DIZIONARIO
DI
GIURISPRUDENZA
PER LI STATI ROMANI

OSSIA

Raccolta di tutti gl' ordini pubblicati dalla Suprema Consulta di Stato per mezzo del Bollettino Officiale, delle Leggi della Assemblea Costituente, e Decreti Imperiali in quelli citati, e che sono in vigore, dei Codici Civile, Penale, e di Commercio, dei Codici di Procedura Civile, e d'Istruzione Criminale, delle Leggi, ed ordini della Prefettura, della Maeria, della Polizia, dell'Eccelso Consiglio di Liquidazione etc. disposte per ordine alfabetico di materie con Sommario a ciascun'Articolo, e copiose Note.

Opera non solo utile, ma necessaria per ogni ceto di persone

COMPILATA

DALL'AVVOCATO GIANNANTONIO PASSERI

Multa secum defert Tempus, et rerum Status, multa commutavit in melius . . . . Erasmus.

TOMO VII.

S T V Z

PRESSO VINCENZO POGGIOLI IN VIA DELL'ANIMA N°. 10.

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI

Contenuti in questo Settimo Volume.

S

T

V

Z

S

SABINA

SOMMARIO

I

1 Volendo la consulta straordinaria conciliare la situazione delle comunità con i diritti de'loro creditori, Ordina.

TITOLO I. *Dei Debiti Comunitativi di Sabina.*

2 *Art.* 1. La riscossione dei debiti comunitativi e dei debiti particolari della provincia della Sabina a cagione del godimento dei beni comunitativi sarà effettuata per mezzo degl'agenti diretti del governo.

3 Il prodotto sarà immediatamente passato nella cassa della depositaria onde impiegarlo nell'estinzione dei debiti communitativi coerentemente agl'ordini della consulta.

4 *Art.* 2. In conseguenza il contratto stipolato il dì 17 Gennaro 1808 con la compagnia Simonetti per la riscossione dei detti crediti cesserà nel momento.

5 *Art.* 3. La detta compagnia passerà subito al burò del buon governo incaricato dei debiti comunitativi uno stato verificato di tutte le riscossioni fatte da esso dop il detto contratto.

6 *Art.* 4. Essa verserà nella depositaria le somme che avrà riscosse, e renderà conto all'epoca fissata per gl'amministratori dei beni communitativi.

7 *Art.* 5. Essa dovrà passare al momento al detto burò tutti i titoli, carte, e notizie relative alla detta riscossione.

8 *Art* 6. Per facilitare alle comunità della Sabina il pagamento esatto dei loro debiti, e per associare il tutto egualmente alle beneficenze del governo, sarà ad essa condonata la quarta parte del capitale dei loro debiti.

9 *Art.* 7 In conseguenza delle sopraespresse disposizioni le condonazioni accordate a diverse comunità intorno ai debiti dell'antico governo, saranno considerate come non fatte.

10 *Art.* 8. Lo stato nominale del debito delle dette comunità sarà stampato, e spedito a ciascun Maire.

11 *Art.* 9. La riscossione dei tre quarti residuali sarà effettuata in sei rate eguali di mese in mese.

12 Il primo pagamento avrà luogo il 3 Agosto prossimo.

13 *Art.* 10. Li debitori per li beni comunitativi nella Sabina goderanno di una nuova dilazione per liberarsene fissata, cioè per una metà dei loro debiti al di 30 Settembre prossimo, e per il restante alla fine di Novembre; Non potranno pretendere però alcun ribasso.

14 *Art.* 11. Quei debitori che avranno ottenuto qualche ribasso, dovranno giusti-

ficarlo al burò del buon governo, e produrvi li loro titoli avanti il dì 15 Agosto prossimo, in mancanza di che li loro debiti saranno ripetuti per intiero senza alcuna riduzione.

TITOLO II. *Dell'Immissione in possesso dei Beni Comunitativi della Sabina.*

15 *Art.* 12. Le comunità della Sabina non entreranno in possesso dei loro beni comunitativi se non che al primo di Gennaro prossimo.

16 *Art.* 13. Fino a quell'epoca l'affitto stipolato con li signori Leoni, e Colelli avrà la sua esecuzione, ed essi dovranno render conto di ciò che ne hanno goduto in conformità di detto contratto.

IV

17 Considerando la consulta che ogni congregazione politica o amministrativa, che non proviene dalle leggi costituzionali è contraria all'amministrazione generale dell'impero; Ordina:

17 *Art.* 1. La congregaziane della Sabina è soppressa.

18 *Art.* 2. I signori Simonetti, Cappelletti, e Nardi, amministratori della detta congregazione renderanno conto avanti al Prefetto del dipartimento del tevere della loro amministrazione nei primi quindici giorni del mese di Gennaro prossimo.

19 *Art.* 3. Il detto conto, e le osservazioni del Prefetto saranno sottomessi alla consulta, che stabilirà sul rapporto del referendario incaricato delle finanze.

20 *Art.* 4. Sarà determinato con disposizioni particolari, e sulle osservazioni del Prefetto del dipartimento del Tevere sulla sorte delli stabilimenti di beneficenza, mantenuti dalla detta congregazione.

21 *Art.* 5. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

V

22 Veduto il chirografo del Papa degl'8 Luglio 1804 che conferma a profitto delle comuni della Sabina che non aveano ottenuti sgravj particolari, la riduzione per una metà dell'estimo catastrale, come era stato preventivamente regolato.

23 Considerando che la ripartizione della contribuzione fondiaria deve essere stabilita sulle stesse basi, ed offrire a tutti li contribuenti una distribuzione usuale dei pesi pubblici.

La consulta straordinaria; Ordina:

24 *Art.* 1. Lo sgravio generale accordato dal rescritto del dì 8 Luglio 1804 alle comunità della Sabina, che non avevano ottenuto alcun'ordine speciale di sgravio, diverrà comune a tutte le comunità, ed a tutti i proprietarj qualsisiano della stessa provincia.

25 *Art.* 2. In conseguenza incominciando dall'anno 1810, la dativa reale, e la contribuzione fondiaria delle dette comuni, e de'detti proprietarj, verrà ripartita in proporzione di sei paoli per ogni cento scudi dell'estimo catastrale primitivo ridotto a metà

26 *Art.* 3. Tutti li sgravj parziali ottenuti da alcune comuni, e dai particolari nella medesima provincia anteriormente al rescritto del detto giorno 8 Luglio, saranno considerati come non accordati contando dalla medesima epoca.

27 *Art.* 4. La contribuzione addizionale di un decimo imposto di più della dativa, e quella di un quattrino per ogni libra di sale percepita a profitto della congre-

gazione della Sabina resteranno soppresse dalla data del detto giorno primo Gennajo.

28 *Art.* 5. I prodotti del detto decimo della dativa per l'ultimo bimestre dell'anno corrente, saranno passati dagl'esattori comunitativi nelle mani degl'amministratori camerali, come il soprapiù della detta dativa, e se ne farà conto a carico di questi ultimi nella stessa maniera del soprapiù dell'imposizione.

29 *Art.* 6 Il feudo di Cantalupo comprato dalla congregazione della Sabina, resta riunito ai dominj dello stato.

30 In conseguenza l'amministrazione de'dominj ne prenderà subito possesso, e l'amministrerà a profitto del tesoro pubblico.

31 *Art.* 7. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

Vedi - *Contribuzione Fondiaria* N. 10.

SACCHEGGIO - Vedi - *Furti* dal N. 101, al 103.

SACCHETTI - Vedi - *Pagamenti* dal N. 5, all'11.

SAGGIATORI - Vedi - *Orefici* dal N. 193, al 198.

SALA ANATOMICA

Ordine del governo delli 5 *Vendemmiajo anno VII* (24 *Settembre* 1798) *risguardante la pelizia delle sale destinate alle sezioni de'cadaveri, e de'laboratoj di anatomia.*

1 Il direttorio esecutivo, sentito il rapporto del ministro dell'interno.
Ordina quanto siegue.

2 *Art.* 1. Niuna sala di sezioni anatomiche, sia pubblica, sia privata, verun laboratorio di anatomia potranno aprirsi senza il beneplacito dell'uffizio centrale ne'comuni, ove ne esistono, ed altrove senza quello dell'amministrazione municipale; Queste amministrazioni daranno per l'ispezione di tali luoghi tutte le disposizioni che stimeranno necessarie, colla riserva dell'approvazione del ministro della polizia generale.

3 *Art* 2. Per favorire l'istruzzione in questa parte dell'arte di guarire, li direttori, e professori delli stabilimenti incaricati d'insegnare l'anotomia si concerteranno coll'uffizio centrale, o coll'amministrazione municipale.

4 *Art.* 3. Qualunque individuo che abbia diritto di occuparsi di sezioni anatomiche sarà preventivamente obbligato.

1°. A farsi iscrivere presso il commissario di polizia del suo circondario.

2°. Ad osservare, per ottenere li cadaveri, le formalità che gli saranno prescritte dalla polizia, in virtù del presente ordine, e delle istruzzioni che saranno date per la sua esecuzione.

3°. D'indicare i luoghi, ove saranno depositati gl'avvanzi de'corpi de'quali ha fatto uso; sotto pena di essere privato in avvenire di questa distribuzione, nel caso in cui non li avesse fatti trasportare ne'luoghi di sepoltura.

5 *Art.* 4. Li furti notturni di cadaveri sepolti continueranno ad essere vietati, e puniti, secondo il rigor delle leggi.

6 *Art.* 5. Il ministro della polizia generale renderà conto al direttorio de'mezzi atti ad assicurare l'esecuzione delle leggi sulla polizia delle sezioni anatomiche e gli sottoporrà il suo parere intorno a quelle che giusta li principj della legislazione attuale gli sembrassero suscettibili di qualche cangiamento.

7 *Art.* 6. I ministri dell'interno, della giustizia, e della polizia generale, so-

no incaricati dell'esecuzione del presente ordine, che sarà stampato nel bollettino delle leggi (1).

SALARIO

E' vietato il concertarsi per far crescere, o diminuire li salarj dovuti agl'operaj, o domestici - Vedi *Polizia Rurale* N. 23, e 24.

SALE, E TABACCHI

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 22. Decembre 1809.

La consulta straordinaria ec. Ordina.

TITOLO I. *Della vendita esclusiva del sale nella città di Roma, e nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno.*

1 *Art.* 1. La vendita esclusiva del sale, a conto del governo, è mantenuta nella citta di Roma, e nei dipartimenti del Tevere e del Trasimeno.

2 *Art.* 2. A decorrere dal dì 16. Gennajo prossimo, la vendita sarà effettuata dagl'agenti dell'amministrazione imperiale dei sali, e tabacchi, stabilita per i dipartimenti al di quà delle alpi.

3 *Art.* 3. Il prezzo dei sali non potrà eccedere cinquanta centesimi per Kilogramma, ossia cinque soldi per libra, peso di marco.

4 *Art.* 4. Le spese di trasporto, di magazzino, e di vendita saranno a carico dell'amministrazione, come ancora l'aggio a profitto dei venditori.

5 Non potrà in conseguenza esigersi veruna spesa di vendita a carico dei consumatori.

(1) Quest'ordine fu pubblicato, e reso esecutorio nelli dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, con ordine del Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma delli 14 Maggio 1812.

6 *Art.* 5. Il sale sarà venduto in grano secco, e di buona qualità.

7 In caso di mescolanza di corpi estranei, o di qualunque altra preparazione destinata ad accrescerne il peso, li venditori potranno essere tradotti avanti i tribunali, e puniti, secondo il rigor delle leggi.

8 *Art.* 6. Li venditori potranno esitare, a piacimento dei compratori del sale in polvere, sotto la vigilanza dell'amministrazione, ma senza che in alcun caso il prezzo del sale grosso possa essere accresciuto sotto qualunque pretesto.

9 *Art.* 7. La vendita forzata di dieci libre di sale per ciascuna testa di abitante, stabilita dall'articolo 47. della legge dei 19. Marzo 1801, cesserà di aver luogo, a decorrere dal giorno 16. Gennajo prossimo.

10 In conseguenza tutti i regolamenti, tabelle, ed altre misure di esecuzione relative alle disposizioni suddette, saranno abolite.

TITOLO II. *Dello stabilimento di magazzini di distribuzione, e di vendita.*

11 *Art* 8. Saranno stabiliti de'magazzini principali di distribuzione, e di vendita nelle comuni di Roma, di Civitavecchia, di Vetralla, di Anagni, di Cantalupo, d'Otricoli, di Spoleto, di Terracina, e di Perugia.

12 *Art* 9 Ognuno di questi magazzini avrà un circondario particolare di venditori; l'azienda dovrà tenervi degl'approvigionamenti di sale, che possano bastare abitualmente, ed anticipatamente ad un consumo di sei mesi.

13 *Art.* 10. Sarà stabilito in ciascuna comune uno, o più venditori, che terranno commissione dall'azienda, e che potranno rivocarsi ad arbitrio: eglino dovranno vendere il sale a peso metrico.

14 *Art.* 11. Verun individuo che non abbia commissione dall'amministrazione potrà vendere, o esitare sale, sotto pena di essere condannato alla multa, ed alla confisca de'sali venduti in contravenzione.

15 *Art.* 12 Sarà accordato a ciascun venditore un aggio sull'ammontar del danaro che incassa per tenergli luogo di paga, e d'indennità.

16 *Art.* 13. Li particolari saranno liberi di potersi provvedere a quel magazzino o deposito che troveranno convenevole senza essere astretti a provvedersene presso il tale, o tal'altro venditore.

17 *Art.* 14. Ogni introduzione di sale nelli stati Romani, eccetto quella che si fa per conto dell'amministrazione darà luogo al sequestro dei sali introdotti, alla confisca dei bestiami impiegati al trasporto, ed alle multe, e pene prescritte dalle leggi.

18 *Art.* 15. Quelli che senza esservi autorizzati, fabbricassero de'sali negl'interni di detti stati saranno soggetti alle medesime pene.

19 *Art.* 16. L'amministrazione imperiale stabilirà sul littorale delli stati romani, li depositi di sali necessarj agl'approvigionamenti delle pesche, e salumi marittimi, come pure per li salumi destinati agli approvigionamenti della marina, e delle colonie.

20 *Art.* 17. Questi tali godranno del beneficio di magazzino di deposito sotto la sopraintendenza degl'agenti delle dogane, e non saranno sottoposti ad alcuna tassa.

22 *Art* 18. I pescatori, e salatorj dei due dipartimenti, e dell'agro Romano, come anco gl'appaltatori dei salumi agl'approvigionamenti della marina, e delle colonie, riceveranno dai detti depositi sali, che saranno riconosciuti ne-

cessari al loro commercio, e li pageranno al prezzo che saranno costati all'amministrazione, tanto in principale, quanto in spese accessorie in conformità di ciò che si sarà fissato ogni tre mesi dal prefetto del dipartimento del Tevere, sulla proposizione dell'amministrazione.

22 *Art.* 19. Li fabbricanti di soda godranno dei privilegi ed esensioni di cui fa menzione l'articolo precedente, conformandosi al parere del consiglio di stato dei 4. Giugno 1809

TITOLO III. *Delle contravenzioni, e provedimenti contro i contravventori.*

23 *Art.* 20. Li tribunali di polizia correzionale, conosceranno delle contravvenzioni.

24 *Art.* 21. Li processi verbali delle frodi, e contravenzioni saranno sottoposti alle formalità prescritte dalle leggi agl'impiegati dell'amministrazione delle dogane.

25 *Art.* 22. Le condanne porteranno sempre seco la confisca degl'oggetti sequestrati in fronde, ed una multa di cento franchi (1).

26 *Art.* 23. Gl'ispettori dell'amministrazione dei sali, la giandarmeria, e tutte le autorità dovranno contestare per mezzo di processi verbali le frodi, e contravvenzioni, che saranno a loro cognizione, far sequestrare gl'oggetti introdotti in frode, e trasmettere all'amministrazione imperiale li pocessi verbali.

27 *Art.* 24. Gl'impiegati che avranno fatto il sequestro avranno diritto al riparto del prodotto di esso in conformità dei regolamenti, ed usi seguiti dall'amministrazione de' sali, e tabacchi.

TITOLO IV. *Misure transitorie.*

28 *Art.* 25. L'appalto stipolato fra il passato governo, e la compagnia Sibbatucci sulla vendita esclusiva del sale dei 30 Decembre 1805., resterà annullato, incominciando dei 16. Gennaro 1810.

29 *Art.* 26 Quello fatto colla stessa compagnia del 1801, e rinnuovato nel 1803. per la parte superiore dell'Umbria cesserà parimenti di essere eseguito, contando dalla stessa epoca.

30 *Art.* 27. Tutti li magazzini, e locali inservienti fino ad ora al deposito, ed alla vendita dei sali passeranno ai 16 Gennajo a conto, ed a disposizione dell' amministrazione imperiale, salvo alla medesima il diritto di annullare quegl'affitti la cui esecuzione non sarebbe utile all'amministrazione sudetta; in conseguenza la pigione di detti locali, sarà d'allora in poi a carico della detta amministrazione.

31 *Art.* 28. Gl'affittuarj dovranno similmente mettere a disposizione dell'amministrazione, ed in buono stato di mantenimento conforme ai loro contratti, tutte le fabbriche appartenenti al governo, e che hanno ricevuto per l'amministrazione della loro impresa.

32 Arts 29. Tutti li subbapalti, e contratti fatti dagli appaltatori generali, e relativi alla vendita, ed allo smercio del sale nelli Stati Romani resteranno annullati, senza che per parte dei subappaltatori si possa reclamare indennità alcuna contro gli appaltatori.

(1) Legge dei 24 Aprile 1806, che si trova trascritta al qui sotto N. 52.

33 *Art.* 30. Tutti i mobili, utensili, ed effetti rimessi dal governo agl'appaltatori al tempo dei loro contratti, saranno da essi restituiti in mano dell'agente principale dell'amministrazione imperiale, o dei suoi incaricati su di un inventario estimativo, che si farà contradittoriamente dai periti nominati, l'uno dai Prefetti respettivi dei due Dipartimenti, e l'altro dall'appaltatore principale.

34 *Art.* 31 In caso di discrepanza fra i due periti si sceglierà il terzo dal consiglio di Prefettura.

35 *Art.* 32 Li Prefetti nomineranno per i loro Circondarj respettivi dei Commissarj che assisteranno alla consegna, che si farà all'amministrazione, e ne formeranno processo verbale descrittivo, del quale una copia sarà rimessa all'amministrazione, e l'altra depositata negl'archivj di ciascuna prefettura. In Roma il Commissario si nominerà dalla Consulta.

36 *Art.* 33. Si farà una liquidazione fra il governo, e l'appaltatore generale dietro a detti processi verbali, ed inventarj estimativi, conforme alla clausole, e condizioni dei due contratti.

36. *Art.* 34. Lo stato delle fabbriche consegnate dagl'appaltatori sarà verificato avanti i medesimi Commissarj, li quali ne stenderanno processo verbale con assistenza delle persone dell'arte, che verranno designate sul luogo dai respettivi sotto Prefetti.

38 *Art.* 35 L'appaltatore dovrà restituire all'agente in capo dell'azienda nella medesima quantità, e qualità i sali, che gli furono consegnati all'epoca dei due contratti.

39 *Art.* 36 Per ciò che riguarda il di più de' sali appartenenti all'appaltatore, ne sarà fatta una convenzione amichevole coll'amministratore dei sali sulla scorta delle fatture, e delle spese di trasporto, e di manutenzione.

40 *Art.* 37. Dopo il mezzo giorno del dì 15. Gennajo prossimo saranno apposti i sigilli sopra tutti i magazzini di sale, che appartengono all'appaltatore generale, dal giudice di pace del Cantone in presenza dell'agente dell'amministrazione. e oel suo delegato.

41 *Art.* 38 Li sigilli verranno tolti nei giorni seguenti, e successivamente apposti di nuovo fino al chiudimento dell'inventario estimativo.

42 *Art.* 39 Tuttavia per assicurare il servigio corrente, verrà tolta prima dell'apposizione dei sigilli, una quantità determinata di sale, che sarà consegnato in seguito agl'agenti dell'amministrazione, di cui si farà processo verbale.

43 *Art.* 40. Tutti i venditori di sale, e subappaltatori dovranno dichiarare nella giornata del detto giorno 15. Gennajo ai Maires delle loro Comuni respettive la quantità di sale che ritengono. Ne sarà formato un processo verbale, che sarà inviato in seguito dal Maire al Sotto-Prefetto, e da quest'ultimo all'agente in capo dell'amministrazione.

44 *Art.* 41. L'appaltatore principale dovrà bonificare al governo, conforme all'art. 61. del suo contratto, la quantità di sali, che saranno stati rilasciati alle Comunità sul consumo del 1810.

45 *Art.* 42 Tutti i sali che non sono stati dichiarati, e che si troveranno in potere dei detti appaltatori, o venditori, dopo il giorno 15 gennajo, saranno confiscati, ed i loro possessori condannati alla multa, conforme alla legge.

46 *Art.* 43. In caso che il servigio non fosse organizzato pel dì 16. Gennajo in

qualche Comune, i venditori attuali nelle sudette Comuni venderanno provisoriamente i sali che sono in loro potere per conto dell'amministrazione imperiale, e al prezzo fissato nel presente ordine, senza poterlo eccedere sotto pretesto di convenzione stipulata precedentemente.

47 Essi goderanno dell'aggio accordato dall'amministrazione.

48 *Art.* 44. L'agente in capo dell'amministrazione potrà incaricare provisoriamente gl'ispettori, e verificatori attuali in ciascun magazzino di distribuzione per esercitare le medesime funzioni, fino alla fissazione definitiva, che sarà fatta dalla consulta.

49 *Art.* 45. Saranno pubblicati col presente ordine che sarà inserito nel bollettino l'articolo 57 della legge dei 24. Aprile 1806., ed il parere del Consiglio di Stato dei 4. Giugno 1809.

50 L'articolo unico della legge dei 5 Piovoso anno *XIII*. (25 Gennaro 1805.) sarà pubblicato, ed applicato alli Stati Romani.

51 I Sig. Prefetti dei Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno, e l'agente in capo dell'amministrazione de'sali e tabacchi sono incaricati, per ciò che a ciascuno di essi spetta della sua esecuzione.

VI.

Legge dei 24 *Aprile* 1806.

52 *Art.* 57. I processi verbali di frode, e contravvenzione saranno soggetti alle formalità prescritte dalle leggi contro l'impiegati dell'amministrazione delle dogane; le condanne saranno sollecitate avanti il tribunale di polizia correzionale, conforme alle disposizioni delle medesime leggi, e saranno puniti con la confisca degl'oggetti sequestrati, e con la multa di cento franchi.

VII.

Parere del consiglio di stato dei 9. *Maggio* 1809.

53 Il consiglio di stato, il quale in seguito dell'indirizzo ordinato da sua maestà hà sentito il rapporto della sezione delle finanze su quello del ministro di questo dipartimento, tendente a far deliberare sulla questione, se conviene affrancare dell'imposizione di sale quello impiegato nella fabbricazione dei prodotti chimici, come sarebbe la *soda*, l'ammoniaco, gl'imbiancamenti, i vetri, i vascellami di terra, e gl'oggetti concernenti il mestiere di conciatore.

54 Veduto il rapporto fatto sullo stesso oggetto dal ministro dell'interno, unitamente alle osservazioni, ed al parere del direttore generale dell'amministsazione delle dogane.

55 Considerando che la fabbricazione delia soda in Francia sottrae l'impero da un considerevole tributo che si paga all'estero.

56 Che favorisce questa un gran numero di fabbriche di diversa specie, e le mette in istato di lottare nelle piazze estere contro li prodotti dei nostri rivali.

57 Che si può impedire la frode ne sali impiegati nelle fabbriche, e che, quando vi fosse qualche rischio riguardo a ciò, li vantaggi immensi che si otterranno, non permetterebbero di arrestarsi a questa considerazione.

58 E'*di parere* che possano esentarsi le fabbriche di soda dall imposizione del sale. a condizione.

1.° Che tutte le fabbriche che vorranno godere dell'esenzione facciano la dichiarazione del loro stabilimento, e del luogo ove esse esisteranno.

2.° Che vi si fabbricherà una quantità di soda, e che si dichiarerà, e si approverà dal governo.

3.° Che subiranno la visita della dogana sui sali che impiegheranno, e la spesa che costerà questa visita, secondo il modo che sarà fissato.

4.° Che il prasente parere debba essere inserito nel bollettino delle leggi.

Per estratto conforme. Il Segretario Generale del consiglio I. G. Locré.

Approvato nel nostro campo imperiale d'Ebersdorf li 4. Giugno 1809.

Firmato - NAPOLEONE.

VIII.

Legge dei 5. *Piovoso Anno XIII.* (25. *Gennajo* 1805.).

59 *Art. Unico.* Li contravventori alla Legge dei 5. Ventoso anno *XII.* (25 *Febbrajo* 1804.) in ciò che concerne l'introduzione de'sali nei Dipartimenti della Dora, della Sezia, del Pò, del Tanaro, della Stura, e di Marengo, eccettuati quelli che sono destinati per l'approvigionamento dell'amministrazione, saranno tradotti avanti i tribunali sulla dimanda degl'incaricati delle dogane, ed assoggettati alle condanne pronunziate nell'articolo primo del Titolo V. della Legge del dì 22. Agosto 1791., concernente le mercanzie proibite si all'introduzione, che all'estrazione.

Sale Minerale - Vedi - *Ferriere* dal N. 17, al 21.

60 Il sale deve vendersi a peso metrico - Vedi - *Tabacco* dal N. 48, al 51.

61 Tariffa che stabilisce li rapporti de'nuovi pesi cogl'antichi, come pure li prezzi in franchi - Vedi - *Tabacco* N. 52.

XI.

Decreto Imperiale dei 9. *Termifero Anno XIII.* (21. *Luglio* 1805.).

NAPOLEONE ec. ec.

TITOLO I. *Dell'amministrazione.*

62 *Art.* 1. L'amministrazione stabilita con ordine delli 2. Germile Anno *XII.* (12. *Aprile* 1804) per l'approvigionamento, e la vendita del Sale nell'antico Piemonte è soppressa dal primo Vendemmiajo dell'Anno *XIV.* (23 *Settembre* 1805).

63 L'appalto del privilegio della vendita del Sale nella già repubblica Ligure, è parimente soppresso dalla stessa epoca.

64 *Art.* 2. Li dipartimenti del Po, della Dora, della Sesia, della Stura, di Marengo, di Genova, di Montenotte, e degl'Appennini, e li stati di Parma, e Piacenza saranno approvigionati di sale per conto del Governo, cominciando dal primo Vendemmiajo anno *XIV.*

65 *Art.* 3. La stessa amministrazione è incaricata, principiando dalla stessa epoca, dell'approvigionamento, della fabbricazione, e della vendita privativa del tabacco ne'dipartimenti, e nelli stati summentovati.

65 *Art.* 4. Quest'amministrazione sarà composta di un direttor generale, di un Segretario generale, e di cinque amministratori.

67 *Art.* 5. Lo stipendio del direttor generale sarà di 24. mila franchi; lo stipendio degl'amministratori, e del segretario generale, sarà di dodici mila franchi all'anno.

68 *Art.* 6. Li membri che compongono l'amministrazione avranno, oltre il loro stipendio un agio del cinque per cento sulli prodotti netti, oltre li sei millioni,

sino ai sette, del 10. per cento, sui prodotti netti, che oltrepassano otto milioni, a qualunque somma possano ascendere.

69 *Art.* 7. Li membri componenti l'amministrazione saranno nominati dall'imperatore.

70 Il direttor generale nominerà agl'altri impieghi sulla proposizione degl' amministratori.

71 *Art.* 8. La residenza principale dell'amministraziooe, sarà ulteriormente designata.

72 Essa avrà li suoi magazzini principali in Torino, Alessandria, Genova, e Parma.

TITOLO II. *Del Sale*.

73 *Art.* 9. Al primo Vendemmiajo prossimo, l'amministrazione sarà posta in possesso de'locali, magazzini, depositi, ed altri stabilimenti destinati per riporre in magazzino, e per vendere il sale ne'dipartimenti, e nelli stati sovraddetti, come pure de mobili, degl'effetti, ed utensili che ne dipendono; per la qual cosa sarà fatto processo verbale contraditoriamente tra periti che saranno nominati per una parte dal prefetto del Po, e di Genova, e dall'amministratore Generale di Parma, e di Piacenza, ognuno per ciò che il rigua da, e per l'altra parte dell'amministratore attuale dell'antico Piemonte, e dall'appalto stabilito in Genova, e dall'amministrazione economica delle finanze di Parma.

74 Si procederà alle suddivisate operazioni in presenza de'commissarj, od altri agenti nominati dall'uditor generale.

75 *Art.* 10. Si farà anche inventario del sale esistente al primo Vendemmiajo ne' diversi magazzini.

76 La consegna di quel sale si farà alla nuova amministrazione; le somme che potessero rinvenirsi dovute alle amministrazioni precedenti pel risultato de' loro conti, saranno pagate sulle ordinanze del ministro delle finanze.

77 *Art.* 11. Si provvederà all'approvigionamento ne'luoghi, e sui punti necessarj, in guisa che il sale esistente in magazzino sia costantemente di ducento mila quintali almeno in peso di marco.

78 Gl'approviggionamenti saranno fatti per metà in sale di Francia.

79 L'Amministrazione sarà incaricata di mettere in valore li pozzi salati di Parma.

80 Dal primo Vendemmiajo Anno XIV. il prezzo del sale è fissato tanto nelli stati di Parma, e Piacenza, quanto nelli otto dipartimenti anzidetti a 40. centesimi il Kilogramma (2).

TITOLO III. *Del Tabacco*.

81 *Art.* 13. Le fabbriche, e gl'utensilj inservienti alla fabbricazione del tabacco in Parma, ed in Torino saranno posti a disposizione dell'amministrazione al 1.° Vendemmiajo dell'anno XIV. per la qual cosa sarà fatto processo verbale contradittoriamente trai periti nominati contradittoriamente dal prefetto del Po, e dall'amministrazione generale delli stati di Parma, e di Piacenza, da una parte, ognuno per ciò che lo riguarda, e per l'altra dall'amministrazione economica delle finanze di Parma.

(2) Che corrisponde a quattro soldi francesi per libra a peso di marco.

82 Le operazioni suddivisate si faranno in presenza di commissarj, od altri agenti nominati dal direttor generale.

83 *Art.* 14. Si farà pure inventario del tabacco, sia in foglia, sia fabbricato, esistente ne'magazzini, e nelle Fabbriche dell'Amministrazione Economica in Parma.

84 La consegna di quel tabacco si farà alla nuova amministrazione come prescrivesi pel sale nel precedente articolo 10.

85 *Art* 15. Li prezzi delle varie qualità di tabacchi che fabbricansi attualmente in Parma, rimarranno provvisoriamente quali sono, sì nelli stati suddivisati, quanto nelli 8. Dipartimenti della 27, e 28. Divisione.

TITOLO IV. *Disposizioni generali*.

86 *Art.* 16. Nessun contratto per compera, e trasporto del sale, e di tabacco potrà farsi, se non per una deliberazione de'membri dell'amministrazione.

87 Questa deliberazione approvata dal direttor generale, sarà trasmessa in copia al ministro delle finanze.

88 *Art* 17. Non potrà farsi veruna riparazione considerevole, o veruna ricostruzione, senza l'autorizzazione del ministro delle finanze, tranne quelle puramente di manutenzione, che non oltrepasseranno la somma di 300. franchi, e che possono essere autorizzate dal direttor generale, e fatte per economia,

89 Quelle che eccedessero questa somma, saranno aggiudicate al minor prezzo, che si troverà nella forma solita, dopo che saranno state autorizzate dal ministro delle finanze.

90 *Art* 18. Le spese di amministrazione saranno determinate ogni anno per decreto imperiale, sul rapporto del ministro delle finanze.

91 *Art.* 19. Vi sarà un cassiere dell'amministrazione che sarà nominato dall'imperatore, e che darà una cauzione di duecento mila franchi in beni stabili, liberi da qualunque ipoteca, e sui quali si prenderanno delle iscrizioni ipotecarie.

92 L'atto di cauzione non darà luogo, se non se ad un diritto fisso di registrazione di un franco.

93 Lo stipendio del cassiere sarà di dodici mila franchi.

94 *Art.* 20. Il deposito del prodotto netto si farà alle epoche, e nelle forme che saranno prescritte dal ministro del tesoro pubblico.

95 *Art.* 21. Li nostri ministri delle finanze, e del tesoro pubblico sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

XVI.

Legge dei 24. *Aprile* 1806. TITOLO VII.

96 *Art.* 50. La vendita del sale continuerà a farsi ne'dipartimenti al di là delle Alpi a pro dello stato dall'amministrazione stabilita nell'antico Piemonte con la legge dei 25. Ventoso anno XII., senza che il prezzo possa oltrepassare cinquanta centesimi per Kilogramma (3).

97 L'amministrazione stessa farà continuare la fabbricazione e la vendita privativa del tabacco a profitto dello stato ne'medesimi dipartimenti.

(3) Cinque soldi la libra.

XVII.

Decreto Imperiale delli 11. Giugno 1806. - NAPOLEONE ec.

TITOLO I.

Della ispezione de' preposti delle Amministrazioni delle Dogane, e de' Diritti riuniti, delle dichiarazioni, delle permissioni, e Polizze di Transito.

98 *Art.* 1. La ispezione dei preposti delle dogane, e de' diritti riuniti non si eserciterà per la riscossione della tassa sul sale se non nella distanza di tre leghe dalli stagni salati, dalle fabbriche, o dalle saline situate sulle coste, e frontiere, e nella distanza di tre leghe di circuito dalle fabbriche, e saline dell' interno. La linea di demarcazione sarà determinata come quella delle dogane.

99 *Art.* 2. Niun trasporto di sale ne' limiti determinati nell'articolo precedente potrà farsi senza una dichiarazione preventiva fatta all'uffizio il più vicino al luogo d'onde si ritrae, e senza aver preso una licenza, od una polizza di transito, che li conduttori saranno obbligati di esibire ai preposti, ad ogni richiesta nelle tre leghe dalle coste, e frontiere, ovvero dalle fabbriche, e saline dell'interno.

100 *Art.* 6. Non potrà fassi trasporto di sale prima del nascere, o dopo il tramontar del sole, e senza tenere la strada designata nella licenza, o nella polizza di transito. In tali carte sarà indicato il termine trascorso il quale non saranno più valide.

101 *Art.* 7. Il sale trasportato fra le tre leghe, sottoposte all'ispezione de' preposti, senza essere accompagnato con una polizza di transito, sarà sequestrato, e confiscato.

102 Il sale che circolasse nella stessa estenzione di territorio prima del rinascere, e dopo il tramontare del sole sarà sottoposto alle stesse penali, se la licenza, o la polizza di transito non conterrà il permesso espresso di trasporto in tempo di notte.

TITOLO V. *Del Sale di cui si è fatto Inventario.*

103 *Art.* 59. Il sale di cui si è fatto inventario nella linea delle dogane, e che sarà posto sotto doppia chiave, una delle quali sarà rimasta in mani di uno de' preposti, non potrà pagare il diritto che a misura che sarà estratto da magazzini, eccettuato però quello la cui quantità posta in magazzino non dasse luogo che ad una riscossione di dazio di tre mila franchi, e meno, e pel quale il diritto dovrà riscuotersi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente, in danaro, ed in scritture di obblige a 3, a 6, od a 9 mesi.

104 Il diritto sarà parimenti riscosso nel termine stesso sul sale, di cui si è fatto inventario che sarà rimasto a disposizione de' proprietarj, senza essere stato posto sotto la chiave della dogana.

105 Se la quantità di cui si è fatto inventario presso un mercante, o spacciatore di sale non oltrepassa cinquanta Kilogrammi, non vi sarà luogo alla riscossione del diritto.

XVIII.

Decreto imperiale dei 9. Decembre 1809. Napoleone Imperatore ec.

106 *Art.* 1. Qualunque distrazione di acqua salsa ne' pozzi, nelle sorgenti, e nei serbatoj, nei condotti, e nei magazzini delle saline comprese nell'amministrazione dei sali e tabacchi nei dipartimenti dell'impero situati al di là delle Alpi,

ove l'amministrazione de'sali, e tabacchi esercita il suo privilegio, potrà essere verificata nelle forme prescritte dall'*Art.* 57. della legge dei 24 Aprile 1806., e punita colle pene enunciate nell'articolo 51. della stessa legge, li quali articoli saranno all'occorrenza promulgati in questi dipartimenti.

107 *Art.* 2. Il gran giudice ed il nostro ministro delle finanze, sono ec. (4).

XIX.

Decreto imperiale dei . Novembre 1806.

108 *Art.* 1. Nel caso di sequestro di cavalli, e muli, e di qualunque altro mezzo di trasportare il sale in contravenzione alla legge, de'quali con processo verbale si sarà offerto il rilascio mediante cauzione e ricusato dalla parte interessata, si procederà alla vendita de'detti oggetti all'incanto, a cura, e diligenza dell'amministrazione delle dogane, in virtù della permissione del giudice di pace il più vicino.

109 *Art.* 2. L'ordinanza del giudice di pace che contiene *permesso di vendere*, sarà significata nel giorno stesso alla parte che hà sofferto il sequestro, se ha un domicilio reale, o eletto nel luogo, ove è stabilito il *bureau* della dogana, ed in mancanza di domicilio cognito, al *maire* del comune, con dichiarazione che si procederà immediatamente alla vendita, tanto in assenza che in presenza; atteso il pericolo del ritardo.

110 *Art.* 3 Non viene derogato, quanto a giudicare sul merito all'*Art.* 57 della legge dei 24. Aprile 1806. che ne attribuisce la cognizione ai tribunali di polizia correzzionale.

XX.

Decreto imperiale dei 26 *Gennajo* 1807.

111 *Art* 1. La sorveglianza delle dogane si eserciterà sulla circolazione interna del sale, sino alla distanza di tre leghe dalle coste di tutto l'impero, sia che vi esistano, o no stagni di acqua salsa, saline, e fabbriche di sale.

112 *Art* 2. Il sale trasportato nel raggio di tre leghe dalle coste, senza previa dichiarazione del *bureau* il più prossimo del luogo del carico, e senza essere munito dei congedi, o delle bollette di transito prescritte dagl'articoli 2, 4, 5, e 7. del nostro decreto degl'11. Giugno ultimo scorso (5) sarà confiscato, e sequestrato, come pure li cavalli, asini, muli, e le vetture impiegate al trasporto, ed i conduttori saranno inoltre condannati ad una multa di 100. franchi, in conformità dell'*Art.* 57 della legge dei 24. Aprile 1806.

XXI.

Decreto imperiale dei 6. *Giugno* 1807.

113 Le disposizioni del nostro decreto dei 25 Gennajo 1807. che concerne la sorveglianza che devono esercitare li preposti delle dogane sulla circolazione del sale nel raggio di tre leghe dalle coste di tutto l'impero sono applicabili ad ogni sponda de'fiumi che sboccano nel mare, risalendo questi stessi fiumi sino all'ultimo *bureau* delle dogane, ove si possano pagare li diritti di importazione, o di esportazione, ed in distanza dalle tre leghe nel cui raggio il sale deve essere accompagnato dalle licenze, o bollette di transito, sotto le pene con-

(4) Le quattro Leggi da noi riportate dal N. 62, fino al 107 furono pubblicate, e rese esecutorie pei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma dei 17 Settembre 1812.

(5) Vedi li superiori N.i 99, 101.

tenute nel decreto suddetto, si misurerà 1. dal lido del mare verso l'interno; 2. pei fiumi che sboccano nel mare da ciascun punto della loro sponda, rientrando verso l'interno delle terre, sino all'ultimo *bureau* delle dogane.

XXII.

Decreto imperiale dei 13. Ottobre 1809.

114 *Art.* 1. Le fabbriche di soda non saranno sottoposte all'imposizione del sale su quello che adopreranno nel fabbricarla.

115 *Art.* 2. Ogni fabbricante che vorrà godere di tale esenzione dovrà dichiarare il luogo del suo stabilimento, e la quantità di soda che si propone di fabbricare all'anno.

116 Questa dichiarazione si farà al nostro consigliere di stato direttore generale delle dogane per le fabbriche che si vorranno stabilire nell'estenzione delle coste, e frontiere soggette alla polizia delle dogane, come pure nella città, ove esiste un magazzino di deposito reale di sale, in esecuzione dell'articolo 24. del decreto degl'11. Giugno 1806. ed al nostro consigliere di stato direttore generale dei diritti riuniti, per quelle da stabilirsi nelle altre parti dell'impero.

117 *Art.* 3. Li sali che sortiranno fuori della linea delle dogane per le fabbriche di soda saranno insaccati, e spediti coi piombi, e colle bollette di transito che gl'imporranno l'obbligo di condurli direttamente nella fabbrica accennata nella dichiarazione.

118 *Art.* 4. Non facendosi il trasporto dei sali suddetti nella fabbrica, e non giustificandosi al *bureau* ove sono stati caricati, mediante l'esibizione delle bollette di transito, munite di un certificato di arrivo, il quale verrà rilasciato dai preposti in uffizio, e vidimato dal direttore delle dogane, e dei diritti riuniti, secondo il luogo in cui sarà situata la fabbrica, quelli che si sono resi garanti per la spedizione delle bollette di transito, pagheranno il quadruplo dei diritti imposti sul sale mancante.

119. *Art.* 5. Li preposti all'ispezzione dei quali saranno sottoposte le fabbriche di soda, verificheranno lo stato delle corde, e dei piombi apposti ai sacchi di sale, riconosceranno, pesandoli con esattezza, se le quantità esibite sono uguali a quelle che sono segnate nelle bollette di transito, e faranno poscia vuotare li sacchi, per accertarsi che non contengono altro che sale.

120 *Art* 6. Dopo che li preposti suddetti avranno fatte le verificazioni prescritte dall'articolo precedente, il sale verra riposto in loro presenza in un magazzino di un fabbricante che si chiuderà con due chiavi, una delle quali rimarrà nelle mani del fabbricante, e l'altra nelle mani dei preposti.

121 *Art.* 7. Li fabbricanti, ed i preposti terranno dei registri in doppia scrittura, su'quali dovranno segnarsi le quantita di sale poste in magazzino, e quelle che ne sortiranno per uso de la fabbrica, la quantità di soda fabbricata, e quelle che saranno vendute.

122 *Art.* 8. La soda venduta dal fabbricante non potrà rimettersi al compratore, nè sortire dalla fabbrica, se non dopo aver fatto la dichiarazione di vendita ai preposti esercenti, ed averne ricevuto una licenza,

123 *Art.* 9. La quantità di sale accordata per fabbricare un quintale metrico di soda, non oltrapasserà 50. *Kilogrammi*.

224 *Art.* 10. Qualunque fabbricante il quale non potrà giustificare, che il sale ad esso consegnato, senza esiggerne la tassa è stato adoperato nella fabbrica della soda, oltre il pagamento del dritto, a cui verrà sottoposto, potrà essere privato della franchigia.

125 *Art.* 11. Per indennizzare il governo delle spese dell'ispezzione alle quali darà luogo il favore accordato ai fabbricanti di soda, ogni fabbricante pagherà annualmente una somma di 4000 franchi nelle mani del ricevitore delle dogane o dei diritti riuniti, secondo il luogo ove sarà situata la fabbrica (5).

Vedi - *Tabacco* N. 70, 120, dal 122, al 126.

SALNITRI - Vedi - Nel supplemento Titolo *Polveri e Salnitri*.

SALUBRITA' DELL' ARIA.

SOMMARIO

I.

La consulta straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Si stabilirà presso il sig. *Maire* di Roma un consiglio di sanità incaricato d'invigilare sull'esecuzione delle misure relative alla salubrità della città di Roma, e dell'agro romano, e di proporre quelle che potessero essere convenevoli.

2 *Art* 2. Il consiglio sarà composto di tre medici, nominati dal prefetto di Roma sulla presentazione del rettore dell'università della sapienza, e sul parere del *Maire.*

3 Essi godranno ciascuno di una paga fissa di mille franchi.

4 *Art.* 3 I medici membri del consiglio di sanità dovranno fare frequenti visite nel territorio rurale della città di Roma, e presentare i loro rapporti sulle malattie dominanti, sul loro carattere, sui loro progressi e sulle precauzioni che queste possono esiggere

5 *Art* 4. Vi saranno presso il consiglio di sanità quattro ispettori incaricati di visitare, verificare, e riconoscere in tutta l'estenzione dell'agro romano i lavori, e le operazioni relative allo scolo delle acque.

6 *Art.* 5. Questi ispettori presteranno il giuramento; li loro processi verbali saranno ammessi avanti i tribunali come quelli delle guardie campestri.

7 Faranno eseguire d'officio a conto de'proprietarj li lavori urgenti, che fossero stati trascurati.

8 *Art.* 6. Gl'ispettori saranno nominati dal prefetto di Roma sulla presentazione del *Maire*.

9 Ciascuno di essi goderà di una paga fissa di 500. franchi e di dieci franchi al giorno di vacazione.

10 *Art.* 7. Il presente ordine sarà indirizzato al prefetto di Roma incaricato dell'esecuzione di esso, ed inserito nel bollettino.

(5) Li quattro Decreti trascritti dal N. 108 al 115, furono pubblicati e resi esecutori nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma in data li 3 Marzo 1813.

II.

11 Il Maire di Roma visto il decreto della consulta straordinaria dei 17 Decembre 1810. per la deputazione di una commissione destinata a procurare la salubrità dell'aria di Roma, ed agro romano: Visti li replicati ordini del sig. prefetto di Roma su tale oggetto: Visto il parere della medesima commissione.

12 Considerando che una delle principali cagioni che ostano alla salubrità dell'aria sono i ristagni di acqua, dai quali derivano le esalazioni insalubri, e mefitiche.

Considerando che la salute pubblica esigge di rimuovere colla maggior energia tali cagioni; Ordina:

13 *Art.* 1. Tutti i proprietarj, affittuarj, coloni, ortolani, vignaroli, ed altri che sotto qualunque titolo godono terreni nell'interno di Roma, e suburbani, sono obbligati solidariamente di purgare entro il termine del prossimo Aprile tutti i fossi, marane, conserve, peschiere, ristagni, e sedimenti di acque esistenti nei loro terreni a seconda degl'antichi regolamenti, li quali s'intendono rinnuovati, e rimessi in vigore.

14 *Art.* 2. Li sig. ispettori della comissione di salubrità faranno delle visite per assicurarsi che il lavoro si fa, secondo i regolamenti prescritti, e ad uso, e stile di arte, affinchè le acque possino avere il loro libero scolo, e non producano col ristagno, e sedimento esalazioni malsane.

15 *Art.* 3. Nel primo di Maggio prossimo si farà una visita generale per riconoscere se i lavori sono stati interamente e regolarmente eseguiti.

16 *Art.* 4. In caso d'inadempimento li lavori saranno senza dilazione fatti eseguire dal governo, sotto la sorveglianza degl'ispettori della commissione per conto, e carico dei suddetti proprietarj, affittuarj, coloni, ortolani, vignaroli, ed altri detentori de'fondi, li quali saranno tenuti all'esecuzione, salvo il regresso, come, e contro chi sarà di ragione a forma dei contratti di affitto.

17 *Art.* 5. I proprietarj, ed affittuarj delle tenute, ed altri terreni dell'agro Romano, sono tenuti entro il termine del prossimo Maggio di fare spurgare le foci, confluenti e sbocchi, tanto nel mare che nei fiumi, e fossi reali.

18 *Art.* 6. Si farà nel sudd. termine una visita dagl'ispettori suddetti, ed i proprietarj che non avranno eseguite le operazioni prescritte; oltre l'emende stabilite dalle leggi, soccomberanno alle spese che si faran subito dal governo per esecuzione di tali lavori, senza altro avviso, o interppellazione, salvo il regreso agl'affittuarj contro i proprietarj, se sarà di ragione a forma dei loro contratti.

19 *Art.* 7. Li medesimi proprietarj, ed affittuarj dovranno intraprendere lo spurgo generale de'fossi, marane, e conserve di acque nel lasso del mese di Ottobre prossimo, di maniera che siano li detti spurghi compiti per la ventura primavera dell'anno 1812.

20 *Art.* 8. Li sig. ispettori faranno le loro visite nel mese di Marzo del detto anno 1812. per assicurarsi che li lavori prescritti nell'articolo 7. siano stati regolarmente compiti; in caso d'inadempimento li medesemi lavori si faranno eseguire dal governo a conto degl'affittuarj, salvo a questi il regresso contro li proprietarj, se sarà di ragione a forma dei loro contratti.

21 *Art.* 9. Tutti li proprietarj, affittuarj, coloni, ortolani, vignaroli, ed altri di sopra accennati sono avvertiti, che mancando eglino di fare li respettivi lavori di sopra prescritti regolarmente, e nei termini prefissi, saranno ancora perseguitati avanti i tribunali competenti, per essere condannati con tutta severità a seconda delle leggi.

Il Duca Braschi Onesti Maire.

Vedi - *Polizia* dal N. 131, al 138. - Vedi - *Ponti ed Argini* dal N. 247, al 249. Vedi - *Sanità*.

SALUMI Tariffa del dazio - Vedi *Dogane* N. 526. Vedi - *Sale* dal N. 19 al 21.

S A N I T A'

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 24 Giugno 1809.

La consulta straordinaria ec Ordina;

1 *Art* 1. Tutti gl'affari relativi alla sanita, e che erano per l'addietro pendenti nel tribunale della consulta, o che sopravverranno in appresso, saranno subordinati alla consulta straordinaria, e giudicati da essa

2 *Art.* 2. I commissarj, e presidenti de'buro di sanità degli stati Romani, dovranno sotto pena di responsabilità personale, diriggere immediatamente a S. E il governator generale presidente della consulta il rapporto dell'arrivo, o della partenza successiva di tutti i bastimenti ne'loro respettivi porti, colla nota ristretta delle decisioni provisorie che avranno prese relativamente alla sanità.

3 *Art.* 3. In caso di contumacia da pronunciarsi contro i detti bastimenti, trasmetteranno insieme coi loro rapporti, tutti i documenti relativi alli medesimi;

si farà lo stesso riguardo alle contravenzioni che potrebbero sopravvenire durante la quarantena.

4 *Art.* 4. I commissarj della sanità dovranno, come si facea per l'addietro deliberare provisoriamente sulla prattica, e sottomettere le loro decisioni alla consulta straordinaria.

5 *Art.* 5. I magistrati incaricati di giudicare sommariamente la difficoltà delle marine nei porti di Civita-vecchia, e di Terracina, continueranno le loro funzioni.

6 *Art.* 6. I commandanti delle torri conserveranno con i commissarj di sanità i loro antichi rapporti, e si opporranno a qualunque sbarco, che potesse farsi sotto le loro abitazioni, salvo i casi di fortuita necessità, e di naufragio.

7 *Art.* 7. Gl'archivj di sanità saranno rimessi agl'archivj imperiali.

II.

Altr'ordine della consulta straordinoria dei 24 Luglio 1809.

8 *Art.* 1. Gl'impieghi di sotto commissarj della sanità saranno soppressi in tutti i porti delli stati Romani, cominciando dal primo di Agosto prossimo

9 *Art* 2. I deputati della sanità in ognuna delle torri delle coste dei detti stati sono mantenuti.

10 *Art.* 3. Le guardie della sanità che prestano lo stesso servizio dei soldati del battaglione Romano saranno soppresse a contare dalla detta epoca.

11 Il battaglione Romano guarnirà un posto in ognuna delle torri.

12 *Art.* 4. Le dette guardie potranno farsi incorporare nel detto battaglione.

13 *Art.* 5. L'affitto della barca che serve di mezzo di comunicazione fra la torre di S.Michele, e quella di Fiumicino cesserà incominciando dal detto giorno primo Agosto.

14 La barca impiegata a questo servizio sarà ricomprata per conto del governo, e la sua manutenzione sarà confidata al piloto che la dirigge attualmente.

15 La consulta è convertita in consiglio di sanità presso li direttori di polizia - Vedi - *Direttori di polizia* N. 13.

IV.

Altr'ordine della consulta straordinaria dei 22 Settembre 1809.

16 *Art.* 1. Il servigio della sanità per le torri delle coste delli stati Romani, sarà diviso in tre circondarj; quello di porto d'Anzio, di Fiumicino, e di Civitavecchia.

17 *Art* 2. Si stabiliranno due sotto commissarj di sanità a Porto d'Anzio, e a Fiumicino

18 *Art.* 3. Il sotto commissario di Porto d'Anzio, avrà sotto le sue ispezioni le torri di Gregoriana di Molo di Terracina, di Badino, di Olevola di Vittoria, di Paola. di Porto S.Andrea., del forte di Nettuno, di Fogliano, di Foceverde, di Astura, d'Anzio.

19 Quello di Fiumicino sopraintenderà alla torre di Fiumicino, a quella di Paterno. di S.Michele, di Palidoro. e di Maccarese.

20 *Art.* 4. Il sig. Castagnola capitano del porto di Civitavecchia avrà sotto la sua polizia, e sotto la sua sopraintendenza immediata per la sanità le torri di Palo, di Flavia, S.Severa. S.Marinella. Chiaruccia. Merangone, Valdascio, Bertalda, Corneto, Montalto, e Casetta Graticciara.

21 *Art.* 5. I deputati di sanità delle tre torri distrutte di Fico, Cervia, e Moresca, saranno ripartiti nelle torri di S.Severa, di Corneto, e di Montalto.

22 *Art.* 6. Ogni deputato di sanità renderà subito conto al commissario respettivo degl'eventi di mare che potranno sopravvenire nel circondario della sua torre.

23 La corrispondenza sarà mantenuta da una torre all'altra, senza che soffra questa alcun ritardo.

24 *Art.* 7. I sotto commissarj del porto d'Anzio, e di Fiumicino corrisponderanno col sig. Castagnola capitan del porto di Civitavecchia, e riceveranno gl'ordini suoi in conformità di quanto prescrisse la consulta li 19 Luglio passato.

25 *Art.* 8. Dovranno mantenere seco lui, colla mediazione delle respettive torri de'rapporti giornalieri su tutti gl'eventi di mare che saranno pervenuti alla loro cognizione, sia nel luogo di loro residenza, sia nel circondario delle torri, delle quali hanno l'ispezzione.

26 *Art.* 9. Il sig. Castagnola figlio farà sostituire altri deputati di sanità in luogo di quei che non abitassero fissi nelle torri, che si assentassero senza congedo, e che non rendessero conto esattamente di tutto ciò che fosse pervenuto a loro cognizione, relativamente al loro servizio.

27 *Art.* 10. L'assegnamento di sotto commissario di sanità di porto d'Anzio continuerà ad essergli pagato a ragione di dodici scudi al mese, e quello di sotto commissario di Fiumicino a ragione di undici similmente mensuali.

28 *Art.* 11. L'assegnamento di deputati di sanità in ciascuna torre sarà loro pagato come per l'addietro, a ragione di sei scudi per cadauno mensuali.

29 *Art.* 12. Il detto assegnamento sarà loro pagato sullo stato quietanzato in margine, ed approvato dal sotto commissario respettivo.

30 Si abboneranno cinque paoli al mese ad ogni torre per il lume, ed imbiancatura de panni che servono alla guarnigione.

31 Nelle torri ove la mezza fornitura appartiene al governo il deputato di sanità ne avrà la consegna, e dovrà invigilare a conservarla.

32 Le funzioni d'ispettore delle torri di Terracina, e di Porto d'Anzio restano soppresse.

V.

33 *Ordine della consulta straordinaria dei* 30 *Luglio* 1810.

La consulta straordinaria ec. mossa dalla necessità d'organizzare il servizio di sanità: ordina:

TITOLO I. *Principj generali: delle patenti di sanità.*

34 *Art.* 1. La patente *netta* è quella che si rilascia al capitano del bastimento in una scala esente da ogni sospetto di peste, ed allorchè la salute dell'equipaggio non ha sofferta alcuna alterazione durante il viaggio (1).

35 *Art* 2. La patente *sospetta* è quella per mezzo della quale si annuncia che regna una malattia che si sospetta essere *pestilenziale*, ovvero che vi è comunicazione libera colle caravane, e delle merci che vengono dai luoghi, ove regna la peste (2).

36 *Art.* 3 Chiamasi finalmente patente *sporca*, quella rilasciata ai capitani che partono da una scala, ove la peste fa attualmente strage (3).

37 *Art.* 4. Le prime patenti *nette* rilasciate dopo che è terminata la peste in una

(1) Regolamento di Marsiglia.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.

scala, sono considerate come *sporche* se il bastimento non è partito almeno 20 giorni, dopo che si sono incominciate a spedire le patenti (4).

38 *Art.* 5. Li navigli provenienti da *Costantinopoli* o dal suo distretto, abbenchè latori di patente *netta* sono come se avessero la patente *sporca*.

39 *Art* 6. Lo stesso è pei bastimenti che sono portati da Enos, e dai porti del mar Nero.

40 *Art.* 7. Qualsivoglia bastimento da qualsisia porto egli provenga, il quale arrivi senza la sua patente, vien considerato come *sospetto* (6).

41 *Art.* 8. Viene espressamente proibito di rilasciare patente a qualunque bastimento il quale fosse nel caso dell'articolo precedente (7).

42 Egli è ancora vietato di rinnuovar quella che fosse stata spedita in un altro porto (8).

43 *Art.* 9. Al momento che fa partenza un bastimento dee farsi menzione nella sua patente del giorno dell'arrivo, delle circostanze del suo viaggio, della cura alla quale è stato sottoposto, e di tutto ciò che può interessare la salute pubblica (9).

TITOLO II. *Patenti, e merci rifiutate, ovvero ammesse.*

44 *Art.* 10. Li bastimenti equipaggiati, e carichi, che arrivano muniti di patente *sporca*, o *sospetta*, saranno rifiutati nei porti, e per tutte le coste Romane.

45 *Art.* 11. Nel caso in cui un bastimento compreso nel superiore articolo, fosse inseguito da Corsari, agitato dalla tempesta, avesse bisogno di viveri, di soccorso, o di racconciamento, gli verrà permesso di gettar l'ancora in una distanza tale, che egli sia situato egualmente fuor di qualunque oltraggio del nemico, e di qualsivoglia comunicazione colla costa.

46 *Art.* 12. Saranno ammessi.

1.° Quei bastimenti che giungeranno con patente netta dalla parte di ponente, e dal continente.

2.° Quelli che arrivano da levante, e dalle scale di Barberia.

47 *Art.* 13. Le merci suscettibili portate con patente netta da questi ultimi bastimenti, potranno essere ammesse soltanto con condizione espressa, che verranno deposte al lazzaretto in un luogo sufficientemente isolato, e spazioso, e sottoposte a tutte le precauzioni, e manipolazioni prescritte dal regolamento di sanità sia per la custodia, sia per la purga, e per porre all'aria le merci.

TITOLO III. *Delle Quarantene Sezione I. Quarantena rigorosa*

48 *Art.* 14 La quarantena rigorosa sarà costantemente di 28 giorni pei bastimenti, e per l'equipaggio che arriva con merci suscettibili; di 40 giorni pel carico suscettibile e di 18 giorni pel bastimento, equipaggio, e carico non suscettibile (10).

49 Essa potrà essere accresciuta, secondo i casi, d'una osservazione, ed anche raddoppiata, e triplicata secondo il parere del consiglio di sanità.

50 *Art.* 15. La quarantena principierà per gl'equipaggi dal momento in cui il capitano avrà fatto la dichiarazione, e ricevuto a bordo la guardia di sanità (11).

(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) Regolamento di Venezia.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Regolamento di Marsiglia.
(11) Ibidem.

51 Per le merci suscettibili principierà dal giorno dell'ingresso dell'ultima balla nel lazzaretto (12).

52 *Art.* 16. Saranno sottoposte a quarantena rigorosa.

1.° I bastimenti che arrivano dalla parte di Levante e dalle scale di Barberia.

2.° Quelli che arrivano dall'America.

3.° Tutti i bastimenti che si saranno incontrati, o che avranno avuta communicazione con armatori, o consari.

4.° I corsari delle nazioni in guerra.

5.° Finalmente i bastimenti a bordo de' quali mancasse qualche individuo dell' equipaggio, e che durante il viaggio avesse sofferto qualche malattia sospetta.

SEZIONE II. *Quarantena d'Osservazione.*

53 *Art.* 17. Questa quarantena sarà fissata a dieci giorni pei vascelli della marina imperiale, per le merci provenienti dal continente, e dalla parte di Ponente (*tranne l'America*).

54 *Art.* 18. I bastimenti partiti da *Gibilterra*, e da *Malta* faranno dodici giorni di quarantena.

55 *Art.* 19. Le merci suscettibili portate dai bastimenti compresi nell'articolo precedente, faranno dieci giorni di quarantena di più del bastimento, ogni qualvolta saranno depositate al lazzaretto.

56 *Art.* 20. Si conteranno soltanto sei giorni di osservazione ai corsari, ai capitani, o padroni che avendo approdato sulla costa, vi avranno ricevuta una guardia fin da un più longo intervallo, allorquando li bastimenti saranno carichi di effetti non suscettibili.

57 *Art.* 21. La quarantena d'osservazione incomincierà per l'equipaggio dal giorno stesso dell'ingresso del bastimento nel porto, e per le merci suscettibili dopo l'ultimo loro sbarco nel lazzaretto, salve le circostanze imprevedute che potessero far nascere delle variazioni nella continuazione, e durata della quarantena.

58 *Art.* 22. Sono eccettuati dalla quarantena di sopra prescritta, e potranno essere ammessi a libera prattica quei vascelli, e quelle mercanzie, che provengono dalle coste dell'impero, e del regno di Napoli con patente netta, e certificato d'origine.

TITOLO IV. *Luoghi di Quarantena.*

59 *Art* 23. Niun bastimento potrà essere ammesso alla quarantena, se non se nel porto di *Civitavecchia*; ma se il bastimento è sottoposto ad una quarantena che non trascende 20 giorni, in tal caso potrà consumarla a *Porto d'Anzio*.

60 *Art.* 24. I bastimenti che giungono con mercanzie suscettibili, saranno obbligati di dar fondo in quella parte del porto che sarà loro stata particolarmente assegnata.

TITOLO V. *Organizazione, ed Amministrazione. Sezione I.*

61 *Art* 25. La costa marittima del dipartimento di Roma sarà divisa in due circondarj pel servigio di sanità

62 Il primo a diritta del Tevere, comprenderà tutto il littorale dalla foce del fiume sino ai confini del dipartimento dell'Ombrone.

(12) Ibidem.

63 Il secondo a sinistra . comprenderà il littorale dalla foce del Fiume , sino ai confini del regno di Napoli .

64 *Art.* 26. Il Prefetto di Roma è incaricato della direzzione dell'amministrazione di sanità in tutte le coste .

65 *Art.* 27. Si stabilirà in Civitavecchia una commissione di sanità , composta nel modo che segue : del prefetto , *di diritto* presidente , del maire vice presidente , Del commissario di marina , del comandante della marina , del commissario generale di polizia , del presidente del tribunale di commercio , d'un membro della commissione di commercio , di un medico , e di un segretario archivista .

66 I due ultimi membri , ed il segretario saranno nominati dal Prefetto .

67 *Art.* 28. La commissione di sanità di Civitavecchia riceverà le sue istruzzioni dal Prefetto , il quale nei casi di urgenza potrà trasmetterle al circondario del littorale *Est* , salvo alla commissione di sanità di fare in seguito le disposizioni atte ad assicurare l'esecuzione delle misure che si crederanno necessarie .

68 *Art.* 29. Si stabiliranno due commissarj di sanità ; Uno risiederà a Civitavecchia , l'altro a Porto d'Anzio ; il primo avrà sotto i suoi ordini un vice commissario .

69 *Art.* 30. Saranno stabiliti due altri vice commissarj , uno pel circondario di Terracina , l'altro per quello di Fiumicino.

70 *Art.* 31. Questi avranno sotto la loro vigilanza le torri del Littorale nel loro circondario respettivo .

71 *Art.* 32. Li preposti delle dogane , ed in loro mancanza il comandante del posto , faranno le funzioni di deputato di sanità in ciascuna torre , o in ciascun forte , e perciò saranno sottoposti all autorità , ed ai regolamenti di sanità .

72 *Art.* 33. Il commissario di sanità residente in Civitavecchia invigilerà sul forte di *Palo* , sulle torri *Flavia*, *S. Severa* , *S. Marinella* , *Chiaruccia* , *Merangone* , *Valdalica* , *Bertolda* , *Corneto* , *Montalto* , e *Casetta Gratticciara* .

73 *Art.* 34. Il vice commissario di Fiumicino , invigilerà sulle torri di *Fiumicino* , *Paterno* , *S. Michele* , *Maccarese* , e *Palidoro* .

74 *Art.* 35. Il commissario di porto d'Anzio , avrà sotto la sua vigilanza le torri di *Vajanico* , *S. Lorenzo* , *d' Anzio* , *Nettuno* , *Astura* , *Foceverde* , e *Paola* .

75 *Art.* 36 Il vice commissario di Terracina sarà incaricato delle torri *Vittoria* , *Olevola* , *Badino* , del *Molo di Terracina* , e della *torre Gregoriana* , come pure di quelle di *Fico* , *Cervia* , e *Moresca* allorchè saranno ristabilite .

76 *Art.* 37. I commissarj , e vice commissarj del circondario Est , corrisponderanno col vice presidente della commissione , ciascuno per ciò che riguarda il loro circondario respettivo .

77 *Art.* 39 Ciascun commissario , e vice commissario di sanità avrà sotto i suoi ordini una guardia di sanità , specialmente incaricata di chiamare con una tromba marina le scialuppe che sono in quarantena , e di far loro distribuire con precauzione , ed in presenza del capitano , o padrone le provisioni da bocca , che abbisognano agl'equipaggi (13) .

(13) Idem .

78 *Art.* 40. Questi diversi impiegati saranno nominati, o confermati da S. E. il ministro dell'interno sulla presentazione del prefetto. Lo stesso sarà per gl'impiegati interni del lazzaretto.

79 *Art.* 41. Riceveranno il brevetto del prefetto, e presteranno giuramento innanzi il tribunale del loro circondario respettivo.

80 *Art.* 42 Gl'impiegati al servizio di sanità saranno muniti di segni distinti, secondo che sarà determinato dal ministro dell'interno, sulla proposizione del prefetto.

81 *Art.* 43 Ogni mese si farà una retenzione sul loro stipendio per formare un fondo di giubilazione; la somma di questa ritenzione sarà fissata dal ministro dell'interno.

SEZIONE II. *Funzioni del Presidente della Commissione di Sanità*.

82 *Art.* 44. Il Prefetto presidente di sanità corrisponderà coll' amministrazione, e cogl' officj di sanità, tanto dell'impero francese, quanto dei paesi esteri, e secondo le informazioni che esso riceverà; egli ordinerà che sieno considerati come contumaci li bastimenti provenienti da paesi ne'quali vi fosse qualche sospetto di malattia contagiosa.

83 *Art.* 45. Ogn'anno si farà per mezzo di ordini del prefetto una visita generale delle torri, e dei posti di sanità da un deputato a questo effetto.

84 *Art.* 46. Se egli lo stimerà utile, potranno farsi delle visite più frequenti siano generali, siano su punti determinati. Queste visite avranno per oggetto di assicurarsi della presenza al loro posto di tutti gl'impiegati, dello stato dei luoghi, e dell'osservanza de'regolamenti.

85 *Art.* 47. Qualunque disputa sulla tassazione dei diritti di lazzaretto sarà portata innanzi la commissione di sanità, ed in caso d'appello inanzi al consiglio di Prefettura.

86 *Art.* 48. Il lazzaretto di Civitavecchia, e tutte le sue dipendenze, i registri, e documenti rimarranno a disposizione della commissione di sanità.

87 *Art.* 49. Nel porto d'Anzio si destineranno dei locali sufficienti al servigio.

88 *Art.* 50. Le riparazioni urgenti che abbisognassero a questi diversi stabilimenti, verranno autorizzate dal Prefetto, a norma dei piani, e dettagli di stima precedentemente fatti, salvo l'approvazione definitiva del ministro dell' interno.

89 *Art.* 51. Alla fine di ogni anno si renderà conto a S. E di quello che si è fatto nel decorso dell'anno che termina 1.° Della pulizia, e della presidenza di sanità. 2.° Delle riscossioni. 3.° Delle spese. 4.° Del progetto di conto di provisione per l'anno seguente. 5.° Del progetto d'impiego del sopravanzo di ciò che si è riscosso nell'anno. 6.° De'miglioramenti de' quali sarà giudicato suscettibile il sistema di sanità. 7.° Finalmente del movimento della navigazione sul e coste Romane per ciò che interessa la sanità.

SEZIONE III. *Funzioni della Commissione di Sanità* (14).

90 *Art.* 52. Le funzioni della commissione di sanità avranno per iscopo d'assicurare l'esecuzione dei regolamenti di sanità, e di risolvere li casi relativi alla loro applicazione.

(14) Estratto parte dai regolamenti di Marsiglia, e Livorno.

91 *Art.* 53. Il vice-presidente ne renderà conto al prefetto, e gli riferirà senza indugio tutti li casi non previsti, e pei quali si stimasse necessaria una decisione dell'autorità superiore.

92 *Art.* 54. Un membro della commissione, tranne il presidente, sarà ogni settimana di permanenza all'uffizio per la direzione del servizio.

93 *Art.* 55. Il segretario della Commissione renderà conto all'assemblea generale di ciò che è stato fatto dall'ultima seduta in poi, e dei pareri ricevuti dai Commissarj di sanità, acciò la commissione possa immediatamente, ed in caso d'urgenza ordinare le misure necessarie, ovvero farne rapporto al prefetto.

94 *Art.* 56. Egli farà l'inventario delle carte, e documenti degl'archivj dell'uffizio di sanità, secondo l'inventario che troverà, se ne incaricherà, e ne rimarrà mallevadore. Per conseguenza gli saranno consegnate le chiavi degl'archivi.

95 *Art.* 57. Sarà posto sotto ai suoi ordini un impiegato, e sarà addetto a tuttociò che ha rapporto al modo di ordinare le carte, e le scritture d'uffizio.

96 *Art.* 58. Il segretario sarà incaricato dell'ispezzione di tutti li mandati che saranno stati ordinati, di numerarli, di presentarli all'assemblea per essere sottoscritti, e di registrarli.

97 *Art.* 59 Egli formerà pure per ordine di numero tutti li conti delle spese di quarantena di tutti li bastimenti; li farà registrare per confrontarli secondo la riscossione prodotta dal cassiere, cui egli rimetterà copia di ciascun conto, e ne farà una terza copia, che rimarrà nelle mani di quello che ne pagherà le spese.

98 *Art* 60. Il segretario terrà una nota esatta di tutti li permessi d'ingresso, che saranno stati ordinati in ogni seduta ad oggetto di poter verificare, che tutti i bastimenti che sono in purga hanno soddisfatto ai diritti di quarantena

99 *Art.* 61. Il cassiere sarà nominato dal ministro dell'interno sulla proposizione della commissione, e la presentazione del prefetto. Esso terrà un registro in carta bollata numerato, e contrassegnato dal vice-presidente delle riscossioni, e spese,

100 *Art.* 62. Non pagherà alcuna somma, se non sarà ordinata per mezzo de'mandati che gli saranno trasmessi da parte dell'uffizio di sanità. Questi mandati dovranno essere sottoscritti nella seduta medesima da tre membri della commissione, e dopo che si sarà ivi deliberato sulla spesa.

101 *Art.* 63. Le piccole spese che non trascenderanno 15 franchi, potranno essere pagate dal cassiere sulla dimanda in iscritto del membro della commissione di servizio nel decorso della settimana. Il cassiere ne formerà uno stato alla fine del mese, e gli sarà spedito un mandato del totale per reintegrarsi del denaro della riscossione.

102 *Art.* 64. Il cassiere dovrà essere pronto a dare lo stato della sua cassa, ogni qualvolta gli sarà domandato. Sarà obbligato di esibire il suo conto, e le scritture giustificative della riscossione, e della spesa, due mesi al più tardi dopo il fine della sua amministrazione.

103 *Art.* 65. Per sicurezza della sua amministrazione il cassiere depositerà una decimaquinta parte della riscossione presupposta, o ne darà cauzione.

104 *Art.* 66. Un commesso d'uffizio verrà nominato dal presidente, e scielto tra gl'individui più intelligenti, che sappiano leggere, e scrivere; egli sarà incaricato: 1.° Di prendere i conti di quarantena, e di riscuoterne l'ammontare dai

negozianti, e capitani de'bastimenti. 2.° Di prendere cura delle lettere che saranno portate, di metterle in ordine nell'uffizio destinato a tal uso, e di distribuirle ai negozianti ai quali sananno indirizzate, dopo le necessarie purificazioni.

SEZIONE IV. *Commissarj, e Vice-Commissarj di sanità* (15).

105 *Art.* 67. I commissarj, e vice-commissarj di sanità avranno l'ispezione particolare dei bastimenti che entreranno nel porto, e che termineranno la loro quarantena, e sul battello di guardia, e sulle guardie stabilite a bordo, ed a terra in luogo di poter vedere li bastimenti in quarantena.

106 *Art.* 68. Allorquando si presenterà qualche bastimento per entrare nel porto, e che il cattivo tempo l'esporrà a qualche rischio, il commissario di sanità comanderà le scialuppe di sanità che saranno ancorate di andare a soccorrerlo, e rimurchiarlo nel porto.

107 *Art.* 69. Quando il bastimento sarà a portata, il commissario si porterà con la scialuppa della sanità condotta dai marinai ad una distanza convenevole dal bastimento: egli s'informerà se quello che lo comanda porta la bandiera *netta*, da quale scala sia partito, in che consiste il suo carico, se il suo equipaggio sia completo, ed in sanità, se ha approdato in qualche altro porto dopo la sua partenza, se si è incontrato coi briganti, e con qualunque altro bastimento. Se le risposte del capitano non daranno luogo di sospettare del suo stato, il commissario gli ordinerà di gettar l'ancora, e di attendere gl'ordini ulteriori.

108 *Art.* 70. Se il commissario di sanità saprà per via di questa prima dichiarazione che la patente sia *sporca*, o *sospetta*, e che il bastimento sia partito da una scala infetta di peste, gli ordinerà di voltare, senza indugio, e di cercare altro porto.

109 *Art.* 71. Se il luogo della prima, ed ultima provenienza non è vietato, se la patente è *netta*, e che non vi sia alcun sospetto di frode, ma che sia morto qualch'uno a bordo, che vi sia, o che vi sia stato qualche malato, si ordinerà al capitano, o padrone di prender fondo a largo, e di attendere la decisione della commissione.

110 *Art.* 72. Se i bastimenti provengono da fondi vietati, che abbiano consumato le loro provisioni nella navigazione, che abbiano sofferto pel cattivo tempo, o per qualche attacco, e che domandino de'viveri, e soccorsi, il commissario permetterà loro di attendere il tempo convenevole, dopo di che li farà partire subito.

111 *Art.* 73. Se il bastimento avesse la patente *netta*, e le carte in regola, il commissario ordinerà al capitano di prender fondo, e di presentarsi all'offizio di sanità per essere ammesso a prattica, e se troverà essere tutto regolare, farà disporre l'equipaggio in fila per fare nella patente la verificazione del numero, e quella delle classi del ruolo che si farà consegnare.

112 *Art.* 74. Invigilerà affinchè il padrone, ed i marinaj dei battelli di servizio, e di guardia facciano il loro servizio, e il dovere, ed abbiano cura de' battelli, ed attrezzi,

(15) Estratto in parte dai regolamenti di Marsiglia, Venezia, e Livorno.

113 *Art.* 75. Egli sarà presente allorchè i bastimenti che sono in osservazione, e che sono ancorati nel porto, avranno avuto il permesso di sbarcare derrate non *suscettibili*, ed osserverà che nulla di suscettibile venga meschiato con ciò che si sbarcherà.

114 *Art.* 76. Egli farà scuoprire in presenza di un preposto della dogana tutto ciò che sarà rinchiuso nelle casse, balle, panieri ec farà tastare le casse, e panieri di legumi, e di riso con una verga di ferro che trapassi parecchie volte per assicurarsi se vi fosse ascoso qualche oggetto suscettibile, e non ne farà ricevere alcuno, senza che la cucitura sia stata incatramata, se sarà stata fatta collo spago.

115 *Art.* 77. Sarà presente a tutti i sbarchi per conoscere se la dichiarazione del capitano è giusta.

116 *Art.* 78. In quanto ai bastimenti in quarantena, farà la ronda presso di questi prima del tramontar del sole, per assicurarsi se tutto è in buono stato.

117 *Art.* 79. Farà una seconda visita nelle ore che gli verranno indicate dal membro della commissione settimanale. Essa dovrà variare per tenere le guardie, e gl'equipeggi esattissimamente al loro dovere.

118 *Art.* 80. I commissarj, e sotto-commissarj di sanità dovranno stare all'uffizio dal levare. fino al tramontare del sole, eccettuato il tempo del mezzo giorno, fino alle due, in cui la guardia starà all'uffizio. Dovranno trovarsi sopratutto nella sala delle assemblee per eseguire gl'ordini che potranno essergli dati.

119 *Art.* 81. Vien loro espressamente proibito, sotto pena di destituzione di accettare cosa alcuna dai capitani, e dagl'equipaggi che fanno la purga, tanto in danaro, quanto in derrate, pellami ec.

120 *Art.* 82. Il commissario di sanità, terrà un giornale esatto dell'arrivo dei bastimenti, e registrerà tutti gl'ordini che gli verranno diretti dall'uffizio. Dovrà far sapere a quei che li comandano le deliberazioni della commissione, che devono servire di regola alla loro condotta, durante la purga.

SEZIONE V. *Delle guardie dei bastimenti*(16).

121 *Art.* 83. Il numero delle guardie impiegate nei bastimenti in quarantena sarà determinato secondo il bisogno del servigio.

122 *Art* 84. Invigileranno acciò niente sia imbarcato, o sbarcato senza ordine della commissione di sanità.

123 *Art.* 85 Impediranno ogni specie di comunicazione da un bastimento all'altro.

124 *Art.* 86. S'imbarcheranno sempre nelle scialuppe, allorchè essa verrà alla sanità, ed impediranno gl'equipaggi di scendere a terra, seppure non fosse per legare i canapi per la sicurezza dei bastimenti, ed in questo caso faranno allontanare tutte le persone che potessero trovarsi sulla riva.

125 *Art.* 87. Non permetteranno che gl'uomini di equipaggio fumino nella cala, e nel magazzino, nè che si faccia bollire a bordo pece, catrame, od altre materie che possano cagionare incendio.

126 *Art.* 88. Nel caso in cui fosse necessario di fare qualche riparazione al bastimento; essi indicheranno presso gl'ordini del commissario il locale destinato per tale oggetto.

(16) Regolamento di Marsiglia.

127 *Art.* 89. Allorchè le guardie saranno impiegate in bastimenti carichi di merci, avranno cura di fare esattamente spazzare la cala, ed il magazzino dopo l'intero sbarco di esse, in guisa che nulla vi resti, e prenderanno l'ordine dal commissario di sanità per gettare nel mare, e per brugiare le spazzature in quella distanza dal porto, che verrà loro indicata.

128 *Art.* 90. Dopo lo scarico, faranno diligentemente la visita nei battelli, e se vi rimarranno dei fiocchi di cotone, o di lana, li faranno lavare, ed unire all' ultima balla, e faranno immergere la vela nel mare.

129 *Art.* 91. Nel ritornare a bordo faranno una visita esatta, e rigorosa di tutti gl'armadj, casse, e forzieri degl'officiali, e dell'equipaggio, e visiteranno parimente tutti li nascondigli del bastimento.

130 *Art.* 92. Faranno le medesime visite nei bastimenti carichi di derrate nel momento in cui vi saranno entrati, e le ripeteranno per parecchie volte durante la quarantena, per poter affermare con giuramento, quando entreranno, che nulla è restato di suscettibile, e sottoposto alla purga.

131 *Art.* 93. In caso che le guardie venissero lasciate sopra un bastimento non sottoposto a quarantena, non abbandoneranno il bordo se non quando il commissario di sanità anderà a ritirarle, e se mai si allontanassero per affare di servizio, non potranno farlo se non dopo di essersi munite delle chiavi de'boccaporti.

132 *Art* 94. Le guardie suddette faranno sventare tutti li bagagli dell'equipaggio senza eccezzione, allorchè ne verrà l'ordine dall'uffizio, e si presteranno acciocchè vi restino giorno, e notte, come sarà stato prescritto.

133 *Art.* 95. Se qualche individuo del bordo cade malato durante la quarantena, ne avviseranno il commissario di sanità, lo avviseranno parimente di qualsivoglia contravenzione che avranno notata, e che non avranno potuto impedire.

134 *Art* 96. Vien loro proibito di mischiarsi in affari che non avranno alcun rapporto con la sanità, e vien loro ingiunto di avere pei capitani tutto quel rispetto che esigge il loro stato.

SEZIONE VII. *Delle guardie di terra.*

135 *Art.* 97. Quando i bastimenti non saranno in quarantena rigorosa, non si stabiliranno guardie di sanità a bordo, ma soltanto a terra, ed a vista per invigilare sulla loro condotta.

136 *Art.* 98. Queste guardie saranno fissate dal commissario di sanità a quel numero che verrà giudicato necessario.

137 *Art.* 99 Invigileranno acciò niuno scenda nella scialuppa nè a terra sotto qualsisia pretesto, e che gl'equipaggi non si comunichino gl'uni cogl'altri nel tempo della quarantena, o dell'osservazione.

138 *Art.* 100. Tutte le volte che sarà necessario di visitare i canapi, e le ancore, di fare la cucina, ed altre disposizioni indispensabili, il capitano, o padrone ne avviserà le guardie, che si recheranno senza indugio all'uffizio di sanità per riceverne il permesso.

139 *Art.* 101. In tempo di queste operazioni saranno attente acciò tutto si eseguisca in regola, e con ordine.

140 *Art.* 102. Faranno il loro quarto, due ore per ciascuna durante il giorno, e

la notte, e secondo la distribuzione, e secondo il giro di ruolo determinato dal commissario.

141 *Art.* 103. Nel momento in cui si scuoprirà un bastimento che si dirigge verso il porto, esse ne daranno subito avviso; acciocchè la sanità possa inviare la scialuppa per visitarlo.

142 *Art.* 104. Il capo della guardia farà ogni giorno un rapporto di tutto ciò che sarà sopraggiunto nel giorno, e nella notte; le guardie saranno scielte fra gl' antichi marinarj, e pensionarj riconosciuti attivi, e laboriosi, e che godono di una buona riputazione morale.

TITOLO VI. *Dei capitani de' bastimenti* (17).

143 *Art.* 105. Dopo aver fatto una prima dichiarazione al commissario, li capitani di bastimento saranno obbligati di venirne a fare una più estesa all'uffizio di sanità.

144 *Art.* 106. Quello tra i membri della commissione, cui toccherà il servigio durante la settimana, esiggerà dal capitano, che dica la verità nelle sue risposte alle interrogazioni che gli verranno fatte.

145 *Art.* 107. La patente si riceverà colle precauzioni necessarie, presentata quindi a chi tocca il servigio della settimana, che dopo di aver verificato essere netta, domanderà allora al capitano: d'onde viene, qual giorno è partito, se la sanità era buona ne' luoghi circonvicini, se ha lasciati bastimenti nello stesso luogo, da chi sono comandati, ciò che vi facevano, in qual tempo dovevano partire, ed il loro destino, li luoghi ove hanno preso fondo, gl'approdamenti, e gl'incontri di qualsisia specie avuti durante il viaggio, e se egli ha avuta comunicazione coi navigli che ha incontrati; tenendo sempre l'ordine di data sino all'ultimo approdamento nel porto, e tutto ciò che riferisce d'interessante per la sanità, e pel commercio.

146 Il capitano dichiarerà finalmente se ha seco lui dei passaggieri, e qual'è il numero, se ha avuto incontro di corsari, e di bastimenti da guerra.

147 *Art.* 108. Le risposte del capitano saranno esattamente scritte dal commesso dell'ufficio.

148 *Art.* 109. Se il capitano dichiarerà che il suo scarico non consiste che in derrate, e che la provenienza, e la navigazione non è dubbiosa, ritornerà al suo bastimento, dopo aver presa la guardia, e le provisioni che gli abbisognano che gli verranno somministrate colle necessarie precauzioni.

149 *Art.* 110. Se avrà sbarcato qualche piccolo fardello di *merci suscettibili* dovrà farne menzione nel suo rapporto, e portarle al più presto nel lazzaretto, ed in altri luoghi a ciò preparati.

150 *Art.* 111. Se il bastimento è interamente carico di *merci suscettibili*, o soltanto in parte, il capitano domanderà i battelli da carico che gli saranno necessarj per farne fare il trasporto nel lazzaretto. Quelli che danno in affitto tali battelli i condurranno innanzi le fenestre dell'uffizio, e dopo che si saranno ritirati, il capitano farà entrare quattro, o cinque uomini della sua scialoppa, e li condurrà in tal modo al suo bastimento, per far uso de' sopraddetti battelli.

151 *Art.* 112. Allorchè si saranno adempite le formalità di sanità, e che il basti-

(17) Regolamento di Marsiglia, e di Venezia.

mento verrà ammesso dalla commissione, il capitano, e padrone si presenterà all'uffiziale del porto, acciò sappia il luogo, ove gli sarà permesso di collocarsi.

152 *Art.* 113. Gl'equipaggi saranno obbligati di fare la guardia, o il quarto nella notte, fintanto che durerà la quarantena, come fanno in mare durante il viaggio.

153 *Art.* 114. Dopo l'intero sbarco i capitani dovranno fare esattamente scopare, e nettare la cala, ed il magazzino.

154 *Art.* 115. Dovranno fare osservare un esatta disciplina agl'equipaggi.

155 *Art.* 116. Se durante la quarantena qualche individuo di bordo caderà malato, il capitano sarà obbligato di venirlo a denunziare all'offizio, acciò si possano dare gl'ordini de'quali si parlerà in appresso.

156 *Art.* 117. Li capitani di bastimenti che vengono dalla parte di Levante carichi di oggetti *non suscettibili* che avranno fatta la loro quarantena in porti stranieri, dovranno riportarne un certificato in forma, ed esibirlo nel consegnare la loro patente. Il membro della commissione che riceverà il rapporto, lo esaminerà, e verificherà le date dell'arrivo, e dell'ingresso nei medesimi porti, e s'egli troverà che la quarantena che vi hanno fatta non corrisponde al numero di giorni contenuti nel regolamento, riterrà il bastimento per farvi supplire, prima che gli venga permesso l'ingresso.

157 *Art* 118 Li capitani che essendo partiti da parti non sospette vi hanno caricato merci, che si possono giudicare provenienti dalla parte di Levante, e dalla Barbaria, dovranno esibire il certificato che sarà stato loro rilasciato nei medesimi porti, nel quale sia enunciata la purga, che si sarà fatta delle suddette merci.

158 *Art* 119. E' proibito al capitano di disfarsi della patente che gli sarà stata rilasciata nel luogo della sua prima partenza; gli viene ingiunto di farla vidimare in tutti i porti ove sarà obbligato di prender fondo durante il suo viaggio, affinchè al suo arrivo nel porto si possa giudicare con fondamento, della classe in cui deve essere posta

TITOLO VII. *Lazzaretto*. SEZIONE I.

159 *Art* 120. Il Commissario di sanità avrà l'ispezione generale del Lazzaretto di Civitavecchia; il vice-commissario di sanità sarà posto sotto i suoi ordini per il medesimo oggetto.

160 *Art* 121. Prescriverà le disposizioni necessarie, acciò le merci sbarcate sieno depositate con diligenza, e precauzione nei magazzini, ove devono essere purgate.

161 *Art.* 122. Egli nominerà un custode per il Lazzaretto durante il tempo della quarantena.

162 *Art.* 123 Non ammetterà alcuno a fare la quarantena nel Lazzaretto, avanti di essersi prima assicurato che è stato visitato dal medico di sanità, incaricato di riconoscere se fosse attaccato da qualche malattia contaggiosa.

163 *Art.* 124 Visiterà ciascun giorno il lazzaretto, ogni volta che vi si troveranno mercanzie, ammalati, o individui che avessero domandato di fare la quarantena intera, e per assicurarsi se tutto è in regola, e se si eseguisce con le

precauzioni necessarie : assisterà d'altronde molte volte egli stesso alla purga, alla quale saranno soggette le mercanzie.

164 *Art.* 125. Invierà tre volte al giorno la guardia di sanità al lazzaretto, cioè un ora dopo lo spuntar del giorno, a mezzo giorno, ed un'ora prima del tramontar del Sole, per riconoscere se le guardie delle mercanzie gl'ammalati, ed ogni altra persona che sia in quarantena hanno bisogno di viveri, ed altri oggetti. La guardia ne farà il suo rapporto al commissario che lo rimanderà al lazzaretto colle provvisioni necessarie, delle quali potrà accordarsi la somministrazione.

165 *Art.* 126. Sarà permesso alle guardie delle mercanzie, ed altre persone in quarantena di spasseggiare nelle ore, e giorni stabiliti, e nel locale indicato, ma in presenza delle guardie di sanità che dovranno invigilare particolarmente affinchè nulla si getti fuori del lazzaretto, ed affinchè non si stabilisca alcuna communicazione colle persone del di fuori.

166 *Art.* 127. Allorchè quelli che sono al lazzaretto si troveranno nella necessità di comunicare pei loro interessi col loro console, coi negozianti, o con ogni altra persona, ne faranno la domanda al commissario di sanità che secondo le circostanze niegherà, od accorderà la permissione. Nel primo caso non potranno comunicare, che ad una certa distanza, e separati da due barriere stabilite a tal'uopo. Caso si dovessero ricevere da quei che fanno quarantena delle carte importanti, saranno ricevute dalla guardia di sanità con tutte le precauzioni precedentemente indicate.

167 *Art.* 128. Allorchè gl'equiqaggi faranno la quarantena nelle camere del Lazzaretto, che loro saranno state destinate, il commissario avrà cura di fare eseguire una volta al giorno. e prima della notte dei profumi. Obbligherà allora quei che fanno quarantena a rinchiudersi per ricevere l'influenze di questi profumi. Invigilerà acciocchè una volta al giorno le camere siano polite, che le immondezze siano radunate, e gettate nel luogo del mare a ciò destinato; avrà cura che gl'ammalati siano assistiti, e separati per quanto sarà possibile, secondo il carattere delle malattie.

168 *Art.* 129. Le camere destinate per l'ospedale saranno ripulite, e tosto che l'ammalato le avrà lasciate, si laverà il pavimento. Ciascun anno le camere saranno ristabilite, e rimbiancate a calce.

169 *Art.* 130. Dal momento in cui il tempo della quarantena per gl'uomini, e della purga per le mercanzie sarà terminato, il commissario ne informerà la commissione di sanità che ammetterà a prattica, e permetterà l'introdnzione delle mercanzie nelle regole ordinarie, se però qualche avvenimento accaduto nel tempo della quarantena non si oppone a questa disposizione.

170 *Art.* 131. Il commissario non permetterà agl'equipaggi di prender prattica, se prima non hanno pagate tutte le spese, e tasse dovute, o non hanno dato sigurtà, o una cauzione sufficiente; sarà lo stesso riguardo alle mercanzie.

171 *Art.* 132. Il commissario terrà un registro dell'amministrazione del lazzaretto, ed un giornale esatto di quanto potesse accadere di notabile per farne parte ciascun giorno alla commissione nel caso di urgenza, e ciascuna settimana nei casi ordinarj.

172 *Art.* 133. Le mercanzie non potranno stare nei magazzini del lazzaretto dopo

terminata la quarantena; a quest'epoca dovranno essere trasportate nella città, o di bel nuovo imbarcate.

173 *Art.* 134. Ciascun carico sarà custodito al lazzaretto da uno scrivano, o da un officiale del bordo (18).

174 *Art.* 135. La purga della mercanzia sarà fatta da due, quattro, o sei facchini che entreranno dalla città nel lazzaretto, ove seguiranno il corso della quarantena del carico, presso di cui saranno impiegati (19).

175 Art. 136 I passeggieri che faranno quarantena al lazzaretto, seguiranno il corso di quella fissata per l'equipaggio; allorchè si saranno imbarcati prima dell'apertura dei boccaporti, la lor quarantena comincierà dal giorno della loro entrata nel lazzaretto, ed allorchè l'apertura dei boccaporti avrà avuto luogo prima della loro sortita dal bordo la loro quarantena non comincierà che dopo l'intiero sbarco delle mercanzie (20).

176 *Art.* 137. Nel caso che un uomo in quarantena cadesse ammalato, la guardia ne avvertirà subito il commissario di sanità, che tosto ordinerà che l'ammalato sia portato nella infermeria, accompagnato dal chirurgo della nave, affinchè possa fare il rapporto dei primi sintomi, e restare seco lui per curarlo coll' ajuto di un marinajo, che farà similmente venire a questo effetto. Il commissario ne informerà immediatamente la commissione di sanità (21).

177 *Art.* 138. Il medico, ed il chirurgo addetto al *bureau* si porteranno l'uno, o l'altro presso il malato, o tutti due insieme secondo che il caso lo esiggerà (22).

178 *Art.* 139 Visiteranno l'ammalato ad una convenevole distanza, esamineranno il rapporto, che farà il chirurgo della nave, e dopo aver giudicato della natura del male, faranno il loro attestato di ciò che avranno scoperto, e su questi attestati la commissione ordinerà le precauzioni che si dovranno prendere. Il medico ordinerà li rimedj necessarj che si manderanno esattamente dalla città (23).

179 *Art.* 140. Se non avvi alcun chirurgo nel bastimento, quello che è addetto al *bureau* ne fornirà uno, o si rinchiuderà egli stesso con l'ammalato, se viene così ordinato, e non sortirà che dopo la quarantena, che sarà stata regolata per l'ammalato, se riacquista la salute (24).

180 *Art.* 141. Se la malattia è riconosciuta essere senza sospetto di contagio, si osserveranno solamente le precauzioni ordinarie riguardo all'ammalato, e di quelli che saranno presso di lui (25).

18 *Art.* 142. Se l'ammalato muore, si farà la sezione del cadavere in presenza del medico, e del chirurgo che faranno similmente il loro certificato dello stato in cui avranno trovato le viscere, e se esse danno qualche segno di peste, il cadavere sarà sepolto nelle calce vive; tutti li suoi bagagli, quelli del chirurgo, e di quelli che avranno toccato il morto saranno purificate, od abbrugiate, secondo l'esigenza dei casi (26).

182 *Art* 143. In seguito di questo evento, la quarantena del bastimento ricomin-

(18) Regolamento di Marsiglia.
(19) Ibidem.
(20) Ibidem.
(21) Ibidem.
(22) Ibidem.
(23) Ibidem.
(24) Ibidem.
(25) Ibidem.
(26) Ibidem.

cierà ; niente sortirà più dal recinto, in cui le mercanzie che ha portate saranno ritenute, gl'i tromenti de'quali il chirurgo si sarà servito, saranno passati al fuoco, si abbrugieranno tutti gl'apparecchj, si raddoppieranno le guardie, si darà il profumo violento replicate volte. Tutti quelli che si troveranno nelle infermerie staranno nella loro camera, e non potranno più allontanarsene. Le medesime precauzioni saranno osservate nel caso che si provasse che un ammalato è attaccato di peste (27)

183 *Art.* 144 Se l'ammalato guarisce, dopo aver fatto uso di tutte le indicate precauzioni, ed allorchè le piaghe saranno interamente cicatrizzate, gli si daranno dei nuovi vestimenti che si saranno portati dalla città. Gli si fa a fare la quarantena di sanità di 40. giorni, nel qual tempo gli si darà più volte il profumo (28).

184 *Art.* 145. Se non si tratta che di una malattia ordinaria queste precauzioni non avranno luogo; ma si stabilisce come regola inviolabile di far ricominciar la quarantena al bastimento, alle mercanzie, ed ai passaggieri.

SEZIONE II. *Delli Scrivani dei bastimenti* (29).

185 *Art.* 146. Li scrivani di bastimenti carichi di mercanzie devono portarsi al lazzaretto, e non uscirne prima che sia terminata interamente la quarantena.

186 *Art.* 147. Si alloggieranno nelle camere che loro saranno state destinate, e loro sarà vietato di ritenervi alcune pezze di stoffa, o di tela a loro conto; dovranno dichiarare al commissario di sanità tutto ciò che avranno oltre li vestiarj per loro uso, affinchè lo faccia mettere in purga.

187 *Art.* 148. Dovranno essere ritirati nella loro camera a nove ore della sera nell' estate, e prima di notte nell'inverno.

188 *Art.* 149. E' espressamente vietato alli scrivani di aver comunicazione fra loro, quantunque siano partiti dal medesimo punto, siano arrivati nello stesso tempo, e che la loro quarantena decorra egualmente.

189 *Art.* 150. Non potranno d'altronde aver communicazione coi passaggieri, anche se fossero venuti sul medesimo bastimento.

190 *Art.* 151 Dovranno stare esattamente nel luogo loro assegnato, e non potranno passare in quello di un'altro scrivano, sì di giorno che di notte per qualunque siasi motivo.

191 *Art.* 152. E' loro proibito espressamente, e sotto le più gravi pene di rimettere ai facchini, o passaggieri, che han fatto la loro quarantena prima di essi, alcuna pezza di stoffa, o altro piccolo fardello di merci, per anticiparne l'ingresso nella città.

192 *Art.* 153. Allorchè l'ultima balla del carico di cui avranno avuta cura, sarà stata rimessa al lazzaretto, non sarà più permesso ai medesimi di sortire.

193 *Art* 154. Non avranno comunicazione coi loro parenti, ed amici, se non che alla barriera.

194 *Art.* 155. Avranno cura, ed impediranno che si confondano le mercanzie che fanno quarantena. Le faranno disporre in maniera che non siano danneggiate, nè mescolate. Impediranno particolarmente che li facchini non si colchino sulle balle, che sono scucite, e non le guastino.

(27) Ibidem.
(28) Ibidem.
(29) Regolamenti di Marsiglia, e Venezia.

195 *Art.* 156. Faranno porre in un cantone tutte le corde che si levano dalle balle, per servire a rimetterle in ordine. Saranno responsabili di quelle che saranno state tolte, e ne pagheranno tutte le spese che si faranno per rimpiazzarle.

196 *Art.* 157. Saranno tenuti a fare tra giorno replicate visite delle loro mercanzie, per rimediare giusta gl'ordini del commissario di sanità ai danni che potrebbero soffrire.

SEZIONE III. *Dei Facchini* (30).

197 *Art.* 158. Li proprietarj delle mercanzie scieglieranno essi stessi, e faranno presentare al membro della commissione di servizio nella settimana i facchini che vorranno impiegare durante la quarantena, e questi darà l'ordine necessario per farli entrare nel lazzaretto.

198 *Art.* 159. Questi facchini dovranno essere inscritti al commissariato generale di polizia, affinchè si possa trovare in essi una sufficiente cauzione.

199 *Art.* 160. Non si ammetteranno persone incognite, e senza mestiere.

200 *Art.* 161. Allorchè i facchini avranno ricevuto l'ordine di entrare, si presenteranno alla guardia, produrranno quest'ordine al custode, e gli presenteranno li loro bagagli per inserirne il loro dettaglio nel suo registro accanto ai loro nomi; glieli mostreranno similmente, allorchè sortiranno, per farne la ricognizione.

201 *Art.* 162. Il custode visiterà d'altronde i facchini ignudi in presenza del medico di sanità, per assicurarsi, se non sono affetti da malattie segrete, che possano far nascere qualche incertezza sul loro stato in caso di malattia ordinaria durante la quarantena.

202 *Art.* 163. Li presenteranno poi direttamente alla guardia di sanità, che loro indicherà il luogo ove dovranno deporre le mercanzie.

203 *Art.* 164. Allorchè i bastimenti di carico saranno arrivati e che gl'equipaggi del bastimento avranno poste le balle a terra, i facchini le leveranno, e le porteranno al luogo indicato; è loro vietato di farle rotolare sul terreno, e di gettarle d'alto in basso dopo la loro purga per evitare il danno che potrebbe essere loro cagionato.

204 *Art.* 165. I facchini eseguiranno esattamente gl'ordini che loro saranno dati dal commissario per la purga delle mercanzie.

205 *Art.* 166. In tutto questo lavoro dovranno avere una grande attenzione per non cagionare alcun danno notabile alle mercanzie.

206 *Art.* 167. Avranno cura di stendere sopra ciascun mucchio le balle, o sacchi che avranno levati, affinchè ciascuna parte di mercanzia sia rimessa col suo segno, senza confonderle.

207 *Art.* 168. Due giorni avanti la fine della quarantena ed allorchè il commissario ne darà l'ordine, i facchini rimetteranno queste mercanzie nei sacchi che lascieranno aperti alla bocca, e cinque giorni dopo, che sarebbe il quinto prima dell'ingresso, ricuciranno generalmente tutte le balle, e le metteranno in istato di essere trasportate.

208 *Art.* 169. E' vietato ad essi di portar del fuoco, e di fumare nelle piazze, lazzaretti, e luoghi circonvicini.

(30) Estratto dai regolamenti di Marsiglia.

209 *Art.* 170. Non potranno avere comunicazione coi facchini di un altro servizio, nè con qualunque siasi, se non è della loro camera.

210 *Art.* 171. E'similmente proibito ad essi di entrare nell'appartamento dello scrivano.

211 *Art* 172. Se cadono malati in tempo della quarantena devono dichiararlo subito.

212 *Art.* 173. Questi facchini saranno pagati dai proprietarj delle mercanzie, secondo l'uso della piazza.

SEZIONE IV. *Delle mercanzie che vengono messe in purga nel lazzaretto, e di quelle che rimangono nel bastimento.*

Merci che si mettono in purga nel lazzaretto (31).

Genere suscettibile.

213 *Art.* 174. La lana qualunque specie, il cotone in lana filato, il crino, il lino, la canape, la stoppa, la borra di seta, il filo di capra, la seta, pellami d'ogni specie, tele di ogni specie, stoffe d'ogni specie, spugne, marrocchini, cuoj secchi, cordovani, pelli di montone preparate, carta, libri, pergamene, cartone, penne, cordami non incatramati, corallo in filo, corona in fila, chincaglierie, masserizie, monete, dorature in filo, cotone, lana, o seta, fiori freschi.

Genere non suscettibile.

214 *Art* 175. Le droghe di qualunque specie, il caffè, l'orpimento in balle, cesti, fusti, il tabacco in balla, il corallo greggio, rame lavorato, raschiatura di rame, cuoj salati, e bagnati, li *lazaris*, semi, o erbe per tintura, cera, denti d'elefante, sale *natron*, galluzza, e grani in sacchi, scegliendo di votarli a bordo, e non portare al lazzaretto se non i sacchi vuoti prima di dieci giorni della quarantena, enforbio, potassa, salnitro in fusti, involti, o balle.

SEZIONE V *Merci di genere non suscettibile, che rimangono nel bastimento.*

215 *Art* 176. *Grano, biada, legumi* in granaj, o in sacchi di canavaccio, o di stuore; *le ceneri, e la soda l'oglio, minerali, metalli in pane, frutti secchi, riso in balle, spago, carni salate, vini, e liquori, cordami incatramati, il sevo*, facendolo immergere nell'acqua del mare, e lasciandolo sul coperto nel naviglio, quando è nelle otri, o nelle vessiche per non ritirarlo che alla fine della quarantena; *il guscio della ghienda, le corna di bue, o di montone, le raschiature di corna* facendole verificare, e mettere all'aria sul coperto del bastimento, senza ritirarle durante la quarantena.

SEZIONE VI *Maniera di mettere le mercanzie in purga nel Lazzaretto.*

Patente netta, e provata non infetta (32).

216 *Art.* 177. *Il cotone in lana, il crino, li marrocchini, li pellami, le spugne, le canape, la stoppa, la borra di seta, i drappi, i cordovani*, la metà della balla aperta da un lato, sino alla metà della quarantena, e cucita all'epoca suddetta. La balla rivolta, ed aperta dal lato opposto, e nella stessa maniera fino ai cinque ultimi giorni della quarantena epoca dell'intera cucitura delle mercanzie; *la lana, la lana di capretto, il cotone filato d'Alessandria*, il di sopra delle balle aperto fino alla metà della quarantena e cucito allora. La

(31) Ibidem. (32) Ibidem.

balla rivolta, ed il di sopra aperto fino ai cinque ultimi giorni della quarantena; *Il filo di capra*, *le telerie*, *il cotone filato di Smirne* idem senza allentare le corde; *i cuoj* secchi disposti l'uno sopra l'altro fino all'altezza di sei piedi, e rivoltati due volte nel corso della quarantena; *le penne*, *i libri*, *le stoffe*, *corallo in fili*, *corone in fili*, *pergamena*, *cartone*, *chincaglierie*, *vestiarj*. Le casse aperte, o le balle scucite sino alla metà dell'imballo, e l'interno rimosso due volte durante la quarantena; *le droghe*, *caffè*, *cera*, *lisaris*, *rame lavorato*, *grani di tintura*, *denti d'elefante*, *tabacco*, *orpimento*, *eufobio*, *potassa*, le balle, involti di tela, di bombagia, o panno, casse, fusti, e sacchi scandagliati, ed aperti; *grani in sacchi*, *galluzze in sacchi* scandagliati.

SEZIONE VII *Precauzione per dare le lettere, le monete, e gl'effetti di genere non suscettibile, durante il corso della quarantena* (33).

217 *Art.* 178. Le lettere saranno passate all'aceto, o profumate immediatamente, dopo che il capitano avrà fatta la dichiarazione.

218 *Art.* 179. Prima di passare le lettere all'aceto, o profumarle si faranno fare dall'equipaggio in quarantena delle incisioni alle coperte, e si faranno forare li pieghi, senza distinzione di volumi, da parte, a parte, con istromenti di ferro atti a questa operazione.

219 *Art.* 180. Prima di rimettere le lettere al loro indirizzo, il garzone di *bureau* le esaminerà con attenzione per riconoscere se esse contengono qualche sorta di mostra, nel qual caso esse saranno col loro contenuto gettate al fuoco dopo che si sarà fatto processo verbale dell'indirizzo, e dell'oggetto ivi riconosciuto.

220 *Art.* 181. Le carte legate con pergamene, con filo, o con nastri saranno messe in purga colle merci, e non saranno consegnate che dopo la quarantena, alla richiesta però del proprietario si potranno far dissigillare i pieghi dall'equipaggio del bastimento che ne sarà latore, in presenza del medesimo proprietario, e sotto l'ispezzione del commissario di sanità, ed alle porte del lazzaretto per levarne la pergamena, il filo, ed i nastri. Le carte così spogliate della loro legatura saranno consegnate passandole una seconda volta all'aceto ed al profumo.

221 *Art.* 182. Le monete, e le verghe d'oro, e d'argento saranno ritirate passandole all'aceto dopo avergli tolti tutti gl'inviluppi che le contengono.

222 *Art.* 183. Allorchè il bastimento che le avrà portate sarà stato caricato di viveri, o di effetti non *suscettibili*, le verghe d'oro, e d'argento, e le monete saranno ritirate in seguito della disposizione del capitano nella maniera qui sopra indicata, ed allorchè il bastimento sarà carico di mercanzie di genere *suscettibile*, le verghe, e le monete non saranno ritirate, che dopo l'intiero sbarco delle dette mercanzie al lazzaretto.

223 *Art.* 184. Le mostre dei grani, delle droghe, della soda, del caffè, di tutti gl'effetti che non vanno soggetti a contumacia sarà consegnata alle epoche prescritte per le verghe, e le monete, spogliandole d'ogni invoglio di genere *suscettibile*.

(33) Ibidem.

224 *Art.* 185. Le mercanzie di genere non suscettibile, tanto quelle che saranno state portate al lazzaretto, che quelle che saranno restate nel bastimento, secondo la ricapitolazione che precede, saranno ritirate alle epoche qui sopra prescritte per le mostre nel modo seguente; cioè

225 *Art.* 186. Le balle, involti, coperture di panno, casse, fusti, e botti saranno spogliate di ogni involto di cuojo, di tela o di crino, e ciascheduna balla, botte ec. sarà tastata per verificarne l'interno.

226 *Art.* 187. Si getterà dell'acqua sulla cera, e se ne getterà pure nei metalli in pane, sulla cera cavata dai sacchi, sopra i barili, o sulle balle di cera, e sopra le botti di sevo.

Art. 188. Le corna di bue, e di montone, e le raschiature di corna non saranno ritirate durante la quarantena.

227 *Art.* 189 Le bottiglie, e vasi che contengono liquori saranno consegnate alle epoche indicate per rilasciar le monete, facendo togliere dalle bottiglie, e dai vasi i cartellini, le pergamene, i legami, ed i cotoni che chiudono i turaccioli.

228 *Art.* 190. Gl'alberi, le piante, ed i frutti freschi saranno ritirati alle medesime epoche, e facendone levare i fiori.

TITOLO VIII. *Testamento di quei che fanno quarantena* (34).

229 *Art.* 191. Se durante la sua malattia uno di quei che fanno quarantena volesse far testamento gli sarà permesso di chiamare il giudice di pace, ed un notajo per communicar loro le ultime sue volontà; esse saranno in questo caso ricevute, e scritte in presenza di due testimonj.

230 *Art.* 192 Nel caso in cui il giudice di pace, ed il notajo non potesse ricevere il testamento, l'ammalato potrà dettarlo al medico, ed al custode in presenza di tre guardie.

231 *Art.* 193. Se lo stato del malato, ed il pericolo di una prontissima morte non permettessero di ricevere il suo testamento in iscritto, le sue ultime volontà saranno ricevute verbalmente dalle guardie, ed altri impiegati allora presenti. Una di esse ne prenderà nota in iscritto; questa nota sottoscritta, ed attestata da tutti, verrà rimessa dal commissario di sanità alla commissione per verificarla ed informarne le parti interessate.

232 *Art.* 194. Se veruna delle guardie, e persone presenti non saprà scrivere, basterà che tutte si accordino nella dichiarazione, che faranno al *bureau* di sanità, che affermeranno, ed attesteranno con giuramento.

233 *Art.* 195. Questa disposizione testamentaria sarà nulla e di niun valore, se il testatore ricupera la sanità a meno che per l'effetto di questa stessa malattia non perda l'uso della ragione.

234 *Art.* 196. Le guardie, ed altre persone addette al lazzaretto, ed al *bureau* di sanità non potranno ricevere alcun legato. L'articolo del testamento che li riguarderà sarà annullato, e gl'oggetti che avranno ricevuti saranno ad essi levati.

TITOLO IX. *Naufragj, e rigetti del mare.*

235 *Art.* 197. In caso di naufragio di un bastimento, li capi delle torri, e forti vi-

(34) Estratto in parte dai regolamenti di Venezia, e di Livorno.

siteranno le patenti, e le carte de'naufragati, e se sono trovate in regola offriranno ai naufragati tutti li soccorsi de'quali potessero aver bisogno, e li dirigeranno per terra, o per mare, se il tempo lo permette al porto il più vicino.

236 *Art.* 198. Nel caso in cui le carte si fossero smarrite i naufragati saranno posti in un appartamento separato, e vi riceveranno i viveri, ed altri oggetti de' quali avessero bisogno, sino a tanto che sulla decisione della commissione sia stato possibile il farli trasportare nei lazzaretti.

237 *Art.* 199 Gl'avanzi. e gl'utensili appartenenti al bastimento naufragato saranno trasportati a terra a spese del capitano, o a conto del governo, che in questo caso si rimborserà col prodotto della vendita.

238 *Art* 200. Se il bastimento sarà sospetto, e non conserverà de'suoi avvanzi altro che le parti che saranno incatramate, tutte quelle che non lo fossero, saranno abbrugiate.

239 *Art.* 201. Il bastimento che sarà stato salvato, sarà guardato a vista, affinchè niuno profitti di cio che potrebbe communicar infezione. Le barche, i palischermi, le lancie, gl'alberi salvati dal naufragio resteranno per lo spazio di quattro, o cinque giorni immersi nell'acqua del mare prima di condurli a terra per togliere ad essi ogni principio d'infezione. Gl'altri oggetti suscettibili saranno abbrugiati.

240 *Art* 202 Se dopo un naufragio, o un accidente qualunque si ritrova un cadavere gittato dal mare sul lido, sarà guardato a vista, finchè un medico, che la guardia di sanità andrà a cercare, abbia potuto riconoscerlo, e che possa essere sepolto.

241 *Art.* 203 La sepoltura di questo cadavere si farà senza pompa di spesa, sarà sepolto in una fossa della profondità di due metri (35).

242 *Art* 204 Se in seguito della visita, e ricognizione del medico, il cadavere da luogo a qualche sospetto di malattia contagiosa, sarà sepolto, come si è detto qui sopra, e ricoperto di calce viva con tutti gl'effetti, e tutti gl'oggetti che sembreranno dovergli appartenere.

243 *Art.* 205. I commissarj, e sotto commissarj, o deputati di sanità non potranno per questo pretendere alcun pagamento.

244 *Art* 206 Si farà una descrizione del cadavere, un inventario de' suoi effetti, e si formerà processo verbale della sepoltura. Questo processo verbale firmato dal medico, e da altri testimonj, sarà depositato negl'archivj del burò di sanità.

245 *Art.* 207 Allorchè i deputati di sanità stabiliti sul lido. riceveranno l'avviso del naufragio di un bastimento, o di oggetti gettati a terra dal mare. si trasporteranno senza indugio sui luoghi indicati La loro prima cura sarà di stabilire le guardie a custodire questi oggetti, di formarne un inventario, che rimetteranno alla commissione, o al commissario del circondario.

246 *Art.* 208. Se questo bastimento è abbandonato, e tutto l'equipaggio è perito. gl'oggetti che i deputati di sanità salveranno, potranno essere ritenuti per ordine della commissione di sanità nel porto il più vicino.

(35) Sei piedi.

247 *Art.* 209. Se dopo finita la quarantena, e spirato il termine di sei mesi, non si presenta alcuno per riclamare la proprietà del bastimento, e degl'oggetti che ne dipendono, il tutto resterà devoluto a favore della cassa di sanità.

TITOLO X. *Del concorso delle diverse amministrazioni.*

248 *Art.* 210. Le mercanzie introdotte nel lazzaretto non potranno sortirne, senza una permissione della dogana.

249 *Art.* 211. Il direttore delle dogane potrà domandare al presidente della sanità, che l'apertura delle balle introdotte nel lazzaretto sia fatta in presenza di un impiegato delle dogane che fa a processo verbale del loro contenuto. Una copia di questo processo verbale sarà trasmessa al presidente di sanità.

250 *Art.* 212. Questo impiegato sarà sottoposto, se farà d'uopo a tutti i regolamenti di contumacia a spese dell'amministrazione delle dogane. Gl'impiegati nell'esercizio della loro commissione dovranno interamente sottomettersi alle leggi di sanità.

251 *Art.* 213. Il commissario di sanità, ispettore del lazzaretto sarà tenuto di trasmettere al direttore delle dogane, tosto che avrà veduto, e riconosciuto il carico di una nave, una nota esatta di questo carico.

252 *Art.* 214. Reciprocamente il direttore delle dogane dopo spirata la quarantena, e dopo sortite le mercanzie dal lazzaretto comunicherà al presidente di sanità le notizie che potesse avere, e che potessero fornire la pruova che la cassa di sanità era fondata a dar luogo di riacquistare li diritti.

253 *Art.* 215. Li posti militari, gl'agenti, ed impiegati della marina, e gl'impiegati delle dogane dovranno, sulla richiesta che ne sarà ad essi fatta dall'amministrazione di sanità, prestargli assistenza, e soccorso per l'esecuzione dei regolamenti della sanità.

254 *Art.* 216. Si uniformeranno nell'esercizio delle loro funzioni respettive ai regolamenti di sanità, senza potere sotto pretesto del loro servizio, esimersi dalle precauzioni che essi richieggono.

255 *Art.* 217. Tutti i militari, tutti gl'agenti dell'amministrazione della marina, e delle dogane, e qualsivoglia individuo che avesse contravenuto ai regolamenti della sanità, comunicando con un naviglio non ammesso a libera prattica, saranno sottoposti alle quarantene, senza pregiudizio delle pene di disciplina che avranno meritato.

256 *Art.* 218. I capi dei posti militari, e gl'agenti delle amministrazioni dovranno istruire immediatamente li *bureau* di sanità rispettivi di quanto potrebbe interessare la sanità, e di quanto fosse giunto a loro cognizione.

TITOLO XI. *Disposizioni penali.*

257 *Art.* 219 I commissarj, e sotto commissari di sanità invigileranno sulla condotta di tutti gl'impiegati esterni del loro circondario, e degl'individui impiegati, ed addetti al lazzaretto, e saranno essi stessi sottomessi alla vigilanza dell'autorità, a cui si troveranno immediatamente subbordinati.

258 *Art.* 220 Renderanno respettivamente conto degl'atti di disubbidienza, e d'insubordinazione de quali avessero a lagnarsi, e saranno personalmente responsabili della cattiva condotta dei detti impiegati, ogni volta che non li avranno denunciati all'autorità superiore.

259 *Art.* 221. Ogni impiegato addetto al servizio della sanità che trascurasse i suoi doveri, si allontanasse dagl'ordini che avrà ricevuti, e dalle istruzzioni sul regime, e sulle precauzioni di sanità sarà punito colla destituzione. Il consiglio di sanità potrà sui reclami, e ricorsi che gli saranno avanzati, secondo la gravità dei casi, e secondo le cattive conseguenze che si potranno temere in questa circostanza, procedere giudizialmente contro questo impiegato.

260 *Art.* 222. Ogni individuo in quarantena che tentasse, o di fuggirsene, o di comunicare colle persone del di fuori, o che si opponesse agl'ordini degl'impiegati della sanità, sarà tradotto in giudizio, e sarà punito, secondo tutto il rigor delle leggi.

261 *Art.* 223. Lo stesso sarà a riguardo dei commandanti, che tentassero di sbarcare, senza essersi presentati alla sanità, e senza aver'dichiarata la loro patente.

TITOLO XII.
Diritti di Lazzaretto.
SEZIONE I.

262 *Art* 224. Tutte le mercanzie depositate al lazzaretto, che vi faranno la quarantena, e la purga, pagheranno, dopo finita la quarantena l'uno per cento del loro valore, stimato, secondo la tariffa.

263 *Art.* 225. Allorchè le mercanzie saranno depositate soltanto per l'osservazione, esse pagheranno un mezzo per cento per quaranta giorni; un quarto per cento per venti giorni, secondo il valore regolato dalla tariffa.

264 *Art* 226. Le persone alloggiate al lazzaretto pagheranno cinquanta centesimi al giorno per la camera che occuperanno in comune, ed un franco per quella che occuperanno separatamente.

265 *Art.* 227. Sono eccettuati dal pagamento di pigione: 1.° I militari, marinaj ed impiegati qualsivogliano al servizio di S M. Imperiale, e reale; 2.° Li sudditi di Sua Maestà arrestati come prigionieri ed ostaggi: 3.° I pescatori Francesi: 4.° Le guardie di sanità, e barcajuoli messi in quarantena in conseguenza del loro servizio 5.° Gl'individui riconosciuti poveri.

Diritti di sanità al porto SEZIONE II.

266 *Art* 228. Ogni bastimento, carico di mercanzie soggette a contumacia, che non si farà guardare a vista dalle barche di sanità, e che sarà sotto l'osservazione delle dette guardie a terra, pagherà due franchi al giorno durante lo sbarco.

267 *Art.* 229 Li bastimenti visitati, e che riceveranno prattica secondo la natura delle loro patenti, che li renderà soggetti alla quarantena, pagheranno, cioè: Per ciascheduna visita, o prattica fr.4 Ammissione in prattica 2. 50. Dichiarazione di scaricamento 1. Dichiarazione di carico 1. Licenza di ammissione alle torri 1. Rifiuto di patente di sanità 1.

268 *Art.* 230. I diritti da pagarsi alla spiaggia delle coste sono regolati, come siegue; bastimenti a un solo albero 50 cent A due alberi 1 fr. A tre alberi 2.

Art. 231. I diritti di spedizione delle patenti, e bollettini di sanità da riceversi dalla cassa di commissione di sanità sono regolati come siegue; patente, e bollettino di sanità accordate ad un bastimento di cento tonnellate, ed al di sopra 9 fr. Idem di 50 a 100 - 6. Idem di 25 a 50 - 3. Idem di 25 ed al di sot-

to 1. Revisione di patente - Lo stesso diritto che per la spedizione delle patenti. Revisione delle patenti delle paranzelle da pesca . fr. Revisione di patente delle feluche, e battelli pescarecci 75 cent. Inscrizione del ruolo degl'equipaggi in seguito della patente 60 cent.

269 *Art.* 232. Revisione della patente per averla di data più recente, cioè; bastimenti di 25 tonnellate, e al di sotto 10 cent Bastimenti al di sopra di 25 tonnellate 75 cent. Attestato di sanità, o descrizione del carico sulla patente; il terzo del dritto di spedizione. Se il carico è soltanto la metà di ciò che può portare il bastimento; il quarto del diritto. Se il carico è minore della metà del bastimento 50 cent.

270 *Art.* 233. In quanto alla revisione della patente per inserirvi la dichiarazione del carico, non si pagherà che un diritto regolato come qui sopra al terzo della tariffa delle patenti.

271 *Art.* 234. Bollettino personale di sanità 25 cent.

272 Se ne distribuiranno gratuitamente ai militari, ed ai poveri.

273 *Art.* 235. Dichiarazione sulle patenti dei bastimenti che partono in contumacia, si riceve il diritto, come per la spedizione della patente.

274 *Art.* 236. Gl'interessati pagheranno a pro degl'impiegati della sanità; cioè: All'impiegato incaricato di accompagnare al lazzaretto le mercanzie, e ad assistere al loro sbarco, o trasporto a terra nella città per ciascun giorno 5 fr. All' impiegato mandato fuori del porto in missione nel lido, in caso di naufragio, e per assistere alle quarantene provvisorie, che si faranno nel luogo medesimo, sino alla decisione della commissione, indennità per ciascun giorno 5 fr. Al medico di sanità, o chirurgo, visita, e prattica dei bastimenti al di sopra di 25 tonnellate 5 fr. Di 25 tonnellate e al di sotto 2 fr. Alle guardie di sanità imbarcate nel Palischermo, rincontro di bastimento, al di sopra di 25 tonnellate 1 fr. Da 25 tonnellate, e al di sotto 75 cent. Fuori del porto in caso di soccorso, o di rimarchio 5 fr. Barche di osservazione colle guardie di sanità a vista dei bastimenti, per ciascuna guardia al giorno 3. Idem alla guardia a terra posta in osservazione.

275 *Art.* 237. Il nolo della barca sarà a carico della sanità, e la tassa si passerà nella sua cassa.

276 *Art.* 238. Ciascun bastimento in quarantena pagherà la sua purga d'osservazione.

277 *Art.* 239. In occasione di trasporto da una nave all'altra della mercanzia in contumacia, per ciascun battello, o barca, si pagherà per diritto di assistenza alla guardia per ciascun giorno 1 fr. Idem per un picciolo battello 75 cent.

278 *Art.* 240. A ciascuna guardia destinata a restare a bordo durante la quarantena, per ciascun giorno, oltre del nutrimento, come se fosse dell'equipaggio 2 75.

279 *Art.* 241. A ciascuna guardia in osservazione a terra al giorno fr. 2.

280 *Art.* 242. A ciascuna guardia condotta dal capitano in un altro porto, quando ne otterrà la permissione coll'obbligo di ricondurla si pagherà per ciascun giorno oltre il nutrimento, come se fosse dell'equipaggio fr. 3 50.

281 *Art.* 243. A ciascuna guardia lasciata al lazzaretto per finir la quarantena,

dopo la partenza del bastimento per ciascun giorno, compresovi il nutrimento fr. 3 50.

282 *Art.* 244. A ciascuna guardia per le *sopravviste* che precedono l'epoca in cui si ammettono a libera prattica fr. 1.

283 *Art.* 245. A ciascuna guardia che accompnerà le mercanzie al lazzaretto, o per ogni altra simile operazione, al giorno fr. 2. Mezza giornata fr. 1.

284 *Art.* 246. Allorchè le medesime operazioni saranno fatte da guardie impostate a bordo, o sopra i battelli di guardie a vista, la guardia non riceverà cosa alcuna, oltre la sua paga ordinaria.

SEZIONE III. *Degl'appuntamenti, e salarj.*

285 *Art.* 247. L'appuntamento annuale di ciaschedun impiegato della sanità resta fissato nel modo seguente; Segretario della commissione fr. 1500. Cassiere fr. 1500. Commesso del segretario fr. 800. Portiere fr. 600. Le spese di bureau sono a carico della cassa. Commissario di sanità fr. 1800 Sotto commissario fr. 1600. Custode del lazzaretto fr. 600 Guardia di sanità fr. 600. Padrone della lancia fr. 500. Marinajo della lancia fr. 400. Il padrone, ed i marinaj saranno presi nella classe dei penzionarj della marina. Alle guardie de'passeggieri al lazzaretto, o equipaggi che fanno quarantena per giorno fr. 2. A ciascheduna guardia inviata lungo le coste per invigilare sui rigetti del mare fr. 2 50.

Li deputati di sanità percepiranno li diritti di ancoraggio della costa, e passeranno nella cassa i diritti di patente, attestazione, inscrizione, carico, e revisione di patente.

286 *Art.* 248. Il presente ordine sarà stampato per mezzo del bollettino, ed indirizzato al prefetto di Roma, incaricato della sua esecuzione. Vedi - *Civitavecchia.*

SANTA MARIA - Vedi - *Contribuzione fondiaria* dal N. 37 al 40.

SAN PIETRO.

1 *Ordine della consulta straordinaria dei* 9 *Aprile* 1810. *che fissa gl'appuntamenti per le spese della manutenzione della fabbrica di S.Pietro.*

Considerando che i fondi destinati per le spese della fabbrica di S.Pietro sono interamente cessati da parecchj mesi a questa parte.

Che interessa di provedere alla conservazione del primo monumento della moderna architettura.

Veduti li stati delle spese dell'amministrazione della fabbrica di S.Pietro.

La consulta straordinaria: ordina;

2 *Art.* 1. Computando dal dì primo Gennajo 1810 si provederà alle spese della fabbrica di S.Pietro sui fondi concessi da S. M. l'Imperatore per la conservazione de'monumenti della città di Roma.

2 *Art.* 2. Le spese sopraddette rimangono regolate, come siegue;

	Fr.	*C.*
1.° L'amministrazione	10000	
2.° Brigate d'operaj (San Pietrini)	18077	36
3.° Sovvenzione all'ospedale de'Benefratelli.	96	30
4.° Riparazione, e materiali per approssimazione	32100	
5.° Paga di quei che lavorano in mosaico	1015	10
6.° Approvigionamento di smalti pel mosaico	10700	
Totale . .	71938	76

4 Sarà ulteriormente statuito a misura dei bisogni sulle spese straordinarie, per approssimazione.

5 *Art.* 3. Il prefetto di Roma procederà alla liquidazione dei debiti contratti della fabbrica di S.Pietro, e prenderà le opportune misure, acciocchè siano pagati in termini successivi.

6 *Art.* 4. I titolari delle penzioni accordate dalla suddetta amministrazione alle vedove, e figli degl'impiegati, ricorreranno al referendario incaricato del dipartimento delle finanze per la liquidazione delle dette penzioni.

7 *Art.* 5. Gl'individui addetti alla parte giudiziale, e graziosa dei legati pij della fabbrica di S.Pietro, e gl'impiegati che si trovassero soppressi in conseguenza dell'articolo 2. ricorreranno egualmente al referendario incaricato del dipartimento delle finanze per essere posti nella classe degl'impiegati soppressi ed ammessi allo stesso soccorso annuale.

8 *Art.* 6. Il capitolo di S.Pietro provederà alle altre spese dell'amministrazione della fabbrica di S.Pietro, relative all'esercizio al culto, e dei legati pij.

9 *Art.* 7. Saranno aggiunti per l'amministrazione della fabbrica di S.Pietro a monsignor Boschi amministratore attuale i sigg. Canova, Camuccini, e Stern.

10 *Art.* 8 Il presente ordine verrà sottoposto all'approvazione di S. M. l'imperatore, e Re; mentre si attende l'approvazione suddetta, esso si eseguirà provisoriamente a vista dell'urgente necessità di provvedere alla conservazione dell'edificio, ed all'esistenza degl'individui che vi sono addetti.

11 *Art.* 9 Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione provisoria del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Vedi - *Preleture* N. 13 e 14.

SANTEZI. Vedi - Supplemento titolo - *Fabbriche di Chiesa*.

SANTISSIMO SAGRAMENTO Vedi - *Ceremonie pubbliche* dal N 15 al 27.

Onori militari dovuti al Santissimo Sagramento - Vedi nel supplemento titolo *Militari*.

SAPIENZA. Vedi - *Università*.

S A P O N E.

S O M M A R I O

I.

NAPOLEONE ec.

1 Viste le rappresentanze delle camere di commercio di Marsiglia intorno alle frodi che si commettono nel fabbricare il sapone. Visti gl'Editti, e Decreti del consiglio sullo stesso oggetto de'5. Ottobre 1688, 19 Febbrajo 1734, e 20. Febbrajo 1760 Volendo lasciare al perfezionamento dell'industria tutta la sua estenzione, ed agl'inventori di nuove manipolazioni tutta la loro libertà: intendendo al tempo stesso di prevenire ogni frode in pregiudizio dei nostri sudditi consumatori, ed in pregiudizio altresì di quella fiducia che interessa ottenersi pel commercio del nostro impero ne'suoi rapporti cogl'esteri. Sentito il nostro consiglio di stato. Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

2 *Art.* 1. Ogni fabbricante di sapone nella estenzione delle terre di nostro dominio. sarà tenuto di apporre sopra ogni pezzo di sapone proveniente dalla sua fabbrica, una marca depositata al tribunale di commercio, ed al segretariato del consiglio dei consoli periti, giusta l'articolo 18. della Legge del 18. Germile anno XI, e l'articolo 7. del Decreto de'7. Febbrajo 1810.

3 *Art.* 2. La detta marca sarà differente pel sapone fabbricato d'olio d'Olivo, per quello fabbricato d'olio di semi, e per quello fabbricato di sevo, o di grasso.

4 *Art.* 3. Ogni sapone non marcato, ovvero ogni sapone marcato come sapone d'olio, benchè fosse di grasso, o marcato di un contrassegno falso, sarà fermato nei magazzini delle fabbriche, o nelle botteghe dei rivenditori da ogni officiale di polizia municipale, e giudiziaria, ed anco ad istanza di ogni parte interessata, e ne verrà intimata la confisca dalle autorità competenti, andando una metà a profitto degl'Ospizj, e l'altra metà a benefizio degl'uffiziali di polizia, senza pregiudizio di un ammenda che non potrà eccedere li tre mila franchi, e sarà doppia in caso di recidiva, e con altre pene fissate dalle leggi, e dai regolamenti.

5 *Art.* 4. Ogni fabbricante che allo scomporsi del sapone rimarrà convinto di avere usata fraude nella fabbrica del medesimo per avervi introdotta una quantità sovrabbondante di acqua, o di altre materie, onde alterarne la qualità, sarà punito, ed il suo sapone confiscato, come si è detto nell'articolo precedente, senza pregiudizio de'danni, ed interessi se vi hanno luogo.

6 *Art.* 5. I consoli periti della città, ove esistono fabbriche di sapone, avranno sui magazzini ne'quali si pone il sapone lavorato, o sui luoghi ove si spaccia il diritto d'ispezione per l'esecuzione dell'articolo precedente, oltre alla giurisdizione che viene loro attribuita dalle leggi, e dai regolamenti.

7 *Art.* 6. Il presente decreto non è applicabile che ai saponi destinati per lavandaje, tintori, e per levar macchie, e non già alla fabbricazione dei saponi di lusso, e di quelli di *Toeletta*.

8 *Art.* 7. Il nostro ministro della giustizia, ed i nostri ministri dell'interno, e di polizia generale sono incaricati ec.

Firmato NAPOLEONE.

II.

NAPOLEONE ec. ec.

Dal Palazzo di Compiegne li 18. *Settembre* 1811.

9 Sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

Visti gl'articoli 1, e 2. del decreto del 1. Aprile prossimo passato, che ordina che ciascun fabbricante sarà obbligato di apporre un bollo sopra ciascuna forma di sapone, che sorte dalla sua fabbrica, e che questo bollo sarà differente per il sapone fabbricato con olio di olivo, per quello fabbricato con olio di biada, e per quello fabbricato con sevo, o con grasso: Udito il nostro consiglio di stato: Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

10 *Art.* 1. Il bollo per il sapone fabbricato con olio di olivo sarà di forma concava *ovale*, ed avrà nel mezzo in lettere incavate queste parole - *Olio di Olivo*.

11 Quello per il sapone fabbricato con olio di biada, sarà di forma concava

quadrata, ed avrà nel mezzo parimenti in lettere incavate queste parole - *Olio di Biada*.

12 Il bollo per il sapone di sevo, o di grasso sarà in forma concava *triangolare*, e dovrà avere egualmente nel mezzo in lettere incavate queste parole *Sevo*, o *grasso*.

13 Prossimo a detto bollo che dovrà essere in caratteri molto grossi, per essere distinti senza difficoltà, vi sarà il nome del fabbricante, e della città, ove egli risiede.

14 *Art.* 2. A contare dal 1.° Aprile prossimo non si potrà più vendere dai fabbricanti saponi destinati ad imbianchire, alle tinte, ed al purgamento delle lordure, se non sono muniti dei bolli prescritti dall'articolo precedente; ogni fabbricante che sarà convinto di averne posto in commercio senza essere bollato, per la prima volta sarà punito con l'ammenda di franchi mille; in caso di recidiva quest'ammenda sarà duplicata.

15 *Art.* 3. Le contravenzioni al suddetto articolo saranno portate avanti le nostre corti, o tribunali, come materie di polizia.

16 *Art.* 4 Il nostro ministro dell'interno è incaricato ec.

Firmato NAPOLEONE.

SBARCO - Vedi - *Forastieri* dal N. 1, al 46.
SCAVI - Vedi - *Monumenti* dal N. 19, al 27, 39, 43, 44.
SCHIAVINA - Vedi - *Morbo Contagioso* - Vedi - *Masserie*.
SCOMMESSA - Vedi - *Sorte* dal N. 2, al 5. - Vedi - *Furti* N. 71, 72.

SCOPERTE UTILI.

SOMMARIO

I.

NAPOLEONE Imperatore ec.

1 *Art.* 1. La disposizione dell'Articolo 14. del Titolo II. della Legge delli 25. Maggio 1791, che contiene un regolamento sulla proprietà degl'autori delle scoperte in ogni genere d'industria, è abrogata per quel che riguarda la proibizione di far uso dei brevetti d'invenzione per via di azioni.

2 Quelli che vorranno far uso de' loro titoli in questa maniera saranno obbligati di munirsi dell'autorizzazione del governo.

3 *Art* 2. Il nostro ministro dell'interno è incaricato ec.

II.

NAPOLEONE Imperatore ec.

4 *Art.* 1. Le annate determinate per godere di un brevetto d'invenzione, di perfezionamento, e d'introduzione, cominciano a decorrere dalla data del certificato di domanda rilasciato dal nostro ministro dell'interno; questo certificato stabilisce in favore del dimandante un possesso provvisorio, che diventa definitivo per mezzo della spedizion del decreto che dee tener dietro a questo certificato.

4 *Art.* 2. L'anteriorità d'invenzione in caso di contestazione trà due individui,

che hanno ottenuto il brevetto per lo stesso oggetto, appartiene a quello che ha fatto il primo nella segretaria della prefettura del dipartimento del suo domicilio il deposito delle carte, prescritto dall'articolo 4. della legge dei 7. Gennajo 1791.

6 *Art.* 3 Il nostro ministro dell'interno è incaricato ec (1).

7 Leggi che assicurano la proprietà agl'autori di scoperte utili - Vedi - *Camere di commercio* dal N. 201, al 265.

SCORTICO

Ordine del maire di Roma dei 31. Gennaro 1811. sullo scortico dei cavalli e muli.

1 Il maire di Roma. Visto il decreto Imperiale degl'11. Agosto 1810. Visto il contratto di appalto privativo dello scortico di cavalli, e muli conceduto al sig. Alessio Merolli, e tuttora vigente. Vista la petizione presentata dal detto appaltatore. Visti gli antichi editti su di ciò emanati. Considerando che l'oggetto di cui si tratta interessa da vicino la salute pubblica, qual è di spurgare la città, ed il circondario delle vigne suburbane dai cadaveri di tal sorta d'animali; Ordina:

2 *Art.* 1. La facoltà privativa dell'escoriazione di tali animali morti naturalmente, e violentemente è riserbata alla Confraternita de'cocchieri che n'è in possesso, e per essa all'appaltatore il sig Merolli per la durata del suo contratto.

3 *Art.* 2. A verun'altro di qualunque grado, e condizione è lecito in Roma, e suo circondario per quanto porta l'estenzione delle vigne, di escoriare, o far escoriare cavalli, somari, e muli che muojono nelle stalle, ed altri luoghi della città, e nel circondario accennato.

4 *Art.* 3. Li padroni dei cavalli, ed altri animali suddetti sono obbligati di avvisare immediatamente seguita la morte di tali animali il ministro di detto appaltatore (che dovrà continuamente risiedere nel luogo dello scortico a Porta Leone) con indicargli la qualità dell'animale morto, ed il luogo preciso, ove quello ritrovasi, ed il detto ministro dovrà pagare baj. 10. al denunciante.

5 *Art.* 4. Seguita tale denuncia dovrà subito l'appaltatore, o suo ministro colla carretta, e cavallo che a tale effetto riterrà, mandare a caricare, e portare allo scortico nel luogo divisato l'animale morto, per farne l'escoriazione.

6 *Art.* 5. Sarà però lecito al padrone della bestia morta, colla propria carretta, e cavallo, di farne il trasporto allo scortico di Porta Leone, purchè lo faccia senza dilazione, e prima che ne sia dato avviso al ministro dell'appaltatore; ma non potrà il padrone delegarne il trasporto a carettieri, o altre persone, e facendosi il trasporto dal padrone come sopra, dovrà l'appaltatore pagargli il solito emolumento della vettura, e niente più.

7 *Art.* 6. E' vietato a chiunque, inclusivamente ai padroni (li quali sono tenuti anco per loro cocchieri, garzoni, o altri inservienti) di spogliare li detti animali di coda, e crini ma dovranno consegnarli allo scortico intieri, e senza veruna distrazione colposa, e del tutto *gratis*, non dovendo conseguire altro emolumento che il paolo dell'avviso, ovvero la vettura nel caso espresso nell'

(1) Questi due decreti furono pubblicati, e resi esecutorj nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, dal sig. luogotenente del governator generale di Roma con ordine dei 12 Novembre 1812.

Articolo 5., giacchè e pelle, e carne dovrà appartenere privativamente all' appaltatore.

8 *Art.* 7. E' similmente vietato a chiunque, niuno eccettuato di contrattare la compra, e vendita di detti animali non più atti a servigio per ucciderli, sia in Roma, sia nell'interno delle vigne, e di farli escoriare, ed appropriarsene la pelle, e carne. In caso di contravenzione a questo speciale divieto, oltre la confisca delle pelli, e carni, tanto il venditore, quanto il compratore solidariamente sono tenuti d'indennizzare l'appaltatore pel prezzo intero che egli avrebbe potuto ritrarne dalla pelle, e carne.

9 *Art.* 8. E' vietato rigorosamente all'appaltatore che sarà tenuto anco pel suo ministro di vendere tal sorta di carne ad altri, fuorchè ai carnacciari, ed a questi di venderle altrimenti, che a minuto per la città per cibo di animali.

10 *Art.* 9. Li contraventori alla presente Ordinanza, saranno tradotti al tribunale correzionale, per esservi puniti a seconda delle leggi, oltre la rifazzione de' danni all'appaltatore.

11 *Art.* 10. I sig. commissarj di polizia sono incaricati dell'esecuzione.

Il Duca Braschi Onesti, *Maire*.

SCRITTI INGIURIOSI - Vedi - *Calunnie* dal N. 13, al 17.

SCRITTURE

SOMMARIO

I Della verificazione delle scritture dal num. 1. al 26.

II Della falsità incidente in giudizio civile dal N. 27, al 69.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LIBRO II.

TITOLO X. *Della verificazione delle scritture*

1 *Art.* 193. Trattandosi di far riconoscere, e verificare le scritture private, l'attore potrà, senza permissione del giudice fare assegnare alla parte il termine di tre giorni, onde aver l'atto di ricognizione, o far dichiarare che la scrittura deve aversi per riconosciuta.

2 Se il reo non impugna la firma, tutte le spese relative alla ricognizione, o verificazione di essa, ed anche quelle che sono occorse per la registrazione della scrittura, saranno a carico dell'attore.

3 *Art.* 194. Se il reo non comparisce, verrà dichiarato contumace, e lo scritto sarà tenuto per riconosciuto; comparendo il reo, e riconoscendo la scrittura, il giudice ne farà una dichiarazione all'attore.

4 *Art.* 195. Se il reo impugna la firma attribuitagli, o dichiara non riconoscere quella attribuita ad un terzo, potrà ordinarsene la verificazione, tanto per mezzo di documenti, quanto di periti, e testimonj.

5 *Art.* 196. La sentenza che ammetterà la verificazione ordinerà che questa sia fatta da tre periti, che il giudice potrà nominare di propria autorità, qualora le parti non ne avessero concordata l'elezione; la medesima sentenza deputerà il giudice avanti il quale dovrà farsi la verificazione, ed ordinerà che il documento da verificarsi sia depositato in cancelleria, dopo che lo stato di esso sara riconosciuto, e contrasegnato con firma, e cifra dell'attore, o del suo procuratore, o dal cancelliere, il quale stenderà su ciò un processo verbale (1).

(1) Veggasi il prescritto su ciò dall'articolo 1324 del codice civile al nostro titolo - *Prova* N. 10.

6 *Art.* 197. Qualora il giudice deputato, o perito siano ricusati, dovrà procedersi come è prescritto nel titolo XIV, e nel XXI del presente libro (2).

7 *Art.* 198. Nel termine di tre giorni dal deposito del documento, il reo potrà prenderne comunicazione in cancelleria, senza trasportarlo altrove. Nell'atto di tal comunicazione, il documento verrà segnato con firma, e cifra da esso o dal suo procuratore, o da qualche altro che egli abbia munito di sua speciale procura, ed il cancelliere ne stenderà processo verbale.

8 *Art.* 199. Nel giorno indicato dall'ordine del giudice commissario, e dietro l'intimazione fatta dalla parte più diligente al procuratore, qualora sia stato costituito diversamente al domicilio del reo, per mezzo di usciere incaricato dell' ordine suddetto, le parti dovranno comparire avanti al giudice predetto per convenire delle scritture da confrontarsi. Se la parte che ha domandata la verificazione non si presenta, il giudice rigetterà la scrittura, ed al contrario l'avrà per riconosciuta, se il reo manca di comparire. In ambedue i casi la sentenza sarà pronunciata nella prossima udienza sulla relazione del giudice commissario senza obbligo di citazione a comparire alla medesima. Sarà permesso di fare opposizione a tale sentenza.

9 *Art.* 200 Se le parti discordano intorno alle scritture di confronto, il giudice non potrà ammettere, come tali,

1.° Che le firme apposte agl'atti celebrati avanti li notari, o quelle apposte agl atti giudiziali in presenza del giudice, e cancelliere, o finalmente gl'atti che dalla parte, il di cui carattere dovrà essere comparato, sono stati scritti, e firmati in qualità di giudice, cancelliere, notaro, procuratore, usciere, o come addetto per qualunque altro titolo a qualche pubblico ufficio.

2.° Che gli scritti, e le firme private riconosciute da quell'istesso al quale viene attribuita la scrittura da verificarsi, ma non gli scritti, e le firme da esso impugnate, o non riconosciute, ancorchè fossero state precedentemente verificate, e riconosciute come sue.

10 Se viene impugnata, o non riconosciuta una sola parte della scrittura da verificarsi, il giudice ordinerà che il resto di essa serva di carattere indubitato per la comparazione.

11 *Art.* 201. Se le scritture di confronto sono nelle mani di pubblici depositarj, o di altre persone, il giudice commissario ordinerà che i detentori nel giorno, e nell'ora da esso indicata portino tali scritture nel luogo in cui deve farsi la verificazione, sotto pena di arresto personale per i pubblici depositarj. Relativamente alle altre persone, dovranno tenersi le vie ordinarie nel caso di contravvenzione, salva sempre la facoltà di commettere l'arresto contro di esse se occorrerà.

12 *Art.* 202. Se le scritture di confronto non possono essere trasportate, o i loro detentori sono troppo distanti è rimesso alla prudenza del tribunale l'ordinare in seguito della relazione del giudice commissario, e dopo aver sentito il procuratore imperiale, che la verificazione sia fatta nel luogo ove dimorano i depositarj, o nel luogo il più vicino; o che dentro un termine fissato, le scritture

(2) Vedi - *Perizie* dal N. 1 al 27. - *Giudice* dal N. 99 al 126.

siano spedite alla cancelleria, con quei mezzi, e cautele, che il tribunale indicherà nella sentenza.

13 *Art.* 203. In quest'ultimo caso, se il depositario è persona pubblica, egli farà prima di tutto una copia collazionata delle scritture, ed il presidente del tribunale situato nel di lui circondario, verificherà sull'originale una tal copia, e ne stenderà processo verbale. Il depositario per supplire alla mancanza dell'originale, finchè venga restituito, surrogherà in luogo di quello la detta copia collazionata, e se occorre potrà frattanto dar copia di essa, facendo menzione del processo verbale steso dal presidente.

14 La parte che domanderà la verificazione, dovrà rimborsare il depositario di tutte le spese, secondo la tassa del giudice che avrà steso il processo verbale, dopo il quale sarà rilasciato il mandato esecutivo.

15 *Art.* 204. La parte più diligente farà citare per mezzo di usciere i periti, e i depositarj a ritrovarsi nel luogo assegnato nel giorno, e nell'ora prescritta dall'ordine del giudice commissario; i periti ad effetto di prestar giuramento e di procedere alla verificaaione, li depositarj ad oggetto di presentare li scritti indubitati. Con atto di procuratore, a procuratore sarà citata l'altra parte a comparire e di quanto sopra verrà steso un processo verbale. Tanto di questo, quanto della sentenza sarà data copia in estratto ai depositarj per tutto quello che li rignarda.

16 *Art.* 205. Allorchè li scritti indubitati verranno presentati dai depositarj, sarà rilasciata alla presenza del giudice commissario la facoltà di ordinare che essi restino presenti alla verificazione, per custodire le scritture, e che le ritirino, e di nuovo le presentino a ciascuna sessione, o che ne facciano deposito nelle mani del cancelliere, il quale se ne renderà responsabile per mezzo di processo verbale. In questo ultimo caso il depositario, qualora sia persona pubblica, potrà farne copia autentica, conforme è stato prescritto nel superiore *Art.* 203. Ciò potrà effettuarsi, quantunque il luogo in cui vien fatta la verificazione sia fuori del circondario, nel quale il depositario ha diritto di esercitar le funzioni del suo ministero.

17 *Art.* 206. Nel caso che siano mancanti, o insufficienti le scritture di confronto, il giudice commissario potrà ordinare che il reo, presente, o citato l'attore scriva quanto gli detteranno li periti.

18 *Art.* 207. Prestato il giuramento dai periti, e fatta ad essi la communicazione delle scritture, e dello scritto firmato a dettatura, le parti dovranno ritirarsi, dopo aver fatto sul processo verbale del giudice commissario tutte quelle ricerche, ed osservazioni che giudicheranno opportune

19 *Art.* 208. I periti procederanno unitamente alla verificazione in cancelleria alla presenza del cancelliere, o del giudice, se questo ha così ordinato; e se non fosse possibile di terminare in un sol giorno l'operazione intrapresa, essi la rimetteranno ad un giorno, e ad un ora certa indicata dal giudice, o dal cancelliere.

20 *Art.* 209. La relazione dei periti sarà congiunta all'orginale del processo verbale steso dal giudice commissario, nè vi sarà bisogno che essi lo confermino con il giuramento. Le scritture saranno restituite ai depositarj che nel processo verbale ne sgraveranno il cancelliere.

21 La tassa delle giornate, e delle sessioni dei periti sarà fatta nel processo verbale, e ne sarà rilasciato un mandato esecutivo contro quello che avrà richiesta la verificazione.

22 *Art.* 210. I tre periti dovranno stendere una sola relazione motivata, e proferire a pluralità di voti un solo giudizio.

23 Qualora esistino differenti pareri, la relazione ne conterrà i motivi, e non sarà permesso di manifestare le particolari opinioni di ciascun perito.

24 *Art.* 211. Potranno essere esaminati come testimonj coloro che avranno veduto scrivere, o firmare la scrittura controversa, o che avranno notizia di fatti che possino influire allo scuoprimento del vero.

25 *Art.* 212. Procedendosi all'esame, le scritture impugnate, o non riconosciute, saranno presentate ai testimonj, e da essi medesimi sottoscritte con firma, e cifra; di questa sottoscrizione, o del loro rifiuto dovrà farsi menzione, e nel resto osservarsi quanto in seguito sarà prescritto per gl'esami dei testimonj (3).

26 *Art.* 213. Se vien provato che il documento è scritto, o firmato da colui che lo ha impugnato, esso sarà condannato in una multa di 150 franchi pagabili al demanio, oltre alla refezione di tutte le spese, danni, ed interessi a favore dell'alrra parte, e potrà essere condannato all'arresto personale anche per il merito principale della causa.

TITOLO XI. *Della falsità incidente in giudizio civile.*

27 *Art.* 214. La parte la quale pretende che un documento notificato, comunicato, o prodotto nel corso della procedura sia falso, o falsificato, può essere ammessa ad opporre l'eccezzione di falsità, quantunque in concorso, tanto dell'attore, che del reo, detto documento sia stato riconosciuto come vero, per un oggetto diverso da quello di una procedura di falsità principale, o incidente, e che in conseguenza, sia stata pronunziata una sentenza sull'appoggio del predetto documento considerato come vero (4).

28 *Art.* 215. Chiunque vorrà opporre l'eccezzione di falsità, prima di ogni altra cosa dovrà con un atto di procuratore a procuratore intimare alla parte avversa di dichiarare se intende o non intende servirsi del documento, protestando che vuole servirsene egli opporrà contro di esso l'eccezzione di falsità.

29 *Art.* 216. Dentro il termine di otto giorni la parte intimata deve far notificare con atto di procuratore, se vuol servirsi o nò del documento impugnato come falso per mezzo di una dichiarazione firmata da lei medesima, o da persona munita di sua procura speciale, ed autentica, della quale sarà data copia.

30 *Art.* 217. Se in seguito di tale intimazione, il reo non fa questa dichiarazione o s'egli dichiara che non vuol servirsi del documento, l'attore potrà fare le sue istanze all'udienza con un semplice atto, per fare ordinare che il documento impugnato come falso sia rigettato per quanto riguarda l'interesse del reo, salvo all'attore il diritto di trarne quelle induzioni e conseguenze che crederà opportune, e di formar quelle domande di danni, ed interessi, che giudicherà essergli dovuti.

31 *Art.* 218. Se il reo dichiara di volersi servire del documento, l'attore dovrà

(3) Vedi al Titolo *Testimonj* dal N. 32 all'81.
(4) Così prescrive il codice civile all'articolo 1319 – Vedi il nostro titolo *Prova* N. 3 e 4.

protestare in cancelleria con un atto firmato da lui medesimo, o da persona munita di sua procura speciale, che egli intende di opporre l'eccezzione di falsità, quindi con un semplice atto insisterà per l'udienza, ad effetto di fare ammettere l'eccezzione predetta, e far nominare il giudice commissario avanti a cui dovrà procedersi.

32 *Art.* 219. Il reo dentro il termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza in virtù della quale sarà stata ammessa l'eccezzione di falsità, e costituito il giudice dovrà rimettere in cancelleria il documento impugnato come falso, e nei tre giorni seguenti notificar l'atto del suo deposito.

33 *Art.* 220. Ommettendo il reo di sodisfare nel detto termine a quanto è prescritto nell'articolo precedente, l'attore secondo quello che superiormente è stabilito nell'*Art.* 207, potrà domandar l'udienza, per far decretare sulla rejezione del sudetto documento, qualora non creda più conveniente di chiedere che gli sia permesso di far depositare in cancelleria il detto documento a sue spese. delle quali sarà rimborzato dal reo, come di spese pregiudiciali, ed a questo effetto gli sarà rilasciato il mandato esecutivo.

34 *Art.* 221 Nel caso che esista l'originale del documento impugnato come falso, il giudice commissario, ad istanza dell'attore, ordinerà se pure vi è luogo che il reo, dentro il termine che gli verrà prescritto, sia tenuto a far pervenire il suddetto originale alla cancelleria, e che i depositarj di esso vi siano astretti, mediante l'arresto personale, essendo pubblici funzionarj e non essendo per via di giuramento, di multa, ed anche di arresto personale, occorrendo.

35 *Art* 222. E' rilasciata alla prudenza del tribunale la facoltà di ordinare in seguito della relazione del giudice commissario, che si proceda alla continuazione degl'atti sulla eccezzione di falsità, senza aspettare la produzione dell'originale, come ancora di stabilire quello che sarà più conveniente nel caso che detto originale non possa essere prodotto, e che ne sia sufficientemente giustificata la sottrazione, o lo smarrimento.

36 *Art.* 223. Il termine per la presentazione dell'originale correrà dal giorno della notificazione dell'ordine, o della sentenza al domicilio di coloro che lo ritengono.

37 *Art.* 224. Il termine che sarà stato prescritto al reo per far presentare l'originale, correrà dal giorno in cui sarà notificato al suo procuratore l'ordine, o la sentenza, ed ommettendo il reo di fare entro questo termine le diligenze necessarie per la presentazione di detto originale,l'attore potrà chiedere l'udienza conforme è stato detto nel superiore *Art.* 217.

38 Si avranno per adempite le diligenze superiormente prescritte al reo, qualora dentro il termine assegnato egli notifichi ai depositari la semplice copia dell'intimazione a lui fatta dell'ordine o della sentenza prescrivente la produzione del suddetto originale. Del resto egli non sarà tenuto ad estrar copia autentica dell'ordine, o della sentenza predetta.

39 *Art* 225. Rilasciato in cancelleria il documento preteso falso, ne sarà notificato l'atto al procuratore dell'attore, insieme con una citazione ad essere presente al processo verbale dello stato del documento che sarà fatto tre giorni dopo la detta citazione.

40 Qualora sia l'attore che abbia fatto eseguire il rilascio del documento

sarà steso il detto processo verbale nel termine di tre giorni da quello dello stesso rilascio, previa la citazione al reo ad esser presente.

41 *Art.* 226. Se è stato ordinato che gl'originali siano stati rilasciati, tanto di questi, quanto delle copie autentiche impugnate come false, sarà steso un solo processo verbale nel termine stabilito di sopra; non dimeno il tribunale, secondo l'urgenza delle circostanze, potrà ordinare che sia steso immediatamente il processo verbale dello stato delle copie senza aspettare l'esibizione degl'originali, ed in tal caso sarà fatto un processo verbale a parte sullo stato di esse.

42 *Art.* 227. Il processo verbale farà menzione, e descrizione delle cancellature, delle aggiunte, dello scritto interlineare, e di altre circostanze del medesimo genere; il giudice commissario dovrà stenderlo in presenza del procuratore imperiale, dell'attore, e del reo, o di persona da essi munita di procura speciale, ed autentica. I detti documenti, ed originali saranno firmati con cifra del giudice commissario, dal procuratore imperiale, e da ciascuna delle parti collitiganti, se posssono, o vogliono sottoscriverli con cifra; altrimenti ne sarà fatta menzione. Nel caso che l'una, o l'altra delle parti non comparisca, sarà pronunziata la contumacia, e steso il processo verbale.

43 *Art.* 228 L'attore che oppone l'azione di falsità, oppure il di lui procuratore, qualunque sia lo stato della causa, potrà farsi comunicare i documenti impugnati come falsi dalle mani del cancelliere, senza trasportarli altrove, e senza ritardo al corso della causa.

44 *Art.* 229. Negl'otto giorni che succederanno al detto processso verbale, l'attore dovrà notificare al reo li fondamenti della eccezzione di falsità, nei quali saranno esposti i fatti, le circostanze, e le pruove per mezzo delle quali egli intende verificare la falsita, o la falificazione; altrimentri il reo potrà domandare l'udienza, per far decretare, se vi è luogo, che l'attore è dacaduto dalla opposta eccezzione.

45 *Art.* 230. Il reo negl'otto giorni consecutivi alla notificazione dei fondamenti dell'eccezzione di falsità, sarà tenuto a rispondervi in iscritto, altrimenti l'attore potrà domandare l'udienza per far decretare sulla rejezione del documento, secondo quello che vien prescritto di sopra nell'articolo 217.

46 *Art* 231. Tre giorni dopo le accennate risposte, la parte più diligente, potrà domandare l'udienza, ed i fondamenti dell'eccezzione di falsità, o in tutto o in parte, saranno ammessi, o rigettati. Sarà dato ordine, qualora vi sia luogo, che tali fondamenti, o qualch'uno di essi, seppure ne sarà stato ammesso qualch'uno, restino uniti al giudizio incidente di falsità, ovvero alla causa, o al processo principale. Il tutto secondo la qualità dei fondamenti e l'esigenza dei casi.

47 *Art.* 232. La sentenza ordinerà che i fondamenti ammessi siano provati, o per documenti, o per testimonj avanti al giudice commissario, salvo al reo il diritto di provare in contrario, e di far procedere alla verificazione dei documenti impugnati come falsi per mezzo di tre periti di scrittura, che saranno nominati ex officio nella sentenza.

48 *Art.* 233. I fondamenti dell'eccezzione di falsità che saranno dichiarati pertinenti, ed ammissibili, saranno espressamente enunciati nella parte dispositiva della sentenza che permetterà di farne la pruova ad esclusione di ogni altra di

diverso fondamento; non ostante i periti potranno fare sui documenti impugnati come falsi, quelle osservazioni dipendenti dalla loro arte, che essi giudicheranno opportune, salva ai giudici la facoltà di farne quel capitale che sarà di ragione.

49 *Art.* 234. Procedendosi ad ascoltare i testimoni, dovranno osservarsi le formalità qui sotto stabilite per gl'esami (5). i documenti impugnati come falsi, saranno presentati ad essi, e da essi sottoscritti con firma e cifra, se possono, o vogliono sottoscriversi, altrimenti ne sarà fatta menzione.

50 Le scritture di confronto, e le altre che devono essere presentate ai periti, potranno, o in tutto, o in parte essere mostrate anco ai testimonj, se il giudice commissario lo stimerà conveniente, nel qual caso saranno da essi segnate con firma e cifra, come di sopra è stato prescritto.

51 *Art.* 235. Se nell'atto delle deposizioni, i testimoni presenteranno dei documenti, questi resteranno uniti agl'altri, dopo essere stati segnati con firma, e cifra, tanto dal giudice commissario, che dai testimoni, allorchè possono, o vogliono farlo altrimenti ne sarà fatta menzioue. Se poi tali documenti facessero pruova della falsità, o della verità di quelli che sono controversi, dovranno essere presentati agl'altri testimonj che ne avessero cognizione, e saranno firmati da essi, come si trova stabilito di sopra.

52 *Art.* 236. La prova per mezzo di periti, sarà fatta nel modo seguente.

1.° I caratteri indubitati saranno concordati dalle parti, o indicati dal giudice, com'è prescritto nell'articolo 200 titolo della *verificazione delle scritture* (6).

2.° Si dovranno rimettere ai periti le scritture, da cui sarà stata ammessa l'eccezzione di falsità, i documenti controversi, il processo verbale dello stato di essi, la sentenza che avrà dato luogo ai fondamenti della eccezzione di falsità, e ordinata la relazione dei periti. le scritture di confronto, ossiano i caratteri indubitati, se ne sarà stato esibito qualch'uno, il processo verbale della produzzione di essi, e le sentenza in virtù della quale saranno stati ricevuti. I periti nella loro relazione faranno menzione della consegna delle carte suddette, e dell'esame che avranno fatto sopra di esse, senza poterne stendere processo verbale: esse segneranno con firma, e cifra i documenti pretesi falsi.

53 In caso che i testimonj avessero aggiunto qnalche documento alle loro deposizioni, la parte potrà fare istanza, ed il giudice commissario ordinare che questo pure sia rimesso ai periti.

3.° Inoltre saranno osservate nella relazione le regole stabilite nel titolo della *verificazione delle scritture* (7).

54 *Art.* 237. Nel caso che fossero ricusati, o i periti, o il giudice commissario si procederà come prescrivono li titoli XIV, e XXI di questo libro (8).

55 *Art.* 238. Terminato il processo, sarà domandato con un semplice atto che si proceda alla sentenza.

(5) Vedi il nostro titolo - *Testimonj* dal N. 32, all'81.

(6) Vedi il superiore N. 9.

(7) Vedi li superiori N. 22, 23.

(8) Vedi - *Perizia* dal N. 1 al 27 - *Giudice* dal N. 99 al 126.

56 *Art.* 239. Risultando dal processo qualche indizio di falsità, o di falsificazione, se gl'autori, o i complici vivono tutt'ora, e se l'azione criminale non è prescritta in virtù della disposizione del codice penale, il presidente rilascierà mandato di cattura contro gl'indiziati, ed adempirà in questo caso le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria.

57 *Art.* 240. Nel caso dell'articolo precedente verrà sospeso il giudizio civile, fino a che non sia stata data sentenza sulla falsità.

58 *Art.* 241. Se il tribunale pronunziando sulla falsità avrà ordinata la soppressione, la lacerazione, o la cancellatnra in tutto, o in parte, oppure la riforma, o la rinnovazione dei documenti dichiarati falsi, dovrà sospendersi l'esecuzione di questo capo di sentenza, finchè non sia spirato il termine ad appellare, o ricorrere per cassazione, o finchè non abbia formalmente, e validamente acconsentito alla sentenza.

59 *Art.* 242. La sentenza che verrà pronunziata sulla falsità dovrà determinare quanto sarà di ragione intorno alla restituzione dei documenti da farsi, o alle parti, o ai testimonj che gli avranno esibiti, o somministrati, e ciò procederà anco rispetto ai documenti pretesi falsi, allorquando non saranno stati giudicati tali. In rapporto ai documenti tratti da un pubblico deposito, verrà ordinato che siano restituiti ai depositarj, o rimandati dai cancellieri nella maniera prescritta dal tribunale. Tutto questo avrà luogo, senza bisogno di un altra separata sentenza sopra la restituzione dei documenti la quale tuttavia non potrà effettuarsi, finchè non sia spirato il termine stabilito nell'articolo precedente.

60 *Art.* 243. Durante il detto termine si sospenderà la restituzione delle scritture di confronto, e delle altre, se pure ad istanza dei depositarj, o delle parti che hanno interesse a domandarle, il tribunale non avrà ordinato diversamente.

61 *Art.* 244. E' ingiunto ai cancellieri di uniformarsi esattamente a quello che li riguarda al disposto degl'articoli precedenti, sotto pena di sospenzione, e di multa non minore di cento franchi, dei danni, ed interessi a favor delle parti, ed anche di procedura straordinaria contro di essi, quando le circostanze lo esigeranno.

62 *Art.* 245. Finchè i detti documenti resteranno in cancelleria, i cancellieri non potranno lasciar copia semplice, nè autentica dei documenti pretesi falsi, se non in forza di una sentenza. Rispetto agl'atti, i di cui originali fossero stati rimessi alla cancelleria, e segnatamente in rapporto ai registri, su i quali fossero iscritti degl'atti non attaccati di falsità, i cancellieri potranno rilasciarne copia alle parti che avranno diritto di domandarla, senza potere esiggere un emolumento maggiore di quello che sarebbe dovuto ai depositarj dei predetti originali, o minute. Il presente articolo sarà eseguito sotto le pene comminate nell'articolo precedente.

63 Qualora i depositarj delle minute, o originali di tali documenti, abbiano fatto delle copie autentiche per tenerle in luogo delle dette minute, secondo il disposto dell'articolo 203 del titolo della verificazione delle scritture (9) essi soli avranno la facoltà di rilasciarne la copia autentica.

(9) Vedi il superiore N. 13.

64 *Art.* 246. L'attore soccombente in causa di falsità . sarà condannato ad una multa non minore di 300 franchi, ed a quei danni, ed interessi che saranno di ragione.

65 *Art* 247. S'incorrerà nella multa, allorchè data in cancelleria l'eccezzione di falsità, ed ammessa la domanda relativa, l'attore desisterà volontariamente, o rimarrà soccombente, oppure le parti saranno messe fuori di causa, sia per mancanza di fondamenti, o di pruove sufficienti, sia per negligenza dell'attore a soddisfare a tutte le diligenze, e formalità di sopra prescritte; comunque sia concepita la sentenza, la multa avrà luogo, ed anco nel caso, in cui la sentenza non condanni alla multa, e quando l'attore si offrisse di procedere per la falsità in vie straordinarie.

66 *Art.* 248. Non s'incorrerà nella multa, allorchè il documento, o qualch'uno dei documenti pretesi falsi, sarà stato dichiarato falso in tutto, o in parte, o allorchè sarà stato rigettato dalla causa, o dal processo, come pure allorquando la domanda fatta per opporre l'eccezione di falsità, non sarà stata ammessa, e ciò senza alcun riguardo ai termini adoprati dai giudici per rigettarla, o per non farne alcun conto.

67 *Art.* 249. Non potrà essere eseguita alcuna transazione fatta sull'incidente di falsità, se non è stata omologata in giudizio, dopo la comunicazione fattane al pubblico ministero, il quale su tale oggetto potrà fare quelle istanze che giudicherà opportune.

68 *Art.* 250. L'attore nell'incidente di falsità, potrà sempre per la via criminale intentare l'accusa di falsità principale; in tal caso verrà sospeso il giudizio nella causa civile, se pure i giudici non stimano di poter sentenziare indipendentemente dal documento accusato di falso.

69 *Art.* 251. In materia di falsità non sarà permesso di pronunziare alcuna sentenza ordinatoria, o definitiva, senza le preventive conclusioni del pubblico ministero.

SCROCCHI. Vedi - *Furti* N. 43 e 44.

SCUOLE.

SOMMARIO

I.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 21. *Decembre* 1810.

La consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Si stabilirà nella città di Roma un liceo di prima classe.

2 *Art.* 2. Il medesimo verrà stabilito nella fabbrica del Collegio Romano

3 *Art.* 3. Li lavori necessarj al detto stabilimento saranno cominciati nel principio del 1811, e si faranno a spese della città.

4 *Art.* 4 Due Collegj saranno pure stabiliti nella città di Roma; uno nel locale occupato dai Dottrinarj in S. Maria in Monticelli, l'altro negl'edificj dell'Oratorio di S Filippo Neri alla Chiesa Nuova.

5 *Art* 5. Le fondazioni addette ai Collegj d'Umbria, di Sabina, Ghisilieri, Capranica, e Fuccioli, saranno riunite ai suddetti Collegj, colla riserva delle condizioni stabilite dai fondatori, e dei diritti che da esse risultano per diversi comuni.

6 *Art.* 6. Questi Collegj saranno organizzati giusta le regole generali stabilite pei collegj dell'impero.

7 *Art.* 7. Vi saranno nella città di Roma due scuole primarie di ragazzi, e tre scuole primarie di ragazze per ciascuna giustizia di pace.

8 *Art.* 8. Ogni scuola gratuita sarà composta di un maestro, e d'un aggiunto, d'una maestra, e d'una suppleente.

9 *Art.* 9 La stipendio de'maestri sarà di 500. franchi, quello de'loro aggiunti di 250.

10 Lo stipendio delle maestre sarà di 460. franchi, quello delle suppleenti di 240.

11 *Art.* 10. La casa di ritiro, e di preparazione stabilita ai monti è conservata con un assegnamento annuo fisso di 5. mila franchi.

12 *Art.* 11. Una parte delle scuole primarie gratuite per gl'uomini potrà confidarsi ad alcuni de'maestri detti presentemente *Regionarj*, mediante una gratificazione fissa di 300. franchi all'anno.

13 *Art.* 12. Alcune delle scuole gratuite per le ragazze potranno, come già è stato stabilito essere dirette dai conservatorj.

14 *Art.* 13. Il consiglio municipale fisserà l'ammontare della retribuzione da pagarsi dagl'allievi, sia nei collegj, sia nelle scuole primarie.

15 *Art.* 14. Si farà dal *maire* di Roma, e sotto l'approvazione del prefetto un regolamento per l'istruzzione, e per la disciplina delle scuole primarie, sul parere del rettore dell'università, e dell'amministrazione de'soccorsi a domicilio.

16 *Art.* 15. Nelle scuole primarie destinate alle ragazze si procurerà esenzialmente di abituarle ai lavori proprj del loro sesso.

17 *Art.* 16. Ogn'anno si distribuirà a spese della città un certo numero di premj agl'allievi delle scuole primarie dell'uno, e dell'altro sesso.

18 *Art.* 17. Il presente ordine sarà indirizzato al prefetto di Roma incaricato dell'esecuzione di esso, ed inserito nel bollettino.

II.

Decreto Imperiale dei 27. *Luglio* 1811.

Dal Palazzo di S Cloud li 27. *Luglio* 1811 NAPOLEONE ec.

19 Volendo provvedere a diverse disposizioni utili alla nostra buona città di Roma, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I. *Dei Tribunali*.

20 *Art.* 1. La Corte Imperiale di Giustizia sarà stabilita nel Palazzo della Cancelleria.

TITOLO II. *Istruzione Pubblica.*

21 *Art.* 2. L'accademia dell'università imperiale nella nostra buona città di Roma, sarà stabilita nel locale della Sapienza.

22 *Art.* 3. Due Licei saranno stabiliti in Roma, uno al Collegio Romano, e l'altro al Gesù.

23 *Art.* 4. I granari, e magazzini da olio delle Terme di Diocleziane, di Corneto, e Civitavecchia appartenenti all'Annona, sono ceduti alla città di Roma.

24 *Art.* 5. I nostri ministri dell'interno, e delle finanze sono incaricati ec.

Firmato - NAPOLEONE.

III.

Ordine del Sig. Maire di Roma dei 10. Agosto 1812.

IL MAIRE DI ROMA ec

25 Avendo conosciuto l'abuso che si è introdotto nelle scuole delle maestre private, dette maestre pagate di ritenere cioè indistintamente fanciulle, e fanciulli, e questi in un età incompatibile.

26 Considerando che l'ulteriore tolleranza di tale abuso favorirebbe l'ignoranza de'fanciulli nell'età più preziosa. e sarebbe non meno contraria alla loro educazione morale, che alla scientifica.

27 Considerando che quando i fanciulli hanno compito l'età d'anni cinque devono essere affidati ai maestri, cui appartiene l'istruzione de'medesimi;

Ordina:

28 *Art.* 1. Tutte le maestre private, dette maestre pagate, (non comprese quelle stipendiate dal governo) esistenti in questa città, dovranno nel termine di giorni 15. dalla data del presente. recarsi al *bureau* del sig. Marchese Origo nostro aggiunto incaricato della pubblica istruzione da cui riceveranno *gratis* in nostro nome una carta di autorizzazione in forma di patente per l'esercizio del magistero, quando la loro abilità, e buona condotta se ne renda meritevoli, presentando al medesimo sig. aggiunto un attestato di buoni costumi, rilasciato tanto dal proprio Parroco, che dal commissario di polizia del circondario.

29 *Art.* 2. Nel mese di Decembre di ogni anno dovranno presentarsi al bureau suddetto, ove il sig. aggiunto confermerà le suddette patenti, *gratis*, dopo che avrà ricevuto dalle respettive maestre l'attestato de'buoni costumi, di cui sopra si è fatta menzione.

30 *Art.* 3. Dalla data del presente in poi niuna donna potrà assumere il titolo di maestra, ed esercitarne le funzioni, se prima non avrà ottenuta dal nostro aggiunto il necessario permesso in forma di patente.

31 *Art.* 4. Quelle delle attuali maestre, che non adempiranno a quanto sopra si è espresso, non potranno ulteriormente esercitare la professione, e dovranno chiudere le scuole.

32 *Art.* 5. Resta espressamente vietato alle maestre pagate di ritenere nelle loro scuole fanciulli superiori all'età di anni 5. compiti.

33 *Art.* 6. Il sig. marchese Origo nostro aggiunto, ed i sig. commissari di polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente ordine.

Il Duca Braschi Onesti Maire.

34 *Scuole di S. Michele* - Vedi - *Stabilimenti di Beneficenza* N. 49, 50.

35 *Scu ole Primarie* - Vedi - *Amminisirazione Municipale* dal N. 203, al 209.

36 *Scuole Secondarie* - Vedi *Idem* N. 212, 213

Scuole delle Belle Arti - Vedi - *Accademia di S. Luca*.

37 *Scuole Sperimentali* per la fabbricazione del Zuccaro, e dell'Indaco - Vedi - *Zuccaro* dal N. 24, al 29.

SCUOLE MILITARI.

SOMMARIO.

Raguaglio del Pritanèo militare di la Fléche, e delle condizioni richieste per esservi ammessi.

1 Questo stabilimento serve di scuola preparatoria alle scuole militari di *Saint-Cyr*, e di *Saint-Germain*, e vi si ricevono dagli otto anni ai dodici quei giovanetti, che dai lor genitori devono destinarsi alla milizia. Quivi s'insegnan loro le lingue antiche, la rettorica, le matematiche, l'istorie, la geografia, la favella tedesca, ed inglese, ed il disegno; Vi ricevono altresi lezzioni di ballo, e di scherma, e finalmente si ammaestrano nelle *manovre* d'infanteria, ed in quelle del cannone di campagna. E'necessario che i giovinetti per esservi ammessi sappiano leggere, e scrivere, ed abbiano una idea delle conjugazioni, e delle quattro regole dell'aritmetica.

2 Le richieste di ammissione s'indirizzano al ministro della guerra, e li rispettivi genitori vi riuniscono.

1.° L'atto della nascita del fanciullo.

2.° L'attestato del medico che non abbia infermità, nè diffetto di costituzione, che abbia avuto il vajolo, o che sia stato vaccinato.

3.° Un certificato fatto dal capo d'una scuola secondaria, o da un professore addetto ad un liceo da cui apparisca che il candidato non manca della istruzione qui sopra indicata, ed inoltre quei genitori che chieggono posti di penzionarj uniranno ai detti documenti una fede del Prefetto del loro dipartimento per comprovare che sono in istato di pagare la pensione che ascende ad 800. franchi l'anno, non compresavi una somma parimenti annua di 25. franchi l'anno, mediante la quale lo stabilimento somministra all'allievo tutti li libri che gli abbisognano a misura che passa da una, ad un altra classe. E'necessario che i detti fanciulli abbiano un corredo nuovo, che i loro genitori possano anco acquistarlo dal *pritaneo*. stesso. ed i diversi capi che compongono questo corredo, sono specificati nell'ordine d'ammissione diretto all'allievo, acciò si presenti al direttor della scuola, ed il valore di esso è di circa 600. franchi.

3 I posti per una metà sono gratuiti, e vengono destinati ai figliuoli degl' ufficiali generali, e dei Colonnelli, ed ai figliuoli degl'ufficiali della guardia imperiale; Quanto poi ai posti di penzionarj, basta che i ragazzi siano destinati alla milizia.

4 Al termine dei loro studj gl'allievi, si quelli che godono il posto gratuito, che i penzionarj, qualora siansi distinti nelle classi per la buona condotta

per l'applicazione, e pel profitto, si mandano alla scuola militare di *Saint-Cyr*, e vi sono mantenuti a spese del governo, e gl'altri vengono situati nei diversi reggimenti col grado di sotto ufficiale, incaricandosi lo stato di equipaggiarli, e di fare le spese del viaggio per andare al loro destino, purchè per altro siano di quelli mantenuti dal governo; se poi i rispettivi genitori preferissero di vederli servire nelle truppe a cavallo, in tal caso si accorda ai detti giovani il passaggio nella scuola militare di *Saint-Germain*.

5 In generale tutti gl'allievi vengono istruiti nei doveri della religione da un capellano addetto allo stesso *pritaneo*, e vi sono tutto il giorno ufficiali, e maestri che vegliano sopra di essi, ne li lasciano mai soli.

Scuola militare di Saint Cyr, e condizioni ri hieste per esservi ammssi.

6 Questa scuola è specialmente destinata a formare ufficiali di fanter a, e e vi s'istituiscono gl'allievi nelle matematiche, belle lettere, nell'istoria, geografia, e nell'amministrazione militare; s'insegna loro la carta topografica, la fortificazione, ed il modo di farne l'applicazione al terreno; Si espongono ai medesimi tutte le *manovre* della fanteria, e quelle dell'artiglieria a piedi; Vi si addestrano a tirare al bersaglio con qualunque arme da fuoco, vi hanno lezioni di scherma, e di nuoto, e tutti generalmente vanno a vicenda alla cavallerizza.

7 Il corso intero delli studj, dura due anni, che si computano agl'allievi per servigio militare, ed all'uscir dalla scuola vengono situati dall'Imperatore nei reggimenti dell'infanteria, col grado di *sotto tenente*

8 Il governo mantiene a sue spese una parte d'allievi, rimanendo gl'altri a carico dei loro genitori; li posti gratuiti sono riservati agl'allievi del governo, ed ai pensionarj del *pritaneo* de la *Fleche*, come anche a quei giovani, che già stanno ne'licei a spese dello stato; li posti di penzionarj si danno a quelli, i di cui genitori si obbligano di pagare 1200. franchi l'anno, e vengono preferiti li figliuoli dei militari, e dei funzionarj pubblici, nè si può avere la nomina all'uno, o all'altro dei suddetti posti, se non che dai 16, ai 18. anni. Li giovani del *pritaneo* saranno presentati al ministro della guerra dal generale che vi presiede, e gl'allievi dei *licei* verranno proposti dai respettivi ispettori al gran maestro dell'università, il quale ne rimette i rapporti col suo parere al ministro della guerra. Quei giovani poi che non hanno fatta la carriera dei *licei*, nè quella del *Pritaneo* si diriggono al ministro della guerra, ovvero al prefetto del loro dipartimento da cui se ne rimette l'istanza al ministro, e questa deve accennare la professione del padre, ed essere munita

1.° Dell'atto di nascita del candidato.

2.° Di un certificato del medico che ne indichi la statura (1); ed attesti che il giovane è di buona costituzione che hà avuto il vajuolo, o è stato vaccinato.

3.° Di un certificato che confermi il grado della sua istruzzione, mentre è necessario che scriva, e parli correttamente francese, che abbia fatta la sua terza classe del latino, che sappia l'aritmetica, e la geometria fino ai solidi, ed a questo effetto verrà egli esaminato da un *Giurì* scielto dal

(1) Non deve essere minore di quattro piedi, e 9 Pollici.

prefetto del suo dipartimento, che dovrà deporre sull'abilità dei giovane, il quale nel giungere alla scuola verrà di nuovo esaminato dal direttore delli studj, e qualora non sia istruito come si richiede, non sarà ricevuto.

4.° Di una fede del prefetto del dipartimento in cui il padre hà il suo domicilio, onde apparisca se vi possiede beni, e se è in grado di pagare la pensione.

9 Ogni allievo, o gratuito, o pensionario è obbligato di portarsi un corredo nuovo che i genitori possono averlo alla scuola medesima, e che è composto di diversi articoli specificati nell'ordine di ammissione, indirizzato all' allievo per presentarsi al comandante della scuola, ed ascende alla somma di circa 550. franchi.

10 Tutti questi allievi sono soggetti ai regolamenti relativi al servizio militare; essi vivono in camerata, ma dormono soli, ogn'uno nel suo letto con cortinaggi. Il loro vitto consiste in pane di munizione, in menestra, in un piatto di carne, ed uno di legumi, ed in una mezza bottiglia di vino mattina, e sera, e l'ordinario si fà in comune nella cucina dell'economato.

11 Gl'allievi del governo nominati sotto tenenti, sono vestiti, ed equipaggiati a spese della scuola, e viene ad essi inoltre accordata una gratificazione di un mese di soldo del loro nuovo grado, con carta di viaggio che li esime da ogni spesa, finchè siano giunti al loro destino. I pensionarj poi si vestono, si armano, e si equipaggiano del proprio, nè si accorda ai medesimi veruna indennità per raggiungere il lor reggimento.

12 La pensione si paga anticipata per trimestre, e fuori di questa, e del corredo nel momento che si entra li genitori non hanno a loro carico verun altra spesa.

Scuola militare di Saint-Germain, e condizioni per esservi ammesso.

13 Questa scuola hà per oggetto speciale la formazione degl'ufficiali di cavalleria, e vi s'insegnano mattematiche, belle lettere, istoria, geografia, amministrazione militare, disegni di carte topografiche, e di fortificazione col modo di applicarle al terreno; vi si danno lezioni di scherma, e di nuoto: v'è l'esercizio del tiro d'ogni sorta d'arme, vi si fanno tutte le *manovre* della cavalleria, quelle dell'artiglieria a cavallo, e quelle della fanteria; vi si da un intero corso di cavallerizza, ed uno *d'ippiatrica*, e si entra in tutte le particolarità della *mascalcia*, e della *selleria*.

14 Il corso degli studj è di tre, o quattro anni che si computano, come servigio militare a favore degl'allievi li quali all'uscire che fanno dalla scuola si mettono dall'Imperatore in reggimenti di truppe a cavallo, col grado di sotto tenente: niuno può esservi ammesso prima dei 16. anni, o dopo li 18. nè vi si ricevono che pensionati destinati al servigio di cavalleria; la pensione è di 2400. franchi l'anno, e si paga anticipatamente ogni trimestre. Gl'allievi devono avere un corredo nuovo del valore di circa 700 franchi; vivono in comune, ma ognuno dorme nel suo letto con cortinaggi; hanno per vitto pane di munizione, minestra, un piatto di carne, uno di legumi, ed una mezza bottiglia di vino mattina, e sera, e l'ordinario si fa nella cucina dell'economato, ove ognuno và a prenderselo all'ora dei pasti.

15 Quando gl'allievi passano nei reggimenti non possono pretendere veruna indennità, e sono tenuti a vestirsi, armarsi, equipaggiarsi, montarsi, e fare il viaggio a propria spesa, ma finchè s anno nella scuola li loro genitori dalla pensione in poi non pensano ad altro; li medesimi genitori che bramano far ricevere nelle scuole li loro figliuoli, si diriggono al ministro della guerra o al prefetto del loro dipartimento che ne trasmette l'istanza al ministro, la quale deve indicare la professione del padre, ed essere munita.

1.° Dell'atto di nascita del candidato.

2.° Di un certificato del medico che mostri la statura del giovane (2) e che deponga della di lui buona costituzione, che ha avuto il vajolo, o che è stato vaccinato.

3.° Di un altro certificato che comprovi le cognizioni che ha, giacchè deve parlare, e scrivere correttamente il Francese, aver fatta la terza classe del latino, e sapere l'aritmetica, e la geometria fino ai solidi.

16 L'esame si fa da un *giuri* nominato dal prefetto del respettivo dipartimento, e ne da il suo attestato, e l'allievo stesso, nel giungere che fa alla scuola subisce un altro esame dal direttore degli studj, e qualora non abbia i lumi richiesti, se ne aggiorna il ricevimento; finalmente vi abbisogna un certificato del prefetto del dipartimento, ove il padre è domiciliato, da cui apparisca che possiede beni, ed è in istato di pagare la penzione.

17 I giovani che sono allievi di un liceo, sono proposti dai loro precettori al gran maestro dell università che ne rimette i rapporti col suo parere al ministro della guerra, e gl'allievi del *Pritaneo* militare di *la Fléche* sono presentati dal comandante di questa scuola.

18 *Scuole prattiche di marina stabilite nei porti di Anversa, di Brest, e di Tolone.*

Sono state stabilite nei porti di Anversa, di Brest, e di Tolone tre scuole prattiche di marina, dette *scuole di seconda classe* Sono esse particolarmente destinate a fornire degl'offiziali marinaj, e maestri di diverse professioni, maestri di manovra, maestri cannonieri, capi timonieri, maestri falegnami, calafati, maestri velieri ec., ed anche de'capitani, ed officiali per li bastimenti di commercio. Vi si insegnano gl'elementi dell'idrografia, tutte le manovre di vascello, la scienza del meccanismo degl'attrezzi, il loro uso, la prattica del fornimento di corredo, di disposizione, del cannone, dell'arte di calafato, del velame, le manovre abituali di rada, e di mare di qualunque specie, e quelle di ogni sorta di vascelli.

19 Il corso completo de'studj è di tre anni; questo tempo è contato, come servizio di mare. Nell'uscir dalle scuole questi alunni sono incorporati negl' equipaggi d'alto bordo, col grado di ajutante maestro nella professione alla quale sono stati diretti. Indi questi ajutanti maestri si chiamano alle funzioni di sotto maestro e di maestro nelle respettive lor professioni; divengono ancora suscettibili di essere impiegati, come maestri nel piccolo cabotaggio, e come officiali, e capitani de'bastimenti di commercio. Possono in fine pervenire al grado di aspirante, e d'officiale della marina imperiale.

(2) Non deve parimenti essere minore di quattro piedi, e 9 pollici.

20 Ogni alunno è tenuto di portare nel primo ingresso un corredo valutato a 240 franchi. La penzione è di 400 franchi. Fuori di questo li parenti non hanno a fare verun altra spesa.

SCUSA. Vedi - *Pene* N. 78.

SEDIZIONE. Vedi - *Delitti* dal N. 48 al 52. Vedi - *Obbedienza* nota 2.

SEGRETARJ

Obbligo dei Segretarj centrali, e municipali rispetto al diritto di registro.

1 Li segretarj centrali, e municipali devono far registrare nel termine di 20 giorni all'uffizio del registro nel circondario nel quale esercitano le loro funzioni, gl'atti delle amministrazioni centrali, e municipali che sono soggetti alla formalità del registro (1).

2 Non è compreso nel detto termine il giorno della data dell'atto: se l'ultimo giorno del medesimo cade in festa riconosciuta, neppur questo è contato nel termine (2).

3 Li detti segretarj sono obbligati di pagare li dritti dei loro atti senza poterne differire, o diminuire il pagamento. Non ostante quando non abbiano ricevuto dalle parti nel termine prescritto l'ammontare dei diritti degl'atti di aggiudicazione passati in seduta pubblica, saranno dispensati dal pagare l'ammontare dei diritti, purchè nei dieci giorni che succederanno alla spirazione del termine rimettano al ricevitore del registro degl'estratti certificati dai medesimi, per veri, di quegl'atti pei quali non gli siano stati passati li diritti dalle parti; in mancanza di questa consegna, saranno condannati ad un ammenda di dieci franchi per ogni dieci giorni di ritardo, e per ogni atto, e saranno inoltre responsabili in proprio dell'ammontare dei diritti. In seguito alla consegna degl'estratti dei suddetti atti, li ricevitori sono tenuti di reclamare il pagamento de'detti diritti, e di quelli dovuti in pena dalle parti obbligate a sopportarli. Fuori di questo caso, li segretarj sono sempre tenuti a pagare nel termine prescritto li diritti degl'atti che passano, e che sono sottoposti alla formalità del registro sotto pena del doppio dritto (3).

4 Li segretarj hanno il regresso contro le parti per il rimborzo del dritto soltanto di cui abbiano anticipato il pagamento; se hanno pagato in pena, non potranno ripetere l'importare della medesima. Per conseguire il divisato rimborzo, si muniranno di un esecutoria, o del presidente del tribunale di prima istanza, o del giudice di pace del cantone (4).

5 Gl'atti privati, e quelli passati in paesi esteri, e nelle isole, e colonie Francesi, nelle quali non sia ancora stabilito il registro, non possono essere posti in uso avanti qualunque autorità costituita se non siano stati precedentemente registrati (5); in conseguenza li detti segretarj non potranno fare, o stendere atti in virtù, e conseguenza dei sopraespressi, nè annetterli alle loro minute, o rilasciarne estratti, copie, o spedizioni, se non siano stati precedentemente registrati, sotto pena di 50 franchi, e di essere personalmente responsabili dei diritti (6).

(1) Legge dei 22 Frimaio anno VII Tit. III Art. 20, e Tit. IV art. 26.

(2) Legge suddetta tit. III art. 25.

(3) Legge suddetta tit. X art. 29, e tit. VI art. 36, e 37.

(4) Legge suddetta tit. V art. 30, e tit. VI art. 35.

(5) Legge suddetta tit. III art. 23.

(6) Legge suddetta tit. VII art. 42.

6 E' vietato alle amministrazioni centrali, e municipali di fare qualsivoglia deliberazione a favore dei particolari sopra atti non registrati, sotto pena di essere personalmente responsabili dei diritti (7).

7 Alcun brevetto, copia, o spedizione di atti sottoposti al registro sulla minuta, ossia originale può essere rilasciata dai segretarj, nè possono li medesimi fare alcun altr'atto in loro conseguenza, se l'atto primo non sia stato precedentemente registrato, e ciò quando ancora non fosse spirato il termine a registrarlo, il tutto sotto la pena di 50 franchi, oltre il pagamento del diritto (8); la detta pena s'incorre per ogni spedizione di atto, per ogni atto passato in conseguenza di un atto non registrato, e per ogni atto annesso alle minute in contravenzione (9).

8 Li detti segretarj non possono ricevere alcun deposito senza stenderne atto, sotto pena di 50 franchi (10): il deposito di un atto non può essere ricevuto, sotto la medesima pena, se non sia stato precedentemente registrato (11).

9 Li segretarj sono obbligati di fare menzione sopra tutte le spedizioni degl'atti soggetti al registro della quietanza dei diritti, mediante la traslazione intiera, e letterale della riportata ricevuta. Una simile menzione devono ancora fare sopra gl'atti passati in virtù di atti privati, o fatti in paesi esteri; ogni contravenzione è punita con la multa dieci franchi (12).

10 Ogni falsa menzione di registro deve essere attaccata dal ministero pubblico sulla denunzia dell'impiegato nell'amministrazione, ed il delinquente deve essere condannato alle pene pronunciate contro li falsarj (13).

11 Li segretarj hanno obbligo di tenere li repertorj di tutti gl'atti sottoposti al registro sull'originale sotto pena di 100 franchi per ogni ommissione (14).

12 Questi repertorj devono essere presentati agl'uffizj dei circondarj ne' quali li detti segretarj esercitano le loro funzioni nei primi dieci giorni del mese di Gennajo, Aprile, Luglio, e Ottobre di ciaschedun anno, alla pena di 10 franchi per ogni dieci giorni di ritardo. Li ricevitori devono vidimare li detti repertorj, ed enunciare nel loro visto il numero degl'atti inscritti (15).

13 La detta presentazione de'repertorj non interdice agl'impiegati nell'amministrazione il dritto di farsi comunicare li repertorj, ogni volta che ne abbiano bisogno. In caso di rifiuto per parte dei segretarj, li detti impiegati lo proveranno per mezzo di un processo verbale fatto in presenza di un uffiziale municipale, o del maire, o suo aggiunto della comune del luogo; il ricusante deve condannarsi ad una pena di 50 franchi (16).

14 Li segretarj devono inoltre comunicare agl'impiegati dell'amministrazione tutti gl'atti de'quali sono depositarj, senza però permettere che siano asportati, e traslocati, devono di più lasciarli prendere a tutte loro spese tutti quei schiarimenti, estratti, e copie che loro possono abbisognare per interesse dello stato, sotto pena di 50 franchi in caso di rifiuto. Questo rifiuto deve provarsi nel modo espresso superiormente. Le dette comunicazioni non possono

(7) Luog. cit. art. 47.
(8) Legge suddetta tit. VII art. 41.
(9) Luog. cit. art. 41, e 42.
(10) Legge suddetta luog. cit. art. 43.
(11) Legge suddetta tit. VIII art. 42.
(12) Legge suddetta tit. VII art. 44.
(13) Luog. cit. art. 46.
(14) Luog. cit. art. 49.
(15) Luog. cit. art. 15.
(16) Luog. cit. art. 52.

esiggersi in giorno di festa, e non si può impiegare nelle medesime più di quattr'ore per ogni seduta (17).

15 Li detti segretarj devono trascrivere sopra un registro particolare le opportune notizie degl'atti di morte, e ne devono rimettere ogni tre mesi un estratto certificato alli ricevitori del circondario (18).

16 Li detti segretarj sono ancora tenuti di notare sopra li loro repertorj tutti gl'atti passati dai maires e quelli eziandio che devono sottomettersi all approvazione dei prefetti (19).

SEGRETO. Vedi - *Calunnia* N. 18.

SEMINARJ.

Decreto imperiale dei 9 Aprile 1809, risguardante gl'alunni de'seminarj.

NAPOLEONE IMPERATORE ec. ec. ec.

1 *Art.* 1. Per essere ammessi ne'seminarj conservati dall'articolo 3 del nostro decreto dei 17 Marzo (1) come scuole speciali di teologia, gl'alunni dovranno giustificare che avranno ricevuto il grado di baccelliere nella facoltà di lettere.

2 *Art* 2. Gl'alunni attualmente esistenti ne'seminarj suddetti, potranno continuare ivi li loro studj, quantunque non abbiano adempiuto alla precedente condizione.

3 *Art* 3. Nun altra scuola, sotto qualunque denominazione siasi, può esistere in Francia, se essa non è diretta da'membri dell'università imperiale, e sottoposta alle sue regole.

4 *Art.* 4. Il gran maestro della nostra università imperiale, ed il suo consiglio prenderanno un interesse speciale per le scuole secondarie, che li dipartimenti, le città, li vescovi, ovvero li particolari vorranno stabilire, per essere più specialmente consagrate agl'alunni, che si destinano allo stato ecclesiastico.

5 *Art.* 5. Il permesso di portare l'abito ecclesiastico potrà essere accordato agl' alunni delle divisate scuole, il piano, e li regolamenti delle quali saranno approvati dal gran maestro, e dal consiglio dell'università, ogni qualvolta non conterranno cosa alcuna contraria ai principj generali dell'istituzione.

6 *Art* 6. Il gran maestro potrà autorizzare nelle nostre scuole secondarie, o ne' licei delle fondazioni di posti gratuiti, o per metà gratuiti, o qualunque altra dotazione per gl'alunni destinati allo stato ecclesiastico.

7 *Art.* 7 I nostri ministri de'culti, e dell'interno sono incaricati ec. (2).

Vedi supplemento titolo - *Fabbriche di Chiesa*.

SEMPLICISTI. Vedi - *Medico* dal N. 79 all'86, 106, 119.

(17) Luog. cit. art. 54.
(18) Luog. cit. art. 55.
(19) Istruzione decadale art. 1906.
(1) Vedi - *Università* N. 93.

(2) Questo Decreto fu pubblicato, e reso esecutorio nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma con l'ordine dei 6 Settembre 1812.

SENATO

SOMMARIO

CODICE POLITICO

LIBRO II. TITOLO II. CAP. I. *Della composizione del senato*.

1 *Art* 282. Il senato conservatore è composto di ottanta membri inamovibili ed a vita in età almeno di quarant'anni (1).

2 *Art.* 283. Il senato è composto:

1.° Dei principi francesi giunti al loro diciottesimo anno.

2.° Dei titolari delle grandi dignità dell'impero.

3.° Di ottata membri nominati sulla presentazione dei candidati scielti dall' imperatore sulle liste formate dai collegi elettorali dei dipartimenti.

4.° Da quei cittadini che l'imperatore giudica conveniente di elevare alla dignità di senatore (2).

In conseguenza l'imperatore può nominare al senato, senza precedente presentazione dei collegj elettorali delli dipartimenti de'cittadini distinti pe'loro servizj, e talenti a condizione per altro che abbiano l'età richiesta (3), e che il numero de'senatori non possa in verun caso eccedere quello di centoventi (4).

Se il numero de'senatori fosse eccedente, si provederebbe per via di legge alla dotazione del senato (5).

3 *Art.* 284. La nomina alla dignità di senatore è fatta dal senato sulla presentazione dell'imperatore, che scieglie tre sogetti frai cittadini indicati dai collegi elettorali (6).

4 *Art* 285. Li membri del gran consiglio della legion d'onore sono membri del senato, di qualunque età essi siansi (7).

CAP. II. *Della presidenza, e delle sedute del senato*.

5 *Art.* 286. Il presidente del senato è nominato dall'imperatore, e scielto frai senatori.

6 Le di lui funzioni durano un anno.

7 *Art.* 287. Il presidente convoca il senato su di un ordine di proprio moto dell' imperatore, e sulla richiesta, o delle commissioni della libertà individuale, o della libertà della stampa, o sulla domanda di un senatore, per qualunque decreto del corpo legislativo, che può essere denunciato al senato da un senatore, o ad istanza di un officiale del senato, per gl'affari interni del corpo.

8 *Art.* 288. Rende conto all'imperatore delle convocazioni fatte sull'inchiesta

(1) Art. 15 della costituzione.
(2) Art. 57 senatus consulto organico delli 28 Fiorile anno XII.
(3) Cioè 40 anni.
(4) Art. 63 del senatus consulto organico dei 16 Fiorile anno X.
(5) Senatus consulto organico delli 28 Fiorile anno XII, Art 57 conforme all'Art. 17 del senatus consulto delli 14 Nevoso anno XI
(6) Art. 61 del senatus consulto organico dei 16 Fiorile anno X.
(7) Idem art. 62.

delle commissioni, o di un senato, del loro oggetto, e del risultato delle deliberazioni del senato (8).

9 *Art.* 289. L'imperatore convoca il senato, ed indica li giorni, e le ore delle sedute.

10 *Art.* 290. Gl'oratori del governo incaricati di presentare, e di discutere li progetti dei senatus consulti, indirizzano la parola al senato.

Li senatori l'indirizzano all'imperatore.

11 *Art.* 291. Le deliberazioni su qualunque sorta di materie sono sempre prese alla maggiorità assoluta dello scrutinio, come pure sarà in tal forma fatta la nomina dei segretarj, e delle commissioni. ed allorchè la deliberazione si prende su di un progetto di senatus consulto organico, devono intervenirvi li due terzi delle voci (9).

12 *Art.* 292. Il senato è presieduto dall'imperatore.

13 *Art.* 293. Quando l'imperatore non vi presiede, indica quello frai grandi dignitarj che deve presiederlo in di lui luogo.

14 *Art.* 294. L'atto di tale indicazione è letto in senato all'apertura della seduta.

15 *Art.* 295. Il dignitario indicato, prende il titolo di vice presidente, la durata di sue funzioni è limitata alle sedute per le quali fu nominato.

16 Egli siede ad un tavolino posto al di sotto dello strato, e frai tavolini dei due senatori segretarj (10).

Art. 296. Tutti gl'atti del senato sono resi in nome dell'imperatore, e promulgati, e pubblicati sotto il sigillo imperiale.

17 *Art.* 297. Il grand'elettore presiede in assenza dell'imperatore, allorchè il senato procede alle nomine dei senatori. e dei deputati al corpo legislativo (11)

CAP. III. *Dell attribuzioni del senato.*

18 *Art.* 298. Il senato regola, con un senatus consulto organico.

1.° La costituzione delle colonie.

2.° Tutto ciò che non è stato previsto dalla costituzione, e che si crede necessario per la sua osservanza.

3.° Spiega gl'articoli della costituzione che danno luogo a diverse interpretazioni.

19 *Art.* 299. Il senato con atti intitolati *Senatus Consulti*;

1.° Sospende per cinque anni le funzioni de' *Giurati* nelli dipartimenti se si crede tale misura necessaria.

2.° Dichiara, quando le circostanze l'esiggono dei dipartimenti fuori della costituzione.

3.° Determina il tempo in cui gl'arrestati in virtù dell'*Art.* 46 della costituzione devono essere tradotti avanti li tribunali, allorchè non lo furono nei dieci giorni dopo il loro arresto (12).

4.° Annulla le sentenze dei tribunali, allorchè sono attentatorie alla sicurezza dello stato.

(8) Articoli 58, e 59 del senatus consulto organico delli 28 Fiorile anno XII.

(9) Articoli 1, 2 e 3 del senatus consulto dei 12 Fruttifero anno X.

(10) Articoli 4 e 5 del suddetto senatus consulto.

(11) Articoli 38 e 39 del senatus consulto organico delli 28 Fiorile anno XII.

(12 Si vedrà qui sotto allorchè si parlerà delle *Commissioni senatoriali*.

6.° Scioglie il corpo legislativo (13).

20 *Art.* 300 Tutte le liste fatte nelli dipartimenti in virtù dell'articolo 9 della costituzione (14) sono indirizzate al senato; esse compongono la lista nazionale,

21 *Art.* 301. Il senato elegge in questa lista li deputati dei dipartimenti al corpo legislativo. e li giudici di cassazione (15).

22 *Art.* 302. Li progetti di legge decretati dal corpo legislativo, sono trasmessi al senato, e depositati nello stesso giorno di loro addozione nei suoi archivj.

23 *Art.* 303. Qualunque decreto del corpo legislativo può da un senatore essere denunciato al senato.

1.° Come tendente al ristabilimento del regime feodale.

2.° Come contrario all'irrevocabilità delle vendite dei dominj nazionali.

3.° Come non deliberato nelle forme prescritte dalle costituzioni dell'impero, li regolamenti, e le leggi.

4.° Come attentatorio alle prerogative della dignità imperiale, ed a quelle del senato, senza pregiudizio dell'esecuzione degl'articoli 21, e 37 (16) dell'atto della costituzione dell'impero.

24 *Art.* 304. Il senato nei sei giorni che seguono l'adozzione del progetto di legge, deliberando sul rapporto di una commissione speciale, e dopo intese tre letture del decreto, in tre sedute tenute a diferenti epoche può esprimere la sue opinione che non vi sia luogo a promulgare la legge.

25 *Art.* 305. Il presidente porta all'imperatore la deliberazione motivata del senato.

26 *Art.* 306. L'imperatore dopo di avere inteso il consiglio di stato, o dichiara con un decreto la sua adesione alla deliberazione del senato, o fa promulgare la legge.

27 *Art.* 307. Ogni legge la di cui promulgazione in questa circostanza non è stata fatta avanti che spiri il termine di 10 giorni, non può più essere promulgata, se non è stata di nuovo deliberata, ed addottata dal corpo legislativo (17).

28 *Art.* 308. Le operazioni intere di un collegio elettorale, e le operazioni parziali che sono relative alla presentazione dei candidati al senato, ed al corpo legislativo non possono essere annullate per causa d'inconstituzionalità, che per mezzo di un senatus consulto (18).

29 *Art.* 309. Li senatus consulti organici, e li senatus consulti, sono deliberati dal senato sull'iniziativa del governo.

30 *Art.* 310. Basta una semplice maggiorità per li senatus consulti; vi vogliono li due terzi delle voci de'membri presenti per un senatus consulto organico.

31 *Art.* 311. Li progetti de'senatus consulti presi in conseguenza degl'arti coli

(13) Articoli 54 e 55. del senatus consulto organico dei 16 Termifero anno X.

(14) Questo articolo, così parla - Li cittadini portati nella lista dipartimentale, designano similmente un decimo fra essi; ne risulta una terza lista che comprende li cittadini di questo dipartimento eligibili alle funzioni pubbliche nazionali.

(15) Art. 19 e 20 della costituzione.

(16) Questi articoli della costituzione portano - Il senato conferma, o annulla tutti gl'atti che gli sono denunciati come incostituzionali; le liste di esigibili sono comprese fra questi atti.

„ Ogni decreto del corpo legislativo, il decimo giorno dopo che è stato fatto, è promulgato, a meno che in questa dilazione non vi sia stato ricorso in senato per causa d'incostituzionalità; Questo ricorso non ha luogo contro le leggi promulgate.

(17) Articolo 69, 70, 71, 72, e 73. del Senatus Consulto organico delli 28, Fiorile anno XII.

(18) Idem Art. 74.

298, e 299. del codice (19) sono discussi in un consiglio privato composto dell'imperatore, dei titolari delle grandi dignità dell'impero (20), di due ministri, di due senatori, di due consiglieri di stato, e di due grandi officiali della legion di onore.

32 *Art.* 312. L'imperatore a ciascuna tenuta di questi consigli designa li membri che devono comporre il consiglio privato.

33 *Art.* 313. L'imperatore avanti di promulgare li trattati di pace, e di alleanza ne dà cognizione al senato.

34 *Art.* 314. L'atto di nomina di un membro del corpo legislativo, o della corte di cassazione chiamasi - *Arresto*.

35 *Art.* 315. Gl'atti del senato relativi alla sua polizia, ed all'interna sua amministrazione, s'intitolano - *Deliberazioni*.

36 *Art.* 316. Li senatori possono essere ministri, membri della legion di onore, ispettori dell'istruzione pubblica, ed impiegati in missioni estraordinarie, e temporarie.

37 Li ministri hanno seduta in senato, ma senza voce deliberativa, se non sono senatori (21).

CAPITOLO IV. *Delle Commissioni Senatoriali*.

38 *Art.* 317. Una commissione di sette sembri nominati dal senato, e scielti nel suo seno, conosce, sulla comunicazione che gli vien fatta dalli ministri degl'arresti seguiti, conforme all'articolo 16 delle costituzione (22), allorchè le persone arrestate non sono state tradotte avanti li tribunali nei 10 giorni dopo il loro arresto.

39 Questa commissione chiamasi *Commissione Senatoriale della Libertà Individuale*.

40 *Art* 318. Tutte le persone arrestate, e non poste in giudizio dopo li dieci giorni del loro arresto, possono direttamente ricorrere, o da loro stesse, o per mezzo de' loro parenti, e rappresentanti, e per via di petizione alla commissione senatoriale della libertà individuale.

41 Allorchè la commissione crede che la detenzione prolungata al di là di 10. giorni del seguito arresto non sia giustificata dall'interesse dello stato, invita il ministro che ha ordinato l'arresto a far porre in libertà la persona detenuta, o a mandarla avanti li tribunali ordinarj.

42 *Art* 319. Se dopo tre consecutivi inviti rinnuovati nello spazio di un mese, il detenuto non è posto in libertà, o rimandato avanti li tribunali ordinarj, la commissione richiede un assemblea del senato, che viene convocata dal presidente, e che se vi è luogo fa la seguente dichiarazione.

„ Vi sono forti presunzioni che N. N. sia detenuto arbitrariamente „.

43 Si procede in seguito secondo le disposizioni del Titolo VI. lib. III. del Codice sull'*Alta Corte Imperiale* (23).

(19) Vedi li superiori numeri 18, e 19.

(20) Art. 36. del Senatus Consulto organico delli 28. Fiorile anno XII

(21) Senatus Consulto organico dei 16. Termifero anno X. articoli 56, 57, 58, 50, 64, 65.

(22) Questo articolo dice: „ Se il Governo è informato che si trama qualche cospirazione contro lo Stato può spedire dei mandati di adduzione, o mandati di arresto contro le persone che ne sono presunti autori, o loro complici, ma se nel termine di dieci giorni dopo tali arresti, non sono posti in libertà, o in giustizia regolata vi ha per parte del ministro che ha soscritto l'ordine delitto di detenzione arbitraria.

(23) L'articolo qui citato dice: „ Il Corpo Legislativo denuncia parimenti li ministri, o agenti

44 *Art.* 320. Una commissione di sette membri nominati dal senato è scielta nel suo seno, ed è incaricata di vegliare sulla libertà della stampa.

45 *Art.* 321. Non sono comprese nella sua attribuzione le opere che si stampano, e si distribuiscono per associazione, e ad epoche periodiche.

46 Questa commissione chiamasi - *Commissione Senatoriale della Libertà della stampa*.

47 *Art.* 322. Gl'Autori, Stampatori, o Librari che credonsi fondati a lagnersi d'impedimento posto alla stampa, o alla circolazione di un opera, possono direttamente ricorrere, e per via di petizione alla commissione senatoriale della libertà della stampa.

48 *Art.* 323. Allorchè la commissione stima che gl'impedimenti non sono giustificati dall'interesse dello stato, invita il ministro che ha dato l'ordine, a ritirarlo.

49 *Art.* 324. Se dopo tre consecutivi inviti, rinnuovati nello spazio di un mese, gl'impedimenti tuttavia sussistono, la commissione chiede un assemblea del senato che è convocata dal presidente, e che se ha luogo fa la seguente dichiarazione.

Vi sono forti presunzioni che sia stata violata la libertà della stampa.

50 Si procede in seguito, conforme alle disposizioni dell'art VI. lib. III del codice *sull'alta corte Imperiale* (24).

51 *Art.* 325. Un membro per ciascuna delle commissioni senatoriali cessa le sue funzioni ogni quattro mesi (25).

CAPITOLO V. *Dell'amministrazione interna del senato*.

52 *Art.* 326. Il senato ha due pretori, un cancelliere, ed un tesoriere, tutti presi nel suo seno; non possono essere, nè vice presidenti nè segretarj del senato, il quale per ciascuna delle suddette cariche indica tre soggetti.

53 *Art.* 328. Spirati li sei anni non possono essere rieletti che su di una nuova presentazione.

54 *Art.* 329. Li pretori sono incaricati di tutti li dettagli relativi alla guardia del senato, alla polizia, e mantenimento del suo palazzo, de'suoi giardini, ed al ceremoniale.

55 *Art.* 330. Si dividono la cura di sorveglianza, e di amministrazione.

56 *Art.* 331. Il pretore incaricato del servizio relativo alla guardia, alla polizia, ed al ceremoniale, durante le sue funzioni non può abitare fuori del palazzo del senato.

57 *Art.* 332. Li pretori hanno sotto li loro ordini due messaggieri, sei uscieri, e e sei brigate di guardia per la polizia del palazzo, e li giardini del senato.

58 *Art.* 333. Il cancelliere ha sotto la sua amministrazione li archivj, ove sono depositati li titoli di proprietà del senato.

59 *Art.* 334. Non può farsi alcuna causa giudiziaria relativamente alle proprietà del senato, e delle senatorerie che sotto la sua direzzione.

60 *Art.* 335. Invigila sulla libreria, la galleria de'quadri, ed il gabinetto delle medaglie.

della autorità, se vi è luogo, allorchè il Senato ha dichiarato esservi forti presunzioni di detenzione arbitraria, o di violazione della libertà della stampa.

(24) E' stata riportata alla precedente nota.

(25) Articoli 8, e 21. del Senatus Consulto dei 14. Nevoso anno XI.

61 Rilascia li certificati di vita, e di residenza, e li passaporti ai senatori che ne abbisognano.

62 Appone il sigillo del senato a tutti gl'atti che da quello provengono.

63 *Art.* 336 Sotto gl'ordini immediati del cancelliere sono la guardia degl'archivj, la guardia aggiunta, ed il numero d'impiegati necessarj per le diverse attribuzioni.

64 *Art.* 337. Il tesoriere è incaricato della riscossione, delle spese, e della contabilità del senato.

65 Ha sotto li suoi ordini un cassiere, ed il numero degl'impiegati necessarj per l'ordine delle riscossioni, delle spese, e della contabilità.

66 *Art.* 338 Li due pretori, il cancelliere, ed il tesoriere hanno l'alloggio nel palazzo del senato.

67 *Art.* 339. Li pretori, il cancelliere, ed il tesoriere lavorano coll'Imperatore almeno una volta per ciascun trimestre.

68 *Art.* 340 Al principio di ciascun anno è tenuto un consiglio di amministrazione, presieduto dall'Imperatore; questo consiglio è formato dai due segretarj in esercizio, e sette senatori nominati dal senato.

69 In questo consiglio sono fissate le spese di qualunque natura, e li trattamenti che devono essere accordati agl'ufficiali, ed ai membri del senato.

70 Fissa ancora le somme che devono prendersi, se ci ha luogo sulle rendite del senato, per assicurare un onesta sussistenza alle famiglie dei senatori dopo la loro morte.

CAPITOLO VI. *Delle Dotazioni del Senato.*

71 *Art* 341. Vi sono delle determinate rendite dei dominj nazionali addette alle spese del senato. Su queste rendite si prende il trattamento per ciascuno de' suoi membri (26).

72 *Art.* 342. E addetta alla dotazione del senato per il trattamento dei senatori, per il mantenimento, e riparazioni del suo palazzo, e de'suoi giardini, e le sue spese di qualunque altra natura un annua somma di quattro millioni da prendersi sul prodotto delle foreste nazionali; questa somma è versata nella cassa del senato.

73 *Art.* 343. E' ancora addetta al senato l'annua rendita di un millione da prendersi sui beni nazionali affittati: la metà vien presa nelli dipartimenti della *Sarre*, della *Roer*, del *Mont Tonerre*, e del *Rhin et Moselle*, e l'altra metà in quelli del *Pò*, del *Tanaro*, della *Stura*, della *Sezia*, della *Doire*, e di *Marengo*; Questi beni sono amministrati dal senato, e le rendite sono versate nella sua cassa (27)

CAPITOLO VII. *Delle senatorie.*

74 *Art* 344. Vi è una senatoria per circondario di corte d'appello (28).

(26) Articolo 22. della Costituzione. Questo articolo portava ancora, che il Trattamento del Senatore fosse la vigesima parte di quello del Primo Console, che essendo allora 500,000 franchi, portava quello del Senatore a 2[illegible],000 franchi.

(27) Articoli 17, e 18. del Senatus Consulto delli 14. Nevoso Anno XI. Per il Senatus Consulto dei 21. Agosto 1806, il Teatro dell'Odèon, colle sue appartenenze, e dipendenze appartiene al Senato.

(28) Il numero delle Senatorie è di 32, senza contare le nuove riunioni alla Francia.

75 *Art.* 345. Ciascuna senatoria è dotata di una casa, di un annua rendita in dominj nazionali, di 20 a 25 mila franchi.

76 *Art.* 346. Le senatorie sono possedute a vita; li senatori che ne sono provisti, sono obbligati a risiedervi almeno per tre mesi in ciascun anno.

77 *Art.* 347. Adempiono alle missioni estraordinarie che l'imperatore giudica a proposito di loro dare nel lor circondario, e gliene rendono direttamente conto.

78 *Art.* 348. Le senatorie sono conferite dall'Imperatore sulla presentazione del senato, che per ciascuna indica tre senatori.

79 *Art.* 349 La rendita della senatoria tien luogo al senatore nominato di ogni indennità per spese di viaggi, e di rappresentanza (29).

CAPITOLO VIII. *Dell'amministrazione dei demanj del senato, e dei beni addetti alle senatorie.*

80 *Art.* 350. Il cancelliere amministra le proprietà del senato, senza pregiudizio delle funzioni attribuite alli pretori (30).

81 *Art.* 351. Li beni delle 32 senatorie sono amministrate dalli loro titolari.

82 Il cancelliere sorveglia all'amministrazione.

83 *Art.* 352. Il cancelliere prende possesso in nome del senato delli dominj di sua dotazione.

84 *Art.* 353. Prende possesso provisorio dei beni che formano la dote delle senatorie vacanti.

85 *Art.* 354. Li processi verbali di preso possesso stesi contraddittoriamente con la regia dei demanj, e del registro enunciano per ciascun corpo di possidenza il nome, la consistenza, la natura, l'estenzione, la situazione, il nome dell'affittuario, la data dell'affitto, la sua durata, l'epoca d'ingresso in possesso, l'annuo prezzo, la contribuzione fondiaria, e da chi provenga,

86 *Art.* 355. Li senatori provisti di senatorie, prendono possesso dei beni che ne dipendono, tanto in nome del senato, che in loro proprio nome.

87 *Art.* 356 Il cancelliere si fa fare dalla regia del demanio, e da tutti gl'altri depositarj la remissione dei titoli: 1.° dei dominj del senato: 2.° dei beni addetti alle senatorie che non hanno per anco avuti de' titolari.

88 Rimettonsi negl'archivj del senato gl'originali dei titoli di proprietà.

89 *Art.* 357. Li senatori provisti di senatorerie si fanno rimettere li titoli che risguardono li beni dei quali sono dotate.

90 Depongono negl'archivj del senato gl'originali dei titoli di proprietà.

91 Conservano gl'originali dei titoli che concernano il possesso coll'obbligo di deporre negl'archivj del senato copie da essi certificate, e verificate dal cancelliere.

92 *Art.* 358. Nell'atto della consegna dei titoli che si fa dalla regia del demanio, ed altri depositarj, ne viene steso contradditoriamente un inventario sommario.

93 *Art.* 359 Dopo che sono stati depositati negl'archivj del senato, se ne fa un inventario generale.

94 *Art.* 360. Lo stato delle fabbriche tanto ad uso di abitazione, che per le case necessarie alla coltura dei beni appartenenti alle senatorerie è verificato a spe-

(29) Articoli 1, e 6, del Senatus Consulto dei 4. Nevoso anno XI.

(30) Vedi dal superiore N. 52, al 57.

se comuni fra il cancelliere, e titolari per *mezzo* di uno, o più periti ne'quali convengono le parti.

95 *Art.* 361 Si osserva l'articolo precedente riguardo a quelle senatorerie che non avessero titolari nel termine di un anno a contare dal giorno in cui cessano di essere vacanti.

96 Li processi verbali che provano lo stato dei luoghi contengono la stima di tutte le riparazioni da farsi, e distinguono le riparazioni grosse da quelle di risarcimento.

97 *Art.* 362 Vi sono degl'agenti nominati dal cancelliere che sotto li suoi ordini, ed in virtù di sua procura vegliano sui beni che sono sotto la sua amministrazione.

98 *Art.* 363. Allorchè trattasi di rinnuovare gl'affitti, questi si passano in nome del cancelliere avanti notaro con aggiudicazione all'incanto, preceduto da notificazioni.

99 *Art.* 364. Si richiede dagl'aggiudicatarj una sigurtà solvibile.

100 *Art.* 365. Non possono farsi gl'affitti per anticipazione la natura dei beni, e l'uso dei luoghi servono di regola su ciò.

101 *Art.* 366. E' vietato a fare degl'affitti per più di nove anni; se ciò non ostante convenisse per l'amigliorazione de'beni fare un affitto per più longa durata, il cancelliere potrà essere autorizzato a farlo dal consiglio di amministrazione.

102 *Art.* 367. E' interdetta qualunque mancia, ossia *put-de vin*; il prezzo totale dell'affitto è ripartito in eguali porzioni su ciascun anno di affitto.

103 *Art.* 368 E' sempre imposto agl'affittuarj, o locatarj l'obbligo di pagare senza rivaluta la contribuzione fondiaria, e suoi accessorj.

104 *Art.* 369. Il cancelliere trasmette al tesoriere un estratto degl'istromenti di affitto; il tesoriere fa le istanze necessarie acciò siano pagate alle scadenze le somme dovute al senato dagl'affittuarj, o locatarj, ne può sospendere gl'atti, senza essere autorizzato dal cancelliere.

105 *Art.* 370. Il tesoriere fa versare nella cassa del senato la somma che riceve dai fermieri, o locatarj; tiene un registro particolare di questa parte di riscossione, e ne invia il ristretto al cancelliere per ogni mese.

106 *Art.* 371. Nella vacanza delle senatorerie che non hanno avuto titolari, li beni sono amministrati, e le rendite versate nella cassa del tesoriere nelle stesse regole prescritte per l'amministrazione dei dominj del senato.

107 *Art.* 372. Allorchè queste senatorerie cessano di essere vacanti il cancelliere rimette alli senatori a quali sono state conferite gl'istromenti d'affitti, ed altre carte che possono essergli utili per prendere possesso dei beni che ne formano la dote, affinchè possa amministrarli, e ritirarne il fruttato.

108 *Art.* 373. Ne prendono possesso contraddittoriamente col cancelliere.

109 *Art.* 374. L'amministrazione di questi beni, è allora sottoposta alle regole prescritte per le senatorerie possedute dai titolari.

110 *Art.* 375. Si eseguiscono regolarmente li patti degl'affitti passati dal cancelliere durante la vacanza.

111 *Art.* 376. La rendita dell'anno in cui li titolari sono nominati è divisa *de die, in diem* fra essi, ed il senato.

112 Non vi hanno diritto se non che dal giorno della loro nomina.

113 *Art.* 377. Li senatori provisti di senatorerie ne amministrano, e conservano li beni da buoni padri di famiglia.

114 *Art.* 378. Possono o affittarli all'amichevole, o per aggiudicazione, o farli lavorare a proprio conto.

115 *Art.* 379. Un affitto non può essere fatto all'amichevole senza l'approvazione del cancelliere. il titolare glie lo avvisa, almeno tre mesi prima.

116 *Art.* 380. Tutti gl'affitti sono passati per mano di notaro, gl'affitti che si fanno per aggiudicazione, sono preceduti di notificazioni.

Ne viene dagl'uni, e dagl'altri inviata copia al cancelliere nella forma prescritta dall'articolo 354 del codice politico (31).

117 *Art.* 381. E' vietato ai titolari di cangiare la natura della coltivazione dei beni rurali, e di fare cangiamenti considerabili nelle abitazioni, senza l'autorizzazione del cancelliere.

118 *Art.* 382. Non possono sotto pretesto di ameliorazione richiamare alcuna indennità per piantaggioni, o stabilimenti fatti sui fondi che vi si trovassero inerenti

119 *Art.* 383. Li cristalli che un titolare avesse fatto collocare nella casa di sua abitazione non sono in verun caso riputati per esservi posti in perpetuo, e che acquistino natura di fondo, e perciò gl'eredi potranno levarli.

120 *Art.* 384 Il titolare della senatoreria a cui sono stati dati in dote de' boschi, è tenuto a conformarsi alle regole prescritte per gl'usufruenti dei dominj nazionali di tale natura.

121 *Art.* 385. Gode dei boschi cedui, ed alberi di alto fusto che sono posti in taglio regolato.

122 *Art.* 386. Non può disporre degl'altri alberi di alto fusto, nè de'quercioli di qualunque età questi siano, nè degl'alberi atterrati dal vento, o delittuosamente tagliati

123 *Art.* 387. Gl'alberi descritti nell'articolo precedente non sono tagliati e venduti che per ordine del cancelliere; il prezzo è versato nella cassa del senato, ed il consiglio di amministrazione ne determina l'impiego (32).

124 *Art.* 388. Alla morte del titolare di una senatoreria il cancelliere prende l'amministrazione dei beni che la compongono.

125 *Art.* 389. Il senatore a cui è conferita ne prende possesso, e lo stato de'luoghi è provato a spese comuni, e contradittoriamente fra esso, ed il cancelliere.

126 *Art.* 390. La morte dei titolari non rompe gl'affitti che sono stati fatti nelle regole: gl'affitti che possono essere stati fatti per anticipazione, o con una mancia, o *pat-de vin* sono dichiarati fraudolenti, e nulli.

127 *Art.* 391. Le rendite dell'anno in cui un titolare muore, sono divise *de die, in diem* frà gl'eredi, il suo successore, ed il senato per il tempo che dura la vacanza.

(31) Vedi il superiore numero 85.

(32) Tutte queste disposizioni sono fondate sul principio che li Senatori Titolari delle Senatorie non sono propriamente che usufruttuarj. Essendo la nomina ad una Senatoria un atto di distinzione per parte del Senato verso quei membri che presenta in tal caso per Candidati alla nomina dell'Imperatore: questa nomina conferisce un godimento inerente soltanto alla persona, ma non una proprietà, che sia come tale trasmissibile.

128 La stessa divisione hà luogo nel caso di mutazione, per dimissione, o altro.

129 *Art.* 392. Gl'eredi hanno una dilazione di sei mesi per togliere dalla casa di abitazione li mobili della successione.

130 *Art.* 393. Il cancelliere ordina le riparazioni necessarie sui dominj de'quali gli è affidata l'amministrazione.

131 *Art.* 394. Queste sono in appalto a chi richiede minor presso all'incanto fatto premesse le pubblicazioni.

132 *Art.* 395. Vengono precedentemente provati con un processo verbale, e stima, la necessità, ed il prezzo.

133 *Art.* 396. Le formalità prescritte dalli due articoli precedenti non sono richieste che per le riparazioni che eccedono la somma di 500. franchi; quelle che non giungono a tal somma, sono fatte per economia.

134 *Art.* 397. Allorchè lo stato dei luoghi dei beni addetti alle senatorerie è stato provato nel termine, e forme prescritte dagl'articoli 357, e 358. del codice politico (33), vien proveduto dal consiglio di amministrazione per quanto è possibile, acciò siano poste in buono stato tutte le fabbriche destinate tanto per abitazione quanto per la coltura de'beni addetti alle senatorerie.

135 *Art.* 398 Dopo che le dette fabbriche sono state poste in buono stato, le grosse riparazioni sono a carico del senato, le altre a peso del titolare

136 *Art.* 399 Se la negligenza del titolare a fare le riparazioni alle quali è tenuto, dasse luogo a grosse riparazioni, in questo caso le une, e le alt e sarebbero fatte a sue spese.

137 *Art.* 400. Qualunque titolare è obbligato di mantenere, e rendere le fabbriche nello stato in cui le hà ricevute, o in quello in cui dovrebbero essere in virtù degl'ordini del consiglio di amministrazione.

138 *Art.* 401. Ciascun titolare deve in ogni anno depositare nella banca di francia una somma di mille franchi.

139 Questo deposito è obbligatario un anno dopo la nomina ad una senatoria.

140 *Art.* 402. Allorchè li depositi annualmente fatti da ciascun titolare formano un capitale di dieci mila franchi, è dispensato dal continuarlo.

141 *Art.* 403. Se muore avanti il tempo fissato per comporre l'ultima somma di dieci mila franchi, gl'eredi non sono obbligati di completarla, ma possono essere obbligati a pagare le somme che avesse negligentato di depositare nel corso di sua vita.

142 *Art.* 404 Le somme depositate, conforme agl'articoli precedenti, appartengono al senato, ciò non ostante non sono versate nella sua cassa se non che dopo la morte del titolare che le hà somministrate ed in seguito di un arresto del consiglio di amministrazione.

143 *Art.* 405. Gl'interessi che producono durante la vita del titolare sono riscossi da esso; o dalli suoi eredi.

144 *Art.* 406. Per mezzo dell'esecuzione degl' *Articoli* 397, 398, 399. e 400. del *Codice Politico* non può formarsi alcuna richiesta contro gl'eredi di un ti-

(33) Vedi dal superiore Num. 89., al 92.

tolare per le riparazioni che rimanessero a farsi alla sua morte, ma queste vengono fatte a spese del senato.

145 *Art.* 407. Il cancelliere dirigge, e fa seguire in nome del senato, tanto attivamente, quanto passivamente li processi insorti per la manutenzione, e la regia dei beni che compongono la sua dotazione, e di quelli che dipendono dalle senatorie vacanti.

146 *Art.* 408. Li titolari siguono, tanto attivamente, che passivamente a spese del senato, ed in nome, e sotto la direzione del cancelliere li processi che concernono la proprietà dei beni delle loro senatorie.

147 *Art* 409. Non possono nè intentare questi processi, nè transingere senza espressa autorizzazione del cancelliere (34).

148 *Art.* 410. Le azioni possessorie sono fatte dai titolari in loro nome, ed a loro spese.

149 Ne rendono inteso il cancelliere, quale v'interviene, se lo giudica convenevole.

150 *Art.* 411. In qualunque affare che possa compromettere la proprietà, o dei beni che formano la dote del senato, o dei beni che dipendono dalle senatorerie, il cancelliere non può nè intentare un azione, nè difenderla, nè transigere, nè autorizzare li titolari delle senatorie, o a difendere, o transigere, nè intervenire nei processi nei quali figurano da parte, senza prima averne fatto un rapporto al senato, il quale nomina per ciascun'affare una commissione di quattro membri; questa commissione determina di concerto con il cancelliere, le misure che convien prendere.

151 *Art.* 412. Le transazioni fatte dal cancelliere, o dai titolari delle senatorie sulli processi che riguardano la proprietà non sono valide che dopo essere state approvate dal consiglio di amministrazione.

152 *Art.* 413. Se li titolari delle senatorie non adempiono li diversi ordini che loro sono imposti, il cancelliere li avverte a conformarcisi.

153 *Art.* 414. Se negligentano, o ricusano di ubbidire a tale avviso, il cancelliere ne informa il consiglio di amministrazione, che dopo di averli intesi può ordinare il sequestro di tutto, o parte di loro rendita, o prendere tali altre misure amministrative che giudica convenevoli (35).

CAPITOLO IX.

Degl'Onori Civili, e Militari da rendersi al Senato, ed alli suoi membri.

§. 1. *Onori Militari.*

154 *Art.* 415. Allorchè il senato in corpo si porta dall'imperatore, o a qualche ceremonia gli viene fornita una guardia di cento uomini a cavallo, che si dividono, avanti, dietro, ed ai fianchi del corteggio; mancando cavalleria, questa guardia gli viene fornita dall'infanteria.

155 *Art.* 416. Al suo passaggio, li corpi di guardia, posti, o picchetti prendono le armi, o montano a cavallo.

(34) Questi principj sono una legittima conseguenza del non essere li Titolari che semplici usufruttuarj, e che come tali non possono fare alcun atto di proprietà.

(35) Senatus Consulto delli 8. Frimajo anno XII.

156 *Art.* 417. Se passa avanti una truppa in battaglia, gl'offiziali superiori salutano.

Le sentinelle presentano le armi, e li tamburri battono.

157 *Art.* 418. Allorchè li senatori vogliono fare il loro ingresso di onore nel capo luogo della loro senatoria, cosa che non possono fare che una sol volta, il ministro della guerra avvanza l'ordine di rendergli li seguenti onori.

Entrano in una piazza in vettura, accompagnati dal loro seguito.

Il comandante della piazza si ritrova alla barriera per riceverli, ed accompagnarli.

Le truppe sono in battaglia sul loro passaggio.

Gl'ufficiali superiori salutano.

Li tamburri batton la marcia.

Si tirano cinque colpi di cannone, come alla loro sortita.

158 *Art.* 419. S'invia ad incontrarli ad un quarto di lega di distanza un distaccamento di venti uomini di cavalleria, comandato da un officiale con un trombetta che li scorta fino al loro alloggio. Oltre questo distaccamento, vengono inviate incontro quattro brigate di giandarmeria, commandate da un luogotenente; il capitano della giandarmeria si ritrova alla porta della città, e li accompagna.

159 *Art.* 420. Gli viene data una guardia di 30. uomini comandata da un luogotenente; il tamburro sona la marcia.

Si collocano due sentinelle alla porta della loro abitazione.

160 *Art.* 421. Li posti, e guardie, avanti li quali passano prendono, e presentano le armi, o montano a cavallo, li tamburri, o trombette suonano la marcia; le sentinelle presentano le armi.

Gli vengono fatte visite di corpo.

161 *Art.* 422. Gl'onori attribuiti dai precedenti articoli, loro sono resi al loro primo ingresso in tutte le piazze del circondario di loro senatoria. Tutte le volte che vengono nel capo luogo, dopo il loro primo ingresso, gli si rendono gli onori prescritti negl'articoli 420, 421.

162 *Art.* 423. Le sentinelle fanno faccia, e presentano le armi ad ogni senatore che gli passa vicino, se è vestito col suo abito di costume.

§. 2. *Onori Civili*.

163 *Art.* 424. Li senatori che vanno a prender possesso della loro senatoria ricevono nella città della giurisdizione della corte di appello nella di cui estenzione è collocata, ed ove si arrestano li seguenti onori.

Un distaccamento della guardia nazionale è sulle armi alla porta della città.

Li maires, ed aggiunti si ritrovano al loro alloggio, prima che vi arrivino; immediatamente dopo il loro arrivo sono visitati da tutte le autorità inferiori alla loro, secondo l'ordine di loro *precedenze*.

Le corti di appello lo fanno per mezzo di una deputazione composta di un presidente, del procuratore generale, e di quattro giudici; le altre corti, e tribunali, con una deputazione composta della metà della corte, o del tribunale.

164 *Art* 425. Se soggiornano 24 ore in una città, rendono le visite ricevute nelle persone dei capi delle autorità, o corpi secondo le loro precedenze.

165 *Art.* 426. Li maires, ed aggiunti vanno a prendere congedo da loro al momento di loro partenza.

166 *Art* 427. Se nella città ove si ferma il senatore una persona, o autorità nominata prima di esso nell'ordine della precedenza, gli va a fare una visita (36).

167 *Art.* 428. Li senatori che vengono nelle loro senatorie a fare l'annua lor residenza, non ricevono onori civici, se non che nel capo luogo della loro senatoria. Ritrovano un distaccamento della guardia nazionale alla lor porta; li maire, ed aggiunti nella loro abitazione. Le persone, o autorità nominate dopo essi nell'ordine delle *precedenze* gli fanno visita nel termine delle 24 ore, e nelle altre ventiquattr'ore seguenti egli le rende (37).

§ 3 *Onori funebri militari*.

168 *Art.* 429. Per ciascun senatore che muoja nella città, ove il senato tiene le sue sedute, la guarnigione fornisce quattro distaccamenti di cinquanta uomini, commandati ciascuno da un capitano, e da un luogotenente; li quattro distaccamenti sono sotto gl'ordini di un capo di battaglione, o di squadrone.

Vedi - *Registri civici* dal N. 63 al 65.

SENATO DI ROMA.

La consulta straordinaria di Roma con ordine del primo Agosto 1809. avea composto il senato di Roma, e nominati cinquantuno soggetti che doveano comporlo; con altr'ordine dei 15 Settembre dello stess'anno 1809 avea creata una commissione speciale di sette membri per l'esercizio delle funzioni municipali, finchè fosse istallato il senato; ma non avendo nè l'uno, nè l'altro di detti ordini avuto alcun seguito; si crede cosa inutile il qui trascriverli.

SENSALI. Vedi - *Camere di commercio* dal N. 9 al 27 dal N. 281 al 290. Vedi *Registro* N. 316. - Vedi - *Agenti di cambio*.

Punizione de'sensali che hanno fallito - Vedi - *Furti* N. 42.

(36) Questo viene prescritto dal Decreto imperiale dei 23. Messidoro anno XII., quale dice „ Che se ritrovasi un Principe, o un Gran Dignitario nella Città ove si arresta un Senatore, che si rende alla sua Senatoria, questo è tenuto a loro fare una visita.

(37) Crediamo che possa giovare a qualch'uno il conoscere quali siano le persone, ed autorità che secondo il grado di *Precedenza* devono fare, e ricevere tali visite.

Sono adunque le seguenti.

Li Consiglieri di Stato in Missione.

Li Grandi Officiali della Legion d'Onore, quando però non abbiano funzioni pubbliche che gli assegnino un rango superiore.

Li Generali di Divisione che comandino una divisione Territoriale, nel Circondario del loro comando.

Li Primi Presidenti delle Corti Imperiali.

Gl'Arcivescovi

Il Presidente del Collegio Elettorale del Dipartimento, durante la Sessione, e li dieci giorni che precedono l'apertura, e gl'altri dieci giorni che sieguono la chiusura.

Li Prefetti; Li Prefett Consiglieri di Stato, prendono il loro rango di Consigliere di Stato.

Li Presidenti delle Corti di Giustizia Criminale, (ora sono soppressi e rinfusi nella Corte Imperiale).

Li Generali di Brigata che comandano un Dipartimento.

Li Vescovi.

Li Commissari Generali di Polizia.

Li Presidenti del Collegio Elettorale di Circondario, durante il termine della Sessione, e nei dieci giorni che precedono l'apertura, e gl'altri dieci giorni che sieguono la chiusura.

Li Sotto-Prefetti.

Li Presidenti dei Tribunali di prima istanza.

Il Presidente del Tribunale di Commercio.

Li Maires

Li Comandanti d'Armi.

Li Presidenti de' Concistori.

Leggi risguardanti la creazione, obblighi, e vantaggi delli sensali - Vedi nel supplemento titolo *Commercio* al 20 dal 25 al 48, dal 52 all'87 dal N. 18 al 57 dal N. 72 al 95 al N 194 al 199

SENTENZE

SOMMARIO

I

Decreto della convenzione nazionale dei 15 *Maggio* 1793.

1 La convenzione nazionale sentito il rapporto del suo comitato di legislazione, decreta;

Se un accusato è stato condannato per un delitto, e che un altro accusato sia stato parimenti condannato come autore del medesimo delitto, di modo che le due condanne non si possano conciliare, e facciano prova dell'innocenza d'una parte, o dall'altra l'esecuzione de' due giudizj sarà sospesa, quand'anche si fosse appellato l'uno, o l altro senza successo al tribunale di cassazione.

2 Se il tribunale medesimo ha emanata la detta sentenza, esso sarà competente per ordinare la revisione, e rimandare a tale effetto gl'accusati al tri-

bunale criminale il più vicino , o alla richiesta di loro medesimi, o a quella del ministero pubblico, chè sarà tenuto in siu il caso ad agire ex officio per fare ordinare la revisione.

3 Allorchè le dette sentenze saranno state emanate in tribunali differenti, l'accusatore pubblico, e le parti interessate ne informeranno il ministro della Giustizia; questo denuncierà il fatto al tribunale di cassazione, che abolirà, se le due condanne non possono conciliarsi, le sentenze denunziate, ed in conseguenza rimetterà gl'accusati ad un medesimo tribunale criminale il più vicino al laogo del delitto, ma che non può essere scielto tra quelli che avranno pronunziate le dette sentenze.

II

CODICE PENALE - LIBRO I. CAPO I.

4 *Art.* 36. Ogni sentenza che porterà la pena di morte, dei lavori forzati perpetui, o a tempo, la deportazione, il rinchiudimento, la pena della gogna, l'esilio, e la degradazione civica sarà stampata per estratto.

5 Sarà affissa nella città centrale del dipartimento, in quella, ove sarà stata pronunciata, nel comune, ove sarà stato commesso il delitto, in quello ove avrà luogo l'esecuzione, ed in quello ove il condannato ha il suo domicilio.

III

CODICE D'ISTRUZIONE CRIMINALE

TITOLO VII *Di alcuni oggetti di pubblico interesse, e di sicurezza generale.*

CAPITOLO I. *Del deposito generale della notizia dei giudizj.*

7 *Art.* 600. Li cancellieri dei tribunali correzionali, e delle corti d'Assise, e speciali saranno tenuti di notare per ordine alfabetico sopra un registro particolare li nomi, cognomi, professioni, età, e residenza di tutti gl'individui condannati ad una carcerazione correzionale, o ad una pena più forte. Questo registro conterrà un ragguaglio sommario di ogni causa, e della condanna, sotto pena di 50 franchi d'ammenda per ogni ommissione.

8 *Art.* 601. In ogni trimestre, li cancellieri rimetteranno, sotto pena di 100 franchi d'ammenda copia di questi registri al gran giudice ministro della giustizia, ed al ministro di polizia generale.

9 *Art.* 602. Questi due ministri faranno tenere nella stessa forma un registro generale composto di queste diverse copie.

V

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PARTE PRIMA.

10 LIBRO IV *Dei modi straordinarj d'impugnare le sentenze.*

TITOLO I *Della opposizione di un terzo.*

11 *Art.* 474. La parte è autorizzata a fare opposizione ad una sentenza che pregiudica ai suoi diritti, ed alla quale nè essa, nè quelli che rappresenta sono stati citati.

12 *Art.* 475 L'opposizione del terzo, proposta come azione principale, dovrà introdursi nel tribunale ove sarà stata proferita la sentenza impugnata

13 Le detta opposizione dedotta come incidente in un giudizio che sia stato introdotto in un tribunale, dovrà formarsi con una domanda innanzi al tribunale istesso, se questo è superiore, ovvero eguale a quello da cui fu proferita la sentenza impugnata.

14 *Art.* 476. Se il tribunale non è uguale, o superiore, l'opposizione incidente del terzo sarà promossa per via di azione principale avanti al tribunale medesimo che avrà pronunziata la sentenza.

15 *Art.* 477. Sarà in facoltà dal tribunale, avanti cui è stata prodotta la sentenza che subisce opposizione, di procedere in causa, o di soprassedere, secondo le circostanze.

16 *Art.* 478. Senza riguardo all'opposizione del terzo, e senza pregiudizio della medesima, dovranno contro le parti condannate eseguirsi le sentenze passate in cosa giudicata, quando esse condannano a rilasciare il possesso di un fondo.

17 Negl'altri casi i giudici potranno, secondo le circostanze, sospendere l'esecuzione della sentenza.

18 *Art.* 479. Il terzo la di cui opposizione vien rigettata sarà condannato ad un ammenda non minore di 30 franchi, senza pregiudizio de'danni, ed interessi a favore della parte avversa, qualora sia di ragione.

TITOLO II. *Del ricorso per ritrattazione di sentenza.*

19 *Art.* 480. Le sentenze inappellabili che i tribunali di prima, o di seconda istanza avranno proferite in contumacia le quali non ammettono opposizione a richiesta delle parti, o delle persone chiamate debitamente a causa, potranno essere revocate per li seguenti motivi.

1.° Se vi concorrerà dolo personale.

2.° Se avanti, o contemporaneamente alla sentenza saranno state violate le formalità prescritte sotto pena di nullità, purchè questa nullità non sia stata sanata dalle parti.

3.° Se sarà stato giudicato sopra cose non domandate.

4.° Se verrà concesso più di quello che era domandato.

5.° Se sarà ommesso di pronunziare sopra qualch'uno dei capi della domanda.

6.° Se nelle corti, o nei tribunali medesimi vi fossero contrarietà di sentenze inapellabili tra le parti istesse, e sovra li stessi articoli di ragione.

7.° Se la medesima sentenza conterrà disposizioni contradittorie.

8.° Se contro il disposto della legge non sarà fatta la communicazione al pubblico ministero, e la sentenza proferita sarà contraria alla parte, a di cui riguardo dovea farsi la detta communicazione.

9.° Se la sentenza sarà fondata sopra documenti, riconosciuti, o dichiarati falsi posteriormente.

10.° Se dopo la decisione della causa sarà ricuperato qualche documento decisivo, che per fatto della parte avversa non era stato prodotto in avanti.

20 *Art.* 481. Lo stato, le comuni, gli stabilimenti pubblici, ed i minori saranno ammessi a questo ricorso tutte le volte che non saranno stati difesi, o non lo saranno stati validamente.

21 *Art.* 482. Non sarà permesso di riformare nella sentenza, che quel solo capo, contro il quale ha luogo il ricorso, a meno che gl'altri capi non siano dipendenti da questo.

22 *Art.* 483. Il ricorso per ritrattazione, unitamente alla citazione della parte sarà notificato nel termine di tre mesi e questi, riguardo ai maggiori di età de-

correranno dal giorno in cui sarà fatta o alla persona, o al domicilio la notificazione della sentenza impugnata.

23 *Art.* 484. Trattandosi di minori, il termine di tre mesi decorrerà dal giorno della notificazione della sentenza fatta ad essi personalmente, o al domicilio, dopo che saranno giunti all'età maggiore.

24 *Art.* 485. Allorquando l'attore sarà lontano dal territorio Europeo per causa di servizio di terra e di mare, ovvero per impiego nelle negoziazioni estere a vantaggio dello stato, oltre al termine ordinario di tre mesi, dopo la notificazione della sentenza, ne avrà anco un altro di un anno.

25 *Art.* 486 Le parti che dimoreranno fuori del continente dell'impero, oltre allo spazio di tre mesi dopo la notificazione della sentenza, avranno il termine superiormente stabilito per le citazioni nell'*Art.* 73 (1).

26 *Art* 487. Se la parte condannata muore dentro il tempo fissato di sopra per ricorso per ritrattazione, il resto del termine non incomincierà a decorrere in pregiudizio dell'eredità che dal giorno stabilito, e nella maniera prescritta superiormente nell' *Art* 447 (2).

27 *Art.* 488. Quando la falsità, il dolo, o la scoperta di altri documenti saranno li motivi del ricorso, i termini decorreranno dal giorno, in cui la falsità, o il dolo saranno riconosciuti, e i documenti saranno scoperti, purchè negl'ultimi due casi vi sia prova scritta, da cui possa rilevarsi il giorno della scoperta, e non altrimenti.

28 *Art.* 489 Nel caso di sentenze in conflitto, il termine decorrerà dal giorno della notificazione dell'ultima sentenza.

29 *Art.* 490. Il ricorso sarà introdotto avanti il tribunale istesso che avrà proferita la sentenza impugnata, ed i medesimi giudici potranno deciderne.

30 *Art.* 491. Se per via di ritrattazione una parte vuole impugnare una sentenza, la quale sia stata prodotta in una causa pendente in diverso tribunale, essa dovrà portar la sua domanda a quell'istessa corte che avrà proferita la sentenza impugnata, ed il tribunale avanti di cui pende la causa che ha dato luogo alla produzione della sentenza predetta, potrà continuare, o sospendere la procedura, secondo le circostanze.

31 *Art.* 492. Il ricorso per ritrattazione, se vien fatto dentro lo spazio di sei mesi dal giorno della sentenzà, dovrà introdursi per mezzo di citazione al domicilio del procuratore della parte vittoriosa, dopo questo termine la citazione sarà intimata al domicilio della parte.

32 *Art.* 493. Il ricorso per ritrattazione qualora sia proposto incidentemente innanzi un tribunale competente per giudicarne, dovrà introdursi per mezzo di un atto di procuratore a procuratore; ma qualora voglia proporsi per incidente in un tribunale diverso da quello che ha proferita la sentenza, dovrà introdursi per via di citazione a comparire avanti i medesimi giudici che sentenzieranno.

33 *Art.* 494. Niuno, eccettuati gl'agenti per l'interesse dello stato, potrà ricorrere per ritrattazione, se prima di presentarne la domanda non ha depositata una somma di 300 franchi a titolo di ammenda, e di 150 franchi a titolo di

(1) Vedi - *Tribunale di prima istanza* numero 168. (2) Vedi - *Appellazione* num. 58, e 59.

danni, ed interessi della parte avversa, senza pregiudizio di maggiori indennizzazioni, qualora siano di ragione,

34 Se la sentenza impugnata è stata proferita in contumacia, ovvero in conseguenza di una esclusione di atti non fatti in tempo, il deposito sarà di una metà e di un quarto, qualora si tratti di sentenze proferite da tribunali di prima istanza.

35 *Art.* 495. In testa della domanda sarà notificata la quietanza del ricevitore, come pure un consulto di tre avvocati che abbiano esercitato per il corso di dieci anni almeno in un tribunale compreso nel circondario della corte di appello, dentro il quale è stato giudicato.

36 Sarà dichiarato nel consulto che i detti avvocati opinano per la ritrattazione, e vi saranno ancora esposti i motivi della domanda, altrimenti questa sarà rigettata.

37 *Art.* 496. La notificazione del ricorso per ritrattazione seguirà dentro sei mesi dal giorno della sentenza; il procuratore della parte vittoriosa si avrà di ragione costituito senza bisogno di nuovo mandato.

38 *Art.* 497. L'esecuzione della sentenza impugnata non sarà sospesa dalla domanda per ritrattazione, ed a tale oggetto non sarà permessa alcuna inibitoria. La parte condannata a dimettere il possesso di un fondo non potrà essere ammessa all'esperimento dell'implorato rimedio, se prima non prova di aver mandato ad esecuzione la sentenza del merito.

39 *Art.* 498. Ogni domanda per via di ritrattazione sarà communicata al pubblico ministero.

40 *Art.* 499. Non sarà discusso all'udienza, nè per mezzo di scritto alcun altro motivo fuori di quelli enunciati nel consulto degl'avvocati per l'ammissione della domanda.

41 *Art.* 500. La sentenza che rigetta la detta domanda, condannerà l'attore all'ammenda, ed ai danni, ed interessi qui sopra fissati, senza pregiudizio delle maggiori indennizzazioni che potessero essere dovute.

44 *Art.* 501. Se la domanda per ritrattazione viene ammessa, sarà ritrattata la sentenza impugnata, rimesse le parti nello stato anteriore alla detta sentenza, e restituite le somme consegnate, come pure restituiti tutti gl'oggetti della condanna, che fossero stati percepiti in virtù della sentenza medesima.

47 Quando il ricorso per ritrattazione sarà stato accordato per motivo di contrarietà di sentenze, la medesima decisione che lo accorderà, dovrà ordinare che venga eseguita la prima sentenza, secondo la sua forma, e tenore.

44 *Art.* 502 Il merito della causa sulla quale fu proferita la sentenza di già ritrattata, sarà devoluto in esame al tribunale stesso che avrà pronunziato sopra la ritrattazione.

45 *Art.* 503. Non sarà permesso ad alcuna parte di procedere per via di ritrattazione, nè contro la sentenza di già impugnata con questo mezzo, nè contro quella che avrà rigettato il ricorso, nè contro quella che avrà decisa la causa nel giudizio rescissorio, sotto pena di nullità, e de' danni, ed interessi, non eccettuato il procuratore che dopo aver prestato il suo ministero nella prima istanza, continuasse a prestarlo anco nella seconda.

46 *Art.* 504. La contrarietà delle sentenze inapellabili proferita in diversi tribu-

nali fra le parti medesime, e con i medesimi fondamenti dà luogo al ricorso per cassazione, e l'istanza deve promuoversi, e giudicarsi secondo le regole particolari della corte di cassazione.

TITOLO III. *Dell'azione civile contro i giudici.*

47 *Art.* 505. È permesso di agire civilmente contro i giudici nei seguenti casi;

1.° Se sarà preteso che nel corso dell'informazione, o nell'atto della sentenza sia intervenuto dolo, frode, o concussione.

2.° Se la legge pronuncia espressamente sull'azione contro i giudici.

3.° Se la legge dichiara responsabili i giudici sotto pena di danni, ed interessi.

4.° Se è stato negato di rendere giustizia.

48 *Art.* 506. Si avrà per denagata la giustizia, quando i giudici ricuseranno di provvedere alle istanze delle parti, o trascureranno di pronunziare sulle cause che sono in ordine, ed in istato di essere decise (3).

49 *Art.* 507. Perchè si verifichi la denegata giustizia è necessario che precedano due istanze scritte dalle parti per sollecitare la spedizione della causa. Queste istanze devono essere notificate ai giudici in persona del cancelliere, una dopo l'altra con tre giorni d'intervallo almeno, se trattasi di giudici di pace, e di commercio, e coll'intervallo di otto giorni almeno se trattasi di altri giudici. Qualunque usciere che è richiesto a questo effetto, è tenuto a fare le notificazioni delle istanze, sotto pena d'interdizione dal suo officio.

50 *Art.* 508. Dopo le indicate due istanze sarà permesso di procedere contro il giudice.

51 *Art.* 509. Dovrà portarsi avanti la corte diappello stabilita nel circondario, qualunque reclamo contro i giudici di pace, i tribunali di commercio, di prima istanza, o contro qualunque dei loro membri, come pure contro qualche giudice della corte criminale, e quella di appello.

52 L'azione civile contro le corti criminali, le corti di appello, o contro una delle sezioni di esse, sarà portata all'alta corte imperiale; in conformità dell'articolo 101 dell'atto delle costituzioni dell'impero in data dei 28 Fiorile anno XII (4).

53 *Art.* 510. Non ostante non sarà permesso alcun reclamo contro i giudici, senza che preceda una licenza accordata dal tribunale che deve deciderne.

54 *Art.* 511. Sarà presentata a quest'effetto un istanza firmata dalla parte, o da persona munita di sua speciale, ed autentica procura da unirsi sotto pena di nullità all'istanza predetta, insieme con i documenti giustificativi, se pure ve ne sono.

55 *Art.* 512. Non sarà lecito di adoprare alcun termine ingiurioso contro i giudici, sotto pena di una tale ammenda contro la parte, o di una tal monizione, o sospensione contro il procuratore, quali più converranno alla natura de'casi.

56 *Art.* 513. Se avviene che il ricorso civile sia rigettato, la parte ricorrente sarà condannata ad una ammenda non minore di 30 franchi, senza pregiudizio dei danni, ed interessi a favore dell'altra parte, se pure vi è luogo.

(3) Veggasi come su ciò parli il codice civile all'articolo 4, nel nostro titolo *Giudice* numero 14.

(4) 18 Maggio 1804.

57 *Art.* 514 Il ricorso essendo ammesso, sarà notificato nel termine di tre giorni al giudice contro cui si riclama, e questo nel corso di otto giorni dovrà produrre le sue difese.

58 Intanto finchè non sia giudicato definitivamente il ricorso, il giudice si asterrà dal pronunziare sulla causa; o su qualunque altra che la parte ricorrente, o il di lui coniuge, o i parenti in linea retta avessero nel tribunale, ov'egli risiede, e ciò sotto pena di nullità.

59 *Art.* 515. Il ricorso sarà portato all'udienza con un semplice atto, e giudicato da una sentenza dei giudici, diversa da quella che lo avrà ammesso; se poi nella corte di appello non esista che una sola sezione, il tribunale di cassazione rimetterà la decisione dell'affare alla più vicina corte d'appello.

90 *Art.* 516. L'attore nel caso che resti soccombente sarà condannato ad un ammenda non minore di 300 franchi, senza pregiudizio dei danni, ed interessi a favore delle parti, se pure vi è luogo.

LIBRO V. *Dell'esecuzione delle sentenze.*

TITOLO I. *Del modo di ricevere le cauzioni.*

60 *Art.* 517. La sentenza che prescriverà l'obbligo di dar cauzione dovrà stabilire un termine dentro il quale sia presentata ed anche un secondo termine, dentro il quale, o resti accettata, o sia contradetta (5).

62 *Art.* 518. La cauzione sarà presentata per mezzo di un atto da notificarsi alla parte, se non avrà procuratore, ed al procuratore, quando essa lo avrà costituito; la notificazione dovrà contenere la copia dell'atto di deposito fatto in cancelleria dei documenti, che provano la idoneità della cauzione; eccettuato il caso, in cui la legge non esige che la idoneità sia provata per mezzo di documento (6).

63 *Art* 519. La parte potrà farsi comunicare i documenti nella cancelleria, e qualora accetti la cauzione offerta, dovrà farne dichiarazione per mezzo di un semplice atto; in questo caso, come pure in quello, in cui la parte non contradica dentro il termine fissato, la persona che si offre a cautelare dovrà fare nella cancelleria la propria obbligazione, e questa senza bisogno di alcuna sentenza, potrà mandarsi ad esecuzione, anche per via di arresto personale, quando esso vi ha luogo.

64 *Art.* 520. Se la parte dentro il termine fissato nella sentenza non accetta la cauzione, la causa sarà rimessa all'udienza per mezzo di un semplice atto.

65 *Art* 521. Le ammissioni di cauzione verranno giudicate sommariamente senza altro ricorso, e scrittura; la sentenza sarà messa in esecuzione non ostante l'appello.

66 *Art* 522. Se la cauzione viene accettata, la persona che si offre per la medesima stipulerà la sua obbligazione, conforme è stato prescritto nel superiore articolo 519.

(5) Veggasi cosa su ciò resti prescritto dal codice civile all'articolo 16, nel nostro titolo: *Diritti Civili* numero 12, all'articolo 120 dello stesso codice, al nostro titolo: *Assenza* numero 9; all'articolo 771 dello stesso codice: al nostro titolo: *Successioni* numero 30; all'articolo 807 dello stesso codice, al nostro titolo: *Successioni* numero 126; finalmente all'articolo 2017 dello stesso codice, al nostro titolo: *Fidejussione* numero 11.

(6) Veggasi il prescritto su ciò dall'articolo 2040 del codice civile al nostro titolo: *Fidejussione* num. 42, e 43.

TITOLO II. *Della liquidazione dei danni, ed interessi.*

67 *Art.* 523. Allorquando il decreto, e la sentenza non avrà fissato la qualità de' danni, ed interessi, l'attore ne farà dichiarazione al procuratore costituito dal reo, e li documenti giustificativi saranno comunicati, o per mezzo di ricevuta esibita dal procuratore, o per mezzo della cancelleria

68 *Art.* 524. Il reo entro il termine prescritto negl'articoli 97 e 98 (7), e sotto le pene ivi comminate, sarà tenuto a restituire li detti documenti, ed a fare all'attore nello spazio di otto giorni dopo la spirazione del termine l'offerta di quella somma che vorrà pagare a titolo di danni, ed interessi; diversamente la causa sarà rimessa all'udienza per mezzo di un semplice atto, ed egli sarà condannato a pagare tutta la somma espressa nella dichiarazione, se questa sarà riconosciuta come giusta, e ben fondata.

69 *Art.* 525. Se poi le offerte non accettate dall'attore saranno giudicate come sufficienti, il medesimo verrà condannato nelle spese dopo il giorno dell'offerte.

TITOLO III. *Della liquidazione de' frutti.*

70 *Art.* 526. Chiunque sarà condannato alla restituzione dei frutti, dovrà renderne conto nella forma qui sotto espressa, ed a questo riguardo si procederà come su tutti gl'altri rendimenti di conti giudiziali.

TITOLO IV. *Del rendimento dei conti.*

71 *Art.* 527. Le persone tenute a render conto deputate ad amministrare per via giuridica saranno citate avanti li stessi giudici che le avranno prescielte; i tutori avanti il giudice del luogo, in cui la tutela sarà stata deferita, e tutti gl'altri amministratori avanti il giudice del loro domicilio.

72 *Art.* 528. Nel caso di appello da una sentenza, la quale rigetti una domanda fatta per rendimento de' conti, la decisione di appello che dichiara la nullità della sentenza di prima istanza, rimanderà le parti, per il rendimento de conti al tribunale, in cui la domanda era stata promossa, o a qualunque altro tribunale di prima istanza, che verrà dalla stessa decisione indicato.

74 Se il conto è stato reso, e giudicato nella prima istanza, l'esecuzione della sentenza d'appello, quando annulla la decisione precedente apparterrà alla corte che l'avrà pronunciata, oppure ad un altro tribunale che dalla medesima verrà indicata nella stessa sentenza.

75 *Art.* 529. Le persone alle quali sarà reso il conto, se avranno lo stesso interesse, nomineranno un solo procuratore; se poi discorderanno sulla scelta, il più anziano procederà a nome di tutti; non ostante ciascuno degl'interessati potrà costituirsi un procuratore, ma le spese occasionate da questa particolar costituzione, e commesse tanto attivamente che passivamente, saranno a tutto suo carico.

74 *Art.* 530. Ogni sentenza condannatoria a rendimento di conti fisserà un termine, dentro il quale dovranno rendersi, e deputerà un giudice.

77 *Art.* 531. Se il preambolo del conto compresa la menzione dell'atto, o della sentenza che deputa la persona obbligata a renderlo, e della sentenza che lo

(7) Vedi Tribunale di Prima Istanza dal N. 197., al 200.

prescrive, fosse più longo di sei fogli, l'eccedente non sarà considerato nella tassazione delle spese.

78 *Art.* 532 Chi rende il conto non imputerà a spese comuni che quelle occorse per viaggi, se son necessarj, quelle dell'onorario pagato al procuratore che avrà messe in ordine le scritture del conto, quelle degl'atti di giustizia, e copie, quelle di presentazione, o di affirmazione giurata.

79 *Art.* 533. Il conto comprenderà l'esazioni, e le spese effettive e terminerà per mezzo di una recapitolazione del bilancio delle spese, ed esazioni predette, con riserva di esporre in un particolare capitolo quanto resta a riscuotersi.

80 *Art.* 534. Chi sarà destinato a rendere il conto, o personalmente, o per mezzo di special procuratore, dovrà presentarlo, e giurarne la verità dentro il termine fissato, e precisamente nel giorno stabilito dal giudice commissario; saranno presenti quelli ai quali deve rendersi il conto, o almeno saranno stati chiamati per via di citazione rimessa alle persone, o al domicilio, quando non avranno procuratore, ed al procuratore ogni volta che lo avranno costituito.

81 Spirato il termine prefisso, la parte obbligata a render conto, vi sarà costretta per mezzo dell'esecuzione, e della vendita de' suoi beni, fino alla realizzazione di una somma ad arbitrio del tribunale; sarà permesso ancora di astringerla per via di arresto personale, se il tribunale lo giudicherà conveniente.

82 *Art.* 535. Prodotto, e giurato il conto, se l'esatto eccede l'ammontar della spesa, la parte a cui si rende potrà richiedere al giudice deputato un mandato esecutivo per la riscossione della somma residuale, nè quest'atto potrà considerarsi come un approvazione del conto.

83 *Art.* 536 Dopo l'esibizione, ed il giuramento dato sulla verità del conto, sarà questo notificato al procuratore della parte a cui vien reso, e li documenti giustificativi saranno numerati foglio per foglio, e sottoscritti con cifra del procuratore della persona che rende il conto. Che se i detti documenti fossero comunicati mediante ricevuta, se ne farà la detta restituzione entro il termine stabilito dal giudice commissario, sotto le pene comminate nell'art. 107 (8).

84 Se quelli ai quali si rende il conto avranno costituiti differenti procuratori, la copia, e la predetta comunicazione saranno fatte al solo procuratore più anziano, purchè tutti abbiano un istesso interesse, ed a ciascuno dei procuratori quando gl'interessi saranno diversi.

85 Se a tal giudizio intervengono dei creditori, essi non avranno diritto, che ad una sola comunicazione tanto del conto, quanto dei documenti giustificativi, e questa sarà fatta dal più anziano dei procuratori costituiti

86 *Art.* 537. Le quietanze dei proveditori, degl'artefici, dei padroni di dozzina, e di altre persone di tal fatta, esibite come documenti giustificativi del conto, non saranno registrate.

87 *Art* 538 Nel giorno, e nell'ora indicata dal giudice commissario, le parti andranno in contradittorio avanti di esso, e delle loro ragioni in difesa, e risposte in contrario, sarà fatto un processo verbale: se mai le parti non si presentassero, l'affare sarà portato all'udienza per mezzo di un semplice atto.

(8) Vedi Tribunale di Prima Istanza dal N. 208, al 210.

88 *Art* 539. Qualora le parti non si accordino fra loro, il giudice commissario dovrà dichiarare che egli medesimo ne farà relazione all'udienza nel giorno da lui destinato, ed in tal caso le parti contrarranno l'obbligo di esservi presenti senza altra citazione.

89 *Art.* 540. La sentenza proferita sullo stato dei conti comprenderà il calcolo dell'esazzioni, e delle spese, e nel caso che vi sia residuo, lo fisserà con massima precisione.

90 *Art.* 541. Non vi sarà luogo a revisione alcuna; tuttavia nel caso di errori, di ommissioni, di partite false, o duplicate sarà permesso alle parti di promuovere nuove domande avanti li stessi giudici.

91 *Art.* 542. Se la persona a cui deve rendersi conto non comparisce, il giudice commissario dovrà farne relazione nel giorno medesimo che egli avrà designato; saranno approvati nel conto tutti gl'articoli giustificati; la parte che lo rende, qualora apparisca debitrice, potrà custodire il residuo senza interesse, e se non si tratta di un conto di tutela, presterà cauzione seppure non si risolve di mettere in deposito la somma residuale.

TITOLO V. *Della liquidazione delle spese.*

92 *Art.* 543. La liquidazione delle spese sarà fatta nelle cause sommarie dalla sentenza istessa, la quale condannerà al pagamento di esse.

93 *Art.* 544. La maniera di procedere alla detta liquidazione in tutte le altre cause verrà determinata per mezzo di uno, o più regolamenti di pubblica amministrazione, i quali contemporaneamente al codice di procedura civile dovranno mandarsi ad esecuzione, e dopo il corso di tre anni al più tardi presentarsi in forma di legge al corpo legislativo, unitamente al piano di tutte quelle variazioni delle quali parrano suscettibili.

TITOLO VI.

94 *Delle regole generali sull'esecuzione forzata delle sentenze, e degl'atti.*

Art. 545. Non sarà lecito di mettere in esecuzione alcuna sentenza, ed atto, se questi non hanno la stessa intitolazione delle leggi, e non son chiusi con un mandato agl'uffiziali di giustizia, conforme è stato detto nell'*Art* 146. ( ).

95 *Art.* 546. Le sentenze proferite dai tribnnali esteri, e gl'atti ricevuti dagl'uffiziali strnieri, non saranno eseguibili nell'impero francese che nel modo, e nei casi previsti negl'articoli 2123, e 2128. del codice civile (10)

96 *Art.* 247. Le sentenze proferite, e gl'atti stipolati in Francia, saranno mandati ad esecuzione in tutto l'impero senza bisogno di altro *visto*, ed *ordine*, anche allorquando l esecuzione debba aver luogo fuori del distretto a cui si estende la giurisdizione del tribunale che ha sentenziato, o fuori di quel territorio, in cui sono stati celebrati gl'atti.

97 *Art.* 548. Le sentenze che prescriveranno una revoca di sequestro, una cancellazione di qualsivoglia iscrizione d'ipoteca, un pagamento, o qualunque altra cosa che debba fare un terzo, o farsi a di lui pregiudizio non saranno esecutive per parte del terzo, o contro di esso, anche dopo il termine dell'opposizione, o dell'appello, se non che in virtù di un certificato del procuratore della parte istante, che dichiari la data della partecipazione del giudizio fatta

(9) Vedi Tribunale di Prima Istanza N. 253. (10) Vedi Privilegj dal N. 60, al 64, e N. 68.

al domicilio della parte condannata, ed in virtù dell'attestato del cancelliere, il quale deponga che non esiste nè opposizione, nè appello contro la sentenza.

98 *Art.* 549. A tale effetto il procuratore della parte appellante farà menzione dell'appello nel registro, e nei modi prescritti dall'*Art.* 163. (11).

99 *Art.* 550. In virtù del certificato che nel registro non esiste alcuna opposizione, ed appello, li sequestratarj, li conservatori e tutti gl'altri incaricati di simili officj saranno obbligati a dare esecuzione alla sentenza.

100 *Art.* 551. Non sarà permesso di procedere ad alcuna esecuzione sopra i beni mobili, ed immobili, se non che in forza di un atto esecutivo, e per cose liquide, e certe; se il debito da esigersi non è di una somma di danaro, verrà sospesa dopo il sequestro ogni procedura ulteriore, finchè non sia stata eseguita la valutazione di esso.

101 *Art.* 552. L'arresto personale per un oggetto suscettibile di liquidazione, non sarà permesso se non dopo la liquidazione del debito fatto in danaro.

102 *Art.* 553. Le controversie promosse sull'esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio, saranno rimesse al tribunale di prima istanza situato nel luogo ove si dovrà procedere all'esecuzione.

103 *Art.* 554. Se le difficoltà imposte intorno all'esecuzione delle sentenze, o degl'atti richiedono sollecita spedizione, il tribunale prenderà delle misure provisorie, e rimetterà la discussione del merito al tribunale competente per l'esecuzione.

104 *Art.* 555. L'officiale insultato nell'esecuzione delle sue funzioni stenderà il processo venbale della rivolta, e si dovrà procedere in conformità delle regole stabilite nel codice criminale.

105 *Art.* 556. La consegna dell'atto, o della sentenza in mano dell'usciere potrà equivalere ad un mandato esecutivo, eccettuato il caso di sequestro, e di arresto personale, per i quali atti sarà necessaria un autorizzazione speciale.

TITOLO VII. *Dei sequestri, o delle opposizioni.*

106 *Art.* 557. Ogni creditore ha il diritto di sequestrare nelle mani di un terzo le somme, e gl'effetti del suo debitore, o fare opposizione al rilascio di essi tutte le volte che egli possa produrre dei documenti autentici, o privati (12).

107 *Art.* 558. Se mancano tali documenti, il giudice stabilito nel domicilio del debitore, e quello ancora che si trova nel domicilio del sequestratario, potranno in forza di un istanza del creditore, permettere il sequestro, e l'opposizione.

108 *Art.* 559. Ciascuna cedola di sequestro, o di opposizione, allorquando sarà fatta in virtù di un documento, autentico, conterrà l'enunciazione del documento, e della somma, per cui viene intimato. Se poi la cedola è fatta in conseguenza della permissione accordata dal giudice, l'ordine dichiarerà la somma per cui vien fatto il sequestro, o l'opposizione, ed in fronte alla cedola, sarà posta copia dell'ordine predetto.

109 Qualora il credito, per cui vien fatta istanza di sequestro, non sia liquido, il giudice sarà tenuto a farne una valutazione provvisoria.

110 La cedola dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio nel luogo ove

(11) Vedi Tribunale di prima istanza. N. 273.

(12) Veggasi come su ciò parli l'articolo 1242. del Codice Civile, al nostro Titolo *Contratti* N. 185., e lo stesso Codice all'articolo 1298., nello stesso Titolo *Contratti* N. 264., e lo stesso Codice all'articolo 1944. nel nostro Titolo *Deposito* N. 36.

dimora il sequestratario, se il creditore non risiede in esso; il tutto sotto pena di nullità.

111 *Art.* 560. Non sarà permesso d'intimare al domicilio dei procuratori imperiali il sequestro, o l'opposizione da farsi nelle mani di persone che dimorano fuori del continente dell'impero Francese, ma dovrà notificarsi alle persone, o al domicilio.

112 *Art.* 561. Il sequestro, o l'opposizione fatta nelle mani dei ricevitori, depositarj, o amministratori di casse, o di denari pubblici, sotto questa loro attribuzione non potrà essere valida, se pure la cedola non sarà intimata a persone destinate a riceverla, o non sarà apposto il visto sull'originale, o da essa, o dal procuratore imperiale in caso di suo rifiuto.

113 *Art.* 562. Sotto pena di essere interdetto, e condannato ad indennizzare le parti, l'usciere che avrà sottoscritto il sequestro, o l'opposizione quando ne sarà richiesto, dovrà giustificare l'esistenza del creditor sequestrante nel tempo in cui gli sarà stata concessa la facoltà di sequestrare.

114 *Art.* 563. Nel corso degl'otto giorni consecutivi al sequestro, o all'opposizione, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza (13) trà il domicilio del sequestratario, e quello del sequestrante, ed un giorno per tre miriametri di distanza, fra il domicilio di quest'ultimo, e quello del debitor sequestrato, il creditore sarà tenuto a notificare il sequestro, o l'opposizione al debitore, ed a citarlo per la conferma del sequestro.

115 *Art.* 564. Entro il termine eguale di otto giorni, oltre quello proporzionato alla distanza da computarsi dal giorno dell'istanza di conferma del sequestro, questa domanda, sarà, ad inchiesta del sequestrante notificata al sequestratario, il quale prima di tale notificazione, non sarà tenuto a fare dichiarazione alcuna.

116 *Art.* 565. Mancando l'istanza di conferma, il sequestro, o l'opposizione sarà di niun'effetto; se poi manca la notificazione delle predette istanze al sequestratario, saranno validi tutti li pagamenti fatti da esso, fino al giorno della notificazione.

117 *Art.* 566. In nessun caso sarà necessario di far precedere alla domanda di conciliazione del sequestro un esperimento di conciliazione.

118 *Art.* 567. Tanto l'istanza di conferma, quanto l'altra di revoca fatta dal debitore che subisce il sequestro, saranno rimesse al tribunale situato nel domicilio del debitore.

119 *Art.* 568. Il sequestratario non potrà essere citato a fare la sua dichiarazione, qualora non esiste un documento autentico, oppure una sentenza, la quale abbia dichiarato valido il sequestro, o l'opposizione.

120 *Art.* 569. Non si potranno citare ad una tal dichiarazione tutti quei pubblici funzionarj, dei quali è stata fatta menzione nel superiore *Art.* 561. (14); non ostante saranno tenuti a presentare un certificato del debito, se pure esiste, o della somma di esso qualora sia liquida.

121 *Art.* 570. Senza alcun previo esperimento di conciliazione, il sequestratario sarà citato avanti il tribunale che deve prendere cognizione del sequestro, ma

(13) Diciotto miglia Romane.

(14) Vedi il superiore numero 112.

se la di lui dichiarazione sarà controversa, egli avrà il diritto di chiedere che ne sia rimesso l'esame avante il suo giudice.

122 *Art.* 571. Se il sequestratario si ritrova in un luogo, ove sia stabilito il tribunale che deve conoscere del sequestro, farà la sua dichiarazione in cancelleria, affermandone la verità con giuramento; in caso diverso la farà avanti il giudice di pace del suo domicilio, nè sarà necessario che egli rinnovi il giuramento nella cancelleria.

123 *Art.* 572. La dichiarazione giurata potrà farsi anche per mezzo di speciale procura.

124 *Art.* 573. La dichiarazione enuncierà le dipendenze, e le somme del debito, il pagamento a conto, seppure ne è stato fatto qualch'uno; l'atto, o le cause della liberazione, quando il sequestratario non è più debitore, ed in ogni caso i sequestri, e le opposizioni che fossero state fatte in sue mani.

125 *Art.* 574. Saranno annessi alla dichiarazione i documenti giustificativi della medesima, quindi tanto l'una che gl'altri saranno deposti in cancelleria, e l'atto di deposito verrà notificato per via di un solo atto, il quale dovrà contenere la costituzione di procuratore.

126 *Art.* 575. Se mai sopravvenissero altri sequestri, o nuove opposizioni il sequestratario dovrà farne la denunzia al procuratore del primo creditore sequestrante, per mezzo di un estratto contenente i nomi, cognomi, e l'elezione del domicilio dei nuovi creditori, e le cause del sequestro, e della opposizione.

127 *Art.* 576. Nè dal canto del sequestratario, nè contro di esso verrà permessa alcun'altra procedura, ogni volta che la dichiarazione non è controversa.

128 *Art.* 577. Il sequestratario che trascurerà di fare la sua dichiarazione, e di giustificarsi nei modi prescritti negl'articoli precedenti, sarà dichiarato debitore puro, e semplice per le cause enunciate nel sequestro.

129 *Art.* 578. Se il sequestro, o l'opposizione sarà costituita sopra beni mobili, il sequestratario dovrà congiungere una descrizione dettagliata dai predetti mobili, alla sua dichiarazione.

130 *Art.* 579. Qualora il sequestro, o l'opposizione venga confermata, si procederà alla vendita, ed alla distribuzione del prezzo in quella guisa che verrà indicata nel titolo concernente *le distribuzioni per contributo* (15)

131 *Art.* 580 Li stipendj, e le pensioni pagabili dalle casse dello stato non potranno subire il sequestro che per tutta quella porzione, la quale sarà determinata in forza delle leggi, o dei decreti del governo.

132 *Art.* 581 Non sarà permesso di sequestrare;

1.° Tutte le cose eccettuate delle leggi.

2.° Le provvisioni accordate per giustizia a titolo di alimenti.

3.° Le somme, e gl'oggetti disponibili, che il testatore, o il donante ha dichiarati non suscettibili di sequestro.

4.° Le somme, e le pensioni concesse a titolo di alimenti, quando anche il testamento, o l'atto di donazione non abbia vietato espressamente il sequestro di esse (16).

133 *Art.* 582. Le provvisioni per alimenti saranno soggette al sequestro a solo tito-

(15) Vedi dal seguente numero 213, al 239.

(16) Veggasi cosa venga su ciò prescritto dall'ar-

lo di alimenti ; gl'oggetti indicati nei §§. 3, e 4 dell'articolo precedente potranno essere sequestrati per motivo di crediti posteriori all'atto di donazione, o all'apertura del legato ; ma ciò non avrà luogo che in virtù di permesso del giudice, e per quella sola porzione che egli medesimo determinerà.

TITOLO VIII. *Dell'esecuzione sui mobili*.

134 *Art.* 583. Ogni gravamento sui mobili sarà preceduto di un giorno almeno da un precetto che dovrà rilasciarsi alla persona, o al domicilio del debitore. Esso conterrà la notificazione del titolo dell'attore, se questa non è stata fatta antecedentemente.

135 *Art.* 584. Il precetto conterrà l'elezione di domicilio fino al termine della procedura nel comune, ove dovrà farsi l'esecuzione, se il creditore non vi abita, ed il debitore potrà fare in questo domicilio eletto tutte le notificazioni, non escluse quelle di offerte reali, e di appello.

136 *Art.* 585 L'usciere sarà assistito da due testimonj sudditi dell'impero francese, maggiori, e che non siano consanguinei, nè affini delle parti, e dell'usciere fino al grado di cugino nato da germano inclusivamente, nè loro domestici ; Egli dovrà indicare nel processo verbale i loro nomi, e cognomi, le professioni, ed i luoghi di abitazione. I testimonj firmeranno l'originale, e le copie. La parte istante non potrà essere presente all'esecuzione.

137 *Art.* 586 Nei processi verbali dell'esecuzione dei mobili, saranno osservate tutte le formalità prescritte per gl'atti di citazione ; i medesimi conterranno un precetto reiterato, qualora l'esecuzione sia fatta nell'abitazione del gravato.

138 *Art.* 587 Se le porte son chiuse, o se vien ricusato di aprirle, l'usciere potrà mettervi una gradia, affinchè non siano trafugati dei mobili ; indi senza far citazione alcuna s'indirizzerà nel momento a farne rapporto al giudice di pace, o in di lui mancanza al commissario di polizia, e nelle comuni, ove non esiste al *Maire*, ed in difetto di questo all'aggiunto ; le porte saranno aperte alla presenza di qualch'uno d'essi, come pure quelle degl'altri mobili serrati, a misura, e secondo la quantità necessaria per il *gravamento* ; l'uffiziale presente all'atto non formerà processo verbale, ma firmerà quello dell'usciere, dal quale dovrà formarsi di tutto un solo, ed unico processo verbale.

139 *Art* 588 Il processo verbale conterrà un esatto, e dettagliato inventario degl'oggetti gravati, e se tra questi si troveranno delle mercanzie, converrà pesarle, misurarle, e scandagliarle, secondo la loro natura.

140 *Art.* 589 L'argenteria sarà pesata, e specificata pezzo, per pezzo coll'indicazione del marchio, e della bontà.

141 *Art.* 590. Essendovi danaro contante sarà fatta menzione del numero, e qualità delle monete. L'usciere lo depositerà nel luogo stabilito per i pubblici depositi, qualora il creditore gravante, e la parte gravata, unitamente agl'opponenti, se pur ve ne sono, non convengono di un altro depositario.

142 *Art.* 591. Trovandosi assente il debitore gravato, ed essendo ricusato di aprire un qualche luogo o mobile, l'usciere ne chiederà l'apertura all'uffiziale assistente, il quale nel caso che vi si trovino delle carte deverrà all'apposizione dei sigilli presso la domanda dell'usciere predetto.

ticolo 1981. del Codice Civile al nostro titolo. *Sorte* Numero 21.

143 *Art.* 592. Non potranno essere gravati.

1.° Gl'oggetti che la legge dichiara immobili per loro destinazione.

2.° Il letto necessario ai gravati, quello dei figli che seco loro convivono, e gl'abiti dei quali i gravati sono vestiti, e coperti.

3.° I libri riguardanti la professione del gravato, fino al valore di 300 franchi a sua scielta.

4.° Le machine, ed istrumenti che servono alla istruzione, alla prattica, ed all'esercizio delle scienze, ed alle arti, fino all'ammontare della somma predetta, ed a scielta del gravato.

5.° Gl'equipaggi de'militari, secondo i regolamenti, ed il grado.

6.° Gl'istromenti degl'artigiani necessarj alle loro personali occupazioni.

7.° Le farine, ed altre minute vettovaglie necessarie al consumo del gravato, e della sua famiglia per un mese.

8.° Finalmente una vaccha, o tre pecore, oppure due capre a scielta del gravato, con le paglie, fieni, e biade necessarie per la lettiera, e nutrimento de'suddetti animali per un mese (17).

144 *Art* 593. Gl'oggetti indicati non potranno gravarsi per alcun credito, nemmeno per credito dello stato, eccettuati per altro tutti quelli che risultano da alimenti somministrati alla parte gravata, o da somme dovute alle persone, che hanno fabbricato, o venduti li detti oggetti, oppure a chi le ha somministrate per comprare fabbricare, o restaurare i medesimi. Sono parimente eccettuati i canoni in danaro, o in generi dei terreni, alla coltura dei quali gl'oggetti surriferiti sono impiegati. I crediti per pigioni di opificj, mulini, strettoj, ed officine da cui dipendono, e le pigioni dei luoghi inservienti all'abitazione personale del debitore.

145 Gl'oggetti indicati al N.° 2. del precedente articolo, non potranno essere gravati per qualsivoglia credito.

146 *Art.* 594. Qualora l'esecuzione sia stata fatta sopra istromenti, ed animali che servono alla coltura della terra, il giudice di pace all'istanza del gravante potrà deputare un agente per la coltura delle terre istesse, chiamati, o sentiti opportunamente il proprietario, ed il gravato.

147 *Art.* 595. Nel processo verbale sarà indicato il giorno della vendita degl'effetti gravati.

148 *Art.* 596. Qualora la parte gravata presenti un depositario idoneo, e solvente che volontariamente, e subito s'incarichi della custodia degl'oggetti gravati, l'usciere dovrà costituirlo.

149 *Art.* 597 Se il gravato non presenta un depositario solvente, e delle qualità richieste, ne sarà nominato uno dall'usciere (18)

150 *Art.* 598. Non potranno essere costituiti depositarj, il gravante, il di lui conjuge, i consanguinei, ed affini, sino al grado di cugino nato da germano inclusivamente come pure i di lui domestici; ma il gravato, il conjuge, i consanguinei, affini, e domestici, potranno essere costituiti depositarj, qualora vi concorra il loro consenso, e quello del gravante.

(17) Rincontrisi il prescritto su ciò dagl' articoli 524, e 525. del Codice Civile nel nostro Titolo, *Beni* dal N. 12, al 15.

(18) Veggasi come su ciò parli il Codice Civile all' art. 1962., sul nostro Titolo – *Depos.to* dal N.44, al 46.

Art. 599. Il processo verbale sarà fatto senza trasportar cosa alcuna, e sarà firmato dal depositario, tanto nell'originale quanto nella copia, che gli sarà rilasciata, e se non sa scrivere ne sarà fatta menzione.

151 *Art.* 600. Quelli che impediranno per via di fatto la costituzione di un depositario, ovvero ardiranno trafugare, e nascondere qualch'uno degl'effetti gravati, saranno processati conforme è prescritto nel codice criminale.

152 *Art.* 601. Se l'esecuzione vien fatta nel domicilio della parte dovrà rilasciarsi ad essa immediatamente una copia del processo verbale sottoscritta dalle persone stesse che avranno firmato l'originale Se poi la parte è assente, dovrà rilasciarsi la detta copia al maire, o aggiunto, ovvero al magistrato che avrà fatto aprire le porte in caso di rifiuto, e che nell'originale apporrà il suo visto.

153 *Art.* 602. Se l'esecuzione ha luogo fuori del domicilio, ed il debitore gravato è assente, gli sarà nel giorno stesso notificata la copia, oltre un giorno per ogni tre miriametri; diversamente le spese della custodia, ed il termine per la vendita comincieranno a decorrere dal giorno della notificazione

154 *Art.* 603. Il custode non può servirsi delle cose gravate, nè affittarle, nè darle in prestito, sotto pena di essere privato delle spese della custodia, ed obbligato a pagare i danni, e gl'interessi, anco per via di arresto personale.

155 *Art.* 604. Se gl'oggetti gravati hanno prodotto qualche vendita, o profitto, il custode è tenuto a renderne conto, anche sotto pena di arresto personale.

156 *Art.* 605. Può domandare di essere esonerato dalla custodia, qualora la vendita non sia stata effettuata nel giorno stabilito dal processo verbale, e non risulti di alcun ostacolo che l'abbia impedita; in caso d'impedimento egli potrà chiedere la sua liberazione due mesi dopo l'esecuzione, salvo al creditor gravante il diritto di far nominare un altro custode.

157 *Art.* 606. Il custode chiederà di essere esonerato, citando il creditore, ed il debitore a comparire, in via di sommaria esposizione avanti il giudice del luogo, ove sarà stata fatta l'esecuzione, e se egli ottiene di essere esonerato, dovrà procedersi prima di tutto alla ricognizione degl'effetti gravati, chiamate le parti.

158 *Art.* 607. Gl'atti saranno proseguiti, non ostante i reclami della parte gravata, sui quali il giudice pronunzierà dietro sommaria esposizione.

159 *Art* 608 Chiunqre pretenderà di essere proprietario degl'effetti gravati, o di una porzione di essi, potrà opporsi alla vendita per mezzo di un atto intimato al custode, e notificato al creditore gravante, ed al debitore gravato Quest'atto dovrà contenere sotto pena di nullità una citazione motivata, come pure l'esposizione delle pruove di proprietà, ed il tribunale esistente nel luogo della esecuzione pronunzierà su tal domanda, come materia sommaria

160 L'opponente che soccomberà sarà condannato, se vi è luogo, nei danni ed interessi a vantaggio del creditore gravante.

161 *Art.* 609. Li creditori della parte gravata non potranno per qualsivoglia causa, ed anche per titoli provenienti da locazioni formare alcuna opposizione che nel prezzo della vendita. Le loro opposizioni ne esprimeranno i motivi, e saranno notificate al creditore gravante, e all'usciere, ovvero ad altro uffiziale incaricato della vendita coll'elezione del domicilio nel luogo, ove sarà fatta l'esecuzione, qualora l'opponente non sia domiciliato in esso; il tutto sotto pena di

nullità riguardo alle opposizioni, e dei danni, ed interessi contro l'usciere, se pure vi è luogo.

162 *Art.* 610. Al creditore opponente non sarà permesso di rivolgere la sua azione, se non contro il debitore gravato, ed a solo oggetto di ottenere la di lui condanna; non sarà intentata alcuna azione contro il detto creditore, salva la discussione dei motivi della sua opposizione, allorchè sarà per distribuirsi il denaro.

163 *Art.* 611. Se nel presentarsi l'usciere per procedere ad una esecuzione, ne troverà già fatta un altra, e stabilito un custode in guardia di essa, egli non potrà fare sulle cose gravate alcuna esecuzione, ma potrà procedere alla ricognizione dei mobili, ed effetti sul processo verbale, che il custode sarà tenuto di presentargli; egli graverà gl'effetti ommessi, e citerà il primo creditor gravante a vender tutto dentro il termine di otto giorni. Il processo verbale di ricognizione equivarrà ad una opposizione sul denaro da ricavarsi dalla vendita.

164 *Art.* 612 Qualora il creditore gravante non faccia eseguire la vendita nel termine fissato qui appresso, qualsivoglia opponente munito di un documento esecutivo, dopo avere preventivamente citato il creditore gravante, senza bisogno di formare una domanda per essergli surrogato, potrà far procedere alla ricognizione degl'effetti gravati sulla copia del processo verbale dell'esecuzione da presentarglisi dal custode, ed in seguito alla vendita.

165 *Art.* 613. Correranno almeno otto giorni fra la notificazione del gravamento al debitore, e la vendita degl'effetti gravati.

166 *Art* 614. Procedendosi alla vendita in un giorno diverso da quello indicato dalla notificazione, dovrà citarsi di nuovo il debitor gravato con un giorno d'intervallo e più un altro giorno per ogni spazio di tre miriametri in ragione della distanza del suo domicilio, e del luogo in cui dovrà eseguirsi la vendita.

167 *Art* 615. Gl'opponenti non saranno citati.

168 *Art.* 616 Il proesso verbale di ricognizione precedente alla vendita non conterrà alcuna indicazione degl'effetti gravati, ma solo dei mancanti, se pure ve ne sono.

169 *Art.* 617. La vendita sarà fatta nel più vicino mercato nei giorni, e nelle ore ordinarie del medesimo, oppure in un giorno di domenica; nondimeno il tribunale potrà permettere la vendita degl'effetti gravati in un altro luogo più vantaggioso. In tutti i casi la detta vendita dovrà essere annunziata un giorno avanti per via di quattro editti almeno affissi, uno nel luogo, ove sono gl'effetti, l'altro alla porta del palazzo del comune, il terzo nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo nel mercato più vicino, il quarto alla porta dell'uditorio della giustizia di pace: se la vendita sarà per eseguirsi in un luogo diverso dal mercato, o da quello nel quale esistono gl'effetti sarà posto in esso un quinto editto: dovrà pure annunciarsi la vendita nella città per mezzo di fogli pubblici, se vi saranno.

170 *Art.* 618. Gl'editti indicheranno il luogo, il giorno, e l'ora della vendita, come pure la natura degl'oggetti senza particolare dettaglio.

171 *Art.* 619. Sarà verificata l'affissione degl'editti per mezzo di un atto di usciere, nel quale sarà annesso un esemplare dell'editto.

172 *Art.* 620. Trattandosi di barche, di schifi, e di altri bastimenti di mare della

portata di dieci tonnellate, e di meno, di barchette, di chiatte, di battelli, e di alri legni di fiume, di molini, e di altri edificj mobili stabiliti sopra barche, o diversamente dovrà procedersi all'aggiudicazione nei porti, nelle spiaggie, o nei ricettacoli, ove si trovano. In conformità dell'articolo precedente saranno affisssi non meno di quattro editti, e fatte in tre giorni consecutivi nel luogo stesso, ove esisteranno gl'oggetti gravati, altrettante pubblicazioni, la prima delle quali non potrà eseguirsi che otto giorni almeno dopo la notificazione del gravamento: ove si stampano dei giornali, sarà lecito di supplire a tali pubblicazioni, inserendo in questi l'avviso della vendita, e ripetendolo tre volte nel corso del mese che la precede.

173 *Art.* 621. L'argenteria, le gioje, e gl'anelli del valore di 300. franchi almeno non potranno vendersi se non dopo l'affissione degl'editti nella forma espressa di sopra, e dopo tre esposizioni in vendita sul mercato, o nel luogo ove saranno custoditi. Tali effetti, trattandosi di argenteria, non potranno vendersi in alcun caso per un prezzo al di sotto del loro valore reale, e trattandosi di gioje, o di anelli per niente meno della stima che ne avranno fatta i periti.

174 Nelle città, ove si stampano i giornali, potrà supplirsi alle tre pubblicazioni, conforme si è detto nell'articolo precedente.

175 *Art.* 622. Quando il valore degl'effetti gravati supera l'ammontare del credito, per cui fu proceduto all'esecuzione, ed alle opposizioni, non sarà permesso di venderne che quei soli dai quali potrà ritirarsi una somma bastante a pagare li crediti, e le spese.

176 *Art.* 623. Il processo verbale assicurerà dell'intervento, o della mancanza a comparire della parte gravata.

177 *Art.* 624. L'aggiudicazione sarà fatta al maggior offerente pagando a contanti, mancando al pagamento, gl'effetti saranno immediatamente rivenduti a carico del primo aggiudicatario.

178 *Art* 625. Saranno personalmente responsabili del prezzo degl'effetti aggiudicati li stimatori, e gl'uscieri, li quali saranno tenuti a far menzione nei loro processi verbali dei nomi, cognomi, e domicilj degl'aggiudicatarj. Essi non potranno ricevere da questi alcuna somma al di più dell'obbligazione, sotto pena di essere considerati come concussionarj.

TITOLO IX. *Del gravamento dei frutti, ancora attaccati al terreno.*

179 *Art.* 626. Non sarà permesso di procedere al gravamento dei frutti pendenti, se non entro le ultime settimane anteriori all'epoca ordinaria della maturazione, e sarà fatta precedere ad esso una intimazione al pagamento con un giorno d'intervallo (19).

180 *Art.* 627. Il processo verbale di esecuzione conterrà l'indicazione, il quantitativo, ed il sito di ogni campo, come pure la descrizione di due confini almeno, e della natura dei frutti.

181 *Art.* 628. Sarà destinata alla custodia dei frutti la guardia campestre, seppure

(19) Veggasi il prescritto su ciò dal codice civile all'articolo 520, nel nostro titolo: *Beni* dal N. 5, all'8, e come lo stesso codice parli nell'articolo 683, al nostro titolo: *Servitù* N. 62.

non è compresa nell'esclusione stabilita nell'articolo 598 (20), e qualora non sia presente gli verrà notificata l'esecuzione. Sarà parimente lasciata una copia di questa al *Maire* della comune, ove esiste il fondo, e questo apporrà nell'originale il suo *visto*.

182 Essendo contigue, e vicine le comuni dove sono i fondi, sarà destinato alla conservazione dei frutti un solo custode che per altro non sarà guardia campestre; il *Maire* del comune, ove risiede l'amministrazione colonica di detti fondi, ed in mancanza il *Maire* del comune, nel quale è situata la maggior parte di tali fondi, apporrà nell'originale il suo *visto*.

183 *Art.* 629. La vendita, otto giorni almeno avanti che segua, sarà notificata per mezzo di pubblici editti nella porta del debitore, in quella del palazzo del comune, e se questo non esiste, nel luogo, ove si espongono gl'atti della pubblica autorità. Inoltre dovrà notificarsi nel principal mercato del luogo ed in mancanza di esso nel mercato più vicino, e nella porta dell'uditorio della giustizia di pace.

184 *Art.* 630. I pubblici editti indicheranno il giorno, l'ora, ed il luogo della vendita, i nomi, e le residenze, tanto del creditore gravante, quanto del debitore gravato; la quantità delli jugeri componenti il campo, la natura di ciascuna specie de' frutti, ed il comune ove sono situati, senza altra specificazione.

185 *Art.* 631. Si dovrà far costare dell'affissione dei pubblici editti, conforme è stato detto nel *Titolo del Gravamento dei mobili* (21).

186 *Art.* 632. La vendita sarà fatta in giorno di domenica, e di mercato.

187 *Art.* 633. Si potrà procedere alla vendita nel luogo, o nella piazza del comune, nel quale è situata la maggior parte degl'oggetti gravati.

188 La vendita potrà farsi anche nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo nel mercato il più vicino.

189 *Art.* 634. Nel resto dovranno osservarsi le formalità prescritte nel superiore titolo del *Gravamento dei mobili* (22).

190 *Art.* 635. La distribuzione del prezzo risultante della vendita sarà fatta nella maniera che verrà prescritta nel titolo *della distribuzione per rata, o contributo* (23).

TITOLO X. *Dell'esecuzione su rendite costituite sopra terzi.*

191 *Art.* 636. Il gravamento di una rendita costituita sopra di un terzo non può aver luogo, a meno che non esista un documento autentico, ed esecutivo.

192 Almeno un giorno prima dell'esecuzione, sarà fatta alla presenza, ovvero al domicilio della parte obbligata, o condannata una intimazione a pagare contenente la notificazione del titolo del credito, se per anche non è stata fatta (24).

193 *Art.* 637. La rendita sarà gravata nelle mani del debitore di essa per mezzo di una citazione, la quale, oltre alle formalità ordinarie conterrà l'enunciazione del documento costitutivo della vendita, della sua quantità, e del valore del capitale. Conterrà parimente il documento del credito del gravante, il nome,

(20) Veggasi il superiore N. 150.
(21) Veggasi dal superiore N. 169, al 174.
(22) Veggasi dal superiore N. 169, al 174.
(23) Vedi dal seguente N. 213, al 230.
(24) Veggasi come su ciò parli l'articolo 529 del codice civile, al nostro titolo: *Beni* N. 18, e 19.

il cognome, la professione, e la dimora del debitore principale, l'elezione del domicilio nel luogo di abitazione di un procuratore addetto al tribunale avanti cui dovrà procedersi alla vendita, e la citazione al terzo gravato, acciocchè faccia la sua dichiarazione avanti lo stesso tribunale; il tutto sotto pena di nullità.

194 *Art.* 638. Le disposizioni contenute negl'articoli dal 570 al 576 (25) relative alle formalità che deve praticare il terzo gravato, saranno osservate dal debitore della rendita.

195 Se questi non fa la sua dichiarazione, o la fa troppo tardi, o se non da le giustificazioni ordinate, potrà, secondo i casi essere condannato al pagamento della rendita, per mancanza di prova, riguardo alla sua liberazione, ovvero ai danni, ed agl'interessi derivati, o dal suo silenzio, o dal ritardo nel fare la dichiarazione, o dalla procedura che egli medesimo avrà motivata.

196 *Art.* 539. Il gravamento fatto nelle mani di persone che non dimorano sul continente dell'impero francese sarà notificato alla persona, o al di lei domicilio. Riguardo alle citazioni dovranno osservarsi li termini prescritti nell'articolo 73 (26).

197 *Art.* 640. L'atto di gravamento importerà sempre il sequestro degl'arretrati decorsi, e da decorrere fino al tempo della distribuzione

198 *Art.* 641. Entro il termine di tre giorni da quello del gravamento, coll'aggiunta di un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza fra il domicilio del debitore della rendita, e quello del creditore gravante, e dentro un termine eguale in proporzpone della distanza tra il domicilio di quest'ultimo, e quello del debitor principale, il creditore gravante, sotto pena di nullità, sarà tenuto a denunziare il gravamento al debitor principale, ed a notificargli il giorno della prima pubblicazione.

199 *Art.* 642. Se avviene che il debitore della rendita sia domiciliato fuori del continente dell'impero, il termine per la denunzia decorrerà dal giorno nel quale spirerà la citazione rilasciata contro il debitore della rendita.

200 *Art.* 643. Quindici giorni dopo la denuncia fatta al debitore principale, il creditore gravante dovrà produrre nella cancelleria del tribunale esistente nel domicilio del predetto debitore il quaderno delle condizioni per la rendita, contenente il nome, ed il cognome, la professione, e la dimora del creditore gravante, e del debitor principale, e del debitor della rendita; la natura, e la somma della rendita, e del capitale, la data, e l'indicazione del documento, in virtù del quale la rendita è stata costituita; la denunzia dell'iscrizione, qualora il documento contenga ipoteca, o sia stato iscritto per sicurezza della rendita medesima; il nome, il cognome, e la dimora del procuratore della parte istante, le condizioni dell'aggiudicazione, e l'offerta di un prezzo sarà fatta nell'udienza la prima pubblicazione.

201 *Art.* 644. Otto giorni prima che segua in cancelleria il deposito del quaderno delle condizioni della vendita, se ne dovrà rimettere al cancelliere un estratto contenente le indicazioni predette, ed egli sarà tenuto ad inserirlo in una tabella

(25) Vedi dal superiore N. 121, al 127.

(26) Vedi – *Tribunale di Prima Istanza* N. 168.

da affiggarsi per tale oggetto nell'uditorio del tribunale cui si precede alla vendita.

202 *Art.* 645. Otto giorni prima che sia depositato in cancelleria il quaderno delle condizioni della vendita sarà pubblicato un estratto simile per via di editti.

1.° Nella porta della casa abitata dal debitor principale.

2.° In quella del debitore della rendita.

3.° Nella maggior porta del tribunale.

4.° Nella piazza principale del luogo, ove seguirà la vendita.

203 *Art.* 646. Un estratto simile dovrà pure inserirsi in uno dei giornali che si stampano nella città, ove si procede alla vendita, ed in caso di mancanza, in uno di quelli che si pubblicano nel dipartimento, seppure ve ne sono.

204 *Art.* 647. Riguardo agl'editti, ed agl'avvisi, saranno osservate le regole prescritte nel titolo del *Gravamento delli stabili* (27).

205 *Art.* 648. Otto giorni dopo la prima pubblicazione, sarà fatta la seconda, ed in questa sarà permesso di aggiudicare la rendita gravata, salvo il termine che sarà prescritto dal tribunale.

206 *Art.* 649. Seguirà parimenti una terza pubblicazione, e nel tempo stesso dovrà farsi l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ultimo, e maggiore offerente.

207 *Art.* 650. Tre giorni avanti l'aggiudicazione definitiva, saranno affissi nuovi editti, ed inseriti altri avvisi nelli giornali.

208 *Art.* 651. Le offerte saranno fatte per mezzo di procuratore.

209 *Art.* 652. Nel tempo in cui le rendite saranno aggiudicate dovranno osservarsi le formalità prescritte nel titolo del *gravamento delli stbaili* per la compilazione della sentenza di aggiudicazione, per l'adempimento delle condizioni, e pagamento del prezzo, e per la nuova subasta a rischio dell'aggiudicatario (28).

210 *Art.* 653. Se la rendita è stata gravata da due creditori, il diritto di far procedere alla vendita sarà di quello che avrà fatta la denuncia prima dell'altro; in caso di parità sarà preferito il creditore che produrrà dei titoli più antichi, e qualora i titoli fossero della stessa data, dovrà preferirsi il procuratore più anziano.

211 *Art.* 654. Prima che segua l'aggiudicazione preparatoria, il debitor principale sarà tenuto a produrre le sue eccezzioni di nullità quando ne avrà qualch'una; seguita che sia, egli non potrà far valere che le eccezzioni di nullità contro le successive procedure.

212 *Art.* 655. La distribuzione del prezzo sarà fatta sul modo prescritto al titolo *delle distribuzioni per contributo* (29) senza però pregiudicare alle ipoteche stabilite avanti la legge degl'11 Brumaire anno VII (30).

TITOLO XI. *Della distribuzione per contributo*.

213 *Art.* 656. Se per pagare i creditori non basta il danaro sequestrato, o quello ritratto dalle vendite, il debitore, ed i creditori saranno tenuti a convenir dentro un mese sulla distribuzione per contributo.

214 *Art.* 657. Qualora dentro il termine predetto il debitore, ed i creditori non

(27) Vedi dal superiore N. 169, al 171.
(28) Vedi dal superiore N. 176, al 178.
(29) Vedi dal seguente N. 213, al 230.
(30) Primo Novembre 1798.

si accordino fra loro, l'uffiziale che avrà eseguita la vendita, dovrà negl'otto giorni seguenti depositare con riserva di tutte le opposizioni, la somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese da esso fatte, secondo la tassazione fissata dal giudice nell'originale del processo verbale. Sarà di questa tassa fatta menzione nelle copie autentiche.

215 *Art.* 658. Sarà tenuto in cancelleria un registro delle distribuzioni da farsi per contributo sul quale il presidente deputerà un giudice, presso l'istanza del creditore gravante, o della parte più diligente in di lui mancanza. Tale istanza verrà fatta per mezzo di una semplice annotazione inserita nel registro.

216 *Art.* 659 Spirati li termini stabiliti ne superiori articoli 656, e 657 li creditori saranno citati in forza di un ordine del giudice commissario a produrre li documenti del loro credito, ed il debitore principale a prenderne communicazione, ed a contradire, se vi è luogo.

217 *Art.* 660 Entro il termine di un mese, da computarsi dal giorno della citazione, li creditori che avranno fatta qualche opposizione nelle mani del creditore gravante, ovvero in quelle dell'uffiziale che avrà eseguita la vendita, dovranno sotto pena di esclusione produrre nelle mani del giudice commissario li loro documenti per mezzo di un atto il quale contenga la domanda di essere collocati nel numero dei creditori, e di costituir procuratore.

218. *Art.* 661. Il medesimo atto dovrà contenere li titoli di privilegio. Non di meno il proprietario potrà per l'esposizione verbale far citare innanzi al giudice commissario il debitor principale, ed il procuratore più anziano, affinchè sia pronunziato preliminarmente sopra il suo privilegio in causa di pigioni che gli sono dovute (31).

219 *Art.* 662. Le spese del giudizio saranno desunte come privilegiate avanti qualunque altro credito, eccettuato quello delle pigioni dovute al proprietario.

220 *Art.* 663. Spirato il termine superiormente esposto, ed anche prima, seppure li creditori avranno fatte le loro produzioni, il giudice commissario scrive a in seguito dello stesso processo verbale lo stato delle distribuzioni, secondo li documenti prodotti, ed il creditore istante per mezzo di un atto da procuratore a procuratore dovrà notificare ai creditori che avranno prodotti li loro documenti, ed al debitore gravato che è chiuso il processo verbale, e citare nel tempo stesso quest'ultimo a prenderne communicazione, e contradire nel termine di quindici giorni.

221 *Art* 664. Tralasciando i creditori, ed il debitore gravato di prendere la detta communicazione dalle mani del giudice commissario entro il termine indicato, resteranno esclusi, senza bisogno di nuova citazione e sentenza; nè sarà fatta discussione alcuna, qualora non vi sia luogo a contestare.

222 *Art.* 665. Non essendovi alcuna opposizione, il giudice chiuderà il suo processo verbale, decreterà sulla distribuzione del denaro, ed ingiungerà al cancelliere di rilasciare gl'ordini di pagamento ai creditori, purchè affermino con giuramento la verità dei loro crediti.

223 *Art.* 666. Se insorgano delle difficoltà il giudice commissario rimetterà la de-

(31) Veggasi il prescritto su ciò del codice civile negl'articoli 2101, e 2102 nel nostro titolo *Privilegj* dal N. 11, al 25, e dello stesso codice all'articolo 2104, nel medesimo nostro titolo *Privilegj* N. 33.

cisione di esse all'udienza, e questa sarà domandata dalla parte più diligente per mezzo di un semplice atto di procuratore a procuratore, senza bisogno di altra procedura.

224 *Art.* 667. Il creditore che ha promossa contestazione, e quello contro il quale è diretta, il debitore gravato, ed il più anziano procuratore degl'opponenti, saranno soli in causa; il creditore istante non potrà intervenirvi come tale.

225 *Art.* 668. Sarà pronunziata la sentenza presso la relazione del giudice commissario, e le conclusioni del pubblico ministero.

226 *Art.* 669. Dovrà interporsi l'appello da questa sentenza nel termine di dieci giorni dalla notificazione fattane al procuratore, ed al domicilio di esso, ed intimarsi l'atto di appello, il quale conterrà la citazione e l'esposizione dei motivi di gravame. Si procederà in questo appello nelle forme prescritte per le materie sommarie.

227 Non sarà permesso di citare nel detto appello che le parti indicate nell' articolo 667 (32).

228 *Art* 670. Dopo la spirazione del termine fissato per l'appello, o dopo la notificazione della sentenza al domicilio del procuratore, nel caso che venga interposto l'appello, il giudice commissario chiuderà il suo processo verbale, conforme è prescritto nell'*Art.* 665 (33).

229 *Art.* 671. Otto giorni dopo che sarà stato chiuso il processo verbale, il cancelliere rilascierà gl'ordini di pagamento ai creditori, ricevendo da ciascuno di essi il giuramento sulla verità del loro credito.

230 *Art.* 672. Gl'interessi delle somme assegnate per la distribuzione cesseranno dal giorno in cui sarà chiuso il processo verbale della medesima distribuzione, se pure non insorge qualche riclamo; in tal caso cesseranno dal giorno della notificazione della sentenza proferita sul detto reclamo, e se viene interposto l'appello, cesseranno quindici giorni dopo che sarà stata notificata la sentenza pronunziata in appello.

TITOLO XII. *Dell'esecuzione sopra li stabili.*

231 *Art.* 673. L'esecuzione sulli stabili sarà preceduta da una intimazione al pagamento fatta alla persona, o al di lei domicilio, ed avente in testa una copia intera del documento per cui quella vien fatta. Allorquando il debitore abita altrove, questa intimazione conterrà l'elezione di domicilio nel luogo stesso, ove risiede il tribunale che deve conoscere del gravamento, ed enuncierà che mancando il debitore di pagare, sarà proceduto al gravamento de' suoi stabili. L'usciere non si farà assistere da testimonj, ma dovrà nel giorno stesso fare apporre sull'originale il *visto del Maire*, o dell aggiunto del domicilio del debitore, e lasciare a quello che appone il *visto* una seconda copia (34)

232 *Art.* 674 Non sarà permesso di procedere all'esecuzione su li stabili, se non che trenta giorni dopo l'intimazione al pagamento. Se il creditore lascia decorrere più di tre mesi tra l'intimazione, e l'esecuzione sarà tenuto ad intimar di nuovo il pagamento nelle forme, e con il termine superiormente prescritto.

(32) Vedi il superiore N. 224.

(33) Vedi il superiore N. 222.

(34) Come su ciò parli il codice civile dall'articolo 2166, al 2177 può rincontrarsi al nostro titolo: *Privilegj* dal N. 128, al 141, e cosa prescriva lo stesso codice civile dall'articolo 2205, al 2218, veggasi il nostro titolo: *Spropriazione forzata* dal N. 2, al 17.

233 *Art.* 675. Oltre alle formalità comuni a tutte le citazioni il processo verbale di esecuzione conterrà l'indicazione della sentenza, o del documento esecutivo, l'accesso dell'usciere sui fondi gravati, la designazione esterna dei medesimi, cioè trattandosi di una casa, il circondario, la comune, la strada, ed i confinanti, e trattandosi di beni rurali, la descrizione dei fabbricati, se ve ne sono, la natura, l'estenzione almeno approssimativa di ciascun pezzo di terreno, i confini, o due di essi per lo meno, il nome, ed il cognome dell'affittuario, o del colono, se vi esiste, il circondario, e la comune ove sono situati. Inoltre, qualunque sia la natura del fondo, il processo verbale conterrà li numeri, ed il valor censuario di ciascun fondo gravato, l'indicazione del tribunale ove sarà fatta l'istanza per il gravamento, e finalmente la costituzione di procuratore, nella di cui residenza s'intenderà che il creditore elegga di diritto il domicilio.

234 *Art.* 676 Prima che sia fatta la registrazione, una copia intiera del processo verbale di gravamento sarà lasciata al cancelliere dei giudici di pace, ed ai *Maires*, o aggiunti delle comuni dove è situato lo stabile gravato se questo è una casa, se consiste in beni rurali, la detta copia dovrà lasciarsi ai cancellieri, ed ai *Maires*, o aggiunti del luogo ove sono i fabbricati, e se non ve ne sono a quelli del luogo ove si trova la maggior parte dei beni ai quali viene attribuito dall'estimo censuario il più della rendita. I cancellieri, i *Maires*, o gl'aggiunti apporranno il *visto* nell'originale del processo verbale, e sarà fatta menzione in questo delle copie rilasciate.

235 *Art.* 677. In un registro destinato a tale oggetto nell'uffizio delle ipoteche del luogo, ove esistono i beni, sarà trascritto il gravamento per tutta quella parte di stabili gravati che si troverà compresa nel circondario.

236 *Art.* 678. Qualora non possa trascriversi l'atto di esecuzione nell'istante che vien presentato, il conservatore farà menzione sull'originale esibito dell'ora del giorno, del mese, e dell'anno, in cui l'atto gli sarà stato rimesso, e nel caso di concorrenza dovrà trascrivere chi prima si sarà presentato.

237 *Art.* 679. Se accade che esista un atto precedente di gravamento, il conservatore scriverà il suo rifiuto nel margine del secondo atto, ed enuncierà la data del primo gravamento, i nomi, cognomi, la residenza, le professioni del gravante, e del gravato il tribunale avanti cui si procede, il nome, e cognome del procuratore del gravante, e la data della trascrizione.

238 *Art.* 680 Inoltre l'atto di gravamento sulli stabili, sarà trascritto nella cancelleria del tribunale, ove deve eseguirsi la vendita, e ciò entro il termine di quindici giorni da quello della trascrizione nell'uffizio delle ipoteche, oltre un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza fra il luogo ove sono i beni gravati, ed il tribunale.

239 *Art.* 681. L'atto di gravamento sulli stabili, registrato come si è detto ne'superiori *Art.* 677, e 680 dovrà denunziarsi al debitore gravato nel termine di quindici giorni a computare da quello dell'ultima registrazione, oltre un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore gravato, e la situazione dei beni. La denunzia conterrà la data della prima pubblicazione, e sull'originale di essa dovrà farsi apporre nel corso di 24 ore il *visto* del *Maire* costituito nel domicilio del debitore; entro il termine di otto giorni, oltre un altro giorno per ogni spazio di tre miriametri, il detto originale sarà

registrato nell'uffizio addetto alla conservazione delle ipoteche del luogo, ove esistono li beni, e sarà fatta menzione nel margine del registro dell'atto del gravamento.

240 *Art.* 682. Il cancelliere del tribunale nello spazio di tre giorni dal registramento indicato nel superiore *Art.* 680, sarà tenuto ad inserire in una tabella affissa per tale oggetto nell'uditorio un estratto contenente.

1.° La data del gravamento, e del registramento.

2.° I nomi, cognomi le professioni, e la residenza del debitore gravato, del creditore gravante, e del procuratore di quest'ultimo.

3.° I nomi del circondario della comune, della strada, e delle case gravate.

4.° L'indicazione sommaria dei beni rurali divisa in tanti articoli, quante saranno le comuni, e questi pure dovranno indicarsi unitamente ai circondarj. Gl'articoli esprimeranno totalmente la natura, e la quantità dei fondi, i nomi, e cognomi degl'affittuarj, e dei coloni, se ve ne sono; e se i beni situati in una medesima comune sono coltivati da varie persone, si divideranno in tanti articoli quanti saranno i coltivatori.

5.° L'indicazione del giorno della prima pubblicazione.

6.° I nomi, e cognomi dei *Maires*, e cancellieri dei giudici di pace, in mano dei quali saranno rilasciate le copie dell'atto di gravamento.

241 *Art.* 683. L'estratto ordinato nell'articolo precedente sarà inserito ad istanza del creditore gravante in uno dei giornali pubblicati nel luogo, ove risiede il tribunale avanti a cui si procede al gravamento, e se questi non esistono, in uno di quelli che si stampano nel dipartimento, se pure ve ne sono. Una tale inserzione sarà verificata coll'inserzione dell'esemplare in cui si trova il detto estratto, colla firma dello stampatore legalizzata dal *Maire*.

242 *Art.* 684. Un estratto stampato in forma di editto simile a quello che vien prescritto nell'articolo precedente sarà posto;

1.° Nella porta del domicilio del debitore.

2.° Nella porta principale degl'edifizj gravati.

3.° Nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quella del luogo, ove sono situati i beni, ed in quella del tribunale in cui si procede alla vendita.

5.° Nel mercato principale dei detti comuni, ed in caso di mancanza nei due mercati più vicini.

5.° Nella porta dell'uditorio del giudice di pace nel luogo ove sono i fabbricati, e se questi non esistono, nella porta dell'uditorio della giustizia di pace, ove trovasi la maggior parte dei beni gravati.

6.° Nelle porte esteriori dei tribunali che risiedono nel domicilio del debitore nel luogo, ove sono situati li beni ed in quello, ove si procede alla vendita.

243 *Art.* 685. L'apposizione degl'editti sarà verificata per mezzo di un atto unito ad un esemplare di essi. L'usciere attesterà in quest'atto che l'apposizione è stata fatta nei luoghi designati dalla legge, senza specificarli.

244 *Art.* 686. Non sarà permesso, sotto qualsivoglia pretesto di spedire in copia gl'originali degl'editti ed il processo verbale di apposizione.

245 *Art.* 687. L'originale del processo verbale sarà contrasegnato con il visto del-

Maire di ogni comune in cui saranno stati affissi gl'editti, e ne sarà fatta la la notificazione al debitore gravato con una copia dell'editto

246 *Art.* 688. Se li stabili gravati non sono appiggionati, o affittati, il debitore ne riterrà il processo come sequestratario giudiziale fino al momento della vendita, purchè non sia diversamente ordinato dal giudice in conseguenza dei reclami di uno, o più creditori. Questi non dimeno possono far eseguire in tutto, o in parte il taglio, e la vendita dei frutti ancora pendenti.

247 *Art* 689. I frutti raccolti dopo la denuncia fatta al debitore, saranno considerati come stabili, per essere distribuiti unitamente al prezzo di questi, secondo l'ordine d'ipoteca.

248 *Art.* 690. Il debitore non potrà fare alcun taglio di bosco, nè alcuna deteriorazione, sotto pena di danni, ed interessi, ai quali sarà condannato, anche per mezzo di arresto personale. Inoltre sarà permesso di farlo processare per via criminale, secondo la gravità delle circostanze.

249 *Art.* 691. Se un contratto di affitto la di cui data non preceda evidentemente quella dell'intimazione al pagamento, vincolerà li stabili, esso potrà giudicarsi come nullo, presso le istanze dei creditori, o dell'aggiudicatario.

250 Se poi il contratto ha una data certa, i creditori potranno gravare, ed arrestare le pigioni, e gl'affitti, e nel caso che questi siano scaduti dopo l'intimazione fatta al debitore, dovranno ripetersi come i frutti dei quali si è fatta menzione nel superiore articolo 689.

251 *Art.* 692. A contare dal giorno in cui viene intimato il gravamento, il debitore gravato non può alienare li stabili, sotto pena di nullità da incorrersi senza bisogno di pronunziarla.

252 *Art.* 693. Non ostante, l'alienazione fatta in tal guisa sarà valida, se prima dell' aggiudicazione il compratore consegna una somma bastante a saldare i creditori fino a tutto l'importare degl'interessi, e delle spese, e notifica ad essi l'atto del deposito.

253 Qualora li denari depositati in tal modo siano stati presi ad imprestito, li mutuanti non avranno sul fondo che un'ipoteca posteriore a quella dei creditori iscritti all'epoca dell'alienazione.

254. *Art.* 694. Non sarà permesso di sospendere con alcun pretesto l'aggiudicazione, se non sarà stato fatto il deposito antecedentemente.

255 *Art.* 695. Secondo quello che vien prescritto nell'articolo 684 (35) dovrà notificarsi al domicilio che i creditori iscritti avranno eletto nelle loro iscrizzioni, un esemplare dell'editto stampato, entro il termine di otto giorni almeno avanti la prima pubblicazione dell'asta, oltre un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza tra il comune, ove esiste l'uffizio di conservazione delle ipoteche, e quello in cui si procede alla vendita.

256 *Art.* 696. La notificazione ordinata nell'articolo precedente sarà registrata nell'uffizio di conservazione delle ipoteche in margine dell'atto di gravamento, e questo a contare dal giorno del registramento, non potrà essere cancellato che per consenso dei creditori, o in forza di una sentenza proferita contro di essi.

(35) Vedi il superiore N. 242.

257 *Art.* 697. Quindici giorni almeno avanti la prima pubblicazione, il creditore istante depositerà nella cancelleria il quaderno delle obbligazioni della vendita, contenente:

1.° L'enunciazione del documento per cui sarà stato fatto il gravamento, della intimazione a pagare, della citazione di gravamento, e degl'atti già fatti, e sentenze pronunciate.

2.° L'indicazione degl'oggetti gravati, tal quale è stata inserita nel processo verbale.

3.° Le condizioni della vendita.

4.° Un offerta di prezzo fatta dal creditore istante.

258 *Art.* 698. Qualora non si presentino altri oblatori, il creditore istante sarà dichiarato aggiudicatario per l'offerta.

259 *Art.* 699. Quanto verrà dedotto, pubblicato, ed aggiudicato sarà trascritto sul quaderno delle obbligazioni della vendita in seguito dell'offerta del creditore istante.

260 *Art.* 700. Il quaderno delle obbligazioni sarà pubblicato per la prima volta, un mese almeno dopo la notificazione fatta al debitore gravato del processo verbale degl'editti.

261 *Art.* 701. Frà la detta notificazione, e la prima pubblicazione non potrà decorrere nè meno di un mese, nè più di sei settimane.

262 *Art.* 702. Di quindici in quindici giorni successivamente almeno tre volte prima dell'aggiudicazione preparatoria, il quaderno delle obbligazioni sarà pubblicato all udienza.

263 *Art.* 703. Otto giorni almeno avanti l'aggiudicazione, oltre un giorno per ogni spazio di tre miriametri tra il luogo, ove è situata la maggior parte dei beni gravati, e quello in cui risiede il tribunale dovranno inserirsi li secondi avvisi in un giornale, come si è detto nel superiore articolo 683 (36), ed apporsi nei luoghi destinati nell'articolo 684 (37) li stessi editti, che inoltre conterranno l'offerta di prezzo, e l'indicazione del giorno in cui sarà fatta l'aggiudicazione preparatoria.

264 Quest'aggiunta sarà manoscritta, e qualora dasse luogo ad una nuova impressione, le spese non saranno tassate.

265 *Art.* 704. Nei quindici giorni successivi alla detta aggiudicazione, dovranno inserirsi li terzi avvisi nel giornale, ed apporsi nella forma superiormente espressa dei nuovi editti, nei quali sarà inoltre menzionata l'aggiudicazione preparatoria, significato il prezzo al quale vien fatta, ed indicato il giorno dell'aggiudicazione definitiva.

266 *Art.* 705. Tanto l'inserzione dei secondi, e terzi avvisi nei giornali, quanto l'apposizione dei secondi, e terzi editti saranno verificati nel modo stabilito per le prime pubblicazioni.

267 *Art.* 706. Si procederà all'aggiudicazione definitiva nel giorno indicato nell' aggiudicazione preparatoria, ed il termine fra l'una, e l'altra non sarà minore di sei settimane.

268 *Art.* 707. Le offerte all'asta dovranno farsi all'udienza col ministero dei pro-

(36) Vedi il superiore N. 241. (37) Vedi il Numero 242.

curatori. Aperto l'asta, saranno accese successivamente delle candele preparate in tal guisa, che ciascuna di esse duri un minuto in circa.

269 Il maggiore offerente cessa di essere obbligato, se la di lui offerta vien superata da un altro, quando anche l'ultima offerta fosse dichiarata nulla.

270 *Art.* 708. Non sarà permesso di fare alcuna aggiudicazione se non dopo estinte tre candele accese successivamente.

271 Se nel tempo dell'aggiudicazione preparatoria si è presentato un oblatore, essa non potrà divenir definitiva finchè non siano estinte le tre candele, senza che sopraggiunga alcun'altra offerta.

272 Se poi mentre dura una delle tre prime candele, sopravengono altre offerte, non potrà farsi l'aggiudicazione, se non dopo estinte le altre due candele senza che sopraggiunga una nuova offerta, finchè restano accese.

273 *Art.* 709. Il procuratore ultimo offerente, nel termine di tre giorni dall'aggiudicazione sarà tenuto a dichiarare l' aggiudicatario ed a presentare la di lui accettazione, diversamente dovrà esibire il di lui mandato che resterà annesso all'originale della dichiarazione, ed in caso di mancanza, egli medesimo sarà considerato come aggiudicatario in suo proprio nome.

274 *Art.* 710. Nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui sarà stata pronunziata l'aggiudicazione, ogni persona, o da se medesima, o per mezzo di un terzo munito di sua speciale procura potrà fare nella cancelleria del tribunale una maggiore offerta, purchè superi del quarto almeno il prezzo principale della vendita.

275 *Art.* 711. La maggiore offerta permessa nell'articolo precedente non sarà ricevuta, se non a condizione che il nuovo oblatore nel corso di 24 ore ne faccia sotto pena di nullità la denuncia ai procuratori dell'aggiudicatario del creditore istante, e del debitore gravato, se questo ha costituito procuratore; non sarà però obbligato di fare questa denunzia alle persone, o al domicilio del debitore gravato, che non avrà costituito procuratore.

276 La denunzia sarà fatta per mezzo di un semplice atto contenente citazione a comparire alla prossima udienza, senza bisogno di altra procedura.

277 *Art.* 712. Nel giorno indicato non potranno essere ammessi a concorso che l'aggiudicatario, e l'oblatore dell'aumento del quarto, il quale sotto pena di arresto personale sarà obbligato in caso di rivendita per tutta quella differenza che passerà tra la somma offerta, ed il prezzo della vendita.

278 *Art.* 713. I procuratori non potranno rendersi aggiudicatarj per il debitore, per le persone cognite come insolvibili, per li giudici suppleenti, per li procuratori generali, ed imperiali, per li sostituti, e per li cancellieri del tribunale, ove si è agito, e dove si eseguisce la vendita, e ciò sotto pena della nullità dell'aggiudicazione, e di tutti i danni, ed interessi.

279 *Art.* 714. La sentenza di aggiudicazione consisterà nella copia del quaderno delle obbligazioni della vendita formato in quella guisa che vien prescritta nell'articolo 697 (38), questa copia avrà in testa l'ordinaria intitolazione della sentenza, ed il mandato di esecuzione in calce, con ordine al debitore gra-

(38) Vedi il superiore N. 257.

vato di rilasciare il possesso immediatamente dopo la notificazione della sentenza, sotto pena di esservi obbligato anche per via di arresto personale.

280 *Art.* 715. La sentenza di aggiudicazione non potrà rilasciarsi all'aggiudicatario, se prima questo non presenta al cancelliere la quietanza delle spese ordinarie del giudizio, e la pruova di aver sodisfatto a tutte quelle condizioni dell'offerta, che devono eseguirsi prima che sia rilasciata la copia. Le quietanze resteranno unite all'originale delle sentenze, e saranno copiate appiè dell'aggiudicazione. Se poi nel termine di venti giorni dell'aggiudicazione, non saranno fatte dall'aggiudicatario le predette giustificazioni, egli vi sarà costretto per mezzo della rivendita a di lui carico, conforme sarà detto in seguito (39) e senza pregiudizio degl'altri mezzi di ragione.

281 *Art.* 716. Le spese straordinarie del giudizio saranno desunte come privilegiate dal prezzo della vendita, se così viene ordinato dalla sentenza.

282 *Art.* 717. Sotto pena di nullità saranno osservate le formalità prescritte dagl' articoli 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 (40).

TITOLO XIII.

283 *Degl'incidenti che nascono negl'atti di gravamento sopra li stabili.*

284 *Art.* 718. Ogni contestazione incidente in una procedura di gravamento sopra li stabili sarà giudicata sommariamente nelle corti, e nei tribunali: le domande non saranno precedute da alcuna citazione all'uffizio di conciliazione.

285 *Art.* 719. Se due creditori hanno fatto sequestrare due atti di gravamento, introdotti nello stesso tribunale contro diversi stabili, questi atti, ad istanza della parte la più diligente saranno riuniti, e continuati dal primo creditore. La riunione dovrà ordinarsi, quantunque uno dei gravamenti sia più esteso dell'altro, ma non potrà domandarsi in verun caso dopo un offerta seguita in cancelleria. Qualora vi sia concorrenza di creditori, la continuazione degl' atti apparterrà al procuratore che produce il titolo più antico; e se avviene che i titoli siano della stessa data, al procuratore più anziano.

286 *Art* 720. Se vien presentato all'ufficio del registro un secondo atto di gravamento, che sia più esteso del primo, dovrà registrarsi unicamente per li stabili non compresi nel primo atto, ed il secondo creditore gravante sarà tenuto a denunziarlo al primo creditore, il quale agirà per ambedue i gravamenti, allorquando si trovano in un medesimo stato; diversamente sospenderà il primo, e continuerà il secondo, finchè non pervenga ad un grado stesso, ed allora sarà riunito l'uno all'altro in una sola procedura, e questa sarà portata avanti il tribunale del primo gravamento.

287 *Art.* 721. Mancando il primo creditore di procedura per il secondo gravamento già denunziato in conformità dell'articolo precedente, il secondo creditore per mezzo di un semplice atto potrà domandare di essergli surrogato.

288 *Art.* 722. Anche nel caso di collusione, di frode, o di negligenza per parte del creditore istante, sarà permesso di chiedere questa surrogazione.

289 La negligenza si verifica allorquando il creditore istante non adempie ad

(39) Vedi li seguenti numeri dal 287 al 312.

(40) Vedi li superiori Num. 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 255, 256, 257, 259, e dal 260 al 270.

una formalità, o non forma un atto di procedura entro li termini prescritti; dandosi poi collusione, o frode, resta salvo il diritto dei danni, ed interessi per chi sarà di ragione.

290 *Art.* 723. L'appello di una sentenza che abbia decisa questa contestazione incidente non potrà essere ammesso se non che nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

291 *Art.* 724. Il creditore istante, contro cui sarà stata proferita la surrogazione, dovrà rimettere al creditore surrogato li documenti del giudizio, ritirandone opportune ricevute, e non potrà essere rimborsato delle spese fatte che dopo l'aggiudicazione, o sopra il prezzo, o dall'aggiudicatario.

292 Se il creditore istante contesta la domanda di surrogazione, le spese di questa saranno a suo carico, e non potranno in alcun caso essere computate tra le spese della procedura, e pagate sul prezzo.

293 *Art.* 725. Allorchè un gravamento sopra beni stabili sarà stato cancellato, il più diligente tra i posteriori attori potrà proseguire il suo gravamento, quando anch'esso non sia stato il primo a presentarsi all'uffizio del registro.

294 *Art.* 726. Se il debitore interpone l'appello della sentenza in virtù della quale si procede al gravamento almeno tre giorni prima che il quaderno delle obbligazioni della vendita sia deposto in cancelleria, sarà tenuto di fare notificare detto appello al creditore, di denunziare e fare apporre il visto alla notificazione dal cancelliere del tribunale, avanti al quale si procede alla vendita, diversamente l'appello non sarà ammesso, e sarà proceduto all'aggiudicazione.

295 *Art.* 727. La domanda per la separazione di tutto, o di una parte dello stabile gravato sarà formata con istanza di procuratore, intimata al creditore gravante, al debitore gravato, al creditore primo iscritto, ed al procuratore che avrà riportata l'aggiudicazione provisoria. Tale azione dovrà promuoversi con una citazione diretta contro la parte che non avrà procuratore in causa, e se questo che non ha costituito procuratore fosse un creditore, la citazione dovrà farsi al domicilio eletto nell'iscrizione.

296 *Art.* 728. La predetta domanda enuncierà i titoli giustificativi da depositarsi in cancelleria, e la copia dell'atto di questo deposito.

297 *Art* 729. Se la domandata separazione non è diretta che ad una sola parte degl'oggetti gravati, dovrà non ostante procedersi alla vendita di tutto il resto. Nondimeno sulla istanza delle parti interessate li giudici potranno ordinare la sospenzione sul totale. L'aggiudicatario provisionale potrà in questo caso chiedere di essere liberato dall'aggiudicazione (41).

298 *Art.* 730. L'appello della sentenza proferita sulla domanda di separazione sarà interposto con citazione entro il termine di 15 giorni da quello della notificazione fattane alla persona, o al di lei domicilio coll'aggiunta di un giorno per ogni spazio di tre miriametri, in ragione della distanza del domicilio reale delle parti; spirato questo termine l'appello non sarà più ammesso.

299 *Art.* 731. L'aggiudicazione definitiva non trasmette all'aggiudicatario sullo stabile aggiudicato altri diritti che quello che avea sopra di esso il debitore.

300 *Art.* 732. Quando una delle pubblicazioni degl'incanti sarà stata ritardata da

(41) Veggasi come su ciò parli il Codice Civile all' articolo 1599 del nostro titolo - Vendita N. 29'

un incidente, non sarà permesso più di procedere, se non dopo avere affissi nuovi editti, ed inseriti altri avvisi nella forma superiormente prescritta.

301 *Art.* 733. Le eccezzioni di nullità contro gl'atti che precedono l'aggiudicazione preparatoria, non potranno dedursi dopo di questa; sarà denunziato sulle medesime prima che segua l'aggiudicazione; e qualora siano rigettate, l'aggiudicazione preparatoria sarà decretata nella sentenza medesima.

302 *Art.* 734. Non sarà permesso di ammettere l'appello dalla sentenza che avrà pronunziato sopra tali nullità qualora non venga interposto con citazione entro il termine di quindici giorni da quello della notificazione della sentenza al procuratore. Inoltre dovrà notificarsi l'appello al cancelliere, il quale vi apporrà il suo *Visto*.

303 *Art.* 735. Venti giorni almeno avanti quello stabilito per l'aggiudicazione definitiva, il debitore gravato per mezzo di una istanza congiunta ad una intimazione a comparire nel giorno indicato, dovrà proporre l'eccezione di nullità, qualora ne abbia qualch'una da far valere, contro gl'atti posteriori all'aggiudicazione provvisionale, ed i giudici saranno tenuti a pronunciare sopra tali eccezzioni, dieci giorni almeno prima che segua l'aggiudicazione definitiva.

304 *Art.* 736. L'appello di questa sentenza non potrà essere ammesso dopo otto giorni la pubblicazione di essa, ed in caso di ammissione, sarà notificato al cancelliere che vi apporrà *il suo visto*. Il debitore gravato non potrà dedurre nell'appello altri fondamenti di nullità, se non quelli dedotti in prima istanza.

305 *Art.* 737. Mancando l'aggiudicatario di adempire alla clausola di aggiudicazione, lo stabile sarà di nuovo esposto, e venduto all'incanto, a di lui rischio, e spese.

306 *Art.* 738. L'istante si farà per questa nuova vendita rilasciare dal cancelliere un certificato, con cui si attesti che l'aggiudicatario non ha giustificato l'adempimento delle condizioni che doveano eseguirsi per l'aggiudicazione.

307 *Art.* 739. In virtù di questo certificato, e senza bisogno di altra procedura, e sentenza, dovranno affiggersi nuovi editti, ed inserirsi nuovi avvisi nella forma precedentemente prescritta, li quali esporranno che l'incanto sarà pubblicato di nuovo nel giorno indicato. Tal pubblicazione non potrà effettuarsi se non quindici giorni almeno dopo l'affissione degl'editti.

308 *Art.* 740. L'editto sarà notificato otto giorni almeno avanti questa pubblicazione al procuratore dell'aggiudicatario, ed al debitore gravato nel domicilio del suo procuratore e non avendolo, al suo domicilio.

309 *Art* 741. L'aggiudicazione preparatoria potrà eseguirsi nella seconda pubblicazione, la quale avrà luogo 15. giorni dopo la prima.

310 *Art* 742. Nei quindici giorni seguenti, o in quel giorno più lontano che sarà stato fissato dal tribunale, dovrà procedersi ad una terza pubblicazione, nella quale potranno vendersi definitivamente tutti li stabili gravati. Ciascuna delle dette pubblicazioni sarà preceduta da editti, ed affissi, conforme si è detto di sopra, e nell'atto dell'aggiudicazione saranno osservate le formalità prescritte negl'Articoli 707, 708, e 709 (42).

311 *Art.* 743. Nondimeno se l'aggiudicatario giustificherà di avere adempito alle

(42) Vedi il superiore N. 268 al 273.

condizioni dell'aggiudicazione, e depositerà la somma determinata dal tribunale per il pagamento delle spese di tale subasta; non sarà permesso di procedere all'aggiudicazione definitiva, e l'aggiudicatario eventuale sarà liberato.

312 *Art.* 744 Quello a di cui pericolo sarà fatta la nuova subasta, sarà tenuto, anco sotto pena di arresto personale a pagare la differenza, che passerà tra il prezzo offerto, e quello della rivendita, senza aver diritto di riclamare il di più qualora vi sia; ogni somma eccedente sarà pagata ai creditori, o se questi sono già pagati, alla parte che ha subita l'esecuzione.

313 *Art.* 745 Gl'articoli che riguardano le nullità, ed i termini, e le formalità dell'appello saranno comuni anco alla nuova subasta.

314 *Art.* 746. Trattandosi di vendite volontarie, li stabili appartenenti a persone maggiori di età, le quali abbiano la facoltà di disporre dei loro diritti, non potranno essere esposti giudizialmente all'incanto, sotto pena di nullità.

315 *Art.* 747. Tuttavia quando uno stabile sarà stato gravato realmente, gl'interessati, qualora siano tutti maggiori di età, e padroni di disporre de'loro diritti, avranno la facoltà di chiedere che l'aggiudicazione, o in presenza di un notaro, o per via di giustizia sia fatta all'incanto con le sole formalità prescritte negl'Articoli 957, 958, 959, 960, 961, 962, 964, riguardo alla vendita dei beni immobili (43).

316 *Art.* 748. Nel caso dell'articolo precedente, se il creditore sarà un minore, ovvero un interdetto, potrà il tutore previo il consiglio dei parenti di esso, riunirsi alle altre parti interessate, onde proporre la stessa domanda.

317 Se poi il minore, o l'interdetto è debitore, le altre parti interessate non potranno fare questa domanda, senza sottomettersi all'osservanza di tutte le altre formalità prescritte per la vendita dei beni che appartengono alli minori.

TITOLO XIV. *Della Graduazione dei Creditori*.

318 *Art.* 749. Entro il termine di un mese dal giorno, in cui sarà notificata la sentenza di aggiudicazione, qualora non venga impugnata, ed in caso di appello, entro il termine di un mese dalla notificazione della sentenza confermatoria, li creditori, e la parte gravata saranno tenuti ad accordarsi fra loro, riguardo alla distribuzione del prezzo (44).

319 *Art.* 750. Spirato il mese, se i creditori, e la parte gravata non sono venuti ad un accordo, il creditore gravante nel termine di otto giorni, ovvero in sua mancanza il creditor più diligente, o l'aggiudicatario faranno istanza dopo la spirazione di questo termine per la nomina di un giudice commissario, avanti cui si debba procedere alla graduazione.

320 *Art.* 751. A tal'effetto sarà tenuto in cancelleria un registro delle aggiudicazioni, ove la parte istante per la graduazione scriverà la sua domanda ed in seguito a questa il presidente del tribunale nominerà un giudice commissario.

321 *Art.* 752. La parte istante farà spedirsi dal giudice commissario l'ordine con il quale sarà aperto il processo verbale di graduazione, a cui sarà unito un estrat-

(43) Vedi il titolo - Vendita dal N. 204 al 210, e N. 212, 213.

(44) Vedi cosa sù ciò prescrive l'articolo 2218 del Codice Civile al nostro titolo – Spropriazione forzata N. 20.

to rilasciato dal conservatore delle ipoteche, ove saranno contenute tutte le iscrizioni esistenti.

322 *Art.* 753. I creditori in virtù dell'ordine ammesso dal giudice commissario saranno intimati a produrre li documenti del loro credito per mezzo di una citazione ai domicilj eletti nelle loro iscrizioni, ovvero al domicilio dei loro procuratori qualora li abbiano costituiti.

323 *Art.* 754 Entro il termine di un mese dal giorno di questa citazione, ogni creditore sarà tenuto ad esibire li suoi titoli con atto di produzzione, che sia firmato dal suo procuratore, e contenga una domanda di ammissione fra i creditori. Il commissario farà menzione nel processo verbale di questa produzzione.

324 *Art.* 755 Dopo la spirazione del mese, ed anco avanti, se i creditori avranno esibiti li loro documenti, il commissario formerà in seguito del suo processo verbale uno stato di graduazione secondo le risultanze dei documenti prodotti. Il creditore istante per mezzo di un atto di procuratore a procuratore denunzierà ai creditori che avranno fatte le loro produzzioni, ed alla parte gravata che lo stato della graduazione è formato, e nel tempo stesso citerà gl' uni, e l'altra a prenderne comunicazione, e se vi è luogo a contradire sul processo verbale del commissario dentro il termine di un mese (45).

325 *Art.* 756. Mancando i creditori di farsi comunicare nel termine indicato li documenti esibiti nelle mani del giudice commissario, resteranno esclusi, senza bisogno di nuova citazione, e sentenza. Se non insorge alcuna controversia, non si faranno altre deduzioni.

326 *Art.* 757. I creditori che avranno fatte le produzioni dopo scaduto il termine prefisso, dovranno, senza diritto di ripetizione, nè d'imputazione in qualsivoglia caso, soggiacere alle spese accagionate dalla ritardata produzione, e dalla relativa denunzia fatta ai creditori. Saranno inoltre responsabili degl'interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se la produzione fosse stata eseguita nel termine assegnato

327 *Art.* 758. Nel caso che insorga contestazione, il giudice commissario rimetterà gl'opponenti all'udienza, e ciò non ostante decreterà la graduazione per li crediti anteriori a quelli che sono controversi, ed ordinerà che sia rilasciata la nota dei gradi assegnati a quei creditori, li quali non saranno tenuti ad alcuna collazione, riguardo a quelli che facessero in seguito le loro produzzioni.

328 *Art* 759. Non insorgendo alcuna contestazione, il giudice commissario chiuderà la graduazione liquiderà le spese necessarie per cancellare le iscrizioni, e quelle commesse ad oggetto di procedere nella graduazione, che dovranno avere la preferenza su tutti gl'altri crediti, pronunierà sulla perdita dei diritti di quei creditori che non avranno fatte le loro produzioni, e darà ordine per il rilascio della nota dei gradi assegnati ai creditori graduati utilmente, e per la cancellazione delle iscrizioni dei creditori non utilmente graduati. In favore dell'aggiudicatario sarà fatta la separazione delle spese occorrenti per la can-

(45) Veggasi il prescritto dal Codice Civile all'articolo 2093, nel nostro titolo privilegi N. 2, e lo stesso Codice negl'articoli 2103, 2104, e 2105, nello stesso titolo - privilegi dal N. 26 al 34. Ed il medesimo Codice agl'articoli 2134, e 2130, nello stesso titolo dal N. 75 all'81.

cellazione delle iscrizioni dall'importare di ciascuna nota, o estratto di produzione.

329 *Art.* 760. Li creditori che sono posteriori in ordine d'ipoteca alle graduazioni poste in controversia, dovranno accordarsi tra loro sulla scielta di un procuratore negl'otto giorni che succederanno immediatamente al mese accordato per contradire, diversamente saranno rappresentati dal procuratore dell'ultimo creditore graduato. Il creditore che promoverà una contestazione in particolare, subirà alle spese occasionate da questa sua contestazione, senza poterle ripetere, ed imputare in verun caso. Il procuratore che agisce nella causa principale non potrà essere chiamato come tale nella contestazione.

330 *Art.* 761. La parte più diligente domanderà l'udienza per mezzo di un semplice atto di procuratore a procuratore senz'altra procedura.

331 *Art.* 762. Sarà proferita la sentenza sulla relazione del giudice commissario, e sulle conclusioni del pubblico ministero, ed in essa saranno liquidate le spese.

332 *Art.* 763. Non sasà ammissibile l'appello da questa sentenza, se non viene interposto nei dieci giorni successivi alla notificazione che ne sarà fatta al procuratore, oltre un giorno per ogni spazio di tre miriametri di distanza dal domicilio reale di ciascuna parte; l'atto dell'appello dovrà contenere una citazione a comparire, ed enunciare i gravami.

333 *Art.* 764. Il procuratore dell'ultimo creditor graduato, potrà essere citato, qualora vi sia luogo.

334 *Art.* 765. Nel giudizio di appello le parti citate non potranno esibire che delle conclusioni motivate, e sarà domandata l'udienza, conforme si è detto nel superiore articolo 761 (46).

335 *Art.* 766. La sentenza proferita in appello conterrà la liquidazione di spese, e le parti soccombenti saranno condannate nelle spese, senza diritto di ripeterle.

336 *Art.* 767. Quindici giorni dopo la sentenza proferita sulle contestazioni, ed in caso di appello quindici giorni dopo la notificazione della sentenza pronunziata in esso, il giudice commissario stabilirà definitivamente la graduazione dei crediti contestati, e di quelli posteriori in conformità di quanto è stato prescritto nell'articolo 759. (47); cesseranno in seguito gl'interessi, e gl'arretrati dei creditori utilmente graduati.

337 *Art.* 768. La sentenza che autorizzerà l'imputazione delle spese, pronunzierà la surrogazione a profitto del creditore, che resterà allo scoperto per mancanza di fondi, oppure a vantaggio del creditore gravato. Il mandato esecutivo enuncierà questa disposizione, o indicherà la parte che dovrà profittarne.

338 *Art.* 770. Il debitore gravato, ed il creditore che resterà a scoperto per mancanza di fondi, potranno ricorrere contro quelli, che saranno rimasti soccombenti nella contestazione per tutti gl'interessi, e gl'arretrati decorsi nel tempo delle predette contestazioni

339 *Art.* 771. Nei dieci giorni consecutivi all'ordine del giudice commissario, il

(46) Vedi il superiore N. 330.

(47) Vedi il superiore N, 328.

cancelliere sarà tenuto a rilasciare ad ogni creditore utilmente graduato l'estratto del gradò assegnatogli, che sarà eseguibile contro l'acquirente.

340 *Art.* 772. Il creditor graduato nell'atto di rilasciare la quietanza per tutto l'ammontare del suo grado consentirà che sia cancellata l'iscrizione che lo riguarda

341 *Art.* 773. A misura che seguiranno i pagamenti dei creditori graduati, il conservatore delle ipoteche sulla esibizione degl'estratti di graduazione, e delle quietanze dei creditori, cancellerà di proprio ufficio le iscrizioni, fino alla concorrenza delle somme pagate.

342 *Art* 774. Sarà definitivamente cancellata *ex Officio* l'iscrizione, se l'aggiudicatario dimostra di aver fatto il pagamento del prezzo del totale ai creditori utilmente graduati, ovvero al debitore gravato, come pure di aver ottenuto dal giudice commissario un ordine per la cancellazione delle iscrizzioni spettanti ai creditori non graduati.

343 *Art.* 775. In caso di alienazione, eccettuata quella che proviene da spoglio, la graduazione non potrà provocarsi, se non vi saranno più di tre creditori iscritti. La provocazione sarà fatta dal creditore il più sollecito, ovvero dall' acquirente, dopo la spirazione dei trenta giorni che succederanno al termine prescritto negl'articoli 2185, e 2194 del codice civile.

344 *Art* 776. La graduatoria sarà introdotta, e regolata nelle forme prescritte in questo titolo

345 *Art.* 777. L'importare dell'estratto delle iscrizioni, e delle denunzie fatte ai creditori iscritti, dovrà imputar i di preferenza all'aquirente.

346 *Art.* 778. Ogni creditore avrà la facoltà di farsi inscrivere ad oggetto di conservare i diritti del suo debitore, ma prima della sentenza graduatoria, la somma per cui sarà graduato il debitore in concorso dei terzi, dovrà ripartirsi, come cosa mobile fra tutti i creditori inscritti, ed opponenti.

347 *Art.* 779. In caso di ritardo, o di negligenza nella procedura di graduazione, sarà permesso di chiedere la surrogazione. La domanda relativa dovrà farsi per mezzo di un istanza, che sarà inserita nel processo verbale della graduazione, e quindi comunicata con atto di procuratore alla parte istante, e decisa sommariamente nella camera del consiglio sulla relazione del giudice commissario.

TITOLO XV *Dell'arresto personale*.

348 *Art* 780. Non potrà mandarsi ad esecuzione alcun arresto personale, se la sentenza che lo ha pronunziato non è stata notificata un giorno avanti con un percetto a pagare.

349 La notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato dalla sentenza medesima, o dal presidente del tribnnale di prima istanza del luogo, ove si trova il debitore.

350 La detta notificazione dovrà contenere anche l'elezione del domicilio nel comune in cui risiede il tribunale che ha pronunziato, se il debitore non vi abita (49).

351 *Art*. 781. Il debitore non potrà essere arrestato: 1.° Avanti il levare, e dopo

(49) Veggasi cosa venga su ciò prescritto dagl'articoli 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, e 2067 del codice civile, nel nostro Titolo *Arresto personale* dal N. 1, al 23.

il tramontare del sole ; 2.° nei giorni di festa legale ; 3.° Negl'edifizj consagrati al culto, fintantochè durano gl'esercizj di religione ; 4.° Nel luogo, ove si adunano le autorità costituite per tutto il tempo della seduta ; 5.° in una casa qualunque, ed anco in quella ove dimora egli stesso, se pure non è stato diversamente ordinato del giudice di pace del luogo, ed in questo caso il giudice dovrà trasferirsi nella casa in compagnia dell'uffiziale ministeriale.

352 *Art.* 782. Il debitore non potrà essere arrestato, quando chiamato a deporre come testimonio, avanti un direttore del *jurì*, o avanti un tribunale di prima istanza, oppure avanti una corte di giustizia criminale, o di appello, sarà munito di un salvocondotto.

353 Il salvocondotto potrà essere accordato dal direttore del jurì, dal presidente del tribunale, o della corte in cui dovranno sentirsi li testimonj. Le conclusioni del pubblico ministero, saranno in questo caso necessarie.

354 Nel salvocondotto sarà determinato il tempo della durata di esso sotto pena di nullità.

355 Il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel giorno della sua comparsa, e nel tempo necessario per andare, e tornare.

356 *Art.* 783. Il processo verbale di arresto, oltre alle ordinarie formalità degl'atti di citazione conterrà : 1. un precetto reiterato a pagare ; 2. l'elezione del domicilio nel comune ove il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi dimora, l'usciere procederà in presenza di due testimonj assistenti all'atto.

357 *Art.* 784. Se dopo l'intimazione al pagamento sarà decorso un anno intero, dovrà farsi nuovo precetto da un usciere commesso a quest'oggetto.

358 *Art.* 785. In caso di violenza l'usciere potrà mettere delle guardie alle porte per impedire l'evasione, e ricorrere alla forza armata. In tal caso si procederà contro il debitore secondo le disposizioni del codice criminale.

359 *Art.* 786. Se il debitore domanda di essere sentito avanti l'arresto, sarà condotto immediatamente avanti al presidente del tribunale di prima istanza del luogo, in cui viene arrestato, ed esso deciderà presso una sommaria esposizione. Qualora l'arresto sia fatto fuori delle ore destinate all'udienza, il debitore sarà condotto nella casa del presidente.

360 *Art.* 787. L'ordine proferito in conseguenza dell'esposizione sommaria, sarà trascritto nel processo verbale dell'usciere, ed immediatamente eseguito.

361 *Art.* 788. Se il debitore non fa istanza per essere sentito o se nel caso di esposizione sommaria il presidente ordina che si proceda all'arresto il debitore sarà condotto nelle carceri del luogo, e se non ve ne sono, nelle carceri del luogo il più vicino. L'usciere, e tutti gl'altri li quali condurranno, riceveranno, o riterranno il debitore in un luogo di arresto non designato legalmente come tale, saranno condannati come colpevoli di arbitraria detenzione.

362 *Art.* 789. L'atto di carcerazione contro il debitore enuncierà : 1. la sentenza ; 2. Il nome, cognome, e domicilio del creditore ; 3. l'elezione del domicilio, se non abita nel comune ; 4. il nome, e cognome, la dimora, e la professione del debitore ; 5. il deposito di una somma che basti un mese almeno per gl'alimenti ; 6. finalmente la menzione della copia rilasciata personalmente al debitore, tanto del processo verbale di arresto, quanto dell'atto di carcerazione, Quest'atto sarà firmato dall'usciere,

363 *Art.* 790. Il custode, o il carceriere trascriverà nel suo registro la sentenza che autorizza l'arresto, e se l'usciere non la presenta, esso ricuserà di ricevere il debitore, e d'imprigionarlo.

364 *Art.* 791. Il creditore sarà tenuto ad antecipare una somma per gl'alimenti, e questa non potrà ritirarsi nel caso che sopraggiunga nuova istanza di detenzione, se pure il nuovo istante non vi acconsente.

365 *Art.* 792. Chi ha diritto di far procedere all'arresto contro il debitore, potrà formare la nuova istanza di detenzione contro di esso. Le persone arrestate per delitto possono anch'esse soggiacere a tale istanza e per l'effetto di questa essere detenute ulteriormente, benchè sia stato proferito il loro rilascio, e l'assoluzione del delitto.

366 *Art.* 793. Dovranno osservarsi per le nuove istanze di detenzione le formalità prescritte di sopra per gl'arresti; non dimeno l'usciere procederà senza l'assistenza di alcun testimonio, ed il nuovo istante sarà dispensato dal fare il deposito di una somma per gl'alimenti, qualora sia gia stata depositata.

367 Il creditore che ha fatto procedere all'arresto, potrà ricorrere contro il nuovo istanze nel tribunale del luogo, ove il debitore è detenuto, per obbligarlo a contribuire in porzione eguale per gl'alimenti.

368. *Art.* 794. Se avviene che non siano osservate le formalità prescritte di sopra, il debitore potrà domandare la nullità dell'arresto, e la domanda sarà presentata al tribunale del luogo, ove il debitore è detenuto; se poi la domanda di nullità è fondata sopra qualche ragione spettante al merito, sarà rimessa al tribunale dell'esecuzinne della sentenza.

369 *Art.* 795 In tutti i casi la domanda potrà essere formata a breve termine in virtù della permissione accordata del giudice, e dopo che l'usciere a ciò destinato avrà rilasciata la citazione al domicilio eletto nell'atto di arresto; la causa sarà decisa sommariamente, sentite le conclusioni del pubblico ministero.

370 *Art.* 796. La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui vien pronunziata, non induce la nullità di una nuova istanza di detenzione.

371 *Art.* 797. Il debitore la di cui detenzione è dichiarata nulla, non può essere arrestato per lo stesso debito, se non un giorno almeno dopo il suo rilascio.

372 *Art.* 798. Il debitore sarà messo in libertà, ogni qualvolta depositi nelle mani del carceriere l'importare del suo debito, e le spese della cattura.

373 *Art.* 799. Qualora la detenzione sia dichiarata nulla, il creditore potrà essere condannato nei danni, ed interessi a vantaggio del debitore.

374 *Art.* 800. Il debitore legalmente arrestato potrà ottenere il suo rilascio: 1. mediante il consenso del creditore che l'ha fatto arrestare, e di quelli che hanno formata nuova istanza per la di lui detenzione, seppure ve ne sono; 2. mediante il pagamento, ovvero il deposito delle somme dovute tanto al creditore che lo ha fatto arrestare; quanto agl'altri che hanno formata nuova istanza per la di lui detenzione, come pure degl'interessi decorsi, delle spese liquidate, di quelle dell'arresto, e della restituzione degl'alimenti depositati; 3. mediante il beneficio della cessione; 4. mediante la mancanza dei creditori a depositare anticipatamente le somme necessarie per gl'alimenti; 5. finalmente mediante l'età già corrente di settant'anni, purchè nel caso presente il debitore non sia reo di stellionato.

375 *Art.* 801. Il consenso per il rilascio del debitore potrà darsi avanti un notaro, o scriversi nel registro degl'atti di carcerazione

376 *Art.* 802. Il deposito della somma dovuta sarà fatto nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare, e se egli ricusa di riceverlo, sarà citato a breve termine avanti al tribunale del luogo, in virtù della permissione del giudice; la citazione sarà trasmessa da un usciere a ciò destinato.

377 *Art.* 803. Il rilascio del debitore per mancanza di deposito di alimenti dovrà ordinarsi in conseguenza di un cerrificato di tale mancanza rilasciato dal carceriere, ed annesso all'istanza presentata al presidente del tribunale, senza alcuna precedente citazione.

378 Non ostante se il creditore che ha tardato di consegnare gl'alimenti, ne fa il deposito prima che il debitore chieda il suo rilascio, la domanda non sarà più ammissibile.

379 *Art* 804. Allorquando il rilascio sarà stato ordinato per mancanza di deposito di alimenti, il creditore non potrà far procedere di nuovo all'arresto del debitore. se prima non lo rimborsa delle spese da lui fatte per ottenere il rilascio o se nel caso che il debitore ricusi di riceverle, non le deposita nelle mani del cancelliere unitamente ad una anticipazione di sei mesi di alimenti Se il nuovo arresto ha luogo entro l'anno della intimazione al pagamento, non sarà necessario di ripeterne le formalità.

380 *Art.* 805. Le domande di rilascio saranno presentate al tribunale, nel di cui circondario è detenuto il debitore. Esse dovranno proporsi con citazione a breve termine al domicilio eletto nell'atto di arresto, dietro la permissione del giudice ottenuta per mezzo di una istanza presentata a questo fine; dovranno parimente communicarsi al ministero pubblico, e decidersi senza informazione nella prima udienza, preferibilmente ad ogni altra causa, senza essere prorogata, e senza eseguire l'ordine del ruolo.

TITOLO XVI. *Dei giudizj in via di sommaria esposizione.*

381 *Art.* 806. Trattandosi di casi urgenti, o di circostanze nelle quali è necessario di pronunziare in modo provisorio sulle difficoltà relative all'esecuzione di un documento esecutivo, o di una sentenza, dovrà procedersi come appresso.

382 *Art.* 807. La domanda sarà presentata ad una udienza, che il presidente del tribunale di prima istanza, ovvero il giudice che supplisce per esso terrà per questo effetto nel giorno, e nell'ora indicata dal tribunale.

383 *Art.* 808. Non dimeno, se il caso richiede celerità, il presidente, o quello che lo rappresenta, potrà permettere di citare, tanto all'udienza quanto alla sua particolare abitazione per un ora indicata, anche nei giorni festivi, ed in questo caso la citazione non potrà essere trasmessa che in virtù di un ordine del giudice. il quale destinerà per tale oggetto un usciere.

384 *Art.* 809. Gl'ordini nei giudizj di sommaria esposizione. non potranno pregiucare in alcun modo alla causa principale, e saranno esecutivi provisoriamente, senza bisogno di cauzione, seppure il giudice non l'ordina.

385 Essi non saranno suscettibili di opposizione.

386 Nel caso in cui la legge autorizza all'appello, questo potrà essere interposto anche avanti la spirazione del termine di otto giorni a computar da quel-

lo della sentenza, e non sarà più ammissibile, qualora venga interposto dopo quindici giorni da quello in cui sarà stata notificata la sentenza.

387 L'appello dovrà decidersi sommariamente, e senza procedura.

388 *Art.* 810. Gl'originali degl'ordini nei giudizj di sommaria esposizione, saranno deposti nella cancelleria.

389 *Art.* 811. In caso di assoluta necessità, il giudice potrà commettere l'esecuzione del suo ordine nell'originale.

XXV

Parere del consiglio di stato dei 18 *Giugno* 1809.

390 Il consiglio di stato, il quale in seguito della remissione ordinata da Sua Maestà ha sentito il rapporto della sezione di legislazione su quello del gran giudice ministro della giustizia che aveva per oggetto di far decidere, se la notificazione di un sequestro ai creditori inscritti notificazione prescritta dagl'*Art.* 695, e 696 del codice di procedura (50) debba essere necessariamente registrata in margine dell'atto di sequestro di stabili, o se all'opposto basti che si faccia menzione di una registrazione della detta notificazione sopra un registro particolare in margine di detto atto di sequestro.

391 Veduti gl'articoli 681, 695, e 696, così concepiti (51) vedute le istruzioni date dall'amministrazione del registro alli conservatori delle ipoteche che prescrivono ad essi di tenere due registri distinti, uno de'quali è destinato a registrare li sequestri di fondi stabili, con menzione in margine, della registrazione fatta sull'altro registro della notificazione del registro ai creditori iscritti.

392 Considerando che a tenore delle disposizioni degl' articoli precitati i sequestri di stabili, le denunzie di essi alle persone sulle quali hanno luogo e le notificazioni ai creditori iscritti debbono essere pubbliche, e per conseguenza registrate; che è sembrato conveniente, ed utile che un medesimo registro presentasse la certezza di tutti questi atti, ma che per ottener tale vantaggio non era necessario costringere a registrare l'atto di sequestro, le denunzie e le notificazioni sovra un solo registro; che è bastante di far menzione in margine della registrazione del sequestro delle registrazioni che si saranno fatte su di altri registri delle denunzie delle notificazioni; che l'*Art.* 681 dice espressamente, non gia che le registrazioni delle denunzie alla parte, a danno di cui si fa il sequestro. saranno fatte sul medesimo registro delle registrazioni de'sequestri, ma bensì che si farà menzione delle registrazioni di queste denuncie *in margine del registro del sequestro reale*; che egli è evidente, che il sequente articolo parlando della registrazione delle notificazioni ai creditori, in margine dell'atto di sequestro non ha voluto imporre un obbligo espresso di registrare queste notificazioni sullo stesso registro, e in margine dei sequestri reali, ma che ha voluto solamente che si facesse menzione della registra-

(50) Vedi li superiori numeri 255, 256.

(51) Qui vengano litteralmente trascritti gl'articoli 681, 695, 696 del codice di procedura civile che possono rincontrarsi alli superiori numeri 259, 255, e 256.

zione delle notificazioni ai creditori scritti, come per le denuncie alla parte, in margine del registro del sequestro; che potrebbe ancora qualche volta esservi degl'inconvenienti a registrare le notificazioni sul medesimo registro è in margine de'sequestri, poichè queste notificazioni potendo essere in gran numero, il margine dell'atto di sequestro potrebbe non essere sempre sufficiente per contenere la registrazione intera di tutte le notificazioni, ciò che obbligarebbe ad aggiungere de'fogli nel registro, cosa che potrebbe produrre degl' abusi.

393 Considerando in fine che lo scopo, ed il voto della legge sono perfettamente adempiti con far menzione in margine dell'atto di sequestro, della registrazione delle denuncie, e notificazioni, con indicare la pagina, ed il numero del registro, ove sono registrate.

394 E' di parere che per l'intera esecuzione dell'articolo 696 del codice di procedura, basta che si faccia in margine del registro de'sequestri menzione della registrazione che si sarà fatta delle denuncie, e notificazioni sopra un altro registro, indicando la pagina, ed il numero di ciascuna registrazione.

Per estratto conforme, il segretario generale *I. G. Locrè*.

Approvato nel nostro campo imperiale di Schoenbrunn li 18 Giugno 1809.

Firmato NAPOLEONE.

XXVI

Deliberazione del direttorio esecutivo dei 27 Brumale anno VI (17 Nov. 1797.)

395 Il direttorio esecutivo, dopo avere vedute le sue deliberazioni degl'8 Brumale, e 2 Piovoso anno V (29 Ottobre 1796, e 21 Gennaro 1797.)

Considerando che il decreto della convenzione nazionale dei 6 Fiorile anno II (28 Aprile 1794) senza permettere, nè impedire direttamente la stampa delle sentenze criminali, rende tuttavia subordinata alle circostanze la facoltà di stamparle; che le congiunture attuali esiggono da una parte che si dia le più gran pubblicità alle sentenze emanate contro gl'autori dei delitti che si commettono ogni giorno in tutte le parti della Repubblica, e dall'altra che la più stretta economia serva di regola invariabile nell'impiego de'mezzi proprj a stabilire questa pubblicità, e che è necessario di combinare su queste due basi la misura di esecuzione del decreto dei 6 Fiorile anno II.

396 Considerando che secondo l'articolo 249 dell'atto costituzionale, il commissario del potere esecutivo è incaricato di procedere all'esecuzione delle sentenze emanate dal tribunale criminale, che in conseguenza appartiene a questo commissario di dare ad esse questa pubblicità: sentito il ministro della giustizia, ordina quanto siegue:

397 *Art.* 1. In conformità della deliberazioni degl'8 Brumale, e 2 Piovo anno V, niuna sentenza de'tribunali criminali sarà stampata per intero a spese del tesoro pubblico.

398 *Art.* 2. Alla fine di ogni mese il commissario del potere esecutivo farà stampare, ed affiggere uno stato sommario delle sentenze che portano condanna ad una pena qualunque che il tribunal criminale avrà pronunziata, tanto su di una accusa ammessa, quanto su di un appello in materia correzionale.

399 *Art.* 3. Questo stato sarà certificato, munito di data, e firmato dal commissario del potere esecutivo. ed enuncierà soltanto la data di ogni sentenza, il nome,, cognome, domicilio, età e professione del condannato, le specie, ed il luogo del delitto, la pena pronunciata, e l'indicazione della legge, che vi avrà dato motivo.

400 *Art.* 4. Questo stato conterrà inoltre li suoi contrasegni personali, se è condannato ad una pena afflittiva, o infamante, o alla detenzione per via di polizia correzionale

401 *Art.* 5. Non saranno comprese in questo stato le sentenze, contro le quali li condannati, o li commissarj del potere esecutivo avranno ricorso in cassazione e che avranno fatto annullare, o sulle quali non sarà stato ancora pronunciato dal tribunale di cassazione.

402 *Art.* 6. Il numero degl'esemplari di questo stato da stamparsi per affiggersi è fissato a ragione di uno per ogni comune del circondario, che ha una popolazione di 5000 abitanti, o più, ed in ragione di uno per ogni volta 5000 abitanti, contenuti nei comuni più popolati.

403 *Art* 7. Se ne tireranno tre di più, di cui uno sarà depositato in cancelleria del tribunale criminale, e li due altri si manderanno al ministro della giustizia.

404 *Art.* 8. Le spese di stampa di questo stato, si pagheranno come spese di giustizia dalla cassa del registro sulle note dello stampatore, vidimate dal presidente del tribunale criminale e dal commissario del potere esecutivo presso questo tribunale, e dichiarate esecutorie dall'amministrazione dipartimentale, conforme all'articolo della legge dei 20 Settembre 1790

405 *Art* 9. Gl'esemplari destinati ai comuni saranno indirizzati dal commissario del direttorio esecutivo presso il tribunal criminale, ai commissarj presso li tribunali correzionali che li trasmetteranno ai commissarj presso le amministrazioni municipali.

406 Questi invigileranno, acciocchè le amministrazioni municipali le facciano affiggere nei luoghi li più apparenti.

407 *Art* 10, Non si accorderà per l'apposiziono degl'affissi alcuna somma a carico del tesoro pubblico.

Art. 11 . . . .

408 *Art.* 12. La presente deliberazione sarà inserita nel bollettino ec.

409 Le sentenze di condanna correzionale devono stamparsi, ed affiggersi - Vedi - *Pene Correzionali* num 50

410 *Sentenze Contumaciali* - Vedi - *Giudice di Pace* dal num. 279, al 283, dal 451, al 455.

411 *Setenze che non sono definitive* - Vedi - *Giudice di Pace* dal num. 290, al 296 dal num. 462, al 468.

412 *Le Sentenze Criminali* portano sempre seco la refezzione delle spese giudiziali - Vedi - *Spese di Giustizia* num. 1.

413 Delle sentenze in giudizio civile - Vedi - *Tribunale di prima istanza* dal num. 220. al 255.

414 Quali dicansi sentenze preparatorie - Vedi - *Appellazione* num 66.

415 Quali dicansi sentenze interlocutorie - Vedi - *Appellazione* N. 67.

XXXIV.

Legge dei 16 Luglio 1793. (52)

416 La convenzione nazionale dopo di aver sentito il rapporto del comitato delle finanze, *decreta*, che non si farà dalla tesoreria nazionale, e dalle casse delle diverse amministrazioni della Repubblica pagamento veruno in virtù di sentenze che saranno state portate innanzi al tribunale di cassazione ne'termini prescritti dalla legge, senza che preventivamente quelli a profitto de'quali le sentenze suddette saranno state emanate, abbiano data buona, e sufficiente cauzione per sicurezza delle somme ad essi assegnate.

XXXV

Decreto imperiale dei 7 Febrajo 1809.

NAPOLEONE IMPERATORE ec.

417 Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia considerando che importa di ovviare a che li stranieri li quali avessero ottenuto delle aggiudicazioni nelle materie per le quali, secondo il nostro decreto dei 22 Luglio 1806, si può ricorrere al nostro consiglio di stato, non possano, mediante una pronta esecuzione, rendere questo ricorso illusorio: sentito il nostro consiglio di stato, noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

418 *Art.* 1. Le sentenze emanate a profitto delli stranieri che avessero ottenuto delle aggiudicazioni nelle materie per le quali, a norma del nostro decreto delli 22 Luglio 1806 si può ricorrere al nostro consiglio di stato, non potranno eseguirsi durante il termine accordato per tale ricorso, se lo straniero non avrà anticipatamente dato in Francia una cauzione buona, ed idonea.

419 Il nostro gran giudice ministro della giustizia, è incaricato ec. (53).

XXXVI

Regole desunte dalle leggi del registro.

420 Le spedizioni dei decreti dei tribunali di polizia ordinaria, di polizia correzionale, e criminale, che ordinano l'esecuzione di una sentenza, pagano, se vi è parte civile il dritto fisso di un franco (54).

421 Quelle di sentenze, o decreti in materia di contribuzioni dirette, o indirette, o per altre somme dovute allo stato, ed inclusivamente per le contribuzioni locali, qualunque sia l'ammontare della condanna, e qualunque sia il tribunale, o l'autorità che l'abbia proferita pagano il dritto fisso di un franco (55).

421 Quelle delle sentenze che ordinano la esecuzione di un precedente decreto, se sono proferite dai giudici di pace, pagano il dritto fisso di due franchi (56).

422 Quelle di sentenze di tale natura, proferite dai tribunali civili, o di commercio, sia in prima istanza, o in grado di appello, sono soggette al dritto fisso di tre franchi (57).

(52) Questa legge fu pubblicata, e resa obbligatoria per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con decreto del Sig. General Miollis Luogotenente del Governatore Generale di Roma dei 26 Gennaro 1812.

(53) Anche questo decreto fu pubblicato come nella nota precedente con ordine degl'8 Maggio 1812.

(54) Legge dei 22 Frimajo anno VII Tit. X Art. 68 parag. 1 N. 48.

(55) Detta legge luog. cit. N. 49.

(56) Detta legge luog. cit. parag. 2 N. 5.

(57) Della suddetta, luog. cit. parag. 3. N. 7.

423 Lo stesso dritto fisso di tre franchi è dovuto ancora sopra la spedizione di un decreto di arbitri, che ordini puramente, e semplicemente l'esecuzione di un decreto precedente sottoposto ad appello, e sul quale sia stato compromesso (58).

424 Finalmente le sentenze, o decreti proferiti sul ricupero dei diritti di registro sono inappellabili, cosichè la loro esecuzione non può essere sospesa neppure per il ricorso in cassazione (59).

XXXVII

Parere del consiglio di stato dei 18 Febrajo 1806.

425 Il consiglio di stato, il quale dietro la remissione statagli fatta da S. M. ha inteso il rapporto della sezione di legislazione su quello del gran giudice ministro della giustizia su queste questioni

1.° L'opposizione contro le sentenze proferite in contumacia, in materia di polizia correzionale, è essa ricevibile?

2.° L'appello da queste sentenze nel tempo che esse possano essere attaccate per mezzo dell'opposizione, è egli ricevibile?

426 E' di parere che la prima questione è perfettamente definita dagl'ultimi decreti della corte di cassazione. Il dubbio nasceva da ciò che il codice dei delitti, e delle pene non parlava dell'*Opposizione* che nel titolo dei tribunali di polizia *Art.* 169, e che nel titolo de'tribunali correzionali non facea menzione che dell'appello *Art.* 192. (60)

427 Ma la corte di cassazione che avea giudicato, che l'opposizione non avea luogo contro le sentenze contumaciali in materia correzionale, e che non poteano essere attaccate che coll'appello, ha di poi considerato che l'articolo 192. accordando l'appello, non toglie pertanto una via più semplice, e di diritto comune; che posteriormente al codice dei delitti, e delle pene, la legge degl'11 Pratile anno VII, relativa all'introduzione per contrabbando delle mercanzie inglesi ha interdetto l'opposizione per non lasciare se non che il il mezzo dell'appello, disposizione che prova che il legislatore riguarda l'opposizione, come di diritto, e l'ha soppressa in questa occasione per mezzo di una eccezzione confirmativa della massima. Si può aggiungere che le materie di polizia correzionale appartenenti in prima istanza all'istruzione civile, dedevono essere dirette dalle medesime regole, e che per conseguenza deve riceversi l'opposizione.

428 Quanto alla seconda questione sulla quale la giurisprudenza della corte di cassazione non è così costante, il parere è che l'appello essendo un mezzo introdotto per fare riformare gl'errori dei primi giudici (61), non vi si deve ricorrere che quando la parte lesa non ha più mezzi da fare informare la loro sentenza; che l'appello non deve in conseguenza aver luogo, che quando si è perduto il mezzo più semplice dell'opposizione; ch'egli è per questo che nel progetto del codice di procedura civile è stato detto che il termine per inter-

(58) *Ibidem.*

(59) Decreto dei 7 Settembre 1790.

(60) Il nuovo codice d'istruzione criminale, autorizza formalmente l'opposizione; veggasi l'articolo 187 nel Titolo *Tribunale di polizia correzionale* N. 40, e 41.

(61) Ad detegendam inferiorum judicum imperitiam, et ad corrigendam eorum quoque iniquitatem: etenim gravamen ab inferiori judice illorum, debet a superiori judice emendari.

porre l'appello delle sentenza contumaciali, non corre che dal giorno in cui l'opposizione non è più ricevibile (62).

(*Giudici* N. 8, e 9.
Vedi (*Decreti* N. 1, e 2.
(*Tribunale di polizia semplice* dal N. 23, al 27.

SEPARAZIONE

SOMMARIO

I. Della separazione de' Beni dal N. 1., al 12., II. Della separazione personale, e del Divorzio dal N. 13, al 19. dal N. 20, al 26.

I.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PARTE II. LIB I. TIT. VIII. *Della separazione de' Beni*.

1 *Art.* 865. Non sarà permesso di formare alcuna domanda per separazione di beni, senza una precedente autorizzazione, che il presidente del tribunale dovrà rilasciare dietro l'istanza che gli sarà presentata a tal'effetto. Nondimeno prima di rilasciare l'autorizzazione predetta il presidente potrà fare quelle osservazioni che gli sembreranno convenienti (1).

2 *Art.* 866. Il cancelliere del tribunale, senza alcun ritardo trascriverà in una tabella da affiggersi a quest'effetto nell'uditorio un estratto della domanda di separazione, il quale conterrà: 1.° La data della domanda 2.° I nomi, i cognomi, la professione, e i domicilj dei conjugi. 3.° Il nome, cognome, e domicilio del procuratore costituito, il quale sarà tenuto a quest effetto di rimettere al cancelliere l'estratto surriferito nel termine di tre giorni dalla domanda.

3 *Art.* 867. Un simile estratto sarà inserito nelle tabelle esposte a quest'effetto nell'uditorio del tribunale di commercio, nelle camere dei procuratori di prima istanza, ed in quelle dei notari, in tutti i luoghi ove esistono; le dette iscrizioni dovranno essere certificate dai cancellieri, e dai segretari delle camere.

4 *Art.* 868. Un altro simile estratto sarà inserito ad istanza della moglie in uno dei giornali che si stampano nel luogo in cui risiede il tribunale, e se manca, in uno di quelli che vanno pubblicandosi nel dipartimento, se pure ve ne sono.

5 La detta inserzione sarà giustificata nelle forme esposte nel Titolo della *Esecuzione sopra li Stabili Articolo* 683. (2).

6 *Art.* 869. A riserva degl'atti di provisional conservazione non sarà permesso di proferire alcuna sentenza sulla istanza di separazione, se non un mese dopo che sarà stato adempito alle formalità superiormente prescritte, sotto pena di nullità, la quale potrà essere opposta, tanto dal marito, quanto dai suoi creditori.

7 *Art.* 870. La confessione del marito non farà pruova, quando anco non vi fossero dei creditori.

8 *Art.* 871. I creditori del marito, fino alla sentenza definitiva potranno per mezzo di un atto di procuratore a procuratore, citare il procuratore della

(62) Veggasi l'articolo 455 di detto codice al nostro tom. I pag. 115 N. 72.

(1) Veggasi cosa su ciò prescriva il Codice Civile dall'Articolo 1443, al 1447. nel nostro Titolo - *Matrimonio* dal N. 161, al 167.

(2) Vedi il nostro Titolo - *Sentenze* N. 245.

moglie a comunicare loro la dimanda per separazione, ed i documenti giustificativi, come pure intervenire in causa per la conservazione dei loro diritti, senza previo esperimento di conciliazione.

9 *Art.* 872. La sentenza di separazione sarà letta pubblicamente nell'ora dell udienza al tribunal di commercio del luogo, qualora vi sia; un'estratto di questa sentenza contenente la data, l'indicazione del tribunale. ove è stata proferita, i nomi, i cognomi, la professione, ed il domicilio dei conjugi sarà inserito in una tabella a ciò destinata, ed esposto per il corso di un anno nell' uditorio dei tribunali di prima istanza, e di commercio del domicilio del marito, quando anche non sia negoziante, e nel caso che non vi esista il tribunale di commercio, sarà esposto nella sala principale del palazzo del comune del domicilio del marito. Un simile estratto sarà inserito nella tabella esposta nella camera dei procuratori, ed in quella dei notari, se vi sono. La moglie non potrà incominciare ad eseguir la sentenza che nel giorno in cui saranno state adempite le formalità superiormente prescritte, tuttavia non sarà necessario che essa aspetti la spirazione del termine di un anno.

10 Il tutto senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'*Art.* 1445. del codice civile (3).

11 *Art.* 873. Qualora siano state osservate le formalità prescritta nel titolo presente, li creditori del marito, dopo la spirazione del termine assegnato nell'articolo precedente, non saranno ammessi ulteriormente a procedere come terzi opponenti contro la sentenza di separazione.

12 *Art.* 874 La renunzia della moglie alla comunione de'beni sarà fatta nella cancelleria del tribunale che dovrà conoscere della domanda di separazione. (4)

TITOLO IX. *della separazione personale, e del divorzio.*

13 *Art* 875 Il conjuge che vuol domandare la separazione personale, sarà tenuto di presentare al presidente del tribunale del suo domicilio un istanza, la quale contenga sommariamente i fatti, ed a questa unirà i documenti giustificativi, se ve ne sono (5).

14 *Art* 876 In calce dell'istanza sarà disteso un ordine, in forza di cui le parti dovranno comparire innanzi al presidente nel giorno indicato dall'ordine predetto

15 *Art* 877. Le parti saranno tenute a comparire in persona, senza facoltà di farsi assistere dai procuratori. e da consulenti.

16 *Art.* 878 Il presidente dovrà fare ai coniugi le rimostranze che egli crederà proprie ad operare una conciliazione. e se non vi riesce proferirà un secondo ordine portante che per non aver potuto indurre le parti a riconciliarsi, ei le rimette ad agire, come credono di ragione, senza previo esperimento di separazione Coll'ordine medesimo egli autorizzerà la donna a stare in giudizio, ed a ritirarsi provvisoriamente in una casa, su cui le parti converranno fra loro, o che egli indicherà di proprio uffizio, in ultimo ordinerà che siano restituite alla donna le cose necessarie per gl'usi giornalieri. Le domande ri-

(3) Vedi il nostro Titolo – *Matrimonio* N. 163, 164.

(4) Può riscontrarsi quanto su ciò venga prescritto nel Codice Civile dall'articolo 1453, al 1466. nel nostro Titolo – *Matrimonio* dal N. 180, al 198.

(5) Veggasi il prescritto su tale materia dal Codice Civile negl' Articoli 306, 308, 309, 310, 311. nel nostro Titolo *Divorzio* dal N. 84, all' 89.

guardanti l'assegnamento provvisorio a titolo di alimenti, saranno portate all'udienza.

17 *Art* 879 La causa dovrà trattarsi nelle forme stabilite per le altre domande e e decidersi, sentite le conclusioni del pubblico ministero (6).

18 *Art.* 880. Un estratto della sentenza che pronunzierà sulla separazione personale, sarà inserito nella tabella esposta tanto nell'uditorio dei tribunali, quanto nella camera dei procuratori, e dei notari, conforme si è detto nell'articolo 872 (7)

19 *Art.* 881. In quanto al divorsio, dovrà procedersi come viene prescritto dal codice civile.

CODICE DI COMMERCIO - LIBRO I.

TITOLO IV. *Delle separazioni dei Beni*.

20 *Art.* 65. Ogni dimanda per separazione di beni verrà formata, promossa, e decisa in conformità di ciò che trovasi prescritto dal codice Napoleone lib III, titolo V, capo II, sezione III (8), e dal codice sul modo di procedere nelle materie civili parte II, lib. I, titolo VIII (9).

21 *Art.* 66. Ogni sentenza che pronunzierà separazione di corpo, o divorzio tra marito, e moglie, uno de'quali sia commerciante, sarà soggetta alle formalità prescritte dall'articolo 872 del codice di procedura civile (10), in mancanza di che, li creditori saranno sempre ammessi ad opporvisi, per ciò che concerne li loro interessi, e ad impugnare qualunque liquidazione che ne sia derivata.

22 *Art* 67. Qualunque contratto di matrimonio tra sposi, l'uno de'quali sarà commerciante, verrà trasmesso per estratto fra lo spazio di un mese dal giorno di sua data alle segretarie, ed alle camere indicate dall'articolo 872 del codice di procedura civile (11) per venire esposto sopra le tabelle in conformità del medesimo articolo.

23 Quest'estratto esprimerà se li sposi sono maritati in comunione, se eglino sono separati di beni, ovvero se hanno contrattato sotto il regime dotale.

24 *Art.* 68. Il notajo che avrà stipolato il contratto di matrimonio sarà tenuto di farne la trasmissione prescritta dall'articolo precedente, sotto pena di cento franchi di emenda, ed eziandio di destituzione, e di responsabilità verso li creditori, se resterà provato che l'ommissione sia l'effetto di una collusione.

25 *Art.* 69. Qualunque sposo separato di beni, oppure maritato sotto il regime dotale, che abbraccierà la professione di commerciante dopo il suo matrimonio, sarà tenuto di fare tale trasmissione fra il mese dal giorno in cui avrà aperto il suo commercio, sotto pena in caso di fallimento, di essere punito come bancarottiere doloso.

26 *Art* 70. La medesima trasmissione sarà fatta sotto le stesse pene nel corso dell'anno dalla pubblicazione della presente legge da tutti li sposi separati di beni, o maritati sotto il regime dotale, li quali all'epoca della detta pubblicazione eserciteranno la professione di commerciante.

(6) Veggasi cosa su ciò si determina dall' Art. 307, del Codice Civile, nel nostro Titolo - *Divorzio* N. 35.

(7) Vedi il superiore N. 9.

(8) Vedi il Titolo - *Matrimonio* dal Num. 158. al

(9) Vedi dal superiore N. 1. al 12.

(10 Vedi il superiore Num. 9.

(11) Vedi ove sopra.

SEPOLTURE (1)

SOMMARIO

I.

1 *Decreto imperiale dei 23 Pratile anno XII.* (12 Giugno 1804).

TITOLO I. *Delle sepolture, e de' luoghi che sono ad esse consagrati.*

2 *Art.* 1. Nessuna sepoltura avrà luogo nelle Chiese, ne' Tempj, nelle Sinagoghe, negl'Ospedali, nelle Capelle pubbliche, e generalmente in nessun Edificio, cinto, e rinchiuso, ove li cittadini riunisconsi per la celebrazione del culto loro, nè nel recinto delle città, e de' borghi.

3 *Art.* 2. Fuori di ciascuna città, o di ciascun borgo alla distanza di 35, in quaranta metri almeno (2) del recinto, vi saranno de' terreni specialmente consagrati alle sepolture de' morti.

4 *Art.* 3. Li terreni li più elevati, ed esposti a Settentrione saranno scielti di preferenza; saranno chiusi con mura di due metri almeno di elevazione. Vi si pianteranno alberi prendendo le precauzioni convenevoli, onde non impedire la circolazione dell'aria.

5 *Art.* 4. Ogni sepoltura avrà luogo in una fossa separata, ogni fossa che si aprirà, avrà un metro, cinque decimetri, in due metri di profondità, sopra otto decimetri di larghezza, e sarà poscia riempiuta di terra ben battuta.

6 *Art.* 5. Le fosse saranno distanti le une dall'altre di tre in quattro decimetri sui lati, e di tre in cinque decimetri a capo ed a piedi.

7 *Art.* 6. Per evitare il pericolo che seco porta il rinnovamento troppo frequente delle fosse, l'apertura di fosse per nuove sepolture, avrà luogo soltanto di cinque, in cinque anni; in conseguenza li terreni destinati a fornir le sepolture saranno cinque volte più estesi dello spazio necessario per collocarvi il numero presunto de' morti, che possono esservi sepolti in ciascun'anno.

TITOLO II *Dello stabilimento de' nuovi Cimiterj.*

8 *Art.* 7. Li comuni che saranno obbligati in virtù degl'articoli 1 e 2 del titolo I. di abbandonare li cimiterj attuali, e di procurarsene de' nuovi fuori del recinto delle loro abitazioni, potranno senz'altra autorizzazione, che quella ad essi, accordata dalla dichiarazione delli 10. Marzo 1776, acquistare li terreni. che loro sono necessarj, riempiendo le formalità richieste dall'Ordine delli 7. Germile Anno IX.

(1) La Consulta estraordinaria avea pubblicato nel suo Bollettino N. 65 il Decreto Imperiale dei 23. Pratile anno XII. su questo articolo, ma non per intero, nè con lo stesso ordine con cui era stato dal Legislatore, tantochè il Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma giudicò opportuno ripubblicarlo, e renderlo nel suo intero eseguibile nelli due Dipartimenti di Roma e del Trasimeno con ordine delli 6. Settembre 1812, ed è quello che qui inseriamo.

(2) Il Metro è di tre piedi, 11 linee, e 296 millesimi di linea misura Romana.

9 *Art.* 8. Tosto che il nuovo locale sarà disposto a ricevere le sepolture, i cimiterj esistenti saranno chiusi, e rimarranno nello stato in cui si troveranno, senza che se ne possa far'uso veruno per cinque anni,

10 *Art* 9. Dopo questo spazio li terreni che servono ora di cimiterio, potranno essere affittati de'comuni ai quali appartengono, ma a condizione che saranno solamente seminati, o piantati, senza che vi si possa fare verun scavo, o fondamento per costruzzioni di fabbriche, sino a tanto che non siasi diversamente ordinato.

TITOLO III. *Delle concessioni di terreni ne'cimiterj*.

11 *Art.* 10. Quando l'estensione dei luoghi consagrati alle sepolture il permetterà vi si potranno fare delle concessioni di terreni alle persone che brameranno di possedervi un posto distinto, e separato per fondarvi la loro sepoltura, e quella de' loro parenti, o successori, e costruirvi tombe, monumenti, e sepolcri.

12 *Art.* 11. Le concessioni non saranno però accordate se non se a quelli, che offeriranno di far delle fondazioni, o donazioni a favore de'poveri, e degl'ospedali indipendentemente da una somma che sarà data al comune, e quando quelle fondazioni, o donazioni saranno state autorizzate dal governo nelle solite forme sul parere de'consigli municipali, e sulla proposizione de'prefetti.

13 *Art.* 12. Non è derogato dalli due articoli precedenti alli diritti che ha ciascun particolare, senza bisogno di autorizzazione di far porre sulla fossa del suo parente, od amico una pietra sepolcrale, od altro segno indicativo di sepoltura, come si è pratticato, sino ad ora.

14 *Art.* 13. I maires potranno egualmente, sul parere delle amministrazioni degl' ospedali, permettere che nel recinto di questi si costruiscono de'monumenti pei fondatori, e benefattori di quegli stabilimenti, allorquando questi ne avranno manifestato il desiderio ne'loro atti di donazione, fondazione, od ultima volontà.

15 *Art.* 14. Ogni individuo potrà essere sepolto in un terreno di sua proprietà, purchè questo rimanga fuori, ed alla distanza prescritta, dal recinto delle città, e dei borghi.

TITOLO IV. *Della polizia dei luoghi della sepoltura*.

16 *Art.* 15. Ne'comuni, ove si professano più culti, ciascun culto deve avere un luogo di sepoltura particolare, e qualora non vi fosse che un cimiterio solo, si dividerà per mezzo di muri, siepi, o fossi in tante parti, quanti sono li differenti culti, con un ingresso particolare per ciascuna parte, e proporzionando questo spazio al numero di abitanti di ciascun culto.

17 *Art.* 16. Li luoghi di sepoltura, sia che spettino ai comuni, ovvero ai particolari, saranno sottoposti all'autorità, polizia, e vigilanza delle amministrazioni municipali.

18 *Art.* 17. Le autorità locali sono specialmente incaricate di mantenere l'esecuzione delle leggi, e de'regolamenti, che proibiscono il dissoterramento di cadaveri non autorizzato, e d'impedire che si commetta ne'luoghi di sepoltura verun disordine, o che vi si facciano atti contrarj al rispetto dovuto alla memoria de'defunti.

TITOLO V. *Delle pompe funebri*.

19 *Art.* 18. Le cerimonie precedentemente usate pe'convogli funebri, secondo i differenti culti, saranno ristabilite, e sarà in libertà delle famiglie di regolarne la spesa, secondo le forze, e facoltà loro, ma fuori del recinto delle Chiese, e de'luoghi di sepoltura, le ceremonie religiose non saranno permesse che ne'comuni, ove si professa un solo culto, in conformità dell'articolo 45 della legge delli 18 Germile anno X (3).

20 *Art.* 19. Allorquando il ministro di un culto, sotto qualsisia pretesto si farà lecito di ricusare il suo ministero per la sepoltura di un corpo, l'autorità civile, sia ex officio, sia sulla dimanda della famiglia, commetterà un altro ministro dello stesso culto per riempirne le funzioni; in ogni caso l'autorità civile è incaricata di far portare, presentare, deporre, e seppellire il corpo.

21 *Art.* 20. Le spese, e retribuzioni da pagarsi ai ministri dei culti, ed altri individui addetti alle Chiese, ed ai tempj, si per l'assistenza ai convogli che per altre ceremonie religiose richiesti dalle famiglie, saranno determinate dal governo sul parere dei vescovi, de'concistori, e de'prefetti, e sulla proposizione del consigliere di stato, incaricato degl'affari risguardanti li culti. Nulla sarà accordato per assistenza alla sepoltura degl'individui iscritti al ruolo degl'indigenti.

22 *Art.* 21. Il modo più convenevole pel trasporto dei corpi, sarà determinato giusta le località dai *Maires*. salvo l'approvazione dei prefetti.

23 *Art.* 22 Le fabbriche delle Chiese, ed i concistorj godranno privativamente del diritto di somministrare le vetture, le tapezzarie, gl'ornamenti, e di fare generalmente tutte le somministrazioni necessarie per le sepolture, e per la decenza, o la pompa de'funerali.

24 Le fabbriche di Chiese ed i concistorj potranno fare esercitare, ovvero appaltare quel diritto in seguito all approvazione delle autorità civili, sotto l'ispezzione delle quali si trovano.

25 *Art.* 23. L'impiego delle somme provenienti dall'esercizio, o dall'appalto di questo diritto sarà consagrato alla manutenzione delle Chiese, de'luoghi di sepoltura, ed al pagamento degl'inservienti; quest'impiego sarà regolato, e ripartito sulla proposizione del consigliere di stato incaricato degl'affari risguardanti li culti, e sul parere dei vescovi, e dei prefetti

26 *Art.* 24. E' espressamente vietato a qualsivoglia altro individuo, qualunque siasi l'impiego che esercita, di esercitare l'anzidetto diritto, sotto quella pena che sarà di ragione, senza pregiudizio de'diritti risultanti da'contratti esistenti, e che sono stipulati tra alcuni impresarj, ed i prefetti, od altre autorità civili, relativamente ai convogli, ed alle pompe funebri.

27 *Art* 25. Le spese da pagarsi dalle eredità delle personee defunteper biglietti di sepoltura. il prezzo delle tappezzerie, le bare, ed il trasporto de'corpi, saranno stabilite per mezzo di una tariffa proposta dalle amministrazioni municipali, ed approvate dai prefetti.

28 *Art.* 26. Ne'villaggi, ed altri luoghi, ove l'annunziato diritto non potrà eser_

(3) Vedi Tom. II pag. 347 N. 142.

citarsi delle fabbriche di Chiese, le autorità locali vi provederanno, salvo l'approvazione dei prefetti.

29 *Art.* 27. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

VII

Decreto imperiale dei 10 *Febrajo* 1806. NAPOLEONE ec. ec.

30 *Art.* 1. Gl'articoli 22, e 24 Titolo V del nostro decreto sulle sepolture, emanato li 23 Pratile anno XII, li quali articoli risguardano le fabbriche di Chiese, ed i concistorj non sono applicabili agl'individui, che professano in Francia la religione Ebraica.

31 *Art.* 2. Li nostri ministri dell'interno, e de'culti ec (4)

VIII

Decreto imperiale dei 7 *Marzo* 1808. NAPOLEONE ec.

32 *Art.* 1. Niuno potrà, senza autorizzazione innalzar fabbrica alcuna, nè scavar verun pozzo a minore distanza di cento metri dai nuovi cimiterj trasferiti fuori de'comuni, in virtù delle leggi, e dei regolamenti.

33 *Art.* 2. Le fabbriche esistenti non potranno del pari essere ristorate, nè accresciute senza autorizzazione.

34 Li pozzi potranno dopo una visita contradittoria di periti essere riempiuti in virtù di ordine del prefetto del dipartimento sulla domanda fatta dalla polizia locale.

35 *Art.* 3. Il nostro ministro dell'interno è incaricato ec. (5).

Vedi (*Stato Civile* dal N. 119 al 133, dal N. 235 al 238.
(*Culti* dal N. 193, al 243.

SOMMARIO

SEQUESTRI

I Cosa prescrivasi dal codice di procedura civile sul sequestro ad oggetto di rivendicazione dal N. 1, al 6.

II Decreto imperiale dei 2 Febrajo 1811 che rimedia agl'abusi che si erano introdotti nelle procedure relative alli sequestri immobiliarj dal N. 7, al 12.

III Dei sequestri atti nelle mani dei ricevitori, ed amministratori dei denari pubblici - *Remissive* N. 13.

IV Dei sequestri delle persone - *Remissive* N. 14.

V Durata degl'oggetti che possono deperire - *Remissive* N. 15.

VI Deliberazione del consiglio di stato dei 30 Maggio 1809 approvata da S. M. li 30 Giugno seguente sull'interpretazione da darsi all'*art.* 696 del codice di procedura sulle formalità del registro del sequestro dal N. 16, al 23.

I

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PARTE II LIBRO I.

TITOLO III. *Del sequestro ad oggetto di rivendicazione*.

1 *Art.* 826. Non sarà permesso di procedere ad alcun sequestro per causa di rivendicazione, senza un ordine del presidente del tribunale di prima istanza proferito in seguito di una domanda, e ciò sotto pena dei danni, ed interessi tanto contro la parte, quanto contro l'usciere che avrà proceduto al sequestro.

2 *Art.* 827. Qualunque domanda di sequestro in causa di rivendicazione, dovrà sommariamente indicare gl'effetti da sequestrarsi.

(4) Anco questo decreto fu pubblicato, e reso esecutorio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma dei 6 Settembre 1812.

(5) Questo decreto parimenti fu pubblicato, e reso esecutorio per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma dei 12 Giugno 1812.

3 *Art.* 828. Il giudice potrà rimettere il sequestro per motivo di rivendicazione, anche nei giorni di festa legale

4 *Art.* 829. Se la persona che ritiene presso di sè gl'effetti che si vogliono rivendicare, nega di aprire la porta, o si oppone al sequestro, ne sarà fatta relazione al giudice; non dimeno resterà sospesa l'esecuzione del sequestro, salvo alla parte che lo ha domandato il diritto di mettere una guardia alla porta.

5 *Art.* 830. Il sequestro in causa di rivendicazione sarà fatto nelle stesse forme del gravamento sui mobili, colla sola differenza che potrà costituirsi depositario quello stesso nella di cui abitazione viene eseguito il detto sequestro.

6 *Art.* 831. La domanda fatta per la validità del sequestro, sarà presentata avanti il tribunale del luogo, ove è domiciliata la parte contro cui si procede, e se la predetta domanda è connessa ad una istanza già pendente, sarà portata al tribunale che deve conoscere dell'altre istanze.

II

Decreto imperiale dei 2 Febrajo 1811.

7 NAPOLEONE ec. ec. Sopra il rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia.

Considerando che dopo la pubblicazione del nostro codice di processura civile, si sono introdotti nelle processure relative ai sequestri immobiliarj, nuovi abusi che è necessario reprimere con nuove disposizioni: sentito il nostro consiglio di stato: abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

8 *Art.* 1. In caso di sequestro immobiliario, il termine fra l'aggiudicazione preparatoria e la aggiudicazione definitiva sarà almeno di due mesi.

9 *Art.* 2. Niuna domanda in nullità di processure posteriori all'aggiudicazione preparatoria sarà ricevuta.

1.° Se il petente non dà sufficiente cauzione pel pagamento delle spese risultanti dall'incidente.

2.° Se la detta domanda non è proposta quaranta giorni almeno avanti il giorno stabilito per l'aggiudicazione definitiva.

10 *Art.* 3. Ingiungiamo ai nostri giudici di statuire sulla detta domanda trenta giorni al più tardi avanti l'aggiudicazione definitiva. Se il loro giudizio è per difetto la parte condannata non potrà attaccarla che per la via dell'appello.

11 *Art.* 4. Sarà statuito sull'appello entro quindici giorni al più tardi a contare dalla notificazione che ne sarà stata fatta a termini dell'articolo 736 (1) del nostro codice di processura civile; se il decreto è fatto per difetto, la via dell'opposizione è interdetta alla parte condannata.

12 *Art.* 5. Il nostro gran giudice, ministro della giustizia è incaricato ec.

Firmato NAPOLEONE.

13 Dei sequestri fatti nelle mani dei ricevitori, o amministratori dei denari pubblici - Vedi - *Casse Pubbliche* dal N. 4, al 22.

14 Dei sequestri delle persone - Vedi - *Arresti illegittimi*.

15 Durata degl'oggetti che possono deperire - Vedi - *Spese di giustizia* dal N. 216, al 223.

(1) Vedi - *Sentenze* N. 307.

VI

16 *Deliberazione del consiglio di stato dei* 30 *Maggio* 1809, *approvato li* 18 *Giugno seguente*.

Il consiglio di stato il quale in seguito alla trasmissione ordinatane da S. M. ha inteso il rapporto della sezione di legislazione su quello del gran giudice ministro della giustizia, che ha per oggetto di far decidere, se la notificazione di un sequestro ai creditori iscritti, notificazione prescritta dagl'articoli 695, e 696 del codice di procedura, deve essere necessariamente registrata in margine del sequestro dei beni stabili, o se basta al contrario che la menzione di essere l'anzidetta notificazione registrata su di un registro particolare, sia fatta in margine di tale sequestro.

17 Veduti gl'articoli 681, 695, e 696 del codice di procedura del tenore seguente.

18 *Art.* 681. ,, Il sequestro sui beni stabili, registrato, come vien detto negl'articoli 677, 680, sarà denunziato al sequestratario, entro quindici giorni, dal giorno dell'ultima registrazione, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del sequestratario, e la situazione de'beni. Il detto sequestro conterrà la data della prima pubblicazione. L'originale di questa denunzia sarà vidimato tra le 24 ore dal maire del domicilio del sequestratario, e registrato fra otto giorni oltre un giorno per ogni tre miriametri, nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, ove sono situati i beni; se ne farà menzione in margine della registrazioue del sequestro reale.

19 *Art.* , 695. Una copia dell'affisso stampato, prescritto dall'articolo 684 sarà notificata ai creditori iscritti ne'domicilj scielti nelle loro iscrizioni, otto giorni almeno innanzi la prima pubblicazione dell'incanto, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il comune dell'uffizio delle ipoteche, e quello ove si fa la vendita.

Art. 696. ,, La notificazione prescritta nell'articolo precedente, sarà registrata in margine del sequestro nell'uffizio delle ipoteche; Dal giorno di questa registrazione il sequestro, non potrà più essere cancellato, se non se coll'assenso de'creditori, o in vigore di sentenze emanate contro di essi ,,.

20 Vedute le istruzioni date dall'amministrazione del registro ai conservatori delle ipoteche, le quali prescrivono di tenere due registri separati, l'uno de'quali è destinato a ricevere la registrazione de'sequestri sulli stabili, colla menzione in margine della registrazione fatta sull'altro registro delle notificazione del sequestro ai creditori iscritti

21 Considerando che giusta le disposizioni precitate i sequestri sulli stabili, le denunzie di questi sequestri alle persone contro le quali si fanno, e le notificazioni ai creditori iscritti, deggiono essere pubbliche, e per conseguenza registrate; che è sembrato cosa conveniente ed utile che uno stesso registro offrisse la certezza di tutte queste registrazioni, ma che non era necessario per ottonere uu tal vantaggio di far mettere a forza la registrazione del sequestro, delle denunzie, e delle notificazioni sopra di un solo registro; che è sufficiente che in margine della registrazione del sequestro sia fatta menzione delle registrazioni che in altri registri saranno state fatte delle denunzie, e notificazioni; che l'articolo 681, dice espressamente, non già che le registra-

zioni delle denunzie al sequestratario si faranno sullo stesso registro, ove si prattica di registrare li sequestri, ma che la menzione delle registrazioni, o o di queste denunzie *sarà fatta in margine della registrazione del sequestro reale*; che egli è evidente che l'articolo seguente, parlando della registrazione delle notificazioni ai creditori in margine del sequestro, non ha voluto imporre un obbligo espresso di registrare queste notificazioni sullo stesso registro, ed in margine dei sequestri reali, ma che ha voluto soltanto che la menzione della registrazione delle notificazioni fatte ai creditori iscritti fosse fatta, come anche le denunzie alla parte, in margine della registrazione del sequestro; che potrebbe eziandio nascere tal volta qualche inconveniente a registrare le notificazioni sullo stesso registro, ed in margine de'sequestri, perchè queste notificazioni, potendo essere numerosissime, il margine del sequestro potrebbe non essere sempre sufficiente a ricevere la registrazione intera di tutte le notificazioni, la qual cosa obbligarebbe ad aggiungere de'fogli al registro, e potrebbe trar seco degl'abusi.

22 Considerando in ultimo che l'oggetto, ed il voto della legge sono perfettamente adempiuti, facendosi in margine del sequestro menzione della registrazione delle denuncie, e notificazioni coll'indicazione della pagina, e del numero del registro, ove esse sono registrate.

23 E' di parere che per l'intera esecuzione dell'articolo 690 del codice di procedura, basta che in margine della registrazione de'sequestri si faccia menzione del a registrazione che si sarà fatta delle denunzie, e notificazioni sopra di un altro registro, coll'indicazione della pagina, e del numero di ciascuna registrazione (2) *Vedi la propenzione di questo titolo nel supplemento*.

Vedi - *Deposito* dal N. 37, al 48.

Vedi - *Sentenze* dal N. 109, al 136.

SERVITORE
CODICE NAPOLEONE
LIBRO III. TIT. XX. SEZZ. IV.

1 *Art.* 2272. Si prescrivono col decorso di un anno li crediti de'domestici stipendiati ad anno, per il pagamento del loro salario.

2 *Servitore salariato* - Vedi - *Registri Civici* N. 20.

SERVITU'.

SOMMARIO.

(2) Questa deliberazione fu pubblicata, e resa eseguibile nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine dei 27 Febrajo 1812. del Signore Luogotenente del Signor Governatore Generale di Roma.

CODICE NAPOLEONE - LIBRO SECONDO.

TITOLO IV. *Delle servitù prediali*.

1 *Art.* 637. La servitù è un carico imposto sopra un fondo per l'uso, e utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

2 *Art.* 638. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l'altro.

3 *Art.* 639. La medesima deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni frai proprietarj (1).

CAPO I. *Delle servitù che derivano dalla situazione de'luoghi*.

4 *Art.* 640. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a quelli che si trovano più elevati a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

5 Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore (2).

6 *Art.* 641 Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo, ed in forza di prescrizione (3).

7 *Art.* 642. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo d'anni trenta da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo ha fatto, e terminato dei lavori visibili, e destinati a facilitare il declivio, ed il corso delle acque nel proprio fondo (4).

8 *Art.* 643. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agl'abitanti di un comune villaggio, o borgata l'acqua che è loro necessaria; ma se gl'abitanti non ne hanno acquistato, o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere un indennizzazione determinata dai periti.

9 *Art.* 644. Quegli il cui fondo bordeggia un acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio, coll'articolo 538 al titolo della *Distinzione de'beni* (5) può servirsene mentre trascorre per l'inagazione de'suoi fondi.

10 Quello il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anco servirsene nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corpo ordinario nell'uscire da suoi terreni (6).

11 *Ar.* 645. Insorgendo qualche contraversia frai proprietarj cui tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo, devono conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà, ed in tutti in casi devono essere osservati i regolamenti particolari, e locali sul corso, ed uso delle acque.

12 *Art.* 646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire li termini di confine delle loro contigue proprietà; lo stabilimento dei termini di confine si fà a spese comuni (7).

(1) L. 2 in princip. ff. de aqu., et aqu. pluvia. arcendae.
(2) L. 1 parag. 1, 10, 13, 23 ff. de eod.
(3) L. 1 parag. 12 L. 2, et 26 ff. eod.
(4) L. 13 parag. si servitus vidicatus L. 1 cod. de servitut. et aqua,
(5) Vedi - *Beni* N. 33.
(6) L. 3 ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae,
(7) Argum. ex L. 5 cod. comun. divid.

13 *Art.* 647. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezzione prescritta nell'*Art.* 682 (8).

14 *Art* 648. Il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo, perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell'altrui fondo, dopo la raccolta delle messi. in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.

CAPO II. *Delle servitù stabilite dalla legge.*

15 *Art.* 649. Le servitù stabilite dalla legge, hanno per oggetto la pubblica, o comunale utilità, o quelle dei privati.

16 *Art.* 650 Le servitù stabilite per l'utilità pubblica, o comunale riguardano marciapiedi lungo li fiumi navigabili, od atti a trasporto, la costruzzione, o riparazione delle strade, od altre opere pubbliche, o comunali.

17 Tuttociò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi, o da regolamenti particoli.

18 *Art.* 651 La legge assoggetta li proprietarj l'uno, verso l'altro a differenti obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione (9).

19 *Art.* 652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi nella polizia rurale.

20 Le altre risguardano i muri, e le fosse communi, i casi che diano luogo alla ragione d'appoggio, il prospetto nelle proprietà del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio.

SEZIONE I. *Del muro, e delle fosse comuni.*

21 *Art* 653. Nelle città, e nelle campagne ogni muro che fino alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, corti, giardini, ed anche tra recinti ne'campi si presume comune, se non vi è titolo, o segno, in contrario.

22 *Art.* 654 E' segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte e diretto, ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un piano inclinato.

23 Come pure quando non vi sono che da una parte sola, o lo sporto del tetto, o cornicioni, e mensole di pietra appostivi al tempo della costruzione del muro.

24 In questi casi si considera che il muro appartenga esclusivamente al proprietario dalla cui parte hanno lo stillicidio, cornicione, o le mensole di pietra.

25 *Art.* 655. Le riparazioni, e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno (10)

26 *Art* 656. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può esimersi dall'obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni, e ricostruzioni. rinunciando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.

27 *Art.* 657. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi, e travicelli per tutta la grossezza del muro ad esclusione di cinquantaquattro millimetri di essa (11) senza pregiudizio del

(8) Argum. ex L. 2 cod. mandat.

(9 L. 1. parag 23 L. 2 in princip. ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae.

(10) Paul. sentent. Lib. 5 tit. 10 parag. 2. L. 28 L. 39 ff de damno infecto.

(11) Cioè due pollici.

diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui esso volesse collocare una trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino (12).

28 *Art.* 658. Ogni compadrone può far innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell'innalzamento le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore alla cinta comune, ed inoltre l'indennità pel maggior peso in proporzione dell'alzamento, e secondo il suo valore (13).

29 *Art.* 659. Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, quello che vuole alzare e tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese, e nel proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

30 *Art.* 660. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggiore grossezza.

31 *Art.* 661. Ogni proprietario in contiguità di un muro, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto, od in parte, rimborzando al padrone la metà del totale valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto.

32 *Art.* 662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo di un muro comune, nè applicarvi, ed appoggiarvi alcuna nuova opera, senza il consenso dell'altro, ovvero in caso di rifiuto, senza aver fatto da periti determinare li mezzi necessarj, onde l'opera non riesca di danno alle ragioni di quello (14).

33 *Art.* 663. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzzione, o di riparazioni de'muri che dividono le loro case, corti, e giardini situati nelle città, e nei sobborghi; l'altezza di essi sarà determinata, secondo i regolamenti particolari, o secondo gl'usi costantemente ricevuti, e non essendovi usi, o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi, o riedificarsi in avvenire, dovrà essere nelle città di cinquantamila anime o più, almeno di trentadue decimetri (15) in altezza compreso il cornicione, e nelle altre città di ventisei decimetri (16).

34 *Art.* 664. Quando li differenti piani di una casa appartengono a più proprietarj, se li titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni, e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che siegue;

35 I muri maestri, ed i tetti sono a carico di tutti li proprietarj, ciascuno in proporzione del valore del respettivo suo piano.

36 Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina.

37 Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce, quello del secondo continua la scala del primo, al secondo piano, e così di seguito.

38 *Art.* 665. Ricostruendosi un muro comune, od una casa si ritengono le servitù attive, e passive anco riguardo al nuovo muro, ed alla nuova casa, senza che possono rendersi più gravose e purchè la ricostruzione siegua prima che sia acquistata la prescrizione (17).

(12) L. 12 ff. comuni dividend.
(13) L. 1 cod. de aedific. privatis.
(14) L. 11 ff. si servitus vindicatus L. 28 ff. comuni dividendo.
(15) Cioè dieci piedi.
(16) Cioè otto piedi.
(17) L. 4 parag. 29 ff. de usurpat., et usu capion.

39 *Art.* 666. Tutte le fosse fra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo, o segno in contrario.

40 *Art* 667. E' un segno che la fossa non è comune, se si trovi lo spurgo, od il getto della terra da una sola parte della medesima.

41 *Art.* 668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui dalla cui parte esiste il getto della terra.

42 *Art* 669. La fossa comune, deve mantenersi a spese comuni.

43 *Art.* 670. Ogni siepe dividente fondi, è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non vi si abbia totale, o possesso sufficiente in contrario.

44 *Art.* 671. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto, se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente veglianti, o dalle usanze del paese costanti, e notorie, ed in mancanza degl'uni, e delle altre, alla distanza di due metri dalla linea di separazione di due fondi per gl'alberi d'alto fusto, e di un semimetro per gl'altri alberi, e siepi vive (18).

45 *Art.* 672. Il vicino può esiggere che l'alberi, e le siepi piantate ad una distanza minore siano estirpate.

46 Quello sul cui fondo s'inoltrano i rami del vicino, può costringerlo a tagliarli.

47 Se poi le radici s'inoltrano nel di lui fondo, può esso stesso tagliarle.

48 *Art* 673. Gl'alberi situati nella siepe comune, sono di ragione comune, come la siepe, e ciascuno dei due proprietarj può chiedere che siano abbattuti.

SEZIONE II. *Della distanza, e delle opere intermedie richieste in alcune costituzioni*

49 *Art* 674 Quello che fa scavare un pozzo, od una latrina presso un muro sia, o non sia comune.

50 Quegli che vuole costruirvi cammino, o focolare, fucina forno, o fornello.

51 O appoggiarvi una scuderia.

52 O formare al dorso di questo muro un magazzino di sale od un ammasso di materie corrosive è obbligato lasciare la distanza prescritta dai regolamenti ed usi particolari intorno a tali oggetti, e di fare le opere prescritte dai mede- regolamenti, ed usi, affine di non apportar danno al vicino (19).

SEZIONE III. *Del prospetto nel fondo del vicino.*

53 *Art* 675. Uno de' vicini non può, senza il consenso dell'altro formare nel muro comune alcuna fenestra, ed apertura in qualsisia maniera, anco con vetrata fissa (20).

54 *Art.* 676 Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può formare in questo muro delle luci, o feneste con inferriate e vetrate fisse.

55 Queste fenestre devono essere munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno un decimetro (21) di apertura al più, ed un telajo, ed invetrata fissa

56 *Art* 677. Queste fenestre, o luci non si possono collocare che all'altezza di

(18) L. 13 in fin. ff. finium regund.

(19) L. 27 parag. 10 ff. ad Leg. aquil. L, 19 parag. 1 ff. de servitut. praed. urbanor. L 17 parag, 2 ff. si servitus vindicetur.

(20) L. 40 ff. de servitut. praedior. urban. L. 28 ff. de Comuni dividendo, L. 8 ff. eod. de servitut. et aqua

(21) Cioè tre pollici, ed otto linee.

ventisei decimetri (22) al di sopra del pavimento, o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a più terreno, e di dicianove decimetri (23) al di sopra del pavimento, se questa e nei piani superiori.

57 *Art.* 678. Non si possono avere vedute dirette, o fenestre a prospetto ne logge, o altri simili sporti verso il fondo chiuso, o non chiuso del suo vicino, se trà il muro di questo, ed il muro in cui si formano le dette opere non vi è la distanza di dicianove decimetri (24)

58 *Art.* 679 Non si possono avere vedute laterali, od oblique sul medesimo fondo, che alla distanza di sei decimetri (25).

59 *Art.* 680. La distanza di cui si parla nei due precedenti articoli si computa dalla faccia esteriore del muro, sino all'apertura che si fa e se vi sono balconi od altri simili sporti dalla linea esteriore sino alla linea di separazione delle due proprietà.

SEZIONE IV. *Dello stillicidio*.

60 *Art.* 681. Qualunque proprietario deve far costituire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno, o sulla via pubblica, egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

SEZIONE V. *Del diritto di passaggio*.

61 *Art.* 682 Il proprietario, i cui fondi sono circondati per ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica. può addomandare un passaggio sui fondi de'suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di di una compensazione proporzionata al danno che tale passaggio può cagionare (26)

62 *Art.* 683. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte, in cui il transito è più breve del podere circondato alla via pubblica (27).

63 *Art.* 684. Ciò non dimeno il passaggio deve essere stabilito in quella parte, ove riesca di minor danno a colui sul fondo viene accordato (28).

64 *Art.* 685. L'azione per indennità nel caso preveduto dall' *Art.* 682. è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio quantunque l'azione per indennità non sia più ammissibile.

CAPO III. *Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo*

SEZIONE I. *Delle diverse sorti di servitù che possono stabilirsi sui beni*.

65 *Art.* 686. E' permesso ai proprietarj di stabilire sopra i loro fondi. od a beneficio di essi quelle servitù che sembrassero loro opportune, purchè le servitù stabilite non siano imposte nè alle persone, nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fondo, e ad uso di un fondo, e purchè tali servitù non siano in alcun modo contrarie all'ordine pubblico (29).

66 Il titolo che costituisce la detta servitù ne regola l'esercizio, e l'estenzione; mancando il titolo hanno luogo le seguenti disposizioni.

67 *Art.* 687. Le servitù sono stabilite per l'uso delle fabbriche, o dei terreni.

68 Le prime si denominano *urbane* tanto se le fabbriche cui spettano siano situate in città, quanto in campagna.

(22) Cioè otto piedi.
(23) Cioè sei piedi.
(24) Cioè sei piedi.
(25) Cioè due piedi.
(26) Arg. ex Leg. 12 ff. de Religios, et sumpt. funer. L. 1 parag. 2, et 3 ff. si usus fruct. petatur. L 8 ff. de ircend.
(27) Arg. ex L 9 ff de servitut.
(28) Argum. ex L. 7 ff. de servitut.
(29) L. 1 parag. 1. L. 6 ff. communic. praediorum.

Le seconde si denominano *rustiche* (30)).

69 *Art.* 688. Le servitù sono *continue*, o *discontinue*.

Le servitù *continue* sono quelle il di cui esercizio è, o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gl'acquedotti, li stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù *discontinue* sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate; tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili (31)

70 *Art.* 689 Le servitù sono *apparenti*, e non *apparenti*.

Le servitù *apparenti* sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una fenestrà, un acquedotto.

Le servitù *non apparenti* sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come per esempio la proibizione di fabbricare sopra un determinato fondo, o di non fabbricare che ad un altezza stabilita.

SEZIONE II.

In qual modo costituischino le servitù.

71 *Art.* 690. Le servitù continue, ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o mediante il possesso di trent'anni.

72 *Art.* 691. Le servitù continue non apparente le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

73 Il possesso, benchè immemorabile non basta a stabilirle senza che però si possano attualmente impugnare la servitù di questa natura acquistate di già col possesso in quei paesi, ove poteano in tale modo acquistarsi.

74 *Art.* 692. La destiuazione del padre di famiglia, riguardo alle servitù continue, ed apparenti, tiene luogo di titolo.

75 *Art.* 693. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

76 *Art.* 694. Se il proprietario di due fondi trai quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi, senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad essere attivamente, o passivamente in favore del fondo alienato, o sul fondo alienato (32)).

77 *Art.* 695. Mancando il titolo costituente quelle servitù che non possono acquistarsi colla prescrizione, non vi si può supplire che col mezzo di un titolo, il quale contenga le ricognizione della servitù fattane dal proprietario del fondo serviente.

78 *Art.* 696. Costituendosi una servitù si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la servitù di cavar acqna dalla fonte altrui, porta necesssariamente seco il dirito di passaggio (33).

(30) Institut. lib. 2 tit. 4.

(31 L. 14 ff. de servitut. L. primo ff. de aqua quotid. et aestiva.

(32) L. 30 ff. de servitut. praedior. urbanor. L. 7 Communia praedior. tam urban. quam rusticor.

33 L. 3 parag. 3 ff. de servitut. praedior. rustic. L. 10 ff. de servitut. L. 20 parag. 1 ff. de servitut. praedior. urban.

SEZIONE III. *Dei diritti del proprietario del fondo al quale e dovuta la servitù.*

79 *Art.* 697. Colui al quale è dovuta una servitù può fare tutte le opere necessarie per usarne, e conservarle (34).

80 *Art.* 698 Tali opere devono farsi a sue spese, e non dal proprietario del fondo serviente; purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario.

81 *Art.* 699. Quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso, e la conservazzione della servitù. può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

82 *Art.* 700 Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.

83 Così se si tratti di un passaggio tutti li compadroni devono usarne nello stesso sito (35).

84 *Art.* 701. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che attenda a scemare l'uso della servitù od a renderlo più incomodo

85 Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, ne trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, ove fù originalmente stabilita (36).

86 Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se lo impedisce dal fare le riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questo non potrà ricusarlo.

87 *Art* 702 Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne, se non secondo il suo titolo, senza che tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del prima (37).

SEZIONE IV *In qual maniera si estinguono le servitù*

88 *Art.* 703. Le servitù cessano, quando le cose si trovano in uno stato tale, per cui non se ne possa più far uso

89 *Art.* 704. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, eccetto che sia trascorso uno spazio di tempo bastante a fare presumere estinta la servitù come al susseguente articolo 707 (38).

90 *Art.* 705 Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante, e quella del fondo serviente (39).

91 *Art.* 706. La servitù è estinta col non uso per il corso di trent'anni (40).

(34) L. 11 parag. 1 ff. communia praedior. L. 15 ff. de servitut. praed. rustic. L. 10 ff. de servitut. L. 4 parag. 5 ff. di servitus vindicat. L. 3, et 4 parag. 1 ff. de itinere actuque privat.

(35) L 17 ff. de servitut.

(36) L. 9 ff. si servitus vindicatur L. 5 Cod. de servitut. et aqua L. 30 parag. 3 et L. 31 ff. de servitut. praed. urbanorum.

(37) Argum. ex L. 29 ff. de servitut. praed. rustic. L. 24 ff. eod. tit.

(38) L. 38 ff. quemadmod. servitutes ammittunt L. 34 parag. 1 et L. 35 ff. de servitut. praed. rustic.

(39) L. 1 ff. quemad. servit ammit. L. 30 in princip. ff. de servit. praed. urban.

(40) L. 6 ff. de servit. praed. urban. L. 4 parag. 29 ff. de usurpat. et usucapien. L. 12 in fin. Cod. de praescrips. cong. tempor.

92 *Art.* 707. Li trent'anni cominciano a decorrere, secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne, se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue (41).

93 *Art.* 708. Il modo della servitù può prescriversi, come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

94 *Art.* 709. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse, impedisce la prescrizione, riguardo a tutte (42).

95 *Art.* 710. Se fra i comproprietarj vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizzione, come un minore, conserverà questo il diritto di tutti gl'altri (43).

SETA. Vedi *Dogane* dal N. 435 al 542.
SFASCIO. Vedi *Furti* dal N. 23 al 27.
SIEPI. *Servitù* dal N. 43 al 48.

SIGILLI

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 19 *Luglio* 1809.

La consulta ec. Ordina.

1 La legge dei 6 Piovoso anno 13, relativa al sigillo dello stato, ed il decreto imperiale dei 22 Ventoso seguente, che risguarda i sigilli, e bolli destinati alle diverse autorità, ed amministrazioni dell'impero saranno pubblicate per mezzo del bollettino.

II.

Legge imperiale dei 6 *Piovoso anno XIII* (26 Gennaro 1805).

Napoleone Imperatore de'Francesi ec. Decreta:

2 *Art.* 1. Il sigillo dello stato porterà per tipo da un lato l'effigie dell'Imperatore assiso sul suo trono, vestito cogl'ornamenti Imperiali, con la corona in testa, tenendo lo scettro, e la mano di giustizia: dall'altro lato l'aquila Imperiale coronata, posata sul fulmine secondo il modello annesso alla presente legge.

3 *Art.* 2. Il sigillo di tutte le autorità porterà per tipo l'aquila Imperiale, in

(41) L. 6 ff de servitut. praed. urban.
(42) L. 5, et L. 10 in princip. ff. quemadmod. servitut. amitt.
(43) L. 10 in princip. ff. quemad. servit. omitt.

modo che rappresenti uno dei lati del gran sigillo dello stato, e per iscrizione, il titolo dell'autorità pubblica dalla quale sarà adoprato.

Firmato - NAPOLEONE.

III.

Decreto Imperiale dei 22 Ventoso anno XIII (12 Marzo 1805).

NAPOLEONE Imperator de' Francesi Re d'Italia ec Decreta:

4 *Art.* 1. I tipi, e bolli de' sigilli destinati alle diverse autorità, ed amministrazioni dell'Impero saranno incisi come sono descritti nell'articolo 2.° della legge del 6 Piovoso decorso per cura, e sotto l'ispezzione del direttore della zecca delle medaglie e sottoposti all'esame, ed all'approvazione del ministro dell'interno.

5 *Art.* 2. Questi tipi saranno in seguito depositati, e resteranno sempre negl' archivj del gran giudice ministro della giustizia.

6 *Art.* 3. In ogni ramo d'amministrazione, l'autorità superiore fa à eseguire per le autorità che le sono subordinate dei sigilli, e dei bolli a loro uso

7 Per meglio stabilire l'uniformità dei sigilli, e bolli, ciascuna di queste autorità non impieghera nella loro fabricazione, se non se i medesimi artefici, e se è possibile un artefice solo scielto da essa.

8 *Art.* 4. Il gran giudice ministro della giustizia non consegnerà le impronte prese sopra i tipi medesimi, depositati nei suoi archivj, se non se agl'artefici incaricati di eseguire i bolli, e sigilli di qualche autorità superiore.

9 *Art.* 5. Il ministro dell'interno, ed il gran giudice sono incaricati ec.

Firmato - NAPOLEONE.

Legge dei 20 Nevoso anno II (9 Gennaro 1794)

11 *Art.* 1. Quando si troveranno spezzati i sigilli apposti dall'autorità pubblica, le persone alle quali n'era affidata la custodia, e tutti coloro che saranno incolpati d'aver cooperato alla rottura di essi saranno all'istante posti in stato di arresto.

11 *Art.* 2. A tale effetto il mandato di arresto sarà rilasciato contro di essi, e tutte le funzioni della polizia di sicurezza saranno esercitate cioè:

1.° Dalla municipalità, o dal comitato di vigilanza del luogo se si tratta di sigilli apposti sugl'effetti, o carte delle persone arrestate, o processate per delitti controrevoluzionarj.

2.° Dai funzionarj designati negl'articoli 2 e 3 della legge del 7 Frimale relativa alle malversazioni dei beni nazionali se si tratta di sigilli apposti sugl' effetti, o carte appartenenti alla repubblica.

3.° Dai giudici di pace se si tratta d'altri sigilli.

12 *Art* 3. Li custodi dei sigilli spezzati, e gl'altri individui che saranno stati arrestati, come sospetti d'averli rimossi, saranno immediatamente tradotti, nel primo dei tre casi esposti nell'articolo precedente al tribunale incaricato della cognizione del processo principale. che li giudicherà nella stessa forma che l'accusato sopra le di cui carte, ed effetti erano stati apposti li sigilli.

Nel 2.° caso al tribunale criminale del luogo del delitto, per esservi proceduto com'è prescritto dalla legge dei 7 Frimale.

Nel 3.° caso avanti al direttore del *giurì*, il quale sarà tenuto di rimetterlo immediatamente al *giurì* di accusa.

13 *Art.* 4. In quest'ultimo caso, il *giurì* di accusa non si determinerà ad esprimere la sua dichiarazione verso i custodi dei sigilli spezzati, che per il fatto materiale della rottura, senza che possa esaminare se essi ne sono, o nò autori, o complici.

17 *Art.* 5. Ogni custode di sigilli, ed ogni individuo che sarà convinto d'aver malignamente, ed a bella posta spezzati dei sigilli, sarà egualmente che li complici punito

Di ventiquattr'anni di ferri in caso di rottura di sigilli apposti sopra effetti, o carte appartenenti alla repubblica.

Di dodici anni di ferri, in caso di rottura di sigilli apposti sopra effetti, o carte appartenti ai particolari.

15 Ogni custode di sigilli, che non sarà convinto di essere autore, o complice della loro rottura, ma che non proverà che essa è l'effetto di una forza superiore, sarà dichiarato incapace d'esercitare alcuna funzione, o agenzia pubblica, e condannato nella forma della polizia correzionale a due anni di prigionia.

16 Pene contro li falsificatori dei sigilli dello stato - Vedi - *Falsità* dal N. 10 al 12.

17 Pene contro quelli che spezzano li sigilli apposti dal governo, o dalle giustizie. Vedi - *Autorità pubblica* dal N. 39 al 43.

VII.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PARTE II.

LIBRO II Procedure relative all'apertura di una successione.

TITOLO I. Dell'apposizione di sigilli dopo la morte.

18 *Art.* 907. L'apposizione de'sigilli, allorquando vi sarà luogo ad essa, dopo la morte di alcuno, sarà fatta dai giudici di pace, ed in mancanza dai loro supplenti (1)

19 *Art.* 908 I giudici di pace, ed i loro suppleenti dovranno servirsi di un sigillo particolare, che resterà nelle loro mani; l'impronta di questo sarà depositata nella cancelleria del tribunale di prima istanza

20 *Art* 909. Potranno richiedere l'apposizione de'sigilli.

1.° Tutti quelli che pretenderanno di aver diritto nella successione del defunto, o nella comunione.

2.° Tutti i creditori muniti di un documento esecutivo, ovvero autorizzati da una permissione del presidente del tribunale di prima istanza, o del giudice di pace residente nel cantone, ove dovranno apporsi li sigilli.

3.° Le persone che abitano col defunto, i di lui servitori, e i domestici, qualora si trovi assente il coniuge, o l'erede, ovvero uno di essi

21 *Art.* 910. I minori emancipati che pretenderanno di avere qualche diritto alla

(1) Veggasi quanto su ciò prescrivasi nel Codice Civile all'Articolo 270. nel nostro Titolo *Divorzio* N. 42; Lo stesso Codice all' articolo 769, nel nostro Titolo *Successioni* Numero 78; Lo stesso Codice agl' Articoli 819, e 820, nello stesso nostro Titolo *Successioni* dal Numero 145, al 147, e finalmente il medesimo Codice all' Articolo 451, nel nostro Titolo *Tutela* Numero 85, 86.

successione, o che saranno creditori, potranno richiedere l'apposizione dei sigilli, senza l'assistenza dei loro curatori.

22 Nel caso che siano minori non emancipati, e che non abbiano tutori, o che questo sia lontano, l'apposizione dei sigilli potrà essere domandata da uno dei loro parenti.

23 *Art.* 911. Li sigilli dovranno apporsi, o per diligenza del ministero pubblico, o in conseguenza di una dichiarazione del maire, o aggiunto del comune, ed anche per uffizio del giudice di pace.

1.° Se il minore è senza tutore, e l'apposizione dei sigilli non è richiesta da un parente.

2.° Se il coniuge, o l'erede, o uno di essi è assente.

3.° Se il defuntoera pubblico depositario; in questo caso i sigilli saranno apposti per la sola ragione del deposito, e sopra i soli oggetti dei quali è composto.

24 *Art.* 912. I soli giudici di pace del luogo, ovvero i loro suppleenti, avranno la facoltà di apporre i sigilli.

25 *Art.* 913. Se avviene che i sigilli non siano stati apposti avanti l'innmazione del defunto, il giudice farà costare nel suo processo verbale del momento in cui gli sarà stata fatta istanza di apporli, e delle cause che hanno ritardato, tanto l'istanza, quanto l'apposizione.

29 *Art.* 914. Il processo verbale di apposizione conterrà.

1°. La data dell'anno, mese, giorno, ed ora.

2° Li motivi che daranno luogo all'apposizione.

3.° Il nome, e cognome, la professione, e il domicilio dell'istante, qualora vi sia, e la di lui elezione di domicilio nel comune ove sono apposti i sigilli, se non abita in esso.

4.° Mancando la parte instante, il processo verbale esporrà che i sigilli sono stati apposti *ex Officio*, ovvero in conseguenza dell istanza, o della dichiarazione di qualch'uno dei funzionarj nominati nell'*Art.* 911.

5.° L'ordine che permette l'apposizione, seppure ne sarà stato proferito qualch'uno.

6.° Le comparse, e li rilievi delle parti.

7.° La indicazione dei luoghi, degli scrittoj, delle casse, e degl'armarj, sull'apertura dei quali saranno stati apposti i sigilli.

9.° Il giuramento prestato nell'atto dell'apposizione dei sigilli da quelli che dimorano nel luogo, di non aver sottratta alcuna cosa, e di non aver veduto, ne saputo che sia stato sottratto alcun mobile nè direttamente, nè indirettamente.

10. Lo stabilimento del depositario stato proposto; quando abbia le qualità richieste, salva al giudice di pace la facoltà di stabilirne uno di proprio ufficio, se l'altro non ha le qualità predette, o se per anco non è stato proposto alcuno a tale incarico.

27 *Art.* 915. Le chiavi delle serrature sulle quali saranno apposti i sigilli, resteranno, fino alla remozione di questi nelle mani del cancelliere della giustizia di pace, il quale dovrà far menzione nel processo verbale della consegna a lui fatta delle predette chiavi. Il giudice, ed il cancelliere non potranno andare

fino alla remozione de'sigilli nella casa, ove saranno stati apposti, e ciò sotto pena d'interdizione, a meno che non siano stati richiesti, o che un ordine motivato non abbia preceduto il loro accesso.

28 *Art.* 916. Se nel tempo dell'apposizione dei sigilli sarà trovato un testamento o qualche altro foglio sigillato, il giudice di pace far costare della forma esterna del sigillo, e di quanto fosse scritto di sopra; sottoscriverà con la sua cifra l'involto, unitamente alle parti astanti, seppure sapranno, o potranno scrivere, ed indicherà il giorno, e l'ora, in cui sarà depositato da lui medesimo nelle mani del presidente del tribunale di prima istanza. Egli farà menzione di quanto sopra nel suo processo verbale, che sarà firmato dalle parti, e se queste ricuseranno, egli farà menzione del loro rifiuto.

29 *Art.* 917. Ad istanza di qualunque parte interessata, il giudice di pace, avanti di apporre li sigilli farà ricerca del testamento denunciatogli, come esistente, e se lo troverà, dovrà procedere nelle forme superiormente prescritte.

30 *Art.* 918. Li pieghi ritrovati senza sigillo, senza bisogno di alcuna citazione, saranno presentati dal giudice di pace nel giorno, e nell'ora indicata al presidente del tribunale di prima istanza, il quale ne farà l'apertura, ne verificherà lo stato, e ne ordinerà il deposito, se il contenuto di essi riguarderà la successione.

31 *Art.* 919. Se la soprascritta dei pieghi sigillati, o qualche altra prova in iscritto farà presumere che essi appartenghino a terze persone, il presidente del tribunale ordinerà che si citino a comparire entro un termine fissato da lui medesimo per assistere all'apertura, che nel giorno indicato ne farà in loro presenza, ed anche in loro mancanza se trascurano d'intervenire. Qualora i pieghi siano estranei alla successione, egli dovrà rimetterli, senza farne conoscere il contenuto alle persone a cui spettano, o sigillarli di nuovo per farne la restituzione alla prima domanda.

33 *Art.* 920. Se vien trovato un testamento aperto, il giudice di pace ne verificherà lo stato, ed osserverà quanto è prescritto nell'*Art.* 916 (3)

33 *Art.* 921. Se le porte saran chiuse, se l'apposizione dei sigilli incontrerà degl'ostacoli, se avanti, o contemporaneamente all'apposizione insorgeranno delle difficoltà, il presidente del tribunale procederà nel modo prescritto per la sommaria esposizione (4); a quest'effetto, il giudice di pace ci dovrà soprassedere, costituire una guardia fuori, e se bisogna, anco entro la casa; e farne immediata relazione al presidente del tribunale.

34 *Art.* 922. In ogni caso in cui dal giudice di pace sarà fatta relazione al presidente del tribunale, tanto in materia di sigilli, quanto in altre materie, tutto quello che sarà stato ordinato, ed eseguito, dovrà inserirsi nel processo verbale steso dal giudice predetto. Il presidente scriverà li suoi ordini sullo stesso processo verbale.

35 *Art.* 923. I sigilli non potranno essere apposti ad inventario finito, se questo non viene impugnato, o se diversamente non ordina il presidente del tribunale.

(3) Vedi il superiore N. 28.

(4) Vedi il titolo *Sentenze* dal N. 387, al 392.

36 Se l'apposizione dei sigilli è domandata, mentre si va formando l'inventario, essa non avrà luogo che negl'effetti non inventariati.

37 *Art.* 924. Qualora non si trovi alcun mobile, il giudice di pace ne stenderà un processo verbale di mancanza.

38 Se vi sono dei mobili necessarj all'uso degl'abitanti della casa, o tali che non si possa apporre i sigilli sopra di essi il giudice di pace stenderà un processo verbale, in cui descriverà sommariamente i detti mobili.

39 *Art.* 925 Nei comuni aventi una popolazione di 20 mila anime, e più, dovrà tenersi nella cancelleria del tribunale di prima istanza un registro in ordine numerico delle apposizioni dei sigilli sul quale, dopo la dichiarazione che li giudici di pace residenti nel circondario, dovranno trasmettere nel termine di 24 ore dall'atto dell'apposizione, saranno inscritti

1. I nomi, e cognomi, e domicilj delle persone alle quali apparterranno gl'effetti posti sotto sigillo.
2. Il nome, il cognome, e la residenza del giudice, che avrà fatta l'apposizione.
3. Il giorno, in cui sarà stata eseguita.

40 TITOLO II. *Delle opposizioni alla rimozione de'sigilli.*

41 *Art.* 926. Le opposizioni alla rimozione de'sigilli potranno farsi per mezzo di una dichiarazione sul processo verbale dell'apposizione di essi, o per mezzo di un atto di usciere notificato al cancelliere del giudice di pace

42 *Art.* 927. Qualunque opposizione, oltre alle formalità comuni ad ogni atto di citazione, dovrà contenere sotto pena di nullità.

1. L'elezione del domicilio nel comune, o nel circondario della giustizia di pace, in cui saranno stati apposti i sigilli, se l'opponente non vi abita.
3. L'esposizione precisa delle cause dell'opposizione

43 TITOLO III *Della remozione dei sigilli.*

44 *Art.* 928. Non sarà permesso di rimuovere i sigilli, e di procedere all'inventario, se non tre giorni dopo l'inumazione, qualora siano stati apposti precedentemente, e tre giorni dopo l'apposizione, se questa sarà stata effettuata dopo l'inumazione, sotto pena di nullità dei processi verbali di rimozione dei sigilli, ed inventario, come pure dei danni, e degl'interessi contro quelli, che avranno eseguita la remozione, e fatta l'istanza relativa, eccetto che non sia stato altrimenti ordinato dal presidente del tribunale per motivi urgenti dei quali sarà fatta menzione nell'ordine del medesimo. In tal caso, se le parti che han diritto di assistere alla rimozione dei sigilli, ed alla confezione dell'inventario non si trovano presenti, dovrà chiamarsi in luogo di esse un notaro nominato *ex Officio* dal presidente, per assistere, tanto alla rimozione dei sigilli, quanto alla confezione dell'inventario.

45 *Art.* 929. Se tutti gl'eredi, ovvero alcuni di essi sono minori non emancipati, non sarà lecito di procedere alla rimozione dei sigilli, se prima non saranno stati muniti di tutore, oppure emancipati.

46 *Art.* 930. Tutti quelli che hanno diritto di fare apporre i sigilli, potranno richie-

dene la rimozzione, eccettuati quelli che li avranno fatti apporre in esecuzione del numero 3. precedente *Art.* 909. (5)

47 *Art.* 931. Le formalità necessarie per ottenere la rimozione de'sigilli, sono ; 1. Una domanda inserita a tale effetto nel processo verbale del giudice di pace ; 2. Un ordine del giudice in cui si trovi espresso il giorno, e l'ora, nella quale sarà proceduto alla rimozione ; 3. Una intimazione ad assistere alla rimozione dei sigilli da farsi al coniuge superstite, all'erede presuntivo, all'esecutore testamentario, ai legatarj universali, a quelli per titolo universale, essendo cogniti, ed agl'opponenti.

48 Non sarà necessario di citare gl'interessati dimoranti in una distanza maggiore di cinque miriametri (6), ma dovrà chiamarsi un notaro, nominato ex officio dal presidente del tribunale di prima istanza ad assistere in luogo di essi ai a rimozione dei sigilli, ed alla confezione dell'inventario.

49 Gl'opponenti saranno chiamati ai domicilj eletti da loro medesimi.

50 *Art* 932. Il coniuge, l'esecutor testamentario, gl'eredi, i legatarj universali, e quelli a titolo universale avranno la facoltà di assistere, o personalmente, o per mezzo di un mandatario a tutte le gite, e le operazioni della remozion de' sigilli, e confezion d'inventario.

51 Gl'opponenti non potranno assistere che alla prima gita, o personalmente, o per mezzo di loro mandatarj; nelle seguenti dovranno farsi presentare in corpo da un solo mandatario, eletto di unanime consenso, ed in caso diverso, nominato dal giudice ex officio.

52 Se fra questi mandatarj si troveranno dei procuratori del tribunale di prima istanza del circondario, essi giustificheranno i loro mandati, presentando il documento della parte che rappresentano, e quello che secondo l'ordine del ruolo sarà il più anziano trai procuratori eletto dai creditori forniti di documento autentico, assisterà per diritto a nome di tutti gl'opponenti ; se poi niuno dei creditori sarà fornito di un documento autentico, il più anziano procuratore degl'opponenti con titolo privato assisterà per tutti. L'anzianità sarà regolata definitivamente nella prima riunione.

53 *Art.* 933. Qualora uno degl'opponenti abbia interessi diversi, o contrarj a quelli degl'altri, potrà assistere, o in persona, o per mezzo di un mandatario a sua spese.

54 *Art.* 934. Gl'opponenti per conservare li diritti di un loro debitore, non potranno assistere alla prima gita, nè concorrere alla scielta di un mandatario comune per le altre gite.

55 *Art* 935. Il coniuge in comunione di beni, gl'eredi, l'esecutor testamentario, ed i legatarj universali, o a titolo universale, potranno concordare uno, o due notari, o uno, o due stimatori, o periti. Se non si troveranno d'accordo tra loro, il presidente del tribunale di prima istanza, nominerà di proprio officio uno, o due notari, stimatori, o periti, secondo la natura degl'oggetti, e questi dovranno prestar giuramento avanti al giudice di pace.

(6) Trenta miglia romane.

(5) Vedi il superiore N. 22.

57 *Art.* 936. Il processo verbale di rimozione di sigilli conterrà; 1. la data; 2. il nome, il cognome, la professione, la dimora, e l'elezione di domicilio dell'istante; 3. l'enunciazione dell'ordine spedito per la rimozione; 4. l'enunciazione dell'intimazione prescritta superiormente nell' *Art* 93 ; 5. le comparse, ed i rilievi delle parti; 6. la nomina de' notari delli stimatori, e dei periti che devono operare; 7. la ricognizione dei sigilli ad oggetto di rilevare, se sono intatti, ed interi, e lo stato dell'alterazione se non lo sono, salvo il diritto di procedere come sarà di ragione, contro la detta alterazione; 8. le istanze formate ad oggetto di perquisizione, il risultato di esse, e tutte le altre domande sulle quali avrà luogo la decisione.

58 *Art.* 937. I sigilli dovranno rinnuovarsi successivamente e secondo il bisogno della confezione progressiva dell'inventario: al termine d'ogni gita, li sigilli saranno apposti di nuovo.

59 *Art.* 938. Si potranno riunire gl'oggetti dell'istessa specie per inventariarli successivamente, secondo il loro ordine, ed in questo caso converrà rimetterli sotto sigillo.

60 *Art.* 939. Qualora si trovino degl'effetti, e delle carte estranee alla successione, e reclamate da un terzo, dovranno restituirsi a chi sarà di ragione; se poi non sarà possibile di restituirle immediatamente, e si renderà necessario di farne la descrizione, questa sarà stesa nel processo verbale dell'apposizione dei sigilli, a non sull'inventario.

61 *Art.* 940. Li sigilli potranno togliersi senza descrizione, se prima della rimozione, o nel tempo di essa cesseranno i motivi pei quali furono apposti.

62 Delle spese di custodia dei sigilli - Vedi - *Spese di Giustizia* dal N. 213, al 223.

X

A quai diritti di registro sia sottoposta l'apposizione dei sigilli.

63 Dopo l'apposizione de' sigilli sopra gl'effetti dipendenti da una eredità devoluta in tutto, o in parte ad un difensore della patria, il giudice di pace è obbligato di dargliene parte con una lettera che deve copiare in fine del processo verbale prima di presentarlo al registro; questa trascrizione però non dà luogo ad alcun aumento di diritto (7).

64 Li processi verbali dell'apposizione dei sigilli devono essere registrati sull'originale, egualmente che quelli della loro recognizione, remozione (8).

65 Sono soggetti al diritto fisso di due franchi che si reitera per ogni vacazione, gita, e seduta (9).

56 Nell'apposizione dei sigilli per prevenzione di delitto, non vi è luogo a registro, quando non v'intervenga la parte civile (10).

67 Li processi verbali di apposizione di sigilli fatti dai giudici di pace ec. in assenza degl'eredi si registrano a debito (11).

(7) Art. 1 delle legge dei di 11 Ventoso anno II.
(8) Legge dei 22 Frimajo anno VII tit. I. art. 7.
(9) Legge suddetta tit. X art. 68 parag. 2 N. 3.
(10) Legge sud. tit XI art. 70 parag. 3 N. 9.
(11) Istruzzione decadale art. 595.

67 Lo stesso si dica per le opposizioni di officio (12).

68 Un decreto imperiale del primo Novembre 1805 ordina che quando la compilazione del processo verbale di apposizione di sigilli esigge più gite, sedute, o sessioni, s'individui ogni volta l'ora del principio, e del termine di ogni seduta; che quando occorra d interrompere l'operazione, se ne faccia menzione, e si firmi l'interruzione dalle parti, e dagl'uffiziali pubblici, e che ogni vacazione, o sessione per cui è dovuto il registro di due franchi non possa eccedere quattr'ore di tempo.

SIGURTA' - Vedi - *Fidejussione*.

SOCCIDA - Vedi *Locazione* dal N. 126, al 167.

SOCCORSI AL DOMICILIO - Vedi - *Ospizj* N. 11, 35. *Mendicità* dal N. 63, al 79.

SOCIETA'

SOMMARIO

I

CODICE NAP. PAR. III. LIB. VI. TIT. IX. *Del contratto di società*.

CAPO I. *Disposizioni generali*.

1 *Art* 1832. La società è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione a fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare (1)

2 *Art.* 1833. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e deve essere contratta per l'interesse comune delle parti (2).

3 Ciascun socio deve conferirvi, o danaro, od altri beni o la propria industria (3).

4 *Art* 1834. Ogni società si deve contrarre per mezzo di scrittura, quando l'oggetto d'essa ecceda il valore di 150 lire.

5 La pruova testimoniale non è ammessa contro, od oltre il contenuto nell' atto di società, nè sopra ciò che erasi asserito prima al tempo, o dopo del medesimo atto, ancorchè si tratti di una somma o valor minore di 150 lire.

CAPO II. *Delle diverse specie di società*.

6 *Art* 1835. Le società sono universali e particolari (4).

SEZIONE I. *Delle società universali*.

7 *Art.* 1836. Si distinguono due sorta di società universali; la società di tutti i beni presenti, e la società universale de' guadagni.

(12) Deliberazione dei 13 Fiorile anno XIII inserita in detta istruzione art 2049.

(1) L. 5 parag. pro socio.

(2) L. 3 parag. 3 L. 29 parag. 1. et 2, et L. 30 ff. pro socio L. 1 parag. 14 ff. de tutelae et ration distrahend., L. 35 parag. 2 ff. de contrahend. empt.

(3) L. 1 cod. pro socio: L. 29 parag. 1 ff. cod. tit.

8 *Art.* 1837 La società di tutti i beni presenti è quella con cui le parti pongono in comunione tutti li beni mobili, ed immobili che esse possiedono attualmente, e gl'utili che potranno ricavarne.

9 Possono altresì comprendere tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione, o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione; ogni stipulazione che tende a rendere comune la proprietà di questi beni è vietata, fuorchè tra i coniugi, ed a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito (5).

10 *Art.* 1838. La società universale de'guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria per qualsivoglia titolo durante il corso della società; sono pure compresi i mobili che ciascuno de'socj possiede al tempo del contratto; ma i loro immobili particolari non fanno parte della società, salvo per goderli in comunione (6).

11 *Art.* 1839 Il semplice contratto di società universale senza altra dichiarazione, non induce che la società universale degl'utili (6).

12 *Art.* 1840. Non può aver luogo veruna società universale eccetto che fra persone capaci di dare, o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti di altre persone

SEZIONE II *Della società particolare.*

13 *Art.* 1841. La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso; ovvero i frutti che ne possono percepire (8).

14 *Art.* 1842. E' parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano, o per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere, o professione (9).

CAPO III *Delle obbligazioni de'socj tra loro, e relativamente ai terzi.*

SEZIONE I *Delle obbligazioni de'socj fra loro.*

15 *Art.* 1843. La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stata stabilita altra epoca.

16 *Art.* 1844. Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de'socj, sotto le limitazioni prescritte all'*Art.* 1869 (10); se però si tratta di affare il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intenderà contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare (11).

17 *Art.* 1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

18 Quando ciò che si deve conferire consiste in un determinato corpo, di cui la società ne abbia sofferta l'evizione, il socio che l'ha conferito n'è responsabile verso la stessa società, nell'egual modo che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore (12).

(4) L. 5 in princip. ff. pro socio.
(5) L. 3. parag. 1 ff. pro socio.
(6) L. 7. ff pro socio.
(7) L. 7 ff. pro socio.
(8) L. 5 in principio ff. eodem.
(9) L. 71 ff. eodem.
(10) Vedi il qui sotto numero.
(11) L. 65 parag. 9, et 10 ff. pro socio.
(12) Argum. ex L. 3 in princip. ff. de action. empti et venditi.

19 *Art.* 1846. Il socio che dovea conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, resta *ipso jure*, e senza bisogno d'istanza debitore degl'interessi di tale somma dal giorno in cui dovea eseguirsi il pagamento.

20 Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl'interessi delle quali decorreranno dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio (13).

21 Tutto ciò senza pregiudizio de'maggiori danni, ed interessi quando vi sia luogo.

22 *Art.* 1847. I soci che si sono obbligati soltanto ad impiegare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d'iudustria che è l'oggetto della società.

23 *Art.* 1848. Quando uno de'socj sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso di una persona che è parimenti debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore sul credito della società, e sul proprio nella porporzione de'due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l'intera imputazione sopra il suo credito particolare; ma se avrà dichiarato nella quitanza che l'imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita (14).

24 *Art.* 1849. Quando uno dei socj abbia ricevuta l'intiera sua porzione di un credito comune ed il debitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che hà ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quietanza, specialmente a *scanso della sua porzione* (15).

25 *Art.* 1850. Ciascuno dei socj è obbligato verso la sacietà per li danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogl'utili procacciati colla sua industriain altri affari (16)

26 *Art.* 1851. Se le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società consistono in corpi certi, e determinati, che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

27 Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in societa previa stima risultante da un inventario, esse restano a rischio della società

28 Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima (17).

29 *Art.* 1852. Un socio hà azione contro la società, non solo per la restituzione di capitali sborzati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gl'affari sociali, e per i rischi inseparabili dalla sua amministrazione (18).

30 *Art.* 1853 Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni, o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale (19).

31 Rapporto a quello che non hà conferito che la propria industria, la sua

(13) L. 60 ff. pro socio L. 1 parag. 1 ff. de usuris.

(14) Argum. ex Leg. 63. parag. 5. ff. pro Socio.

(15) L. 63. parag. 5. ff. eodem.

(16) L. 23. parag. 1. L. 25. L. 26. et L. 72. ff. eodem.

(17) L. 58. ff. pro Socio.

(18) L. 52. parag. 4, 12, et 15. L. 60. parag. 1. et L. 67. parag. 1, et 2. ff. pro Socio.

(19) L. 29. ff. eodem.

parte ne guadagni, e nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società avrà conferito la somma minore.

32 *Art.* 1854. Se li soci hanno convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di essi, o di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramento non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contrario all'equità (20).

33 Non è ammeso alcun riclamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso ha avuto notizia dell'arbitramento, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirlo.

34 *Art.* 1855. E' nulla la convenzione che attribuisce ad uno de' socj la totalità de' guadagni.

35 Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui li capitali, o effetti posti in società da uno, o più socj venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite (21).

36 *Art.* 1856. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società, può fare non ostante l'opposizione degl'altri socj, tutti gl'atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò che siegua senza frode.

37 Questa facoltà non può essere rivocata durante la società, senza una causa legittima, ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

38 *Art.* 1857. Quando più socj sono incaricati di amministrare senza che siano precisate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non potesse agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gl'atti di questa amministrazione (22).

39 *Art.* 1858. Quando siasi pattuito che uno degl'amministratori non possa fare cosa alcuna, senza dell'altro, uno solo non potrà, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agl'atti dell'amministrazione.

40 *Art.* 1859 In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole.

41 1. Si presume che li socj siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consocj, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione prima che sia conclusa.

42 2 Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi, secondo la loro destinazione fissata dall'uso. e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a suoi socj di servirsene secondo il loro diritto.

43 3. Ciascun socio ha diritto di obbligare i consocj a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società

44 4. Uno de'socj non può fare innovazioni sopra gl'immobili dipendenti dalla società, ancorchè le pretenda vantaggiose alla stessa, se gl'altri socj non vi acconsentono (23).

(20) L. 5 ff. eodem.
(21) L. 29, parag. 2, et L. 30. pro socio.
(22) Argum. ex L. 1, parag. 13, et 14. ff. de exercit. actione.
(23) L. 28, ff. communi dividund. L. 27. parag. 1, ff. de servitut. Praed. Urban. L. 11. ff. si servitus vindicetur.

45 *Art.* 1860. Il socio che non è amministratore, non può alienare, nè obbligare le cose, benchè *mobiliari*, le quali dipendono dalla società (24).

46 *Art.* 1861. E' in facoltà di ciascuno dei socj di associarsi senza il consenso degl' altri una terza persona, relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione (25).

SEZIONE II. Delle obbligazioni de' socj, verso i terzi.

47 *Art.* 1862. Nelle società, escluse quelle di commercio, li socj non sono obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno dei socj non può obbligare gl'altri, se questi non gli e ne hanno accordata la facoltà.

48 *Art.* 1863. I socj sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma, e parte eguale ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questi in ragione di quest ultima porzione.

49 *Art.* 1864. La stipolazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato, e non gl'altri, eccetto che questi gli e ne abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.

CAPO IV. *Delle diverse maniere con cui finisce la società.*

50 *Art.* 1865. La società finisce. 1.° Per lo spirare del tempo per cui fù contratta. 2.° Per l'estinzione della cosa, o per il compimento della negoziazione. 3.° Per la morte naturale di alcuno dei socj. 4.° Per la morte civile, per l'interdizione, e per il fallimento di alcuno di essi. 5.° Per la volontà espressa di uno, o più socj di non volere continuare la società (26).

51 *Art.* 1866. La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita dalle stesse forme del contratto sociale.

52 *Art.* 1867. Quando uno dei socj hà promesso di mettere in comunione la proprietà di una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società, riguardo a tutti i socj.

53 La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione, e che la proprietà sia rimasta presso del socio.

54 Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fù già conferita nella società.

55 *Art.* 1868. Quando siasi stipulato, che in caso di morte di uno dei soci, la società debba continuare col suo erede ovvero che debba soltanto continuare frai soci superstisi, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel secondo caso l'erede del defunto non hà diritto che alla divisione della società avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni che in quanto siano una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede (27).

56 *Art.* 1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti hà luo-

(24) L. 63. ff. pro Socio.

(25) L. 19. ff. pro Socio, L. 47. parag. 1. ff. de regul. juris.

(26) L. 4 parag 1, L. 52 parag. 9. L. 59 L. 63 parag. 10, L. 65 parag. 1, 3, 9, et 12, ff. pro Socio.

(27) L. 35, L. 59, et L. 65, parag. 9 ff. pro socio.

go soltanto in quelle società, la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i socj, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo (28).

57 *Art.* 1870. La riuncia non è di buona fede, quando che il socio rinuncia per appropriarsi in particolare il guadagno che i socj si erano proposto di ottenere in comune.

58 Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esigge che ne venga differito lo scioglimento (29).

59 *Art.* 1871. Non può essere domandato da uno dei socj, lo scioglimento della società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno dei socj mancasse ai suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gl'affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità, e gravità de quali sono lasciate all'arbitrio de'giudici (30).

60 *Art.* 1872. Sono applicabili alle divisioni trà socj le regole concernenti la divisione dell'eredità, le forme di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano frai coeredi.

Disposizicne relativa alla società di commarcio.

61 *Art.* 1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alla società di commercio che in quei casi, li quali non sono in verun modo contrarj alle leggi, ed usi commerciali.

VIII.

CODICE DI COMMERCIO LIBRO I. TITOLO III Delle società.

SEZIONE PRIMA Delle varie società. e dei loro regolamenti.

62 *Art.* 18 Il contratto di società è regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari di commercio, e dalle convenzioni delle parti.

63 *Art* 19. La legge ammette tre sorte di società commerciali: 1.° La società in nome collettivo. 2.° La società in comandita 3.° La società anonima

64 *Art.* 20. La società in *nome collettivo* è quella che si stabilisce fra due persone oppure frà un maggior numero, e che hà per oggetto di fare operazioni di commercio sotto una *dita sociale*

65 *Art.* 21. I nomi dei socj possono essi soltanto far parte della *dita sociale*.

66 *Art* 22. I socj in nome collettivo indicati nel contratto di società, sono solidarj per tutti gl'impegni della società ancorchè uno solo de'socj abbia firmato, purchè ciò sia sotto la *dita sociale*.

67 *Art.* 23. La società *in comandita* si stabilisce frà uno, o più socj mallevadori e solidarj, ed uno, o più socj che somministrano soltanto li loro danari, li quali vengono chiamati *comanditanti*, ovvero *socj in comandita*.

68 Essa è diretta sotto un nome sociale, che deve necessariamente esser quello d'uno, o più dei soci mallevadori e solidarj.

69 *Art.* 24. Allorchè vi sono più socj mallevadori solidarj, e nominati, sia che tutti amministrino unitamante, sia che uno, o più amministrino per tutti, la società è ad un tempo stesso società *in nome collettivo* a loro riguardo, e società in *comandita* riguardo ai semplici espositori de'fondi.

(28) L. 65, parag. 3, 4, 5, et 6, ff. eodem.
(29) L. 65, parag. 4, 5, et 6, ff. pro socio.
(30) L. 14, et L. 15 ff. eodem.

70 *Art.* 25. Il nome di un socio *comanditante*, ossia *partecipe nella comandita*, non può far parte della *ditu sociale*.

71 *Art.* 26. Il socio comanditante non può essere soggetto alle perdite, fuorchè fino alle concorrenza dei fondi che hà posti, o duvuto porre in società.

72 *Art.* 27 Il socio comanditante non può fare verun atto d'amministrazione, ne venire impiegato per affari della società, anche in forza di procura.

73 *Art.* 28 In caso di contravenzione alla proibizione contenuta nell'articolo precedente, il socio comanditante è solidariameute obbligeto unitamente ai socj in nome collettivo per tutti i ebiti, ed impegni della società.

74 *Art.* 29. *La società anonima* non hà luogo sotto un nome sociale; essa non è designata dal nome di alcuno dei socj.

75 *Art.* 30. Essa viene qualificata per via dell'indicazione dell'oggetto di sua intrap esa.

76 *Art.* 31. Essa viene amministrata da'mandatarj temporarj, revocabili, associati, o non associati, stipendiati, o gratuiti.

77 *Art.* 32. Gl'amministratori non sono responsabili, salvo che per l'esecuzione del mandato che hanno ricevuto.

78 Essi non hanno per causa della loro amministrazione alcun obbligo personale, nè solidario relativamente agl'impegni della società.

79 *Art.* 33. I socj non sono soggetti ad altra perdita che a quella dell'ammontare della partecipazione loro nelle società.

80 *Art.* 34. Il capitale della societa anonima, si divide in azioni, ed anche in parti d'azioni di un eguale valore.

81 *Art.* 35 L'azione può essere stabilita sotto la forma di un obbligo al possessore.

82 In questo caso la cessione si opera per via della remissione del titolo.

83 *Art.* 36. La proprietà delle azioni può essere stabilita col mezzo di un inscrizione sui registri della società.

84 In questo caso la cessione si fa col mezzo di una dichiarazione di trasporto inscritta ne'registri, firmata da quello che ne fa il trasporto, ovvero da un procuratore.

85 *Art* 37. La società *anonima* non può aver luogo, se non coll'autorizzazione del governo, e con approvazione per di lui parte dell'atto, in forza di cui viene stabilita; quest'approvazione deve essere spedita ne'modi prescritti per li regolamenti di amministrazione pubblica (31).

(31) Il Ministro dell'Interno pubblicò, e trasmise ai Prefetti, ed alle Camere di commercio relativamente all'esecuzione di questo Articolo, il seguente Regolamento.

„ *Art.* 1. Quelli che vorranno stabilire una società *Anonima* saranno in obbligo di uniformarsi al Codice di Commercio, ed affine di ottenere l'autorizzazione del Governo, presenteranno al Prefetto del loro Dipartimento, ed a Parigi, al Consigliere di Stato Prefetto di Polizia una petizione sottoscritta da coloro che intendono di contrarre società „.

„ *Art.* 2. La petizione dovrà contenere la designazione dell'operazione, o delle operazioni che la società vuole intraprendere, il tempo della di lei durata, il domicilio dei ricorrenti, l'ammontare del fondo capitale che la società dovrà possedere, il modo con cui essi intendono di formare questo capitale, sia per via di semplici soscrizioni, sia per via di azioni, e termini, frai quali dovrà realizzarsi il capitale, il domicilio scielto in cui verrà situata l'amministrazione, il modo di amministrazione, e per fine l'atto, o gl'atti di Associazione passati fra le persone interessate „.

„ *Art.* 3. Se quelli che hanno sottoscritta la petizione non bastano da essi soli per compiere la so-

86 *Art.* 38. Il fondo capitale della società in comandita, potrà eziandio essere diviso in azioni, senza alcun'altra deroga alle regole stabilite per questa sorta di società.

87 *Art.* 39. Le società in nome collettivo, od in comandita devono risultare per via d'atto pubblico, o di scrittura privata uniformandosi in questo ultimo caso all'articolo 1325 del codice Napoleone (32).

88 *Art.* 40. Le società *anonime* non possono farsi altrimenti che per atto pubblico.

89 *Art.* 41. Niuna pruova per via di testimonj può essere ammessa contro, ed al di là del contenuto negl'atti di società né sopra quanto verrebbe allegato essersi detto prima dell'atto, nell'atto medesimo, e dopo, quand'anche si trattasse di una somma minore di 50 franchi

90 *Art.* 42. L'estratto degl'atti di società in nome *collettivo*, ed in *comandita* deve essere rimesso frà lo spazio di quindici giorni da quello della loro data, alla segretaria del tribunale di commercio del circondario in cui la *dita sociale* è stabilita, per essere trascritto nel registro, ed affisso pel corso di tre mesi nella sala delle udienze.

91 Se la società ha più stabilimenti di commercio, situati in diversi circondarj, la remissione, la trascrizione, e pubblicazione di questo estratto, saranno fatte al tribunale di commercio di ciascun circondario.

92 Queste formalità saranno osservate, sotto pena di nullità per gl'interessati, ma la mancanza di una di esse non potrà essere opposta ad un terzo degl' associati

93 *Art.* 43. L'estratto deve contenere: 1.° I nomi cognomi, qualità, ed abitazione de'socj non azionarj, o comandatarj. 2.° La dita della società. 3.° L'indicazione frà quelli de'socj, che sono autorizzati a dirigere, amministrare, e firmare per la società. 4.° L'ammontare delle somme provviste, o a provvedersi per via d'azioni, od in comandita. 5.° L'epoca in cui la società deve aver principio, e quella in cui deve terminare.

94 *Art.* 44. L'estratto degl'atti di società è sottoscritto per quanto concerne gl'

cietà che deve stabilirsi, se i ricorrenti dichiarano di aver stante la volontà di compirla dopo che avranno ricevuta l'approvazione del Governo, dovranno in tal caso formare il quarto almeno del capitale, ed obbligarsi di pagere la loro tangente, tosto dopo riportata l'autorizzazione.

„ *Art.* 4. I Prefetti dei Dipartimenti, ed il Prefetto di Polizia di Parigi prenderanno sul ricorso ad essi presentato tutte le informazioni necessarie per l'oggetto di verificare la qualità, e la moralità tanto degl'autori del progetto, che del richiedente; essi daranno il loro parere sul vantaggio dell'operazione, sulla probabilità dell'esito che potrà essa avere; dichiareranno ancora se l'intrapresa non sembra contraria ai buoni costumi, alla buona fede del Commercio, ed al buon'ordine degl'affari in generale, prenderanno ancora delle notizie sulle facoltà dei ricorrenti in modo tale a potersi assicurare, che sono in istato di realizzare la quota, per cui intendono di associarsi „.

„ I titoli, ed il parere del Prefetto verranno trasmessi al Ministro.

„ *Art.* 5 Il Ministro, previa disamina della proposizione la sottometterà a S. M. nel suo consiglio di stato, la quale pronuncierà sull'ammissione, o rejezione della medesima „.

„ *Art.* 6 Non si potrà più fare alcuna variazione alle basi, ed all'oggetto della società *Anonima*, dopo che se ne sarà ottenuta l'approvazione, senza aver ottenuto nelle forme ridette dalla presente istruzione una nuova autorizzazione del Governo, e ciò sotto pena della proibizione della società.

„ *Art.* 7. La società *Anonime* che trovansi per ora esistenti, dovranno sotto pena di proibizione addimandare l'autorizzazione del Governo, nelle stesse forme stabilite da questa istruzione, e ciò fra il termine di sei mesi, che avranno il loro principio dal primo Gennajo 1808.

Firmato – Il Ministro dell'Interno – CRETET.

(32) Vedi il Titolo – *Prova* dal N. 11, al 16.

atti pubblici da'notaj, e per quelli di scrittura privata da tutti i soej, se la società è in nome collettivo, e da socj solidarj, o direttori, se la società è in *comandita*, sia che ella venga, o no divisa in azioni.

95 *Art.* 45. L'atto del governo da cui sono autorizzate le società anonime deve essere pubblicato coll'atto di società, e pendente il termine suddetto.

96 *Art.* 46. Ogni continuazione di società, dopo spirato il termine convenuto, sarà stabilita in forza di una dichiarazione di consocj.

97 Tale dichiarazione, e qualunque atto che porti seco lo discioglimento della società prima del termine prescritto per la sua durata dell'atto che la stabilisce, qualunque cambiamento, o dimissione di socj, qualunque nuova stipulazione, o clausola, qualunque variazione riguardo alla ragione sociale, sono soggette alle formalità prescritte ne'superiori articoli 42, 43 e 44.

98 In caso di ommissione di tali formalità, vi sarà luogo all'applicazione delle disposizioni penali espresse nel §. 3 dell'articolo 42.

99 *Art.* 47. Indipendentemente dalle tre sorte di società summentovate, la legge ammette le *società commerciali in partecipazione*.

100 *Art.* 48. Tali società sono relative ad una, o più *operazioni di commercio*, esse hanno luogo per gl'oggetti, nelle forme, colle proporzioni d'interesse; ed alle condizioni convenute fra'partecipanti.

101 *Art.* 49. Le società *in partecipazione* possono essere giustificate col mezzo della presentazione dei libri del carteggio, o della pruova testimoniale, se il tribunale crede che possa essere ammissibile.

102 *Art.* 50. Le società *commerciali* in partecipazione non sono soggette alle formalità prescritte per le altre società.

SEZIONE II. Delle questioni tra Socj, e del mezzo di deciderle.

103 *Art.* 51. Qualunque contesa tra socj, e per causa di società sarà giudicata da arbitri.

104 *Art.* 52. Vi sarà luogo all'appello della sentenza degl'arbitri, od al ricorso in cassazione, se la rinuncia non fu stipulata.

105 L'appellazione si porterà innanzi la corte di appello.

106 *Art.* 53. La nomina degl'arbitri si fa: Per atto di scrittura privata. Per atto ricevuto da un notajo. Per atto stragiudiziale. Per consenso dato in giudizio.

107 *Art.* 54. Il termine per le sentenze è stabilito dalle parti all'occasione della nomina degl'arbitri, e non essendo esse d'accordo sopra il termine verrà stabilito dai giudici.

108 *Art.* 55. In caso di rifiuto per parte d'uno, o più trà socj di eleggere arbitri, questi vengono eletti ex officio del tribunale del commercio.

109 *Art.* 56. Le parti rimettono le scritture, e memorie agl'arbitri, senza veruna formalità di giudizio.

110 *Art.* 57. Il socio che ritarderà la consegna delle scritture, e memorie, è intimato a farlo fra giorni dieci.

111 *Art.* 58. Possono gl'arbitri, giusta l'esigenza de'casi, prolungare il termine per la produzione delle scrittnre.

112 *Art.* 59. Se non avvi alcnna rinuovazione di termine, oppure se il nuovo termine è spirato, gl'arbitri giudicano sullo stato delle scritture, o memorie che loro sono state rimesse.

113 *Art.* 60. In caso di disparità di voti, gl'arbitri nominano un un terzo arbitro non eletto nel compromesso; se questi non sono d'accordo per la scielta; il nuovo arbitrio viene nominato dal tribunale di commercio.

114 *Art.* 61. La sentenza degl'arbitri deve essere motivata e se ne fà il deposito alla segretaria del tribunale di commercio.

115 E'resa esecutoria senza alcuna modificazione, e trascritta nei registri in forza di un ordinanza del presidente del tribunale, il quale è obbligato a renderla pura, e semplice, e nel termine di tre giorni da quello del deposito alla segreteria.

116 *Art.* 62. Le disposizioni precedenti sono comuni alle vedove, agl'eredi, od aventi causa dei socj.

117 *Art.* 63. Se vi hà l'interesse di minori in una questione per causa di una società di commercio, il tutore non potrà rinunciare alla facoltà di appellare dalla sentenza degl'arbitri.

118 *Art.* 64 Qualunque azione contro i soci non incaricati della liquidazioue, e le loro vedove, eredi, od avanti causa è prescrittra cinque anni dopo il termine, o lo scioglimento della società, se l'atto di società che ne esprime la durata, o atto di scioglimento é stato affisso, e registrato secondo il disposto dagl'*Art* 42, 43, 44, e 45. e se dopo l'adempimento di questa formalità, le prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo, per mezzo di alcuna istanza giudiziale.

XIV.

A quali diritti di registro siano soggetti gl'atti di società.

119 Gl'atti di società che non portano nè obbligazione, nè liberazione, nè trasmissione di beni mobili, o immobili trai socj, o altre persone, e gl'atti di scioglimento di società che sono nel medesino caso, pagano il dritto fisso di tre franchi (33).

120 Se l'atto di società contenesse promessa di pagare ad un estraneo, o ad un associato l'ammontare del capitale posto in società per conto de medesimo socio promittente, il diritto sarebbe di in franco per ogni cento franchi, come ogni obbligazione.

121 Se ne seguisse liberazione per una somma eccedente li capitali posti in società sarebbe dovuto sopra l'eccedente il diritto a ragione di 50. centesimi per ogni cento franchi, come quietanza.

122 Se uno dei socj, o un estraneo cedesse alla società dei mobili sono dovuti sopra il loro valore due franchi come vendita mobiliaria

123 Se cedesse degl'immobili, e nominatamente li stabili addetti alle manifatture, il dritto sarebbe di quattro per cento sopra il valore della porzione degl'immobili ceduti.

124 Finalmente il diritto sarebbe dovuto a ragione di affitto, se uno dei socj, o un estraneo prendesse in affitto un fondo della società, o che locasse un fondo alla medesima.

125 Nel rimanente, quando li capitali dei socj siano determinati, o nò quando uno dei socj ve li abbia versati nell'istante, e l'altro non lo faccia che nel

(33) Legge dei 22. Frimajo anno VII. Tit. X. Art. 68. paragr. 3. N. 4.

termine assegnatogli; quando uno li realizzi in numerario, e l'altro in mercanzie; quando uno, o più socj pongano nella società dei capitali effettivi, e l'altro, o altri l'industria; quando la società regoli il modo di amministrazione, senza attribuzione di salario all'agente; finalmente quando fissi la quota di ciascuno dei socj, sia nell'utile, sia nella perdita, non è dovuto che il solo dritto fisso *di tre franchi*.

126 La convenzione trà più persone di comprare uno, o più stabili, uno di essi per una porzione, e l'altro per un altra, si considera come società, e paga il diritto fisso di tre franchi (34).

127 Qualunque contratto di società in cui una delle parti vi ponga degl'immobili con obbligo di dividerli al caso di scioglimento, non da luogo ad esiggere il dritto proporzionale sull'atto stesso, ma solamente dà dritto al ricevitore di appuntarlo al sommario delle scoperte, onde esiggerlo, quando si verifichi lo scioglimento, e conseguentemente abbia luogo la mutazione dei detti immobili (35).

128 L'atto con cui un membro di una società commerciante sotto suo nome, comp. dichiara quali sono li membri della società, per li quali hà acquistato un immobile, il cui acquisto sia stato già registrato prima della stipolazione dell'atto della società, non è soggetto che al dritto fisso (36).

129 La somma che un socio somministra alla società, con la condizione che gli sia corrisposto sopra la medesima con un annuo interesse, paga il dritto di *uno per cento*, come credito (37).

130 Il patto d'indennità contenuto in un atto sociale, per il caso che voglia sciogliersi la società prima del tempo prefisso, paga il dritto fisso *di un franco*, sotto riserva del dritto proporzionale al tempo dell'avvenimento (38).

131 L'aggregazione di una terza persona, o alla porzione di uno dei socj, o al corpo della società nei casi permessi dall'articolo 1861. del codice civile (39), paga il dritto fisso di *tre franchi* (40).

132 L'obbligazione di uno dei socj riguardo alla società, o di versare il suo capitale entro un certo termine, o di pagare un supplemento e simili ec. non da luogo ad alcun diritto proporzionale per essere sempre correlativa, ed indipendente dalla società, e paga il solo dritto fisso di *tre franchi*, tanto che sia fatta nello stesso atto di società, che per atto separato (41).

133 Il particolare che dichiari di comprare un fondo per se, e per un terzo assente, senza indicare la quota precisa per la quale abbia comprato per se, e respettivamente per il suo socio, si considera che abbia acquistato per porzioni eguali (42).

134 Gl'atti di dichiarazione di continuazione di società, fatti in sequela dell' *articolo* 46 *del codice commercio* (43), pagano il dritto fisso di tre franchi (44).

(34) Istruzione decadale Art. 1068.
(35) Decisione dell'Amministrazione dei 6. Fruttifero anno X. riportata nell'istruzione decadale Art. 1268.
(36) Detta istruzione decadale articolo citato.
(37) Detta istruzione art. 1346.
(38) *Ibidem*.
(39) Vedi il superiore Num. 46.
(40) Detta istruzione decadale art. 1781.
(41) Detta Istruzione art. 1811.
(42) Detta Istruzione art. 2537.
(43) Vedi il superiore N. 96.
(44) Detta Istruzione art. 2757.

SOCIETA' DI BENEFICENZA.

S O M M A R I O.

I

La Consulta Straordinaria ec

1 Desiderando assicurare ai miserabili de'soccorsi domiciliarj, e provedere ai bisogni li più urgenti, ordina:

2 *Art.* 1. Incominciando dal 1 di Agosto prossimo si metterà a disposizione della società di beneficenza la somma di mille scudi al mese.

3 *Art* 2. La società di beneficenza farà mensualmente il riparto della detta somma fra gl'abitanti della città di Roma che saranno i più bisognosi.

4 Il primo titolo per ottener de'soccorsi, sarà quello di padre di famiglia. miserabile, ed indigente.

5 *Art* 3. La società potrà aggiungere ai doni del governo, ancor quelli che la pietà de'particolari vorrà loro confidare.

6 *Art.* 4. I Signori Principi Boncompagni Ludovisi, di Zagarolo, Rospigliosi, Spada, e Chigi, il padre Romolini generale dell'ordine de'Benfratelli, ed il padre Pollani Curato di Santa Maria del Popolo formeranno la commissione di beneficenza.

7 *Art.* 5. La commissione potrà prendere presso i signori curati della città di Roma quelle istruzzioni che giudicherà a proposito sulle domande che loro saranno indirizzate.

II

8 La Consulta Straordinaria ec.

Veduto il testamento della così nominata Clementina Cremonini Bradok, rogato dal Costantini notaro della città di Roma, in data dei 27 Gennajo 1807.

Veduto l'inventario del sudetto testamento da cui risulta che l'attivo sorpassa il passivo per la somma di 1184 franchi, e 54 centesimi.

Veduto il parere della commissione di beneficenza.

Veduto il rapporto del Sig. Prefetto di Roma, ordina:

9 *Art.* 1. La comissione di beneficenza della citta di Roma è autorizzata ad accettare a vantaggio de'poveri della stessa città l'eredità di 1184 franchi, e 54 centesimi.

10 *Art.* 2. La commissione di beneficenza della città di Roma, inpiegherà la detta somma, secondo l'intenzione della testatrice.

11 *Art.* 3. Una copia del presente ordine sarà inviata al prefetto di Roma, incaricato della di lui esecuzione.

12 *Art.* 4 Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

III

13 La Consulta Straordinaria ec.

Veduta la legge dei 7 Frimajo anno V (27 Novembre 1796) ordina.

14 *Art.* 1. Saranno stabiliti nella città di Roma dei *Bureaux* di beneficenza regolati giusta le forme prescritte dalla sovracitata legge.

15 *Art.* 2. Vi sarà un *bureau* di beneficenza in ciascuna giudicatura di pace.

16 *Art.* 3. Per la prima volta i membri saranno nominati dalla Consulta sulle proposizioni della commissione di beneficenza, e sulle presentazioni del maire, e del prefetto.

17 *Art.* 4. I curati che hanno giurato saranno aggiunti di diritto ai respettivi *bureaux* di beneficenza.

18 *Art.* 5. Ciascun *bureaux* di beneficenza potrà essere assistito da 20, o 25 deputati incaricati della visita dei poveri, i quali saranno nominati dalla commissione di beneficenza sulla presentazione che ne farà lo stesso *bureau*.

19 *Art.* 6. Potranno eziandio essere nominate dalla commissione di beneficenza delle dame caritatevoli per esercitare questo impiego.

20 *Art.* 7. I *bureaux* di beneficenza corrisponderanno colla commissione già esistente, la quale dirigerà le loro operazioni, e continuerà a regolare la distribuzione de' soccorsi.

21 *Art.* 8. Ad ogni *bureau* di beneficenza sarà assegnato un forno di zuppe economiche, una camera pei consulti gratuiti dei medici, e chirurghi, ed una sala per la distribuzione dei soccorsi.

22 *Art.* 9. Il prefetto di Roma si concerterà coll'amministrazione dei dominj per la scielta de' luoghi che fossero necessarj per collocare i *bureaux* di beneficenza, e che non si potessero trovare nelle dipendenze degl'ospizj, e dei conservatorj.

23 *Art.* 10. Il servizio dei *bureaux* di beneficenza non potrà essere fatto, se non che da persone prese dai conservatorj o dagl'impiegati inutili agl'ospizj.

24 *Art.* 11. I *bureaux* di beneficenza formeranno lo stato delle famiglie che hanno diritto di essere curate gratuitamente dai medici, chirurghi, e speziali dei rioni.

25 *Art.* 12. I curati, o i loro suppleenti dovranno rimettere ai respettivi *bureaux* di beneficenza lo stato dei poveri delle loro parrocchie pel dì 1 Novembre prossimo ed in mancanza vi saranno costretti.

26 *Art.* 13. Il presente ordine sarà indirizzato al prefetto di Roma, alla commissione di beneficenza, ed inserito nel bollettino.

27 Membri componenti il bureau di beneficenza - Vedi - *Ospizj* nota 17.

Vedi - *Stabilimenti di Beneficenza*.

SOCIETÀ MATERNA (1).

Notificazione pubblicata nell'anno 1813 dalla società materna nel dipartimento di Roma in sequela del regolamento degl'11 Luglio 1811 sul modo con cui si distribuiranno li soccorsi.

1 Si fa noto che in seguito dei nuovi ordini ricevuti dal comitato centrale della società materna di Parigi, coi quali si prescrive l'esecuzione del regola-

(1) Con decreto imperiale dei 5 Maggio 1810 fu stabilita nell'Impero Francese una società di rispettabili dame, sotto il titolo di *Società Materna*. L'istituto di questa società è di accorrere in soccorso delle povere donne partorienti, loro somministrare biancherie, e fascie pe' figli che partoriscono, aver cura e di questi, e della madre durante il puerperio. La presidente di questa società, è S. M. l'Imperatrice medesima quale scrive di proprio pugno li brevetti delle dame aggregate, le quali si scielgono fralle persone le più distinte per rango, e per pietà. Il Sig. Cardinale Fesch Grand'Elemosiniere, è il segretario generale di questa società: vi è anco un tesoriere per il quale officio fu destinato il Sig. Conte Dejan. Li fondi di questa società consistono in 500 mila franchi accordati da S. M. l'Imperatore sulla cassa di ammortizza-

mento degl'11 Luglio 1811 il consiglio di amministrazione di detta società del dipartimento di Roma, non darà più per una sol volta li soccorsi alle povere donne partorenti, ma avrà cura delle medesime, e del figlio per un anno, somministrando mensualmente gl'ajuti opportuni. Questo metodo non può permettere alla società di beneficare, come per il passato un gran numero di persone, ma quelle poche che saranno riconosciute degne di meritare le sue cure, goderanno di un soccorso più solido, e più durevole, e si assicurerà per tal modo la sussistenza del bambino per li primi mesi dell'allievo.

2 Le persone che potranno essere soccorse della società materna, sono divise in due classi.

Prima Classe · Le donne che avendo perduto il loro marito nel tempo della gravidanza avranno almeno un figlio vivente.

Quelle che avendo almeno un figlio vivente, avranno un marito, o storpio, o totalmente malato che sia incapace di procurare la sussistenza alla famiglia.

Quelle che essendo inferme, avranno due figli vivi.

Seconda Classe - Le madri che avranno almeno due figli vivi incapaci di guadagnarsi la sussistenza; si conteranno li figli di diversi letti al di sotto di quattordici anni.

Quelle che oltre la somma povertà, avranno li requisiti sopraindicati, si presenteranno nell'ultimo mese della loro gravidanza alla dama del loro rione respettivo, di cui troveranno la nota a piedi della presente, la quale vedrà se vi è luogo ad ammetterle al soccorso, e si procurerà li riscontri, e li documenti necessarj.

3 Le donne che in proporzione dei fondi esistenti si soccoreranno nel 1813 saranno 168. Quando questo numero sarà compito, non si potrà per quest'anno ammettere altra donna al soccorso.

4 In caso di assenza, o impedimento di una signora di qualche rione, si avrà ricorso alla duchessa Braschi vice presidente del consiglio di amministrazione di Roma, o in sua mancanza al segretario della società, li quali daranno le istruzioni necessarie per supplire alle assenti.

Nota delle Signore incaricate dei respettivi rioni.

Regola, e Borgo - Sig. Principessa Santa Croce. *Parione* - Sig. Duchessa di Bracciano. *Ponte* - Sig. Duchessa Cesarini. *Campo Marzo* Sig. Candelori. *Colonna* - Sig. Marconi. *Ripa, e Monti* - Sig. Duchessa di Zagarolo. *S. Eustacchio* - Sig. Duchessa Lante. *Trastevere* - Sig. Contessa Bonaccorsi. *Pigna, e Campitelli* - Sig. Prosperi. *Trevi* - Sig. Marchesa Androsilla. *S. Angelo* - Sig. Alborghetti.

Firmato - *Costanza Duchessa Braschi, la Baronessa di Tournon, la Principessa Ghigi, la Duchessa di Bracciano e la Duchessa di Zagorla, Giuseppe Alborghetti segretario.*

zione da ripartirsi in tutto l'Impero, al restante suppliscono le somministrazioni datedalle dame stesse. In ogni dipartimento dee esistere un consiglio di amministrazione composto di un determinato numero di dame, che fissa, e distribuisce li soccorsi, e di un segretario.

E' già in Roma provvisoriamente organizzato questo consiglio, le dame che lo compongono sono - *La Sig. Duchessa Braschi, la Sig. Baronessa di Tournon, la Sig. Principessa Ghigi, la Sig. Duchessa di Bracciano, la Sig. Duchessa di Zagarolo*, ed il Sig. Giuseppe Alborghetti ne è il segretario.

SODA - Vedi - *Sale* N. 42, dal N. 53, al 58, dal N. 114, al 125.
SOLDATI - Vedi *Militari* - *Truppe*.
SOMMINISTRAZIONI - Vedi nel supplemento titolo - *Fornitori*.
SOPPRESSIONI - Soppressione di un fanciullo - Vedi - *Stato Civile* N. 218.
SORDO - Vedi - *Muto*.

S O R T E

S O M M A R I O

I Dei contratti di sorte N. 1.
II Del giuoco, e della scommessa dal N. 2 al 5.
III Delle condizioni richieste per la validità dal contratto vitalizio dal N. 6 al 15.
IV Degl'effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti dal N. 16. al 23.

CODICE NAP. PARTE III. LIB III. TITOLO XII. *Dei contrattii di sorte*.

1 *Art* 1964 Il contratto di sorte è una convenzione reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno, ed alla perdita, o per tutti i contraenti, o per uno, o più di essi dipendono da un avvenimento incerto. Tali sono: il contratto di assicarazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, e le scommesse, il contratto vitalizio Li due primi sono regolati dalle leggi marittime.

CAPO I. *Del giuoco, e delle scommesse*.

2 *Art.* 1965. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa (1).

3 *Art.* 1966. Li giuochi proprj ad esercitare al maneggio dell'armi, le corse a piedi, o a cavallo, quelle de'carri, il giuoco della palla, ed altri di tale natura che contribuiscono alla destrezza, ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione (2).

4 Il tribunale potrà però rigettare la domanda, qualora gli sembri la somma eccessiva.

5 *At.* 1967. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soverchieria, o truffa.

CAPO II. *Del contratto vitalizio*.

SEZ. I. *Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio*.

6 *Art.* 1968. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro, mediante un effetto mobiliare valutabile, o un immobile.

7 *Art.* 1969. Può altresì essere costituita a titolo somplicemente gratuito, per donazione tra vivi, o per testamento; deve in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge

8 *Art.* 1970. Nel caso dell'articolo precedente la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui é permesso di disporre, e nulla se è fatta a favore di persona incapace a ricevere.

9 *Art.* 1971. La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, buanto su quella di un terzo che non hà diritto alla rendita.

10 *Art.* 1972 Essa può costituirsi sopra la vita di una, o più persone.

11 *Art.* 1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

(1) L. 1 cod. de alectoribus.
(2) L. 2 parag. 1 ff. de alector. L. 1, et L. 3 cod. eod. tit.

12 In quest'ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere di una liberalità non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, eccettuati li casi di riduzione, e di nullità espressi nell'*Art.* 1970

13 *Art.* 1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defonta, non produce alcun effetto.

14 *Art.* 1975 Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona inferma, la quale muoja entro venti giorni dalla data del contratto.

15 *Art.* 1976. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d'interesse che piacerà alle parti di stabilire.

SEZIONE II. Degl'effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti.

16 *Art.* 1977. Quello a di cui vantaggio fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

17 *Art.* 1978. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non autorizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare, e di far vendere li beni del suo debitore, e d'instare, perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsente, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare le annualità arretrate.

18 *Art.* 1979 Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate; egli è tenuto a corrispondere la rendita, durante tutta la vita della persona, o delle persone sopra la vita dalle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

19 *Art.* 1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

20 Se però si è convenuto che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

21 *Art.* 1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito.

22 *Art.* 1982. Non si estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento, durante tutta la sua vita naturale

23 *Art.* 1983. Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le annualità, se non giustificando l'esistenza sua, o della persona sopra la di cui vita è stata costituita.

SOSTITUZIONI

SOMMARIO

I Ordine della consulta straordinaria dei 13 Giugno 1809 con cui si pubblicano le leggi sull'abolizione delle sostituzioni N. 1 e 2.

Leggi della convenzione nazionale dei 25 Ottobre, e 14 Novembre 1792 che stabiliscono le sostituzioni dal N. 3 al 6.

I.

La consulta straordinaria ec. Ordina:

1 Le leggi dei 25 Ottobre, e 14 Novembre 1792 sull'abolizione delle sostituzioni saranno pubblicate per via del bollettino nelli Stati Romani.

2 Nulla dimeno non vi saranno eseguite, che a contare dal primo Agosto venturo.

II.

3 La convenzione nazionale, dopo di aver sentito il rapporto del suo comitato di legislazione, decreta quanto siegue:

4 *Art.* 1. Sono interdette, e proibite in avvenire tutte le sostituzioni.

5 *Art.* 2. Le sostituzioni fatte prima della pubblicazione del presente decreto, mediante qualsivoglia atto, che non saranno aperte all'epoca della detta pubblicazione, sono, e rimangono abolite, e senza effetto.

6 Le sostituzioni aperte alla pubblicazione del presente decreto non avranno effetto, che a favore solamente di quelli che saranno entrati in possesso dei beni sostituiti, e avranno il diritto di reclamarli.

Vedi - *Donazioni* dal N. 4 al 8.

SORVEGLIANZA DELL'ALTA POLIZIA

SOMMARIO

I Effetti della sorveglianza dell'Alta Polizia dal N. 1 al 5.

II Quali siano le persone di pieno dritto soggette alla sorveglianza dell'alta Polizia dal N. 6 al 8.

CODICE PENALE LIBRO PRIMO.

CAPO TERZO Delle pene, e delle altre condanne che possono pronunciarsi per misfatti, o delitti.

1 *Art.* 44. L'effetto del rimando sotto la sorveglianza dell'alta *polizia* dello stato, sarà di dare non meno al governo che alla parte interessata il diritto di esiggere, o dall'individuo posto in questo stato, dopo che avrà portato la sua pena, o dal di lui padre, o madre, tutore, o curatore s'egli è in età minore un mallevadore di buona condotta idoneo, fino alla somma che verrà determinata dal decreto, o sentenza; ogni persona potrà essere ammessa a fare questa malleveria (1).

2 Mancando di dare questa malleveria il condannato rimane alla disposizione del governo, che ha il diritto di ordinare, o l'allontanamento di un individuo da un dato luogo, o la sua dimora continua in un luogo determinato che sia in uno dei dipartimenti dell'Impero (2).

3 *Art.* 45. In caso di disobbedienza a quest'ordine, il governo avrà il diritto di fare arrestare, e ritenere il condannato per uno spazio che potrà estendersi fino allo spirare del tempo stabilito per lo stato di sorveglianza speciale.

4 Quando la persona messa sotto la sorveglianza speciale del governo, e che avea ottenuta la sua libertà sotto malleveria sarà stata condannata con un decreto, o giudizio divenuto irrevocabile per uno, o più misfatti, per uno,

(1) Questa pena resa comune ai misfatti, ed ai delitti è di nuova istituzione. È sempre essenziale di porre in grado l'autorità suprema ad esercitare una sorveglianza speciale sopra quegl'uomini che dopo avere subite delle condanne, riconducono spesso nella società una perversità maggiore, ed una disposizione a mal fare; Essi non debbono ammettervisi che colle savie precauzioni che li contengano nella linea del dovere. Per una conseguenza di questa medesima previdenza il rimando sotto la sorveglianza dell'Alta Polizia dà al governo, ed alla parte interessata il diritto d'esigere, sia del condannato dopo che avrà subita la pena, sia dai suoi genitori, tutori, o curatori una pecuniaria cauzione della sua buona condotta, Questa misura avrà il doppio vantaggio di dare una garanzia di più contro nuovi delitti, ed interessare le persone da cui sarà stata fornita la cauzione a prevenirli colla loro vigilanza, ed autorità

2 L'impossibilità, e il rifiuto di fornire la prescritta cauzione, deve necessariamente produrre una maggior diffidenza, e perciò è sembrato necessario di provedervi con altre misure.

o più delitti commessi nell'intervallo determinato dall'atto di malleveria, li mallevadori saranno costretti, anche colla carcerazione al pagamento delle somme espresse in quest'atto.

5 Le somme ricuperate saranno destinate in preferenza alle restituzioni, ai danni, interessi, e spese aggiudicate alle parti offese con quei misfatti, o con quei delitti.

6 *Art.* 47. Li colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo, o al rinchiudimento saranno di pieno diritto, dopo che avranno subita la loro pena, e per tutto il tempo della vita, sotto la sorveglianza dell'alta *polizia* dello stato.

8 *Art.* 48 Li colpevoli condannati al bando saranno di pieno diritto, sotto la medesima sorveglianza, per un tempo eguale alla durata della pena che avranno portato

8 *Art.* 49 Dovranno essere rimandati sotto la medesima sorveglianza quelli che saranno stati condannati per misfatti o delitti che interessano la interna, o esterna sicurezza dello stato.

9 *Art.* 50. Fuori dei casi dichiarati con gl'articoli precedenti, li condannati non saranno posti sotto la sorveglianza dell'alta *polizia* dello stato, se non nel caso in cui lo avrà permesso una particolare disposizione della legge.

Vedi - *Delitti* N. 52.

SOTTRAZIONI di carte, o scritture contenute in pubblici depositi - Vedi - *Autorità pubblica* dal N. 22 al 47.

SPADAJ. Vedi - *Orefici* N. 230.

SPAZZAMENTO DI STRADE. Pena contro quei che non ubbidiscono all'ordine di spazzare le strade avanti la loro abitazione. Vedi - *Tribunale di polizia semplice*, *nota all'asterisco* * *art* 605 §. 1, *e polizia municipale N.* 19,

SPEDIZIONE. Dritto di spedizione - Vedi - *Diritti* N. 16, 17, 18, 19.

SPESE

SOMMARIO

I.

La consulta straordinaria ec. ordina.

TITOLO PRIMO Spese amministrative.

1 *Art.* 1. Le spese delle prefetture, de'corpi giudiziarj, e della polizia interna, e locale, dell'istruzione pubblica e delle prigioni sono a carico de'dipartimenti, comprese sotto la denominazione di *spese amministrative*.

2 *Art.* 2 Si provede a queste spese con una prelevazione di centesimi addizionali, che non possono eccedere in veruno de'dipartimenti il quinto delle contribuzioni.

3 *Art.* 3. Le spese di burò delle amministrazioni municipali restano a carico delle comuni, che mettono un imposizione per provedervi.

TITOLO II. Spese dipartimentali fisse.

4 *Art.* 4. Le spese fisse de'dipartimenti comprendono. 1. Gl'asssegnamenti dei bibliotecarj. 3. Quei de'ricevitori generali, e particolari unitamente all'aggio che percepiscono. 4. Le corti di appello. 5. I Giudici, e cancellieri delle corti criminali. 6. I giudici, e cancellieri de'tribunali di prima istanza. 7. Gl'assegnamenti de giudici, e cancellieri di pace. 8. Quei dei giudici, o tribunali particolari.

TITOLO III. Spese variabili.

5 *Art.* 5. Le spese variabili de'dipartimenti consistono: 1. Nelle spese di abbonamento delle prefetture, e sotto prefetture, pigioni, mantenimento delle fabbriche, e spese imprevedute. 2. Spese d'istruzzione pubblica, salario de' giardinieri bottanici, impiegati, compra, e mantenimento delle fabbriche ec. 3. Spese de'tribunali consistenti nelle loro minute spese d'officio, stipendio de' custodi, pigioni, mobilio, piccole, e grandi riparazioni de'luoghi ove siedono i tribunali, delle prigioni, salario de'custodi, garzoni, uffiziali di sanità, ed altri impiegati delle prigioni, servizio de'condannati alla galera. 4. Fanciulli esposti. soccorsi da pagarsi alle persone incaricate de'fanciulli abbandonati. 5. Nutrimento, e mantenimento de'detenuti di tutte le prigioni. 6. Pigione di casa per servire di caserma alla giandarmeria, indennizzazione da darsi ai giandarmi senza caserma, pigioni, e mantenimento de'letti, riparazioni, e mantenimento delle fabbriche che servono di caserma.

TITOLO IV. Spese de'Circondarj.

6 *Art.* 6. Le spese amministrative de'circondarj si compongono: 1. Degl'onorarj de'sotto prefetti, de'giudici di pace, de'loro impiegati, e delle loro spese di burò. 2. Delle spese di abbonamento delle sotto prefetture. 3. De'porti di lettere, e pacchi mandati per le poste, o per mezzo d'inviati dai sotto prefetti ai maires, e viceversa. 4. De'tribunali di prima istanza. 5. Delle case d'arresto, e prigioni. 6. Degl'assegnamenti, ed aggio che percepiscono gl'esattori particolari.

T I T O L O V.

Spese Comunitative risguardanti le Comuni che fanno parte di un Cantone.

7 *Art.* 7. Le spese di questa natura sono quelle relative: 1. Al mantenimento delle selciate per le parti che non sono strade grandi; eccettuato la porzione che secondo gl'usi stabiliti resta a carico de'particolari. 2. Alla polizia delle strade vicinali nell'estenzione della comune. 3. Al mantenimento dell'orologio,

delle fontane, piazze, ed altri edificj pubblici. 4. Dei registri destinati allo stato civile. 5. Al mantenimento delle fosse, e ponti per uso, e vantaggio particolare della comune, e che di loro natura non fanno parte degl'oggetti compresi nelle spese generali de'lavori pubblici. 6. Delle spese della guardia de' boschi comunitativi. 7. Delle indennizzazioni da accordarsi agl'esattori delle contribuzioni fondiaria, e personali. 8. Della contribuzione fondiaria de'beni comunitativi al cui pagamento si provvederà sempre con un articolo particolare nello stato dalle spese 9. Delle spese di riverberi, lanterne, di quelle relative agl'incendj, di quella per levare i fangumi, ed altri oggetti di sicurezza, e salubrità. 10. Delle minute spese di buro dell'offizio del maire. 11. Del mantenimento degl'Ospizj della comune, delle spese della guardia nazionale sedentaria, di quelle delle scuole primarie, degl'alloggi de'pretori. 12. Delle feste nazionali, de'commissarj di polizia, ed ufficiali di pace, degl' ispettori apparitori. 13. Il mantenimento delle fabbriche, e de'licei, scuole primarie, ed alloggi de'curati.

VI.

Legge degl'11. Frimajo Anno VII (1. Decembre 1798).

TIT. I. Divisione in cinque Classi di tutte le Spese della Repubblica.

8 *Art.* 1 Tutte le spese della repubblica sono divise in cinque classi: 1. Spese generali che vengono sopportate da tutti li francesi. 2. Spese comunali, in quanto ai comuni che fan parte di un cantone, le quali sono sopportate da'soli contribuenti del comune. 3. Spese municipali, in quanto ai cantoni composti di parecchj comuni, che vengono sopportate da differenti comuni, che formano il circondario del cantone. 4. Spese municipali, e comunali riunite in quanto ai comuni che formano da se soli un cantone, le quali sono sopportate da soli contribuenti di ogni comune di questa specie; 5. Finalmente spese dipartimentali che vengono sopportate da tutti li contribuenti di ogni dipartimento.

§. 1. *Riscossioni, e Spese Generali.*

9 *Art.* 2. Le spese generali sono quelle: Del debito pubblico, dell'indennità degl'elettori, del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, de'suoi commissarj presso le amministrazioni, ed i Tribunali, de'ministri, dell'alta corte di giustizia, del tribunale di cassazione, del tesoro nazionale, della contabilità nazionale, degl'invalidi, della stampa, e spedizione delle leggi, della guerra, della marina, e delle colonie, delle relazioni estere, della polizia generale, delle spese di giustizia, della formazione, conservazione, e riparazione delle strade maestre, della navigazione interna, del mantenimento, e dalla riparazione de'porti, de'premj, e degl'incoraggimenti per l'agricoltura, pel commercio, e per le arti, della biblioteca nazionale, del museo, del giardino delle piante, delle zecche, dell'amministrazione delle polveri e de'salnitri, delle manifatture nazionali, de'sordi e muti, de ciechi lavoranti, de'fanciulli esposti, o de'figli della patria, delle costruzioni, grandi riparazioni, e spese di primo stabilimento degl'edifizj consagrati ad un servigio pubblico, e delle prigioni, e delle altre spese che interessano l'universalità de'cittadini della repubblica. Si determinerà ulteriormente il modo di classificare le spese relative agl'ospizj civili.

10 *Art.* 3. Le riscossioni generali si compongono del prodotto de'beni nazionali

di qualunque natura, e delle diverse specie di contribuzioni pubbliche stabilite dal corpo legislativo.

§. 2. *Riscossioni, e spese comunali, in quanto a comuni, che fan parte di un cantone.*

11 *Art.* 4. Le spese comunali in quanto ai comuni che fan parte di un cantone sono: Della conservazione del selciato per quelle parti che non sono strade maestre; della strada pubblica, e delle strade vicinali nell'estensione del comune; del mantenimento dell'orologio, delle fontane, di mercati, e degl'altri edifizj pubblici, se il comune ne possiederà; de'registri destinati per lo stato civile; della manutenzione de'fossi, acquedotti, e ponti per uso, e vantaggio del comune, e che di loro natura non fanno parte degl'oggetti compresi nelle spese generali de'lavori pubblici; delle spese per la guardia de'boschi comunitativi; dell'agio da accordarsi a percettori della contribuzione fondiaria, e personale; della contribuzione fondiaria de'beni comunitativi, al cui pagamento si provvederà sempre con un articolo speciale nello stato delle spese; delle spese de' riverberi, lanterne, ed altre relative agl'incendj, al trasporto delle immondezze, e ad altri oggetti di sicurezza, di salubrità, e di polizia; finalmente delle minute spese dell'agenzia municipale, in inchiostro, carta, penne ec.

12 *Art* 5. Rispetto alla contribuzione fondiaria de'beni comunitativi, ed alle spese della guardia di essi, vi si provvederà con la vendita annuale di una porzione bastante di legna da uso.

13 Questa porzione sarà prelevata dal taglio ordinario prima di qualunque distribuzione tra gli abitanti; Se ne farà la vendita all'incanto, ed innanzi l'amministrazione municipale.

14 *Art* 6 Non potranno comprendersi nelle spese comunitative, quelle relative ai pastori, ed alle mandre comuni.

15 Queste ultime spese saranno in proporzione a carico di quelli che ne profitteranno, ed in conformità del regolamento, che le amministrazioni municipali dovranno fare su tale oggetto.

16 *Art.* 7. Le riscossioni comunitative in quanto a comuni, che fan parte di un cantone sono composte: 1. Del prodotto de'beni comunitativi suscettibili di essere dato in affitto. 2. Di quella de'boschi comunitativi li quali non facendo parte della legna da ardere distribuite in natura, sarà suscettibile di essere venduto. 3 Di quello del fitto de'posti sulle piazze, mercati, e magazzini di legna presso ai fiumi, ai porti, ed alle pubbliche passeggiate, quando le amministrazioni avranno riconosciuto che questo fitto può aver luogo senza impedire la strada pubblica, la navigazione, la circolazione, e la libertà del commercio. 4. Finalmente della quantità di centesimi addizionali alle contribuzioni fondiaria, e personale che verrà giudicato necessario di stabilire per compiere il fondo delle spese comunitative, le quali non potranno giammai oltrepassare il *maximum* che sarà determinato ogn'anno, dopo la determinazione dell'ammontare principale dell'una, e dell'altra contribuzione.

§ 3. *Riscossioni, e Spese Municipali, in quanto ai Cantoni composti di parecchi Comuni.*

17 *Art.* 8. Le spese municipali pe'cantoni composti di più comuni, sono quelle: 1. Dello stipendio del giudice di pace, e del suo cancelliere. 2. Di quello del

segretario dell'amministrazione municipale. 3. Di quello del commesso, o de' commessi impiegati dalla predetta amministrazione. in caso che la popolazione, o l'importanza del cantone ne richiedesse il servizio. 4. Della contribuzione fondiaria, e delle riparazioni della casa comune, ovvero dell'affitto del locale destinato alle sedute dell'amministrazione, se non possiede casa comunale. 5. Delle spese di officio, in carta. inchiostro, penne, legne da fuoco, lume, stampe, ed affissi. 6 Del porto di lettere, pacchi della posta, oppure delle spese di un messo impiegato alla comunicazione, tra l'amministraz. gl'agenti municipali de'comuni, e l'uffizio di posta il più prossimo. 7 Delle spese di feste nazionali, e pubbliche. 8. Di quelle risguardanti la guardia nazionale sedentaria. 9. Del salario delle guardie campestri, alle quali, per quanto sarà possibile saranno destinati de'circondarj, per modo che una guardia campestre sola, possa bastare al servigio di più comuni. 10. Delle scuole primarie in ragione del numero determinato, o da determinarsi dalle leggi.

18 *Art.* 9. Le riscossioni municipali pe'cantoni composti di più comuni si compongono: 1. Della decima parte del prodotto delle patenti che riscuotesi nel circondario del cantone. 2. Della metà delle multe di polizia esatte nello stesso circondario. 3. Della quantità di centesimi addizionali alle contribuzioni fondiaria, e personale, che sarà giudicato opportuno di stabilire per compiere il fondo delle spese municipali, le quali non potranno in verun caso oltrepassare il *maximum* che sarà determinato ogni anno dopo la fissazione di ambedue le contribuzioni. Se questo *maximum* non basterà, si provvederà a ciò che manca coi fondi di supplemento, de'quali si parlerà in appresso.

§. 4. *Riscossioni, e Spese Municipali, o Comunitative riunite in quanto ai Comuni che formano essi soli un Cantone.*

19 *Art.* 10. Le spese municipali, e comunitative riunite in quanto ai comuni che formano da se soli un cantone, compongonsi: 1. Delle spese indicate nell'articolo 4. (1). 2. Di quelle enunciate all'art. 8. (2). 3. Dello stipendio de'commissarj di polizia, degl'ispettori, degl'apparitori, degl'agenti, e de'servi, se il comune ne usa. 4. Delle spese di amministrazione dell'ufficio centrale, ne'comuni ove questo esiste.

20 *Art.* 11. Le riscossioni municipali, e comunitative, riunite in quanto a comuni che formano da essi soli un cantone, compongonsi: 1. De'prodotti espressi nell'art. 7., sotto i numeri 1, 2, e 3. (3). 2. Di quelli accennati nell'art. 9., sotto li numeri 1, e 2. (4). 3. Del prodotto delle case, de'teatri, e di altri edifizj appartenenti al comune. 4. Finalmente della quantità di centesimi addizionali alle contribuzioni fondiaria, e personale che sarà stimato necessario di stabilire per compiere il fondo delle spese municipali, e comunitative riunite come si è detto.

Questi centesimi addizionali non potranno in caso alcuno oltrepassare il *maximum* che sarà determinato ogni anno dopo la fissazione dell'ammontare di ambedue le contribuzioni.

Se questo *maximum* non bastasse per coprire tutte le spese municipali, e

(1) Vedi il superiore Num. 11.
(2) Vedi il superiore Num. 17.
(3) Vedi il superiore Num. 16.
(4) Vedi il superiore Num. 18.

comunicative riunite, vi si provederà collo stabilire delle tasse indirette, e locali nella forma, e dietro li principi che s'indicheranno in appresso.

21 *Art.* 12. Ciò che fin ora si è detto dei comuni che formano da essi soli un cantone applicasi a tutte quelle che avendo cinque mila abitanti, o più popolazione, hanno da essi soli un amministrazione municipale.

§. 4. *Riscossioni, e spese dipartimentali.*

22 *Art.* 13 Le spese dipartimentali sono. 1. Dei tribunali civili, criminali, correzionali, e di commercio. 2. Delle amministraaioni centrali. 3. Delle scuole centrali, delle biblioteche, del museo del gabinetto fisico, e d'istoria naturale, e de'giardini bottanici che ne sono dipendenti. 4. Del mantenimento, e delle riparazioni degl'edifizj pubblici inservienti a questi stabilimenti, e delle prigioni. 5. Delle tasse, ed aggio che si accorda al ricevitore, ed ai suoi preposti. 6. Finalmente delle altre spese autorizzate dalle leggi, e necessarie all'amministrazione del dipartimento.

23 *Art.* 14. Ogni amministrazione dipartimentale potrà aggiungere allo stato delle sue spese una somma destinata a provedere alle spese impreviste.

24 Questa somma non potrà oltrepassare il decimo dell'ammontare delle spese ordinarie, tali quali sono designate nell'articolo precedente.

25 L'impiego di essa non potrà farsi senza il permesso speciale del ministro dell'interno per ciascuna spesa non indicata nello stato, ovvero, in caso di urgenza, senza riferirne immediatamente al ministro stesso.

26 *Art.* 15. Le riscossioni dipartimentali compongosi de'centesimi addizionali alle contribuzioni fondiaria, e personale che si giudicherà necessario di stabilire per provedere al pagamento delle spese dipartimentali.

27 Questi centesimi addizionali non potranno in nessun caso oltrepassare il *maximum* che sarà determinato ogni anno, dopo aver fissato l'ammontare di ambedue le contribuzioni.

28 Se questo *maximum* non bastasse per coprire il totale delle spese dipartimentali, vi si provederà primieramente coi fondi di supplemento, ed inolre col fondo comune de'dipartimenti di cui ora si parlerà.

29 *Art.* 16 Ogni dipartimento imporrà, oltre i centesimi addizionali destinati a coprire le sue spese ordinarie, ed in due articoli separati.

30 *Primieramente* un numero determinato di centesimi per ogni franco di ambedue le contribuzioni fondaria, e personale, destinati a provedere in ciascun dipartimento in particolare, sotto nome di *fondo di supplemento*, al deficit delle riscossioni municipali, e dipartimentali.

31 E *secondariamente* un numero egualmente determinato di centesimi addizionali, sotto nome di *fondo comune dei dipartimenti*.

1.° Ad accordare un supplemento di fondo ai dipartimenti, cui il *maximum* fissato in virtù del superiore articolo 15 (5), ed il fondo di supplemento di cui si è parlato, non basterebbono per cuoprire la totalità delle loro spese.

2.° Al pagamento delle spese dell'agenzia delle contribuzioni dirette.

3.° a far fronte alle porzioni inesigibili, a motivo d'impossibilità di pagare

(5) Vedi dal superiore Num. 26 al 28.

o per non aver il contribuente goduto della proprietà imposta, ed alle rimesse o diminuzioni accordate per perdita di rendità.

4° Ai soccorsi effettivi da accordarsi a causa di grandine, gelo, incendj, innondazioni, ed altri accidenti imprevisti.

32 *Art.* 17. Il prodotto de'centesimi addizionali che formano il fondo di supplemento, ed il fondo comune de'dipartimenti, mentovati nel precedente articolo, sarà impiegato secondo l'ordine, e nel modo regolato qui appresso.

TITOLO II. *Della fissazione, e forma d'imposizione delle spese dipartimentali municipali, e comunitative.*

33 *Art.* 18. In ogni municipalità composta di più comuni, l'amministrazione municipale formerà, e trasmetterà all'amministrazione centrale prima delli 30 Termifero di ogni anno (6).

1° Lo stato ben circostanziato delle spese di ciascun comune della sua giurisdizione, e quello per approssimazione delle loro rendite senza parlare di quelle che provengono dalle contribuzioni pubbliche.

2.° Lo stato parimente circostanziato delle spese municipali, e quello per approssimazione delle riscossioni municipali eccettuate quelle che provengono da'centesimi addizionali.

34 *Art.* 19. Ne'comuni che formano da essi soli un cantone, o che sono considerati come tali, lo stato, di cui si fa menzione nell'articolo precedente sarà fatto, ed approvato entro lo stesso termine dall'amministrazione municipale. Esso comprenderà.

1.° Lo stato ben circostanziato delle spese municipali, e comunitative riunite, tali e quali sono designate nel precedente articolo 10 (7).

2° Lo stato per approssimazione delle riscossioni municipali, e comunali riunite, tali, e quali sono indicate nell'*Art.* 11 (8) eccettuate quelle che provengono da centesimi addizionali.

35 *Art.* 20. Ne' comuni divisi in più municipalità di circondario, li stati de'quali si è parlato, sasanno rispettivamente fatti, ed approvati nello stesso termine, tanto dall'ulfizio centrale, per le spese che riguardano il comune intero, quanto da ogni municipalità di circondario per quelle che le sono proprie.

36 Lo stato dell'ulfizio centrale comprenderà il totale delle riscossioni municipali, e comunitative riunite, eccetto quelle che provengono da centesimi addizionali.

37 *Art.* 21. L'amministrazione dipartimentale invierà prima delli 30 Termifero di ogn'anno ai ministri dell'interno, e della giustizia, cioè,

Al ministro della giustizia, lo stato delle spese fisse, e variabili delli tribunali, civile, criminale, correzionale, e di commercio.

Ed al ministro dell'interno quello delle spese fisse, e variabili di amministrazione, tali, e quali sono indicate nel superiore articolo 15 (9).

37 *Art.* 22. Li stati mentovati nell'articolo precedente saranno rispettivamente verificati, ed approvati dai ministri dell'interno, e della giustizia, e da questi,

(6) 17 Agosto.

(7) Vedi il superiore N. 19.

(8) Vedi il superiore N. 20.

(9) Vedi il superiore N. 22.

rimandati alle amministrazioni di dipartimento al più tardi nello stesso tempo della legge che fissa le contribuzioni fondiaria, e personale dell'annata.

39 *Art.* 23. Tosto ricevuti questi stati, l'amministrazione centrale vi aggiungerà l'ammontare dell'aggio, e delle tasse del ricevitore del dipartimento, e ripartirà il tutto in proporzione delle contribuzioni fondiaria, e personale di tutti li cantoni della sua giurisdizione, senza che in nessun caso li centesimi addizionali destinati a provvedervi possano oltrepassare il maximum fissato in virtù dell'*Art.* 15 (10).

40 *Art.* 24. Il contingente di ciascun cantone nelle spese dipartimentali, come pure l'ammontare de'centesimi addizionali destinati a formare il fondo di supplemento, ed il fondo comune de'dipartimenti stabiliti dall'*Art.* 16 (11), saranno aggiunti in altrettanti articoli separati, al suo contingente nell'ammontare principale delle contribuzioni fondiaria, e personale, e comprese in un solo medesimo ordine, o mandato.

41 *Art.* 25. L'amministrazione centrale verificherà, ed approverà nello stesso termine li stati delle spese municipali, comunali, e municipali comunali riunite de'cantoni e de'comuni della sua giurisdizione, e li trasmetterà a ciascuna amministrazione municipale, nello stesso tempo, che invia l'ordine, o mandato di cui si è parlato.

42 *Art.* 26. Le spese municipali saranno immediatamente ripartite da ciascuna amministrazione municipale tra tutti li comuni del cantone, in proporzione delle loro contribuzioni fondiaria, e personale, e senza che in nessun caso li centesimi addizionali destinati a supplirvi possano oltrepassare il *maximum* fissato dal superiore *Art.* 9. (12).

43 *Art.* 27. Il contigente di ciascun comune nelle spese municipali del cantone, come pure l'ammontare de' centesimi addizionali destinati a formare il fondo di supplemento, ed il fondo comune de' dipartimenti stabiliti dall'articolo 16 (13) saranno aggiunti in altrettanti articoli separati al contingente dello stesso comune nell'ammontare principale delle contribuzioni fondiaria, e personale, e compresi in un solo medesimo ordine, o mandato.

44 *Art.* 28. Immediatamente dopo l'aggiudicazione della esazzione delle contribuzioni fondiaria, e personale, o la nomina del ricevitore ne'casi, ove la legge l'autorizza, l'amministrazione munic pale aggiungerà allo stato particolare delle spese comunali di ogni comune della sua giurisdizione, l'ammontare di queste spese di esazione, e determinerà dietro tutto ciò la quantità di centesimi addizionali da pagarsi per questo oggetto da ognuno de'contribuenti compreso nel ruolo, senza che in nessun caso questi centesimi addizionali possano oltrepassare il *maximum* fissato in vigore dell'*Art.* 7. (14).

45 *Art.* 29. La somma riconosciuta necessaria per compiere il fondo delle spese municipali, e comunali riunite, riguardo a comuni che formano da sè soli un cantone, o che sono considerati come tali, sarà ripartita uniformemente su tutti li contribuenti del comune, ed in proporzione della loro tangente principale, sia che venga formato un solo, e medesimo ruolo pel comune, sia che

(10) Vedi dal superiore N. 26, al 28.
(11) Vedi dal superiore N. 29, al 31.
(12) Vedi il superiore N. 18.
(13) Vedi dal superiore N. 29, al 31.
(14) Vedi il superiore N. 16.

se ne faccia uno per ogni municipalità di circondario, e senza che in nessun caso questi centesimi addizionali possano oltrepassare il *maximum* fissato dall' articolo 11. (15)

TIT. III. *Del modo di pagare le spese dipartimentali, municipali, e comunali.*

§. 1. *Del pagamento delle spese comunali.*

46 *Art.* 30. Le riscossioni comunali, ne'comuni che fan parte di un cantone, si faranno dal percettore delle contribuzioni fondiaria, e personale del comune che riterrà a tal'uopo sopra ogni tangente riscossa, ed a misura della riscossione li centesimi addizionali destinati a provvedere alle spese comunitative.

47 *Art.* 31. Queste spese saranno pagate da esso sugl'ordini dell'agente municipale, e ciò sino all'ammontare dello stato debitamente approvato, ed in proporzione delle riscossioni successive de'centesimi addizionali destinati a provedervi, e delle altre rendite del comune.

49 *Art.* 32. Il soprappiù delle riscossioni fatte da esso sarà versato in conformità delle regole stabilite nella cassa del ricevitor generale del dipartimento, in quella del suo preposto, ovvero in mano del segretario dell'amministrazione municipale nel caso che verrà qui sotto indicato

§. 2 *Del pagamento delle spese municipali.*

49 *Art.* 33. La riscossioni municipali ne'cantoni composti di più comuni si faranno dal segretario della municipalità, in mani del quale li diversi percettori ne depositeranno successivamente, ed ogni decade almeno li prodotti respettivi a misura della loro riscossione.

50 *Art.* 34. Le spese municipali saranno pagate da esso sugl'ordini dell'amministrazione municipale, firmate da'membri presenti, e ciò sino all'ammontare dello stato debitamente approvato, ed a misura delle riscossioni effettive.

§. 3. *Del pagamento delle spese municipali, e comunitative riunite.*

51 *Art.* 35. Ne'comuni che formano da sè soli un cantone, o che sono considerati come tali, l'amministrazione municipale se non ve ne sarà che una sola, ovvero l'ufficio centrale se uno ve ne esiste stabilirà per le riscessioni municipali, e comunitative riunite un preposto speciale in di cui mani li differenti percettori depositeranno successivamente, e tutte le decadi almeno li prodotti respettivi a misura della loro riscossione.

52 *Art.* 36. Questo preposto pagherà sugl'ordini dell'amministrazione municipale di circondario ne'quattro grandi comuni, le spese proprie a ciascuna di queste amministrazioni a misura delle riscossioni, ed in proporzione dell'ammontare de'loro stati respettivi di spese.

§. 4 *Del pagamento delle spese dipartimentali.*

53 *Art.* 37. Il prodotto de'centesimi addizionali destinati al pagamento delle spese dipartimentali rimarrà in mano del ricevitore generale del dipartimento.

54 Egli ne disporrà sugl'ordini dell'amministrazione dipartimentale in conformità, e secondo l'ammontare de'suoi stati di spese debitamente approvati, ed a misura della loro riscossione effettiva.

55 *Art.* 38. Egli non potrà in niuna guisa intaccare per questo oggetto gl'altri fondi provenienti dalla sua riscossione, li quali saranno da esso versati al tesoro nazionale all'epoche, e nel modo regolato dalle leggi.

(15) Vedi il superiore N. 20.

§. 5.

Delle tasse de'preposti alle esazioni dipartimentali, municipali, e comunitative.

56 *Art.* 39. Il percettore di ogni comune godrà sul prodotto de'centesimi addizionali destinati alle spese municipali, e comunitative di un aggio eguale a quello di cui godrà sulle altre sue azioni.

57 Quest'aggio farà parte delle spese di esazione a carico del comune.

58 Non gli verrà accordato aggio veruno per le altre rendite comunitative, l'esazione delle quali farà parte delle condizioni, e de'pesi della sua aggiudicazione.

59 *Art.* 40. Non si accorderà al segretario dell'amministrazione municipale alcun aggio sulle riscossioni delle quali è incaricato dall'articolo 33 (16), ma il suo stipendio fisso sarà accresciuto se si crederà necessario.

60 *Art.* 41. Il preposto speciale alle esazioni municipali, e comunali riunite, nominato in virtù dell'articolo 35 (17), godrà di uno stipendio fisso, che sarà determinato dall'amministrazione municipale, o dall'uffizio centrale, ed approvato dall'amministrazione di dipartimento, e farà parte delle spese del comune.

61 *Art.* 42. Il ricevitore generale del dipartimento, e li suoi preposti godranno sul prodotto de'centesimi addizionali destinati alle spese dipartimentali di un aggio eguale a quello che è loro attribuito dalla legge sulle altre loro riscossioni.

62 L'ammontare di questo aggio, come pure il loro stipendio fisso, e l'ammontare dell'aggio che viene loro attribuito sul principale delle contribuzioni fondiaria, e personale si pagheranno sul prodotto de'centesimi addizionali, e faran parte delle spese dipartimentali.

TITOLO IV.

Dell'impiego del fondo di supplemento, e del fondo comune de'dipartimenti.

63 *Art.* 43 Il prodotto de'centesimi addizionali che formano il fondo di supplemento, di cui si è fatta menzione nell'articolo 16 (18), resterà nelle mani del ricevitore del dipartimento, sarà impiegato sulle ordinanze dell'amministrazione dipartimentale.

1. Al supplemento de'fondi da somministrarsi alli cantoni composti di più comuni, per le cui spese municipali il *maximum* fissato dal superiore articolo 9 (19) non sarebbe sufficiente

2. A supplire se occorra (ma soltanto dopo l'oggetto di cui ora si è parlato) all'insuficenza delle sue proprie esazioni dipartimentali.

64 *Art.* 44. Gl'ordini spediti dall'amministrazione dipartimentale nel caso dell'articolo precedente saranno imputati sui fondi di supplemento, cantone, per cantone, in guisa tale che non sia preso sui fondi di supplemento degl'altri cantoni del dipartimento che quando il fondo del cantone che reclama sarà esaurito.

65 *Art.* 45. Quello rimarrà disponibile alla fine dell'anno sul fondo di supplemento di cui si è parlato, sarà per l'anno seguente impiegato nel diminuire l'imposizione di questo medesimo fondo, ed in vantaggio de'cantoni il contingente de'quali non sarà rimasto esaurito.

(16) Vedi il superiore N. 49.
(17) Vedi il superiore N. 51.
(18) Vedi al superiore N. 29, al 31.
(19) Vedi il superiore N. 18.

66 *Art.* 46. Il prodotto de'centesimi addizionali, destinati a formare il fondo comune de'dipartimenti stabilito dall'articolo 16 (20), sarà impiegato, cioè.

Per far fronte alle quote inesigibili per impossibilità di pagare, o per non aver il contribuente goduto la proprietà imposta, ed alle rimesse, e diminuzioni accordate per perdita di rendita sino all'ammontare del quinto.

E gl'altri quattro quinti saranno impiegati negl'altri oggetti, de'quali si è fatta menzione nell'anzidetto articolo, e coll'ordine che sarà in appresso determinato.

67 *Art.* 47. Il quinto destinato dall'articolo precedente, a far fronte ai non valori, e rimesse, o diminuzioni, rimarrà in mano del ricevitore del dipartimento a disposizione dell'amministrazione centrale, sugl'ordini della quale sarà impiegato a seconda dell'occorrente, ed in conformità delle regole che saranno stabilite.

68 *Art.* 48. Gl'altri quattro quinti saranno depositati al tesoro pubblico, ed impiegati.

1. Al pagamento delle spese relative all'agenzia delle contribuzioni dirette, conformemente alle leggi dei 22 Brumajo, e 21 Piovoso anno VI (12 Novembre 1797, e 9 Febrajo 1798) e sino all'ammontare de'fondi accordati dalle anzidette leggi.

2. In supplemento di fondi da accordarsi ai dipartimenti nel caso preveduto dal superiore articolo 16 (21).

3. Ed il soprappiù in soccorsi effettivi da accordarsi per causa di gragnuola, gelo, incendj, innondazioni, ed altri accidenti imprevisti sino all'ammontare de'crediti che saranno aperti dal corpo legislativo, ed in conformità delle regole che saranno stabilite.

69 *Art.* 49. Li supplementi di fondi da accordarsi alli dipartimenti, le riscossioni de'quali, ed il fondo particolare di supplemento fossero riconosciuti inferiori alle proprie spese, od a quelle de'loro cantoni, saranno pagati per ordinanze dal ministro dell'interno, dopo che ne verrà verificata la necessità, e la quantità a vista delli stati particolari di spese.

70 Egli ne approverà al principio dell'anno il quadro generale, e ne manderà una copia al ministro delle finanze.

71 *Art.* 50. Quello che rimarrà disponibile alla fine dell'anno sul fondo comune de'dipartimenti di cui si è parlato, sarà per l'anno seguente, e secondo le circostanze de'casi, o impiegato nel diminuire l'imposizione dello stesso fondo, ovvero aggiunto al suo prodotto per essere impiegato nelli stessi usi.

TITOLO V. *Dello stabilimento delle tasse municipali nei comuni che formano da se soli un cantone.*

72 *Art.* 51. Quando in un comune che da se solo forma un cantone, o è considerato come tale, lo stato delle spese municipali, e comunitative riunite, come si è detto nel superiore *Art.* 10. (22) sarà stato approvato, e che le riscossioni solite, che sono espresse nell'*Art.* 11. (23) saranno state riconosciute insufficienti a fare fronte interamente alle spese anzidette, vi si proveder\u00e0 collo sta-

(20) Vedi dal superiore N. 29, al 31.
(21) Vedi – idem.
(22) Vedi il superiore Num. 19.
(23) Vedi il superiore Num. 20.

bilirvi delle *tasse indirette*, *e locali* che non potranno aver luogo che dopo l'autorizzazione espressa, e speciale del corpo legislativo.

73 *Art* 52 In conseguenza, ed avanti il 30. Termifero di ogni anno, l'amministrazione municipale dei predetti comuni formerà lo specchio comparativo delle spese municipali, e comunali riunite, secondo lo stato delle medesime approvato dall'amministrazione di dipartimento e dell'ammontare presunto delle riscossioni municipali, e comunali egualmente riunite, compresovi il prodotto dei centesimi addizionali calcolato sul piede di quelli ricossi nell'anno precedente.

74 Essa vi aggiungerà l'indicazione delle tasse indirette, e locali che giudicherà più conveniente per supplire all'insufficienza dei centesimi addizionali.

75 *Art.* 53. Questo specchio comparativo si farà ne'comuni di una popolazione maggiore di 100. mila anime, dall'amministrazione di dipartimento, alla quale l'uffizio centrale, e le municipalità di circondario somministreranno a tale oggetto li loro stati di riscossioni, e di spese particolari, ed altri documenti necessarj.

76 *Art.* 54. L'indicazione delle tasse indirette, e locali, di cui si è parlato nell' articolo precedente, compenderà 1. La designazione degl'oggetti, sui quali queste tasse dovranno essere imposte. 2. La tariffa della tassa da stabilirsi sù ciascuno degl'oggetti designati. 3. L'indicazione de'mezzi di esecuzione per la riscossione delle tasse predette. 4. L'estimo del prodotto presunto delle diverse tasse progettate. 5. Finalmente l'estimo delle spese che la riscossione potrà cagionare.

77 *Art.* 55. Non potranno essere assoggettati alle predette tasse nè grani, ne farine, nè frutti, nè butirro, nè latte, ne formaggi, nè legumi; ed altre minute derrate inservienti abitualmente all'alimento degl uomini (24).

78 *Art.* 56. Le amministrazioni, e gl'uffizj centrali avranno riguardo nei loro progetti di tasse municipali. 1. A che la tariffa, ed il suo prodotto siano per quanto si potrà proporzionati all'ammontare delle somme riconosciute rigorosamente necessarie. 2 A che modo di riscossione rechi la minore spesa, ed il minor incomodo possibile alla libertà dei cittadini delle comunicazioni, e del commercio. 3. Alle eccezioni, e franchigie che potranno giudicarsi necessarie al commercio del comune, ed in ragione della sua posizione.

79 *Art.* 57. Il progetto di tasse municipali mentovato negl'articoli precedenti sarà sottoposto all'amministrazione dipartimentale, che potrà modificarlo; essa lo approverà, e lo indirizzera entro il mese di Fruttifero (Agosto) in un col suo parere ragionato al direttorio esecutivo, il quale lo trasmetterà entro il mese di *Vendemmiajo* seguente (*Settembre*) al corpo legislativo, per essere approvato se vi sarà luogo.

TITOLO VI. *Della contabilità dei comuni, delle municipalità, dei dipartimenti, e de'preposti alle loro riscossioni.*

80 *Art* 58. L'agente municipale, ed il percettore di ogni comune che fa parte di un cantone, renderanno rispettivamente all'amministrazione municipale, e

(24) Questa è la regola generale, a cui sono state fatte modificazioni dettate dalle circostanze locali ne'*Budgets*, e negl'*Octrois* delli Stati Romani.

nel mese *Vendemmiajo* di ogni anno, il conto delle riscossioni, e spese comunitative fatte durante l'anno precedente.

81 L'amministrazione municipale approverà questi conti nel mese di Brumajo seguente (*Ottobre*).

82 *Art* 59. Ne'cantoni composti di più comuni, il segretario della municipalità, nella sua qualità di preposto alle riscossioni municipali, renderà ogni anno nel mese di *Vendemmajo* il suo conto all'amministrazione municipale, che renderà il suo proprio all'amministrszione dipartimentale nel seguente mese di Brumajo.

83 Essa vi unirà inoltre una copia delle deliberazioni con le quali avrà approvati li conti dei percettori, e degl'agenti municipali dei comuni della sua giurisdizione,

84 *Art*. 60. Li conti delle spese municipali saranno esaminati, discussi, e definitivamente approvati dall'amministrazione dipartimentale nel mese di Frimajo seguente (Novembre).

85 Li documenti giustificativi rimaranno depositati nei suoi archivj.

86 In caso di difficoltà se ne riferirà al ministro dell'interno il quale deciderà

87 *Art*. 91. Nei comuni che formano da sè soli un cantone, o che vengono considerati come tali, il preposto principale alle riscossioni municipali, e comunitative, renderà conto nel mese Vendemmiajo di ogni anno, all'amministrazione municipale, se non ve ne sarà che una sola, ovvero all'uffizio centrale, ed alle municipalità di circondario ne'quattro grandi comuni, delle riscossioni, e delle spese fatte, durante l'anno precedente, su ciascuna di queste amministrazioni.

88 Ciascuna di esse renderà il suo conto respettivo di mano in mano nel mese di brumajo seguente, all'amministrazione dipartimentale, che lo approverà definitivamente nella forma, e nel termine prescritto dall'articolo precedente.

89 *Art*. 62. Nel mese di Frimajo di ogni anno, il ricevitore generale di ogni dipartimento, rimetterà all'amministrazione centrale, e questa al ministro dell' interno, il conto delle riscossioni dipartimentali fatte durante l'anno precedente.

90 Essa vi unirà uno stato da essa stessa certificato delle approvazioni dei conti delle spese municipali, comunali, e municipali comunali riunite dei cantoni, e dei comuni della sua giurisdizione.

91 *Art*. 63. Il conto del ricevitore del dipartimento sarà approvato dall'amministrazione centrale, salvo l'approvazione del ministro dell'interno: quello dell' amministrazione dipartimentale sarà esaminato, ed approvato dal direttorio esecutivo.

93 *Art*. 64. Qualsivoglia agente municipale, percettore di comune, amministratore municipale, membro di uffizio centrale, preposto delle riscossioni municipali, e comunitative, e segretario di municipalità nella sua qualità di ricevitore, il quale non rendesse conto nel termine respettivamente fissato dagl'articoli 58, 59 e 61 (25), sarà denunciato dall'amministrazione centrale al com-

(25) Vedi li superiori Num. 80, 82, 87.

missario del direttorio esecutivo presso il tribunale civile del dipartimento (26), riservata nondimeno l'autorizzazione del direttorio esecutivo rispetto agl'agenti, agli amministratori municipali, ed ai membri dell'uffizio centrale, li quali saranno prima di tutto sospesi da qualunque esercizio.

93 *Art.* 65. Saranno condannati a pagare in mano del ricevitore del dipartimento, in forma di deposito, e secondo le circostanze de'casi la quinta parte dell'ammontare presunto delle riscossioni municipali, o delle riscossioni municipali, e comunali riunite, secondo li stati delle medesime, che saranno stati rispettivamente approvati, in virtù degl'articoli precedenti.

94 *Art* 66. Qualsivoglia amministratore, e ricevitore di dipartimento che non renderà conto nel termine fissato dall'anzidetto art. 62, sarà coll'autorizzazione del direttorio esecutivo, denunziato dal ministro dell'interno allo stesso commissario, e condannato a depositare la decima parte dell'ammontare presunto delle riscossioni dipartimentali, secondo lo stato delle medesime, approvato da'ministri della giustizia, e dell'interno.

95 *Art.* 67. Nelle procedure intentate contro le amministrazioni centrali, o municipali, li condannati non saranno obbligati in solido, ed ognuno di essi sarà soltanto obbligato a somministrare la sua tangente alla somma da depositarsi.

96 Il deposito avrà luogo senza pregiudizio delle altre misure coattive, che fossero necessarie per costringere gl'amministratori, o li ricevitori in mora.

97 L'ammontare della somma depositata non sarà rimborsata che dopo la presentazione, e verificazione del conto.

TITOLO VII. Disposizioni generali.

98 *Art.* 68. Si determinerà in ogni anno immediatamente dopo la fissazione, ed il riparto dell'ammontare principale delle contribuzioni fondiarie, e personale il *maximum* de'centesimi addizionali da stabilirsi per le spese comunitative, municipali, municipali, e comunali riunite, e dipartimentali la quantità de' centesimi destinati pel fondo di supplemento, e pel fondo comune de'dipartimenti.

99 *Art.* 69. La legge dei 15 Frimajo VI (1 Decembre 1797) è abrogata, salva l'esecuzione del titolo IV relativo alle riscossioni, ed alle spese generali, dipartimentali, municipali, e comunitative dell'anno V e dell'anno VI.

100 *Art.* 70. Qualsivoglia altra legge, o disposizione di leggi contraria alla presente, è parimente abrogata (28).

Vedi nel supplemento il titolo - *stipendj e spese*.

SPESE DI GIUSTIZIA

SOMMARIO

(26 Oggi Procuratore Imperiale Generale.
(27 Vedi li superiori Num. 89, e 90.
(28) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma dei 4 Giugno 1812.

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 9 Agosto 1809.

La consulta straordinaria ; Ordina :

TITOLO I *Delle riscossioni delle spese di giustizia sui condannati in materia criminale, correzionale, o di polizia.*

1 *Art.* 1. Ogni giudicato, o sentenza di un tribunale criminale, correzzionale, o di polizia, che contenga la condanna ad una pena qualunque, pronunzierà nel tempo medesimo, a vantaggio del governo il rimborso delle spese alle quali i processi, e la punizione de'delitti avrà dato luogo.

2 La condanna sarà solidale contro gl'autori, o complici dello stesso fatto (1).

(1) Art. 1, e 2 della Legge de'18 Germile anno VII (7 Aprile 1799).

3 *Art.* 2. Le spese si liquideranno, e la liquidazione si renderà esecutiva dal presidente della corte, o dal tribunale, e se ne procurerà giudizialmente l'incasso dagl'incaricati dell'amministrazione del registro, e del demanio (2).

4 *Art.* 3. Per facilitare la detta liquidazione, gl'uffiziali della polizia giudiziale, li magistrati informanti, e li presidenti de'tribunali correzionali, subito che avranno terminate le loro funzioni relative ad ogni affare, uniranno alle altre cose lo stato da loro firmato delle spese, e de'denari sborsati, per i quali potrà aver luogo la liquidazione, allorchè vi sarà condanna eseguibile (3).

5 *Art.* 4. La morte de'condannati, prima dell'esecuzione della pena, non estingue l'azione dell'amministrazione per il ricupero delle spese pronunciate nella sentenza di condanna (4).

TITOLO II. *Del privilegio del tesoro pubblico per il rimborso delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia.*

6 *Art* 5. Il privilegio del tesoro pubblico sui mobili, ed effetti mobili de'condannati, non si eserciterà che dopo gl'altri privilegj, e diritti menzionati qui appresso, cioè

1.° I privilegj designati agl'articoli 2101 e 2102 del codice Napoleone (5).

2.° Le somme dovute per la difesa personale del condannato, le quali in caso di lite per parte dell'amministrazione de'dominj, si regoleranno secondo la natura dell'affare dal tribunale che avrà pronunziata la condanna (art. 2. della legge dei 9 Settembre 1807).

7 *Art.* 6. Il privilegio del tesoro pubblico sui beni stabili de' condannati, non avrà luogo che per l'iscrizzione dentro i due mesi a datare dal giorno della sentenza di condanna, passato il qual termine i diritti del tesoro pubblico non potranno più esercitarsi, se non se in conformità dell'articolo 2113 (6) del codice Napoleone.

8 *Art.* 7. Il privilegio di cui si fa menzione nell'articolo precedente non verrà esercitato che dopo gl'altri privilegj e diritti seguenti.

1.° I privilegj designati nell'articolo 2101 del codice Napoleone (7).

2.° Li privilegj indicati nell'articolo 2103 dello stesso codice (8), purchè le condizioni per la loro conservazione siano state adempite.

3.° Le ipoteche legali esistono indipendentemente dalle inscrizioni, purchè però siano anteriori al mandato d'arresto nel caso che fosse stato rilasciato contro il condannato, e negl'altri casi, siano anteriori alle sentenze di condanna.

4.° Le altre ipoteche purchè i crediti siano stati inscritti prima del privilegio del tesoro pubblico, e che risultino da atti, che abbiano una data certa anteriore al detto mandato d'arresto, o sentenza di condanna.

5.° Le somme dovute per la difesa personale del condannato (9).

TITOLO III. *Del pagamento delle spese di giustizia criminale, e correzionale.*

9 *Art.* . In ogni affare criminale la parte pubblica sarà la sola incaricata delle

(2) Art. 3 di detta Legge.
(3) Art. 4 di detta Legge.
(4) Parere del Consiglio di Stato dei 23 Fruttifero anno XIII (10 Settembre 1805).
(5) Vedi Tom. VI pag. 390 dal N. 11 al 28.
(6) Vedi Ibidem pag. 394 N. 43.
(7) Articolo 2 della Legge dei 18 Germile anno VII.
(8) Vedi Tom VI pag 381 N. 11.
(8 *bis*) Vedi Ibidem dal N 26 al 32.
(9) Articolo 4 della detta Legge dei 18 Germile anno VII.

spese di esecuzione; essa farà l'impronto delle spese d'informazione, spedizione, ed intimazione dei giudicati, del rimborso delle quali saranno personalmente tenuti quelli che si saranno costituiti come parti civili, salvo in tutti i casi il loro ricorso contro li rei, o accusati che saranno stati condannati (10).

10 *Art.* 9. In materia di polizia correzionale, quei che si costituiranno parti civili, saranno personalmente incaricati delle spese del processo, informazione, ed intimazione delle sentenze (11)

11 *Art.* 10. Le citazioni, ed intimazioni fatte a richiesta de' rei, o accusati saranno a spese loro, come il salario de' testimonj che faranno esaminare, starà poi alla parte pubblica a far citare a sua istanza i testimonj, che gli potessero essere indicati dai rei, o accusati nel caso che giudicassero che la loro dichiarazione possa essere necessaria per scoprire la verità, senza pregiudizio ancora del diritto della corte di giustizia criminale, e di ordinare in progresso de' confronti, allorchè ella lo crederà vantaggioso, e che siano sentiti de' nuovi testimonj (12).

12 *Art.* 11. Le spese di prigioni, di condotta relativa agl'uomini di mare, o ai militari condannati ai lavori pubblici, o a far palle di cannone, saranno a carico de' ministri respettivi della marina, e della guerra.

13 Le spese de' condannati ai ferri per il loro soggiorno, o condotta, sia che la condanna provenga dai tribunali civili, marittimi, o militari, e sia che i condannati siano stati militari, o uomini di mare, saranno a carico del ministero dell'interno (13).

14 Le spese di rotta, ossia viaggio, o soggiorno momentaneo per il trasporto de' prigionieri trasferiti con ordine dei tribunali, o delle corti, de' procuratori generali imperiali, o procuratori imperiali, si pagheranno come spese generali di giustizia del dominio, si ammetteranno sull'ordine del gran giudice ministro della giustizia, senza imputazione pei centesimi variabili applicati alle spese delle prigioni.

15 *Art.* 12. Le spese di viaggio, condotta, soggiorno, e nutrimento de' mendicanti, e vagabondi, ricondotti nel luogo della loro nascita, nel loro domicilio, o nelle case di detenzione per misure di polizia municipale, si pagheranno sui fondi del ministero dell'interno (14).

16 Le stesse spese a riguardo degl'esiliati, deportati, o trasferiti da un luogo all'altro per misura di alta polizia si pagheranno sui fondi del ministero di polizia.

TITOLO IV. *Delle spese di spedizioni.*

17 *Art.* 13. Non si rilascierà gratuitamente agl'accusati in qualunque numero essi siano, ed in qualunque caso che una sola copia de' processi verbali contestanti il delitto, e le dichiarazioni scritte de' testimonj. Gl'accusati non potranno ricevere altre copie di questi atti, o copie degl'altri documenti del processo che a loro spese (15).

(10) Legge dei 5 Piovoso anno XIII Art. 4 (25 Gennajo 1805).
(11) Legge dei 5 Piovoso anno XIII Art. 14.
(12) L'articolo 9 di detta Legge
(13) Parere del Consiglio di Stato dei 16 Febbrajo 1807.
(14) Parere del Consiglio di Stato del primo Decembre 1807.
(15) Articolo 5 della Legge dei 5 Piovoso anno XIII.

18 *Art.* 14. I cancellieri delle corti criminali de'tribunali di polizia correzionale, e di semplice polizia saranno rimborsati delle spese di spedizione, e di copia degl'atti che saranno tenuti di fare, e di rilasciare gratuitamente nella forma prescritta per il pagamento delle spese di giustizia a ragione: cioè

19 Di quattro decimi il foglietto, ossia carta di 28 linee per pagina, e di sedici sillabe per linea compreso il valore della carta semplice.

20 E di 38 centesimi solamente per foglietto in tutti li casi, ove la legge prescrive la trascrizzione in carta bollata, e la formalità del registro, di cui si terrà conto a parte (16).

21 *Art.* 15 Col mezzo delle prescritte disposizioni, che sono similmente applicabili a tutte le spedizioni, e copie richieste tanto dalle corti, e tribunali, quanto dal ministero pubblico, tutte le spese di copia di spedizione, e di commesso sono a carico di detti cancellieri (17).

22 *Art.* 16. Non si consegnerà alcuna copia da un cancelliere, senza che sia stata messa sotto gl'occhj del presidente, e del procuratore imperiale, ovvero del procuratore generale imperiale, che metteranno li loro visa appiè di ciascuno di esse, e daranno il certificato al cancelliere in prova che si sia conformato ai regolamenti tanto sugl'atti da rilasciarsi, quanto sul numero delle linee in ogni pagina, e delle sillabe in ogni linea. I cancellieri dovranno unire questo certificato all'ordine esecutoriale che gli si darà per questa copia (18).

23 In riguardo de'cancellieri de'tribunali di polizia nei luoghi ove esistono de' tribunali di circondario, essi saranno soggetti alle stesse formalità. I cancellieri degl'altri tribunali di questa specie, dovranno prendere il loro certificato presso il giudice di pace del cantone in cui saranno impiegati.

24 *Art.* 17. Allorchè si dovranno trasportare li processi di un tribunale, o di una corte ad un altra, si trasporteranno le minute medesime, ed è proibito di rilasciare alcun ordine esecutoriale per copie che fossero fatte di questi processi, sotto pretesto del loro trasporto (19).

TITOLO V. Degl'Uscieri

25 *Art.* 18. Le citazioni, notificazioni, e generalmente tutte le intimazioni a richiesta dalla parte pubblica in materia criminale, o di polizia correzionale, si faranno dagl'uscieri di udienza de'tribunali stabiliti ne'luoghi per dove gli si daranno, o dagl'uscieri de'tribunali di pace; In conseguenza non si accorderà mai spesa di trasporto agl'uscieri a meno però che non siano stati incaricati da comando espresso del procuratore generale, o del procuratore imperiale, o dal magistrato informante, ciascuno in ciò che lo concerne, di portare fuori del luogo della loro residenza le dette citazioni, notificazioni, o intimazioni, queste potranno ancora essere presentate dalli giandarmi (20)

26 *Art.* 19 Non si passerà agl'uscieri che una sola tassa per giornata qualunque sia il numero, e la qualità degl'atti che avranno fatto, degl'affari ne'quali avranno stesi registri, e de luoghi ove si saranno trasferiti in quella medesima giornata; non potranno nemeno essergli accordate che le giornate strettamente necessarie per la spedizione di differenti atti, di cui saranno stati incaricati,

(16) Legge dei 30 Nevoso anno V (19 Gennaro 1797).
(17) Detta Legge.
(18) Decreto dei 24 Febraro 1806.
(19) Detto Decreto.
(20) Legge dei 5 Piovoso anno XIII Art. 1.

qualunque sia dall'altro canto il tempo che pretendessero avervi impiegato. Una tariffa generale regolerà il salario degl'uscieri incominciando dal primo Ottobre prossimo (21).

27 *Art.* 20. Oltre le tasse di trasporto non potranno riclamare che il rimborzo delle tasse del bollo, e del registro di cui fossero stati in caso di fare l'anticipazione, ed il salario dello scrittore per le copie de'documenti, che sono tenuti di rimettere alle parti; Le copie saranno scritte in minuta, ed in caratteri legibili.

28 *Art.* 21. Designeranno in ogni articolo delle loro memorie l'affare in cui avranno a attitato, la data, ed il numero delle intimazioni, le persone alle quali saranno state eseguite, i luoghi ove si saranno trasportati, e la loro distanza da quello della loro residenza (22).

29 *Art.* 22. Non avranno alcun diritto di vacanza, o giorno di riposo, e sotto qualunque altra denominazione, che si sia per assistenza alle udienze, agli atti d'informazione, e a tutte le operazioni qualsivogliano che hanno relazione di servigio interno de'tribunali criminali, correzionali, o di polizia (23).

30 *Art.* 23. Ogni usciere che ricuserà di fare il servizio interno de'tribunali, e di rogare nelle cause intentate d'officio, o a richiesta del ministero pubblico, sarà destituito, o interdetto conforme alle leggi, senza pregiudizio de'danni, e interessi, se vi cadono, e delle altre pene che avrà incorso (24).

31 *Art.* 24. Il salario de'testimonj, o assistenti nel caso in cui la legge li prescrive, o gli autorizza si passerà in tassa, ma le somme portate nei regolamenti a titolo di *mano forti* saranno diminuite dal prezzo dell'esecuzioni effettuate dei mandati di cattura, e di arresto, e degl'ordini di carcerazione, e delle sentenze di condanna, atteso che questa mano forte deve essere in oggi prestata gratuitamente (25).

TITOLO VI. Dei Giandarmi.

32 *Art.* 25. Se non vi siano circostanze straordinarie, ed ordini superiori, le traslazioni dei rei, e degl'accusati unitamente ai documenti del loro processo si farà di brigata in brigata (26).

33 *Art.* 26. Non si accorderà sulle casse del dominio alcuna somma per notificazioni fatte dai giandarmi imperiali, non meno per scorta, e movimento a questo effetto, avendovi proveduto la legge in un altra maniera.

34 Le guardie nazionali soltanto non pagate, che saranno state legalmente richieste di trasportarsi fuori della loro residenza per l'esecuzione degl'atti, e mandati di giustizia, otterranno ognuna, sulla domanda che ne farà individualmente l'indennizzazione delle loro spese di movimento, la quale non potrà essere che quella determinata dai regolamenti per cattura, o scorta de'rei, o a titolo di mano forte, e l'originale, o copia in forma della requisizione, in virtù della quale si saranno mosse sarà annesso alla detta tassa.

TITOLO VII. De' Testimonj.

35 *Art.* 27. La tassa de'testimonj si pagheranno sui semplici mandati, o tasse dei

(21) Risoluzione dei 6 Messifero anno VI (24 Giugno 1797.
(22) Detta risoluzione Art. 18.
(23) Detta risoluzione Art. 19.
(24) Detta risoluzione Art. 20.
(25) Detta risoluzione Art. 21.
(26) Detta risoluzione Art. 22.

giudici apposte in piè degl'atti di citazione. I scritti esecutoriali si rilascieranno in seguito delle memorie, e del dettaglio delle spese di cui si farà la tassa in margine di ciascun articolo.

36 *Art.* 28. Li testimonj non potranno essere tassati più delle somme comprese in tariffa, che si firmerà in ogni dipartimento dai respettivi prefetti, e si dirigerà senza indugio alle corti criminali, ai tribunali del circondario, ed alle giustizie di pace, dopo essere stata approvata dalla consulta.

37 *Art.* 29 Non potrà recarsi alcun ritardo al pagamento delle tasse de'testimonj, che saranno saldate immediatamente, senza distinzione di ore, nè di giorni (27).

38 *Art.* 30. In caso di contravenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, i testimonj si diriggeranno al giudice informante o all'uffiziale di polizia giudiziaria che avrà fatta la tassa; si formerà processo verbale della querela la di cui copia certificata si trasmetterà subito al gran giudice ministro della giustizia, che farà istanza per la destituzione del ricevitore che ha contravenuto.

TITOLO VIII. Disposizioni Generali.

39 *Art.* 31. L'amministrazione del registro, e del dominio farà pagare dai suoi incaricati nelle diverse comuni delli stati romani le spese di procedure, e d'officio, ed a richiesta del ministero pubblico negl'affari criminali, e correzionali, e di polizia dietro al visa dei prefetti.

40 *Art.* 32. Le spese delle tasse de'testimonj, come pure quelle di traslazione, e nutrimento de'rei, o accusati in viaggio, e tutte le altre spese urgenti specificate dalle leggi, e regolamenti saranno, come è stato detto saldate sui semplici mandati delle tasse de'giudici. Nientedimeno gl'incaricati dell'amministrazione che avranno fatti de'semplici pagamenti li riduranno ad un solo stato alla fine di ogni trimestre per essere questo firmato dal procurator generale imperiale, o dal procuratore imperiale, dichiarato eseguibile dai rispettivi tribunali, e munito del visa del prefetto.

41 *Art* 33. In tutte le tasse, e scritti esecutoriali il pagamento de'quali si assegnerà sulle casse del registro, si farà menzione, che non vi è parte civile, o querelante in causa, o che ella ha giustificato la sua indigenza con un certificato autentico del maire munito del *visa*, e verificato dal prefetto.

42 *Art.* 34. Li scritti esecutoriali, e liste di spese che non saranno state presentate al visa entro l'anno in cui saranno state fatte, diverranno di niun valore, e rimarrà a quei che dovevano esiggerle a giustificare che li ritardi non sono prevenuti da loro.

43 *Art* 35. Li prefetti non potranno sotto la loro responsabilità accordare il loro *visa* per alcuna parte delle spese sopra trascritte, se non dopo essersi assicurati, che le domande sono legittime, e che i prezzi sono conformi alle leggi, ed ai regolamenti.

44 *Art.* 36. Gl'incaricati dell'amministrazione non rimetteranno per contante ai ricevitori generali gl'originali de'documenti giustificativi de'pagamenti che avranno fatto di queste spese. Essi gl'invieranno alla fine di ogni trimestre al direttore generale de'dazj di registro, con dei stati generali, ne'quali saranno

(27) Risoluzione dei 27 Glaciale anno VI (16 Gennaro 1798)

posti in rango per ordine di numeri gl'articoli che gli saranno stati dati dai prefetti, e vi uniranno anco quei per i quali le parti, che dovevano esiggere non si fossero ancora presentate, facendovi soltanto questa menzione; essi poi le riporteranno in testa dello specchio generale, che si formerà dopo che saranno state saldate, per aver relazione al sem stre a cui appartengono.

45 *Art.* 37. Li prefetti formeranno alla fine di ogni trimestre dei stati generali delle spese di giustizia, che avranno ordinato nel decorso dello stesso trimestre, vi comprenderanno li scritti esecutoriali che avranno muniti del loro visa. secondo gl'ordini de'numeri in cui saranno stati portati nei registri particolari, che terranno a questo effetto; dirigeranno al gran giudice ministro della giustizia li stati generali con uno dei duplicati in carta semplice, che si saranno fatto rimettere delle parti, che hanno esatto, non meno che i documenti in pruova degl'articoli, sopra ognuno de'quali vi sarà il numero corrispondente all'ordine

46 *Art.* 38 Le disposizioni soprascritte avranno il suo effetto e saranno eseguite, incominciando dal dì 16. Agosto corrente nella città libera, e imperiale di Roma, e nei dipartimenti del Tevere, e Trasimento Tuttavia fino al primo Gennaro prossimo le spese di giustizia non si considereranno come anticipazione, e non daranno luogo ad alcuna restituzione a vantaggio dell'amministrazione del registro, e dei dominj.

47 *Art.* 39. Il presente ordine sarà pubblicato per mezzo del bollettito, e ne saranno diretti degl'estratti particolari ad ognuno de'ricevitori dei dominj dei capiluoghi de'circondarj.

48 *Art.* 40. Li prefetti del tevere, e del trasimeno, ed o direttori della detta amministrazione nei due dipartimenti sono incaricati ec.

IX.

49 *Ordine della consulta straordinaria dei* 28. *Settembre* 1809.

La consulta straordinaria ec.

Per aggiunta al suo decreto dei 9. Agosto passato relativo alle spese di giustizia da incassare, e quelle da pagare nei tribunali criminali, correzionali, e di polizia *Decreta*.

50 *Art.* 1 Le tasse dei testimonj, di periti, scrivani, d'interpetri, ed officiali di sanità chiamati avanti il consiglio di guerra, consiglio di revisione permanenti, e commissioni militari come le spese dell'esecuzione dei giudicati di questi tribunali che portassero condannna di morte, allorchè l'esecuzione non vien fatta militarmente. saranno pagate dalle casse dei ricevitori del registro, e dei demanj, come *spese urgenti*.

51 *Art.* 2. I ricevitori del registro, e dei demanj saranno rimborzati di tali spese nelle forme determinate dai regolamenti; nulla di meno sino al 1 Gennaro vegnente queste spese non saranno considerate come antecipate, e non avrà luogo alcuna restituzione in profitto dell'amministrazione del registro, e dei demanj,

52 *Art.* 5. I direttori del registro, e dei demanj, sono incaricati ec.

X.

Istruzzione pubblicata per schiarimento della disposizione presa dalla consulta straordinaria dei 9. Agosto 809 sulle spese di giustizia.

§ 1. *Spese di giustizia da pagarsi.*

53 Queste spese sono tutte quelle che il tesoro pubblico paga per la processura dei delitti in materia criminale, o di polizia correzionale. Queste sono di tre specie, e concernono differenti ministeri, secondo la natura delle spese ed il grado di giurisdizione dei tribunali.

54 La prima comprende tutte le spese di giustizia dei tribunali criminali, e di polizia correzionale *delle quali l'amministrazione fà l'anticipazione* per conto del ministero della giustizia, e sono.

55 1. Di perquisizione, cattura, traslazione, ed alimenti *per viaggio* degl' accusati.

56 2. Di trasporto di carte, o documenti di processi, e degl'oggetti di convizzione.

57 3. Di guardia di sigilli apposti ai loro effetti.

58 4. Di citazioni, chiamate di testimonj, intimazioui, ed altri atti uscieri relativi alle procedure.

59 5 Di tasse ai testimonj, periti, artisti, officiali di sanita, levatrici ed interpreti chiamati dai tribunali.

60 6. Delle spese di spedizioni, e copie che i cancellieri sono obbligati di rilasciare a carico dello stato.

61 7. D quelle di stampa di procedure dei giudicati degl'affissi e la loro respettiva affissione.

62 8 Delle spese di porti di lettere, e pacchi della corrispondenza officiale frai funzionarj pubblici relativamente alla formazione dei processi.

63 9. Quelle di viaggio dei direttori, giurj, procuratori imperiali, sostituti, commissarj, giudici di pace, e cancellieri.

64 10. Il pagamento degl'esecutori, e dei loro ajutanti, la mercede degl' operaj impiegati all'esecuzioni, e le forniture a ciò necessarie.

65 11. In fine le spese d'imballaggio, e trasporto dei registri, minute, ed altre carte delle cancellerie e dei tribunali che saranno state soppresse.

68 Le spese di giustizia della seconda specie comprendono quelle che concernono il ministero dell'interno, cioè le spese di alimento dei prigionieri, fornitura di paglia, caserma e carcerieri, trattamenti, medicamenti, mantenimento, salarj, ed in generale ogni altra spesa di prigioni, tanto per il personale, che per il materiale sotto qualunqne denominazione, e per qualunque siasi oggetto.

67 Sebbene l'amministrazione non sia incaricata dell'anticipazione di queste spese che devono essere sodisfatte dai pagatori ordinarj, vengono qui indicate per far conoscere ai ricevitori che devono rifiutare il pagamento dei mandati che fossero rilasciati sulle loro casse per li suddetti oggetti, mentre caso mai li pagassero sarebbero tolti dalla loro contabilità, e rimarebbero personalmente obbligati a rimborsarne l'ammontare.

68 La terza classe comprende tutte le spese dei tribunali militari per la formazione dei proceesi, e l'escuzione dei loro giudicati. Secondo le recenti di-

sposizioni del ministro della guerra, li ricevitori del registro non sono stati incaricati di pagare per conto di questo ministero che le tasse dei testimonj, periti, interpetri, ed ufficiali di sanità chiamati avanti l consigli di guerra, consgli di revisione, e commissioni militari, e le spese di esecuzione dei condannati a morte, allorchè l'esecuzione non vien fatta militamente; tutte le altre spese relative ai tribunali militari sono estranee agl impiegati dell'amministrazione.

69 La verificazione da farsi dai ricevitori dei mandati, ed esecutorj per spese di giustizia il di cui pagamento è assegnato sulle loro casse consiste ad esaminare se si tratti veramente di spese di giustizia che l'amministrazione sia incaricata di pagare, e se gl'esecutorj sono nella forma richiesta dai regolamenti, e se vi sono unite tutte le carte giustificative, importa sopra tutto di esaminare se gl'esecutorj si riferiscono a spese che devono pagarsi *per urgenza*.

70 Si intendono spese di giustizia *urgenti* le tasse dei testimonj, periti, interpeti, officiali di sanità, levatrici, ed artisti chiamati inanzi i tribunali, come ancora le spese di traslazione, o alimento *in viaggio* dei rei, ed accusati. Queste sono pagate dai ricevitori sulla semplice rimessa della copia dell' intimazione, o dello stato delle forniture portante in margine la tassa del giudice, e quietanzato dalla parte prendente. Nel caso che la parte non sapesse scrivere, il ricevitore gli farà fare il segno odinario per tener luogo di firma sotto una quietanza datata enunciante la somma, ed il nome, e farà il pagamento in presenza di due testimonj che firmeranno in questa qualità. I testimonj non saranno necessarj, se il giudice ha fatto menzione nella sua tassa che la parte non sà scrivere.

71 Al termine di ogni trimestre i ricevitori formeranno uno stato in triplice minuta, e conforme al modello che si darà qui sotto (29) di tutte le spese che avranno pagato *di urgenza* per il ministero della giustizia Questi stati dopo essere stati resi esecutori dal presidende del tribunale in presenza del procuratore imperiale, saranno sottomessi al *visa* del prefetto che ritornerà l'originale e le carte giustificative ad ogni ricevitore per essere comprese nei suoi conti.

72 Questi stati saranno sottoscritti con la quietanza dei ricevitori prima di essere rimessi, come documento di spesa all'ispettore.

72 Tutte le spese di giustizia, oltre le urgenti specificate qui sopra non potranno essere pagate dai ricevitori che sulli stati verificati, e resi esecutorj dal presidente del tribunale in presenza del ministero pubblico, visati dal prefetto, e quietanzati dalle parti prendenti.

74 Se le parti prendenti non si presentassero in persona per ricevere il pagamento, non potrà essere effettuato al procuratore che in vista di una procura speciale, la quale resterà annessa all'esecutoria.

75 Se una donna ai presenta per ricevere, dopo la morte di suo marito, e che essa pretenda di aver sola diritto al pagamento della somma, dovrà giustificarlo per mezzo di atti in forma.

76 Li minori devono essere rappresentati dai loro tutori che devono fornire la pruova della loro qualità.

(29) Vedi l'inferiore N. 110.

77 Gl'emancipati devono fornire una copia, o estratto dell'atto di emancipazione.

78 Li rappresentanti gl'assenti, o interdetti devono produrre un estratto autentico della sentenza d'interdetto, o d'invio in possesso.

79 I pagamenti richiesti in virtù di sentenze dei tribunali non devono aver luogo che sull'esibita di una spedizione, o di un estratto di giudizio appoggiato ad un certificato dell'*avouè* visato dal presidente, e comprovante che non è stata formata opposizione, nè appello nel termine prescritto dalla legge all'esecuzione della sentenza.

80 In tutti li casi qui sopra enunciati, li documenti prodotti come necessarj dovranno restare annessi alle esecutorie.

81 Tutti li mandati, ed esecutorj, ad eccezzione di quelli risguardanti le spese di giustizia *urgenti*, ed i porti di lettere dei procuratori imperiali, sostituti, ed altri, dovranno prima di essere pagati dai ricevitori essere rivestiti del visa del direttore, il quale certificherà che non è stato fatto nei suoi officj alcun sequestro, arresto, o opposizione contro la parte prendente.

82 I certificati rilasciati ai cancellieri in conformità dell'*Art.* 16. del decreto dei 9 Agosto (30) dovranno essere uniti agl'esecutorj che saranno loro rilasciati per spese di spedizioni.

83 Allorchè nel caso previsto dall'*Art.* 18 del decreto della consulta (31) un usciere chiederà delle spese di trasporto per citazioni, notificazioni, o intimazioni fatte per ordine del ministero pubblico, fuori del circondario della sua giustizia di pace, l'ordine che glie ne sarà stato dato dal procuratore imperiale, o magistrato istruttore dovrà essere unito agl'esecutorj.

84 I ricevitori dovranno ancora verificare se le somme pagate agl'uscieri per mercede di operazioni sono conformi alla tariffa generale che verrà fatta in conformità dell'articolo 19 del decreto (32), e di cui verrà loro indirizzata copia. Se essi conoscessero degl'abusi, dovranno al momento darne cognizione al loro direttore; ciò non ostante non potranno rifiutare, o ritardare il pagamento di una esecutoria che nel solo caso in cui non fosse rivestita di tutte le formalità che si prescrivono.

75 Non essendo li ricevitori incaricati che dell'anticipazione delle spese urgenti di giustizia che risguardano li tribunali militari, osserveranno nel pagamento di queste spese il medesimo modo che quello indicato qui sopra per le spese urgenti degl'altri tribunali. Essi formeranno egualmente, e nella stessa forma de'stati delle tasse che avranno pagate. Li stati dopo essere stati resi esecutorj dal presidente, e relatore, saranno verificati, e visati dal commissario di guerra che solleciterà presso il ministro i mandati a profitto dei ricevitori che ne ritireranno l'ammontare sull'esibita dei detti stati, e carte giustificative.

86 Riguardo poi alle spese di esecuzione, il ministro della guerra ha deciso che non devono queste essere pagate che su documento reso esecutorio dal presidente del consiglio di guerra, e del capitano relatore, dopo che saranno

(30) Vedi il superiore N. 22.
(31) Vedi il superiore N. 25.
(32) Vedi il superiore N. 26.

stati li conti dell'esecutore verificati, regolati, e visati dal prefetto del dipartimento. Da questo modo di rimborso risulta che le spese di giustizia militare non dovranno mai figurare nella contabilità dell'amministrazione. Se al saldo dei conti li ricevitori non avessero potuto ancora essere rimborzati delle tasse che avessero pagate nel trimestre, gl'ispettori sull'esibita delle tasse, o esecutorie li costituiranno in debito finto, e motivato.

§. 2. *Spese di giustizia da ricuperarsi*.

87 Le spese di processi che vengono anticipate dal tesoro pubblico in materia criminale, correzionale, o di polizia, devono essere rimborzate dalle parti condannate che le hanno occasionate per li loro delitti.

88 Prima d'intentare alcuna azione contro il condannato alle spese di giustizia, ed alla pena dei ferri in materia criminale, si deve fargli nominare un curatore. Per giungere a questa nomina il ricevitore dopo essersi fatto autorizzare dal direttore presenta al tribunale una petizione tendente a far destinare un giudice, avanti il quale li parenti, o amici del condannato saranno convocati.

89 Non vi è luogo alla nomina di un curatore allorchè i condannati sono morti alla vita civile, perchè in questo caso sono spogliati di tutti i loro beni nel momento della condanna a profitto dei loro eredi, come se fossero morti naturalmente, e senza testamento; in questo caso per la riscossione delle spese di giustizia, l'azione deve essere diretta contro gl'eredi, a meno che questi siansi astenuti dal prendere l'eredità, o che vi abbiano rinunciato.

90 Non è che in seguito di una rinuncia, o dopo la scadenza dei termini per fare l'inventario, e deliberare che gl'impiegati dell'amministrazione devono richiedere avanti il tribunale di prima istanza la nomina di un curatore speciale nella stessa maniera che ogni creditore di una successione vacante ha diritto di domandare la elezzione di un curatore, affine di amministrare i beni del defonto.

91 Se vi fossero depositati, sia alle cancellerie dei tribunali, sia negl'offizj di prefettura di giustizia effetti di un valore considerabile sequestrati ai condannati, convien farli vendere per prevenire il loro deperimento, diminuire le spese di custodia, e realizzare il loro valore a profitto del tesoro pubblico. Gl'impiegati non richiederanno queste vendite, che dopo esservi stati autorizzati dal direttore.

92 Riguardo ai privilegj del tesoro pubblico per la riscossione delle spese di giustizia, il titolo II del decreto della consulta dei 9 Agosto (33) li determina in una maniera sì precisa che sembra impossibile che gl'impiegati possano incontrare serie difficoltà nell'applicazione de'principj che vengono in quello stabiliti, specialmente se essi fanno studio sugl'articoli del Codice Napoleone che vi sono relativi.

93 Secondo l'*Art.* 5 (34) il mobilio, e gl'effetti mobili de'condannati sono destinati per privilegio, al rimborso delle spese di giustizia, ma prima di questo privilegio hanno luogo le spese di giustizia ordinaria, come quelle di apposizione, ed ammozione di sigilli, d'inventarj, e vendita, ed altre che

(33) Vedi dal superiore N. 6, all'8.

(34) Vedi il superiore N. 6.

hanno per oggetto la conservazione, e liquidazione della cosa, le spese funerali, dell'ultima malattia, i salarj delle persone di servizio, le forniture di sussistenza, le spese di dozzina de'figli, le pigioni, ed affitti, le somme dovute per la difesa personale dell'accusato.

94 Se il mobilio non basta per assicurare il rimborso delle spese di giustizia a profitto del tesoro, l'articolo 6 della legge (35) da un privilegio sui beni stabili, coll'obbligo dell'iscrizione nei due mesi dalla data del pagamento; questo secondo privilegio per altro viene in seguito.

1.° Dei privilegj di sopra dettagliati sul mobile.

2.° Dai privilegj sui beni stabili, che sono quelli dei venditori, degl'affittuarj dei fondi, dei coeredi ec. (36).

3.° Delle ipoteche legali indicate nell'articolo 2121 del codice (37) che sono i diritti delle donne maritate sui beni del loro marito; quelli dei minori. ed interdetti sui beni de'loro tutore; quelli dello stato delle comuni, e dei stabilimenti pubblici sui beni dei ricevitori, ed amministratori contabili, che non sono conservati che dall'iscrizzione.

4.° In fine dalle ipoteche che hanno per oggetto dei creditori iscritti prima del prigilegio del tesoro pubblico e risultanti da atti di una data certa, ed anteriore al mandato di arresto, o alla sentenza di condanna.

95 Questa restrizzione ha avuto per oggetto d'impedire ai rei di contrarre nella loro detenzione finte obbligazioni col mezzo delle quali potessero giungere a sottrarre li loro beni dalle azioni del tesoro pubblico.

96 Quei che contrattano con un prevenuto dopo la notificazione di un mandato di arresto, non hanno a lagnarsene, perchè avendo potuto conoscere lo stato di prevenzione in cui egli si trova, hanno potuto ancora prevederne le conseguenze.

97 Si potrebbe dedurre per ulterior conseguenza, che il procuratore non può più alienare i suoi beni in pregiudizio dell'ipoteca del tesoro.

98 Frattanto (dice il gran giudice) bisogna convenire che la legge non si è spiegata sulle alienazioni. Essa non si è occupata che dell'ordine, o della preferenza frai creditori, nella distribuzione del prezzo dei beni del condannato, ed i principj ordinarj, non sembrano ammettere che il privilegio, o l'ipoteca del fisco possa pesare sui beni alienati prima del giudicato di condanna.

Di fatti fino a quel punto il prevenuto conserva l'esercizio de'suoi diritti civili. e la capacità di disporre de'suoi beni, da un altra parte gl'atti traslativi di proprietà seguiti da trascrizzione trasmettono al compratore li beni liberi, ed esenti da ogni ipoteca, fuori di quelle che si trovassero iscritte nell'atto della trascrizzione e nei quindici giorni a questa posteriori, e siccome il tesoro pubblico non ha titolo d'ipoteca che per sentenza di condanna, e non può in conseguenza formare prima iscrizzione, ne segue che non può esercitare privilegio, o ipoteca sui beni che sono stati alienati anteriormente; può soltanto, come gl'altri creditori chiedere la rescissione delle alienazioni finte, o che fossero fatte in frode dei loro diritti, e rapporto a ciò deve farsi una differenza

(35) Vedi il superiore N. 7.

(36) parag. 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 2103 del Codice Napoleone - Vedi la superiora nota 8.

(37) Vedi il titolo *Privilegj* dal N. 53, al 58.

fra le alienazioni a titolo oneroso, e le disposizioni a titolo gratuito; queste sono più facilmente rivocate che le altre; basta provare la frode dalla parte di quello che ha disposto, mentre, per le alienazioni a titolo oneroso bisogna ancora provare la partecipazione del compratore a questa frode.

Per le disposizioni a titolo gratuito, se risulta dalle circostanze che il prevenuto ha realmente cercato per quel mezzo di sottrarre i suoi beni alla condanna, l'amministrazione del registro potrebbe provocare l'annullazione di questa disposizione, non ostante la trascrizzione che ne fosse stata fatta.

„ La differenza che deve farsi fra le alienazioni a titolo gratuito, ed a titolo oneroso riceve un nuovo grado di forza nella circostanza in cui la donazione è di padre, e madre ai figli, che è manifesto che l'intenzione dei donatari è stata di sottrarre i figli al pagamento delle spese di giustizia sui beni, che senza la donazione fra vivi, essi non avrebbero ricevuto che a titolo ereditario.

101 Si è domandato come bisogna procedere all'iscrizione nel caso di un ricorso in cassazione, senza che le spese siano state tassate: chi deve richiedere la cancellazione, allorchè il condannato è stato assoluto definitivamente, o ch'egli ha pagato la totalità delle spese poste a suo carico.

102 Allorchè le spese sono liquidate per sentenza, o in un esecutorio, il conservatore può facilmente inscrivere il privilegio del tesoro; ma allorchè a ragione del ricorso in cassazione, le spese di giustizia non sono state regolate nè dalla sentenza di condanna, nè da un esecutorio, Sua Eccellenza il gran giudice ministro della giustizia ha deciso, che basta di produrre una copia del giudizio per ottenere l'iscrizione, ciò che può essere fatto, quando ancora il giudizio non liquidasse le spese di giustizia, poichè il numero 4 dell' *Art.* 2148 del Codice Napoleone (38) non costringe il creditore che a valutare i diritti eventuali, condizionali, o indeterminati; che in seguito di queste ultime disposizioni non è necessario che l'esecutorio sia decretato, o che il giudizio liquidi le spese di giustizia, perchè basta che l'amministrazione del registro faccia la valuta delle spese nel *bordereau* che essa deve aggiungere alla copia della sentenza; che essa ha tutta la facoltà per fare questa valuta; che può portarla ad una somma più forte dell'ammontare delle spese che sono a sua cognizione per assicurarsi la riscossione di quelle che ignora, o che potrebbero aver luogo ulteriormente, e di cui per conseguenza non si sarebbe valutata la quota.

103 Li direttori del registro, e dei dominj si concerteranno con li Sig. Procuratori generali presso le corti criminali per far valutare la somma delle spese da esiggersi, e che non fossero state regolate nè da sentenza, o giudicato nè da un esecutorio per esservi ricorso in cassazione. La valuta che comprenderà le spese presunte dover essere fatte ulteriormente, sarà riportata nel *bordereau* da aggiungersi alla copia del giudizio, o servirà al conservatore ad inscrivere il privilegio al tesoro, ed a spiegare la sua iscrizione.

104 Rapporto alla cancellazione il grande giudice ha riconosciuto che non è necessario di ricorrere ai prefetti per la cancellazione delle iscrizioni tendenti alla riscossione delle spese di giustizia. Sua Eccellenza non vede alcun incon-

(38) Vedi il titolo *Privilegj* N. 103.

veniente che essa si faccia sulla semplice dichiarazione del direttore del registro, e dei dominj che avrà richiesto l'iscrizzione, la quale dovrà provare che il condannato è stato assoluto definitivamente, o che ha pagato la totalità delle spese a suo carico. In conseguenza, allorchè il direttore avrà fatto depositare all'offizio della conservazione delle ipoteche la copia dell'atto autentico per il quale egli avrà acconsentito alla cancellazione dell'iscrizione, il conservatore dovrà procedervi, senz'altra formalità.

105 L'amministrazione essendo incaricata dell'esigenza delle spese di giustizia, e potendo sola verificare se il pagamento è stato realmente fatto, allorchè il condannato non è stato assoluto definitivamente, è naturale che le cancellazioni siano approvate da essa, o da suoi direttori.

106 Per ottenere il rimborso delle spese di giustizia, i ricevitori, in seguito del titolo esecutorio che gli viene rimesso dai presidenti, devono spedire mandato contro il curatore del condannato, o suoi rappresentanti, e procedere subito contro per mezzo di sequestro dei beni mobili.

107 Gl'atti ulteriori dovranno essere autorizzati dal direttore; li ricevitori faranno un sommario particolare per le spese di giustizia.

107 Le esigenze fatte su questa parte non devono essere confuse con le altre riscossioni; queste saranno portate nel registro a ciò destinato nella colonna che è loro specialmente affetta.

109 Le somme pagate in conto s'imputano nelle spese a preferenza delle penali.

110 *Modello dello specchio indicato al superiore num. 71.*

Dipartimento di .... officio di .... Stato di tutte le tasse de'testimoni, ed altre spese di giustizia urgenti pagate dal ricevitore dell'officio di ... nel trimestre di .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Num. d'ordine	Nomi delle parti prendenti	Loro domicilio	Distanza del loro domicilio dal luogo ove risiede il tribunale	Nomi degl'accusati	Loro domicilio	Natura de'delitti	Nome del giudice tassatore	Montante della tassa	Data de' pagamenti	Osservazioni

Certificato vero dal sottoscritto ricevitore del registro, all'officio di ... il di ... anno ....

XIII

Deliberazione del direttorio esecutivo dei 6 messifero anno VI (24 Giugno 1798)

111 il direttorio esecutivo, dopo avere inteso il ministro della giustizia, e veduta la legge dei 22 Frimajo scorso (12 Novembre 1797) che mette dei fondi alla disposizione di questo ministro pel pagamento delle spese di giustizia ec. Quella dei 27 Settembre 1790, la quale dispone che le spese di procedure criminali fatte ad istanza del commissario del direttorio esecutivo, o d'officio, sono a carico del tesoro pubblico, e che in conseguenza i ricevitori dei dominj continueranno provvisoriamente a somministrare i fondi necessarj alle dette procedure sulle tasse fatte ai testimonj dai giudici, o sulle esecuto-

rie da essi spedite, dopo però che i direttori di dipartimento le avranno verificate, e vidimate nella medesima forma, nella quale lo faceano prima d'ora gl'antichi commissarj; l'*Art.* 32 della legge dei 6 Marzo 1791 che ordina provisoriamente, e finchè sia stata fatta una nuova tariffa che i diritti degl'officiali municipali non siano riscossi, anche nelle cause d'appello se non avuto riguardo alle tariffe stabilite in ciascun luogo per le cause di prima istanza, o che in mancanza di tariffe locali, si prendono per base quelle che si osservavano nella passata più prossima giurisdizione regia; l'*Art.* 33 della medesima legge, che proibisce sotto pena di concussione, e di responsabilità personale per parte dei giudici che fissano la tassa, d'accordare emolumenti, ed anco maggiori di quelli che sono determinati dai regolamenti; la legge dei 20 Novembre 1792, in cui si dice, che gl'uscieri dei tribunali criminali saranno pagati per gl'atti del loro ministero, come gl'uscieri dei tribunali civili; l'articolo 27 di quella dei 19 Vendemmiajo anno IV (11 Ottobre 1795) che ristringe la competenza degl'uscieri dei giudici di pace nei limiti del distretto della giurisdizione a cui sono addetti, e quella degl'altri uscieri all'estenzione del dipartimento, ove sono domiciliati; la dichiarazione dei 12 Luglio 1687, e le deliberazioni del consiglio de'24 Ottobre 1694, e 12 Agosto 1732 che che prescrivono che i salari dei testimonj, le spese per condurre li prigionieri, ed altre spese urgenti, e necessarie siano pagate sulla semplice tassa de'giudici, che sono tenuti inoltre di firmare ogni mese, ed al più tardi, ogni trimestre in presenza del magistrato incaricato del ministero pubblico li stati delle somme pagate in questa maniera, sulla presentazione che loro devono farne i ricevitori dei dominj, e di rilasciarne loro gl'esecutori per essere vidimati nella forma prescritta; le leggi dei 15 Agosto 1793, e 6 Ventoso anno V (24 Febrajo 1797) che comprendono in questa medesima classe le indennità accordate ai giurati di accusa, e di giudizio che si partano dal luogo di residenza; la legge dei 30 Ventoso anno V (20 Marzo 1797) sui diritti di spedizione dei cancellieri criminali; correzionali, e di pulizia; veduta finalmente la dichiarazione dei 26 Giugno 1745, e la tariffa che vi è annessa che era generalmente osservata, ove non vi era tariffa particolare, che deve esserla ancora, salvo le modificazioni conciliabili colla costituzione, unitamente alle altre leggi, e regolamenti sì antichi che nuovi, relativi alla tassa, come pure alla verificazione, ed al pagamento delle spese di giustizia.

Considerando che è esenziale di prendere delle misure, le quali assicurando l'attività delle procedure rendano regolare l'impiego dei fondi messi alla disposizione del ministro della giustizia pel pagamento delle spese che ne risultano, e reprimono gl'abusi che introducendosi nella loro tassa aggravono il tesoro pubblico di spese illegali, e di niun profitto; ordina quanto siegue:

112 *Art.* 1. Il ministro della giustizia aprirà in massa agl'amministratori dei diritti di registro, e del demanio nazionale, il credito nel tesoro pubblico del totale delle somme messe annualmente a sua disposizione pel pagamento delle spese di giustizia.

113 *Art.* 2. Gl'amministratori dei diritti di registro, e del dominio nazionale continueranno a far pagare dai loro preposti nei diversi comuni della repubblica, fino all'ammontare di queste somme, e nella forma determinata dalla legge

dei 27 Settembre 1790, le spese di procedure fatte d'officio, o ad istanza del ministero pubblico, negl'affari criminali, correzionali, e di pulizia, allorchè non vi sarà parte civile, o che un querelante non verrà riputato parte civile, per aver ricusato di sottoscrivere la querela, e per aver desistito nelle 24 ore.

114 *Art.* 3. Nel caso che la parte civile, o querelante giustifichi della sua indigenza per mezzo di un certificato autentico della municipalità, ove ella risiede, le spese di procedura sono provvisoriamente anticipate dal dominio, salvo il diritto di ripeterle nella forma indicata dagl'articoli 30, 31 e 32 qui appresso, a cura, e diligenza dei preposti dell'amministrazione, ed a richiesta dei commissionarj del direttorio esecutivo presso i tribunali, sia contro questa parte civile, o querelante, se diviene in seguito solvibile, sia contro l'accusato, se questo soccombe.

115 *Art* 4. I preposti del registro non pagheranno queste spese che sul visto, e sull'ordine delle amministrazioni dipartimentali.

116 *Art.* 5. Nulla dimeno le tasse di testimonj, l'indennità dei giurati che partono dalla loro residenza, le spese di trasporto, e di nutrimento degl'accusati in viaggio, come pure le altre spese urgenti specificate dalle leggi, e dai regolamenti, si pagheranno sui semplici mandati, o sulle tasse dei giudici, salvo ai preposti che avranno fatto simile pagamento di riunirli in un solo stato alla fine di ciascun trimestre, perchè venga il detto stato dichiarato esecutorio dai tribunali respettivi, e vidimato dall'amministrazione dipartimentale

117 *Art.* 6 I testimonj a difesa non saranno salariati sulla cassa del dominio, se non quando saranno stati citati ad istanza del ministero pubblico, ed in forza di ordinanza espressa del presidente del tribunale criminale, se riconosce che le loro deposizioni siano esenziali, o utili a far palese la verità.

118 *Art* 7. Non si accorderà ai testimonj che la tassa compresa nelle tariffe, le quali hanno dovuto essere determinate dalle amministrazioni dipartimentali, in esecuzione dell'art. 15 titolo VI della legge dei 29 Settembre 1791, ed ai giurati, se non che l'indennità fissata dalle leggi dei 16 Agosto 1793, e 6 Ventoso anno V.

119 *Art.* 8. Le tasse di testimonj, e di giurati saranno apposte al fine degl'atti di citazione, e di convocazione, le esecutorie saranno rilasciate in seguito delle memorie, e del dettaglio delle spese, la di cui tassa sarà fatta in margine di ciascun articolo.

120 *Art* 9 Le esecutorie saranno spedite in presenza, e munite della sottoscrizione del commissario del direttorio esecutivo, e del suo sostituto presso il tribunale

121 *Art.* 10. In tutte le tasse, ed esecutorie, il pagamento delle quali sarà fissato sulle casse del registro, si farà menzione che non vi è parte civile, o querelante in causa, o che essa ha giustificato della sua indigenza con un certificato autentico della sua municipalità.

122 *Art* 11. Ogni volta che vi sarà parte civile, o querelante in causa, le tasse, ed esecutorie saranno rilasciate direttamente contro di essa, anche per le spese di procedura fatte dal ministero pubblico solo, e senza la partecipazione di questa parte civile, o querelante, eccetto l'indennità dei giurati, che in tutti

i casi è un peso pubblico, e si comprende, come lo stipendio dei giudici nella disposizione dell'articolo 205 della costituzione

123 *Art.* 12. Finchè sia stata fatta dal corpo legislativo una tariffa dei diritti degl' uffiziali municipali, li giudici di pace si conformeranno in materia di polizia giudiziaria, per le tasse che vi sarà luogo d'accordare ai cancellieri, ed agl' uscieri dei loro tribunali alle disposizioni degl'articoli 2 e 3 titolo IX del decreto dei 14 e 18 Ottobre 1790, e dell'articolo 6 della legge dei 6 Marzo 1791, riguardo agl'atti di procedura osservati avanti li tribunali criminali, e correzzionali, li giudici che tassano si conformeranno all'articolo 32 della medesima legge dei 6 Marzo 1791, ed alla legge dei 26 Novembre 1792.

124 *Art.* 13. La legge dei 30 Nevoso anno V (19 Gennaro 1797) sulle spedizioni copie, ed estratti da rilasciarsi dai cancellieri dei tribunali criminali, correzzionali, e di polizia, sarà inoltre eseguita secondo la sua forma, e tenore, come pure la deliberazione emanata in conseguenza dal direttorio esecutivo li 12 Germile seguente (1 Marzo 1797).

125 *Art.* 14. Non si accorderanno spese di viaggio agl'uscieri dei giudici di pace fuori del circondario della giurisdizione a cui sono addetti, come pure agl'altri uscieri fuori dell'estensione del dipartimento ove risiedono, quando anche avessero fatti atti in virtù di commissione, o di *pareatis*

126 *Art.* 15. In tutti i dipartimenti ove non esistono regolamenti, o usi locali di notorietà contrarj, le spese di viaggio degl'uscieri non saranno tassate per lega, se non allorquando la distanza non arriverà a cinque leghe di posta per andare, e altrettanto per ritornare, sino a questo termine, ed oltre di esso, le loro spese di viaggio saranno regolate a giornata.

127 *Art.* 16 Non si passerà loro che un sol diritto al giorno, qualunque siansi il numero, e la qualità degl'atti che avranno fatti, degl'affari ne'quali avranno attitato, e dei luoghi ove si saranno trasferiti nello stesso giorno; non si potranno ne meno accordar loro che le giornate strettamente necessarie per la spedizione dei differenti atti de'quali saranno stati incaricati, qualunque siasi d'altronde il tempo, che pretendessero avervi impiegato.

128 *Art.* 17. Oltre il diritto di viaggi non potranno riclamare che il rimborso dei diritti di bollo, e di registro de'quali fossero stati nel caso di fare l'anticipazione, ed il salario dello scrivano per le copie di documenti che sono tenuti di rilasciare alle parti; queste copie saranno scritte in minuta, ed in carattere legibile.

129 *Art.* 18. Indicheranno a ciascun articolo delle loro memorie l'affare in cui avranno fatti atti, la data, ed il numero delle notificazioni, le persone alle quali saranno state fatte, i luoghi, ove si saranno trasportati, e la distanza di questi da quella della loro residenza.

130 *Art.* 19. Non avranno alcun diritto di vacazione, e di giornata, e sotto qualsivoglia altra denominazione per assistenza alle udienze, agl'atti dell'istruzzione, e ad ogni qualunque operazione, che concernono il servigio interno dei tribunali criminali, correzionali, o di polizia.

131 *Art.* 20. Ogni usciere che ricuserà di prestare il servigio interno nei tribunali, e di far atti nei processi che si fanno d'officio, a richiesta del ministero pubblico, sarà destituito, o interdetto in conformità delle leggi, senza pre-

giudizio dei danni, ed interessi, se vi è luogo, e delle altre pene nelle quali sarà incorso.

132 *Art* 21. Il salario dei testimonj, o assistenti ne'casi ne'quali la legge li prescrive, o li autorizza, sarà passato in tassa; ma le somme riportate nei regolamenti a titolo di mano forte, saranno dedotte dal prezzo dell'esecuzione dei mandati di accompagno, delle ordinanze di arresti personali, e delle sentenze di condanna, atteso che questa mano forte deve oggi prestarsi gratuitamente.

133 *Art.* 22. A meno di circostanze straordinarie, e d'ordini superiori, il trasporto dei prevenuti, e degl'accusati, come pure quello delle carte dei loro processi, si farà di brigata in brigata.

134 *Art.* 23. Non si accorderà sulle casse del dominio alcuna somma per notificazioni fatte dai giandarmi nazionali, neppure per iscorta, e partenza a quest'effetto dal luogo di residenza, avendovi proveduto la legge in altra maniera.

135 Le sole guardie nazionali non pagate, che saranno state legalmente richieste di trasportarsi fuori della loro residenza per l'esecuzione degl'atti, e mandati di giustizia, otterranno, ciascuna, sulla domanda che ciascheduno ne farà individualmente, l'indennità di loro spese di viaggio, la quale non potrà essere che quella determinata dai regolamenti per cattura, e scorta di accusati, o a titolo di mano forte, e l'originale, o copia in forma della richiesta, in virtù della quale saranno partite, si annetterà alla detta tassa.

136 Il tutto senza pregiudizio dei premj accordati dalle leggi, tanto ai giandarmi nazionali, quanto ad ogni altro che avesse cooperato all'arresto degl' emigrati, assassini, briganti, e malfattori indicati in queste leggi.

137 *Art.* 24. Le esecutorie, e memorie di spese che non saranno presentate al *visa* nell'anno in cui le spese saranno state fatte, diverranno inisigibili, seppure le parti che doveano esiggerle non provino che li ritardi provengono da cause che non possono imputarsi a fatto loro personale.

138 *Art.* 25. Le amministrazioni centrali non potranno sotto la loro responsabilità accordare il loro *visa*, e l'ordine di pagamento per alcuna parte di queste spese, se non dopo di essersi assicurate che le dimande sono legittime, e che i prezzi sono conformi alle leggi, ed ai regolamenti.

139 *Art.* 26. Le amministrazioni centrali formeranno alla fine di ciascun trimestre de'stati generali delle spese di giustizia delle quali avranno ordinato il pagamento nel corso del medesimo trimestre. Esse vi comprenderanno le esecutorie che avranno vidimate, secondo l ordine di numero, sotto cui saranno state riportate sui registri particolari che esse terranno a quest'effetto, ed indirizzeranno al ministro della giustizia questi stati generali con una delle copie in carta semplice, che si saranno fatti dare dalle parti che devono esigere, de' documenti giustificativi degl'articoli, e su ciascuno de'quali sarà ripetuto il numero corrispondente all'articolo.

140 *Art.* 27. I preposti dell'amministrazione non rimetteranno più per contante ai ricevitori generali, come per l'addietro, gl'originali delli documenti giustificativi dei pagamenti che avranno fatti di queste spese. Essi gl'invieranno alla fine di ciascun trimestre agl'amministratori dei diritti di registro colli stati generali, ove gl'articoli saranno disposti nell'ordine di numero, che loro saranno stati dati dalle amministrazioni centrali, anche quelli pei quali le parti che de-

vono ricevere le spese non si saranno ancora presentate, facendovi questa sola menzione, riservandosi di portarli in fronte dello stato generale che si formerà posteriormente al loro pagamento, e d'indicare il trimestre a cui si riferiscono.

141 *Art.* 28. Il ministro della giustizia farà stampare a quest'effetto dei modelli di questi stati generali, ed indirizzerà un numero sufficiente di copie, tanto alle amministrazioni centrali, quanto all'amministrazione del registro che le trasmetterà ai suoi preposti.

142 *Art.* 29 L'amministrazione del registro riunirà tosto li stati generali che gli saranno inviati dai suoi preposti e li farà passare al ministro della giustizia colli documenti giustificativi, e colle osservazioni che crederà necessarie.

143 *Art.* 30. Il ministro della giustizia farà procedere alla verificazione di tutti questi stati generali, ed alla formazione di un ruolo per ciascun anno, degl' articoli, o parte d'articoli che possono essere reclamati, e questo ruolo sarà presentato al direttorio esecutivo, per essere dichiarato esecutorio.

144 *Art.* 31. Si faranno due copie di questo ruolo, una delle quali pel ministro delle finanze, e l'altra per l'amministrazione del registro che ne indirizzerà gl'estratti ai suoi preposti nei dipartimenti respettivi, per farne la riscossione contro chi di ragione, e nella forma determinata per le multe, e confische. L'amministrazione renderà conto delle somme riscosse su questo ruolo nella medesima maniera che delle altre sue riscossioni, ed in caso che le parti nominate nel ruolo non potessero pagare, l'amministrazione resterà libera dell'incarico della riscossione concernente le medesime, riportando un certificato di mancanza di beni che sarà rilasciato dall'amministrazione municipale del cantone, ove i debitori saranno domiciliati, e che sarà vidimato dall'amministrazione centrale.

145 *Art.* 32. A misura che si saranno effettuate delle riscossioni l'amministrazione del registro ne darà notizia coi dettagli relativi ai ministri della giustizia, e delle finanze che ne faranno far menzione in margine di ciaschedun articolo nelle copie del ruolo di cui sono respettivamente depositarj.

146 *Art.* 33. I ministri della giustizia, e delle finanze, sono incaricati ec.

Firmato - **REUBELL** ***Presidente.***

XIV.

147 ***Decreto Imperiale dei* 20. *Settembre* 1809.**

NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia.

148 Veduta la sentenza pronunciata li 15 ***Fiorile Anno XI*** (5. ***Maggio*** 1803.) dal tribunale criminale del dipartimento d' ***Ille-et-Vilaine*** che condanna in via correzionale la donna ***Silvestra Kmabou***. Vedova ***Parlemont*** a quattro anni di prigionia, e dichiara che non si può pronunziaae contro di essa l'arresto personale per garanzia del rimborzo di spese anticipate dal tesoro pubblico per causa di questa condanna.

150 La decisione emanata dalla corte di cassazione li 11. ***Frimajo Anno XII.*** (5. ***Decembre*** 1803.) che annulla la precitata sentenza in quanto alla disposizione attaccata dal commissario del governo presso il tribunal criminale de

dipartimento d' *Ille et-Vilaine*, e che rimette la causa avanti il tribunal criminale del *Morbihan*.

151 Veduta la sentenza del tribunal criminale di questo dipartimento in data 6 *Piovoso Anno XII* (17. *Gennaro* 1804.), uniforme a quella del tribunal criminale d'*Ille et-Vilaine* dei 15. *Fiorile Anno XI.*

152 Il ricorso del commissario del governo presso il tribunal criminale del *Morbihan* contro questa sentenza.

153 La seconda decisione della corte di cassazione dei 19. *Ventoso Anno XII.* (10 *Marzo* 1804.), la quale in vista dei motivi enunciati nella sua decisione degl' 11. Frimajo precedente, annulla il giudicato del tribunal criminale del *Morbihan*, e rimette la causa avanti il tribunal criminale della *Loira inferiore*.

154 Veduta la sentenza di questo tribunale dei 24 *Fiorile Anno XII* (14. *Maggio* 1804.), egualmente conforme a quelle d'*Ille-et-Vilaine*, e del *Morbihan*.

155 Veduto il ricorso contro quest'ultimo giudicato.

156 Veduta la deliberazione presa dalla corte di cassazione, dopo riunite le sezioni li 29. Gennaro 1808., colla quale fa istanza, in conformità della legge dei 16. Settembre 1807. per l'interpretazione della legge sulla quistione di sapere - *se possa aver luogo l'arresto personale per ricuperare le spese di giustizia, delle quali è stata pronunciata la condanna a f vor del tesoro pubblico in materia di polizia correzionale* -.

157 Veduto l'articolo 41. del titolo II. della legge dei 22. Luglio 1791. così concepito - *I danni, ed interessi, come ancora la restituzione, ed ammenda che si pronuncieranno in materia di polizia correzionale, porteranno seco l'arresto personale*.

158 Veduta la legge dei 18 germile anno VII., la quale dispone che le spese di giustizia criminale, e di polizia correzionale saranno a carico delle parti condannate.

159 Considerando che l'articolo 41. del titolo II. della legge dei 22. Luglio 1791 non fa alcuna distinzione fra le restituzioni, e le ammende che i giudici potrebbero avere diritto di pronunciare in occasione della pubblicazione della legge, e quelle che potrebbero pronunciarsi in esecuzione delle leggi posteriori; che però e ammende stabilite dopo il 1791, come per esempio quelle pronunciate dalla legge dei 19. Brumale anno VI. (9. Novembre 1797.) contro li fabbricatori, e mercanti di lavori d'oro, e d'argento, che contravvengono alle sue disposizioni, e quelle pronunciate dalla legge dei 15. Ventoso anno XIII. (6. Marzo 18 5.) contro gl'appaltatori di vetture in caso di contravenzione a questa legge sono sempre state considerate dai tribunali, come quelle che devono trar seco l'arresto personale in forza della sola legge del 1791, e benchè le precitate leggi particolari, non contengano alcuna particolar disposizione riguardo a ciò; che deve dirsi lo stesso, e a più forte ragione, riguardo alle restituzioni; che una restituzione è un debito ancora più rigoroso dell' ammenda, poichè non ne risulta alcun beneficio, e che non ha altro oggetto, se non di rendere indenne la parte, alla quale è dovuta; che la restituzione delle spese di giustizia anticipate dal tesoro pubblico, deve essere maggior-

mente protetta, perchè l'istruzione che dà motivo a queste spese fa scoprire i delitti, ed assicura nel medesimo tempo la punizione del colpevole, e la riparazione dovuta alla parte offesa, e che sarebbe contrario ad ogni ragione, che il pagamanto delle spese, senza le quali il delitto sarebbe stato impunito, non fosse soggetto all'arresto personale, mentre l'arresto ha luogo pel pagamento dell'ammenda, cioè a dire per la pena data al delitto.

Sentito il nostro consiglio di stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

160 *Art.* 1. La disposizione dell'articolo 41 del Titolo II. della legge dei 19. Luglio 1791, è applicabile alla legge dei 18 Germile anno VII., in conseguenza si procederà all'arresto personale pel pagamento delle spese di giustizia cerrezionale.

Art. 2. Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino delle leggi.

Firmato - NAPOLEONE.

Da chi si paghino le spese di giustizia - Vedi - *Tasse* dal N. 1, al 3.

Vedi - *Danni, ed Interessi* N. 2, 6.

Vedi - *Giurì* N. 246.

XV.

Decreto Imperiale dei 18. *Giugno* 1811.

NAPOLEONE ec. ec.

161 Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia. Vedute le leggi, e regolamenti concernenti le spese di giustizia criminale, e specialmente le leggi dei 30. Nevoso anno V. (19. *Gennaro* 1797.); la deliberazione del governo delli 6 Messidoro anno VI. (24. *Luglio* 1798), la legge delli 18. Germile anno VII (7. *Aprile* 1799.), 7. Piovoso anno IX. (26. *Gennaro* 1801.), 5. Piovoso anno XIII. (25. *Gennaro* 1805.), il nostro decreto delli 24. Febbraro 1806., e la legge delli 5 Settembre 1807. Veduto parimenti il codice d'istruzione criminale, il codice penale, la legge organica dei 20. Aprile 1810., il nostro decreto delli 6. Luglio dello stess'anno, ed i nostri decreti delli 30. Gennajo, e 2. Febbrajo 1811. Sentito il nostro consiglio di stato. Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Disposizioni Preliminari.

162 *Art.* 1. L'amministrazione del registro continuerà ad anticipare le spese di giustizia criminale per gl'atti, e procedure che saranno ordinate *ex-Officio*. o alla richiesta del ministero pubblico, salvo ad agire, come di diritto per il rimborzo di quelle spese che non sono punto a carico dello stato, il tutto in conformità delle regole stabilite nel nostro presente decreto.

163 *Art.* 2. Sono comprese sotto la denominazione di spese di giustizia criminale, senza distinzione di spese d'istruzione, o d'instanze in materia di polizia correzionale, e di semplice polizia. 1. Le spese di condotta dei prevenuti, ed accusati, trasporto dei processi, e degl'oggetti inservienti a convizzione, od a discarico. 2. Le spese di trasporto di prevenuti, accusati, e condannati. 3. Gl' onorarj, e vacazioni dei medici, chirurghi, levatrici, periti, ed interpreti. 4. Le indennità che possono essere accordate ai testimonj, ed ai giurati. 5. Le spese per la custodia dei sigilli, e quelle di stabulario. 6. I diritti di spedizio-

ni, ed altri accordati ai cancellieri. 7. I salarj degl'uscieri. 8. L'indennità accordata agl'officiali di giustizia nei casi di trasporto sul luogo del misfatto, o delitto. 9 Le spese di viaggio, o di soggiorno accordate ai nostri consiglieri nelle corti imperiali, ed ai nostri consiglieri uditori delegati per completare il numero dei giudici di una corte d'assise, o speciale come pure quelle accordate agl'officiali del ministero pubblico, all'eccezione dei sostituti per il servizio presso le corti d'assise, e speciali fuori del capo luogo, a riguardo de' quali venne stabilito coll'art 10 del nostro decreto dei 30 Gennaro 1811 (39)]. 10. Le spese di viaggio, e di soggiorno, alle quali può dar luogo l'istruzione della procedura. 11. Il porto delle lettere, e plichi per l'istruzione criminale. 12. Le spese d'istanza dei decreti, sentenze, ed ordinanze di giustizia. 13. Le spese di esecuzione delle sentenze criminali, e lo stipendio degl'esecutori. 14 Le spese paragonate a quelle d'istruzione criminale, come sarebbero le procedure d'*officio* per l'interdizione; le azioni d'*officio* in materia civile, le iscrizioni ipotecarie richieste dal ministero pubblico, il trasporto della cancelleria.

164 *Art.* 3. Non sono compresi sotto la denominazione di spese di giustizia criminale. 1. gl'onorarj dei consulenti, o difensori degl'accusati, anche di quelli che sono nominati d'*officio* come pure i diritti, e gl'onorarj dei patrocinatori nei casi ne'quali il loro ministero avesse avuto luogo. 2. Le indennità di viaggio dei militari in attività di servizio, chiamati a deporre, come testimonj avanti qualunque giudice, o tribunale, e questo in conformità dell'articolo 69. della legge delli 28. Germile anno VI. (40), ed alla deliberazione del governo dei 22. Messidoro anno V. (41). 3. Le spese d'apposizione d'affissi, di decreti, sentenze, ed ordinanze di giustizia, le quali continueranno ad essere pagate dalle comuni come risulta dagl'articoli 9, e 10. della deliberazione del governo dei 27. Brumajo anno VI (42). 4 Le spese d'inumazione dei condannati, e di tutti i cadaveri trovati nelle strade pubbliche, ed in qualunque altro luogo si sia, le quali sono parimente a carico delle comuni a termini dell'art. 26. del nostro decreto delli 23. Pratile anno XII. (43). 5. Le spese di condotta dei con-

(39) Quest'articolo così si esprime ,, I procuratori imperiali criminali godranno del medesimo stipendio dei procuratori generali delle corti di giustizia criminale soppresse (6000 franchi), e tutte le spese d'officio, di viaggio, e di soggiorno nei diversi luoghi ove si terranno le assise, e le sedute delle corti speciali, saranno a loro carico ".

(40) Questo è così concepito ,, Allorquando li sott'ufficiali, o giandarmi saranno inviati fuori del luogo della loro residenza e nel loro dipartimento, e che saranno nel caso di rimanervi di notte, riceveranno un supplemento di paga per notte, cioè, i marescialli degl'alloggi 7 decimi, i brigadieri 6 decimi, i giandarmi 5 decimi. Il pagamento sarà loro fatto per trimestre su di uno stato per dipartimento certificato dal capitano, e verificato dal commissario di guerra. Il capitano, e li commissarj di guerra prima di ordinarne il pagamento saranno tenuti di verificare sul libro di servizio l'ordine che il giandarme ha ricevuto, in seguito del quale vi saranno li certificati dei membri delle amministrazioni municipali, o degl'agenti nazionali delle comuni, o dei commissarj del direttorio esecutivo dei luoghi ove ha dormito. Queste carte resteranno presso li commissarj di guerra. Avranno inoltre dritto all'alloggio militare.

(41 Questa deliberazione determina i casi nei quali sono accordate le spese di posta agl'officiali generali, ed indennità di viaggio agl'altri officiali, ed impiegati presso le armate.

(42 Questi articoli sono del seguente tenore art. 9 ,, Gl'esemplari destinati alle comuni, saranno indirizzati dal procuratore generale, presso la corte imperiale, ai procuratori imperiali presso li tribunali di prima istanza, li quali li trasmetteranno, acciò le amministrazioni municipali li facciano affiggere nei luoghi li più frequenti art. 10. Non è accordata veruna somma per l'apposizione degl'affissi, a conto del tesoro pubblico.

(43) Questo decreto parla delle sepolture.

dannati nei bagni nelle case centrali di correzione ec. le quali continueranno ad essere a carico del ministro dell'interno in conformità del parere del nostro consiglio di stato dei 10. Gennaro 1807., da noi approvato li 16 Febbrajo seguente. 6. Le spese di condotta dei mendicanti, e vagabondi che non vengono tradotti avanti i tribunali, le quali continueranno ad essere a carico del ministro dell'interno, in conformità del parere del nostro consiglio di stato del 5. Decembre 1807 da noi approvato li 11 Gennaro 1808. 7 Le spese di trasporto di qualunque individuo arrestato per misure d'alta polizia, le quali continueranno ad essere pagate dal ministro della polizia, in conformità del medesimo parere. 8 Le spese di trasporto di tutti li condannati fuggiti dal luogo di loro detenzione, che continueranno ad essere pagate dai ministri della guerra, della marina, dell'interno, e della polizia, ciascheduno in ciò che li concerne. 9. Le spese delle prigioni case di correzione, case di deposito, d'arresto, e di giustizia, le quali saranno a carico del ministro dell'interno in virtù della legge dei 10. Vendemmiale anno IV, e della deliberazione del governo delli 23. Brumajo seguente. 10. Le spese di trasporto dei disertori delle armate di terra, e di mare che sono a carico dei ministri della guerra, e della marina. 11 Le spese dipendenti dalle istanze intentate avanti i tribunali militari, o marittimi, e le spese delle procedure che hanno avuto luogo avanti i tribunali ordinarj contro i coscritti refrattarj, e contro i disertori, le quali sono egualmente a carico dei ministri della guerra, e della marina in conformità degl'art. 8. e 9. del nostro decréto delli 8. Luglio 1806. 12. tutte le altre spese di qualunque natura esse siano, che non hanno per oggetto la prosecuzione delle procedure, e la punizione dei misfatti, delitti, o contravvenzioni delle competenze, sia dell'alta corte imperiale, sia delle corti imperiali, della corte d'assisa, o speciale, sia dei tribunali correzionali, o di semplice polizia, salve le eccezioni enunciate nel Titolo II del nostro presente decreto.

165 TITOLO I. *Tariffa delle Spese.*

CAPITOLO I.

Delle spese di traslazione dei prevenuti, ed accusati, del trasporto dei processi, e degl'oggetti che possono servire a convizzione, od a discarico.

Art. 4. Li prevenuti, ed accusati saranno condotti a piedi dalla giandarmeria di brigata, in brigata; ciò non ostante potranno, qualora le circostanze straordinarie lo esiggano essere trasportati, od in vetture, od a cavallo, in seguito di requisitoria motivata dai nostri officiali di giustizia.

166 Le dimande saranno presentate in originale, o per copie debitamente certificate dagl'uffiziali che daranno gl'ordini all'appoggio di ciaschedun stato, o memoria di spese a fornirsi a coloro che hanno eseguito il trasporto

167 *Art.* 5. Allorquando la traslazione per via straordinaria sarà ordinata d'officio, o domandata dal prevenuto, ód accusato, a motivo dell'impossibilità in cui si trovasse di continuare il viaggio a piedi; questa impossibilità sara verificata per via di un certificato del medico, o del chirurgo.

168 Di questo certificato se ne farà menzione nelle requisitoria, e vi resterà annesso.

169 *Art.* 6 Nei casi della sopra enunciata eccezione, la traslazione dei prevenuti, od accusati sarà fatta dagl'impresarj generali dei trasporti, e convogli militari, e secondo il prezzo accordato.

170 Nei luoghi nei quali il servigio dei trasporti militari non sarà organizzato le richieste saranno indennizzate agl'officiali municipali che vi provederanno con le vie ordinarie, ed al prezzo il più moderato.

171 *Art.* 7. I prevenuti, od accusati potranno sempre farsi trasportare in vettura a loro spese, sottoponendosi alle misure di percezione che prescriverà il magistrato che avrà ordinato il trasporto, od il comandante della scorta incaricato di eseguirlo.

172 *Art.* 8. La traslazione dei prevenuti, od accusati, sia nell'interno di Parigi, sia da Parigi a Bicetre, o da Bicêtre a Parigi, si farà sempre in vetture chiuse, e da un impressario particolare, in forza di un contratto passato dal prefetto del dipartimento della Senna, e che non potrà essere eseguito che dietro l'approvazione del nostro gran giudice ministro della giustizia.

173 *Art.* 9. Le procedure, o gl'effetti che possono sarvire a convizzione, o a discarico saranno trasportati dai giandarmi incaricati della condotta dei prevenuti.

174 Se a motivo del peso, e della grossezza questi oggetti non possono essere trasportati dai giandarmi, lo saranno dietro un ordine in scritto del magistrato che ordinerà il trasporto, sia dai procacci, sia dagl'impresarj dei trasporti, e convogli militari, sia col mezzo di ogni altra via più economica conciliata colle precauzioni necessarie per la sicurezza degl'oggetti.

175 *Art* 10. Gl'alimenti, ed altri soccorsi indispensabilmente necessarj ai prevenuti, ed accusati pendente la loro traslazione gli saranno somministrati nelle prigioni, e case d'arresto dei luoghi di viaggio.

176 Questa spesa non sarà punto considerata come formante parte delle spese generali di giustizia: ma la medesima sarà posta nella massa delle spese ordinarie delle prigioni, e case d'arresto.

177 Nei luoghi nei quali non vi sono carceri, gl'officiali municipali faranno somministrare la razione degl'alimenti, ed altri oggetti, e ne sarà fatto il rimborzo agl'impresarj, come spese generali di giustizia.

178 *Art* 11. I giandarmi non potranno accompagnare li prevenuti, ed accusati al di là della residenza di una delle brigate la più vicina di quella della quale faranno parte loro medesimi, senza un ordine espresso del capitano comandante la giandarmeria del dipartimento.

179 *Art.* 12. Se per l'esecuzione degl'ordini superiori relativi alla traslazione dei prevenuti, od accusati è necessario d'impiegare dei mezzi estraordinarj di trasporto come quello della posta, della diligenza, od altre vie simili, le spese di questo trasporto, e quelle che li giandarmi saranno nell'obbligo di fare nel viaggio, loro saranno rimborzate, come spese di giustizia criminale dietro le loro memorie circostanziate, alle quali saranno tenuti di unirvi gl'ordini che avranno ricevuti, come pure le quietanze particolari per le spese di natura ad essere così verificate.

180 Se i giandarmi non hanno fondi sufficenti per anticipare le spese, gli sarà rilasciato un mandato provisorio per la somma presunta necessaria dal magistrato che ne ordinerà il trasporto.

181 Sarà fatta menzione dell'ammontare del mandato sull'ordine di trasporto.

182 Arrivati alla loro destinazione, i giandarmi dovranno far tassare defini-

tivamente la loro memoria dal magistrato avanti il quale il prevenuto dovrà essere presentato.

183 Non sarà accordata ai giandarmi veruna spesa di ritorno; riceveranno soltanto l'indennità prescritta dagl'articoli 63, e 69. della legge delli 28 Germile anno VI. (44).

184 *Art.* 13. Allorquando in conformità delle disposizioni del codice d'istruzione criminale sulle falsità, e nei casi specialmente previsti dagl' *Articoli* 452, e 454. (45), li depositarj pubblici, come li cancellieri, notari, patrocinatori, ed uscieri saranno tenuti di trasportarsi alla cancelleria o avanti un giudice d'istruzione per rimettere i titoli arguiti di falso, o carte di paragone saranno loro accordate per ogni vacazione di tre ore le stesse indennità fissate dall' *Art.* 166. del nostro decreto dei 16. Febbrajo 1807. relativamente all'inscrizione di falso incidente (46).

185 I depositarj pubblici avranno sempre il diritto di fare in persona il trasporto, e la remissione dei titoli, senza che possano essere obbligati a confidarli a terza persona.

186 *Art* 14. Gl'altri depositarj particolari riceveranno per il medesimo oggetto l'indennità accordata dal detto articolo 166.

187 *Art.* 15. Nei casi precitati dai due articoli precedenti, le spese di viaggio, e di soggiorno dei cancellieri, notari, patrocinatori, e depositarj particolari, saranno regolate in conformità del Capitolo VIII. qui appresso per li medici, e chirurghi (47).

188 Quanto agl'uscieri saranno osservate le disposizioni del detto Capitolo VIII. in ciò che li concerne.

CAPITOLO II. *Degl'Onorarj, e Vacazioni de' Medici, Chirurghi, Levatrici, Periti, ed Interpreti.*

189 *Art.* 16. Gl'onorarj, e le vacazioni dei medici, chirurghi, levatrici, periti, ed interpreti per le operazioni che faranno sulla richiesta dei nostri officiali di giustizia, e di polizia giudiziaria nei casi previsti dagl'artiooli 43, 44, 148, 332, e 333. del codice criminale saranno regolati come segue.

190 *Art.* 17. Ogni medico, o chirurgo riceverà, cioè: 1. Per ogni visita, e rapporto, compresavi la prima cura se vi ha luogo; nella nostra buona città di Parigi 6 *franchi*; nella città di 4000. abitanti, e al di là 5 *franchi*; nelle altre città, e comuni 3. *franchi*. 2. Per le sezioni del cadavere, o altre operazioni più difficili che la semplice visita, ed oltre li suddetti dritti; nella no-

(44) Vedi la superiore nota 40.

(45) Vedi - *Falsità* N. 74, 77.

(46) Il citato articolo è del seguente tenore „ Sarà tassato ai depositarj che dovranno rappresentare i titoli di confronto in verificazione di scritture, o d'inscrizione di falso, nell'inscrizione di falso incidente, indipendentemente dalle loro spese di viaggio, per ogni vacazione di tre ore, avanti al giudice commissario, o cancelliere, cioè

1 Ai Cancellieri { delle corti d'appello . *fr.* 12 00; di giustizia criminale . . 32 00; dei tribunali di prima istanza 10 00

2 Ai Notari { di Parigi . . . . 9 00; dei dipartimenti 6 75

3 Ai Patrocinatori { della corte d'appello . . 8 00; dei tribunali di prima istanza 6 00

4 Agl'Uscieri { di Parigi . . . . 5 00; dei dipartimenti 4 00

5 Agl'altri funzionarj pubblici, ed altri particolari, se lo richiedono 6 00

(47) Vedi qui sotto dal N. 304 al 316.

stra buona città di Parigi 9. *franchi*; nelle città di 40000. abitanti, e al di là 7. *franchi*; nelle altre città, e comuni 5. *franchi*.

191 *Art.* 18. Le visite fatte dalle levatrici, saranno pagate a Parigi 3. *franchi*; in tutte le altre città, e comuni 2 *franchi*.

192 *Art.* 19 Oltre li suddetti diritti avranno il rimborso dei fornimenti necessarj per le operazioni.

193 *Art.* 20. Le tariffe locali saranno osservate rapporto alle spese di disumazione dei cadaveri.

194 *Art* 21. Non è accordato verun diritto per le cure amministrate, sia dopo il primo medicamento, ossia dopo le visite ordinate d'officio.

195 *Art.* 22. Ogni perito, ed interprete riceverà per ciascheduna vacazione di tre ore, e per ciaschedun rapporto, allorquando sarà fatto in scritto, cioè a Parigi 5. *franchi*: nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 4 *franchi*; nelle città, e comuni 3. *franchi*; le vacazioni in tempo di notte saranno pagate la metà di più.

196 Non potrà essere accordato per ogni giornata che due vacazioni, ed una nella notte.

197 *Art* 23. Le traduzioni in iscritto saranno pagate per ogni rdolo di 30. linee per pagina, e di 16, a 18. sillabe per linea, cioè: a Parigi 1. *franco*, e 25. *centesimi*; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 1. *franco*; nelle altre città, e comuni 75. *centesimi*.

198 *Art.* 24. In caso di trasporto al di là di due *chilometri* dalla loro residenza, i medici, chirurghi, levatrici, periti, ed interpreti, oltre la tassa sopra fissata per le loro vacazioni, saranno indennizzati delle loro spese di viaggio, e soggiorno nella maniera determinata nel seguente capitolo VIII.

199 *Art.* 25. In tutti i casi nei quali i medici, chirurghi, levatrici, periti ed interpreti saranno chiamati sia avanti il giudici d'istruzione, sia ai dibattimenti per le loro dichiarazioni, visite, e rapporti, le indennità dovute per questa comparsa loro saranno pagate, come ai testimonj, se ne richiedono la tassa.

CAPITOLO III.

Delle indennità che possono essere accordate ai testimonj, ed ai giurati.

202 *Art.* 26. In conformità dell'*Art.* 82 del codice d'istruzione criminale (48) li testimonj sentiti nell'istruzioni, ed ai dibattimenti, tanto in materia criminale che di polizia, riceveranno, se la domandano un indennità che resta fissata come siegue.

201 *Art* 27. Per ogni giorno in cui il testimonio sarà stato distolto dal suo lavoro e dai suoi affari, potrà essergli tassato, cioè: nella nostra buona città di Parigi due franchi, nelle città di 40 mila abitanti, ed al di là un franco; e 50 centesimi; nelle altre città, e comuni un franco.

202 *Art.* 28. Li testimonj di sesso feminino ammessi a deporre, e fanciulli dell'uno e dell'altro sesso minori di 15 anni, sentiti per forma di dichiarazione, riceveranno, cioè: a Parigi un franco, e 25 centesimi; nelle città di 40 mila abitanti, ed al di là un franco, nelle altre città, e comuni 75 centesimi (*)

(48 Ve li – *Giudice istruttore* N.35.

(*) Un decreto imperiale relativo alla correzione della tariffa delle spese di Giustizia in materia criminale, correzionale, e di semplice polizia emanato de

203 *Art.* 29. I testimonj che compariranno in giustizia in uno stato di malattia, e d'infermità debitamente verificata, avranno diritto al doppio della tassa accordata ai testimonj validi (**).

204 *Art.* 30. Se i testimonj sono obbligati a trasportarsi fuori del luogo della loro residenza potranno loro essere accordati delle spese di viaggio, ed il soggiorno nella conformità fissata dal seguente cap. VIII.

205 In questo caso le spese di soggiorno fissate dall'articolo 96 del presente decreto (50) terranno luogo della tassa determinata degl' *Art.* 27 e 28 (51).

206 *Art.* 31. I nostri officiali di polizia non accorderanno veruna tassa ai militari in attività di servizio, allorquando saranno chiamati a deporre in qualità di testimonj.

207 Potrà però essere loro accordata un indennità per l'obbligo che hanno di soggiornare fuori della loro guarnigione, o cantonamento, conformandosi per gl'officiali di qualunque grado alla tassa fissata dal num. 2 dell' *Art.* 95 del presente decreto (52), ed accordando soltanto la metà della detta indennità ai sotto ufficiali, e soldati.

208 *Art.* 32. Tutti li testimonj che ricevono uno stipendio qualunque a motivo di un servizio pubblico, non avranno diritto che al rimborso delle spese di viaggio se v'ha luogo, e se lo richiedono nella guisa che viene regolato dal seguente cap. VIII (53).

209 *Art.* 33. In conformità della legge dei 5 Piovoso anno XIII (54) l'indennità

S. M. l'Imperatore il dì 7 Aprile 1813 prescrive che li testimonj che non saranno domiciliati più di un miriametro dal luogo, ove saranno sentiti, non avranno diritto ad alcuna indennizzazione di viaggio, e non si potrà ad essi accordare che la tassa fissata negl'art. 27, e 28 di questo regolamento; quelli domiciliati a più di un miriametro, riceveranno per indennizzazione di viaggio, se non escono dal loro circondario un franco per miriametro, tanto nell'andare che per il ritorno; se sono chiamati fuori del loro circondario, questa indennizzazione, sarà di un franco, e 50 centesimi.

(**) Il decreto citato nella superiore nota ordina che più non si accorderà tassa doppia ai testimonj nel caso previsto da questo articolo.

(50) Vedi ibidem.

(51) Vedi li superiori N. 201 e 202.

(52) Vedi qui sotto dal N. 304 al 316.

(53) Vedi ibidem.

(54) 25 *Gennaro* 1805. Questa legge è del seguente tenore – *Art.* 1. Le citazioni, notificazioni, e generalmente tutte le significazioni alla richiesta della parte pubblica, in materia criminale, e di polizia correzionale, saranno fatte dagl'uscieri dell'udienza dei tribunali stabiliti nei luoghi nei quali saranno rimesse, e dagl'uscieri dei tribunali di pace; in conseguenza non saranno giammai accordate spese di trasporto agl'uscieri, a meno che non non siano stati incaricati con un ordine espresso del procuratore generale, e del procuratore imperiale, o dal giudice istruttore, ciaschéduno in ciò che li concerne di portare fuori del luogo della loro residenza, le dette citazioni, notificazioni, o significazioni, le medesime potranno pure essere fatte dai giandarmi.

Art. 2. Le significazioni, e citazioni fatte alla richiesta dei prevenuti, ed accusati, saranno a loro carico, come pure le tasse dovute ai testimonj che faranno esaminare, salvo alla parte pubblica di far citare a sua richiesta i testimonj che gli saranno indicati dai prevenuti, ed accusati, nei casi nei quali la loro dichiarazione potesse essere necessaria per la scoperta della verità, senza pregiudizio ancora del diritto della corte imperiale d'ordinare nel corso dei dibattimenti, allorquando lo giudicherà vantaggioso di dover sentire dei nuovi testimonj.

Art. 3. Non sarà rilasciata gratis agl'accusati, qualunque sia il numero di essi, ed in ogni caso, se non una copia sola dei processi verbali, che verificano il delitto, e delle dichiarazioni scritte dei testimonj. Gl'accusati non potranno domandere altre copie di questi atti, o copie d'altre carte della procedura, che a loro spese.

Art. 4. In materia di polizia correzionale quelli che si costituiranno parti civili, saranno personalmente incaricati delle spese di processo, istruzione, e significazione di sentenze. In tutti gl'affari criminali, la parte pubblica sarà sola incaricata delle spese di esecuzione, essa anticiperà pure le spese d'istruzione, spedizione, e significazione delle sentenze, del rimborso delle quali saranno personalmente responsabili quelli che si saranno costituiti parti civili, salvo in tutti i casi il ricorso delle parti civili contro i prevenuti, od accusati che saranno stati condannati.

accordata ai testimonj non sarà anticipata dal tesoro pubblico, che nel caso che siano stati citati sia a richiesta del ministero pubblico, sia in virtù di un ordinanza resa d'ufficio nei casi prescritti dagl'articoli 269, e 303 del codice d'istruzione criminale (55).

210 *Art* 34. I testimonj citati alla richiesta sia degl'accusati in conformità dell'*Art.* 321 del codice d'istruzione criminale (56), sia delle parti civili, in conformità della legge delli 5 Piovoso anno XIII, riceveranno le indennità loro determinate, quali saranno pagate da coloro che avranno domandata la loro testimonianza.

211 *Art.* 35. I giurati che saranno stati obbligati di trasportarsi al di là di due chilometri dalla loro residenza attuale, potranno essere rimborzati delle spese di viaggio solamente, secondo la tassa fissata dal seguente capitolo VIII (57) purchè lo richiedano; nient'altro sarà loro accordato rapporto alle loro funzioni, qualunque ne sia la causa.

212 *Art.* 36 Li nostri ufficiali di giustizia, enuncieranno nelle ordinanze che rilascieranno a profitto dei testimonj, e dei giurati che la tassa *è* stata richiesta.

CAPITOLO IV· *Delle spese di custodia dei sigilli, e di quelle di stabulario.*

213 *Art.* 37. Nei casi previsti dagl'articoli 16, 35, 37, 38; 89, e 90 del codice d'istruzione criminale (58) non sarà accordata tassa per la custodia dei sigilli,

(55) Il citato articolo 269 così si esprime - Potrà nel dibattimento chiamare anco col mezzo di un mandato di accompagnamento e sentire ogni sorta di persone, o farsi arrecare tutti li nuovi documenti che gli sembrassero, dietro li nuovi sviluppi dati all'udienza, tanto dall'accusato, che dai testimonj, onde poter dare maggior lume sul fatto contestato.

Li testimonj chiamati in tal maniera non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni non sasaranno considerate che come indizj.

L'articolo poi 303, così parla - Se vi fossero dei nuovi testimonj da sentirsi, e che risiedessero fuori del luogo in cui si tiene la corte di assisa, il presidente, o il giudice che lo rimpiazza, potrà incombenzare per ricevere le loro deposizioni il giudice istruttore del circondario, ove risiedono, o anche di un altro circondario: questo dopo di averle ricevute le manderà chiuse, e sigillate al cancelliere, che deve esercitare le sue funzioni alla corte di assisa.

(56) Così si esprime „ Dopo sentili li testimonj prodotti dal procuratore generale, e dalla parte civile, l'accusato farà sentire quelli dei quali avrà notificata la lista tanto sopra i fatti motivati nell'atto di accusa, quanto per comprovare che egli è uomo di onore, di probità, e di una condotta irreprensibile.

Le citazioni fatte a richiesta degl'accusati sarannno a loro spese, come pure i salarj dei testimonj citati, se lo richiedono, salvo al procuratore generale imperiale di far citare a sua istanza li testimonj che gli fossero indicati dall'accusato nel caso in cui credesse che la loro dichiarazione potrebbe essere utile per scoprire la verità.

(57) Vedi qui sotto dal N. 304, al 316.

(58) Le disposizioni delli citati articoli sono le seguenti,

Art· 16. Le guardie campestri, e le guardie de' boschi considerate come officiali di polizia giudiziaria sono incaricate di ricercare ciascuno nel territorio al quale saranno addetti li delitti, e le contravenzioni di polizia con le quali siasi attentato alle proprietà rurali, e de'boschi.

Essi formeranno dei processi verbali all'effetto di costatare la natura, la circostanza, il tempo ed il luogo del delitto e delle contravenzioni, come pure le pruove, ed indizj che avranno potuto raccogliere.

Ricercheranno le cose portate via nel luogo ove saranno state trasportate, le metteranno sotto sequestro, ciò non ostante essi non potranno introdursi nella casa, nei labratorj, edificj, corti adiacienti, e recinti, se non in presenza, o del giudice di pace, o suo suppleente, o del commissario di polizia, o del Maire del luogo, o del suo aggiunto, ed il processo verbale che dovrà esserne formato sarà sottoscritto in presenza di quello dal quale sarà stato fatto.

Arresteranno, e conduranno avanti il giudice di pace, o avanti il Maire ogni individuo che abbiano sorpreso in fragrante, o che sarà denunciato dal clamore pubblico allorchè il delitto porti seco la pena di carcere, od una più grave.

A tale effetto si faranno dare mano forte dal Maire del luogo il quale non potrà ricusarla.

Art. 35. Il procuratore imperiale s'impossesserà delle armi, o di tutto ciò che potrà credersi avere

che allora quando il giudice istruttore non avrà giudicato conveniente di confidare questa custodia agl'abitanti della casa, nella quale i sigilli saranno stati apposti.

214 In questo caso sarà accordata per ogni giorno al guardiano nominato d'officio, cioè nella nostra buona città di Parigi 2 franchi, e 50 centesimi, nelle città di 40 mila abitanti, ed al di la 2 franchi nelle altre città, e comuni un franco.

215 *Art.* 38. In materia criminale, e correzionale le donne, non possono essere nominate guardiane di sigilli in conformità della legge delli 6 Vendemiajo anno III (27 Settembre 1794) che riceverà a questo riguardo la sua esecuzione (59).

216 *Art.* 39. Gl'animali, e tutti gl'oggetti soggetti a deperimento, qualunque sia la causa per cui siano stati posti sotto sequestro, non potranno rimanere allo stabulario, e sotto sequestro, più di otto giorni.

217 Spirato questo termire potrà essere accordata la revocazione del sequestro.

218 Se non debbono, o non possono essere restituiti, saranno posti in vendita, e le spese di stabulario saranno prelevate sul prodotto della vendita per privilegio, e preferenza a tutti gl'altri.

219 *Art.* 40. La revocazione provisoria del sequestro degl' animali arrestati, e degl'oggetti sottoposti a deperimento posti sotto sequestro sarà ordinata dal giudice di pace, o d'istruzione mediante cauzione, ed il pagamento delle spese di stabulario, e di sequestro.

220 Se i detti oggetti devono essere venduti, la vendita sarà ordinata dagli stessi magistrati.

221 Questa vendita sarà fatta all'incanto, al mercato il più vicino, ed a diligenza dell'amministrazione del registro.

222 Il giorno della vendita sara indicato 24 ore avanti per mezzo di affissi. a meno che la modicità dell'oggetto non determini il magistrato ad ordinare la vendita senza formalità.

223 Il prodotto della vendita sarà versato nella cassa dell'amministrazione del

servito, o essere stato destinato a commettere il delitto, come pure di tutto ciò che comparisce essere stato il prodotto, in fine di tutto ciò che potrà servire alla manifestazione della verità; egli interpellerà il prevenuto a dare le sue spiegazioni intorno alle cose delle quali siasi preso possesso, e che gli saranno presentate, egli formerà di tutto processo verbale, che sarà sottoscritto dal prevenuto, o sarà fatta menzione del suo rifiuto.

Art. 37. Se nel domicilio del prevenuto si trovassero delle carte, ed effetti che potessero servire a carico, o discolpa, il procuratore imperiale ne formerà processo verbale e si metterà in posseso delle dette carte, od effetti.

Art. 30. Gl'oggetti medesimi saranno chiusi, e sigillati, se potrà farsi, o se non saranno suscettibili di ricevere dei caratteri di scrittura, saranno posti in un vaso, o in un sacco sopra il quale il procuratore imperiale, attaccherà una striscia di carta nella quale impronterà il suo sigillo.

Art. 89. Le disposizioni degl'articoli 35, 36, 37, 38, e 39 concernenti l'impossessamento degl'oggetti, la perquisizione dei quali può essere fatta dal procuratore imperiale nel caso di flagrante delitto, sono comuni al giudice istruttore.

Art. 90. Se le carte, e gl'effetti de'quali vi sarà luogo a fare la perquisizione, sono fuori del circondario del giudice istruttore, richiedarà il giudice istruttore del luogo ove possono trovarsi, a fine di procedere alle operazioni prescritte negl'articoli precedenti

(59 Questa legge, come nesuno ignora, venne modificata coll'altra dei 21 di detto mese il di cui articolo 5 così concepito ,, Le disposizioni del decreto delli 6 del presente portante che le donne non possono essere custodi di sigilli non si applica che ai sigilli messi sugl'effetti, e mobili appartenenti alla nazione.

registro, per esserne disposto nella guisa che verrà ordinato dalla sentenza definitiva.

CAPITOLO V. *Dei diritti di spedizione, ed altri accordati ai cancellieri.*

224 *Art.* 41. Sono dovuti ai cancellieri delle corti imperiali dei tribunali correzionali, e dei tribunali di polizia, secondo i casi dei diritti di spedizione, dei diritti fissi e delle indennità, oltre lo stipendio fisso che viene loro accordato dai nostri decreti.

225 *Art* 42. I diritti di spedizione sono dovuti per tutti gl'atti dei quali è fatta mensione negl' articoli del codice d' istruzione criminale sotto li numeri 31 (60), 63 (61), 65 (62), 66 (63), 68 (64), 81 (65), 86 (66), 114 (67), 117 (68), 118 (69), 120 (70), 122 (71), 123 (72), 124 (73), 125 (74), 128 (75), 129 (76), 130 (77), 131 (78), 146 (79), 153 (80), 157 (81), 158 (82), 159 (83), 160 (84), 161 (85), 188 (86), 190 (87), 191 (88), 192 (89), 193 (90), 248 (91), 281 (92), 300 (93), 304 (94), 305 (95), 343 (96), 359 (97), 396 (97), 397 (98), 398 (99), 415 (100), 410 (101), 452 (102), 454 (103), 455 (104), 456 (105), 465 (106), 481 (107), 568 (108), 595 (109), e 601 (110).

226 *Art.* 43. Questi diritti di spedizione non sono dovuti che allorquando le spedizioni sono state domandate sia dalle parti che le richiedono a loro spese, che dal ministero pubblico; in quest'ultimo caso il tesoro imperiale ne fa l'anticipazione se non vi ha parte civile, o se la parte civile è in uno stato d'indigenza debitamente certificata.

227 Eccettuati questi casi nulla è dovuto ai cancellieri per gl'atti sopraenunciati, allora quando la significazione, notificazione, o comunicazione sono fatte sulle minute come verrà detto qui appresso.

228 *Art.* 44. Non è dovuto che un diritto fisso ai cancellieri per gl'estratti che so-

(60) Vedi - *Polizia Giudiziaria* . 33.
(61) Vedi - *Giudice Istruttore* N. 12.
(62) Vedi - Idem N 15.
(63) Vedi idem Numero 16.
(64) Vedi idem Numero 16.
(65) Vedi idem Numero 34.
(66) Vedi idem Numero 40, 41.
(67) Vedi idem Numero 85, 86.
(68) Vedi Idem Numero 89, 90.
(69) Vedi Idem Numero 91.
(70) Vedi idem Numero 9[illegible], 95.
(71) Vedi idem Numero 100, 101.
(72) Vedi idem Numero 102.
(73) Vedi idem Numero 103.
(74) Vedi idem Numero 104.
(75) Vedi idem Numero 108.
(76) Vedi idem Numero 109, 110.
(77) Vedi idem Numero 111, 112.
(78) Vedi idem Numero 113.
(79) Vedi - *Tribunale di Polizia semplice* N. 47, 48.
(80) Vedi idem dal Num. 56 al 62.
(81) Vedi idem Numero 67.
(82) Vedi idem Numero 68, 69.
(83) Vedi idem Numero 70.
(84) Vedi idem Numero 71.
(85) Vedi idem Numero 72.
(86) Vedi - *Tribunale di Polizia Correzionale* N. 42, 43.
(87) Vedi idem dal Num. 45 al 47.
(88) Vedi idem Numero 48.
(89) Vedi idem Numero 49, 50.
(90) Vedi idem Numero 51.
(91) Vedi - *Giuri* Num. 42, 43.
(92) Vedi idem dal Num 89 al 91.
(93) Vedi idem Numero 115.
(94) Vedi idem Numero 121.
(95) Vedi idem Numero 122.
(96) Vedi idem Numero 196.
(97) Vedi idem Numero 222.
(98) Vedi idem Numero 300.
(99) Vedi idem Numero 302.
(100) Vedi - *Corte di Cassazione* Numero 16.
(101) Vedi idem Numero 26.
(102) Vedi - *Falsità* Numero 74, 75.
(103) Vedi idem Numero 77.
(104) Vedi idem Numero 78, 79.
(105) Vedi idem Numero 80, 81.
(106) Vedi - *Contumacia* dal Numero 30 al 32.
(107) Vedi - *Giudice* Numero 21.
(108) Vedi - *Corte speciale* Numero 23.
(109) Vedi idem dal Numero 57 al 59.
(110) Vedi - *Sentenze* Numero 8.

no tenuti di rimettere in conformità degl'articoli 198, 202, e 472 del codice d'istruzione criminale (111), e dell'articolo 36 del codice penale (112).

229 *Art.* 45. E' loro accordata un indennità per la loro assistenza agl'atti designati nell'articolo 378 del codice d'istruzione criminale (113), e per l'adempimento delle formalità prescritte dall'articolo 83 del codice Napoleone (114).

230 *Art.* 46. La spedizione dell'atto d'incarcerazione di cui è fatta menzione nell'articolo 421 del codice d'istruzione criminale (115) sarà pagata come estratto ai custodi delle carceri, secondo la tassazione che sarà fatta all'articolo 50, e seguenti (116).

231 *Art.* 47. In conformità dell'articolo 168 del codice d'istruzione criminale (117) i diritti di spedizione dovuti ai cancellieri dei maires, come giudici di polizia, saranno i medesimi di quelli degl'altri tribunali di polizia.

232 *Art* 48. I diritti di spedizione dovuti ai cancellieri delle corti, e tribunali sono fissati a 40 centesimi per ruolo di 28 linee per pagina, e di 14 e 16 sillabe per linea.

233 *Art.* 49. I diritti di spedizione per ciascheduna copia del registro tenuto dai cancellieri in conformità dell'articolo 600 del codice d'istruzione criminale (118) che deve essere indirizzato al nostro gran giudice ministro della giustizia, ed al nostro ministro della polizia generale in conformità dell'articolo 601 dello stesso codice (119), sono fissati a 10 centesimi per ogni articolo del registro.

234 *Art.* 50. I diritti fissi per gl'estratti sono fissati a 60 centesimi qualunque sia il numero dei ruoli di ciascheduna copia. In materia di foreste questi diritti non saranno che di 25 centesimi.

235 *Art.* 51. L'estratto della liquidazione delle spese sarà formato dal cancelliere, e le copie che rilascierà saranno pagate in ragione di 5 centesimi per articolo.

236 *Art.* 52. Nel momento dell'esecuzione dei decreti criminali, il cancelliere della corte del tribunale, o della giustizia di pace del luogo in cui si farà l'esecuzione sarà tenuto di assistervi, e di stenderne processo verbale, e nel caso di esecuzione a morte trasmetterlo all'uffiziale dello stato civile, come viene prescritto dal codice Napoleone (120).

237 A quest'effetto il cancelliere si trasporterà al palazzo municipale sia in una casa situata sulla piazza ove si farà l'esecuzione, e che gli sarà designata dall'autorità amministrativa.

238 *Art.* 53. Viene accorda a ai cancellieri per tutti i diritti di assistenze, trascrizione del processo verbale in calce del decreto, e dichiarazione all'uffiziale dello stato civile cioè: 1.° Per le esecuzioni a morte nella nostra buona città di Parigi 20 *franchi*; nelle città di 40 mila abitanti, ed al di la 1[illegible] *franchi*; nelle altre città, e comuni 10 *franchi*. 2.° Per le esecuzioni in effigie, ed esposizioni nella nostra buona città di Parigi 10 *franchi*; nelle città di 40 mila anime, ed al di là 5 *franchi*; nelle altre città e comuni 3 *franchi*.

(111) Vedi – *Tribunale di Polizia Correzionale* N. 59, 66.
(112) Vedi – *Sentenze*, Numero 4, 5.
(113) Vedi – *Giurì* Numero 2[illegible]6.
(114) Vedi – *Stato Civile* Numero 120.
(115) Vedi – *Corte di Cassazione* dal Num. 30 al 32.
(116) Vedi qui sotto dal Numero 234 al 248.
(117) vedi – *Tribunale di Polizia semplice* N. 88.
(118) Vedi – *Sentenze* Numero 7.
(119) Vedi – *Sentenze* Numero 8.
(120) Agl'Articoli 79, 83 – Vedi – *Stato Civile* Numero 112, 113, e 120.

239 *Art.* 54. Gl'accusati pagheranno, secondo la tassa fissata dal nostro presente decreto le spedizioni, e copie che chiederanno oltre quelle che loro saranno rilasciate gratuitamente ai termini dell'articolo 305 del codice d'istruzione criminale (121).

240 *Art.* 55. Nel caso di rinvio degl'accusati sia avanti un altro giudice d'istruzione sia ad un altra corte d'assise, o speciale, non potrà essere loro rilasciato a spese del tesoro pubblico nuove copie delle quali ne avrà già ottenuta una copia in esecuzione del suddetto articolo 305

241 *Art.* 56. In materia correzionale, e di semplice polizia veruna spedizione, o copia delle carte della procedura non potrà essere rilasciata alle parti, senza una autorizazione espressa del nostro procuratore generale.

242 Ma sulla loro istanza gli sarà data copia della querela, della denunzia, delle ordinanze, e delle sentenze definitive.

243 Tutte queste spedizioni sono a loro spese.

244 *Art.* 57. In conformità dell' articolo 5 del nostro decreto dei 24 Febraro 1806 (122) i cancellieri non rimetteranno alcuna spedizione o copia suscettibile di essere tassata per ruolo, nè verun estratto, senza averlo prima sottoposto all'esame dei nostri procuratori, che ne faranno prendere nota sopra un registro tenuto al *parquet*.

245 I nostri procuratori viseranno inoltre queste spedizioni.

246 *Art.* 58. Non saranno percette nella redazione dei decreti, e sentenze le difese pronunciate sia dal ministero pubblico, sia dai difensori dei prevenuti, od accusati, ma soltanto le loro conclusioni.

247 *Art.* 59. Ogni qualvolta una procedura in materia criminale, di polizia correzionale, o di semplice polizia dovrà essere rimessa a qualche corte, o tribunale che sia, od al nostro gran giudice ministro della giustizia la procedura, e le carte saranno trasmesse in originale, senze eccettuarne alcuna, a meno che il nostro gran giudice non indichi delle carte per essergli trasmesse, o per copia, o per estratto.

248 *Art.* 60. In tutti i casi ne'quali saranno inviate le carte di una procedura il cancelliere sarà tenuto di unirvi un inventario che formerà senza spese, come viene prescritto dall'articolo 423 del codice d'istruzione criminale (123).

249 *Art.* 61. Non saranno spedite in forma esecutoria che le decisioni, sentenze, ed ordinanze di giustizia che le parti, ed il ministero pubblico chiederanno in questa forma.

250 *Art.* 62. Ogni qualvolta l'uffiziale del ministero pubblico avrà presa una spedizione di una decisione, o di una sentenza portante pena di multa, o della confisca per procederne all'esecuzione in ciò che lo concerne rimetterà questa spedizione all'agente del registro incaricato della riscossione delle condanne pecuniarie per tener luogo dell'estratto; e tal remissione è ordinata dai decreti del governo delli 1, e 16 Nevoso anno V (124).

(121) Vedi – *Giurì* dal Num: 122 al 124.

(122) Egli è così concepito „ Il Cancelliere non rilascierà alcuna copia, senza averla prima presentata al Presidente, e Procuratore Imperiale, e Procuratore Generale che metteranno il loro visto in calce di ciaschedana copia, e rimetteranno al Cancelliere il certificato, che si è conformato ai regolamenti, tanto sugl'atti a rimettere che sul numero della linee in ciaschedana pagina, e delle sillabe in ciaschedana linea. I Cancellieri dovranno unire questo certificato all'Ordinanza che gli sarà rilasciata per questo copia

(123) Vedi – *Corte di Cassazione* N 34, e 35.

(124) 21 Decembre 1796, e 5 Gennaro 1797.

251 Questa remissione non avrà luogo che allora quando i nostri procuratori, od i loro sostituti avranno eseguito tutti gl'atti del loro ministero.

252 *Art.* 63. Nulla è accordato ai cancellieri per gl'atti che sono tenuti di fare sotto il dettame, ed ispezione dei magistrati, nè per la minuta di qualunque atto si sia, nè per li semplici riscontri che gli saranno domandati dal ministero pubblico per essere trasmessi ai nostri ministri

253 *Art.* 64. Noi proibiamo espressamente ai cancellieri ed ai loro commessi di esiggere altri, o più forti diritti oltre a quelli che gli sono accordati dal nostro presente decreto, sia a titolo di sollecita spedizione sia per qualificazione, nè per qualunque altra causa e sotto qualunque pretesto si sia

254 In caso di contravenzione noi vogliamo che siano destituiti dai loro impieghi, e condannati ad una multa che non potrà essere minore di 500 franchi, nè eccedere 6000 franchi, senza pregiudizio però, secondo la gravezza dei casi dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 del codice penale (125).

255 Ordiniamo ai nostri procuratori generali, ed imperiali di denunziare d'uffizio, o di perseguitare sulla querela delle parti interessate, gl'abusi dei quali ne avranno cognizione.

CAPITOLO VI. Del salario degl'uscieri.

256 *Art.* 65. Il servizio degl'uscieri presso le nostre corti imperiali sarà determinato per mezzo di una deliberazione adottata in assemblea generale della corte.

257 Tutti gl'uscieri potranno essere chiamati indistintamente a fare il servizio civile, ed il servizio criminale per ordine di ruolo.

258 Ciò non ostante quegl'uscieri già addetti alle corti criminali che saranno giudicati i più capaci a disimpegnarsi nel servizio criminale, saranno addetti per preferenza pendente quattro anni a datare dal giorno dell'installazione di ciascuna corte imperiale al servizio delle camere criminali della corte imperiale, delle corti d'assise, e della corte speciale del capo luogo.

259 *Art.* 66 Le corti imperiali potranno fissare il luogo della residenza di tutti gl' uscieri della loro giurisdizione, e cangiarla sulla richiesta del nostro procuratore generale.

260 Il servizio degl'uscieri del tribunale di prima istanza sarà determinato per via di deliberazione di ciaschedun tribunale nel suo circondario.

261 *Art.* 67. Gl'uscieri non hanno stipendio fisso; è soltanto loro accordato dei diritti in ragione degl'atti confidati al loro ministero.

262 *Art.* 68. Le disposizioni del nostro decreto delli 17 Marzo 1809 concernente li sei uscieri addetti alla corte di giustizia criminale della Senna continueranno ad essere eseguite riguardo agl'uscieri che saranno addetti al servizio cri-

l'art. 1 della deliberazione del primo Nevoso è così concepita „ I Commissarj del Direttorio esecutivo presso li Tribunali saranno tenuti dentro i tre giorni dopo la pronuncia di una sentenza portante la pena della multa, o della confisca di rimettere un estratto di questa Sentenza ai Ricevitori dei diritti del registro stabilito nel Circondario.

Questi estratti però non devono essere rimessi se non che allorquando non vi è più appello delle sentenze di condanna, o ricorso in Cassazione, e se vi fu ricorso dopo i tre giorni dell'arrivo della sentenza della Corte di Cassazione. Così prescrivono gl'articoli 1, 2, e 3 della deliberazione dei 10 Nevoso anno V 30 Decembre 1806.

(125) Vedi - *Prevaricazione* Numero 10 ed 11.

minale presso la nostra corte imperiale di Parigi, sino a tanto che venga da noi altrimenti ordinato.

263 *Art.* 64. In esecuzione dell'articolo 120 del nostro decreto imperiale delli 6 Luglio 1810 il nostro gran giudice ministro della giustizia dopo aver sentito il parere delle nostre corti imperiali le quali gli trasmetteranno le loro deliberazioni ci presenterà avanti il primo Gennajo 1812 un rapporto sull'organizazione in comunione degl'uscieri residenti, ed esercenti in ogni circondario comunale.

1.° Sul numero degl'uscieri che devono essere addetti al servizio delle udienze.

2.° Sulle indennità che potranno essere accordate agl'uscieri delle udienze per il loro servizio particolare.

3.° Sui regolamenti di polizia e di disciplina necessarie per tutti.

4.° Sullo stabilimento di una borza comune frà tutti i membri di ciaschedu-na comunità di circondario.

264 *Art.* 70. Allora quando non saranno rilasciate al ministero pubblico le spedizioni degl'atti, o sentenze a notificarsi, le significazioni saranno fatte dagl' uscieri sugl'originali che li cancellieri loro rimetteranno mediante ricevuta, e coll'obbligo di restituirli alla cancelleria nel termine di 24 ore dopo seguita la notificazione, sotto pena dell'arresto personale in caso di ritardo.

265 Allorquando un atto, o sentenza sarà stata rimessa per spedizione al ministero pubblico, la significazione sarà fatta su questa spedizione, senza che ne sia rilasciata un altra per questo oggetto.

266 Le copie di tutti gl'atti, decisioni, sentenze, e titoli a significarsi, saranno sempre fatte dagl'uscieri, o dai loro scrivani.

267 *Art.* 71. I diritti dovuti agl'uscieri per tutti gl'atti del loro ministero resultanti dal codice d'istruzione criminale, e del codice penale sono determinati, e fissati, come segue.

268 1°. Per ogni citazione, significazione, comunicazione, e mandato di comparsa nei casi previsti dagl'articoli 19 (126), 34 (127), 72. (128), 81. (129), 91. (130), 97. (131), 109. (132), 114. (133), 116. (133), 117. (135), 128. (136), 129. (137), 130 (138), 131. (139), 135 (140), 145. (141), 186. (142), 149. (143), 151. (144), 153. (145), 157 (146), 158. (146), 158 (147), 160. (148), 172. (149), 174. (150), 177. (151), 182.

(126) Vedi – *Polizia Giudiziaria* Numero 20.
(127) Vedi idem Numero 37.
(128) Vedi – *Giudice Istruttore* Numero 23.
(129) Vedi idem Numero 34.
(130) Vedi idem numero 46.
(131) Vedi idem numero 55.
(132) Vedi idem numero 75.
(133) Vedi idem numero 85.
(134) Vedi idem numero 88.
(135) Vedi idem numero 89.
(136) Vedi idem numero 108.
(137) Vedi idem numero 109, e 110.
(138) Vedi idem numero 111, e 112.
(139) Vedi idem Numero 113.
(140) Vedi idem Numero 119, 120.
(141) Vedi – *Tribun le di Polizia semplice* N. 45, 46.
(142) Vedi idem Numero 47, 48.
(143) Vedi idem Numero 51.
(144) Vedi idem Numero 53, 54.
(145) Vedi idem dal Numero 56 al 62.
(146) Vedi idem Numero 67.
(147) Vedi idem Numero 68.
(148) Vedi idem Numero 71.
(149) Vedi idem Numero 87.
(150) Vedi idem Numero 89.
(151) Vedi idem Numero 92.

(152), 185. (153), 186. (154), 187. (155), 188. (156), 190. (157), 199. (158), 203. (159), 205. (160), 212. (161), 213. (162), 214. (163), 229. (164), 230. (165), 237. (166), 242. (167), 266. (168), 269. (169), 281. (170), 292. (171), 303. (172) 321. (173), 354. (174), 355. (175), 356. (176), 358. (177), 389. (178), 394. (179), 396. (180), 397. (181), 398. (182), 415. (183), 418. (184), 421. (185), 452. (186), 454. (187), 456. (188), 466. (189), 479. (190), 487. (191), 492. (192), 500. (193), 507. (194), 517. (195), 519. (196), 528. (197), 531. (198), 532. (199), 533. (200); 546. (201), 5 7. (202), 548. (203), 567. (204).

Nella nostra buona città di Parigi 1. franco; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 75. centesimi; in tutte le altre città, e comuni 50 centesimi.

269 2°. Per ogni copia degl'atti sopraindicati.

Nella nostra buona città di Parigi 75. centesimi; nelle città di 40000. anime 60. centesimi; nelle altre città, e comuni 50. centesimi.

270 3° Per l'esecuzione dei mandati di accompagno nei casi previsti dagl'articoli del codice d'istruzione criminale 40. (205), 61. (206), 80. (207), 91. (208), 92. (209), 237. (210), 269. (211), 355 (212), 361. (213), e 462. (214). compresavi la cedola di significazione, e la copia.

Nella nostra buona città di Parigi 8. franchi, nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 6 franchi, e nelle altre città, e comuni . franchi.

271 4.° Per l'esecuzione dei mandati di deposito nei casi previsti dal codice d'istruzione criminale agl'articoli 34. (215), 40. (216), 51 (217), 86. (218),

(152) Vedi - *Tribunale di Polizia Correzionale* N.34.
(153) Vedi idem Numero 38.
(154) Vedi idem Numero 39.
(155) Vedi idem Numero 40, 41.
(156) Vedi idem Numero 42, 43.
(157) Vedi idem dal Numero 45 al 47.
(158) Vedi idem Numero 60.
(159) Vedi idem Nemero 67, 68.
(160) Vedi idem Numero 72.
(161) Vedi idem Numero 80.
(162) Vedi idem Numero 81.
(163) Vedi idem Numero 82.
(164) Vedi - *Giurì* Numero 17, 18.
(165) Vedi idem Numero 19.
(166) Vedi idem N-mero 29.
(167) Vedi idem Numero 36.
(168) Vedi idem Numero 69, 70.
(169) Vedi idem Numero 74, 75.
(170) Vedi idem dal Numero 89 al 91.
(171) Vedi idem Numero 103, 104.
(172) Vedi idem Numero 120.
(173) Vedi idem Numero 152.
(174) Vedi idem Numero 216.
(175) Vedi idem dal Numero 217 al 219.
(176) Vedi idem Numero 220.
(177) Vedi idem Numero 222 al 226.
(178) Vedi idem Numero 284.
(179) Vedi idem Numero 295.
(180) Vedi idem dal Numero 297 al 299.
(181) Vedi idem Mumero 300, 301.
(182) Vedi idem numero 302.
(183) Vedi - *Corte di Cassazione* numero 16, e 17.
(184) Vedi idem dal numero 23 al 25.
(185) Vedi idem dal numero 30 al 32.
(186) Vedi - *Falsità* numero 74, 75.
(187) Vedi idem numero 77.
(188) Vedi idem numero 80, 81.
(189) Vedi - *Contumacia* numero 33, e 34.
(190) Vedi *Giudice* numero 19.
(191) Vedi idem numero 31.
(192) Vedi idem dal numero 37 al 39.
(193) Vedi idem numero 48, e 49.
(194) Vedi idem numero 60, e 61.
(195) Vedi - *Testimonj* numeeo 30, e 31.
(196) Vedi - *Ricognizione di Condannato fuggito* numero 5, e 6.
(197) Vedi - *Giudice* numero 67.
(198) Vedi idem dal numero 70 al 72.
(199) Vedi idem numero 73, e 74.
(200) Vedi idem numero 81.
(201) Vedi idem numero 91.
(202) Vedi idem numero 92
(203) Vedi idem numero 93.
(204) Vedi - *Corte speciale* numero 22.
(205) Vedi - *Polizia Giudiziaria* dal num. 45 al 48.
(206) Vedi - *Giudice Istruttore* numero 9, 10.
(207) Vedi idem numero 33.
(208) Vedi idem dal numero 46 al 48.
(209) Vedi idem numero 49.
(210) Vedi - *Giurì* numero 29
(211) Vedi idem numero 74, e 75.
(212) Vedi idem dal numero 217, al 219.
(213) Vedi idem numero 233, e 234.
(214) Vedi - *Falsità* numero 100.
(215) Vedi - *Polizia Giudiziaria* dal numero 37 al 3
(216) Vedi idem dal numero 45 al 50.
(217) Vedi - *Giudice istruttore* numero 9, e 1
(218) Vedi idem numero 40, 41.

100. (219), 193. (220), 214. (221), 237. (222), 248. (223), 490. (224), compresavi la cedola di citazione, e la copia.

Nella nostra buona città di Parigi 5. franchi, nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 4. franchi, nelle altre città, e comuni 3. franchi.

Per la cattura di ogni prevenuto, accusato, e condannato in esecuzione di un mandato di arresto, ordinanza di cattura, decreto, o sentenza qualunque portante arresto delle persone, compresavi la cedola di significazione, la copia, ed il processo verbale di perquisizione, quand'anche si trattasse dell'esecuzione di un sol mandato d'arresto, ordinanza di cattura, decreto, o sentenza che risguardasse più individui nei casi previsti dal codice d'istruzione criminale negl'articoli 80. (225), 94. (226), 09. (227), 110 (228), 134. (229), 157. (230), 193. (231), 214. (232), 231. (233), 232. (234), 237. (235), 239. (236), 343. (237), 355. (238), 361. (239), 452. (240), 454. (241), 450. (242), 5 0. (243), e dagl'articoli 46, e 52. del codice penale, cioè:

Nella nostra buona di Parigi 31. franchi; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 18. franchi; nelle altre città, e comuni 15. franchi.

272 6.° Per estrarre i prigionieri, condurli avanti al giudice, e quindi rimetterli in carcere.

Nella nostra buona città di Parigi 75. centesimi; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 60. centesimi; nelle altre città, e comuni 50. centesimi.

273 7.° Per il processo verbale di perquisizione di cui si fa menzione nell'articolo 109. del codice d'istruzione criminale (244), e che non è seguito dalla cattura, compresavi la cedola di significazione, e la copia del mandato d'arresto, dell'ordinanza di cattura, o del decreto, o sentenza che avranno dato luogo alla perquisizione; cioè:

Nella nostra buona città di Parigi 6. franchi; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 4 franchi; nelle altre città, e comuni 3. franchi.

274 8.° Per la pubblicazione a suon di tromba, o di tamburro, e gl'affissi dell'ordinanza, che a termini degl'articoli 565, e 466. del codice d'istruzione criminale (245) deve essere pronunciata, e pubblicata contro gl'accusati contumaci, compresovi il processo verbale della pubblicazione; cioè:

Nella nostra buona città di Parigi 18. franchi; nelle città di 40000 abitanti, ed al di là 15. franchi; nelle altre città, e comuni 12. franchi.

275 9.° Per la lettura di decreto di condanna a morte, di cui è fatta menzione nell'articolo 13. del codice penale (246).

(219) Vedi idem numero 61, 62.
(220) Vedi - *Tribunale di polizia correzionale* n. 51.
(221) Vedi idem numero 82
(222) Vedi - *Giurì* numero 29
(223) Vedi idem numero 42, e 43.
(224) Vedi - *Giudice* numero 34, e 35.
(225) Vedi - *Giudice istruttore* numero 33,
(226) Vedi idem numero 51.
(227) Vedi idem dal numero 75 al 78.
(228) Vedi idem numero 79.
(229) Vedi idem numero 117, e 118.
(230) Vedi *Tribunale di polizia semplice* num 67.
(231) Vedi - *Tribunale di polizia correzionale* n. 51.
(232) Vedi idem numero 82.
(233) Vedi - *Giurì* dal numero 21 al 23.
(234) Vedi idem numero 24.
(235) Vedi idem numero 29.
(236) Vedi idem numero 31.
(237) Vedi idem numero 195.
(238) Vedi idem dal numero 217 al 219.
(239) Vedi idem numero 233, e 234.
(240) Vedi - *Falsità* numero 74, e 75.
(241) Vedi idem numero 77.
(242) Vedi idem numero 80, e 81.
(243) Vedi - *Giudice* numero 48, e 49.
(244) Vedi - *Giudice istruttore* dal num. 75 al 78.
(245) Vedi - *Contumacia* dal numero 80 al 84.
(246) Vedi - *Pene* numero 13, e 14.

Nella nostra buona città di Parigi 30. franchi; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 24. franchi; nelle altre città, e comuni 18. franchi.

276 10.° Per il salario particolare delli scrivani impiegati per le copie di tutti gl'atti sopraenunciati, e di tutti gl'altri titoli dei quali ne deve essere rilasciata copia, e ciò per ogni ruolo di scritto di 30. linee per pagina, e di 18, a 20. sillabe per linea, non compresovi il primo ruolo.

Nella nostra buona città 50. centesimi; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 40. centesimi; nelle altre città, e comuni 30. centesimi.

277 11.° Per assistenza alla trascrizione dell'incarcerazione allorquando il prevenuto si trovi già in carcere, e per la radiazione dell'incarcerazione in tutti li casi.

Nella nostra buona città di Parigi 1. franco; nelle città di 40000. abitanti, e al di là 75. centesimi; nelle altre città, e comuni 50. centesimi.

278 *Art.* 72 Non sarà accordata alcuna tassa agl'agenti della forza pubblica per le citazioni, notificazioni, e significazioni delle quali saranno incaricati dagl' ufficiali di polizia giudiziaria; e dal ministero pubblico.

279 *Art.* 7 . Se un mandato di accompagno, o un mandato di deposito saranno stati rilasciati entro il termine di 24. ore contro il medesimo individuo, e dallo stesso magistrato non vi sarà luogo ad accumulare, o ad accordare agl'uscieri la tassa sopra fissata per l'esecuzione dei due mandati, ma in questo caso sarà loro accordato il solo diritto, cioè:

Nella nostra buona città di Parigi 10. franchi; nelle città di 40000. abitanti, ed al di là 8. franchi; nelle altre città, e comuni 6. franchi.

280 *Art.* 74. Allorquando di due individui contro li quali saranno stati rilasciati dei mandati di arresto, ed ordinanze di cattura, pronunciati dei decreti, o sentenze portanti arresto delle persone, si troveranno già arrestati in una maniera qualunque, l'esecuzione degl'atti suddetti a loro riguardo non sarà pagata agl'uscieri che in ragione della tassa fissata dal N.° 1. dell'*Art.* 71. (247) per le citazioni, significazioni, o notificazioni.

281 Lo stesso avrà luogo per l'esecuzione dei mandati di accompagno, allorquando l'individuo si troverà arrestato, quando si sarà presentato volontariamente, o che non avrà potuto essere arrestato.

282 *Art.* 75. Gl'uscieri non formeranno processo verbale di perquisizione che in virtù di un mandato di arresto, ordinanza di cattura, decreto, o sentenza di condanna a pena afflittiva, ed infamante, ed alla carcere.

283 *Art.* 76. Non sarà pagato in un medesimo affare che un solo processo verbale per ciaschedun'individuo, qualunque sia il numero delle perquisizioni che saranno state fatte nella stessa comune.

284 *Art.* 77. Se malgrado le perquisizioni fatte dall'usciere il prevenuto accusato, o condonnato non è arrestato, una copia in forma di mandato di arresto, dell' ordinanza di cattura, del decreto, o sentenza di condanna. sarà indirizzata al commissario generale della polizia; in mancanza di questo al comandante della giandarmeria, ed a Parigi al prefetto della polizia.

285 Il prefetto, i commissarj generali della polizia, ed i comandanti di giar

(247) Vedi il superiore numero 263.

darmeria daranno immediatamente ai loro subordinati l'ordine di assistere gl' uscieri nelle loro ricerche, e di fornirli dei loro riscontri.

286 Comandiamo agl'agenti della forza pubblica, e della polizia di prestare soccorso, e man forte agl'uscieri, tutte quante le volte che ne saranno richiesti, e senza poter esigere la menoma retribuzione, sotto pena di essere processati, e puniti secondo l'esigenza de'casi.

287 Ciò non ostante quando i giandarmi, o agenti di polizia, latori degl' ordini di giustizia verranno ad iscuoprire, senza l'assistenza degl'uscieri, i prevenuti, accusati, o condannati, li arresteranno, e li condurranno avanti il magistrato competente, sarà accordato loro in questo caso il diritto di cattura.

288 *Art.* 78. Il salario degl'assistenti sarà sempre a carico degl'uscieri, che li avranno richiesti.

289 *Art.* 79. Lo stesso sarà delle spese per la pubblicazione a suono di tromba, prescritta dall' *Art.* 466. del codice d'istruzione criminale (248).

290 *Art.* 80. Allorquando le dette pubblicazioni, ed affissi si faranno in due comuni diverse, ciascuno dei due uscieri che ne sarà stato incaricato, non riceverà che la metà della tassa fissata dall' *Art.* 71. N 8 (249).

291 *Art.* 81. Le spese di viaggio, e di soggiorno degl'uscieri verranno loro pagate secondo quello che verrà determinato nel seguente Capitolo VIII. (250).

292 *Art.* 82 Il nostro gran giudice ministro della giustizia farà compilare, e spedire ai nostri procuratori li modelli dei conti che dovranno presentare gl'uscieri per ripetere la loro mercede, e saranno tenuti gl'uscieri ad uniformarsi esattamente, altrimenti li loro conti non verranno approvati.

293 *Art* 83. Per facilitare la verificazione della tassa degl'uscieri sarà tenuto, al *parquet* delle nostre corti, e tribunali un registro degl'atti di questi uffiziali ministeriali; verrà designato in esso sommariamente ogni affare, e nel margine, ovvero in seguito di questa designazione si riferirà per ordine di date l'oggetto, e la natura delle perquisizioni a proporzione che verranno fatte, come pure l'ammontare del salario assegnato per le medesime.

294 I nostri procuratori esamineranno nel medesimo tempo le scritture, onde vedere se contengono il numero di linee nella pagina, e di sillabe nella linea prescritto dell' *Art.* 71. N. 10. (251). e riduranno alla tassa conveniente del prezzo quelle scritture che non fossero nelle proporzioni stabilite dal detto articolo.

295 *Art.* 84. I nostri procuratori, ed i giudici istruttori non potranno prevalersi, se non per cause gravi della facoltà che viene loro accordata dalla legge delli 5. *piovoso anno XIII* (25 *Gennaro* 1805.) d'incaricare un usciere di fare atti del suo ministero fuori del cantone di sua residenza; saranno tenuti di enunciare queste cause nel loro mandato, il quale conterrà inoltre il nome dell'usciere la designazione del numero, e della natura degl'atti, e l'indicazione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti.

296 Dovrà il mandato essere sempre unito al conto dell'usciere.

(248) Vedi – *Contumacia* dal numero 30 al 34.
(249) Vedi il superiore numero 274.
(250) Vedi qui sotto dal numero 304 al 316.
(251) Vedi il superiore numero 275.

297 *Art.* 85. Ogni usciere che negherà di fare gl'atti che gl'incombono in una procedura fatta ad istauza del pubblico ministero, ovvero di adempiere alle funzioni di suo obbligo presso la corte, od il tribunale, e che dopo l'ingiunzione fattagli dall'uffiziale competente, persisterà nel rifiuto, sarà destituito, senza pregiudizio di tutti i danni, ed interessi, e delle altre pene nelle quali sarà incorso.

298 *Art.* 86. Le disposizioni dell' *Art* 64 (252) sopra espresso sono comuni agl' uscieri. li quali in caso di contravenzione, saranno processati nella medesima maniera dai nostri procuratori, e sotto le stesse pene.

CAPITOLO VII Degl'accessi dei magistrati.

299 *Art.* 87. Le spese di viaggio, e di soggiorno dei consiglieri delle corti imperiali, e dei consiglieri auditori delegati nei casi previsti dagl' *Art.* 19, e 21. del nostro decreto delli 30. Gennajo 1811 (253) saranno pagati secondo la tassa regolata dai detti articoli.

300 *Art.* 88. Nei casi previsti dal codice d'istruzione criminale negl' *Art.* 32 (254), 36 (255), 43 (256), 46 (257), 47 (258), 49 (259), 50 (260), 51 (261), 52 (262), 59 (263), 60 (264), 62 (265), 83 (266), 84 (267), 87 (268), 88 (269), 91 (270), 464 (271), 488 (272), 497 (273), 511 (274), 516 (275). li giudici, e gl'officiali del ministero pubblico riceveranno le seguenti indennità.

301 Se si trasportano a più di cinque *chiliometri* della loro residenza (276) riceveranno per le spese di viaggio, di vitto, e di soggiorno un indennità di 9. franchi al giorno.

302 Se si trasporteranno a più di due *miriametri* (377) l'indennità sarà di dodici franchi al giorno.

303 *Art.* 89. L'indennità del cancelliere, e sostituto giurato che accompagnerà

(252) Vedi qui sopra dal numero 253 al 255.

(253) Questi sono così concepiti ,, Art. 19. I Consiglieri delle Corti Imperiali, ed i consiglieri auditori che saranno delegati per completare il numero dei Giudici di una Corte d'Assise, o speciale, riceveranno per spese di viaggio, e di soggiorno, nei luoghi ne' quali si terranno le assise, o la corte speciale un indennità di 15 franchi per giorno, li quali saranno loro pagati come spese generali di giustizia, in seguito di un Ordinanza rilasciata dal primo Presidente della Corte Imperiale, presso la requisitoria del nostro procuratore generale ,, Art. 21 ,, li Consiglieri delegati nel caso dell'articolo 9, li quali dopo di aver spedito gl'affari di un Dipartimento, saranno delegati nel medesimo trimestre in un altro Dipartimento per presiedere la corte d'assise, o la corte speciale, riceveranno per questa nuova delegazione 10 franchi per posta per spese di viaggio ,, .

(254) Vedi – *Polizia Giudiziaria* numero 35.

(255) Vedi idem numero 41.

(256) Vedi idem numero 54

(257) Vedi idem numero 58.

(258) Vedi idem numero 59.

(259) Vedi idem numero 61.

(260) Vedi idem numero 62.

(261) Vedi idem numero 63.

(262) Vedi idem numero 64.

(263) Vedi – *Giud ce istruttore* numero 6.

(264) Vedi idem numero 7.

(265) Vedi idem numero 11.

(266) Vedi idem numero 36

(267) Vedi idem numero 37, 38.

(268) Vedi idem numero 42.

(269) Vedi idem numero 43.

(270) Vedi idem numero 45.

(271) Vedi – *Falsità* dal numero 103 al 105.

(272) Vedi – *Giudice* numero 32.

(273) Vedi idem numero 45.

(274) Vedi – *Testimonj* dal numero 18 al 20.

(275) Vedi idem numero 29

(276) Il Chiliometro è una misura lineata; Un miglio romano si converte in un Chiliometro, 4 Ectometri, 8 Decametri 9 Metri 4 Decimetri 7 Centimetri, e Millimetri 8, 813333; Onde li cinque Chiliometri de quali parla questo articolo formano miglia Romane 3 passi 356, piedi 4, 394500.

(277) Il Miriametro è un altra misura lineare, sostituita come il Chiliometro al miglio Romano; Il primo può servire per la misura itineraria di una posta, egli è di miglia attuali 6, e 7 decimi circa.

il giudice, l'ufficiale del ministero pubblico sarà; nel primo caso di 6. franchi al giorno; nel secondo caso di 8. franchi.

CAPITOLO VIII. Delle spese di viaggio, e di soggiorno alle quali l'istruzione della procedura può dar luogo.

304 *Art.* 90. Vengono accordate delle indennità ai medici chierurghi, alle levatrici, ai periti, agl'interpeti, ai testimonj, ai giurati, agl'uscieri alle guardie campestri. e di boschi, allorquando a motivo delle funzioni che devono adempiere, e specialmente nei casi prescritti dal codice d'istruzione criminale *Art.* 30 (278), 43 (279), e 44 (280), sono obbligati di trasportarsi oltre li due *chiliometri* dalla loro residenza sia nel cantone, sia fuori.

305 *Art.* 19. Questa indennità è fissata per ogni miriametro che faranno tanto nell' andare, che nel tornare, cioè.

306 1.° Per li medici, chirurghi, periti, interpreti, e giurati a 2. franchi 50 centesimi.

2.° Per le levatici, testimonj, uscieri, guardie campestri, e dei boschi a un franco, e 50 centesimi.

307 *Art.* 92. L'indennità sarà regolata per *miriametro*, e mezzo *miriametro*.

308 Le frazioni di 8, o 9. *chiliometri*, saranno contate per un *miriametro*, e quelle da trè, a sette *chiliometri* per un mezzo *miriametro*.

309 *Art.* 93. A fine di facilitare il regolamento di questa indennità, li prefetti faranno stendere un quadro delle distanze in *miriametri*, e *chiliometri* da ogni comunità al capo luogo di cantone, al capo luogo di circondario, ed al capo luogo di dipartimento.

310 Questo quadro sarà depositato nelle cancellerie delle corti imperiali, dei tribunali di prima istanza, e delle giustizie di pace, e sarà trasmesso al nostro gran giudice ministro della giustizia.

311 *Art.* 94 L'indennità di 2. franchi, e 50. cantesimi, sara accresciuta fino a 3. franchi, e quella di un franco, e 50 centesimi a 2. franchi nei mesi di Novembre, Decembre, Gennajo, e Febrajo (***).

312 *Art.* 95. Allorquando gl' individui precitati saranno trattenuti, durante il viaggio, da forza maggiore, riceveranno in indennità per ciaschedun giorno di soggiorno; cioè quelli della prima classe 2 franchi; quelli della 2. un franco, e 50. centesimi.

313 Saranno tenuti di fare, o far certificare dal giudice di pace ovvero dai di lui suppleenti, o dal maire, oppure in mancanza sua dai di lui aggiunti la causa del soggiorno forzato per strada, e di esibirne il certificato in appoggio della loro domanda di tassa.

314 *Art.* 96. Se li stessi individui. eccettuati i giurati, gl'uscieri, le guardie campestri. e dei boschi sono obbligati a prolungare il loro soggiorno nella città in cui si farà l'istruzzione del processo, e che non sarà il luogo della loro residenza, sarà loro accordato per ogni giorno di dimora un indennità fissata, come siegue.

315 1.° Per li medici, li cerusici, li periti, e gl'interpetri nella nostra

(278) Vedi – *Polizia Giudiziaria* numero 32.
(279) Vedi idem numero 54.
(280) Vedi idem numero 55, e 56.
(***) Questo aumento di tassa fu soppresso dal Decreto Imperiale dei 7 Aprile 1813 sulla correzione della Tariffa delle spese di Giustizia in materia criminale, correzionale, e di semplice polizia.

buona città di Parigi 4. franchi, nelle città di 40 mila abitanti, e al di sopra 2. franchi, e 50. centesimi, nelle altre città, e comuni . franchi.

2.° Per le levatrici, ed i testimonj della nostra buona città di Parigi 3 franchi, nelle città di 40. mila abitanti, e al di sopra 2. franchi, nelle altre città, e comuni *un* franco, e 50 centesimi.

316 *Art* 97. La tassa delle indennità di viaggio, e di soggiorno sarà doppia per li fanciulli maschi, minori degl'anni 15., e per le figlie minori di 21. anno, allorquando saranno chiamati a far testimonianza, e che saranno accompagnati nel viaggio, e soggiorno dal padre, e dalla madre. dal tutore, ovvero dal curatore loro, e coll'obbligo che questi facciano risultare della loro qualità.

CAPITOLO IX Del porto delle lettere, e dei pieghi.

317 *Art.* 98. Li stati di credito menzionati nell' *Art* 14. del decretto del governo del di 27. Pratile anno VIII. risguardante l'esenzione, e la contrassegnatura, saranno tenuti in avvenire per li funzionarj qui appresso designati cioè. 1 Li presidenti delle corti imperiali, 2. Li nostri procuratori generali presso le le medesime corti. 3. Li presidenti delle corti d'assise, e delle corti speciali. 4. Li sostituti dei nostri procuratori generali presso le corti d'assisa, e e speciali fuori del capo luogo. 5 I nostri procuratori imperiali presso li tribunali di prima istanza. 6 I giudici istruttori. 7. I giudici di pace. 8. Li cancellieri in capo delle corti imperiali, ed i cancellieri dei tribunali di prima istanza.

318 *Art.* 99. Li nostri procuratori generali goderanno inoltre nella giurisdizione della corte imperiale delle contrasegnature, o dell'esenzione per le lettere, e pieghi che manderanno alle autorità costituite, ed ai funzionarj denotati nello stato annesso al regolamento del di 22. pratile anno VIII, e per quei che verranno loro trasmessi dai varj punti della giurisdizione.

319 *Art.* 100 I direttori delle poste saranno tenuti a notare nei detti stati di credito ogni piego o lettera che li funzionarj designati superiormente stimeranno conveniente di francare, o di far registrare per qualsivoglia altro funzionario pubblico.

320 *Art.* 101 Le lettere, o pieghi con involto indirizzati ai cancellieri, dovranno essere aperti da essi nel *parquet* in presenza dei nostri procuratori, o di un sostituto, li quali faranno tenere sopra un registro particolare una nota indicativa di ogni ricevuta del luogo di partenza, dell'importare delle tasse, e dell'affare al quale si riferirà ogni piego ricevuto.

322 *Art.* 102. Alla fine di ogni mese saranno fatti delli stati di credito, articolo per articolo per li pieghii indrizzati ai primi presidenti, ai presidenti delle corti d'assise, e delle corti speciali. Questi stati certificati da essi, e dal direttore delle poste saranno esecutorj di pieno diritto a favore del direttore delle poste, dopo essere precisamente vidimati dal prefetto.

323 Li stati risguardanti li crediti degl'altri funzionarj designati nell'art. 98 saranno certificati da essi e dal direttore delle poste, resi esecutorj a favore del direttore delle poste per decreto del presidente della corte, o del tribunale, e vidimati dal prefetto.

324 *Art.* 103. Li funzionarj menzionati nell'articolo 98, potranno anco impiegare pel trasporto dei loro dispacci ogni altra via che sembrerà loro più speditiva,

e più economica di quelle delle poste, e particolarmente li messaggieri delle prefetture, sotto prefetture, ed altri

CAPITOLO X. Della spesa della stampa.

325 *Art.* 104. Non saranno pagate spese di stampe coi fondi generali delle spese di giustizia criminale che per gl'oggetti seguenti: 1.° Per gl'estratti delle sentenze di condanna a pene afflittive, ed infamanti, come viene espresso nell' articolo 36 del codice penale (281): 2.° Per li decreti di nomina dei presidenti, e degl'assessori delle corti d'assise, e speciali, il tutto in conformità della legge dei 20 Aprile 1810, e del nostro decreto delli 6 Luglio seguente: 3.° Per li riscontri relativi alle persone da arrestarsi: 4.° Per gli stati, e modelli di stati, riguardanti il pagamento, la liquidazione, e l'esazione delle spese di giustizia: 5.° Per gl'atti de'quali una legge, ovvero un nostro decreto avrà ordinato la stampa, e per quei che il nostro gran giudice ministro della giustizia giudicherà la stampa, e le pubblicazioni necessarie con una decisione speciale.

326 *Art.* 105. Saranno stampati in cartelloni tutti gl'atti che devono essere pubblicati, ed affissi, coerentemente al modello che il nostro gran giudice ministro della giustizia ne farà stendere nella nostra stamperia Imperiale.

327 Questo modello sarà mandato ai nostri procuratori presso le corti, ed i tribunali.

328 Ogni sentenza non conforme al modello sarà rigettata.

329 *Art.* 106. Il numero di copie dei cartelloni, e degl'altri atti essenziali sarà determinato dai nostri procuratori generali, secondo le località.

330 *Art.* 107. Li cartelloni destinati ad essere affissi verranno trasmessi ai maires, che li faranno affiggere nei luoghi soliti.

331 *Art.* 108. Le corti imperiali, ed i tribunali di prima istanza nomineranno uno stampatore per fare il servizio della corte, e del tribunale.

332 Li nostri procuratori generali informeranno il nostro gran giudice ministro della giustizia del prezzo, e delle condizioni dei contratti stipulati colli stampatori della corte imperiale, o dei tribunali della giurisdizione.

333 *Art.* 109. Le bozze di tutte le stampe saranno indirizzate dalli stampatori ai nostri procuratori presso le corti, ed i tribunali, e la correzione delle medesime sarà fatta nel *parquet*.

334 Esse saranno comunicate al consigliere relatore, ed al presidente della camera che avrà pronunziato il decreto, allorquando lo domanderanno.

335 *Art.* 110. Sarà tenuto al *parquet* nota di tutte le stampe a proporzione che saranno fatte.

336 Due copie di ogni oggetto saranno consegnate al *parquet*.

337 Due saranno indirizzate al nostro gran giudice ministro della giustizia.

338 *Art.* 111. Ogni tre mesi li stampatori presenteranno li loro conti ai nostri procuratori li quali li faranno certificare; uniranno ad ogni articolo una copia dell'oggetto stampato, come documento giustificativo.

339 Questi conti saranno resi esecutorj ad istanza del ministero pubblico per mezzo di decreti dei presidenti delle nostre corti, e tribunali.

(281) Vedi – *Sentenze* numero 4.

340 Il decreto conterrà l'indicazione delle leggi, dei decreti, ovvero delle decisioni del nostro gran giudice, in virtù delle quali sarà stata ordinata la stampa.

341 *Art.* 112. Le spese di stampa che saranno a carico di un giurato condannato per avere mancato alle sue funzioni nei casi previsti dagl'articoli 396 e 398 del codice d'istruzione criminale (282), saranno uguali a quelle del contratto fatto per le stampe della corte, e del tribunale.

342 In tal caso le spese degl'affissi saranno pagate secondo il prezzo usitato in ogni località.

CAPITOLO XI. Delle spese di esecuzioni delle sentenze.

343 *Art.* 113. Sarà fatto dal nostro gran giudice ministro della giustizia un regolamento che determinerà le spese necessarie per l'esecuzione delle sentenze criminali, e regolerà il modo di pagamento delle medesime.

344 Questo regolamento sarà indirizzato ai nostri procuratori presso le corti, ed i tribunali, ed ai prefetti per farli eseguire ciascheduno in ciò che lo concerne.

345 *Art.* 114. La legge del dì 22 Germile anno IV (283) risguardante la requisizione dei giornalieri per li lavori necessarj all'esecuzione delle sentenze continuerà ad essere eseguita.

346 Le disposizioni della stessa legge saranno osservate nel caso vi fosse luogo di far somministrare un alloggio agl'esecutori dei decreti della giustizia.

347 *Art* 115. Le leggi dei 13 Giugno 1790, 3 Frimajo (z), e 22 Fiorile anno II (*e*) riguardanti il numero, il collocamento, lo stipendio, e la nomina degl esecutori dei decreti di giustizia, e dei loro ajutanti, continueranno ad essere eseguite (284).

348 *Art* 116. Il nostro gran giudice ministro della giustiza è autorizzato a disporre sui fondi generali delle spese di giustizia di una somma di 36 mila franchi l'anno per impiegarla a dare presso il parere dei nostri procuratori, e dei prefetti, soccorsi alimentarj agl'esecutori di giustizia infermi, o senza impiego, alle loro vedove, ed ai loro fa c ulli orfani fino al'età di 12 anni.

349 Mediante la presente disposizione tutti li regolamenti anteriori sopra i soccorsi accordati agl'esecutori di giustizia, ed alle loro famiglie vengono abrogati.

350 *TITOLO II. Delle spese assimilate a quelle dell'istruzione dei processi verbali.*

CAPITOLO I. Dell'interdizione ex officio.

351 *Art.* 117. Indipendentemente dalle istanze che verranno dirette contro coloro che lasciano andare errando li pazzi, ed i furibondi per fare proferire contro

(282) Vedi – *Giurì* numero 297, e 302.

(283) 11 Aprile 1796. Questa è così concepita „ Art. I Li Commissarj del Direttorio esecutivo presso li Tribunali, oggi procuratori Imperiali, richiederanno gl'operaj, ciascheduno per loro turno per fare li lavori necessarj per l'esecuzione delle sentenze, coll'obbligo di far pagare loro il prezzo ordinario; Art. II. Quel giornaliero che rifiutasse di eseguire la richiesta dei detti Commissarj, sarà condannato per la prima volta per via di semplice polizia ad una prigionia di tre giorni, ed in caso di recidiva, per via di polizia correzionale ad un prigionamento che non potrà essere minore di dieci giorni, nè eccedere un mese.

(z) 23 Novembre 1794.

(e) 11 Maggio 1794.

(284) Vedi – *Esecuzioni Criminali* dal num. 3 all'14

li delinquenti le pene comminate negl'articoli 471 e 479 del codice penale (285), il ministero pubblico, allora quando l'interdizione non sarà domandata dai parenti, la farà pronunciare *ex officio* non solo nei casi di *furore*, ma eziandio nei casi *d'imbecillità*, e di *pazzia*, se l'individuo non avrà nè marito, nè parenti cogniti, coerentemente all'articolo 491 del codice Napoleone (286).

352 *Art.* 118. Le spese di queste procedure saranno anticipate dall'amministrazione del registro sul piede della tariffa fissata dal nostro presente decreto, e gl' atti che saranno fatti in questa procedura, saranno vidimati per bollo, e registrati a debito, coerentemente alle leggi dei 13 Brumajo, e 22 Frimajo anno VII (*aa*).

353 *Art.* 119. Se l'interdetto è solvente, le spese dell'interdizione saranno a suo carico, e saranno conseguite in privilegio e prelazione su i di lui beni, e nel caso che non bastassero sopra quei di suo padre, di sua madre, di suo marito, o di sua moglie.

354 Questo privilegio sarà esercitato in conformità delle regole prescritte dalla legge del dì 5 Settembre 1807.

355 *Art.* 120. Se le persone interdette, ed i parenti designati nell'articolo precedente sono in uno stato d'indigenza debitamente provata per mezzo di certificato del maire, vidimato, ed approvato dal sotto prefetto, e dal prefetto, si pagherà soltanto la mercede degl'uscieri, e l'indennità dovuta ai testimonj nè parenti, nè affini dell'interdetto.

CAPITOLO II. Delle istanze ex officio in materia civile.

356 *Art* 121. Le spese degl'atti, e delle procedure fatte sulle istanze del ministero pubblico nei casi previsti dal codice Napoleone, e specialmente dagl'articoli 50 (287), 53 (288), 81 (289), 184 (290), 191 (291), e 192 (292), relativamente agl'atti dello stato civile, saranno pagate, tassate, ed esatte, come si è detto nel capitolo precedente.

357 *Art.* 122. Lo stesso avrà luogo allorquando il ministero pubblico agirà d'officio per le rattificazioni degl'atti dello stato civile, coerentemente al parere del nostro consiglio di stato del dì 12 Brumajo anno XI (*bb*) come pure relativamente alle istanze dirette in conformità della legge del dì 25 Ventoso anno XI (*cc*) sul notariato, ed in specie in tutti quei casi nei quali il ministero pubblico agisce sull'interesse della legge, e per assicurare la di lei esecuzione.

358 *Art* 123. Non viene derogato con le precedenti disposizioni a quelle del nostro decreto del dì 12 Luglio 1802 concernenti i diritti da percepirsi dagl'uffiziali dello stato civile.

CAPITOLO III. Delle iscrizioni ipotecarie richieste dal ministero pubblico.

359 *Art.* 124. Le spese d'iscrizione ipotecaria, allora quando sarà richiesta dal ministero pubblico, coerentemente all'articolo 121 del codice d'istruzione cri-

(285) Vedi - *Polizia* dal n. 9 al 23, e dal n. 44 al 51.
(286) Vedi - *Interdizione* numero 3.
(aa) 3 Novembre, e 12 Decembre 1798.
(287) Vedi - *Stato Civile* numero 23.
(288) Vedi idem numero 26.
(289) Vedi idem numero 117.
(290) Vedi - *Matrimonio* numero 48.
(291) Vedi idem numero 55.
(292) Vedi idem numero 56.
(bb) 3 Novembre 1802.
(cc) 16 Marzo 1803.

minale (293), verranno anticipate dall'amministrazione del registro, la quale ne sarà rimborsata sui beni dei condannati nei casi, e nelle forme di ragione.

360 *Art.* 125. Si seguirà la medesima regola in tutti quei casi nei quali il ministero pubblico è tenuto coerentemente alle leggi, ed ai nostri decreti a prendere iscrizioni *ex officio* per interesse della donna, dei minori, del tesoro imperiale ec. ec.

CAPITOLO IV. Del trasporto della cancelleria.

361 *Art.* 126. Allora quando si dovranno rimuovere li registri, le minute, ed altre carte di cancelleria, le spese d'imballaggio e di trasporto saranno pagate come spese generali di giustizia, colle formalità prescritte nel nostro presente decreto.

362 *Art.* 127. Nei casi contemplati superiormente verrà steso senza spese dal cancelliere, ed in mancanza sua dal giudice di pace uno stato sommario dei registri, e delle carte da trasferirsi.

363 La ricevuta del trasporto sarà data in calce di questo stato.

364 *Art.* 128. Il modo, e le spese del trasporto saranno regolate dal prefetto, ovvero dal sotto prefetto del circondario, ed una copia del contratto sarà mandata al nostro gran giudice ministro della giustizia.

365 Questi contratti non saranno sottoposti al registro, se non pel diritto fisso di un franco.

366 *TITOLO III. Del pagamento, e della riscossione delle spese di giustizia criminale.*

CAPITOLO I. Del modo di pagamento.

367 *Art.* 129. Il modo di pagamento delle spese è diverso, secondo la natura, e l'urgenze loro; egli è regolato come siegue.

368 *Art.* 130 Le spese urgenti verranno pagate sopra semplice tassa, e mandato del giudice posti in calce delle requisizioni, delle copie di convocazione, o di citazioni, stati, o conti delle parti.

369 *Art.* 131. Vengono riputate spese urgenti: 1.° Le indennità dei testimonj, e dei giurati: 2.° Tutte le spese risguardanti le somministrazioni ovvero le operazioni per le quali li creditori non sono impiegati abitualmente: 3.° Le spese di estrazione dei prevenuti, degl'accusati, ovvero dei condannati.

370 *Art.* 132. Allora quando un testimonio non sarà in istato di fare le spese delle gite, gli vien rilasciato dal presidente della corte, o del tribunale del luogo della sua residenza, ed in mancanza sua dal giudice di pace un provisorio a conto di quanto potrà essergli dovuto per le sue indennità.

371 Il ricevitore del registro che pagherà questo mandato farà menzione delle somme dategli a conto nel margine ed in calce della citazione.

372 *Art.* 133. Nel caso che una istruzione di una procedura criminale esigesse spese straordinarie, e non previste dal nostro presente decreto, non potranno essere fatte che coll'autorizzazione motivata dei nostri procuratori generali, sulla loro responsabilità personale, e coll'obbligo dal canto loro d'informarne immediatamente il nostro gran giudice ministro della giustizia.

373 *Art.* 134. Al principio di ogni trimestre li ricevitori del registro riuniranno

(293) Vedi - *Giudice istruttore* dal num. 97 al 99.

in un solo stato sopra carta non bollata tutte le spese urgenti che saranno state pagate nel decorso del trimestre precedente, il qual stato sarà munito delle formalità dell'esecutivo, e del *visto* di cui si parlerà in appresso

374 *Art.* 135. Le spese non reputate urgenti saranno pagate sugli stati, e sui conti dei creditori muniti delle tasse, e dell'esecutorio del giudice, e del *visto* del prefetto del dipartimento.

375 *Art.* 136. Li stati, ovvero i conti saranno tassati, articolo per articolo, e l'esecutorio verrà rilasciato in seguito; il tutto nella forma che sarà prescritta dal nostro gran giudice ministro della giustizia.

376 La tassa di ogni articolo enuncierà la disposizione del presente decreto sopra cui sarà fondata

377 *Art.* 137. La formalità della tassa, e dell'esecutorio verranno adempite, senza spese dai presidenti, dai giudici istruttori, e dai giudici di pace, ciacuno per quel che lo concerne.

378 L'esecutorio verrà rilasciato ad istanza del ministero pubblico, il quale firmerà la minuta del decreto.

379 *Art* 138 Li giudici che avranno rilasciati li mandati, e gl'esecutori, e gl'ufficiali del ministero pubblico che gli avranno firmati, saranno mallevadori di qualunque abuso, ed aumento nella tassa, solidalmente ai creditori, e salvo il loro ricorso contro di essi.

380 *Art.* 139. Li presidenti, e li giudici istruttori non potranno negare di tassare, o di rendere esecutorj se vi sarà luogo li stati, ed i conti delle spese di giustizia criminale per la sola ragione che queste non fossero state fatte in virtù degl'ordini di un autorità competente, nella giurisdizione della corte, e del tribunale che questi giudici presiedono, ovvero di cui sono membri.

381 *Art.* 140. Li stati, ed i conti tassati, e resi esecutorj, come si è detto negl'articoli precedenti saranno verificati dal prefetto del dipartimento, il quale porrà il *visto senza spese* in calce dell'esecutorio, il tutto nella forma che sarà indicata dal nostro gran giudice ministro della giustizia.

382 *Art.* 141. Li stati, ed i conti, saranno stesi in modo che li nostri officiali di giustizia, ed i prefetti possano apporvi la tassa, gl'esecutorj, il regolamento, ed il *visto* loro, altrimenti saranno rigettati, come pure i conti dei cancellieri, ovvero degl'uscieri conformi ai modelli determinati dal nostro gran giudice ministro della giustizia, come fu detto nell' *Art.* 82 sopra espresso (294).

383 *Art.* 142. Saranno fatte tre copie di ogni stato, o conto; una sopra carta bollata, e due sopra carta non bollata.

384 Ciascuna di queste tre copie sarà munita della tassa, o dell'esecutorio del giudice; e del visto del prefetto.

385 La prima sarà consegnata al pagatore, unitamente ai recapiti in appoggio degl'articoli suscettibili di essere così giustificati.

386 Il prezzo del bollo, tanto dello stato, e conto, quanto dei recapiti in appoggio, sarà pagato dal creditore.

387 Una copia sopra carta non bollata, sarà depositata negl'archivj della prefettura.

(294) Vedi il superiore Numero 292.

388 L'altra sarà trasmessa al nostro gran giudice ministro della giustizia, collo stato del trimestre di cui sarà parlato in appresso.

389 *Art.* 143. Li stati, o conti che non ascenderanno a più di dieci franchi, non saranno sottoposti alla formalità del bollo.

390 *Art.* 144. Alcun stato, o conto fatto a nome di due creditori, o più non sarà reso esecutorio, se non sarà firmato da ciascuno di essi; il pagamento non potrà essere eseguito, se non presso la loro ricevuta individuale, o vero presso quella della persona che avranno essi autorizzata specialmente, ed in iscritto a riscuotere l'importare dello stato, o conto.

391 Questa autorizzazione, e la ricevuta, saranno poste in calce dello stato, senza percepire diritto alcuno.

392 *Art.* 145. Li stati, o conti che contenessero delle spese diverse da quelle le quali, secondo il nostro presente decreto devono essere pagate sui fondi generali delle spese di giustizia, saranno rigettati dalla tassa, e dal *visto*, salve alle parti reclamanti a dividere li loro conti, per natura di spese, affinchè l'importare di esse sia pagato da chi sarà di ragione.

393 *Art.* 146. Gl'esecutorj che non saranno stati presentati al *visto* del prefetto trà il termine di un anno, a computare dall'epoca in cui saranno state fatte le spese, ovvero il cui pagamento non sarà stato reclamato entro li sei mesi dalla data del *visto*, non potranno essere pagati, se non provando che li ritardi non sono dipenduti dalla parte denominata nell esecutorio.

394 Questa giustificazione non potrà essere ammessa che dal nostro gran giudice ministro della giustizia, sentito il parere dei nostri procuratori generali, ovvero del prefetto se occorrerà.

395 *Art.* 147. Le spese di estradizione dei prevenuti, accusati, o condannati saranno pagate sopra semplice mandato del prefetto più vicino al luogo da cui verrà fatta l'estradizione, presso li stati di spesa debitamente certificati dalle autorità competenti; questi stati rimarranno annessi ai mandati dei prefetti.

396 *Art.* 148. Il salario dei carnefici, e dei loro ajutanti saranno pagati ogni mese, ovvero ogni trimestre, sopra semplici mandati dei prefetti.

397 *Art.* 149. Li prefetti rilascieranno li loro mandati, e non apporranno il visto sugl'esecutori, se non secondo le regole stabilite dal nostro presente decreto, e verificati che avranno esattamente ciascuno degl'articoli di spesa contenuti nelli stati, o conti.

398 Essi ridurranno alla tassa conveniente le somme che superassero quelle fissate dai nostri decreti, e gl'articoli senza tassa che sembrassero loro esagerati.

399 Rigetteranno totalmente le spese non autorizzate, ovvero non giustificate quanto basta, e quelle la di cui tassa non citasse l'articolo che l'autorizza, come si è detto nell'articolo 139 sopra espresso (295).

400 Essi potranno richiedere l'esibizione dei recapiti, affine di verificare le tasse sottoposte alla sua revisione.

401 *Art.* 150. Il segretario generale dell'amministrazione di registro in Parigi, ed i direttori di questa amministrazione nei dipartimenti, non potranno negare di

(295) Vedi il superiore N. 280.

porre il loro *visto* sui mandati, ovvero esecutorj, che saranno stati rilasciati a forma delle disposizioni del nostro presente decreto, se non nei casi seguenti.

402 1. Se vi saranno dei sequestri, ovvero delle opposizioni in pregiudizio dei creditori, secondo il disposto dal nostro decreto del dì 13 Piovoso anno XIII (296).

403 2. Se questi mandati, od esecutorj contengono delle spese diverse da quelle che l'amministrazione del registro è incaricata di anticipare sui crediti aperti al nostro gran giudice ministro della giustizia.

404 In questi due casi il segretario generale, ed i direttori dell'amministrazione, faranno menzione nel margine, ovvero in calce dei mandati, ed esecutori, dei motivi pei quali rifiutano di vidimarli.

405 *Atr.* 150. I mandati, e gl'esecutorj rilasciati per le cause, e nelle forme determinate dal nostro presente decreto, saranno pagati dai ricevitori stabiliti presso il tribunale da cui saranno emanati.

406 *Art.* 151. I cancellieri, e gl'uscieri non potranno reclamare direttamente dalle parti il pagamento dei diritti che sono loro attribuiti.

CAPITOLO II. *Della liquidazione, e dell'esazione delle spese.*

407 *Art* 152. La condanna nelle spese verrà proferita in ogni processo solidariamente contro tutti gl'autori, e complici del medesimo fatto, e contro le persone civilmente responsabili del delitto.

408 *Art.* 153. Quelli che si saranno costituiti parte civile, soccombino, o nò, saranno personalmente tenuti a pagare le spese d'istruzzione, copia, ed intimazione delle sentenze, salvo il loro ricorso contro li prevenuti, o gl'accusati che saranno condannati e contro le persone civilmente mallevadrici del delitto.

409 *Art.* 154. Sono assimiliati alle parti civili: 1. Qualunque regia, o amministrazione pubblica, relativamente ai processi fatti, sia a sua istanza, sia anco *ex officio* e per suo interesse: 2. Le comunità, e gli stabilimenti pubblici, nei processi fatti, ed a loro istanza, od anco *ex officio* per misfatti, o delitti commessi contro le loro proprietà.

410 *Art.* 155. Ogni qualvolta vi sarà una parte civile in causa, e che non avrà fatta costare la sua indigenza nella forma prescritta dall'articolo 420 del codice d'istruzione criminale (297), gl'esecutori per le spese d'istruzione, copia, ed intimazione delle sentenze potranno essere lanciati direttamente contro di essa.

411 *Art.* 156. In materia di polizia semplice o correzionale, la parte civile che non avrà fatta costare la sua indigenza, sarà tenuta prima di fare veruna istanza a depositare nella cancelleria, o nelle mani del ricevitore del registro la somma presupposta necessaria per le spese di procedura.

412 Non verrà esatta alcuna retribuzione per la custodia di questo deposito, sotto pena di concussione.

(296) 7 *Febrajo* 1805. L'articolo primo di questo decreto, così parla,, Li sequestri, arresti, ed opposizioni ai pagamenti da farsi dai preposti dell'amministrazione del registro, e de'dominj per gl'oggotti suscettibili di essere così arrestati, non saranno validi, se non che dopo essere stati notificati al direttore di questa amministrazione nel dipartimento in cui il pagamento dovrà essere effettuato, e che l'originale sarà stato vidimato da quel direttore, con l'indicazione della data, e numero del registro da esso tenuto a questo oggetto.

413 *Art.* 157. Negl'esecutorj rilasciati sulle casse dell'amministrazione del registro, per spese che non sono a carico dello stato, verrà fatta menzione che non vi è parte civile in causa, ovvero che la parte civile ha fatta costare la sua indigenza.

414 *Art.* 158 Sono dichiarate in ogni caso a carico dello stato, e senza ricorso verso i condannati: 1. Le spese di viaggio dei consiglieri delle nostre corti imperiali, e dei consiglieri auditori che saranno delegati alle corti d'assise e speciali: 2 L'indennità dei giurati pel loro rimovimento; 3 Tutte le spese per l'esecuzione delle spese criminali.

415 *Art* 159. Verrà steso per ogni affare criminale, correzionale, ovvero di semplice polizia uno stato di liquidazione delle spese diverse da quelle di cui si fa menzione nell'articolo precedente, ed allorquando non si sarà potuta inserire questa liquidazione, sia nell'ordine di rilascio, sia nel decreto, ovvero nella sentenza di condanna, d'assoluzione, o di quietanza, il giudice competente rilascierà l'esecutorio contro chi sarà di ragione in calce di detto stato di liquidazione.

416 *Art.* 160. Il cancelliere consegnerà subito al preposto dell'amministrazione del registro incaricato della riscossione un estratto dell'ordine, del decreto, o della sentenza per quel che concerne la liquidazione, o la condanna al rimborso delle spese, ovvero una copia dello stato di liquidazione reso esecutorio, come si è detto nell'articolo precedente.

417 Egli ne trasmetterà una copia al nostro gran giudice ministro della giustizia per servire alla verificazione dello stato di trimestre di cui si parlerà in appresso.

418 *Art.* 161. I prefetti inscriveranno in un registro particolare sommariamente, e per ordine di date, e di numeri li mandati che essi rilascieranno in virtù del nostro presente decreto, come anco li *visti* che essi apporranno nelli stati, o conti, con indicare il numero, e la natura dei recapiti esibiti in appoggio.

419 Metteranno il numero dell'iscrizione sui loro mandati come nelle tre copie di detti stati, o conti, e sopra ciascuno dei recapiti esibiti in appoggio; questi recapiti saranno inoltre segnati con numero dalla prima pagina fino all' ultima.

420 *Art.* 162. Nei primi quindici giorni di ogni trimestre li prefetti indirizzeranno al nostro gran giudice ministro della giustizia uno stato copiato dal registro menzionato nell'articolo precedente, e conforme al modello determinato da questo ministro; vi aggiungeranno le copie delli stati, o conti che essi avranno vidimati nel decorso del trimestre spirato.

421 *Art.* 163. Nei primi quindici giorni del secondo mese di ogni trimestre, li direttori dell'amministrazione del registro indirizzeranno al direttore generale di questa amministrazione uno stato conforme al modello determinato dal nostro gran giudice ministro della giustizia, insieme coi mandati, ed esecutorj che li ricevitori del loro circondario avranno pagati durante il trimestre presente.

422 Questi mandati, ed esecutorj saranno accompagnati dagl'originali dei recapiti giustificativi.

423 *Art.* 164. Il direttore generale dell'amministrazione del registro trasmetterà al nostro gran giudice ministro della giustizia fra tre mesi al più tardi, dopo la

spirazione di ogni trimestre uno stato generale conforme al modello determinato dal ministro, al quale saranno annessi li stati particolari dei direttori, come pure li mandati, ed esecutorj accompagnati dagl'originali dei recapiti giustificativi.

424 *Art.* 265. Il nostro gran giudice ministro della giustizia farà procedere alla verificazione dello stato generale che gli sarà stato indirizzato.

425 Lo salderà alla somma totale dei pagamenti che gli sembreranno essere stati fatti regolarmente.

426 Rilascierà un mandato dell'ammontare a prò dell'amministratore del registro il tutto senza pregiudizio delle restituzioni che vi fosse luogo di ordinare ulteriormente.

427 *Art.* 166. Questo mandato sarà consegnato unitamente allo stato generale contemplato superiormente, ed ai recapiti in appoggio dall'amministrazione del registro, al nostro ministro del tesoro imperiale, il quale rilascierà in cambio una ricevuta ammissibile nei conti di questa amministrazione.

428 *Art.* 167. Il nostro gran giudice ministro della giustizia potrà, qualora stimerà conveniente, mandare degl'ispettori per visitare le cancellerie, e fare tutte le verificazioni risguardanti le spese di giustizia.

429 *Art.* 168. Ogni qualvolta il nostro gran giudice ministro della giustizia riconoscerà che alcune somme sono state indebitamente accordate a titolo di spese di giustizia criminale, egli ne farà stendere li ruoli di restituzione, li quali saranno da esso resi esecutorj contro chi sarà di ragione, anche quando esse somme si trovassero comprese in istati gia da esso ordinati di pagare purchè per altro non siano scorsi più di due anni dalla data di questi ordini.

430 *Art.* 169. Alloraquando nelli stati di spese urgenti stesi dai ricevitori del registro li prefetti troveranno che vi sia abuso, ovvero tassa eccessiva, stenderanno dei ordini di restituzione conforme al modello fissato dal nostro gran giudice ministro della giustizia, dell'ammontare delle somme che non crederanno accordate legittimamente, e li indirizzeranno a questo ministro, per essere da esso dichiarati esecutorj, se occorerà.

431 *Art.* 170. La riscossione delle spese di giustizia, anticipate dall'amministrazione del registro coerentemente al disposto del nostro presente decreto, o che non sono a carico dello stato, come anco le restituzioni ordinate dal nostro gran giudice ministro della giustizia, in esecuzione dei due precedenti articoli saranno proseguite per tutte le vie di dritto, ed anco per quelle di cattura, ad istanza dei preposti di detta amministrazione, in virtù degl'esecutorj menzionati negl'articoli superiormente contemplati.

432 *Art.* 171 Per l'esecuzione della sentenza di cattura nei casi previsti superiormente, basterà di dare copia al debitore in cima del comando notificatogli. 1. Del ruolo, o degl'articoli del ruolo sui quali sarà intervenuto l'ordine di riscossione. 2. Del decreto del nostro gran giudice ministro della giustizia che ordinerà la restituzione della somma da restituirsi, per quello che riguarderà il debitore costretto a pagare.

433 *Art* 172. Gl'uscieri incaricati degl'atti risguardanti la riscossione, potranno ricevere le somme che le parti offriranno di depositare nelle loro mani, coll'obbligo dal canto loro di farne menzione nei loro repertorj, o di depositarle im-

mediatamente nelle casse del registro, sotto pena di essere processati, e puniti coerentemente agl'articoli 69, 171, e 172 del codice penale (298), se saranno in mora più di tre giorni.

434 *Art.* 173. L'amministrazione del registro renderà conto delle riscossioni effettuate nella stessa guisa che delle sue altre esazioni.

435 Nel caso che le parti contro le quali verranno lanciati gl'esecutorj non potessero pagare, li ricevitori saranno sgravati dalle riscossioni che concerneranno queste parti, provando che hanno fatti tutti li passi necessarj, ed esibendo certificati d'indigenza rilasciati legalmente, senza pregiudizio però delle istanze che potranno essere fatte nel caso che le dette parti divenissero solventi.

436 *Art.* 174. Nel decorso di ogni trimestre l'amministrazione del registro consegnerà al nostro gran giudice ministro della giustizia li stati di situazione delle riscossioni del trimestre precedente, compilati nella forma che verrà da esso determinata.

437 Alla fine di ogni trimestre, o di ogni anno l'importare delle somme riscosse verrà compensato, fino a debita concorrenza colle anticipazioni fatte dall amministrazione nel decorso del medesimo anno per le spese generali di giustizia, e sarà defalcato ne'suoi conti.

438 *Art.* 175. Il nostro gran giudice ministro della giustizia ci presenterà ogn'anno una nota generale tanto degl'ordini che avrà rilasciati per le spese di giustizia, quanto delle somme che saranno state riscosse dall'amministrazione del registro sull'importare di questi ordini.

439 *TITOLO IV. Delle spese di giustizia inanzi all'alta corte imperiale, alle corti prevostali, ed ai tribunali delle dogane.*

CAPITOLO I. Dell'alta corte imperiale.

440 *Art.* 175. Il nostro gran procuratore generale presso l'alta corte imperiale, tasserà egli stesso, secondo le regole stabilite nel nostro presente decreto le spese dei processi fatti dalla nostra detta corte.

441 *Art.* 176. Egli regolerà le spese del *parquet*, e della cancelleria necessarie alle forme particolari di procedere dell'alta corte imperiale.

442 *Art.* 177. Egli proporrà, ed il nostro gran giudice ministro della giustizia determinerà le spese di viaggio, e di soggiorno dei magistrati del *parquet* allorquando saranno obbligati di rimuoversi pel servigio dell'alta corte.

443 *Art.* 178. Le disposizioni del nostro decreto del dì 4 marzo 1809. (299) saranno applicate agli uscieri che saranno nominati dal principe arcicancelliere, pel servigio dell'alta corte imperiale, e del suo *parquet*.

444 *Art.* 179. Tutte le spese contemplate superiormente saranno pagate sui mandati del nostro gran procuratore generale, vidimati dal prefetto del diparti-

(298) Vedi – *Prevaricazione* N. 4 6 e 7.

(299) *Art.* 1. I commissarj prenditori, e gl'uscieri di Parigi, e dei dipartimenti che riclameranno il rimborso della loro cauzione dovranno produrre indipendentemente dagl'altri documenti fino ad ora esatti da essi un certificato di quittanza del prodotto delle rendite, delle quali saranno stati incaricati.

Art. 2 Questo certificato loro sarà rilasciato dalla loro camera sul visto delle quietanze del prodotto di tutte le rendite che hanno, o della ricevuta di consegna dei fondi restati nelle loro mani, e dovrà essere vidimato dal presidente, e procuratore imperiale del tribunale, nella giurisdizione del quale essi esercitano.

mento della Senna, ed approvati dal nostro gran giudice, ministro della giustizia.

445 *Art.* 180 La riscossione di dette spese sarà fatta, secondo le regole, e nelle forme prescritte dal nostro presente decreto.

CAPITOLO II. Delle corti prevostali, e dei tribunali delle dogane.

446 *Art.* 181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili ai processi fatti innanzi alle nostre corti prevostali, ed ai nostri tribunali ordinarj delle dogane nei casi previsti, e la cui cognizione è loro attribuita dal nostro decreto dei 18 Ottobre 1810. (300).

447 *Art.* 182. Le disposizioni degl' articoli 98, 99, e 100. del presente decreto (301) risguardante li stati di credito per l'esenzione, e la contrasegnatura sono applicabili: 1. Ai gran prevosti, ai procuratori generali, ed ai cancellieri in capo delle nostre corti prevostali. 2. Ai presidenti a procuratori imperiali, ed ai cancellieri in capite dei tribunali ordinarj delle dogane.

448 I cancellieri si uniformeranno per l'apertura delle lettere, e dei pieghi alle disposizioni del superiore articolo 101. (302).

449 *Art.* 183. Non viene derogato alle disposizioni dell'articolo 10 del nostro decreto del dì 8. Novembre 1810.

450 In conseguenza verrà provisto al pagamento delle spese d'istruzione come sta espresso in detto articolo dietro agl'esecutori dei gran prevosti e dei procuratori generali presso li tribunali delle dogane e sul visto dei prefetti.

451 Il nostro gran giudice ministro della giustizia farà verificare questi esecutori, li regolerà definitivamente, e li regolarizzerà ogni tre mesi coi suoi ordini di pagare, e la riscossione sarà sollecitata nelle forme di diritto, coerentemente alle disposizioni degl'articoli 150, e 151. (303) a prò dell'amministrazione delle dogane che avrà antecipate le spese di questo genere.

Disposizioni generali.

452 *Art.* 184. Vengono abrogati tutti i regolamenti risguardanti la tariffa, ed il modo di pagamento, e di riscossione delle spese di giustizia in materia criminale specialmente il decreto del governo del dì sei Messidoro anno IV. (*dd*), ed il nostro decreto dei dì 24. Febbrajo 1806.

453 *Art.* 185. Il nostro gran giudice ministro della giustizia. li nostri ministri dell'interno, delle finanze, e del tesoro imperiale sono incaricati ec. (304).

Firmato - NAPOLEONE.

XLI.

Legge delli 18. *Germile anno VII.* (7. *Aprile* 1799.)

Il consiglio degl'anziani, considerando ec.

Siegue il tenore della dichiarazione di urgenza ec.

455 Il consiglio dei cinquecento, considerando ec. Dichiara esservi urgenza.

(300) Vedi - *Tribunale delle dogane* dal Num. 1 al 4).

(301) Vedi li superiori N. 317, 318, 319.

(302) Vedi il superiore N. 320.

(303) Vedi li superiori N. 405, 406.

(dd) 14 Luglio 1796.

(304) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal luogotenente del signor governator generale di Roma con decreto dei 4 Febrajo 1812.

Il consiglio, dopo di aver dichiarata l'urgenza, prende la seguente rissoluzione.

456 *Art.* 1. Qualunque giudicato di un tribunale correzionale o di polizia, che contenga la condanna ad una pena qualunque siasi, pronuncierà nel medesimo tempo a favore della repubblica il rimborso delle spese alle quali avrà dato luogo il giudizio, e la punizione dei misfatti, e dei dilitti.

457 *Art.* 2. Quando vi saranno più accusati, autori, o complici di un medesimo fatto, la condanna al rimborso si pronuncierà contro di loro solidariamente

458 *Art.* 3. Le spese saranno liquidate, e la liquidazione si renderà esecutoria dal presidente del tribunale. La riscossione si farà dai preposti all'amministrazione del registro, e del demanio nazionale.

459 *Art.* 4. Per facilitare tale liquidazione gl'officiali di polizia giudiziaria, li direttori di giurì, e presidenti dei tribunali correzionali, subito che avranne terminate le loro funzioni relativamente a ciascun affare, uniranno agl'atti lo stato da loro firmato delle spese, e degli sborsi de'quali potrà aver luogo la liquidazione, quando vi sarà condanna esecutoria.

XLII.

Delli 5. *Piovoso anno XIII* (25. *Gennaro* 1805)

460 NAPOLEONE ec. ec.

Il corpo legislativo ha emanato li 5. Piovoso anno XIII. il seguente decreto in conformità ec. Decreto.

461 *Art.* 1. Le citazioni, notificazioni, e generalmente tutte le intimazioni a richiesta della parte pubblica in materia criminale, o di polizia correzionale si faranno dagl'uscieri di udienza dei tribunali stabiliti nei luoghi, ove le suddette intimazioni si faranno, ovvero dagl'uscieri dei tribunali di pace, in conseguenza non si pagheranno giammai spese di trasporto in favore degl'uscieri, a meno però che eglino siano stati incaricati con un ordine espresso del procuratore generale, o del procuratore imperiale o del direttore del giurì, ciascuno in ciò che lo riguarda, di portare fuori del luogo di loro residenza le sopradette citazioni, notificazioni, od intimazioni, che potranno eziandio farsi dai giandarmi.

462 *Art.* 2. Le citazioni, ed intimazioni fatte a richiesta degl'inquisiti, od accusati, saranno a loro carico, come pure l'indennità de'testimonj che essi faranno esaminare, salvo il diritto alla parte pubblica di far citare sulla sua richiesta que'testimonj che gli fossero indicati dagl'inquisiti, od accusati, ove stimasse essere la loro deposizione necessaria per la scoperta della verità, senza pregiudizio eziandio del diritto della corte di giustizia criminale di ordinare, nel corso delle discussioni, quando lo giudicherà a proposito, che nuovi testimonj siano esaminati.

463 *Art.* 3. Si darà gratuitamente agl'accusati in qualunque numero possino essere ed in ogni caso una sola copia de'processi vebali contestanti il delitto, e delle dichiarazioni in iscritto dei testimonj Gl'accusati non potranno richiedere altre copie di tali atti, o copie degl'altri documenti della procedura, se non a loro spese.

464 *Art.* 4. In materia di polizia correzionale coloro li quali si costituir ono parti

civili, soggiaceranno personalmente alle spese di procedura, di istruzione, ed intimazione delle sentenze.

465 In tutti gl'affari criminali la parte pubblica sopporterà sola il carico delle spese d'istruzione, copia, ed intimazione delle sentenze, al rimborso delle quali saranno personalmente obbligati coloro i quali si saranno costituiti parte civile, salvo in tutti li casi il ricorso delle parti civili, contro gl'inquisiti, od accusati che saranno stati condannati (305).

XLIII.

466 *Decreto imperiale dei 4. Febrajo* 1806.

467 *Art.* 1 Li stati delle spese di giustizia criminale saranno d'ora in poi formati ogni trimestre, e regolati, al più tardi, alla fine del secondo mese del trimestre seguente. A tal'uopo il direttore generale dell'amministrazione del registro rimetterà, entro il primo mese che sarà susseguente a ciascun trimestre li stati delle anticipazioni fatte dall'amministrazione:all'ammontare dello stato saranno unite le ordinaze del gran giudice.

468 Se nel corso del trimestre in cui si fa la consegna di tale stato, le spese di giustizia del trimestre precedente non saranno state liquidate, l'amministrazione del registro non potrà, sotto qualunque pretesto, fare anticipazione pel trimestre seguente

469 Le spese saranno classificate, conforme al modello annesso al presente decreto (306).

470 *Art.* 2. L'amministrazione del registro rimetterà al gran giudice ministro della giustizia una copia delli stati di riscossione tanto delle somme da restituirsi, come abusivamente poste nei mandati di esecuzione, quanto delle somme provenienti dal rimborzo sulli beni de'condannati, acciocchè queste somme siano dedotte ne'conti delle spese di giustizia.

471 *Art.* 3. Cominciando dalla pubblicazione del presente decreto li nostri procuratori generali presso le nostre corti criminali, stabiliranno una tariffa per il salario degl'uscieri, e dei regolamenti nella maniera di provare il loro trasporto nel modo il più economico pel pubblico tesoro. Queste tariffe, e questi regolamenti parziali saranno inviati prima del mese di giugno al nostro gran giudice ministro della giustizia, per essere senza indugio convertiti in tariffa, e regolamenti generali.

472 *Art.* 4. Allorchè sarà necessario di fare il trasporto dei processi da un tribunato (o da una corte) ad un altro, si trasporteranno gl'originali stessi, ed è vietato di spedire alcun'esecutoria per copie che fossero state fatte di tali processi, sotto pretesto del loro trasporto.

473 *Art.* 5. Non si rilascierà copia veruna da un cancelliere, senza che essa sia

(305 Anco questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal luogotenente del governator generale di Roma con ordine dei 12 Febrajo 1812.

(306 Questo modello è intitolato – *Ministero del gran giudice – Stato generale delle spese di giustizia, durante l'anno .. giusta li stati vidimati dai prefetti, e li documenti annessivi*. Egli è diviso in quindici colonne, 1. nomi de'dipartimenti, 2. spese di copie, di cancelleria, 3. indennità degl'uscieri, 4. tassa de'testimonj, 5. tassa de'giurati, 6. porto di lettere, 7. Onorarj degl'ufficiali di sanità, 8. trasporto ed alimento degl'inquisiti che sono per viaggio, 9. indennità per accesso de'giudici, 10. salario dell'esecutore, 11. spese di esecuzione delle sentenze criminali, 12. stampa delle sentenze criminali, 13. spese diverse, 14. sommarj, 15. osservazioni.

stata presentata al presidente, ed al procuratore imperiale, li quali porranno il loro *visa* in fine di ciascuna copia, e da anno al cancelliere un certificato, che egli si è conforma o ai regolamenti, tanto per gl'atti da rilasciarsi, quanto pel numero delle linee in ogni pagina, e delle sillabe in ogni linea. I cancellieri dovranno un re questo certificato all'esecutoria che sarà loro data per questa copia.

474 *Art* 6. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro delle finanze, sono incaricati ec. (307).

XLIV.

475 Il consiglio di stato, il quale in esecuzione della trasmissione ordinatane da S. M. ha sentito il rapporto della sezione dell'interno, su quella del ministro di questo dipartimento, contenente diverse questioni relative al pagamento delle spese di alcuni prigionieri, od accusati che sono trasferiti: E'di parere:

476 *Art.* 1. Che le spese di prigionia, e di scorta relative a marinaj, o militari condannati ai lavori pubblici, ed a strascinar la palla, sono a carico de'ministri respettivi della marina, e della guerra.

477 *Art.* 2 Che le spese di soggiorno, o di scorta de'condannati ai ferri da'tribunali militari, marittimi, o civili, ed eziandio per individui militari, o marinaj, sono a carico del ministro dell'interno.

478 *Art.* 3. Che finalmente le spese di viaggio, o soggiorno momentaneo, durante la traslazione de'prigionieri tradotti per ordine de'tribunali, o delle corti, de'procuratori generali imperiali, o procuratori imperiali, deggiono essere pagate come spese generali di giustizia dall'amministrazione del demanio, ed assegnate sopra i mandati del gran giudice ministro della giustizia, e non già sui centesimi variabili dei dipartimenti, destinati per le spese delle prigioni, le quali sono stati destinati come spese locali, e particolari a ciascun dipartimento (308).

XLV.

Parere del Consiglio di Stato dei 26. Fruttifero Anno XIII.
(13. *Settembre* 1805.).

479 Il consiglio di stato dietro la remissione fattagli da S. M. I., e R. di un rapporto del gran giudice ministro della giustizia che ha per oggetto di sapere, se quando un condannato muore avanti l'esecuzione, e conseguentemente nella integrità dell'esercizio dei diritti civili, la condanna al rimborzo delle spese di procedura sia esecutoria contro gl'eredi a vantaggio del fisco.

480 Veduta la sentenza proferita il di 19. Germile anno XI del tribunale speciale del dipartimento della Mosa sedente a *Saint Michel*, che libera la vedova, e gl'eredi di *Pietro Frurnel* dal rimborzo delle spese alle quali era stato condannato.

481 Veduto il rapporto fatto dal consiglio di amministrazione della registrazione, e de'dominj, il tre Fiorile anno XIII. tendente a far domandare la

(307) Questa legge parimenti fu pubblicata come alla superiore nota 305.

(308) Questo parere pure fu pubblicato, e reso esecutorio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del luogotenente del governator di Roma dei 27 Febrajo 1812.

nullità di questa sentenza, come contraria alla legge dei 18. Germile anno VII. (309). e proferita per motivi che ne eludono l'esecuzione.

Dopo di averci intesa la sezione di legislazione.

482 Considerando che la legge dei 18. Germile anno VII., fu osservata nella sentenza dei 20 Termidoro anno X. che condannando Pietro Faurnel ai ferri, lo condanna nel tempo medesimo al rimborzo delle spese della procedura. Che sussiste che la sentenza che ha liberato la sua vedova, ed i suoi eredi è stata proferita sopra falsi motivi; che per essere Pietro Fournel mancato senza essere stato colpito da morte civile, non ne segue però che la sua condanna sia stata annullata; che la morte del contumace dentro li 5. anni della contumace annulla la sentenza (310), poichè si presume che se il contumace fosse stato sentito si sarebbe giustificato, è stata male a proposito confusa colla morte di un accusato condannato in contradittorio; che la sua morte naturale avanti l'esecuzione impedisce che egli sia colpito dalla morte civile, e la conseguenza dell'esecuzione corporale (311) divenuta impossibile, ma che la condanna non è annullata in questo caso, e però è suscettibile di esecuzione - Che è massima, che la morte avanti la sentenza distrugge l'azione criminale (312), e che dopo la sentenza in contradittorio libera dalla pena il condannato, ma che in ambedue li casi lascia sussistere l'azione, e le aggiudicazioni civili; che si è supposto male a proposito che la condanna non fosse definitiva sul principio che il decreto della corte di cassazione, proferito sulla competenza li 17. Termidoro non fosse conosciuto a *Saint-Michel* li 20 giorno della morte di *Fournel*, ma 1.° egli era proferito; 2.° quando nol fosse stato, l'esame che la corte di cassazione fa delle competenze dei tribunali speciali, non è sospensivo; che la sentenza che il tribunale speciale proferisce pendente questo esame, è difinitiva, il decreto di competenza non le conferma direttamente, ed il decreto di incompetenza sarebbe rescissorio, e la rescissione, o la revoca, suppone che il contratto, o la sentenza sia definitiva. Che male a proposito si è riguardato il rimborzo delle spese, come l'equivalente della confisca, la quale egualmente che la morte civile non è che la conseguenza dell'esecuzione; che il rimborzo delle spese non è che un indennità accordata al fisco a di cui spese si formano li processi, e che ha li stessi diritti che li querelanti, od accusatori privati; ma che per avere il tribunale mal giudicato, non ne segue che vi sia luogo alla nullità della sua sentenza; che se si potesse riguardare la cattiva

(309) Questa legge all'articolo I. dice - ogni sentenza di un tribunale criminale correzionale, o di polizia portante condanna ad una pena qualunque, pronunzierà nel medesimo tempo a profitto della nazione, il rimborso delle spese alle quali la procedura, e le punizioni avranno dato luogo, all'articolo 2 soggiunge: quando vi sono più accusati, autori, o complici del medesimo fatto, la condanna del rimborso, sarà solidariamente contro essi pronunziata: lo stesso trovasi prescritto dal codice d'istruzzione criminale all'articolo 162 - Vedi - *Tribunale di polizia semplice* N. 73, ed all'altro articolo 194 - Vedi - *Tribunale di polizia correzionale* N. 52.

(310) Lo dice il codice Napoleone all'articolo 27 le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all'esecuzione delle sentenze in effigie nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

(311) *Qui ultimo supplicio damnantur, statim et libertatem, et civitatem perdunt* - L. 20. ff de poenis - Lo stesso vien ripetuto dal codice Napoleone all'articolo 23. - *La condanna alla morte naturale, produce la morte civile.*

(312) *L'azione pubblica per l'applicazione delle pene, si restinge colla morte del prevenuto* Codice d'istruzzione criminale articolo 2, massima che trovasi ancora fissata nell'articolo 7. della legge dei 3 Brumajo anno IV (25 Ottobre 1795).

conseguenza tratta dall'articolo 15. del codice civile (313), come una falsa applicazione che dasse luogo a cassazione, si dovrebbe ricorrere al tribunale di cassazione, e non al consiglio di stato; che se fu trattenuto dalla qualità del tribunale speciale, che giudica senza ricorso in cassazione, questa prerogativa non darebbe competenza al consiglio di stato, che non prende cognizione delle sentenze, che in difesa dell'autorità amministrativa, allorquando vi è usurpazione per parte dell'autorità giudiziaria; che non pertanto si affaccia una questione, cioè „ se il tribunale speciale, la di cui competenza è ristretta alla cognizione di certi delitti, e non si estende che accessoriamente all'aggiudicazioni delle spese. può quando ha definitivamente pronunciato prendere cognizione delle contestazioni civili che nascono sulla esecuzione della sua sentenza ". S'egli non avrebbe dovuto rimettere la domanda della vedova, e degl' eredi *Fournel* ai tribunali ordinarj, che avrebbero giudicato qual'era l'effetto del titolo dato al demanio contro la successione di *Fournel*, e se la morte dopo la sentenza in contradittorio, e avanti l'esecuzione togliesse di mezzo le aggiudicazioni civili; ma che la questione se fosse nelle facoltà del tribunale speciale di pronunziare contro gl'eredi *Fournel*, ed il demanio è eminentemente di giurisdizione della corte di cassazione.

483 E' di parere che l'amministrazione del demanio debba essere rinviata a provedersi, se vi è luogo, in cassazione, e se il termine è trascorso, il gran giudice ministro della giustizia esaminerà se debba incaricare il procuratore generale imperiale di ricorrere per l'interesse della legge.

SPETTACOLI PUBBLICI - Vedi - *Amministrazione Municipale* N. 245.

SPEZIALI.

1 Col decorso di un anno si prescrivono le azioni delli speziali per il pagamento de'medicinali somministrati (1).

2 Per l'articolo 16. titolo III della legge dei 21. Germile anno XI. sono obbligati a prestare il giuramento di esercitare il loro ufizio con probità, fedeltà, ed esattezza. Questo giuramento paga il diritto fisso di un franco (2).

Vedi - *Calunnia* N. 18.

Medico dal N 37. al 78, del N. 99. al 104, 117, 118.

SPICILEGIO - Vedi - *Polizia Rurale* N. 26.

SPIE - Vedi - *Delitti* N. 25.

SPILLE.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 2. Agosto 1809. che abolisce il Privilegio esclusivo della fabbricazione delle Spille.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 Il commercio, e la fabbricazione delle spille è permesso indistintamente a tutti gl'abitanti delli stati Romani.

2 La famiglia Albani, ed ogni altro che avesse diritto su di essa, non goderà più in avvenire alcun privilegio esclusivo di vendita, o di fabbricazione nei detti stati per causa di detto commercio.

3 Le spille di fabbricazione forestiera potranno introdursi nei detti stati senza distinzione di manifattura, pagando il dazio secondo la tariffa delle dogane.

(313) Così concepito – *Le condanne proferite in contradittorio* non producono la morte civile, se non dal giorno della loro esecuzione, tanto reale, che in effigie.

(1) Codice Napoleone art. 2272.

(2) Istruzzione decadale articolo 1856.

S P O G L I.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 22. Giugno 1810. con cui si abolisce l'Amministrazione dei Spogli .

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

1 *Art.* 1. La cassa , e l'amministrazione de'spogli , sono ambedue soppresse .

2 *Art.* 2. D'ora in poi , e finchè siasi in altra guisa ordinato tutt'i benefizj vacanti , saranno amministrati dalla direzione de'dominj , sino a tanto che il nuovo titolare ne sia entrato in possesso .

3 *Art.* 3. Si terrà scrittura separata , e distinta dei prodotti de'suddetti benefizj , ed i denari si terranno in riserva per esserne ulteriormente disposto .

4 *Art.* 4. Gl'amministratori delle casse de'*spogli* renderanno il loro conto al direttore dell'amministrazione de'dominj del dipartimento di Roma ; gli faranno conoscere la natura , lo stato , la consistenza , e l'origine dei beni , la cui amministrazione è ad essi attualmente confidata , e gl'impiegati si metteranno nel numero degl'impiegati soppressi .

5 Il presente ordine sarà inserito nel bollettino .

Vedi - *Benefizj Ecclesiastici* .

SPOSI - Vedi - *Matrimonio* dal N. 83. al 304.

SPROPRIAZIONE FORZATA

S O M M A R I O

CODICE NAPOLEONE PARTE III. LIBRO III. TITOLO XIX.

Della spropriazione forzata , e della graduazione frai creditori .

CAPO I. Della spropriazione forzata .

1 *Art.* 2204. Il creditore può procedere alla spropriazione : 1.° dei beni immobili , e dei loro accessorj reputati immobili appartenenti in proprietà al debitore : 2.° dell'usofrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura (1) .

2 *Art.* 2205. Non di meno la parte indivisa di un coerede negl'immobili di una eredità non può essere posta in vendita da suoi creditori particolari , prima della divisione , o della licitazione che questi possono provocare , se lo credono opportuno , o alle quali hanno diritto d'intervenire , in conformità dell' articolo 882 del titolo *delle successioni* (2) .

3 *Art* 2206. Gl'immobili di un minore , ancorchè emancipato , o di un interdetto non possono essere posti in vendita prima che sia seguita la escussione sopra il *mobiliare* (3) .

4 *Art.* 2207. Non è necessario che l'escusssione sopra il *mobiliare* preceda la spropriazione degl'immobili posseduti indivisamente tra un maggiore , ed un minore , o un interdetto , se il debito è comune fra essi . o se le istanze giudiziali si sono preventivamente proposte contro un maggiore , ovvero prima dell'interdizione .

5 *Art.* 2208. La spropriazione degl'immobili che fanno parte della comunione si

(1) L. 15. paragr. 2. ff. de re judicata .
(2) Vedi - Successioni N. 225.
(3) L. 5. paragr. 9. ff. de reb. eor. qui sub tutela , vel cura sunt.

propone contro il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata per il debito.

6 La spropriazione degl'immobili della moglie che non sono stati posti in comunione si propone contro il marito, e la moglie, la quale, se il marito ricusi d'intervenire con essa nel giudicio, o egli sia minore può essere autorizzata dal giudice.

7 Nel caso in cui il marito, e la moglie siano entrambi di età minore, o tale sia soltanto la moglie, e il marito di età maggiore ricusa d'intervenire in causa, si deputa ad essa dal tribunale un tutore contro cui si propone l'istanza.

8 *Art.* 2209. Il creditore non può instare per le vendita degl'immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non qualora li beni ipotecati pel suo credio fossero insufficienti.

9 *Art.* 2210. La vendita forzata di beni situati in diversi distretti non può promuoversi se non successivamente, eccetto che formino parte di una sola, e medesime tenuta.

10 Essa si promuove avanti il tribunale nel cui distretto esiste il luogo principale, dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito, secondo la matrice del ruolo.

11 *Art.* 2211. Se i beni ipotecati in favore del creditore, ed i non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi distretti formino parte di un solo, e medesimo corpo di possessione si procede alla vendita unitamente degl'uni, e degl'altri, se il debitore lo chiede, e si fa una stima ragguagliata sul prezzo dell'aggiudicazione, quando siavi luogo.

12 *Art.* 2212. Se il debitore quando prova con scritture autentiche di locazione che il reddito netto, e libero di un annata procedente dai suoi immobili, basta pel pagamento del capitale dovuto degl'interessi, e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi, se sopraggiunga qualche opposizione, o qualche ostacolo al pagamento.

13 *Art.* 2213. Non può procedersi alla vendita forzata degl'immobili che in virtù di un documento autentico, ed esecutivo per un debito certo, e liquido. Se il debito non è liquidato, il procedimento è valido, ma non si potrà devenire all'aggiudicazione, se non seguita la liquidazione.

14 *Art.* 2214. Il cessionario di un titolo esecutivo, non può agire per la spropriazione, se non dopo di avere notificata al debitore la cessione.

15 *Art.* 2215. Il procedimento alla spropriazione può avere luogo in forza di una sentenza provizionale, o definitiva, la quale deve interinalmente eseguirsi, non ostante l'appellazione, ma non può farsi l'aggiudicazione che dopo una sentenza definitiva pronunciata in ultima istanza, ovvero passata in giudicato.

16 Non può intentarsi il detto procedimento sull'appoggio di una sentenza contumaciale, pendente il termine ad opporre,

17 *Art.* 2216. Il procedimento alla spropriazione non può annullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo credito.

18 *Art.* 2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione degl'immobili deve precede-

re l'intimazione di pagare, fatta da un usciere, e richiesta a d istanza del creditore alla persona del debitore, o al suo domicilio.

19 Le formalità dell'intimazione, e quelle degl'atti per la spropriazione sono determinate dalle leggi sulla procedura.

CAPO II.

Della graduazione, e della distribuzione del prezzo frai creditori.

20 *Art* 2218. La graduazione, e la distribuzione del prezzo degl'immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti viene regolato dalle leggi sulla procedura civile.

SPROPRIAZIONE

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 13 Aprile 1810.

1 Sarà pubblicata nelli stati Romani, ed inserita nel bollettino, la legge delle spropriazioni per causa di utilità pubblica delli 8 Marzo 1810.

II.

2 *Legge imperiale dei 9. Marzo 1810.*

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

3 *Art.* 1. La spropriazione per causa di pubblica utilità si opera per mezzo dell'autorità giudiziaria.

4 *Art.* 2. Li tribunali non possono giudicare sulla spropriazione sino a tanto che non se ne sia provata l'utilità nelle forme stabilite dalla legge.

5 *Art.* 3. Queste forme consistono

1.° Nel decreto imperiale, che può solo ordinare lavori pubblici, compre di terreni, e fabbriche destinate per oggetti di utilità pubblica.

6 2.° Nell'atto del prefetto, il quale indica i locali, o i territorj sui quali si devono fare i lavori allorquando questa indicazione non risulta dal decreto istesso, e nell'ulteriore suo ordine per di cui mezzo determina le proprietà particolari alle quali la spropriazione è applicabile.

7 *Art* 4.° Quest'applicazione non può farsi a veruna proprietà particolare, se non dopo che le parti interessate sieno state messe a portata di farvi le loro opposizioni, secondo le regole qui sotto espresse.

TITOLO II. *Misure d'amministrazione relative alla spropriazione.*

8 *Art.* 5. Gl'ingegnieri, o altre persone dell'arte incaricate dell'esecuzione dei lavori ordinati, dovranno prima d'intraprenderli, formare la pianta naturale, o figurata dei terreni, o fabbriche, la cui cessione fosse da loro riconosciuta necessaria.

9 *Art.* 6. La pianta delle possessioni particolari, indicante i nomi di ciascun proprietario, rimarrà in deposito nelle mani del *maire* della comune ove esse

saranno situate acciò possa ognuno prenderne cognizione, e non possa allegarne ignoranza.

10 Il termine di otto giorni incomincerà a decorrere dall'avvertimento dato collettivamente alle parti interessate a prendere communicazione della pianta,

11 Questo avvertimento sarà pubblicato a suon di tromba, o di tamburo nella comune, ed affisso, tanto alla porta principale della chiesa del luogo, quanto a quella del palazzo della comunità: il *maire* certificherà le dette pubblicazioni, ed affissi.

12 *Art.* 7. Allo spirar del termine si riunirà nel locale della vice prefettura una commissione presieduta dal vice prefetto del circondario, e composta in oltre di due membri del consiglio di circondario, indicati dal prefetto, del *maire* della comune, ove sono situate le possessioni, e di un ingegniere.

13 *Art.* 8 Questa commissione riceverà le istanze, ed i reclami dei proprietarj li quali sostenessero che l'esecuzione dei lavori non trae seco la cessione della loro proprietà.

14 Essa chiamerà li proprietarj ogni qualvolta lo giudicherà convenevole.

15 *Art.* 9. Se la commissione stimerà che vi sia luogo a conservare l'applicazione della pianta, essa ne esporrà li motivi; se sarà di parere di far cambiamenti essa li proporrà dopo di avere udito, e chiamato li proprietarj dei terreni sui quali dovessero cadere questi cambiamenti.

16 Nel caso che vi fosse discrepanza trai diversi proprietarj, la commissione esporrà sommariamente li loro mezzi respettivi, e darà il suo parere circostanziato.

17 *Art.* 10. Le operazioni della commissione si limiteranno agl'oggetti menzionati negl'articoli 8, e 9, e dovranno terminare nello spazio di un mese, a decorrere dallo spirar di quello espresso nell'*Art* 7, dopo di che il sotto prefetto, trasmetterà al prefetto il processo verbale.

18 Il prefetto stabilirà senza indugio, e determinerà definitivamenie li punti sui quali saranno diretti li lavori.

19 *Art.* 11. La commissione, ed il prefetto non s'ingeriranno in modo alcuno a conoscere le difficoltà che riguardassero soltanto il prezzo dei fondi da cedersi.

20 Se i propritarj, ed il prefetto non sono d'accordo in tale oggetto, vi si provvederà dai tribunali, che giudicheranno di tutti i reclami relativi alla violazione delle regole prescritte nel presente, e nel precedente titolo.

21 *Art.* 12. Allorchè li proprietarj acconsentiranno alla cessione che sarà loro richiesta, come pure alle condizioni che saranno ad essi proposte dall'amministrazione, si stipulerà fra questi proprietarj, ed il prefetto un atto di vendita che sarà steso nelle stesse forme degl'atti di amministrazione, e la cui minuta rimarrà depositata negl'archivj della prefettura.

22 TITOLO III. *Della procedura avanti al tribunale.*

§ 1. *Della spropriazione.*

23 *Art.* 13. Allorquando in mancanza di convenzioni trà le parti la deliberazione del prefetto indicante le proprietà da cedersi sarà da lui trasmessa unitamente alla copia degl' altri documenti al procuratore imperiale del tribunale del circondario, ove saranno situati i beni, questo procuratore imperia-

le nel termine di tre giorni consecutivi, richiederà che si eseguisca la deliberazione suddetta, in vista di cui il tribunale, se non iscorge violazione alcuna delle regole espresse nei titoli 1, e 2. autorizzerà il prefetto a mettersi in possesso dei terreni, o edifizj indicati nella deliberazione, coll'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge.

24 Questa sentenza sarà affissa alla porta del tribunale, a cura, e diligenza del procuratore imperiale; sarà inoltre pubblicata, ed affissa nella comune secondo le forme stabilite nell'*Art.* 6.

25 *Art.* 14. Se nello spazio di otto giorni consecutivi dalle pubblicazioni, ed affissi fatti nella comune, li proprietarj, o qualcuno tra di essi che pretendesse che l'utilità pubblica non fosse stata provata, o che li loro reclami non fossero stati esaminati, o decisi, il tutto conforme alle regole precedentemente stabilite, essi potranno avvanzare ricorso al tribunale, che ne ordinerà la comunicazione al prefetto pel canale del procuratore imperiale, e potrà frattanto ordinare che si sospenda qualunque esecuzione.

26 Nel termine di 15 giorni consecutivi a questa communicazione, il tribunale giudicherà sulle scritture respettive, o subito spirato questo termine, sui soli documenti prodotti, se le forme prescritte nella presente legge, saranno, o nò state osservate.

27 *Art.* 15. Se il tribunale pronuncia che le forme non sono state osservate, sarà definitivamente soprassieduto a qualunque esecuzione, fino a tanto che esse siano state adempite, ed il procuratore imperiale ne informerà il gran giudice, pel canale del procurator generale che farà conoscere all'imperatore il pregiudizio accagionato al fondo dall'amministrazione.

§. 2. *Delle Indennità*.

28 *Art.* 16. In tutti i casi ne'quali la spropriazione sarà riconosciuta, o giudicata legittima, ed in cui le parti non resteranno discordi, fuorchè sull'ammontare delle indennità dovute ai proprietarj, il tribunale determinerà il valore di queste indennità, avuto riguardo ai contratti attuali di affitto, e di vendita, sia de'medesimi fondi, sia de'fondi vicini, e della stessa qualità, stipolati nelle epoche però le più recenti, ed avuto parimente riguardo alle matrici dei ruoli, ed a qualunque altro documento, che potrà egli riunire.

29 *Art.* 17. Se questi documenti non somministreranno al tribunale li sufficienti schiarimenti, esso potrà nominare *ex-officio* uno, o tre periti; il loro rapporto non astringerà il tribunale, e non gli servirà che per istruzione.

30 *Art.* 18. Nel caso in cui vi fossero delle terze persone interessate a titolo di usufruttuario, fittajuolo, o pigionale, il proprietario sarà obbligato di chiamarlo, prima che sia fissata l'indennità per concorrere in quello che gli spetta, alle operazioni a ciò relative, altrimenti resterà egli solo incaricato a favor loro delle indennità, che questi potessero reclamare.

31 Le indennità dovute alle terze persone interessate in tal modo chiamate, e intervenute, saranno regolate nell'istessa forma di quelle dovute ai proprietarj.

32 *Art.* 19. Prima di valutare le indennità, ed allorchè la questione non riguarderà il merito della spropriazione, il tribunale secondo la natura, e l'urgenza

dei lavori potrà ordinare che provvisoriamente sia messa in possesso l'amministrazione; la sua sentenza potrà eseguirsi, non ostante l'appello, o opposizine.

§. 3. *Del Pagamento*.

33 *Art.* 20. Qualunque proprietario spogliato del possesso sarà indennizzato conforme all'*Art.* 545. del codice napoleone (1).

34 Se alcune circostanze particolari impediscono il pagamento attuale in tutto, o in parte dell'indennità, gl'interessi dovranno pagarsi dal giorno in cui gli è stato tolto il possesso, a tenore della valutazione provvisoria, o definitiva dell'indennità, e pagati di semestre in semestre, senza che il pagamento del capitale possa essere ritardato più di tre anni, se i proprietarj non vi acconsentano.

35 *Art.* 21. Ogni qualvolta vi siano interessi scaduti, e non pagati dall'amministrazione debitrice, o allorchè il capitale, o porzione del capitale dell'indennità non sarà stato rimborzato nel termine di tre anni, o nei termini del contratto, i proprietarj, ed altre parti interessate potranno rimettere all'amministrazione de'dominj, in persona del direttore di essa, nel dipartimento, ove sono situati li beni una memoria che esprima la somma ad essi dovuta, coi suoi documenti giustificativi; questa consegna sarà verificata da ricevuta del direttore, o da atto d'usciere.

36 Se nel termine di 30. giorni consecutivi alla medesima non si sarà sodisfatto il pagamento, li proprietarj, o altre parti interessate potranno tradurre l'amministrazione de'dominj innanzi al tribunale per essere ivi condannata a pagare loro le somme dovute in saldo del debito dell'amministrazione morosa, e salvo ad essa la reintegrazione, come viene espresso nel seguente *Art.* 24.

37 *Art.* 22. Prima che siasi giudicato sull'azione di ricorso diretta contro l'amministrazione dei dominj, il procuratore imperiale potrà richiedere una dilazione per uno, o due mesi per informare il gran giudice ministro della giustizia, che in tal caso dovrà accordarsi dal tribunale.

38 *Art.* 23 Se durante questa dilazione non si è presa alcuna misura amministrativa per eseguire il pagamento, il tribunale giudicherà dopo spirato il termine.

39 *Art.* 24. Ogni qualvolta l'amministrazione dei dominj in seguito della condanna pronunciata contro di essa in vigore delle disposizioni precedenti avrà sborzato il suo proprio denaro in saldo del debito delle altre amministrazioni, essa ricorrerà al governo, che glie ne procurerà il rimborzo, e glie ne terrà conto, come sarà di ragione.

TITOLO IV. *Disposizioni Generali*.

40 *Art.* 25. In qualsivoglia caso in cui vi fossero ipoteche sui fondi, sequestri, ed opposizioni fatte da persona terza alla consegna dei denari, nelle mani, sia del proprietario spogliato del possesso, sia degl'usufruttuarj, o pigionali che hanno titoli di evizione, le somme da pagarsi saranno consegnate a misura che scaderanno, per provedere in seguito all'uso, e distribuzione delle medesime, secondo l'ordine, e le regole del diritto comune.

41 *Art.* 26. Ogni qual volta si farà luogo a ricorrere al tribunale, sia per far'ordinare la privazione di possesso, o per opporvisi, sia pel regolamento delle

(1) Vedi — Beni N. 40.

indennità, sia per ottenere il pagamento, sia per trasferire l'ipoteca su di altri fondi, eccetto quelli ceduti, si tratterà la causa sommariamente; la registrazione degl atti cui sono sottoposti, si farà gratis.

42 Il procuratore imperiale sarà sempre sentito precedentemente ai giudicati tanto preparatorj, quanto definitivi.

43 *Art.* 27. Sono abolite le disposizioni della legge dei 16. Settembre 1807, o di qualunque altra, le quali fossero opposte alla presente. Collezionato ec.

Dato dal nostro palazzo delle Tuileries li 18 Marzo 1810.

Firmato - NAPOLEONE.

STABBJ - Vedi - *Salnitri* dal N. 1. al 5.

STABILI. Vendita di Stabili - Vedi - *Vendita* dal N. 192. al 213.

STABILIMENTI DI BENEFICENZA.

S O M M A R I O.

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 4 Giugno 1810.

1 La consulta straordinaria ec. vedute le leggi dei 16 Vendemmiale anno V. (7 Ottobre 1796) e 16 Messifero anno VII. (4 Luglio 1798).

Le deliberazioni dei 23 Brumale anno V. (13 Ottobre 1796) e dei 7 Fiorile anno XIII. (27 Aprile 1805)

Le istruzzioni di S. E. il ministro dell'interno in data dei 25 Fruttifero dello stess'anno (13 Settembre 1805).

Veduto il suo ordine dei 12 dello scorso mese di Agosto (1).

Veduti li stati degl'ospizj, ospedali, ed altri stabilimenti di beneficenza della città di Roma.

Desiderando di provedere ai bisogni di questi stabilimenti, assicurarne il servizio, e porne in ordine, e regola la loro amministrazione, come si pre-

(1) Vedi - Medicinali dal N. 3 al 7.

scrive dalle leggi, essendo ciò necessario affine di ottenere una giusta economia: sul rapporto del referendario incaricato del dipartimento dell'interno;
Ordina:

TITOLO I. Dell'amministr z one generale.

2 *Art.* 1. L'amministrazione delli stabilimenti di beneficenza della città di Roma, sarà ripartita in quattro divisioni.

3 La prima comprenderà li spedali dei malati; vale a dire, S.Giovanni in Laterano, la Consolazione, S Gallicano, S.Giacomo degl'Incurabili, S.Rocco, la Trinità de'Pellegrini, o dei Convalescienti, ed i suoi annessi, S.Spirito, S.Maria della Pietà, ossia de'Pazzi.

4 La seconda comprenderà gl'ospizj destinati a ricevere gl'orfani, i vecchj, e gl'incurabili; cioè S.Michele per ciò che riguarda le vecchie, ed i ragazzi S.Sisto, S.Maria in Aquiro, Tata Gioanni, l'Assunzione, Neofiti e Catecumeni, e l'Annunziata, le Convertite, i Cento Preti, S.Stefano de Mauri, li Santi Quattro delle orfane.

5 La terza comprenderà i conservatorj delle ragazze indigenti, cioè S Maria del Refugio, la Divina Providenza, Pio, le Mendicanti, S Pasquale in Trastevere, S.Clemente, o delle Zoccolette, le Trinitarie, le pericolanti, le Mantellate, il Divino amore, S Eufemia, le Cenciose, o Borromee. casa di Penitenza della S.Croce, la Croce e S.Francesca Romana, S.Spirito, S Giovanni (attualmente a S.Michele).

6 La quarta comprenderà i fanciulli esposti, ed i bastardi della città *di* Roma, e del dipartimento.

7 *Art* 2 Ciascuna di queste divisioni sarà affidata ad una commissione amministrativa composta, cioè.

La prima, e la seconda di sette membri, la 3. e la 4 di tre membri.

8 *Art.* 3. Il maire della città di Roma è di diritto il presidente di queste commissioni amministrative, e potrà assistervi ogni qualvolta lo crederà convenevole.

9 *Art.* 4. Il primo presidente della corte di appello sarà egualmente membro di ciascuna delle sovradette commissioni, e potrà intervenire alla seduta delle medesime.

10 *Art.* 5. Ciascuna delle commissioni suddette sceglierà nel suo seno un vice presidente, ed un ordinatore delle spese.

11 *Art.* 6. Ogni anno sortirà un membro di ciascuna amministrazione, e la prima volta a sorte, e susseguentemente per anzianità, i rimpiazzi si faranno nel modo prescritto dalle leggi.

12 *Art.* 7. La commissione delle dame caricatevoli stabilita pei fanciulli esposti continuerà le sue funzioni, sotto la vigilanza della commissione amministrativa.

13 Potrà stabilirsi colle stesse condizioni una simile congregazione di dame pei conservatorj delle ragazze.

14 *Art.* 8. Ogni commissione amministrativa dovrà deliberare in tutti gl'atti d'amministrazione, relativi a ciascuna specie di stabilimento.

15 I membri della commissione si divideranno frà di loro la sopraintendenza dei differenti stabilimenti, e l'esecuzione delle misure prescritte dalle deliberazioni.

16 Il membro incaricato della sopraintendenza, darà gl'ordini pel servigio giornaliero.

17 *Art.* 9. Si delibererà ulteriormente sull'ospedale al cui servizio sono addetti i benefratelli, sul rapporto che ne farà il prefetto di Roma.

18 *Art.* 10. L'uffizio di consultazione gratuita sarà immantinente stabilito presso ogni commissione amministrativa conforme alla deliberazione dei 7. Messidoro anno IX (26 Giugno 1801.).

19 *Art.* 11. Tutte le riscossioni dei diversi stabilimenti di beneficenza dipendenti da ciascnuna divisione, saranno riunite in una sola, e medesima cassa comune.

Questa pagherà tutte le loro spese.

20 *Art.* 12. Si formerà egualmente un contaggio comune per tutti li stabilimenti compresi nella medesima divisione. Tuttavia saranno tenuti stati distinti, e separati per ogni stabilimento.

21 *Art.* 13. Ciascuna commissione amministrativa nominerà coll'approvazione dell' autorità superiore un ricevitore responsabile che dovrà prestare la cauzione prescritta dalle leggi.

22 *Art.* 14. Ciascuna delle commissioni amministrative indicherà un *controlore* incaricato di adempiere le funzioni per tutti li stabilimenti di beneficenza determinati dalla deliberazione dei 7. fiorile anno XIII. (27. Aprile 1805).

TITOLO II. Della revisione de' Conti.

23 *Art.* 15. Secondo il modo prescritto dalla deliberazione dei 7. Fiorile anno XIII. il prefetto di Roma formerà una commissione speciale, incaricata della revisione de' conti.

24 *Art.* 16. Nel termine di tre mesi la suddetta commissione procederà alla revisione de' conti della passata amministrazione.

25 *Art.* 17. A tale effetto tutte le amministrazioni passate dovranno rimettergli i loro conti in buona forma, accompagnati da documenti giustificativi.

26 *Art.* 18. La medesima commissione procederà immantinente ad una liquidazione del passivo, e dell'attivo arretrato, salvo l'approvazione dell'autorità superiore

27 *Art.* 19. Essa stabilirà le epoche successive per l'estinzione del debito liquidato, e proporrà i mezzi di rimborzo.

28 *Art.* 20. Le commissioni amministrative faranno le necessarie diligenze per ottenere a norma delle indicazioni che si daranno dalla detta commissione di revisione, o la riscossione delle somme arretrate, o di ritornare in possesso delle riscossioni, e rendite restate sospese.

TITOLO III Della destinazione di ciascun stabilimento.

29 *Art.* 21. Tutti li feriti, e tutte le malattie dei due sessi da curarsi colle operazioni chirurgiche saranno riunite nell'ospedale della Consolazione.

30 *Art.* 22. Negl'ospedali degl'ammalati si stabilirà una sala particolare per le malattie contaggiose, ed una per quelle croniche.

32 *Art.* 23. Saranno prese le misure per assicurare in ciascun ospizio un numero bastante di letti per gl'incurabili, e pei ciechi.

32 *Art.* 24 La casa di ritiro, ove pagansi i posti, sarà separata dagl'ospizj gratuiti.

33 *Art.* 25. I conservatorj sono divisi in quattro classi. 1.° La casa per le bastarde. 2.° Per le orfane. 3 La casa del rifugio. 4.° La casa di educazione gratuita per le zitelle indigenti di condizione civile, specialmente destinata alle figlie degl'impiegati dello stato.

34 *Art.* 26. Le commis ioni amministrative si occuperanno subito delle misure necessarie, affinchè ciascun stabilimento di beneficenza sia riserbato ad una sola, ed istessa destinazione

35 *Art.* 27. La commissione amministrativa degl'ospizj procurerà li mezzi di riunire successivamente le diverse case di orfani e orfane che attualmente esistono.

36 *Art* 28. I conservatorj delle zitelle attualmente esistenti saranno successivamente ridotti al numero di sei, e di otto al più.

37 *Art.* 29 L'ospedale dei dementi sarà trasferito in un locale atto alla cura di tal malattia.

38 *Art* 30. Le commissioni amministrative fisserannno il numero di letti destinati per ciascun stabilimento.

39 *Art.* 31. La commissione amministrativa degl'ospedali determinerà il prezzo della camera per gl'ammalati che pagano.

40 *Art.* 32. La commissione amministrativa degl'ospedali determinerà egualmente il quantitativo della pensione per la casa di ritiro.

41 *Art* 33. Si stabilirà nel più breve termine una casa di lavoro pei mendicanti in salute.

TITOLO IV. Dell'amministrazione int rna.

42 *Art.* 34. Dovrà introdursi in tutti li stabilimenti di tal natura un amministrazione uniforme per l'alimento, vestiario, medicamenti, doti, ed altro; il prezzo della giornata dovrà essere ivi fissato nella medesima proporzione.

43 *Art.* 35. Le commissioni respettive formeranno dei regolamenti pei ricevimenti da farsi negl'ospedali, ed ospizj.

44 Esse rivedranno, e rimetteranno in vigore colle modificazioni convenevoli i passati regolamenti particolari di ciascun stabilimento.

45 Questi regolamenti saranno sottomessi alla revisione dell'autorità superiore.

46 *Art.* 36 Ogni stabilimento sarà diretto, sotto gl'ordini della commissione amministrativa, e del membro che vi sovraintende da un economo, o una direttrice responsabile.

47 La commissione amministrativa ne farà le scelta, e ne fisserà lo stipendio.

48 *Art.* 37. Le scuole di S. Michele saranno organizzate in modo che formino una scuola prattica di arti, e mestieri destinata a dare a Roma dei buoni capi di arte, o mestieri.

49 Se ne concerterà il piano coll'amministrazione municipale, e la camera di commercio, e sarà approvato dal prefetto di Roma.

50 *Art.* 38. Viene espressamente vietato ai conservatorj delle ragazze di far questuare le educande al di fuori.

51 *Art.* 39 Le ragazze ricevute nei conservatorj non potranno lavorare che a vantaggio dello stabilimento.

52 *Art* 40. Il modo, ed il genere del lavoro sarà regolato sopra un piano generale, che si sottometterà all'approvazione del prefetto.

53 Esso avrà esenzialmente per oggetto di assicurare alle educande un mestiere lucrativo.

54 *Art.* 41 Un regolamento particolare fisserà l'età in cui le ragazze dovrannno sortire dai conservatorj, e le condizioni sotto le quali, nei casi di eccezzione che potessero essere necessari, esse potrebbero continuare ad abitarvi dopo quest'epoca.

55 *Art.* 42. Tutti i conservatorj dovranno tenere una scuola esterna, e gratuita.

56 *Art.* 43. I medici, e chirurghi di ogni casa saranno nominati, il loro numero, ed il loro stipendio sarà fissato da ogni commissione amministrativa.

57 I medici, e chierurghi saranno presi necessariamente trà i sopranumerari.

58 Li sopranumeraţj si scieglieranuo al concorso.

TITOLO V. Dell'amministrazione economica.

59 *Art.* 44. Le commissioni amministrative si faranno render conto dei differenti contratti di affitto esistenti per beni degl'ospedali, ed ospizj. Nel caso in cui dall'ammontar di detti contratti risultasse la lesione di un terzo sulle dette rendite, esse faranno istanza per la nullità di questi.

60 *Art.* 45. In avvenire li contratti di affitti, e le locazioni, i lavori di costruzzione, e di riparazione, le transazioni di ogni specie non potranno aver luogo che nelle forme prescritte dalle leggi.

61 *Art.* 46. Si procederà in ogni stabilimento ad una verificazione, ed inventario de'mobili esistenti.

62 *Art.* 47 L'inventario si farà in presenza di un membro della commissione amministrativa, e sarà firmato dal passato direttore, e dall'economo.

63 *Art* 48. Le commisioni amministrative determineranno anticipatamente ogni anno la spesa particolare di ciascun stabilimento, fissando in cadauno il prezzo della giornata.

64 *Art.* 49. Le principali proviste si faranno agl'incanti sù di aggiudicazione pubblica, annunziate per mezzo di affissi.

65 Il primo prezzo si fisserà sul rapporto dei periti.

66 *Art.* 50. Tutti i lavori per le forniture, e fattura di biancherie, vestiario dei stabilimenti di beneficenza ec. si daranno esclusivamente agl'orfani, alle orfane, ai conservatorj ed alle case di lavoro.

67 *Art.* 51. Si terrà in ogni casa, oltre il registro delle spese giornaliere, un registro di conti in generi.

68 *Art.* 52. I registri dovranno essere costantemente in paro.

69 *Art.* 53. Quello che si consuma in alimenti, e vestiario dovrà regolarsi dalle commissioni amministrative, a tanto a testa in ogni stabilimento.

TITOLO VI. Degl'impiegati.

70 *Art.* 54. Il numero degl'impiegati interni, e le loro funzioni saranno determinate per ogni stabilimento dalle commissioni amministrative nel decorso del presente mese di Giugno: lo specchio di questo sarà sottomesso all'approvazione del prefetto.

71 *Art.* 55. Non si ammetterà alcun nuovo impiegato, fino a nuovo ordine negl' ospedali, finchè il numero sia ridotto alla proporzione fissata della commissione amministrativa.

72 *Art.* 56. Gl'impiegati che hanno più di 30. anni di servizio, potranno essere ammessi ad una giubilazione con una pensione eguale alla loro paga.

73 *Art.* 57. Gl'impiegati che eccedono la proporzione fissata a norma dell'articolo 54. riceveranno provisoriamente un indennità calcolata sullo stesso piede degl'impiegati soppressi.

74 Si formerà un ruolo di tutti gl'impiegati con indicazione del numero dei loro anni di servizio.

75 *Art.* 58. Il numero, e l'appuntamento degl'archittetti, computisti, ed altri sarà fissato dalle commissioni amministrative.

76 *Art.* 59. Il servizio interno negl'ospizj si farà per quanto sarà possibile, dalle persone ricevute, o che sono in educazione nella casa.

77 Esse avranno egualmente la preferenza per gl'impieghi vacanti negl'altri stabilimenti di beneficenza.

78 *Art.* 60. Tutti gl'impiegati interni saranno sotto gl'ordini degl'economi, o delle direttrici.

79 Un regolamento approvato dalle commissioni amministrative, e sottomesso all'approvazione del prefetto ne determinerà la disciplina.

TITOLO VII

80 *Art.* 61 Le commissioni amministrative si conformeranno d'altronde per l'esercizio delle loro funzioni all'ordine della consulta dei 12 Agosto anno scorso (2).

81 *Art.* 62. Le sovvenzioni mensuali accordate fino a quest'oggi alli ospedali, ospizj, e conservatorj, sono provisoriamente conservate.

82 L'ammontare di queste si passerà ogni mese nella cassa di ciascuna divisione a norma di un ripartimento, che fisserà il prefetto, e che approverà la consulta.

83 *Art.* 63. L'amministrazione dovrà pagare tutti li pesi, legati dei beni annessi ai diversi stabilimenti in seguito di un ristretto che se ne farà preventivamente sù documenti autentici, e sarà approvato del prefetto.

84 *Art.* 64. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.

X.

Decreto Imperiale degli 8. *Ottobre* 1811.

85 NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze sentito il parere del nostro consiglio di stato noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

86 *Art.* 1. Li proprietarj di censi, o crediti ipotecarj, o esigibili sui stabilimenti addetti all'istruzione pubblica, ed alla beneficenza, ospedali, ospizj, e monti di pietà esistenti nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno contratti avanti il primo Gennajo 1810. si porteranno al consiglio di liquidazione sedente in Roma per far liquidare quello che loro è dovuto.

87 *Art.* 2. Quei creditori che non avranno prodotto li loro titoli al consiglio di liquidazione avanti il primo del prossimo mese di Maggio, saranno decaduti da qualunque dritto per il loro rimborzo.

88 *Art.* 3. Il consiglio di liquidazione farà dar notizia delle domande allo stabili-

(2) Vedi – *Ospizj* dal N. 1 al 126.

mento debitore, ed in seguito delle osservazioni. e del parere del prefetto procederà alla liquidazione.

89 *Art.* 4. Si prenderanno delle misure sul pagamento dei detti crediti, dopo che il nostro ministro dell'interno ci avrà fatto conoscere l'entrate, ed i pesi dei detti stabilimenti; fino a tal epoca restano sospesi tutti gli atti contro i medesimi per parte dei loro creditori, come anche per parte del demanio, e del tesoro pubblico per i crediti che essi potessero avere con i stabilimenti suddetti.

90 *Art.* 5. Frattanto le commissioni amministrative dei stabilimenti di cui si tratta, potranno continuare secondo le forme stabilite a transigere con i loro creditori.

91 *Art.* 6. I nostri ministri ec. Firmato - NAPOLEONE.

XI.

Decreto imperiale dei 24. Marzo 1812.

TITOLO I. Distribibuzione di sussidj.

92 *Art.* 1. A contare dal primo del prossimo Aprile, fino al primo di Settembre si distribuiranno giornalmente, e gratuitamente due milioni di zuppe dette alla *Rumfort*.

93 *Art.* 2. Dovranno comporsi le zuppe in tal quantità di legumi, che due zuppe equivalgano per lo meno ad una libbra di pane.

94 *Art.* 3. Si ripartirà questa quantità di due milioni di zuppe alla *Rumfort* trà i dipartimenti.

95 *Art.* 4. Le quantità destinate a ciascun dipartimento si ripartiranno dai prefetti frai cantoni del di loro dipartimento, 24. Ore dopo ricevuto il presente decreto. Questa ripartizione sarà indipendente dagl'ordinarj soccorsi applicati al sollievo della classe indigente.

96 *Art.* 5. Le città formanti parecchj cantoni non saranno comprese che per un solo articolo in questa ripartizione, ma in ragione della di loro popolazione, ed in proporzione dei di loro bisogni

TITOLO II. Dei fondi.

97 Si metterà a disposizione de'prefetti una somma di ventidue milioni, e cento mila franchi, presunta necessaria per sovvenire a questa spesa.

98 *Art.* 6 Nelle 24. ore consecutive alla ricevuta del presente decreto, li prefetti faranno la ripartizione delle somme per cantone, in proporzione della quantità delle zuppe a ciascuno destinate per la ripartizione prescritta al precedente articlo 4. ed in ogni mese metteranno il quinto di questa somma a disposizione dei *maires*, o dei comitati di beneficeza stabiliti come appresso.

99 *Art.* 8 Si provvederà ai fondi necessari: 1. Coll'impiego di quanto resta disponibile sul budjet delle comuni. 2. Con un imprestito che le comuni faranno alla cassa d'ammortizzazione, e che sarà eguale alla quarta parte del prodotto netto nel di loro *octroi*. 3. Coll'impiego dei fondi che restano disponibili sulla vigesima delle rendite delle comuni, applicabili alle campagne di riserva, *sui fondi senza valore*, sulli centesimi variabili, e facoltativi. 4 Finalmente con un addizione di nuovi centesimi sulle contribuzioni dirette, o col prendere li centesimi variabili che non fossero stati imposti, o coll'imporre de'nuovi centesimi.

100 *Art.* 9. Nel caso d'imporre de'nuovi centesimi, non potranno per quest'anno eccedere il numero di tre.

b — *TITOLO III. Dei comitati di beneficenza .*

101 *Art.* 10. I sotto prefetti nomineranno per ogni cantone del loro circondario un comitato composto : Del giudice di pace , presidente: di due *maires* delle principali comuni, di due parrochi del cantone .

102 *Art.* 11. Il comitato si adunerà all'istante nel capo luogo del cantone , e farà la distribuzione delle zuppe applicate al cantone , dividendole in tante sezioni quante sono le principali comuni , e formando in sezioni l'unione delle comuni meno considerevoli

103 *Art* 12. Nelle città che hanno più di 10. mila franchi di rendita , questo comitato sarà composto : dal *maire*, presidente, da due notabili, da un paroco, dal presidente del comitato di beneficenza della città .

104 *Art.* 13. I notabili , ed il paroco saranno designati dal prefetto .

105 *Art.* 14. Li comitati di beneficenza , faranno sull'istante costruire il numero de'fornelli necessarj per la preparazione delle zuppe .

106 *Art.* 15. Se per qualunque causa siano , s'incontrassero difficoltà a dare i sussidj in zuppe alla *Rumfort* , e che si giudicasse più economico , e più vantaggioso per gl'usi , e per le località di convertire questi sussidj in altre specie di alimenti , sono autorizzati li comitati a fare quel tanto che riputeranno più vantaggioso . Le di loro deliberazioni avranno esecuzione ne'quindici primi giorni di Aprile ; passato questo termine , eseguiranno quel tanto che sarà ordinato dai prefetti .

107 *Art.* 16. I prefetti , i maires , li comitati di beneficenza sono autorizzati a profittare dello stabilimento dei fornelli per far'fare una maggiore quantità di zuppe di legumi di quelle che devono essere distribuite gratuitamente , per rilasciarle a contante a quegl'abitanti , che avessero possibilità di pagarle .

108 *Art.* 17. I comitanti di beneficenza , renderanno conto in ogni mese dell'impiego de'fondi messi a loro disposizione .

109 *Art.* 18. I conti saranno firmati dal sottoprefetto del circondario , e trasmessi al prefetto , che li farà oggetto di un rapporto generale , che trasmetterà al nostro ministro dell'interno .

TITOLO IV. Della colletta dei centesimi addizionali.

110 *Art.* 19 Nei dipartimenti ne'quali sarà necessario raccogliere li centesimi addizionali , per provedere alla totalità di questa spesa com'è prescritto dal superiore *Art.* 8 , si convocheranno senza dilazione i consigli di dipartimento , si percepiranno li centesimi scrivendoli in margine , ed i ricevitori potranno essere autorizzati dal nostro ministro del tesoro , se vi hà luogo a farne l'anticipazione . Se i tre centesimi non fossero sufficienti , vi si provederà mediante un imprestito di cui si fara istanza dal consiglio generale del dipartimento , colla clausola del rimborso nel 1813 , e 1814.

TITOLO V. Dell'imprestito .

111 *Art.* 20. I *maires* delle comuni sottoscriveranno i *boni* di rimborso nelle somme che si presteranno per la cassa d'ammortizzazione . Queste somme verranno rimborzate , metà nel 1813 , metà nel 18 4 , per duodecimo in ogni mese ; saranno di 5000 franchi . e porteranno la data da loro rimborzo ; saranno sottoscritte dal ricevitore della comune . e *visate* dal maire , e dal prefetto .

112 *Art.* 21. Questi *boni* si verseranno nella cassa del ricevitore del dipartimento , che li manderà alla cassa d'ammortizzazione .

113 *Art.* 22. Il direttor generale della cassa di ammortizzazione, prenderà le misure per fare, senza dilazione, pervenire al capo luogo del dipartimento, il quinto della somma da prestare ad ogni comune per assicurare la distribuzione de' sussidj per il mese di Aprile e prima di avere ricevuti i suddetti *boni*.

114 *Art.* 23 Il secondo quinto non si manderà dal direttore generale della cassa d'ammortizzazione, che quando i *boni* delle comuni, rimborzabili metà nel 1813, e metà nel 1814, gli saranno stati trasmessi; ma non sospenderà la spedizione de' fondi per le comuni in ritardo.

115 *Art.* 24. Il rimborzo dei boni sarà portato nel primo articolo del *budget* della comune nel 1813, e 1814.

116 *Art.* 25. I nostri ministri ec. Firmato - NAPOLEONE.

XVII.

L'uditore prefetto ec. Ai sig maires del dipartimento.

117 *Signore* - Le misure prese da *S. M.* per mezzo del decreto che ho l'onore d'inviarle, può produrre delle perdite a qualch'uno de' stabilimenti di beneficenza della sua comune Io l'invito, sig maire a farmi conoscere, senza ritardo, quali variazioni nello stato di cassa dei stabilimenti da lei amministrati sarà per cagionare l'esecuzione del decreto suddetto, tanto nel capitale che nel fruttato di esso.

Gradisca ec. Roma 2. Aprile 1812. Il prefetto TOURNON.

XVIII.

118 *Decreto imperiale dei* 18. *Gennaro* 1812.

119 *Art.* 1. Le disposizioni dell'articolo 9. del nostro decreto imperiale dei 31. Agosto 1806, che sopprime senza rimborzo le rendite dovute alle corporazioni, o stabilimenti di *mano morta* del Regno d'Italia dagl'antichi governi de' dipartimenti dell'impero situati al di là delle Alpi, sono dichiarate comuni alle rendite dovute dal tesoro di Roma a diversi stabilimenti del Regno d'Italia.

120 *Art.* 2. Lo stesso decreto è applicabile alle rendite dovute dal monte Napoleone di Milano ai stabilimenti francesi.

121 *Art.* 3. Li 44 mila franchi che possedevano gl'ospedali di Genova sul monte Napoleone di Milano, saranno rimpiazzati in rendite fondiarie nazionali dovute nel dipartimento di Genova, fino all ammontare netto dalla suddetta rendita, la quale essi goderanno a contare dal 1. Gennaro 1812.

122 *Art.* 4. Il transferimento dei capitali di tali rendite, sarà fatto dall'amministrazione dei dominj nella forma ordinaria.

123 *Art.* 5. Gl'arretrati anteriori al 1. Gennaro 1812. non ricuperati all'epoca del transferimento, saranno rilasciati agl'ospedali di Genova.

124 *Art.* 6 Li nostri ministri ec. Firmato - NAPOLEONE.

XIX.

L'uditore prefetto ec. Ai signori maires del dipartimento.

125 Signor maire. Il decreto imperiale dei 13. Febraro ultimo che hò l'onore di qui rimettere in copia prescrive l'osservanza nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno di alcune leggi, le quali accordano ai stabilimenti di beneficenza la percezzione di un diritto nell'incasso che gl'impresarj possono ritirare dai spettacoli, feste di ballo, fuochi artificiali, ed altre feste, e divertimenti pubblici ove le persone che v'intervengono siano ammesse mediante il pagamento di una

qualche somma. Quindi prego lei sig maire, come presidente delle commissioni amministrative di beneficenza della sua comune ad invigilare che le leggi notate nel decreto siano scrupolosamente eseguite e perciò dovrà ella prendere le misure opportune, affinchè questi stabilimenti da lei amministrati non perdano una rendita che la sovrana beneficenza ha loro compartita.

126 Per assicurare questo incasso due mezzi le propongo, o di abbonarsi coll'impresario per una corrisposta fissa, o di destinare un ricevitore alle porti de'spettacoli che esigga le tasse fissate dalla legge.

Firmato *Il prefetto* ***TOURNON.***

XX.

Decreto imperiale dei **13.** ***Febraro*** **1812.**

127 *Art.* 1. Il nostro decreto dei 9 Decembre 1809. portante proroga indefinita della percezione del dritto 1. di uno decimo per ogni franco stabilito sul prezzo di ciascun biglietto d'ingresso. e d'associazione in tutti li spettacoli, ove si fanno delle rappresentazioni teatrali, 2. del diritto di un quarto della riscossione sporca, stabilita sulle feste di ballo, fuochi artificiali, ed altre feste, alle quali si dà ingresso, mediante il pagamento, fissato dalle leggi dei 7. Frimajo, 2. Fiorile, ed 8. Termifero anno V, 2 Frimajo anno VI, e sesto giorno complementario anno VII, e del decreto successivamente emanato il 7 Fruttifero anno VIII, 11 detto, anno IX. 18. Termifero anno X, 10. detto, anno XI, 30 detto, anno XII 8. Fruttifero anno XIII, 21 Agosto 1806, 2. Novembre 1807, 29. detto 1808. sarà eseguito nei dipartimento di Roma, e del Trasimeno a contare dalla pubblicazione che ne sarà fatta col nostro presente decreto.

128 I nostri ministri ec. Firmato NAPOLEONE.

129 Obbligo dei ricevitori delli stabilimenti di beneficenza sulla esazzione delle rendite a quelli apppartenenti - Vedi - Contribuzioni dal N. 167, al 186.

Vedi Ospizj. Società di beneficenza.

STABILIMENTI PUBBLICI.

1 Di pubblica istruzione - circa le donazioni, e legati - Vedi ***Donazione dal*** **N. 96, al 101.**

2 Come debbino intentarsi le azioni contro li stabilimenti pubblici - Vedi - *Azioni giudiziarie dal* N. 1. al 19.

Vedi Comuni N. 1. Tribunali N. 86.

STABULARIO Spese di stabulario - Vedi - *Spese di giustizia dal* N. 213 al 223.

STAGGINA Vedi - *Locazione dal* N. 168 al 176.

STAMPATORI

Sommario

I Legge delli 28 Germile anno IV che prescrive che nulla si stampi senza il nome dell'autore dal N. 1 al 10.

II Ordine della commissione amministrativa del Senato Romano dei 5 Febrajo 1810 che prescrive la censura dei libri di pubblica istruzzione, e remissione di un esemplare di tutte le opere che si stampano alle pubbliche biblioteche dal N. 11 al 16.

III Ordine della consulta straordinaria dei 9 Aprile 1810 che prescrive la pubblicazione del decreto Imperiale sulle Stamperie N. 17.

IV Decreto Imperiale dei 5 Febrajo 1810 che contiene un regolamento sulle stampe, e sulla professione di Librajo dal N. 18 al 77.

V Della direzione delle Stamperie, e della professione di Librajo dal N. 19 al 21.

VI Della professione di stampatore dal N. 22 al 28.

VII Della polizia delle stamperia dal N. 29 al 51.
VIII Della garanzia dell'amministrazione dal N. 30 al 42.
IX Della garanzia degl'autori, e stampatori N. 43 e 44.
X Disposizioni relative all'esecuzione delle due sezioni precedenti dal N. 45 al 55.
XI De' Libri dal N. 52 al 56.
XII Dei libri stampati all'estero dal N. 57 al 62.
XIII Della proprietà, e della sua garanzia N. 63 e 64.
XIV Dei delitti in materia di libri, e del modo di punirli, e di provarli dal N. 65 al 68.
XV Del modo di provare i delitti, e le contravvenzioni dal N. 69 al 72.
XVI Disposizioni diverse dal N. 73 al 77.
XVII Dei delitti commessi per via di scritti, Immagini, o intagli distribuiti, senza nome di autore, stampatore, o intagliatore dal N. 78, all' 85.
XVIII Disposizioni particolari N. 86.
Decreto Imperiale dei 20 Aprile 1811 con cui si stabilisce il diritto di un centesimo per foglio di stampa per le opere conosciute sotto il nome di *labeurs* dal N. 87 al 92.
XIX Li stampatori sono obbligati a far bollare la carta soggetta al bollo straordinario, prima di farne uso - *Remissive* N. 93.
XX Decreto Imperiale sopracitato dal N. 94, al 104.
XXI Decreto Imperiale dei 12 Settembre 1811 che limita li diritti stabiliti per l'ingresso in Francia sui libri stampati in paese estero che alle opere in lingua Francese dal N. 105 al 108.
XXII Tassa sulle opere in lingue viventi straniere stampate all' estero che s'introducono in Francia N. 106.
XXIII Condizioni con le quali devono eseguirsi le stampe per li tribunali - *Remissive* N. 109.
XXIV Decreto Imperiale dei 14 Ottobre 1811 con cui si vieta alli stampatori di annunciare alcun opera stampata, o incisa se non sia prima stata annunciata dal giornale della direzione generale delle stamperie, e librerie dal N. 111 al 116.
XXV Decisione del signor direttor generale dell' amministrazione del registro dei 25 Agosto 1812 con cui si prescrive il bollo de' cataloghi de' libri dal N. 117 al 121.
XXVI Istruzzione dello stesso signor direttore dei 9 Settembre 1812 sul bollo dei cataloghi de' libri dal N. 122 al 135.

I.

Legge dei 28 *Germile anno IV*. (17. Aprile 1796).

1 *Art.* 1. Non deve essere stampato alcun giornale, gazzetta, o qualsivoglia altro foglio periodico, ne distribuito alcun avviso al pubblico ne impressa, o attaccata alcuna notificazione, senza che portino il nome dell'autore, o degli autori, il nome, e l'indicazione del luogo dello stampatore.

2 *Art.* 2. La contravvenzione a questa disposizione, sia per mancanza di menzione del nome dell'autore, del nome, e del soggiorno dello stampatore, sia per l'espressione di un nome falso, o di una falsa abitazione, sarà inquisita dagl'offiziali di polizia, e punita indipendentemente da ciò che potrebbe dar luogo alle inquisizioni delle quali si parlerà qui sotto, d'una prigionia per forma di polizia correzionale, di sei mesi di tempo per la prima volta, e in caso di recidiva di due anni di tempo.

3 *Art.* 3. Se nelli scritti supramentovati è inserito qualche articolo non firmato o estratto o supposto estratto da fogli esteri, colui che fa pubblicare il giornale o altro scritto sotto il suo nome ne sarà responsabile.

4 *Art.* 4. Le medesime pene saranno applicate ai distributori, venditori, leggendaj e affissatori di scritto stampato in contravenzione dell'articolo precedente.

5 *Art.* 5 Gl'autori che si facessero lecito di comporre, e generalmente tutte le persone che stampasero, distribuissero, vendessero, merciassero, ed affiggessero scritti contenenti le provocazioni dichiarate delittuose dalla legge dei 27 Germile mese presente (16. Aprile 1796) saranno inquisite nel modo stabilito dalla detta legge contro gl'autori di queste provocazioni.

6 *Art* 6 Coloro che fossero trovati a vendere, distribuire, smerciare o affiggere qualunque dei detti scritti, saranno arrestati, e condotti avanti al direttore del *giurj* d'accusa: essi saranno obbligati a nominare le persone che hanno lo-

ro rimesso li detti scritti ; le persone così nominate saranno successivamente chiamate, sinchè il direttore del *giurj* arrivi allo stampatore, ed all'autore.

7 *Art.* 7. Nel caso in cui l'autore sarà arrestato, egli sarà processato, e giudicato conforme alla legge del 27 Germinale anno IV. e punito colle pene comminate dalla detta legge.

8 *Art.* 8. Nel caso che l'autore non fosse nominato dalli stampatori, venditori, distributori, leggendaj, o affissatori, come pure nel caso in cui le indicazioni che essi avessero date si trovassero false, o cadessero sopra un forestiere, o sopra una persona non domiciliata, saranno puniti con due anni di ferri ; in caso di recidiva saranno puniti con la deportazione.

9 *Art.* 9. Se il giuri dichiara esservi nel delitto delle circostanze diminuenti, la pena espressa dall'articolo precedente, contro le persone ivi denominate potrà essere commutata in una detenzione per forma di polizia correzionale che non potrà essere minore di sei mesi.

10 *Art.* 10. Li detti stampatori, distributori, venditori, leggendaj, o affissatori arrestati in esecuzione della presente legge, non saranno giudicati, e non potranno in alcun caso essere messi in libertà, che dopo il giudizio dell'autore, se è stato denunziato, e preso, o dopo le inutilità delle ricerche per scuoprirlo, e prenderlo, sarà stata verificata, o per mezzo di un processo verbale di perquisizione, o per la dichiarazione delli stampatori, distributori, venditori, leggendaj, o affissatori, che l'autore è ad essi cognito.

II.

Ordine della commissione amministrativa del Senato Romano dei 5 Febrajo 1810.

11 In vigore del decreto Imperiale del dì 28 Ottobre 1809, ed a seconda del rapporto del senatore marchese Giuseppe Origo, membro della suddetta commissione, incaricato della pubblica istruzzione, ordina quanto siegue ;

12 *Art.* 1. Tutti coloro che dopo la pubblicazione del presente ordine, stamperanno delle opere sopra soggetti di pubblica istruzzione, dovranno prima della pubblicazione, presentarle al senatore incaricato della pubblica istruzzione, che vi apporrà il suo visto.

13 *Art.* 2. Al momento della pubblicazione di qualunque opera riguardante qualunque soggetto si dovrà dagl'autori depositare una copia compita della medesima in ciascuna pubblica biblioteca di Roma (1).

14 *Art.* 3. Gl'autori delle opere dovranno ritirare dai respettivi bibliotecarj, ricevuta delle opere depositate, qual ricevuta dovrà dai medesimi essere consegnata al burò del senatore incaricato della pubblica istruzzione, che rilascierà loro una controricevuta.

15 *Art* 4. Li contraventori a questa disposizione saranno multati di una somma eguale al triplo del valore dell'opera, pubblicata senza le accennate condizioni, oltre al deposito da farsi dell'opera medesima come all'articolo.

16 Il senatore avente la direzzione commessa resta incaricato della esecuzione del presente ordine.

(1) Tre sono le biblioteche dichiarate pubbliche in Roma ; quella del Vaticano, l'altra della Minerva ; la terza dell'Angelica. Vedi Librerie N. 2 e 6.

III.

17 La consulta straordinaria ec. Ordina ;

Il decreto Imperiale dei 5 Febrajo scorso sull'esercizio della stamperia, e della professione di librajo, sarà impresso, e pubblicato nei due dipartimenti per mezzo del bollettino delle leggi.

IV.

18 *Decreto Imperiale dei 5 Febrajo 1810.*

19 *TITOLO I. Della direzzione delle Stamperie, e della professione di Librajo.*

20 *Art.* 1. Vi sarà un direttore generale, incaricato sotto gl'ordini del nostro ministro dell'interno, di tutto ciò che riguarda la stampa, e la professione di librajo.

21 *Art.* 2. Si daranno al direttore generale sei uditori.

TITOLO II. Della professione di stampatore.

22 *Art.* 3. Incominciando dal primo Gennajo 1811, il numero dei stampatori in ogni dipartimento sarà fissato, e quello dei stampatori in Parigi sarà ridotto a sessanta.

23 *Art.* 4. La riduzzione del numero dei stampatori non potrà effettuarsi, senza che siasi anticipatamente proveduto, acciocchè li stampatori attuali, che saranno aboliti ricevano un indennità da quelli che saranno conservati.

24 *Art.* 5. Li stampatori saranno patentati, e presteranno giuramento.

25 *Art.* 6. Saranno obbligati di avere quattro torchj in Parigi, e due nei dipartimenti.

26 *Art.* 7. Allorchè accaderà una vacanza di qualche posto di stampatore, sia per ragion di morte, sia in qualsivoglia modo, coloro che gli succederanno non potranno ricevere le loro patenti, ed essere ammessi al giuramento, se non se dopo aver giustificata la loro capacità, la loro buona condotta, e l'attaccamento alla patria, ed al sovrano.

27 *Art.* 8 Nel tempo in cui si faranno rimpiazzi, si avranno dei riguardi speciali per le famiglie dei stampatori defonti.

28 *Art.* 9. Il brevetto di stampatore sarà rilasciato dal nostro direttore generale delle stamperie, e sottoposto all'approvazione del nostro ministro dell'interno; sarà registrato nel tribunale civile del luogo della residenza dell'impetrante, che presterà giuramento di non stampare cosa alcuna che sia contraria ai doveri verso il sovrano, e all'interesse dello stato.

29 *TITOLO III. Della polizia delle stamperie.*

SEZIONE I. Della garanzia dell'amministrazione.

30 *Art.* 10. E' proibito di stampare, o far stampare cosa alcuna che possa pregiudicare ai doveri dei sudditi verso il sovrano, ed a l'interesse dello stato. Li contraventori saranno tradotti avanti i nostri tribunali, e puniti in conformita del codice penale, senza pregiudizio del diritto che avrà il nostro ministro dell'interno, sul rapporto del direttore generale di privar del brevetto qualunque stampatore che sarà stato preso in contravenzione.

31 *Art* 11. Ogni stampatore sarà obbligato di avere un libro numerato, e contrasegnato dal prefetto del dipartimento in cui scriverà per ordine di data il titolo di ciascun opera che vorrà stampare, ed il nome dell'autore se gli è cognito.

Questo libro sarà presentato ad ogni richiesta, e vidimato, se si crederà opportuno da qualunque uffiziale di polizia.

32 *Art.* 12. Lo stampatore rimetterà, ed indirizzerà immediatamente al direttor generale delle stamperie, e della professione di librajo, non meno che ai prefetti una copia della trascrizione fatta sul suo libro, e la dichiarazione con cui esprime l'intenzione che ha di stampar l'opere, e glie ne sarà data ricevuta.

33 I prefetti daranno informazione di ognuna di queste dichiarazioni al nostro ministro della polizia generale.

34 *Art.* 13. Il direttor generale, se gli sembrerà ben fatto potrà ordinare la comunicazione, e l'esame dell'opera, e sospendere la stampa

35 *Art.* 14. Allorchè il direttor generale avrà sospeso la stampa d'un opera, la manderà ad un censore scelto tra quelli che saranno da noi nominati per adempiere a questo esame, sul parere del direttor generale, e sulla proposizione del nostro ministro dell'interno.

36 *Art.* 15. Il nostro ministro della polizia generale, ed i prefetti nei loro dipartimenti faranno sospendere l'impressione di tutte quelle opere che gli pareranno in contravenzione dell'articolo 10; in tal caso, il manoscritto sarà inviato nel termine di 24 ore al direttore generale, come si è detto di sopra.

37 *Art.* 16. Sul rapporto del censore il direttor generale potrà indicare all'autore ciò che giudicherà convenevole di cambiare o di togliere, ed in caso di negativa, proibire la vendita dell'opere, far rompere le forme, e sequestrare i fogli, o esemplari già stampati.

38 *Art.* 17. In caso di reclamo per parte dell'autore, esso sarà indirizzato al nostro ministro dell'interno, e si procederà ad un nuovo esame.

39 *Art.* 18. Ne sarà incaricato un nuovo censore: egli renderà conto al direttor generale, il quale assistito dal numero di censori, che giudicherà a proposito di riunire a sè deciderà definitivamente.

40 *Art.* 19. Allorchè il direttore generale giudicherà che un opera che si vuol stampare, interessi qualche parte del servizio pubblico, ne avviserà il ministro del dipartimento cui lo scopo di quell'opera sarà relativo, e sulla richiesta di questo ministro egli ne ordinerà l'esame.

41 *Art.* 20. Se i nostri ministri saranno informati in altro modo fuorchè dal direttor generale che un autore, o stampatore si propone di stampare un opera, che interessi qualche parte delle loro attribuzioni, e che debba essere sottoposta all'esame, faranno istanza al direttore generale, che ordini l'esame di essa.

42 Il risultato di questo esame sarà comunicato al ministro del dipartimento, ed in caso di discrepanza d'opinioni, ee ne sarà reso conto dal nostro ministro dell'interno.

SEZIONE II. Della garanzia degl'autori, e stampatori.

43 *Art.* 21. Qualunque autore, o stampatore potrà prima della stampa, sottoporre all'esame quell'opera che vuole stampare, o far stampare, glie ne sarà data una ricevuta in Parigi nella segreteria del direttor generale, e nei dipartimenti nella segreteria della prefettura.

44 *Art.* 22. Si farà in questo caso, come si è detto negl'articoli 14, 15, 16, 17, e 18.

SEZIONE III.

Disposizioni relative all'esecuzione delle due sezioni precedenti.

45 *Art.* 23. Allorchè il direttor generale sarà di parere che non vi sia luogo ad esaminare un opera, e che niuno de'nostri ministri ne avrà chiesto l'esame, il direttor general manderà una ricevuta del foglio di trascrizione del registro dello stampatore, ed allora si potrà dar corso alla stampa.

46 *Art.* 24. Allorchè l'opera che lo stampatore avrà dichiarato voler stampare sarà stata esaminata, sia *ex officio*, sia a richiesta di uno de'nostri ministri, sia in seguito di una sospenzione ordinata dal ministro della polizia, e dai prefetti ne'loro dipartimenti, sia finalmente in seguito della domanda dell'autore, e che non vi sarà stato trovato nulla di contrario alle disposizioni dell'*Art.* 10, se ne formerà processo verbale dal censore, che contrasegnerà l'opera, ed una copia del processo verbale, vidimata dal direttor generale, sarà tramessa, secondo la circostanza all'autore, o allo stampatore.

47 *Art.* 25 Se il direttore generale sul parere del censore ha deciso essere duopo far cambiamenti, o togliere qualche cosa, se ne farà menzione sul processo verbale, e l'autore, o lo stampatore saranno obbligati di conformarvisi.

48 *Art* 26. La vendita, e circolazione di qualunque opera, di cui l'autore, o editore non potrà presentare un tale processo verbale, potrà esere sospesa, o vietata in virtù di una decisione del nostro ministro della polizia, o del nostro direttore della stampa, o dei prefetti, ognuno nel loro dipartimento, e in tal caso le edizioni, o esemplari potranno essere sequestrati, o confiscati presso qualsivoglia stampatore, o librajo.

49 *Art.* 27. La vendita, e circolazione di qualunque opera il cui autore, editore, o stampatore potranno presentare il processo verbale di cui si è parlato nell'articolo 24, non potrà essere sospesa, nè potranno essere provisoriamente posti sotto sequestro gl'esemplari, se non se dal nostro ministro della polizia.

50 In tal caso, e nel termine di 24. ore il nostro ministro della polizia trasmetterà alla commissione del centenzioso del nostro consiglio di stato un esemplare dell'opera suddetta coll'esposizione dei motivi che lo hanno determinato ad ordinare la sospenzione.

51 *Art.* 28. Il rapporto, ed il parere della commissione del centenzioso, saranno rimessi al nostro consiglio di stato per essere definitivamente decisi.

TITOLO IV. *De'Libraj.*

52 *Art* 29 Incominciando dal primo Gennajo 1811, li librai saranno patentati, e presteranno giuramento.

53 *Art.* 30 I brevetti, o patenti dei libraj si rilascieranno dal nostro direttore generale delle stamperie, e sanno sottoposti all'approvazione del nostro ministro dell'interno; saranno registrati nel tribunale civile del luogo, ove risiede l'impetrante, il quale presterà ivi giuramento di non vendere, nè spacciare, e distribuire verun'opera contraria ai doveri verso il sovrano, ed all'interesse dello stato.

54 *Art* 31. La professione di librajo, potrà esercitarsi unitamente a quella di stampatore.

55 *Art.* 32. Lo stampatore che vorrà riunire la professione di librajo, sarà obbligato di adempiere le formalità imposte ai libraj.

56 Quel librajo che volesse riunire la professione di stampatore, sarà obbligato di adempiere le formalità imposte ai stampatori.

Art. 33. Li brevetti non potranno essere concessi ai libraj che vorranno stabilirsi in avvenire, se non dopo che avranno giustificato la loro buona condotta, ed il loro attaccamento alla patria ed al sovrano.

TITOLO V. *Dei Libri stampati all'Estero.*

57 *Art.* 34. Nessun libro in lingua Francese, o Latina stampato all'estero potrà introdursi in Francia, senza pagare un dritto d'ingresso.

58 *Art.* 35. Questo dritto non potrà essere minore del cinquanta per cento del valore dell'opera.

59 La tariffa sarà formata dal direttor generale della professione di librajo stabilita nel nostro consiglio di stato sul rapporto del nostro ministro dell' interno.

60 *Art.* 36. Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 34, nessun libro stampato, e ristampato fuori della Francia potrà essere introdotto in Francia senza licenza del direttor generale della profession di librajo, che esprime il burò della dogana per cui dovrà entrare.

61 *Art.* 37. In conseguenza ogni balla di libri proveniente dall'estero, sarà munita di fune, e piombo dal preposto delle dogane, ed inviata alla prefettura più vicina.

62 *Art.* 38. Se li libri sono riconosciuti conformi alla licenza, ogni esemplare, o il primo volume di ciascun esemplare sarà marcato con un impronto del luogo del deposito provvisorio, e saranno consegnati al proprietario.

TITOLO VI. *Della Proprietà, e della sua Garanzia.*

63 *Art.* 39 Il diritto di proprietà è garantito all'autore, ed alla di lui vedova durante la loro vita, se le convenzioni matrimoniali di questa ne danno a lei il diritto, ed ai loro figli per lo spazio di vent'anni.

64 *Art.* 40. Gl'autori siano nazionali, siano stranieri di qualunque opera stampata, o incisa, possono cedere il loro diritto ad uno stampatore, o Librajo, ovvero a qualsivoglia altra persona, che nel caso viene sostituita in loro luogo, e vece, per essi, e pei loro successori, come si è detto nell'articolo precedente.

TITOLO VII.

SEZIONE I. *Dei diritti in materia di libri, e del modo di punirli, e di provarli.*

65 *Art.* 41. Vi sarà luogo alla confisca, ed alla multa in vantaggio dello stato nei casi seguenti, senza pregiudizio delle disposizioni del codice penale.

1. Se l'opera è senza nome d'autore, o di stampatore.

2. Se l'autore, o lo stampatore prima di stampar l'opera non avesse fatta la registrazione, e la dichiarazione prescritta negl'*Art.* 11, e 12.

3. Se essendo stata richiesta l'opera per essere esaminata non se ne fosse sospesa la stampa, o la pubblicazione.

4. Se essendo stata esaminata l'opera, l'autore, o stampatore si facesse lecito di pubblicarla, malgrado la proibizione fatta dal direttore generale.

5. Se l'opera è pubblicata, malgrado la proibizione del ministro della polizia generale, quando l'autore, editore, o stampatore non ha potuto presentare il processo verbale di cui si è parlato nell'*Art.* 24.

6. Se essendo stampata all'estero fosse presentata all'ingresso, senza permesso, ovvero circolasse, senza essere munita dell'impronta.

7. Se fosse una contrafazione, vale a dire se fosse un opera stampata senza il consenso, ed in pregiudizio dell autore, o editore, e de'loro successori.

66 *Art.* 42. In quest'ultimo caso vi sarà luogo inoltre a danni, e spese in favore dell'autore, o editore, o delle persone che hanno causa da loro, e l'edizione, o gl'esemplari contrefatti saranno confiscati a loro vantaggio.

67 *Art.* 43. Le pene saranno pronunziate, e i danni, e spese saranno giudicate dal tribunale correzionale, o criminale secondo i casi a tenor delle leggi.

68 *Art* 44. Il prodotto delle confische, e delle multe sarà applicato, come il prodotto del diritto sui libri provenienti dall'estero, per le spese della direzione generale delle stampe, e libri

SEZIONE II. *Del modo di provare i delitti, e le contravenzioni*.

69 *Art.* 45. Li delitti, e le contravenzioni saranno provate dagl'ispettori delle stampe, e libri, dagl'uffiziali di polizia, ed inoltre dai preposti alle dogane pei libri provenienti dall'estero.

70 Ognuno formerà processo verbale della specie del delitto e della contravenzione, delle circostanze, e dipendenze, e l'invierà al prefetto del suo circondario, per essere trasmesso al direttore generale.

71 *Art.* 46. Gl'oggetti sequestrati si depositano provvisoriamente nella segreteria dell'uffizio del maire, o del commissariato generale della vice prefettura, o della prefettura più vicino al luogo, ove il delitto, o la contravenzione sono state avverate, salvo la spedizione ulteriore da farsene a chi si dee.

72 *Art.* 47 I nostri procuratori generali, o imperiali saranno obbligati di procedere ex officio in tutti li casi preveduti nella sezione precedente sulla semplice consegna che si farà loro d'una copia dei processi verbali debitamente affermati.

TITOLO VII. *Disposizioni diverse*.

73 *Art.* 48. Ogni stampatore sarà obbligato di depositare alla prefettura del suo dipartimento, ed in Parigi alla prefettura di polizia, cinque esemplari di ciascun'opera, cioè.

74 Uno per la biblioteca imperiale, uno pel ministro dell'interno, uno per la biblioteca del nostro consiglio stato, uno pel direttore generale della professione di librajo.

75 *Art.* 49. Sarà proveduto per mezzo di regolamenti particolari, come si è detto nell'articolo 3, su ciò che concerne. 1. Li stampatori, e libraj, la loro ammissione, e la loro polizia. 2 I libraj spacciatori li quali non sono compresi nelle sovraespresse disposizioni. 3. I fonditori di caratteri. 4. Gl'incisori. 5. Li rilegatori, e quelli che lavorano in tutte le altre parti dell'arte, o del commercio delle stampe, o dei libri.

76 *Art.* 50. Questi regolamenti saranno proposti, ed approvati nel consiglio di stato. mediante la proposizione del direttor generale della professione di librajo, e cul rapporto del nostro ministro dell'interno.

77 Li nostri ministri sono incaricati ec.

Firmato NAPOLEONE.

CODICE PENALE TITOLO I. CAPO III.

SEZIONE VI. *Delitti commessi per via di scritti, immagini, o intagli distribuiti, senza nome di autore, stampatore, o intagliatore*

78 *Art.* 283. Ogni pubblicazione, o distribuzione di opere, scritti, avvisi, biglietti, affissi, giornali periodici, o altre stampe nelle quali non si troverà l'indicazione vera dei nomi, professione, e domicilio dell'autore, o dello stampatore, sarà per questo solo fatto punita con una prigionia di sei giorni, a sei mesi, contro ogni persona, la quale avrà scientemente contribuito alla pubblicazione, o distribuzione.

79 *Art.* 284. Questa disposizione sarà ridotta a pene di semplice polizia. 1 Rispetto a quelli che gridano, affiggono, vendono, o distribuiscono, se avranno fatto conoscere la persona dalla quale essi ricevono lo scritto stampato 2. Rispetto a chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore. 3. Rispetto ancora allo stampatore che avrà fatto conoscere l'autore (2).

80 *Art.* 285. Se lo scritto stampato contiene qualche provocazione a misfatti, e delitti, quei che gridano, affiggono, vendono, o distribuiscono, saranno puniti come complici dei provocatori, a meno che non abbiano fatto conoscere coloro dai quali hanno ricevuto lo scritto che contiene il provocamento.

81. In caso di rivelamento essi non incorreranno che in una prigionia di sei giorni a tre mesi, e la pena contro i complici non potrà applicarsi che a coloro li quali non avranno fatto conoscere le persone dalle quali essi avranno ricevuto lo scritto stampato, o allo stampatore, se esso è conosciuto.

82 *Art.* 286. In tutti li suddetti casi, vi sarà confisca degl'esemplari presi (3).

83 Ogni mostra, o distribuzione di canzoni, satire, figure, o immagini contrarie ai buoni costumi sarà punita con un ammenda di sedici a cinquecento franchi, con una prigionia di un mese ad un anno, e con la confiscazione

(2) Ogni cittadino deve dar conto delle sue azioni alla società che le punisce, quando sono contrarie alle leggi. L'uomo riunendosi ai suoi simili ha necessariamente acconsentito a rinunziare ai diritti naturali che non potevano accordarsi coll'ordine convenuto da loro. Per conservare quest' ordine, e l'uso dai diritti posti in comune, o conservati a ciascuno ha rinunziato ad ogni azione che potesse divenire nociva alla società, ed ai suoi membri. Deve essere in conseguenza proibita, e punita dalle leggi, come ogni azione colpevole, la manifestazione del pensiero che potesse nuocere alla cosa pubblica, attentare all'ordine della società, e compromettere la sicurezza, e l'esistenza dei cittadini. Ma non basta punire i delitti, convien prevenirli. I supplizj, e li gastighi non sono utili, se non perchè giungono a questo scopo. Vi vuole una garanzia alla società contro la pubblicazione dei scritti principalmente dopo che la stampa può moltiplicarsi all'infinito colla rapidità del tempo. In tal modo deve rinvenirsi l'autore, se la pubblicazione è colpevole mentre che mai diverrebbe un ordine di cose in cui l'uomo potesse commettere dei delitti senza essere responsabile avanti la legge? In mancanza dell'autore che può occultarsi, sarà garante dello scritto lo stampatore, sino a che abbia nominato l'uomo colpevole, di cui egli è stato l'istromento: mancando ancor questo, sarà soggetto alla stessa garanzia il distributore. Quest'ultima disposizione è molto antica, ed è anteriore alla stampa, almeno nel suo principio. Difatti un antica legge (*leg. unic. cod. de famos. libell.*) prescrive che quello che avrà fatto circolare un libello ingiurioso, ancorchè lo avesse accidentalmente trovato, sarà punito egualmente che l'autore. Non si può costringere un autore a farsi conoscere, e se il suo libro nulla contiene di colpevole, non si ha diritto di sapere il suo nome; il suo segreto è sua proprietà, ed è sagra come tutte le altre Non è lo stesso dello stampatore il cui talento è soltanto mecanico, e che niun interesse ha di nascondersi, seppure non lo fa per abusare dell'arte sua; perciò la legge proibisce la pubblicazione di scritti che non portassero il nome dell'autore, o dello stampatore; così la distribuzione d'ogni opera impressa, in cui non si troverà l'indicazione dell'uno, o dell'altro, sarà punita per questa sola mancanza.

(3) La pena di cui si è fin'ora parlato da correzionale può divenire afflittiva se l'anonimo scritto provoca a dei misfatti. In questo caso rimane irrevocabilmente applicabile la pena di complicità allo stampatore, giustamente considerato come quegli

delle forme e degl'esemplari stampati, o intagliati delle canzoni, figure, o altri oggetti del delitto (4).

83 *Art.* 288. La pena di prigionia, e l'ammenda pronunciata nell'articolo precedente saranno ridotte a pene di semplice polizia. 1. Rispetto a coloro che gridano vendono, o distribuiscono, se avranno fatto conoscere la persona che ha loro consegnato l'oggetto del delitto. 2. Rispetto a chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore, o l'intagliatore. 3. Rispetto ancora allo stampatore, o all'intagliatore che avranno fatto conoscere l'autore, o la persona che li avrà incaricati della stampa, o dell'intaglio.

85 *Art.* 289. In tutti i casi espressi in questa sezione, e ne'quali l'autore sarà scoperto, subirà il *maximum* della pena ingiunta alla specie del delitto.

Disposizioni particolari.

86 *Art.* 290. Chiunque senza essere stato autorizzato dalla polizia, farà il mestiere di gridare, o di affiggere scritti stampati, disegni, o intagli anche muniti dei nomi degl'autori, stampatori, disegnatori, o incisori, sarà punito con una prigionia di sei giorni a due *mesi*.

87 *Decreto imperiale dei* 20 *Aprile* 1811.

88 *Art.* 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto, è stabilito in tutta l'estenzione del nostro impero un diritto di un centesimo per foglio di stampa sopra tutte le opere conosciute in stamperia sotto il nome di *Labeurs*, ossia opera voluminosa qualunque siasi per esserne il *sesto*, quante volte queste opere non appartengano ad alcun'autore vivente, od a suoi eredi.

89 *Art.* 2. Non saranno soggette a questa tassa le opere di stamperia conosciute sotto il nome di *Opere di città*, o *bilboquets*, come affissi, notificazioni, biglietti, ed altre piccole opere di simil sorta.

90 *Art.* 3. Il prodotto di questo diritto sarà destinato per le spese della nostra direzione generale delle stamperie, e librerie.

91 *Art.* 4. Il modo di percezzione, e di contabilità sarà regolato da noi nel nostro consiglio di stato sulla proposizione del direttor generale, e sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

92 *Art.* 5. Il nostro ministro dell'interno è incaricato ec. Firmato NAPOLEONE

XX

93 Li stampatori sono obbligati a far bollare la carta soggetta al bollo straordinario, prima di farne uso - Vedi *Bollo* num 100.

XXI

94 Dal palazzo di Saint Cloud li 24 Agosto 1811. NAPOLEONE ec.

Essendoci fatto render conto dello stato della libreria e della stamperia nei

che deve aver conosciuti li perniciosi caratteri dell'opera alla quale ha dato corso la colpevole sua compiacenza. La diminuzione delle pene, in caso di rilevo, si limita ai semplici distributori; costoro ciechi istromenti di scritto i perversi, sono sembrati suscettibili di questa moderazione di pene, che d'altronde recherà profitto all'ordine pubblico, interessando li distributori a rivelare quello che sanno, per non essere trattati come complici Ogni autore che voglia portare i suoi colpi nell'oscurità, merita che si siegua d'appresso.

(4) Non solo li scritti possono perturbare la pubblica pace, ma l'esposizione, e distribuzione delle figure, o delle immagini contrarie ai buoni costumi, può produrre li stessi effetti; la legge adunque ha dovuto, proscrivendole punire coloro che contravenissero a queste proibizioni; alla pena si è aggiunta la confisca dei delittuosi oggetti, e questa ha in mira l'annientamento del delitto istesso, ed è più tosto una precauzione, che un aumento di castigo.

dipartimenti delle città Anseatiche, ed in quelli della Toscana, e degli stati Romani.

95 Volendo conciliare i diritti assicurati dalle nostre leggi, e dai nostri decreti sulla proprietà letteraria agl'autori, ed a chi per loro con gl'interessi de' nostri sudditi libraj, e stampatori de'dipartimenti suddetti, ed impedire che questi non siano molestati per l'edizioni di tali opere che possono aver pubblicate prima della riunione, e che non vengano a suscitarsi fra loro liti ruinose.

96 Sul rapporto del nostro ministro dell'interno: inteso il nostro consiglio di stato

97 Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

98 *Art.* 1. Le edizioni anteriori al primo Gennajo 1811 fatte nei dipartimenti della 32, 29, e 30 division militare, di opere stampate in Francia prima della stessa epoca, e che fanno parte della proprietà letteraria privata non potranno esser considerate come contrafazioni, qualora siano state *stampigliate* innanzi al primo Gennajo prossimo.

99 *Art.* 2. In conseguenza gl'editori, stampatori, ed ogni librajo, e chiunque altro faccia commercio di libri ne'qui sopra indicati dipartimenti che se ne trovassero possessori, o proprietarj, saranno tenuti di dichiarare al prefetto del loro dipartimento il numero di esemplari che posseggono di ciascuna di dette edizioni.

100 I prefetti trasmetteranno copia di queste dichiarazioni al nostro direttor generale della libreria.

101 *Art.* 3. Questi esemplari devono enunciarsi in ogni dipartimento, e da ogni stampatore, o librajo avanti il primo di ottobre al commissario che sarà delegato a quest'effetto sui luoghi, e la prima pagina di ciascuno di detti esemplari sarà da esso *stampigliata*, e con ciò potranno liberamente vendersi in tutto l'impero.

102 *Art.* 4. I libraj saranno tenuti di pagare agl'autori o proprietarj il duodicesimo della totalità degl'esemplari da essi dichiarati esistere attualmente nei loro magazzini, ed a loro disposizione, e questo ogni sei mesi in proporzione delle vendite che faranno, e che saran calcolate col numero degl'esemplari che loro rimarranno, e che verranno ad essi annunziati.

103 *Art.* 5. Il primo ottobre la *stampiglia* sarà rimessa al nostro direttor generale della *libreria*, coi processi verbali di *stampigliaggio*, che saranno stati formati, e da qual punto tutti gl'esemplari delle surriferite edizioni, si considereranno come contrafazioni, e coloro presso cui saran ritrovati, andranno soggetti alle pene, espresse dalle nostre leggi, e dai nostri regolamenti.

104 *Art.* 6. Il nostro gran giudice ec. Firmato NAPOLEONE.

XXII

NAPOLEONE ec.

105 *Art.* 1. I diritti all'entrata in Francia stabiliti con gl'articoli 34, e 35 del nostro decreto dei 5 Febrajo 1810 sui libri latini, e francesi stampati all'estero, e fissati dagl'articoli 1, e 2 del decreto dei 14 decembre seguente, a ragione di 150 franchi, per quintale metrico, ossiano cento Kilogrammi (5) non sarà percepito in seguito, che sopra le opere in lingua francese.

(5) Il kilogramma equivale al peso Romano a lib. 2 oncie 11 danari 14 grani 22, 9 decimi.

106 *Art.* 2. Su le opere in lingue viventi straniere stampate all'estero sarà percepito un dritto di settantacinque centesimi sul peso di ogni Kilogramma

107 *Art.* 3 Nulla resta cambiato a quelle disposizioni de'nostri decreti precitati, alle quali non siasi derogato con il presente.

108 *Art.* 4. I nostri ministri ec. Firmato **NAPOLEONE**.

Vedi - *Affissi* N 2, *Polizia* N. 50, 86, 100.

109 Condizioni con le quali devono eseguire le stampe per li tribunali - Vedi - *Spese di Giustizia* dal N. 325 al 342.

XXV

Dal palazzo d'Amsterdam li 14 Ottobre 1811. **NAPOLEONE** ec.

110 Volendo prevenire più efficacemente che per lo passato l'annuncio delle opere proibite, o non permesse; per dare ai libraj il mezzo di distinguere li libri proibiti da quelli il di cui spaccio è autorizzato, e per impedire che essi siano inquietati per ragione della vendita delle opere recenti: sul rapporto del nostro ministro dell'interno: noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

111 *Art.* 1. La direzione generale delle stamperie, e delle librarie è autorizzata a datare dal primo Novembre prossimo a pubblicare un giornale, in cui si annunzieranno tutte le edizioni di opere stampate, o incise che saranno fatte in avvenire, con il nome degl'editori, e degl'autori se son cogniti, il numero delle copie di ciascuna edizione, ed il prezzo dell'opera.

111 Essa vi farà inserire ancora, prima della pubblicazione delle opere. le dichiarazioni che saranno state fatte dai librari per la ristampa dei libri di dominio pubblico.

113 *Art.* 2. Le somme provenienti dalle associazioni al giornale della libreria saranno impiegate per le spese della direzione generale.

114 *Art.* 3. In conformità delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del consiglio in data dei 16 Aprile 1785, resta proibito a tutti gl'autori, ed editori, direttori, e redattori di giornali, affissi, fogli periodici, ed altri fogli pubblici, tanto in Parigi, che nei dipartimenti, anche di quei fogli stranieri, la di cui distribuzione è permessa nell'impero, di far menzione, sotto qualsivoglia pretesto di alcun'opera stampata o incisa, sia nazionale. sia straniera, se non dopo che sarà stata annunciata dal giornale della libreria, uniformandosi per il prezzo dell'opera a quello che sarà stato indicato nel detto giornale, sotto pena di 200 franchi di multa per la prima contravenzione, e di una multa ad arbitrio, oltre la perdita del diritto del permesso di stampa, in caso di recidiva, e di quelle altre pene che converranno, se si trattasse di opere non permesse, o proibite.

116 *Art.* 4. Il nostro ministro dell'interno ec. Firmato **NAPOLEONE**.

XXVI

Decisione del direttor generale del registro dei 5 *Agosto* 1812.

117 *Art.* 1. Li stampatori non possono, secondo la legge dei 6 Pratile anno VII (25 Maggio 1799), ed il parere del consiglio di stato delli 28 Messidoro anno IX (17 Luglio 1801) e sotto le pene emanate da detta legge, stampare che sulla carta bollata de'cataloghi di libri, qualunque sia l'estenzione, o che sia-

no destinati ad essere messi su delle coperte di libri, o giornali, o ad esservi uniti in qualunque altra guisa, o ad essere dispensati separatamente.

118 *Art.* 2. I libraj non possono sotto le stesse pene vendere, nè dispensar *gratis* de'cataloghi di libri, se non sono bollati.

119 *Art.* 3. E' proibito di nuovo ai preposti delle poste di spedire de'cataloghi di libri che non fossero bollati, e vien loro raccomandato di prendere le necessarie misure per assicurarsi se le opere, o giornali che saranno loro presentati, contengano de'cataloghi non bollati.

120 *Art.* 4. Durante il mese a datare dall'inserzione della presente decisione nel giornale del dipartimento, li stampatori, e libraj potranno far bollare, mediante il pagamento di semplici diritti, senza ammenda li cataloghi di libri che fossero stati stampati sopra carta non bollata, ma passato questo tempo, le contravenzioni che fossero state commesse, e che non fossero state riparate, saranno verificate per mezzo di processi verbali, ed i contraventori perseguitati, per essere condannati alle pene emanate dalla legge dei 6 Pratile anno VII sopracitata.

121 Li direttori faranno inserire questa decisione nel giornale del dipartimento ec. Firmato Duchatel.

XXVII

Istruzione dei 9 Settembre 1812.

122 L'articolo 1 della legge dei 6 Pratile anno VII porta:

„ Gl'avvisi stampati, qualunque siane l'oggetto che si vendono, e si distribuiscono nelle strade, e luoghi pubblici, o che si fanno circolare in qualsiasi altra maniera, saranno assoggettati al diritto del bollo, *ad eccezzione degl'indirizzi contenenti la semplice indicazione del domicilio, o il semplice avviso di cambiamento*.

123 Un parere del consiglio di stato dei 28 Messidoro anno IX che è stato trascritto nella circolare dell'amministrazione del 29 Fruttifero seguente numero 2041 ha deciso che i prospetti di opere, notizie di arti, e *cataloghi di libri* che si distribuiscono, o si fanno circolare col mezzo della posta, o in ogni altra maniera, sono degl'*avvisi* che la legge dei 6 Pratile anno VII ha inteso di assoggettare al bollo.

124 La stessa circolare ha fatto conoscere che il ministro delle finanze avea incaricato l'amministrazione delle poste di vegliare che non si lasciasse partire alla posta alcuno di questi oggetti, senza essere bollati.

125 Malgrado queste misure, dei *cataloghi di libri* stampati su carta non munita del bollo sono stati distribuiti ed hanno circolato in differenti maniere, alcuni stampati sopra le coperte de'giornali, e de'libri, altri stampati sopra de'fogli particolari, posti al principio, o alla fine dell'opere, con le quali essi sono stati uniti e legati, altri in fine in volumi di più fogli di stampa.

126 Si è preteso che in niuna di simili circostanze si sarebbe contravenuto alla legge, atteso (si è detto) che li cataloghi de'libri non sono soggetti al bollo, che allorquando sono composti di un foglio, o meno di stampa, e che bisogna inoltre che essi siano distribuiti, o che circolino isolatamente. Egli è chiaramente evidente che questa pretenzione non era fondata, poichè la legge col sottoporre al bollo gl'*avvisi stampati* non ha eccettuato che gl'*indirizzi*

contenenti la *semplice indicazione del domicilio*, o *il semplice avviso di cambiamento*, e che il parere del consiglio di stato dichiarando che i cataloghi de' libri sono *degl'avvisi stampati* soggetti al bollo, non ne ha fatta distinzione veruna.

127 Si avrebbe potuto far condannare li contraventori alle pene, ed ammende pronunciate dalla legge, ma queste sarebbero state sopportate, in qualche circostanza da talune persone che non avrebbero commesso alcuna contravenzione, che non ne hanno profittato, o che vivevano nella buona fede. Il ministro delle finanze ha giudicato a proposito di usare dell'indulgenza, nella persuasione che basterà di ricordare alli stampatori, librai, ed impiegati nelle poste le loro obbligazioni su questo oggetto, onde impedire per quanto è possibile, le contravenzioni esistenti, e per prevenire che delle nuove non siano commesse.

128 Sua Eccellenza ha preso sotto questi rapporti il 28. Agosto ultimo una decisione concepita nelli seguenti termini.

129 1.° Li stampatori non possono in seguito della legge dei 6. Pratile anno VII e del parere del consiglio di stato dei 28. Messidoro anno IX sotto le pene stabilite da questa legge stampare che sopra carta bollata dei *Cataloghi di Libri* qualunque ne sia l'estenzione, e sebbene siano destinati ad essere situati sopra delle coperte di libri, o giornali, o ad esservi annessi in qualunque altra maniera, o per essere ancora rilasciati separatamente.

130 2.° Li libraj non possono sotto le medesime pene vendere, nè rilasciar *gratis* de cataloghi di libri, se non sono bollati.

131 3.° E' proibito espressamente ai preporti delle poste di far partire de' *Cataloghi di Libri* che non sono bollati, e loro è raccomandato di prendere le necessarie misure per assicurarsi, se le opere, o giornali che loro sono presentati contengono dei cataloghi non bollati.

132 4.° Finalmente nel decorso di un mese a datare dall'inserzione della presente decisione nel giornale del dipartimento li stampntori, e libraj potranno far munire del bollo, mediante il pagamento dei diritti semplici, senza ammenda li cataloghi di libri che sarebbero stati stampati su carta non bollata, ma spirata questa dilazione, le contravvenzioni che saranno state commesse, e non saranno state riparate, saranno constatate mediante dei processi verbali, e li contravventori saranno perseguitati per essere condannati alle pene stabilite dalla legge del 6 Pratile anno VII. di già citato.

133 Li direttori, subito che la presente istruzione sarà loro giunta, faranno inserire questa decisione nel giornale del loro dipartimento, e prenderanno inoltre le misure necessarie, perchè ne sia data direttamente cognizione a tutti li stampatori, e libraj

134 Li cataloghi de libri che saranno presentati al bollo straordinario nel mese accordato dalla decisione. saranno bollati mediante il pagamento de'diritti, senza ammenda, ma se venissero presentati spirato questo tempo, si ricuserà di bollarli, e le contravenzioni saranno provate con de'processi verbali.

135 Tutti li preposti sono nuovamente invitati a nulla lasciare intentato per discuoprire le contravvenzioni che potranno essere commesse nell'avvenire, e quello cui non sarebbesi riparato nel tempo accordato. Eglino si conformeran-

no, se ne discoprano a ciò che è stato prescritto dall'istruzione del 15. Maggio 1807 N.° 425. Sottoscritto DUCHATEL.

Vedi - *Senato* dal N.° 44, al 50. - Vedi - *Affissi* N.° 2. - Vedi - *Polizia* N.° 50. 86. 100.

STATI ROMANI.

1 Li Stati del Papa sono riuniti all'Impero Francese.

Decreto dell'Imperatore Napoleone dei 17 Maggio 1809. Art. 1.

Vedi - *Consulta* N. 1. - Vedi - *Roma*

STATO DELL'ANIME - Vedi - *Maire* N. 77.

Da chi, e come debba formarsi - Vedi - *Polizia Municipale* N. 5.

STATO CIVILE

SOMMARIO

I Punizione di chi volontariamente distrugge le pruove dello stato civile di una persona N. 1.

II Li registri di nascita, matrimoni, e morte devono ritenersi dal maire - Remissive N. 2.

III Ordine della consulta straordinaria delli stati Romani dei 2 Agosto 1809 per l'organizzazione nei due dipartimenti dello stato civile dal N. 3 al 5

IV Degl'atti dello stato civile dal N. 6 al 27.

V Li depositarj dei pubblici registri devono, senza bisogno di ordine, o permesso rilasciare gl'estratti di stato civile che loro vengono richiesti N. 28.

VI Legge intorno ai nomi, ed i cambiamenti di nome degl'11 Germile anno XI dal N. 29 al 38.

VII Dei nomi dal N. 29 al 32.

VIII Dei cangiamenti di cognome dal N. 33 al 38.

IX Degl'atti di nascita dal N. 39 al 49.

X Decreto imperiale dei 4 Luglio 1806 risguardante il modo di compilazione dell'atto col quale l'uffiziale dello stato civile verifica che gli è stato presentato un bambino senza vita N. 50, 51.

XI Degl'atti del matrimonio dal N. 52 al 65.

XII Dei diritti, e respettivi doveri dei conjugi dal N. 66 al 81.

XIII Decreto dei 20 Pratile anno XI intorno al modo di spedire le dispense relative al matrimonio dal N. 82 al 86.

XIV Parere del consiglio di stato dei 4 Termifero anno XIII intorno alle formalità relative al matrimonio dal N. 87 al 97.

XV parere del consiglio di stato dei 2 complimentario anno XII sulle formalità da osservarsi per la celebrazione del matrimonio de'militari che risiedono sul territorio dell'impero dal N. 98 al 100.

XVI Decreto imperiale dei 16 Giugno 1808 concernente il matrimonio dei militari in attività di servizio dal N. 101 al 105.

XVII Decreto addizionale a quello dei 16 Giugno 1808, relativo al matrimonio dei militari dal N. 106 al 109.

XVIII Degl'atti di morte dal N. 110 al 125.

XIX Parere del consiglio di stato dei 12 Germile anno XIII intorno alle pruove ammissibili per attestare la morte dei militari dal N. 126 al 129.

XX Decreto imperiale dei 4 Termifero anno XIII relativo alle autorizzazioni degl'officiali dello stato civile per le sepolture dal N. 130, al 133.

XXI Degl'atti dello stato civile, risguardanti i militari fuori del territorio dell'impero dal N. 134 al 144

XXII Della rattificazione degl'atti dello stato civile dal N. 145 al 152.

XXIII Parere del consiglio di stato dei 13 Nevoso anno X intorno alle formalità da osservarsi per le correzzioni da farsi sui registri dello stato civile N. 153 e 154.

XXIV Parere del consiglio di stato degl'8 Brumale intorno alle formalità da osservarsi per inscrivere nei registri dello stato civile quegl'atti che non vi sono stati inscritti nei termini prefissi dal N. 155 al 159.

XXV Parere del consiglio di stato dei 30 Marzo 1808 sui casi nei quali la rattificazione dei registri dello stato civile per mezzo de'tribunali non è necessaria dal N. 160 al 167.

XXVI Decreto imperiale dei 20 Luglio 1808 risguardante gl'Ebrei che non hanno un casato, nè cognome determinato dal N. 168 al 176.

XXVII Legge dei 20 Settembre 1792 che determina il modo di verificare lo stato civile dei cittadini N. 177 e 178.

XXVIII Decreto imperiale dei 20 Luglio 1807 intorno alle tavole alfabetiche dello stato civile dal N. 179 al 187.

XXIX Decreto imperiale dei 12 Luglio 1807 intorno ai diritti da riscuotersi dagl'ufficiali pubblici dello stato civile dal N. 188 al 194.

XXX Parere del consiglio di stato dei 2 Luglio 1807 sugl'estratti dei registri dello stato civile consegnati dagl'impiegati nell'uffizio dei maires, qualificati di segretarj N. 195 e 196.

XXXI Ordine della consulta straordinaria delli stati stati Romani dei 25 Settembre 1809, con cui proroga fino al primo Gennaro 1810 il termine stabilito coll'altr'ordine dei 2 Agosto 180 per la fissazione dello stato civile N. 197 e 198.

XXXII Ordine della stessa consulta dei 15 Gennaro 1810 che autorizza li prefetti a designare gl'aggiunti speciali per poter tenere li registri dello stato civile nei due dipartimenti N. 199 e 200.

I.

Decreto dell' Assemblea Nazionale dei 25. Settembre 1791.

1 *Art.* 32. Chiunque sarà convinto di avere volontariamente distrutta la pruova dello stato civile di una persona, sarà punito della pena di 12 anni di ferri.

2 Li registri di nascita, matrimonj, e morte coi quali si prova lo stato civile devono ritenersi dal maire - Vedi - *Maire* dal N. 51. al 56.

II.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 2. Agosto 1809.

3 Li sotto prefetti ed i maires faranno le disposizioni necessarie, acciocchè lo stato civile sia organizzato nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno dal 1.° Ottobre prossimo nelle forme prescritte dal Codice Napoleone.

4 Fino a questo momento i Sig. Curati adempiranno alle funzioni di uffi-

ziali dello stato civile, e continueranno a tenere li registri di nascita, di matrimonio, e di morte, come per lo passato.

5 Le disposizioni del codice Napoleone, del codice di procedura del decreto imperiale, e dei pareri del consiglio di stato, relativi allo stato civile si riuniranno in una sola collezzione, s'imprimerà, e si distribuirà ai maires di ogni comune.

IV

CODICE NAPOLEONE - TIT. II. *Degl'Atti dello Stato Civile*.

CAPO I *Disposizioni Generali*.

6 *Art.* 34. Gl'atti dello stato civile esprimeranno l'anno, il giorno, e l'ora in cui saranno ricevuti i nomi, i cognomi, l'età, la professione, e il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati.

7 *Art.* 35 Gl'uffiziali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negl' atti, che riceveranno sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere dichiarato dagl'intervenienti.

8 *Art.* 36. Nei casi in cui le parti interessate non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale, ed autentica.

9 *Art.* 37 Li testimonj abili agl'atti dello stato civile non potranno essere se non che maschj, in età almeno di ventun'anno, anche parenti, e saranno scielti dalle persone interessate.

10 *Art.* 38. L'officiale dello stato civile farà lettura degl'atti alle parti comparenti, o ai loro procuratori, ed ai testimonj.

11 Dell'adempimento di questa formalità sarà fatta menzione negl'atti stessi.

12 *Art.* 39. Questi atti saranno sottoscritti dall'uffiziale dello stato civile, dai comparenti, e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa, che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi.

13 *Art.* 40. Gl'atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun comune, sopra uno, o più registri tenuto in duplo.

14 *Art.* 41. Li registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà firmato dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci.

15 *Art.* 42 Gl'atti saranno inscritti nei registri, senza interruzione, e senza alcun spazio in bianco. Le cancellature, e le postille saranno approvate, e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche

16 *Art.* 43. In fine di ogni anno li registri saranno chiusi, e firmati dall'uffiziale dello stato civile, e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negl'archivi del comune, e l'altro presso la cancellaria del tribunale di prima istanza.

17 *Art.* 44. Le procure, e gl'altri documenti che devono restare annessi agl'atti dello stato civile, dopo che saranno stati firmati dalle persone che li avranno prodotti, e dall'officiale dello stato civile, saranno depositate nella cancelleria del tribunale, insieme con quello dei due registri che deve depositarsi in detta cancelleria

18 *Art.* 45. Qualunque persona potrà domandare ai depositarj de'registri dello stato civile le copie estratte dai medesimi. Queste copie conformi ai registri

e legalizzate dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne sostiene le veci, faranno fede fino a che siano accusati di falso (1).

19 *Art.* 46 In mancanza di registri, o in caso di loro smarrimento, sarà ammessa la pruova tanto per via di documenti, che per mezzo di testimonj, ed in tali casi, li matrimonj, le nascite, e le morti potranno provarsi coi registri, e con le scritture provenienti dai genitori defunti, egualmente che per testimonj.

20 *Art.* 47. Qualunque atto dello stato civile dei Francesi, e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà steso secondo le forme usate in quel paese.

21 *Art.* 48. Qualunque atto dello stato civile dei Francesi è formato in paese straniero, sarà valido, se sarà steso, secondo le leggi Francesi dagl'agenti diplomatici, o dai consoli.

22 *Art.* 49 In tutti i casi ne'quali dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in menzione di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate dall'officiale dello stato civile nei registri correnti, o in quelli che saranno stati negl'archivj del comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza sui registri depositati nelle cancellerie, pel qual' effetto l'officiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore imperiale al detto tribunale, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme sui due registri.

23 *Art.* 50. Ogni contravenzione agl'articoli precedenti commessa dai mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire.

24 *Art.* 51. Ogni depositario di registri sarà responsabile civilmente delle alterazioni che vi si ritroveranno; gli vien per altro riserrato il regresso contro gl' autori delle medesime (2).

25 *Art.* 52. Qualunque alterazione, o falsità negl'atti dello stato civile qualunque inscrizione di questi atti fatti sopra un foglio volante, e altrove che sui registri a ciò destinati, daranno luogo all'azione de'danni, ed interessi a favore delle parti, oltre alle pene stabilite dal codice penale.

26 *Art.* 53. Il procuratore imperiale del tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de'registri al tempo del loro deposito nella cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione. denunzierà le contravenzioni, o i delitti commessi dagl'uffiziali dello stato civile, e farà le istanze per la loro condanna alle multe

27 *Art.* 54. In tutti i casi un tribunale di prima istanza pronuncierà intorno agl' atti relativi allo stato civile, le parti autorizzate potranno reclamare dalla sentenza.

V.

Codice di procedura.

28 *Art.* 853. I cancellieri. ed i depositarj dei pubblici registri dovranno, senza bisogno di un ordine del giudice, e sotto pena delle spese, e danni, ed inte-

(1) Argum. ex L. 4 et L. 6 ff. de ardendo.
(2) Leg. 42 ff. ad L. Aquil. L. 18 paragr. 1 ff. commod.

ressi, rilasciar copia, o estratti a tutti quelli che ne faranno richiesta, offrendo il pagamento dei loro dritti.

VI.

Legge degl' 11 *Germile anno XI* (1 Aprile 1803).

TITOLO I. Dei nomi.

29 *Art.* 1. Datando dalla pubblicazione della presente legge, li nomi in uso nei diversi calendaj, e quei dei personaggi della storia antica, potranno essi soli essere ricevuti come nomi nei registri dello stato civile destinati a far fede della nascita de'fanciulli; egli è proibito agl'officiali pubblici di ammetterne nessun altro nei loro atti.

30 *Art.* 2 Qualsivoglia persona la quale ha ora per cognome sia il nome di una famiglia esistente, o sia qualsivoglia altro nome che non trovasi espresso nel precedente articolo, potrà chiederne il cambiamento, conformandosi alle disposizioni del medesimo articolo.

31 *Art.* 3. Il cambiamento sarà fatto per via di sentenza dal tribunale del circondario, che ordinerà la correzzione nell'atto dello stato civile.

32 Questa sentenza sarà proferita, inteso il commissario del governo, sopra semplice istanza presentata da chi domanderà il cambiamento s'ei sarà in età maggiore, oppure emancipato, e da suo padre, e da sua madre, o dal tutore suo, se egli avrà minore.

TITOLO II. Dei cambiamenti di cognome.

33 *Art.* 4. Qualsivoglia persona che avrà qualche motivo di cambiare di cognome, indirizzerà intorno a ciò la sua domanda circostanziata al governo.

34 *Art.* 5. Il governo pronunzierà secondo la forma prescritta per i regolamenti di pubblica amministrazione.

35 *Art.* 6. S'egli ammetterà l'istanza il cambiamento di cognome sarà autorizzato, per via di decreto proferito nella medesima forma, ma che non potrà eseguirsi che dopo la scadenza di un anno a contare dal giorno della sua inserzione nel bollettino delle leggi.

36 *Art.* 7. Durante il corso dell'anno, qualunque persona che vi avrà dritto sarà ammessa a presentare al governo un istanza per ottenere la revocazione del decreto che avrà autorizzato il cambiamento di cognome, e questa revoca sarà proferita dal governo, se giudicherà fondata l'opposizione.

37 *Art.* 8. Se non sarà stata fatta alcuna opposizione, oppure se quelle che saranno state fatte non saranno state ammesse, il decreto che autorizzerà il cambiamento di cognome avrà pieno ed intero effetto, spirato l'anno

38 *Art.* 9. Non è cambiato nulla da questa legge alle disposizioni delle leggi esistenti intorno alle questioni di stato, che traggono con se il cambiamento di cognome, le quali continueranno ad avere il lor corso giudiziario nei tribunali, secondo le solite forme.

IX.

CODICE NAPOLEONE - CAPO II. *Degl'Atti di Nascita*.

39 *Art.* 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi pei tre giorni consecutivi al parto, all'uffiziale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo

40 *Art* 56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo dai dottori di medicina, o di chirurgia, delle levatrici, dagl'ufficiali

di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto, e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio anco delle persone, presso di cui si sarà sgravata.

41 L'atto di nascita sarà immantinente steso alla presenza di due testimonj.

42 *Art.* 57. L'atto di nascita indicherà il giorno, l'ora, ed il luogo della nascita, il sesso del fanciullo, e i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, cognomi, la professione ed il domicilio del padre, e della madre, e quelli dei testimonj.

43 *Art.* 58. Chiunque avesse ritrovato un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti, e cogl'altri effetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo, e luogo in cui sarà stato ritrovato.

44 Se ne stenderà un circostanziato processo verbale che enuncierà in oltre l'età apparente del fanciullo, il sesso, li nomi che gli saranno dati, l'autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

45 *Art.* 59. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le 24. ore, in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gl'uffiziali del bastimento, o in mancanza di questi fra le persone dell'equipaggio; un tale atto sarà steso, cioè, sui bastimenti dell'imperatore dell'uffiziale dell'amministrazione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore, o negoziante dal capitano proprietario, o padrone della nave; L'atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell' equipaggio.

46 *Art.* 60. Nel primo porto, ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quelle del suo disarmo, gl'officiali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario, e padrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè in un porto francese, nell'officio del preposto all'iscrizione marittima, ed in un porto straniero nelle mani di un console.

47 Una di queste copie resterà in deposito nell'officio dell'iscrizione marittima, o nella cancelleria del consolato; l'altra si trasmetterà al ministro della marina, il quale farà prevenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all'ufficiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o a quello della madre, se il padre non è conosciuto; questa copia sarà tosto inscritte nei registri.

48 *Art.* 61. Arrivando il bastamento in un porto per disarmarsi, il ruolo dell' epuipaggio sarà depositato nell'offizio del delegato all'inscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell'atto di nascita da lui sottoscritta all'officiale dello stato civile del domicilio del padre, o essendo questo ignoto, a quello della madre del fanciullo; questa copia sarà successivamente inscritta nei registri.

49 *Art.* 62. L'atto di recognizione di un fanciullo sarà inscritto sotto la sua data nei registri, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita qualora esista.

X

Decreto imperiale dei 4 Luglio 1806.

50 *Art.* 1. Allorchè il cadavere di un bambino; la cui nascita non è stata registra-

ta sarà presentato all'uffiziale dello stato civile, quest'uffiziale non esprimerà che un tal bambino è morto, ma soltanto che gli è stato presentato senza vita; egli riceverà inoltre la dichiarazione dei testimonj, riguardo ai nomi, cognomi, qualità, e abitazione del padre, e della madre del bambino, e la designazione dell'anno, giorno, ed ora in cui il bambino è uscito dal seno di sua madre.

51 *Art.* 2. Quest'atto sarà inscritto sotto la sua data sui registri mortuari, senza che ne risulti alcun pregiudizio sulla questione di sapere se il bambino ha avuta vita, o nò.

XI

CODICE NAPOLEONE CAPO III. *Degl'atti del matrimonio.*

52 *Art.* 63. Prima della celebrazione del matrimonio, l'officiale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di Domenica avanti la porta della casa del comune coll'intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l'atto che ne sarà steso, esprimeranno i nomi, cognomi, le professioni, e i domicili delli sposi, la loro qualità di maggiori, o minori, e i nomi, cognomi, e le professioni, e domicilj de'loro genitori. Quest'atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi, e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inscritto in un solo registro che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e firmato come si è detto all' *Art.* 41 (*), e depositato in fine di ciascun anno nella cancelleria del tribunale del circondario.

53 *Art.* 64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà, e rimarrà affissa alla porta della casa del comune, duranti gl'otto giorni d'intervallo dall'una all'altra pubblicazione; il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, dopo quella della seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima.

54 *Art.* 65. Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi, se non dopo fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

55 *Art.* 66. Gl'atti di opposizione al matrimonio saranno manoscritti sull'originale, e sulla copia degl'opponenti, o da persone munite di loro procura speciale, ed autentica, e saranno unitamente alla copia della procura notificati alli stessi contraenti, o al loro domicilio, e all'officiale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull'originale.

56 *Art.* 67. L'officiale dello stato civile inserirà un estratto dalle opposizioni sul registro delle pubblicazioni, ed in margine dell'iscrizione di dette opposizioni indicherà inoltre le sentenze, e gl'atti di recesso, copia de'quali gli fosse stata rimessa.

57 *Art.* 68. Nel caso di opposizione l'officiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l'atto di recesso dell'opposizione, sotto pena di 300 franchi di multa, e della refezione de danni e spese.

58 *Art.* 69. Non essendovi opposizione, dovrà una tal circostanza dichiararsi nell' atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più comuni, le

(*) Il citato articolo 41 così parla „ I registri saranno numerati dal primo all' ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà vidimato dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le voci.

parti produrranno un certificato rilasciato dall'officiale dello stato civile di ciascuna comune, dal quale risulti che non esiste opposizione alcuna.

59 *Art.* 70. L'officiale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno degli sposi. Quello di loro che si trovasse nell'impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentar un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio.

60 *Art.* 71. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno, e dell'altro sesso, anco parenti, dei nomi, dei cognomi, della professione, e del domicilio dello sposo, e di quello de'genitori, se sono conosciuti del luogo, e per quanto sa a possibile dell'epoca di sua nascita, e delle cause, per le quali non fu possibile produrre l'atto di nascita. Li testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà, unitamente al giudice di pace: e nel caso che non potessero, o non sapessero scrivere, si farà menzione di una tal circostanza.

61 *Art.* 72. L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il tribunale dopo di aver sentito il procuratore imperiale, darà, o ricuserà la sua omologazione a misura che troverà sufficienti, o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita.

62 *Art.* 73. L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, o degl'avoli, delle avole, o in loro mancanza di quello della famiglia conterrà li nomi, cognomi, le professioni, e i domicilj dello sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all'atto, come anco il loro grado di parentela.

63 *Art.* 74. Il matrimonio sarà celebrato nel comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio; il quale perciò che riguarda il matrimonio, si avrà per stabilito da sei mesi di abitazione continua nel comune.

64 *Art.* 75. Nel giorno indicato delle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l'officiale dello stato civile nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj anco parenti, leggerà alle parti li documenti suddetti relativi al loro stato, ed alle formalitè del matrimonio, egualmente che il *Capo VI. del titolo del Matrimonio contenente li dritti, e li doveri respettivi de' conjugi*; riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l'altra la dichiarazione che esse vogliono respettivamente maritarsi, pronuncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e stenderà immediatamente l'atto.

65 *Art.* 76. Nell'atto del matrimonio si esprimeranno: 1.° I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita e il domicilio di ciascuna delli sposi. 2.° Se sono maggiori, o minori. 3.° I nomi, cognomi, le professioni e i domicij de' genitori. 4.° Il consenso dei padri, e delle madri, degl'avi, e delle avole, e quello della famiglia nei casi in cui è richiesto. 5.° Gl'atti rispettosi, se ne siano stati fatti. 6.° Le pubblicazioni nei diversi domicilij. 7.° Le opposizioni, se ve ne sono state: il recesso delle medesime, ovvero le dichiarazioni, che non ve ne furono. 8.° La dichiarazione dei contraenti di maritarsi, e quelle fatte dall'ufficiale pubblico della loro unione. 9.° Li nomi, cognomi, età, professioni, e domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti, o affini delle parti da quel lato, ed in quel grado.

CAPITLO VI. Dei diritti, e dei respettivi doveri dei conjugi.

66 *Art.* 212. I conjugi si devono reciprocamente fedeltà, soccorso, assistenza.

67 *Art.* 213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

68 *Art.* 214. La moglie è obbligata ad abitare col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a riceverla presso di sè, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione della sua sostanza, e del suo stato.

69 *Art.* 215. La moglie non può stare in giudizio, senza essere autorizzata dal marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, e non fosse separata di beni.

70 *Art.* 216. Ciò per altro non procede allorchè la moglie venga inquisita, criminalmente, o per parte della polizia.

71 *Art.* 217. La donna, ancorchè non sia in comunione, o sia separata di beni non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito, od oneroso senza che il marito concorra all atto, e presti il suo consenso in scritto.

72 *Art.* 218. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie, e stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.

73 *Art.* 219 Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune il quale può accordare, o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla camera dal consiglio.

74 *Art.* 220. La moglie esercitando pubblicamente la mercatura, può senza essere autorizzata dal marito contrattare obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio, ed in tal caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione trà essi.

75 Non di dice che la moglie eserciti publica mercatura se non fa che vendere a minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.

76 *Art.* 221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva, ed infamante quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna anche di età maggiore, non può mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratto, senza essere autorizzata dal giudice, il quale può in questo caso interporre la sua autorità, anche senza sentire, o citare il marito.

77 *Art.* 222 Se il marito è interdetto, o assente, il giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzare la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

78 *Art.* 223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipolata nel contratto di matrimonio, non può produrre effetto, se non rapporto all'amministrazione dei beni della moglie.

79 *Art.* 224. Se il marito è in età minore, l'autorità del giudice è necessaria alla moglie, tanto per stare in giudizio, quanto per fare contratti.

80 *Art.* 225. La nullità per mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da altri eredi.

81 *Art.* 226. La moglie può far testamento, senza essere autorizzata dal marito;

XIII.

Decreto dei 20. *Pratile anno XI.* (9 Giugno 1803).

82 *Art.* 1. Le dispense per maritarsi prima di diciott'anni compiti per gl'uomini

e di quindici anni compiti per le donne, e quelle per maritarsi nei gradi proibiti dall'articolo CLVII del libro primo del codice civile, saranno accordate dal governo, sul rapporto del gran giudice.

83 *Art.* 2. Il commissario del governo presso il tribunale di prima istanza del circondario in cui gl'impetranti si proporranno di celebrare il matrimonio, quando si tratterà di dispense nei gradi proibiti, o del circondario in cui l'impetrante avrà il suo domicilio, quando si tratterà di dispenze d'anni, proporrà il suo parere in fondo della petizione tendente ad ottenere questa dispensa e sarà poi indirizzata al gran giudice.

84 *Art.* 3. Le dispense della seconda pubblicazione de'bandi di cui è fatta menzione nell'articolo CLXIII. del medesimo libro del codice civile saranno accordate se vi sarà luogo in nome del governo, dal suo commissario presso il tribunale di prima istanza nel cui circondario gl'impetranti si proporranno di celebrare il loro matrimonio e sarà reso conto da questo commissario al gran giudice ministro della giustizia, delle cause gravi che avranno rese necessarie queste dispense.

85 *Art.* 4 La dispensa d'una seconda pubblicazione di bandi sarà depositata nella segretaria del comune in cui il matrimonio sarà celebrato. Il segretario ne spedirà una copia, in cui sarà menzionato il deposito, e questa rimarrà annessa all'atto di celebrazione del matrimonio.

86 *Art.* 5. Il decreto del governo contenente la dispensa d'anni, e quella nei gradi proibiti sarà a diligenza del commissario del governo, ed in seguito di ordine del presidente registrata nella cancelleria del tribunale civile del circondario in cui il matrimonio sarà celebrato. Una copia di questo decreto in cui sarà menzionato il registramento, rimarrà annessa all'atto di celebrazione di matrimonio.

XIV.

Parere del consiglio di stato dei 4 Termifero anno XIII. (13 Luglio 1805).

87 Il consiglio di stato al quale S.Maestà ha trasmesso un rapporto del gran giudice ministro della giustizia, interne alle difficoltà che molti matrimonj incontrano nell'applicazione di varj articoli del codice civile.

Inteso il rapporto della sezione di legislazione.

88 Considerando che le difficoltà nascono, perchè gl'ufficiali dello stato civile non discernono accuratamente li varj casi che la legge ha voluto regolare da quei che ella ha lasciati alla disposizione dei principj generali, e del diritto comune.

89 Che quantunque la fede di nascita dei futuri conjugi sia necessaria, egli è però lecito di supplirvi colle formalità mentovate nell' *Art.* 71, ma che queste formalità prescritte quando si tratta di supplire al titolo costitutivo dello stato delle persone, non possono essere richieste in rimpiazzo di atto meno esenziale: che perciò non si vuole per supplire alla fede di morte dei padri, e delle madri, o degli ascendenti, che un atto di notorietà contenente la dichiarazione di sette testimonj ed omologato dal tribunale.

90 Che il supplemento naurale della fede di morte dei padri e delle madri è nella presenza degli avi, e delle avole, e nell'attestato che può essere loro richieste di questa morte.

91 Che se per ignoranza del luogo in cui sono morti i padri, e le madri, e gl'ascendenti, non si può produrre la loro fede di morte; che se come ciò accade spesso nelle classi povere. per ignoranza dell'ultimo domicilio non si può ricorrere all'atto di notorietà prescritto dall' *Art.* 55, e destinato ad attestare l'assenza di un domicilio cognito, in tal caso la ragione suggerisce di contentarsi della dichiarazione dei testimonj; che già in molte simili congiunture gl' ufficiali dello stato civile di parigi hanno proceduto ai matrimonj sopra atti di notorietà o rogati dai notaj, o ricevuti dai giudici di pace, da testimonj presentati dalle parti

92 Che non ne risultò nessun inconveniente nè querela veruna. che anzi ne sono risultate moltissime, quando in simili casi si e voluto essere più rigoroso ad esiggerne di più.

93 Che eziandio più volte fu seguita una più semplice via, ed anche meno dispendiosa di quella degl'atti di notorietà, e la quale merita di essere preferita, e di divenire generale, che fu di contentarsi della dichiarazione dei quattro testimonj all'atto di matrimonio fatta all'ufficiale pubblico, e mentovata in esso atto.

94 Che questa dichiarazione solenne quanto un atto di notorietà, e senza pericolo per rispetto al matrimonio dei maggiori, per cui il consenso, o il consiglio degl'ascendenti, non è di necessità assoluta, e dirimente.

95 Che nulla è da temere per rispetto al matrimonio dei minori, poichè in vigore dell'*Art.* 160. del codice civile ogni qualvolta non avvi nè padre, nè madre, nè avoli nè avole, oppure che trovanzi nell'impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli, o le figlie minori di vent'un anni non possono contrarre matrimonio senza il consenso del figlio di famiglia: *E'di parere*.

96 *Art.* 1. Che è necessario di presentare le fedi di morte dei padri, e delle madri dei futuri cojugi, ogni qualvolta gl'avoli, e avole attestano questa morte, e in questo caso dee essere fatta menzione della loro attestazione nell'atto di matrimonio.

97 *Art.* 2. Che se i padri, le madri, gl'avoli, e le avole, il di cui consenso, o consiglio è richiesto sono morti, e se si è nell'impossibilità di esibire la fede della loro morte, o la prova della loro assenza per mancanza di conoscere il luogo dell'ultimo domicilio, si può procedere alla celebrazione del matrimonio dei maggiori dietro alla loro dichiarazione con giuramento che il luogo della morte, e quello del domicilio ultimo dei loro ascendenti sono loro incogniti. Questa dichiarazione hà da essere attestata eziandio per giuramento dei quattro testimonj dell'atto di matrimonio, li quali affermino, che quantunque conoschino li futuri sposi, essi ignorano il luogo della morte dei loro ascendenti, ed il loro ultimo domicilio. Gl'ufficiali dello stato civile devono far menzione nell'atto di matrimonio delle dette dichiarazioni.

Per estratto conforme - ***Il Segretario generale Firmato I. G. Locré.***
Approvato dal Palazzo di S. Claud li 4. Termid. anno XIII.
Firmato - NAPOLEONE.

XV.

Parere del consiglio di stato dei 2 complimentario anno XII (19 Settembre 1804).

98 **Il consiglio di stato che dopo la trasmissione fatta da S. M. l'Imperatore,**

e Re, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del gran giudice ministro della giustizia tendente a far decidere se: *li militari non possino contrarre matrimonio se non se avanti all'uffiziale dello stato civile del domicilio d'uno degli sposi, e se questo domicilio deve essere acquistato per il militare con sei mesi di abitazione nel luogo, ove il matrimonio sarà celebrato.*

99 Considerando che l'articolo 165 del codice civile porta che il matrimonio sarà celebrato dall'uffiziale civile del domicilio dell'una delle parti; che questo domicilio ai termini dell'articolo 74 dicesi acquistato per via di sei mesi d'abitazione continua nella medesima comunità; che gl'articoli 94 e 95 del codice civile non riguardano che i militari fuori del territorio dell'impero, che non vi è alcuna eccezzione in favore dei militari in attività di servizio dell'interno.

100 E' di parere che i militari, allorché si trovano sul territorio dell'impero, non possono contrarre matrimonio, se non che avanti agl'uffiziali dello stato civile della comunità nelle quali essi hanno risieduto per sei mesi senza interruzione, o avanti l'uffiziale dello stato civile della comunità, ove loro future spose hanno acquistato il domicilio fissato dall'articolo 74 del codice civile, e dopo avere adempiute le formalità prescritte dagl'articoli 166, 167 e 168.

Approvato dal nostro palazzo di S.Cloud il 4° giorno complimentario.

Firmato - NAPOLEONE.

XVI.

101 *Decreto Imperiale dei 16 Giugno 1808.*

Art. 1. Gl'uffiziali di qualunque genere in attività di servizio, non potranno per l'avvenire maritarsi che dopo averne ottenuta la permissione in scritto dal ministro della guerra.

162 Quelli officiali che avranno contratto matrimonio senza questa permissione, avranno la destituzione, e la perdita dei loro dritti, tanto per loro che per le loro vedove, i loro figli, a qualunque pensione, o ricompensa militare.

103 *Art.* 2. I sotto uffiziali, e soldati in attività di servizio, non potranno parimenti maritarsi che dopo averne ottenuta la permissione dal consiglio d'amministrazione del loro corpo.

104 *Art.* 3. Qualunque ufficiale dello stato civile che solennemente avrà celebrato il matrimonio, di un uffiziale, sott'uffiziale, o soldato in attività di servizio, senza essersi fatte consegnare le dette permissioni, ovvero che avrà trascurato di unirle all'atto di celebrazione del matrimonio sarà destituito dalle sue funzioni.

105 *Art.* 4. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, e i nostri ministri della guerra, e dell'interno sono incaricati ec. Firmato *Napoleone*.

XVII.

Decreto Imperiale dei 28 Agosto 1808. addizionale a quello dei 16. Giugno 1808.

106 *Art.* 1. Le disposizioni del nostro decreto del 16. Giugno 1808., relativo al matrimonio dei militari in attività di servizio, sono applicabili ai commissarj ordinatori, ed ordinarj di guerra, e gl'aggiunti, agl'uffiziali di sanità, ai militari di tutte le classi, e di tutti i gradi agl'offiziali dei nostri battaglioni degl'equipaggi.

107 In conseguenza nessuno di essi potrà d'ora innanzi maritarsi senza avere ottenuta la permissione in scritto dal nostro ministro direttore dell'amministrazione della guerra.

108 *Art.* 2. I sotto officiali, e soldati in attività di servizio nei nostri battaglioni degl'equipaggi, non potranno parimente maritarsi che dopo averne ottenuta la permissione dal consiglio di amministrazione dei loro battaglioni.

109 *Art.* 3. Il nostro ministro direttore dell'amministrazione della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Firmato - *Napoleone*.

XVIII.

CODICE NAPOLEONE - CAPO IV. *Degl'Atti di Morte*.

110 *Art.* 77. Non si darà sepoltura, se non precede la licenza dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi in carta semplice e senza spesa. L'officiale dello stato civile non potrà accordare se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo il lasso di ore 24. della morta medesima, a riserva dei casi contemplati dai regolamenti di polizia.

111 *Art.* 78. Si stenderà l'atto di morte dall'officiale dello stato civile dopo la dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile saranno due de' più prossimi parenti, o due vicini, e quando la morte sarà di qualche persona accasata fuori del di lei domicilio si ricorrerà per la testimonianza a quello nella di cui casa sarà morta, e ad un parente, o a qualche altro testimonio.

112 *Art.* 79 L'atto di morte conterrà il nome, il cognome e l'età, la professione, ed il domicilio del defonto, il nome, e cognome dell'altro coniuge, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; i nomi, cognomi, l'età, e le professioni, ed i domicilj de'dichiaranti, ed il grado di loro parentela, se sono parenti.

113 Lo stesso atto conterrà inoltre per quanto si potranno sapere, li nomi, cognomi, la professione, ed il domicilio del padre, e della madre del defunto, ed il luogo della di lui nascita.

114 *Art.* 80. In caso di morte nelli spedali militari, civili, o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori, e sopraintendenti di queste saranno tenuti a darne avviso entro le ore 24. all'officiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto, secondo le dichiarazioni che gli verranno fatte, e le informazioni che avrà prese in conformità del precedente articolo.

115 Nei detti spedali, e nelle dette case si terranno i registri nei quali dovranno inscriversi queste dichiarazioni, ed informazioni

116 L'officiale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'uffiziale dell'ultima abitazione della persona defonta, il quale lo inscriverà ne'registri.

117 *Art* 81 Qualora concorranno segni, o indizj di morte violenta, o vi sia luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'officiale di polizia, assistito da un medico, o chirurgo abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere, e delle circostanze relative, come anche delle notizie, che avrà potuto ricavare sul nome, cognome, età, professione, e luogo di nascita, ed abitazione del defonto.

118 *Art.* 82. L'uffiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'officiale dello stato civile del luogo, ove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate

nel suo processo verbale, coerentemente alle quali sarà disteso l'atto di morte.

119 L'officiale dello stato civile, ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, qualora sia noto; questa copia sarà inscritta nei registri.

120 *Art.* 4:. Li cancellieri criminali saranno tenuti entro le 24. ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'officiale dello stato civile del luogo, ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell' *Art* 79, secondo le quali verrà disteso l'atto di morte.

121 *Art* 84. Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case d'arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri, o custodi all'ufficiale dello stato civile, il quale ci si trasferirà, e stenderà l'atto di morte nelle forme prescritte dall' *Art.* 80.

122 *Art* 85. In qualunque caso di morte violenta accaduta, o nelle prigioni, o case d'arresto, o per esecuzione di sentenza di morte, non sarà fatta nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gl'atti di morte saranno distesi semplicemente nella forma prescritta dall' *Art* 79.

123 *Art.* 86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro le 24. ore, alla presenza di due testimonj presi fra gl'officiali del bastimento, o in loro mancanza fra gl'uomini dell'equipaggio. Questo atto sarà disteso, cioè, sopra un bastimento dell'Imperatore dell'ufficiale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante, o armatore, dal capitano, proprietario, o padrone; l'atto di morte sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

124 *Art.* 87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmo, gl'ufficiali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario, o padrone, li quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie, ai termini dell'*Art.* 60.

125 All'arrivo del bastimento nel porto del disarmo, il ruolo d'equipaggio si depositerà all'ufficio del preposto all'inscrizione marittima; Questi trasmetterà all'ufficiale dello stato civile del domicilio del defonto una copia dell'atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà successivamente inserita nei registri.

XIX.

126 *Parere del Consiglio di Stato dei 12 Germile anno XIII.* (2 *Aprile* 1805).

Il consiglio di stato il quale in seguito della trasmissione fatta da sua maestà l'imperatore, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione, sopra quello del gran giudice ministro della giustizia, tendendo a fare decidere, se in mancanza di pruove positive della morte di un militare possano essere ammesse, in vece di esse delle presunzioni risultanti, sia da testimonianze vocali, sia dall' assenza prolungata per più anni; E' di parere:

127 1. Che sarebbe, come l'osserva il gran giudice medesimo, cosa pericolosissima l'ammettere come pruova di morte semplici atti di notorietà somministrati dopo, e spesse volte risultanti da qualche testimonianza comprata, ed ottenuta dalla debolezza; che pertanto questa via è impraticabile.

128 2. Che riguardo all'assenza, li suoi effetti sono regolati dal codice civile per tutto ciò che concerne i beni, ma che non si può andare più oltre, nel

dichiarare il matrimonio dell'assente sciolto, dopo un certo numero d'anni; che in vero varie mogli di militari possono per ciò trovarsi in una posizione disgraziata, ma che questa considerazione non sembrò, quando fu discusso il codice civile forte quanto basti per scioglierle dall'obbligo di presentare una pruova legale, senza di cui la società sarebbe esposta ad errori deplorabili, e ad inconvenienti vie più gravi dei mali particolari che si vorrebbero coreggere.

129 In tale stato di cose il consiglio stima che non avvi luogo di derogare il dritto comune, nè d'introdurvi un eccezione, la quale non fu mai ammessa dalla legislazione.

Approvato. A Scialonne sopra Sonna li 17. Germile Anno XIII.

Firmato - NAPOLEONE.

XX.

130 *Decreto imperiale dei 4 Termifero anno XIII* (23 Agosto 1805).

131 *Napoleone ec.* Sul rapporto del gran giudice ministro della giustizia. Visto l'articolo 77 del codice civile il quale porta nessuna inumazione sarà fatta senza autorizzazione sopra carta non bollata, e senza spesa dell'ufficiale dello stato civile. Visto il decreto dei 23 Pratile anno XII sopra le sepolture che sottomette all'autorità, pulizia, e vigilanza delle amministrazioni municipali li luoghi di sepoltura, ed accorda alle opere delle chiese, ed ai concistori il dritto esclusivo di fare le somministrazioni necessarie per le sepolture: inteso il consiglio di stato; decreta,

132 *Art.* 1. E' proibito a tutti i maires, agl'aggiunti, ed ai membri di amministrazione municipale di soffrire il trasporto, la presentazione, il deposito, la sepoltura dei corpi, nè l'apertura dei luoghi di sepoltura; a tutte le opere di chiese, ed ai concistori, ed a qualsisia altro che ha il diritto di fare le somministrazioni richieste per i funerali, di consegnare le dette somministrazioni ad ogni parroco, capellano, o pastori, di andare a levare alcun corpo, o di accompagnarlo fuori delle chiese, e dei tempj se non sarà loro presentata l'autorizzazione data dall'ufficiale dello stato civile per le sepolture, sotto pena di essere processato come contraventori alle leggi.

133 *Art.* 2. Il gran giudice ministro della giustizia, il ministro dell'interno, ed il ministro de'culti, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato - NAPOLEONE.

XXI.

Codice Napoleone - Capo V.

Degl'atti dello stato civile risguardanti i militari fuori del territorio dell'Impero.

134 *Art.* 88. Gl'atti dello stato civile fatti fuori dell'impero riguardante militari, o altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno distesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni salve le eccezzioni prescritte ne seguenti articoli.

135 *Art.* 89. Il quartier mastro in ciascun corpo d'uno, o più battaglioni, o squadroni, ed il capitano comandante negl'altri corpi, saranno le funzioni di ufficiale dello stato civile; queste stesse funzioni si eseguiranno, riguardo agl'ufficiali senza truppa e agl'impiegati dell'armata, dall'ispettore delle riviste addetto all'armata, o al corpo dell'armata.

136 *Art.* 90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gl'atti dello stato

civile relativi agl'individui del corpo, ed un altro presso lo stato maggiore dell' armata, o di un corpo d'armata, per gl'atti civili relativi agl'ufficiali senza truppe, e agl'impiegati; questi registri saranno conservati nello stesso modo, che gl'altri registri dei corpi, e stati maggiori, e saranno depositati negl' archivj della guerra al ritorno dei corpi, o delle armate nel territorio dell' impero.

137 *Art.* 91. I registri saranno numerati, e firmati in ciascun corpo dall'ufficiale che lo comanda, e quanto a quelli che si tengono presso lo stato maggiore, generale.

138 *Art.* 92. Le dichiarazioni di nascita all'armate saranno fatte dentro i dieci giorni successivi al porto.

139 *Art.* 93. L'uffiziale incaricato del registro dello stato civile dovrà entro i dieci giorni dell'iscrizzione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all'uffiziale dello stato civile dell'ultima abitazione del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto.

140 *Art.* 94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari, e degl'impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione; ed in oltre, se si tratti d'individui addetti a un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all'ordine del giorno del corpo; se poi si tratti di ufficiali senza truppe, o d'impiegati che forman parte dell'armata medesima, o del corpo d'armata.

141 *Art.* 95. Immediatamente dopo l'inscrizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, l'ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultima abitazione delli sposi.

142 *Art.* 96. Gl'atti di morte saranno distesi in ciaschedun corpo dal quartier mastro; e rapporto agl'uffiziali senza truppa, ed agl'impiegati dall'ispettore delle riviste sul deposto di tre testimonj, e l'estratto di questi registri sarà trasmesso entro tre giorni all'uffiziale dello stato civile dell'ultima abitazione del defonto.

143 *Art.* 97. In caso di morte nelli spedali militari ambulanti, e permanenti, l'atto sarà disteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartier mastro del corpo, o all'ispettore delle riviste dell'armata, o corpo d'armata, di cui il defunto facea parte; questi uffiziali ne trasmetteranno una copia all'uffiziale dello stato civile dell'ultima abitazione del defunto.

144 *Art.* 98. L'uffiziale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata spedita dall'armata copia di un atto risguardante lo stato civile, sarà tenuto ad inserirle subito ne' registri.

CAPITOLO VI. Della rattificazione degl'atti dello stato civile.

145 *Art.* 99. Domandandosi la rettificazione di un atto dello stato civile, apparterrà al tribunale competente, previo il voto del procuratore imperiale, e salvo l'appello, il dichiarare sopra una tale domanda; le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

146 *Art.* 100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere apposta alle parti interessate, le quali non l'avessero domandate e che non fossero state citate (3).

(3) Argum. ex Leg. p. cod. inter alios facta, vel judicata.

147 *Art.* 101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dell'uffiziale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse, e saranno notate in margine dell'atto rettificato.

XXII.

Codice di procedura.

148 *Art.* 855. Chiunque vuol fare ordinare la rettificazione di un atto dello stato civile, presenterà la sua domanda al presidente del tribunale di prima istanza.

148 *Art.* 856. Dovrà pronunziarsi su tale domanda, previa la relazione del giudice, e sentite le conclusioni del pubblico ministero. I giudici, se lo stimano conveniente, ordineranno che le parti interessate siano chiamate, e che precedentemente sia convocato il consiglio di famiglia.

150 Se vi è luogo a chiamare le parti interessate, la domanda sarà fatta per mezzo di un atto di citazione, senza previo esperimento di conciliazione.

Tal domanda sarà formata per mezzo di un atto di procuratore, qualora le parti si trovino in causa.

151 *Art* 857. Non sarà permesso di fare sull'atto alcuna rettificazione, o cambiamento, ma l'uffiziale dello stato civile trascriverà sui registri le sentenze di rettificazione, subito che gli saranno rimesse. Nel margine dell'atto riformato, ne sarà fatta menzione, ed in seguito non potrà rilasciarsi copia di essa, senza le rettificazioni ordinate, sotto pena di tutti i danni, ed interessi contro l'uffiziale che l'avesse rilasciata.

152 *Art.* 858. Se non vi è altra parte interessata che l'istante per la rettificazione, e se egli crede di trovarsi gravato dalle sentenze, nel termine di tre mesi, dopo la data di essa potrà interporre l'appello, avanzando, o al presidente della corte una domanda, in cui sarà prefisso il giorno, nel quale si pronunzierà sul reclamo all'udienza sentite le conclusioni del pubblico ministero.

XXIII.

153 *Parere del consiglio di stato dei* 13 *Nevoso anno X* (3 Gennaro 1802).

Il consiglio di stato, il quale in seguito della trasmissione de'consoli, e sul rapporto della sezione di legislazione ha discussi i rapporti dei ministri della giustizia, e dell'interno, tendenti a far pronunziare un decreto che rettifichi i registri dello stato civile del dipartimento dell'Ardeche, nei quali sono stati commessi errori, ommissioni, e falsità.

154 E' di parere che i principj sopra i quali riposa lo stato degl'uomini, si oppongono a qualunque correzzione di registri, quale non sia il risultato di una sentenza provocata dalle parti interessate a dimandare, o a contradire la correzione; che questi principj sono sempre stati rispettati qual garanzia la più stabile dell'ordine sociale; che sono stati solennemente proclamati nell'ordinanza del 1665, la quale ha abrogato *le inchieste di esame per il futuro*; che sono stati di bel nuovo consagrati nel progetto della terza legge del codice civile; che non si potrebbe derogare ad essi, senza porre sossopra le famiglie, e portar pregiudizio ai diritti acquistati; che se la legge dei due Fiorile anno III. ordinò correzzioni *ex officio* nei dipartimenti dell'Occidente, questa misura straordinaria parve comandata in conseguenza dalla guerra civile, ma che essa ha incontrato ostacoli invincibili nella sua esecuzione; che se il cattivo stato dei registri in parecchj dipartimenti fa conoscere molte difficoltà, e nu-

merosi contrasti, egli è ancora più conforme all'interesse pubblico, ed agl'interessi degl'individui di lasciar operare secondo i casi, la correzzione degl'atti dello stato civile dei tribunali.

Per estratto conforme - il segretario generale, firmato *J. G. Locrè* - approvato - il primo console - firmato - *Bonaparte*.

XXIV.

155 *Parere del consiglio di stato degl'8 Brumale anno X* (30 Ottobre 1801).

Il consiglio di stato il quale in seguito della trasmissione de'consoli ha inteso il rapporto della sezione di legislazione sopra quelli dei ministri della giustizia, e dell'interno, relativi alla questione di sapere.

156 1.° Se l'uffizial dello stato civile puo distendere, ed inscrivere dietro alle dichiarazioni delle parti gl'atti dello stato civile non inseriti nei registri nei termini prescritti dalla legge, oppure se egli è necessario che questa inscrizzione sia autorizzata da una sentenza.

157 2.° Se in questo caso, non sarebbe convenevole che i commissarj del governo presso i tribunali intervenissero ex officio per richiedere le sentenze, affine di risparmiarne le spese alle parti; *è di parere*

158 Sopra la prima questione che i principj che erano base del parere dei 15 Nevoso anno X intorno alla rettificazione degl'atti dello stato civile, sono a più forte ragione applicabili al caso dell'ommissione di questi atti sopra i registri. poichè la rettificazione ha soltanto per oggetto di sostituire la verità ad un errore in un atto gia esistente, e che quando si domandi di riparare un ommissione d'atto si tratta evidentemente di dare uno stato; che se fosse lecito all'uffiziale dello stato civile di ricevere, senza formalità alcune dichiarazioni tardive, e di dar loro autenticita, degl'estranei potrebbero essere introdotti nelle famiglie, e questa facoltà sarebbe sorgente di gravissimi disordini; che gl'atti ommessi non possono essere inscritti nei registri, se non se in virtù di sentenza pronunziata con cognizione perfetta della causa dell'ommissione, contradittoriamente con le parti interessate, oppure chiamate, e dietro alle conclusioni del ministero pubblico, e che queste sentenze non possono neppure essere attaccate in ogni stato dalle parti che non vi fossero state chiamate.

159 Sopra la seconda questione, ch'egli è più convenevole di lasciare alle parti interessate a far riparare l'ommissione degl atti dello stato civile, le cure di provocare le sentenze, salvo in diritto incontrastabile che hanno i commissarj del governo di agire ex officio in queste materie in quelle circostanze che interessano l'ordine pubblico

Per estratto conforme il segretario generale. firmato J. G. Locrè - approvato; in assenza del primo console, il secondo console - firmato Cambaceres

XXV.

160 *Parere del consiglio di stato dei 30 Marzo 1808.*

161 Il consiglio di stato ec.

162 E' di parere che nel caso in cui il nome di uno de'futuri sposi non fosse ortografigato nel suo atto di nascita, come quello di suo padre, ed in quello in cui fosse stato ommesso qualch'uno dei cognomi dei suoi autori, le testimonian-

ze dei padri, e delle madri, o avi che assistono al matrimonio, e attestano l'identità, deve bastare per procedere alla celebrazione del matrimonio.

163 Che deve essere lo stesso nel caso di assensa dei padri, e madri se essi attestano l'identità nel loro consenso dato in forma legale.

164 Che in caso di morte dei padri, madri, o avi l'identità è validamente attestata, per i minori, del consiglio di famiglia, o dal tutore *ad hoc*, e per i maggiori dai quattro testimonj dell'atto di matrimonio.

165 Che finalmente nel caso in cui le omissioni di una lettera o di un cognome si trovano nell'atto di morte dei padri, madri, o avi, la dichiarazione a giuramento delle persone il consenso delle quali è necessario per i minori, e quello delle parti, e dei testimonj per i maggiori, devono pure essere sufficienti, senza che sia necessario; in tutti questi casi, di toccare i registri dello stato civile, che non possono mai esser rettificati che in virtù di una sentenza.

166 Le formalità suddette non sono esigibili che nell'atto di celebrazione, e non per le pubblicazioni che devono sempre essere fatte conforme alle note rimesse dalle parti agl'uffiziali dello stato civile.

167 In verun caso conforme all'articolo 100 del codice Napoleone (**), le dichiarazioni fatte dai parenti, o testimonj non possono nuocere alle parti che non le hanno richieste, e che non vi hanno concorso. Il presente parere sarà inserito nel bollettino delle leggi; approvato li 30 Marzo 1808.

Firmato - NAPOLEONE.

XXVI

Decreto imperiale dei 20 Luglio 1808. NAPOLEONE ec.

168 *Art.* 1. Quei sudditi del nostro impero che seguono il culto Ebraico, e fino al presente non hanno avuto casato, nè cognome determinato, saranno obbligati ad addottarne dentro i tre mesi dalla pubblicazione del nostro presente decreto, ed a farne la dichiarazione avanti l'officiale dello stato civile della comunità nella quale sono domiciliati.

169 *Art.* 2. Gl'Ebrei stranieri che venissero ad abitare nell'impero, e che fossero nel caso contemplato dall'articolo primo, saranno obbligati ad adempire alla stessa formalità, dentro i tre mesi che verranno in seguito al loro ingresso in Francia.

170 *Art.* 3. Non verrà ammesso come casato verun nome tolto dell'antico testamento, nè verun nome di città, potranno essere presi come cognomi, quelli autorizzati dalla legge degl'11 Germile anno XI.

171 *Art.* 4. I sinedri facendo i ruoli degl'Ebrei della loro comunità saranno obbligati di verificare, e fare conoscere all'autorità, se hanno essi individualmente adempito alle condizioni prescritte dagl'articoli precedenti.

172 Saranno parimente obbligati d'invigilare, e far conoscere all'autorità quelli fra gl'Ebrei della loro comunità che avranno cangiato nome senza uniformarsi alle disposizioni della sudetta legge degl'11 Germile anno XI

173 *Art.* 5. Saranno eccettuati delle disposizioni del nostro presente decreto gl'e-

(**) Il citato articolo è così espresso la sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali, nen Pavessero domandata, e che non foesero state citate.

brei dei nostri stati, o gl'ebrei stranieri che venissero a stabilirsi, allorchè avranno dei nomi, e cognomi conosciuti, e che hanno costantemente portati, ancorchè i detti nomi, e cognomi sian tolti dall'antico testamento, o dalle città nelle quali essi hanno dimorato.

174 *Art.* 6. I giudici menzionati nell'articolo precedente, e che vorranno conservare il loro nome, non ostante saranno obbligati a farne la loro dichiarazione, cioè, li giudici del nostro stato avanti il maire della comunità nella quale sono domiciliati, e gl'ebrei stranieri avanti quello nella di cui giurisdizione propongono di fissare il loro domicilio, il tutto nel termine riportato dall'articolo primo.

175 *Art.* 7. Gl'ebrei che non avessero adempito alle formalità prescritte dal presente decreto, e dentro i termini riportati, saranno scacciati dal territorio dell'impero, riguardo a quelli che in qualche atto pubblico, o in qualche obbligazione privata, avessero cambiato, come arbitrariamente, e senza uniformarsi alle disposizioni della legge degl'11 Germile saranno puniti conformemente alle leggi, ed ancora come falzarj, secondo che li casi lo esigeranno.

176 *Art.* 8. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed i nostri ministri dell'interno, e dei culti, sono incaricati ec.

XXVII

Legge dei 20 Settembre 1792.

TITOLO II.

177 *Art* 15. Ogni dieci anni le tavole annuali fatte alla fine di ciascun registro, saranno rifuse in una sola.

178 *Art.* 46. Questa tavola decennale sarà messa sopra un registro separato, tenuto doppio, bollato, notato, e contrasegnato.

XXVIII

Decreto imperiale dei 20 Luglio 1807. (*)

179 *Art.* 2. Le tavole annue saranno fatte dagl'ufficiali dello stato civile nel mese che verrà in seguito della chiusura del registro dell'anno precedente; saranno annesse a ciascuno dei doppj registri, ed a tal uopo li nostri procuratori imperiali invigileranno acciocchè una copia doppia sia indirizzata dai maires alla cancellaria del tribunale, nei tre mesi di dilazione.

180 *Art.* 3. Le tavole decennali saranno fatte nel decorso dei sei primi mesi dell'anno XI dai cancellieri dei tribunali di prima istanza.

181 *Art* 4. Le tavole annue, e decennali saranno fatte sopra carta bollata, e certificata dai depositarj respettivi.

182 *Art.* 5 Le tavole decennali saranno fatte in copia triplice, e per ogni comune; una rimarrà nella cancellaria; la seconda sarà indirizzata al prefetto del dipartimento, e la terza ad ogni maire della giurisdizione del tribunale.

(*) La consulta nel pubblicare questo decreto nel bollettino N 29 pag. 71, credette ommettere l'articolo 1 del medesimo; avendolo il Sig. Luogotenente del Governatore Generale pubblicato, e reso esecutorio nei due dipartimenti con ordine del 1 Maggio 1812 ci crediamo in dovere di qui trascriverlo.

Art. 1. Le tavole alfabetiche degl'atti dello stato civile continueranno a farsi annualmente, e si rinnoveranno ogni dieci anni per formarne una sola per comune, a datare dall'ultimo giorno complementario dell'anno X (21 Settembre 1802) sino al 1 Gennaro 1813, e così successivamente di dieci in dieci anni.

183 *Art.* 6. Le copie fatte per la prefettura saranno pagate ai cancellieri de'tribunali coi fondi destinati alle spese amministrative del dipartimento, a ragione di un centesimo per nome, non compreso il prezzo del bollo: ogni foglio conterrà 96 nomi, o linee.

184 *Art.* 7. Le copie destinate alle comuni saranno pagate da ciascuna di esse, e saranno conformi alle altre.

185 *Art.* 8. Per la copie di quella che ha da rimanere nel tribunale, sarà soltanto rimborzato il cancelliere, a titolo di spese giudiziali il prezzo della carta bollata.

186 *Art.* 9. La tavola decennale sarà fatta nella forma seguente:

Dipartimento di .... Circondario di	Tavola decennale degl'atti di matrimonio della comune di .... dei 21 Settembre 1802 al primo Gennajo 1803, distesa in vigore del decreto imperiale dei 10 Luglio 1807.

Comune di	Nomi, e cognomi dei maritati	Date degl'atti, o dei registri
Anno 1803 all'anno 1813	Alberto Claudio maritato con Francesca Chalais	Li 2 Vendemmiatore anno 11, o li 3 Gennajo 1806.

187 *Art.* 10. Saranno fatte delle tavole distintive, ma in seguito le une delle altre degl'atti di nascita, di matrimonio, di divorzio, e di morte, sia annuali, sia decennali. Firmato NAPOLEONE.

XXIX

188 *Decreto imperiale dei* 12 *Luglio* 1807. NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

Viste le leggi dei 20 Settembre, e dei 19 Decembre 1702, e quella dei 3 Ventoso anno III intorno al prezzo degl'atti, e degl'estratti degl'atti dello stato civile ec. Inteso ec. Decretiamo ec.

189 *Art.* 1. Conforme alle leggi precitate, continuerà ad essere esatto dagl'officiali pubblici dello stato civile.

	f.	*cent.*
Per ogni copia d'atto di nascita, di morte, e di pubblicazione di matrimonio - - - - - - - - - -		30
Inoltre pel rimborso del diritto di bollo, e il decimo di più per la tassa di guerra - - - - - - - - -		83
Per le copie degl'atti di matrimonio, d'adozione, e di divorzio -		60
Inoltre per diritto di bollo, e per la tassa di guerra - -		84
	2	56

190 *Art.* 2. Nelle città di 50 mila anime, e al di sopra per ogni copia di atto di nascita, di morte, o di pubblicazione di matrimonio - 50

atto di nascita, di morte, o di pubblicazione di matrimonio -		50
Inoltre per dritto di bollo, e tassa di guerra - - - -		83
	1	33
Per le copie degl'atti di matrimonio, d'addozione, o di divorzio.	1	
Inoltre pel dritto di bollo, e per la tassa di guerra - - -		83
	1	83

191 *Art.* 3. In Parigi, per ogni copia d'atto di nascita, o di morte, e di pubblicazione di matrimonio - - - - - - *f. cent.* 75
Inoltre pel diritto di bollo, e tassa di guerra - - - 83

1 58

Per le copie degl'atti di matrimonio, di divorzio, e d'adozione - 1 50
Inoltre pel diritto di bollo, e per la tassa di guerra - - 83

2 33

192 *Art.* 4. E' proibito di esigere nessun'altra tassa, e diritto sotto pena di concussione.

Nulla è dovuto per la formazione dei detti atti, e per l'inscrizione di essi nei registri.

193 *Art.* 5 Il presente decreto sarà di continuo affisso in foglio, ed a grossi caratteri in ogni uffizio, e luogo in cui le dichiarazioni relative allo stato civile saranno ricevute in tutti i depositi dei registri.

194 *Art* 6. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro dell'interno sono incaricati, ciascuno per quel che lo concerne, dell'esecuzione del presente decreto. Firmato NAPOLEONE.

XXX

195 *Parere del consiglio di stato dei 2 Luglio* 1807.

Il consiglio di stato è di parere:

Art. 2. Che gl'estratti dei registri degl'atti dello stato civile consegnati dopo la legge dei 28. Piovoso anno VIII. (17. Febbraro 1800.) con il certificato, e le firme degl'impiegati detti segretarj, o segretarj generali dell'uffizio dei maires, fino al giorno della pubblicazione del presente parere, devono essere considerati come autentici, su queste firme è state avanti quest'ultima epoca legalizzate, o dai maires, o dai prefetti di dipartimento avanti la legge dei 20. Ventoso anno XI. (11. Marzo 1803.) e di poi dai presidenti dei tribunali di prima istanza, o dai funzionarj pubblici, che faranno momentaneamente le funzioni degl'uni, e degl'altri. salvo le iscrizioni per falsità in caso di diritto.

196 *Art.* 3. Che il ministro dell'interno deve rammentare di nuovo per mezzo di una istruzione, che gl'impiegati negl'uffizj dei maires che si qualificano di segretarj, e di segretarj generali, non hanno carattere pubblico, che essi non possano rendere autentico verun'atto, veruna copia, nè verun'estratto degl'atti delle autorità, e che nominatamente gl'estratti degl'atti dello stato civile non possono essere consegnati che dal funzionario pubblico depositario dei registri.

XXXI.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 25. *Settembre* 1809.

197 Considerando la consulta straordinaria, che diverse difficoltà locali, e principalmente nelle comuni rurali, si oppongono a poter mettere immediatamente in esecuzione i nuovi registri dello stato civile. Ordina:

198 Il termine stabilito con suo ordine dei 2. Agosto 1809. è stato prorogato fino al primo Gennaro prossimo.

XXXII

Ordine della Consulta Straordinaria dei 25. Settembre 1809.

La consulta straordinaria Ordina :

199 *Art.* 1. I sig. prefetti dei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno sono autorizzati a designare provvisoriamente gl'aggiunti speciali per potur tenere i registri dello stato civile nelle diverse parti delle comuni del loro dipartimento, che fossero troppo distanti dal capo luogo, e che avessero con esso delle comunicazioni troppo difficili.

200 *Art.* 2. La fissazione definitiva di detti aggiunti si sottometterà alla conferma definitiva della consulta.

XXXIII.

201 *Ordine della Commissione Amministrativa del Senato Romano dei 5. Febbraro 1810.*

La commissione amministrativa del Senato Romano nella sua seduta dei 5. Febbrajo 1810, in virtù dei decreti della suprema consulta straordinaria del dì 2. Agosto (4), e 25. Settembre 1809. (5) emanò il seguente ordine.

202 *Art.* 1. A datare dal dì primo Marzo prossimo futuro, resta attivo nella città libera, ed imperiale di Roma, a seconda delle disposizioni costituzionali, lo stato civile.

203 *Art.* 2. In seguito di tale disposizione, dovrà ciascun'individuo dimorante in Roma, osservare le forme prescritte dal codice Napoleone al Titolo II. degl' atti dello stato civile (6).

204 *Art.* 3. A tale effetto vengono nel seguente specchio assegnati i locali, ove risiederanno gl'officiali, acciocchè ciascuno non ignori il luogo competente all'esercizio degl'atti suddetti.

(4) Vedi il superiore numero 3.
(5) Vedi il numero 19.
(6) Vedi dal numero 6 al 28.

SPECCHIO

Delli Rioni di Roma, loro Circonferenza, Parrocchie, e Divisione in Sezzioni, e Luoghi destinati per gl' Ufficiali dello Stato Civile.

Denominazione de' Rioni riuniti	Circonferenza in miglia	Divisione in Sezzione		Numero, e dettaglio delle Parrocchie contenute in ciascun Rione	Num. di anime sallo Stato del 1807.	Locali medj per li Rioni riuniti
1 Monti	7 ½	1	10	1 S. Gio. Laterano - 2 S. Salvatore, e Pantaleo - 3 S. Maria in Campo Carleo - 4 S. Lorenzo a Monti - 5 S. Marcellino, e Pietro - 6 S. Prassede 7 S. Martino a Monti 8 S. Francesco di Paola - 9 Ss. Quirico, e Giulitta - 10 S. Lorenzo fuori le Mura.	36,509	Al Campidoglio
9 Pigna	1 ½	1	7	11 S. Lucia delle botteghe oscure - 12 S. Marco - 13 S. Maria ad Martires - 14 S. Maria sopra Minerva - 15 S. Maria in Via Lata - 16 S. Niccolò a Cesarini 17 S. Stefano del Cacco.		
10 Campitelli	5	1	2	18 S. Maria in Campitelli - 19 S. Venanzio.		
11 S. Angelo	1	1	1	20 S. Angelo in Pescaria.		
12 Ripa	6	1	5	21 S. Bartolomeo all'Isola - 22 S. Maria in Cosmedin 23 S. Niccolò in Carcere Tulliano - 24 S. Paolo fuori le mura - 25 S. Sebastiano fuori le mura.		
2 Trevi	3 ½	2	8	26 S. Susanna - 27 Ss. XII Apostoli - 28 S. Marcello - 29 Ss. Vincenzo, ed Anastasio a Trevi 30 S. Nicola in Arcione - 31 S. Maria in Trivio. 32 S. Maria in Via 33 S. Agnese fuori le mura.	48,303	Al palazzo del Seminario Romano
3 Colonna	3 ½	2	3	34 S. Lorenzo in Lucina - 35 S. Maria in Aquiro. 36 S. Andrea delle Fratte.		
4 Campo Marzo	3	2	4	37 S. Ivo - 38 S. Lucia della Tinta - 39 S. Maria del Popolo - 40 S. Niccolò de' Prefetti.		
8 S. Eustacchio	1 ½	2	7	41 S. Eustachio - 42 S. Agostino - 43 S. Carlo a Catinari - 44 S. Luigi de' Francesi - 45 S. Maria in Monterone - 46 S. Maria in Pubblicolis - 47 S. Salvatore delle Coppelle.		
5 Ponte	1 ½	3	8	48 S. Appollinare - 49 S. Biagio della Pagnotta. 50 SS. Celso, e Giuliano - 51 S. Gio. de Fiorentino 52 S. Maria della Pace - 53 S. Maria in Posterula. 54 S. Simone Profeta - 55 Ss. Simone, e Giuda.	51,543	Al Collegio Inglese
6 Parione	1 ½	3	4	56 S. Andrea della Valle - 57 S. Maria di Grotta Pinta 58 S. Stefano in Pescinola - 59 S. Tommaso in Parione.		
7 Regola	1 ½	3	7	60 S. Catterina della Rota - 61 S. Gio. in Ayno - 62 S. Maria in Monticelli - 63 S. Salvatore in Onda 64 S. Salvatore in Campo - 65 S. Tommaso a Cenci - 66 Ss. Vincenzo, ed Anastasio alla Regola.		
13 Trastevere	4 ½	3	8	67 S. Benedetto in Pescinola - 68 S. Cecilia in Trastevere - 69 S. Gioanni della Malva - 70 S. Grisogono - 71 S. Maria in Trastevere - 72 S. Salvatore della Corte - 73 S. Salvatore a Ponte rotto - 74 S. Maria del Carmine fuori le mura.		Al Collegio Inglese
14 Borgo	4	3	7	75 S. Giacomo in Borgo - 76 S. Maria in Traspontina - 77 S. Pietro in Vaticano - 78 S. Spirito in Sassia - 79 S. Angelo alle Fornaci - 80 S. Lazzaro - 81 S. Francesco a Monte Mario.		
	43 ½	3	81		136355	

XXXIV.

206 *Ordine della consulta straordinaria dei 1 Marzo* 1810.

207 *Art.* 1. Tutti li registri dello stato civile della città di Roma, e dei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno saranno sottoposti alla formalità del bollo incominciando dal primo di Aprile prossimo, sotto pena della multa pronunciata dalla legge.

208 *Art.* 2. Li maires di ogni comune dovranno nel decorso del mese di Marzo corrente presentare al ricevitore del registro, li registri dello stato civile per essere ivi puniti di *visa* per valere in luogo di bollo.

209 *Art.* 3. Il ricevitore se ne darà debito per memoria del totale dei diritti.

210 *Art.* 4 Le comuni goderanno della dilazione di tre mesi per il pagamento de' detti diritti, l'ammontar de'quali sarà per altro verificato per mezzo di un doppio specchio firmato dal maire, e dal ricevitore, uno de'quali sarà rimesso al maire, e l'altro al ricevitore.

211 *Art.* 5. Li registri della città di Roma saranno bollati allo straordinario (7),

212 ed il ricevitore verificherà l'ammontare dei diritti, come si dice all'*Art.* 4

213 Tassa degl'officiali dello stato civile - Vedi - *Amministrazione Municipale* dal N. 357., al 362.

XXXVI

214 *Ordine della Consulta Straordinaria dei* 24 *Gennaro* 1810.

215 *Art.* 1. Li Curati non daranno la benedizione nuzziale che a quelli che giustificheranno in buona, e debita forma aver contratto matrimonio avanti l'uffiziale civile (8).

216 *Art.* 2. Vien proibito a tutti li maires, aggiunti, e membri dell'amministrazione municipale di permettere il trasporto, presentazione, deposito, sepellimento de'corpi, nè l'apertura dei luoghi di sepoltura a qualunque fabbrica di Chiesa, o simile che abbia diritto di far l'occorrente per li funerali, di fornirne il necessario; resta vietato a ciascuno de'curati, e sotto curati di andare a portar via alcun corpo, o di accompagnarlo fuori della Chiesa, senza che gli costi dall'autorizzazione accordata dall'uffiziale dello stato civile per seppellire (9).

217 *Art.* 3. Li contraventori alle soprascritte disposizioni saranno tradotti in giudizio, come disubbidienti alle leggi.

XXXVII

CODICE PENALE TITOLO II. CAPO I SEZ. VI.

§. 1. *Misfatti, e delitti contro un fanciullo.*

218 *Art.* 345. Li colpevoli di ratto, di nascondimento, o di soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, o di supposizione di un figlio ad una donna che non avrà partorito, saranno puniti col rinchiudimento (10)

(7) Cosa sia il bollo allo straordinario può vedersi alla parola - Bollo della carta N. 23, e 24.

(8) Estratto della legge dei 18 Germile anno X art. 54.

(9) Estratto del decreto imperiale de'4 Termidoro anno XIII.

(10) Questi misfatti rovesciano l'ordine naturale, e civile, conducono ad una usurpazione di stato, e ad un furto manifesto a cui associano la legge. Non si esercitano soltanto sul fanciullo che ne è la prima vittima, ma spesso percuotono li genitori nei loro più cari effetti, giusta è perciò la punizione fissata contro simili pervertitori.

219 La stessa pena avrà luogo contro quelli che incaricati della cura di un fanciullo, non lo presenteranno alle persone che hanno il diritto di riclamarlo (11).

220 *Art.* 346. Qualunque persona che avendo assistito ad un porto, non avrà nel termine fissato nell'articolo 55 del codice Napoleone (12) fatta la dichiarazione prescritta nell'articolo 56 dello stesso codice (13) sarà punita con una prigionia di sei giorni, e sei mesi, e con un ammenda di 16, a 30 franchi (14).

221 *Art.* 347. Chiunque avendo trovato un fanciullo nato di fresco, non lo avrà consegnato all'uffiziale dello stato civile, siccome è prescritto nell'articolo 58 del codice Napoleone (15) sarà punito con le pene dichiarate nel precedente articolo (16).

122 Questa disposizione non si può applicare a colui che avesse acconsentito di assumersi la cura del fanciullo, e che avesse fatta per ciò la sua dichiarazione avanti la municipalità del luogo, ove il fanciullo è stato trovato.

223 *Art.* 348. Quello che avrà portato ad un ospizio un fanciullo che abbia meno di sette anni compiuti, e che fosse loro stato affidato, perchè ne prendessero cura, o per qualunque altra cagione, saranno puniti con una prigionia di sei settimane, a sei mesi, e con un ammenda di 16 a 50 franchi (17).

224 Nondimeno niuna pena verrà pronunciata, se non erano essi tenuti, e non si erano obbligati di provvedere gratuitamente il fanciullo di alimenti, e di mantenimento, e se niuno vi avea provveduto.

225 *Art.* 349. Quelli che avranno esposto, ed abbandonato in luogo solitario un fanciullo che abbia meno di sett'anni compiuti, quelli che avranno dato ordine di esporlo in tal modo, se quest'ordine è stato eseguito, saranno per questo solo fatto condannati ad una prigionia da sei mesi, a due anni, e ad un ammenda di 16, a 200 franchi (18).

(11) Anco questi possono far perdere ad un fanciullo uno stato che la legge gli garantiva, e perciò è giusto che commettendo l'occultazione del deposito fattogli siano puniti.

(12) Vedi il superiore N. 39.

(13) Vedi il superiore N. 40.

(14) Il Codice Napoleone per assicurare questo stato ai fanciulli esigge che vengano dichiarate le nascite all'officiale dello stato civile, ed indica le persone incaricate a fare tali dichiarazioni (vedi dal superiore N. 39, al 42); in appresso fu osservato che in mancanza di una legge penale varie persone se ne erano astenute. Questa condotta è tanto più biasimevole, quanto che contrariano ad una legge saggia, il di cui scopo è di vegliare all'interesse de' fanciulli che non possono accudirvi da per sè stessi; d'altronde la tenerezza dei parenti avrebbe dovuto garantire l'esecuzione della legge, ed in fine se fosse possibile di credere che il motivo di questo delitto fosse la speranza di sottrarre un giorno questi stessi fanciulli alle leggi della coscrizione, possono all'opposto essere certi che si espongono ad essere spesse volte chiamati più spesso di quello che lo sarebbero, se fossero in istato di presentare il loro atto, qualunque però siasi il motivo la legge ha creduto prendere tutte le precauzioni per impedire che l'interesse personale, o la negligenza non privi un fanciullo dei mezzi da riconoscere un giorno la famiglia della quale è membro, e di reclamare li diritti che gli appartengono.

(15) Vedi il superiore N. 43.

(16) E' ancor giusto che la stessa pena incorra chiunque trovando un fanciullo neonato trascurasse di raccoglierlo, e di rimetterlo all'officiale pubblico il quale dopo aver fatta risultare la sua esistenza è incaricato di depositarlo in quegl'asili, ne' quali il governo affida alla carità attiva, ed alla pietà la cura di adempire in nome della patria al dovere della natura.

(17) Un simile abbandono può privare questo sfortunato dei soccorsi che avrebbe potuto ricevere dell' umanità più costante di un altro benefattore. Si noti che l'espressione della legge rende punibile questo delitto quando il fanciullo è minore di sett'anni, e la ragione si è, perchè ha temuto il legislatore che sino a quest'età non potesse sufficientemente spiegarsi per indicare la casa, ove sin'allora ha vissuto, per dare i mezzi alla giustizia di poter impedire la perdita del suo stato civile.

(18) La pena di polizia correzionale alle quali questo delitto darà luogo devono essere più, o meno forti, secondo il pericolo che han corso i fanciulli, e questo pericolo è più, o meno grande, secondo che il luogo

226 *Art.* 350. La pena prescritta nell'articolo precedente sarà di due a cinque anni, e l'ammenda di 50, a 400 franchi contro i tutori, o tutrici, institutori, o institutrici del fanciullo esposto, o abbandonato da essi, o per loro ordine (19).

227 *Art.* 351. Se in conseguenza dell'esposizione, e dell'abbandonamento preveveduti nell'articoli 349, e 350 il fanciullo restò *mutilato*, o storpiato, l'azione sarà considerata come di ferite volontarie ad esso fatte dalla persona che lo espose, e l'abbandonò, e se n'è avvenuta la morte, l'azione sarà considerata come uccisione; nel primo caso li colpevoli porteranno la pena stabilita per le ferite volontarie (20), e nel secondo caso, quella stabilita per l'uccisione (21)

228 *Art.* 352. Quelli che avranno esposto, ed abbandonato in luogo non solitario un fanciullo che abbia meno di sett'anni compiuti, saranno puniti con una prigionia da tre mesi, ad un anno, e con un ammenda di 16 a 100 franchi.

229 *Art.* 353. Il diritto preveduto nell'articolo precedente sarà punito con una prigionia da sei mesi a due anni, e con un ammenda da 25 a 200 franchi, se è stato commesso dai tutori; o tutrici, institutori, o institutrici del fanciullo.

§. 2. *Ratto dei minori*.

230 *Art.* 354. Chiunque avrà con frode, o violenza rapito, o fatto rapire minori, o gli avrà tratti seco, trafugati, o rimossi o gli avrà fatti condur via, trafugare, o rimuovere dai luoghi, ove erano stati posti da quelli, all'autorità, o indirizzamento de'quali erano stati assoggettati, o affidati, porterà la pena del rinchiudimento (22).

231 *Art.* 355. Se la persona in tal modo rapita, o trafugata è una fanciulla che abbia meno di sedici anni compiuti la pena sarà de'lavori forzati a tempo (23).

232 *Art.* 356. Quando la fanciulla avente meno di 16 anni avesse acconsentito al

dell'esposizione è, o nò remoto. Era impossibile che la legge dasse una spiegazione precisa su questo rapporto; essa se ne riporta ai giudici, mentre il luogo più frequentato, può talvolta essere il più solitario, ed il luogo più solitario essere il più frequentato. Ciò dipende dalle circostanze; se l'abbandono del fanciullo è in un luogo frequentato gl'autori del medesimo hanno meno voluto togliere la vita al fanciullo, che fargli perdere la traccia della sua nascita; ma l'abbandono in un luogo isolato, o solitario fa presumere l'intenzione di distruggere sino l'esistenza dell'essere sfortunato destinato a perdere la vita con un misfatto, dopo averla il più spesso ricevuta con un fallo; E' giusto adunque che la legge aumenti la pena in proporzione della gravità di queste circostanze, e dei loro risultati; notisi ancora che qui pure la legge impone le stabilite pene contro quei che espongono un fanciullo minore di anni sette, perchè presume che trascorsa questa età possa far conoscere le persone fralle mani delle quali si ritrovava, ed il luogo di loro dimora, in una parola che possa somministrare le indicazioni necessarie perchè resti possibile di ritrovar la traccia che si volea far perdere.

(19) Più la legge investe questi di poteri, e di diritti sull'essere debole, ed impotente che loro affida, e più deve punire nei medesimi un abbandono che riunisce un abuso di fiducia alle colpabilità che dividono con quelli li quali non sono legati da particolari obbligazioni.

(20) Vedi *Omicidio* N 16.

(21) Vedi - *Omicidio* N. 10, ed 11. In fatti chi commise questo inumano attentato non potea ignorare che la privazione assoluta in cui lasciava il fanciullo di ogni specie di soccorso: l'esponeva a questo successo, e non spettava che a lui di preservarnelo; subito che non l'ha fatto, la legge dichiara che ne è egli la causa volontaria, e lo sottopone alle pene stabilite contro gl'autori delle ferite, o omicidj volontarj.

(22) Dopo di avere circondato il fanciullo con misure tutelari, e conservatrici, la legge accorda ai minori una prottezione speciale. Prevede il loro rapimento del luogo in cui fossero stati posti dalle persone, all'autorità, o alla direzione delle quali erano soggetti, o affidati, comprende la legge nella sua generalità li minori di ambi li sessi, e punisce con la reclusione chiunque li avrà deviati, trasportati, o tolti con violenza, con frode, e per conseguenza con ajuto di minaccie, di fitri, di liquori inebrianti, o di ogni altro mezzo che li avesse privati dell'uso della loro volontà.

(23) Questo ratto può essere più colpevole ne' suoi motivi, e più pericoloso nelle sue conseguenze verso il sesso più debole perciò viene punito con pena molto più forte, quando ha per oggetto una ragazza minore di 16 anni.

suo ratto, o seguitato volontariamente il rapitore, se questo era maggiore di 21 anno, o più sarà condannato ai lavori forzati a tempo (24).

233 Se il rapitore non era giunto ancora all'età di 21 anni, sarà punito con una prigionia di due, a cinque anni (25).

234 *Art.* 357. Nel caso che il rapitore si fosse congiunto in matrimonio colla fanciulla da lui rapita, non potrà essere processato che a querela delle persone, le quali, secondo il codice Napoleone hanno il diritto di domandare le nullità del matrimonio (26) nè potrà essere condannato, se non dopo che la nullità del matrimonio sarà stata pronunciata (27).

§. 3. *Violazioni delle leggi sulle sepolture.*

235 *Art.* 358. Quelli che senza precedente facoltà dell'uffiziale pubblico, nel caso in cui fosse prescritta, avranno fatto seppellire un individuo morto, saranno puniti con una prigionia di sei giorni a due mesi, e con un ammenda di 16 a 50 franchi, senza pregiudizio del processo sopra li misfatti de'quali potessero essere incolpati in questa circostanza gl'autori di tale delitto (28).

(24) Poco importa che il rapitore abbia impiegate sulla rapita la violenza, il dolo, la frode, o solamente la seduzione; E' indifferente che abbia strascinata a forza la vittima lungi dal suo asilo, o che questa l'abbia seguito, senza esservi costretta. Il consenso accordato da una ragazza al di sotto di 16 anni, non influisce sulla natura della pena, perchè si suppone strappato alla timidità di questo sesso, o perchè si stima effetto delle illusioni, e dei prestigj con cui è facile di sorprendere l'inesperienze, e la credulità di questa età, la legge per altro, dopo che la giovane ha passati li 16 anni, ha creduto abbandonarla alla vigilanza dei suoi parenti alla custodia della religione, ai principj dell'onore alla censura dell'opinione. Ha pensato che dopo sedici anni non si potesse dalla società collocare frai misfatti la seduzione che dalla natura non era stata posta in quel rango: è cosa difficile a quest'epoca della vita, attesa la precocità del sesso, e la sua eccessiva sensibilità di svolgere l'effetto della seduzione, dal volontario abbandono. Quando gl'attentati diretti al cuore, possono essere reciproci non si può distinguere il dardo che l'ha ferito, ne si può conoscere l'aggressore nel combattimento in cui il vincitore, ed il vinto sono meno nemici, che complici.

(25) La legge in questo caso punisce il rapitore di un azione riprensibilissima senza dubbio, e come sciente che questa azione era proibita dalla legge, ma non vuol punirlo così severamente, come se fosse in età che non potesse dubitarsi che tutte abbia sentite le conseguenze del misfatto. Un giovane minore, ma che sia arrivato all'età di 16 anni non può allegare la mancanza assoluta di discernimento, ma la legge suppone che strascinato, ed acciecato dal delirio di una prima passione, non abbia potuto conoscere tutte le conseguenze, e calcolare tutti li risultati dalla sua temeraria impresa: sfugge pertanto alli lavori forzati, ed alla marca che accompagna questa pena, ma siccome non ostante ha perturbata la pace di una famiglia, ed ha violato il domestico santuario, merita d'essere punito per via correzionale.

(26) Vedi — *Matrimonio* dal N. 36, al 45.

(27) Se il rapitore ha sposata la persona rapita, dipenderà la sorte del colpevole dal partito che prenderanno coloro li quali hanno diritto di domandare le nullità del matrimonio. Se non la domandano non può aver luogo la procedura ulteriore, diversamente la pena che verrebbe pronunziata contro il colpevole, rifletterebbe sulla persona di cui ha abusato, e che vittima innocente del fatto del suo sposo, sarebbe ridotta a divider seco lui la vergogna. Non basta ancora, perchè possa procedersi criminalmente contro lo sposo che sia stata richiesta la nullità del matrimonio, bisogna che sia ancora dichiarato nullo, mentre sarebbe possibile che all'epoca in cui s'intentasse l'azione di nullità, esistesse un motivo di non riceverla contro i parenti sia perchè avessero, o espressamente, o tacitamente approvato il matrimonio, sia perchè fosse decorso un anno senza reclamo per parte loro, dopo avere avuta cognizione del matrimonio; questi motivi di non ricevere sono stabiliti dall'articolo 183 del codice Napoleone *vedi Matrimonio N.* 50.: in questo caso, subito che il matrimonio non potrebbe essere più impugnato, non è permesso di perseguitare la condotta dello sposo, e se interessa alla società di non lasciare impunito un misfatto, e maggior interesse in quest'occasione di mostrarsi indulgente, e di non sagrificare ad una tarda vendetta l'interesse di un intera famiglia.

(28) La legge che protegge l'uomo dalla nascita, sino alla morte non l'abbandona nel momento in cui sembra avere cessato di vivere, ed in cui non resta che la sua spoglie mortale; è importante che si eseguiscano le leggi stabilite dal codice Napoleone per far risultare le morti (*vedi superiormente dal* N. 129, al 132), e la legge penale pronuncia le pene contro coloro che non fanno le dichiarazioni necessarie per farle risultare; è importante che si eseguiscano le dichiarazioni, non solo per conoscere li cambiamenti che succedono nelle famiglie e per

236 La stessa pena avrà luogo contro quelli che avessero contravenuto in qualunque modo alla legge, ed alle regole relative ai seppellimenti soverchiamente affrettati (29).

237 *Art.* 359. Chiunque avrà sottratto, e nascosto il cadavere di una persona uccisa, o morta in seguito di percosse, o ferite sarà punito con una prigionia di sei mesi a due anni, e con un'ammenda di 50, a 400 franchi, senza pregiudizio di pene più gravi, se ha partecipato del misfatto (30).

238 *Art.* 360. Sarà punito con una prigionia di tre mesi ad un anno, e con un'ammenda di 16: a 200 franchi, chiunque si sarà reso colpevole di aver violato le tombe, o i sepolcri senza pregiudizio delle pene contro i misfatti, o delitti che fossero a questa violazione congiunti (31).

XLI

239 *Ordine della Consulta Straordinaria dei* 23 *Luglio* 1810.

La Consulta Straordinaria ec.

240 TITOLO I.

Dei registri che non hanno potuto essere aperti al primo Gennajo 1810. (32)

241 *Art.* 1 Li prefetti dei due dipartimenti faranno verificare nel termine di un mese le precise epoche nelle quali li registri dello stato civile sono stati aperti nelle mani dei maires di ciascuna comune del loro dipartimento.

242 *Art.* 2 Per compire i registri dello stato civile dell'epoca del primo Gennaro 1810, fino a quella in cui li detti registri fossero stati effettivamente cominciati, si formerà per questo intervallo di tempo un registro supplementario nella maniera indicata qui appresso.

243 *Art.* 3. Il maire, o suo aggiunto, accompagnato dal giudice di pace, o dal suo suppleente, e da due membri del consiglio municipale si porteranno alla cura di ogni parrocchia della comune, e vi faranno trascrivere esattamente sotto gl'occhj loro tutti gl'atti di nascita, di matrimonio, e di morte, che vi potessero essere stati fatti, durante l'intervallo suddetto.

244 La detta copia debitamente collazionata si formerà, e certificherà dal Curato, e dai quattro funzionarj sopradetti.

245 *Art.* 4 I fogli destinati a formare il detto registro supplementario, e sui quali si trascriveranno le dette copie, dovranno a quest'effetto essere trasmes-

mettere gl'eredi a portata di reclamare li loro diritti, ma ad effetto di non lasciare sfuggire la traccia dei misfatti che avessero potuto cagionare la morte di una persona; coloro ai quali la legge impone il dovero di fare queste dichiarazioni non devono perdere di vista che in caso in cui insorgessero delle presunzioni di morte violenta, la lor negligenza li esporrebbe ad essere perseguitati, come occultatori del cadavere di una persona uccisa.

(29) Era giusto di stabilire la repressione delli seppellimenti affrettati, sorgente di errori, la cui sola possibilità non può essere veduta, senza spavento.

(30) Giusta è ancora la punizione di quelli che ricettano, o occultano il cadavere di una persona uccisa, perchè possono così sottrarre alla giustizia la cognizione, e la pruova di un misfatto.

(31) Questo è un oggetto che non può essere indifferente. Gl'antichi hanno sempre mostrato il più religioso rispetto per le ceneri dei morti: al esserne convinti, basta di osservare la loro legislazione, ed in particolare quella dei Greci, e dei Romani. I Galli erano animati dallo stesso spirito di quelli, il territorio de'quali essi invasero. Una legge salica, dice *Montesquieu*, interdiceva il commercio degl'uomini a quello che avesse spogliato un cadavere, sino a che i parenti accettando la soddisfazione avessero domandato che potesse restare a vivere cogl'uomini. E' così naturale questo rispetto che il semplice racconto di simili violazioni inspira un orrore che non si saprebbe frenare. Presso i selvaggi stessi la memoria dei morti infiamma la loro immaginazione; e vi produce le più vive ommozioni.

(32) Possono riscontrarsi gl'ordini alli superiori N. 5, e 197.

si ai maires, dopo essere stati contrasegnati dal presidente del tribunale di prima istanza.

246 *Art.* 5. Questo registro supplementario si presenterà col registro dello stato civile nella cancelleria del tribunale di prima istanza in conformità del codice Napoleone (33).

247 Al detto registro supplementario sarà annesso l'ordine del prefetto che determina l'estensione dell'intervallo che deve comprendere, e l'epoca in cui il registro legale è stato incominciato dal maire.

248 Il prefetto dovrà inviare al tribunale del dipartimento e depositare ne' loro archivj l'estratto del detto ordine.

249 *Art.* 6. Gl'estratti, e spedizioni del detto registro supplementario, certificato dal maire saranno ammessi, come pruove dello stato civile, salvo, in caso di dubbio il confronto col registro originale.

250 *Art.* 7. Col mezzo delle dette formalità, niun maire sarà ammesso a scusarsi di qnalunque lacuna che potesse esistere nei registri dello stato civile del primo Gennajo 1810 in poi.

TITOLO II. *De' registri anteriori al* 1810.

251 *Art.* 8. Nel caso in cui un carato ricusasse di prestare il giuramento prescritto dalle leggi dell'impero, il maire della comune prenderà subito possesso de' registri di nascita, di matrimonio, e di morte anteriori al 1810 che potessero essere nelle sue mani, e quelli che comprendono l'intervallo del 1810 durante il quale il registro dell'uffizio del maire non fosse stato ancora incominciato.

252 *Art.* 9. Sarà egli assistito in questa operazione dal giudice di pace, o suo suppleente, e da due membri del consiglio municipale.

253 *Art.* 10. Il Curato sarà intimato di dichiararne, e garantirne l'integrità.

253 *Art.* 11. Si farà processo verbale del detto possesso preso. Il processo verbale sarà accompagnato da un inventario, che indichi il numero de' fogli contenuti in ciascuno di essi.

255 *Art.* 12. Il processo verbale, e l'inventario si firmeranno dai quattro funzionarj qui sopra indicati.

256 Contrasegneranno questi egualmente il primo, e l'ultimo foglio di ogni registro.

257 *Art.* 13. Nel caso in cui il Curato avesse prestato il giuramento prescritto dalle leggi, gli sarà permesso di conservare provisoriamente in sue mani li registri originali di nascita, di matrimonio, e di morte, anteriori all'apertura su registri dell'uffizio del maire.

258 Se ne dovrà però fornire al maire una copia esatta, ed autentica per gl'ultimi 25 anni.

259 *Art* 14. La detta copia dovrà essere stesa, e rilasciata secondo le forme prescritte nei sovra enunciati articoli, 3, 4 e 5.

260 *Art.* 15. Gl'estratti, e spedizioni rilasciati dai maires sulle dette copie, saranno ammesse come pruove di stato civile, salvo, in aaso di dubio, il confronto cogl'originali.

(33) Veggasi il superiore N. 16.

261 *Art.* 16. Sarà permesso ai soli maires di rilasciare estratti, e spedizioni legali di tutti gl'atti di nascita, di matrimonio, e di morte anteriori al 1810.

262 *Art.* 17. Il presente ordine sarà diretto all'Eccellenza loro i Ministri della Giustizia, e dell'Interno.

263 I prefetti di Roma, e del Trasimeno, sono incaricati della di lui esecuzione. Egli sarà inserito nel bollettino.

XLII

264 *Altr'ordine della stessa Consulta Straordinaria delli* 28 *Luglio* 1810.

La Consulta ec.

Veduto il suo ordine dei 13 Giugno 1809 che rende obbligatorio il codice Napoleone nelli Stati Romani del primo Agosto (34).

265 Veduto l'altr'ordine dei 2 Agosto seguente, il quale prescrive che i sotto prefetti, ed i maires avrebbero dato le disposizioni necessarie, affinchè lo stato civile fosse organizzato pel primo Ottobre nelle forme stabilite pel codice Napoleone, e che fino a quel tempo i Curati avrebbero fatte le funzioni d'ufficiali dello stato civile, e continuato a tenere li registri di nascita, di matrimonio, e di morte, come in passato (35).

266 Veduto l'ordine dei 25 Settembre 1809 che proroga il termine enunciato di sopra sino al primo Gennaro 1810. (36)

267 Veduto l'ordine dei 23 corrente, il quale prescrive che l'epoca in cui sono stati in ogni comune messi in attività li registri dello stato civile, sarebbe accertata dell'autorità amministrativa (37).

268 Considerando essere della massima urgenza ec. Ordina:

269 *Art.* 1. Tutti gl'atti dello stato civile seguiti nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, nel tempo che è passato fra il giorno in cui il codice Napoleone eravi divenuto obbligatorio, ed il giorno in cui li registri dello stato civile sono stati messi in attività in ogni comune, sono validi, tanto nella forma, quanto nella sostanza, o siano stati fatti in conformità del detto codice, o secondo le leggi, e gl'usi antichi.

270 *Art.* 2. Dal giorno in cui sono stati messi in attività i registri dello stato civile in ogni comune, le disposizioni del codice Napoleone si considereranno, come se fossero state in pieno vigore, ne si potrà sotto qualunque pretesto tollerarne la violazione.

I procuratori imperiali invigileranno alla stretta, e rigorosa esecuzione delle dette disposizioni.

271 *Art.* 3. Il presente ordine sarà affisso, e pubblicato ec.

XLIII.

Ordine del maire di Roma degl' 11 *Maggio* 1811.

272 Il maire di Roma ec. visto il decreto dei 2 Piovoso anno IX (22 Gennaro 1801) sulle attribuzioni del maire, e sua facoltà di delegarla ad un aggiunto.

Considerando quanto sia necessario di provedere al comodo pubblico, tanto per gl'atti dello stato civile, quanto per l disbrigo delle multiplici incombense dell'amministrazione municipale: ordina;

(34) Vedi – *Codice Napoleone* dal N. 1, al 3.
(35) Vedi li superiori N. 3, e 4.
(36) Vedi li superiori N. 197, e 198.
(37) Vedi il superiore N. 247.

273 *Art.* 1. A contare dal primo Giugno prossimo, la città di Roma sarà divisa in quattro sezioni. Ciascuna comprenderà due giustizie di pace, e sarà delegata ad uno de'signori aggiunti, che avrà sotto di se un capo di bureau e due commessi secondo la destinazione indicata nel seguente specchio.

274 *Art* 2. I signori aggiunti, ciascuno nella propria sezione, presiederanno, e sorveglieranno alla tenuta de'registri dello stato civile. Assisteranno personalmente alla celebrazione de'matrimonj, e ne segneranno gl'atti, come anco tutti gl'estratti de'registri dello stato civile, legalizzazioni di certificati di vita, e di altri documenti della propria sezione.

275 *Art.* 3. riceveranno le petizioni degl'individui del proprio circondario, per farne rapporto al maire con le loro osservazioni.

276 *Art.* 4. Ne'casi di urgenza daranno sul fatto quelle providenze, che non ammettono dilazione.

277 *Art.* 5. Li signori commissarj di polizia per tutto quello che riguarda le suddette attribuzioni, si diriggeranno ai respettivi signori aggiunti.

278 *Art.* 6. Li bureaux dello stato civile saranno aperti dalle 8 del mattino, fino alle quattro pomeridiane.

Per il maire assente - **IL PRINCIPE GABRIELLI** aggiunto.

DIVISIONI

Sezioni	Giusti- zi- di Pace	Rioni	PARROCCHIE	Aggiunti al Maire	Locali
Prima	Prima e Setti- ma	Monti Campi- telli S. An- gelo Ripa	S. Gio. Laterano - S. Salvatore, e Panta- leo - S. Maria in Campo Carleo - S. Lorenzo a Monti - S. Pietro, e Marcellino S. Pras sede - S. Martino a Monti - S. Francesco di Paola - Ss. Quirico, e Giulitta - S. Lo renzo fuori le Mura - S. Maria in Campitel li - S. Venanzio - S. Angelo in Pescaria S. Bartolomeo all'Isola - S. Maria in Cosme- din - S. Nicola in Carcere - S. Paolo fuo- ri le mura - S. Sebastiano fuori le mura.	SIG. MARC. CURTI LEPRI Aggiunto Sig. Gaetano Randanini *Capo di Bureau* Marini) Quadrari) Commessi	In Casa del Sig. March. Curti Lepri
Secon- da	Secon- da e Terza	Trevi Colon na Campo Marzo	S. Susanna - Ss. XII Apostoli - S. Mar- cello - Ss. Vincenzo, ed Anastasio a Tre- vi - S. Nicola in Arcione - S. Maria in Trivio - S. Maria in Via - S. Agnese fuo. ri le mura - S. Lorenzo e Lucina - S. Maria in Aquiro - S. Andrea delle Fratte. S. Ivo - S. Lucia della Tinta - S. Maria del Popolo - S. Nicola de' Prefetti.	SIG. CAV. FALCONIERI Aggiunto Sig. Alessandro Conti *Capo di Bureau* Casini) Grappelli) Commessi	S. Andrea delle Fratte
Terza	Quinta e Sesta	S. Eu- stachio Pigna Pario- ne Regola	S. Eustachio - S. Agostino - S. Carlo a Catinari - S. Luigi de' Francesi - S. Ma- ria in Monterone - S. Maria in Publico- lis - S. Salvatore delle Coppelle - S. Lu- cia delle botteghe oscure - S. Marco - S. Maria ad Martires - S. Maria sopra Mi- nerva - S. Maria in Via Lata - S. Nic la a' Cesarini S. Stefano del Cacco - S. Lo- renzo e Damaso - S. Maria di Grotta Pinta - S. Stefano in Pescinola - S. Tom maso in Parione - S. Catterina della Ro ta - S. Gio. in Ayno - S. Maria in Mon t celli - S. Salvatore in Onda - S. Salva- tore in Campo - S. Tommaso a Cenci - S. Vincenzo alla Regola.	SIG. MARCH. ORIGO Aggiunto Sig. Pietro De Rossi *Capo di Bureau* Marchionni) Lorenzini) Commessi	Casa Origo
Quarta	Quarta e Ottava	Ponte Borgo Traste vere	S. Appollinare - S. Biagio a Strada Giulia SS. Celso, e Giuliano - S. Gio. de Fioren- tini - S. Maria della Pace - S. Maria in Posterula - S. Simone Profeta - Ss. Si- mone, e Giuda - S. Giacomo in Borgo - S. Maria in Traspontina - S. Pietro in Vaticano - S. Spirito in Saxia - S. Ange- lo alle Fornaci - S. Lazzaro - S. France- sco a Monte Mario - S. Benedetto in Pe- scinola - S. Cecilia in Trastevere - S. Gio- anni della Malva - S. Grisogono - S. Ma- ria in Trastevere - S. Salvatore della Cor- te - S. Salvatore a Ponte rotto - S. Maria del Carmine fuori le mura.	SIG. PRINC. GABRIELLI Aggiunto Sig. Martinelli *Capo di Bureau* De Alexandris) Barbosi) Commessi	Casa Gabrielli

XLIV.

Circolare del signor prefetto di Roma alli maires del primo Decembre 1811.

279 Signor maire - li registri dello stato civile ai quali è addetto il genera- interesse dei cittadini, e dai quali risulta l'entità civica di ciascun individuo han sempre richiamate le mie premure verso di lei perchè fossero scrupolosamente eseguite quelle disposizioni che su di essi la legge prefigge. Vicina è l'epoca in cui questi registri devono subire il deposito per quelli dello spirante 1811, mentre devono essere formati i nuovi pel 1812.

280 Le formalità che devono accompagnare questo deposito e questa rinnuovazione, sono a lei già indicate nelle istruzzioni che io le trasmisi fin dal primo momento in cui questi registri furono attivati; le medesime dovendo essere state di già eseguite allo scadere dell'anno scorso, non avrebbero bisogno di più essere dettagliate; voglio però ciò non ostante, anche una volta con la presente rammemorargliele, onde infallibilmente siano, ed all'epoche stabilite messe in esecuzione.

281 Ecco i termini nei quali parla la legge all'articolo 43 del codice Napoleone rapporto al deposito di detti registri.

282 I registri saranno chiusi, e firmati dall'ufficiale dello stato civile alla fine di ciascun anno, e nel mese, l'una delle doppie copie sarà depositata negli archivj della comune, e l'altra nelle cancellerie del tribunale di prima istanza.

283 Le procure, e altri documenti che devono restare annessi agl'atti dello stato civile saranno depositati dopo che saranno stati contrasegnati dalla persona che li avrà prodotti, e dall'uffiziale dello stato civile nella cancelleria del tribunale con il doppio de'registri il di cui deposito deve aver luogo nella detta cancelleria.

E rapporto alla rinnuovazione.

284 I registri dello stato civile sono composti di carta bollata firmata a spese di ogni comune; li medesimi sono trasmessi a ciascuna municipalità dai prefetti, e sotto prefetti nella prima decade del mese di Decembre di ciascun anno (art. 12), ed all'articolo 41; li registri saranno contrasegnati per primo, ed ultimo, e paginati su ciascun foglio dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che lo rimpiazzerà.

285 Sarà della sua saviezza per non rendersi responsabile di qualunque minimo ritardo di prendere fin dal momento in cui riceverà la presente le necessarie misure per la precisa esecuzione di queste disposizioni, se già non lo ha fatto e d'insistere presso il signor sotto prefetto, affinchè li nuovi registri, rivestiti della necessaria formalità gli siano a tempo rimessi; all'istessa epoca poi in cui ella manderà i registri dell'anno 1811 al tribunale per rimanervi in deposito negl'archivj, ella ne formerà un estratto secondo il modello qui annesso so, che dovrà essere quindi rimesso al suo sotto prefetto prima dei 15 Gennajo prossimo.

286 Ho l'onore ec. Il prefetto di Roma TOURNON.

287 M O D E L L O

Dello Stato Numerico degl' atti dello Stato Civile.

Dip. di Roma – Circ. di ... Com. di ...

Stato Numerico degl' atti dello Stato Civile della Com. di . nell'anno 18...

	Maschi		Matrimonj tra													
	Maschi	Femmine	Celibe e Celibe	Celibe e Vedova	Vedova e Celibe	Vedovo, e Vedova	Nati morti	Sotto un anno	da 1. a 10. anni	Da 11 a 20	Da 21 a 30	Da 31 a 40	Da 41 a 50	Da 51 a 60	Da 61 a 70	Da 71 a 80
Gennaro Febb. ec.																
Totale																

XLVI.

288 *Decreto Imperiale dei 4 Luglio* 18·5.

289 *Art.* 1. Ogni qualvolta il cadavere di un fanciullo, la cui nascita non è stata registrata, sarà presentato all'uffiziale dello stato civile; questo uffiziale non esprimerà che un tal fanciullo è morto, ma soltanto che gli è stato presentato privo di vita. Riceverà di più la dichiarazione de' testimonj circa i nomi, cognomi, le qualità, e la dimora del padre, e della madre del fanciullo, e l'indicazione dell'anno, del giorno, e dell'ora in cui il fanciullo è sortito dal seno della madre.

290 Questo atto sarà scritto alla sua data sulli registri delli morti, senza che ne risulti verun pregiudizio sulla quistione, se il fanciullo abbia avuto vita, o no.

291 a 300 *Art.* 3. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, ed il nostro ministro dell'interno, sono incaricati ec. (38). Firmato NAPOLEONE.

XLVII.

Parere del consiglio di stato approvato li 4 Marzo 1808.

301 Il consiglio di stato che giusta la trasmissione ordinatane da S. M. ha sentito il rapporto della sezione di legislazione, su quello del gran giudice ministro della giustizia, tendente a far risolvere la discrepanza che esiste in Parigi tra l'autorità amministrativa, e l'autorità giudiziaria, relativamente al modo di trascrivere sul registro dello stato civile le sentenze di rettificazione, ed alla spedizione degl'atti rettificati.

302 Considerando che a termini dell'art. 101 del codice Napoleone (39) le sentenze di rettificazione degl'atti dello stato civile deggiono trascriversi ne' registri, tosto che sono stati consegnati all'ufficiale dello stato civile, e che dee farsene menzione in margine dell'atto riformato.

303 Che il cancelliere del tribunale di prima istanza da una parte, e dall'altra li maires di Parigi, ed il preposto al deposito dei registri che esistono alla prefettura, praticano un modo differente per l'osservanza di questo articolo.

304 Che il cancelliere in conformità della disposizione del codice, dopo aver fatta menzione nella rettificazione in margine dell'atto riformato, lo spedisce alle parti con la menzione espressa della sua rettificazione.

(38) Il Sig. Conte Miollis Luogotenente del Governatore Generale di Roma, con ordine dei 19. Febrajo 1812. pubblicò, e rese esecutorio questo decreto pei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

(39) Vedi il superiore Numero 147.

305 Che al contrario i maires, ed il preposto al deposito della prefettura si limitano ad indicare la data della sentenza di rettificazione in margine dell'atto riformato, e spediscono quest'atto nel suo stato primitivo, in guisa che le parti non si possono esentare dal prendere una copia della senteza di rettificazione.

306 Che, il modo addottato dal cancelliere del tribunale di prima istanza, e indubitatamente più speditivo, e più economico.

307 E' di parere che i maires di Parigi, ed il preposto al deposito della prefettura devono conformarsi nel trascrivere sui loro registri le sentenze di rettificazione degl'atti dello stato civile, e nello spedire gl'atti rettificati, al metodo adottato dal cancelliere del tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna.

308 Che il procuratore imperiale, presso il tribunale di prima istanza dee invigilare, coerentemente all'articolo 49 del codice Napoleone (40), e che la menzione della rettificazione sia fatta uniformemente su ambedue li registri (41).

XLVIII.

309 *Circolare del signor prefetto di Roma dei* 13 *Settembre* 1811.

310 *L'uditore prefetto ec.* - Signori maires ec.

311 Si è già abbastanza detto che li registri dello stato civile sono di quattro specie; cioè:

1.° Per la nascita; 2.° per le morti; 3.° per li matrimonj; 4.° per le pubblicazioni di questi.

312 Ciascuno di questi registri formato in carta bollata, e paragrafato dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario, deve essere tenuto in dupplice copia, in ciascuna delle quali si scrivono contemporaneamente gl' gl'atti che vengono dichiarati, e si fanno sottoscrivere atto per atto dalle parti dichiaranti.

313 Di queste due copie di ciascun registro, al termine dell'anno, essendo state prima riconosciute conformi, e chiuse con la firma del maire, una deve essere depositata nella cancelleria del tribunale di prima istanza, e l'altra negl'archivj della comune.

314 In conseguenza ogn'anno devono essere rinnuovati li registri, e tutti i maires al primo di Gennajo devono ricevere in pronto li nuovi, rivestito delle necessarie formalità.

315 La legge prescrive che nei primi quindici giorni di Decembre di ciascun anno siano presentati li nuovi registri al presidente del tribunale di prima istanza per essere paragrafati, e ritornati prima del Gennajo ai maires.

316 Siccome l'esperienza però ha dimostrato che questo spazio di tempo è talvolta insufficiente per l'adempimento di tutte queste disposizioni, e che la maggior parte delle irregolarita che si commettono rapporto ai registri nascono dal ritardo appunto dell'invio dei medesimi ai sig. presidenti, o del ritorno di

(40) Vedi il superiore Numero 22.

(41) Anco le due soprariferite Leggi furono pubblicate, e rese esecutorie per li due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma con ordine del 1. Maggio 1812.

questi ai sig. Maires, così per ovviarli nel prossimo anno, io li invito, a formare li registri del 18 3. fin da questo momento, e di mandarli ai respettivi presidenti, onde dubitamente, prima ancora del Gennajo loro veghino ritornati.

317 In tal guisa se dalle difficoltà insorgeranno per la scarsezza de'fondi, che sempre però sono compresi per tale oggetto nei *budgets*, sotto l'articolo delle spese di amministrazione. avranno campo di avvanzare li loro reclami, ed attendere che dalle autorità superiori sia proveduto alle loro obbiezioni.

318 Io mi sono adoperato fino al presente per metterli nel caso di non incorrere in veruna ammenda per mancanza di esecuzione delle diposizioni della legge sui registri dello stato civile, e se taluno di loro ancora vi è incorso per ignoranza, o non volontaria trascuratezza, hò procurato di sostenerli quanto ragione voleva; di ora in avanti però, mi è d'uopo di prevenirli che io stesso esiggerò dai Sig sotto prefetti ne'primi quindici giorni di ciascun'anno la nota certificata di tutti quelli tra loro che all'epoca prescritta si trovassero provisti dei necessarj registri, o che avessero trascurato di fare il deposito di quelli dello spirato anno.

319 Questa nota sarà da me trasmessa ai signori procuratori imperiali dei respettivi tribunali di prima istanza, ed io stesso richiederò che li negligenti siano perseguitati.

320 Persuaso però del loro zelo, ed attività, io son sicuro ec.

XLIX.

Parere del consiglio di stato dei 13. *Nevoso anno* **X.** (3 Gennaro 1802).

321 Il consiglio di stato ec. in seguito della remissione fattagli dai consoli; e sul rapporto della sezione di legislazione discusse li rapporti dei ministri della giustizia, e dell'interno relativi a far prendere una deliberazione per far rettificare li registri dello stato civile del dipartimento dell'*Ardeche*, nei quali sono stati commessi degl'errori, ommissioni, e falsità.

322. E'di parere che li principj sui quali riposa lo stato degl'uomini, si oppongono a qualunque rettificazione dei registri che non è il risultato di un giudizio provocato dalle parti interessate a domandare, o ad opporre la rettificazione; che questi principj sono sempre rispettati come la più stabile garanzia dell'ordine sociale; che sono stati solennemente proclamati dall'ordinanza del 1667, che ha abrogati gl'*esami ad futuram* (42), che vengono ad essere consagrati ancora nel progetto della terza legge del codice civile, che non si potrebbe de-

Il Sig. *Chabot de l'Allier* nel suo discorso al corpo legislativo, presentando li motivi della legge relativa agl'atti dello Stato civile disse „ Lo Stato Civile, dei cittadini è una loro proprietà, e questa proprietà inviolabile, come tutte le altre, non deve essere sottoposta che alle medesime formalità. In tutti li casi, e per tutte le rettificazioni è indispensabile l'istanza di una delle parti interessate, e che tutte siano chiamate in giudizio. Non si potrà conseguentemente opporre in verun tempo la sentenza di rettifica alle parti interessate che non l'avessero richiesta, o che non fossero state legalmente chiamate „.

Circa il modo di domandare, ordinare, ed eseguire la rettificazione degl' Atti dello Stato Civile si osservino gl'articoli 99, 100, e 101. del Codice Napoleone (*dal superiore* Num. 145, al 147.) e gli articoli 855, 856, 857, ed 858. del Codice di Procedura Civile (*dal superiore* Num. 148, al 152.

(42) Era questo un esame che si facea, prima che il giudizio fosse agitato, nel pericolo che le pruove delle quali potesse uno avere bisogno venissero a mancare, o per la lontananza de'testimonj, o per la loro morte, essendo vecchj, ed ammalati. Per poter far tale esame, era duopo ottenerne la permissione del Giudice, avanti il quale dovea essere fatto, non avea luogo che in materia civile.

rogare senza portare disturbo nelle famiglie, e pregiudicare a dei diritti acquistati; che se la legge dei due Fiorile anno III. (21 Aprile 1795) ordinò delle rettificazioni d'uffizio nei dipartimenti dell'*ovest*, quanta misura straordinaria parve comandata dalle conseguenze delle guerre civili ma che la medesima ha incontrati degl'ostacoli insurmontabili nell'esecuzione, se il cattivo stato dei registri nella maggior parte dei dipatimenti dà luogo a delle difficoltà, e a delle granui contestazioni; Egli è ancora più conforme all'interesse pubblico, ed agl'interessi degl'individui, di lasciare operare secondo i casi la rettificazione degl'atti dello stato civile dai tribunali.

L.

Parere del consiglio di stato dei 21 *Brumajo anno XI.* (4 Ottobre 1802).

323 Il consiglio di stato in seguito alla remissione fattagli dai consoli, avendo inteso il rapporto della sezione di legislazione, sopra quelli dei ministri di giustizia, e dell'interno relativi alle questioni di sapere.

324 1. Se l'ufficiale dello sato civile può distendere, ed iscrivere dietro alle dichiarazioni delle parti gl'atti dello stato civile non iscritti nei registri nei termini prescritti dalla legge, oppure se egli è necessario che questa inscrizione sia autorizzata da una sentenza.

325 2. Se in questo caso non sarebbe convenevole che li commissarj del governo, presso li tribunali (43), intervenissero d'*officio* per richiedere le sentenze, onde risparmiare le spese alle parti.

326 E'di parere sopra la *prima questione*, che li principj che erano la base del parere dei 13. Nevoso anno X. (44) intorno alla rettificazione degl'atti dello stato civile, sono a più forte raggione applicabili al caso dell'ommissione di questi atti sopra i registri, poiche la rettificazione ha soltanto per oggetto di sostituire la verità ad un errore in un atto già esistente, e quando si domanda di riparare un ommissione d'atto, si tratta evidentemente di dare uno stato; che se fosse lecito all'uffiziale dello stato civile, di ricevere, senza formalità alcune dichiarazioni tardive, e di dar loro autenticità, degl'estranei potrebbero essere introdotti nelle famiglie, e che questa faccoltà sarebbe sorgente di gravissimi disordini, che gl'atti ommessi non possono essere inscritti nei registri se non se in virtù di sentenze pronunziate con cognizione perfetta della causa dell'ommissione contradittoriamente alle parti interessate, oppure chiamate, e dietro le conclusioni del ministero pubblico (45), e che queste sentenze non possono neppure essere attaccate in ogni stato dalle parti che non si fossero state chiamate (46).

327 Sopra la *seconda qnestione*; che egli è più convenevole di lasciare alle parti interessate a far riparare l'ommissione degl'atti dello stato civile, la cura di provocare le sentenze, salvo il diritto incontestabile che hanno li commissarj del governo, di agire d'officio in questa materia ogni qualvolta l'ordine pnbblico lo richiede.

LI.

Parere del Consiglio di Stato dei 4. *Termifero An XIII.*(12. *Luglio* 805).

328 Il consiglio di stato al quale sua maestà ha rimesso un rapporto del gran

(43) Oggi sono li Procuratori Imperiali.

(44) Questo é il parere qui sopra riportato.

(45) Veggasi su ciò la disposizione dell'articolo 99. del Codice Napoleone (*al superiore* Num. 145.

(46) Cosi prescrive lo stasso Codice all'art. 100.

giudice ministro della giustizia sopra le difficoltà che incontrano molti matrimonj nell'applicazione di diversi articoli del codice civile.

Dopo di avere inteso il rapporto della sezione di legislazione.

329 Considerando che le difficoltà nascono perchè gl'uffiziali dello stato civile non discernono molto diligentemente li diversi casi che la legge ha voluto regolare da quelli che essi ha lasciato alla disposizione dei principj generali, e del dritto comune; che sebbene l'atto di nascita dei futuri sposi sia necessario, egli è pertanto permesso di rimpiazzarlo per mezzo delle formalità, menzionate nell'articolo 71. (47), ma che queste formalità prescritte allorquando si tratta di supplire al titolo costitutivo dello stato delle persone, non possono esigersi col rimpiazzo di atti meno esenziali; che non vi è bisogno adunque per rimpiazzare l'atto della morte dei padri, e madri, od ascendenti d'un atto di notorietà contenente la dichiarazione di sette testimonj, ed omologato dal tribunale; che il supplemento naturale dell'atto di morte dei padri, e madri, si trova nella presenza degl'avi, ed ave, e nell'attestato che si può loro domandare di questa morte; che se per ignoranza del luogo, ove sono morti li padri, le madri ed ascendenti non si può produrre il loro atto di morte; che se, come questo accade spesso nelle classi povere, per l'ignoranza dell'ultimo domicilio, non si può ricorrere all'atto di notorietà prescritto dall' articolo 155. (48) e destinato a verificare l'assenza da un domicilio conosciuto, in questo caso la ragione suggerisce di contentarsi della dichiarazione dei testimonj; che già di molte simili occasioni gl'ufficiali dello stato civile di parigi hanno proceduto ai matrimonj dietro atti di notorietà passati, o avanti notaro, o avanti li giudici di pace per mezzo di testimonj prodotti dalle parti; che non ne è risultato alcun inconveniente, nè doglianze, che molte ne sono al contrario risultate allorquando in simili casi si è voluto essere rigorosi, ed esiggere d'avvantaggio; che ancora molte volte si è seguita una via più semplice, e meno dispendiosa che quella degl atti di notorietà, e che merita di essere preferita, e di divenire generale, contentandosi della dichiarazione di quattro testimonj necessarj per l'atto di matrimonio, fatta all'uffiziale pubblico, e menzionata in quest'atto, che questa dichiarazione così solenne, come un atto di notorietà, e senza pericolo relativamente al matrimonio dei maggiori, per il quale non è di una necessità assoluta il consenso, ed il consiglio degl' ascendenti; che non vi è cosa alcuna da temere, relativamente al matrimonio dei minori, poichè in forza dell'articolo 160 (49). *ogni qualvolta che non vi sono nè padri, nè madri, nè avi nè avole, o che essi si trovino nell'impossibilità di manifestare la loro volontà*, li figli, e le figlie minori di 21. anno non possono contrarre matrimonio, senza il consenso del consiglio di famiglia (50).

330 E' di parere 1. che non è necessario di produrre li atti di morte dei pa-

(*rincontransi il superiore* Num. 146.); E' inoltre nota la massima che – *inter alios res gesta, aliis non potest prejudicium facere*, insegnata dalla *L.* 1. *Cod. inter alios acta*.

(47) Vedi il superiore N. 60.

(48) Vedi il Tom. V. pag. 92. Num. 14., e 15.

(49) Vedi – *Ibidem*. N. 20.

(50) Si osservi che non è che in mancanza degli Avi di una linea, che la legge esigge il consiglio di famiglia.

dri, e madri dei futuri sposi, allorquando gl'avi, od ave attestano questa morte, ed in questo caso deve essere fatta menzione del loro attestato nell'atto di matrimonio.

331 2.° Che se i padri, madri, avi, ed ave, il consenso o consiglio de'quali è richiesto sono morti, e n'è nell'impossibilità di produrre l'atto della loro morte, o la pruova della loro assensa, *per mancanza di conoscere il loro ultimo domicilio* puo procedersi alla celebrazione del matrimonio dei maggiori sulla loro dichiarazione con giuramento che il luogo della morte, e quello dell'ultimo domicilio dei loro ascendenti sono incogniti *Questa dichiarazione deve parimente* essere certificata del giuramento di quattro testimonj dell'atto di matrimonio, *li quali affermino che sebbene conoschino li futuri sposi, essi ignorano il luogo della morte dei loro ascendenti, ed il loro ultimo domicilio.* Gl'uffiziali dello stato stato civile devono fare menzione nell'atto di matrimonio delle dette dichiarazioni.

LII

Parere del consiglio di stato dei 30 *Decembre* 1812.

332 Il consiglio di stato il quale ha preso cognizione di un rapporto fatto a S. M. I e R. dal ministro dell'interno, col quale questo ministro domanda che il consiglio di stato pronunzj sulla validità degl'estratti dei registri dello stato civile, e degl'atti dell'amministrazione municipale consegnati, e notificati dagl'impiegati delle mairies, qualificati di segretarj.

333 Considerando 1.° Che la legge dei 28. Piovoso anno VIII. (17. Febbrajo 1800) non ha più creati li segretarj delle Amministrazioni Municipali soppresse, nè accordata la firma pubblica ad alcuno degl'impiegati delle Mairies attuali, e che conseguentemente questi impiegati non possono rendere autentico alcun'atto; alcuna spedizione, nè alcun' estratto degl'atti dei Notari, perchè ella è massima che niuno ha carattere pubblico, che fino a tanto che la legge glie lo ha conferito; che nondimeno dopo la legge dei 28. Piovoso è stato estratto un gran numero di copie dei Registri dello stato civile, sotto il certificato, e firma d'impiegati, che si qualificano *Segretarj*, o *Segretarj generali della mairie*; che molti di questi atti sono stati ricevuti in giustizia,ed hanno servito di base,o di carte giustificative a sentenza,od a procedure non terminate, che sarebbero nel caso di essere ricominciate,se questi estratti non fossero ammessi come autentici;che questi estratti sono stati consegnati da questi impiegati, e ricevuti dalle parti, con buona fede dall'una, e dall'altra parte dalla parte degl'impiegati che hanno potuto conchiudere da alcuni atti del governo che loro accordava un carattere pubblico: dalla parte delle parti che potevano molto meno riconoscere l'errore comune, che grandissima parte di questi estratti sono stati legalizzati sia dai presidenti dei tribunali di prima istanza dopo la legge dei 20. Ventoso anno XI. (11. Marzo 1803.) sia anteriormente dai Prefetti dei Dipartimenti, o dagl'altri funzionarj che li rimpiazzavano in caso di assenza, od'impedimento: ed in fine che in tutti i tempi, ed in tutte le legislazioni l'errore comune (51), e la buona fede sono stati bastanti per coprire ne-

(51) L'errore comune è quello che si reputa in un luogo per cosa vera, e certa; Quest'errore fà convalidare molti atti che sarebbero nulli – *Pater familias* (scrisse Vulpiano) *esse credidit*, *non va–*

gli atti, ed ancora nelle sentenze delle irregolarità che le parti non avevano potuto nè procedere, nè impedire.

334 E' di parere: 1.° che gl' estratti del Registro degl'atti dello stato civile consegnati dopo la legge dei 28. Piovoso anno VIII. con il certificato, e la firma degl'impiegati, detti *Segretarj*, o *Segretarj Generali dell' Uffizio dei Maires*, fino al giorno della pubblicazione del presente parere, devono essere considerati come autentici se questa firma è stata avanti quest'ultima epoca legalizzata, o dai Maires, o dai Prefetti del dipartimento avanti la legge dei 20. Ventoso anno XI, o di poi dai presidenti dei tribunali di prima istanza, o dai funzionarj pubblici, che fanno momentaneamente le funzioni degl' uni, e degl'altri, salvo le iscrizioni falze in caso di diritto.

335 2.° Che il ministro dell'interno deve rammentare di nuovo per mezzo di una istruzione che gl'impiegato negl'uffizj dei maires che si qualificano di *Segretarj*, e di *Segretarj generali*, non hanno carattere pubblico, che essi non non possono rendere autentico verun atto, veruna copia, nè verun estratso degl'atti delle autorità, e che nominatamente l'estratto degl'atti dello stato civile non possono essere consegnati che dal funzionario pubblico depositario dei Registri.

336 3.° Che in generale, e per prevenire ogni equivoco in avvenire il ministro deve rammentare ai Maires che negl'atti ne'quali l'amministratore è il solo responsabile, la sua firma è la sola necessaria, e che non se ne deve apporre alcun'altra.

LIII.

Circolare del Sig. Prefetto di Roma delli 30. *Decembre* 1812.

337 Sig. Maire - Sua Eccellenza il Sig Ministro dell'interno mostrandomi la necessità in cui egli è di ricevere per ciascun'anno lo stato di movimento della popolazione di ogni dipartimento dell'Impero, mi ha trasmesso il modello che ella troverà unito alla presente circolare, e che le invio in doppia copia, onde uno me ne sia rirornato da lei esattamente riempito.

338 Questo stato contiene il numero mensuale ed annuo delle *nascite*, de'*matrimonj*, e delle *morti*, e quindi non è altro che lo stato numerico che ella già mi ha trasmesso per li scorsi anni per gl'atti dello stato civile; Questo però è un poco più dettagliato dell'altro, mentre contiene la divisione per *sesso*, e per *età*, sia nelle *nascite*, sia nelle *morti*. Per ciò che riguarda li matrimonj, in nulla differisce dalle domande alle quali ella ha soddisfatto già negl'altri anni. Quantunque a vederlo sembri che un longo, e penoso travaglio esigger debba cotesto lavoro, sia pur persuaso che seguitando ella il metodo che io le prescrivo, non avrà molta pena a riempirlo con esattezza, e sollecitudine.

339 Suppongo, non potendone dubitare, che li registri dello stato civile a lei affidati siano in perfetta regola ella incominci dunque a prender quello della nascita, ed in foglio separato, dividendo i maschj dalle femmine, ne noti il numero per ciascun mese, e per ciascuna partita indicata nello stato; esamini po-

na semplicitate deceptus, nec Jurir ignorantia, sed quis publice pater familias plerisque videbatur, sic agebat, sic contrahebat, sic muneribus fungebatur; cessabit Senatus Consult. L. 3. ff. de Senat. Consult. Maced. L. 3. ff. de Officio Praetor.

scia, se il totale delle nascite da lei notate, ribatte a quello della lista alfabetica che depositar deve con li registri, e se ciò sia, ne porti alla respettiva linea e colonna del modello che mi ritornerà il numero in cifre: ne faccia quindi le somme, e non manchi portarle per ciascuna colonna all'ultima linea che a ciò è destinata.

340 Pei matrimonj ella terrà il metodo stesso che pei scorsi anni.

341 Per le morti poi, sempre con il registro alla mano, ella anderà notando in tanti fogli separati, quante sono le divisioni portate nello stato, il numero delle morti che sono accadute in ciascun mese, e solo in ultima analisi ella ne porterà sempre in cifre numeriche sotto le respettive linee, e colonne l'ammontare sul modello stampato.

L'esattezza la più scrupolosa è indispensabile in questo lavoro, onde spero che ella ec.

342 M O D E L L O

DIPARTIMENTO DI ROMA

Circondario di .. Comune di ...

Movimento della Popolazione nell' Anno 1812.

NASCITE

	Genn.	Febb.	Marz.	Apr.	Magg.	Giug.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dec.	Tot.
Figli legittimi													
Maschi . . .													
Femmine . . .													
Figli naturali riconosciuti													
Maschi . . .													
Femmine . .													
Figli naturali non riconosciuti													
Maschi . . .													
Femmine ..													
Totale													

343 MATRIMONJ

	Genn.	Febb.	Marz.	April.	Magg.	Giug.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dec.	Tot.
Frà Celibi, e Zitelle													
Frà Celibi, e Vedove													
Frà Vedovi, e Zitelle													
Frà Vedovi, e Vedove													
Totale													

Totale de' Divorzj

MORTI

	Genn.	Febb.	Marz.	Apr.	Mag.	Giug.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dec.	Tot.
Al di sotto di tre mesi													
Maschi . . .													
Femmine . .													
Da tre a sei (1)													
Da sei a dodici													
Da uno a due anni													
Da due a tre													
Da tre a quattro													
Da quattro a cinque													
Da cinque a sei													
Da sei a sette													
Da sette ad otto													
Da otto a nove													
Da nove a dieci													
Da 10. a 15.													
Celibi . .													
Ammogliati . .													
Vedovi . . .													
Zitelle . . .													
Maritate . . .													
Vedove . . .													
Da 15. a 20. (2)													
Totali													

(*Amministrazione* N. 33, 35.
Vedi (*Amministrazione Municipale* dal N. 334, al 360.
(*Atti* dal N. 22, al 26.

STAZIONARJ - Vedi *Coscrizione* dal N.° 1038, al 1048.

STELLIONATO - Vedi *Arresto Personale* N.° 2, 3, dal N.° 19, al 22.

STEMMI

Ordine della Consulta Straordinaria dei 10. Giugno 1809. che prescrive il rimpiazzo delle Armi Imperiali alli pubblici Stemmi del Governo Pontificio.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina.

1 Tutti i pubblici stemmi del cessato governo pontificio, saranno tolti, e rimpiazzati coll'armi dell'Impero.

2 Saranno conservati quelli che potranno riguardarsi come monumenti delle belle arti.

3 Li Governatori locali sono incaricati dell'esecuzione del presente ordine, ciascuno nella sua respettiva giurisdizione.

Vedi - *Feodalità*.

STILLICIDIO - Vedi *Servitù* N. 60.

(1) Ad ognuna di queste età si deve fare la distinzione dei due sessi.

(2) E così progredire di cinque in cinque anni, notandovi tutti i stati della vita, come si è fatto dai 10 a 51 anni.

S T I P E N D I A T I

Parere del Consiglio di Stato dei 26. Vendemmiajo anno IX. (18 Ottobre 1800.) sulla ritenzione del vigesimo sulli stipendj, e salarj pubblici (approvato li 28. vendemmiajo (19. Ottobre),

1 Il Consiglio di Stato, viste le leggi de' 3. Nevoso, 27. Fiorile, e primo Fruttifero anno VII. (23 *Decembre* 1798, 16. *Maggio*, e 18. *Agosto* 1799.) 25. Frimajo, e 25. Ventoso anno VIII. (16 *Decembre* 1699, e 16 *Marzo* 1800) sulle contribuzioni, personale, mobiliare, e suntuaria.

2 Considerando che in seguito della Legge dei 25. Frimajo anno VIII., li stipendj sono stati ridotti nelle proporzioni prescritte dall'economia.

3 Che altronde le contribuzioni personale, e mobiliare, e suntuaria sono fissate per l'anno IX. ad un quarto meno di quelle dell'anno VIII.

4 Che in tale stato la ritenzione del vigesimo caderebbe a danno dei pubblici stipendiati li principj di un eguale ripartizione delle contribuzioni fra tutti i cittadini.

5 E' di parere, che la ritenzione del vigesimo sulli stipendj e salarj pubblici, non può aver luogo per l'anno IX (1). Vedi - *Appannaggio*.

STOFFE - Vedi *Camera di Commercio* dal N.° 135., al 142. - Stoffe con oro, ed argento - Vedi - *Camera di Commercio* dal N.° 144, al 146, 154. Vedi nel Supplemento Titolo - *Commercio*.

S T R A C C I

Ordine della Consulta Straordinaria delli 27 Luglio 1809. che supprime il privilegio esclusivo della compra, e vendita delli Stracci.

La Consulta Straordinaria ec.

Considerando che ogni privilegio contrario alla libertà del commercio é egualmente opposto alle costituzioni dell' Impero; Ordina.

1 Li rescritti dei 10, e 13. Decembre 1791. che accordano ai sopraitendenti delle Fabbriche di carte il privilegio esclusivo della vendita, e compra delli stracci son revocati.

Legge che vieta il trasporto delli stracci - Vedi *Dogane* dal N.° 809, all' 812.

S T R A D E P U B B L I C H E

S o m m a r i o

(1) Questo parere fu pubblicato come Legge, e reso esecutorio nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno del Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma, con ordine delli 3. Marzo 1813.

IX. Ordine della stessa Consulta dei 25. Giugno 1810. con cui si fissa nuovo metodo sul ripartimento della tassa delle strade dal N. 64 al 69.
X. Ordine del Maire di Roma dei 17 Maggio 1811, con cui si prescrive ai proprietarj dei fondi lungo le strade del Territorio della Comune di Roma il taglio delle ramaglie, spini, e cespugli che si trovano nello spazio di 60. piedi vicino le strade pubbliche dal N. 70. al 72.
XI. Ordine del Maire di Roma dei 29. Ottobre 1811. che prescrive la piantaggione di alberi lungo le strade pubbliche dal N 73. all'80.
XII. Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 18 Novembre 1811. sul taglio degl' alberi, e cespugli vicino le strade pubbliche dai N. 81. al 92.
XIII. Indicazione delle strade che sono state dichiarate Imperiali dal Decreto di S. M. dei 16. Decembre 1811. N. 93.
XIV. Estratto del Decreto Imperiale dei 24 Agosto 1812 per ciò che risguarda la percezzione dei centesimi addizionali desunti dal Dipartimento di Roma per la manutenzioni, e riparazioni delle strade Imperiali di Terza Classe dal Num. 94, al 100.
XV. Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 20. Novembre 1812. con cui si prescrive alli Maires il modo con cui devono soddisfare alla sorveglianza loro ordinata dal Decreto Imperiale sul lavoro, e manutenzione delle strade Imperiali, e Dipartimentali dal N 101, al 114.

I.

1 *Ordine della Consulta Straordinaria delli* 28. *Giugno* 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

2 *Art.* 1. Gl'amministratori camerali diriggeranno alla computisteria del Buon Governo nel termine di quindici giorni dalla data del presente i loro conti sull' esiggenza della tassa delle strade, e sulle spese a loro commesse sino al giorno d'oggi, tanto dalla detta computisteria, che dalla segreteria del Buon Governo.

3 *Art.* 2. I detti conti abbraccieranno tutto il tempo che è passato dopo l'ultimo conto ordinato, fino al 1. Luglio prossimo, tanto in introito, che in esito.

4 *Art.* 3. I computisti dovranno depositare nella computisteria i documenti, ed i mandati, o siano ordini relativi ai loro conti.

II.

Ordine della Consulta Straordinaria de' 19. *Luglio* 1809.

5 Informata la consulta ec. che diversi intraprendenti, o appaltatori di strade pubbliche non adempiscono le loro obbligazioni, e non provedono al mantenimento delle strade, per le quali hanno l'appalto a norma della loro conservazione: Ordina:

6 1.° Gl'architetti addetti al buon governo visiteranno subito tutte le strade che sono sottoposte alla loro ispezione.

7 2.° Faranno immediatamente dopo le dette visite il loro rapporto alla consulta sullo stato attuale delle dette strade, sulli ristauri di cui hanno bisogno, sulla negligenza, e sul ritardo degl'appaltatori, e sui lavori d'arte che minacciano ruina, e che debbono essere rimessi in pristino.

8 3.° Proporranno alla consulta la surrogazione di altri in luogo degl'aggiudicatarj che avranno notabilmente trascurato d'adempiere le loro obbligazioni, e li lavori che dovranno eseguirsi a loro spese.

9 4.° Non si farà alcun nuovo avanzo di danaro agl'appaltatori prima della detta visita, e senza che riportino un certificato dell'architetto contestante, che la strada della quale hanno l'incarico è nel miglior stato di mantenimento.

III

Ordine della Consulta Straordinaria dei 6. *Gennaro* 1810.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

10 Nello spazio di sei mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente ordine, tutte le ramaglie, spini, e cespugli che si troveranno nello

spazio di 20. metri (1) vicino alle strade pubbliche, saranno recisi in modo che il cammino resti libero, e più sicura, ed il tutto a spese di ciascun proprietario.

11 Li sig. prefetti sono incaricati dell'esecuzione del presente.

IV.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 6. Aprile 1810.

12 La consulta straordinaria veduti i suoi ordini dei 9. Decembre, ed 8. Gennaro scorso (2).

Veduti li capitoli, e condizioni presentate nel 1801 della già congregazione del buon governo per gl'appalti di mantenimento, e di riparazione delle strade dello stato romano.

13 Vedute le condizioni particolarmente prescritte dalla allora presidenza delle strade per la riparazione, e mantenimento di quelle dell'agro romano,

14 Veduti li contratti di mantenimento, e riparazioni stipulati cogl' intraprendenti.

15 Veduti i rapporti dei sig. prefetti di Roma, e del Trasimeno, e quelli degl'ingegnieri dei ponti, e strade.

16 Considerando, che un gran numero d'intraprendenti hanno trascurata l'esecuzione dei lavori, dei quali si erano incaricati fino al punto di compromettere il servizio pubblico.

17 Considerando che lo stato attuale delle strade esigge per ragione di questa circostanza delle riparazioni straordinarie; che è necessario di prendere per la loro esecuzione delle garanzie sicure; che le riparazioni non possono essere ordinate, se non che a norma delle forme stabilite dalle leggi.

18 Considerando che li capitoli, e condizioni stabilite dalla congregazione del buon governo, segnatamente negl'articoli 1, 6, 7, 9, e 13, autorizzano l'amministrazione a fare eseguire d'officio, a spese, e danni degl'impressarj le riparazioni che avessero negligentato; Ordina:

TITOLO I. Liquidazione de' lavori anteriori.

19 *Art.* 1. Si procederà dai Sig. Prefetti dei due dipartimenti ad una liquidazione di conti degl'impressarj delle strade fino all'epoca della ricognizione prescritta dall'ordine della consulta del dì 8 Febrajo scorso.

20 *Art.* 2. La detta liquidazione sarà corredata di processi verbali di ricognizione formati in virtù del precitato ordine.

21 *Art.* 3. Saranno dedotte dal credito degl'impresarj le somme impiegate dopo il mese di Giugno scorso, per fare d'officio, ed a loro spese le riparazioni urgenti, e straordinarie che si sono dovute ordinare su diversi punti di strade.

22 *Art.* 4. Saranno egualmente dedotte le indennità devute dai detti intraprendenti per il tempo nel quale avessero lasciato fuori di stato di completa durata le porzioni di strade che fossero loro state considerate.

23 Sarà in fine dedotto il tre per cento che li detti impresarj dovevano pagare agl'ingegnieri delle strade incominciando dal dì 9 Decembre scorso.

24 *Art.* 5. Nel caso in cui a ragione della detta liquidazione l'impresario si trovasse creditore del governo la somma che resta dovuta si pagherà: cioè;

25 Un quarto in contanti dal momento in cui la liquidazione sarà terminata.

(1) Il Metro è composto di tre piedi

(2) Vedi Ponti, ed Argini dal N. 1. al 72.

26 Un quarto allorchè l'impressario avrà preparato sulla strada i materiali necessari per completare li lavori ai quali si è obbligato col suo contratto, quel deposito di materiali si verificherà dall'ingegniere, secondo il loro peso, e qualità.

27 E l'altra metà in rate eguali nel decorso dell'anno 1810.

28 *Art.* 6. Nel caso in cui in seguito della liquidazione fatta l'impresario si trovasse debitore verso il governo, sarà tenuto di dare immediatamente una cauzione solvibile per l'ammontare del suo debito, sotto le clausole, e condizioni espresse nel titolo seguente. ed in mancanza di fornirla in tre giorni di tempo, si procederà ad ottenere il rimborso per mezzo di esecuzione.

29 *Art.* 7. In caso di contravenzione sul risultato delle liquidazioni il consiglio di prefettura vi provederà in conformità delle leggi

TITOLO II. *Del mantenimento, e dell'annullazione de' contratti.*

30 *Art.* 8. Sono definitivamente conservati tutti li contratti per il mantenimento delle strade, gl'aggiudicatarj dei quali si troveranno avere a forma delle ricognizioni prescritte dal l'ordine degl'8 Febrajo scorso esattamente, e costantemente adempite le condizioni del loro contratto

31 *Art.* 9. Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente li contratti che fossero riconosciuti infetti di lezione agl'interessi del governo. Si prenderanno delle determinazioni ulteriori a questo riguardo sul rapporto dei Signori Prefetti respettivi.

32 *Art.* 10. In quanto agl'impresarj che non avessero costantemente, ed esattamente adempite le condizioni del loro contratto, sarà loro permesso di fare da qui al primo Luglio prossimo, li lavori necessarj per riprístinare le strade nello stato in cui avrebbero dovuto mantenerle, e ciò secondo le condizioni seguenti.

33 1.° Dovranno dare in termine di otto giorni al più tardi una cauzione sufficiente pei lavori che restano ad eseguirsi.

34 2.° Dovranno egualmente formare al momento della notificazione del presente ordine sulle porzioni di strade che sonogli confidate le provisioni di materiali sufficienti per l'esecuzione dei detti lavori.

35 3.° Dovranno similmente riunire subito sulla strada li lavoranti necessarj per l'ultimazione di detti lavori, e procedervi senza interruzzione; potrà sotto le condizioni, e riserve sudette, e dal momento in cui sarà stata data la sigurtà, accordarsi agl'intraprendenti un terzo sulle annualità dell'anno corrente.

36 *Art.* 11. Mancando i detti impresarj ad una delle tre condizioni qui sopra prescritte, li contratti resteranno annullati, e si procederà ad una nuova aggiudicazione a nuovo inconto nelle forme prescritte dalle leggi. Il prezzo del nuovo incanto si pagherà su ciò che restarebbe a darsi all'impresario sudetto, nel caso che fosse trovato creditore.

37 *Art.* 12. Li sudetti impresarj dovranno conformarsi per il compimento de' lavori da farsi da qui al primo Luglio prossimo ai piani, e dettagli formati dagl'ingegnieri, ed annessi alle ricognizioni che sono state fatte in virtù gl'ordini degl'8 Febrajo scorso.

38 *Art.* 13. Il valore dei lavori fatti in esecuzione del precedente articolo sarà

difalcato sul totale delle somme di cui si trovassero debitori in forza della detta liquidazione.

39 *Art.* 14. Gl'impresarj che all'epoca del primo Luglio prossimo avranno esattamente adempite le condizioni soprapescritte saranno messi al paro per il mantenimento del loro contratto a quelli indicati nel superiore articolo 8.

40 *Art.* 15. Il mantenimento, e la prolungazione dei contratti che potessero aver luogo per ragione dei superiori articoli 8, e 14 avrà effetto sotto le seguenti riserve fino al fine del contratto.

41 1.° Gl'appaltatori dovranno fornire in termine di otto giorni una cauzione solvibile, secondo le leggi dell'impero.

42 2°. Dovranno tenere costantemente sulla strada gl'approvigionamenti sufficienti di materiali per provedere ai bisogni urgenti, secondo le quantità, e qualità prescritte.

43 3.° Dovranno conformarsi per l'epoca dei lavori, loro numero, scelta ed impiego dei materiali ai dettagli, e piani formati dagl'ingegnieri, ed approvati dall'amministrazione.

44 4.° Si farà all'impresario una ritenzione di un decimo sulle somme, che gli saranno dovute fino al compimento dei lavori.

45 *Art* 17. I lavori si faranno sotto la vigilanza continua degl'ingegnieri, ai quali vengono per tale effetto consegnati tutti li piani, e descrizioni che prima avevano le deputazioni delle strade, ne si farà alcun pagamento che dopo li loro rapporti, comprovanti l'avanzamento dei lavori, e la loro buona esecuzione

46 *Art.* 18. L'ammontare del tre per cento precedentemente accordato agl'ingegnieri, sarà difalcato dalle somme da sborsarsi in pagamento.

47 *Art* 19. La decima parte ritenuta secondo l'articolo 15, come pure la detta rata pagabile non sarà disfatta nè liberata la sigurtà, se non a norma dei processi verbali di consegna delle strade, che dovranno farsi, secondo li termini del contratto.

48 *Art.* 20. Si procederà nel Mese di Luglio prossimo in presenza degl'impresarj indicati nell' *Art* 10 ad un rendimento di conto definitivo in conformità de' processi verbali che si formeranno dei lavori da essi fatti nell'intervallo, e questo secondo le regole, e condizioni prescritte nel titolo I del presente ordine.

49 *Art.* 21. Le garanzie prescritte del presente ordine si riceveranno dai prefetti, ed in caso di qualche contestazione si deciderà dal consiglio di prefettura.

50 Il presente ordine sarà trasmesso ai Signori Prefetti, alla commissione amministrativa della città di Roma, e sarà inserito nel bollettino delle leggi.

VII

51 La Consulta Straordinaria, veduti i piani, e dettagli di stima fatti li 19 20, 22, 29 Febrajo, e 2 Marzo scorso dell'ingegniere Moneti, riveduti, ed approvati dall'ingegniere in capo, risguardanti i lavori da farsi.

1.° Alla strada Prenestina, valutati a - - - sc. 414

2.° Alla strada che da porta Pia conduce a Mentana, ascendenti a - - - - - - - - sc. 176 80

3.° Alla strada che da quella d'Ostia conduce a Schiazzanello valutati a - - - - - - - - sc. 728 94

4.° Alla strada che dalla porta S. Pancrazio si riunisce a quella di Civitavecchia, valutati a - - - - sc. 573 32

5.° Alla via Appia, che da porta S. Sebastiano si riunisce alla strada di Albano, stimati - - - - - sc. 219

Ordina:

52 *Art.* 1. Li piani, e dettagli di stima de'lavori di cui si tratta vengono definitivamente approvati per la somma totale di due mila, cento, dodici scudi, e sei bajocchi che formano undicimila, duecento, novantanove franchi, e cinquanta due centesimi.

53 *Art.* 2. Li lavori saranno messi in aggiudicazione dal prefetto di Roma, nelle forme prescritte dalla deliberazione dei 19 Ventoso anno XI (3).

VIII

54 *Ordine della Consulta Straordinaria dei 24 Aprile 1810.*

La Consulta Straordinaria sul rapporto del referendario incaricato delle finanze: ordina;

55 *Art.* 1. Si accorderà ai Signori Prefetti dei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, sui prodotti cumulati delle tasse delle strade, e da quelle dei quindici bajocchi dell'anno 1809 un credito della somma di 180, 589 franchi, oltre le somme, il cui pagamento è stato ordinato precedentemente.

56 *Art.* 2. La detta somma sarà ripartita dalla Consulta frai due dipartimenti in proporzione della valutazione dei lavori riconosciuti indispensabili pel ristabilimento delle strade pubbliche, sul rapporto del referendario che ha il dipartimento dell'interno, ed in vista delle verificazioni fatte dagl'ingegnieri.

57 *Art.* 3. Li Signori Prefetti applicheranno esclusivamente l'ammontare del detto credito alle riparazioni necessarie per ristabilire le dette strade, cominciando da quella da Roma a Parigi, e da Roma a Napoli.

58 *Art.* 4. La detta distribuzione avrà luogo fra gl'antichi impresarj per mezzo di comparazione colle somme necessarie per l'esecuzione de'lavori

59 *Art.* 5. Non si potrà pagar loro alcuna somma, finchè non avranno preventivamente fornita una buona, e solvibile cauzione avanti li loro respettivi Prefetti, e finchè non sarà stata presa inscrizione relativa alla detta cauzione.

60 *Art.* 6. In caso di mancanza all'esecuzione del precedente articolo nel termine di otto giorni, li lavori che cadono a carico di ciascun impresario per metter in buon stato a porzione di strada compresa nel suo contratto, saranno aggiudicati a nuovo incanto.

61 *Art.* 7. Le riparazioni alle quali si provederà immediatamente, saranno quelle per mettere dette strade in istato di durata, salvo li provedimenti da prendersi in appresso intorno alle riedificazioni di opere d'arte che non saranno indispensabili, acciocché la strada sia ben conservata.

62 *Art.* 8. Li Sig. Prefetti dovranno dirigger subito alla Consulta il progetto di distribuzione de'fondi destinati ai diversi lavori.

63 *Art.* 9. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

(3) Vedi l'articolo – *Ponti, ed Argini* dal N. 73, all'83.

IX

64 *Ordine della Consulta Straordinaria dei* 25 *Giugno* 1810.

65 La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

66 *Art.* 1. Per l'anno 1811 la tassa delle strade corriere , e quella di quindici bajocchi , saranno riunite sotto la denominazione di tassa pel mantenimento delle strade .

67 *Art.* 2. L'ammontare delle due tasse riunite sarà ripartito sul piede della contribuzione fondiaria dei fondi rurali , e delle case dei due dipartimenti di Roma , e del Trasimeno .

68 *Art.* 3. La tassa del detto ripartimento resta fissata a diciotto centesimi per franco del capitale della detta contribuzione .

69 *Art.* 4. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino , e sottoposto all'approvazione di S. E. il ministro delle finanze

X

Ordine del Sig. Maire di Roma dei 17 *maggio* 1811.

70 Il Maire di Roma , ordina :

71 *Art.* 1. Tutti li proprietarj dei fondi lungo le strade del territorio della comune di Roma nel termine di giorni otto dalla data di questo sono obbligati di tagliare tutte le ramaglie , spini , e cespugli che si trovano nello spazio di 60 piedi vicino le strade pubbliche a seconda del citato decreto della Consulta .

72 *Art.* 2. Scorso il termine prefisso, si farà eseguire dalla municipalità il lavoro per conto , e carico de' possessori che non lo avranno eseguito .

Per il Maire assente - *Il Principe Gabrielli Agg.*

XI

Ordine del Sig. Maire di Roma dei 29 *Ottobre* 1811.

73 Il Maire di Roma , ordina :

74 *Art.* 1. Ogni proprietario , o affittuario di tenute , pediche , o appezzamenti limitrofi alle strade di prima , seconda , e terza classe dovrà piantare lungo le suddette strade in ordinanza quella quantità d'alberi , che sarà più confacente alla natura del terreno , come olmi , gelzi , frassini , e pioppi , dovendo ricorrere al Sig. conservatore delle foreste domiciliato nella locanda Sciubert a S. Carlo il quale gl'indicherà i boschi d'onde potranno estrarsi i piantoni convenienti , e prescriverà loro altresi ogni necessaria cautela .

75 *Art.* 2. Lo spazio che dovrà intercedere fra un albero , e l'altro sarà di canne cinque architettoniche , e distanti dal ciglio esterno dei fossi , ed ove non siano questi dal ciglio delle sponde una canna circa a seconda di un regolare allineamento che dee darsi agl'alberi .

76 *Art.* 3. Questo allineamento sarà determinato dall'ingegniere ordinario del circondario di Roma Sig Clemente Folchi a cui i proprietarj potranno diriggersi in qualunque dubbio ancora che possa nascere per l'esecuzione del prescritto impianto di alberi .

77 *Art.* 4. Ogni proprietario degl'enunciati terreni limitrofi dovrà aver preparato assolutamente le fosse per piantare gl'alberi alla fine del prossimo mese di Novembre e quindi piantar gl'alberi in Gennaro futuro , acciò allignino con facilità , fortificandoli con opportuni fratticci di spine .

78 *Art.* 5. Li proprietarj che non avranno entro l'indicato spazio prescavate le

fosse per detta piantagione dovranno soggiacere a tutte le spese che per fare le dette fosse saranno anticipate dagl'affittuarj, o dal governo, andando tutto a loro conto, e carico.

79 *Art.* 6. Restano incaricati tutti li proprietarj de'terreni litrofi alle vie Appia, e Cassia di rinnuovare la piantagione in quei luoghi nei quali nell'anno scorso gl'alberi non hanno punto vegetato, rimanendo a loro peso la custodia delli spini, e la manutenzione continuata de'medesimi, col ripiantare annualmente quelli che per qualunque causa perissero in avvenire. Quest'obbligo di mantenere gl'alberi vegetanti, e di rimettere quelli che perissero in avvenire, resta del pari a carico di tutti gl'altri proprietarj contermini alle altre strade dell'Agro Romano qui appresso notate.

80 *Art.* 7. Esorta in fine non solo i proprietarj, ma ancora di tali terreni limitrofi alle suddette strade di prima, seconda, e terza classe alla puntuale esecuzione di quest'ordine, tanto interessante al miglioramento, e salubrità dell'aria di questo agro, ingiungendo agl'ultimi, in caso di mora dei proprietarj per tutto il giorno 16 Novembre di eseguire essi l'escavazione di dette fosse, ritenendo ai proprietarj sull'annua risposta, e nel primo prossimo termine di essa l'importo di tali lavori.

A TUTTO L'AGRO ROMANO.

Strade di prima Classe - Cassia, da porta del Popolo - Appia, da porta S. Giovanni - Aurelia, da porta Cavalleggiera - Catilina, da porta Maggiore.

Strade di seconda Classe - Salara, da porta Salara - Tiburtina, da porta S. Lorenzo - Portuense, da porta Portese.

Strade di terza Classe - Flaminia, da Ponte Molle - Tusculana, da porta S. Giovanni - Ostiense, da porta S. Paolo - Trionfale da porta Cavalleggiera, alla Giustiniana.

Per il Maire - *Il principe Gabrielli Agg.*

XII

Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 18 Novembre 1811.

81 *L'Uditore al Consiglio di Stato Prefetto di Roma c. Ordina:*

82 *Art.* 1. Nel termine di due mesi dovranno essere tagliati gl'alberi, ramaglie, spini, cespugli, sino alle loro radiche, che si trovano nello spazio di 20 metri (7) lateralmente, ed in tutta la lunghezza delle infrascritte strade di prima, seconda, e terza classe da computarsi dal ciglio esteriore de'fossi, ed ove questi non fossero, dalla sommità delle sponde delle medesime strade.

83 *Art* 2. Sono eccettuate le fratte di recinto, gl'alberi di frutto, e di alto fusto, e specialmente quelli che si trovano nell'allineamento prescritto dalla legge dei 9 Ventoso anno XIII (8) relativa alla piantagione degl'alberi, li quali dovranno essere conservati nella distanza di due metri circa (9) calcolata dal ciglio esteriore de' fossi laterali, e distante un albero dall'altro metri 11 circa (10).

84 *Art.* 3. Agl'alberi di alto fusto che si rinveranno nell'indicato spazio di 20 metri, saranno bensì tagliate le fronde, e ramaglie fino all'altezza di palmi 15.

85 *Art.* 4. Tutti gl'alberi, ramaglie, cespuglii ec. prodotti dall'indicato smac.

(7) Palmi 90.
(8) 28 Febraro 1805.
(9) Palmi 10.
(10) Palmi 50.

chiamento saranno parimenti a tutti danni, e spese dei proprietarj fatti trasportare entro i loro terreni al di là della distanza prescritta di 20 metri.

86 *Art.* 5. Il Sig. ingegniere in capo farà subito partire gl'ingegnieri ordinarj e conduttori per le sopra citate strade del loro circondario, ond'effettuare il taglio nel predetto termine a tenore delle istruzzioni date.

87 *Art.* 6. Ciascun ingegniere, o conduttore si fornirà di una, o più compagnie d'uomini per eseguire quanto viene ordinato pagando loro settimanalmente le giornate di lavoro.

88 *Art.* 7. La spesa che importerà il taglio suddetto, è gl'emolumenti dovut agl'ingegnieri ordinarj, e conduttori e loro vellure verranno immediatamente rimborzate dal proprietario, nel di cui fondo avranno fatto eseguire lo smacchiamento, e trasporto suddetto.

89 *Art.* 8. Tutti i proprietarj sudetti saranno tenuti in appresso di mantenere sempre polito d'alberi, e cespugli l'accenato spazio di 20. metri.

90 *Art.* 9. Il sig conservatore delle foreste resta incaricato di fare eseguire lo smacchiamento sopraindicato nei terreni spettanti all'amministrazione dei dominj.

91 *Art.* 10. I sotto prefetti, e maires daranno tutte le loro mani agl'ingegnieri, e conduttori in caso che avessero bisogno di uomini, stigli, e vetture per tale ispezzione.

92 *Art,* 11. Copia del presente ordine sarà inviata al direttore del demanio, al conservatore delle foreste, ai sotto prefetti, maires ed all'ingegniere in capo perciò che li riguarda.

Indicazione delle strade nelle quali dovrà eseguirsi il presente smacchiamento.

Di prima classe - Dal principio del dipartimento per Bolseno, Viterbo, Roma, Colonna, Valmontone, e Frosinone - Dal principio del dipartimento per Montalto, Civita Vecchia, Roma, Velletri, e Paludi Pontine, fino al confine - Da Terni per Narni, e Magliano fino alla colonnetta di Nepi.

Di seconda classe - Da Roma per Corese a Rieti fino al confine per Civita Ducale - Da Rieti a Terni per le Marmore - Da Roma a Fiumicino - Dalle Frattocchie e porto d'Anzo - Da Roma, a Tivoli.

Di terza classe - Da Corese a Terni per Cantalupo - Da Frosinone a Terracina - Da Roma a Frascati - Da S. Cesareo per Palestrina fino ad Olevano - Da Roma, ad Ostia - Da Tivoli, a Subiaco - Da Viterbo, a Corneto - Da Corneto, a Canino per Montalto - Dalla porta Cavalleggieri alla Giustiniana - Da Monte Fiascone al confine del dipartimento verso Orvieto.

Il Prefetto di Roma - TOURNON.

XIII

Strade imperiali di prima classe.

93 N.° 6 dal confine del dipartimento di Roma, e territorio di Acquapendente per Bolseno, Viterbo, Roma, Albano, Velletri, e Terracina.

Strade imperiali di terza classe - 223 dal confine del dipartimento di Roma, per Montalto, Corneto, e Civita Vecchia, 124 da Civita Vecchia a Roma, 125 dalla colonnetta di Nepi per Civita Castellana, Narni, e Terni, 227 da Roma per Rieti a Civitaducale, 228 da Roma per Tivoli, e da Arsoli al confine del regno di Napoli, 229 da Roma per la Colonna, Valmontone, Frosinone, e Pontecorvo.

XIV

Decreto imperiale dei 24 Agosto 1812.

Sessione XIII - Dipartimento di Roma.

94 Si percepirà per l'anno 1812 sul dipartimento di Roma col mezzo de' centesimi addizionali una somma di 163,000 franchi per concorrere coi fondi del tesoro alla riparazione delle strade imperiali di terza classe, giusta il voto del consiglio generale, cioè: *franchi*

N.° 223 da Siena a Civitavecchia per Grosseto	- - -	7 300
N.° 224 da Roma, a Civitavecchia	- - - - -	50 000
N.° 225 da Roma, a Fano, e Venezia	- - - -	24 000
N.° 227 da Roma, all'Aquila per Rieti	- - - -	12 000
N.° 228 da Roma, a Subnola per Tivoli	- - - -	10 000
N.° 229 da Roma, a Napoli per Ponte Corvo	- - -	60 000

95 Li centesimi imposti da questo decreto si percepiranno sulle contribuzioni fondiaria, personale, e mobiliare.

96 Queste contribuzioni si percepiranno sui ruoli del 1812 per mezzo della tariffa, o di un nuovo ruolo, secondo che lo stimerà più conveniente il ministro delle finanze.

97 Le spese di percezione, tanto de' percettori che de'ricevitori particolari, e de'ricevitori generali, verranno imposte sul di più della *somma principale*.

98 Li fondi provenienti da queste contribuzioni si verseranno nella cassa d'amortizzazione, e vi rimarranno in deposito a disposizione del ministro dell'interno, come fondi speciali.

99 Queste contribuzioni saranno comprese ne' ruoli firmati, e resi esecutorj per il 1813, per essere impiegate nella provenienza de'fondi, a norma de' voti da emettersi dai consigli generali.

100 Ogni contestazione relativa a queste imposizioni sarà giudicata dai consigli di prefettura, salvo il ricorso al consiglio di stato. Dal quartier generale di Smolensko il 24 Agosto 1812. Firmato - NAPOLEONE.

XV

Ordine circolare del Sig. Prefetto di Roma dei 20 Novembre 1812.

101 *Sig. Maires*. Col decreto imperiale dei 16 Decembre 1811, venendo loro affidata una nuova ispezione sulle strade imperiali, e dipartimentali, debbo loro richiamare tutta la cura necessaria pel disimpegno delle funzioni che avranno da esercitare, le quali sono tanto importanti, ed onorevoli

102 Le riparazioni delle strade si vanno ora facendo da impresarj, ma allorchè saranno ridotte in buono stato, si daranno in appalto a degl'appaltatori nominati *Cantonieri*, li quali dovranno mantenerle costantemente in perfetto stato.

103 L'*Art.* 58 del decreto medesimo prescrive, che la sorveglianza de'maires sullo stato delle strade delle loro comuni, e nel servigio de'cantonieri che vi saranno messi sarà esercitata da una particolare ispezione sui lavori che potranno farla, anche più frequente, se la troveranno convenevole facendosi, accompagnare dai cantonieri, tutte le volte che il crederanno necessario.

104 Benchè sino al presente, non siano stati fissati dalli cantonieri, tutta-

via questa sorveglianza che è stato loro addossata in virtù del sopracitato articolo, si deve esercitare sopra li lavori che si vanno facendo nelle citate strade dai respettivi impresarj.

105 Per esercitare questa sorveglianza elleno subito ricevuta questa circolare, si porteranno sopra la strada imperiale, o dipartimentale che attraversa la loro comune nella parte, ove si fanno dei lavori, potranno chiamare l'impresario. farsi mostrare il quinterno degl'oneri, e farsi accompagnare alla visita dei lavori.

106 La prima cosa da esaminarsi, è la natura dei materiali; si ossserverà se sono cavati, nelle cave prescritte nel quinterno degl'obblighi, se tutti d'una egual qualità e spezzati, secondo le regole.

107 Si esaminerà con attenzione la maniera con la quale li materiali sono messi in opera sopra le strade. Le regole dell'arte sono di sfangare esattamente, di portar via le terre e sassi troppi grossi, di pareggiare la strada col piccone, di riempire le buche con piccoli sassi, in fine di formare la colmatura con breccia, sassi spezzati, brugiore, o puzzolana secondo gl'obblighi assunti.

108 Se ci si fanna dei lavori d'arte, esamineranno la calcia, la pozzolana, i selci, ed altri materiali; esamineranno anche in che modo si fanno le selciate, muri, ponti, canali rovescj ec.

109 Li fossi debbono essere sporgati, o mantenuti dai frontisti; si esaminerà se questo obbligo è stato adempito, se li fossi hanno una profondità di tre palmi, e larghezza nella sommità di 6 palmi; se sono fatti colle necessarie scarpe, se la terra è stata estesa sopra le fiancheggiature, e portata via alla dovuta distanza, a tenor del nostr'ordine dei 19 Ottobre scorso.

110 La stessa sorveglianza si deve avere per li tagli, e sradimenti de'boschi vicini alla strada; si esaminerà se li frontisti hanno eseguito li loro obblighi, tagliando, o sradendo tutti gl'alberi cedui, cespugli ec, fino alla distanza di metri venti (11); questa operazione deve essere fatta colla maggiore esattezza; si farà capire che è interesse dei proprietarj stessi di sradarli intieramente, per non essere obbligati in ogni stagione di tagliarli di nuovo.

111 Debbono poi loro far osservare che non potranno togliere dal lavoro li cantonieri, o gl'attuali intraprendenti, senza una utilità veridica, ed estremo bisogno, per farsi dar conto sui lavori, o sopra altro oggetto relativo che fosse necessario.

112 L'*Art.* 59 del citato decreto dei 16 Decembre ordina che i maires non potranno interdire nè ordinare alcun lavoro ai detti cantonieri, ma essi renderanno conto al sotto prefetto del loro circondario, almeno ogni quindici giorni, ed all'istante, se vi è urgenza, dei risultati delle loro ispezzioni

113 Anche questo articolo è applicabile ai lavori presenti che si eseguiscono dagl'antichi appaltatori, o nuovi aggiudicatarj sotto la direzione degl'ingegnieri, e conduttori de'ponti, e strade, e perciò dovranno in tal guisa regolarsi, e rimettere egualmente l'anzidetto conto, almeno una volta per ogni 15 giorni al sotto prefetto del circondario.

(11) Canne nove.

Lo spirito, e le disposizioni del sudetto decreto, tendono tutti alla buona conservazione, e mantenimento delle strade: così loro, *Signori Maires*, cercheranno di non risparmiare visite, per ben riferire sullo stato attuale delle strade, sui lavori che si fanno, e sulla qualità de' materiali che vi s'impiegano, adoprando la massima esattezza nel rimettere al sotto prefetto il conto sovracitato, che può essere fatto nel modo di cui qui sotto se ne da un esempio.

Roma o Novembre 1812. Firmato TOURNON.

Esempio

Nome della strada	Sito ove si lavora	Numero degl' operaj, e delle carrette che vi lavorano	Qualità dei materiali	Natura, e qualità del lavoro fatto	Attuale stato dei lavori fatti antecedentemente	Osservazioni
Da Roma a Napoli	Fra la porta Romana a Velletri a ponte Veloce	Quattro carretti venti operaj	Bruciore cavato alla vigna di .... di buona qualità	Sfango della strada paregio riempitura delle bughe ricopertura col bruciore lavoro fatto con esattezza	Le partite già accomodate, Hanno retto bene	Tutto queste ratto di strada era pessimo; li lavori fatt sono buoni e potranno durare più anni

Vedi - *Bureau delle strade, e del casermaggio* dal N 1 al 9. - *Amministrazione municipale* dal N. 253, al 275. - *Ponti, ed Argini* dal N. 29, al 31, 70. dal N. 236, al 243, dal N. 279, al 285. - *Polizia* N. 116, dal N. 121, al 130.

STRADE VICINALI

SOMMARIO

I

Ordine della Consulta Straordinaria degl'11 Novembre 1809.

La Consulta Straordinaria ec. ordina;

1 *Art.* 1. Le strade vicinali appartengono alle comunità respettive, e restano a loro carico.

2 *Art.* 2. Le strade vicinali vengono mantenute a spese de' contribuenti, eccetto il caso in cui divenissero necessarie al servizio pubblico.

3 *Art.* 3. Le altre strade che sono riconosciute necessarie alla communicazione delle comuni, si rendono praticabili, e vengano matenute a spese della comunità sul di cui territorio sono stabilite per mezzo di una contribuzione proporzionata alla contribuzione fondiaria, o per mezzo della prestazione individuale, o testatico (1).

(1) Vedi la modificazione al seguente N. 11.

4 *Art.* 4. I consigli municipali danno il loro voto sul modo che giudicano più conveniente per effettuare la di loro riparazione. Propongono a questo effetto l'organizzazione che lor sembra doversi preferire per la prestazione in natura.

5 *Art.* 5 I prefetti dei due dipartimenti faranno ricercare, e riconoscere gl'antichi limiti delle strade vicinali, e giudicheranno su tale riconoscimento la loro larghezza secondo il locale, senza poter tuttavia portarla al di là di sei metri (2) allorchè sarà necessario di accrescerla, nè fare verun cangiamento alle strade civinali, che eccedono attualmente questa dimenzione (3).

6 *Art.* 6. Niuno potrà in avvenire far piantagioni sull'estremità delle strade vicinali, anche situate nel suo fondo senza conservare alle medesime la larghezza che loro sarà stata fissata in vigore dell'articolo precedente.

7 *Art.* 7 I processi delle contravenzioni alle disposizioni di sopra espresse saranno portate innanzi i consigli di prefettura, salvo il diritto di ricorso al consiglio di stato.

II

Ordine della Consulta Straordinaria dei 19 *Febrajo* 1810.

La Consulta Straordinaria ec.

8 Veduta la sua deliberazione del dì 11 Novembre 1809; gl'articoli 4, e 7 della legge degl'11 Frimajo anno VII (1 Decembre 1798) l'articolo 6 della legge de'4 Termidoro anno X (23 Luglio 1801.

9 Considerando che fin dal dì primo Gennajo 1810 le comuni nelli stati romani devono passare per la loro amministrazione interna sotto il regime generale dell'impero; ordina:

10 *Art.* 1. L'articolo 3 della deliberazione degl'11 Novembre scorso, che riguarda le strade vicinali è modificato, come siegue.

11 Le strade riconosciute necessarie alla comunicazione delle comuni, si rendono pratticabili, e si mantengono a spese delle comuni sul cui territorio sono stabilite, sulla massa delle rendite ordinarie delle comuni, e de'centesimi addizionali alla contribuzione fondiaria, la quale sono autorizzati a riscuotere a norma delle leggi, o in mancanza di queste, per mezzo di un prestito individuale, colla facoltà di redimerlo.

12 *Art.* 2. Le istruzioni di S. E il ministro dell'interno sul mantenimento delle strade vicinali, saranno pubblicate nei due dipartimenti.

Art. 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino delle leggi.

III

Istruzione del ministro dell'interno dei 7 *Pratile anno XIII* (27 *Maggio* 1805)

13 Una legge dei 9 Ventoso anno XII (29 Febraro 1803) e quella dei 9 Ventoso scorso (28 Febraro 1805) relativa alle piantagioni lungo le strade maestre, e le strade vicinali, impongono, signore, nuove attribuzioni all'autorità amministrativa ch'egli è esenziale di stabilire.

14 Quest'ultima legge prescrive, all'articolo 6 „ che l'amministrazione pubblica farà ricercare, e riconoscere gl'antichi limiti delle strade vicinali,

(2) 18, in 19 Palmi.

(3) Legge dei 9 Ventoso anno XIII (28 Febraro 1805.)

e fisserà a norma di questa ricognizione la loro larghezza secondo le località, senza poter però, ogni qualvolta sarà necessario di aumentarla, portarla al di là di sei metri, nè far cambiamento veruno a quelle strade vicinali, *le* quali attualmente eccedessero questa dimensione ,, .

15 Per eseguire queste disposizioni, sembra cosa convenevole che ella incarichi, ciascun maire di formare uno stato delle strade vicinali della sua comune; cotesto stato dovrà indicarne la direzione, e le differenti larghezze. Se esistono de' titoli che diano a conoscere queste particolarità, e che contestino semplicemente, che queste strade sono una proprietà communitativa, o pubblica, se ne farà menzione su questo stato; il maire vi unirà delle osservazioni sull'ingrandimento, che sarebbe utile di farsi, sia generalmente, sia parzialmente.

16 Disposto che sia in tal guisa lo stato, dovrà pubblicarsi nella comune; gl'abitanti saranno invitati a prenderne cognizione, e ad inviare al maire nello spazio di quindici giorni li riclami che potrebbero avvanzare tanto sull'ingrandimento, quanto sulla direzione, o proprietà delle strade.

17 Tutto ciò insieme collo stato firmato dal Maire si sottoporrà al consiglio municipale, che dovrà verificare le operazioni enunciate dal maire, e deliberare tanto sulle disposizioni da esso proposte, quanto sulle difficoltà, o reclami avanzati dagl'abitanti; esso darà il suo parere sulle ampliazioni da farsi, e stabilirà, a seconda della verificazione, e mancanza dei titoli, se debbono eseguirsi a titolo gratuito sulle proprietà contigue, o se la comune dee pagare il valore de' terreni che debbono acquistarsi.

18 Ella farà osservare a tal uopo ai consigli municipali che nè la legge dei 9 Ventoso scorso nè verun altra deroga ai principj che conservano le proprieprietà private, e che se il bisogno pubblico esigge che si prenda una porzione di queste proprietà, la legge altresì vuole che il proprietario sia antecedentemente indennizzato.

19 La deliberazione del consiglio municipale sarà sottoposta al sotto prefetto; questo funzionario discuterà i punti contenziosi, le darà un parere motivato, in conformità del quale, il consiglio di prefettura approverà, o modificherà le mire del consiglio municipale, fissando irrevocabilmente le larghezze delle differenti strade, e sottomettendo la comune a pagare, secondo il giudizio de' periti, li nuovi terreni de' quali avrà bisogno.

20 L'esecuzione di questa parte della legge, massima allorquando si tratterà di riprendere sulle proprietà le quali circondano le strade la larghezza, che dovrebbero avere, farà insorgere probabilmente parecchie difficoltà, relative alla possessione de' terreni reclamati. Per conoscere l'autorità la quale in simile materia dee pronunziare sulla questione di possesso che presenteranno questi reclami bisogna riunire alle disposizioni di quest'ultima legge, quella dei 9 Ventoso anno XII.

21 L'articolo 5 prescrive ,, tutti i beni appartenenti alle comunità, posseduti in tempo della pubblicazione della presente legge senz'atto di divisione, e che non saranno nel caso espresso dall'*Art.* 3) quello cioè di una divisione fatta, senza che ne sia stato steso alcun'atto), e pei quali le dichiarazioni, e offerte di pagare il canone non saranno state fatte nel termine, e secondo le

forme richieste dall'istesso *Art.* 3 ritorneranno in mano delle comunità d'abitanti.

22 In conseguenza li maires, gl'aggiunti, li consigli municipali, li sotto prefetti, e prefetti faranno tutte le diligenze necessarie, e disporranno in guisa, che le comuni entrino nel loro possesso.

23 L' *Art.* 6 non attribuisce al consiglio di prefettura il giudicare che nelle contestazioni, sia sugl'atti, e le pruove di divisione di beni comunitativi, sia sull'esecuzione delle condizioni prescritte dall'*Art.* 3, e questa limitazione di attribuzioni sembra a primo aspetto che escluda il caso stabilito dall' *Art.* 5; ma l'*Art.* 9 fissa a questo proposito l'intenzione del legislatore. Quest'articolo dice., non si pronuncierà restituzione di frutti in possesso, ne dai tribunali in favore di persone terze in caso delle ripetizioni prevedute nell'*Art.* 8, nè dai consigli di prefettura in favore delle comuni in quello mentovato nell'*Art.* 5, che cominciando ec.

24 Risulti da quest'ultima disposizione che il consiglio di prefettura dee eziandio giudicare dalle possessioni de'beni appartenenti alle comuni, le quali non hanno avuta in origine una divisione più, o meno illegale, e che per conseguenza non sono che l'effetto di usurpazioni ordinarie.

25 Le strade vicinali sono generalmente composte di terreni acquistati dalle comuni; esse formano una parte de beni comuni; dee pertanto appartenere al consiglio di prefettura il giudicare delle usurpazioni di queste strade.

26 Riconoscerà facilmente, signore, che questa attribuzione data al consiglio colle disposizioni combinate dalle due leggi dei 9 Ventoso anno XII, e dei 9 Ventoso anno scorso, non nuoce in parte alcuna al potere, che hanno sempre li tribunali di giudicare sulle quistioni di proprietà relative a qualunque sorta di terreni, fuori di quelli che possono supporsi formar parte delle strade vicinali. Ciò non ostante il consiglio nell'esercizio di quest'attribuzione non dovrà perder di vista, che essa gli vien data, come un oggetto di amministrazione; dovrà per conseguenza distinguere le usurpazioni manifeste da quelle dubbiose, o assai antiche, ed in caso che non siagli evidentemente provato che un terreno ha dovuto da tempo immemorabile formare parte di una strada a cui farà duopo rendere la di lui larghezza spetterà a lui per giustizia di obbligare le comuni a reintegrare i proprietarj dei danni.

27 La larghezza delle strade vicinali può fissarsi secondo i casi, *dall'una, e dall'altra parte* dall'autorità di prefettura. Allorquando la ricognizione delle strade di una comune, non avrà eccitato verun reclamo, la fissazione sarà fatta dal prefetto che agisce per l'esecuzione; la medesima si farà dal consiglio di prefettura in caso che siavi stato reclamo, e censeguentemente contesa sull'antica larghezza.

28 Lo stabilimento, la direzzione, il cambiamento, e la conservazione delle strade vicinali rimangono nelle attribuzioni del prefetto.

29 Due sorta di delitti possono pregiudicare alla conservazione delle strade vicinali.

30 Gl'uni, come le invasioni, le usurpazioni, le piantagioni di alberi ec. tendono a cangiar la larghezza, o la direzzione che ha fissata l'amministrazione.

31 Queste trasgressioni sono represse dal consiglio di prefettura, in conformità delle due leggi dei 9 Ventoso anno XII e 9 Ventoso anno XIII.

32 Esse dovranno essere verificate giornalmente per mezzo di processi verbali che si distenderanno dagl'ufficiali di polizia municipale. Il maire farà denunciare questo processo verbale al proprietario delinquente, e se nello spazio di otto giorni, contando dal momento in cui si fa la denuncia, la strada non sia stata rimessa nel suo primiero stato, il maire dovrà trasmettere V. S. per mezzo della sotto prefettura il processo verbale della guardia campestre, in un colla copia dell'atto di notificazione fatta al delinquente, acciò ella sia in grado di fare emanare dal consiglio di prefettura la convenevole decisione.

33 Ella la renderà esecutoria, tanto per condurre a fine ex officio li lavori necessarj, quanto per far pagare le spese che avranno cagionate, e questo potrà effettuarsi conforme al modo prescritto per la riscossione delle contribuzioni pubbliche.

34 Altri delitti ancora pregiudicano alla durata delle strade, ed all'uso libero della strada pubblica, come sono i depositi di letame, materiali, od altri ingombri, scavamenti di terreno, amozione di termini, o di pietre, riempitura di fossi, od altri guasti.

35 Questi danni, sia che venghino commessi dagl'abitanti lungo le ripe, sia che vengano attribuiti ad altri, sono delitti di polizia, il giudizio de'quali non è stato tolto all'autorità giudiziaria. Devono essi verificarsi giornalmente dalla guardia campestre, e da altri uffiziali di polizia municipale per esse e quindi denunciati al giudice di pace, e repressi per mezzo di multe, ed indennità.

36 Per ciò poi che riguarda il modo di conservare le strade, si è già determinato che s'impiegarebbe la prestazione in natura. ma non si è stabilito quali debbano essere gl'abitanti che dovrebbero concorrere questo peso. ed in alcuni dipartimenti non si esigge la prestazione in natura che se non dai possidenti di fondi, mentre che in altri dipartimenti vi sono costretti indistintamente tutti gl'abitanti, e che altri prefetti stabiliscono delle eccezzioni fondate sulla quota delle contribuzioni.

37 Fino a che l'imperatore abbia stimato a proposito di fare un regolamento di amministrazione generale su questo oggetto per evitare qualunque arbitrio, conviene adottare una base comune, che stabilisca una sorta di uggualianza proporzionale, come vuole la giustizia. Egli è certo, che le strade vicinali sono utili a tutti gl'abitanti, ma in proporzioni assai differenti. Per ragione dell'interesse di ognuno, dovrebbero dividersi tra tutti, le giornate di lavoro necessarie alla ristaurazione delle strade.

38 Non deesi richiedere un lavoro gratuito da colui che è obbligato a lavorare giornalmente per assicurare la sua sussistenza, e quella della famiglia; egli è d'uopo di escludere codesti abitanti; e per giungervi generalmente, converrà assoggettare alla prestazione quelli, di cui tutte le contribuzioni dirette non oltrepassano tre, o quattro giornate di lavoro.

39 Ella ha dovuto osservare, che le leggi di cui si tratta non offrono mezzo alcuno per provederne al pagamento dei lavori d'arte nelle comuni, in poter delle quali non resta alcun fondo disponibile. Molte strade vicinali esiggono

frattanto delle spese di tale natura; per supplirvi sarà necessario di valutare la somma di queste spese in giornata di lavoro in natura; a tal uopo il consiglio municipale dovrà stabilire nel medesimo tempo il prezzo pecuniario delle giornate di lavoro, per porre gl'abitanti in istato di sciegliere il modo di prestazione, che riuscirà per essi più convenevole. I lavori d'arte non potendosi eseguire col fondo della prestazione in natura, si riserberà il fondo che proviene dalla prestazione pecuniaria volontaria, pel pagamento degl'operaj particolarmente incaricati di terminare questi lavori. Se un tal fondo sembri non essere bastante il maire dovrà obbligare li contribuenti più comodi a somministrare un maggior numero di giornate in contante.

40 Io ho osservato che in alcuni dipartimenti lo spurgo de'fossi scavati lungo le strade era a carico soltanto dei proprietarj che vi confinano.

41 Una tal misura è ingiusta; li fossi fan parte delle strade, e devono conservarsi nella stessa guisa, salvo le procedure che devono farsi, e le multe da imporsi ai proprietarj, li quali le avessero ingombrate in un modo straordinario, come io le ho già fatto osservare.

42 L'invito, signore, a conformarsi ec.

Il ministro dell'interno firmato - CHAMPAGNY.

IV.

Ordine del signor prefetto di Roma delli 21 *Decembre* 1811.

43 *Il prefetto del dipartimento di Roma.*

Viste le leggi dei 16 Frimale anno II (6 Decembre 1794), 28 Piovoso anno VIII (17 Febraro 1800), 4 Termifero anno X (23 Luglio 1802), 9 Ventoso anno XII (29 Febrajo 1804), e 9 Ventoso anno XIII (28 Febrajo 1805), relative alle strade vicinali.

44 Visti i decreti della consulta straordianaria nei stati Romani in data 10 Agosto 1810 (4), degl'11 Novembre dell anno (5), e dei 19 Febrajo 1810 (6), nel quale viene riportata l'istruzzione di S. E. il signor ministro dell'interno dei 7 Pratile anno XIII sulle medesime strade (7).

45 Considerando quanto interessa al servigio pubblico la conservazione di tali strade, mentre facilita il trasporto delle derrate, ed il commercio interno frà comune, e comune.

46 Che perciò si rende necessario di far prima ricercare, e riconoscere gl'antichi limiti di esse strade, per assicurarne la di loro conservazione, e mantenimento in conformità delle risoluzioni, che verranno prese dai consigli municipali.

47 Che le rendite criminali non permettendo tutte le volte di prendere dei fondi necessarj per si fatta spesa, stante le insufficienti risorse della maggior parte di esse, è duopo di ricorrere ad altri mezzi per conseguirne l'intento.

48 Considerando che la prestazione in natura è la base generale adottata nell'estenzione dell'impero, e riconosciuta la più propria per equilibrare fra

(4) Vedi Amministrazione Municipale Num. 214 e seguenti.

(5) Vedi dal superiore N. 1 al 7.

(6) Vedi dal superiore N. 8 al 12.

(7) Vedi dal superiore N. 13 al 42.

diverse popolazioni il peso dell'importo dei lavori da effettuarsi nelle suddette strade.

49 Che non ostante l'ordine circolare da noi spedito ai maires del Dipartimento li 24. Settembre 1810, poco, o nulla si è operato sinora per la ricognizione degl'antichi confini, e per il riattamento di dette strade, giacchè la massima parte di esse giace nel più infelice stato per la estraordinaria ristrettezza, e per la loro intransitabilità in molte parti; Ordina:

TITOLO I. Sulla Ricognizione delle Strade Vicinali.

50 *Art.* 1. Ciascun maire dopo ricevuto il presente ordine, procederà alla ricerca degl'antichi limiti, ed alla ricognizione delle strade vicinali, che nel giro del territorio della sua comune ritroverà esistenti.

51 *Art.* 2. Per quest'oggetto si porterà sulla faccia dei luoghi insieme a due membri del consiglio municipale scielti frai più imposti dello stesso consiglio.

52 *Art.* 3. In tale accesso dovrà procedersi a quanto siegue: 1. Formare uno stato delle strade vicinali da conservarsi, o da supprimersi, in conformità del *Modello* N. 1. qui in fine riportato. 2 Descrivere la loro antica larghezza, e direzione oltre di verificare con esattezza le usurpazioni che si fossero commesse dagl'adiacenti alle medesime strade. 3. Prendere cognizione di quelle antiche strade, divenute inutili per la sostituzione fattavi di altre nuove, onde abbandonarle, e restituirle all'agricoltura, quante volte fossero risultate suscettibili per un tal uso.

53 *Art.* 4. Di tutto ciò che si sarà operato per le indicate cose, ne verrà fatto processo verbale, firmato dagl'astanti, e dal maire nelle debite forme.

54 *Art.* 5. Ritrovandosi sicure notizie che facciano conoscere l'intiera larghezza, proprietà, o direzione delle strade ne sarà fatta menzione nello stato ordinato al §. 1. dell'Art. 3., i documenti originali, o in copie certificate dal maire, saranno inseriti nel processo verbale.

55 *Art.* 6. Il sopracitato stato disposto nelle forme prescritte, sarà pubblicato nella comune in giorno di Domenica alla fine della Messa Parrocchiale, e resterà affisso per lo spazio di un mese all'ingresso della *mairia*.

56 *Art.* 7. Con ciò verranno avvisati gl'abitanti di prendere cognizione, e trasmettere al maire durante l'anzidetto spazio di tempo li reclami che potessero fare sulla larghezza di dette strade, sia anche sulla direzione, e proprietà delle medesime per li diritti che realmente vi avessero.

57 *Art.* 8. Scaduto il detto termine di un mese, lo stato compilato dal maire, ed i reclami che gli fossero stati esibiti sul medesimo, saranno sottoposti al consiglio municipale, che verificherà li fatti presentati dal maire, e delibererà tanto sulle disposizioni da esso progettate, quanto sulle difficoltà, e pretenzioni che si saranno addotte dai respettivi amministratori.

58 *Art.* 9. Saranno trasmesse le deliberazioni dei consiglj municipali ai sotto prefetti, li quali discuteranno li punti contenziosi, e ci spediranno li recapiti corredati dal loro parere ragionato, per essere sottoposti se vi ha luogo al consiglio di prefettura in conformità dell'art. 9 della legge del 9 Ventoso anno XII.

59 *Art.* 10. S'intendono conosciute per strade vicinali, quelle che comunicano da un villaggio, borgo, o città ad un altro villaggio, borgo, o città [illegible] allorchè non siano state annoverate [illegible]

60 *Art.* 11. Non sono applicabili le disposizioni prescritte nel presente ordine a quei viottoli, o piccoli camini che servono a far valere le possessioni particolari, o che conducono unicamente ad un'abitazione privata; questi sentieri, e viottoli sono a carico dei soli proprietarj interessati, a meno che non siano notabilmente vantaggiosi all'intera comune.

61 *Art.* 12. In questa circostanza i maires dovranno fare la distinzione delle strade, che sono in un uso comune, da quelle che riguardano un interesse particolare, come si è detto di sopra.

TITOLO II. Sulla Manutenzione delle Strade Vicinali.

62 *Art.* 13. Il mantenimento delle strade vicinali rimane a carico delle comuni ne'territorj delle quali sono situate; a tutte loro spese debbono essere risarcite, e conservate, salvi li casi nei quali fosse provato, che le medesime siano di una utilità maggiore per le comuni vicine, che per quelle delle quali ne attraversano il territorio, ed allora si darà luogo ad un regolamento particolare, che dall'autorità superiore verrà determinato.

63 *Art* 14. Allorchè in una comune non vi saranno dei fondi disponibili per il riattamento delle strade vicinali, oppure fossero insufficienti al proposto lavoro, vi sarà supplito con la prestazione in natura, e tanto l'uno quanto l'altro mezzo potranno adoprarsi simultaneamente per riuscire all'intiera effettuazione del lavoro.

64 *Art.* 15. Per il caso che si è previsto nell'articolo precedente, formerà il maire una nota dettagliata dei risarcimenti da farsi alle strade, non che per li lavori d'arte, come sarebbero i ponti, ponticelli, muri di sostegno ec. Questa nota comprenderà per approssimazione il numero delle giornate d'uomini, e di vetture, egualmente che il prezzo de'materiali, e della mano d'opera che bisogneranno e la stessa nota sarà sottoposta al consiglio municipale.

65 *Art.* 16. Tali lavori saranno proporzionatamente ripartiti dai consiglj municipali tra gl'abitanti imposti alle contribuzioni dirette.

66 *Art.* 17 Non saranno però compresi nel riparto suddetto quelli che sono obbligati a lavorare giornalmente per la propria sussistenza, e delle loro famiglie; e per arrivare generalmente a questo scopo non saranno soggetti alla prestazione quegl'individui le di cui contribuzioni dirette non superino le quattro giornate di lavoro.

67 *Art.* 18. Sarà inoltre formato un quadro nominativo dei citati individui, indicante li motivi dell'esenzione ordinata nell'articolo precedente, onde sia palese agl'altri abitanti della comune.

68 *Art* 19 Resterà a scielta dalli stessi abitanti quel modo di prestazione che lolo sarà più conveniente, vale a dire di soddisfare all'obbligo impostogli in danaro, o in natura. In conseguenza li consigli municipali fisseranno il prezzo della giornata di lavoro per uomo, salva per altro la nostra approvazione, che verrà accordata presso il parere dei respettivi sotto prefetti.

69 *Art.* 20. Non di rado le strade vicinali richiedendo dei lavori d'arte, e questi non suscettibili di essere effettuati per mezzo della prestazione in natura, il consiglio municipale stimerà il prezzo de'materiali, le giornate delle bestie da soma, i carri per il loro trasporto, e la mano d'opera per la confezione di essi lavori, la somma risultante da questa stima sarà convertito in giornate d'uo-

mini, le quali insieme colle altre saranno ripartite, sopra tutti li sopracitati contribuenti.

70 *Art.* 21. Saranno invitati li proprietarj più commodi a soddisfare in danaro tutto, o parte del loro contingente in natura, e le somme dovute saranno da essi versate nella cassa del ricevitore municipale.

71 *Art.* 22. Contemporaneamente, o in seguito le dette somme saranno impiegate sul mandato del maire alla soddisfazione delle spese de'lavori d'arte che verranno effettuati.

72 *Art.* 23. Detti lavori non potranno essere incomineiate, ehe quando i piani, e le relazioni formate dai periti avranno ottenuta la nostra approvazione, dietro la deliberazione dei consiglj municipali, e parere dei sotto prefetti respettivi.

73 *Art.* 24. Dopo essere stati in tal guisa autorizzati li suddetti lavori verranno dai maires aggiudicati al ribasso nelle consuete forme.

74 *Art.* 25. Occorrendo per il riattamento di una strada vicinale dei materiali solidi, il consiglio municipale, dopo aver stimato la quantità dei materiali da scavare, trasportare, e adoperare, ne ripartirà l'importo sugl'abitanti della comune col metodo fin'ora prescritto.

75 *Art.* 26. Il riparto dei lavori, sia per risarcimento di strade, sia per costruzione di lavori d'arte, sarà formato a tenore del *Modello* N. 2. posto in fine del presente ordine e pubblicato nella comune nel modo accennato all' *Art.* 6., ma solamente per lo spazio di otto giorni, per non far ritardare quel lavoro, che meritasse con sollecito provedimento.

76 *Art.* 27. Questo riparto sarà successivamente spedito, con la relazione del perito, allorchè vi sia al sotto prefetto del circondario. il quale dopo avervi unito il suo parere, ce lo trasmesterà per essere definitivamente approvato.

77 *Art.* 28. I reclami ai quali dessero luogo tali riparti saranno presentati al sotto prefetto, il quale dopo di avere preso il parere del maire, e del consiglio municipale sopra ciascuno di essi, giudicherà in prima istanza, salvo il ricorso alla nostra autorità.

78 *Art.* 29 Non di meno le decisioni prese dal sotto prefetto saranno eseguite provisoriamente sopra gl'enunciati reclami.

79 *Art.* 30. Invigileranno i maires alla buona condotta dei lavori, ed occorrendo, potranno essere loro aggiunti uno, o più membri del consiglio municipale per supplire a tale sorveglianza.

80 *Art.* 31. Tutti i ponti, e ponticini fabbricati sulle strade vicinali, sono a carico delle comuni, salvo i casi di eccezione prevesti dall'articolo 13. del presante regolamento.

81 *Art.* 32. Trovandosi un ponte appoggiato sul territorio di due comuni, in questo caso dovranno le medesime concorrere al suo risarcimento, e manutenzione in quella rata, che verrà da noi fissata, dopo di avere inteso il parere del sotto prefetto.

82 *Art.* 33. Li fondi suscettibili ad essere impiegati in tali lavori, sono li seguenti: 1. Le rendite disponibili delle comuni. 2 Le giornate di lavoro ripartite nel modo espresso di sopra per li lavori d'arte.

83 *Art.* 34. Inoltre i *maires* compileranno un regolamento il più opportuno per il

buon'ordine dei lavori. Questo regolamento assegnerà a coloro che vorranno somministrare la prestazione in natura l'obbligo in cui dovranno somministrare il contingente delle giornate, affinchè riescano di maggiore profitto.

84 *Art.* 35. Gl'abitanti che ricusassero di sodisfare la loro prestazione in natura, saranno rimpiazzati da altri operaj, messi tutti a loro spese, e per il pagamento dei quali vi saranno costretti dal percetto e municipale in seguito dell'ordine del *maire*, come se si trattasse dell'esigenza di pubbliche contribuzioni.

85 *Art* 36. La coattiva per il pagamento delle gionate fatte eseguire ex officio in sequela del rifiuto dei contribuenti sarà autorizzato dal sotto prefetto sopra lo stato nominativo dei renuenti, che gli sarà inviato dal maire con le sue osservazioni.

86 *Art.* 37 Il risarcimento delle strade col mezzo degl'abitanti non avrà principio che dopo avere ottenuto il permesso dal sotto prefetto, il quale dovrà prima assicurarsi che non apporti danno nelle diverse stagioni ai lavori della campagna e perciò sarà assegnato un termine fisso, che potrà non dimeno essere prorogato, allorchè ne faccia di bisogno in sequela della rappresentanza del maire.

TITOLO III. Della conservazione e polizia delle strade.

87 *Art.* 38. Due volte almeno in ogni anno saranno portate le siepi che contornano le strade vicinali, e mai potranno avere più di due metri (8) di altezza; i *maires* restano perciò incaricati di darne l'ordine nei respettivi luoghi.

88 *Art* 39. Niuno d'ora innanzi potrà piantare, o far altra coltivazione sul margine delle strade, senza conservare alle medesime la larghezza stabilita dall' *Art.* 6. della legge dei 9. Ventoso anno XIII. cioè di sei metri (9).

89 *Art.* 40. Le invasioni, piantagioni d'alberi, ad altre simili usurpazioni tendenti a cangiare la larghezza o la direzzione data dall'amministrazione alle strade vicinali, saranno espresse dal consiglio di prefettura, allorchè l'usurpazione totale, o parziaria di una strada avrà più di un anno in conformità della legge rurale del 1791 mentre le usurpazioni che hanno minor data di un anno devono essere represse mediante un ammenda che li soli tribunali possono pronunciare secondo le circostanze delle usurpazioni indicate.

90 *Art.* 41. Le contravenzioni suddette dovranno esse giornalmente verificate da processi verbali, che saranno compilati dagl'ufficiali di polizia municipale con la dovuta esattezza.

91 *Art.* 42. Il maire farà notificare simili processi al proprietario contraventore, e se nello spazio di giorni otto dalla data dell'intimazione, la strada non sia stata rimessa nel suo primitivo stato, tanto il processo verbale, quanto la copia della notificazione fatta al contraventore ci saranno trasmessi col parere del sotto prefetto, per esserne sollecita la richiesta decisione presso il consiglio di prefettura, nel caso in cui la questione fosse di sua competenza, ovvero all'autorità giudiziaria, come si è precisato all *Art.* 40. del presente ordine.

92 *Art* 43. Rapporto alla decisione del consiglio di prefettura questa sarà da noi resa esecutoria, sia per fare eseguire *ex officio* i lavori necessarj, per fare pagare le spese che avranno cagionate li contraventori menzionati, ed in conformità del sistema vigente, per la riscossione delle contribuzioni dirette.

(8) Circa nove palmi Romani. (9) Circa palmi 27 Romani.

93 *Art.* 44. Le altre contravenzioni rapporto ai depositi di letame, materiali, o altri ingombri, scavi di terra, remozioni di termini, o di pietre, riempimenti dei fossi, o altri questi simili, che apportino pregiudizio alla comodità delle strade, o siano stati commessi dai frontisti, o attribuiti ad altri abitanti, entrano nella classe dei delitti di polizia, la cognizione dei quali seguita ad essere di competenza dell'autorità giudiziaria.

94 *Art.* 45. Li delitti riportati nell'articolo precedente devono essere verificati dalla guardia campestre, o da altri officiali di polizia municipale, per essere denunciati ai giudici di pace che li reprimeranno per via di ammende, e d'indennità, se la pena incorsa non eccede la loro competenza, o li rimetteranno alla cognizione dei tribunali incaricati di procedere correzzionalmente contro li delinquenti di tale natura.

95 *Art.* 46. Il presente ordine sarà pubblicato in tutte le comuni del dipartimento, e conservatane la copia nell'officio della mairie. Fatto a Roma li 21. Decembre 1811. Il Prefetto *Tournon*.

Modelli proposti nei superiori Numeri 52, e 75.

MODELLO N.° I.

Dip. di Roma Circ. di ... Com. di ..

Stato delle Strade Vicinali nella Comune di ..

Indicazione delle strade	Larghezza		Indicazione de' documenti relativi	Direzzione e Longhezza	Strade da potersi abbandonare	Osservazioni
	Attuale	Antica				

MODELLO N.° II.

Dip. di Roma Circ. di ... Com. di ...

RUOLO della prestazione de' lavori nel ripartimento di .. fatto in seguito dell' Ordine del Sig. Prefetto, e della deliberazione del Consiglio Municipale di .

Nomi de' Contribuenti	Ammontare delle Contribuzioni dirette	Numero di		Prestazione assegnata a ciascun Contribuente		Prazzo della prestazione ridotta a contanti		Osservazioni
		Cavalli Bovi, o Muli	Carri, e Barozze	in Vetture	in giornate di lavoranti	Vetture	Giornate di lavoranti	

Vedi - *Amministrazione Municipale* dal N.° 214 al 230.

STRADE URBANE

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 15 *Giugno* 1809

La consulta straordinaria ec. ordina :

1 La congregazione de' cavalieri Romani incaricata dall' ispezzione delle strade di Roma, e dal suo circondario è mantenuta

2 *Art.* 34. Ella invigilerà sopra i lavori, e le riparazioni delle strade, alle spese che occorreranno per il mantenimento, e ristabilimenti, ed alla ripartizione, e riscossione delle contribuzioni destinate alle dette spese.

3 *Art.* 35 Questa riscossione, e ripartizione si faranno come per il passato e sopra gl'abitanti che vi erano assoggettati dalle leggi.

4 *Art.* 36. La polizia, e l'adaequamento delle strade, le saranno affidati provisoriamente.

5 Il sopraintendente della congregazione presenterà senza dilazione al membro della consulta incaricato delle finanze lo stato delle spese a ciò occorrenti per esservi proveduto dalla consulta sulla di lui relazione.

6 *Art.* 37. La congregazione sarà composta di sette membri; li tre da nominarsi lo saranno dalla consulta, sopra una doppia lista di candidati, che ne faranno li membri già esistenti.

7 *Art.* 38. Dopo la formazione completa della congregazione ella invierà alla consulta una lista di tre de' suoi membri fra i quali quell'autorità sceglierà il presidente

8 *Art.* 39. L'antico presidente dell'amministrazione delle strade, renderà conto, senza ritardo dell'impiego de' fondi posti alla sua disposizione.

9 *Art* 40. La congregazione delle strade riunirà presso di se tutte le carte, documenti, e carte relativi a quel servizio.

10 *Art.* 41. Li fondi che proveranno delle contribuzioni speciali, ordinate per sovvenire alle riparazioni, seguiteranno ad essere versati alla depositeria, dove ne sarà, secondo l'uso fatta scrittura separata, per essere posti alla disposizione della congregazione per via d'ordinanza della consulta.

11 *Art.* 42. Gl'architetti, ed ingegnieri impiegati al servizio della presidenza delle strade, passeranno agl'ordini della congregazione.

12 *Art* 43. La polizia delle strade apparterrà al prefetto di polizia della città di Roma.

II.

Ordine della consulta straordinaria dei 6 *Novembre* 1809.

13 Considerando che le funzioni della deputazione delle strade della città di Roma sono una delle attribuzioni dell'autorità municipale, la consulta straordinaria: ordina,

14 *Art.* 1. La deputazione dei cavalieri Romani incaricati del mantenimento, e della polizia delle strade interne della città di Roma, e di quelle esterne nel suo territorio sarà posta sotto la vigilanza, e direzione della commissione amministrativa del senato.

15 *Art.* 2. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.

III.

Ordine della consulta straordinaria delli 31 *Agosto* 1810.

La Consulta Straordinaria ec.

16 Veduta la lettera del prefetto di Roma in data dei 7. di questo mese. Vedu-

to l'editto del Papa Benedetto XIV. in data dei 28. Ottobre 1748. Considerando che le decisioni costanti del consiglio di stato di S. M. hanno stabilito in principio che riguardo alla conservazione di selciati nelle città, ed al modo di provedervi, si dovranno conservare gl'usi locali; Ordina:

17 *Art.* 1. I proprietarj dei palazzi, case, e costruzioni qualunque siano, stabilite nell'interno della città di Roma, sono, e restano incaricati di tutti i lavori nuovi, o di mantenimento di selciati, ciascheduno nell'estenzione della sua proprietà rispettiva.

18 Sulle piazze publiche, i proprietarj che le circondano, continueranno a fare, ed a conservare il selciato alla distanza di 25. palmi (1) solamente; quanto alla parte, che si prolunga al di là dalla così detta - *Anima di Piazza* - vi si provvederà, come per lo passato, per mezzo di una ripartizione stabilita sui proprietarj delle case situate sulla piazza istessa. La porzione contributiva di ciascheduno sarà calcolata nel rapporto composto dell'ammontare delle spese, e delle superficie, che presenta ciascheduna costruzione. Il ruolo della ripartizione delle spese frai particolari proprietarj sulle ripe, approvato dal prefetto, si renderà esecutorio come quelli delle pubbliche contribuzioni.

19 *Art.* 3. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i selciati delle strade, che fanno parte delle strade imperiali di prima classe, li quali resteranno a carico del governo.

20 *Art.* 4. Ne'casi ne'quali tutto, o parte d'una porzione di selciato fosse nel caso di essere ricostruita a nuovo, i lavori da farsi, saranno deliberati all'ufficio del *maire* in assemblea generale dei proprietarj interessati, e tre giorni dopo questa, si dovranno fare tutte le disposizioni per cominciare i lavori. Si esamineranno precedentemente sul rapporto degl'architetti, e sotto l'approvazione del *maire*, e del prefetto i miglioramenti de'quali lo stato del selciato sarà suscettibile.

21 *Art.* 5. In caso di ritardo, o negligenza che si usasse nell'eseguire i lavori nuovi, o nel conservarli, vi sarà provveduto d'officio dall'autorità pubblica, giusta i piani, e dettagli di stima precedentemente fatti dagl'architetti, ed approvati dal maire, e dal prefetto di Roma.

22 *Art.* 6. Gl'architetti della città di Roma saranno tenuti di visitare almeno due volte all'anno li selciati delle piazze, contrade, e vicoli del loro circondario, invigileranno alla pronta, e buona esecuzione de'lavori, alla scielta, ed all'impiego de'materiali, faranno processo verbale dei lavori fatti, o da farsi, e proporranno tutti quelli che crederanno necessarj alla conservazione, ed alla solidità de'selciati.

23 *Art.* 7. In conformità di quanto fu prescritto dall'editto suddetto, non si potrà fare alcuna innovazione, o cangiamento nella forma attuale del selciato, nè sostituire de'materiali di un altra specie a quelli che entrano in questo momento nella loro composizione, sia che vi si provveda d'officio, o che i proprietarj vi provedino essi stessi, a meno che non vi sia un autorizzazione speciale del maire, e del prefetto data sul parere e sul rapporto degl'architetti.

24 *Art.* 8. L'amministrazione municipale della città di Roma, e gl'ingegnieri dei

(1) Cinque metri, e mezzo.

ponti, e strade, faranno di concerto, sotto l'autorità del prefetto il piano di strade, o porzioni di strade che devono essere considerate giusta il superiore art. 3, come appartenenti alle strade imperiali di prima classe.
25 *Art.* 9. Il prefetto, il maire di Roma sono incaricati di assistere ciascuno in ciò che lo riguarda all'esecuzione del presente ordine che verrà inserito nel bollettino.

IV.

26 *Ordine del Sig. Maire di Roma dei* 5. *Novembre* 1811.

Il Maire di Roma, Ordina:

27 Tutti li proprietarj di case, palazzi, ed altri fondi compresi nelli Rioni di Trevi, Colonna, e Campo Marzo dovranno nel termine di giorni 15 a datare dalla presente riattare ad uso, e stile d'arte senza variarne la qualità, o alterarne il livello tutte le strade, comprensivamente ai marciapiedi, esistenti avanti le loro abitazioni.

28 Spirato tal termine, e rinvenendosi li voluti riatti non eseguiti, o seguiti non a stile, ed uso d'arte si commetteranno *ex officio* ad idonei capi mastri, e selciaroli a carico, e spese di detti proprietarj renuenti.

29 Gl'architetti municipali restano incaricati dell'esatta esecuzione del presente ordine, dovendo per ciò rimetterci nota di tutte quelle case, avanti cui si fosse ommesso di fare le riparazioni di sopra prescritte unitamente allo scandaglio, ed importo delle medesime.

30 Il presente ordine niente altera alle giornaliere intimazioni che a seconda delle circostanze verranno trasmesse alli respettivi proprietarj per emendare quelli disordini che potessero rinvenire avanti le di loro case esistenti in altri rioni, e per cui si prenderanno successivamente eguali providenze.

31 Li sig. ispettori, e sott'ispettori di polizia delle strade invigileranno anch'essi all'esecuzione del presente.

Il Duca Braschi Onesti Maire.

V

Ordine del sig Maire di Roma dei 3. *Gennaro* 1812.

32 Il Maire di Roma ec. Ordina;

33 *Art.* 1. Il riattamento delle strade di Roma continuerà a farsi dai proprietarj delle case, e fabbriche adiacenti alle strade medesime, come per l'addietro a tutte loro spese, ed in conformità dell'editto di Papa Benedetto XIV pubblicato li 28. Ottobre 1748.

34 *Art* 2. Non potranno servirsi che di quei selciaroli o capo mastri muratori riconosciuti abili a tali lavori, nominatamente destinati per ogni cantone di questa città

35 *Art.* 3 Se alcuni proprietarj avessero appalto con certi maestri selciaroli, o muratori, dovranno nel termine di otto giorni dalla pubblicazione del presente esibire in segretaria municipale le apoche originali, o le copie autentiche degl'istromenti dei loro contratti, e se si conoscerà che il contratto sia fatto con alcuno dei maestri selciaroli, o muratori appiè destinati, potranno continuare a servirsi della loro opera, durante l'appalto, restando espressamente proibito ad altri artisti di lavorare sulle medesime.

36 *Art.* 4. A tale oggetto sono stati scelti da noi, dietro li certificati degl'archi-

tetti municipali, quei maestri selciaroli, e muratori che si sono riconosciuti possedere li requisiti della mortalità, e capacita richiesta per la buona esecuzione dei lavori.

37 *Art.* 5. In ogni rione vi sarà un dato numero di detta qualità di artisti sufficiente a disimpegnare i lavori che verranno loro ordinati, la cui nota gia inviata al sig. prefetto, trovasi appie di questo.

38 *Art* 6. Nessun maestro selciarolo, o muratore potrà lavorare nei rioni ed altri destinati, senza un positivo bisogno, e senza avere ottenuto il preventivo permesso da noi, eccettuati li casi previsti nell' *art* 3.

39 *Art.* 7. Gl'architetti municipali, e l'ispettore incaricato della polizia delle strade invigileranno sui necessarj ristauri, e i capi mastri selciaroli o muratori dar loro ragguaglio di tutto ciò che interessa il buon mantenimento delle strade.

40 *Art.* 8. Saranno intimati i respettivi proprietarj delle case, ed altre fabbriche adjacenti 15. giorni avanti, e nel caso di urgenza, anco in più breve termine per far eseguire i lavori che abbisognano nelle strade di loro adiacenza.

41 *Art.* 9. Spirato il termine indicato, se li proprietarj suddetti non avranno fatto porre mano al lavoro prescritto dalli citati architetti, l'amministrazione municipale li fara eseguire dai selciaroli e muratori nominati del rione medesimo, a tutte spese, e carico dei medesimi proprietarj.

42 *Art.* 10 Verranno stabiliti li prezzi ad un tanto la canna quadrata per le selciate in calcia o a secco per le guide ec. secondo le regole adottate dall'amministrazione dei ponti, e strade, a seconda della nota che sarà depositata nella segretaria municipale.

43 *Art.* 11. I selciaroli, e muratori non potranno chiedere un prezzo maggiore di quei preposti come sopra, onde i proprietàri non siano gravati.

44 *Art.* 12 Non si potrà fare alcuna innovazione, o cangiamento nella forma attuale delle selciate, senza aver prima ottenuta una autorizzazione speciale da noi, o dal sig. prefetto, rilasciata sul parere degl'architetti municipali, e dall'ingegniere in capo.

45 *Art.* 13. Chiunque dei proprietàrj suddetti proverà legalmente prima del termine di 20 giorni dall'esecuzione del lavoro, che siansi usati nella propria selciata cemento cattivo, selci in tutto, o in parte di non giusta misura, tanto nuovi che vecchj, o che abbia rialzato il piano oltre il dovere, sarà assoluto del pagamento della selciata male eseguita, e si darà altro selciarolo, o muratore approvato, l'ordine di ripristinarla, pagandogli il prezzo, che avrebbe dovuto dare al primo artista.

46 *Art.* 14. Il sig ispettore della polizia delle strade ed i sig. architetti municipasono incaricati dell'esecuzione. *Il Duca Braschi Onesti Maire.*

47 Pena contro quelli che imbarazzano, o danneggiare le strade pubbliche. Vedi - *tribunale di polizia semplice*, nota all'asterisco *Art.* 605 §§. 1 e 2.

VII

Ordine del sig. Maire di Roma del 1. *Aprile* 1812.

48 *Il Maire di Roma*, Ordina:

49 *Art.* 1. Tutte le selciate di Roma che han bisogno di risarcimento, o che sono malamente risarcite saranno rinnovate nel termine di sei mesi sotto la sorve-

glianza di quattro architetti municipali, de'quali ciascuno presiederà, ed invigilerà personalmente ai lavori del circondario che gli verrà destinato, ed avrà cura che siano eseguiti regolarmente, e ad uso, e stile d'arte.

50 *Art.* 2. Ciascun di loro dovrà formare una gran pianta del proprio circondario con delinearvi le strade, e nummerarvi le case coll'indicazione de' proprietarj.

51 *Art.* 3. Nell'esecuzione del lavoro sarà di special cura, e carico di ciascun architetto, sotto la sua più stretta responsabilità di far conformare esattamente i pezzi da risarcirsi al livello di quello che nella stessa strada si ritrovino in buono stato e che non han bisogno di risarcimento.

52 *Art.* 4. Ma se alcuna strada dovesse rifarsi interamente, in tal caso dovrà l'architetto farla riportare all'antica rivelazione, dovendosi in ogni circostanza che l'abbassamento della strada a risarcirsi sia compatibile colle adiacenze, procurare sempre di riportare la selciata al livello primiero per quanto sia possibile, affinchè lo scolo, e declivio alle chiaviche (impedito oggi in gran parte per l'abusivo rialzamento de'letti), venga questo metodo ripristinato.

53 *Art.* 5 L'architetto designerà nel suo circondario le strade che devono risarcirsi le prime, e nessun proprietario potrà fare risarcire altra strada, che la designata, senza averne ottenuto il permesso dell'architetto, il quale dovrà invigilare sopra li lavori.

54 *Art* 6. I proprietarj potranno fare eseguire il lavoro dal loro respettivo selciarolo, purchè però sia uno di quelli approvati nell'anzidetta ordinanza de'3. Gennaro ultimo.

55 *Art.* 7. A tale oggetto li medesimi proprietarj saranno intimati quindici giorni avanti, salvo il caso di urgenza, che esigesse un termine più breve.

56 *Art.* 8. Le intimazioni saranno seguite, e lasciate nella casa nella cui fronte dee farsi il risarcimento, e se questa non è abitata dal proprietario, l'inquilino sotto la sua responsabilità è tenuto rimetterla subito allo stesso proprietario, o al suo esattore: altrimenti l'inquilino stesso sarà tenuto a sodisfare il lavoro.

57 *Art* 9. Se nel giorno destinato al principio del lavoro l'architetto non troverà pronti li respettivi selciaroli, coi materiali necessarj ad eseguire la rinnovazione della selciata, farà eseguirlo dal salciarolo, che come appresso verrà particolarmente destinato a quel circondario, a tutto carico, e spese de'respettivi proprietarj.

58 *Art* 10. La stessa misura si prenderà nel caso che il lavoro non sia stato eseguito ad uso d'arte, come è stato prescritto nel suddetto articolo 4. e nell'ordinanza sopra citata.

59 *Ar.* 11. Sono appiè di questa nominati, e destinati quattro capo mastri selciaroli, uno per ciascun circondario, li quali faranno mirativamente tutti li lavori che sono a carico della città; tutti quelli che provengono da concorrenza e contribuzione di più proprietarj, tutti quei che in ordine alle selciate si fanno per risarcimento degl'acquedotti, o altro pubblico lavoro, e finalmente tutti quei che come agl' *Art.* 9. e 10. si faranno *ex officio*.

60 *Art.* 12. Li prezzi dei lavori delle strade saranno rinnuovati con approvazione del sig. prefetto, e saranno a suo luogo pubblicati, in seguito di che tutti li mastri selciaroli destinati in queste, e nella precedente ordinanza dei 3. Gen-

naro dovranno farne l'accettazione con la loro segnatura appiè dello stato o sia tariffa rinnuovata, a condizione però che li selci che impiegheranno debbano essere della misura legale che trovasi in campidoglio.

61 *Art.* 14. Niun proprietario potrà guastare, e rifare la strada di sua adiacenza senza la precedente intimazione, ovvero senza una speciale licenza dell'autorità municipale, che non verrà accordata, se non d'appresso d'informazione dell'architetto municipale del circondario.

62 *Indicazione degl' Architetti, Selciaroli destinati per ciascun Circondario.*

Circondarj	Architetti	Capi Mastri Selciaroli
Primo	Fabio Pieri de Marchis	*Andrea Leziani*
Secondo	Francesco Ferrari	*Giuseppe Vitelli*
Terzo	Pio Mazzoni	*Salvatore Mignanelli*
Quarto	Filippo Mochi	*Giuseppe Carpineti*

IX

Parere del consiglio di stato delli 3. Marzo 180 . approvato da S. M. l'Imperatore il dì 25. dello stesso mese.

63 Il consiglio di stato ec. circa la questione se in tutti li comuni l selciato delle strade che *non sono maestre* debba essere a carico dei proprietarj delle case contigue. quando l'uso ha così stabilito, e se l'articolo 4 della legge degl' 11. Frimajo anno VII (1 *Decembre* 1798) non vi faccia ostacolo.

64 E' di parere che la legge degl' 11 Frimajo anno VII nel distinguere la parte di selciato delle città che è a carico dello stato da quella che è a carico delle città, non ha inteso di stabilire in quel modo si sarebbe supplito a questa spesa in ciascuna città, che deesi continuare ad osservare a tale proposito l'uso stabilito per ciascun luogo, sino a tanto che siasi provveduto per mezzo di un regolamento generale a questa parte di pubblica polizia

65 Per conseguenza che nelle città ove le rendite ordinarie non bastanti a far riparare il selciato, li prefetti possono autorizzare la spesa a carico dei proprietarj come si è pratticato prima della legge degl' 11. Frimajo anno VII.

66 E che il presente parere sia inserito nel bollettino delle leggi (3).

Vedi - *Polizia* dal N. 55, al 57.

Vedi - *Polizia Municipale* dal numero 19, al 22, 24.

STRANIERI Riguardo alla loro punizione - Vedi - *Delitti* dal N. 29 al 32 Vedi *Donne*. N. 6. al 9. - Vedi - *Diritti Civili* dal N. 6 al 12 Li stranieri che vogliono intentare liti civili devono prestare cauzione - Vedi - *Tribunale di prima istanza* dal N. 276, 277.

STREPITO di notte - Vedi - *polizia municipale* N. 25.

STRUMENTI ARATORJ - Vedi - *beni* N. 13

STUPRO - Vedi - *buoni costumi* dal N. 2, al 4.

SUBAFFITTUARIO - Vedi - *locazione* N. 58, 59.

(3) Questo parere fu pubblicato, e reso esecutorio nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma con ordine dei 12 Giugno 1812.

SUBASTA Vedi - *vendite* dal N. 179 . al 188.
SUBINGRESSO Vedi - contratto dal N. 194, al 201.
SUBORNAZIONE Vedi - *Testimonj* N. 7

SUCCESSIONI

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria ec. dei 6. Ottobre 1809.

La consulta straordinaria ec. *Ordina* .

1 *Art.* 1. La deliberazione della consulta degl'8 Settembre 1809 contenente diverse disposizioni relative all'esigenza del dazio stabilito sulle mutazioni per ragione di morte . o donazione fra ivi resta applicabile alle successioni aperte come pure agl'atti di donazioni passate anteriormente alla di lui pubblicazione e che a quell'epoca non avessero per anco pagati i dazj

2 *Art.* 2 Le case di campagna , ed altre proprietà in istabili il di cui valore in capitale non si trovasse descritto in catastro , si stimeranno in raggione del loro annual reddito locativo , risultante dalle locazioni , ed altri documenti , o in ragione del prezzo solito della locazione dei beni della stessa specie .

3 *Art.* 3. Le dichiarazioni saranno certificate sincere , e veridiche dalle parti , o dai loro incaricati muniti di procura ; esse conterranno il dettaglio di tutti i beni trasmessi a titolo di eredità , o di donazioni , come pure l'enumerazione articolo per articolo de'debiti , e pesi di cui sono gravati , e che risulteranno da atti . e scritture che abbiano acquistata una certezza di data ; li detti debiti , e pesi dovranno essere giustificati .

4 *Art.* 4. I direttori dei registri , e de'dominj sono incaricati ec.

5 Abolizione dell'antico governo delle successioni - Vedi *registro* N.32.

III

CODICE NAPOLEONE LIBRO III. TITOLO I. Delle successioni .

CAP. I. *Dell'apertura delle successioni . e dell'immediato possesso negl'eredi*.

6 *Art.* 718 Le successioni si aprono per la morte naturale , e per la morte civile.

7 *Art.* 719 La successione per la morte civile è aperta dal momento in cui questa viene inflitta in conformità delle disposizioni della sezione 2. del capo 2 del titolo - *del godimento* , *e della perdita dei diritti civili* .

8 *Art.* 720 Se più persone respettivamente chiamate alla successione l'una dell' altra periscono per uno stesso infortunio senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta , la presunzione della sopravivenza è determinata dalle circostanze di fatto , ed in loro mancanza , della robustezza dell' età , e de sesso (1) .

9 *Art.* 721. Se coloro che perirono insieme avevano meno di anni quindici , si presume che sia sopravissuto il più avanzato in età.

10 Se erano tutti maggiori di sessant'anni si presumerà che sia sopravissuto il men vecchio frà essi.

11 Se gl'uni avevano meno di quindici anni , e gl'altri più di sessanta si presumerà che siano sopravissuti i primi (2) .

12 *Art.* 722. Se coloro che perirono insieme avevano compita l'età di anni quindici , e non oltrepassavano quella dei sessanta , quando vi sia eguaglianza di età , e quando la diferenza non ecceda un anno , si presume sempre che sia sopravissuto il maschio .

13 Se essi erano dello stesso sesso , la presunzione di sopravivenza che dà

(1) L. 32 parag. 13 ff. de donat. inter vir. , et ex or

(2) Argum. ex L. 9. ff. de reb. dubiis. L. 26 in princip. ff. de pact. nuptial.

luogo all'apertura delle successioni, deve ammettersi secondo l'ordine naturale, e quindi il più giovane si presume sopravissuto al più vecchio (3).

14 *Art.* 723. La legge regola l'ordine di successione fra gl'eredi legittimi; in mancanza di questi passano i beni ai figli naturali, quindi al conjuge superstite, ed in loro mancanza allo stato (4).

15 *Art.* 724. L'immediato possesso de'beni, diritti, ed azioni del defunto, possa *ipso jure* negl'erediti legittimi, coll'obbligo di sodisfare a tutti i pesi ereditarj; i figli naturali però, il conjuge superstite, e lo stato devono farsi ommettere in possesso giudizialmente nei modi che verranno determinati.

CAPO II. *Delle qualità richieste per succedere.*

16 *Art.* 725. Per poter succedere è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione. Sono quindi incapaci di succedere: 1.° colui che non è ancora concepito; 2.° il fanciullo che non è nato vitale; 3.° quegli che è morto civilmente (5).

17 *Art.* 726. Uno straniero non è ammesso a succedere ne'beni che il suo parente straniero, o italiano possedeva nel territorio del regno, se non nel caso, e nel modo con cui un italiano succede al suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11 al titolo del godimento, e della privazione de'diritti civili.

18 *Art.* 727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni: 1.° Colui che fosse stato condannato per aver ucciso, e tentato di uccidere il defunto (6); 2.° colui che avesse promossa contro il defunto un accusa di delitto capitale, giudicata calunniosa (7); 3.° l'erede in età maggiore che informato dell'omicidio del defunto non l'avrà denunciato alla giustizia (8).

19 *Art.* 728. La mancanza della denuncia non può essere opposta agl'ascendenti, o descendenti dell'uccisore, ne a suoi affini nello stesso grado, nè al suo conjuge, nè a suoi fratelli, o sorelle, zii, zie, e nepoti (9).

20 *Art.* 729. L'erede escluso come indegno della successiono, è obbligato a restituire tutti i frutti, e proventi de'quali avesse goduto dopo aperta la successione (10).

21 *Art.* 730. I figli dell'indegno succedendo per ragione propria, e senza il beneficio della representazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre, ma questi non potrà in alcun caso pretendere nei beni cadenti nella successione l'uso frutto che la legge accorda ai genitori sui beni dei loro figli (11).

CAPO III. *Di diversi ordini di successione.*

SEZIONE I. *Disposizioni generali.*

22 *Art.* 731. Le successioni si deferiscono ai figli, e descendenti del defonto, a suoi ascendenti, ed a suoi parenti collaterali, nell'ordine, ed a tenore delle regole determinate qui sotto (12).

(3) Argum ex L. 8, et 9 ff. de rebus dubiis.

(4) L. unica ff. unde vir, et uxor; L. unica cod. eod. titulo L. 1, et 4 cod. de bon vacant.

(5) Institut. lib. 2. tit. 19 L. 6 ff. de suis, et legitt. Haered. L. 7, et 25 ff. de statu homin.

(6) Argum. ex L. 9 ff. de jur. fisc. L. 7 parag 4 ff. de bon. damnat

(7) L. 9 parag. 1, et 2 de his quae ut indignis aufer. L. 31, parag. 2 ff. de adimend, vel trasfer leget. Argum ex L. 14 parag. 8 ff. de bon. libertor.

(8) L. 17 de his quae ut indignis aufer.

(9) Argum. ex L. 13, et 17 cod. de his qui accusare non possunt.

(10) Argum ez L. 27 ff. de usu, et usufruct. et vaditu legato.

(11) L. 27 ff. de jur patron.

(12) Novell. 118 Cap. 1, 2, e 3.

23 *Art.* 732. La legge non considera nè la natura, nè l'origine de' beni per regolarne la successione.

24 *Art.* 733. Qualunque eredità devoluta agl'ascendenti, od ai collaterali, si divide in due parti eguali; l'una a favore de' parenti della linea paterna, l'altra a favore de' parenti della linea materna.

25 I parenti uterini, o consanguinei non sono esclusi dai germani, ma non prendono parte che nella loro linea a riserva di ciò che sarà dichiarato qui sotto all'articolo 752. I germani prendono parte nelle due linee (13).

26 Non si farà alcun passaggio dall'una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascendente, nè alcun collaterale di una delle due linee.

27 *Art.* 734. Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna, e la materna, non ha più luogo alcun'altra divisione tra i diversi rami, ma la metà devoluta a ciascuna linea appartiene all'erede, o eredi che si ritrovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso.

28 *Art.* 735. La prossimità della parentela si stabilisce numerando il numero delle generazioni; ciascuna generazione si chiama *un grado* (14).

29 *Art.* 736. La serie dei gradi, forma la linea: si chiama *linea retta* la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; *linea trasversale* le serie dei gradi tra persone che non discendono le une dall'altre, ma che discendono da un stipite comune.

30 Si distingue la linea retta, in linea retta discendentale, ed in linea retta ascendentale.

31 La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo; la seconda è quella che lega una persona a coloro dei quali essa discende (15).

32 *Art.* 737. Nella linea retta si computano altrettanti gradi, quante sono le generazioni; così il figlio, è rispetto al padre nel primo grado; il nipote nel secondo, e reciprocamente il padre, e l'avo, rispetto al figlio, ed al nipote (16).

33 *Art.* 738. Nella linea trasversale, li gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all'altro parente.

34 Perciò due fratelli sono in secondo grado, lo zio, ed il nipote in terzo; I cugini germani in quarto, e così successivamente (17).

SEZIONE II. *Della rappresentazione.*

35 *Art.* 739. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato.

36 *Art.* 740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale.

(13) L. 1 Cod. de legitt. haered. Novell. 84 cap. 1.

(14) L. 10 in princip. et parag. 10 ff. de affin. et gradib.

(15) L. 1 ff. de gradib., et affinib.

(16) Institut. lib. 3 tit. 6 L. 1 parag. 1 ff. de gradib., et affin., et L. 10 parag. 9 ff. eod. tit.

(17) Institut. lib. 3 tit. 6 L. 1 parag. 1 ff. de gradib., et adfinit. et L. 10 parag. 9 ff. eod. tit.

37 Essa ha luogo in tutti i casi che i figli del defonto concorrano coi discendenti di un figlio premorto, sia che essendo mancanti di vita tutti i figli del defonto prima di lui, li discendenti di detti figli si ritrovino fra loro in gradi eguali ed ineguali (18).

38 *Art.* 741. La rappresentazione non ha luogo in favore degl'ascedenti; il più prossimo in ciascuna delle due linee, esclude sempre il più remoto (19).

39 *Art.* 742. Nella linea trasversale la rappresentazione è ammessa in favore dei figli, e discendenti dai fratelli, o dalle sorelle del defonto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii, o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli, e le sorelle del defonto, la successione ritrovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali, od ineguali (20).

40 *Art.* 743. In tutti i casi in cui la rappresentazione è ammessa la divisione si fa per stipiti. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anco per stirpi in ciascun ramo, e frai membri del medesimo ramo, la divisione si fa per capi (21).

41 *Art.* 744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente, o civilmente.

42 Si può rappresentare quello alla cui successione siasi rinunciato (22).

SEZ. III. ***Delle successioni che si deferiscono ai discendenti.***

43 *Art.* 745. I figli, o i loro discendenti succedono al padre, ed alla madre, agl'avi, ed alle avole, ed altri ascendenti senza distinzione di sesso, nè di prima genitura, ed ancorchè essi siano procreati da differenti matrimonj.

44 Essi succedono in eguali porzioni, e per capi, quanto sono tutti nel primo grado, e chiamati per proprio diritto; succedono per stirpi, quando vengono, o tutti, o alcuni di essi per rappresentazione (23).

SEZ. IV. ***Delle successioni che si deferiscono agl'ascendenti.***

45 *Art.* 746. Se il defunto non ha lasciati nè figli, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione si divide per metà tra gl'ascendenti della linea paterna, e gl'ascendenti della linea materna.

46 L'ascendente che si ritrova nel grado più prossimo, conseguisce la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gl'altri.

47 Gl'ascendenti nel medesimo grado succedono per capi (24).

48 *Art.* 747. Gl'ascendenti succedono ad esclusione di tutti gl'altri nelle cose da essi donate ai loro figli, o discendenti morti senza prole, allorchè gl'oggetti donati si ritrovino in natura nella eredità.

49 Se tali oggetti furono alienati, gl'ascendenti riscuotono il prezzo che possa tutt'ora essere dovuto. Succedono inoltre all'azione di ricuperare che avesse potuto spettare al donatario (25).

50 *Art.* 748. Quando il padre, e la madre sono sopravissuti alla persona morta

(18 Instit. lib. 3 tit. 1 parag. 16 L. 2 cod. de suis, et legit. liber. novell. 1 8 cap. 1 auct. de haered. cod. de suis, et legit. liber.

(19 Novel. 118 cap. 2 auct. defuncto cod. ad sen cons. tertij aianum.

(20 Novell. 118 cap. 3.

(21 Novell. 118 cap. 1.

(22 Argum. ex L. 7 ff. de his qui sunt sui, vel alien. iuris. Bartol. de L. 94 ff. de aquirend. haered.

23 Novell 118 cap. 1 auth in successione cod de suis, et legitt. liberis L. 11 cod. familiae erciscundae.

24 Novell. 118 cap. 2 auth. defuncto cod. ad sen. cons. test.

(25) Arg. ex L. 6 ff. de jur. nat. L. 2 cod. de bonis quae liber. L. 12 cod. communia utriusque; L. 4 cod. salut. matrim.

senza prole, se questa ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre, ed alla madre, che la dividono tra loro egualmente.

51 L'altra metà appartiene ai fratelli, sorelle, o loro discendenti, come verrà spiegato nella sezione V del presente capo (26).

52 *Art.* 749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti se è premorto, o il padre, o la madre, la porzione che gli sarebbe stata devoluta in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, sorelle, o loro rappresentanti, come sarà spiegato nella seguente sezione.

SEZ. V. *Delle successioni de' collaterali*,

53 *Art.* 750. In caso di premorienza del padre, e della madre d'una persona che muoja senza prole, i suoi fratelli, sorelle, o loro discendenti sono chiamati alla successione ad esclusione degl'ascendenti, e degl'altri collaterali

54 Succedono, o per proprio dritto, o per quello di rappresentazione, come fu disposto nella Sezione II del presente capo (27).

55 *Art.* 751. Se il padre, o la madre della persona morta senza prole sono sopravissuti, li suoi fratelli, sorelle, o loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell'eredità; se è sopravissuto soltanto il padre, o la madre, sono chiamati a conseguirne li tre quarti.

56 *Art.* 752. La divisione della metà, o dei tre quarti devoluti ai fratelli, o sorelle a norma dell'articolo precedente si eseguisce tra loro in eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio; se provengono da matrimonj diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna, e materna del defunto; li germani prendono parte nelle due linee, e gl'uterini, ed i consanguinei, ciascuno soltanto nella propria linea; se non vi sono fratelli, o sorelle che da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell'altra linea.

57 *Art* 753. In mancanza di fratello, o sorella, o discendenti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell'una, o nell'altra linea l'eredità è deferita per metà ai parenti più prossimi dell'altra linea.

58 Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi (28).

59 *Art.* 754. Nel caso dell'articolo precedente il padre, o la madre superstite ha l'usufrutto della terza parte dei beni a cui non succede in proprietà.

60 *Art.* 755 Non ha luogo la successione dei parenti oltre il duodecimo grado.

61 In mancanza di parenti in grado successibile in una linea, li parenti dell'altra linea succederanno nell'intera eredità.

CAP. IV. *Delle successioni irregolari*.

SEZ. I *Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori, e della successione di questi ai figli naturali morti senza prole*.

62 *Art.* 756. I figli naturali non sono eredi; la legge non accorda ad essi un tal

(26) Novell. 118 cap. 2 nov. 127 cap. 1.

(27) Novell. 118 cap. 3 auth. cessante cod. de legit. baered.

(28) Nov. 118 cap. 3 Auth. post fratres fratrumv° cod. de legit. baered.

diritto sopra i beni del loro padre, o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Essa non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i beni dei parenti del loro padre, o della madre (29).

63 *Art.* 757. I diritti del figlio naturale pei beni del padre, o della madre defunti è regolato nel seguente modo.

64 Se il padre, o la madre ha lasciato dei discendenti legittimi, il suo diritto è un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito, se fosse stato legittimo, e della metà quando il padre, o la madre non avessero lasciato discendenti ma bensì ascendenti, o fratelli, o sorelle, e di tre quarti quando il padre, o la madre non avessero lasciato nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle (30).

65 *Art.* 758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità de'beni, quando il padre, o la madre non lasciano parenti in grado successibile.

66 *Art.* 759 In caso di premorienza del figlio naturale, li suoi figli, o discendenti possono reclamare li diritti stabiliti negl'articoli precedenti.

67 *Art.* 760. Il figlio naturale, od i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione cui hanno diritto di pretendere tutto ciò che avessero ricevuto dal padre, o dalla madre; la successione de'quali è aperta, e che sarebbe soggetta a collazione, secondo le regole stabilite alla Sezione II del Capo VI del del presente titolo.

68 *Art.* 761. E' ad essi proibito qualunque reclamo, quando durante la vita del loro padre, o madre abbiano ricevuta la metà di quanto é ai medesimi figli assegnato negl'articoli precedenti, coll'espressa dichiarazione per parte delli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzioue del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno dato.

69 Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figli naturale, questo non potrà reclamare che il supplemento necessario a compire questa metà.

70 *Art.* 762. Le disposizioni degl'articoli 757, 758, non sono applicabili ai figli adulterini, od incestuosi.

71 La legge non accorda loro che i soli alimenti.

72 *Art* 763. Questi alimenti sono regolati a norma delle facoltà del padre, o della madre, del numero, o della qualità degl'eredi legittimi.

73 *Art.* 764. Quando il padre, o la madre del figlio adulterino, od incestuoso gli avranno fatto imparare un arte mecanica, o quando uno di essi gli avrà, mentre viveva assicurato gl'alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretenzione contro la loro eredità.

74 *Art.* 765. L'eredità del figlio naturale morto senza prole è devoluta al padre, od alla madre che l'avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.

75 *Art.* 766. In caso di premorienza del padre, e della madre del figlio naturale, li beni che questo avesse ricevuti dai medesimi, passano ai fratelli, o sorelle legittime, quando si trovano in natura della di lui eredità; le azioni di ricupera se ve ne sono, ovvero il prezzo dei detti beni alienati, se per anco non fu

(29) Auth. 89 cap. 12.

(30) Nov. 89 cap. 12.

pagato, spettano egualmente ai fratelli, e sorelle legittime. Tutti gl'altri beni passano ai fratelli, o sorelle naturali od ai loro discendenti.

SEZIONE II. *Dei diritti del conjuge superstite, e del fisco.*

76 *Art.* 767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile nè figli naturali, li beni della sua eredità appartengono al consorte non separato da esso per divorzio, il quale gli sopravvive (31)

77 *Art.* 768. In mancanza di conjuge superstite, l'eredità si acquista dal fisco (32).

78 *Art.* 769. Il conjuge superstite, e l'amministrazione del demanio che pretendono aver diritti all'eredità, devono far opporre i sigilli, e fare stendere l'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione dell'eredità col benefizio dell'inventario.

79 *Art.* 770 Essi devono domandare al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l'immissione in possesso della medesima. Il tribunale non può pronunziare sulla domanda che dopo tre pubblicazioni, ed affissioni nelle solite forme, e dopo sentito il regio procuratore.

80 *Art.* 771. Il consorte superstite è pure tenuto a far impiegare gl'effetti mobili, o a dare cauzione bastante ad essi curarne la restituzione agl'eredi del defonto, ove questi si presentino nell'intervallo di tre anni; passato questo termine la cauzione è sciolta.

81 *Art.* 772. Il conjuge superstite, o l'amministrazione del demanio che non avesse adempito alle formalità loro respettivamente ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento de'danni, ed interessi verso gl'eredi, qualora se ne presentino.

82 *Art.* 773. Le disposizioni degl'articoli 769, 670, 771, e 772 sono comuni ai figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti.

CAPO V. *Dell'accettazione, e della rinunzia dell'eredità.*

SEZIONE I. *Dell'accettazione dell eredità.*

83 *Art.* 774. L'eredità può essere accettata puramente, e semplicemente, o col benefizio dell'inventario (33).

84 *Art.* 775. Niuno è tenuto ad accettare un eredità che non sia devoluta (34).

85 *Art.* 776. Le donne maritate non possono validamente accettare un eredità, senza l'autorizzazione del marito, o del giudice in conformità delle disposizioni del *Cap. VI Tit. del Matrimonio*.

86 Le eredità devolute ai minori, ed agl'interdetti, non possono validamente accettarsi, se non, secondo il disposto del titolo *della minore età*, *della tutela, e della emancipazione*.

87 *Art.* 777. L'effetto dell'accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione (35).

88 *Art.* 778 L'accettazione può essere espressa, e tacita; è espressa quando si assume il titolo, o la qualità di erede in un atto autentico, o privato; è tacita,

(31) L. unic. ff. unde vir, ex uxor; L. unic. cod. eod. tit.

(32) L. 1, 2, 3, et 4 cod. de bon. vacant L 96 parag 1 ff. de legat. 1, L. 1 parag. 2 ff. de sur. fisc. L. unic. parag. 13 cod. de caduc. tollend.

(33) L. 22 cod de jure deliberandi.

(34) L. 16 cod. de jure deliberandi.

(35) L. 54 ff. de adquiend. vel omittenda haeredit. L. 138, et L. 139 ff. de divers. regul. juris.

quando l'erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare se non nella qualità di erede (36).

89 *Art.* 779. Gl'atti semplicemente conservatorj di vigilanza, e di amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione d'eredità, se con essi non siasi assunto il titolo, o la qualità di erede (37).

90 *Art* 780. La donazione, la vendita, o la cessione che uno dei coeredi faccia de'suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l'accettazione dell'eredità per sua parte.

91 Lo stesso ha luogo; 1.° per la rinuncia fatta anche gratuitamente da uno degl'eredi a vantaggio di uno, o più de'suoi coeredi; 2.° per la rinuncia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinuncia (38).

92 *Art.* 781. Quando colui a favore del quale si è aperta una successione è morto, senza averla ripudiata, o accettata espressamente, o tacitamente, li suoi eredi possono per diritto proprio, o accettarla, o ripudiarla (39).

93 *Art.* 782. Se questi eredi non siano tra loro d'accordo per accettare, o ripudiare l'eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell'inventario.

94 *Art* 783. Il maggiore di età non può impugnare l'accettazione espressa, o tacita da esso fatta di una eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui; egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di legione, toltone il caso in cui l'eredità si trovasse assorbita, o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si avea notizia al tempo dell'accettazione (40).

SEZIONE II. *Della rinuncia all'eredità.*

95 *Art* 784 La rinuncia ad una eredità non si presume Essa non può farsi che presso la cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest'effetto.

96 *Art.* 785. L'erede che rinuncia è considerato come se non fosse mai stato erede.

97 *Art.* 786. La parte di quello che rinuncia si accresce a suoi coerede, se è solo si devolve al grado susseguente (41).

98 *Art.* 787. Non si succede giammai rappresentando un erede che hà rinunciato, se il rinunciante è il solo erede nel suo grado. o se tutti i coeredi rinunciano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono per capi.

99 *Art.* 788. I creditori di colui che rinuncia da accettarla in nome, luogo, e stato del loro debitore.

100 In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell'erede che vi hà

a

(36) L. 20, L. 42 parag. 2. L. 86 parag 2, et L. 88 ff. de adquirend., vel ommittenda haered. L. 10 cod. de jure deliberand. ulpian. fragm. tit. 22 parag. 26.

(37) L. 1, 2, et L. 4 cod. de repud and. vel abstinend. haeredit. L. 20 parag. 1 ff. de adquirend. vel omitt. haeredit.

(38) L. 24 ff. de adquirend. vel omittend. haeredit. L. 2 ff. si quis omissa causa testament.

(39) L. 3, et L. 19 cod. de jur. deliberand. L. 86 ff. de adquirend. vel omittend. haeredit L. 42 parag. 3 ff. de bonis libert.

(40) L. 8 ff. de jur delib. L. 4 cod. de repud. vel abstinend. haered L. 13 parag. 1 L. 22 et 23 ff de adquir vel omitt. haered. L. 4 cod. de juris, et fact. ignorant.

(41) L. 59 parag. 3 L. 63 ff. de haered. instituend L. unica parag. 10 cod. de caduc. tollend.

rinunciato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità de loro crediti.

101 *Art.* 789. La facoltà di accettare, e rinunciare ad una eredità si prescrive col decorso del tempo richiesto per la più lunga prescrizione dei diritti sui beni immobili (42).

102 *Art.* 790. Sino a che il diritto di accettare un eredità non è prescritto contro gl'eredi che vi hanno rinunciato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell'eredità, tanto in vigore delle prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all'eredità giacente (43).

103 *Art.* 791. Non può nemmeno nel contratto di matrimonio, rinunziare all'eredità di uomo vivente, nè alienare li diritti eventuali che si potrebbero avere a tal successione (44).

104 *Art.* 792. Gl'eredi che avessero sottratti, o nascosti effetti, spettanti ad un eredità, decadono dalla facoltà di rinunciarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinuncia, senza che possano pretendere alcuna parte negl'effetti sottratti, o nascosti (45).

SEZIONE III. *Del beneficio dell'inventario, dei suoi effetti, e dell obbligazioni dell'erede beneficiato.*

105 *Art.* 793. La dichiarazione di un erede il quale non vuole assumere questa qualità che col benefizio dell'inventario, deve essere fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel di cui distretto si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gl'atti di rinuncia.

106 *Art.* 794. Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta, e susseguita da un fedele, ed esatto inventario dei beni dell'eredità, nelle forme regolate dalle leggi sopra la procedura civile, e nei termini che verranno stabilite in appresso (46).

107 *Art.* 795. L'erede deve fare l'inventario entro tre mesi computabili dall'aperta successione (47).

108 Ha inoltre un termine di 40. giorni per deliberare sull'accettazione; o rinuncia dell'eredità li quali incominciano a decorrere dal giorno della scadenza dei tre mesi accordati per l'inventario, o dal giorno in cui fu compito l'inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

109 *Art.* 796. Se però si trovano nell'eredità degl'oggetti suscettibili di deperimento, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede nella sua qualità di successibile può farsi giudizialmente autorizzare a procedere alla vendita dei medesimi, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettata l'eredità (48).

110 Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico ufficiale dopo gl'avvisi, e le pubblicazioni regolate, secondo le leggi della procedura civile.

(42) L. 4 Cod. in quibus Causis cessat longi temporis praescriptio; L. 3 Cod. de praescript. 30, vel 40 annor.

(43) L. 6 Cod. de repudianda, vel abstinenda haereditate.

(44) L. 3 Cod. de Collat. L. 16 ff. de suis, et legitt. haered. L. 35 parag. 1 Cod. de inofficios. testam. L. 30 Cod. de pactis.

(45) L. 71 parag. 4 ff. de adquirend. vel amittenda haereditate.

(46) L. 22 parag. 2 Cod. de jur. delib.

(47) L. 22 parag. 2 Cod. de jur. delib.

(48) L. 5 parag. 1 L. 6 ff. de jur. deliber.

111 *Art* 797. Duranti i termini accordati per fare l'inventario, e per deliberare l'erede non può esser costretto ad assumere la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui Se rinuncia all'eredità, prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell'eredità (49).

112 *Art.* 798. Scorsi i suddetti termini l'erede, in caso che venga chiamato in giudizio può chiedere un nuovo termine, il quale gli verrà ancora accordato, o negato, secondo le circostanze dal tribunale avanti cui pende la contestazione (50).

113 *Art.* 799. Le spese della lite nel caso del precedente articolo sono a carico dell'eredità, quando l'erede giustifichi, o che non era informato della morte o che i termini sono stati insufficienti, sia a cagione della situazione de'beni, sia per causa di sopravvenute controversie, in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale.

114 *Art.* 800. L'erede, benchè siano già scorsi i termini accordati dall'*Art* 795. e quelli concessi dal giudice in conformità dell'*Art* 798 ha nondimeno la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde verun atto proprio di erede, o non vi sia contro lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro, e semplice (51).

115 *Art.* 801 L'erede che è colpevole di aver occultato, o di avere scientemente, e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario alcun effetto appartenenti all'eredità, è decaduto dal beneficio dell'inventario (52).

116 *Art.* 802. L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio.

117 *Primo* Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj se non fino alla concorrente somma del valore dei beni ad esso pervenuti, ed anco che possa liberarsi dal pagamento dei debiti coll'abbandonare tutti li beni dell'eredità ai creditori, ed ai legatarj.

118 *Secondo* Che non siano confusi li suoi beni proprj con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento de' suoi crediti (53).

119 *Art.* 803 L'erede benefiziato è incaricato di amministrare li beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori, ed ai legatarj.

120 Non può essere costretto al pagamento co'beni suoi proprj, che dopo essere stato costituito in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora sodisfatto a questo dovere.

121 Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi proprj beni che solamente fino alla concorrenza di quelle somme delle quali egli risulti debitore per residuo (54).

122 *Art.* 804. Egli non è tenuto che per mancanze gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato (55).

(49) L. 22 parag. 11 Cod. de jur. deliber.

(50) L. 3, et 4 ff. de jur. deliber.

(51) Argum. ex L. 10 ff. de jur. deliber. L. 19 eod. titul.

(52) L. 22 parag. 10, et 12 Cod. de jur. deliber.

(53) L. 22 parag. 4, et 9. Cod. de jur. delib.

(54) Faber in Cod. lib. 6 tit. 01 deffin. 30.

(55) Argum. ex L. 22 paraa. 3 ff. ad Senat. Consult. Trebell.

123 *Art.* 805. Non può vendere li mobili dell'eredità che per mezzo di un pubblico ufficiale agl'incanti, e dopo le solite affissione, e notificazioni.

124 Se li presenta in natura non è obbligato che per la diminuzione del loro valore, o per la deteriorazione caggionata dalla sua negligenza.

125 *Art.* 806. Non può vendere gl'immobili che nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura, e tenuto ad assegnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere (56).

126 *Art.* 807. E' tenuto, se così vogliono i creditori, od altre persone aventi interesse di prestare idonea, e sufficiente cauzione per il valore de' mobili compresi nell'inventario, e per quella parte del prezzo degl'immobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj

127 Mancando egli di dare questa cauzione li mobili sono venduti, ed il loro prezzo è depositato, come pure la parte non assegnata del prezzo degl'immobili, per essere il tutto impiegato a sodisfare li pesi ereditarj.

128 *Art.* 808. Se vi sono opposizioni per parte dei creditori, l'erede beneficiato non può pagare che secondo l'ordine, ed il modo determinato del giudice.

129 Se non vi sono creditori apponenti, egli paga li creditori ed i legatarj secondo che si presentano (57).

130 *Art.* 809. Li creditori non opponenti li quali non si presentano che dopo la liquidazione de' conti, ed il pagamento delle residue somme, non hanno azione che contro i legatarj (58).

131 Nell'uno e nell'altro caso quest'azione si prescrive col lasso di trè anni da computarsi dal giorno della liquidazione del conto e del pagamento della residua somma.

132 *Art.* 810. Le spese di sigili giudiziarj, se vennero apposti, quelle dell'inventario, e del conto, sono a carico dell'eredita (59).

SEZIONE IV. Delle eredità giacenti.

133 *Art.* 811. Quando spirati i termini per fare l'inventario, e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami una eredità, o che non sia noto l'erede, o che gl'eredi certi vi abbiano rinunciato, questa eredità si reputa giacente.

134 *Art.* 812. Il tribunale di prima istanza nel cui circondario si è aperta la successione, deputa un curatore sull'istanza delle persone interessate, o sulla richiesta del regio procuratore (60).

135 *Art.* 813. Il curatore di un eredità giacente è tenuto prima di tutto di farne constare lo stato per mezzo di un inventario; ne esercita, e promuove le ragioni; risponde alle istanze promosse contro la stessa, e l'amministra coll'obbligo di versare il contante che si trova nell'eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili, e delli stabili venduti nella cassa del ricevitore della regia amministrazione, e ciò per la conservazione dei diritti, e coll'obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione (61).

136 *Art.* 814. Le disposizioni della sezione III del presente capo sopra le forme dell'inventario, sui modi di amministrazione, e rendimento de' conti per parte dell'erede beneficiato sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

(56) L. 22 parag. 4, 5, et 6 Cod. de jur. deliber.
(57) L. 22 parag. 4 cod. de jur. deliber.
(58) L. 22 parag. 4, 5, et 6 Cod. de jur. deliber.
(59) L. 22 parag. 9 Cod. de jur. deliber.
(60) L. 1, et L. 2 ff. de curator. pon. dand.
(61) Ibidem.

CAPO VI. Delle divisioni, e delle collazioni.

SEZIONE I. Dell'azione per la divisione, e della sua forma.

137 *Art.* 815. Niuno può essere astretto a rimanere in comunione, e si può sempre domandare la divisione, non ostante qualunque proibizione, e convenzione in contrario.

138 Ciò non di meno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato, ed una tal convenzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni, ma può essere rinnuovata (62).

139 *Art.* 816. Può domandarsi la divisione quando ancora uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditarj, nel caso che non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizzione (63).

140 *Art.* 817. L'azione per la divisione, riguardo ai coeredi minori, od interdetti può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

141 Riguardo ai coeredi assenti, l'azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

142 *Art.* 818. Il marito, senza il concorso della moglie, può domandare la divisione degl'effetti mobili, od immobili ad essi pervenuti, li quali cadono nella comunione de'beni, riguardo agl'effetti che non cadono nell'indicata comunione, il marito non può domandare la divisione, senza il concorso della moglie.

143 Potrà soltanto avere il diritto di godere de'suoi beni, e di domandare una divisione provisionale.

144 Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la divisione definitiva, se non chiamando in causa il marito, e la moglie.

145 *Art.* 819. Se tutti gl'eredi sono presenti, ed in età maggiore, non è necessaria l'apposizione dei sigilli sopra gl'effetti ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma, ed atto che le parti interessate crederanno conveniente.

146 Se tutti gl'eredi non sono presenti, se fra essi si trovano de'minori, o degl'interdetti, dovrà essere apposto il sigillo nel più breve termine, sì a richiesta degl'eredi, come ad istanza del regio procuratore presso il tribunale di prima istanza, ed anche ex officio dal giudice di pace, nel cui circondario si è aperta la successione.

147 *Art.* 820. I creditori pure potranno richiedere l'apposizione dei sigilli in forza di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice.

148 *Art.* 821. Quando si sono apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo nè permesso del giudice.

149 Le formalità per levare i sigilli, e per formare l'inventario, sono regolate dal metodo di procedura civile.

150 *Art.* 822. L'azione per la divisione, e le controversie che insorgessero nel corso delle operazioni sono sottoposte al tribunale del luogo, ove si è aperta la successione.

(62) L. 5 Cod. comuni dividund. L. 14 parag. 2 ff. eod. tit. L. 26 parag. 4 ff. de condit. indebiti L. 70 ff. pro Socio.

(63) L. 4 Cod. Comun. divid. L. 12 Cod. Familiae esciscundae L. 2, 6 et 8 Cod Commun. utriusque judic. argum., ex L. 64 ff. pro Socio. Bartol. et gloss in L. 4 Cod. Comuni dividundo.

151 Avanti a questo tribunale si procede agl'incanti, e devono essere introdotte le domande concernenti la garanzia delle porzioni frai condividenti; come pure quelle dirette a rescindere la divisione (64).

152 *Art.* 823. Se uno dei coeredi ricusa di consentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d'intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia, come nelle cause sommarie, ovvero, essendovi luogo, delega un giudice per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo.

153 *Art.* 824. La stima degl'immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, e nominati d'officio, quando esse si ricusino.

154 Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima, deve indicare se l'effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera, e finalmente, in caso di divisione, fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore.

155 *Art.* 825. La stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a questo prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad accrescimento.

156 *Art.* 826. Ciascuno de'coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili, ed immobili della eredità; nondimeno se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati, o si opponessero, e se la maggior parte de coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento de debiti, e pesi ereditarj, li mobili non venduti pubblicamente nelle solite forme (65).

157 *Art.* 827. Se li stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all'incanto avanti il tribunale; quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l'incanto segue avanti un notaro eletto di comune accordo (66).

158 *Art.* 828. Dopo la stima, e vendita dei mobili, ed immobili il giudice delegato rimette se occorre le parti avanti un notaro da esso eletto, o nominato ex officio, quando esse non si accordino nella scelta.

159 Avanti a questi si procede ai conti che i condividenti dovessero rendersi, ed alla formazione dello stato generale dei beni, o quella delle respettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno dei condividenti.

160 *Art.* 829. Ciascuno de'coeredi a norma delle regole che saranno stabilite in appresso conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

161 *Art.* 830. Se la collazione non è fatta in natura, li coeredi ai quali è dovuto, prededucono una porzione uguale sulla massa ereditaria.

162 Queste prededuzioni per quanto è possibile si formano con oggetti della stessa natura, qualità, e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

163 *Art.* 831. Dopo le dette prededuzioni si procede sopra ciò che rimane in massa alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gl'eredi, o le stipiti condividenti.

164 *Art.* 832. Nella formazione, e composizione della quota si deve evitare, per

(64) L. unica Cod. ubi de haeredit. agatur.

(65) Argum. ex L. 26 ff. familiae erciscundae.

(66) Edict. perpet. Lib. 10 tit. 2 L. 22 parag. 1 ff familiae erciscundae L. 5 Cod. comuni dividendo.

quanto sia possibile di smembrare li fondi, e di recar danno con la divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile le medesime qualità di mobili, immobili, diritti, o crediti della stessa natura, o valore (67).

165 *Art.* 833. L'ineguaglianza in natura della quota ereditaria si compensa con una retribuzione, o in rendite, o in danaro (68).

166 *Art.* 834. Le quote si formano da uno dei coeredi, se gl'altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione; in caso contrario si formano da un perito che si nomina dal giudice delegato.

167 Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

168 *Art.* 835 Prima di procedere all'estrazzione a sorte, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione della quota.

169 *Art.* 836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da farsi, tra le stirpi condividenti, si osservono egualmente nella suddivisione.

170 *Art.* 837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo, insorgono contestazioni, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni, e di quanto deducono respettivamente le parti; quindi le rimetterà avanti il delegato per la divisione, ed inoltre si procederà, secondo le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile.

171 *Art.* 838. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra questi vi siano degl' interdetti, o de minori di età, ancorchè emancipati la divisione deve fars i giudizialmente in conformità delle norme prescritte negl'articoli 819, e successivi, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori, i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve loro dare un tutore speciale, e particolare.

172 *Art.* 839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell'antecedente art. non possono essere fatti che giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione de'beni de'minori; gl'estranei vi sono sempre ammessi.

173 *Art.* 840. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia dai tutori coll'organizazione del consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati, assistiti dai loro curatori, sia in nome degl'assenti, o non presenti, sono definitive; se non sono state osservate le regole sopra prescritte, le divisioni non sono che provisionali.

174 *Art.* 841. Qualunque persona, ancorchè parente del defonto che non sia in istato successibile, ed a cui un coerede abbia ceduti li suoi diritti all'eredità, può essere esclusa dalle divisioni da tutti i coeredi, o da un solo, rimborzandogli il prezzo della cessione (69).

175 *Art.* 842. Compita la divisione si dovranno rimettere a ciascuno dei condividenti li documenti relativi agl'effetti speciali che loro sono pervenuti.

176 I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di communicarli a quelli frai suoi condividenti che vi avranno interesse, ogni qualvolta ne venga richiesto.

177 Li documenti comuni all'intera eredità si consegneranno a colui che tutti

(67) L. 21 ff. comuni dividundo; L. 11 Cod. communia utriusque.

(68) Leg. 52 parag. 2 et L. 35 ff. familiae erciscundae institut. lib. 4 tit. 17 parag. 5.

(69) Argum. ex L. 22, et 23 Cod. mandati, vel contra.

gl'eredi hanno scielto per esserne il depositario, coll'obbligo di somministrarli ai condividenti ad ogni loro domanda.

178 Se vi è difficoltà sulla scelta, essa verrà determinata dal giudice (70).

SEZIONE II *Della Collazione*

179 *Art.* 843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, concorrendo ad una eredità, deve conferire a suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente, che indirettamente; egli non può ritenersi le cose donate, nè reclamare i legati a lui fatti dal defonto per donazione tra vivi, eccetto che gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, o colla dispensa della collazione (71).

180 *Art.* 844. Anco nel caso in cui le donazioni, ed i legati siano stati fatti con dispensa della collazione, od a titolo di prelegato, l'erede venendo alla divisione non può ritenerli che sino alla concorrenza della porzione disponibile; il di più è soggetto a collazione.

181 *Art.* 845. L'erede che ripudia l'eredità può non ostante ritenersi le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione disponibile (72).

182 *Art.* 846. Il donatario che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritrova in istato successibile, allora quando si apre la successione, deve egualmente conferire, quando il donatore non l'avesse dispensato.

183 *Art.* 847. Le donazioni, ed i legati fatti al figlio di colui che è successibile al tempo in cui s'apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla dispenza della collazione

184 Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirle.

185 *Art.* 848. Similmente il figlio succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accettata l'eredità da questo; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anco nel caso in cui avesse ripudiata la sua eredità (73).

186 *Art.* 849. Le donazioni, ed i legati in favore del consorte di colui che fosse successibile, sono riputati come fatti colle dispense dal conferirli.

187 Se le donazioni, ed i legati sono fatti congiuntamente a due conjugi, di cui uno solamente sia in istato di succedere, questi ne conferisce la metà; se sono fatti al consorte successibile, ha luogo la collezione per intiero.

188 *Art.* 850. La collazione si fa solamente nell'eredità del donante.

189 *Art.* 851. E' soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno de'coeredi, o pagare i suoi debiti (74)

190 *Art.* 852. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, d'educazione, d'istruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze, e regali d'uso (75).

191 *Art.* 853. Lo stesso ha luogo riguardo agl'utili che l'erede ha potuto conse-

(70) L. 5 Cod. Communia utriusque, L. ult. ff. de Fide instrument.

(71) L. 1 ff. de Collat. Bonor. L. 17, et 20 Cod. de Collation. Novell. 18 cap. 6, auth, ex testamento Cod. de Collat.

(72) L. 20 parag. 1 Cod. de Collation. L. 25 Cod. familiae erciscundae novel. 92 cap. 1.

(73) L. 12 Cod. de Collation.

(74) L. 20 Cod. de Collat.

(75) L. 20 parag. 6, L. 50 famil. ercisc.

guire da convenzioni fatte col defunto, purchè le dette convenzioni non contenessero al momento in cui vennero fatte alcun'indiretto vantaggio (76).

192 *Art* 854. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza della società contratta senza frode tra il defunto, ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico

193 *Art.* 855. L'immobile che è perito per caso fortuito, e senza colpa del donatario non è soggetto a collazione (77).

194 *Art.* 856. I frutti, o gl interessi delle cose soggette alla collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (78).

195 *Art.* 857. La collazione non è dovuta che dal coerede, al suo coerede; non è dovuta a favore dei legatarj, nè dai creditori ereditarj (79).

196 *Art* 858 La collazione si fa, o col presentare la cosa in natura o coll'imputare il valore della porzione dovuta (80).

197 *Art.* 859. La collazione può esiggersi in natura riguardo agl'immobili ogni qualvolta l'immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si trovino nell'eredità degl'immobili della stessa natura, valore, e bontà coi quali si possano formare delle porzioni pressochè eguali a favore degl'altri coeredi.

198 *Art* 860. La collazione hà luogo per imputazione, quando il donatario ha alienato l'immobile prima dell'apertura della successione. Tale collazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

199 *Art.* 861. In tutti i casi devesi dar credito al donatario delle spese colle quali hà migliorata la cosa, avuto riflesso al maggiore valore di essa al tempo della divisione (81).

200 *Art.* 862 Devono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia megliorata (82).

201 *Art.* 863. Il donatario del suo conto è tenuto per i guasti e deterioramenti che per suo fatto, colpa, e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

202 *Art* 864. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, li miglioramenti, o deterioramenti fatti dall'aquirente devono essere computati in conformità dei tre articoli precedenti.

203 *Art* 865 Quando la collazione si fa in natura, li beni si riuniscono alla massa dell'eredità, liberi dà qualunque peso imposto dal donatario, ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode dei loro diritti.

204 *Art.* 866. Quando la donazione d'un immobile fatta a persona in istato di succedere colla dispensa dalla collazione, eccede la porzione disponibile, la collazione di ciò che eccede si fà in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi.

205 Nel caso contrario se l'eccedenza supera la metà del valore dell'immobile, il donatario deve conferirlo per intiero, salvo ad esso il diritto di pro-

(76) Arg. ex Leg. 36, et 38 ff. de contrahend. empt.

(77) L. 2 parag. 2 ff. de Collat. Bonor. Arg. ex L. 22 parag 3 ff. ad Senes. Cons. Trebell.

(78) L 5 parag. ff. de dotis collat.

(79) L. 1, parag. 1 ff. de collat.

(80) Argom ex L. 5 Cod. de Collation L. 1. parag. 12 ff. de collat. bonor.

(81) Argom ex L. 14 ff. de Conditi indebiti.

(82) L. 1 parag. 5 ff de dotis Collat. L. 1 ff. de impensis in rebus dotalibus factis.

durre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile; se questa porzione eccede la metà del valore dell'immobile, il donatario può ritenersela per intiero, imputando il di più nella sua parte ereditaria, e compensando il danaro, o altrimenti li suoi coeredi (83).

206 *Art.* 867. Il coerede che deve conferire un immobile in natura, può ritenerne il possesso, fino all'effettivo rimborzo delle somme che gli sono dovute per spese, o miglioramenti.

207 *Art.* 868. La collazione degl'effetti mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione giusta la stima annessa all'atto della donazione stessa, ed in mancanza di tale stima a norma di quella che verrà fatta dai periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento.

208 *Art.* 869. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trovi in effettivo nell'eredità.

209 In caso che il danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cadendo sino alla concorrente qualità l'equivalente in mobili, od in mancanza di questi, in immobili ereditarj.

SEZIONE III. *Del pagamento dei debiti.*

210 *Art.* 870. Li crediti contribuiscono tra essi al pagamento dai debiti, ed ai pesi dell'eredità, ciascuno in proporzione di ciò che gli perviene (84).

211 *Art.* 871. Il legatario a titolo universale contribuisce, unitamente agl'eredi in proporzione della sua parte ereditaria: ma il legatario particolare non è tenuto ai debiti, e pesi, salva però l'azione ipotecaria del fondo legato (85).

212 *Art.* 672. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono aggravati di prestazioni, in virtù d'ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni siano affrancate, e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si stimano gl'altri beni immobili; si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione; l'erede nella sua quota cede questo fondo, è incaricato solo dell'adempimento della prestazione medesima, ed egli è in dovere di garantirne i coeredi.

215 *Art.* 873. Gl'eredi sono tenuti ai debiti, ed ai pesi ereditarj personalmente a misura della loro parte, e porzione virile, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali, in proporzione della tangente per cui essi devono contribuire (86).

216. *Art.* 874. Il legatario particolare che ha estinto un debito di cui era aggravato il fondo legato entra nelle ragioni del creditore contro gl'eredi, e successori a titolo universale (87).

217 *Art.* 875. Il coerede, o successore a titolo universale, che in forza d'ipoteca

(83) Argum ex L. 31 parag. 4 ff. de donat. inter virum, et uxorem.

(84) L. 2 cod. de haerediter. action. L. 2 cod. si unus ex diuribus haered. L. 1 cod. de except. sue praescription. L. 1 cod. si certum peletur L. 2 cod. de annor. ac tribut.

(85) L. 12 cod. de haered. idstituen. L. 7 cod. de haereditor. action.

(86) L. 2 cod. de haered. action. Argum. ex L. 65 ff. de eviction. L. 8 parag. 2 ff. de pignorat. act. L. 1, et 2 cod. si unus ex plurib. haered.

(87) L. 57 ff. de legat. 1.

ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha represso contro gl'altri coeredi, o successori a titolo universale, fuorichè per quella parte che ciascuno di essi deve personalmente sostenere, quand'anche il coerede che ha pagato il debito si fosse fatto surrogare nei diritti de'creditori, senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede il quale, in forza del beneficio dell'inventario, avesse conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore il pagamento del suo credito personale.

218 *Art.* 876. In caso d'insolvibilità di un coerede, o successore a titolo universale. La sua tangente nel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gl'altri (88).

219 *Art.* 877. Li titoli esecutivi contro il defunto, sono parimenti esecutivi contro la persona dell'erede; non potranno ciò non di meno i creditori procedere all' esecuzione se non otto giorni dopo aver fatta l'intimazione di questi titoli alla persona, o al domicilio dell'erede (89).

220 *Art.* 878. In qualunque caso, o contro qualunque creditore, essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto, del patrimonio dell'erede (90).

221 *Art.* 879. Questo diritto non è però più esercibile, quando vi è novazione del debito del defunto, coll'aver accettato l'erede per debito (91).

222 *Art* 880. Si prescrive riguardo ai mobili col decorso di tre anni.

223 Riguardo agl'immobili l'azione può esercitarsi, finchè esistono in mano dell'erede (92).

224 *Art.* 881. I creditori di un erede non sono ammessi a domandare la separazione dei patrimonj contro li creditori dell'eredità (93).

225 *Art.* 882. I creditori di un condividente per impedire che la divisione sia fatta in frode de'loro diritti, possono opporsi perchè non vi si proceda se non col loro intervento a loro spese ma non possono impugnare una divisione consumata eccetto il caso in cui si fosse eseguita senza il loro intervento in pregiudizio di una opposizione che essi avessero fatta.

SEZ. IV. ***Degl'effetti della divisione, e della garanzia delle respettive quote.***

226 *Art.* 883. Ogni erede è riputato solo, ed immediato successore in tutti gl'effetti componenti la sua quota, a lui pervenuta come maggiore offerente, e che non abbia giammai avuta la proprietà degl'altri effetti ereditarj (94).

227 *Art.* 884. I coeredi rimangono vicendevolmente tra di loro garanti per le sole molestie ed evisioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

228 La garanzia non ha luogo, se la qualità dell'evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dall'atto di divisione; cessa inoltre, se il coerede soffre l'evizione per propria colpa (95).

(88) Argum. ex L. 2 cod. de duob. reis stipulan. et promitt.

(89) Argum. ex L. 36. et 39 ff. de fidejussor, et mandat.

(90) L. 1, et 4 ff. de separat. L. 2 Cod. de bon. auctor. indic. possiden.

(91) L. 1 parag. 10, 11, et 15 ff. de separat. L. 2 cod. de bon. auct. jud. possiden.

(92) L. 1 parag. 12 ff. de separatione

(93) L. 1 parag. 2, et 4 ff. de separat.

(94) L. 20 parag. 3 L. 44 parag. 1 ff. familiae ercicscund. L. unica cod. si comun. respignori datarit.

(95) L. 14 cod. famil. ercisc. Argum. ex L. 14 parag. 9 ff. de edilitio edicto L. 77 parag. 8 ff. de legat. 2.

229 *Art.* 885. Se uno de'coeredi si trova insolvibile, la tangente cui egli è tenuto, deve essere egualmente ripartita tra la persona garantita, e tutti li coeredi solvibili (96).

230 *Art.* 886. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che per li cinque anni successivi alla divisione. Non vi é più luogo a garanzia a titolo dell'insolvibilità del debitore, quando essa è sopravenuta soltanto dopo ultimata la divisione (97).

SEZ. V. *Della rescissione in materia di revisioni.*

231 *Art.* 887. Le divisioni possono rescindersi, per causa di violenza, o di dolo.

232 Può altresi aver luogo la rescissione, quando uno de'coeredi prova di essere stato leso nelle divisioni, oltre il quarto; la semplice ommissione di un oggetto dell'eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento alla divisione (98).

233 *Art.* 888. L'azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione trai coeredi, ancorchè fosse qualificato coi titoli di vendita, di permuta, e di transazione, e di qualunque altra specie.

234 Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in luogo della medesima. l'azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incominciata (99).

235 *Art.* 889. La detta azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode ad uno de'coeredi, e di lui rischio, e pericolo, dagl'altri coeredi, o da uno di essi (100).

236 *Art.* 890 Per riconoscere se vi sia stata cessione si fa eseguire la stima degl'effetti, giusta il loro valore all'epoca della divisione (101).

237 *Art.* 891. Quegli che è convenuto coll'azione di rescissione, può troncare il corso alla medesima, ed impedire una nuova divisione, offrendo, e rilasciando all'attore il supplimento della sua porzione ereditaria, o in danaro, o in natura (102).

238 *Art.* 892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto, od in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo, o violenza se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o è cessata la violenza.

239 Procedure relative all'apertura di una successione - Vedi - *Sigilli* dal N. 20, al 55 - *Inventario* dal N. 2, all'9 - *Vendita* dal N 189 al 258.

XXI

240 ***Decreto imperiale dei*** **19** ***Febraro*** **1806.**

NAPOLEONE ec.

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia; veduti gl'arti-

(96) L. 1, et 2 cod. si unus ex plur. haered.

(97) Argum. ez L. 4 ff. de haered. vel actione vendita.

(98) L. 7 cod. de his quae vi, metusve causa L. 1, cod famil. esciscund. L. 1 ff. quod metus causa L. 1 parag. 1 ff. de dolo malo. Argum. ex L. 4 Cod. comun. dividund. L. 3 Cod. comunia utriusque judicii.

(99) L. 20 Cod. de transact.

(100) Argum. ex L. 4 ff. de haeredit. vel action. vendita.

(101) Argum. ex L. 8 Cod. de rescidenda venditione.

(102) Argum. ex L. 2 Cod. de rescidenda venditione.

coli 11, e 726 del codice civile (103); veduto pure l'articolo 3 della legge del nostro regno d'Italia delli 28 Luglio 1802. Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

241 *Art.* 1. I nostro sudditi dell'impero francese vengono esentati dal diritto di *Aubaine* (*) nel nostro regno d'Italia, non che da ogni altro diritto di simile natura, qualunque sia la denominazione. Reciprocamente li nostri sudditi del regno d'Italia godranno della stessa franchigia nell'estensione dell'impero francese.

242 Potranno, per conseguenza li nostri sudditi di uno dei due stati, entrare liberamente in possesso delle successioni aperte in loro favore nell'altro.

243 *Art.* 2. Le disposizioni dell'articolo precedente, sono dichiarate comuni alli stati di Parma, Piacenza, e Guastalla. Firmato NAPOLEONE.

XXII

Ordine della Consulta Straordinaria delli 21 Luglio 1809.

La Consulta Straordinaria ec Ordina:

TITOLO I. *Del dazio delle successioni.*

244 *Art.* 1. Il dazio sulle successioni, legati, e donazioni universali, tal qual e fu stabilito dalle leggi degl'11 Agosto 1797, e dei regolamenti susseguenti resta mantenuto.

245 *Art.* 2. La tassa conosciuta sotto il titolo di - *Vallimento* - è abolita.

246 *Art.* 3. Gl'oggetti in litigio il cui possesso era in mano del defonto all'epoca della sua morte, saranno considerati come parte della di lui successione, e sottoposti ad essere stimati, e valutati per la percezzione del dazio.

247 *Art.* 4. Li notari continueranno a godere dell'utile di sessanta baj. per ogni estratto di atti che trasmetteranno all'amministrazione delle successioni.

248 *Art.* 5. Li Signori Curati dovranno trasmettere allo stesso amministratore nel termine di tre giorni dopo la morte naturale di ciascuno la nota de'morti.

249 I commessi incaricati di verificare sugl'atti dello stato civile l'esattezza delle dette trasmissioni formeranno processo verbale di tutte le ommissioni, e contravenzioni alle presenti disposizioni.

TITOLO II. *Dell'amministrazione del dazio delle successioni.*

250 *Art.* 6. L'amministrazione del dazio delle successioni continuerà ad essere confidato ad un amministrator generale che faccia l'officio di cassiere.

251 *Art.* 7. Egli sarà incaricato d'invigilare all'incasso, a tenere le corrispondenze della fissazione delle stime.

252 *Art.* 8. Il computista dovrà tenere le scritture, e rilasciare gl'ordini di pagamento, e d'incasso, che saranno sottoscritti da lui, visitati dall'amministratore generale.

253 *Art.* 9 Succollettori delle provincie sono mantenuti nel loro officio, e dovranno passare li loro fondi nella cassa generale colla solita cessione del sei per cento sulla loro esiggenza.

253 *Art.* 10. Gl'impiegati dell'amministrazion generale, e della computisteria sa-

(103) Vedi - *Diritti Civili* N. 6 - ed il superiore num. 17.

(*) Questo è una sorta di diritto, o profitto casuale del Principe sopra un forestiere, detto da alcuni in lingua Italiana *Abbinaggio*.

ranno pagati come per lo passato sul prodotto della tassa, ma su dei stati col nome in margine, e firmati dal computista, certificati dall'amministratore generale; essi non saranno più pagati che alla fine del mese, come tutti gl'altri.

255 *Art.* 11. L'amministratore passerà le somme che egli avrà incassate alla depositeria generale alla fine di ogni mese.

Egli dovrà ogni settimana fornire uno specchio de'danari incassati, e de'debitori morosi al refendario che ha il dipartimento delle finanze.

256 *Art.* 12. Presenterà al principio di ogni mese uno stato d'approssimazione delle spese di burò al detto referendario che lo esporrà alla Consulta.

Alla fine di ogni mese dovrà similmente fornirsi un duplicato marginato del ruolo degl'impiegati, ed un ristretto dello stato di spese di procedura.

257 *Art.* 13. Dovrà far fissare ogni mese lo stato di situazione de'succollettori, e trasmetterlo in seguito al referendario suddetto.

TITOLO III. *De'debitori morosi*.

258 *Art.* 14. Gl'eredi, legatarj, o donatarj universali che fino ad ora non si sono presentati all'amministrator generale per fare la dichiarazione prescritta dalla legge dovranno avere adempito a questa formalità prima del dì 10 Agosto prossimo.

Quelli che l'eseguiranno nel detto spazio di tempo non saranno affatto soggetti alla tassa del quadruplo; essa però sarà rigorosamente esatta contro tutti coloro che non si saranno presentati alla detta epoca.

259 *Art.* 15. L'amministrator generale dovrà esibire uno specchio nominale e certificato al detto referendario li undici Agosto di tutti li morosi.

260 *Art.* 16. Il detto amministratore resta incaricato di far procedere per via giudiziale contro li successori, e contro li debitori, che non hanno pagata la tassa nel termine fissato dalla legge.

261 *Art.* 17. Ogni petizione in ricorso contro l'esigenza sarà esposta alla Consulta, che pronunzierà sul rapporto del detto referendario.

TITOLO IV. *Della soppressione del sostituto, e dell'ispettore*.

262 *Art.* 18. Gl'impieghi di sostituto della ponenza della tassa, e dell'ispettore sono soppressi.

XXVII

Ordine della Consulta Straordinaria dei 22 Luglio 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina.

263 Vista la scielta del Sig. Pietro Cataldi amministratore delle successioni per l'impiego di archivista che cuopriva cumulativamente, la Consulta Straordinaria ordina.

294 Il Sig. Camillo Cataldi sotto cassiere dell'amministrazione delle successioni vien nominato amministratore in luogo del Sig. Pietro Cataldi suo padre.

XXVIII

Ordine della Consulta Straordinaria degl'8 Settembre 1809.

La Consulta Straordinaria considerando ec.

265 Considerando che fino all'organizzazione de'diritti sulle successioni, l'esiggenza di questi, come esiste attualmente, deve essere coordinata alle forme seguite dall'amministrazione del registro, e de'dominj ed al modo di agire giudizialmente compatibile colla nuova istituzione de'tribunali, ordina:

266 *Art.* 1. Le dichiarazioni prescritte agl'eredi, legatarj, o donatarj dell'editto degl'11 Agosto 1797, e dei regolamenti susseguenti, si faranno avanti il ricevitor del registro del circondario, ove si trovava stabilito l'ultimo domicilio del defonto, o donante, nel termine di un mese, principiando dal giorno della morte, o dalla data degl'atti che contengono la donazione.

267 *Art.*2. Si osserveranno le regole di stima che si eseguivano precedentemente; per altro i legati, e le rendite vitalizie dovranno valutarsi in capitale calcolato sulle dieci volte il loro ammontare annuale.

268 Le ultime informazioni del capo luogo del circondario comunale serviranno per la valutazione delle rendite vitalizie, o delle rendite in danaro.

269 *Art.* 3. Per prevenire ogni errore, e stabilire il conto annuale che teneva la passata amministrazione con ciascun degl'usufruttuarj, o possessori di rendita vitalizia, i dazj da percepirsi si esigeranno sui legati, e donazioni di questa specie nella stessa maniera, e nello stesso spazio di tempo, che per tutte le altre liberalita, o donazioni col defalco di un venti per cento conforme alla legge.

270 *Art.* 4. I luoghi di monte si valuteranno a ragione di venti volte il loro fruttato attuale.

271 *Art.*5. La legge de'10 Marzo 1801 avendo sottoposte tutte le liberalità al di sopra di cento scudi di capitale, le donazioni particolari, come pure quelle universali, saranno sottoposte alla percezzione della tassa.

272 *Art.* 6. La deduzione de'pesi, e debiti autorizzati dalla legge non s'intende che de'debiti, e pesi che hanno un dato certo, o prima, o dopo la morte del defonto.

273 *Art.* 7. La pubblicazione del codice Napoleone non apparterrà alcun cambiamento nel modo di contare il grado di parentela per fissare il quantitativo del dazio.

274 *Art.* 8. Per proporzionare l'esigenza ai bisogli dei contribuenti, la tassa si pagherà come per lo passato nello spazio di tre mesi da decorrere dal giorno della morte, o della donazione, e in paga di quarta parte, ma di quindici in quindici giorni, contando dal giorno che termina la dilazione prescritta per la dichiarazione.

275 *Art.* 9 Gl incaricati dell'amministrazione del registro e de'dominj faranno le ricerche necessarie per scuoprire le ommissioni, o false stime contenute nelle dichiarazioni, formeranno de'processi verbali per contestare le ommissioni, o l'insufficienza. Potranno a questo effetto dei schiarimenti per mezzo di qualunque atto, protocollo, registro, o documento in poter de'notari, o altri funzionarj pubblici che saranno tenuti di communicarglieli, subito che ne saranno richiesti, sotto pena di destituzione.

276 *Art.* 10. Per domandare giudizialmente questi dazj, e per ricuperare quelli ommessi, gl'incaricati dell'amministrazione rilascieranno de'mandati contro li contribuenti, muniti di *visa*, e dichiarati esecutivi dal giudice di pace del cantone.

277 L'esecuzione del mandato debitamente intimato non potrà interrompersi, che con un opposizione ragionata, e fatta dal debitore con citazione all'incaricato di comparire nel termine di otto giorni, o a tempo determinato, o sia

a ora certa avanti il tribunale di prima istanza del circondario del buro.

278 L'opposizione conterrà l'elezione di domicilio per parte dell'opponente nella comune ove risiede il tribunale.

279 *Art.* 11. La multa del quadrupolo per mancanza di dichiarazione nel tempo stabilito per ommissione, e per insufficienza di essa resta moderata alla pena della duplicazione del dazio.

280 *Art.* 12. Tutte le obbligazioni imposte ai sig. Curati, ed ai notari sulla necessità delle dichiarazioni di morte, e di atti della libertà nelle mani degl'antichi incaricati dell'amministrazione delle successioni sono mantenute, o si osserveranno presso gl'incaricati dell'amministrazione.

281 *Art.* 13. La tassa di sessanta bajocchi per ogni estratto di testamento, o di donazione si pagherà al notaro degl'incaricati dell'amministrazione, che ne faranno il ricupero a carico delle parti, allorchè vi sarà diritto alle dichiarazioni.

282 *Art.* 14. Tutte le disposizioni delle antiche leggi, e regolamenti continueranno ad essere eseguite in tutto ciò che non è contrario alle presenti disposizioni.

XXIX

Ordine della Consulta Straordinaria dei 28 Luglio 1810.

283 La Consulta Straordinaria, veduto l'editto degl'11 Agosto 1797 che stabilisce un diritto sulle successioni.

Veduta la legge sulla registrazione stabilita dalla Repubblica Romana.

Veduto il decreto del comandante Austriaco dei 31 Gennajo 1800 che ha ristabilita l'antica legislazione; veduta finalmente la legge dei 19 Marzo 1801. Ordina:

284 *Art.* 1. Le successioni in linea collaterale, o fra stranieri, incominciate dopo la pubblicazione della legge degl'11 Agosto 1797, sino al governo repubblicano, e dopo la pubblicazione del decreto del comandante Austriaco dei 31 Gennajo 1800, sino alla legge dei 19 Marzo 1801 sono sottoposte alla tassa stabilita dalla legge degl'11 Agosto 1797.

285 *Art.* 2. Gl'impiegati ricevitori dell'amministrazione del registro, e dei dominj, faranno, rispetto alle sudette successioni tutte le ricerche, e riscossioni prescritte dalle sunnominate leggi.

286 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

XXX

287 *Istruzione pubblicata in Roma li 18 Ottobre 1809 relativa alla percezione del diritto stabilito sopra le successioni, legati, e donazioni in linea collaterale e fra'e stranei.*

§. 1. *Natura del diritto.*

288 *Art.* 1. Il diritto stabilito dall'edito Pontificio degl'11 Agosto 1797, e dai susseguenti regolamenti si percepisce in linea collaterale, e fra estranei sopra tutte le successioni in proprietà, o uso frutto sia che provenga *ab intestato*, sia in virtù di testamento, o a titolo di fideicommisso, sopra i legati, sopra le donazioni universali, o parziali tra vivi, sempre che gl'oggetti de'quali succede la trasazione, ascendino alla somma di cento scudi Romani.

289 *Art.* 2. La tassa del diritto varia secondo la maggiore, o minore distanza dei

gradi successibili, senza alcuna distinzione in ragione della natura de' beni che vi sono sottoposti.

290 *Art.* 3. Si opera la liquidazione del dazio sopra il valore dei beni, dedotti i pesi (104).

§. 2. ***Dei beni sottoposti ai diritti.***

291 *Art.* 4. I diritti sono dovuti sopra l'universalità dei beni stabiliti, mobili, oro, argento, gioje, luoghi de' monti, censi, e crediti di qualunque specie essi siano, compresi nell eredità, legati, e donazioni (105).

292 *Art* 5. Gl'oggetti in litigio, e posseduti dal d. fonto all'epoca di sua morte saranno considerati come parte di sua successione, e sottoposti all'estimo per la percezzione del diritto (106).

293 *Art.* 6. I crediti dubbiosi non potranno parimenti essere distratti dalla massa della successione; ma saranno soggetti al diritto, salva la restituzione, qualora l'erede soggiacesse in appresso alla perdita del credito (107).

294 I ricevitori del demanio però non devono fare restituzione veruna di questo genere, senza averne ottenuta l'autorizzazione per iscritto dal direttore.

295 *Art.* 7. I Beni ai quali le persone dell'uno, e dell'altro sesso avranno rinunziato per entrare in una società religiosa sono considerati, come trasmessi per via di donazione e sono perciò sottoposti ai medesimi diritti (108).

296 *Art.* 8. I legati condizionali, o pagabili dopo un certo tempo, vanno soggetti al diritto, senza che se ne attenda l'adempimento della condizione, o la scadenza dell'epoca fissata (109)

§. 3. *Delle valutazioni dei beni. sopra i quali sono stabiliti li diritti.*

297 *Art.* 9. L'estimo delli stabili sarà preso dal cadastro. Qualora l'uso frutto sarà separato dalla proprietà, verrà calcolato in ragione del 4. per cento del valor capitale dei beni.

298 Perciò che risguarda le case di campagna, ed altre proprietà fondiarie che non avessero ricevuto alcun estimo cadastrale, questo verrà fatto calcolando venti volte il loro reddito annuale risultante da stromenti d'affitto, ed altri documenti, o dal prezzo ordinario delle locazioni di beni della medesima specie (110).

299 *Art.* 10 I mobili saranno portati al loro valore reale che avevano all'epoca della morte dell'ultimo proprietario Gl'eredi sono tenuti di metterne un inventario estimativo, e dettagliato, di cui attesteranno l'esattezza nelle mani del ricevitore del demanio che dovrà conservarlo per valersene al bisogno (111).

300 *Art* 11 I legati d'usofrutto, ed i vitalizj costituiti, sopra una, o più teste, saranno stimati in capitale a ragione di dieci volte il loro ammontare annuale.

301 I censi, o possessi vitalizj in derrate saranno apprezzati conforme alle

(104 *Art.* 1 Dell'editto Pontificio. *Art:* 5 Del decreto della Consulta degl' Settembre 1809 vedi il superiore N. 271)

(105) *Art.* 21 Dell'istruzione pubblicata dal governo Pontificio li 2 Maggio 1801.

(106 Art. 3. Del decreto dei 21 Luglio 1809 – Vedi il superiore num. 246.

(107) Art. 29. Dell' istruzzione pubblicata dal governo Pontificio li 21 Maggio 1801.

(108) Art Idem

(109 Art. 27. Del regolamento del governo Pontificio dei 2 Settembre 1797.

(110 Art. 2. Del decreto dei 6 Ottobre 1809 – Vedi il superiore num 2

(111 Art. 29. Dell' istruzione del governo Pontificio dei 21 Maggio 1801.

ultime *mercuriali* del capo luogo del circondario comunale, ed il valore capitale verrà preso nella proporzione di sopra indicata (112).

302 *Art.* 12. I luoghi di monte saranno valutati in ragione di 20 volte i loro interessi attuali (113).

303 E perciò un azione che produca l'interesse annuo di dodici paoli, secondo la riduzione dei 3/5 dovrà essere portata nella dichiarazione per 24 scudi Romani.

304 *Art.* 13. I censi saranno portati nelle dichiarazioni per il capitale enunciato dai titoli costitutivi dei medesimi.

305 Le rendite fondiarie, ed altre i di cui titoli non contenessero alcuna indicazione di valore capitale, saranno valutate, secondo il diritto comune in ragione di 20 volte il loro prodotto annuale.

306 *Art.* 14 I legati perpetui di un annua somma determinata saranno stimati per la formazione del loro capitale in ragione del quattro per cento, sotto la deduzione di un quinto (114).

§ 4. *Dei delitti. e dei pesi da dedursi.*

307 *Art.* 15. In conseguenza di una falsa interpretazione dell'editto degl'11 Agosto 1797, e dei regolamenti a questo relativi, si era introdotto l'uso di fare sopra il valore dei beni la deduzione dei debiti, e pesi trascritti nelle dichiarazioni, senza provarne l'esistenza con titoli o documenti autentici. Le semplici allegazioni degl'eredi bastavano per sottrarre la successione la più liquida al pagamento del dritto, ad eludere così l'esecuzione della legge.

308 Un metodo non meno contrario agl'interessi del governo che alle regole di una buona amministrazione, non potea più lungamente sussistere. e fu per mettervi un termine che gl'articoli 6 del decreto della consulta degl'8 Settembre 1809 (115), e 3 del decreto addizionale delli 5 Ottobre 1809 (116) hanno formalmente limitato le deduzioni da farsi dei debiti, e pesi provenienti da atti, o altre scritture muniti di data fissa.

309 In questa guisa gl'eredi non possono più esimersi dall'obbligazione di giustificare li debiti che pretenderanno far risultare sopra i beni da essi ereditati. I ricevitori del demanio sono tenuti sotto la loro responsabilità personale di rigettare tutti quegl'articoli che non fossero corredati di titoli in forma autentica, o che non hanno data certa.

310 Un titolo acquista data certa per la morte di uno dei segnatarj, per una condanna giudiziaria, o per citazione in un istromento avente egli stesso una data fissa.

§. 5. *Della tassa dei diritti, e del metodo di liquidazione.*

311 *Art.* 16. I diritti sono: Del 2 per cento sopra le successioni, legati, e donazioni a favore di fratelli, e sorelli (117): del 3 per cento tra parenti al terzo grado: del 4 per cento tra parenti al quarto grado, e tra marito, e moglie: del 5 per cento tra parenti al quinto grado: del 6 per cento tra parenti al sesto grado: del 7 per cento tra parenti al settimo grado: dell'8 per cento

(112) Art. 2. Del decreto degl'8 Settembre 1809 - Vedi il superiore num. 267.

(113) Art. 4. Idem.

(114) Art. 15. Dell'istruzzione del governo Pontificio dei 21 Maggio 1801.

(115) Vedi il superiore num. 272.

(116) Vedi il superiore num. 3.

(117) Parenti collaterali in secondo grado.

tra parenti nell'ottavo grado, e al di là, come pure fra persone non parenti, o forestiere.

312 Sono comprese in questa ultima classe le università, le comuni, le opere pie, e tutti gl'altri corpi, o amministrazioni ecclesiastiche, o laiche (118).

313 I figli naturali legittimati unicamente per rescritto del principe, o per qualunque altro privilegio, sono egualmente considerati come stranieri, e sottoposti al pagamento dei diritti di successione del loro padre, e di tutte quelle provenienti dal medesimo.

314 I figli addottivi non sono considerati come appartenenti alla linea retta, devono in conseguenza pagare i diritti secondo i gradi di parentela naturale in cui si trovano collocati riguardo all'autore della successione, o donazione.

315 Le regole stabilite nella supposizione in cui gl'individui e stabilimenti surriferiti sono chiamati a succedere, sono applicabili a tutti i casi contrarj, vale a dire a tutti quei casi ne'quali si tratta di succedere a questi stessi individui, o stabilimenti (119).

316 *Art.* 18 Per agevolare ai ricevitori del demanio l'applicazione della tariffa dei diritti di successione qui si delinea una tavola geneologica, col di cui ajuto potranno facilmente calcolare i differenti gradi di parentela in linea collaterale.

GIACOMO PADRE

Claudio	*Fratelli*	Pietro
Luigi	*Cugini Germani*	Gioanni
Paolo	*Secondi Cugini*	Eusebio
Francesco	*Terzi Cugini*	Filiberto
Felice	*Quarti Cugini*	Alessandro
Gabriele	*Quinti Cugini*	Ernesto
Felicita	*Sesti Cugini*	Ippolita

317 La linea collaterale viene composta di tutti i parenti che non sono ascendenti, nè discendenti, come per esempio li fratelli, e sorelle, i zij, e le zie, i nepoti, e le nepoti, li cugini, e le cugine.

318 Per calcolare li gradi di parentela in linea collaterale è d'uopo rimontare, tanto per una parte che per l'altra al ceppo comune, dal quale i parenti de'quali si vuol ritrovare il grado di consanguinità, o affinità sono discesi, e numerare tanti gradi, quante sono le persone, eccettuando sempre quella che è lo stipite comune, che non si conta; da ciò nasce che nel diritto civile non vi è alcun primo grado, quando si tratta di linea collaterale.

(118) Art. 2. Della suddetta istruzione delli 21 Maggio 1801.

(119) Art. 6. Idem.

319 Facendo l'applicazione di questa regola alla tavola geneologica sopradescritta, si trova che *Pietro* è nel secondo grado con *Claudio*, nel terzo con *Luigi*, nel quarto con *Paolo*, nel quinto con *Francesco*, e così di mano in mano.

320 Si osserverà inoltre che le denominazioni di *cugini germani*, di *cugine in secondo*, ed altre simili, cangiano secondo i nomi coi quali se ne fa il ragguaglio; come per esempio. *Luigi* prende la qualità di nepote, riguardo a *Pietro*, di zio, rispetto ad *Eusebio* di gran zio riguardo a *Filiberto* ec.

§. 6 *Delle dichiarazioni da farsi dagl'eredi.*

321 *Art.* 19. Gl'antichi regolamenti imponevano l'obbligo agl'eredi, legatarj, e donatarj di dichiarare nello spazio di quindici giorni dalla formazione dell'inventario, i beni da essi ereditati.

322 Presentemente queste dichiarazioni devono farsi dentro il mese a partire dal giorno del decesso dell'autore della successione, o dalla data degl'atti portanti donazione (120).

323 *Art.*20. Queste dichiarazioni si faranno nell'officio del ricevitore del registro, e del demanio del circondario in cui si trova stabilito l'ultimo domicilio del defonto, o donatore (121)

324 *Art.* 21. Esse si faranno dalli stessi eredi, o donatarj, o dai loro agenti muniti di procura, e conterranno il dettaglio di tutti i beni ereditarj, il loro estimo non meno che la quantità articolo per articolo dei debiti, e pesi annessi; devono in fine essere corroborate dall'attestato di sincerità, e veracità, e della soscrizione dei dichiaranti (122).

325 Nel caso che le parti dichiaranti non sapessero scrivere dovrà farsene speciale menzione.

§. 7. *Del pagamento dei diritti, e di quei che devono pagarli.*

326 I diritti devono pagarsi dagl'eredi, legatarj, e donatarj nel termine di tre mesi a partire dal giorno del decesso o della donazione ed i quarti, ma di quindici in quindici giorni, cominciando dal giorno della scadenza del termine prescritto per la dichiarazione (123).

327 Così, supponendo che una persona sia trapassata li due Novembre, o abbia fatta donazione de'suoi beni alla stessa epoca. li diritti dovuti dall'erede, o donatario dovranno essere pagati, cioè il primo quarto ai due Decembre, il secondo quarto alli 17 dello stesso mese; il terzo ai due Gennaro, e l'ultimo quarto ai 17 dello stesso mese.

328 *Art.* 23. Questo metodo di pagamento si deve anco pratticare nella percezzione dei diritti sopra i legati di uso frutto, o di pensioni vitalizie, come nelle altre specie di traslazioni di proprietà per via di decesso, o di donazione, ogni altra disposizione contraria trovandosi abolita dal decreto della consulta degl'8. Settembre 1809 (126).

339 Ciò nulla ostante i legatarj d'uso frutto, o di pensione vitalizia continue-

(120) Art. 1. Del decreto della consulta degl'8 Settembre 1809 - Vedi il superiore num. 266.

(121) Idem.

(122) Art. 5. Del decreto della consulta dei 6 Ottobre 1809 - Vedi il superiore num. 3.

(123 Art. 8. Del decreto degl'8 Settembre 1809 - Vedi il superiore num. 274

(124) Vedi dal superiore num. 265 al 282.

ranno a godere dell'azio che era stato loro accordato precedentemente d'un quinto del dirirto, allorchè pagavano il soprappiù in denari contanti (127).

330 I legatarj di uso frutto, o di pensione vitalizia, li quali in virtù degl' antichi regolamenti si fossero sottomessi a pagare annualmente durante tutto il tempo della loro funzione i diritti portati dalla legge, devono conservare l'esercizio di questo privileggio. I ricevitori del demanio trascriveranno a tale effetto sui loro *registri certi* li varj articoli di questo genere per fare alla fine di ciascun anno l'incasso del diritto scaduto. Questi articoli non saranno cancellati che alla morte dei detti legatarj.

331 *Art.* 25 Allorquando il defonto hà istituiti due eredi universali, uno per la proprietà, e l'altro per l'uso frutto, si pagherà il dirirto del valore intero della successione, liquidandolo secondo il grado di parentela dell'erede della proprietà (128).

332 *Art.* 26. Nel caso di lasciti accidentali, o contestati l'erede sarà egualmente tenuto a pagare i diritti ai quali anderanno soggetti, con riserva a suo favore di ritenere l'importo all'occassione della consegna del legato, o se questo rimanesse senza effetto, da chiedere la restituzione della porzione del diritto eccedente su quello che avrebbe dovuto pagare nella sua qualità di erede (129).

§. 8. *Degl'obblighi dei parochi, notaj, ed esecutori testamentarj.*

333 *Art.* 27. Li sig. parochi fornirano ai ricevitori del registro, ogni tre giorni la nota dei trapassati nella loro parochia (130).

334 Queste note indicheranno i nomi, e cognomi, la professione, ed il domicilio de'defunti, e la data del loro decesso, più i nomi, domicilio, e grado di parentela degl'eredi, non meno che le nozioni che i parochi avranno sui beni componenti la successione (131).

335 *Art.* 28. I notaj nel termine di dieci giorni partendo da quello della stipolazione degl'istromenti di donazione trà vivi, e del recesso di quelli il di cui testamento hanno ricevuto, dovranno rimettere al ricevitore del registro un estratto conforme di questi atti (132).

336 Se i testamenti, codicillo fossero siggillati li notaj non saranno tenuti di rimettere l'estratto che nel corso di dieci giorni dell'apertura (133).

337 I ricevitori dovranno dare avviso al loro direttore dell'esistenza di simili atti, affinchè egli possa autorizzarli, se vi é luogo, a chiederne l'aprimento.

338 *Art.* 29. Gl'eredi, gl'esecutorj testamentarj, fidei commissarj, ed altri non possono consegnare, o pagare li legati sottoposti ai diritti di registro; se prima li legatari non hanno giustificato, il pagamento di questi medesimi diritti (134).

§. 9. *Delle pene, ossia multe.*

339 *Art.* 30. Le pene per mancanza di dichiarazione nei termini prescritti, per i falsi estimi, o omissioni nelle dichiarazioni venivano dagl'antichi regolamenti

(127) Art. 12. Dell'istruzzione dei 21 Maggio 1801, ed art. 3 del decreto della consulta degl'8 Settembre 1809 - Vedi il superiore num. 269.

(128) Art. 11. Dell'istruzzione dei 21 Maggio 1801.

(129) Art. 18. Idem.

(130) Art. 5. Del decreto della consulta dei 21 Luglio 1809 - Vedi il superiore num. 248.

(131) Art. 25. Dell'istruzzione dei 21 Maggio 1801.

(132) Art. 25. Dell' istruzzione dei 21 Maggio 1801, ed art. 13 del decreto della consulta degl'8 Settembre 1809 - Vedi il superiore num 281.

(133) Art. 25. Dell' istruzzione dei 21 Maggio 1801.

(134) Art. 20 Dell' istruzzione dei 21 Maggio 1801.

fissati al pagamento del quadruplo del diritto. L'articolo 11. del decreto della consulta degl'8. Settembre 1809. (135) la riduce soltanto al pagamento del doppio diritto.

340 *Art.* 31. I parrochi, ed i notaj, li quali non adempiranno li doveri loro imposti dalle leggi, e concernenti li diritti di successione, saranno puniti di una multa arbitraria (136).

§. 10 *Delle obbligazioni dei ricevitori del demanio*.

341 *Art.* 32 I ricevitori terranno: 1.° Un catalogo alfabetico dei recessi succeduti nel circondario del loro *bureau* sul quale porteranno esattamente tutti quelli compresi negli stati che li sig. curati sono tenuti loro fornire, e faranno menzione nella colonna delle osservazioni delle disposizioni testamentarie.

342 2. Un altro catalogo alfabetico, sotto il titolo del donatore di tutte le donazioni fatte in favore di collaterali, o di estranei.

343 3. Un registro per le dichiarazioni a farsi degl'eredi, legatari, o donatari; questo registro sarà chiuso giorno per giorno, come resta prescritto all' *Art.* 29. degl'ordini generali di regia. Il registro delle dichiarazioni dovrà essere chiaro, e preciso, e presentare le liquidazioni dei diritti, non meno che le diverse epoche alle quali saranno esigibili. Il dichiarante si obbligherà di pagarne l'ammontare alle scadenze sotto pena di esservi costretto per la via legale. Se la dichiarazione è fatta da uno munito di procura, e se questa è sotto signatura privata resterà annessa alla dichiarazione.

344 Questo registro conterrà nel margine destro due colonne, una destinata per la data dei pagamenti, e l'altra per li numeri del registro degl'incassi, in cui saranno portate per le epoche fissate ai medesimi.

345 4. Un registro d'incasso, in cui il ricevitore avrà l'attenzione di porre per articoli le somme diverse, e liquidate secondo le dichiarazioni fatte.

346 5. Un altro di riscossione che sarà chiuso giorno per giorno, in cui saranno registrate le somme ricevute per dritti di successione, o donazione, chiaramente ed in tutte lettere, e portate fuori di linea in due colonne al margine destro; una per i diritti principali, e l'altra per i doppj diritto.

347 Questo registro conterrà inoltre una terza colonna nel margine sinistro per iscrivervi. la data della dichiarazione, ed il numero del registro delle riscossioni.

348 *Art.* 33. Le somme che si troveranno nelle casse dei sotto colettori, e d'altri incaricati dal passato governo della percezione dei diritti di successione, e che saranno versate in quella de'ricevitori del registro, dovranno essere iscritte sul registro d'incasso mentovato all'articolo precedente.

349 I ricevitori, e gl'impiegati superiori invigileranno perchè le dichiarazioni siano sincere; in caso di ommissioni, o di falsi estimi ne faranno processo verbale, e ne pronuncieranno l'effetto, come resta prescritto dagl'*Art.* 9. e 10. del decreto della consulta degl'8. Settembre 18 9 (137).

350 *Art.* 34. Gl'impiegati del registro sono autorizzati a fare le ricerche necessarie

(135 Vedi il superiore num. 279.

(136 Art. 31. Dell'istruzzione dei 21 Maggio 1801, ed art. 5 del decreto degli 8 Settembre 1809.

Vedi il superiore num. 271.

(137) Vedi li superiori num. 275 e 276.

nei minutari dei notaj affine di scoprire vi siano istromenti, o testamenti che diano luogo alla percezione dei diritti sunnominati (138).

351 *Art.* 35 I ricevitori pagheranno 60.*baj.*per ogni copia di testamento, e d'istromenti di donazioni, che i notaj loro forniranno per abilitarli a percepire i diritti di successioni. e ne ritireranno quietanza, esigeranno in seguito questa somma dalle parti nella circostanza della dichiarazione che saranno obbligati di fare (139).

352 *Art.* 36 Nel caso che le dette copie non fornissero messa ad alcuna percezzione di diritti,la retribuzione pagata al notajo,resterà a carico dell'amministrazione, e la quietanza che nè avrà fatta sarà ammessa nei conti del ricevitore.

353 *Art.* 37. Li ricevitori dovranno prendere presso dei sotto collettori, ed altri incaricati dal passato governo dei diritti di succcessione tutte le informazioni necessarie per venire in cognizione degl'articoli non esatti. Li registreranno, tanto sul catalogo dei defunti, che nel registro delle riscossioni, e ne promoveranno l'incasso, nelle forme stabilite dalle istruzzioni dell'amministrazione.

§. 11.

354 *Art.* 38. Sono esenti dai diritti di successione: 1.° Le liberalità, o successioni al di sotto di cento scudi Romani. 2.° I lasciti, allorchè sono puramente istituite per estinzione dei debiti. 3.° Le noti da costituirsi, e da restituirsi 4.° I lucri dotali. 5.° I lasciti di messe, anniversarj, limosine, ed altro *pro remedio animae*. 6. I lasciti fatti in favore di domestici giubilati o di persone che ri trovano in miseria. 7.° I beni caduti in eredità, o trasmessi per donazione ai figli naturali leggittimati per mezzo della celebrazione del susseguente matrimonio. 8.° I ben di una madre caduti in eredita, o donati ai suoi figli naturali, anco non leggittimati. 9 I lasciti d'alimento, e d'usofrutto fatti dal marito a sua moglie, sotto la condizione di restarsene vedova, non meno che le altre disposizioni fatte a profitto della medesima in considerazione dei figli nati dal loro matrimonio.

§. 12. *Osservazioni generali*.

355 *Art.* 29 Le modificazioni fatte alle disposizioni degl'antichi regolamenti dai decreti della consulta, sono applicabili alle successioni aperte, non meno che agl' istromenti di donazioni stipolati anteriormente alla pubblicazione di questi decreti, nel caso che non se ne fossero ancora pagati li diritti (140).

356 Questa disposizione fà sparire ogni ineguaglianza di riscossione, e perciò le regole delineate della presente istruzzione saranno puntualmente osservate tanto per rapporto alle antiche, che alle nuove successioni, o donazioni.

XLII

Parere del consiglio di stato dei 19. Settembre 1809. approvato li 13. Ottobre dello stesso anno.

357 Il consiglio di stato, il quale ec. relativo alla questione, in quale delle due casse, se in quella del demanio, oppure in quella dell'ammortizzazione debba versarsi il danaro ritrovato in una successioue vacante, e quello proveniente dal valore dei mobili, e beni stabili venduti.

(138) Art. 3. Dell'istruzzione dei 21 Maggio 1801.

(139) Art. 25. Dell' istruzzione dei 21 Maggio 1801, ed art. 13 del decreto della consulta degl' 8 Settembre 1809 - Vedi il superiore num. 251.

(140) Art. 10. del detto decreto - Vedi il superiore num. 276.

358 Considerando: 1.° Che veramente l'*Art.* 813 del codice Napoleone (141) che fà parte della legge dei 29. Germile anno XI (19. Aprile 1803) sulle successioni autorizza il deposito del danaro che vien ritrovato in una successione vacante, come pure de'danari provenienti dal valore de'mobili, e beni stabili venduti *nella cassa dell'ammortizzazione nazionale*, ma che una legge posteriore delli 28. Nevoso anno XIII. (18 Gennaro 1805) ha incaricato la *cassa di ammortizzazione* di ricevere i depositi.

359 Che è di maggiore interesse per li particolari che questi fondi siano di preferenza depositati nella cassa di ammortizzazione, la quale ne paga li frutti.

360 3.° E che finalmente, col depositare i fondi, nella cassa di ammortizzazione, l'intenzione del legislatore è egualmente riempiuta, poichè non ha avuto altro oggetto, che di autorizzare una cassa di deposito per la conservazione de'diritti, e coll'obbligo di rendere conto a chi di ragione.

361 E' di parere, che le somme provenienti da successioni vacanti, debbano consegnarsi alla cassa di ammortizzazione, e che il presente parere sia inserito nel bollettino delle leggi.

XLIV.

Parere del Consiglio di Stato dei 14. Ottobre 1809, approvato li 3. del susseguente Novembre.

362 Il consiglio di stato, il quale in seguito della trasmissione fattane da S. M. ha sentito il rapporto delle sezioni delle finanze, e di legislazione su quello del ministro delle finanze, presentando la questione, se l'amministrazione del demanio è in diritto di reclamare gl'effetti mobili di una persona morta in un ospizio, la di cui successione è rimasta senza eredi. Veduto:

363 1.° L'editto del mese di Luglio 1766, emanato per l'ospedale di S. Spirito in Parigi, dal quale prescrivesi che in caso di morte de'fanciulli nel tempo che sono alimentati, e mantenuti nell'anzidetto ospedale, li beni mobili, e le cose riputate mobile cho loro apparterranno, ovvero che avessero acquistate; spetteranno a quest'ospedale, e che gl'eredi di que'fanciulli non vi potranno avere alcun diritto.

364 2.° Un altro editto del mese di Aprile 1656, il quale all'art. 44. prescrive, che l'ospedale generale di Parigi ha diritto ad esclusione de'collettterali, ai beni mobili de'poveri che moriranno, tanto nell'ospedale suddetto, quanto fuori di esso.

365 3.° Le lettere patenti delli 31. Settembre 1744, secondo le quali i mobili che nella casa degl'incurabili saranno rinvenuti appartenere a malati, spetteranno in caso di morte, all'ospedale in qualunque modo essi ne abbiano disposto.

366 4.° Una sentenza del tribunale di prima istanza della Senna delli 24. Nevoso anno VII. (13. Gennaro 1799.) pronunziata contro gl'eredi del signor *Movondat* Vescovo di Babilonia, morto agl'incurabili, la quale attesta il possesso dell'amministrazione degl'ospizj nel diritto di avere gl'effetti mobili de' malati morti in questi stabilimenti.

367 Veduti gl'articoli 1, e 3. della legge del 1. Decembre 179., da cui pre-

(141) Vedi il superiore num. 135.

scrivesi che li beni, e gl'effetti mobili, o stabili che rimangono vacanti, e senza padrone, e quelli delle persone che muojono senza eredi legittimi, le cui successioni sono abbandonate, appartengono allo stato.

368 Veduto l'art. 768. del codice Napoleone, così concepito – *In dissetto di congiunto superstite, la successione è devoluta allo stato* –.

369 Vedute similmente le osservazioni, e memorie, tanto dell'amministrazione del demanio quanto dell'amministrazione degl'ospizj civili di Parigi.

370 Considerando che li diritti dello stato sulle successioni abbandonate sono stati riconosciuti in ogni tempo, e che la legge del 1. Decembre 1790, ed il codice Napoleone non hanno fatto che confermare questo principio incontrastabile.

371 Che nulla di meno gl'editti, e le lettere patenti summentovate hanno introdotto in favore degl'ospizj una eccezione pei mobili portati dai malati morti in questi stabilimenti.

372 Che questo vantaggio è sempre stato considerato come un lieve compenso delle spese cagionate dalli malati.

E' di parere:

373 1.° Che gl'effetti mobili portati dai malati, morti negl'ospizj, e che vi sono stati curati gratuitamente, devono appartenere agl'ospizj anzidetti, ad esclusione degl'eredi, e del demanio in caso di successione abbandonata.

374 2.° Che riguardo ai malati, od alle persone valide, la cura, ed il mantenimento de'quali sono stati in qualsivoglia modo pagati, gl'eredi, ed i legatarj possono esercitare li loro diritti su tutti gl'effetti portati negl'ospizj delle anzidette persone malate, oppure valide, e che in caso di successione abbandonata, li stessi effetti debbano apparienere agl'ospizj, a preferenza del Demanio.

375 3.° Che nulla dee innovarsi, riguardo ai militari morti negl'ospizj.

376 4.° Che il presente parere sia inserito nel bollettino delle leggi (142).

XLV.

Regole sulle dichiarazioni che devono farsi delle successioni, e dritto di Registro a cui sono soggette.

377 Gl'eredi e donatarj di una persona morta, ed i loro tutori, o curatori sono tenuti di dichiarare la natura, consistenza situazione, e valore dei beni che gli sono trasmessi, di sottoscrivere la loro dichiarazione, e di pagare il diritto di registro di tali mutazioni.

378 La legge regola il termine nel quale queste dichiarazioni devono essere fatte, l'uffizio a cui devono passarsi, il modo di valutare i beni, la quota del diritto, e le pene che s'incorrono, allorchè la dichiarazione non sia stata fatta in tempo utile, e che sia insufficente

379 Queste dichiarazioni devono contenere 1. Li nomi, pronomi dimora, e professione degl'eredi legatarj, e donatarj 2. Il nome, pronome, dimora, e professione del defonto 3. La data della morte che si giustifica con la fede di morte, o con l'affermazione del dichiarante, quando dichiari di non essersi

(142) Li soprariportati due pareri furono pubblicati, e resi esecutori per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del signor luogotenente del governator generale di Roma degl'8 Maggio 1812.

potuto procurare la detta fede, e produrla. 4. La parentela, o in linea retta, o in linea collaterale. 5. Se la mutazione abbia luogo fra li sposi. 6. La procura, qualora la dichiarazione non sia fatta dall'erede, ma dal suo procuratore, nel qual caso la procura deve essere in carta bollata, approvata dal dichiarante, e registrata, sebbene quando ancora non fosse registrata, non vi sarebbe contravvenzione alla legge, perchè in questo caso non se vi è fatto uso per atto pubblico nè in giudizio, nè avanti un autorità costituita. 7. Il nome, e pronome del procuratore. 8. Il dettaglio dei beni, la loro natura, consistenza, situazione, e valore stimativo in capitale al tempo della dichiarazione. 9. Finalmente la quota, l'ammontare, ed il pagamento del dritto.

380 Oltre a questo per le dichiarazioni delle successioni conviene avvertire in genere alle seguenti cose.

381 1.° Che non si può sottrarre al diritto di mutazione un credito, o effetto qualunque sotto pretesto dell'incertezza del ricupero, e che in questo caso, o bisogna rinunziare al credito, o pagare il diritto.

382 2.° Che non vi è luogo a sospendere il pagamento del diritto, sotto il pretesto che un credito sia litigioso, o altro oggetto ereditario, se non esiste almeno una qualche persona di fatto, la quale comprovi la perdenza della questione.

383 3.° Che la valutazione degl'immobili deve farsi, sommando venti volte il loro prodotto, e il canone degl'affitti correnti.

384 4.° Che la perizia per verificare la falsità, o insufficenza di una dichiarazione di eredità, si può chiedere anco entro li due anni dal dì della fatta dichiarazione, a differenza di quella risguardante le mutazioni precedenti da titolo oneroso, la quale deve chiedersi dentro l'anno.

385 Per ogni trasmissione effettiva di proprietà di uso frutto o godimento di beni mobili, o immobili per morte è dovuto il diritto proporzionale (143).

386 Le mutazioni a titolo di successione o di acquisto rimangono sufficientemente stabilite, onde poter domandare il diritto di registro, e reclamarne il pagamento contro li nuovi possessori, dall'inscrizione del loro nome nel ruolo delle contribuzioni fondiarie, del pagamento di dette contribuzioni dagl'affitti stipolati dai detti nuovi possessori, e dalle transazioni, o altri atti comprovanti la loro nuova proprietà, o il loro nuovo usofrutto (144).

387 Le mutazioni per morte devono registrarsi all'uffizio della situazione dei beni se si tratta d'immobili, all'uffizio nel di cui circondario si trovino al tempo della morte dell'autore della successione se si tratta di mobili destinati a permanervi per disposizione del padre di famiglia; ed all'uffizio del domicilio del defonto, se si tratti di rendite, o di ogni altra specie di mobili, che non abbiano avuta una permanente disposizione.

388 Gl'eredi, legatarj, o donatarj devono portare in appoggio della loro dichiarazione quanto ai beni mobili un inventario, o stato estimativo distinto articolo per articolo e certificato per vero da loro stessi, qualora non sia stato fatto da un uffiziale pubblico. Questo inventario deve depositarsi, ad annettar

(143) Legge dei 22 Frimajo anno VII tit. I. art. 4. (144) Detta legge, luog. citato art. 12.

si alla dichiarazione che deve riceversi, e trascriversi sui libri del ricevitore del registro (145).

389 Li detti eredi, legatarj, e donatarj devono pagare prima del registro della dichiarazione li diritti che ne risultano, secondo le tasse, e quote regolate dalla legge. Essi non possono nè diminuirne, nè differirne il pagamento, sotto il pretesto di contestazione sulla quota ne per qualunque altro motivo, salvo il diritto da provedersi per la restituzione, qualora vi sia luogo (146).

390 Li coeredi sono solidari fra loro per pagamento dei dritti. Lo stato ha azione sopra le rendite dei beni da dichiararsi in qualunque mano si trovino per il pagamento dei diritti de' quali gli accorda di procurarne il ricupero(147).

391 Gl'eredi legatarj, o donatarj che non fanno le loro dichiarazioni nei termini della legge prescritti, dei beni passati in loro potere per morte pagano a titolo di pene un mezzo diritto di più al diritto dovuto per la mutazione.

392 La pena per le omissioni riconosciute nelle dichiarazioni, e di un altro diritto equivalente, oltre a quello dovuto per gl'oggetti ommessi. Lo stesso è da ripetersi per le insufficienze verificate nella stima dei beni dichiarati. In mancanza di atti che facciano conoscere la vera rendita dei beni si stabilisce l'insufficenza col mezzo di una salazione di periti; se l'insufficenza è verificata, li contravventori pagano oltre il doppio diritto, le spese della perizia (148).

393 Li tutori, ed i curatori soppor tano personalmente queste pene, allorchè abbiano trascurato di fare le dette dichiarazioni nei termini prescritti, o allorchè abbiano fatte delle ommissioni, o delle stime, e valutazioni insufficienti (149).

394 La quietanza, ossia ricevuta dal registro deve opporsi all'estratto o copia della dichiarazione del nuovo possessore (150).

395 Li diritti percetti regolarmente non sono soggetti a restituzione (151).

396 La liquidazione delle tasse e quote deve farsi per altro sulle somme, e valori dichiarati di 20 in 20 franchi, senza infrazione intermedia (152).

XLVI

Risoluzione dell' Amministrazione delle Finanze sopra alcune difficoltà imposte relativamente al registro delle dichiarazioni di successione.

397 Gl'eredi che hanno fatta la loro dichiarazione possono correggerla liberamente, quando siano sempre entro il termine prescritto dalla legge (153).

398 La legge ordina che nelle dichiarazioni delle successioni siano fatte nei termini prescritti sotto pena del mezzo diritto di più; in conseguenza non vi è bisogno di alcuna intimazione per costituire in mora li contumaci. Il termine a dichiarare non può essere prorogato sotto qualunque pretesto (154).

399 Gl'eredi della persona incorsa nella penale del mezzo diritto di più per non aver dichiarata in tempo la successione deferitagli, sono obbligati a soddi-

(145) Legge suddetta tit. IV. art. 27.

(146) Detta legge Tit. V. art. 32.

(147) Legge suddetta luog. cit.

(148) Legge suddetta tit. II. art. 19., e tit. VI° art. 39.

(149) Legge suddetta tit. VI. art. 39.

(150) Legge suddetta tit. VII. art. 57.

(151) Detta legge tit. VIII. art. 60.

(152) Legge dei 17 Ventoso anno IX art. 2.

(153) Decisione dell' amministrazione del primo Ventoso anno VII riportata nelle istruzzioni decadali art. 49.

(154) Decisione della corte di cassazione dei 7 Nevoso anno VI riportata in dette istruzzioni art. 140.

sfarla (155). Lo stesso deve dirsi, se il primo erede sia morto nel tempo intermedio, e che li suoi eredi abbiano lasciato terminare di decorrere il termine senza fare la loro dichiarazione (156).

400 Gl'eredi non sono obbligati di annettare alle loro dichiarazioni la stima dei mobili, e gl'inventarj, che siano stati fatti dagl'ufficiali pubblici, purchè per altro facciano menzione degl'ufficiali che li hanno ricevuti (157).

401 Il dazio fisso già pagato per una disposizione portante dritto ad una successione, o lucro eventuale, non è scomputabile del dritto proporzionale dovuto per la successione, quando l'eventualità si verifichi (158).

402 Il termine di sei mesi a dichiarare le successioni dei condannati, decorre dal giorno in cui li eredi sono stati immessi in possesso dei beni ereditarj (159).

403 Li coeredi sono obbligati solidamente al pagamento dei diritti delle successioni devolute dopo la pubblicazione della legge dei 22 Frimajo anno VII. a forma dell'*Art.* 32. della medesima (160).

404 La dichiarazione delle rendite ancorchè fondiarie deve farsi all'uffizio del circondario del domicilio del defonto (161).

405 Li buoni della liquidazioue della tesoreria non sono sottoposti alla dichiarazione, nè s'includono nella medesima (162).

406 Gl'eredi possono vendere li beni ereditarj anco prima dei sei mesi accordatagli a fare la dichiarazione dell'eredità, senza incorrere in alcuna contravenzione, purchè il testamento che loro conferisce il titolo di erede sia registrato (163).

407 Gl'eredi sono tenuti a fare le dichiarazioni anco degl'immobili che loro ritornano a causa della nullità opposta contro la loro dichiarazione fatta dal defonto, nel termine per altro di sei mesi dal dì del decreto, che dichiari nulla la fatta vendita (164).

408 Ancorchè si versi nella cassa della tesoreria l'importare dei diritti, non si resta dispensati dal fare la dichiarazione dell'eredita nel termine fissato dalla legge (165).

409 Quando la successione cade in favore del ventre pregnante, il termine di sei mesi a dichiarare la successione al medesimo devoluta decorre dal dì delle nascite del bambino (166).

410 Quando nell'eredità vi siano compresi dei diritti litigiosi le quali sia incerto se possano, o nò realizzarsi devono solamente accettarsi per nota nelle dichiarazioni per dichiararsi poi formalmente quanto al loro valore nel termi-

(155) Detta istruzzione art. 198.

(156) Decisione dell'amministrazione dei 4 Vendemmiajo anno VIII, in detta istruzzione art. 280.

(157) Decisione del ministero delle finanze dei 22 Pratile anno VII.

(158) Detta istruzzione art. 107.

(159) Detta istruzzione art. 213.

(160) Decisione del ministero delle finanze dei 22 Vendemmiajo anno VIII, in detta istruzzione art. 263.

(161) Decisione dell'amministrazione del 15 Nevoso anno VIII riportata in detta istruzione art. 341, ed altra decisione dei 25 Termidoro anno X. in detta istruzione art. 1254.

(162) Detta istruzzione art. 363.

(163) Detta istruzzione art. 376.

(164) Detta istruzzione art. 401.

(165) Decisione dell'amministrazione dei 18 Messifero anno VIII riportata in detta istruzzione art. 525.

(166) Detta istruzzione art. 2437, in revoca della decisione dell'amministrazione dei 15 Frimajo anno IX esistente in detta istruzzione all'art. 667

ne di sei mesi dal dì delle sentenze, o della transazione che accordi all'erede, o tutti o parte dei detti diritti litigiosi (167).

411 Se la dichiarazione enuncia una falsa data di morte, e che si verifichi essere realmente accaduta la morte in tempo tanto antecedente da essere spirati li sei mesi nei quali dovea farsi la dichiarazione, non è dovuto in pena che il mezzo diritto di più atteso che la legge non prevede questo caso, nè infligge alcuna pena particolare (168).

412 Se l'erede leggittimario il quale in vece di prendere la ligittima in natura sopra i beni ereditarj siasi contentato di ricevere una rendita fondiaria, venga a morte, lasciando nell'eredità la detta rendita, li di lui eredi collaterali sono tenuti a pagare sulla medesima il dazio di registro a ragione di un franco, e 25. centesimi a tenore dell'articolo 69, §. 4 N. 2. *della legge dei* 22. *Frim jo*, per la ragione che le rendite ancorchè fondiarie si considerano sempre come oggetti mobiliarj (169).

413 L'erede che è debitore dell'eredità deve dichiarare anco il suo debito, giacchè profitta della deliberazione del medesimo per mezzo della confusione (170).

414 Nelle dichiarazioni dell'eredità li mulini costruiti sopra barche, o battelli si considerano come oggetti mobiliarj (171).

415 Il terzo possessore di beni ereditarj già dichiarati non può essere molestato nel possesso dei detti beni, e nella percezzione delle loro rendite per il supplemento di diritto, che si supponga dovuto in sequela di falsa, o erronea dichiarazione (172).

416 Se il defonto lascia la moglie gravida si elegge il curatore al ventre pregnante, se il feto nasce morto non vi è stata mutazione, ed in conseguenza non vi è stato luogo a percezzione di diritto; se questo sia stato già pagato, si restituisce all'eredità, o s'imputa a favore degl'altri coeredi succeduti in suo luogo. Li collaterali ai quali in questo caso si deferisca l'eredità, hanno tempo sei mesi a farne la nuova dichiarazione del dì del parto. I fratelli del bambino nato morto avendo già pagato il diritto sul totale dell'eredità, non sono obbligati a pagare cosa alcuna per quella porzione di essa che gli appartenga liberamente stante la morte del loro fratello (173).

417 Nelle dichiarazioni delle successioni si devono cumulare gl'uni dritti cogl altri sinchè se li mobili per esempio non diano il dritto di 25 centesimi, si deve cumulare con quello di li stabili, e se li due cumulati superano il detto minimo, si paga il dazio sul solo risultato di questo cumulo (174).

418 Si devono apporre nelle dichiarazioni, e pagarne i dritti anche le proprietà contestate col riservo per altro di apporsi nella dichiarazione, e nella ricevuta del regresso al diritto della restituzione dei detti dritti, ogni qualvolta che sia riconosciuto che le dette proprietà contestate non appartenghino all' eredità (175).

(167) Detta istruzzione art. 681.
(168) Decisione dell' amministrazione dei 2 Germile anno VIII in detta istruzzione art. 731 e 1605.
(169) Detta istruzzione art. 977.
(170) Detta istruzzione art. 984.
(171) Detta istruzzione art. 991.
(172) Detta istruzzione art. 998.
(173) Detta istruzzione art. 1057.
(174) Detta istruzzione art. 1088 e 1178.
(175) Decisione dell' amministrazione dei 18 Nevoso anno X in detta istruzzione art. 1139.

419 Se una rendita vitalizia sia creata da due persone con li danari comuni, e col patto che debba godere della totalità della rendita quella tra esse che sopravviverà, verificato il caso della sopravvivenza, non è luogo a dichiarare la detta rendita come successione, nè a pagare alcun diritto, giacchè l'acquisto della totalità della rendita, proviene dal patto stipolato in principio, e giacchè la costituzione della rendita, quantunque si faccia sopra più teste, non paga che un solo diritto (176).

420 Gl eredi dell'affittuario, o del livellario a tempo non sono tenuti a comprendere nelle dichiarazioni dell'eredità li beni dell'affitto, e del livello, perchè non accade realmente in tal caso veruna mutazione d'immobili. Gl'eredi del locatore, e del padrone diretto devono per altro comprendere in dette dichiazioni anche il dominio diretto dei beni allivellati, o affittati (177).

421 Lo stesso si dia per li fondi acquistati la più persona col patto di doverne godere la totalità quella che sopraviva tra loro (170).

422 Gl'eredi ancorchè beneficiati che succedono in una eredità per rinunzia fattane dalla vedova donataria, o altra simil causa della quale non sia stato pagato l'opportuno diritto sono tenuti a pagarlo, con più il mezzo diritto in pena se sia spirato il termine (179).

423 Gl'eredi non sono tenuti a dichiarare li diritti, ed azioni di ricompra, o retratto convenzionale che esistano in una eredità. Se esercitano in progresso la facoltà di ricompra, pagano sulla stessa il diritto a ragione di 50 centesimi per ogni cento franchi, come avrebbe pagato lo stesso venditore. Dentro li sei mesi dal giorno del ricuperato possesso del fondo, li detti eredi sono obbligati di pagare il diritto di successione sul di lui valore, dedotto per altro il prezzo sborzato di ricompra, per la ragione che questo si presume pagato coi beni ereditarj, li quali devono avere già sodisfatto al diritto (180).

424 La valutazione dei beni ereditarj per l'oggetto del registro deve sempre desumersi dal risultato proveniente del cumulo della rendita per 20 anni, benchè risulti dalle seguite vendite del prezzo venale de' beni (181).

425 Tutti li coeredi, ancorchè di linee differenti sono solidarj fra loro per il pagamento del registro (182).

426 La percezzione dei dritti di successione di un erede istituito tale per contratto di matrimonio, nel caso per altro della di lui sopravvivenza, ha luogo nel termine di sei mesi dal dì della morte dell'istituente (183).

427 La dichiarazione degl'eredi deve comprendere anche li beni abbandonati dal defonto ai suoi creditori per essere venduti in direzione quando non siano stati venduti al termine della morte (184).

428 L'usofrutto che per l'articolo 384 del codice civile (185) compete ai genitori sopra i beni dei figli fino alla loro età di 18 anni compiti, o sino alla lo-

(176) Detta istruzzione art. 1179.

(177) Detta istruzzione articolo 1197, e decisione della corte di cassazione delli 1 Germile anno IX riportata in detta istruzzione articolo 1298.

(178) Detta decisione in detto articolo 1298.

(179) Detta istruzione Art. 1321.

(180) Decisione dell'amministrazione dei 6 Ventoso anno XI in detta istruzione articolo 1399.

(181) Detta istruzione art. 1446.

(182) Detta istruzione art. 1453.

(183) Decisione della corte di cassazione dei 19 Piovoso anno XI, riportata in detta istruzione art. 1513.

(184) Decisione della corte di cassazione dei 3 Ventoso anno XI in detta istruzione art. 1514.

(185) Vedi *Patria Potestà* N. 16.

ro emancipazione se succede prima non è soggetto nè a dichiarazione, nè a pagamento di registro (186).

429 Se è lasciato uno stabile a due sposi a condizione che se ne acquisti la totalità da quello tra essi che sia a sopravivere, l'acquisto del totale di detto stabile, che abbia luogo per la citata sopravvivenza, non è soggetto come sopra nè a dichiarazione, nè al pagamento del registro (187).

430 Li figli dei conjugi divorziati, e se in minore età, li loro tutori, sono tenuti di denunziare nel termine di sei mesi dal dì dell'atto di divorzio fatto volontariamente dai loro genitori la metà dei loro beni che l'*Art.* 305 *del codice civile* (188), trasmette in questo caso ai medesimi in proprietà (189).

431 Il figlio addottivo che a forma dell'*Art.* 350 *di detto codice* (190) succede nei beni dell'adottante in concorso dei figli legittimi, e naturali nati dopo l'adozione, deve fare le dichiarazioni, e pagare i diritti nella stessa forma, e con la stessa proporzione con cui devono farli, respettivamente pagarli li detti figli legittimi, e naturali (191).

432 Gl'eredi del marito devono comprendere nella loro dichiarazione anche li beni rinvestiti a di lui favore a forma dell'*Art.* 1434 *di detto codice* (192); quelli della moglie sono obbligati a comprendervi quelli rinvestiti a di lei vantaggio a forma del successivo *Art.* 1435 (193), allora però che il rinvestimento sia stato accettato dalla moglie. Quando il detto rinvestimento non sia stato accettato, lo stabile resta nella comunione, e gl'eredi dell'uno, e dell'altro codice predefonto devono comprendere la metà nelle loro respettive dichiarazioni (194).

433 Gl'eredi del depositario non sono obbligati di comprendere nelle dichiarazioni della di lui eredità gl'effetti dati in deposito, e che si trovino nella medesima (195).

434 Se non compariscono tutti gl'eredi a fare la loro dichiarazione, e se quelli comparsi le fanno del totale, e pagano tutto il diritto, si deve notare l'accaduto al sommario delle scoperte, per verificare in seguito se gl'eredi non comparsi non abbiano fatta la dichiarazione per avere ceduti li loro diritti agl altri coeredi, onde obbligarli in tal caso a sodisfare anche il diritto di cessione (196).

435 Li figli naturali non devono dichiarare se non se li beni che loro sono toccati; essi non sono obbligati solidalmente cogl'eredi legittimi (197).

436 Quando alle dichiarazioni di successione tra li sposi, conviene aver riguardo alle prelevazioni della comunione delle riprese appartenenti o all'uno, o all'altro conjuge, e respettivamente alle indennità, o ricompenze che l'uno, o l'altro di essi deve alla detta comunione, onde procedere in seguito alla liquidazione precisa di quello che rivenga ad uno degli sposi per l'eredità dell' altro (198).

(186) Detta istruzione art. 1567.
(187) Detta istruzione art. 1568.
(188) Vedi - *Divorzio* N. 83.
(189) Detta istruzione art 1569.
(190) Vedi *Adozione* N. 10.
(191) Detta istruzione art. 1580.
(192) Vedi - *Matrimonio* N. 146.
(193) Vedi - *Ibidem* N. 147.
(194) Detta istruzione art. 1725.
(195) Detta istruzione art. 1724.
(196) Detta istruzione art. 1752.
(197) Istruzione del governo dei 29 Messifero anno XII.
(198) Detta istruzione art. 1800.

437 Se l'erede dichiari di avere avuti per eredità i tali beni e contradica alla quota del dritto che gli si domandi sulla loro valutazione, il ricevitore, se non gli si paghi il dritto richiesto può ricusare nel termine di ricevere la dichiarazione, mentre l'erede in caso di disputa non ha altro dritto che di provvedersi come di giustizia per la restituzione. Se poi la dichiarazione apparisca insufficiente, e che il ricevitore avverta la parte di questa insufficienza; se questa insista nella verità della medesima, il ricevitore non può negare di ammettere nel termine la detta dichiarazione, purchè la parte la firmi, e dichiari nel tempo stesso di non avere ereditati altri beni, ma in seguito può agire il detto ricevitore per applicazione dell' *Art. 39 della legge dei 22. Frimajo*, quando però si verifichi in fatto che la dichiarazione fosse insufficiente (199).

438 In caso di abbandono dell'eredità ai creditori, questi sono tenuti a pagare il dritto di successione, secondo la tassa con la quale lo pagherebbe l'erede, che gli ha fatto il detto abbandono, giacchè i creditori in tal caso subentrano nelle di lui ragioni, e rappresentano la sua persona (200).

439 Li sei mesi a dichiarare l'eredità degl'assenti, non cominciano a decorrere che dal decreto definitivo di dichiarazione di assenza, e d'immissione in possesso dei beni dell'assente, non ostante qualunque possesso provvissorio, che sia stato preso antecedentemente dagl'eredi presuntivi (201).

Il detto termine di sei mesi a dichiarare la successione, che si sarebbe deferita a quello, che ne resta escluso per avere attentato alla vita del defonto a forma dell' *Articolo 727. del codice civile* (202), decorrere dalla data del decreto di condanna dell'imputato (203).

440 Gl'affitti che servono di regola per valutare li beni devoluti per successione ereditaria onde liquidare il dazio del registro sono quelli che vigliono al tempo della morte di quello dell'eredità del quale è questione (204).

441 Le dichiarazioni delle successioni eventuali devono farsi nel termine di sei mesi dal dì della verificata eventualità (205).

442 La dichiarazione di un immobile acquistato per spropriazione forzata, contro la quale sia interposto l'appello, non deve farsi dagl'eredi del possessore che dentro li sei mesi dal dì del decreto proferito dalla corte di appello il quale confermi la seguita spropriazione (206).

443 Le dichiarazioni delle successioni, e delle donazioni a titolo gratuito devono essere fatte costantemente sulla valutazione risultante dalla rendita, e non già ne quella della stima sul fondo. Quando siano fatte sulla stima del fondo, il ricevitore deve esiggere, che siano rinnuovate ancora sulla valutazione dedotta dalla rendita (207).

444 Finalmente quanto ai crediti di un eredità, o prescritti, o inesigibili, gl'eredi possono esimersi dal corrispondere sopra i medesimi col diritto di successione, ancorchè li abbiano compresi nell'inventario, quando rinunzino alla loro esazione (208).

(199) Detta istruzzione Art. 1857.
(200) Detta istruzzione 1502.
(201) Detta istruzzione Art. 1517, e 2779.
(202) Vedi il superiore numero 18.
(203) Decisione dell'amministrazione delli 2 Luglio 1807 in detta istruzione art. 2701.
(204) Decisione del Ministro della Finanze dei 12 Germile anno XIII in detta istruzzione Art. 1991.
(205) Detta istruzzione art. 1961.
(206) Decisione del ministero delle Finanze degl'8 Febrajo 1806 riportata in detta istruzzione Art. 2250.
(207) Detta istruzzione Art 2276.
(208) Decisione del Ministro delle Finanze dei 18 Agosto 1806, in detta istruzzione Art. 2543.

Vedi - *Contribuzioni* N. 33.

SUORE DELLA CARITA' - Vedi nel supplemento - titolo *Sorelle della carità*.

SUPPLEMENTI Vedi - *Giudici* N. 7

SUPPOSIZIONI DI NOME Vedi - *Tribunale marittimo* N. 138.

T

TABACCO.

SOMMARIO

Ordine della Consulta Straordinaria dei 29. *Luglio* 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Incominciando dal 1. Ottobre prossimo l'imposizione sul tabacco stabilita dalla legge de' 9 Agosto 1806 sarà convertita in dazio di vendita esclusiva del tabacco, a vantaggio, e per conto del governo.

2 *Art.* 2. La vendita, e lo spaccio esclusivo del tabacco sarà confidato all'amministrazione imperiale incaricata dello stesso servizio di qua dalle Alpi.

3 *Art.* 3. Quest'amministrazione farà le disposizioni necessarie, perchè il

detta epoca il modo di servizio sia organizzato in tutti li stati Romani, e perchè li magazzini siano provisti di tutte le specie, e qualità di tabacchi.

4 *Art.* 4. Gl'impiegati dell'amministrazione saranno nominati dalla consulta.

5 *Art.* 5. Verrà ad essa esibita la tariffa de'tabacchi, e verrà da lei regolata in un giusto rapporto col loro prezzo attuale negli stati Romani.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 22 Decembre 1809.

TITOLO I. Della Vendita esclusiva del Tabacco negli Stati Romani.

6 *Art.* 1. A datare dal dì 16. Gennajo prossimo la vendita, e la fabbricazione esclusiva del tabacco nella città di Roma, e nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno avrà luogo per conto del governo

7 *Art.* 2 La vendita, e fabbricazione saranno confidate all'amministrazione imperiale de'sali, e tabacchi, stabilita nei dipartimenti al di qua dalle Alpi.

8 *Art.* 3 Li prezzi dei tabacchi venduti dall'amministrazione imperiale, non potranno eccedere per ogni qualità quelli posti nella tariffa annessa alla presente deliberazione, e che dovrà essere affissa in ogni uffizio (1).

9 *Art.* 4. A datare dalla medesima epoca, tutti li venditori di tabacco dovranno essere muniti di commissione dall'amministrazione imperiale, e vendere a peso metrico.

10 *Art.* 5. Per quanto sarà possibile si riunirà la vendita del sale con quella del tabacco nelle mani medesime.

11 *Art.* 6. I tabacchi fabbricati, saranno rimessi ai venditori dell'amministrazione per essere venduti, e distribuiti delle medesime qualità, e dello stesso grado di bontà, come li hanno ricevuti.

12 *Art.* 7. Tutte le autorità costituite, e specialmente i maires di ciascuna comune restano incaricati d'invigilare a l'esecuzione dell'articolo precedente, e d'impedire segnatamente che i venditori eccedano la tariffa fissata.

13 *Art.* 8. Saranno stabiliti dall'amministrazione de'magazzini principali ne'luoghi medesimi, ove sono fissati quelli del sale per provvedere alla distribuzione da farsi ai diversi venditori del circondario di ciascun magazzino.

14 *Art.* 9. L'aggio di cui deve godere ciascun venditore, essendo già compreso nella tariffa, è espressamente vietato di esiggere dai consumatori alcun altra somma fuori di quella fissata nella stessa tariffa.

TITOLO II. Delle Contravvenzioni.

15 *Art.* 10. Le contravvenzioni, e le frodi saranno verificate, e represse dalle stesse autorità, e colle medesime pene che sono prescritte sulla vendita esclusiva de'sali (2).

TITOLO III. Misure Transitorie.

16 *Art.* 11. Dal giorno 1. Gennajo prossimo, cesserà l'esazione dell'imposizione di due bajocchi per cadauna libra di tabacco raccolto nelli stati Romani.

17 *Art.* 12. Cesserà pure il diritto di patente imposto sulla fabbricazione, e sulla vendita all'ingrosso, ed a minuto del tabacco.

18 *Art.* 13 Le conseguenza dell'abolizione della tassa suddetta tutte le patenti rilasciate, tanto dal governo passato quanto dalla consulta resteranno annullate, principiando dal giorno 16. Gennajo.

(1) Vedi l'enunciata Tariffa al qui sotto N. 47. (2) Vedi l'art. Sale dal N. 23, al 27.

19 *Art.* 14. Tutte le fabbriche particolari di tabacchi saranno chiuse, tostochè sarà introdotta l'amministrazione della vendita esclusiva.

20 In conseguenza non potrà procedersi ad alcuna nuova manipolazione di tale derrata per parte de' particolari suddetti, sotto pena della confisca degl' utensili, ed oggetti inservienti alla fabbricazione, e della multa

21 *Art.* 15. Ogni venditore che non tiene commissione dall'amministrazione, il quale continuasse a fare il commercio colla vendita all'ingrosso, o a minuto del tabacco dopo il giorno in cui l'amministrazione avrà fatto affiggere nella comune l'istituzione de' suoi agenti, sarà processato, come colpevole di frode, e punito con la multa, e confisca.

22 *Art.* 16. Li fabbricatori, e venditori di tabacco dovranno aver fatto prima dei 16 Gennaro la dichiarazione agl'agenti dell'amministrazione imperiale della quantità, e qualità dei tabacchi che sono in loro potere.

23 *Art.* 17. Essi potranno nel decorso di detto mese di Gennajo prendere dall' amministrazione imperiale quelle disposizioni, ed accordi che troveranno convenienti per la cessione de' tabacchi suddetti all'amministrazione.

24 A diffetto de' concerti presi nel termine soprai indicato dovranno a decorrere dal 1. Febbrajo seguente trasportare li suddetti tabacchi fuori delli stati Romani, e dei dipartimenti sottoposti all'azienda dell'amministrazione imperiale senza che sia loro permesso di venderli a particolari nell'interno delli stati Romani, e de' dipartimenti suddetti.

25 *Art.* 18. Principiando dal dì 16. Gennaro le dogane delli stati Romani non permetteranno più introduzione veruna de' tabacchi esteri per conto de' particolari, sotto le pene pronunziate dalle leggi.

26 *Art.* 19. Dal detto giorno 16 Gennajo in poi, il decreto imperiale delli 28. Agosto 1808. sulla coltivazione del tabacco formerà la legislazione generale delli stati Romani.

27 *Art.* 20. Entro il mese di Febbrajo verrà fatto dagl'agenti dell'amministrazione un inventario delle foglie che provengono dall'ultima raccolta, come anche di quelle esistenti dalle raccolte precedenti, conforme all'articolo 2. del decreto imperiale.

28 *Art.* 21. Il decreto imperiale dei 28. Agosto 1808, la tariffa dell'amministrazione, ed il presente ordine saranno pubblicati per mezzo del bollettino, ed impressi, ed affissi nella città di Roma, e nei dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno.

29 *Decreto Imperiale dei* 28 *Agosto* 1808.

30 *Art.* 1. Incominciando dal 1. Gennajo 1809 ogni particolare che vorrà coltivare tabacco sarà tenuto di farne la dichiarazione al *bureau* più vicino dell'amministrazione dopo il 1. di Marzo, fino all'ultimo di Maggio.

31 Questa dichiarazione enuncierà la situazione, e l'estensione delle terre destinate a questa coltivazione.

Restano dispensati da questa dichiarazione li particolari, la coltivazione de' quali non oltrepasserà venti piante di tabacco.

32 *Art.* 2 All'epoca che sarà fissata in ogni anno in ciascun dipartimento con un ordine del prefetto, si farà dagl'impiegati dell'amministrazione un inventario

delle foglie provenienti dall'ultima raccolta, come pure di quelle esistenti delle raccolte precedenti.

33 Gl'impiegati prenderanno la foglia a peso, e le noteranno sui loro registro portatili a conto di ciascun coltivatore; a quest'effetto i sei baloj, granari, e magazzini di quei che avranno raccolto il tabacco, e che l'avranno ricevuto in deposito, saranno aperti agl'impiegati dell'amministrazione.

34 Si farà un'inventario prima che termini l'anno 1808, e senza aspettare le dichiarazioni del 809.

35 *Art.* 3. Le foglie descrite nell'inventario non potranno sortire dai magazzini de'coltivatori, che per essere spedite, ed alle manifatture dell'amministrazione de'sali, e tabacchi, o fuori de'dipartimenti al di là delle Alpi e se sono indirizzati in Francia, ai fabbricanti, negozianti, e mercanti all'ingrosso provveduti di licenze, ovvero ai luoghi soliti di fiera, o mercati, e con bolletta di transito.

36 *Art.* 4. Ogni coltivatore sarà obbligato al momento della verificazione, e delle visite degl'impiegati di presentare la stessa quantità di foglie descritte nell'inventario, o di giustificare la spedizione legale di esse; in caso contrario, sarà sottoposto pel quantitativo del *deficit* al pagamento del diritto triplicato.

37 *Art.* 5. Si accorderanno ai coltivatori, negozianti, e mercanti all'ingrosso de' tabacchi del paese, per calo proveniente dal diseccamento, le deduzioni qui sotto espresse. Cioè:

38 Per il tabacco nuovo venduto dal 1. Marzo fino al 31. di Maggio, 6 per 100; dal 1. Giugno alli 31. Agosto, 9 per 100, e 12 per 100. dopo quest'ultima epoca, senza che sia permesso di eccedere questa misura sotto qualsisia pretesto.

39 Niente avrà accordato per il tabacco nuovo venduto dai 15. Decembre ai 28 Febbrajo.

40 I fabbricanti non avranno diritto ad alcuna delle deduzioni qui sopra enunciate.

41 Sarà tenuto conto ai coltivatori, negozianti, mercanti all'ingrosso, e ai fabbricanti della quantità de'tabacchi deteriorati, allorchè il loro stato sarà provato dagl'impiegati che ne formeranno processo verbale, ed assisteranno all'abbrugiamento.

42 Potrà accordarsi, se occorre un decimo per calo sul tabacco spedito a destinazione lontana, ed allorchè il tempo fissato per la trasmissione sarà di un mese, e più.

43 *Art.* 6. I coltivatori avranno un registro, in cui enunzieranno giorno, per giorno, senza lasciare alcuno spazio in bianco, e senza interlineare, non solo la quantità de'tabacchi venduti, ma ancora la qualità, e la specie di questi tabacchi come pure li nomi, ed il domicilio de'compratori.

44 *Art.* 7. Ogni quantità di tabacchi fabbricati al di sopra di 10. Kilogrammi, non potrà circolare che con bollette di transito.

45 *Art.* 8. E' proibito ad ogni particolare, eccettuati i coltivatori di avere del tabacco in foglia.

46 *Art.* 9 Ogni contravenzione alle disposizioni del presente decreto sarà punita in conformità della legge dei 5. Ventoso anno XII. (5. *Marzo* 1804.) .

Firmato NAPOLEONE (3) .

VII

47 ***TARIFFA** de' prezzi de' Tabacchi a peso decimale* .

Indicazione delle qualità.		Prezzi de' tabacchi in vasetto di piombo, o in sacchetti nelli magazzini di vendita dell' Amministrazione Imperiale: Il Kilogram.	Prezzi de' tabacchi in vasetto di piombo, o in sacchetti nelli magazzini di vendita dell' Amministrazione Imperiale: 5. Ettogram.	Prezzi del Tabacco presso i Venditori: Il vasetto di piombo fino o sacchetto di 5. Ettogr.	Prezzi del Tabacco presso i Venditori: Il dettaglio al di sotto di 5. Ettogrammi
		Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Tabacchi in polvere	D Strenna, Albania S. Giustina -	9 50	4 75	5 ,,	,, 35 li 3 dec.
	Olanda superiore, Virginia scelta -	8 ,,	4 ,,	4 25	,, 30 idem
	S. Vincenzo, Albania melata - -	6 70	3 35	3 60	,, 25 idem
	Virginia ordinaria - - - - - - -	6 ,,	3 ,,	3 20	,, 22 idem
	Albania sforzata - - - - - - - -	5 50	2 75	2 95	,, 20 idem
	Canadà, in grani - - - - - - -	5 ,,	2 50	2 70	,, 18 idem
	Piccola Olanda, rapè alla violetta -	4 60	2 30	2 50	,, 17 idem
	Rapè di 2. qualità seme Maltese scaglietta - - - - - - - - -	3 50	1 75	1 90	,, 13 idem
Carote	Alla Violetta - - - - - - - - -	6 ,,	3 ,,	3 20	,, 22 idem
Tabacchi da Fumare	Scaferlati o strenna tirata - - - -	8 ,,	4 ,,	4 25	,, 30 idem
	Avana tritata, o da fumare - -	5 ,,	2 50	2 70	,, 18 idem
	Allemagna filata o tritata - - - -	4 20	2 10	2 30	,, 15 idem
	Cartina del Moro - - - - - - - - -	5 10 in 6 pac.	5 10 li 6 pac	4 90 il pac.	,, 90 il pac.
	Sigari Americani - - - - - -	4 ,, li cento	4 ,, li cento	5 ,, il cento	,, 20 li 4 sig.i
	Sigari Prima qualità - - - - - - -	3 ,, idem	3 ,, idem	3 75 idem	,, 15 idem
	Sigari Seconda qualità - - -	2 ,, idem	2 ,, idem	2 50 idem	,, 10 idem

Il Cavalier dell'Impero Direttore generale dell'Amministrazione Imperiale de' Sali, e Tabacchi,

Firmato - DEVAINES

48 *Ordine della consulta straordinaria dei 2 Marzo 1810.*

Volendo la consulta prevenire qualunque errore, che possa commettersi nella vendita dei sali, e tabacchi - ordina ;

49 *Art.* 1. Incominciando dal primo di Aprile prossimo, la vendita dei sali, e dei tabacchi, non si effettuerà se non in peso metrico nei due dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno .

50 *Art.* 2. Tutti i venditori dovranno in conseguenza munirsi per tal epoca dei pesi suddetti, sotto pena di revocar loro la licenza .

51 *Art.* 3. Si stampe a una tariffa per istabilire li rapporti dei nuovi pesi, cogl' antichi, come pure i prezzi in franchi .

(3) Sebbene questo Decreto fosse già stato pubblicato nel Bollettino della Consulta per li già Stati Romani in seguito del suo ordine dei 22 Decembre 1809 da noi riportato superiormente dal superiore numero 6 al 23, pure piacque al Sig. Luogotenente del Governator Generale di Roma pubblicarlo di nuovo, e renderlo esecutorio pei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, nei nuovi bollettini di leggi da essa pubblicati, e specialmente coll'ordine delli 3 Marzo 1813.

50 *Tavola concernente i ragguagli dei nuovi pesi cogli antichi,*

INDICAZIONE DELLE QUALITA' DEI TABACCHI	Prezzi dell' Amministraz. per un Kilog. o 2 lib. 11 once 8 den. 16 gr. Peso di Roma	Prezzi dell' Amministraz. per ½ Kilogr. o 1 lib 5 once 10 den. 8 gr. Peso di Roma	TABAC[CHI] Prezzi presso i venditori compresi i bonifici per ½ Kilogr. o 1 libra 5 once 10 denari 8 grani Peso di Roma	TABAC[CHI] Prezzi presso i venditori compresi i bonifici per 30 gram. o 1 onca 1 den. 11 grani Peso di Roma
	f. c.	f. c.	f. c.	f. c.
Di Strenna, Albania, Santa Giustina	9 50	4 75	5 ,,	0 35
Olanda superiore, Virginia scelta	8 ,,	4 ,,	4 25	0 30
S. Vincenzo, Albania melata	6 70	3 35	3 60	0 25
Virginia ordinaria	6 ,,	3 ,,	3 20	0 21
Albania sforzata	5 50	2 75	2 95	0 20
Canadà in grani	5 ,,	2 50	2 70	0 18
Piccola Olanda, Rapè alla violetta	4 60	2 30	2 50	0 17
Rapè di 2. qualità, seme Maltess, scaglietta	3 50	1 75	1 90	0 13
Bastoni di tabacco alla violetta	6 ,,	3 ,,	3 20	0 21
Scaferlatì, o strenna titrata	8 ,,	4 ,,	4 25	0 30
Avana tritata, o da fumare	5 ,,	2 50	2 70	0 18
Alemagna filata o titrata	4 20	2 10	2 30	0 15
Cartine del moro	i 5. pac. 5 10	i 3. pac. 2 55	il pac. ,, 90	il pac. 0 90
Sigari — Americani	4 ,,	2 ,,	5 ,,	0 20
Sigari — 1. qualità	3 ,,	1 50	3 75	0 15
Sigari — 2. qualità	2 ,,	1 ,,	2 50	0 10

PESI di Francia	PESI di Roma Libbre	Once	Denari	Grani	PREZZI in Franchi	Centes.	Milless.
1 decagr.			8	11 68/100	,,	,,	50
1 ettogr.		3	12	20 8/10	,,	5	,,
1 kilogr.	2	11	8	16 6/10	,,	50	,,
1 miriag.	29	5	14	22 9/10	5	,,	,,

ome ancora i prezzi in franchi dei SALI, e TABACCHI.

CHI — Prezzi dell' Amministrazione: per una libbra 12 once 339 gra. decigr. centog. milligr. (Peso metrico)			per una lib. ½ o 6 on. R. o 509 gra. o decigr. 1 centogr. 6 milligr. (Peso metrico)			Prezzi presso i venditori, compresovi il bonifico: per una libra di 12 once o 339 gra. 3 decigra. 4 centogr. 4 milligr. (Peso metrico)			per ½ libra o 6 on. R. o 169 gra. 6 decigra. 7 centogr. 2 milligra. (Peso metrico)			per un oncia o 28 gram. 2 decigr. 7 centog. 8 millig. (Peso metrico)			OSSERVAZIONI
f.	c.	m.	f.	c.	m.	f.	c.	m.	f.	c.	m.	f.	c.	m.	
3	22	05	4	8	07	3	29	,,	1	69	50	,,	32	77	
2	71	02	4	06	3	2	85	15	1	44	07	,,	28	25	
2	37	3	3	40	69	2	44	08	1	22	04	,,	23	45	I calcoli sono fondati sul ragguaglio di una libra Romana per 339 grammi, senza che sia stato possibile di comprendervi in esso calcolo la piccola frazione eccedente.
2	03	04	3	01	56	2	16	96	1	08	48	,,	20	62	
1	86	45	2	79	67	2	,,	01	1	,,	,,	,,	18	48	
1	69	0	2	52	57	1	83	06	,,	91	53	,,	16	95	
1	55	9	2	33	91	1	69	50	,,	84	75	,,	15	82	
1	18	65	1	7	7	1	28	82	,,	64	4	,,	12	15	
1	03	04	3	04	56	1	16	96	1	08	48	,,	20	62	
1	71	02	2	56	53	2	88	15	1	44	07	,,	28	25	
1	69	05	2	53	57	1	83	06	,,	91	53	,,	16	95	
1	42	36	2	13	57	1	55	94	,,	77	97	,,	4	12	
1	72	89	2	59	33	il pac ,,	90	,,	il pac. ,,	90	,,	il pac. ,,	90	,,	
,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	I sigari sono calcolati a numero: Cioè, Il cento, e li 4 sigari.
,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	
,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	

SALI

PESI di Roma	di Francia: Kilogra.	ettogra.	decagra.	grammi	decigra.	centogr.	milligr.	PREZZI in Franchi	Gentes.	Milless.
½ l. o 6 o.			5	9	6	7	2	,,	8	49
1 l. di 12.		3	3	9	3	4	4	,,	16	97
2 l. idem		6	7	8	6	8	8	,,	33	94
10 l. ide.	3	3	9	3	4	4	3	1	69	70

53 *Ordine della consulta straordinaria dei 20 Luglio* 1810.

La consulta straordinaria ec. Veduto il processo verbale firmato dai signori Morichini professore di Chimica, e da Alexandris medico li 14 del corrente Luglio, da cui risulta.

1.° Che i tabacchi venduti, e spacciati per conto dell'amministrazione Imperiale non contengono alcune materie estranee alla loro preparazione ordinaria, e nocevole alla salute. 2.° Che questi tabacchi che sono stati ritrovati alterati non devono ad altra cagione la cattiva loro qualità, fuorchè ad una troppo grande fermentazione; ordina:

54 *Art.* 1. Sarà stampato, e pubblicato per mezzo del bollettino l'estratto del processo verbale firmato dai signori Morichini, e da Alexandris, che dimostra la purità della fabbricazione de' tabacchi dell'amministrazione Imperiale.

55 *Art.* 2. Sarà fatta sul momento nei magazzini dell'amministrazione, e colla partecipazione del signor professore Morichini una scielta rigorosa di tutti li tabacchi divenuti muffi, o composti di una troppo grande fermentazione.

56 *Art.* 3. Li tabacci alterati saranno riuniti in luogo separato, e messi sotto sigillo, per essere in seguito distrutti con la partecipazione dell'agente che sarà delegato dall'amministrazione

57 *Art.* 4. Il direttore dell'amministrazione imperiale dei sali, e tabacchi, farà ritirare, senza indugio, surrogandone altri, da tutti li venditori dei due dipartimenti li tabacchi alterati che avessero potato essere loro distribuiti fino al di d'oggi. I maires d'ogni comune, invigileranno per l'esecuzione delle presenti disposizioni, e ne renderanno conto.

58 *Art.* 5. Li sopraddetti tabacchi saranno riportati nei magazzini dell'amministrazione di Roma, e si disporrà dei medesimi conforme all'art. 3.

59 *Art.* 6. Gl'ispettori dell'amministrazione dovranno riconoscere prima di tutto la qualità de' detti tabacchi presso i venditori che ne saranno da loro scaricati legittimamente, e mediante la loro reintegrazione nei magazzini dell'amministrazione.

60 61 *Art.* 7. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.

62 *Estratto del processo verbale ec dei 14 Luglio* 1810.

Del quadro della sperienza annesso a questo rapporto si rileva, che non esisteva in alcuno di questi tabacchi sostanza veruna estranea, metallica, salina, o terrosa eccettuatene quella, che competono alle piante stesse, o si devono ai progressi della fabbricazione.

Firmati - *Morichini*, *de Alexandris*, *Conti*, *Ricci*.

63 64 *Ordine della consulta straordinaria dei 23 Luglio* 1810 - ordina:

65 *Art.* 1. Gl'impiegati dell'amministrazione imperiale de' sali, e tabacchi potranno entrare in qualsivoglia tempo in casa degl'individui soggetti ai diritti confidati all'amministrazione (5).

66 *Art.* 2. In caso di sospetto di frode, potranno far delle visite, ma facendosi assistere da un uffiziale di polizia, o dal maire che sarà obbligato sotto pena di destituzione, e dei danni, ed interessi di accudire alla richiesta che loro verrà fatta in iscritto, e che sarà trascritta in fronte del processo verbale.

(5) Art. 81 della Legge dei 5 Ventoso anno XII.

67 *Art.* 3. Le disposizioni contenute nel decreto imperiale del primo Germile anno XIII cap. 6, 7, 8, e 9, e gl'articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, e 53 del capo X contenente l'amministrazione dei diritti riuniti, saranno pubblicate per mezzo del bollettino, ed applicate riguardo all'amministrazione imperiale de' sali, e tabacchi, di maniera tale che per tutto, ove si trovino le parole - *amministrazione de' diritti riuniti*, si dovranno sostituire quelle - *di amministrazione de' sali, e tabacchi*.

68 *Art.* 4. I mercanti, e venditori di tabacchi all'ingrosso, ed a minuto, non autorizzati dall'amministrazione saranno puniti con la confisca dei tabacchi ritrovati nei loro magazzini, e botteghe, e con una multa uguale a dieci volte l'importo della licenza fissata dall'articolo 1. del decreto imperiale dei 26 Fruttifero anno XIII. che sarà parimente pubblicato (6).

69 *Art.* 5. Le contravenzioni all'articolo. 4 del decreto imperiale dei 28 Agosto 1808 saranno punite col pagamento del diritto triplicato, regolato sulle valutazioni espresse nell'articolo 45 della legge dei 24 Aprile 1806, che sarà pubblicato col presente ordine.

70 *Art* 6. Le pene pronunziate nell'articolo 51 della legge dei 24 Aprile 1806. s'incorreranno da coloro che fabbricassero sali senza il permesso dell'amministrazione, per conseguenza il suddetto articolo sarà pubblicato con le presenti.

71 *Art.* 7. Sarà parimenti pubblicato, e reso applicabile all'amministrazione imperiale l'articolo 57 della legge suddetta dei 24 Aprile.

72 *Art* 8. Il decreto imperiale del primo Giugno 1807, e l'articolo 16 di quello degl' 11 Giugno 1806, relativo ai depositi, e magazzini di sale saranno pubblicati, ed applicati all'amministrazione imperiale dei sali.

73 ***Estratto del decreto imperiale dei 1 Germile anno XIII (22 Marzo 1805).***

CAPITOLO VI Dei commessi, e de' processi verbali

74 *Art.* 20. I preposti dell'amministrazione saranno al meno in età di anni 21. compiti; saranno obbligati prima d'entrare in funzioni, di prestar giuramento avanti il giudice di pace, o avanti il tribunale civile del circondario nel quale esercitano le loro funzioni, questo giuramento sarà registrato alla cancelleria, e trascritto sulla loro commissione senza altre spese, tranne quelle di registrazione, e di cancelleria, e senza che faccia d'uopo impiegare il ministero di patrocinatore.

75 *Art* 21. I processi verbali enuncieranno la data, ed il motivo del sequestro, la dichiarazione che ne sarà stata fatta all'accusato, li nomi, le qualità ed abitazioni di quelli che sequestrano, e di quello che è incaricato delle procedure, la specie, peso, o misura degl'oggetti sequestrati, la presenza della parte alla descrizione di essi, o l'intimazione che gli sarà stata fatta di assistervi, il nome, la qualità del custode, se fa d'uopo, il luogo della compilazione del processo verbale, e l'ora in cui sarà terminato.

76 *Art.* 22. Nel caso in cui il motivo del sequestro fosse per falsificazione, ed alterazione di spedizione, il processo verbale enuncierà la specie della falsificazione, le alterazioni, o aggiunte.

77 Le dette spedizioni firmate, e contrassegnate da quelli che sequestrano,

(6) Articolo 4 del Decreto Imperiale del primo Germile anno XIII.

col « *ne varietur* » saranno aggiunte al processo verbale, che conterà l'intimazione fatta alla parte di contrasegnarla, e la sua risposta.

78 *Art.* 23. Si accorderà la revoca, con cauzione solvibile o consegnando il valore dei navigli, battelli, vetture, cavalli, ed equipaggi sequestrati per qualsivoglia causa, diversa da quella di trasporto di oggetti, il cui consumo è vietato, e di questa permissione, come pure della risposta della parte, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

79 *Art.* 24. Se l'accusato si trova presente, il processo verbale enuncierà che il medesimo gli è stato letto, e che glie n'è stata data la copia; in caso di assenza dell'accusato la copia sarà affissa nella giornata alla porta della residenza municipale del luogo, ove si è fatto il sequestro.

80 Questi processi verbali, e pubblicazioni potranno farsi in tutti i giorni indistintamente.

81 *Art.* 25. Li processi verbali saranno rattificati almeno da due di quei che hanno fatto il sequestro, nel termine di tre giorni innanzi al giudice di pace, o uno de'suoi sostituti; l'approvazione indicherà, che se n'è fatta lettura alle persone che hanno affermato.

82 *Art.* 26. Compilati, ed affermati in tal guisa li processi verbali, si presterà ad essi tutta la fede, finchè non siano riguardati di falsità.

83 Li tribunali non potranno ammettere, contro li suddetti processi verbali altre nullità, fuori di quelle risultanti dall'ommissione delle formalità prescritte negl'articoli precedenti.

84 *Art.* 27. Qualunque preposto destituito, o dimissionario sarà obbligato, sotto pena di esservi costretto; onde mediante l'arresto di rimettere all'amministrazione, o al di lui procuratore, nel lasciare il suo impiego, la sua commissione, come pure i registri ed altri effetti di cui sarà stato incaricato dall'amministrazione, e di rendere li suoi conti.

CAPITOLO VII.

Della Procedura Giudiziaria sui Processi Verbali di Contravenzione.

85 *Art.* 28. La citazione per condanna si presenterà nel termine di otto giorni al più tardi della data del processo verbale, e potrà presentarsi al commesso.

86 *Art.* 29. Se il tribunale giudicherà che il sequestre sia mal fondato, potrà condannare l'amministrazione, non solo alle spese del processo, ed a quelle di foraggio, accadendo il caso, ma ancora ad un indennità proporzionata al valore degl'oggetti de'quali il sequestrato sarà stato privato durante il tempo del sequestro, fino al tempo che ne sarà stata fatta la consegna; ma questa indennità non potrà eccedere l'uno per cento al mese del valore di detto oggetto.

87 *Art.* 30. Se per l'effetto del sequestro, e loro deposito in un luogo, e sotto la custodia di un depositario, che non fosse stato scielto, o indicato dal sequestrato, gl'oggetti sequestrati fossero periti prima della loro consegna, o esibizione in forma valida di restituirli, l'amministrazione potrà essere condannata a pagarne il valore, o l'indennità del loro peggioramento.

88 *Art.* 31. Nel caso che il sequestro non fosse dichiarato valido, e che l'amministrazione dei dritti riuniti appellasse da tal giudicato, le navi, vetture, e cavalli sequestrati, e tutte le altre cose soggette a deterioramento, non saranno rese, che sotto sigurtà solvibile, premessa la stima del loro valore.

89 *Art.* 32. L'appellazione dovrà essere notificata negl'otto giorni dell'intimazione del giudicato, senza premettere citazione al burò di pace, e di conciliazione; spirato questo termine non potrà più ammettersi, ed il giudizio sarà puramente, e semplicemente eseguito. La dichiarazione di appello, conterrà intimazione di comparire in tre giorni avanti il tribunal criminale della giurisdizione di quello che avrà emanato il giudicato; questo termine di 3. giorni sarà prorogato di un giorno per ogni due Miriametri (7) di distanza dal domicilio del reo, al capo luogo del tribunale.

90 *Art.* 33. Se il sequestro è giudicato valido, e che non vi sia appellazione negl' otto giorni dopo l'intimazione, il nono giorno, il preposto del burò indicherà la vendita degl'oggetti confiscati con un cartello da lui firmato, ed affisso tanto alla porta della residenza municipale, che a quelle dell'uditorio del giudice di pace, e procederà alla vendita pubblica 5. giorni dopo.

91 *Art.* 34. In caso che il processo verbale che porta sequestro di oggetti proibiti, fosse annullato per mancanza di forme, la confisca dei detti oggetti, sarà tuttavia pronunziata senza ammenda sulle conclussioni dell'attore, o del procuratore imperiale.

92 La confisca degl'oggetti sequestrati in contravenzione sarà egualmente pronunciata, non ostante le nullità del proceso verbale, se la contravvenzione si trova dall'altro canto sufficientemente verificata dall'istruzione.

93 *Art.* 35. I proprietarj delle merci saranno responsabili del fatto dei loro fattori, agenti, od inservienti, in ciò che riguarda i diritti, confische, ammende, e spese.

94 *Art.* 36 Per confisca degl'oggetti sequestrati si potrà procedere, e pronunciare contro i conduttori, senza che l'amministrazione sia obbligata di mettere in causa li proprietarj, quand'anco gli fossero indicati, salvo a poter deliberare come di ragione sui loro interventi, o riclami, se li proprietarj intervenissero, o fossero chiamati da quelli, contro li quali fossero stati fatti li sequestri.

95 *Art.* 37. Le condanne pecuniarie contro più persone per un medesimo fatto di frode, saranno solidarie.

96 *Art* 38 Gl'oggetti tanto seguestrati per frode, e contravenzione, quanto confiscati, non potranno essere rivindicati dai proprietarj, nè verun creditore anche privilegiato, potrà reclamare il prezzo, sia, o no consegnato; salvo il loro ricorso contro gl'autori della frode.

97 *Art.* 39. I giudici non potranno sotto pena di responsabilità in loro proprio, e privato nome moderare le confische, ed ammende, nè ordinarne l'impiego in pregiudizio dell'amministrazione.

CAPITOLO VIII. *Dell'eccezione di falso*.

98 *Art.* 40. Quello che vorrà dare eccezione di falso ad un processo verbale, sarà obbligato di farne la dichiarazione in iscritto, in persona, o per mezzo di uno munito di procura speciale fatta per mano di notaro, al più tardi all'udienza indicato nell'intimazione per aver la condanna; dovrà nei tre giorni seguenti fare alla cancelleria del detto tribunale il deposito delle pruove di falsità, e dei

(7) Cioè dodici miglia.

nomi, e qualità dei testimonj, che vorrà fare esaminare, il tutto sotto pena di decadenza del diritto dell'accusa di falso.

99 Questa dichiarazione sa a ricevuta, e firmate dal presidente del tribunale, e dal cancelliere, nel caso che il dichiarante non sapesse scrivere nè firmare.

100 *Art.* 41. Il termine per l'accusa di falso contro il processo verbale non comincierà a decorrere che dal giorno dell'intimazione delle sentenze, se ella è stata pronunciata in contumacia.

101 *Art* 4 . Le pruove di falsità proposte nel termine, e forme prescritte dall' articolo precedente dagl'incolpati, contro i processi verbali dei preposti dall' amministrazione dei diritti riuniti, non saranno ammesse, che per quanto tenderanno a giustificar li prevenuti della frode, o delle contravenzioni che sono loro imputate.

CAPITOLO IX. *Dei mandati di pagamento*.

102 *Art* 43 L'amministrazione potrà procedere contro li debitori morosi per via di mandato.

103 *Art* 44 Il mandato sarà rilasciato dal direttore, o ricevitore dell'amministrazione. esso sarà vidimato, e dichiarato esecutorio, senza spesa del giudice di pace del cantone. v'è stabilito il *bureau* di riscossione, e potrà notificarsi da i preposti dell'amministrazione.

104 Il giudice di pace non potrà rifiutare di apporre il suo *visto* al mandato per essere eseguito, sotto pena di divenir responsabile delle somme per le quali il mandato sarà stato rilasciato.

105 *Art.* 45. L'esecuzione del mandato non potrà essere sospesa, se non se da una opposizione fatta dal debitore; l'opposizione esprimerà i motivi, e conterrà intimazione di comparire nel giorno determinato innanzi al tribunale civile del circondario, con elezione di domicilio nella comune, ove risiede il tribunale; il termine per la scadenza della citazione, non potrà eccedere otto giorni, il tutto sotto pena della nullità dell'opposizione.

CAPITOLO X.

Disposizioni Generali.

106 *Art.* 47 L'amministrazione avrà privilegio e preferenza a tutti li creditori sui mobili, ed effetti mobiliarj degl'obbligati, per il loro arretrato, e sù quelli dei debitori di diritti, all'eccezzione delle spese di giustizia, di ciò soltanto che sarà dovuto per sei mesi d'affitto salva inoltre la rivendicazione debitamente formata dai proprietarj delle mercanzie in natura, che saranno ancora imballati, e sotto fune.

107 *Art.* 48. Tutti li sequestri fatti sui prodotti dei diritti nelle mani dei preposti dell'amministrazione, o in quelle de'suoi debitori, saranno nulli, e di niun effetto.

108 *Art.* 49. Nel caso di opposizione di sigilli sugl'effetti, e carte degl'obbligati a render conto, li registri delle riscossioni, ed altro dell'anno corrente, non saranno messi sotto sigillo; li detti registri saranno soltanto firmati, e contrasegnati dal giudice, che li rimetterà al preposto incaricato internamente della riscossione, il quale ne resterà garante, come depositario di giustizia, e se ne farà menzione nel processo verbale di apposizione dei sigilli.

109 *Art*. 50. La prescrizione è acquistata, in favore dell'amministrazione dopo il corso di due anni compiti, contro qualsivoglia domanda per restituzione di diritti, mercanzie, e pagamento di appuntamenti, resta ancora acquistata a favore dei debitori contro l'amministrazione pei diritti, che li di lei preposti non avessero reclamato nello spazio di un anno dall'epoca in cui li medesimi erano riscuotibili.

110 L'amministrazione resta liberata dalla custodia dei registri delle riscossioni di tre anni anteriori all'anno corrente.

111 *Art*. 51. La forza pubblica sarà obbligata di prestare assistenza ai preposti dell'amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni.

112 *Art*. 52. Li debitori, contro i quali fossero stati protestati per mancanza di pagamento, gl'obblighi da essi sottoscritti in favore dell'amministrazione, per conseguenza di crediti ottenuti, potranno essere assoggettati all'arresto personale.

113 *Art*. 53. Qualunque commesso alla riscossione dei diritti di entratta della città, li quali hanno giurato in giudizio, sono autorizzati a stendere li loro processi verbali delle frodi che scuopriranno a danni dell'amministrazione, ed anco li commessi della stessa amministrazione per le frodi che scuopriranno a danni dei diritti di entrata.

Firmato NAPOLEONE.

114 *Decreto imperiale dei 26 Fruttifero anno XIII (13 Settembre 1805.)*

115 *Art*. 1. Il *minimum* della licenza di ogni venditore di tabacco per l'anno XIV viene regolato, come siegue, cioè:

	500 Anime, e al di sotto a			6 franchi
Pei luoghi di	500 - - -	a	1000 - - -	- 9
	1000 - - -	a	1500 - - -	- 12
	1500 - - -	a	2000 - - -	- 21
	2000 - - -	a	5000 - - -	- 30
	5000 - - -	a	10000 - - -	- 40
	10000 - - -	a	25000 - - -	- 50
	25000 - - -	a	50000 - - -	- 60
	50000 - - -	a	100000 - - -	- 2
Per Parigi	- - - - - - - - -			- 100

116 *Art*. 2. In conformità dell'*Art*. 40 della legge dei 5 Ventoso anno XII (25 Febraro 1804) ogni venditore pagherà un decimo per Kilogramma (8) sulla quantità di tabacco che venderà, oltre quella che forma la base del prezzo della sua licenza.

117 *Art*. 3 Le spese di carta, stampa, e bollo della licenza non sono comprese nello stabilimento sovra espresso; esse non potranno eccedere settantacinque centesimi.

118 *Art*. 4. Il nostro ministro delle finanze è incaricato ec.

Estratto della legge dei 24 Aprile 1806

119 *Art* 45. Il diritto di fabbricazione di tabacchi stabilito dall'*Art*. 18 della leg-

(8) E' un peso di libre 2, oncie 11, denari 8, grani 10.

ge dei 5 Ventoso anno XII, sarà riscosso sul peso delle foglie di tabacco adoperate nella fabbricazione, a ragione di otto decimi per Kilogramma.

120 *Art.* 51. Non potrà stabilirsi alcuna fabbrica, e caldaja di sale, senza una previa dichiarazione per parte del fabbricatore, sotto pena di confisca degl'arnesi inservienti alla fabbricazione, e di cento franchi di ammenda.

121 *Art.* 57 Li processi verbali di frodi, contravenzioni saranno soggetti alle formalità prescritte dalle leggi agl'impiegati dell'amministrazione delle dogane, e di quelle dei diritti riuniti; si procederà alle condanne per via di polizia correzionale, in conformità delle disposizioni delle medesime leggi, e punita colla confisca degl'oggetti sequestrati, e colla multa di 100 franchi.

122 *Decreto imperiale del 1 Giugno* 1807.

123 *Art.* 1. Si reputeranno distributori di tabacco, e guarda magazzini di sale quei particolari presso li quali sarà stata trovata una quantità di sale che eccede gl'approvigionamenti di famiglie eccettuati dall'articolo 5 del decreto imperiale dei 27 Marzo 1805.

124 *Art.* 2. La disposizione dell'articolo 59 del regolamento imperiale degl'11 dello scorso Giugno che determina il quantitativo delle provigioni di famiglia pei mercanti, e venditori di sale, vien dichiarata applicabile ai distributori di tabacco, ed ai guarda magazzini di sale.

125 *Art.* 3 Il nostro ministro delle finanze è incaricato ec.

Firmato NAPOLEONE.

Estratto del decreto imperiale degl' 11 *Giugno* 1806.

126 *Art.* 16. Tutti i sequestri che daranno luogo alla confiscazione dei sali porteranno seco ancora quella de'cavalli, asini, muli, vetture, battelli, ed altri legni da imbarco impiegati al trasporto.

127 *Ordine del Sig. Prefetto di Roma de'3 Aprile* 1811.

128 *Art.* 1. I decreti imperiali dei 29 Decembre 1810, e 27 Febbrajo 1811 sulla compra dei tabacchi in foglia, loro fabbricazione, e loro vendita saranno affissi e pubblicati in tutte le comuni del dipartimento.

129 *Art.* 2. La dilazione stabilita dall'articolo 4 del decreto dei 29 Decembre 1810 (9) al primo Marzo di ciascun'anno per fare la dichiarazione delle terre destinate alla coltivazione del tabacco è prorogata per quest'anno soltanto sino alli 15 Maggio, ed i permessi saranno rilasciati negl'ultimi quindici giorni del detto mese.

130 *Art.* 3. Copia del presente ordine sarà trasmessa al direttore della Regia ec.

131 *Decreto imperiale dei 29 Decembre* 1810.

NAPOLEONE ec.

T I T O L O I.

Delle attribuzioni della Regia.

132 *Art.* 1. A datare dalla pubblicazione del presente decreto, la compra dei tabacchi in foglia, la fabbricazione, e la vendita, tanto all'ingrosso, che in dettaglio dei tabacchi fabbricati sono esclusivamente attribuiti alla nostra Regia

(9) Vedi il qui sotto N. 136.

dei diritti riuniti per tutti i dipartimenti dell'impero ad esclusione di quelli al di là delle Alpi, ed i sette dipartimenti al di là dell'*Escaut*

133 *Art.* 2. La regia non potrà approvvigionarsi che in foglia di tabacco del suolo francese, ad eccezzione soltanto di un quindicesimo che ella potrà prendere in tabacchi forestieri.

134 La regia al di là delle Alpi sarà tenuta di fare li suoi approvigionamenti nella stessa maniera.

TITOLO II.
Della coltivazione dei tabacchi.

135 *Art.* 3. Il nostro ministro delle finanze farà conoscere ogn'anno, la quantità degl'*hectari* di terra che potrà essere piantata in tabacco in ciascun dipartimento a tenore dei disegni del servizio della regia, la quale sarà tenuta di comprare, e di pagare in contanti la totalità della raccolta.

136 *Art.* 4. Qualunque particolare che vorrà coltivare del tabacco, sarà tenuto di farne la dichiarazione al maire della sua comune avanti il primo Marzo di ciascun'anno.

137 Non si ammetteranno le dichiarazioni, se queste non saranno fatte per quaranta *ore* almeno in una sola pezza, e che i dichiaranti ne saranno proprietarj, o affittuarj.

138 *Art.* 5. Ciascuna dichiarazione farà menzione della situazione, ed estensione di ogni pezza di terra, e della distanza che avranno le piante fra di loro.

139 La regia somministrerà li registri, ne'quali dovranno essere inscritte.

140 *Art.* 6. Nei primi quindici giorni di Marzo li prefetti faranno fare lo spoglio delle dichiarazioni, rilascieranno li permessi di coltivare nella proporzione delle dichiarazioni, e della quantità di terra che sarà stata loro indicata, giusta il superiore articolo 3.

141 Le piantaggioni cesseranno il 30 Giugno, e saranno dopo quest'epoca verificate dalli preposti dei diritti riuniti.

142 *Art.* 7. Avanti il primo di Luglio d'ogni anno il prefetto farà rimettere al direttore dei diritti riuniti uno stato da lui certificato dei permessi rilasciati, il quale conterrà le indicazioni portate al superiore articolo 5.

143 *Art* 8. La quantità di terra da coltivare in tabacco, non potrà essere diminuita da un anno all altro che allorquando gl'approvigionamenti della regia ascendessero i bisogni di più di un anno oltre il prodotto della raccolta per l'anno corrente.

TITOLO III.
Dell'estimo dei tabacchi, e fissazione dei prezzi.

144 *Art.* 9. Entro il mese di Gennajo di ciascun anno si faranno conoscere col mezzo di pubblicazione ed affissi li prezzi fissati per li tabacchi della prossima raccolta.

145 *Art.* 10. A questo effetto saranno formati dei circondarj di coltivazione, riunendo le terre che forniscono i tabacchi d'un uguale valore.

146 *Art.* 11. I prezzi dei tabacchi, in foglie saranno fissati per ciascun circondario così composto.

147 *Art.* 12. Saranno determinati, per prima, seconda, e terza qualità di ogni circondario di coltivazione

148 *Art.* 13. Si faranno tre prezzi, li quali dovranno essere applicati secondo che la raccolta dell'anno sarà buona, mediocre, o cattiva nel circondario.

149 *Art.* 14 Nel mese di Novembre dello stess'anno, una commissione composta del sotto prefetto, di due periti da esso designati, e di un impiegato superiore della regia specialmente da essa autorizzata, dichiarerà se la raccolta è buona, mediocre, o cattiva.

150 Il processo verbale dell'estimo sarà pubblicato.

T I T O L O IV.

Della consegna, e del pagamento dei tabacchi.

151 *Art.* 15 La regia stabilirà dei magazzini per ritirare li prodotti della coltivazione.

152 Questi magazzini saranno tenuti in tal maniera che li coltivatori non siano giammai obbligati di trasportare il loro raccolto, a più di due miriametri, e mezzo (10).

153 *Art.* 16 Dal primo di Novembre, al primo di Marzo che segue, la regia, ritirerà li tabacchi raccolti.

154 Ogni coltivatore sarà tenuto di portarli al magazzino che sarà stato indicato, ed all'epoca che gli sarà stata fissata.

155 *Art.* 17 Questi tabacchi saranno classificati alla loro entrata nei magazzini dalla commissione stabilita nel superiore articolo 14 secondo che essi apparterranno alla prima, seconda, e terza qualità.

156 *Art.* 18. Sarà data una ricevuta, la quale indicherà la quantità, qualità, ed origine dei tabacchi somministrati da ciascun coltivatore, e da questo momento saranno a conto, ed a rischio della regia.

157 *Art.* 19. I coltivatori saranno pagati in contanti dell'ammontare della loro consegna, e somministrazione della cassa del ricevitore dei diritti riuniti del loro circondario, alla presentazione della loro ricevuta, e della loro quietanza, senza spese.

158 *Art.* 20. L'organizzazione della regia del tabacco, i luoghi ove saranno stabilite le fabbriche imperiali, li magazzini di deposito principali, e particolari, le cauzioni che dovranno fornire gl'impiegati, e li prezzi ai quali saranno dalla regia vendute le diverse specie di tabacchi verranno stabiliti dai regolamenti di pubblica amministrazione.

T I T O L O V.

Disposizioni generali.

159 *Art.* 21. Li tabacchi in foglie non potranno circolare senza *acquit a caution*.

160 I tabacchi fabbricati porteranno la marca della fabbrica da ove procede-

(10) Quindici miglia.

ranno, e non potranno circolare senza *acquit a caution* tutte le volte che eccederanno la quantità di dieci Kilogrammi ( ).

161 *Art.* 22 La coltivazione sarà interdetta dal prefetto, dietro un ordine del direttore generale della regia a qualunque coltivatore convinto di avere sottratta una parte del suo tabacco dalle precedenti raccolte.

162 *Art.* 23. E' proibito a qualunque particolare di avere presso di sè del tabacco in foglie, s'egli non è coltivatore riconosciuto che abbia adempiute le formalità prescritte.

163 Passata l'epoca fissata per la consegna dei tabacchi in foglie ai magazzini della regia è parimenti proibito ai coltivatori d'averne presso di loro.

164 *Art* 24. Li portatori dei tabacchi in frode saranno arrestati, e costituiti prigionieri, se non forniscono cauzione, e condannati alle pene portate del seguente articolo 28.

165 *Art.* 25. L'articolo 1 del titolo V della legge dei 22 Agosto 1791 sarà pure applicato nel caso di sequestro, e confisca dei tabacchi in foglie che circolano senza *acquit a caution*

166 *Art.* 26. E' proibito a qualunque tribunale d'avere presso di sè tabacchi fabbricati fuori di quelli che provengono dalle manifatture imperiali, o dalle fabbriche in addietro provvedute di licenze, e munite delle marche della regia.

167 *Art.* 27. Li tabacchi fabbricati, da qualunque paese essi provenghino, sono proibiti all'entrata del nostro impero, pure quelli d'Olanda.

168 *Art.* 28. Qualunque infrazione agl'articoli del presente decreto sarà punita di un ammenda di 1000 franchi, e della confisca dei tabacchi.

169 *Art.* 29 Gl'impiegati de'magazzini di deposito, ed alla vendita del tabacco che fossero convinti di aver fabbricati li tabacchi delle fabbriche imperiali coll'aggiunta o mescolanza di materie eterogenee, saranno destituiti, senza pregiudizio delle pene portate nell'articolo 318 del codice penale (12).

170 *Art.* 30. Il contrabando di tabacco con attruppamento, e porto d'armi sarà inseguito, e giudicato in conformità della legge dei 13 Fiorile anno XI (3 Maggio 1803) concernente le dogane (13).

171 *Art.* 31. Il nostro ministro delle finanze è incaricato ec.

172 ***Decreto imperiale dei 27 Febbrajo 1811.***

173 *Art.* 1. Le disposizioni del nostro decreto dei 29 Decembre 1810 che attribuisce esclusivamente all'amministrazione dei diritti riuniti la compra dei tabacchi in foglia, la fabbricazione, e la vendita dei tabacchi fabbricati, sono dichiarati applicabili alla regia dei tabacchi al di là delle Alpi, e riceveranno in conseguenza la loro esecuzione nei dipartimenti ove la detta regia esercita il suo privilegio.

174 *Art.* 2. Il nostro ministro delle finanze è incaricato ec.

Firmato NAPOLEONE.

Vedi - *Dogane* dal N. 251 al 243, dal N. 296, al 314, 344, 362, 384, 385, dal N. 419 al 421, 428, 431, dal N. 806 all'808.

(11) Vedi il peso del Kilogramma alla superiore Nota 8.

(12) Vedi il Titolo *Omicidio* N. 35

(13) Vedi il Titolo *Dogane* dal N. 710, al 723.

TASSA

SOMMARIO

I

Ordine della Consulta Straordinaria delli 9. Agosto 1809.

1 *Art.* 1. La Tariffa delle spese della Corte d'Appello di Parigi, si rende comune alla Corte d'Appello di Roma.

2 *Art* 2 La detta Tariffa decretata per il Tribunale di Prima istanza e per le Giustizie di Pace stabilite a Parigi si rende comune ai Tribunali di Prima istanza, ed alle Giustizie di Pace della Città di Roma.

3 *Art.* 3. Li dazj di Tasse si percepiranno, come nella Giurisdizione della Corte di Appello di Parigi

4 *Art* 4. Le Tariffe di spese decretate per li Tribunali di prima istanza, e le Giustizie di Pace della Giurisdizione della Corte di Parigi, eccetto q[illegible] e stabilite in questa Capitale diverranno communi agl'altri Tribunali di Prima istanza, ed alle Giustizie di Pace delli Stati Romani.

II.

Decreto Imperiale del 16. Febrajo 1807.

5 NAPOLEONE ec. ec ec.

LIBRO I *Dell Giustizie di Pace*.

CAPITOLO I. *Tassa degl' atti, e vacazioni dei Giudici di Pace*.

6 *Art* 1 (*Codice di Procedura Civile Art.* 929, 931.) E'accordato al giudice di Pace per ciascuna vocazione, opposizione, e recognizione di sigilli che sarà di tre ore almeno

A Parigi *fr* 5. Nelle città, ove esiste il Tribunale di prima istanza *fr* 3. 75. *cent.*

Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 2. 50. *cent.*

Nella prima vacazione sarà compreso il tempo occorrente per l'andata, e ritorno del Giudice di pace; se non occorre che una sola vocazione, questa sarà pagata come completa, ancorchè non sia stata di tre ore.

Se il numero delle vacazioni d'apposizione o remozione di sigilli paresse eccessivo, il Presidente del Tribunale di prima istanza può moderarle.

7 *Art.* 5. *Cod. di Procedura Civile Art.* 921, 916, 925., se vi è luogo alla relazione nell'atto dell'apposizione dei sigilli, o della loro remozione.

O per presentare un testamento, o altro plico di carte sigillate al Presidente del Tribunale di prima istanza.

Le funzioni del giudice di pace gli saranno menate buone come quelle per le sopraindicate di apposizione, remozione ec.

8 *Art.* 3. Nel caso di gita del Giudice di Pace per conferire al Presidente del Tribunale di prima istanza per ogni miriametro *fr.* 2.

Per il ritorno *fr.* 2.

E per ogni giornata di 5 miriam. 10. *cen.*

Non gli sarà menerà buona che una sola giornata, quando la distanza non sarà maggiore di due miriametri, e mezzo compresa la sua funzione avanti al Presidente del Tribunale.

Se la distanza è maggiore di due miriametri, e mezzo, gli saranno pagate due giornate per la gita, ed il ritorno, e funzioni come sopra.

9 *Art.* 4. (*Codice Civile Art* 406.) Per l'assistenza del Giudice di pace a qualunque consiglio di famiglia.

A Parigi *fr.* 5 Nelle città, ov'è il Tribunale di prima istanza *fr.* 2. 75. *cent*

Nelle altre città, e cantoni di Campagna 1 *fr.* 2. 75 *cent*

10 *Art.* 5. (*Codice Civile Art.* 70 71.) Per l'atto di notorietà sopra la dichiarazione di sette testimonj, per contestare, e comprovare per quanto è possibile l'epoca della nascita di un individuo dell'uno, e dell'altro sesso che vuol contrarre matrimonio, e le cagioni che gl'impediscono di presentare le sue fedi di nascita.

11 Il Giudice di Pace, non potrà mai prendere più di due vacazioni.

A Parigi *fr.* 5. Nelle città, ov'è il tribunale di prima istanza *fr.* 3. 75. *cent.*

Nelle altre città, e Cantoni di Campagna *fr.* 2. 50. *cent.*

E per la copia di qualunque altro atto di notorietà da darsi dal giudice di pace.

A Parigi *fr.* . Nelle città, ov'è il tribunale di prima istanza 75 *cent* Nelle altre città, e cantoni di campagna 50 *cent.*

11 *Art.* 6. (*Codice di Proced. Civile Art.* 587, 781.) Per la gita del giudice di Pace ad effetto di essere presente all'apertura delle porte nel caso di gravamento di mobili, per ogni vacazione di tre ore.

A Parigi *fr* 5 Nelle città, ov'è il tribunale di prima istanza *fr.* 3. 75. *cent.* Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 2. 50. *c.*

E per l'arresto di un debitore condannato alla cattura personale nel domicilio in cui si trova. A Parigi *fr.* 10.

Nelle città, ov'è il tribunale di prima istanza *fr.* 7. 50 *cent.* Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 5.

12 *Art.* 7. (*Codice di Proced. Civile Art.* 4. 6. 29.) Nulla deve darsi al giudice di pace.

1. Per ogni cedola che sarà data fuori dal medesimo. 2. Per parafrare dei documenti in caso di denegazione di firma, e di dichiarazione di volersi inscrivere in falso.

13 *Art.* 8. (*Codice di Proced Civile Art.* 38.) Gli si darà per la gita tanto ad effetto di visitare li luoghi contenziosi, tanto per sentire li testimonj, allorchè la gita sarà stata espressamente richiesta da una delle parti, e che il giudice l'avrà trovata necessaria, per ciascuna vacazione (2).

A Parigi *fr* 5 Nelle città, ov'è il tribunale di prima istanza *fr.* 3. 75. *cent.* Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 2. 50. *c.*

CAPITOLO II

Tassa dei Cancellieri dei Giudici di Pace.

14 *Art.* 9. (*Cod. di Proced Civ. Art.* 8.) Si tasserà ai Cancellieri delle giustizie di pace per ciascun rolo di spedizione che rilascieranno, e che conterrà venti versi per pagine, e dieci sillabe per verso.

A Parigi 50. *cent.* Nelle città ov'è il trinale di prima istanza 40. *cent.* Nelle altre città, e cantoni di campagna 40. *cent.*

15 *Art.* 10. (*Cod. di Proced. Civ. Art.* 54.) Per la spedizione del processo verbale, che proverà che le parti non si sono conciliate, e che non deve contenere che una menzione sommaria che non hanno potuto accordarsi.

A Parigi *fr.* 1. Nelle altre città, e cantoni di campagna 80 *cent*

16 *Art* . (*Cod. di Proc Civ. Art* 7.) La dichiarazione delle parti che domandano di essere giudicati dal Giudice di pace, sarà inserita nella sentenza e niente spetta sù tale articolo al Cancelliere egualmente per qualunque altro atto di cancelleria.

17 *Art* 1. *Cod di Proc Civ Art.* 30.) Per la gita sui luoghi litigiosi, quando gli sarà ordinato, spetterà al cancelliere due terzi della tassa accordata al giudice di pace.

18 *Art* 13. (*Cod. di Proc Civ Art.* 58.) Non gli è dovuta cosa alcuna per la menzione da farsi sul registro di cancelleria e sull' originale, o la copia della citazione in conciliazione per la non comparsa di una delleparti.

19 *Art.* 14. (*Cod. di Proc. Civ Art* 45, e 47.) Per la trasmissione al Procuratore imperiale della ricusa, e della risposta del giudice compreso le spese di porto, tanto a Parigi, quanto nelle altre città, e cantoni *fr.* 5.

20 *Art.* 5. (*Cod. di Proc. Civ. Art.* 317.) Si accorda al cancelliere del giudice di pace che avrà assistito alle operazioni de' periti, e che avrà scritta la minuta del loro rapporto nel caso che tutti, o uno dei due non sapessero scrivere, li due terzi delle vacazioni accordate ad un perito.

21 *Art.* 16. Sono loro accordati li due terzi delle vacazioni del giudice di pace per assistenza.

1. *Cod. Civ. Art.* 406) Ai consigli di famiglia.
2. (*Cod. di Proc. Civ Art.* 909) all'apposizione dei sigilli.
3. (*Detto Cod. Art* 951.) alla ricognizione, e remozione dei sigilli.
4. (*Detto Cod. Art.* 921, 935.) alle relazioni.
5. *Cod. Civ. Art.* 70, e 71.) agl' atti di notorietà.

22 Sono accordati ancora al Cancelliere li due terzi delle spese di gita, nella stessa guisa che sono accordati al giudice di pace.

23 Li cancellieri dei giudici di pace non potranno rilasciare spedizioni intiere dei processi verbali d'apposizione, ricognizione, e remozione di sigilli, se non ne sono specialmente richiesti in iscritto.

24 Saranno obbligati di rilasciare gl estratti che loro saranno richiesti quantunque l'intiera spedizione non sia stata domandata, nè rilasciata.

25 *Art.* 17. (*Cod. di Proc. Civ. Art.* 925 Sarà accordata al cancelliere del giudice di

(2) Il Processo verbale del Giudice deve far menzione delle domande della parte, in mancanza di questa menzione, nulla gli è dovuto.

pace per la sua vocazione ad effetto di fare la dichiarazione dell'apposizione dei sigilli sopra il registro del cancelliere del tribunale di prima istanza, nelle città ove è prescritta, li due terzi di una vacazione del giudice di pace.

26 *Art.* 18. *Cod. di Proc. Civ. Art.* 926. Gli sarà accordato per ciascuna opposizione all'apposizione dei sigilli che sarà formata con dichiarazione sul processo verbale.

A Parigi 50. *cent.*

Nelle città ov'è il tribunale di prima istanza, e nelle altre città, e cantoni di campagna 40 *cent.*

27 *Art.* 19. *Cod. di Proc. Civ Art.* 1039. Nulla gli sarà dovuto per le opposizioni formate per mezzo degl'uscieri, e visate da esso.

28 *Art.* 20. *Cod di Proc. Civ. Art.* 926. E accordato per ciascun estratto dell'opposizione all'opposizione de sigilli per ciascuna opposizione. A Parigi 50. *cent.*

Nelle altre città, ov'è situato il tribunale di prima istanza, e nelle altre città, e cantoni di campagna 40. *cent.*

CAPITOLO III.

Tassa degl'Uscieri dei Giudici di Pace.

29 *Art.* 21. Per l'originale di ciascuna citazione contenente una domanda.

A Parigi *fr.* 1. 50. *cent.*

Nelle città, ov è tribunale di prima istanza, e nelle altre città, e cantoni di camp. *fr.* 1 25.

Cod di Proc. Civ. Art. 16, e 19. di notificazione di sentenza *fr.* 1. 25. *cent.*

Art. 17. *di detto Codice*. Per l intimazione di dar cauzione, o di essere presente al ricevimento, o sommissione dell' ordinata cauzione

Art. 20. *di detto Codice*. Per l'opposizione al decreto di contumacia, contenente una citazione alla prossima udienza *fr.* 1 50. *cent.*

Art. 32. *Idem*. Di domanda in garanzia *fr.* 1, 50 *cent.*

Art. 34. *Idem*. Di citazione ai Testimonj *fr.* 1. 50. *cent.*

Art 42. *Idem*. Di citazione agl'artefici, e periti *fr.* 1. 50 *cent.*

Art. 52. *Idem*. Di citazione in conciliazione *fr.* 1. 50. *cent.*

Codice Civile Art. 406. Di citazione ai membri che devono comporre il consiglio di famiglia *fr.* 1. 50 *cent.*

Idem Art. 926. D'apposizione di sigilli *fr.* 1. 50. *cent.*

Di remozione di sigilli *fr.* 1. 50. *cent.*

E per ciascuna copia degl'atti qui sopra enunciati il quarto dell'originale.

30 *Art.* 22. Per la copia delle carte che potrà essere data con gl'atti per ciascun rolo di spedizione di 20. versi per carta e di dieci sillabe per verso, A Parigi 25. *cent.*

Nelle città, ov è tribunale di prima istanza, e nelle altre città, e cantoni di campagna 20. *cent.*

31 *Art.* 23. Per la gita, che non sarà pagata, se non che quando vi sarà più di un mezzo miriametro (3) di distanza il luogo di abitazione dell'usciere, ed il luogo dove dovrà consegnare la sua citazione, gita, e ritorno per ogni miriametro *fr.* 2.

32 Nulla si pagherà agl' uscieri per il Visa apposto dal cancelliere del giudice di pace, o dai sindaci, e deputati delle Comunità del cantone, ne' diversi casi preveduti dal Codice di procedura.

CAPITOLO IV. *Della Tassa dei Testimonj, Periti, e Custodi dei Sigilli.*

33 *Art.* 24. *Cod. di Proc. Civ. Art* 29, e 34. Sarà occordato ai Testimonj sentiti dal Giudice di pace una somma equivalente ad una giornata di lavoro, ed al doppio, se il testimonio è stato obbligato di farsi rimpiazzare nella sua professione, ciò che è rimesso alla prudenza del giudice.

34 Sarà tassato ai testimonj che non hanno professione *fr.* 2.

35 Non saranno tassate le spese del viaggio, se il testimonio è domiciliato nel cantone, ove è stato sentito.

Se è domiciliato fuori del cantone, ed a una distanza maggiore di due miriametri, e mezzo dal luogo ove farà la sua deposizione, gli sarà accordata tante volte una giornata doppia di lavoro, o una somma di quattro franchi per ogni cinque miriametri di distanza dal suo domicilio al luogo ove sarà deposto.

36 *Art.* 25 *Cod. di Proc Civ, Art* 29, e 42. La tassa dei periti in giustizia di pace sarà la stessa che quella dei testimonj, e non gli saranno accordate le spese di viaggio che nelli stessi casi.

37 *Art.* 26 Le spese di custodia saranno tassate per ciascun giorno durante li dodici primi giorni; A Parigi *fr.* 2. 50. *cent*

Nelle città, ov è tribunale di prima istanza *fr.* 2. Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 1. 50. *cent.*

38 In seguito solamente; A Parigi *fr.* 1.

Nelle città, ov è tribunale di prima istanza 80. *cent.* Nelle altre città, e cantoni di campagna 60. *cent.*

(3) O circa tre miglia italiane.

LIBRO II.

Delle Tasse delle spese nei Tribunali inferiori, e nei Tribunali superiori.

TITOLO I.

Della Tassa degl' Atti degl'Uscieri ordinarj.

§ 1. *Atto di Prima classe.*

39 *Art.* 27 *Cod. di Proc. Civ art.* 6, 59, 61, e 69. N 8. Per l'originale di un *Exploit* d'appello da un decreto della giustizia di pace

Di un *Exploit* d'aggiornamento nel caso ancora di domicilio non conosciuto in Francia, e d'affissione alla porta d'udienza.

A Parigi *fr.* 2.

In qualunque altro luogo *fr.* 1. 50. *cent.*

40 *Art.* 28. *Cod. di Proc. Civ. art* 65 Per le copie dei documenti che devono essere date colla notificazione di aggiornamento, ed altri atti per ogni rolo contenente venti versi per pagina, e dieci sillabe per verso, e valutata su questo piede.

A Parigi 25. *cent.*

In qualunque altro luogo 20. *cent.*

41 Il diritto di copia di ogni specie di documenti, e di sentenze apparterrà all' *Avoué*, quando le copie de documenti saranno fatte da esso; Questo però sarà obbligato di firmare le copie dei documenti, e dei decreti, e sarà responsabile della loro esattezza.

42 Le copie saranno corette, ed intelligibili, altrimenti non entreranno in tassa.

43 *Art.* 29. *d. Cod. art.* 121. Per l'originale di una notificazione, di essere presente alla prestazione di un giuramento ordinato.

44 *Idem art.* 147. D'una significazione di sentenza al domicilio.

45 *Idem art.* 153. Di giustificazione di una sentenza di riunione fatta da un usciere destinato in detta sentenza.

46 *Idem art.* 156 Di notificazione di una sentenza contumaciale, pronunciata contro una parte, da un usciere destinato.

47 *Idem art.* 162. D'opposizione ad una sentenza contumaciale proferita contro una parte.

48 *Idem art.* 204. Di notificazione ai Periti, e depositarj dei documenti da confrontarsi per la verificazione di scritture.

49 *Idem art* 2.. Di notificazione ai depositarj dell'ordinanza o del decreto che ordina che la minuta del documento sarà portata alla Cancelleria

50 *Idem art* 260, e 261 Di citazione ai testimonj per l'esami, di citazione alla parte, contro la quale si fa l'esame.

5. *Idem art* 307. Di significazione dell' ordinanza del giudice commissario per fare prestare il giuramento ai Periti.

52 *Idem art.* 329. Della significazione dell' istanza e delle ordinanze per far subire gli interrogatorj sopra li fatti, e gl'articoli.

53 *Idem art.* 350 Di notificazione di un decreto proferito in contumacia contro una delle parti, sulla domanda di riassunzione d'istanza, o costituzione di patrocinatore per mezzo di un usciere incaricato.

54 *Idem art* 355. Di notificazione di disapprovazione.

5. *Idem art* 365 Di notificazione di un decreto che permette di citare per la rimissione ai giudici competenti contenente un assegnazione di termine.

56 *Idem art* 415. Per l'originale di una domanda formata avanti il tribunale di commercio.

57 *Idem art.* 429 Niuna citazione a comparire avanti gl'arbitri, o periti nominati dal tribunale di commercio.

58 *Idem art* 43. Di notificazione di un decreto di contumacia del tribunale di commercio, per mezzo di un usciere incaricato.

59 (*Idem art.* 436, e 4..) Per l'originale di opposizione al decreto di contumacia proferito dal tribunale di commercio, contenente li termini di opposizione, e di assegnazione di termine.

60 (*Idem art.* 439) Di notificazione dei giudizj contradittorj.

61 (*Idem art.* 440, 441) Dell'atto di presentazione di cauzione con intimazione per giorno, ed ora fissa di comparire alla cancelleria a prendere la comunicazione dei titoli della cauzione sudd., e l'assegnazione di termine a comparire all'udienza in caso di contestazione per sentire quanto sarà deliberato.

62 (*Idem art.* 456) Dell'originale di un atto di appello dai decreti dei tribunali di prima istanza, e di commercio, contenenti assegnazione di termine, e costituzione di patrocinatore.

63 (*Idem art.* 441) Di notificazione di decreto e degl eredi coabitanti nel domicilio del defunto

64 (*Idem art* 507) di una istanza ai tribunali di rimettere il giudizio nella persona del cancelliere.

65 (*Idem art* 514 di notificazione dell istanza, e del decreto che ammette con istruzione a parte.

66 (*Idem art.* 4 8)di notificazione della presentazione di cauzione con copia dell atto di deposito alla cancelleria dei titoli di solvabilità della cauzione.

67 (*Idem art.* 534) di notificazione dell'ordinanza del giudice commissario per vedere un

conto, ed istanza di trovarsi avanti di lui il giorno, ed ora indicata per essere presente alla conferma, o presentazione del medesimo.

68 (*Idem art.* 557, 558, e 559) di un atto di sequestro, o opposizione contenente enunciazione della somma per il quale è stato fatto, e dei titoli, e dell'ordinanza del giudice.

69 (*Idem art.* 563) della domanda a quello che ha sofferto il sequestro, del sequestro, o opposizione con assegnazione di termine per la validità.

70 (*Idem art.* 564) della denunzia al terzo sequestrato della domanda in validità fatta contro il debitore sequestrato.

71 (*Idem art.* 570) dell'assegnazione al terzo sequestrato per fare la sua dichiarazione.

72 (*Idem art.* 583, e 584) di un comandamento per quindi procedere al gravamento dei mobili

73 (*Idem art.* 602) della notificazione del gravamento dei mobili fatta fuori del domicilio del gravato, ed in di lui assenza.

74 (*Idem art.* 606) di un assegnazione a rapporto ad istanza del custode che domanda di essere esonerato.

75 di una citazione alla parte gravata per essere presente al riscontro dei mobili gravati, quando il custode è stato esonerato.

76 (*Idem art.* 608) di una opposizione alla vendita, ad istanza di colui che si pretende proprietario degl'oggetti gravati nelle mani del custode.

77 di domanda di tale opposizione al gravante, ed al gravato, con la notificazione in guisa di domanda, e l'indicazione della pruova di proprietà.

Il custode non potrà essere per tal causa citato.

78 (*art.* 609) di una opposizione al prezzo della vendita che ne conterrà le cagioni

79 (*Idem art.* 612) di una istanza al primo gravante di far vendere.

80 (*Idem art.* 614) di una intimazione alla parte gravata di essere presente alla vendita che non fosse stata fatta il giorno indicato dal processo verbale di gravamento.

81 (*Idem art.* 636) Per l'originale del comandamento che deve precedere il sequestro delle vendite costituite sopra particolari.

82 (*Idem art.* 628) di denuncia di detto sequestro alla guardia campestre, guardiano di diritto al detto sequestro, e che non fosse presente al processo verbale

83 (*Idem art* 6 6) per l'originale del comandamento che deve precedere il sequestro delle rendite costituite sopra particolari.

84 (*Idem art.* 641) di denunzia alla parte gravata dell'atto di sequestro di rendite costituite sopra particolari.

85 (*Idem art.* 659, 660) di una notificazione ai creditori di produrre nelle contribuzioni, ed alle parti gravate di prendere comunicazione dei documenti prodotti, e di contradire, se vi è luogo.

86 (*Idem art,* 661) di una notificazione alla parte gravata che non ha costituito *Avouè*, e della chiusura del processo verbale del giudice commissario in contribuzione con intimazione di prendere comunicazione e di contradire al processo verbale nei quindici giorni.

87 (*Idem art.* 673) Per l'originale di un comandamento di un gravamento d'immobili.

88 (*Idem art.* 687) della notificazione alla parte gravata dell' atto dell' apposizione degl'affissi del gravamento d'immobili.

89 (*Idem art.* 693) della notificazione ai creditori inscritti dell'atto di consegne fatte dall'acquirente, ed in caso di alienazione che può aver luogo dopo il gravamento degl' immobili sotto la condizione di consegnare.

90 (*Idem art.* 695) della notificazione di un esemplare dell'affisso ai creditori inscritti.

91 (*Idem art.* 727) della domanda di distrazione di oggetti gravati immobiliarmente contro la parte che non ha costituito l'*Avouè*.

92 (*Idem art.* 734, e 736) della notificazione al cancelliere dell'appello del decreto che avrà giudicato sopra le nullità proposte nel gravamento d immobili.

93 (*Idem art.* 753) d intimazione ai creditori inscritti di proporre li loro titoli nel giudizio di ordine.

94 (*Idem art* 807) d'assegnazione in *referè* nei casi di urgenza, o quando si tratta di statuire sopra le difficoltà relative all'esecuzione di un titolo esecutorio, o di un giudicato.

95 (*Idem art.* 809) di notificazione di un ordinanza in *Referè*.

96 (*Cod. civile art.* 1259) di una notificazione d essere presente alla consegna delle somme offerte.

Di denunzia del processo verbale di deposito delle case, o delle somme consegnate al creditore che non era presente alle consegne.

97 (*Idem art.* 1264) di notificazione ai creditori

98 (*Cod di proced. civ. art.* 819) di un comandamento ad istanza dei proprietarj, e principali locatori delle case, e beni rustici ai loro locatarj, o sotto locatarj, ed affittuarj per pagamento delle locazioni, ed affitti scaduti.

99 (*Cod. civil. art.* 2183) delle notificazione ai creditori inscritti dell'estratto di un titolo di un nuovo proprietario della transcrizione, e del quadro prescritto dall *art* 2183 *del codice civile* (4).

100 (*Cod. di proced. civile art.* 839) di notificazione, ed imitazione al notaro, e parti interessate, se vi ha luogo, per avere la spedizione di un atto consumato.

101 (*Idem art.* 841) di un atto non registrato, o rimasto imperfetto.

102 (*Idem art.* 843) o di una seconda spedizione.

103 (*Idem art.* 861) di una intimazione ad istanza della moglie e suo marito per essere autorizzata.

104 (*Idem art.* 856) di una domanda al domicilio per la rettificazione di un atto dello stato civile.

105 (*Idem art.* 876) di una domanda di separazione di corpo.

106 (*Cod. civil. art.* 241) di una domanda di divorzio per causa determinata.

107 (*Cod di proced. civ. art.* 883) d'aggiornamento per domandare la riforma d'un parere del consiglio di famiglia, che non è stato unanime.

108 (*Idem art.* 888) dell'opposizione formata ad istanza dei membri del consiglio di famiglia all' omologazione della deliberazione.

109 (*Idem art.* 947) d'intimazione alle parti che devono essere chiamate alla vendita dei mobili dipendenti da una successione.

110 (*Idem art.* 976) d'intimazione ai parzionevoli di comparire avanti il giudice commissario.

111 (*Idem art.* 980) d' intimazione alle parti per assistere alla chiusura de processo verbale di divisione presso il notaro.

112 (*Idem art* 992) d'istanza a richiesta di un creditore all'erede beneficiato di dar cauzione.

113 (*Idem art* 1018) d'intimazione agl'arbitri di riunirsi al terzo arbitro per dar termine alla divisione.

114 di ogni atto contenente intimazione di fare una cosa, o opposizione acciocchè una cosa sia fatta, protesta di nullità, e generalmente di tutti gl'atti semplici spettanti all'ufficio di usciere, non compresi nella seconda parte della presente tariffa.

A Parigi *fr.* 2. In qualunque altro luogo *fr.* 1. 50. *cent.*

Per ciascuna copia il quarto dell'originale.

(4) Vedi Tomo VI pag. 403 N. 152.

Indipendentemente dalle copie dei documenti che non saranno state fatte dall' avvuè, e che saranno tassate, come è stato detto di sopra.

§. 2. *Atti di seconda classe, e processi verbali.*

115 *Art.* 20 (*Cod. di proced civ art* 45) per l'originale dell'esclusione dei giudici di pace che ne conterrà i motivi, e che sarà firmato dalla parte, e dal suo mandatario, egualmente che le copie.

A Parigi *fr.* 3. Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 2 25. *cent.*

116 *Art.* 21. (*Lo stesso cod. dagl'ar.* 585, *al* 590, *e* 601) per un processo verbale di gravamento di mobili che durerà tre ore, compreso il tempo necessario per andare a chiamare, o il giudice di pace, o il commissario di polizia, o il maire ed aggiunto in caso di rifiuto ad aprire la porta.

A Parigi, compresovi un franco, e 50 centesimi per testimonio *fr.* 8. Nelle altre città, e cantoni, compresovi un franco per testimonio *fr.* 6. 50 *cent.*

117 Se il gravamento dura più di tre ore per ciascuna vacazione susseguente di tre ore.

A Parigi compresivi 80. centesimi per ciascun testimonio *fr.* 5 Nelle altre città, e cantoni, compreso 60. centesimi per testimonio *fr.* 3. 75 *cent.*

118 Nelle sud. mercedi è compreso il valore delle copie per la parte gravata, e per il custode.

119 *Art* 22 (*Lo stesso cod. art.* 587) vacazione del commissario di polizia che sarà stato chiamato per essere presentato all'apertura delle porte, e dei mobili serrati a chiave, o al maire, ed aggiunti se questi ultimi lo chiedono.

A Parigi *fr.* 5. Nelle città ove è tribunale di prima istanza *fr.* 3. 75 *cent.* Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 2. 50. *cent.*

120 *Art.* 23 (*Detto cod. art.* 590) vacazione dell usciere per depositare al luogo stabilito per le consegne, o nelle mani del depositario che sarà convenuto li denari contanti che potessero avere trovati.

A Parigi *fr.* 2. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 1 50. *cent.*

121 *Art.* 24 (*Detto cod. art.* 5 6) le spese di custodia saranno tassate per li primi 12 giorni, ogni giorno.

A Parigi *fr.* 2. 50 *cent* Nelle città ove è un tribunale di prima istanza *fr.* 2 Nelle altre città e cantoni di campagna *fr.* 1 50. *cent.*

In seguito solamente a ragione di.

A Parigi *fr.* 1. Nelle città, ove è un tribunale di prima istanza *cent* 80. Nelle altre città, e cantoni di campagna *cent* 60.

121 *Art.* 35 (*Detto cod. art.* 606) per un processo verbale di ricognizione degl'effetti gravati, quando il guardiano ha ottenuto la sua esonerazione.

A Parigi *fr.* 3. Nelle altre città, e cantoni *fr* 2 25. *cent.*

122 Questo processo verbale non conterrà verun dettaglio fuori che per descrivere gl'oggetti mancanti, e l'usciere non sarà assistito da testimonj.

124 Sarà data una copia del processo verbale di riscontro al custode che sarà stato esonerato; Esso consegnerà la copia del gravamento che avea in sue mani al nuovo custode che s'incaricherà del contenuto nel processo verbale di riscontro.

125 Per ciascuna copia da darsi del processo verbale di riscontro, il quarto dell'originale.

126 *Art* 36 (*Detto cod. art.* 611) nel caso di gravamento anteriore e di stabilimento di custode per il processo verbale di riscontro sopra il primo processo verbale che il custode sarà obbligato di presentare, e che senza entrare in verun dettaglio, o contenente solamente il gravamento degl'effetti non gravati ed intimazione al primo gravante di vendere, compreso l'onorario dei due testimonj, e due copie, sarà tassato.

In Parigi *fr* 6. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 4. 50 *cent.*

E per una terza copia, vi vuole il quarto dell originale

127 *Art.* 37 (*Detto cod. art.* 616) per il processo verbale di riscontro che precederà la vendita, e che non conterrà alcuna indicazione degl'effetti pegnorati, ma solamente di quelli mancanti se ve ne sono, compreso l'onorario dei testimonj.

In Parigi *fr.* 6. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 4 50. *cent* Non saranno date copie.

128 *Art.* 38 (*Detto cod. art.* 17) se si darà luogo al trasporto degl'effetti pignorati, l'usciere sarà rimborzato delle spese, dietro le ricevute che presenterà, e sopra la sua semplice dichiarazione, se li barocciaj, o facchini non sapessero scrivere, ciò che indicherà nel processo verbale di vendita.

129 Sarà assegnato all'usciere, o altro ufficiale che procederà alla vendita per la reduzione dell'originale dell'editto che deve essere affisso.

A Parigi, ed altre città, e cantoni di campagna *fr* 1.

Per ciascun'editto se è manoscritto.

Tanto in Parigi, che nelle altre città, e cantoni 50 *cent.*

E se sono stampati l'ufficiale che procederà alla vendita, ne sarà rimborzato dietro le ricevute dello stampatore, e di quello che li avrà affissi.

130 *Art.* 39 Per l'originale dell'atto che constaterà l'apposizione degl'editti del quale non sarà data copia.

In Parigi *fr.* 3. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 2 25. *cent.*

131 Sarà pagata inoltre la somma che sarà stata sborzata per l'inserzione dell annunzio della vendita in un giornale, se la vendita è fatta in una città, ove si pubblichi.

132 Per ciascuna vacazione di tre ore alla vendita, compreso il processo verbale sarà tassato all'usciere nei luoghi, ove essi sono autorizzati a farlo.

A Parigi *fr.* 8. Nelle città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 5. Nelle altre città, e cantoni di campagne *fr* 4.

Ed a Parigi, ove le vendite sono fatte dalli stimatori sarà pagata all usciere per chiamare lo stimatore una vacazione di *fr* 2.

133 *Art.* 40 (*Detto cod art.* 623) in caso d'assenza della parte gravata, la sua assenza sarà provata, e non sarà nominato alcun ufficiale per rappresentarlo.

134 *Art* 4 Nel caso di pubblicazione nei luoghi, ove si trovano le barche, scialuppe, ed altri bastimenti prescritti dall'articolo 620 del codice (5) e nel caso di esposizione di vasselline d'argento, anelli, e gioje ordinate dall'articolo 621 (6), sarà pagata all'usciere per ciascuna delle prime due pubblicazioni, o esposizioni.

In Parigi *fr.* 6 Nelle città, ove è un tribunale di prima istanza *fr* 4. Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 3

La terza pubblicazione, o esposizione è compresa nella vacazione della vendita.

135 A Parigi, e nelle città, ove si stampeno giornali; le vacazioni per le pubblicazioni, o esposizioni non potranno essere abbuonate agl'uscieri, atteso che vi deve essere supplito coll'inserzione in un giornale.

136 Se la spedizione del processo verbale di vendita è richiesta da una delle parti, sarà pagato all'usciere, o altro ufficiale che avrà proceduto alla vendita per ciascun rolo di spedizione contenente 25 versi per carta, e 12 sillabe per verso.

(5) Vedi in questo tomo titolo *Sentenze* pag 93 N. 172. (6) Vedi ibidem pag. 94 N. 175.

In Parigi *fr.* 1. Nelle città, ove è tribunale di prima istanza 50. *cent.* Nelle altre città, e cantoni 40 *cent.*

137 *Art.* 41 (*Detto cod art.* 637) per la vocazione dell'usciere, o altro uffiziale che avrà proceduto alla vendita per far tassare le sue spese dal giudice sopra la minuta del suo processo verbale

A Parigi *fr.* 3 Nelle città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 2. Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 1. 50. *cent*

E per consegnare li denari ricevuti dalla vendita

In Parigi *fr.* 3. Nella città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 2. Nelle altre città, e cantoni 50. *cent.*

138 *Art.* 43 (*Detto cod. art.* 627) per un processo verbale di sequestro de'frutti pendenti indicante ciascuno appezzamento la sua situazione, e misura, due almeno dei suoi confini, e la natura dei frutti, quando non vi sarà impiegato più di tre ore.

In Parigi *fr.* 6. Nelle città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 5. Nelle altre città, e cantoni *fr* 4.

E quando vi sarà impiegato più di tre ore per ciascun'altra vacazione di tre ore

In Parigi *fr.* 5. Nelle città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 4. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 3.

L'usciere non sarà assistito dai testimonj.

139 *Art.* 44 (*Detto cod. art.* 628) per le copie da rilasciarsi alla parte gravata, al maire della comune, alla guardia campestre, o altro guardiano il quarto dell'originale per ciascuna copia (7).

140 *Art.* 45 Sarà accordato per le spese di custodia, tanto alle guardie campestre, che a qualunque altro guardiano che sarà stabilito ai termini dell'articolo 628 (8) per ciascun giorno alla guardia campestre.

Tanto in Parigi, che nelle altre città, e cantoni 75. *cent.* Ed a qualunque altro guardiano, tanto in Parigi, che nelle altre città, e cantoni *fr.* 1. 25. *cent.*

141 *Art.* 46 (*Detto cod. art.* 637) per un atto di sequestro dei fondi di una rendita costituita sopra particolare, contenente un assegnazione al terzo gravato in dichiarazione affermativa avanti il tribunale.

In Parigi *fr.* 4. E nelle altre città, e cantoni (8) *fr.* 3.

142 *Art.* 47 (*Detto cod. art.* 675) per un processo verbale di sequestro d'immobili nel quale mai saranno impiegate che tre ore.

In Parigi *fr.* 6 E nelle altre città, e cantoni *fr* 5.

E questa somma sarà aumentata per ciascuna vacazione susseguente che sarà impiegata

In Parigi di *fr.* 5. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 4

L usciere non sarà assistito da testimonj.

143 *Art* 48 (*Detto cod. art* 676) per ciascuna copia di detto sequestro, e gravamento che sarà rilasciata al cancelliere del giudice di pace, ed al maire o aggiunti delle comuni nel circondario delle quali sono situati li beni gravati, il quarto dell'originale.

144 *Art.* 49 (*Detto cod. art.* 681) per la denunzia del gravamento sulli stabili, e dei registri alla parte gravata.

In Parigi *fr.* 2. 50 *cent* Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 2.

Per la copia di dette denunzie il quarto.

145 *Art.* 50 (*Detto cod art* 685, e 686) per l'originale dell'atto di affissione d'editti di gravamento d'immobili, che non conterrà l'indicazione de'luoghi, ove sono stati posti

In Parigi *fr.* 4. Nelle altre città, e cantoni *fr* 3.

146 *Art* 51 (*Detto cod. art.* 780) per l'originale della notificazione della sentenza che pronunzia l'arresto personale con comandamento

In Parigi *fr.* 3. Nelle città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 2. Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* . 25 *cent.*

147 *Art.* 52 (*Detto cod art.* 786) gita per ottenere dal giudice di pace l'ordinanza ad effetto di portarsi nel luogo, ove si trova il debitore condannato alla cattura personale, e chiedere il suo trasporto avanti il tribunale.

In Parigi *fr.* 2. 50. *cent* Nelle altre città, e cantoni *fr.* 2

148 *Art.* 53 (*art.* 783, e 789) per il processo verbale di carcerazione di un debitore, compresovi l assistenza di due testimonj, ed il registro della lista dei carcerati.

In Parigi *fr.* 60 Nelle città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 40 Nelle altre città, e cantoni di campagna *fr.* 30.

149 Non gli si menerà buono alcun processo verbale di perquisizione per cui l'usciere non avrà testimonj, neppure contro la sua parte medesima, tolta la predetta somma ad

(7) Tutti gl'altri atti saranno tassati, come nel gravamento dei mobili.

(8) Vedi in questo tomo Titolo *Sentenze* pag. 94 N. 181.

(8 La denunzia degl'editti, e tutti gl'altri atti saranno tassati come nel gravamento degl'immobili.

essa accordata in considerazione di tutti li passi che deve fare.

150 *Art.* 54 (*Lett. cod. art.* 785) vacazione dell'usciere in *Referè*, se il debitore arre stato lo domanda.

In Parigi *fr.* 8. Nelle altre città, e cantoni ec. *fr.* 6.

151 *Art.* 55 (*Detto cod. art.* 789) per la copia del processo verbale d imprigionamento, e l'esecuzione sul registro, il tutto insieme.

In Parigi *fr.* 3. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 2. 25. *cent.*

152 *Art.* 56 (*Detto cod. art.* 790) si tasseranno al soprastante delle carceri che trascriverà sopra il suo registro la sentenza di condanna con arresto personale, per ciascun rolo di spedizione.

In Parigi 25 *cent.* Nelle altre città, e cantoni 20. *cent.*

153 *Art.* 57 (*Detto cod. art.* 792, e 793) per un atto di raccomandazione di un debitore imprigionato, senza assistenza de' testimoni.

In Parigi *fr.* 4. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 3.

Per ciascuna copia da darsi al debitore, ed al soprastante il quarto.

154 *Art.* 58 (*Detto cod. art.* 795) per la notificazione della sentenza che dichiara nullo un imprigionamento, e che sia rimesso in libertà il debitore.

In Parigi *fr.* 4. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 3.

155 *Art.* 59 (*Detto cod art* 8 3) per l'originale di un processo verbale d'offerte ec. contenente il rifiuto, e l'accettazione del creditore.

In Parigi *fr.* 8. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 2 25. *cent.*

Per la copia il quarto.

156 *Art.* 60 (*Cod civile art.* 1259) di un processo verbale di consegna della somma, o della cosa offerta.

Per Parigi *fr.* 5. Per le altre città, e cantoni *fr.* 4.

Per ciascuna copia da lasciarsi al creditore, se è presente, o al depositario, il quarto.

157 *Art.* 61 (*Cod. di proced. civ. art.* 819, 822, *ed* 825) il processo verbale di sequestro di pegni sopra li pigionali, e gl'affittuarj, egualmente che quelli degl'effetti del debitore foraneo saranno tassati sul piede di quelli del gravamento dei mobili, e di qualunque altra esecuzione.

158 *Art.* 62 (*Detto cod art.* 899) per un processo verbale di rivendicazione di sequestri, se vi è rifiuto di aprire le porte, o per qualunque altra opposizione, onde farne rapporto al giudice, compreso li testimonj.

In Parigi *fr.* 5. Nelle città, e cantoni di campagna *fr.* 4.

Per la copia un quarto.

159 Il processo verbale di rivendicazione, sarà tassato come quello del gravamento dei mobili.

160 *Art.* 63 (*Detto cod art.* 822, *cod civile art.* 2185) per l originale dell'atto contenente istanza d'un creditore inscritto, affinchè sia messo al pubblico incanto l'immobile alienato dal suo debitore.

In Parigi *fr.* 5. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 4.

E per la copia il quarto.

161 L originale, e la copia di questa istanza saranno firmate dal comparente, o dal suo procuratore speciale.

Conterrà la richiesta della permissione d'innalzare, o fare innalzare il prezzo al decimo di più sopra quello stipolato nel contratto, e l'offerta di una cauzione con la citazione avanti il tribunale per il ricevimento della cauzione.

162 *Art.* 64 (*Detto cod. art.* 901) per un processo verbale di reiterazione della cessione del debitore fallito alla casa della comune, se non vi è tribunale di commercio.

In Parigi *fr.* 4. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 3

163 *Art.* 65 (*Detto cod. art.* 902) per un processo verbale di estrazione dalle carcere del debitore fallito all'effetto di fare la reiterazione della sua cessione di beni indipendentemente del processo verbale della detta reiterazione.

In Parigi *fr.* 6. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 5.

164 Il processo verbale di opposizione di editti di vendita dei beni immobili di minori, o dipendenti da una successione beneficiata, o giacente, o abbandonati da un debitore fallito, sarà tassata, come nel gravamento d'immobili.

165 Per ogni originale di protesto, intervenzione al protesto citazione d'intervenire, ed assistenza compresa la copia.

A Parigi *fr.* 2. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 1. 50 *cent*

Per l'originale di protesto con perquisizione, ed assistenza compresa la copia

In Parigi *fr.* 5. Nelle altre città, e cantoni *fr.* 4

§. 3. *Disposizioni generali relative agl'uscieri.*

166 *Art.* 66 (*Detto codice art.* 62) nulla si

accorderà agl'uscieri per la gita fino ad un mezzo miriametro.

167 Gli riaccorderà al di là di un mezzo miriametro per spese di viaggio che non potrà eccedere una giornata di cinque miriametri (9); cioè, al di là di un mezzo miriametro per andata e ritorno.

In Parigi e nelle città, e cantoni di campagna *fr.* 4. Al di là di un miriametro, sarà accordato per ciascun mezzo miriametro, senza distinzione *fr.* 2.

168 Si tasserà per il *Visa*, di ciascuno di quest'atti che devono averlo.

A Parigi *fr.* 1. Nelle altre città, e cantoni 75. *cent.*

169 In caso di rifiuto per la parte del funzionario pubblico che deve apporre il *visa*, e nel caso in cui l'usciere, mediante questo rifiuto sarà obbligato di far *visare* dal procuratore imperiale, il diritto sarà doppio.

170 Gl'uscieri che saranno incaricati di fare delle citazioni, significazioni di sentenze, e qualunque altro atto, o procedere ad altre operazioni non potranno prendere maggiori diritti di quelli enunciati nella presente tariffa, sotto pena di restituzione, e d'interdizione, qualunque sia la corte, ed il tribunale a cui sono addetti.

171 Gl'uscieri li quali avranno ommesso di porre a piedi dell'originale, e di ciascuna copia degl'atti del loro ministero la menzione dell'importo, potranno indipendentemente dall'ammenda comminata dall'*art* 67 *del codice di procedura* (10) essere sospesi dalle loro funzioni, sopra l'istanza *ex officio* dei procuratori generali imperiali.

TITOLO II.

Dei patrocinatori di prima istanza

CAPITOLO I. *Materie sommarie*.

172 *Art.* 67 Le spese in queste materie saranno liquidate, tanto per l'attore, che per il reo convenuto; Cioè.

173 Per avere ottenuta una sentenza in contumacia, contro la parte, o l'*avouè* compresa la qualità, e la notificazione dell'*avouè*, se vi è luogo, quando la domanda non oltrepasserà mille franchi.

A Parigi *fr.* 7. 50. *cent.* Nel circondario; Tre quarti.

Da 1000, a 5000 franchi *fr.* 10.

Da 5000, a qualunque somma *fr.* 15.

174 Per ottenere un decreto contradittorio, o definitivo, allorchè la domanda, non oltrepasserà 1000 franchi *fr.* 15.

Da mille franchi a 5000 *fr.* 20.

Da 5000 franchi a qualunque somma (11) *fr.* 30.

175 Se vi è luogo ad informazione, o avisata, e stima di periti ordinata contradittoriamente, e se vi è intervenuto decreto contradittorio sopra l'informazione, o rapporto dei periti, sarà accordata la metà del diritto.

Inoltre per copia dei processi verbali d'informazione, e perizia per ciascun rolo.

A Parigi 15 *cent.* Nel circondario tre quarti.

176 Se vi sono più di due parti in causa, e se queste avranno degl'interessi contrarj si accorderà un quarto di più a questo onorario del patrocinatore che avrà difeso il suo cliente contro ciascuna delle parti.

177 Se vi è luogo ad un interregatorio sopra li fatti, ed articoli sarà accordato al patrocinatore della parte ad istanza della quale sarà stato dato il predetto interrogatorio, la metà della mercede, ed inoltre per la copia del processo verbale dell'interrogatorio sudetto per ciascun rolo.

A Parigi 15. *cent.* Nel circondario tre quarti.

178 Si accorderà al patrocinatore che prenderà copia del decreto proferito in contradittorio, per la compilazione della qualità, e di notificazione del decreto all'avouè il quarto della mercede accordata per ottenere il decreto in contradittorio.

179 Non si accorderà verun onorario agl'avvocati in simile causa.

180 Che il patrocinatore è revocato, o se gli sono tolte le carte, gli si accorderà, ciò che siegue.

181 Se vi è stata costituzione d'Avouè prima di avere ottenuto il decreto contumaciale metà del diritto accordato per fare ottenere un decreto contumaciale.

182 E se egli ha ottenuto un primo decreto in contumacia, o un decreto interlocutorio, indipendentemente dall emolumento per questo decreto, metà del dritto accordato per ottenere un decreto contradittorio.

183 Ma questi diritti non si acquisteranno, nè potranno essere riscossi, se non quando vi sarà stata costituzione di patrocinatore nel primo caso, o che sarà stata formata opposizione al primo giudicato in contumacia, o che il patrocinatore che avrà ottenuto il pri-

(9) Dieci antiche leghe.
(10) Vedi - Tribunale di prima istanza N. 139.
(11) Se il valore dell'oggetto della contestazione è indeterminato, il giudice tasserà una delle sopraindicate somme.

mo giudicato, avrà proseguito in causa per dir contro a tale opposizione.

184 Atteso quanto sopra non sarà accordato alcun'onorario per nessun atto, sotto verun pretesto. Sarà accordata la semplice restituzione delli denari spesi.

CAPITOLO II. *Materie Ordinarie*.

§. I. *Dritto di consultazione*.

185 *art.* 68 (*Cod. di proced. civ. art.* 59, 61, 75 *ec.*) per la consultazione sopra ogni dimanda principale, intervenzione, terza opposizione, ed istanza civile, tanto attiva, che passiva, senza che possa essere accordato più di un dritto a ciascuno Avouè, e per causa, e senza che l'intervenzione di un appellato in garanzia possa darvi luogo, il dritto non potrà essere esatto, se non quando sarà stato ottenuto un decreto in contumacia contro la parte, o che vi sarà stata costituzione di patrocinatore, compresovi la procura per atto privato, o avanti notaro, indipendentemente dai disborzi.

In Parigi *fr.* 10. Nel circondario *fr.* 7.

186 *Art.* 69 Non si accorderà alcun'emolumento all'Avouè nel caso che comparisse per la sua parte alla conciliazione.

§. II. *Atti di prima classe*.

187 *Art.* 70 (*Cod. di proced. civ. art.* 75) per l'originale di una costituzione di Avouè.

188 (*Detto cod. art.* 79, 82, *et passim*) per un atto di patrocinatore a patrocinatore per intervenire all'udienza, senza che possa esserne tassato più d'uno per ciascuna causa contumaciale, interlocutoria, e contradittoria.

189 (*Idem articolo* 452) li patrocinatori saranno obbligati di presentarsi il giorno indicato per li decreti preparatorj, e dilatorj, senza che vi sia bisogno di alcuna citazione.

190 (*Idem art.* 95, 104) per l'originale di un atto di dichiarazione di produzione per parte dell'attore con istruzzione in scritto, contenente il numero dei roli, componente l'istanza.

191 (*Idem art* 97) simile per la parte del reo convenuto.

192 (*Idem art.* 110) nella notificazione dell'ordinanza del presidente per la nomina di un altro relatore, in caso di morte, dimissione, o impossibilità di fare il rapporto, ed istruzzione in iscritto.

193 (*Idem art.* 115 *risultato dell'arte*) d'una citazione di trovarsi presente a vedere ritrovare le carte, ed i recapiti, dopo le prese deliberazioni.

194 (*Idem art.* 121) d'una citazione da patrocinatore, a patrocinatore per essere presente a vedere prestare un giuramento ordinato.

195 (*Idem art.* 145) d'una citazione da patrocinatore, a patrocinatore per regolare le opposizioni alla qualità.

196 (*Idem art.* 179) per la denunzia all'attore originario della domanda in garanzia.

197 (*Idem art* 188) per intimazione a significare le carte, significate, o impiegate nelle cause.

198 (*Idem art.* 191) per la notificazione della domanda, ed ordinanza che prescrive, che il patrocinatore che ritiene le carte sia obbligato di rimetterle.

199 Della notificazione dell'atto di deposito alla cancelleria del documento di cui viene impugnata la mano di scritto.

200 (*Idem art.* 204) della citazione a comparire avanti il giudice commissario per la verificazione delle scritture, onde essere presente al giuramento dei periti, ed alla presentazione delle carte di confronto.

201 (*Idem art.* 206) della citazione per essere presente alla revisione, e visita di varie scritture.

202 (*Idem art.* 219) di notificazione dell' atto di deposito alla cancelleria di un documento imputato di falsità.

203 (*Idem art.* 221) di citazione, onde essere presente all'istanza che sia portato in cancelleria l'originale documento imputato di falsità.

204 (*Idem art.* 124) di notificazione dell' ordinanza contenente che l originale del documento imputato di falsità, sarà portato alla cancelleria.

205 (*Idem art.* 225) di notificazione dell' atto di deposito alla cancelleria del documento imputato di falso, con intimazione ad essere presente al processo verbale che sarà fatto, sul suo stato.

206 *idem art* 286 della notificazione del processo verbale d'informazione.

207 *Idem art* 297 di notificazione dell'ordinanza de giudice commissario per fare un accesso sulla faccia del luogo, contenente l'indicazione del giorno, luogo, ed ora, ed intimazione ad esservi presenti.

208 *Idem art.* 299 di notificazione del processo verbale del giudice commissario che ha fatto l'accesso.

209 *Idem art.* 313 d'intimazione contenente l'indicazione del giorno, ed ora stabilita dai periti, se la parte non era presente alla presentazione del loro giuramento.

210 *Idem art.* 171 della notificazione della relazione dei periti.

2.. *Idem art.* 3.5 della notificazione dell' interogatorio sopra fatto ed articoli

21. *Idem art.* 341 della notificazione della morte di una delle parti.

2 2 *Idem art.* 354, 355 di notificazione di disapprovazione.

214 *Idem art.* 371 di notificazione dell' atto di rinvio da un tribunale ad un altro dei documenti annessi, e del decreto proferito.

215 *Idem art.* 96 di notificazione del decreto pronunziato sopra l'appello che avrà rigettato l'esclusione di un giudice, o del certificato del cancelliere della corte d'appello, contenente che l'appello non è giudicato, e l'indicazione del giorno in cui deve esserlo.

2 6 *Idem art.* 403 d intimazione a trovarsi avanti il presidente per vedere tassare le spese esecutive, in caso di desistere dalla domanda.

217 *Idem art.* 534 d intimazione onde essere presente all esibita ed approvazione di un conto.

218 *Idem articolo* 574 di notificazione della dichiarazione affirmativa, e del deposito dei documenti contenenti la costituzione dell' Avouè.

219 *Idem art.* 575 di un atto contenente la denunzia dell opposizione formata sopra il debitore nelle mani di un terzo gravato.

220 *Idem art.* 578 di notificazione dello stato dettagliato degl'effetti mobili gravati, e sequestrati nelle mani di un terzo gravato.

2 1 *Idem art* 871 di citazione ad istanza dei creditori del marito al patrocinatore della moglie, che domanda la separazione de beni di comunicargli l'istanza, ed i documenti relativi.

222 *Idem art* 972 dell'atto di notificazione del quinterno degl'oneri in licitazione ai patrocinatori degl'offerenti.

223 dell'atto d'intimazione ai patrocinatori dei condividenti di trovarsi avanti al giudice commissario, o avanti il notaro per procedere alle operazioni della divisione.

A Parigi *fr.* 1. Nel circondario 75. *cent.*

224 Per le copie di ciascun atto quì sopra trascritto, indipendentemente dalle copie dei documenti, il quarto.

§ 3. *Atti di seconda classe.*

225 *Art* 7 *Cod di proced. civil art.* 102 atto di nuova produzione d' istruzzione in scritto. contenente lo stato dei documenti

226 *Idem art.* 218 intimazione alla parte di dichiarare se ella vuole, o nò servirsi di un documento prodotto, con dichiarazione che nel caso in cui volesse servirsene, l'attore l inscriverà in falso

227 *Idem art* 2 6 dichiarazione della parte intimata, formata da essa, o dal suo procuratore speciale, ed autentico, di cui sarà data copia, che intende di non servirsi del documento attaccato di falsità.

228 *Idem art* 52 atto contenente articolazione succinta dei fatti dei quali una parte domanderà di fare la pruova.

229 Atto contenente risposta al precedente, dinegativa, o recognizione di fatti.

230 *Idem art.* 28 atto contenente la giustificazione delle imputazioni in scritto.

23 atto di risposta.

232 *Idem art* 09 atto contenente li mezzi di ricusa contro li periti.

233 *Idem art* 31 atto contenente la risposta ai mezzi di ricusa

234 *Idem art* 337 atto contenente li mezzi, e conclusioni delle domande incidenti.

235 Atto di risposta al suddetto

236 *Idem art.* 347 atto di riassunzione d'istanza.

237 *Idem art.* 402 atto di rinunzia, ed accettazione di rinunzia.

238 *Idem art* 518 atto di presentazione di cauzione.

239 *Idem art.* 519 atto di dichiarazione di accettazione di cauzione.

240 *Idem art* 520 atto di contestazione dell'offerta cauzione.

241 *Idem art.* 524 atto di offerta sopra la dichiarazione dei danni, ed interessi.

242 *Idem art* 856 atto contenente una domanda di rettificazione di un atto dello stato civile.

243 Atto di risposta.

Tutti questi atti, saranno tassati per l originale.

A Parigi *fr.* 5. Nel circondario *fr.* 3. 75. *cent.*

244 E per ciascuna copia indipendentemente dalle copie dei documenti, il quarto.

§. 4. *Delle istanze, e difese che possono essere copiate, e delle copie dei documenti.*

245 *Art.* 72 *Cod. di proced. civ art.* 77 per l'originale dell' istanze, ed opposizioni, o difese alle domande contenenti 25 versi per carta, e 12 sillabe per verso.

In Parigi *fr* 2. Nel circondario *fr.* 1.50 *cent.*

246 Le copie dei documenti che saranno uniti alle difese, e che potranno essere notificate nelle cause, saranno tassate a ragione di roli di 25 versi per pagina, e dodici sillabe per verso, e valutate sù questo piede.

A Parigi 30 *cent.* Nel circondario 25. *cent.*

247 Le copie di qualunque atto o sentenze

che saranno notificate con atto di usciere ap partterranno al patrocinatore se sono state fatte da esso, coll'obbligo di certificare e per vere, e di firmarle

24 *Art.* 72 Per l'originale contenente risposta alla difesa nella forma sopra espressa per ciascun rolo.

A Parigi *fr.* 2. Nel circondario *fr.* 1. 50.*cent.*

249 *Detto cod art.* 96 per le istanze d'istruzzione in scritto terminata collo stato dei documenti *f.* 1. 50. *cent.*

250 *Detto cod. art* 97 *Idem* in repplica a quella d'istruzzione in scritto con lo stato dei recapiti in appoggio *fr.* 1. 50 *cent.*

251 *Detto cod art* 103 *Idem* in risposta alle produzioni delle nuove carte che non possono oltrepassare sei roli.

252 *Art.* 74 *Detto cod art.* 104 nelle istruzzioni in scritto, gl'originali, e le copie di tutte le istanze dichiareranno la quantità dei roli de'quali sono composte, altrimenti non saranno poste in tassa.

53 *Art* 75. *Detto cod. art.* 161 per l'originale dell'istanza di opposizione al decreto in contumacia contenente li motivi, per ciascun rolo.

A Parigi *fr.* 2. Nel circondario *fr.* 1. 50.*cent.*

254 Se i mezzi sono stati somministrati avanti che fosse proferito il decreto contumaciale l'istanza d'opposizione senza mezzi sarà tassata un solo rolo.

255 *Detto cod. art.* 106 *lo stesso* per l'originale dell'istanza che non potrà oltrepassare due roli, diretta a domandare che l'attore forestiere sia obbligato a dare cauzione.

256 *Lo stesso* di quella in replica, che non potrà oltrepassare due roli.

257 *Detto cod. art.* 168 *lo stesso* dell'istanza per proporne una declinatoria che non potrà oltrepassare sei roli.

258 *Lo stesso* della risposta.

259 *Detto cod. art.* 173 *l istesso* dell'istanza di nullità della domanda, o della sentenza che non potrà oltrepassare sei franchi.

L'istesso per la risposta.

260 *Detto cod. art* 174 *l'istesso* dell'istanza per domandare tempo per deliberare, e fare l'inventario che egualmente non potrà essere maggiore di sei roli.

261 *l'istesso* della risposta.

262 *Detto cod art.* 180 *l'istesso* dell'istanza per sostenere che non vi è luogo di chiamare in garanzia, che pure non oltrepasserà sei roli.

263 *Lo stesso* per la risposta.

264 *Detto cod. art.* 192 *lo stesso* dell'istanza di opposizione all'ordinanza che prescrive la restituzione dei recapiti, che non potrà essere maggiore di due roli.

265 *Lo stesso* per la risposta.

266 *Detto cod. art* 229 *lo stesso* per l istanza contenente li motivi di falzo incidente.

267 *Detto cod art.* 230 *lo stesso* per la replica a detti motivi.

268 *Detto cod. art.* 339 *Idem* dell'istanza d'intervenzione.

269 *Idem* della risposta.

270 *Detto cod. art.* 348 *Idem* dell'istanza contenente la contestazione sulla domanda di riassunzione d'istanza che non potrà oltrepassare sei roli.

271 Simile per la risposta.

272 *Detto cod art.* 354 *Idem* per l'istanza corredata dei motivi di disapprovazione.

273 Simile per la replica.

274 *Detto cod. art Idem* per l'istanza contro il rinvio da un tribunale all'altro per cagione di parentela, o affinità.

275 Simile per la replica.

276 *Detto cod. art.* 400 *Idem* per la domanda di pervenzione d'istanza, che non potrà oltrepassare sei roli.

277 *Simile* per la replica.

278 *Detto cod. art.* 475 *Idem* per l'istanza di terza opposizione.

279 *Simile* per la risposta.

280 *Detto cod. art.* 493 *Idem* per l'istanza civile d incidente.

281 *Simile* per la risposta.

282 *Detto cod. art.* 5 4 *Idem* per l istanza contenente la difesa che ordina l'informazione

283 *Simile* per la risposta.

284 *Detto cod. art.* 531 *idem* per la copia di un conto il di cui preambolo non oltrepasserà sei roli.

Non si farà che una sola copia.

285 *Detto cod. art.* 570 *idem* per la copia dell'istanza di un terzo che ha sofferta un'esecuzione che domanderà il rinvio avanti il suo giudice, in caso che la sua dichiarazione affirmativa sia contestata, questa istanza non oltrepasserà due roli.

286 *Simile* per la risposta.

287 *Detto cod art.* 815 *idem* dell'istanza per dimandare incidentemente la validità, o la nullità delle offerte reali.

288 *Simile* per la risposta.

289 *Detto cod. art.* 847 *idem* dell' istanza per essere autorizzato a compulzare un atto che non eccederà sei roli.

290 *Simile* per la risposta.

291 *Detto cod art* 871 *idem* dell'istanza d intervenzione dei creditori del marito sulla domanda di separazione di beni.

292 *Simile* per la risposta.

293 *Detto cod art.* 97 . *idem* per l'istanza di conclusioni motivate contenente la domanda provisionale della relazione dei periti, trattandosi di divisione, o di vendita al pubblico incanto.

294 *Simile* per la risposta.

¶ Sarà tassato per ciascun rolo dell'istanze sopracitate.

A Parigi *fr.*2. Nel circondario *fr.* 1. 50 *cent.*

295 E per ciascuna copia il quarto per ogni rolo.

296 Il numero dei roli d'istanza in risposta, non potrà giammai eccedere quello stabilito per l'istanza di domanda (12).

§. 5. *Istanze che non possono servire di copie d'Atti.*

297 *Art.* 76 *Cod. di Proc. Civ art.* 110. Istanza per far nominare un giudice relatore con l'istruzione in iscritto, e su ciò che è stato decretato.

298 *Detto Cod. art.* 156. Per far nominare un usciere che notifichi alla parte una sentenza contumaciale.

299 *Detto Cod. art.* 191 Per far costringere un patrocinatore a rimettere li recapiti che gli sono stati comunicati.

300 *Detto Cod. art.* 199 Per ottenere l'ordinanza del giudice commissario per la verificazione delle scritture, ad effetto d'intimare l'avversario a comparire per un giorno, ed ora certa per convenire sui recapiti di confronto.

301 *Detto Cod. art.* 204. Per ottenere l'ordinanza dal commissario per la verificazione di scritture affine d'intimare li Periti a prestar giuramento, e li depositarj a presentare li recapiti di confronto.

302 *D. Cod. art.* 221. Al giudice commissario nell'inscrizione di falso incidente civile per fare ordinare che sia presentato dal depositario il recapito imputato di falsità.

303 *Detto Cod. art.* 259. Al giudice commissario per procedere ad un informazione, all'effetto di ottenere la sua ordinanza indicante il giorno, e l'ora in cui dovranno essere sentiti li testimonj.

304 *Detto Cod. art.* 297. Al giudice commissario per fare un accesso sulla faccia del luogo, per ottenere la sua ordinanza che fissi il giorno, il luogo, e l'ora.

305 *Detto Cod. art.* 307. Al giudice commissario per domandare la sua ordinanza all'effetto di far prestare il giuramento ai periti concordati, o nominati - *ex Officio*.

306 *Detto Cod. art.* 403. Nel caso di rinunzia da una domanda per ottenere esecutoria la tassa delle spese

307 *Detto Cod. art.* 534. Al giudice commissario affine di ottenere l'ordine che gli sia presentato un conto, e che fissi il giorno, e l'ora di tale presentazione.

308 *Detto Cod art.* 6 7. Per ottenere la permissione di vendere li mobili gravati in un luogo più vantaggioso di quello destinato dalla legge.

309 *Detto Cod art.* 780 Per far nominare un usciere ad effetto di notificare la sentenza di arresto personale.

310 *Detto Cod. art* 808. affine di citare straordinariamente in rapporto, se il caso è di urgenza.

311 *Detto Cod art* 819 affine di far sequestrare, e staggire sull'istante li mobili, e gli effetti delle case, e possessioni date in affitto

312 *Detto Cod. art.* 822. Per ottenere la permissione di sequestrare gli effetti di un debitore forestiero che fossero nella comune, ove abita il creditore.

313 *Detto Cod art.* 8 2 Per nominare un usciere ad effetto di notificare il titolo di un nuovo proprietario ai creditori inscritti, affine di far incaricare un usciere per notificare l'istanza di un nuovo incanto.

314 *D. Cod. art.* 916. Al giudice commissario per la divisione del prezzo della licitazione, o vendita all'incanto, ed ottenere un suo ordine per citare le altre parti a comparire avanti di lui.

315 *Detto Cod art.* 467 Al procuratore imperiale per far destinare tre Avvocati, senza il parere dei quali il tutore di un pupillo non avrà forza di transiggere.

Le sovraindicate istanze, non saranno copiate, e saranno tassate.

A Parigi *fr* 2.

Nel Circondario *fr.* 1. 50. *cent.*

316 La gita per domandare al presidente o al giudice commissario l'ordinanza, e farsela rilasciare, è compresa nella tassa

317 *Detto Cod. art.* 72. Per l'istanza contenente la domanda di abbreviare li termini nei casi che richiedono celerità.

318 *Detto Cod. art* 558. Per ottenere la permissjone di sequestrare ed arrestare nelle mani di un terzo, quanto deve al debitore allorquando non si è munito di titolo.

319 *Detto Cod. art.* 58 . Per ottenere la permissione di sequestrare, ed arrestare la

(12) Non sarà abbuonata alcuna spesa di stampa distanze per difese ancorchè fossero autorizzate.

porzione che il giudice determinerà nella somma, o penzioni accordate, e lasciate in legato per alimenti, e ciò per crediti posteriori alla concessione, o a legato.

320 *Codice Civile art.* 782. All'effetto di ottenere per un testimonio citato un salvo condotto, che non potrà essere accordato che dietro le conclusioni del ministero pubblico, che regolerà la sua durata.

321 *Cod di Proced Civ. art* 795 All'effetto di domandare la nullità della carcerazione di un debitore detenuto per debiti.

322 *Detto Cod. art.* 800. Per domandare la libertà di un debitore detenuto per debiti in tutti li casi previsti dall' articolo 800.

323 *Detto Cod art* 802 Per citare il soprastante che ricusa di ricevere la consegna del debito.

324 *D. Cod. art* 803. Per domandare la liberazione del carcerato per la mancanza di sommin strazione di alimenti.

325 *Detto Cod. art* 826, 827. Per domandare la permissione di poter fare la descrizione degl'effetti gravati.

326 *Codice Civile art.* 113. *Codice di Procedura Civile art* 928, e 931. *Idem*, per far nominare un notaro all'effetto di rappresentare li supposti assenti negl' inventarj, conti divisioni, e liquidazioni nei quali sono interessati.

Godice di Procedura Civile art 946. Per fare autorizzare alla vendita dei mobili di una successione.

327 *Detto Cod. art.* 986. Affine di essere autorizzato, senza attribuzione di qualità a far procedere alla vendita de'mobili appartenenti ad una successione.

328 *Detto Ced. art.* 996. Per far nominare un curatore ad una successione adita con beneficio d'inventario.

329 *Detto Cod. art.* 998. Per far nominare un curatore ad una eredità giacente.

330 *Detto Ced. art* 1017 *Idem* per far nominare un terzo arbitro sarà tassato.

A Parigi *fr.* 3

Nel Circondario *fr.* 2. 25. *cen.*

Le istanze come sopra non saranno scritte in caratteri majuscoli.

E la gita per ottenere l'ordinanza, è compresa nella Tassa.

§ 331 *Art.* 78. *Cod. di Proced Civile art* 364 Istanza per ottenere la permissione di citare sulla controversia, quale debba essere il Giudice

332 *Detto Ced. art.* 483, 492 Istanza civile principale.

333 *D. Cod. art.* 837, 841, 844. 854. Per ottenere la permissione di farsi rilasciare spedizione, e copia di un atto perfetto, non registrato, ed anche restato imperfetto, o per farsi rilasciare una seconda spedizione.

334 *Detto Cod. art.* 855. Per le riforme di un atto dello Stato Civile.

335 *Detto Cod art* 859. Per far provedere all'Amministrazione de'beni di un assente.

336 *Codice Civile art* 113. Per ottenere la permissione di prendere le oppertune informazioni per constatare l'assenza.

337 *Cod di Proc Civ. art.* 860. Ad oggetto di andare provisoriamente al possesso dei beni di un assente.

338 *Idem art.* 861. Della moglie per l'oggetto di citare il suo marito alla camera di consiglio per decidere le cause del suo rifiuto ad autorizzarla.

339 *Idem art.* 863, 864. Della moglie in caso di assenza presunta, o dichiarata dal marito, o in caso d'interdizione per farsi autorizzare.

340 *Idem art.* 865. Della moglie che domanda la separazione dei beni.

341 *Cod. di Proc Civ. art.* 885.: *Cod. Civ. art.* 467. Per l'oggetto di omologare il parere del consiglio di famiglia.

342 *Cod. Civ art.* 1008 Per domandare l'ammissione in possesso di un legato universale.

343 *Codice di Proc. Civile art.* 909. Del creditore per ottenere la permissione di fare apporre li sigilli.

345 *Idem art* 955, e 954. All'oggetto di omologare il parere del consiglio di famiglia per alienare gl immobili del minore, o per essere autorizzato a vendere al di sotto della stima.

346 *Idem art.* 987. Dell erede beneficiato per essere autorizzato a vendere gl'immobili appartenenti ad un eredità beneficiata.

347 *Idem art.* 988 Per domandare provisionalmente la relazione de periti che hanno stimato gl'immobili provenienti da una eredità beneficiata.

348 *Simile* di un curatore ad una successione giacente.

349 *Idem art.* 70, e 71. *Simile* per domandare l'omologazione di un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace, dietro il deposto di sette testimonj per supplire ad un atto di nascita.

350 Queste istanze non potranno essere scritte in carattere majuscolo, e l onorario per prendere le ordinanze, e comunicarle al ministero pubblico, è compreso nella tassa che sarà di: A Parigi *fr.* 7. 50. *cen.*

Nel Circondario *fr* 5. 50. *cen.*

351 *Art. 79 Cod di Proced. Civ. art.* 325. Istanza per avere la permissione di far interrogare sopra fatti, ed articoli contenenti i fatti.

352 Questa istanza non sarà notificata alla parte citata prima del Decreto che ammetterà, o rigetterà la domanda d'interrogare li testimonj, sarà notificata insieme col decreto e l'ordinanza del giudice commesso per far subire l'interrogatorio.

353 *Idem art.* 875. Dello sposo che domanda la separazione di corpo, contenente sommariamente li fatti.

354 *Cod. Civile art.* 236. Dello sposo che domanda il divorzio per una causa determinata, contenente il dettaglio dei fatti.

355 *Cod. di Proc. Civile art.* 890. Contenente la domanda d'interdizione, il dettaglio dei fatti, e l'indicazione dei testimonj.

356 Queste istanze non possono essere scritte in carattere majuscolo: e l'onorario per ottenere l'ordinanza, e communicarle al ministero pubblico è compresa nella seguente Tassa.

A Parigi *fr.* 15.
Nel Circondario *fr.* 12.

§. 6. *Arringhe, ed assistenza ai Giudizj.*

357 *Art.* 80. *Cod. di Proc. Civ. art.* 76, e seg. Per onorario dell'Avvocato che avrà trattata la causa in contradittorio.

A Parigi *fr.* 15.
Nel Circondario *fr.* 12.

458 *Art.* 81. Per l'assistenza del Patrocinatore all'udienza per l'oggetto di domandare atto di sua costituzione in caso di restrinzione di termine.

A Parigi *fr.* 1. 50. *cen.*
Nel Circondario *fr.* 1.

359 *Art.* 82. *Idem art.* 149. assistenza, ed arringa al giudizio contumaciale.

A Parigi *fr.* 3.
Nel Circondario *fr.* 2. 45 *cent.*

360 Per onorario all'Avvocato che avrà assistito nel giudizio contumaciale.

A Parigi *fr.* 5.
Nel Circondario *fr.* 4.

361 *Art.* 83. *Idem art.* 87. Per assistenza di ciascun patrocinatore ad ogni giudizio portante remissione di causa, o indicazione del giorno, senza che sia stata presa copia dei decreti, che vi sia notificazione di qualità, o mandato di citazione.

A Parigi *fr.* 3.
Nel Circondario *fr.* 2. 25. *cen.*

362 *Art.* 84. *Idem art.* 93, 95. Per assistenza, ed osservazione dei Patrocinatori ai decreti che ordineranno l'istruzione in scritto.

A Parigi *fr.* 8.
Nel Circondario *fr.* 4.

363 *Art.* 85. *Idem art.* 112. Per assistenza ai decreti consecutivi alle deliberazioni, o istruzioni in iscritto comprese le note che possono somministrare.

A Parigi *fr.* 5.
Nel Circondasio *fr.* 4.

364 *Art.* 86. *Idem art.* 116. Per assistenza dei patrocinatori in ciascheduna giornata delle arringhe precedenti li giudicati interlocutorj, e definitivi, contradittorj, quando le cause sono trattate dalle parti medesime, o dagl' Avvocati.

A Parigi *fr.* 3.
Nel Circondario *fr.* 2. 25. *cen.*

E quando li patrocinatori arringano loro stessi: A Parigi *fr.* 10.
Nel Circondario *fr.* 6.

§. 7. *Qualità, e notificazione dei Giudizj.*

365 *Art.* 87. *Cod. di Proced. Civ. art.* 2112. Per l'originale della qualità contenente i nomi, professione, e dimora delle parti, le loro conclusioni, li punti di fatto, e di diritto, senza che li motivi delle conclusioni vi possano essere inferiti, nè che si possa rammentare sui punti di fatto, e di diritto, li mezzi delle parti; cioè:

Per Giudizio contumaciale:

A Parigi *fr* 3. 75. *cen.*
Nel Circondario *fr.* 2. 80. *cen.*

Per quello di un giudizio in contradittorio, sopra arringa, o deliberazione.

A Parigi *fr.* 7. 50. *cen.*
Nel Circondario *fr* 5. 50 *cen.*

E quella in giudizio d istruzione in scritto.

A Parigi *fr* 10.
Nel Circondario *fr.* 7. 50. *cen.*

366 *Art.* 88. *Idem art.* 142 Per ciascuna copia, che non potrà essere notificata che nel caso in cui il giudizio sia contradittorio; Il quarto.

367 *Art* 89. *Idem art.* 157, e 158. Per notificazione di qualunque decreto al patrocinatore, o al domicilio per ciascun rolo di spedizione. A Parigi 30 *cen*
Nel Circondarie 25. *cen.*

§. 8. *Delle Vacazioni.*

368 *Art* 90. Vacazione per mettere la causa a rolo (*Cod. di Proc. Civile art.* 82.) Per comunicare i recapiti della causa al ministero pubblico, e ritirarla il tutto unito.

369 *Idem art.* 94. Per produrre e ritirare li documenti nelle cause nelle quali è stata ordinata l'informazione.

370 *Idem art.* 102. Per produrre alla cancelleria dei nuovi recapiti, ed istruzione in scritto.

371 *Idem art.* 102. Per prendere comunicazione dei nuovi recapiti prodotti nell'istruzione in scritto.

372 *Idem art.* 107 Per prendere il certificato dal cancelliere che dichiara che la parte avversa non ha fatta produzione nell'istruzione in scritto nei termini fissati.

373 *Idem art.* 109. Per fare istanza al cancelliere, dopo che tutte le parti hanno fatte le loro produzioni nell'istruzioni in scritto, o dopo spirati li termini di rimettere li recapiti al relatore.

374 *Idem art.* 44. Per formare opposizione alle qualità, il diritto non sarà tassato, se non quando il Presidente avrà ordinata una riforma.

375 *Idem art* 145. Per far regolare la qualità dei giudizj in caso di opposizione

376 *Idem art* 59, 163, e 16 Per far menzione sopra il registro di cancalleria dell' apposizione ad un giudizio contumaciale o dell'appello da qualunque decreto, quando vi saranno nel medesimo delle disposizioni che devono essere eseguite dai terzi

377 *Idem art* 4 . 494. Per consegnare l'ammenda in istanza civile, e sopra appello in tutte le cause, eccettuate le materie sommarie.

378 *idem art.* 501. Per ritirarla.

379 *idem art.* 548. Per un certificato contenente la data della notificazione al domicilio della parte condannata dal decreto che pronuncia un esecuzione sui mobili, la radiazione ipotecaria, un pagamento, o qualunque altra cosa da farsi da un terzo, o contro di esso.

380 Per domandare al cancelliere un attestato che non esiste contro il decreto sopraindicato nè opposizione, nè appello al registro di cancelleria.

381 *idem art.* 967 Per far visare dal cancelliere la domanda di divisione, a vendita al pubblico incanto. A Parigi *fr* 1 50 *cen*

Nel Circondario *fr* 1. 15. *cen*

342 *art.* 91 *idem art* 77, e 189 Vacazione per dare, e prendere comunicazione dei recapiti dalla causa all'amichevole dietro ricevuta, o alla cancelleria, ed in restituzione in mano del Procuratore, o alla cancelleria tutti insieme.

383 *idem art.* 96. Per produrre alla cancelleria nelle cause ov'è stata ordinata con citazione in iscritto.

384 *idem art* 97. Per prendere comunicazione alla cancelleria della produzione dell' attore nell'istruzione in scritto, e la restituzione di essa, il tutto insieme.

385 *idem art.* 115 Per ritirare dalla cancelleria i recapiti nell'istruzione in scritto.

386 *idem art.* 219, 220. Per depositare alla cancelleria li recapiti imputati di falsità.

387 *idem art.* 239. Per fare istanze presso il giudice incaricato di procedere ad un informazione, e firmare il processo verbale di apertura.

388 *idem art.* 306. Per far la dichiarazione alla cancelleria dei periti nominati.

389 *idem art* 307, e 315. Per essere presente alla prestazione del giuramento dei periti avanti il giudice o il commissario.

390 *idem art* 261 Per far esporre in margine la menzione dell'atto di disapprovazione che lo avrà rigettato.

391 *idem art* 518. Per depositare alla cancelleria li titoli di solvabilità della cauzione presentata.

392 *idem art.* 519. Per prendere comunicazione alla cancelleria dei titoli di solvibilità della cauzione.

393 *idem art.* 519: e 522. Per far fare alla cancelleria l'esibita di una cauzione.

394 *idem art.* 523. Per depositare alla cancelleria, o darne comunicazione dietro ricevuta all'amichevole dei recapiti giustificanti la dichiarazione dei danni, ed interessi, e ritirarli il tutto insieme.

395 Per prendere comunicazione all'amichevole, dietro ricevuta o alla cancellaria della corte giustificante la dichiarazione dei danni, ed interessi, e restituirli il tutto insieme.

396 *idem art.* 569 Per ottenere dai funzionarj pubblici l'attestato di quanto è stato sequestrato presso di essi contro una parte gravata.

397 *Idem art.* 874 Per assistere alla cancelleria la moglie che rinuncia alla comunione in caso di separazione di beni

398 *Codice Civile art* 240 Per prendere l'ordinanza del tribunale che permette di citare lo sposo convenuto in divorzio.

399 *Cod. di Proced. Civil. art.* 997., *Cod. Civil. art* 79, 79. Per assistere alla cancelleria la moglie che rinunzia alla comunione dopo la morte, o l'erede che rinuncia alla successione, o che non l'accetta che sotto benefizio d'inventario.

400 *Cod di Proced Civ. art.* 1020. Per domandare l'ordinanza d' *exequatur* di una decisione arbitramentale A Parigi *fr.* 3.

Nel Circondario *fr* 2. 25 *cen.*

401 *Art.* 92 *Cod. di Proc. Civ. art.* 196. Vacazione per depositare alla cancelleria un recapito alle cui mano di scritto vien data esecuzione ed assistenza al processo verbale formato dal cancelliere.

402 *idem art* 198. *Idem* per prendere comunicazione del detto recapito, ed assistenza al processo verbale formato dal cancelliere.

403 *Idem art.* 199. *Idem* avanti il giudice commissario, per convenire nei recapiti da controntarsi.

404 *Idem art.* 207. 284 Per esser presenti al giuramento dei periti, alla presentazione dei recapiti di confronto, e fare le opportune indagini, ed informazioni in ciascuna vacazione.

405 *Idem. art.* o. Per collezione di un corpo di scrittura fatta per parte del reo convenuto, se così è stato ordinato.

406 *idem art.* 218. Per formare nella cancelleria un iscrizione in falso incidente civile.

407 *idem art.* 221. Per ottenere dal giudice commissario la sua ordinanza per far portare alla cancelleria il documento imputato di falsità, di cui vi è la minuta.

408 *idem art* 2 8 Al processo verbale dello stato delle scritture imputato di falso.

309 *idem art.* 224 Al patrocinatore dell'attore per prendere su qualunque stato della causa comunicazione del recapito imputato di falso.

410 *idem art.* 270. Per avere uditi li testimonj per lo spazio di tre ore.

411 *idem art.* 297 Per l'accesso sulla faccia del luogo per lo spazio di tre ore

412 *idem art.* 317 alli patrocinatori per osservazioni sopra le relazioni dei periti, qualora ne siano espressamente commessi dalla parte, da non ripetersi che contro di essa, senza che possino entrare in tassa.

4 3 *idem art.* 353. Per formare una disapprovazione alla cancelleria contenente li mezzi, conclusioni, e costituzione di patrocinat.

514 *idem art.* 70 Per formare un atto alla cancelleria la domanda per il rinvio da un tribunale all'altro per parentele, o affinità.

415 *idem art.* 384. Per fare alla cancelleria l'atto contenente i mezzi di ricusa contro un giudice.

416 Per interporne l'appello alla cancelleria del decreto che avrà rigettata la ricusa, con enunciazione dei mezzi, e deposito delle carte a sostegno.

417 *idem art.* 532, 536. Per porre in ordine li recapiti di un conto da rendersi, numerarli, e parafrarle.

418 Sarà accordata una vacazione per cinquanta documenti, due per cento, e così di seguito.

419 *idem art.* 534. Alla presentazione, e conferma del conto.

420 *idem art.* 535 Per ottenere dal giudice commissario un mandato esecutivo, per l'eccedenza dell uscita, sopra l'entrata nei conti presentati.

421 *idem art.* 536. Per prendere comunicazione delle carte giustificanti il conto, e restituirle il tutto insieme.

422 *idem art.* 538. Per promuovere delle discussioni sopra il processo verbale del giudice commissario

423 Per ciascuna vacazione di tre ore il di cui numero sarà fissato dal giudice commissar.

424 *idem art.* 538 Idem per presentare difese, o risposte

425 Per ciaecuna vacazione di tre ore, il di cui num. sarà fissato dal giudice commissario.

426 *idem art* 572, e 574. Per fare alla cancelleria una dichiarazione affermativa sopra un gravamento di mobili contenente la causa, e l'ammontare del debito, li pagamenti che saranno stati fatti in conto, l atto, e le cause di liberazione, e li gravami formati nelle mani del gravato, ed il deposito alla cancelleria dei recapiti giustificativi, il tutto insieme.

427 *idem art.* 850. Per assistenza al compulsorio, ed eccezioni ad un processo verbale per ogni funzione ec.

428 *idem art.* 866, 867, e 868 Per fare, e rimettere l'estratto delle domande di separazione di beni, che deve essere inserita nel quadro dell'udienza del tribunale, ove si fa la causa di separazione, e del tribunale di commercio, delle camere degl'Avoué di prima istanza, e dei notari, e farla inscrivere in un giornale, il tutto insieme.

429 *idem art.* 872 Per fare inscrivere l'estratto del giudicato che avrà pronunziato la separazione dei beni dello stesso quadro, e nei giornale, il tutto insieme.

430 *idem art* 880. Per fare inscrivere l'estratto del giudicato nelli medesimi quadri, e nel giornale, il tutto insieme.

431 *Cod Civ. art* 241, e 242 Per assistere a porta chiusa li coniugi in caso di domanda di divorzio, presentati li documenti, fare le osservazioni ed indicare li testimonj.

432 *Cod. di Proc. Civ art* 892. Per assistere alla deliberazione del consiglio di famiglia consecutivo alla domanda d'interdizione, ed avanti l interogatorio.

433 *idem art* 50. Per fare l'estratto della sentenza che pronunzierà un interdizione, o una nomina di consiglio, farle inserire nel quadro della sala d'udienza del tribunale, nelli studj dei notari del circondario, ed in un giornale, tutto insieme

434 La sentenza d interdizione, o di nomina del consiglio non sarà notificata ai notari di circondario, l'estratto sarà rimesso al segretario della loro camera che ne farà la ricevuta, e che lo communicherà ai suoi colleghi, che avranno obbligati di prenderne nota, e di affigerla nei loro studj.

425 *idem art.* 898. Per depositare alla cancelleria il bilancio, li libri, ed i titoli attivi se ve ne sono del debitore che domanda di essere ammesso al beneficio della cessione.

426 *idem art.* 903. Per fare l'estratto della sentenza che ammette alla cessione dei beni, e farlo inserire nel quadro del tribunale di commercio, o del tribunale di prima istanza che ne fa le funzioni, nel luogo della seduta della casa della Comune, ed in un giornale, il tutto insieme.

427 *idem art.* 976. e 982. Vacazione alla divisione tanto avanti il giudice commissario che avanti notaro commesso da detto giudice, per tre ore.

428 *idem art* 977. Le vacazioni avanti un notaro non entreranno nelle spese della divisione; non potranno essere pretese che contro le parti che avrà richiesta l'assistenza del patrocinatore. A Parigi *fr.* 6.

Nel Circondario *fr.* 4. 50. *cent.*

439 *Art.* 93. *idem art.* 806. Vacazione per un rapporto Contradittorio.

A Parigi *fr.* 5. Nel Circond. *fr.* 3. 75. *cent.*

Ed in Contumacia.

A Parigi *fr.* 3 Nel Circond *fr.* 2. 25. *cent.*

440 *Art.* 94. *idem art.* 929. Vacazione per domandare un apposizione di sigilli.

441 *idem art.* 911. Idem, all' apposizione dei sigilli per tre ore.

442 *idem art.* 916, 918, 920, 921, e 922. In rapporto durante l'apposizione, o nel tempo della levata.

443 *idem art.* 931. Per domandare la levata.

444 *idem art.* 932, 933. A ciascuna vacazione di tre ore al riconoscimento, ed alla levata.

445 *idem art.* 940. Per domandare la leva ta dei sigilli senza descrizione.

446 Per la remezione senza descrizione.

A Parigi *fr* 6. Nel Circond *fr* 4 50. *cent.*

§. 9 *Proseguimento di contribuzione.*

447 *Art.* 95 *Cod. di proced. civ art.* 658 vacazione per ricercare sul registro di cancelleria la nomina di un giudice commissario, avanti il quale sarà proceduto ad una contribuzione. A Parigi *fr.* 5. Nel circondario *fr.* 3. 75 *cent*

448 Se si presentano due, o più persone alla cancelleria nel medesimo tempo si presenteranno al presidente del tribunale, che decidera nel momento chi sarà quella, la di cui istanza sarà ricevuta; Non vi sarà nè appello, nè apposizione contro la decisione; Non ne sarà redatto processo verbale, e non sarà abbuonata alcuna vacazione all'Avouè per essersi portato avanti il presidente.

449 *Art.* 69 *Detto cod. art.* 659 per l istanza al giudice commissario ad effetto di ottenere la sua ordinanza per intimare gl'opponenti a produrre, e la parte gravata a prendere comunicazione dei recapiti prodotti, e contradirvi, se lo crede, e la vacazione per ottenere l'ordine del commissario, il tutto insieme. A Parigi *fr.* 3.

Nel circondario *fr.* 2. 25. *cent.*

450 *Art.* 97 *Detto cod. art.* 660, 661 per l'atto di produzione dei titoli contenenti la domanda di classazione di privilegio, e costituzione di patrocinatore compresa la funzione necessaria per fare la detta produzione.

A Parigi *fr.* 10.

Nel circondario *fr.* 7. 50. *cent.*

Non sarà notificato.

451 *Art.* 98 *Detto cod. art.* 661 per l'intimazione, ed istanza del proprietario al patrocinatore della parte gravata, se lo ha costituito, ed al più antico di quelli degl opponenti per comparire al rapporto avanti il giudice commissario all effetto di far pronunciare preliminarmente sopra il suo privilegio per ragione di affitti dovutigli.

A Parigi *fr.* 1. Nel circondario 75. *cent.*

E per ciascuna copia il quarto.

452 Vacazione per il rapporto avanti al giudice commissario che pronunzierà sopra il privilegio reclamato per gl'affitti dovuti in *contumacia*. A Parigi *fr* 3.

Nel circondario *fr.* 2. 28. *cent.*

In *contradittorio*.

A Parigi *fr.* 5.

Nel ciscondario *fr.* 3. 75. *cent.*

453 *Art.* 99 *Detto cod. art* 663 per l'atto di denuncia di chiusura del processo verbale di contribuzione del giudice commissario ai patrocinatori dei creditori producenti, e dalla parte gravata, se lo ha costituito, con intimazione di prenderne comunicazione, e di contradire entro quindici giorni

A Parigi *fr* 1. Nel circondario 75. *cent.*

E ciascuna copia il quarto.

454 Il processo verbale del giudice commissario non sarà preso in copia, nè notificato, e non sarà registrato, se non che nell'atto che si rilascieranno i mandati ai creditori.

455 *Art.* 100 *Detto cod. art* 663 vacazione per prendere comunicazione dello stato delle contribuzioni, e contradire sul processo verbale del giudice commissario, senza che per qualunque causa se ne tassi più d'una.

A Parigi *fr.* 5.

Nel circondario *fr* 3. 75. *cent.*

456 Non si faranno scritture nè arringhe, se non vi è luogo alla contribuzione.

457 Saranno accordate al patrocinatore tante metà d'onorari di funzioni per prendere comunicazione del sudetto stato di contribuzione, e contradire quanti stati vi saranno dei creditori producenti.

A Parigi *fr.* 2. 50. *cent.*

Nel circondario *fr.* 1. 88 *cent.*

458 *Art.* 101 *Detto cod. art.* 665, 671 vacazione per ottenere il rilascio del mandato al creditore utilmente collocato ed essere presente alla verificazione de credito avanti il cancelliere.

Il patrocinatore firmerà il processo verbale. A Parigi *fr.* ·

Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*

459 Li mandati conterranno colletivamente la totalità del processo verbale del giudice commissario, se si dasse indipendentemente dai mandati un intiera copia, sarebbe duplicata la perdita di tempo.

460 In caso di contestazione le spese della medesima saranno tassate, come sulle altre materie, secondo la loro natura sommaria, o ordinaria.

§. 10. *Procedura di esecuzione sulli stabili.*

461 *Art.* 102 *Detto cod. art.* 677, e 680 vacazione per trascrivere il processo verbale di gravamento d'immobili all'uffizio della conservazione delle ipoteche, ed alla cancelleria dai tribunale, ove deve farsi la vendita; per ognuna di queste.

A Parigi *fr.* 6.

Nel circondario *fr.* 4. 50. *cent.*

462 *Art.* 103 *Detto cod. art.* 68 per far registrare all'uffizio della conservazione delle ipoteche la denunzia fatta alla parte gravata del gravamento degl' immobili.

A Parigi *fr.* 6.

Nel circondario *fr* 4. 50. *cent.*

463 *Art.* 04 *Detto cod. art* 682 per l'estratto di detta esecuzione che deve essere affisso nella sala d'udienza del tribunale.

A Parigi *fr.* 6.

Nel circondario *fr.* 4. 50. *cent.*

464 *Art.* 105 *Detto cod art.* 683 per l'estratto simile a quello prescritto all'art. 682, che deve essere inserito in un giornale, saranno passati al patrocinatore tanti diritti, quante inserzioni vi sono prescritte dal codice. A Parigi *fr* 2.

Nel circondario *fr* 1. 50. *cent.*

465 Per far legalizzare le firme dello stampatore dal maire se vi è luogo.

A Parigi *fr.* 2.

Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*

466 *Art.* 106 *Detto cod. art.* 684, 685 per l'estratto del gravamento d'immobili che deve essere stampato, ed affisso, e servirà di originale. A Parigi *fr.* 6.

Nel circondario *fr* 4. 50. *cent*

467 Non si accorderà al patrocinatore che una sola mercede atteso che ai termini dell' art. 703 non deve tassarsi che una sola stampa di editti e che le addizzioni, e le altre affissioni devono essere manoscritte.

468 *Art.* 107 *Detto cod art.* 695 vacazione per farsi rilasciare l'estratto delle inscrizioni.

A Parigi *fr.* 6.

Nel circondario *fr* 4. 50 *cent*

469 *Art.* 08 *Detto cod art.* 95 vacazione per far registrare alla cosvervazione dele ipoteche la notificazione dell'affisso fatti ai creditori inscritti A Parigi *fr.* 5.

Nel circondario *fr.* 4 50. *cent.*

470 *Art.* 09 *detto cod. art* 697 per la copia del quinterno degl'oneri contenente venticinque versi per carta, e dodici sillabe per verso. A Parigi *fr* 2.

Nel circondario *fr* 1. 50 *cent.*

471 Non sarà notificata la copia nè alla parte gravata, nè ai creditori inscritti, atteso che questa copia deve essere depositata alla cancelleria, quindici giorni avanti la prima pubblicazione, e che ogni parte interessata ha diritto di prenderne comunicazione.

472 *Art.* 110 Non si farà che una sola minuta, e non sarà rimessa all'usciere d'udienza per le pubblicazioni; L'usciere pubblicherà sopra la nota che gli sarà data dal cancelliere, ed il cancelliere contesterà le pubblicazioni che saranno però firmate dal giudice.

473 Vacazione per depositare in cancelleria il quinterno degl'oneri. A Parigi *fr.* 3.

Nel circondario *fr.* 2. 45. *cent.*

474 Non sarà notificato l'atto delle ulteriori pubblicazi di detta nota, stante che le parti interessate possono presentarsi alla prima pubblicazione, e sapere li giorni ne'quali si eseguiranno le seguenti pubblicazioni; D'altronde l'affissione degl'editti, e le gazzette annunciando le preparatorie, e definitive preparazioni li rendono bastantemente intesi di tutto.

475 *Art.* 112 *Detto cod. art.* 702 vacazione per l aggiudicazione preparatoria.

A Parigi *fr* 6.

Nel circondario *fr.* 4. 50. *cent.*

476 *Art.* 113 *Detto cod. art.* 706 vacazione per l'aggiudicazione definitiva.

A Parigi *fr.* 15 Nel circondario *fr* 12.

477 Indipendentemente dagl' emolumenti sopra fissati, sarà accordato al patrocinatore che prossiegue le vendite sopra il prezzo dei beni la cui aggiudicazione sarà fatta al di so-

pra di 2000 franchi; Cioè da 1000, fino a 10 00, uno per cento, sopra la somma eccedente li 10000, fino a 50000, mezzo per cento; Sopra la somma eccedente 50000, fino a 100000, un quarto per cento, e da 100000 franchi a qualunque somma un ottavo per cento. Nel caso d'aggiudicazione per lotti dei beni compresi nell'esecuzione, nello stato in cui si troverà delle aggiudicazioni, la totalità dei prezzi dei lotti sarà unita per formare l'intiero importare.

478 Ai patrocinatori dei tribunali del dipartimento, saranno accordati li tre quarti.

479 *Art.* 114 *Detto codice art.* 707 per rincarare l'incanto. A Parigi *fr.* 7. 50. *cent.*
Nel circondario *fr.* 5. 65. *cent.*

480 Per rincarare, e rendersi aggiudicatario.
A Parigi *fr.* 15.
Nel circondario *fr.* 11. 25. *cent.*

481 Per fare la dichiarazione dell'ordine dell'aggiudicazione (13).
A Parigi *fr.* 6. Nel circondario *fr.* 4. 50. *cent.*

482 *Art.* 115 *Detto cod. art.* 710 vacazione per fare alla cancellaria la ricrescita sopra l'offerta dell'aggiudicazione, al meno di un quarto nella vendita d'immobili.
A Parigi *fr.* 15.
Nel circondario *fr.* 11. 25. *cent.*

483 *Art* 116 *Detto cod. art.* 711 per l'atto di denunzia del sopraincanto ai patrocinatori dell'aggiudicatario, dell'attore, e della parte, se lo ha costituito, contenente la citazione per la prossima udienza. A Parigi *fr.* 1.
Nel circondario 75. *cent.*
Per ciascuna copia il quarto.

484 *Art.* 117 *Detto cod. art* 719 Per l'istanza da patrocinatore a patrocinatore, contenente la domanda per ricevere le procedure contro li differenti beni immobili fatte avanti lo stesso tribunale per ciascun rolo.
A Parigi *fr.* 2 Nel Circond. *fr.* 1. 50. *cent.*
Per la copia il quarto.

485 *Art.* 118 *Detto cod. art.* 720 per l'atto di denunzia della maggiore esecuzione al primo gravante, ad istanza del maggior gravante con intimazione di mettersi in istato.
A Parigi *fr.* 3 Nel circondario *fr.* 2. 25. *cent.*
Per le copia il quarto.

486 *Art.* 119 *Detto cod. art.* 721, 722 per l'atto contenente la domanda di surroga alla procedura, sia per mancanza del primo gravante come sopra di mettersi in stato sul maggior creditore, sia nel caso di collazione, o negligenza per parte dell'attore.
A Parigi *fr.* 5.
Nel circondario *fr.* 3. 75. *cent.*
Per la copia il quarto.

487 Per l'atto di risposta.
A Parigi *fr.* 5.
Nel circondario *fr.* 3. 75. *cent.*
Per la copia il quarto.

488 *Art.* 120 *Detto cod. art.* 726 vacazione per far *visare* dal cancelliere la domanda d intimazione sopra l'appello della sentenza in virtù della quale è stato proceduto al gravamento degl'immobili.
A Parigi *fr.* 2.
Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*

489 *Art.* 121 *Detto cod. art.* 728 *Idem* per depositare alla cancelleria li titoli giustificativi con domanda di distrazione di beni stabili.
A Parigi *fr.* 3.
Nel circondario *fr.* 2. 45. *cent.*

490 *Art.* 122 *Detto cod. art.* 727 per l'istanza da patrocinatore a patrocinatore contenente la domanda di distrazione, per ciascun rolo
A Parigi *fr.* 2.
Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*
Per la copia, il quarto.

491 Per l'atto di risposta. A Parigi *fr.* 2.
Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*
Per la copia il quarto.

492 *Art.* 123 *Detto cod art.* 729 per l'atto da potrocinatore a patrocinatore contenente la domanda di essere liberato dall'aggiudicazione preparatoria per parte dell'aggiudicatario in caso di domanda di distrazione di tutto, o parte dell'oggetto gravato, per ciascun rolo, senza che possa eccedere tre roli.
A Parigi *fr* 2.
Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*
Per la copia il quarto.

493 Per l'atto di risposta. A Parigi *fr.* 2.
Nel circondario *fr* 1. 50. *cent.*
Per copia il quarto.

494 *Art.* 124 *Detto cod. art.* 733 atto da patrocinatore, a patrocinatore per parte della gita gravata contenente li mezzi di nullità contro la procedura anteriore all'aggiudicazione preparatoria per ciascun rolo.
A Parigi *fr.* 2.
Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*
Per la copia il quarto.

495 Per l'atto di risposta *fr.* 2.
Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*

(13) Le vacazioni per rinvenire, o per la dichiarazione dell'ordine dall'aggiudicazione sono a carico della persona che la commette o dell'aggiudicatario.

Per la copia il quarto.

496 *Art.* 125 *Detto cod. art.* 735 atto da patrocinatore, a patrocinatore per parte della parte gravata contenenente li suoi mezzi contro le procedure posteriori all'aggiudicazione preparatoria.

A Parigi *fr.* 2.

Nel circondario *fr* 1. 50 *cent.*

Per la copia il quarto.

497 Per l atto di risposta.

A Parigi *fr.* 2.

Nel circondario *fr.* 1. 50. *cent.*

Art. 126 *Detto cod art.* 128 vacazione per ottenere il certificato dal cancelliere che pruova che l'aggiudicatario non ha adempite le condizioni che si esiggevano nell'aggiudicazione.

A Parigi *fr.* 3.

Nel circondario *fr.* 2. 25. *cent.*

498 *Art.* 127. *d. Cod. Art.* 747 Istanza non scritta, e non significata sopra il consenso di tutte le parti interessate per domandare, dopo il gravamento degl'immobili, che l'immobile gravato sia venduto all' incanto avanti notaro, o avanti tribunale.

A Parigi *fr.* 6.

Nel Circond. *fr.* 4. 50. *cent.*

499 *Art* 128. Gl'emolumenti de'patrocinatori per compilare il quinterno degl'oneri, e farne il deposito alla cancelleria, e per le pubblicazioni, gl'estratti da affiggersi, e da inserirsi nei giornali, le aggiudicazioni preparatorie, e definitive saranno regolate, e tassate, come nel gravamento d'immobili, allorquando si tratterà.

1. *idem art.* 656. di gravamento di rendite costituite sopra particolari.

2. *idem art.* 832. Di sopraincanto all'aggiudicazione volontaria.

3. *idem art.* 954. Delle vendite d'immobili di minori, e dei beni dotali nel regime dotale.

4 *idem art* 972. Di vendita all asta pubb.

5. *idem dall'art.* 988, al 1001. Di vendita d'immobili dipendenti da una successione beneficiata, o giacente, e proveniente da un debitore fallito che ha fatto la cessione.

500 *Art* 129. L'onorario ricevuto dal prezzo dell aggiudicazione sarà diviso proporzionatamente come siegue.

La metà apparterrà al patrocin.dell'attore.

L'altra metà sarà divisa in porzioni eguali fra tutti li patrocinatori che hanno agito nell' incanto, compresovi l'Avouè dell attore che avrà la sua parte, come gl'altri in questa seconda metà

501 Prescrivendo l'art. 972. nella vendita all'incanto la significazione del quinterno degl'oneri con un semplice atto ai patrocinatori degl'offerenti, quest'atto sarà tassato come un atto semplice; la copia del quinterno degl'oneri, come quella d istanza da patrocinatore a patrocinatore.

502 In tutti i quinterni degl'onori è espressamente proibito di stipolare altri, e maggiori diritti a vantaggio dei patrocinatori di quelli enunciati ne la sud. tariffa, e se vi è inserita qualche clausola per accrescerle, sarà considerata come non scritta.

§ II. *Procedura di classazione.*

503 *Art.* 130. *idem art.* 750. Vacazione per fare istanza affine di ottenere sopra il registro tenuto alla cancelleria la nomina, dal presidente del tribunale, di un giudice commissario, avanti del quale sarà proceduto al giudizio d'ordine, ossia classazione.

A Parigi *fr.* 6.

Nel Circond. *fr.* 4. 50. *cent.*

504 Se due, o più patrocinatori si presentano nel medesimo tempo alla cancelleria per fare la stessa domanda, si presenteranno sul momento, senza citazione avanti il presidente del tribunale, che deciderà quale è la domanda che deve essere ammessa senza formarne processo verbale: non sarà ammesso appello, nè approssimazione contro la decisione del presidente, e non sarà accordato alcun onorario ai patrocinatori.

505 *Art.* 131. *idem art* 752 Istanza al giudice commissario per ottenere la sua ordinanza portante che li creditori inscritti presentino li loro titoli e gite per ottenere la detta ordinanza tutto insieme.

A Parigi *fr* 3.

Nel Circond *fr* 2. 25. *cent.*

506 Gita per ottenere dal conservatore dell' ipoteche estratto della iscrizione.

A Parigi *fr.* 6.

Nel Circond. *fr.* 4. 50. *cent.*

507 *Art.* 132. *idem art* 753. Intimazione da patrocinatore, a patrocinatore ai creditori inscritti che lo hanno costituito di produrre nel termine di un mese.

A Parigi *fr* 1. Nel Circond *cen.* 75.

E per ciascuna copia il quarto,

508 *Art.* 133 *idem art.* 754. Atto di produzione dei titoli contenenti la domanda in collocazione, e costituzione di patrocinatore compresavi la gita per produrre:

A Parigi *fr.* 10. Nel Circondario *fr.* 15.

509 *Art* 134 *Detto cod. art.* 755. Denunzia per atto da patrocinatore, a patrocinatore ai creditori che hanno fatte le loro produzioni, ed alla parti gravate della confezione del-

lo stato di collocazione, con intimazione di prenderne comunicazione, e contradirvi se loro piace, sopra il processo verbale del commissario nello spazio di un mese: il processo verbale non sarà nè copiato nè significato, e non sarà registrato che nel caso di rilascio dei mandati.

A Parigi *fr.* 3 Nel Circond *fr.* 2. 25. *cent.*

E per ciascuna copia il quarto.

51[?] *Art.* 3[?] Gita per prendere comunicazione delle produzioni, e contradire sopra il processo verbale del commissario, senza che possa essere passata più d'una vacazione nel medesimo ordine, sotto qualunque siasi pretesto.

A Parigi *fr.* 10. Nel Circond. *fr.* 7 50 *cent*

5[?]1 Sarà tassato all' Avouè dell'attore una mezza vacazione per ciascuna produzione per prendere comunicazione, e contradire se vi ha luogo.

A Parigi *fr.* 5. Nel Circond. *fr.* 3 75. *cent.*

512 *Art.* 36. *Detto cod. art.* 757. Per le denunzie ai creditori inscritti, ed alla parte gravata delle produzioni fatte dopo il termine dell'ordine, ed intimazione di prenderne comunicazione, e di contradirvi se vi è luogo.

A Parigi *fr* 3. Nel Circond. *fr.* 2. 25. *cent.*

Per ciascuna copia il quarto.

513 *Art.* 137. *Detto cod art* 759. Vacazione per far radiare una o più inscrizione in forza del medesimo giudicato.

A Parigi *fr.* 6. Nel Circond. *fr.* 4. 50. *cent.*

51[?] Vacazione per domandare, e farsi rilasciare il mandato o lista della classificazione.

A Parigi *fr.* 5 Nel Circond *fr* 3 75 *c.* (14)

515 *Art* 138. *Detto cod. art.* 779. Istanza per domandare la surrogazione alla procedura di classazione: questa non sarà copiata.

A Parigi *fr.* 3. Nel Circond *fr* 2. 25. *cent.*

516 *Art.* 139. Vacazione per farla inserire nel processo verbale dal giudice commissar.

A Parigi *fr.* 1 50 *c.* Nel Circond. *fr.* 1 15. *c.*

517 Notificazione dell' istanza all' attore con atto da patrocinatore, a patrocinatore.

A Parig *fr* 1 Nel Circondario 75. *cent.*

Per la copia il quarto.

§. XII. *Atti particolari.*

518 *Art* 140. *Detto cod. art* 497. Per la consultazione di Avvocati esercitati la professione da dieci anni che deve precedere la domanda civile, o incidente.

A Parigi *fr.* 72. Nel Circondario *fr.* 72.

519 *Art* 141. *Detto cod art.* 52 Per le dichiarazioni di danni ed interessi, per artic. A Parigi 60 *cent.* Nel Circond. 45. *cen.*

520 Per la copia notificata.

A Parigi 15. *cen.* Nel Circond. 12. *cen.*

521 *Art.* 142. *Detto cod. art.* 524. Per ciascuna postilla del patrocinatore del reo convenuto sopra la dichiarazione dei danni, ed interessi.

A Parigi 60. *cen* Nel Circondario 45. *cen.*

522 *Art.* 143. *Cod. Civ art.* 2 83. Per la composizione dell' originale dell'atto di vendita, o donazione che deve essere denunziato ai crediteri inscritti dall'acquirente, o donatario.

A Parigi *fr.* 15. Nel Circond. *fr.* 11 75. *c.*

52[?] E più per ciaschedun a copia d'inscriz.

A Parigi *fr.* [?] Nel Circondario 75. *cent*

524 Le copie di queste iscrizioni, saranno tassate, come le copie dei recapiti.

525 *Art.* 144. Sarà abbuonato ai Patrocinatori per ogni giornata di campagna a ragione di cinque miriametri dal giorno, allorchè la loro presenza sarà autorizzata dalla legge, o richiesta dalle loro parti, comprese le spese di viaggio, e le cibarie.

A Parigi *fr.* 30. Nel Circond. *fr.* 22 50. *c.*

526 *Art.* 145. Quando le parti saranno domiciliate fuori del Circondario del tribunale sarà passato ai loro procuratori per le spese di porto di documenti, e di corrispondenze per ogni giudizio definitivo.

A Parigi *fr* 10. Nel Circond. *fr.* 7. 50 *cent.*

527 E per ogni giudizio interlocutorio.

A Parigi *fr* 5 Nel Circond *fr* 3. 75 *cent.*

528 *Art.* 146. Allorchè le parti faranno un viaggio e si saranno presentate al cancelliere assistite dal loro patrocinatore per contestare che un tal viaggio ha solo avuto in mira gl'interessi della causa, gli sarà accordato, qualunque siasi il loro stato, e la loro professione per spese di viaggio, soggiorno, e ritorno tre franchi per ciascun miriametro di distanza fra il loro domicilio, ed il tribunale, ove prende la causa, ed al patrocinatore per la vocazione colle cancellerie.

A Parigi *fr* [?]50 *c.* Nel Circond *fr.* 1 15 *c.*

529 Non sarà accordato che un solo viaggio in prima istanza ed un solo in causa di appello; la tassa per la parte sarà la medesima, o nell'uno, o nell'altro caso.

530 Se per altro la comparsa di una parte fosse stata ordinata da un decreto, e che in deferito le spese fossero aggiudicate, gli sarà accordato per questo oggetto una tassa eguale a quella di un testimonio.

(14) La lista di classazione, e l'ordinanza di cancellatura delle inscrizioni non utilmente classate, contenente necessariamente la totalità del processo verbale del giudice commissario, la spedizione intiera di detto atto importerebbe una doppia spedizione; perciò non si farà, e non si notificherà.

CAPITOLO III. *Patrocinatore del Tribunale di Apello in Parigi*.

531 *Art.* 147. Gl'emolumenti dei patrocinatori della corte d appello, saranno tassati allo stesso prezzo, e nella stessa forma che quei de'patrocinatori del tribunale di prima istanza di Parigi, che con aumento sopra ciascuna specie di diritto: cioè nelle materie sommarie il doppio, e nelle materie ordinarie, del doppio per il diritto di consultazione, come per il porto de recapiti, allorchè le parti saranno domiciliate fuori del Circondario del tribunale di prima istanza di Parigi, o per gl'altri diritti di una metà solamente di quelli accordati ai patrocinatori di prima istanza.

532 Nondimeno nelle domande di condanna di spese di un patrocinatore contro la sua parte, non sarà accordato che la metà del diritto sopra fissate per le materie sommarie

533 *Art.* 148. *Cod. di Proc Civ. art.* 457, 458, e 459. Le spese delle domande per fare le difese contro li giudicati, male a proposito qualificati in ultima istanza, e dei quali l'esecuzione provisoria è stata male a proposito ordinata, fuori dei casi previsti dalla legge, come pure quelle delle domande di esecuzione provisoria dei giudicati non qualificati, o male a proposito qualificati in prima istanza, e di quelli che non avessero pronunziata l'esecuzione provisoria, nel caso che vi avesse luogo, saranno liquidate, come in materia sommaria.

534 *Art* 149. *Detto cod. art.* 809. Sarà lo stesso per le spese fatte sugl'appelli, che ordinano il rapporto.

535 *Art.* 150. *Detto cod. art.* 858. L'istanza per potersi opporre ad un decreto, e quelle di provedimento contro un giudicato che ha statuito sopra una domanda di rettificazione di un atto dello stato civile, quando non evvi altra parte che l attore in rettificazione, saranno tassate *fr.* 15.

CAPITOLO IV. *Disposizioni comuni ai Patrocinatori, delle Corti, e dei Tribunali*.

536 *art.* 151. Tutti li patrocinatori saranno obbligati di tenere un registro che sarà numerato, e parafato dal presidente del tribunale, al quale saranno addetti, o da un giudice di detto tribunale, commissionato dal presidente, sopra il quale registro noteranno loro medesimi per ordine di data, e senza alcuna lacuna tutte le somme che riceveranno dai loro clienti.

537 Essi presenteranno questo registro tutte le volte che ne saranno ricercati, e che faranno degl'atti per la condanna nelle spese; mancando di presentarlo, o non tenendo detto registro in buona regola, la loro istanza non sarà ammessa.

538 La tariffa non comprende che la pura mercede dei patrocinatori, ed altri ufficiali: saranno inoltre pagate le spese che avessero sborsate durante la causa.

539 Nè i primi, nè i secondi potranno esiggere maggiori diritti di quelli enunciati nella presente tariffa, a pena di restituzione, danni ed interessi, ed interdizione, se vi ha luogo.

540 Non si accorderanno ai giudici di pace, periti, patrocinatori, ed a tutte le persone addette al foro, notari ec. che tre funzioni per giorno, quando opereranno nel luogo della loro residenza, due la mattina; ed una sola di dopo pranzo.

CAPITOLO V. *Degl'Uscieri di udienza*.

§. I. *Dei Tribunali di prima istanza*.

541 *art.* 152. Per ciascuna chiamata di causa nel ruolo, a riserva dei giudizj contumaciali, interlocutorj, e definitivi, senza che sia accordato alcun diritto per li giudizj preparatorj, e di semplici rimesse.

A Parigi *cent.* 30 Nel Circondario *cent.* 23.

542 *art.* 153. Per ciascuna pubblicazione del quinterno degl'oneri in qualunque specie di vendita.

A Parigi *fr* 1 30 *c.* Nel Circond. *fr* 1 25. *c.*

543 *Art,* 154 Per la stessa pubblicazione nel tempo dell'aggiudicazione come preparatoria. A Parigi *fr.* 3. Nei Tribunali del Circondario *fr.* 2. 25. *cent.*

544 *art.* 155 Per la pubblicazione nel tempo dell aggiudicazione definitiva, compresovi le spese delle candelette che gl'uscieri disporranno, ed accenderanno.

A Parigi *fr.* 5. Nei trib del Circ. *fr.* 3 75 *c.*

545 *art.* 56. Per notificazione di qualunque specie da patrocinatore, a patrocinatore senza alcuna distinzione. A Parigi 30. *cen.* Nei Tribunali del Circondario 25. *cen.*

546 Per notificazioni straordinarie, vale a dire, in un ora diversa da quella in cui si fanno le notificazioni ordinarie secondo l'uso del tribunale (15). A Parigi *fr.* 1

§. II *Degl'Uscieri di udienza della Corte di Appello a Parigi*.

547 *Art.* 157, Per la chiamata della causa sul ruolo, o di decreti in contumacia, interlocutorj, e definitivi coll'obbligo di mandare i bollettini ai patrocinatori per tutti gl ag-

(15) Queste notificazioni devono essere fatte in ora certa, ed in mancanza della data, non saranno tassate, che come notificazioni ordinarie; non saranno tassate che come straordinarie nella sola città di Parigi.

giornamenti che saranno ordinati *fr.* 1 25 *c.*

548 Non sarà pagato alcun diritto di chiamata per il semplice aggiornamento, e giudizj riparatorj.

549 *Art.* 158. Per notificazione di qualunque specie da patrocinatore a patrocinatore, al solito senza alcuna distinzione 75 *cent.*

550 Straordinariamente ad ora fissa 1. 25.

CAPITOLO VI.

Dei Periti, Depositarj di recapiti, e testimonj.

551 *Art.* 159. *Cod di proced. Civ. art.* 320

Sarà tassato ai periti per ciascuna vacazione di tre ore, quando opereranno nel luogo, ove sono domiciliati, o alle distanze di due miriametri, cioè nel Dipartim. della Senna.

Per gli artisti, o manifattori *fr.* 4.

Per gli architetti, ed altri artisti *fr.* 8.

Negli altri Dipartimenti.

Agl'artisti, e manifattori *fr.* 3.

Agl'architetti, ed altri artisti *fr.* 6.

552 *Art.* 160. Al di là di due miriametri, sarà accordato per ogni miriametro, per spese di viaggio, e cibarie agl'architetti, ed agli artisti per andare, e tornare.

A quelli di Parigi *fr.* 6.

A quelli dei Dipartimenti *fr* 5.

553 *Art* 161. Durante il loro soggiorno, coll'obbligo di fare quattro vacazioni al giorno (16). A quelli di Parigi *fr.* 32.

A quelli dei Dipartimenti *fr.* 24.

554 Se vi è luogo al trasporto di un manifattore al di là dei due miriametri, gli si daranno tre franchi per miriametro per andare, ed altrettanto per il ritorno senza che possa nulla accrescersi al di là di cinque miriametri.

555 *Art.* 162 Saranno ancora abbonate ai periti due vacazioni, una per prestare il giuramento e l'altra per il deposito della loro relazione, indipendentemente dalle spese di trasporto, se sono domiciliati al di là di due miriametri di distanza dal luogo ove siede il tribunale; In questo caso gli sarà accordato per miriametro il quinto della loro giornata di campagna.

556 Mediante questa tassa i periti non potranno nulla pretendere per spese di viaggio, di cibarie, nè per essersi fatti ajutare da emanuensi, agrimensori, o perticatori, nè sotto qualunque siasi altro pretesto; queste spese, se avranno luogo, saranno a loro carico.

557 Il presidente procedendo alla tassa delle loro vacazioni, ne ridurrà il numero se gli sembrerà eccessivo.

558 *Art.* 163. Sarà tassato ai periti di verificazione di scritture, e nel caso d'iscrizione in falso per ciascuna vacazione di tre ore, indipendentemente dalle spese del viaggio, se vi hanno luogo.

A Parigi *fr.* 8. Nei tribun. del circond. *fr.* 6.

559 *Art.* 164. (*Cod di proc civ. art.* 203, *ed art.* 232.), nulla gli sarà accordato per la prestazione del giuramento nè per il deposito del loro processo verbale, atteso che devono operare in presenza del giudice, o del cancelliere, e che tutto è compreso nella loro vacazione.

560 *Art* 165 Gli sarà accordato per le spese del viaggio, se sono domiciliati a più di due miriametri del luogo, ove si fa la verificazione.

A Parigi *fr.* 32. Nel circondario *fr.* 24.

561 A ragione di cinque miriametri per giornata, ed attese queste tasse non potranno domandare nulla per le spese di trasporto, e cibarie.

562 *Art.* 166. (*detto Cod. art.* 201. 204, 205, 22 , e 225). Sarà tassata ai depositarj che dovranno presentare le carte di confronto in verificazione di scritture imputate di falsità, indipendentemente dalle spese di viaggio per ciascuna vacazione di tre ore avanti il giudice commissario, o il cancelliere; Cioè:

1 *Ai Cancellieri* 1. delle corti d'appello *fr.* 12. 2 di giustizia criminale *fr.* 12. 3. del tribunale di prima istanza *fr.* 10. 2 *Ai Notari.* 1. Di Parigi *fr.* 9. 2. dei Dipartimenti *fr.* 6. 75. *cent.* 3 *Ai Patrocinatori* 1. Delle corti d'appello *fr* 8. 2. dei tribunali di prima istanza *fr.* 6. 4 *Agl'Uscieri* 1. di Parigi *fr.* 5 2. dei dipartimenti *fr.* 4. 5 Agl'altri funzionarj pubblici, o altri particolari, se lo domandano *fr.* 6.

563 *Art.* 167. Sarà tassato il testimonio a ragione del suo stato, e della sua professione, una giornata per il suo deposto, e se non sarà stato sentito il giorno nel quale è stato citato, nel caso previsto dall'art. 267, gli saranno accordate due giornate, indipendentemente delle spese di viaggio, se il testimonio è domiciliato a più di due miriametri del luogo, ove si fa l'interogatorio.

566 Il *maximum* della tassa del testimonio sarà di 10. franchi, ed il *minimum* 2. franchi.

567 Le spese di viaggio sono fissate a tre franc. per miriametro per l'andata, e ritorno.

CAPITOLO VII. *Dei Notari.*

I.

568 *Art.* 168. Sarà tassato ai notari per tutti gl'atti indicati dal Codice Civile, e dal Codice Giudiziario.

Per ciascuna vocazione di tre ore.

(16) La tassa sarà ridotta, nel caso che le quattro vacazioni non siano state terminate.

1. (*Cod. di Proced. Civ. art.* 849.) Per li compulsorj fatti nei loro studio.

2. *idem art.* 852. Avanti al giudice nel caso che sia stata richiesta la loro presenza.

3. *Cod. Civ l. dall'art.* 151, *al* 154. Ad ogni atto rispettoso, e formale per domandare il consiglio del padre, e della madre, e quello degl'avi, e delle ave ad effetto di contrarre matrimonio.

4. *Idem art.* 279. Agl'inventarj contenenti stima dei beni mobili, ed immobili dei sposi che vogliono domandare il divorzio per mutuo consenso.

5. *Idem art.* 281, 284, e 285. Ai processi verbali che devono stendere di tutto ciò che sarà stato detto, e fatto avanti al giudice in caso di dimanda di divorzio per mutuo consenso.

6. *Cod. di Proced Civ. art* 94. Agl'inventarj dopo morte,

7. *Idem art.* 994. Per li rapporti avanti al presidente del tribunale se insorgono delle difficoltà, e sono state formate delle istanze per l'amministrazione dei beni in comune, o per la successione, o per qualunque altro oggetto.

8. *Idem art.* 997, *e seg.* Per tutti li processi verbali che formeranno in qualunque altra circostanza, e nei quali saranno obbligati di esprimere il tempo che avranno impiegato.

9. *Idem art.* 977. Per depositare nella cancelleria la minuta del processo verbale delle differenza insorte nelle divisioni, contenente le diverse ragioni dedotte dalle parti.

A Parigi *fr.* 9. Nelle città, ove è tribunale di prima istanza *fr.* 6. In qualunque altro luogo *fr.* 4.

569 *Art.* 169. In tutti li casi, nei quali sono accordate delle vacazioni ai notari, nulla sarà loro accordato per le minute dei loro processi verbali.

II

570 *Art.* 170. Quando li notari saranno obbligati di trasportarsi a più di un miriametro della loro residenza, indipendentemente dalla loro giornata, gli sarà accordato per spesa di viaggio, e cibarie, per ciascun miriametro, un quinto delle loro vacazioni, ed altrettanto per il ritorno.

571 E per ogni giornata che sarà considerata a ragione di cinque miriametri, tanto per l'andata che per il ritorno, quattro vacazioni.

III

572 *Art.* 171. Sarà accordato ai notari per la formazione dei conti, che li condividenti possono fare tra loro sulla massa dell'eredità, dei lotti, e delle somministrazioni da farsi a ciascuno dei condividenti, una somma corrispondente al numero delle vacazioni, che il giudice dichiarerà essere stata impiegata alla confezione dell'operazione.

IV

573 *Art.* 172. Le partecipazioni accordate ai patrocinatori sopra il prezzo della vendita di immobili saranno accordate ai notari nel caso in cui li tribunali invieranno delle vendite avanti di loro, ma senza distinzione da quelle il di cui valore non eccederà due mila franchi, ed attesa questa partecipazione, nulla potranno esiggere per le misure dei loro processi verbali di pubblicazione, e di aggiudicazione.

V

574 *Art.* 173. Tutti gl'altri atti del ministero dei notari, e rendite volontarie, che avranno luogo, avanti di essi saranno tassate dal presidente di tribunale di prima istanza del loro circondario, secondo la loro natura, o la difficoltà che la loro relazione avrà presentata e sopra li schiarimenti che gli saranno presentati dai notari, o dalle parti.

VI

575 *Art.* 174. Le copie di tutti gl'atti ricevuti dai notari compresovi quelle degl'inventarj, e di qualunque processo verbale conterranno venticinque linee per pagina, e e quindici sillabe per linea, e gli sarà pagato per ciascun ruolo.

A Parigi *fr.* 2. Nelle città, ov'è tribunale di prima istanza *fr.* 2.

Per tutto altrove *fr.* 1. 50. *cent.*

VII

576 *Art.* 175. *Cod Civ. art* 501. Li notari saranno obbligati di prendere dalla loro camera di disciplina, e di fare affiggere nei loro studj l'estratto dei giudicati portanti interdizioni contro dei particolari o che gli avranno nominati dei consulenti, senza che vi sia bisogno di notificarli questi giudicati.

577 Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

XXVIII

Decreto imperiale dei 16 Febraro 1807.

NAPOLEONE ec. ec.

578 Sopra il rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia.

Sentito il nostro consiglio di stato:

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

579 *Art.* 1. La liquidazione delle spese in materia sommaria sarà fatta dai decreti, e giudicati che le avranno accordate; a questo effetto il patrocinatore che avrà ottenuta l'

condanna, si metterà nella giornata al cancelliere che avrà assistito all'udienza lo stato delle spese aggiudicate, e la liquidazione sarà inserita nella dispositiva del decreto, o giudizio.

580 *Art.* 2. Le spese nelle materie ordinarie saranno liquidate da uno dei giudici che avrà assistito al giudizio, ma il giudizio potrà essere spedito, e rilasciato prima che la liquidazione sia fatta.

581 *Art.* 3. Il patrocinatore che domanderà la tassazione, rimetterà al cancelliere lo stato delle spese aggiudicate con li recapiti giustificativi.

582 *Art.* 4. Il giudice incaricato di liquidare, terrà ciascun articolo in margine del conto, sommerà il totale alla fine, lo firmerà apponendo la parola - *tassato* - sopra ciascun recapito giustificativo; il conto resterà unito alla qualità.

583 *Art.* 5. L'ammontare della tassazione sarà apposto appiè del conto delle spese aggiudicate; sarà formata dal giudice che vi avrà proceduto, e dal cancelliere. Allorchè questa somma non sarà stata compresa nella spedizione della sentenza, il cancelliere ne accorderà l esecutorio.

584 *Art.* 6. L'esecuzione, o il giudizio unito a detta liquidazione saranno suscettibili d'opposizione. L'opposizione sarà formata nei tre giorni susseguenti alla significazione al patrocinatore con citazione, e vi sarà giudicato sommariamente, non potrà essere interposto l'appello da questo giudizio, se non vi è motivo di appello sopra qualche disposizione sul merito.

585 *Art.* 7. Se la parte che ha ottenuta la sentenza, o il decreto è negligente a prenderne la spedizione, l'altra parte farà istanza di prenderla nello spazio di tre giorni.

586 *Art* 8. Mancando di adempiere l'oggetto di questa citazione la parte soccombente potrà prendere una spedizione del giudizio senza che le spese siano tassate, riservato a l'altra parte il diritto di farle tassare nella forma sopra descritta.

587 *Art.* 9. Le domande dei patrocinatori, ed altri offiziali ministeriali di pagamento di spese, contro le parti per le quali avranno agito, o istrumentato, saranno portate all'udienza, senza che vi sia bisogno di citare in conciliazione; sarà dato in principio della notificazione, copia della memoria delle spese reclamate.

588 *Art.* 10. Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

XXIX

Tariffa delle spese di tassazione.

589 Non sarà accordata cosa alcuna ai patrocinatori per il conto della spesa aggiudicata in materia sommaria, che essi devono rimettere al cancelliere all'effetto di farne inserire la liquidazione nel decreto, o sentenza.

590 Per ciascun articolo compreso nella tassazione delle spese aggiudicate in materia ordinaria, sarà accordato *fr.* o.

Attesa questa mercede non si accorderà al patrocinatore alcuna vacazione per l'effetto di rimettere, e ritirare li ricapiti giustificativi (17).

591 Ciascun'articolo sarà diviso in due parti; la prima comprendrà li disborsi, compresovi il solario degl'uscieri, e la seconda l'emolumento retto dal patrocinatore, in conseguenza li conti saranno fatti in due colonne, uno dei disborsi, e l'altra degl'emolumenti ai patrocinatori.

592 Per la notificazione al patrocinatore della parte che ha subita la condanna delle spese di prendere la spedizione.

A Parigi *fr.* 1 Nel circondario *cent.* 75. Per la copia un quarto.

593 Per l'originale dell'atto contenente l'opposizione tanto all'esecutoria delle spese, tanto al decreto che le ha liquidata con intimazione di comparire alla camera del consiglio per essere giudicata sopra la detta opposizione.

A Parigi *fr.* 1. Nel circondario *cent.* 75. Per la copia un quarto.

594 Per la qualità, e notificazione al patrocinatore del giudizio che sarà preferito, se non vi è che una parte, il tutto insieme.

A Parigi *fr.* 5. Nel circondario *fr* 4.

595 Se vi sono diversi patrocinatori per ogn una delle altre copie tanto della qualità che della sentenza.

A Parigi *fr* 1. Nel circondario *cent.* 75.

597 Non sarà passato alcun'altro diritto per la tassazione delle spese.

XXX

Ordine della Consulta Straordinaria delli 28 Settembre 1809.

La Consulta Straordinaria ec Ordina.

598 *Art.* 1. Le tasse de'testimonj, di periti scrittori, d'interpreti, e di uffiziali di sanità chiamati avanti li consigli di guerra, li con-

(17) Non potrà essere fatto che un articolo per ciascuna scrittura della procedura tanto per averla composta, che per l'originale, copia, e notificazione, o tutti li diritti che ne risultano.

sigli permanenti di revisione, e li commissarj militari, come ancora le spese di esecuzione de'giudicati di questi tribunali di condanna di morte, quando l'esecuzione non è fatta militarmente, si pagheranno sulle casse de' ricevitori del registro, e de'dominj come spese urgenti.

599 *art.* 2. Li ricevitori del registro, e de' dominj, saranno rimborzati dalle dette spese, nelle forme determinate dai regolamenti; non di meno fino al primo di Gennajo prossimo queste spese non saranno considerate come anticipazione, e non daranno luogo ad alcuna restituzione, a vantaggio delle amministrazioni del registro, e de'dominj.

600 *art.* 3. Li direttori del registro, e de' dominj sono incaricati, ciascuno in ciò che gli spetta dell'esecuzione del presente ordine

601 *Tassa* sopra gl'atti giudizjarj, sotto il titolo di dazio di cancelleria, ed arruolamento - vedi l'intero titolo - *diritto di Cancelleria* al tom. III pag. 128.

602 *Tassa* dei diritti accordati ai cancellieri - vedi - tom. III pag. 128 dal N. 1 al 7.

603 *Tassa* dei cancellieri delle corti criminali di polizia correzionale, e di semplice polizia - vedi tom VII titolo *spese di giustizia* pag. 179 dal N. 18 al 22.

604 *Tassa* del salario degl' uscieri criminali vedi tom. VII titolo *Uscieri* del Num 23 al 26.

605 *Tassa* delle retribuzioni dovute ai notari certificatori che spediscono certificati di vita vedi - tom. V tit *Notari* pag. 303 N. 261.

606 *Tassa* di ciò che è dovuto alli notari per la copia degl'atti che devono rimettere in archivio - vedi - tom. I tit. *Archivj* pag. 124 Num. 4.

607 *Tassa* de'testimonj che hanno deposto in criminale - vedi tom. VII titolo *Uscieri* dal N. 27 al 29.

608 *Tassa* generale delle spese di giustizia criminale - vedi tom. VII tit. *Spese di Giustizia* dal N. 161 al 453.

609 *Tassa* de'diritti dovuti agl'archivj - vedi tom. I tit. *Archivj* pag 126 N. 45.

610 *Tasse* di formalità ipotecarie, loro quota, e modo di liquidazione vedi tom V titolo *Ipoteca* pag 228 dal N. 276 al 299.

611 *Tassa* de'diritti dovuti agl'avvocati per gl'affari sui quali il consiglio del sugello de' titoli deve deliberare - vedi tom V titolo *Maggiorasco* pag. 28 dal N. 221 al 239.

612 *Tassa* degl'officiali dello stato civile - vedi tom. I tit. *Amministrazione Municipale* pag. 89. N. 357.

613 *Tassa* per li direttori della conservazione delle ipoteche - vedi tom. IV titolo *Ipoteche* pag. 218 N. 23.

614 *Tassa* dei diritti d'ipoteche - vedi *ibidem* dal N. 24 al 40.

615 *Tassa* delle spese d'atti, e degl'estratti d'atti dello stato civile - vedi tom VII titolo *Stato Civile* dal N. 8 al 1 2.

616 *Tassa* per gl atti di mutazione di luoghi di monte - vedi tom. IV titolo *Luoghi di Monte* pag. 471 dal N 61 al 70.

617 *Tassa* dei brevetti per gl'autori di scoperte utili vedi tom I titolo *Camera di commercio* pag. 251 N. 260, 26.

618 *Tassa* degl' ufficiali dei tribunali de'fiumi, e foreste vedi tom. III titolo *Foreste, e boschi* pag 468 dal N. 189, al 191, e pag. 480 dal N. 89 al 292.

619 *Tassa* delle strade corriere vedi tom. II pag 4 dal N. 25 al 32.

620 *Tassa* Sessennale - vedi tom. II pag 5 dal N. 33 al 35.

621 *Tassa* di casermaggio - vedi *ut supra* Num. 36.

622 *Tasso* sul prezzo de'cavalli, asini, e muli venduti, che si esiggerà in Roma, estinta - vedi tom. I tit. *Bestiame* p. 186 N. 4.

623 *Tassa* delle propine da pagarsi per gl'atti d'apposizione, rimozione di fistole, rincontro, e fissazione di livelli delle acque Paola, Felice, e Vergine - vedi tom I titolo *Acquedotti* pag 11 N. 7.

624 *Tassa* del prezzo dell oro, o dell'argento - vedi tom VII titolo *Zecca* N 21, 26.

625 *Tassa* del legname che s introduce in Roma - vedi tom IV titolo *Legnami* pag. 379 dal N. 3 al 6.

626 Su quei comestibili possa apporsi la *Tassa*, o tariffa vedi tom VI titolo *Polizia Municipale* pag. 161 N 42.

627 *Tassa* sugl'oggetti di consumo che s'introducono in Roma - vedi tom. III titolo *Dazio de'comestibili* pag. 7 N. 1, seguenti, tom. V titolo *Octroi* pag. 355 N. 477.

628 *Tassa* per la verificazione dei pesi, e misure di ogni genere - vedi tom. VI titolo *Pesi, e Misure* pag. 99 N. 63.

629 *Tassa* dell'interesse del denaro vedi tom. III titolo *Denaro* pag. 75 dal N 5 al 7.

630 *Tassa* delle dogane - vedi l'intero titolo *Dogane* al tom. III pag. 162, e seg.

631 *Tassa* degl'atti, e degl'estratti dello stato civile - vedi la superiore pag 282 dal N. 188, al 194.

632 *Tassa* de'preposti alle ipoteche - vedi tom. IV pag 371 N. 137.

633 *Tassa* delle formalità ipotecarie, loro quota, e modo di liquidazione - vedi tom. IV pag. 328 N. 276, e seg.

624 *Tassa* delle lettere patenti che contengono istituzione di maggioraschi - ved. tom. V pag. 16 N. 108.

625 *Tassa* dei diritti dovuti agl'avvocati per gl'affari sui quali il consiglio del sugello dei titoli dee deliberare - vedi tom V pag 18 N. 121.

626 Vedi nel supplemento titolo *Consoli dell'Arte* dal N. 73 al 78.

T E A T R O (*)

S O M M A R I O

I

***Decreto imperiale delli* 21 *Frimajo anno XIV* (12 *Decembre* 1805.)**

NAPOLEONE IMPERATORE ec.

1 *Art.* 1. I commissarj generali di polizia, sono incaricati della polizia dei teatri, soltanto per ciò che riguarda le opere che vi si rappresentano (1).

2 *Art.* 2 Li maires sono incaricati su tutti gl'altri rapporti, della polizia de' teatri, e d'invigilare al buon ordine, ed alla sicurezza (2).

3 Il nostro ministro della polizia generale è incaricato ec.

II

4 Li diritti dei spettacoli pagano il diritto di patente sull'importare dell'introito di una rappresentanza completa, stabilita sul numero, ed il prezzo di ogni posto (3), e ciò senza deduzione neppure dei passi, e posti che possino accordare gratuitamente, non restando esclusi che quelli soli accordati dal governo, li quali si ristringono ai soli ministri di polizia (4).

(*) Due sono li decreti imperiali per il buon regolamento dei teatri. Il primo è degl'8 Giugno 1806. Questo parla nel titolo I dei teatri di Parigi; al paragrafo 7 prescrive che nelle città grandi non vi possino essere che due teatri aperti, ed uno nelle altre, che l'approvazione del prefetto sia sempre necessaria per l'apertura, e che questo debba render conto della loro situazione al ministro dell'interno; il paragrafo 8, vieta le compagnie ambulanti non approvate dalli ministri dell'interno, e della polizia generale. Il primo nell'approvarle deve loro assegnare li circondari nei quali possono esercitare, con prevenirne il prefetto. Il paragrafo 9 prescrive che nei capoluoghi di dipartimento il solo teatro principale possa dare festini con ingresso alle maschere; il paragrafo 10 dice che sia in libertà degl'autori, e degl'impresarj il convenire sulla retribuzione da pagarsi ai primi in somme determinate, o altrimenti; Il paragrafo 11 prescrive che tale convenzione sia protetta dalle autorità locali: il paragrafo 12 vuole che li proprietarj d'opere postume drammatiche, o teatrali abbiano li stessi diritti degl'autori, e che il decreto imperiale del 1 Germine anno XIII sia applicabile anco agl'autori drammatici; il paragrafo 13 stabilisce che un impresario una volta fallito, non possa più riasumere l'impresa di un teatro; il paragrafo 14 prescrive che niun'opera, o comedia nuova possa rappresentarsi senza licenza del ministro della polizia generale.

Il secondo decreto è dei 29 Luglio 1807, che contiene un secondo regolamento per li teatri di Parigi. Gl'art. 1, e 2 vietano a tutti li virtuosi dei 4 gran teatri che si trovassero in congedo di prolungare la loro assenza, oltre il congedo, ed ingiunge alle autorità amministrative di sorvegliare l'esecuzione di questo ordine; viene inoltre ai medesimi proibito di esercitare in verun'altro teatro sotto pena per l'impresario di confisca a profitto de' poveri dell'incasso fatto nelle rappresentanze che avessero avuto luogo dopo spirato il congedo.

(1) Secondo la legge dei 25 Piovoso anno IV la polizia delle rappresentazioni ha per oggetto che non si rappresenti nulla contro la decenza, o contro l'ordine pubblico; il direttore del teatro che vi contravenisse viene tradotto avanti il giudice di pace perchè contro esso si proceda a tenore delle leggi.

(2) Il Maire deve invigilare perchè le macchine si tengono in un salone separato, perchè si tenga sempre nel teatro una conserva piena di acqua, e una tromba almeno con un numero bastante di pompieri, de' quali uno sia sempre fisso in sentinella, e gl'altri in un corpo di guardia determinato, anco fuori del tempo della rappresentazione, e che finita questa, il custode in presenza di un commissario di polizia, o ufficiale municipale faccia un giro per tutto il teatro, accompagnato da un cane da scoperta, e li teatri ne' quali fossero tali precauzioni neglette devono farsi chiudere. Così prescrive il decreto del 1 Germile anno VII paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

(3) Istruzione decadale art. 19.

(4) Decisione del ministro delle finanze dei 6 Nevoso anno VII, riportata in detta istruzione art. 26.

Vedi - *Furti* N. 83 - *Amministrazione Municipale* dal N. 243, al 248 - *Polizia* N. 111 - *Proprietà Letterarie* dal N. 3, al 9, dal N. 23, al 25 *Incendj* dal N. 1, all'11.

TELE - Vedi - *Camere di Commercio* dal N. 135, al 142 - *Tariffa di Dazio sulle Tele* - Vedi - *Dogane* N. 528.

TEOLOGIA - Vedi - *Università* N. 515.

TERMINI LEGALI

1 Il giorno della notificazione, e quello della spedizione non sono mai computati ne'termini generali stabiliti per le citazioni a giorno prefisso, intimazioni, notificazioni, ed altri atti fatti alla persona, o al domicilio. Questi termini saranno prolungati un giorno per lo spazio di tre miriametri, e quando occorrerà un viaggio, cioè a dire un trasporto ad un ritorno, l'aumento sarà di due giorni.

2 Le intimazioni ad assistere alla relazione dei periti, come pure le citazioni rilasciate in forza di una sentenza, che ordini una riunione d'istanze, indicheranno soltanto il luogo, il giorno, e l'ora della prima convocazione, o della prima udienza, nè sarà necessario di reiterarle benchè queste dovessero continuarsi in altri giorni.

Codice di procedura criminale lib. II articoli 1033, 1034.

TESORO - Vedi - *Proprietà* N. 6, 7.

TESORO PUBBLICO.

Suo privilegio sugl'effetti de'condannati - Vedi - *Spese di Giustizia* dal N. 6 al 9.

Modo di provare l'assensa, o l'impossibilità di pagare dei debitori del Tesoro Pubblico - Vedi - *Debitori del Tesoro Pubblico* N. 2.

Li ministri del Tesoro Pubblico, dimessi, possono essere processati - Vedi *Debitori del Tesoro Pubblico* dal N. 6 al 10.

Amministratori, e depositarj del Tesoro Pubblico - Vedi *Pagamenti* dal N. 1. al 4.

Privilegj, ed ipoteche del Tesoro Pubblico pei beni di quelli che sono obbligati a render conto di amministrazione - Vedi - *Contribuzione* dal N. 231, al 256, dal N. 285, al 288.

Privilegj del Tesoro Pubblico, contro li contribuenti, o esattori morosi - Vedi - *Contribuzioni fondiarie* dal N. 830 all'836.

Creazione di un intendente del Tesoro Pubblico - Vedi - *Roma* dal N. 54, al 58, dal N. 100, al 130.

TESTAMENTO.

SOMMARIO

I Sua definizione - *Remissive* N. 1.

II Quali siano quei che possono fare Testamento - *Remissive* Num. 2.

III Delle regole generali sulla forma de'Testamenti dal Num 3 al 19.

IV Delle regole particolari nella forma di alcuni Testamenti dal N. 20 al 44.

V Delle istituzioni d'erede, e dei legati in generale N. 45, e 46.

VI Del legato universale dal N. 47 al 54.

VII Dei legati a titolo universale dal N. 55 al 59.

VIII Dei legati particolari dal N. 60 al 75.

IX Degl'esecutori testamentari dal N. 76 al 91.

X Della revoca dei Testamenti, e della loro caducità dal N. 92 al 106.

XI Delle disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante, o testatore, o dei figli de' suoi fratelli, o sorelle dal N. 107 al 133.

XII Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti trai loro discendenti dal N. 134 al 140.

Delle donazioni fatte per contratto di matri-

1 Sua definizione - Vedi - *Donazione* N. 3.

2 Quali siano quei che possono far testamento - Vedi - *Donazione* dal N. 10. al 21.

III.

CODICE NAPOLEONE LIBRO III TITOLO II.

CAPO V Delle disposizioni testamentarie.

SEZIONE I Delle regole generali sulla forma di testamenti.

3 *Art.* 967 Qualunque persona potrà disporre per testamento, tanto a titolo d'istituzione di erede, quanto a titolo di legato, o con qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà

4 *Art.* 968. Non potrà fare un testamento da due, o più persone nel medesimo atto a vantaggio di un terzo, quanto per disposizione reciproca.

5 *Art* 969 Un testamento può essere olografo, o fatto, per atto pubblico, ed in forma mistica.

6 *Art* 970. Il testamento olografo non sarà valido, se non è scritto interamente, datato, e sottoscrito di propria mano dal testatore questo testamento non non è soggetto ad alcun altra formalità.

7 *Art.* 971 Il testamento per atto pubblico e quello che è ricevuto da due notari in presenza di due testimonj, o da un notajo in presenza di quattro testimonj.

8 *Art.* 972 Se il testamento è ricevuto da due notarj, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notarj nei termini stessi ne'quali gli vien dettato.

9 Se non vi è che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaro.

10 Nell'uno, e nell'altro caso se ne deve fare la lettura al testatore in presenza di testimonj

11 Di tutto si deve fare espressa menzione.

12 *Art.* 973 Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore. Se egli dichiara di non sapere, o non poter scrivere si farà nell'atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa che lo impedisce di sottoscrivere

13 *Art.* 974 Il testamento deve essere sottoscritto dai testimonj, tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno dei due testimonj, se il testamento è ricevuto da due notari, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimonj, se è ricevuto da un notaro solo.

14 *Art* 975. Nei testamenti per atto pubblico, non potranno ammettersi per testimonj nei legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti, ed affini sino al quarto grado inclusivamente, nè i praticanti dei notari dai quali saranno ricevuti.

15 *Art.* 976. Quando un testatore vorrà fare un testamento *mistico*, o segreto,

dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta in cui saranno stese queste disposizioni, o quelle che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa, e sigillata. Il testatore la presenterà chiusa, e segillata al notaro, ed a sei testimonj almeno, ovvero la farà chiudere, e siggillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto, in quella carta, e il suo testamente da lui scritto. e sottoscritto, o scritto da un altro, e da esso firmato. Il notaro formerà l'atto di soprascrizione, che verrà esteso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d'involto. quest'atto sarà sottoscritto dal testatore, e dal notaro unitamente ai testimonj; tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti, e nel caso in cui il testatore per un impedimento sopragiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj (1).

16 *Art.* 977. Se il testatore non sà scrivere o se non hà potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto di soprascrizione un testimonio di più del numero perscritto dall'articolo precedente, il quale sottoscriverà l'atto cogl'altri testimonj, e si esprimerà il motivo per cui si sarà richiesto questo testimonio (2)

17 *Art.* 978. Coloro che non sanno, o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento *mistico*.

18 *Art.* 979 Nel caso in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico a condizione però che il testamento sia interamente scritto, datato, e sottoscritto di sua propria mano, e carattere, e che egli lo presenti al notajo, e testimonj che in fronte dell'atto di soprascrizione scrive in loro presenza che le carte che quello presenta e il suo testamento. Il notaro scriverà in seguito l'atto di soprascrizione, nel quale esprimerà che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza del notaro. e de'testimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'art. 976 (3).

19 *Art.* 980. I testimonj richiesti ad essere presenti al testamento. devono essere maschi, maggiori di età, dimoranti nel Regno, e che godono dei diritti civili.

SEZIONE II Delle regole particolari nella forma di alcuni testamenti.

20 *Art.* 981. I testamenti de'militari, e delle persone impiegate presso le armate. potranno in qualunque siasi paese essere ricevuti da un capo di battaglione. o di squadrone. o da qualunque altro ufficiale di grado superiore in presenza di due testimonj, o da due commissarj di guerra, o da uno solo di essi in presenza di due testimonj

21 *Art.* 982. Potranno ancora se il testatore è malato, o ferito, essere ricevuto dall'uffiziale in capo di sanità assistito dal commandante militare incaricato della polizia dello spedale.

22 *Art.* 983. Le disposizioni dei sovraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, ed acquartierati, o in

(1) L: 21 Cod: de Testam:
(2) Ibid. loc cit.
(3) L: 10 Cod: qui testamenta facere possunt.

guarnigione fuori del territorio del Regno, o prigionieri presso l'inimico; non non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell'interno del Regno, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, ed in una cittadella, o altro luogo le cui parte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra (4).

23 *Art* 984. Il testamento fatto secondo le forme stabilite sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento colle forme ordinarie (5).

24 *Art.* 985. I testamenti fatti in un luogo in cui saranno interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste, o di altra malattia contaggiosa, potranno essere fatti avanti il giudice di pace, od avanti uno degl'ufficiali municipali della comune in presenza di due testimonj.

25 *Art.* 986. Questa disposizione avrà luogo a favore, tanto di quelli che saranno attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si troveranno ne'luoghi infetti, comunque non siano attualmente m[illegible]ati.

26 *Art.* 987. I testamenti mentovati ne'due precedenti articoli, diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state aperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sarà trasferito in un luogo in cui non saranno interrotte.

27 *Art* 988. I testamenti fatti sul mare, durante un viaggio, potranno essere ricevuti.

A bado dei vascelli, ed altri bastimenti dello stato dell'uffiziale commandante del bastimento, o in di lui mancanza da quello che ne fa le veci nell'ordine di servizio, l'uno, o l'altro unitamente all'uffiziale di amministrazione, od a colui che ne adempie le funzioni.

28 Ed a bordo dei bastimenti da commercio potranno essere ricevuti dal segretario della nave, o da chi ne fa le veci, l'uno, o l'altro unitamente al capitano, proprietario, o patrone od in mancanza di questi dai loro suppleenti.

29 In tutti i casi questi testamenti devono riceversi in presenza di due testimonj (6).

30 *Art.* 989. Sulli bastimenti dello stato, il testamento del capitano, o quello dell'uffiziale di amministrazione, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano, del proprietario, o patrone o quello dello scrivano potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

31 *Art.* 990. In tutti i casi si faranno due originali dei testamenti indicati ne'due precedenti articoli.

32 *Art.* 991. Se il bastimento appreda in un porto straniero in cui si trovi un commissario delle relazioni commerciali d'Italia, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a depositare l'uno degl'originali chiuso, e sigillato nelle mani di questo commissario, che lo farà pervenire al ministro delle marine, e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo, ove il testatore ha domicilio.

(4) Institut: lib: 2 tit: 11 parag: 4 l: 17: Cod: de Testam: milit.

(5) L: 21, ff: de Testam: milit: l: 7, de injusto rupto, et irrito facto testamento.

(6) L: unica parag. 1. ff: de honor. possess: ex testamento militis.

33 *Art.* 992. Al ritorno del bastimento in Italia sia nel porto dell'armamento, o in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi. e suggellati, o l'uno di essi, in caso che l'altro sia stato depositato durante il viaggio, come nel precedente articolo, saranno consegnati all'uffizio del preposto all'iscrizione marittima; questi li trasmetterà senza ritardo al ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, come è prescritto dallo stesso articolo.

34 *Art.* 993. Si noterà sul ruolo del bastimento, ed in margine al nome del testatore la consegna che sarà stata fatta degl'originali del testamento, tanto nelle mani di un commissario delle relazioni commerciali, come all'ufficio di un preposto all'iscrizione marittima

35 *Art.* 994. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il viaggio, se al tempo in cui fu fatto la nave fosse approdata ad una terra straniera, o dallo stato Italiano in cui vi fosse un pubblico ufficiale, nel qual caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in Italia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto,

36 *Art.* 995. Le sopraddette disposizioni saranno comuni ai testamenti dei semplici passaggieri che non formeranno parte dell'equipaggio.

37 *Art.* 996. Il testamento fatto sul mare nella forma prescritta dall'articolo 988 non sarà valido, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, ed in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente far testamento nella forma ordinaria.

38 *Art.* 997. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere alcuna disposizione in favore degl'ufficiali del vascello, quando non siano parenti del testatore.

39 *Art.* 998. I testamenti contemplati negl'antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore, e da coloro che li avranno ricevuti.

40 Se il testatore dichiara che non sa, o non può formarsi, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che lo impedisce di farlo.

41 Nel caso in cui si richiede la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l'altro non avrà sottoscritto.

42 *Art.* 999. Un suddito Francese che si troverà in estero stato, potrà disporre con testamento olografo, come è prescritto nell'articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.

43 *Art* 1000. I testamenti fatti in estero stato non potranno mandarsi ad esecuzione riguardo ai beni situati nel Regno, che dopo essere stati registrati all'uffizio, ove esiste il domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all'ufficio della sua ultima nota abitazione del regno; e quando il testamento contenesse delle disposizioni relative ai beni immobili ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all'ufficio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esiggere una doppia tassa

44 *Art* 1001. Le formalità alle quali sono soggetti li diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente, e della precedente sezione, devono essere osservate sotto pena di nullità

SEZIONE III. Delle istituzioni d'erede e dei legati in generale.

45 *Art.* 1002. Le disposizioni testamentarie sono, o universali, o a titolo universale, o a titolo particolare.

46 Ciascheduna di queste disposizioni fatte, tanto sotto la denominazione d'istituzione d'erede, quanto di legato produrrà il suo effetto, secondo le regole in appresso stabilite per i legati universali, per i legati a titolo universale, e per i legati particolari.

SEZIONE IV. Del legato universale.

47 *Art.* 1003. Il legato universale è la disposizione testamentaria con cui il testatore dona ad una, o più persone l'universalità dei beni, che egli lascierà dopo la sua morte.

48 *Art.* 1004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi ai quali è dalla legge riservata una quota parte de'suoi beni, questi eredi per la di lui morte entrano *ipso jure* nell'immediato possesso di tutti i beni dell'eredità, ed il legatario universale deve da essi ripetere il rilascio de'beni compresi nel testamento.

49 *Art.* 1005. Ciò non ostante nello stesso caso il legatario universale avrà il godimento dei beni compresi nel testamento dal giorno della morte, se la domanda per il rilascio è stata fatta dopo l'anno per tale epoca; altrimenti questo godimento non incomincierà che dal giorno della domanda giudiziale, o di quello in cui si sarà volontariamente acconsentito al rilascio.

50 *Art.* 1006. Quando alla morte del testatore non vi saranno eredi ai quali la legge riservi una quota parte de'suoi beni, il possesso dei medesimi, seguita la morte, passerà, *ipso jure* ed immediatamente nel legatario universale, senza che sia tenuto a domandarne il rilascio.

51 *Art.* 1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se sigillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell'apertura, e dello stato del testamento di cui ordinerà il deposito presso un notaro da lui deputato.

52 Se il testamento è nella forma mistica, la sua presentazione, l'apertura, la descrizione, e deposito saranno fatti nella stessa maniera, ma l'apertura non potrà farsi, se non in presenza di quei notari, e testimonj che hanno segnato l'atti di soprascrizione li quali si troveranno nel luogo, o che vi saranno chiamati (7)

53 *Art.* 1008. Nel caso dell'articolo 1006 se il testamento è olografo, o mistico il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso con un decreto del presidente steso appiè dell'istanza, cui sarà unito l'atto del deposito

54 *Art.* 1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede cui la legge riserva una quota parte dei beni, sarà tenuto per i debiti, e pesi dell'eredità del testatore personalmente per la sua quota e porzione, ed ipotecariamente per il tutto, e sarà tenuto di soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, com'è stato dichiarato negl'articoli 926 e 927 (8).

SEZIONE V. Dei legati a titolo universale.

55 *Art.* 1010. Il legato a titolo universale è quello con cui il testatore lega una quinta parte dei beni de'quali la legge gli permette di disporre, come sarebbe

(7) L: 4. ff: testamenta quemadmodum aperiantur.

(8) Argum: ex l. 128 parag: 1 ff: de regal: jur: argum: ex l: 76 parag: 1 ff: de legat: 2 l: 13 cod: de haered: instituen: l: 43 ff: de uso, et usufruct: et reditu: legat:

una metà, un terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i suoi mobili, od una quantità determinata, o degl'uni, o degl'altri.

56 Qualunque altro legato non forma che una disposizione a titolo particolare.

57 *Art.* 1011. I legatarj a titolo universale saranno tenuti di domandare il rilascio agl'eredi, cui è riservata dalla legge una quota parte dei beni, ed in loro mancanza ai legatarj universali, o mancando questi agl'eredi chiamati, secondo l'ordine stabilito al titolo delle *Successioni*.

58 *Art.* 1012. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale sarà tenuto a soddisfare i debiti, ed a sostenere i pesi dell'eredità del testatore, personalmente per la sua quota, e porzione, e per il tutto ipotecariamente (9).

59 *Art.* 1013 Quando il testatore non avrà disposto che di una quota della porzione disponibile, e che avrà fatta tale disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto, unitamente agl'eredi naturali, a soddisfare per la sua tangente ai legati particolari.

SEZIONE VI. De' Legati particolari.

60 *Art.* 1014. Qualunque legato puro, e semplice darà al legatario dal giorno della morte del testatore un diritto sulla cosa legata trasmissibile ai suoi eredi, od aventi causa dal medesimo (10).

61 Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso delle cose legate, nè pretenderne i frutti, od interessi, che dal giorno della sua domanda di rilascio, fatta secondo l'ordine stabilito nell'art. 1011, o dal giorno in cui gli si fosse volontariamente accordato il detto rilascio (11).

62 *Art.* 1015. Gl'interessi, o frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda.

1.° Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento.

2.° Quando sarà stata legata a titolo di alimenti una rendita vitalizia, od una penzione (12).

63 *Art.* 1016. Le spese dell'istanza pen il rilascio saranno a carico dell'eredità, senza che però possa provenirne alcuna riduzione della riserva legale.

64 Le tasse del registro saranno dovute dal legatario.

65 Tutto ciò avrà luogo se non è stato altrimenti ordinato col testamento.

66 Ogni legato potrà essere registrato separatamente, e tale registro non potrà giovare ad alcun'altro, fuorchè al Legatario, ed aventi causa da esso.

67 *Art.* 1017. Gl'eredi del testatore, ed altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno *pro rata* della porzione di cui partecipa nell' eredità.

68 Saranno tenuti per il tutto coll'azione ipotecaria, fino alla concorrenza del valore degl'immobili della eredità di cui saranno detentori (13).

(9) Argum: ex l: 123 parag: 1 ff. de legat: jur: l: 6 parag. 1 ff: de legat: 2 Ulpian: Fragm: Tit: 24 parag: 25.

(10) L. 80 ff: de leg t: 2 l: 64 ff: de furtis l: 5. ff: quando dies lega: vel fidecomm: l: 3 cod: eod: tit.

(11) L: 2, et l: 4. cod: de Usuris, et fructib: legator.

(12) L: 10, et l: 18 ff: de aliment, vel cibariis legatis. L: 46 parag: 4 cod: de Episcop: et Clericis: l: 87 parag: 1 ff: de legatis 2

(13) L: 1 in fin: Cod: communia de Legat: l: 124 ff: de legat: 1. l: 33: ff: de legat: 2. l: 11. parag. 23, et 24 ff: de legat: 3. l: ultime ff: de servitute legata.

69 *Art.* 1018. La cosa legata sarà rilasciata cogli accessorj necessarj, e nello stato in cui essa si troverà nel giorno della morte del donante (14).

70 *Art.* 1019. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui non si riterrà che facciano parte legato, senza una nuova disposizione.

Si riterrà il contrario riguardo agl'abbellimenti, od alle nuove fabbriche fatte nel fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito (15).

71 *Art.* 1020. Se prima, o dopo del testamento la cosa legata si è ipotecata per un debito dell'eredità, od anco per il debito di un terzo, o se è stata gravata di un usufrutto, quegli che deve soddisfare il legato, non è tenuto a renderla libera, quando non ne sia stato incaricato dal testatore con un espressa disposizione (16).

72 *Art.* 1021. Quando il testatore avrà legata una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia, o nò il testatore saputo che essa non gli apparteneva (17)

73 *Art.* 1022. Quando il legato sarà di una cosa indeterminata, l'erede non sarà obbligato a darla della migliore qualità, ma neppure potrà della qualità peggiore (18).

74 *Art.* 1023. Il legato fatto ad un creditore non si riterrà, come fatto incompenso del suo credito, nè il legato fatto ad un domestico in compenso de'suoi salarj (19).

75 *Art* 1024. Il legatario a titolo particolare non sarà tenuto per i debiti dell'eredità, eccettuati i capi della riduzione del legato, come è stato sopra disposto, ed eccettuata l'azione ipotecaria dei creditori (20).

SEZIONE VII. Degl esecutori testamentarj.

76 *Art.* 1025. Il testatore potrà nominare uno, o più esecutori testamentarj.

77 *Art.* 1026. Potrà loro accordare l'immediato possesso di tutto, o di parte soltanto de'suoi mobili, ma un tal possesso non potrà oltrepassare un anno ed un giorno da computarsi da quello della sua morte.

78 Quando non l'abbia loro accordato, non lo potranno pretendere (21).

79 *Art.* 1027. L'erede potrà far cessare il detto possesso, offrendosi a consegnare agl'esecutori testamentarj una quantità di danaro bastante al pagamento dei legati dei mobili, o giustificando di averli soddisfatti

80 *Art.* 1028. Quegli che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

81 *Art.* 1029. La donna maritata non potrà accettare il carico di esecutrice testamentaria, senza il consenso del suo marito.

82 Se la medesima è separata di beni, tanto in forza del contratto di matri-

(14) L: 69 parag. 3 l: 116. parag. 4 de legat: 1, l: 52 parag: ult:, l: 102 parag: 3 ff: de legat: 3, l: 2 ff: si servitus vindicetur: l: 15. ff: de usu, et usufructu legato.

(15) L: 44 parag: 4. ff: de legat: 1. l: 39. ff. de legat: 2.

(16) L: 3 Cod: de Legat: l: 15 ff: de dote preelegata. Paul: Sent: lib: 3 tit: de legat: parag: 8.

(17) L: 67. parag: 8. ff: de legat: 2. l: 10. Cod: de Legat:

(18) L: 18 parag: 1 ff: de Aedilit: edict; l: 37 in princip: ff: de legat: 1. l: 55 parag: 1, et 2. Cod: de donat:

(19) L: 85 ff: de legat: 2 l: unic: parag: 3 Cod de rei Uxoriae actione,

(20) L: 7 Cod: de haeredit; action:

(21) Argum: ex l: 78 parag. 1 ff: ad Senat: Consult: Trebell:

monio, come per sentenza, potrà assumere il detto carico, coll'assenso del marito, od in caso di rifiuto coll'autorizzazione giudiziale in conformità di quanto è stato prescritto negl' art. 217, e 219 al titolo del matrimonio.

83 *Art.* 1030. Il minore non potrà essere esecutor testamentario neppure coll' autorizzazione del suo tutore, o curatore.

84 *Art.* 1031. Gl'esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, quando vi siano eredi minori, interdetti ed assenti.

85 Faranno stendere in presenza dell'erede presunto, o formalmente citato l'inventario dei beni dell'eredità.

86 Non essendovi denaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita dei mobili.

87 Invigileranno ad oggetto che il testamento venga eseguito, ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per sostenere la validità.

88 Spirato l'anno della morte del testatore, dovranno render conto della loro amministrazione.

89 *Art.* 1032. Le facoltà dell'esecutore testamenterio non passeranno ai suoi eredi (22).

90 *Art.* 1033. Essendovi più esecutori testamentarj che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degl'altri, ma saranno responsabili solidariamente per il rendimento dei loro conti riguardo ai mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro funzioni, e che ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita (23)

91 *Art* 1034. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'apposizione dei sigilli, inventario, resa dai conti, come pure tutte le altre relative alle sue funzioni, saranno a carico dell'eredità (24).

SEZ. VIII. *Della revoca dei testamenti, e della loro caducità.*

92 *Art.* 1035 I testamenti non potranno essere rivocate, in tutte o in parte, che con un testamento superiore, o con un atto avanti notaro, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà (25).

93 *Art* 1036. I testamenti posteriori che non rivocheranno espressamente i precedenti annulleranno, in questi soltanto, quelle disposizioni ivi contenute, che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie.

94 *Art.* 1037. La revoca fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la incapacità dell'erede istituito, o del legatario, o per la rinunzia dell'eredità, ovvero del legato (26).

95 *Art.* 1038. Qualunque alienazione, quella pure mediante vendita con facoltà di ricupera, o mediante permuta, che farà il testatore in tutto, od in parte della cosa legata, indurrà la revoca del legato, rigaurdo a ciò che è stato alie-

(22) Argum: ex l. 2 Cod: de devidenda tutela.

(23) Argum: ex l: 20. in princip. ff: mandati, vel contra.

(24) Argum: ex leg: 20 in princip: ff; mandati, vel contra.

(25) Institut: lib: 2 tit: 17 parag: 3, et 4 l: 2 ff: de injusto rupto, et irrito facto testimonio: l: 20 parag: 3. cod: de testam: l: 34. ff: de haeredib: instituend.

(26) Instit: lib: 2 tit: 17 parag: 3 Argum: ex leg. 12 ff: de his quae ut indignis auferunt L: 16, ff de injusto rupto, et irrito facto testamento.

nato, ancorchè l'alienazione posteriore sia nulla, e che la cosa stessa sia ritornata in possesso del testatore (27).

96 *Art.* 1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli in favore del quale è stata fatta, non sia sopravissuto al testatore (28).

87 *Art.* 1040. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione dipendente da un avvenimento incerto, e tale che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba eseguirsi, se non nel caso in cui sia, o nò per succedere l'avvenimento, sarà priva d'effetto, quando l'erede istituito, od il legatario muoja prima che siasi verificata la condizione (29).

98 *Art* 1041. La condizione, che secondo la mente del testatore, non fa che sospendere l'adempimento della disposizione, non impedirà che l'erede istituito, od il legatario abbiano un diritto acquisito, e trasmissibile ai propri eredi (30).

99 *Art* 1042. Il legato sarà senza effetto, se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

100 Si terrà lo stesso, se è perita dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell'erede, benchè questa sia stato costituito in mora per rilascio, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario (31).

101 *Art* 1043. La disposizione testamentaria sarà senza effetto, quando l'erede istituito, od il legatario la ripudierà, e si troverà incapace a conseguirla (32).

102 *Art.* 1044. Si farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei legatarj, nel caso in cui il legato sarà fatto a più persone congiuntamente.

103 Si reputerà fatto congiuntamente il legato, quando dipenderà da una sola e medesima disposizione e quando il testatore non avrà assegnata la parte di ciascun allegatario nella cosa legata (33)

104 *Art.* 1045. Si reputerà anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è suscettibile d'essere divisa senza deterioramento, sarà stata collo stesso atto donata a più persone anche separatamente (34).

105 *Art.* 1046. Le medesime cause che secondo l'articolo 954. e le due prime disposizioni dell'articolo 955. autorizzano la domanda di revoca della donazione tra vivi, sarà uno egualmente ammesse per chiedere la revoca delle disposizioni testamentarie.

106 *Art.* 1047 Se questa domanda ha per fondamento un ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, essa deve essere promossa entro l'anno da computarsi dal giorno dell'ingiuria.

CAP. VI *Delle disposizioni per mezzo a favore dei nipoti del donante o testatore, o de' figli de' suoi fratelli, e sorelle.*

(27) L: 27 paragr: 1 l: 13, et l: 18: ff: de adimand:, vel trasferend: legat.

(28) L: unic: parag: 7 Cod: de Caduc: tollend: l: 37 ff: de legat: 2.

(29) L: 5 ff: quando dies legati, vel fideicomm: cedat. L: 5 cod: eod tit.

(30) L: 1 parag: 1 et l: 79 ff: de condit:, et demonstrat: l: 17 ff: de regul: jur.

(31) L: 20 parag: 1 l: 3 parag: 3, et l: 47 parag: 4. ff: de legat: 1. l: 22. parag: ulf:, et l: 88. parag: 2 ff: de legat: 3.

(32) L: 38 parag: 1 ff: de legat: 1 Paul: Sentent: lib: 3 tit: de legal: parag: 12.

(33) L: 16 parag: 2. ff: de legat: 1 l: 26: parag: 1 ff: de condit, et demonstrat. l 89. ff: de legat: 3 l: unico parag: 11 cod: de caduc: tollend: institut: lib: 2. tit: 20. parag: 9. Ulpian: Fragment: tit: 24. parag: 12, et 13.

(34) L: 142 ff: de verbor: significat l: 89. ff: de legat: 3 lib. 1 ff: de usufructo accrescendo.

107 *Art.* 1048 I beni de' quali il padre, e la madre hanno la facoltà di disporre, potranno essere da essi donati, o in tutto, o in parte ad uno, o a più de' lor figlj, con atti tra vivi, o d'ultima volontà, coll'obbligo di restituire questi beni ai figli nati, o da nascere, nel primo grado soltanto di essi donatarj.

108 *Art.* 1049 In caso di morte senza figli, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi, o per testamento, a vantaggio di uno, o più de' suoi fratelli, o sorelle di tutti, o parte de' beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità con obbligo di restituire questi stessi beni ai figli di primo grado soltanto nato, ed a quelli da nascere, da essi fratelli, o sorelle donatarie.

109 *Art.* 1050. Le disposizioni permesse nei due precedenti articoli non saranno valide, se non quando l'obbligo di restituzione sarà a vantaggio di tutti i figli del gravato nati, o da nascere senza eccezzione, e preferenza d'età, o di sesso.

110 *Art.* 1051. Se nel caso sopra espresso il gravato di restituzione a favore de' suoi figli muore lasciando figli del primo grado, e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi percepiranno per diritto di rappresentazione la porzione spettante al figlio predefunto.

111 *Art.* 1052. Se il figlio fratello, o sorella a cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senz'obbligo di restituzione, accettano una nuova liberalità fatta con atto tra vivi, o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimarranno gravati di questa obbligazione, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni fatte a loro favore, e di rinunciare alla seconda per attenersi alla prima, quand'anche essi offerissero la restituzione de' beni compresi nella seconda disposizione.

112 *Art.* 1053. Li diritti de' chiamati saranno esercibili al tempo in cui per qualsivoglia causa cesserà il godimento de' beni per parte del figlio, del fratello, o della sorella gravati di restituzione; l'abbandono anticipato del godimento de' beni in favore dei chiamati, non potrà pregiudicare ai creditori del gravato anteriori all'abbandono (35).

113 *Art.* 1054. Le mogli de' gravati non potranno avere sui beni da restituirsi alcuna azione sussidiaria, in caso d'insufficenza di beni liberi, che pel solo capitale del denaro portato in dote, e nel caso soltanto in cui il testatore lo avesse espressamente ordinato (36).

Art. 1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà collo stesso atto, e con un posteriore in autentica forma nominare un tutore incaricato dell'esecuzione di tali disposizioni; quest tutore non potrà essere dispensato se non per una delle cause espresse nella *Sezione 6. del Capo 2. del Titolo della Minor Età, della Tutela, e dell'Emancipazione.*

114 *Art.* 1056. In mancanza di questo tutore ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, e se egli è minore, del suo tutore nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante, o del testatore, o dal giorno in cui, dopo questa morte si avrà avuta notizia dell'atto contenente le disposizioni.

115 *Art.* 1057. Il gravato che non avrà adempito al prescritto dell'articolo precedente, sarà decaduto dal beneficio della disposizione ed in quel caso il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de' chiamati ad istanza, o di loro stessi, se

(35) L: 10 ff: ad Senat: Consult: Trebell: (36) Auth: res quae Cod: Communia de legatis.

sono in maggiore età, o se sono minori, o interdetti ad istanza dei loro tutori, o curatori, o di qualunque parente dei chiamati maggiori, minori, od interdetti, o anco *ex officio* a richiesta del regio procuratore, presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui la successione è aperta.

116 *Art.* 1058. Dopo la morte di quello che avrà disposto coll'obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie all'inventario di tutti li beni, ed effetti componenti l'eredità eccettuato però il caso in cui non si tratti che di un solo legato particolare; quest'inventario conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili, ed effetti mobiliarj.

117 *Art.* 1059. Sarà fatto l'inventario ad istanza del gravato di restituzione, e nel termine stabilito nel *Titolo delle Successioni* alla presenza del tutore nominato per l'esecuzione. Le spese si dedurranno dai beni compresi nella disposizione.

118 *Art.* 1060. Se nel termine sopraespresso ad istanza del gravato non siasi eseguito l'inventario, si procederà alla sua formazione nel mese susseguente ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione, ed in presenza del gravato stesso, o del suo tutore.

119 *Art.* 1061. Se non si è sodisfatto al prescritto nei due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario sull'istanza delle persone indicate all'*Articolo* 1057, chiamandovi il gravato, o il suo tutore, ed il tutore nominato per l'esecuzione.

120 *Art.* 1062. Il gravato a restituire dovrà far procedere alla vendita, mediante affissi, ed incanti di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione, a riserva però di quelli di cui si fa menzione nei due articoli seguenti.

121 *Art.* 1063. La mobiglia, e gl'altri effetti *mobiliarj* che sono compresi nella disposizione coll'obbligo espresso di conservarli in natura, saranno rimessi nello stato in cui si troveranno al tempo della restituzione.

122 *Art.* 1064. I bestiami, e gl'utensilj inservienti alla coltura delle terre, s'intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi, o testamentarie delle stesse terre, ed il gravato sarà tenuto solamente a farli stimare, e valutare per corrisponderne l'eguale valore al tempo della restituzione.

123 *Art.* 1065. Il gravato dovrà impiegare nel termine di sei mesi da computarsi dal giorno della ultimazione dell'inventario il contante che vi si troverà, quella proveniente dal prezzo dei mobili, ed effetti stati venduti, e ciò che si sarà ricevuto in conto dei crediti ereditarj.

124 Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.

125 *Art.* 1066. Il gravato sarà egualmente tenuto ad impiegare il denaro che proverrà in seguito dell'esazione de'crediti e dall'affrancazione delle rendite, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l'esazione.

126 *Art.* 1067. Se il disponente avrà specificate le qualità degl'effetti nei quali deve farsi l'impiego, sarà ciò eseguito a termini della sua disposizione, diversamente non potrà farsi l'impiego medesimo, che coll'acquisto di beni immobili, o con poziorità d'ipoteca sui beni immobili.

127 *Art.* 1068. L'impiego prescritto nei precedenti articoli, sarà fatto coll'intervento, e ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione.

128 *Art.* 1069. Le disposizioni pertanto tra vivi, o per testamento col peso di

restituzione dovranno rendersi pubbliche . ad istanza , o del gravato , o del tutore deputato per l'esecuzione , cioè , quanto ai beni immobili , mediante la trascrizione degl'atti nei registri dell'ufficio delle ipoteche del luogo ove sono situati , e quanto alle somme impiegate sui beni immobili con poziorità d'ipoteca , mediante l'iscrizione nei beni medesimi .

129 *Art* 1070. La mancanza di trascrizione dell'atto contenente la disposizione, potrà dai creditori , e dai terzi possessori essere opposta anche ai minori , od interdetti . salvo il regresso contro il gravato , od il tutore nominato per l'esecuzione , e senza che i minori , o gl'interdetti possano essere restituiti in intero contro l'omessa trascrizione , quand'anco il gravato , od il tutore non fossero solvibili .

130 *Art.* 1071. La mancanza della trascrizione non potrà essere supplita , od iscusata per la notizia che in qualunque altro modo i creditori , ed i terzi possessori potessero avere avuto della disposizione .

131 *Art.* 1072. Non potranno in alcun caso i donatarj . legatarj , o gl'eredi legittimi di colui che avrà fatta la disposizione , e neppure i loro donatarj , legatarj , od eredi opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione , od iscrizione.

132 *Art.* 1073. Il tutore nominato per l'esecuzione sarà personalmente responsabile . quando non siasi personalmente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato dei beni per la vendita dei mobili , per l'impiego del danaro , per la trascrizione , e l'iscrizione , e generalmente se non ha praticate tutte le diligenze necessarie all'oggetto che bene, e fedelmente venga adempito l'obbligo della restituzione .

133 *Art.* 1074. Se il gravato è in età minore , non potrà anco nel caso d'insolvibilità del suo tutore essere restituito in intero contro l'inadempimento delle regole che gli sono prescritte negl'articoli di questo capo .

CAP. VII. *Delle divisioni fatte dal padre . dalla madre , o da altri ascendenti , tra i loro discendenti .*

134 *Art.* 1075. I padri e le madri , e gl'altri ascendenti potranno dividere , e distribuire i loro beni tra i loro figli . e discendenti (37) .

135 *Art.* 1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi , o per testamento, colle stesse formalità , condizioni , e regole prescritte per le donazioni tra vivi , e pe'testamenti .

136 Le divisioni fatte tra vivi non potranno contemplare che i beni presenti.

137 *Art* 1077 Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall' ascendente al tempo della di lui morte , i non compresi saranno divisi in conformità della legge (38) .

138 *Art.* 1079. Sarà interamente nulla la divisione . la quale non è stata fatta fra tutti i figli che esisteranno al tempo della morte , e fra i discendenti dei figli predefunti . Tanto i figli , o discendenti che non vi ebbero parte . quanto quelli tra quali venne fatta la divisione potranno provocarne una nuova nelle forme legali (39) .

139 *Art.* 1079 La divisione fatta dall'ascendente potrà impugnarsi per titolo di

(37) L: 8 cod: de inoss: testam: Novel: 18 cap: 7. scunde .
(38) Novel: 18: cap: 7. l: 21. Cod: familiae erer— (39) L: 36 cod: de inofficioso testamento .

lezione, oltre il quarto, potrà egualmente essere impugnata nel caso in cui risultasse dalla divisione, e dalle disposizioni fatte per antiparte, che uno de' condividenti abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette (40)

140 *Art.* 1080. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente articolo impugni la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese della stima, e vi sarà definitivamente condannato non che in quelle della lite, se il riclamo non è fondato.

CAPO VIII. *Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri dei medesimi.*

141 *Art.* 1081. Ogni donazione fra vivi di beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi, o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo.

142 Essa non potrà aver luogo a vantaggio dei figli nascituri, eccettuati li casi enunciati al capitolo VI di questo titolo.

143 *Art.* 1082. I padri, e madri, gl'altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli stranieri, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutto, o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte, tanto in favore de' detti sposi che de' figli nascituri del loro matrimonio, nel caso in cui il donante sopravivesse allo sposo donatario.

144 Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto delli sposi, o di uno di essi, si presumerà sempre nel sudetto caso di sopravivenza del donante, fatta a favore de' figli, e discendenti nascituri del matrimonio.

145 *Art.* 1083 La donazione fatta secondo la forma prescritta nel precedenti articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre a titolo gratuito degl'oggetti compresi nella donazione, eccetto che per piccole somme a titolo di competenze, od altrimenti.

146 *Art.* 1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti, e futuri, in tutto, o in parte, coll'obbligo però di unire all'atto di donazione uno stato dei debiti, e pesi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario al tempo della morte del donante di ritenersi i beni presenti, rinunciando al soprapiù dei beni del donante.

147 *Art.* 1085. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo non fu unito all'atto di donazione de' beni presenti, e futuri il donatario sarà tenuto di accettare, o di rinunciare intieramente la donazione. In caso di accettazione, non potrà pretendere, se non li beni li quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti, e pesi ereditarj.

148 *Art.* 1086. La donazione per contratto di matrimonio in favore degli sposi, e dei figli nascituri dello stesso matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà ancora essere fatta con la condizione di pagare indistintamente tutti i debiti, e pesi dell'eredità del donante, ovvero sotto altre condizioni, l'esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà; il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescielga di rinunciare alla

(40) L; 8 in princip: cod: de inoff: testamento.

donazione, e nel caso che il donante pel contratto di matrimonio si fosse riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione de' suoi beni presenti o di una determinata somma da ricavarsi da' suddetti beni, l'effetto, o la somma, quando egli morisse, senza averne disposto si riterranno compresi nella donazione, ed aparterranno al donatario, od a suoi eredi.

149 *Art.* 1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno essere impugnate nè dichiarate nulle, sotto pretesto di mancanza di accettazione.

150 *Art* 1088. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimonio non segue (41).

151 *Art* 1089. Le donazioni fatte ad uno delli sposi ne' modi qui sopra enunciati negl'articoli 1082, 1084, 1086. saranno pure senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario, ed alla sua discendenza.

152 *Art.* 1090. Tutte le donazioni fatte alli sposi a contemplazione del loro matrimonio, saranno al tempo dell'apertura della successione del donante riducibili alla porzione di cui la legge gli permetteva di disporre.

C A P. IX.

Delle disposizioni fra conjugi per contratto di matrimonio o durante il matrimonio

153 *Art.* 1091. Li sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l'uno dei due all'altro quelle donazioni che giudicheranno a proposito, sotto le modificazioni in appresso indicate (42).

Art. 1092. Qualunque donazione tra vivi dei beni presenti fatta fra sposi per contratto di matrimonio, non s'intenderà fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa, e sarà sottoposta a tutte le regole, e forme prescritte di sopra per tali donazioni (43).

154 *Art.* 1093. La donazione dei beni futuri, o dei beni presenti, e futuri, fatta fralli sposi per contratto di matrimonio, o da uno solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole stabilite nel caso precedente, rispetto a tali donazioni che loro venissero fatte da terze persone, eccetto che non sarà trasmissibile ai figli nati dal matrimonio, in caso di premorienza del conjuge donatario al conjuge donante.

155 *Art.* 1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio potrà nel caso il cui non lasciasse ne' figli, nè discendenti da questi disporre in favore dell'altra conjuge della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre in favore di un estraneo, e potrà pure lasciare l'uso frutto della totalità di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degl'eredi.

156 E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse figli o discendenti da essi, potrà donare all'altro conjuge, o una quarta parte de' suoi beni in proprietà, ed una quarta parte in uso frutto, o la metà di tutti i suoi beni soltanto in uso frutto.

157 *Art.* 1095 Il minore non potrà per contratto di metrimonio donare all'altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca se non

(41) L. 21, et 41 ff: de Jur: Dotium, l: 4. parag: 2 ff: de pactis.

(42) L. 27 ff. de donat. inter virum, et uxor. L. 1: parag. 1 ff. de donat.

(43 Institut. L. 2 tit. 7 parag. 5 in princip. cod. de donat. inter. virum. et uxorem.

coll'approvazione, ed assistenza di coloro il cui assenso è prescritto per la validità del suo matrimonio; mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all'altro conjuge (44).

158 *Art.* 1096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, durante il matrimonio, quantunque qualificata per donazione tra vivi potrà sempre rivocarsi (45).

159 La revoca potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito, o dal giudice.

160 Queste donazioni non saranno rivocabili per la sopravenienza dei figli.

161 *Art.* 1097. I conjugi durante il matrimonio, non potranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento farsi alcuna donazione scambievole, e reciproca con un solo, e medesimo atto.

162 *Art.* 1098. Il marito, e la moglie che avendo figli di altro matrimonio, ne contrarrà un secondo, od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte eguale alla minore, che sia per pervenire ad uno dei figli legittimi, senza che in verun caso queste donazioni possono eccedere il quarto de'beni (46).

163 *Ar.* 1099. I conjugi non potranno indirettamente farsi alcuna donazione, oltre a ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni.

164 Sarà nulla qualunque donazione, o simulata, o fatta ad interposta persona (47).

165 *Art.* 1100. Saranno considerati, come fatte ad interposta persona le donazioni di uno dei conjugi, o ai figli, o ad uno dei figli dell'altro coniuge nati da un altro matrimonio, e quelle pure fatte dal donante ai parenti dei quali l'altro conjuge fosse l'erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest'ultimo non sia sopravissuto al suo parente donatario (48).

166 Come possino far testamento quelli che sono in quarantena - Vedi *Sanità* dal N. 229, al 234.

167 Del testamento fatto in tempo di malattie contagiose - Vedi - *Giudice di Pace* N. 232,

XVI

Parere del Consiglio di Stato delli 31 *Gennajo* 1806;

168 Il Consiglio di stato, il quale giusta la trasmissione ordinatane da S. M. l'Imperatore, e Re ha sentito il rapporto della sezione di legislazione intorno ad un reclamo del Sig *Duchâtenet* contro la sentenza che hanno dichiarato nullo il testamento della Signora *Letellier*.

E' di parere di non ammettere il ricorso pe'motivi seguenti.

169 La dimanda del Sig. *Duchâtenet* dee essere esaminata in primo luogo relativamente a lui medesimo, ed alla posizione in cui ritrovasi; si esaminerà di poi sotto un punto di vista più generale, ed indipendentemente da qualunque specie particolare.

170 Il testamento della Sig. *Letellier* è stato annullato per essersi dal notajo

(44) L. 1 cod. si adversus donationem.

(45) L. 1, et L. 32 parag. 2, 3, et 4 ff. de donat. inter virum, et uxorem.

(46) L. 6 cod. de secundis nuptiis.

(47) Ibidem.

(48) L. 3 parag. 4, et 5. L. 5 parag. 2 ff. de donat. inter virum, et uxorem.

che lo ha rogato, ommesso di *far mensione espressa che egli ha scritto lo stesso atto*.

271 Li tribunali che hanno così deciso si sono appoggiati sull'autorità dell' articolo 972 del codice civile che così si esprime.

„ Se il testamento è rogato da due notari, dee essere loro dettato dal testatore, *e scritto da uno di questi notari, tal quale è dettato*.

„ Se non avrà che un notajo, dee parimente essere dettato dal testatore, *scritto dal notajo*

„ Nell'uno o nell'altro caso devesi leggere il testamento al testatore in presenza di testimoni.

„ Si farà *del tutto espressa mensione*.

272 Li magistrati hanno veduto in questo testo un obbligo positivo per parte del notajo di far *mensione espressa* che il testamento è scritto di sua mano.

273 Non si esamina in questo momento il motivo di questa disposizione. I tribunali han pensato che ella era portata dallo stesso testo; eglino l'hanno applicata.

Il Sig. *Duchâtenet*, legatario universale della Sig. *Letellier* ha ricorso in cassazione. La sua dimanda è stata rigettata. In questo caso egli ricla na l'autorità di S. M. l'Imperatore e Re.

274 Le costituzioni non hanno stabilito se non due gradi di giurisdizione. Elleno hanno creato le corti di appello per giudicare inappellabilmente, ma gl'atti emanati da queste corti hanno soltanto il carattere di decisioni sovrane, quando sono muniti di tutte le formalità richieste per costituire una sentenza. Se le forme sono state violate non vi ha, a propriamente parlare veruna sentenza, e la corte di cassazione distrugge un atto irregolare. Se al contrario tutte le forme sono state osservate, la sentenza è riputata la verità stessa.

275 Parecchj forti motivi di un generale interesse hanno resa imperiosamente necessaria questa massima. Giudici superiori vengono stabiliti per riparare gl'errori di una prima decisione. se fosse eziandio permesso di rimettere in quistione ciò che fosse stato giudicato dalle corti, dove mai si arresterebbe questa ulteriore discussione, e qual più forte garanzia contro gl'errori di un terzo, e quarto tribunale?

276 Frattanto la stabilità delle sentenze emanate dalle corti riposa, bisogna convenirne, non sulla certezza che acquistasi, che una sentenza è giusta, ma sulla presunzione della sua giustizia, quando è munita dalle formalità che le danno il carattere di una sentenza. Ora egli è conforme alla natura di qualsivoglia presunzione che essa ceda alla verità contraria, quando ella viene dimostrata. Se adunque una sentenza trovasi in opposizione formale con una disposizione testuale della legge, la presunzione della giustizia di essa dileguasi, poiche la legge è, e deve essere la giustizia de'tribunali. Per tale motivo la corte di cassazione ha il diritto di annullare eziandio in questo caso gl'atti delle corti.

277 Ecco le sole garanzie che le costituzioni dell'impero abbiano somministrato contro gl'errori de'magistrati.

278 Non si potrebbe deviare da tali principj conservatorj, senza cedere in

un sistema arbitrario, inconciliabile col diritto di proprietà, e colla libertà civile.

179 Nella specie attuale non dicasi apertamente che la sentenza contro cui si è riscosso, sia in opposizione con un testo di legge, si trae più tosto la ragione di lagnarsi da un applicazione del testo che pretendesi troppo scrupolosa; ma una sentenza della corte di cassazione, che distruggesse una sentenza per essere troppo letteralmente conforme al testo della legge, avrebbe nell'ordine giudiziario uno scandolo, di cui, come speriamo, noi non saremo giammai testimonj.

180. Ma, si dice, essere contrario alla giustizia, che un fallo dell'estensore abbia a produrre la nullità di un testamento e la rovina di una famiglia, quando a questa mancanza si può supplire per mezzo di una verificazione di scrittura

181 Le leggi non possono prendere tutti li casi particolari.

182 Egli è possibile che in una data specie, l'ommissione di una formalità che la legge ha dovuta introdurre produca l'annullazione di un atto irreprensibile, eziandio lodevole, se così si vuole ne'suoi motivi; ma un tale inconveniente che può sempre prevenirsi con un po di attenzione, è mille volte meno grave di quello che risulterebbono dalla facoltà conceduta di supplire per mezzo di pruove testimoniali a ciò che avrebbesi dovuto scrivere, e che non si è scritto in un testamento.

183 Il Sig. *Duchâtenet* adduce che i tribunali sono discrepanti sul senso della legge, ma la giurisprudenza delle corti sembra al contrario uniforme su questo punto, e quando fosse vero che elleno sono state discrepanti il Sig. *Duchâtenet* nulla ne potrebbe quindi inferire. La corte di cassazione, annullerebbe le decisioni contrarie alla legge; egli sarebbe sempre vero, che questa corte ha rigettato il ricorso del Sig. *Duchâtenet*.

184 Non restagli adunque verun motivo di nessuna via di ricorrere un altra volta, poichè egli ha di gia esauriti tutti quei mezzi che offrivansi le nostre leggi, e le nostre costituzioni (49).

XVII

185 Li testamenti consegnati alli notari sono registrabili nel termine di tre mesi dal dì della morte dei testatori, a diligenza degl'eredi, donatarj, legatarj, o esecutori testamentarj e tali testamenti pagano il dritto fisso di tre franchi (50).

186 Li testamenti ne'quali il notaro che li ha ricevuti non ha fatta menzione espressa d'essere stati scritti da lui medesimo, sono dichiarati nulli – Vedi nel supplemento tit. Ricorso dal 1, al 10.

TESTIMONJ

SOMMARIO

I Punizione dei testimonj falzi dal N. 1, all'8.
II Del modo con cui sono ricevute in materia di atto criminale correzionale, e di polizia le deposizioni dei principi, e di alcuni funzionarj dello stato dal N. 9 al 23.
III Degl'esami dei testimonj dal N. 34 al 73.
IV Legge dei 18 Pratile anno II relative alle diposizioni de militari citati come testimonj innanzi li tribunali dal N. 74 al 95.
V Legge dei 21 Fruttifero anno VIII relativa alla

(49) Legge dei 22 Frimajo anno VII art. 21, ed art 68 paragrafi 3 e 4.

(50) Questo fu pubblicato, e reso esecutorio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governatore generale di Roma dei 12 Febbrajo 1812.

citazione in testimonio de'cassieri, sotto cassieri, e controlori della tesoreria nazionale dal N. 93 al 102.

VI Deliberazione dei 7 Messifero anno IX che prescrive il modo di citare in testimonio li membri del senato conservatore, del tribunato ec. dal N. 103 al 110.

VII Legge dei 20 Termifero anno IV che determina la maniera con cui si riceveranno le deposizioni de'membri del corpo legislativo, del direttorio esecutivo ec. citati in testimonio innanzi li tribunali, fuori di quelli sedenti nel comune, ove quelli esercitano le loro funzioni dal N. 111, al 116.

VIII Parere del consiglio di stato dei 14 Germile anno VIII, sul modo con cui un consigliere di stato può essere inteso, come testimonio N 117, e 118.

IX Decreto imperiale con cui si fissano li casi ne'quali possono essere intesi in testimonj li ministri, e prefetti, grandi ufiziali dell'impero, presidenti del consiglio di stato, ministri di stato, e consiglieri di stato, generali in attuale servigio, ambasciatori, ed altri agenti diplomatici presso le corti estere, ed il ceremoniale che deve osservarsi in tale occasione dal N. 119 al 127.

X L'esame de'testimonj deve essere registrato, e paga un dritto N 128.

XI Esame de' testimonj in cause correzionali - *Remissive* N. 129

XII Esame di testimonj in giudizio civile - *Remissive* N. 130.

XIII Quali siano li testimonj abili per provare lo stato civile - *Remissive* N. 131.

XIV Pagamento dovuto ai testimonj - *Remissive* N. 132.

XV Testimonj che allegano falsa scusa per non comparire - *Remissive* N. 133.

XVI Regole per l'esame de'testimonj - *Remissive* N. 134

XVII Modo di procedere contro li testimonj, che nell'atto della discussione si scuoprono falzi - *Remissive* N. 135.

XVIII Pena de'testimonj che non compariscono alla citazione o che ricusano di prestare il giuramento, e di fare la loro deposizione - *Remissive* N. 136.

I

CODICE PENALE - TIT. II. - CAPO I. - SEZ. VII.

§. 1. *Falza testimonianza* (*)

1 *Art.* 361. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia *Criminale*, o contro l'accusato, o a favore di quello, sarà punito con la pena dei lavori forzati a tempo.

2 Se nondimeno l'accusato è stato condannato ad una pena più forte di quella dei lavori forzati a tempo, il falzo testimonio che ha deposto contro di lui, porterà la stessa pena (1).

(*) Il codice penale pubblicato l' anno 1791 alla parte II, sezione II, titolo II parlando di tale oggetto, così prescrivea.

Art. 40. Chiunque sarà convinto del delitto di falza testimonianza in materia civile sarà punito con la pena di sei anni di prigionia.

Art. 48. Chiunque sarà convinto del delitto di testimonio falzo in un processo criminale, sarà punito con la pena di 20 anni di ferri, e con la pena di morte, se è succeduta condanna a morte contro l'accusato, nel cui processo sarà stato sentito il testimonio falzo.

A questa legge successe l'altra dei 5 Piovoso anno II 24 Gennaro 1794 la quale così parlava.

La convenzione nazionale, dopo avere sentito il rapporto del suo comitato di legislazione, decreta quanto siegue:

Art. 1. La pena di morte pronunciata dall'articolo 48 della II sezione del titolo II della II parte del codice penale, contro li testimonj falzi sentiti sopra accuse capitali, avrà luogo quantunque gl'accusati a carico de' quali avranno deposto, siano stati assoluti.

Art 2. Li testimonj falzi che avranno deposto in di colpa, sia che gl'accusati, anche di delitti capitali siano stati assoluti, o condannati, saranno puniti di vent'anni di ferri, conforme alla prima parte dell'articolo del codice penale qui sopra accennato.

Art: 3 . . . .

Art. 4 La presente legge sarà letta pubblicamente ai testimonj chiamati in giudizio per deporre in ogni processo, immediatamente dopo l' atto di accusa

(1 La testimonianza falsa non può aver luogo che per parte di quelli che sono interpellati dalla giustizia, o in virtù delle ordinanze della medesima: Ogni dichiarazione stragiudiziale se non è conforme alla verità è un asserzione falza, ma non una falza testimonianza. Sembrarebbe a primo aspetto che quello che inganna i magistrati per strappare un colpevole al supplizio fosse meno reo di colui che mentisce avanti li tribunal per gravare un innocente colle apparenze del misfatto, e per abbandonare il giusto alla morte, ed all'infamia; sebbene questi due misfatti non presentino la stessa atrocità nei risultati, ciò non ostante tendono entrambi al medesimo scopo, d'indurre la giustizia in errore, e contengono lo stesso spergiuro. Pure la legge in qualche parte deferisce al sentimento generale, giacchè pronuncia la pena del taglione contro quel testimonio che avesse deposto contro un accusato che sia stato condan-

3 *Art.* 362. Chiunque sarà colpevole di falza testimonianza in materia correzionale, o di polizia, o contro l'incolpato, o a favore di quello, sarà punito col rinchiudimento.

4 *Art.* 363. Il colpevole di falza testimonianza in materia civile, sarà punito con la pena enunciata nell'articolo precedente (2).

5 *Art.* 364. Il falzo testimonio in materia correzionale di polizia, o civile che avrà ricevuto denaro, o una ricompensa qualunque, o prometterà sarà punito coi lavori forzati a tempo (3).

6 In ogni caso sarà confiscato ciò, che il falzo testimonio avrà ricevuto.

7 *Art.* 365. Il colpevole di aver subornato i testimonj sarà condannato alla pena dei lavori forzati a tempo, se la falza testimonianza che ne fu l'oggetto importa la pena del rinchiudimento; ai lavori forzati a vita, se la falza testimonianza importerà la pena dei lavori forzati a tempo, o quella della deportazione; ed alla pena della morte, se la falza testimonianza importerà quella dei lavori forzati a vita, o la pena capitale (4).

8 *Art.* 366. Quello a cui fosse stato proposto il giuramento, o al di cui giuramento si avesse rapporto in materia civile, e che avrà fatto un falzo giuramento, sarà punito colla degradazione civica (5).

nato o ai lavori forzati in perpetuo, o alla morte: ma se l'accusato è liberato, il falzo testimonio, benchè abbia deposto contro di lui, non sarà punito che con la pena ordinaria del testimonio falzo cioè coi lavori forzati a tempo; ad eccezzione del solo accennato caso, la pena non varia più, sia che il testimonio falzo abbia deposto in favore dell'accusato, sia che lo abbia fatto contro:

2 La falza testimonianza in materia civile, correzionale, e di polizia, rimonta presso a poco alle stesse cause, produce li medesimi effetti, e deve per conseguenza assoggettarsi a le stesse pene.

(3 E' giusto che sia più severamente punito il falzo testimonio che si è lasciato corrompere dal denaro, da una ricompensa qualunque, o da promesse, giacchè per un vile interesse tradì la coscienza, e pregiudicò al suo prossimo.

4 Il subornatore è l'artefice segreto, e motore ordinario del falzo testimonio. Viene quello dalla nostra legge colpito colla pena maggiore di un grado di quella del falzo testimonio che è stato l'oggetto della subornazione. Quest' aumento deriva del carattere stesso del subornatore, il quale è più di un complice ordinario, poichè pel suo solo interesse è stato ordito, e consumato il misfatto, e nelle sue mani il testimonio è unicamente un istromento docile, e corrotto: ma perchè possa punirsi la subornazione, rendesi necessario che la testimonianza falza che ne è l'oggetto sia stata realizzata, perchè il subornatore può sino al punto della dichiarazione trattenere, o disapprovare il falzo testimonio. La provocazione alla falza testimonianza, neppure può essere confusa colla tentativa di questo misfatto; questa tentativa è sempre personale al testimonio, ed allorchè quest'ultimo è innocente, il subornatore non è colpevole che di un criminoso progetto, senza principio di esecuzione, e condannato dalla sua coscienza, non può esserlo dai tribunali.

(5 Niuna pena meglio conviene al giuramento falzo, quanto quella che consiste nella destituzione, ed esclusione del condannato da qualunque funzione, o pubblico impiego, nella privazione di diversi livelli diritti, come sarebbe quello di essere giurato, o testimonio: di fatti il colpevole di falzo giuramento è indegno di godere questi vantaggi. Questa disposizione non distrugge nè cambia l'articolo 1363 del Codice Napoleone il quale porta che — *Quando siasi prestato il giuramento deferito, o riferito, non si ricevve l'avversario a provarne la falzità.* Non si potrebbe non abusare neppure di questa disposizione per eludere l'articolo 1341 dello stesso codice che proibisce ogni pruova testimoniale in tutto quello che ecede la somma, o il valòra di 150 franchi per far ricevere in appoggia di un accusa criminale una pruova non recevibile avanti li tribunali civili, e fare così ricevere sotto altra forma un azione giustamente estinta, o proscritta. Non è tale, ne saprebbe esserlo lo scopo, ed il senso di questa legge; essa non apre veruna nuova azione al soccombente. Il Codice Napoleone ha regolato tutto quello ch'era relativo agl'interessi privati, ed alla parte civile. E' il pubblico ministero che potrà pel solo interesse della società procedere contro lo spergiuro. Colui che avrà falzamente giuramento per liberarsi dal pagamento di un debito contratto, ma di cui non sarà stata presentata o ammessa la pruova nei tribunali civili, non goderà in pace il frutto della sua impostura, ma potrà disvelarsi al gran giorno della giustizia criminale.

11.

CODICE D'ISTRUZIONE CRIMINALE - TITOLO IV.

CAPITOLO V.

9 *Del modo con cui sono ricevute in materia d'alto criminale, correzionale, e di polizia le diposizioni dei principi, e di alcuni funzionarj dello stato.*

Art. 510. Li principi, o principesse di sangue imperiale (6); i gran dignitarj dell'impero (7) ed il gran giudice ministro della giustizia (8) non possono mai essere citati come testimonj, neppure nei dibattimenti che hanno luogo avanti il giuri, se non che nel caso in cui l'Imperatore, sulla domanda di una parte, o sul rapporto dal gran giudice avesse con decreto speciale autorizzato questo comparimento.

10 *Art.* 511. Le deposizioni delle persone di questa qualità, salva l'accezzione prevista di sopra saranno redatte in scritto, e ricevute dal primo presidente della corte imperiale, se le persone nominate nell'articolo precedente risiedono, o si trovano nel capo luogo di una corte imperiale, altrimenti dal presisidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui esse avessero il loro domicilio, o accidentalmente vi si trovassero.

11 A quest'effetto sarà diretto dalla corte, o dal giudice istruttore avanti a cui è portata la causa, al presidente nominato di sopra uno stato dei fatti, delle domande, e questioni sulle quali è chiesta la testimonianza

12 Questo presidente si trasporterà alla dimora delle persone di cui si tratta per ricevere le loro disposizioni.

13 *Art.* 512 Le deposizioni ricevute in tal maniera saranno immediatamente rimesse alla cancelleria, o mandate chiuse e siggillate a quella della corte, o del giudice richiedente, e comunicate senza dilazione all'ufficiale incaricato del pubblico ministero.

(6) Non può darsi in Francia il titolo di *Principe* se non chi ai membri della famiglia Imperiale nell'ordine di eredità, cosi prescrive il Senato Consulto organico dei 28 Fiorile anno XII (18 Maggio 1804) Articoli 3, e l 8.

(7) Li gran Dignitarj dell'Impero sono - Il grand' Elettore, l'Arcicancelliere dell'Impero, l'Arcicancelliere dello Stato, l'Arci-Tesoriere, il Connestabile, il grand'Ammiraglio. Veggasi il *Codice Politico Art.* 551.

(8) Le attribuzioni del gran Giudice Ministro della Giustizia sono assai estese, e sono le seguenti.

1 L'abituale corrispondenza con le Corti di Giustizia, e li Tribunali, e con li Procuratori Imperiali per tutto ciò che ha rapporto all'Amministrazione della Giustizia, sia in civile che in criminale.

2 L'organizazione delle corti, tribunali, e giustizie di Pace, l'esercizio del dritto d'invigilare sopra di essi, e di riprenderli.

3 Il regime del Notariato, ed il lavoro relativo alle nomine delli notari.

4 La recezzione delle scritture, processi, sentenze indirizzate al ministro per la Corte di Cassazione, e loro rinvio ai respettivi tribunali.

5 La relazione delle suppliche per grazia, e l'invio ai tribunali delle lettere di grazia, o di commutazione di pena.

6 Il rapporto delle questioni che esiggono l'interpretazione delle leggi, e sugl'affari che per loro natura devono essere rimandati al consiglio di stato, il conto da rendersi all'Imperatore sulle osservazioni raccolte sulle diverse parti della legislazione, sugl'abusi che possono essersi introdotti nell'esercizio della giustizia, sulla disciplina de'Tribunali.

7 L'ordine di spese dall'ordine giudiziario,

8 La Stampa, ed invio delle Leggi, Senato Consulti, Decreti imperiali, Proclami, e regolamenti,

9 Egli ha un posto distinto nel Senato, ed al consiglio di Stato.

10 Presiede nella Corte di Cassazione, ed a quelle di appello quando l'Imperatore lo giudica a proposito.

11 E'membro della Corte Imperiale.

12 Presiede alla commissione del contenzioso,

13 Se vi è luogo d'interrogare un funzionario incolpato, la di cui condotta abbia l'Imperatore giudicato a proposito di far esaminare per via di alta polizia amministrativa, il gran Giudice chiama a sè il funzionario incolpato, e lo interroga in presenza dei commissarj del consiglio di stato nominati dall' Imperatore - Veggesi il Codice Politico Articoli 712, e 713.

24 Nell'esame avanti il giurì, queste saranno lette pubblicamente ai giurati, e sottoposte ai dibattimenti sotto pena di nullità.

25 *Art.* 513. Nel caso in cui l'imperatore avesse con decreto ordinato, o autorizz. il compimento di alcune fra le persone nominate di sopra avanti al giurì, lo stesso decreto imperiale ordinerà il cerimoniale da osservarsi a loro riguardo.

26 *Art.* 514. In quanto ai ministri, fuori del gran giudice i grandi officiali dell' impero (9), i consiglieri di stato (10), incaricati di una parte dell'amministrazione publlica, i generali in capo attualmente in servizio, gl'ambasciatori, o altri agenti presso le corte straniere, si procederà come siegue.

27 Se la loro deposizione è richiesta avanti la corte d'assisa o avanti il giudice istruttore del luogo di loro residenza, o del luogo in cui si trovassero accidentalmente, dovranno farle nelle forme ordinarie.

28 Se si tratta di una deposizione relativa se un affare di cui si prende cognizione fuori del luogo in cui risiedono per l'esercizio delle loro funzioni, o di quello in cui si ritrovassero accidentalmente, e se questa deposizione non è richiesta avanti al giurì, il presidente, o il giudice istruttore, avanti a cui pende la causa, manderà a quello del luogo, in cui risiedono questi funzionarj a motivo delle loro funzioni uno stato dei fatti, domande, e questioni sopra le quali è richiesta la loro testimonianza.

29 Se si tratta della testimonianza di un agente residente presso una corte estera, questo stato sarà mandato al gran giudice ministro della giustizia, il

(9) Li grandi officiali dell'Impero sono:

1 De'Marescialli dell'Impero scielti frai generali li più distinti; il loro numero non eccede quello di sedici: non fanno parte di questo numero li marescialli dell'Impero che sono senatori.

2 Otto ispettori, e colonelli generali dell'artiglieria, e del genio delle truppe a cavallo, e della marina.

3 Dei grandi officiali civili della corona, tale, e quali sono stati istituiti dalli statuti dell'Imperatore.

Li posti dei grandi officiali sono inamovibili. Ciascuno di essi presiede un Collegio Elettorale, che gli è specialmente designato all'epoca della sua nomina. Se per un ordine dell'Imperatore, o per qualunque altra causa possa essere un grande officiala cessa dalle sue funzioni, conserva ciò non ostante il suo titolo, il suo regno, le sue prerogative, e la metà de'suoi appuntamenti, non li perde che in seguito di una sentenza dell'alta corte Imporiale. — Veggasi il Codice Politico dall'Articolo 570 al 575.

(10) Il Consiglio di Stato è composto:

1 Dei Principi della famiglia Imperiale, allorchè sono giunti all'anno 18.

2 Dei grandi Dignitarj dell'Impero.

3 Dei Consiglieri di stato, che non possono eccedere il numero di cinquanta,

4 Dei ministri, li quali hanno rango, sedute, e voce deliberativa nel consiglio di stato.

L'Imperatore non può eleggere, o conservare per consiglieri di stato, se non che dei cittadini il nome de'quali si ritrovi inscritto sulla lista nazionale.

Il consiglio di stato è diviso in sei sezioni, cioè,

Sezione di Legislazione
Sezione dell'Interno
Sezione delle Finanze
Sezione della Guerra
Sezione della Marina
Sezione del Commercio

Il servizio dei Consiglieri di stato è distinto in servizio ordinario, ossia servizio del consiglio di stato, ed in servizio estraordinario, che consiste, o in funzioni permanenti, o in missioni temporanee.

La lista dell'uno, e dell'altro sarvizio è fissata dall'Imperatore al principio di ciascun trimestre.

La lista del trimestre precedente sussiste, finchè sia sottoscritta la nuova lista.

Li Consiglieri di stato in servizio ordinario, si dividono in due classi; alcuni sono addetti ad una Sezione del consiglio; altri sono in servizio fuori di Sezzione.

Allorchè un membro del consiglio di stato si è trovato per il corso di cinque anni sulla lista dei membri del consiglio in servizio ordinario, riceve il brevetto di consiglierd di stato a vita.

Allorchè cessa di essere posto sulla lista del consiglio di stato in servizio ordinario, o estraordinario, non ha diritto che al terzo degl'appuntamenti dei consiglieri di stato.

Non perde il suo titolo, nè li suoi dritti che per sentenza dell'alta corte Imperiale che porta pena afflittiva, o infamante Veggasi il Codice Politico dall'Articolo 611 al 616.

quale lo rimetterà dove occorre, e nominerà la persona che riceverà la deposizione.

20 *Art.* 515. Il presidente, o giudice istruttore al quale sarà indirizzato lo stato di cui si è fatta menzione nel precedente articolo e farà chiamare il funzionario avanti di se, o riceverà la sua deposizione per iscritto.

21 *Art.* 516. Questa deposizione sarà mandata chiusa, e sigillata alla cancelleria della corte, o del giudice richiedente, comunicata, e letta come si è detto nell'articolo 511, (11) e sotto le stesse pene.

22 *Art.* 517 Se i funzionarj della qualità espressa nell'articolo 513, (12) sono citati a comparire come testimonj avanti un giurì riunito fuori del luogo in cui risiedono per l'esercizio delle loro funzioni, o di quelle in cui si trovassero accidentalmente, potranno esserne dispenzati con un decreto dell'Imperatore.

23 In questo caso faranno la deposizione scritta, e si osserverà il deposito negl'articoli 514, e 515. (13).

III

CODICE DI PROCEDURA CIVILE PARTE I. LIB. II. TITOLO XII. Degli esami dei testimonj.

24 *Art.* 252 I fatti che una delle parti chiederà di provare, saranno succintamente articolati per mezzo di un semplice atto di conclusione, senza scrittura, nè istanza.

25 Nel termine di tre giorni questi fatti medesimi saranno per mezzo di un semplice atto riconosciuti, o negati, altrimenti potranno aversi per confessati, o verificati.

26 *Art.* 253. Quando i fatti sono ammissibili, se avviene che siano negati, e la legge non ne proibisca la prova, potrà questa essere ordinata (14).

27 *Art.* 254. Parimente il tribunale potrà ordinare di propria autorità la prova dei fatti, che gli sembreranno concludenti, se pure la legge non lo vieta.

28 *Art.* 255. La sentenza che ordinerà la pruova conterrà.

1.° I fatti da provarsi.

2.° La nomina del giudice avanti a cui sarà fatto l'esame.

29 Se i testimonj sono troppo lontani sarà permesso d'ordinare che l'esame sia fatto avanti un giudice da destinarsi da un tribunale scelto a tale oggetto.

30 *Art.* 256 La prova contraria sarà ammissibile per diritto, la prova dell'attore, e quella del reo dovranno incominciarsi ed ultimarsi nei termini fissati negl'articoli seguenti.

31 *Art* 257. Se l'esame si fa ove è stata proferita la sentenza, oppure in un luogo distante tre miriametri (15) esso avrà principio entro otto giorni da quello della notificazione fatta al procuratore; se la sentenza è stata pronunciata contro una parte che non abbia procuratore, gl'otto giorni decorreranno da quello della notificazione fatta alla persona, o al di lei domicilio. Questi termini decorreranno egualmente contro la parte che a notificata la sentenza. Il tutto sotto pena di nullità.

(11) Vedi il superiore Num. 21.
(12) Vedi il superiore Num 23.
(13) Vedi li superiori Numeri 24, e 25.

(14) Veggasi il prescritto su ciò dell'Articolo 1341 del Codice Civile al nostro titolo *Prova* N. 44.
(15) Diciotto miglia.

32 Se la sentenza è succettibile di opposizione il termine decorrerà dal giorno della spirazione di quel tempo che è stabilito per l'opposizione.

33 *Art.* 258. Se l'esame deve essere fatto ad una maggiore distanza, la sentenza assegnerà il termine dentro il quale avrà principio.

34 *Art.* 259. L'esame si reputa incominciato per ciascuna delle parti respettivamente dal momento in cui il giudice destinato rilascia l'ordine di citare li testimonj per il giorno, e per ora da essa indicata.

35 In conseguenza lo stesso giudice aprirà li respittivi processi verbali con la menzione dell'istanza fattagli, e dall'ordine predetto.

36 *Art.* 260. I testimonj saranno citati in persona, o nel loro domicilio, quelli che saranno domiciliati nella distanza di tre miriametri dal luogo, ove deve farsi l'esame, saranno citati al meno un giorno prima di quello dell'udienza. Sarà aggiunto per ogni spazio di tre miriametri un giorno, quanto i domiciliati saranno in maggiore distanza. Si darà copia a ciascun testimonio dell'ordine del giudice, e della parte dispositiva della sentenza, per quella soltanto che riguarda li fatti che sono stati ammessi. Il tutto sotto pena di nullità dei depositi, nei quali non fossero state osservate le formalità superiormente enunciate.

37 *Art.* 261. Tre giorni almeno avanti l'esame, la parte, o nel domicilio del procuratore se lo ha costituito, o nel proprio, sarà citata ad esservi presente. Si notificheranno ad essa i nomi, le professioni, ed i domicilj dei testimonj ammessi a deporle contro, il tutto sotto pena di nullità come sopra.

38 *Art.* 262. I testimonj saranno esaminati separatamente tanto in presenza, quanto in assenza delle parti.

39 Ogni testimonio, prima di essere esaminato dichiarerà il suo nome, la professione, l'età, l'abitazione, come pure se è parente, o affine di una delle parti, ed in qual grado, se è servitore, o domestico di una di esse, è giurerà di dire il vero; il tutto sotto pena di nullità.

40 *Art.* 263. Li testimonj contumaci saranno condannati dal giudice destinato all'esame per mezzo di un ordine che sarà eseguibile non ostante l'opposizione, o l'appello a pagare a vantaggio della parte a titolo di danni, ed interessi una somma non minore di dieci franchi. Per mezzo dell'ordine predetto potranno essere condannati anco ad una multa, che non eccederà la somma di cento franchi.

41 I testimonj contumaci saranno di nuovo citati a loro spese.

42 *Art.* 264. Se i testimonj sono contumaci anco dopo la seconda citazione, saranno condannati sotto pena d arresto ad una multa di cento franchi. Potrà il giudice rilasciare contro di essi anco un mandato di accompagnamento.

43 *Art.* 265. Qualora il testimonio giustifichi di non aver potuto presentarsi nel giorno indicato, il giudice, dopo il di lui deposito, lo assolverà della multa, e delle spese della seconda citazione.

44 *Art.* 266. Se il testimonio giustifica di essere nell'impossibiltà di presentarsi nel giorno stabilito, il giudice gli accorderà un termine conveniente, ma non maggiore di quello fissato per l'esame, oppure si porterà a ricevere il di lui deposto Se il testimonio è in molta distanza, il giudice lo rimetterà al presidente del tribunale del luogo della di lui dimora, che lo esaminerà, o desti-

nerà un giudice a tale oggetto. Il cancelliere di questo tribunale farà pervenire in seguito l'originale del processo verbale alla cancellaria del tribunale ove è pendente la causa, salvo ad esso il diritto di ottenere un mandato esecutivo per le spese contro la parte, a di cui istanza sarà stato esaminato il testimonio.

45 *Art.* 267 Se i testimonj non possono essere esaminati in un giorno istesso, il giudice destinato all'esame lo rimetterà ad un giorno, e ad un ora determinata, e non sarà fatta nuova citazione ai testimonj, ed alla parte, quantunque non sia comparsa.

46 *Art.* 268. Niuno potrà essere citato come testimonio qualora sia parente, o affine in linea retta di una delle parti, e del di lui coniuge, sebbene in istato di divorzio.

47 *Art.* 269 Li processi verbali dell'esame conterranno, sotto pena di nullità, la data del giorno, e dell'ora, le comparse, o la contumacia delle parti, e dei testimonj, l'esibizione degl'atti di citazione, e le proroghe ad altri giorni, ed ore, quando saranno state ordinate.

48 *Art.* 270. Le eccezzioni contro li testimonj saranno proposte dalla parte, o dal suo procuratore, prima che se na il loro deposito. Il testimonio sarà tenuto a dare sulle medesime li schiarimenti opportuni. Le eccezzioni saranno circostanziate, pertinenti, e non concepite in termini vaghi, e generali; tanto queste, quanto li schiarimenti dati dal testimonio, saranno riportati nel processo verbale.

49 *Art.* 271. Il testimonio dovrà deporre, senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. Il deposito sarà riportato nel processo verbale, e letto al testimonio, il quale nel tempo medesimo sarà interrogato se persiste in esso; il tutto sotto pena di nullità. Inoltre dovrà chiedersi al testimonio, se pretende, o no di essere indennizzato.

50 *Art.* 272. Mentre vien letto il deposito, può il testimonio farvi quelle mutazioni, ed aggiunte che stimerà convenienti, saranno esse scritte o nel fine, o nel margine del deposito medesimo; saranno poi lette al testimonio anche queste, e ne sarà fatta menzione; il tutto sotto pena di nullità.

51 *Art.* 273. Il giudice destinato all'esame potrà, o di proprio o ad istanza delle parti, o di una di esse fare al testimonio le interrogazioni che giudicherà opportune a schiarirne il deposito. Il testimonio dopo avere ascoltata la lettura delle sue risposte, dovrà firmarle, e sarà fatta menzione, s'egli non vuole, o non può farlo; anche il giudice, ed il cancelliere sono tenuti a firmarle, il tutto sotto pena di nullità.

52 *Art.* 274. Il deposito del testimonio, come pure le mutazioni, ed aggiunte che potrà farvi, saranno formate da esso, dal giudice, e dal cancelliere e se il testimonio non vuole, o non può sottoscriversi, ne sarà fatta menzione, il tutto sotto pena di nullità. Inoltre sarà fatta menzione s'egli richiede, o no di essere indennizzato.

53 *Art.* 275. Li processi verbali faranno menzione dell'osservanza delle formalità prescritte di sopra negl'articoli 261, 262, 269, 270, 271, 272, e 274, saranno firmati in calce dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti se queste

vogliono, o possono. In caso di negativa, ne sarà fatta menzione; il tutto sotto pena di nullità.

54 *Art.* 276. La parte non potrà interrompere il testimonio, nè fargli alcuna interrogazione diretta nell'atto del di lui esame, ma dovrà indirizzarsi al giudice che vi assiste, sotto pena di dieci franchi, e di una multa anche maggiore; pena che in caso di recidiva potrà accrescersi, fino all'esclusione dell'intervento all'esame. Il giudice che vi assiste pronunzierà su tali pene, e le di lui pronuncie saranno eseguibili, non ostante l'appello, o l'opposizione.

55 *Art.* 277. Se il testimonio domanda indennizazione, il giudice destinato all'esame ne determinerà la quantità, scrivendola sulla copia della citazione, e quest'atto avrà il valore di una sentenza esecutiva. Nel processo verbale sarà fatta menzione dal giudice medesimo dell'indennizzazione tassata.

56 *Art.* 278. Dovranno terminarsi li respettivi esami, dentro il termine di otto giorni da quello in cui saranno stati esaminati li primi testimonj, e ciò sotto pena di nullità, se pure la sentenza che ordina l'esame non ha stabilito un termine più lungo.

57 *Art.* 279. Non ostante, se una delle parti chiede proroga, entro il termine stabilito per l'esame, il tribunale potrà concederla.

58 *Art.* 280. La proroga sarà dimandata nel processo verbale del giudice destinato all'esame, e concessa sulla relazione che egli ne farà all'udienza nel giorno indicato nel suo processo verbale, e senza citazione, o intimazione alcuna a comparire, se le parti, o i loro procuratori saranno stati presenti. Non potrà accordarsi che una sola proroga, e ciò sotto pena di nullità.

59 *Art.* 281. La parte che avrà fatti esaminare più di cinque testimonj su di un medesimo fatto, non potrà ripetere le spese delle altre deposizioni.

60 *Art.* 282. Ogni eccezzione che voglia opporsi per ricusare, o far rigettare li testimonj, non si potrà proporre, seguito l'esame, qualora non sia giustificata in iscritto.

61 *Art.* 283. Potranno essere ricusati. I parenti, o affini dell'una, o dell'altra parte fino al grado di cugino nato da germano inclusivamente, i parenti, ed affini de i coniugi nel grado espresso di sopra, se pure il coniuge è vivo, o la parte, o il testimonio ne ha dei figli viventi. Nel caso che il coniuge sia morto senza discendenti, potranno soffrire eccezzione i parenti, ed affini in linea retta li fratelli, i cognati, le sorelle, e le cognate.

62 Potranno parimente essere ricusati l'erede presuntivo, il donatario, quello che avrà mangiato, e bevuto con la parte a di lei spesa, dopo la sentenza che ordina l'esame, quello che avrà rilasciato degl'attestati sopra fatti relativi alla causa, i servitori, o i domestici, i testimonj in istato di accusa, i condannati a pene afflittive, o infamanti, o anche ad una pena correzionale, in causa di furto (116).

63 *Art.* 284. Si riceverà il deposito anco del testimonio ricusato.

64 *Art.* 285. Potranno essere esaminati gl'individui li quali avranno meno di quindici anni compiti, ma si avrà per li loro deposti quel riguardo, che sarà di ragione.

(116) Veggasi cosa prescriva su ciò l'articolo 251 del Codice Civile nel nostro titolo *Divorzio* N. 231.

65 *Art* 286. Spirato il termine assegnato per gl'esami, la parte più diligente farà notificar copia dei processi verbali al procuratore della parte avversa, e chiederà l'udienza con un semplice atto.

66 *Art.* 287. Sarà pronunziato sommariamente sull'eccezzioni opposte per ricusare li testimonj.

67 *Art.* 288 Non ostante, se la causa fosse in istato di essere decisa sul merito, sarà permesso di pronunziar su tutto con una sola sentenza.

68 *Art.* 289 Se le eccezzioni opposte per ricusare i testimonj prima che segua l'esame, non sono giustificate in iscritto, la parte sarà tenuta ad offrirne la pruova, ed indicarne li testimonj. altrimenti non vi sarà più ammessa. Il tutto senza pregiudizio delle riparazioni d'ingiuria. danni. ed interessi dovuti al testimonio, contro cui saranno state allegate le eccezzioni.

69 *Art.* 290. Quando vi è luogo, la pruova deve essere ordinata dal tribunale, salva la pruova contraria, ed essere fatta nella forma stabilita di sotto per gl'esami sommarj. Non potrà riceversi alcuna eccezzione di ricusa, se non sarà giustificata in iscritto.

70 Qualora siano ammesse le eccezzioni di ricusa, non sarà letto il deposto del testimonio ricusato.

71 *Art.* 291. L'esame, o il deposto dichiarato nullo per colpa del giudice che vi ha assistito, sarà rinnovato a sue spese. I termini del nuovo esame, o del nuovo deposto dei testimonj, decorreranno dal giorno in cui sarà notificata la sentenza che ne contiene l'ordine. La parte potrà far esaminare li stessi testimonj, e se non fosse possibile di esaminare qualch'uno di essi, i giudici avranno per i deposti fatti nel primo esame quel riguardo che sarà di ragione.

72 *Art.* 293. Se poi l'esame sarà dichiarato nullo per colpa del procuratore, o dell'usciere, non sarà fatto di nuovo, ma la parte potrà ripetere da essi le spese, ed anco i danni, ed interessi nel caso di manifesta negligenza.

73 *Art.* 294. La nullità di uno, o di più depositi non induce la nullità dell'esame.

IV.

74 *Legge delli* 18 *Pratile anno II* (7 Maggio 1894) *relativa alle disposizioni de' militari citati come testimonj innanzi ai tribunali*.

La convenzione nazionale dopo aver sentito il rapporto del suo comitato di legislazione sugl'inconvenienti che risultano dalle traslazioni moltiplici, e frequenti de' militari citati per deporre come testimonj avanti li tribunali; decreta;

75 *Art* 1. I militari, e cittadini addetti alle armate, o impiegati al seguito delle medesime, la testimonianza de' quali sarà ricercata negl'affari criminali, o di polizia correzionale che s'introdurranno, sia avanti un tribunale militare del loro circondario, sia avanti un tribunale ordinario residente nella piazza, ove essi fossero in guarnigione, saranno sentiti, e daranno le loro dichiarazioni nello stesso modo delle altre persone, citate in giustizia per deporre.

76 *Art.* 2. Allorchè la testimonianza di militari, o di cittadini addetti alle armate, o impiegati al seguito delle medesime farà richiesta in affari criminali, o di polizia correzionale portati, sia avanti un tribunale militare diverso da quello del loro circondario, sia avanti un tribunale ordinario diverso da quello della loro guarnigione, si procederà come siegue.

77 *Art.* 3. L'ufiziale di polizia civile, o militare, il direttore del giurì, l'accu-

satore pubblico, o militare che stimerà necessario di far sentire li testimonj delle qualità enunciate nel precedente articolo, distenderà, e comunicherà all'accusato la serie delle quistioni, alle quali crederà che debba rispondere. Terrà nota delle osservazioni dell'accusato, glie le farà firmare, o fa à menzione del motivo per cui non avrà firmato, ed indirizzerà il tutto all'accusatore militare dell'armata, ove saranno impiegati. o, se lo ignora alla commissione dell'organizzazione, e del movimento delle armate di terra, che ne farà la spedizione entro li tre giorni all'accusatore militare, di cui si è parlato poc'anzi.

78 *Art* 4. Si osserverà la stessa forma, rispetto ai testimonj della qualità enunciata nell'articolo 2. che l'accusato volesse far sentire per giustificarsi, salva in questo caso le facoltà all'accusato di stendere da se stesso la sua serie di quistioni.

79 *Art.* 5. L'accusatore militare a cui saranno state indirizzate le quistioni, ed osservazioni menzionate ne'due precedenti articoli, la trasmetterà indilatamente all'uffiziale di polizia di sicurezza militare il più vicino ai testimonj da sentirsi, ed invigilerà, acciocchè quest'officiale riceva senza ritardo, ed in iscritto le loro dichiarazioni sovra ogni questione che gli sarà stata trasmessa, ed acciocchè le faccia pervenire senza il minimo ritardo all'uffiziale di polizia, direttore di giurì, o accusatore pubblico, o militare, che avrà inviato le questioni, ed osservazioni suddette.

80 *Art.* 6 Immediatamente dopo avere ricevute queste dichiarazioni l'uffiziale di polizia direttore di giurì, e accusatore pubblico, o militare, le comunicherà all'accusato

81 *Art* 7. Esso terrà nota delle osservazioni che l'accusato farà in queste dichiarazioni e glie le farà firmare, oppure farà menzione del motivo per cui non le avrà firmate.

82 *Art.* 8. L'accusato potrà in conseguenza di tali osservazioni richiedere l'uffiziale di polizia, direttore di giurì, o accusatore pubblico, o militare di fare interrogare una seconda volta i testimonj che avranno date queste dichiarazioni.

83 L'uffiziale di polizia. direttore del giurì, o accusatore pubblico, o militare, può a pure d'officio farli interrogare una seconda volta.

84 Nell'uno, e l'altro caso le regole prescritte dagl'articoli 3, 4, e 5 pel primo esame. saranno osservate pel secondo.

85 *Art* 9. Per l'esecuzione degl'articoli precedenti, li tribunali criminali sono autorizzati, non ostanti gl'articoli 21, e 22. del titolo VI. della seconda parte della legge delli 16 Settembre 1791 a pronunziare tutte le dilazioni necessarie, sia sulla domanda degl'accusati, sia sulle requisizioni degl'accusatori pubblici.

86 *Art.* 10. Le dichiarazioni date in iscritto nel modo qui sopra determinato saranno considerate come deposizioni verbali :: Degl'officiali di polizia .. Dai tribunali di polizia correzionale .. Dai direttori del giurì. Dai giurati di accusa.

87 *Art.* 11. Negl'affari portati avanti i giurati di giudizio. queste dichiarazioni, e le osservazioni fatte dall'accusato in conseguenza degl'articoli 3, e 7. si leggeranno pubblicamente nell'atto della discussione ..

88 *Art.* 12. Dopo la discussione, e la posizione delle quistioni, a cui essa darà luogo, il presidente domanderà ai giurati di giudizio, se sono in istato di pro-

nunciare senza sentire verbalmente i testimonj, sian militari, siano addetti alle armate, o impiegati presso le medesime le dichiarazioni de' quali saranno state lette.

89 Art. 13. Li giurati si ritireranno nella loro camera, e decideranno subito quest'ultima questione alla pluralità assoluta de' voti.

90 Art 14. Se essi le decidono per l'affirmativa, passeranno senza indugio alla questione del merito, nell'ordine in cui saranno state poste dal presidente.

91 Art. 15 Se la decidono per la negativa, rientreranno immediatamente nell' uditorio, ed annunzieranno nella solita forma il risultato della loro deliberazione,

92 Art. 16. In questo caso se si tratta di un delitto controrivoluzionario, il tribunale ordinerà che i testimonj siano militari, siano addetti alle armate, o impiegati presso le medesime, siano citati a comparire in persona, e che la discussione sia interamente ricominciata avanti li stessi giurati, e a giorno fisso,

93 Non potrà però far citare i generali in capo, o di divisione, se non dopo esservi stato autorizzato dal comitato di salute pubblica.

94 Art. 17. Se si tratta di un delitto ordinario, il tribunale dichiarerà che si sospenda di pronunciare sull'atto di accusa, fintantochè li testimonj il di cui esame verbale sarà stato giudicato necessario, cessino di essere impiegati attivamente nell'armata, o fintantochè il comitato di salute pubblica abbia dichiarato, che possono citarsi a comparire personalmente

95 Art. 18. Le disposizioni qui sopra si osserveranno anche ne' processi cominciati avanti la pubblicazione della presente legge.

V.

96 97 *Legge dei 21. Fruttifero anno VII (7. Settembre 1799.).*

98 Art. 1. Allorchè occorrerà di citare in testimonio, sia in materia civile, sia in materia criminale, li cassieri, sotto cassieri, o controlori di casse giornaliere della tesoreria nazionale, per fatti relativi alle loro funzioni, e sulla sola materialità de' fatti avanti ai tribunali non residenti nel comune della loro dimora, per l'esecuzione delle loro funzioni, il giudice civile, o uffiziale di polizia, o direttore del giurì del luogo della residenza dei detti cassieri, sotto cassieri, e controlori delle casse giornaliere della tesoreria nazionale uno stato dei fatti domandati, e delle questioni sulle quali la parte civile, l'accusato o l'accusatore pubblico brama la loro testimonianza; gl'uffiziali di polizia, e giudici civili, o criminali, ai quali s'indirizzerà questo stato, faranno citare avanti di loro li detti cassieri, sotto cassieri, o controlori delle casse particolari della tesoreria nazionale, e riceveranno le loro dichiarazioni in iscritto.

99 Art 2. Queste dichiarazioni verranno inviate, segnate, e suggellate nelle dette forme, alla cancelleria del tribunale che fa la domanda; in materia civile saranno communicate alle parti; in materia criminale all'accusatore pubblico, ed all'accusato, giusta gl'articoli 318, e 319 del codice dei delitti, e delle pene.

100 Art. 3. Nell'esame del giurì d'accusa si leggeranno le dichiarazioni, e li giurati vi avranno quella considerazione che sarà di ragione.

101 Art. 4 Nell'esame del giurì di giudizio le dichiarazioni si leggeranno pubblicamente; saranno discusse dall'accusato, e dai suoi difensori, e li giurati le prenderanno nella debita considerazione.

102 *Art.* 5. La presente rissoluzione verrà stampata.

VI.

103 *Deliberazione dei 7. Messifero anno IX.* (26. *Giugno* 1801.).

104 105 106 *Art.* 1. Quando occorrerà di citare in testimonio, sia in materia civile, sia in materia criminale li membri del senato conservatore e del tribunato si osserveranno rispetto ai medesimi le formalità prescritte dalla legge dei 20. Termidoro anno IV.

107 *Art.* 2. Li prefetti, sotto prefetti, e maires non potranno per ragione degl' atti da essi firmati come amministratori non potranno essere tradotti fuori del loro circondario, sia per riconoscere le proprie firme, e per servire da testimonj.

108 *Art.* 3. Allorchè la ricognizione, o la deposizione di essi si giudicherà necessaria per ragione di detti atti, faranno la loro dichiarazione avanti il direttore del giurì del loro Circondario in materia criminale, e avanti un giudice deputato a tale oggetto del tribunale del loro circondario in materia civile Si stenderà processo verbale di queste dichiarazioni per indirizzarlo a chi di ragione.

109 *Art.* 4. Nondimeno nelle liti nelle quali la presenza dei designati funzionarj all'*Art.* 2. si riputerà come indispensabile, il giudice si dirigerà al ministro della giustizia il quale in seguito dell'esame dell'affare, autorizzerà se fa d'uopo l'intervenzione dei detti funzionarj pubblici.

110 *Art.* 5. I ministri della giustizia, e dell'interno sono incaricati ec.

Il Primo Console - Firmato - BONAPARTE.

VII.

111 *Legge dei* 20. *Termidoro anno IV.* (7. *Agosto* 1796.).

112 *Art.* 1. Allorchè vi sarà luogo a citare in testimonio, sia in civile, sia in criminale de'membri del corpo legislativo o del direttorio esecutivo, o de'ministri della repubblica, o altri suoi agenti presso nazioni estere, avanti li tribunali fuori di quelli seduti nel comune, ove quelli dimorano per l'esercizio delle loro funzioni, o nel comune, ove si trovassero a caso, il giudice civile, e l'officiale di polizia, ovvero il direttore di giurì, o il presidente del tribunal criminale, avanti i quali si vorrà produrli per testimonj, indirizzeranno al giudice civile, ed al direttore del giurì del luogo ove risiedono li suddetti rappresentanti, direttori, ministri, ed agenti, uno stato de'fatti, delle dimande, e quistioni su cui le parti civili, l'accusato, o l'accusatore pubblico desiderano la loro testimonianza. Gl'ufficiali di polizia ed i giudici civili, o criminali ai quali questo stato sarà trasmesso, faranno citare innanzi ad essi li detti rappresentanti, direttori ministri, ed agenti, e riceveranno le loro dichiarazioni in iscritto.

113 Queste dichiarazioni saranno inviate debitamente suggellate, e chiuse alla cancelleria del tribunale richiedente. In materia civile, elleno saranno comunicate alle parti. In materia criminale, lo saranno all'accusatore pubblico, ed all'accusato in conformità degl'articoli 318, e 319. del *Codice de'delitti, e delle Pene* (17).

(17) Al sopracitato Codice, è ora succeduto quello d'istruzione criminale, e potrà rincontrarsi quanto questo su ciò disponga, dal superiore n. 24 al 31.

116 *Art.* 3. Nell'esame del giuri di sentenza quelle dichiarazioni saranno pubblicamente lette; saranno discusse dall'accusato, e da'suoi consiglieri, ed i giurati vi avranno quel riguardo che sarà di ragione.

VIII.

Parere del Consiglio di Stato dei 14 Germile anno VIII. (4 *Aprile* 1800.).

117 Il consiglio di stato, il quale dietro l'eccitamento de' consoli, e nel rapporto della sezione di legislazione ha discusso la questione se un consigliere di stato può essere rimosso dal luogo, ove ritrovasi per servire da testimonio avanti un tribunale che risiede in un comune diverso da quello, ov'egli esercita le sue funzioni.

118 E' di parere che in questo caso non debba essere rimosso; la legge delli 20 Termidoro anno IV. (18) è d'accordo su questo punto coll'interesse pubblico. Questa legge essendo stata fatta pe'membri del potere legislativo, e per quelli del governo è applicabile, sotto questo doppio rapporto ai consiglieri di stato. Di fatti il consiglio di stato vien collocato dalla costituzione al fianco del governo, considerato come potere esecutivo; egli ne è l'istromento necessario, se si consideri che il governo ha l'iniziativa e la proposizione delle leggi, e che tale riguando fa parte intregrante dal potere legislativo. Li consiglieri di stato non deggiono adunque essere rimossi del luogo, ove esercitano le loro funzioni per servire come testimonj avanti li tribunali, la loro testimonianza non può riceversi, se non nella forma determinata dalla legge delli 20. Termidoro (19).

IX

119 *Decreto imperiale dei* 4. *Maggio* 1812.

120 *Art.* 1. Li nostri ministri non potranno essere sentiti come testimonj, che nel caso in cui, sulla domanda del ministero pubblico, o di una parte, e sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia, noi avremo con speciale decreto autorizzato a sentirli.

121 *Art* 2. Il decreto per tale autorizzazione, regolerà ben anche il modo col quale li nostri ministri verranno sentiti, ed il cerimoniale da osservarsi a loro riguardo.

122 *Art.* 3 Negli affari nei quali dai nostri prefetti si sarà agito in forza dell'articolo 10. del nostro codice d'istruzione criminale (20), se il bene della giustizia richiede che siano loro domandati nuovi schiarimenti, gl'officiali incaricati dell'istruzione gli chiederanno tali schiarimenti in iscritto, ed i nostri prefetti saranno obbligati di darli nella stessa forma.

123 *Art.* 4 In altri affari diversi da quelli specificati nel presente articolo, e i nostri prefetti sono stati citati come testimonj, e che alleghino per iscusa la necessità del nostro servizio, non si darà corso alla citazione.

124 In questo caso gl'officiali incaricati dell'istruzzione, accordato con essi il giorno, e loro anderanno nel di loro domicilio a ricevere le loro deposizio-

(18) Questa è quella riportata qui sopra.

(19) Le soprariportate due Leggi furono pubblicate, e rese esecutorie per li Dipartimenti di Roma e del Trasimeno con ordine del Sig. Conte *Miollis* Luogotenente del Governator Generale di Roma dei 26 Gennaro 181[illegible].

(20) Vedi – *Polizia Giudiziaria* N. 3.

ni, e si procederà perciò, conforme è prescritto dall'articolo 516. del nostro suddetto codice (21).

125 *Art.* 5. Quando li nostri prefetti, citati come testimoni non si scuseranno, come disse nel precedente articolo, saranno incontrati da un usciere alla prima porta del palazzo di giustizia, introdotti nel *parquet*, e fatti sedere su di una sedia distinta.

126 Si riaccompagneranno nel modo stesso, come saranno stati ricevuti.

127 *Art.* 6 Le disposizione de'due precedenti articoli sono dichiarate comuni ai grandi ufficiali dell'impero, ai presidenti del nostro consiglio di stato, ai ministeri di stato e consiglieri di stato, quando sono incaricati di una pubblica amministrazione, ai generali attualmente in servigio, ai nostri ambasciatori, ed agl'altri agenti diplomatici presso le corti estere.

X.

128 Gl'esami dei testimonj devono essere registrati sull'originale e pagano il diritto fisso di un franco, come atti preparatorj. Se di tali esami non ne sia stato steso processo verbale. ma per altro si facciano servire di fondamento al successivo decreto, questo và soggetto al diritto di decreto, ed all'altri diritti di esame (22).

129 Esame di testimoni in cause correzionali - Vedi *Tribunale di polizia semplice* dal N. 20, al 22, dal N. 60, al 69.

130 Esame di testimonj in giudizio civile - Vedi - *Giudice di pace* dal N. 280. al 286, dal N. 449, al 453

131 Quali siano li testimonj abili per provare lo stato civile - Vedi - *stato civile* N. 8.

132 Pagamento dovuto ai testimonj - Vedi *spese di giustizia* N 31, e dal N 35, al 38 - *Giudici di pace* N. 680 - *Uscieri* dal N. 40, al 42 - *Tassa* dal N. 563, al 567.

133 Testimonj che allegano falsa scusa per non comparire - Vedi - *Autorità pubblica* N 19

134 Regole per l'esame dei testimonj - Vedi - *Giudice istruttore* dal N. 22, al 41. - *Giurì* N 120, e 121, dal N. 137, al 175. - *Giudice di pace* dal N. 597, al 607.

135 Modo di procedere contro li testimonj, che nell'atto della discussione si scuoprono falsi - Vedi - *Giurì* dal N. 165, al 167.

136 Pena de'testimonj che non compariscono alla citazione, o che ricusano di prestare il giuramento, e di fare la loro deposizione - Vedi - *Giudice istruttore* N. 33. - *Giurì* N. 219. *Giudice di pace* dal N. 609.

T E V E R E

S O M M A R I O

(21) Vedi il superiore N. 29.

(22) Istruzzione decadale Art. 2452.

sima Consulta del primo Decembre 1809 dal N. 4 al 29.
V Ordine della Commissione Amministrativa del Senato Romano dei 2 Gennaro 1810 che prescrive la presentazione dei titoli ai possessori di mole, molini, macine, pesche, chiuse, dighe o altro stabilimento sulle ripe del Tevere dal N. 30 al 33.
VI Regolamento sul Direttore Generale di Polizia degl'11 Luglio 1810 sui bagni nel Tevere. *Remissive* N. 34.

I.

1 Informata la consulta straordinaria che le rive del Tevere cadono in ruine, e che non sono insufficientemente custodite ordina.

2 Gl'architetti incaricati della sopraintendenza, ed ispezzione de'lavori relativi alla conservazione della ripa del Tevere, visiteranno immediatamente le dette ripe in tutte le loro parti, e ne faranno rapporto alla consulta.

3 Dovranno fare menzione nei loro rapporti dello stato attuale delle dette ripe, delle riparazioni urgenti, degl'appaltatori che hanno ommesso di adempiere alla loro obbligazione, e li lavori d'arte che sono caduti, o che minacciano ruina.

II.

4 Considerando la stessa consulta che la facilità di chiedere la vigilanza delle dogane per la parte del Tevere esigge delle convenienti precauzioni; ordina.

5 La corrente del Tevere sarà chiusa, o sbarrata in tempo di notte con due catene di ferro situate una sopra la corrente dalla parte di Ripetta, e l'altra nella parte inferiore incontro l'offizio della dogana di ripagrande.

6 Le due catene si tireranno, e si leveranno alle ore indicate dal capo delle dogane, secondo le stagioni.

7 Il sig. Mucciolini computista generale delle dette dogane resta incaricato di far fabbricare le dette catene delle longhezze, e grossezze necessarie e munite, e corredate delle difese adattate ad impedire il passaggio de'battelli inservienti alla navigazione.

8 Egli farà tutte le disposizioni, acchiocchè le dette catene siano situate senza indugio.

9 Ogni intrapresa per la distruzzione, o rottura delle dette catene sarà considerata come un tentativo di frode, e gl'autori, e complici saranno processati avanti li tribunali.

III.

La consulta straordinaria ec. Ordina.

10 *Art.* 1. In conformità di quello che si è pratticato per lo passato in occassione di escrescenze, o d'innondazioni del Tevere, l'autorità municipale resta incaricata di tutte le misure prescritte per la salubrità pubblica dell'editto della presidenza delle strade in data dei 3, e 7. Febrajo 1805, eccettuati i cambiamenti, e modificazioni che le circostanze, e le località potranno esigere.

11 *Art.* 2. Resta espressamente proibito a tutte le persone di gettare per l'avvenire nel Tevere, o di deporre sulle sue ripe e sui porti nell'interno della città di Roma alcuna sorta d'immondezze, deposizioni fangose, paglie, e letame.

12 *Art.* 3. Gl'appaltatori che avranno lavorato, o che lavoreranno alla costruzione, o ristabilimento de'porti, ponti, e strade sul fiume, saranno tenuti di far subito portar via gl'ingombri provenienti dalle operazioni che avranno fatto eseguire

13 *Art.* 4. Saranno tenuti i carrettieri della città di Roma di far pulire nel loro

circondario respettivo, e portar via ogni giorno li fanghi, cessi, ed immondezze, senza che sia loro permesso di gettarle nel letto del Fiume, nè di radunarle nelle sue ripe.

14 I luoghi adattati, e propri a deporre, e ricevere queste diverse materie saranno in appresso determinati dall'autorità municipale.

15 *Art.* 5. Ogni contravenzione ai sopradetti articoli 2, 3, 4, si farà costare dagl'agenti di polizia, e sarà punita, e repressa per via di semplice polizia.

16 *Art.* 6. Viene interdetto a qualunque persona di formare in avvenire stabilimento alcuno sul Tevere tanto nella parte che scorre nell'interno della città di Roma, quanto in quella che si estende sul territorio Romano, sepure non vi fosse stato specialmente autorizzato dall' autorità competente.

17 *Art.* 7. La commissione amministrativa farà procedere da uno, o da più ingegnieri, da uno, o più proprietarj alla visita del fiume in tutta l'estenzione in cui passa sul territorio Romano ad effetto di formar processo verbale, e di far constare.

Li stabilimenti di questo genere, le ture, o traverse, li pali, mura, ammassi di terra, pietre, pesche, riserve, ed ogni altro impedimento nocivo al corso dell'acqua.

18 *Art.* 8. I commissarj nominati intimeranno a tutti li proprietarj di questi stabilimenti di consegnare li loro titoli di proprietà, o le copie autentiche per essere dirette alla commissione amministrativa, e per formare uno stato di quelli che sono nocivi, lo stabilimento dei quali però sia legale.

19 *Art.* 9. La commissione sui rapporti degl'ingegnieri farà conoscere al governo li stabilimenti che non fossero muniti di un giusto titolo, e dei quali l'esistenza fosse riconosciuta dannosa al corso delle acque per quindi ordinare ciò che sarà conveniente.

20 *Art.* 10. In quanto a quelli che si trovassero in questa cattegoria benchè autorizzati, si prescrive a loro quei cambiamenti, e modificazioni che si giudicheranno proprie per metterli fuori del caso di nuocere. Qualora poi, non ostante, questi cambiamenti li detti stabilimenti fossero riconosciuti dannosi, dovrà ordinarsi la loro soppressione come è stato detto nell'articolo precedente.

21 *Art.* 11. Se dentro i tre mesi della notificazione che si farà ai proprietari della decisione del governo, queste demolizioni, distruzioni, o cambiamenti non sono stati eseguiti, vi si provederà per diligenza degl'agenti incaricati a questo effetto della commissione amministrativa.

22 *Art.* 12. I possessori dei fondi che confinano con la riva del Tevere, lascieranno lungo le ripe una distanza conveniente in larghezza per il cammino, e tiro dei cavalli, senza che possano piantarvi alberi, nè tener siepi, o altra chiusura per quello spazio che sarà fissato dall'autorità amministrativa, sotto pena di multa, di confisca degl'alberi, e di essere li contraventori costretti a riparare, e rimettere la strada in pristino a loro spese.

23 *Art.* 13. Le contravenzioni in materia di gran polizia di strade, come sarebbero usurpazioni sul fiume, sui sentieri adiacenti, si faranno costare dagl'ingegnieri, saranno recate in giudizio, e represse a diligenza della commissione amministrativa che è incaricata dell'esecuzione del presente.

24 La consulta straordinaria volendo provedere acciocchè le deposizioni

fanghose lasciate dalle acque del Tevere nelle strade di Roma non possono nuocere alla salute degl'abitanti ; ordina ,

25 *Art.* 1. Gl'abitanti delle case situate nelle strade , e piazze nelle quali le acque del Tevere avranno lasciato deposizioni fangose dovranno di mano in mano che le acque si ritirano levare le dette deposizioni , e riunirle in mucchj nelle parti meno frequentate delle dette strade , e piazze ,

26 Si farà lo stesso riguardo alle deposizioni fatte dalle acque delle cantine.

27 *Art.* 2. Le deposizioni così ammucchiate si porteranno via dagl'impresarj delle immondezze della città di Roma .

28 *Art.* 3. I commissarj di polizia invigileranno per l'esecuzione del presente ordine , tanto perciò che riguarda gl'abitanti , quanto perciò che concerne gl' impresarj .

29 *Art.* 4. Il presente ordine sarà affisso nella città di Roma ed eseguito sotto le sopraintendenza del commissario generale di polizia ,

V.

30 La commissione amministrativa del senato Romano , ordina ;

31 *Art* 1, Nel termine di giorni dieci a datare del presente giorno tutti li proprietarj di mole , molini , macine , pesche chiuse , dighe , o altro stabilimento situato nel corso del Tevere , e nelle sue ripe , sarà obbligato presentare alla segreteria delle ripe , in via di Ripetta N. 101 il titolo legale del suo processo.

32 *Art.* 2. Dopo il termine prescritto nel precedente articolo le proprietà del genere suddetto , che non rimarranno legalmente giustificate , saranno considerate , come usurpazioni .

33 *Art.* 3. Il senatore incaricato della direzione , e sorveglianza delle ripe del Tevere , resta incaricato dell'esecuzione del presente ordine .

34 Regolameto sui bagni del Tevere - Vedi - *Bagni* dal N. 1 all'11, Vedi - *Presidenza del Tevere* - Vedi - *Alluvione* .

T I G N A.

Ordine del signor prefetto di Roma delli 28 *Febraro* 1812 *che prescrive l'attenzione che deve usarsi per la guarigione delle persone attaccate da tal malattia* .

1 *Il prefetto di Roma ec.* Considerando che la malattia della tigna fa dei progressi in molte comuni del dipartimento . Considerando che questa orrida infezione , rende molti giovani incapaci di servire nelle armate di S.M.I. , e R. Che una delle maggiori cure dell'amministrazione , e quella d'invigilare sopra la pubblica salute ; ordina ,

2 *Art.* 1. I signori medici , e chirurghi delle comuni del dipartimento dovranno fare nel termine di un mese . una visita generale di tutte le persone . nelle quali cade sospetto che siano infette dalla tigna , e specialmente di tutti li fanciulli , e giovani sotto l'età di anni venti .

3 *Art.* 2. Li suddetti signori medici , e chirurghi apriranno un registro enunciante , li nomi , cognomi , ed età di tutti gl'individui , che essi avranno ritrovati tignosi ; vi riporteranno egualmente mese per mese tutte le guarigioni che avranno operate .

4 *Art.* 3. L'ultimo giorno di Decembre di ogni anno li signori medici , e chirurghi consegneranno ai maires locali gl'estratti dei loro registri che conterranno

1.° il numero dei tignosi del primo dell'anno, 2.° il numero de'morti; 3.° il numero de'guariti; 4.° il numero dei tignosi rimanenti a tutto il giorno, in cui si farà l'estratto del registro. Li signori maires manderanno copia di questo estratto al signor sotto prefetto.

5 *Art* 4. Li signori medici, e chirurghi sono incaricati d'impiegare tutti li loro mezzi per ottenere la guarigione dei tignosi delle loro comuni.

6 Li giovani dell'età di 15, a 20 anni, sono specialmente raccomandate alla loro cura.

7 *Art* 5. Ogni anno ci faremo render conto dei risultati ottenuti, e saranno da noi distribuiti dei premj di cento franchi a quelli che avranno in ogni circondario fatte le più numerose guarigioni

8 *Art.* 6. Li padri, e le madri sono invitati a presentare li loro figli, e figlie ai signori medici, ed i maires dovranno costringere li renitenti.

9 *Art.* 7. Il presente ordine sarà inscritto nel bollettino di amministrazione del dipartimento di Roma, come atto di questa prefettura, e s'intende che valga, come se fosse stato respettivamente trasmesso a ciascheduno maire, al quale si darà la cura di chiamare a se il medico della comune dandogli comunicazione delle disposizioni in esso contenute.

TITOLI

SOMMARIO

I Ordine della Consulta Straordinaria dei 21 Giugno 1809 che prescrive che tanto li archivisti che funzionarj Pubblici, o altri possessori di titoli, e carte spettanti all'antico governo debbano conservarli sotto la loro responsabilità, per poi rimetterli alle autorità dalle quali saranno richieste dal N 1 al 3

II Articolo primo della Legge dei 5 Brumajo anno V che ordina di riunire ne'capo luoghi di Dipartimenti tutti li titoli, e le carte appartenenti allo stato N. 4.

III Pene imposte contro quelli che distruggono, abbrugiano, ed occultano titoli, e l altre carte appartenenti ai particolari – *Remissive* N. 5.

IV Usurpazione di titoli – *Remissive* N. 6.

I.

La consulta straordinaria ec. ordina,

1 *Art.* 1. Ogni depositario di carte, e titoli spettanti all'antico governo pontificio, sarà personalmente responsabile della loro conservazione, e della loro riproduzione a richiesta delle autorità dell'Impero Francese.

2 *Art.* 2. Tutti gl'archivisti, funzionarj, ed altri detentori di detti titoli, e carte, dovranno darne avviso alla consulta, affinchè ella suggerisca i mezzi di conservarle.

3 *Art.* 3. Quei di detti archivisti, funzionarj, o altri che fossero convinti di aver cedute, distratte, o distrutte alcune delle dette carte, e titoli saranno accusati, e processati avanti i tribunali, come colpevoli di aver rubbato degl' effetti pubblici e di prevaricazione.

II.

Ordine del governo dei 5 Brumajo anno V (26 Ottobre 1796).

4 Le amministrazioni centrali di dipartimento faranno riunire nel capo luogo del dipartimento tutti li titoli, e le carte che dipendono da'depositi appartenenti alla repubblica (1).

5 Pene imposte contro quelli che distruggono, abbrugiano, occultano titoli, ed altre carte appartenenti ai particolari – Vedi – *Furti* N. 37 e 38

(1) Quest'ordine fu pubblicato, e reso esecutorio dal signor luogotenente del governator generale de nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno Roma con ordine dei 17 Aprile 1813.

6 Usurpazione di titoli - Vedi - *Autorità pubblica* N. 50.

Vedi - *Possedimenti* dal N 101 al 103.

TITOLI ONORIFICI

SOMMARIO

I.

CODICE POLITICO TITOLO II. CAP. I Dei titoli

1 *Art.* 906. Li titolari delle grandi dignità dell'impero, portano il titolo di *principi*, e di *altezze serenissime*.

2 *Art* 907. Li primogeniti d i gran dignitarj, hanno di dritto il titolo di *duchi dell'Impero*, allorchè il loro padre abbia creato in loro favore un maggiorasco che produce duecento mila franchi di rendita.

3 Questo titolo, e questo maggiorasco sono trasmissibili ai loro discendenti diretti, e legittimi, naturali, o addottivi, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.

4 *Art.* 908. Li grandi dignitarj possono istituire per li loro figli primogeniti, o cadetti dei maggioraschi ai quali sono uniti li titoli di *conte*, o di *barone* secondo le condizioni determinate qui appresso,

5 *Art.* 909. Li senatori, li ministri, li consiglieri di stato a vita, li presidenti del corpo legislativo, e gli accusatori portano durante la loro vita il titolo di *conte*.

6 Vengono a tale effetto ad essi spedite lettere patenti sigillate col gran sigillo.

7 *Art.* 910. Questo titolo è trasmessibile alla discendenza diretta, e legittima, naturale, o addottiva di maschio, in maschio per ordine di primogenitura di quello che ne é stato investito, e per gl'arcivescovi a quello dei loro nepoti che viene da essi scielto, presentandosi avanti l'arcicancelliere dell'Impero, per ottenere a tale effetto delle lettere patenti dell'Imperatore, e con le seguenti condizioni.

8 *Art.* 911. Il titolare giustifica di avere una rendita di trenta mila franchi, in beni della natura di quelli che devono entrare nella formazione de'maggioraschi (1).

9 Un terzo dei detti beni è addetto alla dotazione del titolo di cui si è parlato nell'articolo 909, e passa con questo su tutte le teste, nel quale tal titolo si fissa.

10 *Art.* 912. Li titolari de'quali si parla nell'articolo 909. possono istituire, in favore dei loro figli primogeniti, o cadetti un maggiorasco a cui è addetto il titolo di *barone* secondo le condizioni determinate per li maggioraschi (2).

11 *Art* 913. Li presidenti dei collegi elettorali di dipartimento, il primo presidente, ed il procuratore generale della corte di cassazione; il primo presidente, ed il procurator generale della corte de'conti; il primo presidente, ed il

(1) Vedi il titolo *Maggiorasco*.

(2) Vedi - Idem.

procuratore generale della corte di appello; li vescovi; li maires delle 37 città che hanno diretto di assistere al coronamento, portano, durante la loro vita il titolo di *barone*; cioè, li presidenti dei collegi elettorali, allorchè hanno preseduto il collegio per tre sezioni; li primi presidenti, procuratori generali, e maires, allorchè hanno dieci anni di esercizio. e chi si gl'uni, che gl'altri hanno esercitate le loro cariche a sodisfazione dell'Imperatore.

12 *Art.* 914. Le disposizioni degl'articoli 910, e 911. sono applicabili a quelli che portano, durante la loro vita il titolo di *Barone*: Non sono però tenuti di giustificare, se non che una rendita di 15 mila franchi, il terzo de'quali è applicato alla dote del loro titolo, e passa con questo su tutte le teste, ove questo titolo si fissa.

13 *Art.* 915 Li membri dei collegi elettorali di Dipartimento, che hanno assistito a tre sezzioni di collegj, e che hanno esercitate le loro funzioni con soddisfazione dell'Imperatore, possono presentarsi avanti l'arcicancelliere dell' impero per chiedere che gli sia accordato il titolo di *Barone*; Ma questo titotolo non può essere trasmissibile ai loro discendenti diretti, e legittimi, naturali, e addottivi di maschio, in maschio, e per ordine di primogenitura, se non giustificano di avere una rendita di 15 mila franchi, il terzo de'quali, dopochè hanno ottenute le lettere patenti, rimane addetto alla dote del loro titolo, e possa con questo su tutte le teste sulle quali si fissa.

14 *Art* 916 Li membri della legion d'onore portano il titolo di *Cavalieri*.

15 *Art.* 917. Questo titolo è trasmissibile alla discendenza diretta, e legittima, naturale, o addottiva di maschio, in maschio, e per ordine di primogenitura di quello che si è rinvestito, presentandosi all'arcicancelliere dell'impero per ottenere a tale effetto le lettere patenti, e giustificando di una rendita retta di tre mila franchi almeno.

16 *Art.* 918. L'Imperatore può accordare li titoli che giudica convenevoli ai generali, prefetti, officiali civili, e militari, ed altre persone che si sono distinte per servizj resi allo stato.

17 *Art.* 919 Quelli ai quali l'Imperatore ha conferiti dei titoli, non possono avere altri stemmi, o livree fuori di quelli che sono enunciati nelle lettere patenti di creazione.

18 *Art.* 920. E' vietato a qualunque francese di arrogarsi dei titoli, e qualifiche che non gli sono state conferite, ed agl'officiali dello stato civile, notari, ed altri, di darglieli, rinnuovando in caso di bisogno, contro li contraventori le leggi che attualmente sono in vigore (3).

(3) Quanto abbiamo qui riportato è il contenuto di un Decreto Imperialo del primo Marzo 1808, fatto in seguito dal *Senatus Consulto* dei 14 Agosto 1806 da noi riportato al titolo *Possedimenti* dal N. 94 al 105. Lo stesso Decreto fu pubblicato, e reso esecutorio nei due Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luegotenente del Governator Generale di Roma con ordine dei 2 Ottobre 1812 stesa un istruzione per li possessori al di quà dell' Alpi, di antichi titoli acciò loro servisse di regola per ottenerne la conferma che crediamo opportuno di qui consegnare per lume di quelli che bramassero servirsene.

„ Quei fra gl'antecedentemente nobili che bramassero approfittarsi delle disposizioni del Decreto Imperiale dei 26 Agosto 1811, devono indrizzare ad un Avocato del Consiglio di Stato.

1 L'ultimo istromento d'investitura originale, o per estratto autentico dei registri della camera deposti negl'Archivj Imperiali di Torino.

2 Gl'estratti degl'atti di nascita del postulante, e de'suoi antenati, seguitando la linea retta mascolina, sino a quella che è personalmente notato nell' atto d'investitura, e perciò conviene presentare un titolo più tosto più recente per sfuggire una lunga Genealogia, se l'atto d'investitura, o il diploma è

II.

19 *Decreto Imperiale dei 26. Agosto 1811.* ***NAPOLEONE ec ec.***

20 Noi abbiamo decretato, e ordinato. decretiamo, ed ordiniamo cio che segue.

Art. 1. Quelli dei nostri sudditi dei dipartimenti dell'Arno. degl'Appennini, delle Bocche della Mosa, delle Bocche dell Elba, delle Bocche della Schelda, delle Bocche dell'Issel, delle Bocche del Reno, delle Bocche del Weser, della Dora, dell'Ems Occidentale, dell'Emes Orientale, dell' Ems superiore, della Frisia, di Genova, della Lippa, di Marengo, del Mediterraneo, di Monte Notte, dell' Ombrone, del Pò, di Roma, del Sempione, della Sezia, della Stura, del Trasimeno, del Taro. dell'Issel superiore, del Zuyderzèe, che erano in possesso di titoli feodali avanti la riunione di questi paesi al territorio dell'impero, avranno per sedici mesi, quanto è a dire fino al primo Gennaro 1813. la facoltà di provvedersi avanti il nostro cugino principe arcicancelliere dell'impero, affine di sollecitare dalla nostra grazia la concessione di nuovi titoli dell'impero, nuove armi, e livree in sostituzione di quelle, che le leggi dello stato non gli permettono di conservare.

21 *Art.* 2. La domanda sara formata, istruita, e seguitata col Ministro di uno degl'Avvocati del nostro Consiglio di stato, in conformità, delle disposizioni del nostro decreto dei 24. Giugno 1808.

22 *Art.* 3. La domanda e i documenti relativi saranno rimessi al segretario generale del consiglio del sigillo dei titoli, e comunicati per ordinanza del principe arcicancelliere al nostro procurator generale presso il detto consiglio, il quale è incaricato di verificare i diritti, ed il possesso dei postulanti.

23 *Art.* 4 Il consiglio del sigillo dei titoli dopo aver sentito il nostro procuratore generale nelle sue conclusioni, delibererà sulla domanda, e documenti relativi.

24 *Art.* 5. La deliberazione del detto consiglio l'estratto della domanda, e delle conclusioni del procurator generale, saranno messi sotto ai nostri ordini; Si

personale al postulante, non occorre in tal caso, se non che l'atto di nascita.

Se non vi è nella famiglia ne diploma primitivo, ne atto d'investitura, e se sia pure impossibile di procacciarselo nei pubblici archivj può supplirsi con un atto di notorietà che spieghi le cause d'impossibilità di esibire li titoli. Potranno prodursi ancora delle fedi dell'autorità pubblica nella quale il postulante trovasi designato con titoli, e qualità, tale sarebbe un brevetto di nomina ad un grado militare, o qualche carica civile, o di corte.

3 Per provare il possesso personale conviene sempre produrre un atto di notorietà rilasciato o dal giudice di Pace, o da un Notaro sulla dichiarazione di sette notabili che attestino conoscere sufficientemente il Sig. NN., osservando pure di scrivere tutti li nomi a norma, e nell'ordine in cui leggonsi nella fede di battesimo, o che egli era in possesso reale del titolo di marchese, di conte, di barone, o di cavaliere, con stemma, e livrea, e con tutti li diritti, prerogative, e privilegj e prerogative aderenti a tale titolo, e che egli ne ha goduto, come li suoi antenati ne godevano da un tempo immemorabile sino all'epoca in cui rimasero soppressi dalla legislazione Francese, li titoli, e dritti feodali.

4. Un elenco della fortuna del postulante, e di quella di sua moglie se sia già ammogliato, dal numero de'suoi figli se ne ha, e dello stato a cui si destinano

Questi sono li requisiti che conviene necessariamente produrre Non sarà fuor di proposito di celare, e rammentare l'istoria di famiglia, additando gl'individui che s'illustrarono servendo lo stato, ed il principe, senza passare sotto silenzio li servigi, e l'asse di fortuna del postulante.

Chiunque gode del titolo di principe, duca, marchese, conte, barone, e cavaliere durante ancora la vita del padre, sono ammessi a domandare un nuovo titolo in luogo del passato.

Tutte le spese per il titolo di conte, unitamente allo stipendio dell'avvocato ascendono a circa franchi 595: il titolo di barone non passa la spesa di 360 franchi, e quello di cavaliere di 123 fr. in tutto.

faranno spedire sulla domanda del postulante, le lettere patenti, che portano collazione del titolo, che noi avremo giudicato a proposito di accordare.

25 *Art.* 6. I titoli in tal modo ottenuti saranno trasmissibili alla discendenza diretta, e legittima, naturale, o addottiva di maschio in maschio per ordine di primogenitura di quelli, che ne saranno rivestiti allorchè avranno instituito un maggiorasco in conformità dei nostri statuti imperiali del primo Maggio 1808, le di cui disposizioni saranno seguite in tutti i punti per la collazione dei titoli, che avranno luogo in esecuzione del presente decreto.

26 *Art.* 7. Il nostro cugino principe arcicancelliere dell' impero è incaricato ec.

III.

Notificazione del Sig. Prefetto di Roma in seguito di detto Decreto.

27 In conformità del suprariferito decreto il Prefetto di Roma ha l'onore di notificare le seguenti disposizioni. Mandando la loro procura ad un Avvocato al consiglio di Stato è duopo che uniscano il titolo primitivo che hanno ottenuto e gl'atti possessorj che stabiliscono che essi, ed i loro autori ne hanno sempre goduto; uniranno egualmente le fedi di nascita, i contratti di matrimonio, di divisione, ed altro. Se il titolo e gl'atti possessorj fossero stati distrutti per accidenti estraordinarj, vi suppliranno con un atto di notorietà ricevuto da un giudice di pace, o da un notaro portante: 1.° che il titolo, e gl'atti sono stati effettivamente distrutti; 2.° che da un tempo immemorabile hanno goduto del titolo che reclamano, come anche dell'armi, e livree. Quest'atto sarà firmato da sette notabili presi frai primarj del Circondario, ove dimora il petizionario.

28 Le petizioni, e gl'atti saranno indirizzati al Segretariato della Prefettura.

Firmato - TOURNON.

Vedi - *Maggiorasco*.

T O N T I N A (1).

Parere del Consiglio di Stato delli 25. *Marzo* 1809. *intorno alla società del genere delle Tontine, approvato da Sua Maestà il* 1. *Aprile* 1809.

1 Il consiglio di stato il quale d'ordine di Sua Maestà inteso il rapporto delle Sezioni riunite delle Finanze, e di Legislazione, intorno alle Società delle *Tontine*.

2 Considerando che una società del genere delle *Tontine* esce evidentemente dalla classe comune de'contratti fra cittadini, o si consideri la folla delle persone di ogni stato, di ogni sesso, e di ogni età che prendano in esse, o che possono prendervi interesse, o si consideri il modo col quale formansi queste società, modo il quale non suppone fralle parti interessate, nè quelle communicazioni fra di esse, nè quelle discussioni tanto necessarie per caratterizzare un assenso dato con cognizione, o si consideri la natura di questi stabilimenti, che non permette agl'associati alcun mezzo efficace, e reale d'invigilarvi, o finalmente si consideri la loro durata, sempre incognita, e la quale può prolungarsi per un secolo.

3 Che una società di questo genere non può per conseguenza formarsi, senza l'approvazione espressa del sovrano, il quale non l'accorda, se non se veduti li progetti di statuti della società, e che gl'impone condizioni tali, che

(1) E' una specie di rendita vitalizia sul sovrano.

gl'interessi degl'azionarj non si trovino compromessi è per l'avidità, nè per la negligenza, nè per l'ignoranza di coloro, ai quali avessero affidati li loro fondi, senza alcun mezzo di tener occhio e di verificare l'impiego di esso, sulla fede di promesse quasi sempre fallaci

4 Che la sperienza ha pur troppo dimostrato le conseguenze funeste della dimenticanza di queste massime, e della mancanza di beneplacito speciale accordato dal governo; cha nella *Tontina Lafarge* per esempio, questa mancanza di beneplacito speciale, e di qualsivoglia mezzo contro gl abusi lasciò gl'azionarj senza difesa, e l'amministrazione senza vigilanza reale. *E' di parere.*

5 1. Che nessuna società del genere delle *Tontine* possa essere stabilita, senza beneplacito speciale accordato da *Sua Maestà*, nella forma de'regolamenti d'amministrazione pubblica.

6 2 Che per rispetto a tutte le società di simil genere che esistessero senza autorizzazione legale, non avrà tempo da perdere per supplire a quanto si sarebbe dovuto fare sino dal principio.

7 Che per conseguenza egli è urgente di dare loro un modo di amministrazione che colmi ogni inquietitudine dal canto degli azionarj, sia con la scielta di amministratori degni di ottenere tutta la loro fiducia, sia colla regolarità, e colla pubblicazione de'conti.

8 Che per rispetto alle contestazioni che insorgessero a motivo dell'amministrazione, e del conteggio degl'amministratori, sino al giorno di oggi, non si potrebbe fare nulla di più vantaggioso agl interessati, che di sottometterne il giudizio a'magistrati, li lumi de'quali assicurassero una giustizia intiera a tutte le parti.

9 Che la bontà di una simile misura non potrebbe essere impugnata se non se da coloro li quali avessero interesse nella prolungazione degl'abusi, oppure da coloro li quali, volendo impedirli, avessero specolato sopra li vantaggi che essi medesimi potessero ricavare da una nuova amministrazione, di cui facessero parte (2).

TORBE - Vedi - *Mine* dal N. 104. al 107.

TORTURA. E' abolita - Vedi - *Pene* nota 2. art. 3.

TRADUZIONI. Che si fanno per gl'ufficiali di giustizia come siano tassate - Vedi - *Spese di giustizia* N. 198

TRANSAZIONI.

SOMMARIO

I Disposizioni del codice Napoleone sulle transazioni dal N. 1 al 2.

II Decreto del governo delli 21 Frimajo anno XII sulle formalità da osservarsi nelle transazioni tra i comuni, ed i privati rispetto ai diritti di proprietà dal N. 24 al 26.

III Transazioni fatte con li minori - Remissive N. 27:

I.

CODICE NAPOLEONE - PARTE III LIBRO III.
TITOLO I *Delle Transazioni*.

1 *Art.* 2044. La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere (1).

(2 Questo parere fu pubblicato, e reso esecuto rio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal signor luogotenente del governator generale di Roma, con ordine dei 24 Decembre 1812.

(1) L. 1 ff. de transact. L. 2 cod. eod. tit.

2 Questo contratto deve essere ridotto in iscritto.

3 *Art.* 2045. Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degl'oggetti cadenti nella transazione.

4 Il tutore non può transigere per il minore, o per l'interdetto se non in conformità dell'articolo 467. del titolo della *minor età della tutela e della emancipazione* (2), e nemeno può transigere col minore divenuto maggiore sopra li conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell'articolo 472. dello stesso titolo (3).

5 I comuni, ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che coll' autorizzazione espressa del governo.

6 *Art.* 2046. Si può transigere sopra un diritto civile, che provenga da un delitto (4).

7 La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

8 *Art.* 2047. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro colui che manchi di adempire alle medesime (5).

9 *Art.* 2048. La transazione non si estende oltre quello che ne forma l'oggetto. La rinuncia fatta a tutte le ragioni, azioni, e pretenzioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie hanno dato luogo alla transazione (6).

10 *Art.* 2049. Le transazioni non pongono fine che alle controversie, che sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali, o generali o che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso (7).

11 *Art.* 2050. Colui che ha transatto sopra una ragione sua propria, se acquista in appresso una simile ragione da altra persona, non resta obbligato della transazione precedente per la ragione nuovamente acquistata (8).

12 *Art.* 2051. La transazione fatta da uno degl'interessati, non obbliga gl'altri, e non può essere opposta da essi (9).

13 *Art.* 2052. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile (10).

14 Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, o di lezione (11).

15 *Art.* 2053. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso d'errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia.

16 Può rescindersi in tutti li casi ne'quali siavi intervenuto dolo, o violenza (12).

17 *Art.* 2054. Vi è egualmente luogo a riscindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità (13).

18 *Art.* 2055. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, e interamente nulle (14)

(2) Vedi tutela N. 110.

(3) Vedi tutela N. 118.

(4) L. 18 cod. de transact.

(5) L. 17 cod. de transact.

(6) L. 9 parag. 1, et 3 ff. de transact. L. 31 cod. eod. tit.

(7) L. 9 parag. 1 et L. 12 ff. de transact. L. 3 cod. eod. tit. argum. ex L. 47 parag. 1 ff. de pactis.

(8) L. 9 in principio ff. de transact.

(9) L. 3 parag. 2 ff. de transact. L. 1 cod. eod. tit. L. 1 cod. res inter alios acta L. 27 ff. de pactis.

(10) L. 20 cod. de transact.

(11) L. 10, 19, 29. et 39 cod. de transact.

(12) L. 13, 30, et 35 cod. eod. L. 9 parag. 2 ff. eod. tit.

(13) Argum. ex L. 51 in princip. ff. de pactis et ex L. 42 in fin. cod. eod. tit.

(14) L. 42 cod. de transact.

19 *Art* 2056. E' parimente nulla la transazione di una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avessero notizia (15).

20 Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida (16).

21 *Art.* 2057. Nel caso in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gl'affari che potessero esservi fra loro, i documenti ad esse conosciuti, o coperti posteriormente, non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che siano occultati per fatto d'una delle parti medesime.

22 Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcuna ragione sopra lo stesso oggetto (17).

23 *Art.* 2058. Nelle transazioni si devono correggere gl'errori di calcolo (18).

II.

24 *Art.* 1. In tutte le liti insorte, che insorgeranno trai communi, ed i particolari intorno ai diritti di proprietà, li comuni non potranno transigere che in conseguenza d'una deliberazione del consiglio municipale, presa dopo di avere consultati tre giureconsulti denotati dal prefetto del dipartimento, e coll' autorizzazione di questo stesso prefetto accordata sul parere del consiglio di prefettura.

25 *Art.* 2. Questa transazione per essere definitivamente valida dovrà essere ratificata da un decreto del governo emanato nelle forme prescritte per li regolamenti d'amministrazione pubblica.

26 *Art* 3. Il gran giudice ministro della giustizia, ed il ministro dell'interno sono incaricati ec.

27 Transazioni fatte con li minori - Vedi - *Giudice di Pace* N. 236.

Trapunti - Vedi - *Camere di Commercio* dal N. 135 al 142.

TRASCRIZIONE

Dritto di trascrizione - Vedi - *Diritti* dal N. 12. al 15.

Vedi - *Ipoteca* dal N. 35 al 39, dal N. 47, al 53. dal N. 151 al 154, 166. dal N. 259 al 275. dal N. 371 al 376.

Vedi - *Privilegj* dal N. 143, al 150, 167, 168,

TRASPORTO.

1 *De' Carcerati*, circa le spese - Vedi - *Spese di Giustizia* dal N. 165, al 172, dal N. 175, al 183.

2 *Di Processi*, *e Corpi di Delitti*, circa le spese - Vedi - *Spese di Giustizia* N. 173, 174.

3 Del denaro pubblico proveniente dall'Umbria, annullato - Vedi - *Denari pubblici* dal N. 1, al 7.

TRATTORI.

1 Si prescrivono col decorso di mesi sei le loro azioni per alloggio, e cibarie somministrate. *Codice Napoleone* art. 2271.

(15) L. 23 parag. 1 ff. de condict. indebit. L. sent. lib. 1 tit. 1. parag. 5. 32 cod. de transact.

(16) L. 7 in princ. et L. 11 ff. de transact. paul.

(17) L. 19 cod. de transact.

(18) L. unica cod: de errore calculi.

TRAVESTIMENTO.

Decreto della Convenzione Nazionale dei 7. Agosto 1793. che stabilisce che ogni cittadino che sarà sorpreso in falsa pattuglia, o travestito da donna sarà punito di morte

1 La convenzione nazionale, dopo aver sentito il rapporto del suo comitato di salute pubblica, Decreta:

2 *Art.* 1. Ogni cittadino sorpeso in falsa pattuglia sarà punito colla pena di morte.

3 *Art.* 2. Ogni uomo che sarà sorpreso in attruppamenti, travestito da donna, sarà ugualmente punito di morte.

4 *Art.* 3 Il presente decreto sarà pubblicato dentro il giorno ec.

Vedi - *Conventicola* N. 18.

TRIBUNALI.

SOMMARIO

I.

1 *Ordine della Consulta Straordinaria dei 17. Giugno 1809.*

TITOLO I. *Degl'antichi Tribunali degli Stati Romani.*

2 *Art.* 1. Li tribunali della Camera Apostolica, di Campidoglio, del Governatore di Roma, de'mercenarj, dell'agricoltura, della signatura, dell'uditor del Papa, della rota, del buon governo, e tutte le altre giurisdizioni qualsivogliano, incaricate dell'amministrazione, e della distribuzione della giustizia, tanto civile, quanto criminale, di polizia correzionale, e polizia semplice nella città di Roma, ed in tutti li stati Romani, cesseranno ogni funzione, e saranno soppressi dal 1. Agosto prossimo.

3 *Art.* 2. Ogni diritto di giurisdizione temporale, attribuito al clero secolare, o regolare è abolito.

4 *Art.* 3. La giustizia essendo egualmente dovuta a tutti i sudditi di Sua Maestà, e dovendola ciascuno ottenere dalle medesime leggi, e nella stessa forma, il privilegio di chiericato, e tutti gl'altri che attribuirebbero ad alcune classi di cittadini un tribunale speciale, o il diritto di riclamare l'applicazione di leggi particolari, restano fin da ora estinti, e soppressi.

5 *Art* 4. Il diritto di Asilo non esiste più; in conseguenza gl'autori, o complici di delitti non potranno essere in luogo alcuno in salvo della procedura delle leggi.

6 *Art.* 5. Gl'officiali ministeriali incaricati presso li tribunali dell'istruzione, e della prosecuzione degl'affari cesseranno le loro funzioni a contare dalla detta epoca del primo Agosto prossimo, e vi si sostituiranno degl'altri, con la nomina de'nuovi officiali ministeriali.

TITOLO II. *De' Nuovi Tribunali.*

7 *Art.* 6. A contare dal detto giorno 1. Agosto si renderà la giustizia civile nei dipartimenti delli Stati Romani dai giudici di pace, dai tribunali di prima istanza, dai tribunali di commercio, e da una corte d'appello residente nella città di Roma.

8 *Art.* 7. Si provvederà con delle disposizioni particolari all'organizzazione dell'ordine giudiziario della città imperiale di Roma.

9 *Art.* 8. Le contravenzioni, i delitti, e le colpe saranno represse, e punite nelli detti dipartimenti dai tribunali di semplice polizia, dai tribunali correzionali, e da una corte di giustizia criminale che risiederà in ciascuno di essi dipartimenti.

10 Sarà creato in ciascun dipartimento un consiglio di prefettura che giudicherà esclusivamente a tutti li tribunali delle dificoltà fra gl'impressarj e' lavori pubblici, e l'amministrazione concernente il senso, e l'esecuzione delle clausole del loro contratto dei reclami de'particolari che si lagneranno de' torti, e danni provenienti dal fatto particolare di detti impressarj, e non del fatto dell'amministrazione, delle domande e dispute concernenti le indennità dovute ai particolari a ragione di terreni presi, o scavati per la formazione di strade, canali, ed altre opere pubbliche, degl'aggravj, doppj impieghi, o riclamo contro il riparto delle contribuzioni dirette per parte de'particolari, e di tutte le contravenzioni in materia di gran raduno d'immondezze di strade, cioè, preoccupazioni, o deteriorazioni qualsisiano commesse sulle strade mae-

stre, sugl'alberi che gli fanno recinto, sulli fossi, opificj d'arte, e materiali destinati al loro mantenimento, sui canali, fiumicelli, e fiumi navigabili, loro strade per tirare le barche, ripe franche, fossi, ed opificj d'arte (1).

IV

Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 *Luglio* 1809.

11 *Art.* 2. Gl'antichi tribunali che non troveranno che gli siano stati surrogati li nuovi al primo di Agosto prossimo, continueranno le loro funzioni, fino all' istallazione di questi ultimi.

V

12 *Ordine della stessa Consulta dei* 20 *Luglio* 1810.

La Consulta Straordinaria ec informata che il Sig. Vannutelli ha emanati molti giudicati nelle prime epoche della riunione delli stati Romani all'impero in materie amministrative, e che appartengono alla liquidazione generale del debito pubblico delli Stati Romani.

Considerando che il Sig. Vannutelli non ha potuto esercitare dalla detta epoca in poi giurisdizione alcuna in materie che per loro natura non appartengono affatto ai tribunali; Ordina:

13 *Art.* 1. Tutti li giudicati emanati dal Sig Vannutelli, come sostituito in vece del tesoriere generale, dopo la riunione delli Stati Romani all'impero, sono dichiarati nulli, e di niun'effetto.

14 *Art.* 2. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

VI

15 *Ordine della Consulta Straordinaria dei* 9 *Agosto* 1809.

La Consulta Straordinaria negli Stati Romani - Visto l'articolo 6 dell'ordine de' 17 Giugno (2); l'articolo 2 dell'ordine dei 15 Luglio (3), e l'articolo 17

(1) Il Titolo III di quest'ordine parla della *nomina, appannaggio, e gerarchia dei Giudici fra di loro*, e questo può rincontrarsi alla parola - *Giudici* dal N. 1 al 7. Il Titolo IV parla *del potere dei tribunali, e modo di drocedere avanti di loro*; e questo ritrovasi alla detta parola *Giudici* dal N. 8. al 15. ed alla parola *Decreti* N. 2, e 3. Il Titolo V si suddivide in capitoli, e sezzioni, il Capitolo I, e Sezzione I trattane della *Organizzazione delle Giustizie di Pace* - Vedi la parola - *Giudice di Pace* dal N. 1 al 13; La Sezzione II parla de'cancellieri delle giustizie di Pace, prescrivendo li loro attributi, e pesi Vedi *Cancellieri* dal N. 1 al 5; La Sezzione III parla della *competenza de' Giudici di Pace in materia civile* - Vedi - *Giudice di Pace* dal N. 14 al 32. La Sezzione IV, parla dei *Burò di Pace, e di Conciliazione* - Vedi - *Burò di Pace* dal N. 1 all'8. Il Capitolo II di detto Titolo V si divide egli pure in Sezzioni Nella prima Sezione parlasi della *composizione de' Tribunali di Prima Istanza* - Vedi *Tribunale di Prima Istanza* dal N. 1 al 17. Nella Sezione II parla della *competenza dei Tribunali di Prima Istanza in materia civile* - Vedi *Tribnnale di Prima istanza* dal N. 18 al 27. Il Capitolo III di detto Articolo 5 è egli pure diviso in Sezzioni; nella prima parla dell' *Organizzazione dei Tribunali di Commercio* - Vedi - *Tribunale di Commercio* dal N. 1 al 19. Nella Sezzione II parla della *lor competenza* - Vedi - *Tribunale di Commercio* dal N. 16 al 19. Il Capitolo IV parimenti dividesi in Sezioni; parlasi nella prima dell' *Organizzazione della Corte di Appello* - Vedi - *Corte di Appello* dai N. 1 al 7. La seconda Sezzione parla dei *Giudici Uditori* - Vedi *idem* dal N. 8 all' 11. La terza della *competenza della Corte di Appello* - Vedi *Corte di Appello* N. 12, e 13. Al Capitolo V del sudetto Titolo V parlasi del *Ministero Pubblico* - Vedi - *Procuratori Imperiali* dal N. 2 all'11. al Capitolo VI parla di nuovo, ma in genere *de' Cancellieri* - Vedi *Cancellieri* dal N. 6 all'11. Il Capitolo VII dividesi parimenti in Sezzioni; nella prima si parla dell'*Avvocati* - Vedi *Avvocati* dal N. 1 al 3 Nella seconda si fissano le regole per la *nomina, e funzioni degl'Uscieri* nei due dipartimenti delli Stati Romani Vedi *Uscieri* dal N. 1 al 7. Il Capitolo VIII parla dei *Ricorsi in Cassazione* - Vedi *Corte di Cassazione* dal N. 1 al 4. Il Capitolo IX tratta della *forma di procedere avanti li Tribunali* - Vedi *Codici* dal N. 5 all'8 Il capitolo X parla degl'*Arbitri* - Vedi *Arbitri* dal N. 1 al 3. Il capitolo XI finalmente indica alcune misure transitorie.

(2) Vedi il superiore N. 7.

(3) Vedi il superiore N. 11

dell'ordine delli 22 dello stesso mese (4); considerando che è cosa urgente di regolare tuttociò che è necessario per l'istallazione, ed entrata in attività de' nuovi tribunali, che le parti del nuovo sistema giudiziario devono tutte esistere insieme, e corrispondersi - Ordina:

T I T O L O I.

Istallazione delle corti, e tribunali della città di Roma, e degli stati uniti.

16 *Art.* 1 L'istallazione delle corti, e tribunali di Roma si eseguirà la vigilia di S. Napoleone dell'ordine dei 22 Luglio 1809.

17 *Art.* 2. Gl'altri tribunali delli Stati Romani che non sono stati precedentemente installati, lo saranno nella stessa guisa la vigilia di S. Napoleone, o il giorno il più prossimo possibile.

18 *Art.* 3. La corte di giustizia criminale del dipartimento del trasimeno sarà istallata dal sotto prefetto di Perugia, in qualità di delegato speciale

19 *Art.* 4. Li tribunali di prima istanza, e li giudici di pace delle città, che sono capo luoghi di circondario, saranno istallati dai respettivi sotto prefetti.

20 *Art.* 5 Gl'altri giudici di pace saranno istallati dai maires de'capo luoghi di cantone, e in caso di assenza, o impedimento da uno degl'aggiunti.

21 *Art.* 6. Li membri delle autorità giudiziarie presteranno all'occasione dell' istallazione il giuramento concepito così: *Io giuro obbedienza alle costituzioni dell'impero, e fedeltà all'Imperatore.*

22 *Art.* 7. Li membri de'tribunali che il giorno dell'istallazione si trovassero assenti, o impediti, presteranno lo stesso giuramento avanti i loro tribunali respettivi riuniti prima di entrare in funzioni.

23 *Art.* 8. Gl'articoli 74, e 94 dell'ordine de'17 Giugno relativi al ricevimento de'membri de'tribunali di prima istanza e di commercio alla corte di appello non saranno applicabili che agl'individui nominati dopo l'istallazione de'tribunali respettivi (5).

24 *Art.* 9. La corte di giustizia criminale del dipartimento del Trasimeno invierà una copia del processo verbale in sua istallazione alla Consulta colla mediazione del referendario particolarmente incaricato della direzione degl'affari di giustizia.

25 *Art.* 10. Ogni giudice di pace per li stati romani invierà una copia del processo verbale di sua istallazione al tribunale di prima istanza da cui dipende.

26 *Art.* 11. Ogni tribunale di prima istanza, o di commercio degli stati romani invierà una copia di sua istallazione alla corte di appello.

27 *Art.* 12. Una triplice minuta de'processi verbali d'istallazione menzionate agl'articoli 10, e 11 sarà pure inviata alla consulta colla suddetta mediazione.

28 *Art.* 13. Il giorno antecedente all'istallazione de'nuovi tribunali a mezzo giorno, gl'antichi cancellieri, e notari de'tribunali firmeranno li loro registri, si apporranno li sigilli sulle porte delle cancellerie, o uffizj, armadj, o altre cu-

(4) Questo articolo dice „ Tutti li Tribunali di Roma si riuniranno in costume di Vestiario la vigilia del giorno di S. Napoleone al Campidoglio, presteranno il giuramento, e saranno istallati da Sua Eccellenza il Sig. Governatore Generale Presidente della Consulta „.

(5) Vedi il citato articolo 74, alla parola *Tribunale di Prima Istanza* N. 17, ed il 94 ed alla parola *Tribunale di Commercio* N. 14.

stodie di registri, minute, e documenti in presenza degl'antichi cancellieri, e notari, o altri depositarj delle dette carte.

29 *Art.* 14. Quest'atto di chiusura, ed opposizion di sigilli si farà in Roma sotto la cura del direttore dell'amministrazione delle tasse, e dominj del dipartimento del Tevere, e nelli stati romani sotto la cura de'ricevitori delle tasse, e dominj, e in dissetto dei maires respettivi, o aggiunti, o altri delegati dai sotto prefetti, il tutto in presenza dei detti antichi notari; il numero, e lo stato de' registri sarà indicato sommariamente; e si stabiliranno delle guardie, secondo il bisogno per sicurezza dei depositi.

30 *Art.* 15. Il processo verbale di chiusura de'registri, o di opposizion di sigilli si farà in doppia copia; una resterà in mano di quello, a cura del quale sono stati apposti li sigilli, e l'altra in potere dell'antico notaro, o depositario.

TITOLO II. *Consegne delle carte degl'antichi tribunali.*

31 *Art.* 16. Le minute, registri, e carte di tutti li tribunali di Roma per le materie civili, saranno depositate alla cancelleria della corte d'appello.

32 *Art.* 17. Per le materie criminali saranno rimesse alla cancelleria della corte criminale del dipartimento del Tevere.

33 *Art.* 18. Le minute, registri, e carte degl'antichi tribunali delli stati Romani saranno parimenti consegnate alla cancelleria de'tribunali di prima istanza.

34 *Art.* 19. Le consegne, e depositi di cui si parla negl'articoli precedenti si faranno per mezzo di specchio, e succinto inventario, dopo la ricognizione de' sigilli, il tutto in presenza tanto del funzionario pubblico che avrà fatto apporre i sigilli, quanto dall'antico, e nuovo cancelliere.

35 Sarà sempre rimessa all'antico cancelliere per suo discarico una copia del processo verbale della remozione de'sigilli, e dell'inventario.

36 *Art.* 20. Gl'antichi cancellieri che erano nel tempo stesso notari, potranno richiedere le minute degl'atti, che non sono giudiziali, come sarebbero li testamenti, contratti stragiudiziali, ed altri simili.

TITOLO III. *Degl'affari pendenti avanti gl'antichi tribunali.*

37 *Art.* 21. Le cause civili pendenti in grado di appellazione, ricorso, o revisione avanti gl'antichi tribunali, quelle ancora che avrebbero potuto esservi introdotte in virtù di lettera di restituzione, o di rilievo di lasso di tempo accordato dall'antico governo si porteranno avanti la corte di appello di Roma.

38 *Art.* 22. Tuttavia gl'affari di questa natura che non eccedessero in materia personale, o mobiliare il valore di mille franchi in sorte, o in materia reale cinquanta franchi di vendita, saranno portati avanti il tribunale di prima istanza competente, che li giudicherà senza appellazione.

39 *Art.* 23. Saranno proseguiti, e giudicati in Roma tutti gl'antichi affari civili, che erano pendenti avanti uno de'tribunali di questa città, eccetto quelli che fossero della competenza de'giudici di pace che devono giudicarne.

40 *Art.* 24. Gl'affari civili pendenti si porteranno avanti li nuovi tribunali competenti nello stato in cui si trovano con una semplice citazione della parte la più diligente.

41 *Art.* 25. Tutti gl'affari pendenti avanti gl'antichi tribunali, e che per loro natura, e per disposizione delle leggi Francesi devono essere giudicati ammini-

strativamente, cesseranno di essere istruiti, o proseguiti avanti le autorità giudiziarie, restando alle parti di provederci avanti chi di ragione.

42 *Art.* 26. A contare dal giorno dell'istallazione delle corti di giustizia criminale, li detenuti per delitto che meriti pena afflittiva, o infamante saranno tradotti avanti quelle delle dette corti che sarà competente; gl'altri detenuti saranno tradotti, secondo la natura de'loro delitti, e contravenzioni avanti li tribunali correzionali, o di polizia respettiva per essere ivi seguitato il processo già incominciato fino alla sentenza definitiva.

TITOLO IV *Degl'uffiziali ministeriali.*

43 *Art.* 27. Provisoriamente tutti li curiali colleziali e rotali della città di Roma, o quelli che erano già autorizzati a comparire avanti il tribunale della rota, eserciteranno le loro funzioni presso la corte di appello.

44 *Art.* 28. Tutti i curiali della curia innocenziana faranno le stesse funzioni presso il tribunale di prima istanza di Roma.

45 *Art.* 29. Nelli stati romani li tribunali di prima istanza, subito dopo la loro istallazione progetteranno il numero de'difensori che crederanno necessario e proporranno gl'individui alla nomina della Consulta. Provisoriamente le autorizzeranno ad esercitare.

46 *Art.* 30. Designeranno ancora provisoriamente li loro uscieri e li proporranno alla nomina della Consulta.

47 Sceglieranno in presenza per cuoprire le funzioni tanto di difensori, che di uscieri quelli che sotto l'antico regime esercitavano delle funzioni analoghe.

48 *Art.* 31. Questi pareri, e proposizioni, saranno in seguito trasmesse alla Consulta per mezzo del referendario incaricato degl'affari di giustizia.

49 *Art.* 32. La designazione degl'uffiziali ministeriali anco provisorj come questi qui sopra, fa cessare in ogni altra persona, che non vi è compresa il diritto di eseguire, istromentare, domandare, o fare altri simili atti ministeriali.

50 *Art* 33. Gl'antichi uffiziali ministeriali, come per esempio i curiali, cursori, gl'avvocati, sono autorizzati a far causa per il ricupero delle loro tasse, ed onorarj che sono loro dovuti, in qualunque luogo siano domiciliati li loro debitori, avanti il tribunale di prima istanza, nella giurisdizione del quale era stabilito l'antico tribunale, presso il quale questi uffiziali ministeriali, o avvocati hanno agito.

TITOLO V. *Misure transitorie.*

51 *Art.* 34. I nuovi tribunali entreranno immediatamente in funzioni subito dopo seguita la loro istallazione, le corti, tribunali, e giudici di pace potranno in caso di assenza, o impedimento de'cancellieri nominare, o in loro mancanza designare persone capaci che ne adempiano momentaneamente le funzioni, ed informarne subito la Consulta, proponendole li soggetti da nominarsi, se ci è luogo.

52 Nelle giustizie di pace, ove non vi sono supplementarj nominati, ovvero il numero non sia completo, li giudici di pace proporranno ancora de'soggetti alla Consulta per nominarli; la case, e sale destinate ai tribunali soppressi, serviranno provisoriamente ai tribunali nuovi, e fino ad una designazione ulteriore.

53 *Art.* 35. Li nuovi tribunali progetteranno li regolamenti che crederanno necessari per la disciplina, e pel servizio ulteriore, conformandosi per altro ai regolamenti generali contenuti nel decreto imperiale dei 30 Marzo 1808. (*)

54 Questi regolamenti dovranno sottoporsi all'approvazione della Consulta con la mediazione del referendario incaricato della direzione degl'affari di giustizia.

XII

Ordine della Consulta Straordinaria dei 25 *Giugno* 1810.

55 Informata la Consulta Straordinaria che i tribunali dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno mettono in deliberazione, ed in relazione un numero troppo grande di affari civili, ed anco delle cause sommarie, e che seguendo gl'antichi usi, li giudici ammettono in casa loro delle private discussioni degl'affari, conosciute sotto il nome d'informazioni, prima ancora che li stessi affari siano portati all'udienza.

56 Veduti gl'articoli 116 (6) 405 (7) e 463 (8) del codice di procedura civile.

57 E considerando che l'uso delle discussioni private in casa dei giudici, se poteva aver qualche vantaggio nel passato sistema secondo il quale le parti non erano sentite all'udienza, è divenuto, giusta la nuova forma di procedere non solo inutile, ma nocivo all'amministrazione della giustizia, poichè queste conferenze assorbiscono un tempo prezioso ai giudici, lasciano in essi delle prevenzioni dannose, avendo luogo senza la presenza della parte contraria, e finalmente mettono sovente i giudici nel caso di esternare il loro sentimento, cosa che produce una funesta conseguenza.

58 Considerando che oltre di ciò, quest'uso è contrario alla legge, poichè crea un atto di procedura, che le nuovi leggi non ammettono: Ordina.

59 *Art.* 1. In conformità de' precitati articoli del codice di procedura civile tutti gl'affari sommarj introdotti avanti la corte d'appello, o avanti il tribunale di prima istanza de' due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, e tutti quelli che potranno essere giudicati per mezzo di perorazione, lo saranno all'udienza istessa in cui l'affare sarà discusso, o almeno all'udienza immediatamente seguente.

60 *Art.* 2. Il procurator generale, ed i procuratori imperiali dovranno con requisitorie prevenire, acciò non si mettano in deliberazione, o in istruzione in scritto, affari che per loro natura non sembreranno ad essi, esserne suscettibili.

61 *Art.* 3. L'uso delle discussioni private delle cause in casa dei giudici, conosciute sotto nome d'informazioni, è abolito.

(*) Vedi – *Corte d'Appello* N. 14.

(6) Questo articolo dice ,, Le sentenze saranno proferite a pluralità di voti, e senza ritardo. Non ostante i giudici potranno ritirarsi nella camera del consiglio, all'oggetto di raccogliere le opinioni. Sarà pure in loro facoltà di prorogare l'esame della causa ad una delle prossime udienze, per dar la sentenza.

(7) Questo articolo così si esprime ,, Spirati i termini della citazione, le cause sommarie con un semplice atto saranno giudicate all'udienza, senza altra procedura nè formalità ,,.

(8) Questo articolo dice ,, Gl'appelli da sentenze pronunciate sopra materie da giudicarsi sommariamente, saranno con un semplice atto interposti all'udienza, senza altra procedura. Tanto dovrà praticarsi anche negl'appelli delle altre sentenze, se la parte intimata non comparisce ,,.

62 E' proibito ai giudici di prestarvi il lor ministero, ed agl'avvocati, e patrocinatori di portarle in tassa. ed anco di prender niente dai loro clienti sotto questo pretesto, ancorchè ne fossero stati incaricati dalli stessi clienti.

63 *Art.* 4. Il procurator generale presso la corte d'appello ed i procuratori imperiali presso i tribunali di prima istanza sono specialmente incaricati d'invigilare alla pubblicazione delle presenti disposizioni

64 Eglino ne faranno far lettura alla prima udienza pubblica. informeranno il governo dell'esito che avranno avuto le loro premure, tanto per sollecitare la decisione delle cause, quanto per togliere gl'abusi che derivano dalle passate consuetudini.

65 *Art.* 5. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.

XIII

Ordine della Consulta Straordinaria dei 16 *Luglio* 1810.

66 Veduto il decreto imperiale dei 13 Ottobre 1809 col quale sono stati autorizzati li tribunali della Toscana a farsi mostrare le filse dei processi intentati prima della pubblicazione del codice di procedura, ogni volta che l'avessero creduto necessario per preparare il giudicato in questi affari.

67 Considerando che i medesimi motivi che hanno dato causa a questa disposizione in Toscana militano similmente riguardo ai processi intentati innanzi li tribunali delli stati Romani.

La Consulta Straordinaria, ordina.

68 *Art* 1. Il decreto imperiale dei 13 Ottobre 1809 sarà pubblicato col presente ordine per mezzo del bollettino nei dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

69 *Art.* 2. In conseguenza la corte d'appello, e li tribunali di prima istanza di questi dipartimenti, potranno nei processi intentati avanti il primo di Agosto 1809 farsi mostrare le filze dei titoli, e processi, che li riguardano, tutte le volte, che lo crederanno necessario per preparare il giudicato.

XIV

70 ***Decreto imperiale dei*** **23** ***Ottobre*** **1809. Napoleone ec.**

Sul rapporto del nostro gran giudice ministro della giustizia.

Veduto l'Articolo 1041. del Codice di Procedura Civile concepiti in questi termini.

71 „ Il presente codice avrà la sua esecuzione, incominciando dal 1. Gennajo 1807, in conseguenza tutte le cause, che saranno intentate dopo quest' epoca saranno instruite in conformità delle disposizioni di esso; tutte le leggi usi, e regolamenti contrarj sono annullate ".

72 Veduto il parere del consiglio di stato dei 16. Febbrajo 1807 che porta.

„ Che i soli giudizj intentati dopo il 1. Gennaro 1807. devono essere istruiti in conformità di ciò che dispone il codice, ma che non si deve comprendere nella classe degl'affari interiormente intentati nè le appellazioni interposte dopo l'epoca del 1 Gennaro 1807, nè i sequestri posteriormente fatti, nè gl'ordini e controllezioni, allorchè la richiesta di aprire il processo verbale è posteriore, nè la spropriazione forzata, allorchè la procedura regolata dalla legge degl'11 Brumale anno VII. è stata principiata per mezzo dell'apposizione degl' editti di subasta prima del mese di Gennajo 1807, ma che in tutti gl'altri casi l'istruzzione degl'affari incominciati anteriormente al dì 1 Gennajo deve essere contenuta in conformità dei regolamenti anteriori al codice di procedura „.

73 Considerando che a termini dell'ordine delle giunte di Toscana dei 19. Agosto 1808. il codice di procedura civile ha dovuto ricevere la sua esecuzione in Toscana dai 10 Ottobre dello stess'anno.

Sentito il nostro consiglio di stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

74 *Art.* 1. Li giudizj intentati avanti li tribunali di Toscana dopo li 10. Ottobre 1808. saranno istruiti in conformità delle disposizioni del codice di procedura. I giudizj incominciati prima di quest'epoca, saranno istruiti secondo l'antica forma, ed i tribunali di Toscana potranno farsi mostrare le filze di questi, ogniqualvolta che lo crederanno necessario per preparare la sentenza.

75 *Art.* 2. Le appellazioni interposte dopo li 10. Ottobre 1808. saranno istruite, e giudicate, secondo le forme prescritte dal codice di procedura; tuttavia la corte di appello di Firenze, potrà a richiesta dell'una, o dell'altra delle parti far portare alla sua cancelleria le filze che saranno state fatte in prima istanza, e che gli abbisognerà per giudicare la detta appellazione.

76 *Art.* 3. Ogni disposizione degl'ordini della giunta, che fosse contraria al presente decreto è annullata.

77 *Art.* 4. Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato ec.

XV

***CODICE DI PROCEDURA CIVILE* - PARTE I. LIBRO II.**

TITOLO XIX. Delle competenze di Giurisdizione dei Tribunali.

79 *Art.* 363. Quando una questione viene portata innanzi due o più giudicature di pace comprese nel circondario giurisdizionale di un tribunale di prima istanza, la decisione delle competenze de' giudici dovrà portarsi avanti questo medesimo tribunale.

80 Se le giudicature di pace sono in diverse giurisdizioni dovrà portarsi la decisione della competenza alla corte di appello

81 Se le dette giudicature non sono tutte nel circondario della medesima corte di appello, la decisione sarà portata alla corte di cassazione.

82 Quando la causa viene portata a due, o più tribunali di prima istanza compresi nella giurisdizione di una medesima corte di appello, spetta a questa il decidere sulla competenza dei giudici, e spetta alla corte di cassazione quando i tribunali di prima istanza non sono tutti nella giurisdizione di una medesima corte di appello, o quando esiste conflitto di giurisdizione fra due, o più corti d'appello.

83 Se trattasi di un assenza maggiore di otto giorni, e minore di un mese, li primi dovranno provvedersi di un permesso dal primo presidente della corte imperiale, li secondi di quello del nostro procuratore generale

84 Gl'uni, e gl'altri non potranno assentarsi più di un mese senza un congedo del nostro gran giudice.

85 *Art.* 31. Li presidenti, e procuratori imperiali non potranno egualmente assentarsi per più di tre giorni, e meno di un mese, senza averne ottenuto, i primi il permesso dal primo presidente della corte imperiale, ed i secondi quello del nostro procuratore generale.

86 Se la loro assenza deve prolungarsi al di là di un mese dovrà quella essere autorizzata dal gran giudice.

87 *Art.* 32. I nostri primi presidenti, e procuratori generali renderanno conto ogni tre mesi al nostro gran giudice dei congedi, che avranno accordati nell' ultimo bimestre.

88 *Art.* 33. Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili all' assense che potranno fare duranti le vacanze, li membri dei tribunali di prima istanza. allorchè eglino non saranno impiegati a qualche servizio incompatibile colle vacanze.

89 Nondimeno non potranno essi uscire dal territorio dell'impero anco nel tempo delle vacanze senza il permesso espresso del gran giudice.

SEZIONE VIII. Del servizio, e delle vacanze

90 *Art.* 34. L'ordine del servizio continuerà salve le modificazioni risultanti del presente decreto a farsi nei nostri tribunali di prima istanza a forma del titolo II del nostro decreto dei 30 Marzo 1808, ed al tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna secondo le disposizioni, e regolamenti, che sono state specialmente stabilite per il servizio di questo tribonale.

91 *Art.* 35. Nei tribunali divisi in più camere, ognuno di esse provederà alla spedizione degl'affari, che gli sono principalmente attribuiti.

92 Nel caso che in seguito delle loro attribuzioni respettive, alcune di queste camere fossero supracaricate, e le altre non occupate abbastanza il presidente del tribunale potrà delegare a queste sulla richiesta del procuratore imperiale, parte degl'affari attribuiti alle altre camere.

93 *Art.* 36. Le camere di servizio per le materie correzionali non avranno vacanze; lo stesso sarà dei giudici d'istruzione.

94 Allorchè questi apparterranno ad una camera che é in vacanza essi faranno i loro rapporti alla camera delle vacanze

95 *Art.* 37. Le camere incaricate degl'affari civili, avranno vacanza dal primo di Settembre, al primo di Novembre.

96 Si osserverà inoltre per la camera delle vacanze, ciò che è stabilito nel nostro decreto dei 30 Marzo 1808.

97 *TITOLO II. Dei tribunali di semplice polizia.*

98 *Art.* 36[illegible]. Vedute le domande fatte nel tempo istesso in tribunali diversi, sarà proferita ad istanza di una parte una sentenza, che permette di citare per il giudizio della competenza, ed i giudici potranno ordinare nei detti tribunali la sospensione di tutti gl'atti.

99 *Art* 365. L'attore notificherà le sentenze, e citerà le parti al domicilio dei loro procuratori.

100 Il termine per notificare le sentenze, e per citare, sarà di quindici giorni da quello della sentenza.

101 Il termine a comparire sarà quello stesso ordinario delle citazioni, regolato però, secondo le distanze del respettivo domicilio dei procuratori.

102 *Art.* 366. Non citando nei termini fissati di sopra, l'attore senza bisogno di alcun decreto, decaderà dall'istanza di competenza, e gl'atti della causa principale potranno proseguirsi nel tribunale eletto dal reo convenuto nella causa di competenza.

103 *Art.* 367. L'attore che resterà soccombente, potrà essere condannato nei danni, e negl'interessi a favore delle altre parti.

TITOLO XX. *Della remissione delle cause da un tribunale ad un altro per motivo di parentela.*

104 *Art.* 368. Allorquando tra i giudici di un tribunale di prima istanza una parte avrà due consanguinei, o affini nel grado di cugino nato da fratello germano inclusivamente, o tre consanguinei o affini nel grado istesso in una corte di appello, come pure allorquando avrà un parente nel suddetto grado fra i giudici nel tribunale di prima istanza, o due nella corte di appello, e la parte stessa sarà membro di quel tribunale, o di questa corte, la parte avversa potrà chiedere che sia rimessa la causa ad un altro tribunale.

105 *Art.* 369. La remissione della causa ad un altro tribunale, sarà domandata, prima che sia cominciata la discussione all'udienza, e se l'affare sarà posto in rapporto prima della compilazione del processo, e della spirazione dei termini, altrimenti non potrà essere ammessa.

106 *Art.* 370. La remissione ad un altro tribunale sarà proposta per mezzo di un atto esibito in cancelleria, il quale ne conterrà i fondamenti, e sarà firmato dalla parte, o da persona munita di sua procura speciale, ed autentica.

107 *Art.* 371. Sulla copia di quest'atto presentata unitamente ai documenti giustificativi, sarà pronunziata sentenza la quale ne ordinerà.

1.° La comunicazione da farsi ai giudici per cagione dei quali si dimanda la remissione, acciocchè dentro un termine da stabilirsi facciano la loro dichiarazione in calce della copia della sentenza.

2.° La comunicazione al ministero pubblico.

3.° La relazione da farsi in un giorno indicato da uno dei giudici nominati nella sentenza suddetta.

108 *Art.* 372. La copia dell'istanza di remissione, insieme con i documenti annessi, e colla sentenza rammentata nell'articolo precedente, sarà notificata alle altre parti.

109 *Art.* 373. Se i motivi ai quali si appoggia la domanda, saranno riconosciuti, o giustificati in un tribunale di prima istanza, la causa sarà rimessa ad un altro tribunale soggetto alla medesima corte di appello; ma se questo avviene in una corte di appello, la causa sarà rimessa ad una delle tre corti la più vicina.

110 *Art.* 374. La parte che soccomberà nella domanda, sarà condannata ad una multa, che non potrà essere minore di 50 franchi, senza pregiudizio dei danni, ed interessi della parte avversa, quando siano dovuti.

111 *Art.* 375. Qualora la sentenza accordi la remissione della causa ad un altro tribunale, e non vi sia appello, o l'appellante soccomba, la causa sarà portata in forza di una semplice citazione avanti il tribunale che dovrà giudicarne; ed in questo sarà riassunta la procedura degl'ultimi atti.

112 *Art.* 376. In tutti i casi sarà sospensivo l'appello da una tale sentenza.

113 *Art.* 377. Sono applicabili al suddetto appello le disposizioni degl'articoli 392, 393, 394. 395 del titolo che siegue (9).

LO STESSO CODICE - PARTE II. - LIBRO III.

Disposizioni generali.

114 *Art.* 1029. Non è comminatoria alcuna delle nullità, ammende, e perdita di diritto pronunziate dal codice di procedura civile.

(9) Vedi – *Giudice* dal N. 122, al 125.

115 *Art.* 1030. Non potrà essere dichiarato nullo alcun atto di citazione, o di procedura, se la legge non pronunzia formalmente la nullità.

116 Non essendo pronunziata la nullità della legge, l'uffizial ministeriale reo di ommissione, o di contravenzione potrà essere condannato ad una ammenda non minore di cinque franchi, nè maggiore di cento.

117 *Art.* 1031 Le procedure, e gl'atti nulli, o frustranti, e quelli che avessero dato luogo ad una condanna di multa saranno a carico degl'uffiziali ministeriali che li avranno fatti In oltre, secondo l'esigenza dei casi potranno essere condannati a pagare i danni, e gl'interessi alla parte, ed essere anche sospesi dall' esercizio delle loro funzioni.

118 *Art.* 1032. Le comuni, e li stabilimenti pubblici per formare una domanda, e stare in giudizio saranno tenuti a conformarsi alle leggi amministrative.

119 *Art.* 1033. Il giorno della notificazione, e quello della spirazione non sono mai computati nei termini generali, stabiliti per le citazioni a giorno prefisso, intimazioni, notificazioni, ed altri atti fatti alla persona, o al domicilio; questi termini saranno prolungati di un giorno per ogni spazio di tre miriametri (10), o quando occorrerà un viaggio, cioè a dire un trasporto, ed un ritorno, l'aumento sarà di due giorni.

120 *Art.* 1034. Le intimazioni ad assistere alla relazione dei periti, come pure le citazioni rilasciate in forza di una sentenza, che ordini una riunione d'istanze, indicheranno soltanto il luogo, il giorno, e l'ora della prima convocazione, o della prima udienza, nè sarà necessario di reiterarle, benchè queste dovessero continuarsi in altri giorni.

121 *Art* 1035. Trattandosi di ricevere un giuramento, una cauzione, di procedere ad esame, ad un interrogatorio sopra fatti, ed articoli, di nominar periti, o generalmente di fare qualunque operazione in forza di una sentenza, se avverrà che le parti, o i luoghi in questione siano troppo distanti, li giudici potranno deputare un tribunale vicino, un giudice, o anche un giudice di pace, secondo l'esigenza de'capi; parimente essi avranno la facoltà di autorizzare un tribunale a nominare, o uno de'suoi membri, o un giudice di pace ad oggetto di procedere alle operazioni ordinate.

122 *Art.* 1036. Li tribunali secondo la gravità delle circostanze potranno nelle cause portate innanzi a loro pronunciar precetti anco di proprio ufficio, sopprimere scritture, dichiararle calunniose, ed ordinare la stampa, e l'affissione delle loro sentenze.

123 *Art.* 1037. Dal primo di Ottobre, fino alli 31 di Marzo non sarà permesso di fare alcuna intimazione, ed esecuzione avanti sei ore di mattina, e dopo le sei ore della sera, e dal primo di Aprile, fino ai 30 di Settembre, avanti quattr' ore di mattina, e dopo nove ore di sera; questi medesimi atti restano proibiti nei giorni di festa legale salva la permissione del giudice ne'casi ne'quali fosse pericoloso il ritardo.

124 *Art.* 1038. I procuratori che hanno agito nelle cause decise definitivamente, saranno tenuti di procedere senza nuovo mandato per l'esecuzione delle senten-

(10) Diciotto miglia Romane.

ze relative, purchè abbia luogo nell'anno medesimo dalla prolazione della sentenza

125 *Art.* 1039. Le persone rivestite di pubblico uffizio, destinate a ricevere gli atti che saranno loro intimati, dovranno apporre il visto sugl'originali dei medesimi, senza alcuna spesa.

126 Qualora ricusino il procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza del loro domicilio, apporrà nei detti originali il suo visto, ed essi potranno essere condannati sulle conclusioni del pubblico ministero ad un ammenda non minore di cinque franchi.

127 *Art.* 1040. Tutti gl'atti, ed i processi verbali dipendenti dal ministero del giudice, saranno fatti nel luogo, ove risiede il tribunale; il giudice vi sarà sempre assistito dal cancelliere, il quale custodirà gl'originali, e rilascierà le copie autentiche. In caso di urgenza il giudice potrà decretare nella propria abitazione sulle domande che gli saranno presentate, salva l'esecuzione di quanto è stato disposto nel titolo dei *giudizj per via di sommaria esposizione* (11).

128 *Art.* 1041. Nel primo giorno di Gennajo anno 1807, sarà messo in esecuzione il codice di procedura civile; in conseguenza tutti li processi che saranno introdotti dopo quest'epoca, saranno regolati, secondo le disposizioni contenute in esso, e tutte le leggi, regolamenti, usi, e costumanze relative alla procedura civile, saranno abrogate.

129 *Art.* 1042. Tanto per la tassazione delle spese, quanto per la polizia, e disciplina de'tribunali saranno fatti avanti quest'epoca dei regolamenti di pubblica amministrazione.

130 *Decreto Imperiale dei 18 Agosto 1810.*

TITOLO I.

SEZIONE I. Del numero de'giudici, e della loro divisione in camere.

131 *Art.* 1. Li nostri tribunali di prima istanza, compresivi li presidenti, vice presidenti, e giudice d'istruzzione, saranno composti del numero de'giudici fissato nello specchio unito al presente decreto N° I.

132 *Art.* 2. Li tribunali composti di tre, o quattro giudici, e che formano una sola camera avranno di più tre suppleenti.

133 *Art.* 3. Li tribunali di prima istanza composti di sette, otto, nove, o dieci giudici si divideranno in due camere, delle quali una prenderà conoscenza principalmente delle materie civili, e l'altra degl'affari di polizia correzionale.

134 A ciascuno di essi saranno addetti quattro suppleenti.

135 *Art.* 4. Quelli fra i detti tribunali che saranno composti di dodici giudici, si divideranno in tre camere, due delle quali conosceranno le materie civili, e le terze gl'affari di polizia correzionale.

Avranno essi sei suppleenti.

136 *Art.* 5. Il tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna si dividerà in sei camere, cinque delle quali dovranno conoscere le materie civili, ed una gl'affari di polizia correzionale.

(11) Vedi – *Sentenze* dal N. 384, al 392.

Una delle camere civili sarà più specialmente incaricata delle materie sommarie, e di conoscere le contestazioni relative alle contribuzioni indirette.

Art. 6. I giudici dei tribunali di prima istanza, divisi in due, o tre camere, saranno riportati in queste camere di maniera, che non vi siano meno di tre, nè più di sei giudici in una camera.

137 Nel tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna, ogni camera sarà composta di sei giudici, e due suppleenti.

138 *Art.* 7. Li giudici suppleenti saranno specialmente addetti ad ogni camera, senza che siano dispensati dal fare, se vi è luogo il servizio in un altra camera. Essi saranno compresi nel ruolo dei giudici d'una camera all'altra.

139 *Art.* 8. Nei tribunali divisi in più camere, vi sarà un vice presidente per ogni camera diversa da quella che sarà presieduta abitualmente dal presidente del tribunale.

140 A Parigi vi saranno tanti vice presidenti, quante sono le camere.

141 *Art.* 9. La camera di polizia correzionale conoscerà in appello le sentenze emanate dai tribunali di semplice polizia.

142 *Art.* 10. Le appellazioni delle sentenze pronunciate in materia correzionale dai tribunali di prima istanza, che risiedono ne'capo luoghi giudiziarj dei dipartimenti saranno portate alle corti, e tribunali enunciati nella nota unita al presente decreto N.° II.

SEZIONE II. Del giudice d'instruzione.

143 *Art.* 11. Vi sarà un giudice d'instruzione per ogni tribunale di prima istanza composto di uno, o due camere.

144 Ve ne saranno due presso i tribunali divisi in tre camere.

145 Ve ne saranno sei a Parigi.

146 *Art.* 12. Non potrà esservi più di un giudice d'instruzione nella stessa camera.

147 *Art.* 13. Il giudice d'instruzzione farà i rapporti, de'quali è incaricato del codice d'instruzion criminale alla camera alla quale sarà egli addetto, salvo ciò che si dirà nell'articolo 36 qui appresso.

SEZIONE III. Dei giudici uditori.

148 *Art.* 14. Nei tribunali composti di tre giudici, compresovi il presidente, e presso de'quali il nostro gran giudice avrebbe inviato dei giudici uditori a forma dell'art. 13 della legge dei 20 Aprile 1810; questi uditori se hanno l'età richiesta per aver voce deliberativa, saranno chiamati avanti li suppleenti per rimpiazzare i giudici in caso di assensa, o altro impedimento.

149 *Art.* 15. Li giudici uditori porteranno lo stesso costume di vestiario dei giudici.

SEZIONE IV. Del ministero publlico.

150 *Art.* 16 Fuori che a Parigi, ove la legge dei 10 Aprile 1810 stabilisce dodici sostituti del procuratore imperiale, li nostri procuratori imperiali, nei nostri tribunali di prima istanza, avranno il numero de'sostituti determinato qui appresso, cioè

Quattro nei tribunali divisi in tre camere.

Due nei tribunali divisi in due camere.

Uno negl'altri tribunali, fuorchè nell'isola dell'Elba, ove il procuratore non avrà sostituto.

151 *Art.* 17. Li procuratori imperiali che avranno quattro sostituti potranno destinarne specialmente due per adempiere le funzioni d'officiale di polizia giudiziaria.

152 Il nostro procuratore imperiale a Parigi delegherà queste funzioni a sei dei suoi sostituti.

153 I sostituti così delegati saranno obbligati, come lo erano li magistrati di sicurezza soppressi di siedere ognuno in un circondario particolare della città in cui risiederà il tribunale di prima istanza, e che gli sarà assegnato dal procuratore imperiale; nullameno li loro poteri come officiali di polizia giudiziaria non saranno circonscritti in questo circondario, che indicherà solamente i termini, nei quali ciascun di loro sarà più strettamente astretto ad un esercizio costante, e regolare dalle loro funzioni.

154 *Art.* 18. Li procuratori imperiali che avranno due sostituti, potranno nello stesso modo incaricarne, uno specialmente delle funzioni di officiale di polizia giudiziaria.

155 *Art.* 19. Il procuratore imperiale sarà sempre padrone di cambiare il destino che avrà dato ai suoi sostituti. Esso potrà egualmente ogni volta che lo giudicherà conveniente adempiere da se alle funzioni, che avesse loro specialmente delegate; il tutto senza pregiudizio delle altre disposizioni del titolo III del nostro decreto dei 30 Marzo 1808 relative ai diritti, ed ai doveri degl'officiali del ministero pubblico nei tribunali di prima istanza.

156 *Art* 20. In caso di assensa, o d'impedimento d'un procuratore imperiale avente più sostituti, sarà egli supplito dal più antico di quelli che non saranno incaricati specialmente delle funzioni di officiale di polizia giudiziaria, ed in caso d'impedimento dei sostituti medesimi, da un giudice, o suppleente destinato dal tribunale.

157 *Art.* 21. I procuratori imperiali che non avranno che un sol sostituto, saranno egualmente in caso di assensa, o d'impedimento suppliti da questo sostituto, o in sua mancanza da un giudice, o da un uditore, se v'è presso il tribunale che abbia l'età di 12 anni, o finalmente da un suppleente.

158 *Art.* 22. In caso di assensa, o d'impedimento dell'uno dei sostituti incaricati specialmente delle funzioni di polizia giudiziaria nella giurisdizione dello stesso tribunale, sarà esso supplito dal sostituto incaricato delle stesse funzioni nella parte la più vicina del suo quartiere della sua residenza, ed in mancanza di questo da un altro sostituto, cui il procuratore imperiale commetterà a quest'effetto, s'egli non giudica a proposito di adempiere da per se solo alle suddette funzioni.

159 *Art* 23. I i sostituti di servizio al *parquet*, o all'udienze, saranno suppliti, se v'è luogo, come si è detto agl'art. 20 e 21.

SEZIONE V. *Dei cancellieri.*

160 *Art.* 24. Li cancellieri dei nostri tribunali di prima istanza saranno obbligati di presentare al tribunale, e di far ammettere al giuramento il numero dei commessi cancellieri necessarj al servizio.

161 *Art* 25 Il cancelliere potrà farsi supplire presso i giudici d'instruzzione, siccome ancora nelle udienze tanto del tribunale di prima istanza, che delle *corti di assise*, e delle *corti speciali* dai suoi commessi cancellieri giurati.

162 Egli si conformerà inoltre alle disposizioni del titolo IV. del nostro decreto dei 30 Marzo 1808.

163 *Art.* 26. Il presidente del tribunale, ed il procuratore imperiale potranno, se vi è luogo, avvertire e riprendere li commessi giurati.

164 Dopo una seconda riprensione il tribunale potrà, sulla requisitoria del ministero pubblico, e dopo aver sentito il commesso cancelliere incolpato, o averlo debitamente chiamato, ordinare che cessi dalle sue funzioni all'istante, ed il cancelliere sarà obbligato di farlo rimpiazzare nello spazio di tempo fissato dal tribunale.

165 *Art.* 27 Il cancelliere è responsabile solidalmente delle ammende, restituzioni, spese, e danni, interessi che riputassero delle contravenzioni delitto, o misfatti, dei quali si fossero resi colpevoli i suoi commessi nell'esercizio delle loro funzioni, senza pregiudizio del suo ricorso contro essi per quel che è di dritto.

SEZ. VI. Del rango dei membri dei tribunali di prima istanza fra loro.

166 *Art.* 28. Indipendentemente dalle liste di servizio ordinate dal nostro decreto dei 30 Marzo 1808, sarà formata una lista di rango sulla quale i membri dei nostri tribunali di prima istanza saranno scritti nell'ordine seguente. Il presidente del tribunale, li vice presidenti nell'ordine della loro anzianità come vice presidente; li giudici nell'ordine del loro ricevimento; li suppleenti nello stesso ordine.

167 Nei tribunali composti di tre giudici, e presso i quali il nostro gran giudice avrà mandato degl'uditori, essi saranno nell'ordine del ricevimento scritti immediatamente dopo i giudici.

Membri del parquet.

168 Il procuratore imperiale; i sostituti del procuratore imperiale nell'ordine in cui saranno stati ricevuti.

Cancelleria.

169 Il cancelliere; i suoi commessi giurati.

SEZIONE VII Della Residenza, e de' Congedi.

170 *Art* 29. I membri de' nostri tribunali di prima istanza sono obbligati di risiedere nella stessa città, ove risiede il tribunale di cui fanno parte, all'eccezione per altro dei giudici suppleenti che potranno risiedere fuori della città, perchè rimangano nel cantone.

171 I vice presidenti, giudici, uditori, e sostituti non possono assentarsi per un tempo minore di otto giorni, senza averne ottenuto il permesso, cioè i vice presidenti, giudici, ed altri uditori del presidente del tribunale, ed i sostituti del procuratore imperiale.

XXX

172 *Ordine del direttorio esecutivo dei 5 Vendemmiajo anno V* (26 *Settembre* 1796.)

174 *Art.* 1. I commissarj del potere esecutivo presso li tribunali terranno un registro, ove saranno notati a forma d'inventario, i bollettini delle leggi, le circolari, lettere, carte officiali che sono ad essi dirette, ed eziandio le lettere che eglino hanno scritte durante l'esercizio delle loro funzioni.

175 *Art.* 2. I cancellieri de' tribunali terranno parimente registro de' documenti, e

delle carte che ricevono officialmente per uso de' tribunali, in guisa che questi registri, e quelli dei commissarj servansi scambievolmente di *controllo*, ossia riscontro.

176 Il presente ordine sarà inserito nel bollettino delle leggi.

177 Il ministro della giustizia è incaricato della sua esecuzione (12).

XXXII

Parere del consiglio di stato dei 17 *Germile anno IX* (1 *Aprile* 1801.)

178 Il consiglio di stato al quale il primo console ha rimesso un rapporto del ministro della giustizia sulla maniera di dividere la parità di opinioni nei tribunali di prima istanza, e l'appello, è di parere che basta di ritornare agl'usi, che sono stati lungo tempo, o generalmente pratticati, senza inconveniente (13).

179 Altre volte si associava al tribunale un graduato, o un patrizio presente all'udienza, ciò che dispensava di ricominciare le dispute. Qualche volta si ordinava un rinvio a deliberazione del tribunale previa la relazione di uno dei giudici; se l'affare presentava qualche dificoltà, si aggiornava; attualmente le difficoltà che s'incontrano a servirsi di questi differenti mezzi, non possono insorgere che per ciò che si vuole applicare al nuovo ordine giudiziario, relativamente alle disposizioni prese per un altra organizzazione.

180 Allorquando non vi era in ciascheduu dipartimento che un tribunale composto di 20 giudici che giudicavano in prima istanza, ed in causa d'appello, la legge dei 14 Pratile anno VI (2 Giugno 1798) avea disposto che in caso di parità di voti, li giudici si associassero tre altri membri del tribunale, che allora potea realmente fornirli; ma egli è evidente che la legge dei 27 Ventoso anno VIII (18 Marzo 1800) non avendo destinato nella maggior parte dei tribunali di prima istanza che tre, o quattro giudici, la medesima non ha voluto, nè potuto volere l'esecuzione, fuori dubbio impossibile della massima introdotta dalla legge dei 14 Pratile.

181 La legge dei 27 Ventoso, ravvicinandosi molto all'antica organizzazione dei tribunali e richiamando all'osservanza una gran parte delle antiche formalità di procedere, intese fuori di dubbio, che in caso di parità di voti li tribunali si servissero per decidere della semplicità dei mezzi praticati dagl'antichi tribunali. Quindi l'associazione di tre giudici, non è più necessaria per togliere la parità de' voti; basta l'intervento di un solo; in questo senso la legge dei 27 Ventoso ha fornito dei sufficienti avvantaggi a tutti li tribunali.

192 Sette giudici bastano per pronunciare una sentenza in causa di appello (14), ed il meno numeroso dei tribunali di appello ha undici giudici residenti nel luogo delle sue sedute; se succede una parità di opinioni, sarà purchè avranno assistito all'udienza otto, o dieci giudici. Quest'ultimo caso deve essere raro, ma se segue, e che non si voglia far chiamare un uomo di legge, si

(12) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma dei 4 Febrajo 1812.

(13) Qual motivo (dice la novella 106 Cap. 1. di non considerare come giusto, ciò che venne osservato per longo tempo o costantemente eseguito, e di non applicarlo in tutti gl'altri casi che succedessero per l'avvenire.

(14) Art. 27 tit. III della legge dei 27 Ventoso anno VIII.

può ricorrere all'undecimo giudice, onde dia il suo parere, e così togliere la parità dei voti.

183 Nei tribunali di prima istanza, bastano tre giudici per pronunciare una sentenza (15); ma vi sono 193 tribunali, composti soltanto ciascuno di tre giudici; in questi non vi è sicuramente parità di voti; vi sono inoltre 24 tribunali, nei quali vi sono sette, o dieci giudici, divisi in due sezioni; la parità di voti che accadesse in una di queste sezioni, può essere facilmente tolta da un giudice chiamato dall'altra.

184 In fine 193 tribunali sono composti di quattro giudici. e se sono tutti assidui. se il direttore del giuris (16) non è sovente impedito dall'assistere all' udienza, potrà succedere qualche parità di voti; ma presso questi tribunali vi sono tre suppleenti, e nulla impedisce di chiamarne uno, se non come suppleente, almeno, come uomo di legge (17).

185 E' chiaro adunque che allora quando, anche le corti di appello, o tribunali di prima istanza avessero delle dificoltà a chiamare per togliere la parità dei voti un avvocato, od avouè che avessero assistito all'udienza, ed intese le difese, ciò che avrebbe sicuramente il miglior sistema per prevenire li ritardi, e diminuire le spese, potrebbero sempre far caso del soccorso di un giudice, o suppleente, onde la giustizia non ritardi il suo corso, senza che abbisogni d'introdurre un nuovo sistema, che non servirebbe che a complicarne l'azione.

Il consiglio di stato dietro la remissione fattagli dai consoli, e sul rapporto della sezione di legislazione, avendo discusso il suddetto progetto, l'approva e delibera che sarebbe rappresentato ai consoli nella forma prescritta dal regolamento.

186 Diritti di registro da pagarsi per li decreti dei tribunali civili - Vedi nel supplemento titolo *Decreti* dal N. 9 al 1.

187 Tribunale della Consulta convertito in consiglio di sanità - Vedi - *Polizia* N. 90.

188 Tribunale criminale - Vedi - *Corte di Giustizia Criminale*.

189 Tribunale correzionale - Vedi - *Corte di Giustizia Criminale*.

190 Tribunale di cassazione - Vedi - *Corte di Cassazione*.

191 Tribunale di appello - Vedi - *Appellazione* dal N. 39 al 91 - Vedi *Polizia de' Tribunali*.

TRIBUNALE DI COMMERCIO.

SOMMARIO

I Ordine della Consulta straordinaria degl'11 Giugno 1809, con cui si fissano le attribuzioni di tribunali di commercio dal N. 1 al 19.

II Organizzazione dei tribunali di commercio dal N. 2 al 15.

III Della competenza de'tribunali di commercio dal N. 16 al 19.

IV Altr'ordine della stessa Consulta dei 9 Agosto

(15) Art. 16 tit. II della legge suddetta art, 40. della legge dei 20 Aprile 1810 sulla organizzazione dell'ordine giudiziario, e sull'amministrazione della giustizia.

(16) Cioè il giudice istruttore.

(17) ,, Nella parità de'voti, sarà chiamato per toglierla un altro giudice; in mancanza di questo un supplemento; se questo non si ha uno degl'avvocati addetti al tribunale, e se questo ancora manca si chiamerà un procuratore; la scelta di questi soggetti sarà fatta, secondo l'ordine della tabella prescritta dagl'articoli 29 e 30 della legge dei 22 Ventoso anno XII.,,

Art. 49 Del regolamento dei 30 Marzo 1808; Art. 118 Del codice di procedura civile - Vedi *Tribunale di Prima Istanza* N. 215,

1809 con cui vengono nominati li giudici del tribunale del commercio, e si fissa la loro sede N. 20 e 21

V Altr'ordine della stessa Consulta dei 16 Aprile 1810 con cui si essegna l'abito di funzione dei giudici del tribunale di commercio N: 22.

VI Altr'ordine della stessa Consulta dei 6 Luglio 1810 con cui si prescrive che le corti appartenenti ai passati tribunali di commercio di Roma, e di Civitavecchia devono depositarsi nelle respetive cancellerie dei medesimi tribunali dal N. 23 al 29.

VII Ordine della Consulta Straordinaria dei 28 Luglio 1810 con cui si determina il circondario della giurisdizione dei due tribunali del commercio di Roma, e di Civitavecchia dal N. 30, al 36.

VIII Cosa prescriva circa li tribunali di commercio il codice di procedura civile dal N. 37, al 108.

IX Nel modo di procedere avanti li tribunali di commercio dal N. 37 al 72.

X Dell'Organizzazione del tribunale di commercio dal N. 73 all'89.

XI Della competenza de' tribunali di commercio dal N. 90 al 101.

XII Nel modo di procedere avanti il tribunale di commercio dal N. 102, al 108.

XIII Parere del consiglio di stato sul senso da darsi all'articolo 160 del codice di commercio, relativo alla capacità di stazione in giudice emanato nella seduta dei 24 Gennaro 1808, ed approvato li due del susseguente Febrajo dal N. 109 al 117.

XIV Decreto imperiale risguardante l'organizzazione dei tribunali di commercio dal N. 113 al 120

XV Altro decreto imperiale degl'11 Luglio 1812 con cui si creano tre tribunali di commercio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal N. 121 al 124.

XVI Parere del consiglio di stato dei 29 Pratile anno VIII sulla durata nell'esercizio delle loro funzioni dei giudici di commercio, e dei loro cancellieri dal N. 125 al 132.

XVII Accettazione dei giudici del tribunale di commercio – *Remissive* N. 133.

XVIII Stabilimento del tribunale in Civitavecchia *Remissive* N. 134.

XIX Diritti di registro che devono pagarsi per li decreti del tribunale di commercio – *Remissive* N. 135.

I

Ordine della Consulta Straordinaria dei 17 *Giugno* 1809.

TITOLO V. CAPITOLO III.

SEZIONE I. *Della organizzazione dei tribunali di commercio*.

1 *Art.* 84. Verrà stabilito in ciascuna delle città che saranno indicate dalla Consulta un tribunale di commercio, il di cui circondario sarà lo stesso del tribunale di prima istanza.

2 *Art.* 85. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un giudice presidente, di quattro giudici, e di quattro suppleenti; i giudici non potranno dare giudizio alcuno se non saranno al numero di tre almeno; non potrà essere chiamato alcun suppleente che per compiere il numero necessario.

3 *Art.* 86. Il ministero de'difensori è interdetto nel tribunale di commercio, e niuno potrà patrocinar per una delle parti in questi tribunali le cause, se non in presenza di esse, e con loro autorizzazione, o in virtù di un potere speciale esibito prima della contestazione del giudizio, e visata senza spesa dal cancelliere.

4 *Art.* 87. Vi sarà presso ciascun tribunale di commercio un cancelliere, e tre uscieri di nomina dell'imperatore.

5 *Art.* 88. Ogni cancelliere avrà un appannaggio di 900 franchi; sarà in seguito proveduto al regolamento de'suoi emolumenti, e ferie a carico delle parti.

6 *Art.* 89. Le funzioni de'giudici di commercio sono puramente onorifiche, ed esercitate gratuitamente.

7 *Art.* 90. In avvenire li giudici delli tribunali di commercio saranno nominati secondo il modo che si prescrive dal codice di commercio.

8 Per la prima volta saranno nominati dalla Consulta fra li negozianti i più lodabili per la loro probità, e per la loro intelligenza degl'affari.

9 *Art.* 91. Per la prima nomina il presidente, e la prima metà de'giudici e de'

suppleenti eserciteranno le loro funzioni per lo spazio di due anni ; l'altra metà dei giudici , e de suppleenti sarà rinnovata alla fine del primo anno .

10 Nelle elezioni posteriori tutte le nomine si faranno per due anni .

11 *Art* 92. La relazione non potrà aver luogo che dopo un anno d'intervallo .

12 *Art.* 93. Ogni commerciante potrà essere nominato giudice , o supplemento se sia dell'età di 30 anni , se esercita , o se ha esercitata la negoziazione da cinque anni , o durante un tal spazio , e sempre con onore .

13 Il presidente dovrà essere dell'età di quarant'anni , e non potrà essere scielto che fra gl'antichi membri delle camere di commercio , e fra quei che avranno commerciato per lo spazio di dieci anni .

14 *Art.* 94. I giudici di commercio presteranno giuramento prima di entrare in funzione , avanti la corte di appello , o avanti il tribunale di prima istanza, che sarà da essa delegato .

15 *Art.* 95. Li tribunali di commercio sono sotto la sopraintendenza del giudice supremo ministro della giustizia .

SEZIONE II. *Della competenza de tribunali di commercio* .

16 *Art.* 96. Li tribunali di commercio giudicheranno privativamente ai tribunali di prima istanza nei circondarj ove saranno stabiliti di tutti gl'affari di commercio tanto di terra che di mare , come resta proveduto , e regolati dal titolo secondo del lib. 4 del codice di commercio .

17 *Art.* 97. Essi giudicheranno in ultima giurisdizione ; 1.° Tutte le petizioni di cui il capitale non eccederà li mille franchi ; 2.° Tutte quelle nelle quali esisterà una dichiarazione delle parti , che usando dei loro diritti , voglio essere giudicati definitivamente , e senza appellazione .

18 *Art.* 98 Le appellazioni di giudicati de'tribunali di commercio saranno portate avanti la corte di appello sedente in Roma .

19 *Art* 99. Li tribunali di commercio non giudicheranno affatto dell'esecuzione de'loro giudicati .

IV

Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 Agosto 1809.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina :

20 Il tribunale di commercio di Roma è composto dei seguenti membri :

Il Sig. Valentino Portonaro *Presidente*.

Giudici : Tomaso Crespi , Francesco Ruga , Crispino Galassi , Girolamo Costa .

Giudici suppleenti : Gio. Enrico Schintz , Gio. Pietro Poggi , Gio. Battista Cogorni , Giovanni Vassalo

Antonio Wan Roy cancelliere del tribunale delle Ripe - *Cancelliere*.

21 Il detto tribunale risiederà al palazzo di Monte Citorio .

V

Ordine della Consulta Straordinaria dei 16 *Aprile* 1810.

La consulta ec. Ordina :

Li membri del tribunale di commercio , porteranno in tempo che esercitano le loro funzioni , e nelle ceremonie la toga longa di seta nera coi paramani di velluto (1) .

(1) Estratto del Decreto Imperiale dei 6. Ottobre 1809.

VI

Ordine della Consulta Straordinaria dei 6 Luglio 1810.

La Consulta Straordinaria ec.

23 Veduto l'articolo 16 del suo ordine dei 9 Agosto 1809, il quale prescrive, che le minute, registri, e carte di tutti i tribunali di Roma relative alle materie civili, saranno depositate nella cancelleria della corte d'appello (2).

24 Volendo far cessare il dubbio insorto sull'applicazione di questa disposizione alle minute, registri, e carte degl'antichi tribunali che giudicavano delle materie di commercio. Ordina.

25 *Art.* 1. La disposizione dell'articolo 16. dell'ordine della consulta de'9. Agosto 1809, relativo al deposito della corte degl'antichi tribunali di Roma nella cancelleria della corte di appello, non è applicabile ai registri, e carte dei tribunali che giudicavano delle materie di commercio.

26 Queste minute, registri, e carte saranno depositate nella cancelleria del tribunale di commercio di Roma.

27 *Art.* 2. Le minute, registri e carte appartenenti all'antico tribunale che giudicava degl'affari di commercio a Civitavecchia resteranno nella cancelleria dell' attual tribunale di commercio di Civitavecchia.

28 *Art.* 3. Tutte le disposizioni contenute nel mentovato ordine dei 9. Agosto 1809, egualmente che nell'altro dei 17. dello stesso mese, relative ai cancellieri della corte d'appello, e dei tribunali di prima istanza sono applicabili ai cancellieri dei tribunali del commercio di Roma, e di Civitavecchia.

29 *Art.* 4. Il presente ordine sarà indirizzato al procuratore generale presso la corte d'appello in Roma, il quale resta incaricato della sua esecuzione. Sarà pure inserito nel bollettino delle leggi.

VII.

Ordine della consulta straordinaria dei 28. *Luglio* 1810.

30 La consulta ec. Veduta la sua deliberazione dei 27 Luglio 1809 che stabilisce un tribunale di commercio nella città di Civitavecchia, appartenente in allora al circondario di Viterbo e determina per sua giurisdizione tutta quella del tribunale di prima istanza di Viterbo (3).

31 Veduta l'altra deliberazione dei 13. Aprile 1810, la quale riunisce Civitavecchia al circondario di Roma (4).

32 Veduta l'altra deliberazione dei 3. Maggio susseguente che prescrive che gl'affari civili di Civitavecchia. e del distretto che potesse essere ulteriormente determinato per far parte del circondario, di Roma, sarebbero portati al tribunale di prima istanza di questa città (5).

33 Veduto l'articolo 606. del codice di commercio, e li pareri delle due camere di commercio di Roma, e di Civitavecchia; Ordina:

34 *Art.* 1. Il tribunal di commercio di Civitavecchia avrà per giurisdizione il cantone di Civitavecchia, e tutto il circondario di Viterbo.

35 *Art* 2. Il tribunale di commercio di Roma avrà per giuridizione tutto il circondario di Roma, eccettuato il cantone di Civitavecchia.

(2) Vedi - *Tribunali* N. 31.
(3) Vedi - *Civitavecchia* N. 29.
(4) Vedi - *Roma* N. 33.
(5) Vedi - *Civitavecchia* N. 51, 52.

36 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

VIII

CODICE DI PROCEDURA CIVILE PARTE I. LIBRO II.

TITOLO XXV. Del modo di procedere avanti i tribunali di commercio.

37 *Art.* 414 Innanzi ai tribunali di commercio si procederà senza il ministero dei procuratori.

38 *Art.* 415. Ogni domanda sarà fatta nei detti tribunali con atto di citazione a comparire, secondo le formalità prescritte nel titolo delle *assegnazioni dei termini* (6).

39 *Art.* 416. Il termine sarà almeno di due giorni.

40 *Art.* 417. Nei casi che richiederanno celerità, il presidente del tribunale potrà permettere di citare a comparire anco da giorno, a giorno, da ora, ad ora, come pure di sequestrare gl'effetti mobili. Secondo l'urgenza dei casi potrà costringere l'attore a prestar cauzione, o a giustificare la propria idoneità, e i di lui ordini saranno eseguibili non ostante l'opposizione, o l'appello.

41 *Art.* 418. Nelle cause marittime, nelle quali intervengono parti non domiciliate, e negl'affari nei quali si tratta di attrezzi, viveri, equipaggi, e raddotto di navi vicine a far vela ed in altre materie urgenti, e provisorie, la citazione di giorno a giorno, e di ora ad ora potrà essere rilasciata senza decreto del giudice, e la contumacia potrà essere dichiarata immediatamente.

42 *Art.* 419. Ogni citazione rilasciata a bordo alla persona citata sarà valida.

43 *Art.* 420 L'attore potrà citare a scelta.

Avanti al tribunale del domicilio del reo.

Avanti a quello nel di cui circondario è stata fatta la promessa, e consegnata la merce.

Avanti a quello nel di cui circondario dovea effettuarsi il pagamento.

44 *Art.* 421. Le parti dovranno comparire in persona, o per mezzo di qualch'uno munito di lor special procura.

45 *Art.* 422. Se le parti compariscono, e nella prima udienza non vien proferita una sentenza definitiva, le parti non domiciliate nel luogo, in cui risiede il tribunale, dovranno fare in essa la scelta di un domicilio.

46 Di questa scelta dovrà farsi menzione sul registro originale della udienza, ed in mancanza di essa ogni notificazione sarà validamente fatta alla cancelleria del tribunale, quando anche fosse quella della sentenza definitiva.

47 *Art* 423. I forastieri attori non possono essere obbligati in materia di commercio a prestar cauzione per il pagamento delle spese, danni, ed interessi nei quali potrebbero essere condannati, ancor quando la domanda sia portata avanti un tribunale civile nei luoghi, ove non sia tribunale di commercio.

48 *Art* 424 Il tribunale, se per natura della causa non è competente; rimetterà le parti al loro foro, quando anche non fosse proposta la declinatoria.

49 Per qualunque altra cagione, la declinatoria del foro non può essere proposta che precedentemente ad ogni altra difesa.

50 *Art.* 425. La stessa sentenza che rigetta la declinatoria, potrà decidere anche sul merito, ma per mezzo di due dichiarazioni distinte, una sulla com-

(6) Vedi - *Tribunale di prima istanza* dal Num. 140 al 169.

petenza, l'altra sul merito. Le dichiarazioni sulla competenza, saranno sempre soggette all'appello.

51 *Art.* 426. Le vedove e gl'eredi di persone sottoposte alla giurisdizione del tribunale di commercio, potranno intimarsi avanti ad esso così per la riassunzione, come per l'introduzione di nuove istanze. Ma se cadera controversia sulla qualità delle persone, questo incidente sarà rimesso ai tribunali ordinarj per giudicarne, ed in seguito il tribunale di commercio pronunziera sul merito.

52 *Art.* 427. Se un documento prodotto non è riconosciuto, o viene imputato, o attaccato come falso, e la parte persiste a volerne far uso, il tribunale rimetterà le parti ai giudici che devono prenderne cognizione, ed intanto resterà sospeso il giudizio sulla domanda principale

53 Non ostante se il documento è relativo ad un solo articolo della domanda, potrà essere proseguito il giudizio sugli altri.

54 *Art.* 428. In tutti i casi il tribunale, anche di proprio uffizio, potrà ordinare che le parti siano ascoltate personalmente, o nell'udienza, o nella camera del consiglio, ed in caso d'impedimento legittimo, potra deputare a tale oggetto uno dei giudici, ovvero un giudice di pace, il quale stenderà processo verbale delle loro dichiarazioni.

55 *Art.* 429. Se per esame di conto, documenti, registri vi è luogo a rimettere le parti avanti e degl'arbitri, dovranno esserne nominati uno, o tre per sentire le parti, e conciliarle, qualora sia possibile, e per dare, in caso diverso, il loro parere

56 Se vi e luogo a visita, ovvero stima di opere, o di merci, saranno a ciò nominati uno, o trè periti.

57 Il tribunale nominerà di proprio uffizio gl'arbitri, ed i periti, quando le parti non gli avranno scelti concordemente nell'udienza.

58 *Art.* 430. La ricusazione degl'arbitri, e dei periti non potrà essere proposta, se non entro tre giorni dopo la nomina.

59 *Art.* 431 La relazione degl'arbitri, e dei periti sarà depositata nella cancelleria del tribunale.

60 *Art.* 432. Se il tribunale ordina la prova per via di testimonj, vi si procederà nelle forme superiormente stabilite per gl'esami sommarj (7), non ostante nelle cause soggette ad appello, le deposizioni saranno messe in iscritto dal cancelliere, e firmata dai testimonj, se questi ricusano di sottoscriversi, ne sarà fatta menzione.

61 *Art.* 433 Le formalità prescritte ai tribunali di prima istanza negl' *Art.* 141, e 146. (8) saranno osservate nella redazione, e nella copia delle sentenze.

62 *Art.* 434. Se l'attore non comparisce, il tribunale dichiarerà sulla contumacia ed assolverà il reo dalle cose contro di lui domandate.

63 Se non comparisce il reo, il tribunale dichiarerà sulla contumacia, ed ammetterà le conclusioni dell'attore, se le troverà giuste, e ben verificate.

64 *Art.* 435. Niuna sentenza proferita in contumacia potrà essere notificata che da un usciere deputato a questo effetto dal tribunale. La notificazione dovrà contenere, sotto pena di nullità l'elezione di domicilio nel comune in cui vien fatta, se l'attore non è ivi domiciliato.

(7) Vedi *Giudizi* dal N. 8 al 14.

(8) Vedi – *Tribunale di prima istanza* Num. 248 253.

65 La sentenza potrà eseguirsi un giorno dopo la notificazione di essa, o finchè non sia fatta opposizione.

66 *Art.* 436. Decorsi otto giorni dalla notificazione della sentenza, opposizione non sarà più ammissibile.

67 *Art.* 437 L'opposizione conterrà i fondamenti dell'opponente ed una citazione a comparire nel termine legale che dovrà rilasciarsi nel domicilio eletto.

68 *Art.* 438. L'opposizione fatta nell'atto della esecuzione per mezzo di una protesta inserita nel processo verbale dell'usciere, sospenderà l'esecuzione della medesima, l'opponente però sarà in obbligo di rinnuovarla nel termine di tre giorni con un atto di citazione a comparire, e spirato questo termine, sarà considerata come non fatta.

69 *Art.* 439. Non ostante l'appello, e senza bisogno di prestare cauzione, i tribunali di comercio potranno ordinare l'esecuzione provisoria delle loro sentenze, ogni volta che esista un documento non impugnato, ovvero una precedente sentenza non appellata. L'esecuzione provisoria non avrà luogo negl'altri casi, se non coll'obbligo di dar cauzione, o giustificare la propria idoneità.

70 *Art.* 440. Sarà prestata la cauzione per mezzo di un atto notificato al domicilio dell'appellante s'egli dimora nel luogo, ove risiede il tribunale, altrimenti al domicilio da lui scelto in esecuzione dell'articolo 422. (9), questo atto conterrà citazione a comparire alla cancelleria entro un giorno, ed un ora determinata, onde avere comunicazione, senza facoltà di trasporto dei documenti della cauzione, se vi sarà stato ordine di produrli, ed a comparire, in caso di contradizione all'udienza, onde vedere ammettere la cauzione.

71 *Art.* 441. Se l'appellante non comparisce, e non contradice alla cauzione, quello che la presta dovrà fare la sua obbligazione in cancelleria. Se l'appellante contradice, la questione sarà decisa nel giorno indicato dalla citazione. In tutti i casi la sentenza sarà eseguibile, non ostante l'opposizione, o l'appello.

72 *Art.* 442. I tribunali di commercio non conosceranno della esecuzione delle loro sentenze.

CODICE DI COMMERCIO.

LIBRO IV. Della giuridizione commerciale.

TITOLO I Dell'organizzazione del tribunale di commercio.

73 *Art.* 615. Per via di un regolamento d'amministrazione pubblica si determinerà il numero dei tribunale di commercio e le città che saranno capaci di riceverne, avuto riguardo all'estensione del loro commercio. e della loro industria.

74 *Art* 616. Il circondario di ciascun tribunale di commercio sarà lo stesso che quello del tribunale civile, nella cui giurisdizione sarà stabilito, e se si troveranno nella giurisdizione di un sol tribunale civile varj tribunali di commercio, verranno loro assegnati circondarj particolari.

75 *Art.* 617. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un giudice presidente, di giudici, e di suppleenti. Il numero dei giudici non potrà essere minore di due, ne maggiore di otto, compreso il presidente. Il numero de'suppleenti sarà proporzionato al bisogno del servizio. Il regolamento d'amministrazione pubblica, stabilirà per ciascun tribunale il numero de'giudici, e quello de' suppleenti.

(9) Vedi il superiore Num. 45.

76 *Art.* 618. Li membri dei tribunali di commercio verranno eletti in un adunanza composta di commercianti ragguardevoli, e principalmente dei capi di case le più antiche, e le più commendevoli per la probità, e per lo spirito d'ordine, e di economia.

77 *Art.* 619. La lista dei notabili verrà formata dal prefetto sovra tutti li commercianti del circondario, e sarà approvata dal ministro dell'interno; il loro numero non può essere minore di 25. nelle città, ove la popolazione non eccede quindici mila anime; nelle altre città deve venire aumentato in ragione di un elettore per mille anime di popolazione.

78 *Art.* 620. Ogni commerciante potrà essere nominato giudice, o suppleente, s'egli ha l'età di anni trenta, se fa il commercio con onore, e distinzione da cinque anni. Il presidente dovrà essere in età non minore di anni 40, e non potrà venir scielto altrimenti che fra gl'antichi giudici compresi quelli che hanno esercitato nei tribunali attuali come pure gl'antichi giudici consoli de' mercatanti.

79 *Art.* 621. L'elezione si farà nello scrutinio individuale a plurali à assoluta di voti. e quando si tratterà di eleggere il presidente, l'oggetto speciale di questa elezione sarà annunciato prima di procedere allo scrutinio.

80 *Art* 622. Nella prima elezione il presidente, e la metà de'giudici, e de'suppleenti de'quali sarà composto il tribunale, saranno nominati per due anni; l'altra metà de' giudici, e de' suppleenti sarà nominata per un anno; nelle seguenti elezioni tutte le nomine saranno fatte per due anni.

81 *Art.* 623. Il presidente, ed i giudici non potranno restare più di due anni in carica, nè venire rieletti, salvo dopo un anno d'intervallo.

82 *Art.* 624. Vi sarà presso ciascun tribunale un segretario, e degl'uscieri nominati dal governo, i loro diritti, onorarj, ed obbligazioni saranno stabilite da un regolamento d'amministrazione pubblica.

83 *Art* 625. Si stabiliranno per la città di Parigi solamente guardia del commercio per l'esecuzione delle sentenze che portano l'arresto personale, il modo della loro organizzazione, e le loro attribuzioni saranno determinate da un regolamento particolare.

84 *Art.* 626. Le sentenze nei tribunali di commercio saranno date da tre giudici almeno; niuno de'suppleenti potrà esservi chiamato, salvo che per compimento del numero prescritto.

85 *Art* 627 Il ministero de'procuratori è proibito ne'tribunali di commercio giusta l'*Art.* 414. del codice sul modo di procedere nelle cause civili (10); Niuno potrà innanzi questi tribunali disputare in giudizio per una parte, se questa, presente all'udienza non lo autorizza, oppure s'egli non è munito di una procura speciale; questa procura che potrà farsi appiè dell'originale o della copia di citazione, sarà presentata al segretario, prima che si chiami in giudizio la causa. e verrà da lui munita del *Visto*, senza costo di spese.

86 *Art* 628. Le funzioni dei giudici di commercio, sono soltanto onorifiche.

87 *Art.* 629. Prestano essi giuramento, prima in entrare in funzioni all'udienza della corte d'appello, allorchè ella siede nel circondario Comunale, in cui il

(10) Vedi il superiore Num. 37.

tribunale di commercio trovasi stabilito; altrimenti la corte d'appello commette, se li giudici di commercio lo domandano al tribunale civile del circondario di ricevere il loro giuramento, ed in questo caso il tribunale ne distese processo verbale, e lo trasmette alla corte d'appello, che ne ordina l'inserzione ne' suoi registri.

88 Queste formalità si adempiono sulle conclusioni del ministero pubblico, e senza costo di spesa.

89 *Art.* 630. Li tribunali di commercio sono compresi nelle attribuzioni, e sotto la sorveglianza del gran giudice ministro della giustizia.

TITOLO II. *Della Competenza dei Tribunali di Commercio*.

90 *Art.* 631. I tribunali di commercio avranno il diritto di conoscere: 1. Di tutte le contestazioni relative agl'impegni e transazioni fra negozianti, mercatanti, e *banchieri* (11). 2. Fra tutte le persone, delle questioni, relative agl'atti di commercio.

91 *Art.* 632. La legge considera come atti di commercio: 1. Qualunque compra di derrate, e di merci per l'oggetto di rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera ed anche per affittarne semplicemente l'uso. 2. Qualunque impresa di manifatture, di commissione, di trasporto per terra, o per acqua. 3. Qualunque impresa di somministranze, di agenzie, banchi d'uffizio, stabilimenti di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici. 4. Qualunque operazione di cambio, *banco* (12), e senseria. 5. Tutte le operazioni di banchi pubblici. 6. Ogni obbligazione fra negozianti, mercatanti, e banchieri. 7. Fra tutte le persone, le cambiali, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza.

92 *Art.* 633. La legge reputa parimenti atti di commercio: 1. Ogni impresa di costruzzione, e qualsivoglia compra, vendita, e rivendita di bastimenti per la navigazione interna, ed esterna. 2. Qualunque spedizione marittima. 3. Ogni compra, e vendita di attrezzi, arredi, o vettovaglia. 4. Qualunque contratto di noleggio, imprestito, o prestito alla grossa (13), ogni sorta di assicuranza, ed altri contratti riguardanti il commercio di mare. 5. Ogni accordo, e convenzione per salarj, e stipendj di equipaggio. 6. Ogni arrollamento di gente di mare pel servizio di navi di commercio.

93 *Art.* 634. Li tribunali di commercio avranno egualmente il diritto di riconoscere. 1. Delle azioni contro gl'agenti, giovani di banco, o servi per fatto solamente di traffico del mercatante cui appartengono. 2 Dei biglietti spediti dai ricevitori, pagatori, percettori, o altri contabili di pubblico danaro.

94 *Art.* 635. Finalmente conosceranno: 1. Del deposito del bilancio, e de' registri del negoziante in fallimento, dell'affermazione, e della verificazione de' crediti. 2. Delle opposizioni al concordato, allorquando le ragioni dell'opponente saranno fondate sopra atti, od operazioni, la cognizione delle quali è dalla legge attribuita ai giudici dei tribunali di commercio. In tutti gli altri casi,

(11) *Banchiere* è quello che tiene il Banco, ossia il commercio di danaro per prezzo delle tratte, rimesse, e lettere di cambio che spedisce di piazza in piazza.

(12) Si da il nome di *Banco* al traffico, o commercio di danaro, che si rimette di Piazza in Piazza, da una in altra città per via di corrispondenti, e commissionarj per mezzo di lettere di cambio

(13) Cosa sia contratto, o prestito alla grossa Vedi – *Commercio Marittimo* Nota 16.

tali opposizioni saranno giudicate dai tribunali civili. Per conseguenza ogni opposizione al concordato conterrà le ragioni dell'apponente, sotto pena di nullità. 3. Dell'omologazione del trattato fra il fallito, ed i suoi creditori; 4. Della cessione dei beni fatta dal fallito per la parte che n'è attribuita ai tribunali di Commercio dall'articolo 901. del Codice sul modo di procedere nelle cause civili (14).

95 *Art.* 636 Quando le cambiali non saranno reputate che semplici promesse a termini dell'articolo 112. (15), ovvero quando i biglietti a ordine porteranno soltanto sottoscrizioni d'individui non negozianti, e non avranno per causa delle operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o senseria, il tribunale di commercio sarà tenuto di rimandare al tribunale civile, se ne è richiesto dal difensore.

96 *Art.* 637. Allorchè queste cambiali, e questi biglietti ad ordine porteranno nello stesso tempo soscrizioni d'individui negozianti, e d'individui non negozianti, il tribunale di commercio ne prenderà cognizione, ma non potrà ordinare l'arresto personale contro gl'individui non negozianti, a meno che non siansi obbligati, in dipendenza d'operazioni di commercio, traffico, cambio, banco, o sensaria.

97 *Art.* 638. Non saranno di competenza del tribunale di commercio le azioni intentate contro un proprietario, coltivatore, o vignajolo per vendita di derrate provenienti da' suoi poderi, le azioni intentate contro un negoziante per pagamento di derrate, e merci comprate per uso suo proprio.

98 Ciò nondimeno i biglietti sottoscritti da un negoziante saranno considerati come fatti per suo commercio, e quelli dei ricevitori, pagatori, percettori, od altri contabili di danaro pubblico si reputeranno fatti per la loro amministrazione, ogni qualvolta non vi sarà enunciata una diversa causa.

99 *Art.* 639. I tribunali di commercio giudicheranno senza appello; 1. Tutte le dimande, il di cui capitale non eccederà il valore di mille franchi: 2. Tutte quelle nelle quali le parti soggette alla giurisdizione di questi tribunali, valendosi dei loro diritti, avranno dichiarato voler essere giudicate definitivamente, e senza appellazione.

100 *Art.* 640. Nei circondarj, ove non vi saranno tribunali di commercio, li giudici del tribunale civile eserciteranno le funzioni, e giudicheranno le materie attribuite ai giudici di commercio della presente legge.

101 *Art* 641. L'inscrizione in questo caso avrà luogo nella forma stessa che innanzi li tribunali di commercio, e le sentenze produranno li medesimi effetti.

TITOLO III. ***Del modo di procedere innanzi li tribunali di commercio.***

102 *Art.* 642. La forma innanzi li tribunali di commercio sarà praticata tal quale ella fu stabilita dal Titolo XXV. del Libro II. della prima parte del Codice di procedura civile (16).

103 *Art.* 643. Ciò nulla meno gl'articoli 156, 158, e 159, dello stesso Codice (17) relativi alle sentenze in contumacia proferite dai tribunali inferiori.

(14) Vedi – *Cessione di Beni* N. 4.
(15) Vedi – *Lettere di cambio* N. 8.
(16) Vedi dal superiore N. 37 al 72.
(17) Vedi – *Tribunale di prima istanza* N. 264, 266, e 267.

saranno applicabili alle sentenze in contumacia rese dai tribunali di commercio.

204 *Art.* 644. Le appellazioni delle sentenze dei tribunali di commercio verranno portate innanzi alle corti, nella giurisdizione delle quali questi tribunali vengono ritenuti.

TITOLO IV. *Del modo di procedere innanzi le Corti di Appello.*

205 *Art.* 645. Il termine per interporre appellazione dalle sentenze dei tribunali di commercio sarà di tre mesi, computando dal giorno della significazione della sentenza per quelle che saranno state rese in contraddittorio, e dal giorno della scadenza del termine dell'opposizione, per quelle che saranno state proferite in contumacia, l'appellazione potrà essere interposta nel giorno stesso della sentenza

206 *Art.* 646. Non sarà ricevuta l'appellazione ogni qualvolta il capitale, od il valore di mille franchi, quand'anche la sentenza non esprima, che ella è stata proferta senza appello, ed anche quand'ella spiegasse che fu resa, salva ragione dell'appello.

207 *Art.* 647. Le corti d'appello non potranno in nessun caso, sotto pena di nullità, ed anco del risarcimento de' danni verso le parti, se vi è luogo accordare delle inibizioni, nè sospendere l'esecuzione delle sentenze del tribunale di commercio, quand'anche fossero queste attaccate d'incompetenza; potranno bensì giusta l'esigenza de' casi, accordare il permesso di citare straordinariamente a giorno, ed ora fissi per disputare sopra l'appellazione (18).

208 *Art.* 648. Le appellazioni delle sentenze dei tribunali di commercio, verranno instrutte, e giudicate nelle corti, come appellazioni di sentenze proferite in materia sommaria. Il processo insino, e compreso l'arresto definitivo, sarà conforme al prescritto per le cause d'appello in materia civile al libro III. della prima parte del codice sul modo di procedere nelle materie civili.

XIII.

209 Il consiglio di stato, il quale, dietro la trasmissione ordinatane da S. M. ha sentito il rapporto della sezione di legislazione su quello del Ministro dell' interno, tendente a determinare il senso dell'articolo 620. del codice di commercio, ed a decidere se questo articolo rende incapaci dalle funzioni di giudice, ne' tribunali istituiti per questa materia, li negozianti che attualmente non esercitano il commercio.

210 Veduto l'articolo summentovato, così concepito (19).

211 Considerando in primo luogo che non può esservi una vera difficoltà, riguardo al presidente, la legge non obbligando che a prenderlo tra gl'antichi giudici, ciò che bensì involve la condizione di aver esercitato il commercio per più di cinque anni, poichè prima non ha potuto essere giudice che dopo un tale decorso di tempo, ma testualmente non importa per accssaoria conseguenza che al momento in cui viene eletto presidente debba ancora esercitare il commercio.

212 Che perciò che riguarda il semplice giudice, quelle parole; „ *se egli esercita da cinque anni* „, usate dalla legge, e prese nel tempo presente,

(18) Vedi - *Appellazione* dal N. 52 al 97.

(19) Si rincontri al superiore N. 78.

offrono, secondo la lettera, un poco più di difficoltà, che però dee dissiparsi, penetrandosi dello spirito di quella legge.

113 Che ciò che il legislatore intese si fu che i giudici di commercio, avessero una pratica garantita da un sufficiente esercizio, e di cui ha determinata la durata; ma che non ebbe in mira di escludere li negozianti ritirati dal commercio, li quali erano d'altronde formalmente ammessi dall'ordinanza del 1673, e dalla legge dei 10. Agosto 1791, e l'esclusione de'quali sarebbe stata pronunciata, senza dubbio in termini anche formali, se tale fosse stata l'intenzione del legislatore.

114 Che inoltre questa esclusione non potrebbe essere che nocevole al commercio, privando li suoi tribunali di giudici che ad una esperienza egualmente garantita, riuniscono una più grande commodità di tempo.

115 Che veramente quegli, che non avesse abbandonato il commercio che per esercitare un altra professione, non avrebbe più la capacità richiesta, ma che questa modificazione, che è nella natura delle cose, non può nuocere ai principj stabiliti.

116 *E' di parere*, che i negozianti ritirati dal commercio, e che attualmente non esercitano altre professioni, sono capaci di essere scielti pe'posti indicati nell'articolo 620. del codice di commercio, se avranno esercitato il commercio durante il tempo prescritto, e se adempiranno inoltre le altre condizioni imposte dalla legge.

117 Il consiglio stima ancora che il presente parere debba essere inserito nel Bollettino delle Leggi (20).

XIV.

Dal Palazzo Imperiale di Schenbruun li 6. Ottobre 1809. NAPOLEONE ec.

118 *Art.* 1. Qualora per ricusa, o per impedimento non vi fossero ne'tribunali di commercio un numero bastante di giudici, o di suppleenti, questi tribunali si compieranno per mezzo di negozianti presi sulla lista formata in virtù dell'articolo 619. del codice di commercio (21), se d'altronde avranno le qualità espresse nell'articolo 620. della stessa legge.

119 *Art.* 7. I processi verbali di elezione de'membri de' tribunali di commercio, saranno trasmessi al nostro gran giudice ministro della giustizia, che ci proporrà l'istituzione degl'individui scielti, li quali non saranno ammessi a prestar giuramento, se non dopo di essere stati da noi istituiti.

120 *Art.* 8. I membri de'tribunali di commercio, porteranno nell'esercizio della loro carica, e nelle cerimonie pubbliche la toga di seta nera, colle mostre di velluto.

XV.

Dal quartiere generale Imperiale di Wilna li 11. Luglio 1812. NAPOLEONE ec. ec. ec.

121 *Art.* 1. Vi sarà un tribunale di commercio nella città di Roma, e di Civitavecchia Dipartimento di Roma, ed in Foligno Dipartimento del Trasimeno.

122 *Art.* 2. Il tribunale di commercio di Civitavecchia, non avrà per giurisdi-

(20) Questo parere fu pubblicato, e reso esecutorio per li Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Sig. Luogotenente, del Governator Generale di Roma con ordine del 1 Maggio 1812.

(21) Vedi il superiore N. 77.

zione che il Cantone di questa città è il capoluogo, ed il rimanente del Circondario di Roma continuerà a far parte sulla giurisdizione del tribunale di commercio della stessa Città.

123 *Art.* 3 Il tribunale di commercio di Foligno, avrà la stessa giurisdizione del tribunale di prima istanza di questa città.

124 *Art.* 4. Ciascheduno dei tribunali di commercio di Roma, di Foligno sarà composto di un Presidente, di quattro giudici, e di quattro suppleenti, ed il tribunale di commercio di Civitavecchia avrà un Presidente, tre giudici, e due suppleenti (22).

XVI.

Parere del Consiglio di Stato dei 20. ***Pratile** Anno **VIII*** (9 Giugno 1800.)

125 Il Consiglio di Stato, dietro la remissione fattagli dai Consoli, inteso il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del ministro della giustizia relativo alla seguente questione.

126 1. Se i tribunali di commercio possono rinnuovarsi per metà in quest'anno conformemente alle leggi del loro stabilimento, o se li giudici attuali devono continuare nell'esercizio, ed in quale maniera sarà proveduto in questo caso ai rimpiazzi che diverebbero necessarj.

127 2. Se i cancellieri del tribunale di commercio, e quelli della giustizia di pace attualmente in esercizio che non hanno 30. anni compiti possono continuare provisoriamente nelle loro funzioni.

128 3. Se i cancellieri dei tribunali di commercio sono obbligati a fornire la loro mallevadoria nei termini prescritti dalla legge dei 27. Ventoso.

129 E' di parere *sulla prima questione* che li tribunali di commercio rimangano sottoposti alle leggi del loro stabilimento, nè punto sono compresi negli articoli 41, e 68 della costituzione (23).

130 I giudici di commercio, non sono considerati come giudici ordinarj, ma semplicemente quali arbitri, quale specie di giurati scelti liberamente dai loro giustiziabili per esercitare funzioni particolari (24): la loro attribuzione è meramente personale; non hanno punto nè territorio, nè una vera giurisdizione; uopo è in oltre considerare che non sono salariati (25), e che sotto verun' rapporto non possono essere a vita (26); non possono dunque considerarsi come quei giudici dei quali parla la costituzione. La loro esistenza è semplicemente legale, e devono rimanere sotto l'impero delle leggi che li hanno stabiliti, sino a tanto che il legislatore creda convenevole di modificare, od abrogare tali leggi; solo è necessario di osservare che i giudici, ed arbitri di commercio scielti dai negozianti non possono entrare in funzioni, senza essere confermati dal primo Console. Questa istituzione è appoggiata sul testo delle leggi esistenti; essa è nella natura delle cose, e dei nostri prin-

(22) Anco questo Decreto fu pubblicato come alla superiore nota 20.

(23) Questi due articoli che portavano che i Giudici sarebbero stati conservati nelle loro funzioni a vita sono stati modificati col Senatus Consulto dei 2 Ottobre 1807, essendosi decretato che i titoli che instituiscono li Giudici a vita, non saranno per l'avvenire loro rilasciati che dopo cinque anni di esercizio nelle loro funzioni, e se dopo detto termine S. M. L'IMPERATORE, e RE riconosca che meritino di essere conservati nel loro impiego.

(24) Veggasi come su ciò parli l'art 618 del Codice di Commercio al superiore N. 76

(25) Così parla l'Articolo 628 del suddetto Codice al superiore N. 86

(26) Art. 622 di detto Codice, al superiore N.

cipj costituzionali; essa deve dunque aver luogo per autorizzare l'esercizio delle funzioni dei tribunali di commercio.

131 *Sulla seconda questione*; Il Consiglio di Stato è di parere che il Governo può conservare i cancellieri dei tribunali di commercio, e di pace che sono attualmente in esercizio; la legge sola, e non la costituzione esigge 30. anni per simili impieghi e questa legge porta che li concittadini attualmente in funzioni vi resteranno, sino al loro rimpiazzamento. Il Governo può profittare di questa disposizione per conservare nell'esercizio quei cancellieri che crederà degni della sua confidenza.

132 *Sulla terza questione*; Il Consiglio di Stato, d'accordo col Ministro è di parere, che i cancellieri dei tribunali di commercio devono pagare la loro mallevadoria nei termini prescritti dalla legge; quest'obbligo, essendo loro imposto senza restrizione nè termine, come a tutti gl'altri cancellieri.

133 Accettazione dei giudici di questo tribunale - Vedi - *Corte di Appello* N. 53.

134 Stabilimento di questo tribunale in Civitavecchia - Vedi - *Civita Vecchia* N. 29. e seguenti.

135 Diritti de' Registri che devono pagarsi per li decreti del tribunale di commercio - Vedi nel Supplemento Titolo *Decreti* N. 13, e 14.

Funzionarj Num. 23.
Vedi - *Sentenze* Numero 105.
Cammera di Commercio N. 10, 13, 23, 29, 53.

TRIBUNALE DELLE DOGANE.

SOMMARIO

I. Decreto imperiale dei 18 Ottobre 1810 con cui si stabilisce un nuovo tribunale per reprimere il contrabando in materia di dogane dal N. 1 al 46.
II Delle corti prepositali delle dogane dal N. 1 al 10.
Dei tribunali ordinarj di dogane dal N. 11 al 17.
III Dell'instruzione criminale avanti le corti prepositali, ed i tribunali ordinarj di dogane dal N. 18 al 24.
IV Delle pene N. 25.
V Delle pene applicabili agl'intraprenditori, agl'assicuratori, agl'interessati, o ai loro complici nelle intraprese di fraude in merci proibite, ed ai capi di bande, conduttori, o direttori delle unioni di frodatori dal N. 26 al 29.
VI Delle pene applicabili ai prevenuti d'intraprese di fraudi, in merci di tariffa N, 30 e 31.
VII Delle pene contro li semplici introduttori di merci in fraude dei diritti delle dogane N. 32.
VIII Dei sequestri in materia di fraude, e della divisione della parte attribuita agl'impiegati N. 33 e 34
IX Delle transazioni in materia di fraude dei diritti delle dogane dal N. 35 al 38.
X Dell'impiego delle merci proibite delle quali sarà pronunciata la confisca dal N. 39 al 41.
XI Dell'impiego delle merci tariffate dalle quali sarà pronunciata la confisca dal N. 42 al 46.
XII Decreto imperiale dei 17 Marzo 1811 con cui si assegna il Vestiario dei membri de'tribunali doganali dal N. 47 al 53.
XIII Membri componenti la corte prevostale, sedente in Firenze N. 54.
XIV Membri componenti il tribunale ordinario delle dogane sedente in Roma N. 55.
XV Membri componenti il tribunale ordinario delle dogane, sedente in Foligno N. 56.

I.

1 *Decreto Imperiale dei* 18. *Ottobre* 1810. NAPOLEONE ec.

TITOLO I.

Dello stabilimento fino alla pace generale dei Tribunali incaricati di reprimere le frode ed il contrabando in materia di Dogane.

SEZIONE I. Delle Corti prepositali delle Dogane.

2 *Art.* 1 Saranno stabilite fino alla pace generale delle corti prepositali di dogane nei luoghi. e con i circondarj determinati nello stato annesso al presente.

3 *Art.* 2. Queste corti saranno formate da un presidente gran preposto di do-

gane, da otto assessori almeno, da un procurator generale, da un cancelliere, e dal numero di uscieri necessarj al loro servizio.

4 I gran preposti siederanno in spada.

5 *Art.* 3. Queste Corti non potranno giudicare che in numero di sei, o otto membri.

6 *Art.* 4 Esse pronunzieranno definitivamente.

7 *Art.* 5. Giudicheranno esclusivamente a tutti gl'altri tribunali, tanto del delitto di contrabando a mano armata, che del delitto d'intraprendimento di contrabando, contro i capi di banda, conduttori, o direttori di riunione di contrabandieri, contro gl'intrapreditori de'frode, gl'assicuratori, gl'interessati, o i loro complici nelle intraprese di frode; essi giudicheranno egualmente dei misfatti, e delitti degl'impiegati delle dogane nelle loro funzioni.

8 I decreti definitivi, che pronunzieranno dopo un giudizio di competenza confermato dalla corte di cassazione, nei casi preveduti nel presente articolo, non saranno soggetti a ricorso in cassazione.

9 *Art.* 6. I nostri procuratori generali presso le corti prepositali saranno obbligati a processare d'*Officio* i delitti indicati nell'articolo precedente senza che sia necessario che sia stato formato processo verbale contro i prevenuti dai preposti delle dogane.

10 Tutte le pruove che secondo la disposizione del codice d'istruzione criminale sono ammesse per indurre la convissione degl'altri misfatti, saranno ricevute contro li prevenuti dei delitti sopra indicati.

SEZIONE II. Dei Tribunali Ordinarj di Dogane.

11 *Art.* 7. Saranno stabiliti su tutte le frontiere occupate dalle linee delle nostre dogane, tribunali ai quali è attribuita la procedura di tutti gl'affari relativi alla frode dei diritti di dogana, i quali non dassero luogo che alla sola confisca, all'ammenda, o a semplici pene correzionali.

12 *Art.* 8. Questi tribunali saranno stabiliti nei luoghi, e con i circondarj determinati nel prospetto annesso al presente.

13 Essi saranno composti di un presidente di quattro assessori di un procuratore imperiale, d'un cancelliere, e degl'uscieri necessarj al loro servizio; essi non potranno giudicare in minor numero, di tre, e sulle conclusioni soltanto del nostro procuratore imperiale.

14 *Art.* 9. Questi tribunali procederanno, e giudicheranno gl'affari di dogane, secondo le forme prescritte per gl'affari di polizia correzionale.

15 *Art.* 10. Le appellazioni dei giudicati di questi tribunali saranno portate innanzi alle corti prepositali nella giurisdizione delle quali si troveranno; esse vi saranno instruite, e giudicate a seconda delle disposizioni del codice criminale.

16 I decreti pronunziati sulle appellazioni, saranno soggetti a ricorso in cassazioni.

17 *Art.* 11. Questi tribunali saranno sotto l'autorità, ed ispezione delle corti prepositali.

TITOLO II *Dell'istruzione criminale avanti le Corti Prepositali, ed i Tribunali Ordinarj di Dogane.*

18 *Art.* 12. I nostri gran preposti, ed i nostri procuratori generali presso le

corti prepositali, e sotto la loro autorità, e sorveglianza i nostri procuratori presso i tribunali ordinarj delle dogane e tutti gl uffiziali di polizia giudiziaria veglieranno specialmente per ricercare, e procedere contro i misfatti, e delitti enunziati nel presente decreto; i nostri grandi preposti daranno tutti gl' ordini, e faranno tutte le delegazioni che giudicheranno convenienti; essi si porteranno sui luoghi, ove commissioneranno uno, o più membri, sia delle corti prepositali, sia dei tribunali ordinarj delle dogane, per recarvisi ogni volta che il bene del servigio l'esiggerà.

19 *Art.* 13. Negl'affari criminali dove il gran preposto non avrà incaricato uno de'suoi assessori per istruire, uno dei membri del tribunale delle dogane, adempirà le funzioni di giudice d'istruzione a forma del codice criminale.

20 Questa prima instruzione, e l'opinione del tribunale saranno mandati alla corte prepositale della giurisdizione con l'atto d'accusa compilato, quando vi sarà luogo, del nostro procuratore presso il tribunale ordinario delle dogane.

21 Nei cinque giorni che seguiranno questo invio, la corte prepositale deciderà sulla competenza.

22 Essa giudicherà ancora sulla sua competenza nei cinque giorni che seguiranno gl'atti di accusa compilati da'nostri procuratori generali quando le nostre corti prepositali avranno fatto l'istruzione de se stesse, o per mezzo degl'assessori delegati.

23 Quando la corte prepositale avrà pronunziato sulla sua competenza, il suo decreto sarà notificato nelle 24. ore ai prevenuti, e nei tre giorni seguenti sarà trasmesso alla corte di cassazione, senza che questa notifica, e trasmissione possino ritardare l'istruzione ulteriore alla quale si procederà fino all' apertura della discussione esclusivamente, secondo le forme stabilite dal codice criminale per le corti speciali.

24 Il decreto definitivo sarà pronunziato nelle forme prescritte per i decreti delle corti speciali nel codice d'istruzione criminale.

TITOLO III. *Delle Pene.*

SEZ. I. Delle pene applicabili al delitto di contrabando a mano armata.

25 *Art.* 14. Niuna innovazione si fa rispetto alle pene pronunziate dalle leggi, che riguardano la fraude a mano armata (1).

SEZIONE II.

26 *Delle pene applicabili agl'intraprenditori, agl'assicuratori, agl' interessati, o ai loro complici nelle intraprese di frode in merci proibite, ed ai capi di bande, conduttori, o direttori di riunioni di frodatori*

27 *Art.* 15. Gl'intraprenditori di frode in merci, o derrate proibite, gl'assicuratori, gl'interessati, o i complici nelle dette intraprese, i capi di bande, direttori, o conduttori delle riunioni di frodatori in merci proibite saranno puniti con dieci anni di lavori forzati, e col merchio delle lettere *V. D.*, il tutto senza pregiudizio dei danni, interessi verso lo stato proporzionati ai beneficj che avranno potuto ritrarne.

28 *Art.* 16. Li semplici portatori potranno essere puniti con pene correzionali se

(1) Vedi - Dogane dal N. 723 al 734

vi saranno in loro favore delle circostanze che ne minorano la reità; ma essi saranno inoltre rimanduati sotto la sorveglianza dell'alta polizia per un tempo, che non sarà minore di cinque anni, nè maggiore di dieci.

29 Le cauzioni che dovranno fornire per godere della loro libertà, saranno fissate dietro la domanda, che il direttore delle dogane avrà fatta.

SEZIONE III. Delle pene applicabili ai prevenuti d'intraprese di fraudi, in merci di tariffa.

30 *Art.* 17. Gl'intraprenditori di fraudi in merci di tariffa, quelli che avranno condotte, o dirette le riunioni dei frodatori, gl'assicuratori, e gl'interessati, ed i loro complici saranno puniti con quattro anni di lavori forzati, senza pregiudizio dei danni, ed interessi verso lo stato proporzionati agl'utili, che essi avranno potuto ritirar della frode.

31 *Art.* 18. I semplici portatori potranno in caso di circostanze minoranti il delitto essere puniti soltanto in conformità dell' *Art.* 16.

SEZIONE IV. Pena contro li semplici introduttori di merci in fraude dei diritti delle Dogane.

32 *Art.* 19. Ogni individuo che senza accordo, e senza relazioni proprie a stabilire un intrapresa, o un assicurazione sarà trovato introduttore di merci in fraude dei diritti di dogane, sarà punito colla pena di polizia correzionale, a forma delle leggi attualmente esistenti, e sarà rimandato sotto la sorveglianza speciale dell alta polizia per un tempo cho non sarà minore di tre anni, nè maggiore di sei, a forma del superiore *Art* 16.

TITOLO IV. *Dei sequestri in materia di fraude, e della divisione della parte attribuita agl'impiegati.*

33 *Art.* 20. Gl'impiegati che avranno scoperta, o impedita la fraude, senza arrestare pur'anco i frodatori, non ricaveranno che la metà della parte, che è loro attribuita nelle confische; l'altra metà sarà riservata per essere ripartita alla fine di ciascun'anno fralle brigate, che avranno arrestato il più gran numero di frodatori, e i controlori di brigata, tenenti principali, ed ordine, nella divisione de'quali saranno stati eseguiti gl'arresti.

34 *Art.* 21. Sarà deputato il sequestro accompagnato dall'arresto di frodatori, quando sarà seguito l'arresto di un uomo per motivo di 10 balle di mercanzie.

TIT. V. *Delle Transazioni in materia di Fraude dei diritti delle Dogane.*

35 *Art.* 22. Non si potrà fare alcuna transazione per ritardare, o sospendere la procedura contro gl'intraprenditori di fraude, gl'assicuratori, gl'interessati, e complici delle sudette intraprese in merci proibite, o tariffate.

36 Lo stesso sarà rispetto agl'autori, fautori, e complici di contrabando a mano armata, e dei capi di banda, direttori, e conduttori di riunione di frodatori.

37 *Art.* 23. Negl'altri affari di fraude, le transazioni non potranno aver luogo, quando l'ammontare delle condanne in ammende, e confische potrà eccedere la somma di tremila franchi, se non che colla nostra autorizzazione data sul rapporto di una commissione speciale che noi nomineremo a questo effetto.

38 *Art.* 24. Le transazioni negl'affari di 300. franchi, o al di sopra saranno fatte a forma delle disposizioni dell'articolo 2. del nostro decreto dei 10. Fruttidoro anno X. (28. Agosto 1802.).

'TOLO VI. *Dell'impiego delle merci delle quali sarà pronunciata la confisca.*

SEZIONE I. Delle merci proibite.

39 *Art.* 25. Le merci proibite, delle quali sara stata pronunciata confisca, non saranno più vendute. I nostri grandi preposti, e i nostri procuratori generali delle nostre corti prepositali ne faranno formare inventario, e stima per il loro prezzo comune nell'estero, quale sara soggetta all'approvazione del nostro ministro delle finanze.

40 *Art.* 26. Essi le faranno in seguito pubblicamente brugiare, o distruggere, e ne faranno formare processo verbale.

41 *Art.* 27. La somma da distribuirsi fra gl'impiegati delle dogane, ed altri che avranno concorso alla presa delle merci proibite, e delle quali saranno stati ordinate la confisca, e l'incendio, sara regolata secondo le stime, e tolta come fondo speciale sui prodotti ordinarj delle dogane.

SEZIONE II. Delle merci tariffate.

42 *Art.* 28. Le merci tariffate delle quali sara stata pronunciata la confisca, saranno vendute pubblicamente agl'incanti.

43 Esse saranno trasportate, e riunite a quest'effetto nei luoghi, ove s presumera la vendita più vantaggiosa.

44 Queste vendite si apriranno ogni sei mesi, e saranno pubblicate almeno un mese avanti nei giornali d'avvisi dei diversi dipartimenti col dettaglio delle specie di merci, e derrate.

45 *Art.* 29. Se qualche partita delle suddette merci esigesse che la vendita ne fosse affrettata, ci si faranno a questo proposito dei particolari rapporti dal nostro ministro delle finanze

46 *Art.* 30. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, e gl'altri ministri, ciascuno in ciò che li riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sara inserito nel bollettino delle leggi (2).

XII.

47 *Decreto Imperiale dei* 17. *Marzo* 1811. NAPOLEONE ec.

48 *Art.* 1. I grandi prevosti della nostra corte di dogane porteranno nell'esercizio delle loro funzioni, e nelle ceremonie pubbliche l'abito nero di velluto, e di seta, secondo la stagione, la sciarpa in cintura di seta crimisina con frangie d'ore, la cravata di merletto, il cappello a piuma nera, e la spada.

49 *Art.* 2. Gl'assessori delle nostre corti prevostali, e li nostri procuratori generali presso le corti medesime porteranno toghe in stoffa di seta nera, e la cintura di seta cremisina.

50 I cancellieri di queste corti avranno lo stesso costume eccettuata la centura che sara di seta nera.

51 *Art.* 3. Gl'assessori de'tribunali ordinarj delle dogane porteranno toghe, cinture, e berettoni di seta nera. I presidenti, e procuratori imperiali porteranno lo stesso costume con la cintura di seta cremisina.

(2) Lo specchio annesso a questo decreto indica lo stato delle corti prepostali delle dogane coi capo luoghi, ove risiedono, Di quà dalle Alpi una risiede in Alessandria, e comprende le direzioni di Alessandria, Genova, Voghera, Parma, Vercelli; L'altra risiede a Firenze, e comprende le direzioni di Livorno, Roma, e Foligno. I Capi luoghi di Circondario, ove risiedono i Tribunali ordinarj delle Dogano ne Dipartimonti di quà dell' Alpi sono Alessandria, Genova, Voghera, Parma, Vercelli, Livorno, Roma, Foligno.

52 I cancellieri avranno il berettone di seta nera, la toga della stessa stoffa, e colore, ma chiusa.

53 *Art.* 4. Il nostro gran giudice ministro della giustizia è incaricato dell'esecuzione del nostro presente decreto.

Segnato - NAPOLEONE.

54 ***Membri componenti la Corte prevostale dalle dogane sedente in Firenze.***
Sig. Frullani *Presidente gran Prevosto* - *Assessori* Sig. Pietro Lami Fabroni - Stradetti Pezzella, Ciaccheri - Ferrati - Fabriani Zannetti. *Procuratore Generale* Sig. Boncompagni. *Cancelliere* Sig. Ruffin (3):

55 ***Membri componenti il Tribunale Ordinario delle Dogane sedente in Roma.***
Sig. Pinelli *Presidente*. *Assessori* Sig. Sgambella - Piacenza - Toddiani, Impaccianti. *Procuratore Imperiale* Sig. Scoltone. *Cancelliere* Sig. Marzuzj. *Uscieri* Sig. Cati - Fioravanti.

56 ***Membri componenti il Tribunale Ordinario delle dogane sedente in Foligno.***
Sig. Tommaso Rubini *Presidente*. *Assessori* Sig. Francesco Cancaleoni - Luigi Piaceri - Tommaso Remoli - *il quarto vacat*. *Procuratore Imperiale* Sig. Fabiani. *Cancelliere* Sig. Vairo.

TRIBUNALE DELL'INQUISIZIONE.

SOMMARIO

I Ordine della consulta straordinaria dei 2 Luglio 1809 con cui viene soppresso il tribunale dell'inquisizione, ed abolite le attribuzioni da esso dipendenti N. 1 e 2.

II Ordine della stessa consulta dei 21 Luglio 1809 con cui si prescrive che le rendite del soppresso tribunale del S. Officio si passino nella cassa generale della depositeria dal N. 3 al 5.

I.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art* 1. Il tribunale dell'inquisizione, e del S. Officio, e tutte le attribuzioni dipendenti da esso sono abolite.

2 *Art.* 2. Gl'archivj, e le carte dipendenti da queste diverse giurisdizioni saranno messe sotto sigillo, e dai cancellieri, che ne sono i depositarj consegnate al deposito degl'archivj imperiali, premesso d'inventario.

II.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

3 *Art* 1. Tutte le rendite, e prodotti appartenenti al tribunale del S. Officio saranno pagate alle loro scadenze nella cassa della depositeria Generale.

4 *Art* 2. Tutti i pagamenti che si facessero in qualsivoglia altra cassa non potranno valere per iscarico de'debitori.

5 *Art.* 3. I Signori Alfonzj e Valentini, computista, ed esattore di detti prodotti dovranno presentare li loro conti al referendario, che ha il dipartimento delle finanze prima dei 15 Agosto prossimo. Se ne farà rapporto alla Consulta.

TRIBUNALE MARITTIMO.

SOMMARIO

I Ordine della consulta straordinaria dei 2 Luglio 1810 con cui si crea in Civita Vecchia un tribunale marittimo, pubblicando a tal effetto le leggi dell'impero dal N. 1 al 7.

II Decreto imperiale dei 12 Novembre 1806 che contiene creazione, e formazione di tribunali marittimi dal N. 8 al 99.

III Organizzazione de'tribunali marittimi dal N. 9 al 18.

IV Competenze dei tribunali marittimi dal N. 19 al 22.

V Delle forme di procedere dal N. 23 al 65.

(3) Li tribunali ordinarî delle direzzioni delle dogane di Livorno, Roma, e Foligno, dipendono dalla suddetta corte.

I

Ordine della Consulta Straordinaria dei 2. Luglio 1810.

1 La consulta straordinaria ec. Veduta la lettera di S. E. il ministro della marina dei 18. Giugno scorso, e quella del sig. commissario della marina a Civitavecchia dei 27. dello stesso mese, Ordina:

2 *Art.* 1. Il decreto imperiale dei 12 Novembre 1806. che contiene la creazione, e l'organizzazione dei tribunali marittimi, unitamente ai titoli 2, e 3. della legge dei 20. Settembre 1791, saranno pubblicati nei due dipartimenti di Roma, e del Traasimeno.

3 *Art.* 2. Non essendovi il tribunale di prima istanza a Civitavecchia, il capo del servizio della marina designerà in vece *de'giudici, e de'graduati presi nell'ordine dello specchio* il giudice di pace di Civitavecchia, o i suoi suppleenti, o quegl'altri che crederà convenienti, sciegliendoli sopra tutto fra persone legali del paese.

4 *Art.* 3. Le funzioni di commissario relatore si faranno dal procuratore imperiale del tribunale di prima istanza di Roma, o da uno de'suoi sostituti, o da uno de'giudici uditori presso la corte d'appello in Roma, che a richiesta del detto procuratore imperiale, sarà indicato dal primo presidente di questo corpo.

5 *Art* 4. Nel caso che sia necessario di formare un consiglio di revisione a norma dell'articolo 65. del detto decreto imperiale (1), potrà supplire pel presidente del tribunale di prima istanza un altro giudice dello stesso tribunale, delegato da lui, ovvero da uno de'giudici uditori presso la corte d'appello, destinato sulla petizione del primo presidente di questa corte, ed il procuratore imperiale potrà ancora essere rimpiazzato nel modo enunciato nel precedente articolo.

6 *Art* 5. I magistrati che dovranno trasportarsi da Roma a Civitavecchia, riceveranno dal signor commissario della marina le spese di viaggio e di vacazione per la permanenza.

7 *Art.* 6. Il presente ordine sarà inviato a S. E. il ministro della marina, al sig. commissario della marina a Civitavecchia, ed inserito nel bollettino.

II.

8 *Decreto Imperiale dei 12. Novembre 1806.*

TITOLO I. *Organizzazione de' Tribunali Marittimi.*

9 *Art.* 1. Le corti marziali marittime stabilite nei porti di Brest, Tolone, Rochefort, e Lorient sono soppresse; vi saranno poste in loro vece li tribunali marittimi.

(1) Vedi il qui sotto Num. 88.

10 *Art.* 2. I tribunali marittimi saranno composti di otto giudici, compresovi il presidente, di un commissario relatore, e di un cancelliere. Niuno potrà essere membro di questi tribunali, se non è giunto all'età di 25. anni compiti.

11 *Art.* 3. Il presidente sarà uno de'contr'ammiragli presenti nel porto, ed in mancanza di contr'ammiragli, l'uffiziale del grado il più elevato, ed il più anziano. In ambedue i casi egli sarà nominato dal prefetto marittimo.

12 *Art.* 4. I giudici saranno due capitani di vascello, due commissarj di marina, un ingegniere della marina, e due membri del tribunale di prima istanza del circondario.

13 *Art.* 5. I capitani di vascello, commissarj, ed ingegnieri di marina presente sul porto, prenderanno posto per ordine di ruolo, e per rango di anzianità; saranno convocati a tal uopo dal prefetto marittimo, ed in di lui assenza di quello che ne fa le veci. In mancanza di capitano di vascello saranno presi de' capitani di fregate; In mancanza di commissarj di marina, i vice commissarj, ed in mancanza d'ingegniere li sott'ingegnieri; il tutto nello stesso ordine, e giusta la medesima convocazione sopra regolata.

14 I giudici dei tribunali di prima istanza, in lor mancanza, i suppleenti, secondo l'ordine dello specchio, ed in mancanza di questi ultimi li graduati, secondo lo stesso ordine, saranno chiamati a prender posto nel tribunale marittimo in seguito della domanda uffiziale che sarà fatta al presidente del capo del servizio della marina.

15 *Art.* 6. Il commissario relatore è nominato dall'imperatore. le condizioni per poter essere eletto, saranno quelle stesse che si richiedono pei procuratori generali imperiali presso la corte di giustizia criminale.

16 *Art.* 7. Il cancelliere è nominato dall imperatore; i commissarj uditori attualmente in esercizio continueranno presso i tribunali marittimi le funzioni di commissario relatore. la stessa cosa sarà de'cancellieri attuali.

17 *Art.* 8. Le funzioni del Commissario Relatore, e del Cancelliere sono permanenti.

18 *Art.* 9. I tribunali marittimi saranno disciolti subito che avranno pronunciato sul delitto, per giudicare il quale saranno stati convocati

TITOLO II. *Competenza de' Tribunali marittimi.*

19 *Art.* 10. Questi tribunali giudicheranno di tutti i delitti commessi nei porti, ed arsenali, che saranno relativi sia alla loro polizia, o sicurezza, sia al servigio marittimo.

20 *Art.* 11. Giudicheranno di tali delitti riguardo a tutti quelli, che ne potessero essere autori, fautori, o complici, ancorchè non fossero gente di guerra, nè addetti al servizio della marina

21 *Art.* 12. Gl'equipaggi de' bastimenti in armamento saranno nello stesso modo soggetti alla loro giurisdizione pei delitti relativi al servigio marittimo, commessi fino al momento, che sono stati messi in rada, e fino al disarmamento, dopo il ritorno nel porto fino al congedo dell'equipaggio

22 *Art.* 13. Nel caso in cui i delitti commessi nei porti, ed arsenali, non saranno relativi, nè alla polizia, nè alla sicurezza de'detti porti, ed arsenali, nè al servizio marittimo, gl'accusati saranno rimessi ai tribunali, che devon giudicarne.

TITOLO III. Della forma di procedere.

23 *Art.* 14. Allorchè sarà stato commesso un delitto di competenza del tribunale marittimo, il commissario relatore, sia sul ricorso che gli si farà, sia ex officio, formerà processo verbale del corpo del delitto; se vi sarà luogo, sentirà i testimonj, che gli saranno indicati, come informati del fatto, o che crederà che possano esserlo. I testimonj firmeranno le loro dichiarazioni, e se non sapranno, o non vorranno firmare, ne sarà fatta menzione.

24 Se i testimonj presenteranno titoli di convinzione, egli li contrasegnerà, e li farà contrasegnare dai testimonj, e se non sapranno, o non vorranno contrasegnarli, se ne farà menzione.

25 Se su i titoli di convinzione non si potrà scrivere il commissario relatore vi attaccherà una carta che sigillerà col suo sigillo, e contrasegnerà, e farà contrasegnare, come si è detto.

26 Se i testimonj che esso avrà fatto citare, ricusano di comparire, egli spedirà contro di essi un mandato di accompagnamento, in virtù del quale saranno condotti avanti ad esso dalla forza pubblica.

27 Se comparendo, o essendo condotti avanti ad esso li testimonj ricuseranno di deporre, egli spedirà contro di essi un mandato di arresto, in virtù del quale saranno tradotti avanti il tribunale marittimo, e condannati alle pene comminate dalla legge degli 11 Pratile anno IV (2).

28 *Art.* 15. Tanto per l' informazione, quanto pel rimanente della procedura, sino alla sentenza definitiva, il relatore si farà ajutare dal cancelliere.

29 *Art.* 16. Dopo aver provato il corpo, e le circostanze del delitto, e ricevuta la deposizione de' testimonj, il relatore interrogherà il reo del suo nome, cognome, età, luogo di nascita, professione, e domicilio, e sulle circostanze del delitto; se vi sono pruove materiali del delitto, saranno presentate al reo, acciò dichiari se le riconosce, e che le contrasegni, come vien spiegato nel superiore articolo 14.

30 *Art.* 17. Se vi sono parecchj accusati dello stesso delitto, ognuno di essi sarà separatamente interrogato.

31 *Art.* 18. Terminato che sia l'interrogatorio, se ne farà lettura al reo, affinchè dichiari se le sue risposte siano state finalmente trascritte, se contengono la verità, e se vi persiste; allora egli si sottoscriverà; se non potrà, o non vorrà sottoscriversi, ne sarà fatta menzione, e l'interrogatorio terminerà colle firme del relatore, e con quella del cancelliere; si leggerà dal pari al reo il processo verbale d'informazione.

32 *Art.* 19. Gl'interrogatorj, e le risposte de' rei dello stesso delitto, saranno scritte immantinente in un solo, e medesimo processo verbale, e saranno soltanto separate per mezzo delle loro sottoscrizioni, e di quelle del relatore, e del cancelliere.

33 *Art.* 20. Dopo che sarà terminato l'interrogatorio, il relatore dirà al reo di sciegliersi un difensore.

34 Il reo avrà la facoltà di sciegliere questo difensore in tutte le classi dei

(2) Vedi — Testimonj dal Num. 5, al 7.

cittadini presenti nel luogo ; se egli dichiara che non può fare questa scelta, il relatore la farà per lui.
35 *Art.* 21 In nessun caso il difensore potrà ritardare la convocazione del tribunale marittimo.
36 *Art.* 22. Si comunicherà al difensore il processo verbale d'informazione; dell'interrogatorio subito dal reo, e di tutti i titoli sì a carico, che a discarico del reo suddetto.
37 *Art.* 23. Il relatore renderà immediatamente conto della procedura al prefetto marittimo, che ordinerà subito la convocazione del tribunale.
38 *Art.* 24 I giudici che dovranno comporre il tribunale si recheranno al luogo a ciò destinato a quell'ora della mattina che sarà stata fissata dal presidente nel giorno avanti.
39 *Art.* 25. Le sedute del tribunale saranno pubbliche ; ma il numero de'spettatori non potrà trascendere il triplo di quello de'giudici ; non potrà entrare con armi, canne, e bastoni, vi staranno a capo scoperto, ed in silenzio, e se qualch'uno di essi si allontanasse dal rispetto dovuto al tribunale, il presidente potrà riprenderlo, e condannarlo alla prigionia anche di quindici giorni, secondo la gravità del fatto.
40 *Art.* 26. Adunato il tribunale il presidente si farà portare, e depositare avanti a lui sul tavolino una copia della legge; il processo verbale farà menzione di questa formalità indispensabile. Domanderà poi al relatore, lettura del processo verbale d'informazione, e dei titoli a carico, e discarico del reo.
41 *Art.* 27. Fattasi lettura del processo verbale, e dei titoli il presidente ordinerà che l'accusato sia condotto innanzi al tribunale. L'accusato comparirà innanzi ai suoi giudici libero, e senza ferri, accompagnato dal suo difensore; la scorta rimarrà fuori della sala del tribunale, e vi sarà introdotta, secondo gl' ordini che darà il presidente.
42 *Art.* 28. Il presidente interrogherà l'accusato, che risponderà da se, o per mezzo del suo difensore, eccettuate le quistioni alle quali gli sarà intimato di rispondere personalmente.
43 Li membri del tribunale potranno fare delle domande all'accusato.
44 *Art.* 29. I testimonj saranno introdotti, saranno nominati, ed indicati l'un dopo l'altro, coi loro nomi, cognomi, età, stato, professione, e domicilio Il presidente ordinerà ad essi di prestare giuramento di dire la verità ; ciò che essi saranno obbligati di fare, alzando la mano destra, e dicendo - *io lo giuro*.
45 *Art.* 30. Sarà in libertà degl'accusati, e del loro difensore, non solo di proporre li motivi di rimprovero, che possono avere contro il testimonio, ma ancora quelle osservazioni che crederanno a proposito sulla sua testimonianza, eziandio di domandare al presidente di proporre per lo schiarimento de'fatti quelle quistioni che essi vorranno, ed a cui il testimonio sarà obbligato di rispondere se il presidente crede essere convenevole d'interpellarlo.
46 *Art.* 31. Il relatore, ed i giudici potranno in appresso domandare successivamente al testimonio le spiegazioni delle quali crederanno suscettibile la di lui deposizione.
47 *Art.* 32. Intesi, ed esaminati tutti i testimonj l'uno dopo l'altro in una, o più sedute, secondo che il caso lo esigge, il relatore stabilirà il merito dell'accu-

sa colle differenti testimonianze, ed altre pruove che riepilogherà. Conchiuderà se vi ha luogo che l'accusato sia dichiarato colpevole, e condannato alle pene che pronunzia la legge pel suo delitto.

48 *Art.* 33. L'accusato, o gl'accusati potranno, sia da loro stessi, che per l'organo del loro difensore proporre li loro mezzi di giustificazione, di difesa, e di diminuzione di accusa. Sarà in libertà del relatore di riprendere la parola dopo gl'accusati, e saranno questi ultimi in libertà di rispondergli, ma le difese non si estenderanno più a lungo, e non si accorderà giammai di replicare.

49 *Art.* 34. Allorchè l'accusato, o gl'accusati produrranno dei testimonj presenti, sia in comprova di allegazione in sospetto, che avranno proposto contro i testimonj di accusa, sia per stabilire dei fatti tendenti alla loro giustificazione, ed a loro difesa, non potrà ricusarsi di sentire questi testimonj.

50 *Art.* 35. Le medesime formalità saranno osservate, tanto per ascoltare, ed esaminare li testimonj prodotti dagl'accusati, che per sentire, ed esaminare quelli prodotti del querelante, o d'uffizio del commissario relatore.

51 *Art.* 36. Se la parte querelante si presenterà al consiglio, vi sarà ammessa; ella potrà fare le sue osservazioni alle quali l'accusato, o per lui il suo difensore risponderanno.

52 *Art.* 37. Il cancelliere compilerà il processo verbale di ciascheduna seduta, di maniera che possa servire a comprovare l'adempimeento, o l'inosservanza di ciascuna delle formalità che devono aver luogo nel corso della formazione del processo per assicurare la regolarità della sentenza.

53 *Art.* 38. Compite che saranno tutte le formalità qui sopra prescritte, il presidente dimanderà all'accusato, se ha nulla ad aggiungere in sua difesa; farà la medesima dimanda al difensore, e dopo averli intesi dimanderà ai membri del tribunale se hanno delle osservazioni da fare. Se dichiarano alla maggiorità dei voti, che il processo della causa è formato, ordinerà ai difensori da ritirarsi, e che l'accusato venga ricondotto alla prigione.

54 *Art.* 39. I membri del tribunale, potranno, se lo credono necessario, ritirarsi in una sala vicina per deliberare. Il presidente raccoglierà li voti, cominciando dal grado inferiore, e darà l'ultimo il suo sentimento.

55 *Art* 40. Le sentenze saranno pronunciate alla maggiorità assoluta dei voti.

56 In caso di discrepanza, prevalerà il sentimento più mite.

57 *Art* 41. L'accusato, essendo giudicato, il presidente farà stendere la sentenza; tutti i giudici sottoscriveranno in fine, quando anche fossero stati contrarj al sentimento, che avrà prevaluto, e ne sarà indirizzata una copia al ministro della marina, e delle colonie.

58 *Art.* 42. Dopo che avranno li giudici formata la sentenza, le porte del tribunale si apriranno, ed il presidente pronunzierà la sentenza in presenza dell' uditorio.

59 *Art* 43. Pronunziata in tal guisa la sentenza, il presidente ordinerà al relatore di fare la sua diligenza, perchè sia immediatamente messa in esecuzione.

60 *Art.* 44. Il cancelliere si recherà immantinente alla prigione, ove leggerà la sentenza agl'accusati, e li proverà che hanno 24 ore per domandare la revisione del giudicato. Il processo verbale della lettura sarà scritto sotto la sentenza; e firmato soltanto dal cancelliere.

61 *Art* 45. Le sentenze pronunziate dai tribunali marittimi saranno eseguite nel termine di 24 ore, a meno dal ricorso in revisione, come si dirà al seguente titolo VI, o di un ordine contrario da noi emanato.

62 Il cancelliere assisterà, ed invigilerà alle esecuzioni, delle quali sarà steso processo verbale sotto le sentenze.

63 *Art.* 46. Gl'atti di tutti i processi istruiti, e le minute delle sentenze pronunziate in conseguenza, saranno rimesse dal commissario relatore alla cancelleria della marina.

64 *Art.* 47. Le minute delle sentenze saranno inscritte sopra un registro, che verrà depositato alla fine di ciascun anno al buro dell'iscrizione delle marine, per potervi ricorrere in caso di bisogno.

65 *Art* 48 Il commissario relatore sarà tenuto d'indirizzare al ministro della marina le copie certificate di tutte le sentenze pronunziate dal tribunale.

TITOLO IV. Dei Contumaci.

66 *Art.* 49. Allorchè un accusato non avrà potuto essere arrestato nè messo in prigione, sarà dichiarato contumace, ed il processo verrà istruito contro di lui a diligenza del commissario relatore, conforme alle disposizioni del Titolo 9. del Codice dei delitti, e delle pene dei 3 Brumajo anno IV. (3).

TITOLO V. Dei Delitti, e delle Pene.

67 *Art.* 50. I tribunali marittimi si conformeranno in quanto ai delitti, ed alle pene alle disposizioni de' Titoli 2, e 3. della legge dei 20. Settembre 1791. sull'organizzazione delle corti marziali marittime (4).

68 I delitti non preveduti da questa legge saranno puniti conforme alle leggi penali osservate dai tribunali criminali ordinarj.

TITOLO VI. Della Revisione.

69 *Art.* 51. Le sentenze pronunciate dai tribunali marittimi possono essere sottoposte alla revisione.

70 *Art.* 52. La revisione non deve essere ordinata che allorquando avvi violazione nelle forme prescritte, o falsa applicazione delle leggi penali.

71 *Art.* 53. Il ricorso in revisione può essere fatto, sia dal commissario relatore, sia dall'accusato, o dal suo difensore; deve aver luogo nelle 24. ore che sàguiranno dopo pronunziata la sentenza.

72 *Art.* 54. Per decidere, se vi ha luogo ad ammettere, o a rigettare il ricorso in revisione verrà formato un consiglio composto del prefetto marittimo, del capo militare, del capo d'amministrazione, del presidente, e del procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, ed in loro assenza da quelli che li rimpiazzano nelle loro funzioni.

73 Si riuniranno alla prefettura marittima.

74 Gl'atti del processo verran loro rimessi. Esamineranno nelle 24 ore se la sentenza è conforme alle leggi, tanto per la forma, che per l'applicazione delle pene.

75 *Art.* 55 Se questi ufficiali, e magistrati decidono che la sentenza è stata pronunciata nelle forme dalla legge determinata, e che la pena è conforme alle

(3) Vedi – Condanna in contumacia.

(4) Vedi qui sotto dal Num. 10. al 165.

disposizioni da essa prescritte , approveranno la sentenza , la firmeranno , e verrà messa ad esecuzione nelle 24. ore .

76 *Art.* 56. Se pronunciano alla maggiorità di voti che la sentenza è stata illegalmente emanata , ne ordineranno la revisione fondata sull' articolo della legge , di cui citeranno il testo nel processo verbale .

77 *Art* 57 In questo caso il prefetto marittimo sarà tenuto di convocare immediatamente un altro tribunale .

78 Questo tribunale sarà composto di un nuovo presidente , e di nuovi giudici , conformandosi agl'articoli 2 , 3 , 4 , e 5. del Titolo I.

79 Il commissario relatore , ed il cancelliere saranno i medesimi , che erano presso il tribunale marittimo .

80 *Art.* 58. Si procederà immantinente alla nuova sentenza . Se si ricorre di nuovo in revisione contro di questa , si agirà conforme agl' articoli 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , e 57.

81 Nulladimeno , se il nuovo ricorso in revisione è fondato sui medesimi mezzi , cha hanno già determinato l'annullamento del primo , la questione non potrà più essere agitata avanti gl'ufficiali , e magistrati destinati dall'articolo 51 senza precedentemente ci sia stata proposta in consiglio di stato , ed i detti officiali , e magistrati saranno tenuti conformarsi alla decisione che noi avremo in conseguenza emanata .

TITOLO VII Disposizioni relative agl'altri Porti dell'Impero non compresi nell' Articolo Primo .

82 *Art.* 59. Nei porti , ed arsenali di marina non compresi nell'articolo I. , si stabilirà , allorchè il caso lo richiederà un tribunale marittimo , questo tribunale sarà composto conforme alle disposizioni del Titolo I del presente decreto .

83 *Art.* 60 In quelli dei detti porti , ove non vi fosse prefetto marittimo , le funzioni che gli sono attribuite dal presente decreto , saranno coperte dal capo del servizio della marina .

84 *Art* 61. Egli disignerà il presidente fra gl' ufficiali militari , li più elevati in grado presenti nel porto .

85 *Art.* 62. Nel caso che il numero dei giudici da prendersi fra gl' ufficiali militari , e d'amministrazione non potesse essere compito , conforme alle disposizioni dell'articolo 4 , si provederà al loro rimpiazzo con degl' uffiziali militari , e d'amministrazione di un grado inferiore a quello indicato nel detto articolo , ma tuttavia superiore , o almeno eguale a quello dell' accusato , ed in mancanza di questi uffiziali , con dei graduati presi nell'ordine dello specchio del luogo ove si terrà il tribunale .

86 *Art.* 63 Le funzioni di commissario relatore si faranno dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza del circondario , o se questo è impedito , dal sostituto del magistrato di sicurezza del medesimo circondario .

87 *Art.* 64. Un commesso di marina nominato dal capo del servizio , farà le funzioni di cancelliere .

88 *Art.* 65. Le disposizioni degl' articoli 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58. del titolo VI saranno applicabili alle sentenze pronunciate da questi tribunali , in conseguenza per pronunciare se si debba ammettere , o rigettare il ricorso in revisione , verrà formato un consiglio composto del capo del servizio della

marina, dei due uffiziali militari, e civili li più elevati in grado, del presidente, e del procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza del Circondario.

TITOLO VIII. Disposizioni relative alle Ciurme, e Bagni.

89 *Art.* 66. Le violazioni agl'ordini, e regolamenti concernenti la polizia della Ciurma, e bagni, e tutti li delitti a ciò relativi, saranno portati avanti li tribunali marittimi speciali che saranno composti. Del Prefetto marittimo presidente, ed in di lui assenza di quello che lo rimpiazza nelle sue funzioni. Di due capitani di vascello, o di fregata. D'un commissario, o sotto commissario di marina. D'un ingegniere, o sott'ingegniere della marina, gl'uni, e gli altri nominati dal prefetto marittimo. Dal commissario relatore, e cancelliere istituiti dagl'articoli 6. e 7 del presente decreto.

90 *Art.* 67. Ne' porti, ove non esiste prefetto marittimo, e nei quali vi fossero stabiliti dei bagni, le funzioni attribuite al prefetto marittimo, saranno esercitate dal capo del servizio della marina.

91 Nel caso in cui il numero di giudici non potesse essere compiuto, com' è prescritto dall' articolo precedente, vi si provede a conforme alle disposizioni dell' articolo 62 del Titolo VII. con de' graduati presi nell' ordine dello specchio, nel luogo, ove si terrà il tribunale.

92 Si provederà pure, secondo le disposizioni degl'articoli 63, e 64. del medesimo titolo delle funzioni del commissario relatore, e del cancelliere.

93 *Art.* 68. Nulla è cangiato alla forma di procedere nelle sentenze concernenti la polizia alle ciurme, e bagni.

94 Queste sentenze non potranno in alcun caso essere soggette al ricorso in rivisione.

95 *Art* 69 Le leggi concernenti i delitti de' forzati, e le pene relative a questi delitti continueranno ad essere eseguite con questa eccezzione che ogni forzato che fuggirà sarà condannato a 24 anni di ferri, e se di già è condannato a questa pena, sarà messo a doppia catena per tre anni ( ).

96 *Art.* 70. Ogni delitto commesso dagl' individui impiegati al servizio de bagni, ed alle guardie dei forzati, sarà punito in conformità dei regolamenti pronunciati sulla pulizia, e giustizia delle ciurme.

97 *Art.* 71. Ogni fautore, e complice della fuga dei forzati sarà soggetto ai tribunali marittimi speciali, e giudicato conformemente agl'ordini precedentemente emanati sul fatto della ciurma.

98 Nel caso che questi fautori, e complici fossero estranei al dipartimento della marina, due giudici del tribunale di prima istanza, ed in loro mancanza due suppleenti e graduati secondo l'ordine dello specchio, saranno chiamati a prender posto nel tribunale.

99 *Art.* 72. Il nostro gran giudice, ministro della giustizia, ed il nostro ministro della marina, e delle colonie, sono incaricati ec. Firmato NAPOLEONE.

(5 Parere del Consiglio di Stato dei 2. Giugno 1807 approvato da S. M. li due Luglio seguente.

Il Consiglio di Stato che giusta l'indirizzo fatto da S. M. l'Imperatore e Re, ha inteso il rapporto della Sezione della marina su quello del ministro di questo Dipartimento che presenta la questione di sapere, come debba essere inteso, ed applicato l'articolo 69. del Decreto Imperiale dei 12 Novembre 1806, relativo ai Tribunali marittimi concepito nei termini seguenti Le Leggi concernenti i delitti dei forzati, e le pene relative a quest delitti continueranno ad essere eseguite con quest

XI.

100 *Estratto della Legge sull' Organizzazione della Corte Marziale marittima dei 2. Ottobre 1791.*.

TITOLO II. Polizia degl' Arsenali.

101 *Art.* 1. La polizia del porto appartiene all'ordinatore ; ella si eserciterà sotto la sua autorità dal commissario uditore, ed in mancanza di questo dall' uffiziale comandante delle brigate di gendarmeria nazionale addetto al servizio dell' arsenale.

102 *Art.* 2 Saranno riputati delitti di polizia tutti quelli commessi contro l'ordine pubblico, e contro il servizio degl' arsenali, o in contravenzione dei regolamenti particolari de' porti che non sono enunciati nel titolo seguente, e nel titolo 2.° del codice penale dei vascelli dei 21. Agosto 1790. (6).

103 *Art* 3. Saranno ancora riputati delitti di polizia tutti li furti semplici minori di sei lire di valore commessi negl'arsenali.

104 *Art.* 4. Le pene di polizia pei delitti commessi negl'arsenali, sono, gli arresti, la prigione minore di tre mesi, la multa minore di cento lire, l'interdizione, la riduzione di paga, l'espulsione dell'arsenale, e del servizio.

105 *Art.* 5. Gl'arresti, e la prigionia per otto giorni al più potranno essere pronunciati in semplice polizia dall'ordinatore, e dal commissario uditore : ogni altra pena non potrà ordinarsi, se non dal consiglio di amministrazione, che in tal caso prenderà il titolo di tribunale correzionale, e sul rapporto del commissario uditore.

106 *Art.* 6. Questo tribunale rimetterà alla corte marziale tutti i delitti che meritano una pena più grave di quella enunciata nell'articolo 4.

107 *Art.* 7. Questa giurisdizione di polizia si estenderà su tutti quelli indistintamente che si renderanno colpevoli dei delitti, o di mancanze nell interno dell' arsenale.

108 *Art.* 8 Li capi, e sotto capi di amministrazione avranno il diritto di fare arrestare, e condurre in prigione qualunque uomo accusato di un delitto, o di una mancanza, col peso di farne subito avvertire il commissario uditore.

109 *Art.* 9. La disciplina interna delle truppe della marina, allorchè essa non saranno imbarcate, sarà regolata dal decreto relativo alla disciplina interna dei corpi militari dei 15. Settembre 1790., di cui tutte le disposizioni sono rese applicabili alle truppe della marina.

eccezzione, che ogni forzato che fuggirà sarà condannato a ventiquattr'anni di ferri, e se di già è condannato a questa pena, sarà messo a doppia catena per tre anni. – E' di parere che il ministro della marina ha perfettamente preso nel suo rapporto il senso dell'articolo di cui si tratta, e che per conseguenza : 1, Ogni fuga di forzato posteriore alla pubblicazione del Decreto dei 12. Novembre 1806, deve essere punita con 24. anni di ferri : 2. Che i 24. anni di ferri da subirsi per fatto di sola fuga, devono essere aggiunti agl'anni di ferri a cui il forzato fuggito fu precedentemente condannato ; 3. Che se il forzato fuggito è stato condannato precedentemente da una, o varie sentenze e 24. anni di ferri, deve essere condannato nello stesso tempo, ed ai 24. anni di ferri, che cominceranno a decorrere dal giorno dell'espirazione di quelli a quali fu antecedentemente condannato, ed alla doppia catena per tre anni : che deve immediatamente subire quest' ultima pena, e che li tre anni durante li quali la subirà, devono essere imputati sovra gl'anni di ferri, ai quali è condannato, sia da sentenze precedenti, sia da quella pronunciata contro di lui pel fatto di fuga : 4. Che il forzato che prima della sua fuga era stato da una, o varie sentenze condannato ai ferri per uno spazio di tempo minore di 24. anni, non dee essere condannato alla doppia catena, ma solamente a 24 anni di ferri, che correranno dal giorno in cui terminano gl'anni di ferri, ai quali una, o varie sentenze antecedenti l'avranno condannato.

(6) Vedi qui sotto dal Num. 101, al 124.

110 *Art.* 10. Vi saranno delle brigate di giandarmeria impiegate ai porti principali, e specialmente destinati al servizio degl'arsenali di marina

111 Ogni brigata sarà composta di quattro giandarmi, e comandata da un quartier mastro, o da un brigadiere. Vi sarà di più in ognuno dei tre porti, *Brest*, *Tolone*, *Rochefort* un comandante della brigata, che sarà almeno Tenente.

112 *Art.* 11. I giandarmi di tutti i porti si succederanno a vicenda per prevenire alle piazze di brigadiere, e dopo di quartier mastro. Una metà di questa piazza si darà per anzianità, e l'altra a scielta del Re.

113 *Art.* 12. In occasione di due piazze di Tenente vacanti, una si darà al più antico quartier mastro, e l'altra sarà lasciata a scielta del Re. che potrà sciegliere fra gl' offiziali addetti al Dipartimento della marina, o fra i quartier mastri delle brigate della giandarmeria degl'arsenali.

114 *Art.* 13. L' ultimo che sarà promosso al grado di tenente prenderà rango coi tenenti della divisione di giandarmeria nazionale, ove sarà situato il porto, e diverrà com'essi capitano a suo tempo per anzianità; ma non cesserà di essere addetto al servizio dell'arsenale, e non verrà rimpiazzato nel suo grado di tenente.

115 *Art.* 14. Queste brigate faranno il loro servizio a piedi per la guardia degl' arsenali, sotto gl'ordini degl'ordinatori de'porti, e dei commissarj uditori. Ve ne sarà in ciascun giorno, almeno la metà impiegata nei porti in una maniera attiva.

116 *Art.* 15. Lo stipendio dei giandarmi, e brigadieri addetti al servizio degl'arsenali, sarà d'un quarto di più di quello fissato pei giandarmi nazionali dal titolo 4.° della legge dei 16. Gennajo 1791.

117 Quello dei tenenti, quartier mastri, e brigadieri sarà conforme al tito- tolo 4.°, e non saranno tenuti al mantenimento de' cavalli.

118 *Art.* 16 Le funzioni dei giandarmi addetti al servizio dei porti. saranno analoghe a quelle attribuite alla giandarmeria nazionale dalla legge dei 16. Gennaro 1791, in tutto ciò che può riguardare il servizio, e la sicurezza dei porti, ed arsenali.

119 *Art.* 17. Le compagnie delle prepositure della marina sono soppresse. Elleno faran parte delle brigate di giandarmeria dei porti, nelle quali saranno incorporate, e gl'uifiziali, sott'uffiziali, ed arcieri, saranno posti ciascuno nel suo grado, e secondo il suo rango.

120 *Art.* 18. Gl'uffiziali, e sott' uffiziali. ed arcieri delle prepositure della marina, che saranno compresi nella nuova formazione, faranno il loro servizio in questa qualità per la decorazione militare.

111 *Art.* 19. I commissarj uditori, saranno presi per questa volta tra i preposti delle prepositure della marina, ed in mancanza fra i tenenti, e procuratori attuali del Re secondo la loro capacità.

122 I preposti della marina che non saranno rimessi in posto, avranno per giubilazione due terzi dal loro soldo di attività.

123 *Art.* 20. Gl'arcieri impiegati nei quartieri delle classi saranno soppressi, e saranno situati nelle brigate di giandarmeria degl'arsenali, ed in mancanza nella giandarmeria nazionale.

124 *Art.* 21. Gl'uffiziali d'amministrazione, e sindaci de'marinaj per fare eseguir

gl'ordini relativi al servizio delle classi potranno richiedere la giandarmeria nazionale de' loro quartieri, che non potrà ricusarsi alla loro richiesta.

TITOLO III Dei Delitti, e delle Pene.

125 *Art.* 1. Le pene enunciate in questo titolo, non potranno essere applicate che per sentenza della corte marziale.

126 *Art.* 2. I delitti militari commessi nei porti, ed arsenali si giudicheranno in conformità del decreto dei 21. Agosto 1790. concernenti i delitti sui vascelli, e nei casi non preveduti da questo decreto, o nei casi di pene che non fossero di natura da eseguirsi a terra, si avrà ricorso ai decreti emanati, o da emanarsi pei delitti di truppa di terra.

127 *Art.* 3. Ognuno che fosse convinto di furto del valore di sei lire, ed anco più, sarà condannato alla *Gogna*, ed una multa triplicata del valor della cosa rubbata, all'espulzione e l'arsenale, ed alla degradazione civica. In tutti li casi di furto, o latrocinio l'accusato sarà condannato alla restituzione dell'oggetto rubbato.

128 *Art.* 4. Allorchè il furto sarà stato commesso, e favorito da persona specialmente incaricata d'invigilare alla conservazione degl' effetti, come i guardamagazzini, custodi di vascelli, padroni, nocchieri, commessi di amministrazione imbarcatori, commessi di viveri, ed altri incaricati di un maneggio, o di un deposito la pena sarà della catena per sei anni.

129 *Art.* 5. La stessa pena avrà luogo contro i Svizzeri, giandarmi, custodi, e sentinelle, che avranno commesso, e favorito il detto furto.

130 *Art.* 6. Tutti i furti qualificati, saranno puniti come è stato decretato nel Codice generale dei delitti, e delle pene al titolo 2.° della sezione 2 nelle disposizioni applicabili agl'arsenali di maniera che la pena della catena pronunciata da questo codice in tutti i casi che il furto sarà commesso di notte, con armi, chiavi false, attruppamento, sfascio, ed altre circostanze aggravanti, sia sempre aumentata di tre anni di più del numero determinato nel detto codice, allorchè sarà stato commesso colle stesse circostanze delle persone indicate dai superiori articoli 5, e 6. Per altro il tempo della detta pena non potrà eccedere li 3 anni per ragione delle dette circostanze, a qualunque numero esse trovinsi riunite.

131 *Art.* 7. I padroni, nocchieri, ed operaj, che fossero convinti di aver fabbricato nei loro luoghi di lavoro delle cose per conto loro, saranno condannati alle stesse pene pronunziate contro il furto, se la materia di detti lavori si riconosce essere stata presa nell'arsenale, e se essa gli appartiene, saranno condannati a perdere ciò che potrà essere loro dovuto in appuntamenti, o in giornate, e ad essere licenziati dal servizio.

132 *Art* 8. Se alcuno degl' impresarj, o padroni di lavori negl' arsenali fosse convinto di aver sostituito alle materie, o mercanzie, che sono loro consegnate dal magazzino generale per essere fabbricate altre materie di valore, e qualità inferiore, sarà condannato al pagamento del maggior valore di esse, e ad una multa che non potrà eccedere 300 lire, ed alla degradazione civica.

133 *Art.* 9. E' proibito ad ogni padrone, ed altri al soldo dello Stato di ricevere alcuna specie d'interesse, dono, o gratificazione da un impressario, o forni-

tore, allorchè la loro funzione potrà influire al bene della fornitura, sotto pena di una multa che non potrà eccedere cento lire. di un mese di prigione, e di essere licenziato dal servizio, e contro il detto fornitore o impressario, che avesse loro accordato questo vantaggio illecito, di una multa che non potrà eccedere le trecento lire.

134 *Art* 10. Quei che turberanno, o comprometteranno il servizio con discorsi sediziosi, saranno condannati alle segrete per un anno a quei che procederanno ad atti di rivolta, saranno puniti di sei anni di catena. La pena sarà doppia contro di quelli, che saranno convinti di avere eccitato le dette sedizioni, o rivolte.

135 *Art* 11. Le vie di fatto commesse verso l'ordinatore, i capi sotto capi, ed altri superiori, saranno punite con cinque anni di segreta al più, e coll'espulsione dell'arsenale.

136 Gl' altri atti d'insubordinazione che non porteranno alcun carattere, saranno puniti per mezzo di polizia.

137 *Art.* 12. Quei che avranno falsificato, o alterato registri, ruoli, quietanze, ed altre carte di servizio, o che avranno formati, o fatti formare dei ruoli falsi, o quietanze, ed altri atti, o che gl'impiegheranno a loro profitto, o in fine che li supporranno esistenti, in pregiudizio dell' errario nazionale, generi, e somme che effettivamente non esistono, saranno condannati a 10 anni di catena.

138 *Art* 13. Quei che si presenteranno ai buro delle classi, e che prenderanno fraudolentemente il nome di un marinaio impiegato sui vascelli dello stato per appropriarsi li suoi salarj, porzione di preda, o altre somme a questo spettanti saranno condannati alla gogna, e ad un anno di prigione. La stessa pena avrà luogo contro tutti quelli indistintamente che avranno avuto parte a questa falzità tanto in attestare l'indennità dell'uomo, quanto in concorrere in qualunque altro modo all'infedeltà del falsario.

139 *Art* 14 Saranno puniti nella stessa maniera li falsi creditori, e loro complici, che impiegheranno dei mezzi di frode per comprovare il loro preteso diritto, riguardo ad un marinajo morto, o assente.

140 *Art.* 15. E' proibito sotto pena di essere messo in segreta per tre anni di accender fuoco nell'arsenale, seppure non fosse nei buro ed altri luoghi che saranno determinati dall'ordinatore per i bisogni indispensabili del servizio.

141 La stessa pena avrà luogo contro quelli che essendo incombenzati per invigilare ai detti fuochi, li abbandonassero prima che siano interamente spenti.

142 *Art.* 16. I delitti commessi dai bassi uffiziali delle galere, o dei forzati continueranno ad esser puniti in conformità dei regolamenti fatti per la polizia. e giustizia delle ciurme, con questa sola eccezzione, che ogni fuga di forzati sarà soltanto punita con tre anni di catena di più pei forzati a termine, e coll' applicazione della catena doppia per lo stesso tempo pei forzati che sono attualmente condannati in vita.

143 *Art.* 17. Gl'altri misfatti, e delitti poi non preveduti dal presente decreto, e che fossero commessi nell'arsenale saranno giudicati in conformità delle disposizioni decretate dal codice generale dei vascelli dei 21. Agosto 1790, dal codice generale dei delitti, e dal codice della polizia correzionale.

144 *Art.* 18. Il detto codice penale dei vascelli sarà similmente supplito per le di-

sposizioni, che non saranno ivi prevedute dal codice presente, e dal codice generale delle pene, e delitti.

145 *Art.* 19 Gli articoli 59, e 60. del codice penale dei vascelli, non essendo che provisorj, e per fino che non si fosse pubblicato il presente decreto, saranno soppressi, come le disposizioni penali delle antiche ordinanze relative agl'arsenali.

X V.

145 *Estratto del Decreto della Convenzione Nazionale dei* 16, 19, e 20 Agosto 1790 *concernenti i delitti commessi nell'armata navale nei porti ed arsenali.*

TITOLO IV. Delle Pene e dei Delitti.

147 *Art* 1. Non potranno applicarsi a marinaj, ed inservienti di marina, come pena di disciplina, se non quelle che sono nominate qui appresso: Non potranno privarsi del vino più di tre giorni. I ferri con un solo annello al piede. I ferri con un anello ed una piccola catena strascinante. I ferri sul ponte per due giorni, ed una notte al piè. La pena di stare a cavallo sopra una barra d'argano per due giorni al più, e due ore per giorno. Quella di stare attaccato all'albero maestro per tre giorni al più e due ore per giorno.

148 *Art.* 2. Saranno riguardati come delitti contrarj alla disciplina, e non potranno essere puniti che con le pene espresse nell'articolo primo li delitti seguenti; Qualunque mancanza d'obbedienza di un uffiziale al suo superiore, di un marinaro, ad un uffiziale marinaro, allorquando non è accompagnato da un rifiuto formalmente espresso d'obbedire. L'ubbriachezza, ogni qualvolta non sia accompagnata da disordine. Le dispute tra le persone di equipaggio, allorchè non risulta alcuna ferita, e che in essa non si è fatto uso d'armi, e bastoni. Qualunque assenza del vascello, senza il permesso di quello che dee darlo. Il fuoco acceso, o portato da terra a bordo del vascello nel tempo, e nei luoghi ove è vietato, nei casi non preveduti dagl'articoli seguenti. Qualunque violazione delle regole di polizia. Ogni mancanza alla rassegna, al quarto, e generalmente tutte le mancanze contro la disciplina, il servizio del vascello, che provengono da negligenza, o pigrizia.

149 *Art.* 3. I delitti di sopra enunciati saranno sempre riguardati come più gravi, allorquando si commetteranno nella notte, ed il tempo del castigo sarà duplicato.

150 *Art* 4. Le pene di disciplina per gl'ufficiali saranno gl'arresti, la prigione, la sospensione delle loro funzioni per un mese al più con privazione, o senza privazione di paga durante lo stesso tempo.

151 *Art.* 5. Si reputeranno pene afflittive, e non potranno pronunciarsi, se non da un consiglio di giustizia, o da un consiglio marziale tutte le pene enunziate qui appresso: i colpi di corda all'organo del vascello, la prigione, o i ferri sul ponte per più di tre giorni, le riduzioni di grado, o di paga, la cala, l'orza, la galera, la morte.

152 L'uomo condannato a morte, e che dovrà subire la pena a bordo, morirà fucilato.

153 Quello condannato a correr l'orza potrà essere percosso soltanto da trenta uomini al più, e non potrà esserlo più di quattro corse.

154 Nel dar la cala non si potrà immergere più di tre volte nell'acqua l'uomo che sarà stato condannato a questa pena.

155 *Art.* 7. Qualunque uomo condannato alla galera per un tempo qualunque, non potrà più essere impiegato sui vascelli dello stato in qualunque siasi qualità.

156 *Art.* 8. Qualunque uffizial marinaro condannato all'orza, o alla cala, sarà per effetto di tal condanna, cassato dal suo grado d'uffizial marinaro, e ridotto alla bassa paga de' marinari.

Qualunque marinaro che avrà subito una simile condanna, sarà ridotto alla paga infima.

157 *Art.* 9. Chiunque sarà colpevole di aver tenuti de' discorsi sediziosi, o tendenti a diminuire il rispetto dovuto ad ogni sorta di autorità, che si esercita a bordo del vascello, o della squadra, sarà posto in prigione, o ai ferri sul ponte per sei giorni.

158 *Art.* 10. Chiunque sarà colpevole di aver concertato qualche progetto per cambiare, o ritardare l'ordine del servizio, per opporsi all'esecuzione di un ordine dato, o misure prese, sarà posto alla coda dell'equipaggio; se egli è uffiziale, sarà licenziato dal servizio.

159 *Art.* 11 Qualunque marinaro, uffizial marinaro colpevole di una cospirazione contro la sicurezza, e la libertà d'un uffiziale dello stato maggiore, sarà condannato a tre anni di galera.

160 *Art.* 12. Qualunque marinaro, uffizial marinaro, o uffiziale dello stato maggiore, colpevole di una trama, contro la sicurezza, la libertà, o l'autorità del comandante del vascello, di qualsivoglia altro uffiziale che occupa un posto superiore, sarà condannato alla galera in vita.

161 *Art.* 13. Chiunque sarà colpevole di tradimento, o di una perfida intelligenza col nemico, sarà condannato a morte, e se la di lui misura prodotto avessero qualche pubblica calamità sarà subito eseguita la sentenza sul vascello.

162 *Art.* 14. Ogni marinaro, o uffizial marinaro, colpevole di disubbidienza verso un uffiziale per ragion di servizio, sarà percosso con dodici colpi di corda all'organo.

163 *Art.* 15. Se la disobbedienza è accompagnata da ingiurie, e da minaccie, il marinaro, o l'uffizial marinaro, che se ne sarà reso colpevole sarà condannato alla cala.

164 *Art.* 16 Qualunque marinaro, o uffizial marinaro colpevole di aver alzato la mano contro un uffiziale, per ferirlo, sarà condannato a tre anni di galera.

165 *Art.* 17. Qualunque marinaro, o uffizial marinaro colpevole di aver percosso un uffiziale, sarà condannato a morte.

166 *Art.* 18. Qualunque uffiziale colpevole di aver disubbidito al suo capo, e di avere unita alla sua disubbidienza una negativa di ubbidire formalmente enunciata, sarà posto immediatamente in un grado inferiore a quello che occupa, e se egli è all'ultimo grado di uffiziale, diverrà allievo.

167 Se la sua disubbidienza è accompagnata da ingiurie, e da minaccie, sarà cessato; ed in tutti i casi sarà responsabile sulla sua testa della conseguenza della sua disubbidienza.

168 *Art.* 19. Qualunque comandante d'un bastimento da guerra colpevole d'aver disobbedito agl'ordini, o ai segnali del comandante dell'armata, squadra, o divisione, sarà privato del suo comando, e se la sua disubbidienza cagionerà una separazione, o del suo vascello, o di un altro vascello della squadra, sarà cessato, e dichiarato indegno di servire.

169 Se ciò succederà in presenza del nemico, sarà condannato a morte.

170 *Art.* 20. Qualunque marinaro, o uffizial marinaro colpevole di aver abbandonato nel corso ordinario del servizio, o un posto particolare, o un navicello del vascello, alla cui guardia fosse stato destinato.

Se accade di giorno, sarà attaccato all'albero maestro per un ora, e posto alla paga immediatamente inferiore alla sua.

Se accade di notte, sarà attaccato all'albero maestro per due giorni, due ore in ciascun giorno, e sarà ridotto a due paghe inferiori alla sua.

171 *Art.* 21. Qualunque uffiziale comandante il quarto, colpevole di averlo abbandonato per andare a dormire, sarà messo al grado immediatamente inferiore al suo, e sarà responsabile sulla sua testa di tutte le disgrazie che avesse provate il vascello per la sua assensa del quarto.

172 *Art.* 22. Ogni marinaro, o uffizial marinaro colpevole di aver abbandonato il suo posto in un combattimento o in qualsivoglia pericolo per nascondersi, sarà condannato all'orza.

173 *Art* 23. Qualunque uffiziale colpevole di aver abbandonato il suo posto per nascondersi durante il combattimento sarà licenziato dal servizio, s'egli è nella sua propria compagnia di guerra, ed in tutti gl'altri casi, sarà deposto, e dichiarato infame.

174 *Art.* 24. Chiunque senza l'ordine del capitano avrà gridato di rendersi, o di abbassare la bandiera, sarà condannato a tre anni di galera, e quello che per la sua vile condotta, e pei suoi discorsi sediziosi, e ripetuti, produrrà nell' equipaggio un scoraggimento notabile, sarà condannato a morte, e giudicato in conformità della disposizione dell'art. 4 del titolo I.

175 *Art* 25. Chiunque sarà colpevole di aver abbassato la bandiera in tempo del combattimento, senza l'ordine espresso del comandante del vascello, sarà condannato a morte.

176 *Art* 26 Chiunque sarà colpevole di aver imbarcato, o per mezzo d'imbarcare senz'ordine effetti di commercio estranei al servizio del vascello, sarà per due anni deposto, se comanda il vascello, o bastimento dello stato, da ogni sorte di comando, ed in caso di recidiva, sarà licenziato dal servizio.

177 S'egli è uffiziale dello stato maggiore, o uffiziale marinaro, perderà due anni di servizio effettivo in mora, durante i quali sarà privato di tutti gl' avanzamenti ai quali potrebbe aspirare.

178 Se non è un uffiziale marinaro o sott'uffiziale, nè marinaro, o soldato, pagherà per forma di multa, il doppio del valore della mercanzia, a vantaggio della cassa degl'invalidi.

179 *Art.* 27 Ogni colpevole di aver trasportato a bordo, senza averne ricevuto l'ordine, o la permissione, qualunque materia infiammabile, come polvere, solfo, acquevite, ed altro liquore spiritoso, ed infiammabile.

Se è un uffiziale, sarà licenziato dal servizio.

Se è marinaro, o uffiziale marinaro, gli saranno dati dodici colpi di corda all'argano della nave, ed in caso di recidiva, avrà la cala.

180 *Art.* 28. Ogni colpevole in tempo di guerra di avere di notte accesi, o tenuti accesi fuochi proibiti, o di averli in qualunque tempo accesi, o tenuti accesi sia di giorno, sia di notte, senza precauzione, ed in modo da compromettere

la sicurezza del vascello, sarà uffiziale, o uffiziale marinaro, sarà cassato; se è marinaro riceverà la cala, e nel caso in cui ne fosse stata fatta proibizione espressa per mezzo di un proclama fatto nelle forme ordinarie, o se la sua azione avesse dato luogo a qualche accidente, sarà condannato a tre anni di galera.

281 *Art.* 29. Ogni marinaro, o uffiziale marinaro preposto alla guardia di un fuoco, e che non vi avesse messa l'attenzione prescritta, sarà punito, come se egli stesso avesse acceso il fuoco, conforme alla disposizione del precedente articolo.

282 *Art.* 30. Ogni marinaro, o uffiziale marinaro, colpevole di avere in una circostanza qualunque percossa con armi, o bastone un altr'uomo dell'equipaggio, sarà percosso con dodici colpi di corda all'argano.

283 *Art.* 31. Ogni marinaro, o uffiziale marinaro colpevole di aver fatta una ferita pericolosa avrà la cala senza pregiudizio del risarcimento civile riserbato ai tribunali ordinarj.

284 *Art.* 32. Ogni uffiziale colpevole di aver maltrattato, o ferito un uomo dell'equipaggio, sarà interdetto delle sue funzioni, e messo in prigione per il tempo che determinerà il consiglio di giustizia, secondo la natura del delitto, senza pregiudizio in caso di ferita pericolosa del risarcimento civile riservato ai tribunali ordinarj.

285 *Art.* 33. Ogni uffiziale comandante una porzione qualunque di forze navali della nazione, colpevole di aver sospeso d'inseguire, sia i vascelli di guerra, o una flotta mercantile, che gli fugga, sia un nemico da lui battuto, allorchè non sarà stato obbligato a farlo da forze, o ragioni superiori, sarà deposto, e dichiarato incapace di servire.

286 *Art.* 34. Sarà trattato nella stessa maniera ogni comandante di squadra, o di vascello colpevole di aver negato soccorso ad uno, o più bastimenti amici, o nemici in pericolo che implori la sua assistenza, o negata protezione a bastimenti di commercio Francesi che l'avessero reclamate.

287 *Art.* 35. Ogni comandante di bastimento da guerra colpevole di aver abbandonato in qualunque critica circostanza il comando del suo vascello per nascondersi, o d'aver fatta abbassare la bandiera, allorchè era ancora in istato da difendersi, sarà condannato a morte.

288 Verrà condannato alla medesima pena ogni comandante colpevole dopo la perdita del suo vascello, di non essere stato l'ultimo ad abbandonarlo.

289 *Art* 36 Ogni offiziale incaricato di condurre un convoglio, colpevole di averlo abbandonato volontariamente, sarà condannato a morte.

290 *Art.* 37. Ogni capitano di naviglio di commercio che fa parte di un convoglio, colpevole di averlo volontariamente abbandonato, sarà condannato a tre anni di galera.

291 *Art.* 38. Ogni uffiziale comandante una squadra, ed un bastimento da guerra qualunque, colpevole di non aver eseguita la commissione di cui era incaricato, e questo per imperizia, o negligenza, sarà, se è uffiziale generale o capitano di vascello dichiarato incapace di comandare, e se ha qualunque altro grado, sarà privato d'ogni comando per tre anni.

192 Se è colpevole di avere volontariamente mancato alla missione di cui era incaricato, sarà condanna o a morte.

193 *Art.* 39. Ogni comandante di un bastimento da guerra qualunque, colpevole di averlo perduto, se per imperizia, sarà cassato, e dichiarato incapace di servire, se volontariamente, sarà condannato a morte.

194 *Art.* 40. Ogni piloto costiere, colpevole di aver perduto un bastimento qualunque dello stato, o del commercio quando era incaricato di condurlo, e che avea dichiarato di esserne garante, se per negligenza, od ignoranza, sarà condannato a tre anni di galera; se volontariamente, sarà condannato a morte.

195 *Art.* 41. Ogni uffiziale particolare incaricato di una spedizione, missione, o servizio qualunque, colpevole di aver male eseguiti gl'ordini che avea ricevuti, di non aver per questo motivo eseguita, o di aver mal adempita la commissione di cui era incaricato, sarà interdetto dalle sue funzioni, e privato d'avanzamento pel tempo determinato dal consiglio di giustizia.

196 *Art.* 42. Ogni comandante di un vascello da guerra colpevole di aver perduto il suo vascello in seguito di una mancanza di esecuzione non forzata, degl' ordini che avea ricevuti, sarà cassato, e condannato a 5. anni di carcere.

197 *Art.* 43. Ogni persona, senza distinzione di grado, o d'impiego colpevole di aver rubbato a bordo degl'effetti appartenenti a qualche particolare, riceverà 12. colpi di corda all'argano della nave, in caso di recidiva, anderà all'*orza*.

198 In tutti i casi di furto qualunque, il ladro sarà tenuto restituire gl' effetti rubbati.

199 *Art.* 44. Ogni persona colpevole di un furto con sfascio, di effetti appartenenti a particolari, sia a bordo, sia a terra, sarà condannato a ricevere le *cale*; in caso di recidiva, sarà condannato a sei anni di galera.

200 *Art* 45. Ogni persona che scesa a terra, vi si renderà colpevole di un furto, se è sul territorio Francese, sarà condannato a ricevere dodici colpi di corda all'argano, se è in territorio straniero, riceverà la *cale*.

201 Se il furto eccede il valore di dodici franchi, la persona che se ne sarà resa colpevole, sarà condannata all'orza, ed in caso di recidiva a sei anni di galera.

202 *Art* 46. Ogni uomo colpevole di aver rubbato, e fatto trasportare a terra dei viveri, munizioni, attrezzi, o altri effetti pubblici del vascello, sarà condannato all *orza*.

203 *Art* 47 In caso di recidiva, o se un primo furto di viveri, ed altri effetti pubblici eccedesse in viveri il valore di 50. razioni, ed in effetti un valore di 50. lire, quello che se ne sarà reso colpevole, sarà condannato a tre anni di galera.

204 *Art* 48. Ogni persona colpevole di aver rubbato in tutto, o in parte di danaro della cassa del vascello, o di qualunque altra cassa pubblica, depositata a bordo, sarà condannato a nove anni di galera.

205 *Art* 49 Ogni persone colpevole di aver rubato a bordo polvere, o di avere nascoste polvere rubate, sarà condannato a tre anni di galera

206 *Art.* 50. Ogni colpevole di aver rubato, o tentato di rubare delle polvere nella stanza, ove essa è rinchiusa, sarà condannato a 9. anni di galera.

207 *Art.* 51. Ogni qualunque furto di effetti fatti a bordo di una preda, allorchè

non è ancora messa sul bastimento, sarà riguardato come furti di effetti particolari, e la persona che se n'è resa colpevole, riceverà dodici colpi di corda all'argano.

208 *Art.* 52. Ogni colpevole di aver spogliato un prigioniere de'suoi abiti, e di averli rubbati, riceverà all'argano 24. colpi di corda.

209 *Art.* 53. Allorchè una preda sarà messa sul bastimento, verrà riguardata come proprietà nazionale, ed ogni furto di attrezzi, munizioni, viveri, e mercanzie sarà reputato furto di effetti pubblici, e punito conforme agl'articoli 46, 47, 48, 49, e 50.

210 *Art.* 54. I guasti commessi a terra dai marinaj, saranno compresi nella classe dei delitti che meritano pena afflittiva. se eccederanno il valore di 12. lire, saranno puniti in questo caso con dodici colpi di corda, che gli saranno dati all' argano, oltre la restituzione dei danni civili. Ogni altro guasto minore di questo valore, sarà sottoposto alla pena di disciplina.

211 *Art.* 55. Il Titolo *XVIII.* dell'ordinanza del 1784. sulle classi, che ha per titolo - *dei Disertori*, continuerà ad eseguirsi, salvo le modificazioni seguenti: 1. Alle campagne straordinarie di mezza paga, e di due terzi di soldo, si sostituiranno le campagne straordinarie della bassa paga del suo grado. 2. Alle campagne straordinarie, alle quali sono condannati gl'operaj che non navigano, si sostituirà l'obbligo di lavorare nel porto per lo stesso tempo. 3. Le pene che dovranno pronunciarsi, e del comandante del porto, e del capo delle classi, non potranno più esserle, se non vi concorre il comandante, ed intendente, ed il maggior generale della marina. 4. L'articolo 29 sarà soppresso.

212 *Art.* 56. Tutti gl'uomini senza distinzione li quali compongono lo stato maggiore, o l'equipaggio di un vascello naufragato, continueranno ad essere soggetti alla presente legge, come pure a tutte le regole di disciplina militare, sino al momento in cui saranno stati legalmente congedati.

213 *Art.* 57. Gl'uffiziali, sott'uffiziali, e soldati, sia delle truppe della marina, sia delle truppe di terra, imbarcati sui bastimenti da guerra, saranno soggetti, come gl'uffiziali della marina, uffiziali marinaj, e marinaj a tutte le disposizioni della presente legge, durante il tempo del loro soggiorno nei vascelli.

214 *Art.* 58. Qualsivoglia altra persona imbarcata sopra un vascello, sarà egualmente sottomessa alla presente legge, ed a tutte le regole di polizia stabilite ne vascello.

215 *Art.* 59. Le pene di discipline, e le pene afflittive pronunciate nei casi di sopra espressi, saranno applicabili a tutti i delitti commessi negl'arsenali dagl' uffiziali di marina, dai marinari, e dai soldati.

216 *Art.* 60. Per ciò che risguarda i mancamenti al servizio per negligenza, e disubbidienza per parte dei capi dei lavori, operaj, ed altri impiegati negl'arsenali, il comandante, e l'intendente del porto, ciascuno in ciò che gli spetta, potranno, giusta il caso, pronunciar gl'arresti in prigione per tre giorni, la privazione di un mese di paga, o stipendio. Per tutti gl'altri delitti maggiori, li delinquenti saranno legalmente tradotti innanzi i tribunali in conformità degl'ordini attualmente vigenti per l'esercizio della giustizia negl'arsenali, osservando però quanto prescrivesi per la formazione, e pel giudizio d'un giurì.

317 *Art.* 61. L'assemblea nazionale annulla tutte le disposizioni penali contenute nelle ordinanze della marina militare, che sono comparse sino a questo giorno. bene inteso però di non derogare in modo alcuno alle altre leggi, che riguardano la marina le quali dovranno eseguirsi, fino a tanto che si sia in altro modo su di esse stabilito.

TRIBUNAL MILITARE - Vedi - *Corte di Cassazione* N. 126.

TRIBUNALE DI POLIZIA CORREZIONALE.

SOMMARIO

I

Ordine della Consulta Straordinaria delli 21 Giugno 1809.

1 *Art.* 23. I tribunali di prima istanza in materia civile giudicheranno sotto il titolo di tribunale di polizia correzionale di tutti i delitti che non importano nè pena afflittiva, nè pena infamante, e che non sono attribuiti ai tribunali di polizia; li loro giudicati però saranno appellabili.

2 *Art.* 24. Le appellazioni de' giudicati di polizia correzionale si porteranno avanti la corte di giustizia criminale nella giurisdizione della quale esisterà il tribunale che avrà pronunciato.

3 *Art.* 25. Li giudicati emanati in contumacia in materia correzionale, saranno soggetti all'essere riformati per mezzo dell'opposizione formata dentro i dieci giorni dal punto della loro intimazione.

4 L'opposizione sarà notificata al ministero pubblico, o alla parte civile se esisterà.

5 *Art.* 26. Il tribunale di polizia correzionale, giudicherà de' delitti che sono della di lui attribuzione, sia per ragion della rimissione che glie ne sarà fatta, o dal tribunale di polizia, o dai magistrati istruttori, sia col mezzo della citazione fatta direttamente all'accusato, ed alle persone civilmente responsabili a richiesta del procuratore imperiale, o della parte reclamante, e in materia de' delitti commessi nelle foreste, o ne' boschi a richiesta de' conservatori, o altri agenti dell'amministrazione delle acque, e foreste.

6 La citazione conterrà il reclamo stesso, ed enuncierà i fatti; la parte civile dovrà eleggere un domicilio nella città, ove risiede il tribunale.

7 *Art.* 27. Vi sarà almeno uno spazio di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri fra la citazione ed il giudicato, sotto pena della nullità della condanna che potrebbe emanarsi in contumacia contro il citato; perchè venga però pronunciata questa nullità dovrà essa proporsi alla prima udienza, e prima di ogni discussione della causa.

8 *Art.* 28. Negl'affari relativi ai delitti che non portano seco la pena della carcerazione l'accusato potrà destinare un difensore che rappresenti la sua persona e non sarà sottoposto ad essere interogato; il tribunale potrà ciò non ostante ordinare che comparisca in persona.

9 *Art.* 29. Se l'accusato non comparisce sarà condannato in contumacia.

10 *Art.* 30. L'opposizione formata nei dieci giorni ad un giudicato contumaciale

annullerà le citazioni alla prima udienza ; l'opposizione però sarà come non fatta , se l'opponente non comparisce .

11 Tuttavia le spese della spedizione , dell'intimazione del giudicato contumaciale , e dell'opposizione andranno a carico di quello che avrà mancato di comparire , senza speranza alcuna di reintegrazione .

12 *Art.* 31. L'istanza , e le discussioni saranno pubbliche sotto pena di nullità , e si faranno all'udienza .

13 *Art.* 32. Il procuratore imperiale , la parte civile , e suo difensore , e per i delitti delle foreste , gl'agenti dell'amministrazione , esporranno gl'affari , e prenderanno le loro conclusione , i processi verbali , e documenti , se n'esistono , si leggeranno dal cancelliere , i testimonj *pro* , e *contra* saranno sentiti se vi è luogo , salvo ad aver de'riguardi , e ragioni alle risposte che potrebbero essere proposte ; gl'effetti , e documenti che servono a discarico , o per convincere , saranno fatti presenti ai testimonj , ed alle parti ; l'accusato sarà interrogato , e questi , non meno che le persone civilmente responsabili , proporranno la loro difesa . Il procuratore imperiale riassumerà l'affare , e darà difinitivamente le sue conclusioni ; l'accusato , e le persone civilmente responsabili potranno replicare .

14 Il giudicato sarà pronunziato immediatamente , o al più tardi all'udienza susseguente a quella , in cui l'informazione sarà stata terminata .

15 *Art.* 33. Se il fatto non vien riputato , nè delitto , nè contravenzion di polizia . Il tribunale rilascierà l'accusato , e delibererà sulle domande de'danni , e interessi .

16 *Art.* 34. Se il fatto non è che una contravenzione di polizia , e se la parte pubblica , o la parte civile non ha domandato la remissione , il tribunale applicherà la pena , e stabilirà se vi è luogo sui danni , ed interessi .

17 In questo caso il giudicato sarà inappellabile .

18 *Art.* 35. Se il fatto è di natura che meriti una pena afflittiva , o infamante , il tribunale potrà rilasciar subito il mandato di deposito , o il mandato di arresto e rimetterà l'accusato avanti al giudice referendario competente .

19 *Art.* 36. Ogni giudicato di condanna emanato contro l'accusato , e contro le persone civilmente responsabili del delitto , o contro la parte civile , conterrà la condanna alle spese , anco contro la parte pubblica .

20 Le spese saranno liquidate dallo stesso giudicato .

21 *Art.* 37. Nella dispositiva di ogni giudicato di condanna si enuncieranno i fatti , de'quali le persone citate saranno giudicate colpevoli , o responsabili , la pena , e le condanne civili .

22 Il testo della legge della quale si farà l'applicazione si leggerà all'udienza del presidente ; si farà menzione di questa lettura nel giudicato , e s'inserirà ivi il detto testo della legge sotto pena di 50 franchi di multa contro il cancelliere .

23 *Art.* 38. La minuta del giudicato sarà firmata nello spazio di 24 ore al più tardi dai giudici che l'avranno emanato .

24 I cancellieri che rilascieranno una spedizione di un giudicato prima che sia stato firmato , saranno processati come falsarj .

25 I procuratori imperiali si faranno mostrare ogni mese le minute de'giu-

dicati, e in caso di contravenzioni al presente articolo ne formeranno processo verbale, per procedersi come di ragione.

26 *Art.* 39. Il giudicato sarà eseguito a richiesta del procuratore imperiale, e della parte civile, ciascuno in ciò che lo concerne.

27 I processi per l'incasso delle multe, e confiscazioni, si faranno in nome del procuratore imperiale dal direttorio dell'amministrazione del registro, e delle tasse.

28 *Art* 40. Il procuratore imperiale sarà tenuto dentro lo spazio di quindici giorni consecutivi alla pronuncia del giudicato di mandarne un estratto al procuratore generale imperiale presso la corte di giustizia criminale.

29 *Art* 41. Tutte le disposizioni relative ai testimonj, e loro deposizioni prescritte sotto il titolo de' tribunali di polizia, sono applicabili alle cause che si agitano avanti i tribunali di polizia correzionale.

II

CODICE D'ISTRUZIONE CRIMINALE - LIB II. Della Giustizia.
TITOLO PRIMO - Dei Tribunali di Polizia.
CAPITOLO II. Dei Tribunali in materia correzionale (*).

30 *Art.* 179. I tribunali di prima istanza in materia civile conosceranno ancora sotto la denominazione di tribunali correzionali di tutti li delitti contrarj ai re-

(*) Nel' codice penale posto in vigore nelli Stati Romani con l'ordine della Consulta Straordinaria dei 19 Luglio 1809 e inserita la legge dei 25 Frimaio anno IX 16 Decembre 1799 che attribuisce ai tribunali di polizia correzionale la cognizione di diversi delitti. Essa è così concepita.

Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione della presente legge apparterranno alla giurisdizione del tribunale di polizia correzionale, e saranno puniti come segue.

Art. 2. Quando un furto sarà commesso di giorno nell'interno di una casa da una persona abitante, o commensale della detta casa, o ricevuta, sia abitualmente, sia momentaneamente nella detta casa per farvi un servizio, o un lavoro salariato, o che vi sia ammessa a titolo di ospitalità la pena non potrà essere minore di un anno, nè eccedere quattro anni di prigionia.

Non sono compresi nel presente articolo li furti commessi dai servitori salariati; li detti furti saranno puniti della pena portata nell'articolo 13 della seconda sezione del titolo II della II parte del codice penale (Vedi la nota 81 del nostro titolo furti art. 13.

Art. 3. La stessa pena espressa nel primo paragrafo dell'articolo 1 sarà applicata ai furti, che si commetteranno nelle case mobiliate, alberghi, taverne, case di pasticcieri, locandieri, caffè, e bagni pubblici la qualsivoglia persona.

I furti commessi dal padrone, o padrona di un albergo verso quelli che vi alloggiano, continueranno ad essere puniti con le pene espresse nel codice penale vedi il nostro titolo furti N. 14.

Art. 4. La pena non potrà essere minore di sei mesi, nè eccedere due anni per ogni furto commesso ne' teatri, botteghe, ed edificj pubblici.

Art. 5 Quando due, o più persone armate si saranno introdotti di giorno, senza violenza personale, frattura, insalizione, e chiavi falze nell'interno di una casa attualmente abitata o che serva di abitazione, e vi avranno commesso un furto, la pena non potrà eccedere due anni, nè essere minore di sei mesi di prigionia.

Art. 6. Chiunque si sarà incaricato di un servizio, o di un lavoro salariato, ed avrà rubbato gl'effetti, e mercanzie che li fossero state affidate per detto servizio, o lavoro, sarà punito d'una pena che non potrà essere minore di sei mesi, nè eccedere due anni di prigionia.

Art. 7. La pena accennata nel precedente articolo si applicherà parimente al furto di effetti affidati ai carri coperti, procacci, ed altre vetture pubbliche per terra, o per acqua, commesso dai conduttori delle dette vetture, o dalle persone impiegate al servizio degl' uffizj delle dette amministrazioni

Art. 8. Ogni furto commesso nelle dette vetture dalle persone che vi occupano un posto, sarà punito d'una pena che non sarà minore di tre anni, nè eccederà due anni di prigionia.

Art. 9. Ogni furto commesso di giorno in un terreno cinto, e chiuso, se il detto terreno è attiguo ad una casa abitata, sarà punito di una pena, che non potrà essere minore di sei mesi, nè eccedere due anni di prigionia.

Nel caso che il delitto fosse stato commesso di notte, ne spetterà la cognizione al tribunale criminale, e sarà punito con la pena espressa nel primo paragrafo dell'articolo 25 della seconda sezione del titolo 2, della seconda parte del codice penale, senza pregiudizio delle pene risultanti delle circostanze aggravanti, enunciate nel 2, e nel 3 paragrafo

golamenti per i boschi ad istanza dell'amministrazione, e di ogni delitto la di cui pena eccede li cinque giorni di carcere e 15 franchi di ammenda.

31 *Art.* 180. Questi tribunali potranno in materia correzionale pronuncia e nenumero di tre giudici.

32 *Art.* 181. Se si commette un delitto correzionale nel recinto, e mentre dura l'udienza, il presidente formerà processo verbale del fatto, asculterà il prevenuto, ed i testimonj ed il tribunale nella stessa udienza applicherà la pena pronunziata dalla legge.

33 Questa disposizione sarà eseguita nei delitti correzionali commessi nel recinto, e mentre dura l'udienza delle nostre corti ed anche dell'udienza de' tribunali civili, senza pregiudizio dell'appello di diritto dei giudizj resi in questi casi dai tribunali civili, o correzionali.

34 *Art.* 182. Il tribunale in materia correzionale potrà conoscere dei delitti di sua competenza sia per il rinvio che glie ne sarà stato fatto in conformità ai precedenti articoli 130 (1) e 160 (2) sia per mezzo di citazione data direttamente al prevenuto, ed alle persone civilmente responsabili del delitto della parte civile, ed in quanto ai delitti risguardanti ai boschi, dal conservatore,

dello stesso articolo (vedi il nostro titolo furti, nota 51, art. 25

Art. 10. Ogni furto commesso in un terreno cinto, e chiuso se il detto terreno non è attiguo ad una casa abitata, sarà punito di una pena che non potrà essere minore di tre mesi nè eccedere un anno di prigionia, se è stato commesso di giorno, o che non potrà essere minore di sei mesi, nè eccedere due anni, se è stato commesso di notte.

Art. 11. Ogni furto di aratri, attrezzi aratorj, cavalli, ed altre bestie da soma, bestiame, vacche, alveari d'api, merci, ed effetti esposti sulla fede pubblica, sia nelle campagne, sia nelle strade, vendite di legnami, fiere, mercati, ed altri luoghi pubblici, sarà punito con le stesse pene enunciate nel precedente articolo.

Art. 12. Chiunque sarà convinto di aver alienato a suo profitto, o dissipato effetti, merci denari, titoli di proprietà od altri portanti obbligo, o discarico, e qualsivoglia altre proprietà mobiliarie, che gli fossero state affidate gratuitamente, a carico di restituirle, e rappresentarle, sarà punito di una pena che non potrà essere minore di un anno, nè eccedere quattro anni di prigionia.

Art. 13 Chiunque sarà convinto d'aver verbalmente; o per scritti anonimi, o firmati minacciato d'incendiare l'altrui proprietà, quantunque le minaccie non siano state realizzate, sarà punito di una prigionia, che non potrà essere minore di sei mesi, nè eccedere due anni.

Art 14. I tribunali di polizia correzionale pronunzieranno egualmente sulle restituzioni e danni, spese, ed interessi

Art 15 In caso di recidiva li delitti sovraenunciati saranno giudicati dal tribunale criminale, e puniti con le pene comminate nel codice penale. Vi sarà recidiva, quando un delitto della natura di quelli qui sopra enunciati sarà stato commesso dal condannato ne' tre anni, a contare dal giorno della scadenza della pena che avrà subita; la lettura del presente articolo sarà fatta ai condannati nel momento della pronunciazione della sentenza di polizia correzionale.

Art. 16. Tutte le leggi, o disposizioni di legge contrarie alla presente sono abrogate.

Art. 17. La legge dei 22 Prairile anno IV (10 Giugno 1796) contro li tentativi del delitto è applicabile a tutti li delitti sovra enunciati, come anche a quelli accennati nell'articolo 32 del codice di polizia correzionale: in conseguenza ogni tentativo dei detti delitti manifestano da atti esteriori, e seguito da un cominciamento d'esecuzione, sarà punito come il delitto stesso, se esso non è stato sospeso che da circostanze fortuite indipendentemente dalla volontà del reo.

Art. 18. Al ricevimento della presente legge li direttori del Giury che ritengono le persone degl'accusati dei delitti accennati nella detta legge, ne cederanno la cognizione ai tribunali di polizia correzionale, ai quali presiedono.

I tribunali criminali rimanderanno pure, quando riceveranno la presente tutti gl'accusati dei delitti tradotti avanti loro, e non giudicati ai tribunali di polizia correzionale del luogo, in cui si è disteso l'atto di accusa.

Art. 19 Quanto alle sentenze pronunziate dai tribunali criminali, e contro le quali vi è luogo a ricorso, se il tribunale di cassazione la conferma, la rimanderà avanti i detti tribunali, per applicare ai condannati la pena mentovata nella presente; se le annulla; rimanderà la causa avanti il tribunale di polizia correzionale del luogo, in cui si è disteso l'atto di accusa.

(1) Vedi – Giudice istruttore N. 111.

(2) Vedi - Tribunale di polizia semplice N. 71.

ispettore, o sott'ispettore dei boschi, o dalli custodi generali, ed in ogni caso dal procuratore imperiale.

35 *Art.* 183. La parte civile per atto di citazione eleggerà domicilio nella città in cui risiede il tribunale; la citazione enuncierà i fatti, e starà in luogo di querela.

36 *Art.* 184. Vi sarà almeno una dilazione di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri (3) fra la citazione, ed il giudizio sotto pena di nullità della condanna che fosse emanata in contumacia contro la persona citata.

37 Ciò non ostante questa nullità non potrà essere proposta che alla prima udienza, e prima di ogni altra eccezione, e difesa.

38 *Art.* 185. Negl'affari relativi ai delitti che non portassero seco la pena di carcere, il prevenuto potrà farsi rappresentare da un patrocinatore; il tribunale però potrà ordinare che egli comparisca in persona.

39 *Art.* 186. Se il prevenuto non comparisce, sarà giudicato in contumacia.

40 *Art.* 187. La condanna in contumacia si valuterà come non avvenuta se dentro cinque giorni da che sarà stata notificata al prevenuto, o al suo domicilio, oltre un giorno per ogni cinque miriametri (4), questo forma opposizione all' esecuzione del giudizio, e notifica la sua opposizione, tanto al ministero pubblico, che alla parte civile.

41 Ciò non ostante le spese della spedizione, della notificazione del giudizio contumaciale, e dell'opposizione saranno a carico del prevenuto.

42 *Art.* 188 L'opposizione porterà di diritto citazione per la prima udienza, essa si avrà per non fatta se l'opponente non comparisse, ed il giudizio che il tribunale avesse reso sull'opposizione non potrà essere impugnato dalla parte che l'avrà formata, se non in appello, come si dirà in appresso.

43 Il tribunale potrà, qualora occorra accordare una provigione, e questa disposizione sarà esecutoria, non ostante l'appello.

44 *Art.* 189. La pruova dei delitti correzionali si farà nel modo prescritto agl'articoli 154, 155, e 156 (5) riguardanti le contravenzioni di polizia. Il disposto negl'articoli 157, 158, 159, 160, e 161 è comune ai tribunali in materia correzionale (6).

45 *Art.* 190. L'istruzione sarà pubblica sotto pena di nullità.

46 Il procuratore imperiale, la parte civile, o il suo difensore e rispetto ai delitti riguardanti i boschi, il conservatore, ispettore, e sott'ispettore dei boschi, o in loro mancanza il custode generale esporranno l'affare; il cancelliere farà lettura dei processi verbali, o rapporti se ve ne sono; se vi è luogo saranno intesi li testimonj, tanto a carico, che a discarico, e saranno proposti, e giudicati li motivi di ricusa contro li testimonj; saranno presentati ai testimonj, ed alle parti gl'oggetti che possono servire a convizzione, o a discarico; il prevenuto, e le persone civilmente responsabili proporranno le loro difese; il procuratore imperiale riassumerà la causa, e darà le sue conclusioni; il prevenuto, e le persone civilmente responsabili del delitto potranno replicare.

(3) Cioè diciotto miglia.

(4) Che equivagliano a trenta miglia.

(5) Vedi – Tribunale di polizia semplice dal N. 63 al 66.

(6) Vedi – Tribunale di polizia semplice dal N. 67 al 72.

47 Il giudizio sarà pronunciato subito, o al più tardi nell'udienza successiva a quella in cui sarà stata terminata l'istruzione.

48 *Art.* 191. Se il fatto non è riputato nè delitto correzionale nè contravenzione di polizia, il tribunale annullerà l'istruzione, la citazione, e tutto ciò che sarà stato fatto al seguito della medesima, licenzierà il prevenuto, e stabilirà intorno alle domande per danni, ed interessi.

49 *Art.* 192. Se il fatto non è che una contravenzione di polizia e se la parte pubblica, o la parte civile non ne hanno domandato il rinvio, il tribunale applicherà la pena, delibererà se vi è luogo intorno ai danni, ed interessi.

50 In questo caso il suo giudizio sarà inappellabile.

51 *Art.* 193. Se il fatto è tale da meritare una pena afflittiva o infamante, il tribunale potrà rilasciare il mandato di deposito, o di arresto, e rimetterà il prevenuto avanti il giudice istruttore competente

52 *Art.* 194. Ogni giudizio di condanna reso contro il prevennto, e contro le persone civilmente responsabili del delitto, o contro la parte civile, li condannerà alle spese anche in favore della parte pubblica.

53 Le spese saranno liquidate nello stesso giudizio.

54 *Art.* 195 Nel dispositivo di ogni giudizio di condanna, saranno enunciati i fatti delli quali le persone saranno giudicate colpevoli, e responsabili, la pena, e le condanne civili.

55 Il presidente leggerà nell'udienza il testo della legge di cui si farà l'applicazione; nel giudizio si farà menzione di questa lettura, e vi sarà inserito il testo della legge, sotto pena di 50 franchi d'ammenda contro il cancelliere.

56 *Art* 196 La minuta del giudizio sarà sottoscritta al più tardi dentro 24 ore dalli giudici che lo avranno reso.

Li cancellieri che rilasciassero spedizioni di un giudizio prima che sia sottoscritto, saranno processati come falzarj.

Li procuratori imperiali si faranno presentare in ogni mese le minute dei giudizj, ed in caso di contravenzione al presente articolo ne formeranno processo verbale per quindi procedere come di ragione.

57 *Art.* 197. Il giudizio sarà eseguito ad istanza del procuratore imperiale, o della parte civile, ciascuno in ciò che lo riguarda.

58 Ciò non ostante le istanze per l'esazione delle ammende, e delle confische saranno fatte in nome del procuratore imperiale dal direttore dei diritti di registro, e demanj

59 *Art.* 198. Il procuratore imperiale sarà tenuto dentro 15 giorni, dopo che è stato pronunciato 'l giudizio, d'inviarne un estratto al procuratore generale imperiale.

60 *Art.* 199. Li giudizj resi in materia correzionale potranno essere attaccati col mezzo di appello.

61 *Art.* 200. Gl'appelli dei giudizj resi in materia correzionale saranno portati dai tribunali di circondario al tribunale del capo luogo del dipartimento.

62 Gl'appelli dei giudizj resi in polizia correzionale nel capo luogo di un dipartimento, saranno portati al capo luogo del dipartimento vicino, quando sia nella giurisdizione della stessa corte imperiale senza però che in alcun caso li tribunali possano essere reciprocamente giudici di appello dei loro giudizj.

63 Sarà formato un quadro dei tribunali di capo luogo avanti i quali saranno portati gl'appelli.

64 *Art.* 201. Nel dipartimento in cui risiede la corte imperiale, gl'appelli dai giudizj resi in polizia correzionale, saranno portati alla detta corte.

65 Sono egualmente portati alla detta corte gl'appelli dei giudizj resi in polizia correzionale nei capo luoghi di un dipartimento vicino, allorchè la distanza di questa corte, non sia maggiore di quella del capo luogo in un altro dipartimento.

66 *Art.* 202. Possono appellare: 1 le parti prevenute, o responsabili: 2 la parte civile, riguardo però ai suoi interessi civili soltanto: 3 l'amministrazione dei boschi: 4 il procuratore imperiale del tribunale di prima istanza, il quale nel caso che non appellasse, sarà tenuto entro quindici giorni d'inviare un estratto del giudizio al ministero pubblico presso il tribunale o la corte, che deve conoscere dell'appello: 5 il ministero pubblico presso il tribunale, o la corte che deve pronunziare in appello.

67 *Art.* 203. Non vi sarà più luogo ad appello, salva l'eccezzione di cui nel seguente articolo 205, se la dichiarazione di appellare non è stata fatta alla cancelleria dal tribunale che ha reso il giudizio, dentro dieci giorni al più tardi a contare da quello in cui fu pronunciato il giudizio stesso, e se il giudizio è reso in contumacia, dentro dieci giorni al più tardi dopo quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla parte condannata, o al suo domicilio, oltre un giorno per ogni tre miriametri.

68 Durante questa dilazione, e durante l'istanza d'appello sarà soprasieduto all'esecuzione del giudizio.

69 *Art.* 204. La domanda contenente i mezzi di appello, potrà essere trasmessa, dentro lo stesso termine alla medesima cancelleria; questa sarà notificata dall' appellante, o da un patrocinatore, o da ogni altra persona munita di speciale procura.

70 In quest'ultimo caso la procura sarà annessa alla domanda.

71 Questa domanda potrà essere ancora trasmessa direttamente alla cancelleria del tribunale, ove sarà portato l'appello.

72 *Art.* 205. Il ministero pubblico presso il tribunale, o la corte che deve conoscere dell'appello, dovrà notificare il suo ricorso, o al prevenuto, o alla persona che è civilmente responsabile del delitto, dentro due mesi a contare dal giorno in cui è stato pronunziato il giudizio, o se gli è stato legalmente notificato il giudizio da una delle parti dentro un mese dal giorno di questa notificazione, altrimenti egli caderà da tale diritto.

73 *Art.* 206. La scarcerazione di un prevenuto assoluto non potrà essere sospesa, quando non sia stato dichiarato, o notificato alcun appello dentro dieci giorni dalla pronunzia del giudizio.

74 *Art.* 207. La domanda, si è stata trasmessa alla cancelleria del tribunale di prima istanza, e le carte saranno trasmesse dal procuratore imperiale alla cancelleria della corte, o tribunale, alla quale sarà portato l'appello, dentro 24 ore dalla dichiarazione, o da che è stata rimessa la notificazione dell'appello.

75 *Art.* 208. Li giudizj resi in contumacia in appello, potranno essere impugnati

per via di opposizione nella stessa forma, e dentro li stessi termini che sono stabiliti per i giudizj contumaciali resi dai tribunali correzionali.

76 L'opposizione porterà di diritto citazione alla prima udienza e si avrà per non fatta, se l'opponente non vi comparisse. Il giudizio che sarà pronunziato sull'opposizione, non potrà essere attaccato dalla parte opponente, se non per via di cassazione.

77 *Art.* 209. L'appello sarà ultimato dentro un mese sopra il rapporto fatto da uno dei giudici.

78 *Art.* 210. Al seguito del rapporto, e prima che il relatore, e li giudici emettano la loro opinione, il prevenuto che fosse stato liberato, o condannato, le persone civilmente responsabili del delitto, la parte civile, ed il procuratore imperiale saranno ascoltati nel modo, e coll'ordine prescritto nell'art. 19 (7).

79 *Art.* 211. Le disposizioni degl'articoli precedenti, intorno alla solennità dell'istruzzione, alla natura delle pruove, all'autenticità, e sottoscrizione del giudizio definitivo di prima istanza alla condanna nelle spese, come pure alle pene pronunziate in quest'articolo è comune alli giudizj resi in appello.

80 *Art.* 212. Se il giudizio è riformato, perchè il fatto non sia riputato da alcuna legge delitto correzionale nè contravenzione di polizia, la corte, ed il tribunale licenzierà il prevenuto, e delibererà se vi sia luogo, intorno ai suoi danni, ed interessi.

81 *Art.* 213. Se il giudizio è annullato, perchè il fatto non presenta che una contravenzione di polizia, e se la parte pubblica, o la parte civile non ha domandato il rinvio, la corte, o il tribunale pronuncierà la pena, e delibererà egualmente se vi è luogo intorno ai danni, ed interessi.

82 *Art.* 214. Se il giudizio è annnullato perchè il delitto è di natura da meritare pena afflittiva, o infamante, la corte, ed il tribunale rilascierà se vi è luogo il mandato di deposito, o anche il mandato di arresto, e rinvierà il prevenuto avanti il competente ufficiale pubblico, diverso sempre da quello che avrà reso il giudizio, o fatta l'istruzzione.

83 *Art.* 215. Se il giudizio è annullato per violazione, o ommissione non riparata di forma prescritta dalla legge sotto pena di nullità, la corte, o il tribunale procederà nel merito.

84 *Art.* 216. La parte civile, il prevenuto, la parte pubblica, le persone civilmente responsabili del delitto, potranno ricorrere in cassazione contro il giudizio.

III.

85 Il tribunale di prima istanza del circondario è nello stesso tempo tribunale correzionale (8).

86 Li tribunali correzionali conoscono di tutti li delitti, la pena de'quali non è nè infamante, nè afflittiva, ma eccede il valore di tre giorni di lavoro, o tre giorni di carcerazione.

87 Qualunque funzionario che eserciti il ministero pubblico è tenuto di ricorrere in cassazione contro le sentenze che condannassero ai delinquenti convinti, o la multa, o la carcerazione determinata dalla legge.

(7) Vedi li superiori num. 45 e 46.
(8) Legge dei 27 Ventoso anno VIII (18 Marzo 1800).

88 Deve ancora darne cognizione al commissario del governo (9) presso il tribunale del circondario criminale (10).

89 Non può reclamare che nelli tre giorni della sentenza, dichiarando alla cancelleria del tribunale di polizia, che chiede in nome della legge, la cassazione della sentenza.

90 Nel caso di assoluzione per sentenza. l'aggiunto, o il commissario di polizia non hanno che 24 ore per provedersi e solo per questo tempo si soprassiede alla scarcerazione del prigioniero.

TRIBUNALE DI POLIZIA SEMPLICE (*)

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 21 *Giugno* 1809.

1 *Art.* 2. Vi sarà un tribunale di polizia in ogni cantone; il giudice di pace, sarà nel tempo medesimo giudice del tribunale di polizia, i cancellieri, e gl'uscieri della giustizia di pace eserciteranno le stesse funzioni presso il tribunale di polizia.

2 *Art.* 3. In caso d'impedimento sarà sostituito al giudice di pace nel tribunale di polizia il primo, o il secondo suppleente, secondo l'ordine della loro nomina.

3 *Art.* 4. Le funzioni del ministero pubblico presso il tribunale di polizia saranno eseguite dal commissario di polizia del luogo, ove risiederà il tribunale, in caso d'impedimento, ovvero se non esistesse il commissario di polizia nel cantone, saranno queste supplite dal maire del capo luogo, o dal suo aggiunto.

4 Se vi sono diversi commissarj di polizia il procurator generale presso la corte criminale nominerà quello fra loro che dovrà servire.

5 *Art.* 5. Il tribunale di polizia giudicherà delle contravenzioni, o delitti di polizia; sarà considerato come delitto, o contravenzione di polizia il fatto di cui la pena non eccederà una multa, o del valore di tre giornate di lavoro, o di una prigionia di tre giorni.

(9) Oggi procuratore imperiale
(10) Arresto dei 27 Nevoso anno V (16 Gennaio 1797)
(*) Esisteva la legge dei 3 Brumale anno IV (25 Ottobre 1795) che avea consegrati quattro de' codici i suoi articoli alle pene di semplice polizia; questi erano così concepiti.

6 *Art.* 6. I giudicati del tribunal di polizia saranno pronunciati in ultima giurisdizione, salvo il ricorso alla corte di cassazione.

7 *Art.* 7. Le citazioni per le contravenzioni, o delitti di polizia saranno notificate dagl'uscieri; esse porteranno l'intimazione all'accusato di comparire avanti il tribunale di polizia del luogo della contravenzione, e del delitto pel giorno, luogo, ed ora che vi saranno fissati.

8 La citazione si darà a richiesta del ministero pubblico, o della parte reclamante.

9 *Art.* 8. La citazione non potrà concedersi con una dilazione minore di 24 ore sotto pena di nullità del giudicato che venisse emanato in contumacia.

10 *Art.* 9. Le parti potranno comparire volontariamente, e ad un semplice avviso.

11 *Art.* 10. Niente di meno il giudice di pace sulla richiesta del ministero pubblico, e della parte reclamante potrà stimare, e far stimare prima del giorno dell'udienza i danni, e formare ogni atto, e processo verbale tendente a celerità.

12 *Art.* 11. In mancanza di comparsa dell'accusato per il giorno, ed ora fissata nella citazione, si giudicherà in contumacia.

13 *Art.* 12. Questo giudicato potrà essere rivocato contradittoriamente.

14 L'opposizione si formerà, o colla dichiarazione fatta dalla parte condannata all'occasion dell'intimazione del giudicato, e in scritta a piè della citazione o con un atto separato, e notificato entro li tre giorni della intimazione del giudicato, oltre un giorno per ogni tre miriametri: il tutto sotto pena di perdita di dritto di contradire.

15 *Art.* 13 L'opposizione toglierà il dritto alla citazione alla prima udienza dopo spirata la supersessoria; essa sarà riputata come non fatta, se l'opponente non comparisce.

Art. 615. Sono puniti con le pene di semplice polizia. 1. Quelli che trascurano d'illuminare, o nettare le strade avanti le loro case, o nei luoghi ne' quali questa cura è a carico degl'abitanti.

2. Quelli che imbarazzano, o danneggiano le strade pubbliche.

3. Quelli che contravengono al bando di nulla esporre sulle fenestre, o avanti le loro case sulla strada pubblica, di nulla gettare che possa nuocere, o daneggiare con la sua caduta, o cagionare delle esalazioni nocive.

4. Quelli che lasciano vagare gl'insensati, o furiosi, e gl'animali, malefici, o feroci.

5. Quelli che espongono in vendita commestibili guasti, corrotti, e nocivi.

6. I fornari, ed i macellaj che vendono il pane, o la carne al di là del prezzo fissato dalla tassa legalmente fatta, e pubblicata.

7. Gl'autori d'ingiurie verbali, contro i quali non si procede per la via criminale.

8. Gl'autori di risse, attruppamenti ingiuriosi, o notturni, vie di fatto, violenze leggiere, purchè non abbiano nè ferito, nè battuto alcuno, e non siano notati in seguito delle disposizioni della legge dei 19. Luglio 1791, come *oziosi*, *sospetti*, o *malintenzionati* nei quali casi non possono essere giudicati che dal tribunale correzionale.

9. Le persone colpevoli dei delitti mentovati nel titolo II. della legge dei 28. Settembre 1791. sulla polizia rurale, le quali secondo queste disposizioni annesse in una nota al presente Codice fossero nel caso d'essere giudicate per mezzo di polizia municipale.

Art 606. Il tribunale di polizia semplice, secondo le circostanze, ed il più, od il meno di gravezza del delitto, proporziona le pene che è incaricato di pronunciare senza però che esse possono in alcun caso nè essere al di sotto di una multa del valore di una giornata di lavoro, o d'un giorno di prigionia, nè alzarsi al di sopra del valore di tre giornate di lavoro, o di tre giorni di prigionia.

Art. 607. In caso di recidiva le pene seguono la proporzione regolata dalle leggi dei 19. Luglio, e 28 Settembre 1791, e non possono in conseguenza essere pronunziate che dal tribunale correzionale.

Art, 608. Perchè vi sia luogo ad una aumentazione di pene per cagion di recidiva, bisogna che vi sia stata una prima sentenza pronunciata contro l'inquisito per siffatto delitto ne'dodici mesi precedenti, e nel distretto del medesimo Tribunale di Polizia.

16 *Art.* 14 L'informazione sarà pubblica, e avrà luogo nella maniera seguente. I processi verbali, se vi sono si leggeranno dal cancelliere; i testimonj prodotti dal ministero pubblico, o dalla parte civile saranno sentiti; l'individuo citato proporrà la difesa da se stesso, o per mezzo di uno, munito di procura, farà esaminare i suoi testimonj, se ne ha fatti citare, o se ne ha condotti seco, o se vi è luogo di ammetterli a far testimonianza. Il ministero pubblico riassumerà l'affare, e darà le sue conclusioni, la parte citata potrà proporre le osservazioni; il tribunale di polizia pronuncierà i giudicati nell'udienza, nella quale sarà stata terminata l'informazione, e al più tardi nell'udienza seguente.

17 *Art.* 15. Le contravenzioni saranno provate, o coi processi verbali, o rapporti, ovvero per testimonj in mancanza di rapporti, e processi verbali, o in loro comprova

18 Niuno sarà ammesso, sotto pena di nullità a far pruova con testimonj, oltre, o contro il contenuto de' processi verbali, o rapporti degl'officiali di polizia investiti dalla legge del potere di provare li delitti, o le contravenzioni fino ad iscrizione di falso.

19 Quanto ai processi verbali, e rapporti fatti da agenti, preposti, o officiali, ai quali la legge non ha accordato il diritto di essere creduti fino ad iscrizione di falso, potranno essere contraddetti per mezzo di pruove contrarie, tanto scritte, quanto testimoniali, se il tribunale le ammette.

20 *Art.* 16. I testimonj, sotto pena di nullità faranno all'udienza il giuramento di deporre la verità; il cancelliere ne terrà nota unitamente ai loro nomi, cognomi, età, professione, e abitazione, non meno che delle loro principali dichiarazioni.

21 *Art.* 17. Gl'ascendenti, o discendenti della persona accusata, li suoi fratelli, e sorelle, o congiunti in grado eguale, la moglie, o il suo marito, dopo anco un divorzio pronunziato, non potranno essere ammessi a fare testimonianza.

22 *Art.* 18. I testimonj debitamente chiamati, e che non compariranno avanti il tribunale, potranno essere costretti a venirci per via di una multa che pronuncierà il giudice di pace, e che non potrà essere sospesa se non allorchè comparendo giustificheranno la loro assenza con delle scuse sufficienti.

23 *Art.* 19. Il tribunal di polizia pronuncierà in un medesimo tempo sulla pena, e sulle domande in restituzione, e in danni, ed interessi.

24 *Art.* 20. La parte che sarà condannata dovrà subire alle spese della processura anco in riguardo alla parte pubblica.

25 Le spese saranno sempre liquidate dal giudicato.

26 *Art.* 21. Li giudicati saranno ragionati, e li termini della legge saranno ivi inseriti sotto pena di nullità.

27 *Art.* 22. La minuta del giudicato sarà firmata dal giudice che avrà tenuta l'udienza, dentro le 24. ore al più tardi sotto pena di 25 franchi di multa contro il cancelliere, e di essere attaccati di responsabilità se vi è luogo, tanto contro il cancelliere, che contro il presidente.

II.

Altr'Ordine della Consulta Straordinaria dei 21. Luglio 1809.

28 *Art.* 3 Il tribunale di polizia in Roma sarà composto di tre sessioni Le giustizie di pace 1, 2, e 3. formano la prima sezione; le giustizie di pace 4,

5. e 6. compongono la seconda; la terza sezione comprende le tre ultime giustizie di pace.

29 Ciascuno de' giudici di pace risiede per lo spazio di tre mesi alla sua sezione del tribunale di polizia; occupa il suo luogo il trimestre seguente un altro giudice di pace della stessa sezione, ed il 3. giudice di pace della sezione adempie alle stesse funzioni per il terzo trimestre, e così di mano, in mano con un giro regolato dall'ordine numerico delle giustizie di pace.

30 *Art* 4. Il tribunale di polizia di Roma avrà un cancelliere particolare nominato dal governo; egli dovrà prendersi due commessi cancellieri per fare il servizio delle due altre sezioni. Questi commessi cancellieri saranno interpellati per il giuramento, e saranno a carico del cancelliere per il salario (1).

31 *Art.* 5. Le funzioni del ministero pubblico presso le sezioni del tribunale di polizia saranno eseguite dai commissarj di polizia della città di Roma, scelti a questo effetto dal procuratore generale imperiale presso la corte di giustizia criminale.

32 *Art.* 6. Gl'uscieri della giustizia di pace di Roma eseguiranno in concorrenza, e con egual dritto il loro ministero presso il tribunale di polizia.

III.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 20. *Ottobre* 1809.

33 *Art.* 1. Vi sarà un tribunale di semplice polizia a Perugia. Li tre giudici di pace vi risiederanno a turno, ciascuno per lo spazio di tre mesi, cominciando dal giudice di pace del cantone urbano, a cui subentrerà in seguito il giudice di pace del primo cantone rurale, al quale poi succederà l'altro del secondo cantone.

34 *Art.* 2. Il cancelliere di questo tribunale avrà uno stipendio di 600 franchi.

35 *Art.* 3. Le minute spese di questo tribunale sono fissate a 300 franchi.

IV.

CODICE D'ISTRUZIONE CRIMINALE **LIB. II.** ***Della Giustizia.***
TIT I. ***Dei Tribunali di Polizia.*** **CAP. I.** ***Dei Tribunali di Polizia semplice.***

36 *Art.* 137. Sono considerate contravvenzioni di semplice polizia li fatti che presso la disposizione del 4. libro del codice penale possono dar luogo ad un ammenda di 15. franchi, ed anche minore, o a 5 giorni di carcere, o meno, vi sia, o nè confisca di cose esecutate, e qualunque ne sia il valore.

37 *Art.* 138. La cognizione delle contravvenzioni di polizia a attribuita al giudice di pace, o al maire, secondo le regole, e distinzioni che saranno fissate in appresso.

§. 1. ***Del Tribunale del Giudice di Pace, come Giudice di Polizia.***

38 *Art.* 139. Li giudici di pace, conosceranno esclusivamente: 1 Delle contravvenzioni commesse nell'estenzione della comune, capo luogo del cantone. 2. Delle contravvenzioni nelle altre comuni del loro circondario, quando, eccettuato il caso in cui li colpevoli fossero stati presi in fragrante delitto, le contravvenzioni saranno state commesse da persone non domiciliate, o non presenti nella comune, o quando i testimonj che devono deporre non vi risiedo-

(1) Con ordine della consulta straordinaria dei 23 Agosto 1809 la paga del cancelliere del tribunale di polizia della città di Roma si fissa a 1200 franchi; le spese minute di questo tribunale si fissano a 500 franchi che si pagheranno dietro a degli stati muniti di documenti che giustifichino queste spese.

no, o non sono presenti. 3. Delle contravvenzioni a motivo delle quali la parte che recla ha conchiuse per li suoi danni, ed interessi in una somma indeterminata, o che ecceda 15. franchi. 4. Delle contravvenzioni che risguardano i boschi, promesse ad istanza de' particolari. 5. Delle ingiurie verbali. 6. Dei Castelli, avvisi, vendite, distribuzioni, o spaccio di opere scritte, o stampe contrarie ai costumi. 7. Dell'operato di quelli che fanno il mestiere d'indovinare, prognosticare, e spiegare i sogni.

39 *Art.* 140. Li giudici di pace, conosceranno ancora, ma in concorrenza con i maires di ogni altra contravvenzione commessa nel loro circondario.

40 *Art.* 141. Nelle comuni ove non risiede che un giudice di pace, egli conoscerà solo degl'affari attribuiti al suo tribunale. Li cancellieri, ed uscieri della giustizia di pace faranno il servizio per gl'affari di polizia.

41 *Art.* 142. Nelle comuni divise in due giustizie di pace, o più, il servizio del tribunale di polizia sarà fatto successivamente da ogni giudice di pace, incominciando dal più anziano; in questo caso vi sarà un cancelliere particolare per il tribunale di polizia.

42 *Art.* 143. Nel caso dell'articolo precedente potranno anche esservi due sezioni per la polizia; in ogni sezione assisterà un giudice di pace, ed il cancelliere avrà un commesso destinato per supplirvi.

43 *Art.* 144. Le funzioni di ministero pubblico per li fatti di polizia saranno adempite dal commissario del luogo, ove risiederà il tribunale; in caso d'impedimento del commissario di polizia, o se non vi fosse, saranno adempite dal maire che potrà farsi rimpiazzare dal suo aggiunto.

44 Se vi sono più commissari di polizia, il procuratore generale presso la corte imperiale nominerà quello, o quelli fra di loro che dovranno fare il servizio.

45 *Art.* 145. Le citazioni per contravvenzioni di polizia saranno fatte ad istanza del ministero pubblico, o della parte che reclama.

46 Saranno queste notificate da un usciere, e ne sarà data copia al prevenuto, o alla persona che ne è civilmente responsabile.

47 *Art.* 146. La citazione non potrà essere data ad un termine minore di 24 ore, oltre un giorno per ogni tre miriametri (2), sotto pena di nullità, tanto della citazione che del giudizio che sarebbe reso in contumacia. Però questa nullità non potrà essere proposta che alla prima udienza, e prima di ogni altra eccezione, o difesa.

48 Nelli casi urgenti li termini potranno essere abbreviati, e le parti potranno essere citate a comparire nel giorno, ed all'ora indicata, in virtù di una cedola rilasciata dal giudice di pace.

49 *Art.* 147. Le parti possono comparire volontariamente o mediante un semplice avviso, senza che vi sia bisogno di citazione.

50 *Art.* 148. Prima del giorno di udienza il giudice di pace potrà sul requisitorio del pubblico ministero, o della parte civile stimare, o fare stimare li danni, formare, o fare formare dei processi verbali, fare, o ordinare tutti gl'atti che richiedono formalità.

(2) Cioè diciotto miglia.

51 *Art.* 149. Se la persona citata non comparisce nel giorno ed ora fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia.

52 *Art.* 150. la persona condannata in contumacia non sarà più ammissibile ad opporsi all'esecuzione del giudizio, se non si presenta nell'udienza indicata nel seguente articolo, salvo ciò che sarà regolato in appresso intorno all'appello, ed al ricorso in cassazione.

53 *Art.* 151. L'opposizione al giudizio contumaciale potrà farsi con una dichiarazione, in forma di risposta a piedi dell'atto di notificazione, o per mezzo di atto notificato entro tre giorni della notificazione, oltre un giorno per ogni tre miriametri.

54 L'opposizione porterà di dritto citazione alla prima udienza, dopo la spirazione dei termini, e si reputerà come non avvenute, se l'opponente non comparisse.

55 *Art.* 152. La persona citata comparirà in persona, o per mezzo di persona munita di speciale procura.

56 *Art.* 153. L'istruzione di ogni affare sarà pubblica sotto pena di nullità.

57 La medesima sarà fatta, secondo l'ordine che segue.

58 Il cancelliere legge li processi verbali, se ve ne sono.

59 Saranno sentiti li testimonj, se ne sono stati chiamati del ministero pubblico, o dalla parte civile, se vi sarà luogo, la parte civile farà le sue istanze.

60 La persona citata proporrà i suoi motivi, e farà ascoltare li suoi testimonj se ne avrà prodotti, o ne ha fatti citare, e se a termini dell'articolo seguente è ammissibile a produrli.

61 Il ministero pubblico riassumerà l'affare, e darà le sue conclusioni. La parte citata potrà proporre le sue osservazioni.

62 Il tribunale di polizia pronunzierà il giudizio nell'udienza in cui sarà stata terminata l'istruzione, o al più tardi nell'udienza seguente.

63 *Art.* 154. Le contravenzioni saranno provate tanto con processi verbali, o rapporti, quanto col mezzo di testimonj in mancanza di rapporti, e processi verbali, o in loro appoggio.

64 Nessuno sarà ammesso, sotto pena di nullità a provare col mezzo di testimonj oltre, o contro il contenuto nei processi verbali, e rapporti di ufficiali di polizia, che abbiano ricevuto dalla legge il potere di contestare li delitti, e le contravenzioni, salvo che venghino attaccati di falso. In quanto ai processi verbali, e rapporti fatti dagl'agenti, preposti, e officiali alli quali le leggi non hanno accordato il diritto di essere creduti finchè non vengano attaccati di falso, essi potranno essere impugnati con pruove contrarie, tanto scritte, che testimoniali, se il tribunale giudica a proposito di ammetterle.

65 *Art.* 155. Li testimonj presteranno all'udienza, sotto pena di nullità il giuramento di dire la verità; niente più che la verità, ed il cancelliere ne prenderà nota, come pure dei loro nomi, cognomi, età professione, e dimora, e delle loro principali dichiarazioni.

66 *Art.* 156. Gli ascendenti, o discendenti del prevenuto i suoi fratelli, e sorelle, o congiunti in simile grado, la moglie, o il suo marito, anco dopo pronunziato il divorzio non saranno chiamati, e sentiti come testimonj, ascoltandosi

però le dette persone non s'incorre nullità, allorchè il ministero pubblico, o la parte civile, o il prevenuto non si sono opposti perchè fossero ascoltati.

67 *Art.* 157. Li testimonj che non obediranno alla citazione, potranno esservi costretti dal tribunale, il quale a questo effetto, e nelle requisizioni del pubblico ministero pronunzierà nella medesima udienza nella prima contumacia l'ammenda, ed in caso di una seconda contumacia l'arresto personale.

68 *Art.* 158. Il testimonio in tal maniera condannato all'ammenda dopo la prima contumacia, e che in seguito della seconda citazione produrrà avanti al tribunale delle scuse legittime, potrà intese le conclusioni del ministero pubblico, essere sgravato dall'ammenda.

69 Se il testimonio non è citato di nuovo, potrà volontariamente comparire in persona, o per mezzo di uno munito di procura generale nell'udienza seguente per presentare le sue scuse, e chiedere, se vi è luogo, di essere sgravato dall'ammenda.

70 *Art.* 159. Se il fatto non presenta nè delitto, nè contravenzione di polizia, il tribunale annullerà la citazione, e tutto ciò che l'avrà seguita, e delibererà nel medesimo giudizio intorno alle domande per i danni, ed interessi.

71 *Art.* 160. Se il fatto è un delitto che porti pena correzionale, o più grave; il tribunale rinvierà le parti avanti il procuratore imperiale.

72 *Art.* 161. Se il prevenuto è convinto di contravenzione di polizia, il tribunale pronunzierà la pena, e delibererà nel medesimo giudizio intorno alle domande per la restituzione, e per i danni, ed interessi.

73 *Art.* 162. La parte soccombente sarà condannata nelle spese, anche in favore della parte pubblica.

74 Le spese saranno liquidate nel giudizio.

75 *Art.* 163. Ogni giudizio definitivo di condanna sarà motivato, e vi saranno inseriti i termini della legge applicata sotto pena di nullità.

76 Vi sarà fatta menzione se è reso inapellabilmente, o in prima istanza.

77 *Art.* 164. La minuta del giudizio sarà sottoscritta dal giudice che avrà tenuta l'udienza dentro 24. ore al più tardi, sotto pena di 25 franchi per il cancelliere, e di azione civile, se vi ha luogo, tanto contro il cancelliere che contro il presidente.

78 *Art.* 165. Il ministero pubblico, e la parte civile solleciteranno l'esecuzione del giudizio, ciascuno per quello che lo risguarda.

§. 2. *Della Giurisdizione dei Maires. come Giudice di Polizia.*

79 *Art.* 166. Li *maires* delle comuni non capo luogo del cantone conosceranno in concorrenza colli giudici di pace delle contravenzioni commesse nell'estensione della loro comune da persone prese in fragrante delitto, o da persone che risiedono nella comune, o che vi sono presenti, allorchè anco li testimonj vi saranno presenti, o vi risiederanno, ed allorchè la parte reclamante farà istanza per i danni, ed interessi in una somma determinata che non ecceda 5. franchi.

80 Non potranno mai conoscere delle contravenzioni attribuite esclusivamente ai giudici di pace del art. 139. (3) nè di alcuna delle materie, la cognizione delle quali è attribuita ai giudici di pace, considerati come giudici civili.

(3) Vedi il superiore numero 38.

81 *Art.* 167. Nelle materie di polizia le funzioni di ministero pubblico presso il *maire* saranno esercitate dall'aggiunto ; in assensa dell'aggiunto, o allorchè questo rimpiazzerà il *maire* come giudice di polizia, da un membro del consiglio municipale, il quale sarà nominato a questo effetto dal procuratore imperiale per un anno intiero.

82 *Art.* 168. Le funzioni di cancelliere dei *maires* negl'affari di polizia saranno esercitate da un cittadino che il *maire* proporrà, e che in tale qualità presterà il giuramento avanti il tribunale di polizia correzionale. Egli riceverà per le sue spedizioni gl'emolumenti attribuiti al cancelliere dal giudice di pace.

83 *Art.* 169. Il ministero degl'uscieri non sarà necessario per la citazione alle parti. Queste potranno farsi col mezzo di un avviso del maire il quale avvertiranno il prevenuto del fatto di cui è incolpato, del giorno, e dell'ora in cui deve presentarsi.

84 *Art.* 170. Si farà lo stesso delle citazioni ai testimoni ; queste potranno essere fatte con avviso, indicante il momento in cui sarà ricevuta la loro deposizione.

85 *Art.* 171. Il *maire* darà udienza nella casa della comune egli ascolterà pubblicamente la parte, ed i testimonj.

86 Saranno inoltre osservate le disposizioni degl'articoli 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, e 160 (4) riguardo l'istruzione, e giudizio avanti il tribunale del giudice di pace.

§. 3. *Dell' Appello dai Giudizj di Polizia.*

87 *Art.* 172. Li giudizj resi in materia di polizia potranno essere attaccati per mezzo di appello, allorchè pronunziassero una carcerazione, o allorchè le restituzioni, ed altre riparazioni civili eccedessero la somma di cinque franchi, oltre le spese.

88 *Art.* 173. L'appello sarà sospensivo.

89 *Art.* 174. L'appello dei giudizj resi dai tribunali di polizia sarà portato al tribunale correzionale. Questo appello sarà interposto dentro 10. giorni della notificazione della sentenza alla persona, o al domicilio. Sarà proseguito, e giudicato nelle stesse forme stabilite per gl'appelli delle sentenze della giustizia di pace.

90 *Art.* 175. Quando in appello, o il procuratore imperiale, o alcuna delle parti lo richiedesse, potranno essere sentiti di nuovo li testimonj, ed anco potranno essere sentiti degl'altri.

91 *Art.* 176. Le disposizioni degl'articoli precedenti intorno alla solennità dell' istruzione, alla natura delle pruove, alle forme, all'autenticità, e la sottoscrizione del giudizio definitivo, e la condanna nelle spese, come pure le pene pronunziate in questi articoli, saranno comuni ai giudizj resi in appello dai tribunali correzionali.

92 *Art.* 177. Il ministero pubblico, e le parti potranno, se vi è luogo ricorrere in cassazione contro li giudizj resi in ultima istanza dal tribunale correzionale in appello dai giudizj di polizia.

93 Il ricorso avrà luogo nelle forme, e nei termini che saranno prescritti.

94 *Art.* 178. Nel principio di ogni trimestre li giudici di pace, ed i maires tra-

(4) Vedi dal superiore numero 51 al 72.

smetteranno al procuratore imperiale l'estratto dei giudizj di polizia che saranno stati resi nel trimestre precedente, e colli quali sarà pronunciata la pena di carcere. Questo estratto sarà rilasciato dal cancelliere senza alcuna spesa.

95 Il procuratore imperiale lo depositerà nella cancelleria del tribunale correzionale.

96 Ne renderà un conto sommario al procuratore generale presso la corte imperiale.

97 Processi che si formano al tribunale del giudice di polizia.
Vedi - *Giudice di pace* dal N. 589 al 599.

98 Come debbano essere stese le sentenze nei giudizj di polizia.
Vedi - *Giudice di pace* N. 610 e seg.

Legge dei 20 Aprile 1810.

99 *Art.* 44. Li giudici di polizia semplice si conformeranno alle disposizioni del codice d'istruzione criminale sulla lor competenza, e sul modo di conoscere gl'affari che loro sono attribuiti.

Decreto imperiale dei 18 *Agosto* 1810.

TITOLO II. Dei tribunali di semplice polizia.

100 *Art.* 38. Nelle città di Roma, Bordeaux, Firenze, Genova, Lyon, Marseille, Nantes, Roven, e Torino il tribunale di polizia sarà diviso in due camere.

101 A Parigi il tribunale di polizia sarà diviso in tre camere.

102 *Art.* 39. Nelle città, e nelle altre comuni che hanno diverse giustizie di pace, li giudici di pace faranno il servizio alternativamente per tre mesi, a cominciare dal più anziano nell'ordine di nomina, e se sono stati nominati nello stesso giorno da quello che è maggiore di età.

103 *Art.* 40. Il cancelliere del tribunale di polizia di Parigi avrà due sostituti giurati al meno; li cancellieri degl'altri tribunali di polizia divisi in due camere, avranno un commesso giurato.

104 Cosa disponga il codice civile rapporto ai tribunali di semplice polizia.
Vedi - *Tribunali* dal N. 97 al 103.

XIII.

105 *Legge dei 27 Ventoso anno VIII* (18 Marzo 1800).

Le funzioni del ministero pubblico presso li tribunali di polizia, saranno esercitate dai commissarj di polizia ne' luoghi ove sono fissati, e negl'altri degl'aggiunti dei maires.

XIV.

Legge dei 5 Brumajo anno IV (27 Ottobre 1795).

106 *Art.* 153. Chiunque sia accusato di un delitto la di cui pena non eccede nè il valore di tre giorni di lavoro, nè tre giorni di prigionia è citato avanti il tribunale di polizia per esservi inteso, e giudicato senza appello, salvo il ricorso al tribunale di cassazione.

107 La citazione è data ad istanza del commissario di polizia, o in sua mancanza dell'aggiunto del maire della comune ove è stato commesso il delitto (5).

108 Può ancora darsi a richiesta dei particolari che si pretendono lesi del delitto.

(5) Legge dei 27 Ventoso anno VIII.

109 *Art.* 154. In quest'ultimo caso, ed in quello in cui le persone lese del delitto intervengono, come parti civili, sulla citazione data dal commissario di polizia, il tribunale di polizia pronuncia inappellabilmente, e colla stessa sentenza sui danni, ed interessi pretesi a ragione del delitto, e sulla pena imposta dalla legge.

110 *Art.* 155. La citazione è notificata da un usciere che ne lascia una copia al prevenuto.

111 *Art.* 156. Possono ciò non ostante le parti volontariamente comparire, e su di un semplice avviso, e senza che siavi di bisogno di citazione.

112 *Art.* 157. La citazione è data a giorno, ed ora fissa; non può esservi frà la citazione e la comparsa un intervallo minore di 24 ore.

113 *Art.* 158. Se la persona citata non comparisce nel giorno, ed ora fissata dalla citazione, vien sentenziata in contumacia.

114 L'opposizione a questa sentenza deve essere formata nelli tre giorni dalla significazione di detta sentenza.

115 La parte che si oppone, e che poi si lascierebbe condannare una seconda volta in contumacia, non sarà più ricevuta a formare una nuova opposizione.

116 Le parti compariscono in persona, o per mezzo de'loro procuratori, senza che possino fare significare le loro difese (6).

117 *Art.* 162. L'informazione di ciascun affare è pubblica, e si fa nel seguente ordine.

118 Il cancelliere legge li processi verbali, se ve ne sono.

119 Si sentono li testimonj se sono stati prodotti dall'aggiunto municipale, o dal commissario di polizia.

120 Il citato propone la sua difesa, e fa sentire li suoi testimonj, se ne ha condotti, o fatti citare.

121 L'aggiunto municipale, o il commissario di polizia ristringe l'affare, e da le sue conclusioni.

122 Il tribunale pronuncia in seguito nella stessa udienza, o al più tardi nella seguente.

123 Motiva la sua sentenza, e v'inserisce li termini della legge che vi applica (7).

124 Il tutto sotto pena di nullità.

(6) La Legge dei tre Brumale anno IV vietava che potessero essere assistiti da verun difensore, o consiglio.

(7) Secondo le circostanze, o la maggiore, o minore gravità del delitto, l'aggiunto che esercita le funzioni del ministero pubblico può richiedere la graduazione delle pene, senza però che queste possino essere al di sotto di un giorno di carcerazione, o della multa di un giorno di lavoro: Deve ancora osservare che la Legge dei 23 Termifero anno IV 20 Agosto 1796 non permette ai Tribunali di modificare le pene da infligersi per li delitti rurali, o delle foreste.

TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA (*)

SOMMARIO

(* Vi era in ciascun Circondario comunale un tribunale di prima istanza.

In alcuni Circondarj questo tribunale non era composto che di tre Giudici, e due suppleenti.

In altri vi erano quattro giudici, e tre suppleenti; Alcuni erano composti di sette giudici, e quattro suppleenti, ed allora si dividevano in due camere.

Quelli di Marsiglia, Bordeaux, e Lyone erano composti di dieci giudici, e cinque suppleenti, e si dividevano in tre camere; Quello di Turino era composto di tredicici giudici, e di sei suppleenti, e si divideva in quattro camere; Quello di Roma era composto di un Presidente, di due vice Presidenti di dodici giudici, e di cinque suppleenti e si divideva in tre camere.

Questa varietà sul numero dei giudici, e dei suppleenti non producea verun effetto sulle loro attribuzioni; Gl'uni, e gl'altri conoscevano egualmente delle materie civili in prima, ed ultima istanza nei casi determinati dalla Legge; Conoscevano ancora delle materie di polizia correzionale, e pronuncia-

Ordine della consulta straordinaria dei 17 Giugno 1809.
TITOLO V CAPITOLO II. SEZZIONE II.
Della composizione de' tribunali di prima istanza.

1 *Art.* 59. Verrà stabilito un tribunale di prima istanza in ogni capo luogo dei circondarj comunali dei dipartimenti delli stati Romani.

2 *Art.* 60. Ciascun tribunale sarà composto di un presidente, di quattro giudici, e di tre suppleenti nelle città nelle quali la popolazione è di cinque mila anime, o al di sopra; negl'altri luoghi sarà formato di un presidente di quattro giudici, e di tre supplementi.

3 *Art.* 61. Si nominerà presso ciascun tribunale di prima istanza un procuratore imperiale. e un cancelliere.

4 *Art* 62. Gl'uscieri di udienza saranno in numero di sei ne'tribunali composti di cinque giudici, e di tre in quelli ne'quali il numero de'giudici è ieferiore.

5 *Art.* 63, I supplementi non avranno alcuna funzione abituale; essi sono solamente incaricati di supplire momentaneamente per i membri del tribunale che potrebbero essere impediti.

6 *Art.* 64. I giudici, i procuratori imperiali, e i loro sostituti non potranno essere a un tempo stesso giudici di pace, maires, aggiunti, prefetti, sotto prefetti, consiglieri, e segretarj della prefettura, cancellieri, difensori, uscieri, giudici de'tribunali di commercio, esattori perpetui, ricevitori di tasse indirette, notari, o avvocati esercenti la lor professione.

7 *Art.* 65 Essi non potranno consultare, scrivere, nè firmare alcuna scrittura negl'affari che non sono della loro propria persona, ancorchè questi fossero pendenti avanti ad altro tribunale.

8 *Art.* 66. Li suppleenti non potranno essere cancellieri, uscieri, o esattori.

9 *Art.* 67. Il concorso di tre giudici sarà necessario in ciascun tribunale per pronunciare un giudicato; sarà sufficiente la pluralità delle voci.

10 *Art.* 68. L'appannaggio de'presidenti, vice presidenti, giudici de'tribunali di prima istanza, e de'procuratori imperiali sarà, cioè; nelle città di cinque mila anime, e al di sopra di 1800 franchi l'anno, e in quelle al di sotto di 1500.

11 *Art.* 69. I presidenti avranno un supplemento di metà in sopra più del loro

vano sull'appello dei giudicati resi in prima istanza dai giudici di pace.

Li suppleenti non avevano abituali funzioni, erano unicamente nominati per rimpiazzare momentaneamente, secondo l'ordine di loro nomina, o li giudici, o il procuratore imperiale presso ciascun tribunale di prima istanza vi era un procuratore imperiale, ed un cancelliere; Vi erano di più in alcune Città uno, o due sostituti.

Li procuratori imperiali presso questi tribunali aveano il diritto di sorveglianza sui giudici di pace del loro circondario.

L'Imperatore scieglieva alla fine di ogni triennio frai giudici di ciascun tribunale un presidente; scieglieva un vice-presidente ne'tribunali che dividevano in due camere, e due vice-Presidenti nei tribunali che si dividevano in tre camere; Li presidenti, e li vice presidenti poteano sempre rieleggersi.

Nei tribunali ne'quali non vi erano che tre giudici, uno di essi dovea per giro fare le funzioni di direttore di Giurì per il corso di tre mesi.

Nei tribunali ove vi erano più di tre giudici, queste funzioni doveano essere successivamente esercitate per il corso di sei mesi da ciascuno dei giudici, eccettuatine li presidenti, e vice-presidenti.

Le sentenze di un tribunale di prima istanza non poteano proferirsi, se non che col concorso di almeno tre giudici.

Piacque a Sua Maestà Imperiale con varj Decreti sulla nuova organizazione giudiziaria dare ancora alcuni cangiamenti tanto sulla formazione che sul modo di procedere di questo tribunale, che verranno da noi religiosamente riportati in seguito.

appannaggio, i vice presidenti l'avranno di un quarto. Li procuratori imperiali avranno la stessa indennità supplementaria de' presidenti.

12 *Art.* 70. I cancellieri avranno ognuno lo stesso appannaggio di ciascun giudice.

13 *Art.* 71. La metà dell'appannaggio fissato ai giudici, presidenti, e vice presidenti sarà messa in massa per farsene una distribuzione in ragion di assistenza.

14 *Art.* 72. I procuratori imperiali, e i loro sostituti saranno soggetti alla puntatura nello stesso modo dei giudici, allorchè saranno supplite le loro veci da un giudice.

15 *Art* 73. Il suppleente non riceverà per la sua assistenza che quella persona che sarebbe toccata al giudice per cui farà le veci.

16 Se poi coprirà un posto vacante per morte, dimissione, o altro riceverà la totalità dell'appuntamento fino all'istallazione del nuovo giudice.

17 *Art.* 74. Le ammissioni de' giudici di prima istanza, de' procuratori imperiali, e de' loro sostituti, si faranno all'udienza della camera della corte di appello, ove risiederà il primo presidente.

TITOLO V. CAPITOLO II. SEZZIONE II.

Della competenza del tribunale di prima istanza in materia civile.

18 *Art* 75. Il giudizio civile di tutti gl'affari personali, reali, e misti non attribuiti alle giustizie di pace, ed ai tribunali di commercio apparterrà ai tribunali di prima istanza.

19 *Art.* 76. L'appellazione dei giudicati che i giudici di pace non possono dare che in prima giurisdizione si porterà avanti li medesimi tribunali.

20 *Art.* 77 Nei circondarj dove non vi saranno tribunali di commercio, li giudici di prima istanza faranno le funzioni di giudici di commercio, e giudicheranno delle medesime materie. In questo caso l'istruzzione de' giudizj si farà nelle stesse forme, come si farebbe avanti i tribunali di commercio, e i giudicati produrranno li stessi effetti.

21 *Art.* 78. Li giudici dei tribunali di prima istanza giudicheranno in prima, ed ultima giurisdizione tutte le cause personali, e mobili fino al valore di mille franchi di capitale, e tutte le cause reali di cui l'oggetto principale sarà di 50 franchi di risposta determinata, sia in rendita, o sia per convenzione di locazione. Le risposte degl'interessi scadute, e domandate nel principio del giudizio fanno parte del capitale all'effetto di regolar l'attribuzione in prima, o ultima giurisdizione

22 *Art.* 79. I tribunali di prima istanza pronuncieranno sul regolamento de' giudici, allorchè una stessa differenza sarà portata a due, o più tribunali di pace di loro giurisdizione

23 *Art* 80 In tutte le materie personali, reali, o miste, ed a qualunque somma di valore che l'oggetto della lite possa ammontare, le parti inclinate a transiggere, potranno, se la cosa è suscettibile di transazione, consentire di essere giudicate in prima, ed ultima giurisdizione del tribunale di prima istanza che possiede la causa nel caso il giudicato sarà inappellabile.

24 *Art.* 81. I medesimi tribunali giudicano in prima, ed ultima giurisdizione sulle semplici scritture, e senza spesa di processo le azioni civili relative alla perezzione delle contribuzioni indirette, e ciò non ostante le forme generali prescritte dal codice della processura civile.

25 *Art.* 82. I giudicati si daranno a pluralità di voti, e senza ritardo, potranno ciò non ostante i giudici ritirarsi nella camera del consiglio per ivi raccogliere le opinioni; potranno ancora dilazionare la causa ad una delle udienze prossime per indi pronunciare la sentenza.

26 *Art.* 83. Ogni ricorso al principe per ottenere il benefizio della restituzione, quello d'inventario, rilievo del tempo, o qualche altra facoltà che deriva dall' esercizio del diritto di proprietà, unitamente alle lettere, o rescritti che si spedivano a questo oggetto sono aboliti, e soppressi.

27 In tutti i casi in cui queste lettere di rescritti erano necessarie o di uso ei si potrà provedere direttamente avanti i tribunali nelle forme ordinarie prescritte per le azioni civili.

28 *Disposizioni su questo tribunale contenute sul decreto imperiale di regolamento per la polizia, e la disciplina delle corti, e dei tribunali dei 30 Marzo 1808.*

SEZIONE I. Del rango dei giudici fra loro e del servizio.

29 *Art.* 46. Il presidente d'un tribunale di prima istanza composto di più camere, presiederà quelle che egli preferirà; presiederà le altre camere ogni qualvolta stimerà ciò convenevole.

30 *Art.* 47. Ogni qualvolta il presidente si troverà nel caso di essere supplito in funzioni, che gli sono specialmente attribuite, il più anziano dei vice presidenti sarà quello che adempirà le di lui veci.

31 Se il tribunale non sarà diviso in più camere, il presidente sarà supplito dal giudice più anziano.

32 *Art.* 48. Il presidente, ed i vice presidenti saranno in caso d'impedimento rimpiazzati pel servizio dell'udienza del giudice presente più anziano nell'ordine di nomina.

33 *Art.* 49. In caso d'impedimento di un giudice, per compire il numero indispensabile egli sarà rimpiazzato, o da un giudice di un altra camera che tenesse udienza all'ora medesima, ovvero da uno de'giudici suppleenti, osservando in ogni caso, e quanto più si potrà l'ordine della nomina.

34 In mancanza di suppleenti, sarà chiamato un avvocato addetto al tribunale, ed in mancanza di questo un causidico seguendo parimenti l'ordine del rollo.

35 *Art.* 50. Sarà fatto ogn'anno un cambiamento in modo che tutti i giudici facciano consecutivamente il servizio di tutte le camere.

36 Se vi saranno varj vice presidenti, passeranno anch'essi ogni anno da una camera all'altra.

37 *Art.* 51. In quei tribunali ne'quali non vi sono che tre giudici, ciascuno di essi farà a vicenda, durante tre mesi le funzioni di direttore del giurì.

38 In queì tribunali nei quali vi sono più di tre giudici, queste funzioni saranno successivamente riempite durante sei mesi dal primo di Maggio, fino al primo Novembre, e dal primo Novembre fino al primo di Maggio da ciascuno dei giudici diversi dai presidenti, e dai vice presidenti e secondo l'ordine della nomina.

39 Il direttore del giurì sarà, in caso d'impedimento rimpiazzato da quel giudice che lo seguirà nell'ordine della lista; non potrà esserlo da un supplementario, se non se in mancanza di tutti gl'altri giudici.

40 Il direttore del giurì assisterà alle udienze della camera a cui egli sarà addetto, ogni qualvolta glie le permetteranno le sue funzioni.

41 Quei giudici li quali usciranno dal servizio di direttore al primo Maggio, entreranno di nuovo in quella camera in cui li avrà posti il cambiamento dell'anno.

42 Quei che usciranno dal medesimo servizio al primo di Nomembre, torneranno nella camera in cui li collocherà il cambiamento.

43 *Art.* 52. Saranno distese due listo, l'una di rango, e l'altra di servizio, conformemente agl'articoli 7 e 8 sopra espressi (1).

SEZIONE II Delle udienze.

44 *Art.* 53. Le disposizioni degl'articoli 10, e seg. concernenti le tenute delle udienze, e componenti la sezione II del titolo I del presente regolamento, saranno parimenti eseguite nei tribunali di prima istanza (2).

SEZIONE III. Della distribuzione delle cause.

45 *Art.* 54. Ogni supplica tendente a fare arrestare, o dimandare mobili, o merci, ovvero ad altre misure d'urgenza, le suppliche per far rilasciare una dalle carceri, o per ottenere la permissione di citare per cessione di beni, o per omologazione di concordati, e deliberazioni di crediti, e quelle per citare a breve dilazione in qualsivoglia materia, saranno presentate al presidente del tribunale il quale risponderà per via di rescritto, dopo averle comunicate, se vi sarà luogo al procuratore imperiale.

46 Nondimeno alle suppliche presentate dopo la distribuzione della causa, e nel decorso della lite, sarà risposto dal vice presidente di quella camera, a cui sarà stata distribuita la causa.

47 *Art.* 55 Sarà tenuto nella cancelleria un registro, ossia ruolo generale segnato, e firmato dal presidente, nel quale saranno scritte, secondo l'ordine della loro prestazione tutte le cause, eccetto quelle soltanto di cui si farà menzione negl'articoli seguenti.

48 I causidici saranno obbligati di fare questa iscrizzione la vigilia al più tardi del giorno in cui si presenteranno.

49 Ogni iscrizzione conterrà i nomi delle parti, quelli dei causidici, ed in margine sarà fatta la distribuzione del presidente.

50 *Art* 56 Nei tribunali di prima istanza composti di più camere saranno tenuti due altri registri, uno dei quali sarà per le citazioni rilasciate in forma di querela e vidimate dal direttore del giurì, e per le contravenzioni alle leggi, ed ai regolamenti di polizia, e l'altro per le cause relative alle leggi sopra le foreste, e diritti di registramento, ai lotti, ai diritti d'ipoteca, di cancelleria, ed in generale alle contribuzioni di tutto in ciò che è della competenza del tribunale.

51 Le cause sopra espresse saranno per ordine di numeri portate alla camera indicate dal presidente per questa sorte di causa.

52 *Art.* 57. Il presidente del tribunale terrà l'udienza dei ricorsi, a cui saranno portati tutti li ricorsi per qualsivoglia causa.

53 *Art.* 58. Tutte le altre citazioni in materia civile, sia con le dilazioni ordina-

(1) Vedi – Corte di Appello N. 23, e 24.

(2) Vedi – Corte di Appello dal N. 25 al 38.

rie, sia con breve dilazione in vigore d'ordinanza, saranno intimate per comparire nella camera in cui siede abitualmente il presidente.

54 *Art.* 59. Nel giorno in cui si presenteranno l'usciere dell'udienza farà successivamente all'aprire dell'udienza tenuta dal presidente la nomina delle cause secondo l'ordine del loro collocamento nel registro generale.

55 Dietro a questa nomina, e nelle medesime udienze saranno date le osservazioni per mancanza di essere comparso, secondo le conclusioni firmate dal causidico che le richiederà e saranno depositate sul tavolino, uniformandosi al codice di procedura.

56 *Art.* 60. Le contestazioni relative ai pareri de' parenti, agl'interdetti, al essere ammesso in possesso dei beni degl'assenti, all'autorizzazione delle mogli per assenza, o rifiuto dei loro mariti, alla correzzione d'errori negl'atti dello stato civile ed altri del medesimo genere e gl'affari che interesseranno il governo, le comuni, e li stabilimenti pubblici saranno riservate a quelle camere in cui siede abitualmente il presidente.

57 Sarà lo stesso delle cause rimandate all'udienza, salvo al presidente a mandarle ad un altra camera, se vi sarà luogo.

58 *Art.* 61. Le cause diverse da quelle eccettuate dagl'articoli precedenti, saranno ogni giorno d'udienza distribuite dal presidente fra le camere sulla lista generale nel modo che gli parrà più convenevole per l'ordine del servizio e l'accelleramento delle cause.

59 Egli rimanderà ancora a ciascuna camera quelle cause che essa dovrà giudicare a motivo di pendenza, o di connessità di lite.

60 *Art.* 62. Sarà estratto per ciascuna camera dal registro generale un registro particolare delle cause che le saranno state distribuite, e rimandate.

61 Questo registro particolare sarà consegnato al cancelliere nella camera che concernerà.

62 *Art.* 63. Se insorgeranno difficoltà, o intorno alla pendenza della lite, o sulla distribuzione, o sulla connessità, li causidici saranno obbligati di presentarsi al presidente all'ora solita della distribuzione; egli deciderà senza forma di processo, e senza spese.

63 *Art.* 64. Le omologazioni di parere delle camere di disciplina degl'uffiziali ministeriali saranno portate innanzi al tribunale intiero, ogni qualvolta interesseranno il corpo di questi officiali.

64 *Art.* 65. Li giuramenti che devono essere fatti avanti il tribunale di prima istanza saranno ricevuti nell'udienza della camera che terrà il presidente, o nell' udienza della camera delle vacanze, se si presenteranno per fare questi giuramenti pendenti le ferie.

SEZ. IV. *Della formazione dei Processi, e della Sentenza.*

65 *Art.* 66. Le cause introdotte per via di citazione di breve dilazione, quelle per declinatorj, eccezzioni, e regolamenti di procedura che non interessano il fondo della causa, quelle rimandate all'udienza in stato di ricorso, quelle di essere poste in libertà, di provisione alimentaria, e qualsivoglia altra di simile urgenza saranno chiamate su semplice memoria per essere difese, e giudicate senza remissione, e senza essere poste in giro di lista.

66 Se per considerazione straordinaria il tribunale crederà dovere accorda-

re una dilazione, sarà ordinata in contraddittorio a giorno fisso, e nel giorno stabilito non potrà esserne accordata un altra.

67 Negl'appelli delle cause, quelle che sono espresse qui sopra saranno ritenut per essere giudicate prima di quelle degl'affissi.

68 Art. 67. Saranno fatti degl'affissi di un determinato numero di cause secondo il registro particolare delle camere a cui sono portate, sotto la cura del suo presidente.

69 Ciascuno di questi affissi sarà esposto nella sala d'udienza, e nella cancellaria, otto giorni prima che le cause siano chiamate.

70 Art. 68. Un certo numero delle cause affisse sarà chiamato nel primo giorno d'udienza di ogni settimana che verrà in seguito di quella dell'esposizione dell' affisso.

71 Art. 69. Nel caso che i due causidici non comparissero a questo appello, sarà ritirata la causa del registro, Il causidico dell'attore sarà mallevadore verso il suo cliente di tutti li danni, e delle spese se vi sarà luogo

72 Se si presenterà un causidico solo, egli sarà tenuto di domandare il giudicato.

73 Se saranno presenti li due causidici, saranno tenuti di dichiarare le qualità e di prendere le lor conclusioni;sarà a loro fissato un giorno. per perorare.

74 Se qualche ostacolo non permetterà che i causidici, ed i difensori, oppure uno di loro si trovino presenti nel giorno prefisso, dovranno dirlo subito, e se il tribunale ammetterà la scusa, sarà fissato un altro giorno

75 Art 70. Li causidici saranno tenuti nelle cause già poste negl'affissi. significare le loro conclusioni, almeno tre giorni prima di presentarsi all'udienza, sia per perorare, sia per dichiarare le qualità

76 Art 71. In qualsivoglia causa li causidici, e li difensori non saranno ammessi a perorare in contraddittorio, ed a prendere le loro conclusioni se non dopo che le respettive conclusioni prese, e da essi sottoscritte siano state rimesse al cancelliere.

77 Art 72. Se verranno prese delle conclusioni nella sala stessa del tribunale. il causidico, o i causidici saranno tenuti di consegnarle, firmate che le avranno, al cancelliere, il quale le trascriverà nei fogli di udienza.

78 Li causidici saranno obbligati di aggiungere alle loro conclusioni l'indicazione della sezione in cui pende la causa, ed il numero di questa nel registro generale.

79 Art. 74. Le disposizioni degl'articoli 29. 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, e 3, del presente regolamento (3) relative alla procedura. ed al giudizio nelle corti d' appello, saranno parimenti osservate nei tribunali di prima istanza.

80 Art 75. Se i fogli di un udienza, o più non fossero stati firmati nelle dilazioni com'è determinato negl'articoli 36, e 37 (4) del presente regolamento. ne sarà reso conto dal procuratore imperiale della corte d'appello alla camera presieduta dal primo presidente. Questa camera potrà. secondo le circostanze, e dietro alle conclusioni in scritto del nostro procuratore generale autorizzare

(3) Vedi Corte d'Appello dal N. 58 al 74. (4) Vedi Corte d'Appello dal N. 70 al 73.

uno di quei giudici che hanno contribuito a queste sentenze, a firmarle.

SESSIONE V *Delle Vacanze*.

81 *Art.* 75. Nei tribunali di prima istanza composti di più camere, il servizio durante le vacanze sarà fatto ogn'anno alternativamente dal presidente, e dal vice presidente, o da uno dei vice presidenti, o da due di quei giudici i quali non saranno stati direttori del giuri nel decorso dell'anno, ed i quali non saranno, e non avranno da essere di servizio nella sezione incaricata della polizia correzionale, in modo che tutti i giudici facciano anche essi successivamente questo servizio.

82 Il direttore del giuri non ha vacanze.

83 *Art.* 76. Il ministero pubblico sarà esercitato dal nostro procuratore imperiale, se non avrà sostituto, o alternativamente dal nostro procuratore imperiale, e dal suo sostituto, oppure alternativamente dai sostituti, se ve ne saranno varj.

84 *Art.* 77. Il presidente aprirà la camera delle vacanze, ed il nostro procuratore imperiale vi assisterà.

85 *Art.* 78. Gl'articoli 42, 43, 44, e 45 (5) del presente regolamento concernenti le camere delle vacanze delle corti di appello saranno osservati nei tribunali di prima istanza.

86 Nondimeno la camera delle vacanze di prima istanza in Parigi, terrà almeno quattro udienze per settimana.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 22 Luglio 1809.

87 *Art.* 7. Vi sarà un tribunale di prima istanza a Roma composto di un presidente, e di due vice presidenti, di dodici giudici, e di cinque supplementi. Egli si dividerà in tre sezioni. Una di esse sarà specialmente incaricata di giudicare i delitti di polizia correzionale. I giudici presteranno il servizio a turno in ognuna di queste sezioni.

88 *Art.* 8. Oltre il magistrato informante di cui si è parlato all'articolo 2. dell' ordine della consulta dei 21 Luglio corrente, (6) sarà fissato in Roma un magistrato informante supplementario, che in caso di urgenza, e per multiplicità di affari potrà processare a vicenda collo stesso magistrato informante, o processante.

89 *Art.* 9. Vi sarà presso il tribunale di prima istanza di Roma un procurator imperiale, due sostituti, ed un cancelliere che dovrà avere a suo carico, almeno due commessi cancellieri che abbian giurato (**).

90 *Art* 10. L'appannaggio del presidente, e procuratore generale imperiale resta fissato a ottomila franchi per cadauno. L'appannaggio dei giudici, dei sostituti, e del cancelliere, è di tre mila 600 franchi per cadauno. I vice presidenti, hanno un supplemento di un quarto di più dell'appannaggio dei giudici (7).

(5) Vedi - Corte d'Appello dal N. 81 all'87.

(6) Vedi - Corte di Giustizia Criminale N. 34.

(**) Con decreto di S: M: L'IMPERATORE datato dal quartier generale imperiale di Smolensko li 21 Agosto 1812 viene portato a cinque il numero de' commessi cancellieri giurati di questo tribunale.

(7) Questo tribunale è situato nel palazzo detto Madama, ossia del fu tribunale del Governo di Roma; Tiene udienza ogni giorno, eccettuate le feste: Le udienze cominciano alle ore dieci della mattina; Si vedranno nella prosecuzione di questo Titolo dal N. 294 al 360 li decreti imperiali dei 20 Aprile, e 18

91 Gl'uscieri di udienza saranno in numero di sei presso il tribunale di prima istanza in Roma.

XIII.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 Agosto 1809.

92 *Art.* 1. Li tribunali di prima istanza delli stati romani, ai quali non è stato stabilito un maggiore assegnamento, goderanno del seguente.

93 Li presidenti, e li procuratori imperiali di 1700 franchi per cadauno, li giudici, e cancellieri dell'assegnamento di 1500 franchi per ciascuno.

X V.

Ordine della Consulta Straordinaria dei 19 Agosto 1809.

94 *Art.* 1. Le minute spese per le corti, e tribunali della città di Roma, e delli stati romani, sono fissate, come segue: Tribunale di prima istanza residente in Roma fr. 2400. Tribunale di prima istanza di Spoleto, e Perugia fr. 1800. Tribunale di prima istanza di Viterbo, Velletri, Frosinone, Tivoli, Rieti, Foligno, e Todi fr. 1500.

95 *Art.* 2. Le minute spese qui sopra si ordineranno di mese in mese dalla consulta sulli stati certificati dai presidenti respettivi, e dai procuratori generali, o imperiali accompagnati da'documenti che le giustificano (8).

96 *Art.* 3. Si accorderà per spesa di segretario del tribunale, o del procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza di Roma fr. 1400.

97 Ad ognuno de'procuratori imperiali presso li tribunali di prima istanza di Spoleto, e Perugia fr. 600.

98 Ad ognuno de'procuratori imperiali degl'altri tribunali di prima istanza dell stati romani fr. 400

99 *Art.* 4. Le spese di segretario enunciate all'articolo precedente si pagheranno di mese in mese sulli stati scritti in margine dalli segretarj stessi, e certificati dai procuratori generali, o imperiali respettivi.

XV

100 *Ordine della Consulta Straordinaria dei 19 Agosto 1809.*

101 La consulta straordinaria ec. Ordina:

103 *Art* 1. Il tribunale di prima istanza di Roma, conservando il numero attuale

Agosto 1810 coi quali si dà una nuova organizzazione ai tribunali, e fra questi anco a quelli del tribunale di prima istanza. In seguito di tali decreti quello di Roma fu istallato nella sala detta degl'Orazj in Campidoglio il dì 22 Agosto 1811 dal Signor Avocato Ferretti uno de'presidenti della Camera Imperiale. Fu fatto l'appello nominale di ciascuno dei membri del tribunale, ed ognuno di essi prestò il solito giuramento di obedienza, e fedeltà Il Sig Presidente Ferretti pronunciò in seguito un discorso pieno di gravità, e di eloquenza con cui rilevò l'importanza della giudiziaria magistratura, espose li doveri dei giudici, ed indicò gl'abusi dell'antica legislazione, ed i vantaggi della nuova Risposero a questo con dottrina, e facondia li Signori Presidente del tribunale, e sostituto che facea le funzioni di procuratore imperiale In fine il Sig Commissario pronunciò essere legalmente istallato il tribunale Civile di Roma..

Sarebbe qui luogo a trasmettere ai posteri li nomi di quelli che da S: M: Imperiale furono giudicati meritevoli di esercitare le magistrature di prima Istanza, non solo in Roma, ma ne'circondarj dei due dipartimenti, ma le variazioni che ad ogni momento necessariamente devono accadere in un sì copioso numero di soggetti, il desiderio di essere più breve che sia possibile in un opera, che diviene bastevolmente pesante a chi ne fa l'acquisto, ed il commodo che ciascuno può avere di rincontrarli nel libercolo che annualmente si pubblica, sotto il titolo di Annuario ci fanno legge per ommettere una longhissima nomenclatura

(8) Con ordine della stessa consulta dei 10 Decembre 1810, furono gl'assegnamenti per tali spese accresciuti a 600 franchi- Vedi li seguenti numeri dal N. 302 al 304.

de' giudici si dividerà in quattro sezioni, tre delle quali saranno incaricate di giudicare le materie civili.

104 Ciascuna sezione dovrà avere tre giudici almeno, compresovi il presidente, o il vice presidente.

105 *Art.* 2. Il tribunale alla sua nuova apertura procederà alla formazione della quarta sezione, e se sarà d'uopo darà quelle disposizioni di regolamento, che giudicherà necessarie per la migliore disposizione del servizio.

106 *Art.* 3. Queste disposizioni di regolamento saranno sottoposte alla consulta per mezzo del referendario incaricato del dipartimento della giustizia, e saranno frattanto eseguite.

107 *Art.* 4. Il Sig Staurini giudice al tribunale suddetto è nominato vice presidente ad una delle tre sezioni civili, e godrà del sovrappiù dello stipendio, accordato per simile qualità pel primo del prossimo Novembre.

108 *Art.* 5. Il Sig. Binda uditore presso la corte d'appello è nominato all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza di Roma, e prenderà lo stipendio di sostituto computando dal primo Novembre.

109 *Art.* 6. Il presente ordine cesserà di avere effetto alla nuova organizzazione de' tribunali, contemplata dalla legge del dì 20 Aprile, e del decreto imperiale dei 18 Agosto 1810 (10).

110 *Art.* 7. Il presente ordine sarà sottoposto a Sua Eccellenza il gran Giudice ministro della giustizia, pubblicato, ed inserito nel bollettino.

XVI.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO II. De' Tribunali inferiori. TITOLO I Della Conciliazione.

111 *Art* 48. I tribunali di prima isanza non potranno ammettere alcuna domanda principale che introduca una causa tra parti capaci di transigere, e sopra cose che possono essere materia di transazione, se prima il reo non sarà stato chiamato a conciliazione avanti il giudice di pace, o se le parti non saranno comparse volontariamente innanzi ad esso

112 *Art.* 49 Sono dispensate dall'esperimento preliminare di conciliazione: 1 Le domande che riguardano lo stato, il demanio, le comuni, i pubblici stabilimenti, i minori, gl'interdetti, ed i curatori delle eredità giacenti. 2. Le domande che esiggono celere spedizione. 3. Le domande dirette a richiamare in cause nuove parti litiganti, o rilevatori. 4. Le domande in affari di commercio. 5. Le domande fatte per il rilascio di persone detenute, per la contradizione ai sequestri o per la revoca dei medesimi; quelle per il pagamento di pigioni, di affitti di rendite arretrate, o di pensioni, e quelle dei procuratori per il pagamento delle spese. 6 Le domande promosse contro più di due parti, quando anche abbiano un interesse medesimo. 7. Le domande fatte per ricognizione di scritture, per disapprovazione dell'operato dei procuratori, per competensa di giurisdizione, per declinatoria di foro, o per azioni civili contro i giudici. Le domande contro i sequestratarj, e generalmente tutte le cause vertenti sul sequestro, sulle offerte reali; sulla restitu-

(10) Vedi – Tribunali dal N. 2 al 13.

zione, o comunicazione di documenti, sulle separazioni de'beni, sulle tutele, e curatele, e finalmente tutte le cause eccettuate dalla legge.

113 *Art.* 50. Il reo dovrà essere chiamato a conciliazione. 1 Nelle materie personali, e reali, avanti il giudice di pace del di lui domicilio, e se i rei saranno due, innanzi al giudice costituito nel domicilio di uno di essi a scelta dell' attore. 2. Nelle cause di società per tutto il tempo di sua durata, innanzi al giudice di pace del luogo medesime ov'essa è stabilita; eccettuate per altro tutte le cause attenenti a società commerciali. 3 Nelle materie di successione, trattandosi di domande fra gl'eredi fino alla divisione inclusivamente, di domande intentate dai creditori del morto avanti la divisione, di domande relative all'adempimento di disposizioni per causa di morte, fino alla sentenza definitiva, il reo sarà convenuto avanti il giudice di pace situato nel luogo, ove si apre la successione.

114 *Art.* 51. Il termine delle citazioni non potrà essere minore di tre giorni.

115 *Art.* 52. La citazione sarà portata da un usciere della giustizia di pace dal reo, ed esprimerà sommariamente l'oggetto della conciliazione.

116 *Art.* 53. Le parti compariranno in persona, o per mezzo di un legittimo procuratore, in caso d'impedimento.

117 *Art.* 54. In occasione della comparsa l'attore potrà spiegare. ed anco estendere la sua domanda, ed il reo opporre, e proporre ciò che stimerà conveniente. Il processo verbale che verrà steso, enuncierà le condizioni dell'accomodamento, se questo ha luogo, ed in caso diverso indicherà sommariamente che le parti non hanno potuto accordarsi.

118 Le condizioni fatte dalle parti, ed inserite nel processo verbale, avranno forza di privata obbligazione (11).

119 *Art.* 55. Se una delle parti deferisce il giuramento all'altra, il giudice di pace dovrà riceverlo. e farne menzione in caso di rifiuto (12).

120 La parte che trascurerà di comparire sarà condannata ad un ammenda di dieci franchi. e non potrà essere ammessa all'udienza, finchè non avrà giustificato il pagamento.

121 *Art.* 57. La citazione fatta ad oggetto di conciliare le parti interromperà la prescrizione, e darà corso agl'interessi, supposto che la domanda sia stata fatta dentro un mese, a contare dal giorno della mancata comparsa, o della non seguita conciliazione (13).

122 *Art.* 58. Nel caso della mancanza a comparire di una delle parti, ne sarà fatta menzione sul registro della cancelleria della giustizia di pace, e sull'originale o sulla copia della citazione, senza che vi sia bisogno di stenderne processo verbale.

TITOLO II. *Delle assegnazioni di termine*

123 *Art.* 59. Nelle azioni personali l'assegnazione al reo si farà avanti il tribunale del suo domicilio, o avanti quello della sua abitazione, se non ha domicilio.

(11) Veggasi quanto viene su ciò prescritto nel Codice Civile all'articolo 2127 al Titolo: Privilegi N. 67.

(12) Veggasi quanto viene su ciò stabilito dal codice civile dell'articolo 1357 al 1365, nel nostro titolo - Pruova dal N. 67, all'80.

13) Veggasi il prescritto del codice civile dell' articolo 2244, al 2247 nel nostro titolo - Prescrizione dal N. 28, al 31.

124 Se più sono i rei, avanti al tribunale costituito nel domicilio di uno di essi a scelta dell'attore.

125 Nelle azioni reali, avanti al tribunale del luogo, ove esiste la cosa litigiosa.

126 Nelle azioni miste, avanti il giudice situato nel luogo della cosa litigiosa, o avanti il giudice del domicilio del reo.

127 Nelle materie di società, finchè questa sussiste, avanti il giudice del luogo nel quale è stabilita.

128 Nelle materie di successione: 1. trattandosi di domande tra gl'eredi, fino alla divisione inclusivamente. 2. di domande intentate dai creditori del morto avanti la divisione, 3. di domande relative all'adempimento di disposizioni per causa di morte, fino alla sentenza definitiva, il reo sarà convenuto avanti il tribunale del luogo, ove si apre la successione.

129 In materia di fallimenti, avanti il giudice stabilito nel domicilio del fallito.

130 In cause di rilevazione, avanti il giudice del luogo, ove sarà pendente la domanda principale.

131 Finalmente qualora segua elezione di domicilio per l'esecuzione di un atto, la citazione sarà fatta innanzi al tribunale del domicilio prescelto, o avanti il tribunale situato nel domicilio del reo, conforme è prescritto dal codice civile (14).

132 *Art.* 60. Le istanze per gl'ufficiali addetti al ministero saranno intentate avanti quel tribunale in cui furono fatte le spese.

133 *Art.* 61. L'atto di assegnazione di termine conterrà: 1. La data del giorno, del mese, e dell'anno, il nome, e la professione, ed il domicilio dell'attore, la costituzione del procuratore che deve sostener le sue ragioni, ed in questo caso l'elezione di domicilio s'intenderà come seguita *ipso jure* nel luogo istesso, ove è stabilito il procuratore, purchè nella citazione non sia stata fatta una elezione contraria, 2. il nome, la dimora, e la matricola dell'usciere, il nome, e la dimora del reo, con la menzione espressa della persona, a cui sarà lasciata la copia dell'atto, 3. l'oggetto della domanda, e l'esposizione sommaria delle ragioni, 4. l'indicazione del tribunale, che deve prender cognizione della domanda, e del termine assegnato a comparire: il tutto sotto pena di nullità.

134 *Art.* 62. Per le gite degl'uscieri non avrà luogo a favore de'medesimi, che il rimborzo delle spese di una giornata al più.

135 *Art.* 63. Non potrà farsi alcuna assegnazione per un giorno di festa legale, senza il permesso del presidente del tribunale.

136 *Art.* 64. Nelle azioni reali, o miste, le citazioni enuncieranno la natura dell'immobile, il comune, e per quanto è possibile la parte di questo, ov'esso è situato, o due confini almeno; se si tratterà di una tenuta, fattoria, o corpo qualunque di beni affittati, o dati in mezzaria, basterà riferirne il nome, e la situazione, il tutto sotto pena di nullità.

(14) Veggasi il dispositivo degl'articoli 102, 110, e 111 del codice civile al titolo – Domicilio N. 8, 20, ed 11.

137 *Art.* 65. Sotto la pena istessa dovrà darsi unitamente alla citazione la copia del processo verbale della non seguita conciliazione e la copia dell'atto della contumacia. Sarà inoltre data copia dei documenti, o di quella parte di essi ai quali si appoggia la dimanda; mancondo questa, la copia, che l'attore sarà tenuto a dare nel corso della causa, non entreranno in tassa.

138 *Art.* 66. Non sarà permesso all'usciere di far atti per li suoi parenti, ed affini, e per quelli della sua moglia in linea retta in infinito, nè per i suoi parenti, ed affini collaterali, fino al grado di cugino germano inclusivamente; il tutto sotto pena di nullità.

139 *Art.* 67. Gl'uscieri dovranno segnare in calce dell'originale, e copie della citazione le spese di questa, sotto pena di cinque franchi di ammenda pagabili nell'atto della registrazione.

140 *Art.* 68. Ogni citazione sarà rilasciata, o alla persona, o al domicilio, ma se l'usciere non trova nè il domicilio, nè il reo, nè alcuno de'suoi parenti, o servitori, rilascierà la copia ad un vicino, il quale firmerà l'originale; se detto vicino non volesse, o non potesse sottoscrivere, l'usciere rimetterà la copia al maire, o aggiunto del comune, il quale senza alcuna spesa, apporrà il suo visto all'originale. L'usciere sì nell'originale, che nella copia farà menzione di tutto.

141 *Art* 69. Dovranno citarsi: 1. lo stato quando si tratti di demanio, o diritti demaniali, nella persona, o nel domicilio del prefetto del dipartimento ove si trova il tribunale, innanzi a cui dovrà portarsi la domanda in prima istanza, 2. il pubblico tesoro, nella persona dell'agente respettivo, 3. le amministrazioni, e stabilimenti pubblici nei loro respettivi uffizj, nel luogo, ov'è la residenza del capo dell'amministrazione; in tutti gl'altri luoghi, nella persona, e negl'uffizj del sopraintendente, 4. l'Imperatore per i suoi demanj, nella persona del procuratore imperiale del circondario, 5. le comunità nella persona o nel domicilio del maire, ed in Parigi nella persona, ed abitazione del prefetto.

142 Nei casi sopraccennati, quello a cui sarà rilasciata copia dell'atto di assegnazione di termine, apporrà il suo visto nell'originale di esso; in caso di assenza, e di rifiuto, vi apporrà il suo visto, o il giudice di pace, o il procuratore imperiale addetto al tribunale di prima istanza, e ad esso in tal caso verrà consegnata la copia: 6. la società di commercio, finchè sussistono nella loro casa o bottega sociale, e non avendone stabilita alcuna, nella persona, o nel domicilio di qualch'uno de'socj: 7. le masse, e direzzioni di creditori nella persona, o nel domicilio di uno de'sindaci, o direttori; 8. quelli che non hanno in Francia un domicilio conosciuto nel luogo della loro attuale abitazione, se questo ancora non è cognito, sarà affisso l'atto di citazione alla porta principale dell'udienza del tribunale in cui sarà stata promossa la domanda, ed una seconda copia ne sarà data al procuratore imperiale che apporrà nell'originale il suo visto; 9 quelli che abitano il territorio francese fuori del continente, o quelli che sono stabiliti in paese straniero, nel domicilio del procuratore imperiale presso il tribunale a cui è stata diretta l'istanza; egli apporrà il suo visto sopra l'originale, e per i primi ne manderà copia al ministro della marina, e per i secondi al ministro delle relazioni estere.

347 *Art.* 70. Il prescritto nei due precedenti articoli sarà osservato sotto pena di nullità.

348 *Art.* 71. Se una citazione è nulla per fatto di un usciere, esso potrà essere condannato nelle spese dell'atto, e della procedura annullata, senza pregiudizio dei danni, ed interessi dovuti alla parte, secondo le circostanze.

349 *Art.* 72. Il termine ordinario delle citazioni relative a quelli che sono domiciliati in Francia, sarà di otto giorni.

350 Nei casi ne' quali abbisogna celerità, il presidente potrà, con ordine proferito ad istanza della parte permettere di abbreviare questo termine.

351 *Art.* 73. Se quello che è citato dimora fuori della Francia continentale, il termine sarà: 1. di due mesi per quelli che sono in Corsica nell'isola dell' Elba, o della Capraja in Inghilterra, e negli stati limistrofi della Francia: 2. di quattro mesi per quelli che abitano negl'altri stati di Europa: 3. di sei mesi per quelli che abitano fuori dell'Europa al di quà del Capo di Buona Speranza, e di un anno per quelli che abitano oltre quella regione.

352 *Art.* 74. Quando una citazione risguardante una persona domiciliata fuori dell'impero francese sarà rilasciata in Francia nelle mani di essa, si osserveranno i termini ordinarj, ma i tribunali avranno la facoltà di prolungarli, qualora vi sia bisogno.

TITOLO III. *Della costituzione del procuratore, e delle difese.*

353 Il reo dentro il termine della citazione deve costituirsi un procuratore, per mezzo di un atto notificato da procuratore, a procuratore. Nè l'attore, nè il reo potranno revocare il loro respettivo procuratore, senza costituirne un altro. Le procedure eseguite, e le sentenze ottenute contro il procuratore rivocato, saranno valide, se non esisterà la nuova costituzione.

354 *Art.* 76. Se l'istanza vien fatta a breve termine, il reo potrà nel giorno in cui spira far presentare all'udienza un procuratore a cui sarà dato l'atto della di lui costituzione, di questo decreto non sarà trasmessa copia, ma il procuratore dentro il corso del giorno sarà tenuto di notificare la sua costituzione per mezzo di un atto di procuratore a procuratore, ed in mancanza il decreto sarà copiato e notificato a sue spese.

355 *Art.* 77. Dentro quindici giorni a contare da quello della costituzione il reo farà notificare la difesa formata dal suo procuratore; esse conterranno l'offerta di communicazione dei documenti giustificativi, o in modo amichevole tra procuratore, e procuratore, o per mezzo della cancelleria.

356 *Art.* 78. Dentro gl'otto giorni seguenti, l'attore farà comunicare le sue risposte alle difese.

357 *Art.* 79. Se il reo non avrà notificate le sue difese nel termine di quindici giorni, l'attore potrà insistere per l'udienza con un semplice atto di procuratore a procuratore.

358 *Art.* 80. Spirato il termine accordato all'attore per far notificare la sua risposta, la parte più diligente potrà insistere per l'udienza con un semplice atto da procuratore a procuratore. E' anco permesso all'attore d'insistere per l'udienza, dopo la notificazione delle difese, senza rispondervi.

359 *Art.* 81. Non saranno ammesse nella tassa delle spese altre scritture, o notificazioni.

160 *Art.* 82. In tutti i casi, nei quali è permesso con un semplice atto di procuratore a procuratore d'insistere per l'udienza, non sarà messo in conto che un solo atto per ciascuna parte.

TITOLO IV. *Della comunicazione delle cause al pubblico ministero.*

161 *Art.* 83. Saranno comunicate al procuratore imperiale le seguenti cause: 1. quelle che riguardano l'ordine pubblico, lo stato, il demanio, le comuni, li stabilimenti pubblici, le donazioni, ed i legati fatti a vantaggio de' poveri: 2. quelle che riguardano lo stato delle persone, e le tutele, 3. le declinatorie per incompetenza: 4. Le questioni di giurisdizioni, le ricusazioni di giudici, e le remissioni delle cause da un tribunale all'altro, per motivo di parentela, o di affinità: 5 le azioni civili contro i giudici: 6 le cause delle femmine non autorizzate dai loro mariti, o anche autorizzate, allorquando si tratta della loro dote, o che sono state maritate sotto il regime dotale; le cause dei minori e generalmente tutte quelle nelle quali una delle parti è difesa da un curatore: 7. le cause che riguardano, o interessano le persone che si presumono assenti

162 Non ostante il procuratore imperiale potrà farsi communicare tutte le altre cause nelle quali giudicherà necessarie il suo ministero. Il tribunale potrà commettere di propria autorità una tale communicazione.

163 *Art.* 84. In caso di assenza, o d'impedimento de' procuratori imperiali, e dei loro sostituti, dovrà surrogarsi alcuno dei giudici, o dei loro suppleenti.

TIT. V. *Delle udienze, della loro pubblicità, e del buon ordine*

164 *Art* 85. Le parti assistite dai loro procuratori potranno difendersi da sè stesse. Non ostante il tribunale avrà la facoltà d'interdir loro questo diritto, se riconosce che la passione, o l'inesperienza impedisce ad essa di trattar la loro causa colla debita convenienza, o con la chiarezza necessaria per l'informazione de' giudici.

165 *Art.* 86. Le parti non potranno incaricare delle loro difese, o sia verbale, o sia scritto i giudici in attività di servizio, i procuratori generali, i procuratori imperiali, ed i loro sostituti, sebbene in tribunali diversi da quelli, ove essi esercitano le loro funzioni, anche sotto pretesto di consultarli. Potranno non ostante giudici, li procuratori generali, o imperiali o li loro sostituti trattare in qualunque tribunale le loro cause personali, quelle delle loro mogli, de' loro parenti o affini in linea retta, e quella de' loro pupilli

166 *Art.* 87. Le arringhe saranno pubbliche, eccettuato il caso in cui la legge disponga che siano segrete; non ostante il tribunale potrà ordinare che si facciano a porte chiuse, se pure la discussione pubblica potesse indurre a scandalo, o gravi inconvenienti; ma in questo caso il tribunale sarà tenuto a deliberarne, ed a renderne conto al procuratore generale imperiale presso la corte di appello e se la causa è pendente in un tribunale di appello, al gran giudice ministro di giustizia.

167 *Art* 88. Quelli che assisteranno all'udienza, staranno a capo scoperto in rispetto ed in silenzio. Quando il presidente comanderà per il mantenimento dell'ordine sarà pontualmente, ed immediatamente eseguito.

168 La medesima disposizione sarà osservata nei luoghi, ove i giudici, o li procuratori imperiali eserciteranno le loro funzioni.

169 *Art.* 89. Se qualch'uno degl'astanti, chiunque siasi interrompe il silenzio, de' segni di approvazione, o disapprovazione alla difesa delle parti, o ai discorsi del giudice, o del pubblico ministero, o alle interpellazioni, avvertimenti, ed ordini del presidente, del giudice commissario, o dei procuratori imperiali, o alle sentenze, e decreti, se cagiona, o suscita tumulto di qualunque sorta, e se dopo l'avvertimento degl'uscieri non rientra tosto nel buon ordine sarà ingiunta ad esso di ritirarsi, e resistendo sarà arrestato, e condotto immediatamente nella casa d'arresto per il corso di 24 ore; egli vi sarà ricevuto in virtù dell'ordine emesso dal presidente, ordine che sarà menzionato nel processo verbale di udienza.

170 *Art.* 90. Se il tumulto proverrà da un individuo che copra un impiego nel tribunale, oltre alla pena di sopra rammentata, potrà essere sospeso dalle sue funzioni, ma la sospensione per la prima volta non potrà eccedere li tre mesi. La sentenza sarà mandata provisoriamente ad esecuzione, come nei casi espressi nell'articolo precedente,

171 *Art* 91. Quelli che oltraggiassero, o minacciassero i giudici, o gl'uffiziali di giustizia nell'esercizio delle loro funzioni per ordine del presidente, del giudice commissario, o del procuratore imperiale, secondo il luogo alla di cui polizia essi respettivamente presiedono, saranno arrestati, e tradotti nella casa di arresto, interrogati nel corso di 24 ore, e sui risultati del processo verbale in pruova del delitto, saranno condannati dal tribunale ad una detenzione che non potrà eccedere un mese, e ad una multa non minore di 25, nè maggiore di 300 franchi,

172 Se il delinquente non può essere immediatamente arrestato il tribunale nel corso di 24 ore lo condannerà nelle pene sopraccennate, salva l'opposizione che il condannato potrà fare dentro lo spazio di dieci giorni dopo la sentenza, costituendosi in stato di detenzione.

173 *Art.* 92. Se i delitti commessi meritassero una pena afflittiva o infamante, l'imputato sarà rimesso con mandato di deposito al tribunal competente per essere processato, e punito secondo le regole stabilite nel codice criminale.

TIT. VI. *Dei giudizj sopra verbale rapporto, e delle informazioni in iscritto.*

174 *Art.* 93. Il tribunale potrà decretare che i documenti gli siano rilasciati, per risolvere sopra di quelli la causa dietro la relazione di un giudice nominato nella sentenza, coll'indicazione del giorno in cui sarà fatta la relazione.

175 *Art.* 94 Le parti, ed i loro difensori, saranno tenuti ad eseguire la sentenza, in virtù della quale verrà commessa la relazione suddetta, senza che vi sia bisogno di estrazione di copia, di notificazione, e d'intimazione. Se una delle parti non esibisce i suoi documenti, la causa sarà giudicata sui documenti dell'altra.

176 *Art.* 95. Se un affare non sembra suscettibile di sentenza dietro alla sola perorazione, o semplice deliberazione, il tribunale decreterà che ne sia fatta l'informazione per iscritto, acciocchè uno dei giudici nominato nella sentenza ne faccia la relazione.

177 Non sarà permesso di ordinare la relazione di alcuna causa se non all'udienza, ed a pluralità di voti.

178 *Art.* 96. Dentro 15. giorni dalla notificazione della sentenza, l'attore farà

notificare una domanda, la quale esponga le sue ragioni; essa terminerà coll' indicazione dei documenti allegati in suo favore.

179 L'attore entro il corso di 24 ore dalla notificazione di questa domanda, sarà tenuto di produrla in cancelleria, e notificare l'atto di produzione

180 *Art.* 97. Nel termine di 15 giorni da quello della produzione fatta dall'attore in cancelleria, il reo si farà comunicare i documenti prodotti, notificherà all' attore la sua risposta con la descrizione in calce dei documenti ai quali si appoggia, e dentro lo spazio di 24. ore da questa notificazione, egli riporterà in cancelleria la produzione comunicatagli, esibirà la sua, e la notificherà all'attore.

181 Nel caso che vi fossero più correi, li quali avessero nel tempo stesso procuratori ed interessi differenti ciascuno di essi godrà del termine superiormente stabilito, onde possa ricevere la debita comunicazione, rispondere, e produrre la comunicazione sarà fatta successivamente incominciando dalla parte più diligente.

182 *Art* 98. Se l'attore non avrà fatte le sue produzioni nel termine fissato di sopra, il reo convenuto esibirà la sua produzione nella cancelleria, come superiormenta si è detto, e l'attore avrà soli otto giorni di tempo per averne communicazione, e contradire. Scaduto questo termine sarà data la sentenza dietro la produzione del reo.

183 *Art.* 99. Se il reo non fa la sua produzione dentro il termine accordatogli, si dovrà procedere alla sentenza dietro la produzione dell attore

184 *Art.* 100 Se uno dei termini prescritti spira, senza che qualcuno de'rei si faccia comunicare le produzioni dell'attore, verrà data la sentenza, in seguito di quello che sarà stato prodotto.

185 *Art.* 101. Trascurando l'attore di fare la sua produzione, il reo più diligente rimetterà alla cancelleria, quella che è stata da esso fatte, e l'istruzione sarà continuata nel modo superiormente espresso.

186 *Art.* 102 Se una delle parti vuol produrre nuovi documenti dovrà farlo nella cancelleria con un atto di produzione, il quale esponga lo stato di essi. Quest' atto sarà notificato al procuratore, senza domanda di nuova produzione, o scrittura e facendosi non sarà computata nella tassa delle spese, quando anche lo stato dei documenti inducesse nuove conclusioni.

187 *Art* 103. L'altra parte avrà otto giorni di tempo per farsi comunicare la detta produzione, e dare la sua risposta, la quale non potrà estendersi oltre dodici carte

188 *Art.* 104 I procuratori esprimeranno in calce degl'originali e delle copie di tutte le loro istanze e scritture il numero della carte, che sarà notato anche nell'atto di produzione, sotto pena di non essere comprese nella tassa

189 *Art.* 105. Non saranno ammesse in tassa, se non le scritture, e le notificazioni enunciate in questo titolo.

190 *Art.* 106. Le comunicazioni saranno prese in cancelleria, previa la ricevuta del procuratore, che ne conterrà la data.

191 *Art* 107. Se i procuratori nel termine superiormente espresso non rimettono le produzioni che si sono fatte comunicare, in conseguenza di un certificato del cancelliere, e di una semplice citazione a comparire si dovrà procedere alla

sentenza, che li condannerà personalmente, e senza appello alla detta restituzione, alle spese del giudizio senza diritto di ripeterle, ed alla multa di 10. franchi almeno per ogni giorno di mora a titolo di danni, ed interessi.

192 Se i procuratori non rimettono le produzioni entro otto giorni a contar dalla notificazione della detta sentenza, il tribunale avrà la facoltà di proferire inappellabilmente una condanna a più forti indennizzazioni, ed anco all'arresto e sospensione dell'esercizio della professione per tutto il tempo che stimerà conveniente.

193 Le dette condanne potranno essere pronunziate ad istanza delle parti, senza bisogno del ministero dei procuratori, ed in conseguenza di una semplice memoria che esse rimetteranno al presidente, o al giudice relatore, o al procuratore imperiale.

194 *Art.* 108. Sarà tenuto un registro nella cancelleria in cui saranno iscritte tutte le produzioni per ordine di data. Questo registro diviso in colonne conterrà la data della produzione, il nome delle parti, dei loro procuratori, e del giudice relatore. Una colonna sarà lasciata in bianco.

195 *Art.* 109. Quando tutte le parti avranno esibite le loro produzioni, o dopo la scadenza del termine stabilito di sopra il cancelliere ad istanza della parte più diligente passerà i documenti al giudice relatore, che se ne farà debito, firmandosi nella colonna rimasta in bianco nel registro delle produzioni.

196 *Art.* 110. Se il giudice relatore muore, o si dimette, o non può far la sua relazione, verrà incaricato un altro giudice per ordine del presidente, in seguito delle istanze di una delle parti, da notificarsi all'altra parte, o al di lei procuratore, almeno tre giorni avanti la relazione.

197 *Art.* 111. Ogni relazione di causa, comprese anco quelle messe in deliberazione, sarà fatta all'udienza. Il relatore ripeterà il fatto, e le ragioni, senza dichiarare il suo sentimento. I difensori, dopo la relazione non potranno essere ascoltati sotto alcun pretesto, e solo avranno la facoltà di presentare immediatamente le note enunciative dei fatti, sopra i quali pretendessero che la relazione fosse stata inesatta, ed incompleta.

198 *Art.* 112. Se la causa è tale da essere comunicata al procuratore imperiale, esso esporrà le sue conclusioni nell'udienza.

199 *Art.* 113. Le sentenze proferite in coerenza dei documenti esibiti da una delle parti, non ammetteranno opposizione, ogni volta che la parte contraria abbia ommesso di fare le sue produzioni.

200 *Art.* 114. Dopo le sentenze, il giudice relatore dovrà rimettere i documenti in cancelleria, e dopo aver cancellata la sua firma nel registro delle produzioni, non sarà più responsabile di essi.

201 *Art.* 115. I procuratori ritirando i documenti dovranno sottoscriversi nel margine del registro, e tanto basterà per discarico del cancelliere.

TITOLO VII. Delle sentenze.

202 *Art.* 116. Le sentenze saranno proferite a pluralità de'voti, e senza ritardo. Non ostante i giudici potranno ritirarsi nella camera del consiglio ad oggetto di raccogliere le opinioni; sarà pure in loro facoltà di prorogare l'esame della causa ad una delle prossime udienze, per dar la sentenza.

203 *Art.* 117. Qualora le opinioni si dividessero in più di due, li giudici di nume-

ro minore dovranno aderire ad una delle due opinioni e masse dal maggior numero dei giudici; non saranno per altro tenuti a ciò, finchè non saranno stati raccolti i voti per la seconda volta.

204 *Art.* 118. Nella parità di voti, sarà chiamato per toglierla in altro giudice; in mancanza di questo un suppleente; se questo non si ha, uno degl'avvocati addetti al tribunale, e se questo ancora manca un procuratore; la scelta di questi soggetti sarà fatta, secondo l'ordine del ruolo, e la causa sarà nuovamente discussa.

205 *Art.* 119. Se la sentenza ordinerà la comparsa delle parti, dovrà pure indicarne il giorno.

206 *Art.* 120. Ogni sentenza che ordinerà un giuramento, enuncierà li fatti, su i quali avrà luogo.

207 *Art.* 121 La parte presterà giuramento in persona, e lo presterà nell'udienza. In caso di un impedimento legittimo provato nelle debite forme, il giuramento potrà essere prestato avanti al giudice incaricato del tribunale a riceverlo, e questo in compagnia del cancelliere si trasferirà nell'abitazione delle parti che deve prestarlo.

208 Se la parte a cui vien deferito il giuramento trovansi in troppa distanza, il tribunale potrà ordinare che essa lo presti avanti al tribunale del luogo della di lui residenza.

209 In tutti i casi il giuramento sarà prestato in presenza dell'altra parte, chiamata nelle debite forme per mezzo di un atto di procuratore a procuratore, in mancanza di procuratore costituito, per mezzo di un atto di citazione nel quale verrà significato il giorno della prestazione del giuramento.

210 *Art* 122. Quando i tribunali possono accordare una dilazion alla esecuzione delle loro sentenze, dovranno farlo nella sentenza medesima, con cui pronuncieranno nel merito principale della causa, ed esprimeranno in essa li motivi della dilazione accordata.

211 *Art.* 123. La dilazione decorrerà dal giorno della sentenza, se questa sarà pronunciata in contradittorio; se in contumacia del giorno della notificazione di essa

212 *Art.* 124 Il debitore non potrà ottenere una dilazione nè godere di quella che gli fosse stata accordata, se li di lui beni saranno venduti ad istanza di altri creditori, e se trovrossi in istato di fallimento, di contumacia, o di arresto, o finalmente se per fatto suo avrà diminuite le sigurtà date per contratto al suo creditore.

213 *Art.* 125 In ogni caso, pendente anche la dilazione accordata, possono aver luogo gl'atti diretti a conservare le sostanze del debitore.

214 *Art.* 126. L'ordine di arresto personale non sarà pronunziato che nei casi previsti dalla legge. E' affidata non ostante alla prudenza dei giudici la facoltà di pronunziarlo.

1.° Per danni, ed interessi in materia civile, oltre li 200 franchi.

2.° Per reliquato di conti relativi a tutela, o curatela, ad amministrazioni di corpi morali, di comunità di pubblici stabilimenti, e di ogni amministrazione affidata dai tribunali, e per ogni restituzione da farsi in conseguenza dei predetti conti.

215 *Art.* 127. I giudici nei casi enunciati nell'articolo precedente potranno ordinare che sia sospeso l'arresto per tutto quel termine che vorranno fissare; spirato questo sarà proceduto alla esecuzione, senza bisogno di nuova sentenza; una tal sospensione non potrà essere accordata che nella sentenza stessa, la quale sarà pronunziata sul merito principale della causa, ed in essa si esprimeranno li motivi della dilazione.

216 *Art.* 128. Ogni sentenza che condannerà nei danni, e negl'interessi, conterrà la liquidazione di essi, e prescriverà che siano sottoposti a dimostrazione.

217 *Art.* 129. Le sentenze condanneranno ad una restituzione di frutti, ordineranno che questa sia fatta in natura per l'ultima annata, e per le annate precedenti, secondo il registro dei prezzi corsi nel più vicino mercato, avuto riguardo alle stagioni, ed ai prezzi comuni dell'anno. In mancanza di tali registri, il prezzo sarà fissato secondo il giudizio dei periti. Se fosse impossibile la restituzione dei frutti in natura per l'ultima annata, essa dovrà farsi nella maniera indicata per le annate precedenti.

218 *Art.* 130. Tutte le parti soccombenti saranno condannate nelle spese.

219 *Art.* 131. Nulla di meno le spese potranno essere compensate in tutto, o in parte tra i conjugi, ascendenti, e descendenti, fratelli, e sorelle, o affini nel medesimo grado. I giudici potranno anche ordinarne la compensazione intera, o parziale, se le parti soccomberanno respettivamente in qualch'uno degl'articoli controversi.

220 *Art.* 132. I procuratori, e gl'uscieri che avranno ecceduto i limiti del loro ministero, i tutori, i curatori, gl'eredi beneficiati, o altri amministratori che avranno compromessi gl'interessi della loro amministrazione, potranno essere condannati nelle spese in loro nome, e senza diritto di ripeterle, come anche nei danni, ed interessi seppure siavi luogo; tutto ciò senza pregiudizio della interdizione contro i procuratori, e gl'uscieri, e della rimozione contro i tutori, ed altri, secondo la gravità delle circostanze (15).

221 *Art.* 133. I procuratori potranno domandare il pagamento in loro vantaggio delle spese, nelle quali sarà condannato il soccombente, dichiarando allorchè si pronunzierà la sentenza di averne anticipata la maggior parte. Un tal pagamento non potrà essere ordinato che nella sentenza, la quale condannerà nelle spese; in tal caso la domanda della tassazione, ed il relativo mandato di esecuzione si farà a nome del procuratore, senza pregiudizio dell'azione, contro il di lui cliente.

222 *Art.* 134. Qualora sia stata fatta una domanda provisionale, e la causa si trovi in istato di essere decisa nel provisorio, e nel merito principale, i giudici dovranno pronunziare sull'uno, e nell'altro, con una sola sentenza.

223 *Art.* 135. L'esecuzione provisoria sarà ordinata senza cauzione, quando esiste un documento autentico, una promessa riconosciuta oppure una condanna precedente in virtù di una sentenza non appellata.

224 L'esecuzione provisoria potrà essere ordinata, tanto colla cauzione, quanto senza allorquando si tratterà. 1.° Di apposizione, o rimozione di sigil-

(15) Veggasi come parli su ciò il Codice Civile all' Articolo 450, nel nostro Titolo Tutela dal N. 82, all'84, e lo stesso Codice negl'Artic 804, ed 814, nel Titolo - Successioni N. 122, e 136.

li, o di confezzione d'inventario, 2.° di urgenti riparazioni, 3.° di espulsione d l godimento de' fondi, quando non esiste il contratto di affitto, o ne è spirato il tempo, 4.° di commissarj, sequestratarj, e custo i, 5.° di ricevimento di cauzioni, e certificatori, 6.° di nomine di tutori, di curatori, e di altri amministratori, come pure di rendimento di conti, 7.° di pensioni, o provisioni in titolo di alimenti.

225 *Art.* 136. Se i giudici avranno ommesso di pronunciare sull'esecuzione provisoria, non sarà loro permesso di ordinarla con una seconda sentenza, salvo sempre alle parti il diritto di domandàrla in appello.

226 *Art.* 137. Non sarà permesso di ordinare l'esecuzione provisoria per le spese, quando anche fossero queste assegnate a titolo di danni, ed interessi.

227 *Art.* 138. Il presidente, ed il cancelliere firmeranno l'originale di ogni sentenza, tosto che sarà proferita. Nel margine del registro dell'udienza, dovrà farsi mensione dei giudici, e del procuratore imperiale, che vi avranno assistito, ed anche questa menzione sarà firmata dal presidente, e dal cancelliere.

228 *Art.* 139. Saranno processati come falsarj i cancellieri che spediranno copia autentica della sentenza prima che sia firmata.

229 *Art.* 140. I procuratori imperiali, e generali li faranno presentare ogni mese gl'originali delle sentenze, e verificheranno se siano state adempite le sopradette disposizioni, in caso di contravenzione essi ne stenderanno processo verbale, acciocchè si procede come sarà di ragione.

230 *Art.* 141. L'estensione della sentenza conterrà i nomi, e cognomi dei giudici, del procuratore imperiale, se sarà stato sentito, e quelli dei procuratori; i nomi, e cognomi, le professioni e i domicilj delle parti, le loro conclusioni, l'esposizione sommaria degl'articoli di fatto, e di diritto, i motivi, e la parte dispositiva delle sentenze.

231 *Art.* 142. L'estensione sarà fatta secondo gl'articoli esposti tra le parti, per conseguenza quelle di esse che vorrà fare spedire la sentenza in contradittorio, dovrà notificare al procuratore della parte contraria gl'articoli contenenti i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj delle parti, le conclusioni, e gl'articoli di fatto, e di diritto.

232 *Art.* 143. L'originale di una tal notificazione resterà per il corso di 24 ore nelle mani degl'uscieri dell'udienza.

233 *Art.* 144. Il procuratore il quale volesse fare opposizione agl'articoli, ovvero all'esposizione degl'articoli di fatto, e di diritti, ne farà dichiarazione all'usciere, il quale dovrà farne mensione.

234 *Art.* 145. In conseguenza di un semplice atto di procuratore, a procuratore, il giudice che avrà presieduto all'udienza dovrà pronunziare su questa opposizione, e se egli fosse impedito pronunzierà sopra di essa il giudice più anziano, secondo l'ordine del ruolo.

235 *Art.* 146. Le copie delle sentenze saranno intitolate, e terminate nelle forme prescritte dall'atto della costituzione dell'impero de' 28 Fiorile anno XII (16).

(16) 18. Maggio 1804. Ecco come parla il Senato Consulto Organico: Le copie fatte per l'esecuzione delle Sentenze, saranno fatte come siegue,

N. N.... (Il nome dell'Imperatore) per la grazia di Dio, e per le Costituzioni della Repubblica Imperatore de' Francesi a tutti li presenti, e futuri salute

La Corte di ... (o il tribunale di, quando il tri-

236 *Art.* 147. Se vi è procuratore in causa la sentenza non potrà essere eseguita, se non dopo essere stata notificata ad esso, e ciò sotto pena di nullità. Le sentenze provvisorie, e definitive, allorquando pronunziano una condanna, dovranno essere notificate anco alla parte, o in persona, o nel loro domicilio; e sarà fatta menzione della notificazione al procuratore.

237 *Art.* 148. Se il procuratore è morto, oppure ha desistito dal patrocinare la causa, basterà la notificazione alla parte, ma dovrà farsi menzione della morte, o della cessazione del procuratore delle sue funzioni

TITOLO VIII. Dei giudizj contumaciali e delle opposizioni.

238 *Art.* 149. Se il reo non si elegge un procuratore, o se quello ch'egli ha costituito non si presenta all'udienza nel giorno indicato, si pronunzierà in di lui contumacia.

239 *Art.* 150. La pronunzia in contumacia seguirà all'udienza sulla chiamata delle parti, per interesse delle quali si propone la causa, e sarà giudicato coerentemente alle conclusioni della parte requirente le dette pronuncie se saranno trovate giuste, e ben verificate. Nondimeno i giudici potranno farsi lasciare li documenti per pronunziare nella seguente udienza.

240 *Art.* 151. Allorchè diverse persone saranno citate a differenti termini per un oggetto istesso, non incorre veruna di esse la contumacia, se non dopo la spirazione del termine più longo.

241 *Art.* 152. Tutte le parti chiamate, e contumacie saranno comprese nella stessa sentenza contumaciale, e se questa è stata proferita separatamente contro ciascuna di esse, le spese fatte per tale motivo non entreranno in tassa, e resteranno a carico del procuratore, senza che egli abbia diritto di ripeterle dalla parte.

242 *Art.* 153. Se di due, o di più persone citate l'una è contumace, e l'altra comparisce; l'effetto della contumacia sarà riunito, e la sentenza di riunione sarà notificata alla parte contumace per mezzo d'un usciere che verrà destinato; la notificazione dovrà contenere a comparire nel giorno in cui la causa dovrà riproporsi, ed il servizio si terminerà con una sola sentenza non soggetta all'opposizione.

243 *Art.* 154. Il reo che avrà costituito un procuratore, potrà, senza aver presentate le sue difese citare all'udienza con un sol atto, ed ottenere la dichiarazione di contumacia contro l'attore il quale non comparisse.

244 *Art.* 155. Le sentenze contumaciali non saranno eseguite, se non dopo otto giorni da quello della notificazione fatta al procuratore costituito, e se questo è mancante dal giorno della notificazione fatta in persona, o nel domicilio, meno che per circostanze urgenti non sia stata ordinata l'esecuzione avanti la scadenza di questo termine, nel caso prescritto dall'articolo 135 (17).

245 Nel solo caso in cui sia pericoloso qualunque ritardo, anche i giudici,

bunale è di prima istanza che ha pronunziata la sentenza che siegue in questo luogo, sarà copiato il decreto, o la sentenza).

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gl'uscieri che ne saranno richiesti di porre in esecuzione la detta sentenza; ai nostri procuratori generali, ed ai nostri procuratori presso i tribunali di prima istanza di darvi mano: a tutti i comandanti ed uffiziali della pubblica forza di prestar mano forte ogni volta che ne saranno legalmente ricercate.

In fede di che la presente sentenza è stata firmata dal presidente della corte (o dal tribunale), e dal cancelliere.

(17) Vedi li superiori Numeri 234, 235.

non ostante l'opposizione, potranno ordinare l'esecuzione, previa malleveadoria, ed anche senza di questa; ma ciò non potrà farsi, che per mezzo dell'istessa sentenza.

246 *Art.* 155 Tutte le sentenze contumaciali proferite contro una parte che non ha costituito procuratore, saranno notificate per mezzo di un usciere destinato, o dal tribunale, o dal giudice del domicilio della parte contumace, il quale sia stato designato dal tribunale medesimo. Tali sentenze verranno eseguite dentro sei mesi dal giorno dell'emanazione di essa, diversamente si avranno come non proferite.

247 *Art.* 157. Se la sentenza è stata data contro una parte che si abbia costituito un procuratore, l'opposizione non sarà ammissibile, se non dentro otto giorni a contare da quello della notificazione fatta al procuratore

248 *Art* 158. Se la sentenza è stata proferita contro una parte che non abbia costituito procuratore, l'opposizione sarà ammissibile fino alla esecuzione della sentenza.

249 *Art* 159. Si avrà per eseguita una sentenza allorchè sono stati venduti li mobili sequestrati, o il soccombente è stato costituito in carcere, o qualora vi fosse anteriormente è stato riconfermato nella sua detenzione, o gli è stato notificato il sequestro di uno, o più de'suoi stabili, o sono state pagate le spese, o finalmente quando esiste un atto da cui risulta necessariamente che l'esecuzione della sentenza è venuta a notizia dalla parte contumace. L'opposizione fatta nel termine stabilito di sopra e nelle forme prescritte qui sotto, sospende l'esecuzione se questa non è stata ordinata, non ostante l'opposizione.

250 *Art.* 160 Allorchè sarà stata proferita una sentenza contro una parte, la quale abbia costituito un procuratore, l'opposizione non potrà essere ammessa, qualora non sia formata per mezzo di un atto di procuratore a procuratore.

251 *Art.* 161 Quest'atto conterrà i fondamenti della opposizione, a meno che i fondamenti di difesa non fossero stati notificati prima della sentenza nel qual caso basterà dichiarare che questi sono dedotti come fondamenti dell'opposizione. L'opposizione che non sarà notificata in tal forma, non sospenderà l'esecuzione, ma sarà rigettata per mezzo di un semplice atto, senza che vi sia bisogno di altra procedura.

252 *Art.* 162. Allorchè sarà stata proferita sentenza contro una parte mancante di procuratore l'opposizione potrà essere formata o per mezzo di un atto stragiudiziale, o di una dichiarazione sulle intimazioni, sui processi verbali di sequestro, e di carcerazione o di qualunque altro atto di esecuzione, o condizione che nel termine di otto giorni venga reiterata dall'opponente con atto importante costituzione di procuratore; spirato il termine predetto la dichiarazione non sarà più ammissibile, e l'esecuzione verrà proseguita senza bisogno di farla ordinare

253 Se il procuratore della parte che ha ottenuta la sentenza, o muore, o non può esercitare le sue funzioni dovrà la parte istessa far notificare una nuova costituzione di procuratore al contumace, il quale sarà tenuto entro i termini sopraindicati a contare dal giorno della notificazione, di reiterare la sua opposizione per mezzo di un atto formale e con elezione di procuratore.

254 In nessun caso entreranno in tassa i fondamenti dell'opposizione, dedotti posteriormente all'atto suddetto.

255 Art. 163. Sarà tenuto nella cancelleria un registro nel quale il procuratore dell'opponente farà menzione sommaria dell'opposizione, enunciando li nomi, e cognomi delle parti, e dei loro procuratori. la data della sentenza, e della opposizione. Non si dovrà pagare alcun diritto per la registrazione, fuorchè nel caso in cui ne fosse spedita copia.

256 Art. 164. Non potrà eseguirsi a riguardo di un terzo alcuna sentenza in contumacia, senza un certificato del cancelliere, nel quale sia dichiarato che non si trova sul registro alcuna opposizione,

257 Art. 165. Non potrà ammettersi opposizione contro una sentenza che abbia riggettata la prima opposizione.

TITOLO IX Delle Eccezzioni.

§. 1. *Della Cauzione da prestarsi dalli Stranieri.*

258 Art. 166. Tutti li stranieri, o attori principali o intervenienti a causa, ogni qualvolta il reo ne faccia istanza prima di qualsivoglia eccezzione, saranno tenuti a prestar cauzione per il pagamento di spese, danni, ed interessi nei quali potessero essere condannati (18).

259 Art. 167. La sentenza che ordinerà la cauzione, fisserà la somma fino alla di lui concorrenza dovrà essere prestata. L'attore che depositerà tal somma, o giustificherà che i suoi stabili situati nell'impero sono bastanti a garantirla, sarà dispensato dal prestar cauzione.

§ 2. *Delle Declinatorie del Foro, e remissione delle Cause da un Tribunale, ad un altro,*

260 Art. 168 La parte chiamata avanti un tribunale incompetente potrà fare istanza, che la causa sia rimessa avanti li giudici competenti.

261 Art. 169. Essa dovrà fare questa istanza precedentemente a tutte le altre eccezzioni, e difese.

262 Art. 170. Nondimeno se il tribunale è incompetente per ragione della materia dedotta in lite, qualunque sia lo stato della causa, sarà permesso d'intentar l'azione declinatoria del foro, e quando anche non venga intentata, il tribunale dovrà di proprio uffizio rimetter la causa, ove sarà di ragione.

263 Art. 171. Qualora sia stata fatta precedentemente una domanda per l'oggetto istesso, avanti un altro tribunale. qualora vi sia connessione di causa tra la lite promossa, e quella vertente innanzi un tribunale diverso, sarà permesso di chiedere, ed ordinare che a quest'ultimo tribunale sia rimessa la causa.

264 Art. 172. Ogni istanza di remissione sarà giudicata sommariamente, nè si potrà riserbare, o congiungere al merito principale.

§. 3. *Delle nullità.*

265 Art. 173 Qualsivoglia nullità di citazione, o d' ogni altro atto di procedura resterà sanata, se non viene opposta prima di qualunque eccezzione, salvo per altro tutte le eccezzioni d'incompetenza.

§. 4. *Delle eccezzioni dilatorie.*

266 Art. 174. L'erede, la vedova, la moglie, in istato di divorzio, o di separazione di beni, intimata come vivente in comunione avranno tre mesi dal giorno

(18) Veggasi il prescritto su ciò dall'art. 16, del Codice Civile, al Numero 22. del nostro Titolo - Diritti Civili.

in cui sarà stata aperta la successione, o sciolta la comunione per far l'inventario, e 40. giorni per deliberare. Se l'inventario sarà fatto innanzi tre mesi il termine dei quaranta giorni comincierà a decorrere dal giorno in cui l'inventario sarà terminato.

267 Se questi giustificassero che non han potuto entro li tre mesi terminare l'inventario sarà a loro accordata a tale oggetto una conveniente proroga di tempo e 40. giorni per deliberare. Tutto ciò sarà regolato sommariamente.

268 Non ostante l'erede, anche dopo i termini superiormente accordati, potrà far l'inventario, e qualificarsi erede beneficiato, purchè non abbia esercitato alcun'atto da erede, o non esiste contro di esso una sentenza passata in cose giudicate, che lo condanni in qnalità di puro, e semplice erede (19).

269 *Art.* 75 Quello che pretenderà di avere il diritto di chiamare a causa il suo rilevatore, dovrà farlo entro otto giorni da decorrere da quello della domanda principale, ed inoltre un giorno per ogni spazio di tre miriametri (20); Se diversi rilevatori saranno interessati alla stessa difesa, verrà fissato per tutti un sol termine, il quale sarà regolato, secondo la distanza del luogo, ove abita il più lontano.

270 *Art* 176. Qualora il rilevatore pretenda di avere il diritto di chiamare a causa un terzo che lo rilevi, sarà tenuto a farlo nel termine qui sopra stabilito, a computar dal giorno della intimazione a causa formata contro di esso; tanto verrà osservato anco a riguardo dei successivi rilevatori.

271 *Art.* 177 Tuttavia se il reo principale è citato entro il termine assegnato per far l'inventario, e per deliberare, il termine per l'intimazione a causa del rilevatore, dovrà computarsi dal giorno, in cui scadono quelli destinati a fare inventario, ed a deliberare.

272 *Art.* 178. Qualunqne sia la materia di cui si tratta, non sarà concesso altro termine per chiamare a causa il rilevatore sotto pretesto di minorità, o di altra causa privilegiata, salvo il diritto di procedere contro i rilevatori, senza che il giudizio della causa principale ne soffra ritardo.

273 *Art* 179 Se i termini delle intimazioni a rilevare non sono spirati contemporaneamente a quello della principale domanda, non potrà chiedersi alcuna dichiarazione di contumacia contro il reo principale, purchè questo avanti la spirazione del termine abbia dichiarato con un atto di procuratore a procuratore di aver già fatta istanza di rilevazione, ma se dopo la spirazione del termine per l'intimazione del rilevatore, il reo non giustifica la sua domanda di rilevazione, dovrà procedersi alla sentenza sulla istanza principale dell'attore, e se costa d'altronde che non è stata fatta la domanda di rilevazione allegata dal reo, esso verrà condannato nei danni ed interessi.

274 *Art* 180. Se l'attore principale sostiene non esservi luogo al termine per l'intimazione a causa del rilevatore, l'incidente sarà giudicato sommariamente.

275 *Art.* 181. Quelli che saranno chiamati a causa come rilevatori, dovranno comparire avanti il tribunale in cui pende la principale domanda, ancorchè neghi-

(19) Veggasi cosa su ciò prescriva il Codice Civile dall'art. 79?, all'art. 798, nel nostro Titolo delle Successioni dal N. 107, al 113, e lo stesso Codice dall'art. 1457, 1459. nel nostro Titolo del Matrimonio dal N. 186, al 189.

20) Ogni Miriametro equivale a circa sei miglia Romane.

no di essere tenuti alla difesa; ma se dalle scritture, o dall'evidenza di fatto apparisce che la domanda principale è stata formata col solo oggetto di tradurli fuori della giurisdizione da loro tribunale, si dovrà rimandarli avanti di questo.

276 *Art.* 182. Nei casi di rilevazione formale per le materie reali, o ipotecarie, il rilevatore potrà sempre assumere la causa del reo principale, e questo sarà messo fuori di lite qualora ne faccia istanza avanti la prima sentenza.

277 Nondimeno il reo principale, quantunque messo fuori di lite, avrà la facoltà di assistere al proseguimento di essa per la conservazione dei proprj diritti, e l'attore principale potrà domandare che egli vi resti per la conservazione de'suoi (21).

278 *Art.* 183. Nei casi di semplice rilevazione, o difesa, il rilevatore avrà la facoltà d'intervenire in causa, nè sarà tenuto di assumere la difesa del reo.

279 *Art.* 184. Le domande principali, e quelle di rilevazione saranno giudicate nel tempo medesimo, quando lo stato di esse lo permette. In caso diverso, l'attore principale potrà far giudicare la sua domanda separatamente, e se le due istanze saranno state cumulate, la sentenza istessa deciderà sulla loro separazione con riserva di giudicare sulla garanzia dopo la sentenza proferita sul merito principale.

280 *Art.* 185. Le sentenze contro i rilevatori formali saranno sempre eseguibili contro il reo principale.

281 Abbia egli assistito alla causa, o sia stato messo fuori di essa, basterà notificargli la sentenza, perchè non vi sia bisogno di domanda, o di procedura ulteriore. Riguardo alle spese, ai danni, ed agl'interessi in liquidazione, e gl'atti esecutivi non potranno essere fatti, che contro li predetti rilevatori.

282 Nulla di meno, in caso d'insolvibilità del rilevatore, il reo principale sarà tenuto per le spese, a meno che non sia stato messo fuori della causa; sarà tenuto eziandio per i danni, e per gl'interessi, se il tribunale lo crederà di ragione.

283 *Art.* 186. Le eccezzioni dilatorie dovranno proporsi simultaneamente, e prima di qualunque difesa sul merito.

284 *Art.* 187. L'erede, la vedova, la donna che ha fatto divorzio, o separazione di beni potranno aspettare a produrre le loro eccezzioni dilatorie, anche dopo la scadenza del termine assegnato per fare inventario, e deliberare.

§. 5. *Della Comunicazione dei Documenti*.

285 *Art.* 188. Le parti con un semplice atto potranno chiedere comunicazione dei documenti prodotti contro di esse, nel termine di tre giorni dalla notificazione, o produzione de'medesimi.

286 *Art.* 189. La comunicazione sarà fatta frai procuratori, mediante ricevuta, o per mezzo di deposito fatto in cancelleria. I documenti non potranno essere trasportati fuori della medesima, qualora siano originali, o la parte alla quale appartengono non presti consenso.

187 *Art.* 190. Il termine entro cui potranno ritenersi li documenti comunicati, sarà stabilito nella ricevuta del procuratore, nella sentenza che lo avrà decretato. Se non viene fissato in altro modo, questo termine sarà di tre giorni.

(21) Veggasi su ciò l'art. 2626. del Codice Civile al nostro Titolo - Vendita N. 60.

288 *Art.* 191. Se dopo la spirazione del termine il procuratore non ha restituiti li documenti, in conseguenza di una semplice istanza, ed anche di una memoria della parte, sarà dato ordine per l'immediata restituzione di essi, sotto pena di personale arresto. Inoltre egli sarà condannato a pagare all'altra parte a titolo di danni, ed interessi, la somma di tre franchi per ogni giorno di ritardo, a computare dal giorno della notificazione dell'ordine predetto, oltre alle spese dell'istanza, e del decreto, le quali non potrà ripetere dal suo costituente.

289 *Art.* 192. In caso di opposizione, l'incidente sarà giudicato sommariamente. Se il procuratore soccombe, verrà condannato personalmente nelle spese del giudizio incidente, ed anche in quei maggiori danni, ed interessi, e pene che saranno di ragione, secondo la natura delle circostanze.

XXX.

290 La consulta straordinaria ec.

Considerando che le spese minute fissate al tribunale di prima istanza di Roma nella somma di 240. franchi sono state riconosciute e evidentemente insufficienti; che quelle del tribunale di prima istanza di Firenze si sono aumentate fino alla somma di 3600. franchi; Ordina:

291 *Art.* 1. La somma accordata per spese minute al tribunale di prima istanza di Roma, si aumenta fino a 3600. franchi all'anno.

292 *Art.* 2. Comincieranno ad essere regolate in questo saggio dal primo del corrente mese.

293 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

XXXI.

Estratto della legge imperiale dei 20. Aprile 1810.

CAPITOLO V. Dei tribunali.

294 *Art.* 34. Li tribunali di prima istanza continueranno a conoscere le materie civili, e di polizia, conforme ai codici, ed alle leggi dell'impero.

295 *Art.* 35. Il tribunale di prima istanza di parigi sarà composto di 36 giudici, e di dodici suppleenti.

196 *Art.* 36. Li tribunali collocati nelle città meno popolose, ed ove vi sono meno cause saranno composti di tre giudici dei quali due, fuori del presidente, potranno essere giudici uditori, e di tre suppleenti.

297 *Art.* 37. Il numero dei giudici potrà essere aumentato nelle altre città secondo le località.

298 *Art.* 38. Il collocamento dei tribunali, la loro divisione in sessioni, e l'ordine di loro servizio, saranno fissati da regolamenti d'amministrazione pubblica.

299 *Art.* 39. Se le circostanze esiggono che siano formate dalle sezioni temporarie in un tribunale di prima istanza, queste sezioni saranno formate da un regolamento di amministrazione pubblica.

300 Potranno essere composte di giudici, di giudici uditori, o di suppleenti.

301 *Art.* 40. Li giudici non potranno rendere alcuna sentenza, se almeno non sono in numero di tre, sull'appello in materia correzzionale saranno in numero di cinque.

302 Gl'appelli delle sentenze rese in polizia correzionale saranno portati al tribunale del luogo, ove siedono abitualmente le corti d'*assises*.

303 *Art.* 41. Li suppleenti potranno assistere a tutte le udienze. Avranno voce consultiva, ed in caso di parità il più antico nell'ordine di recezzione avrà voce deliberativa.

304 *Art.* 42. Li direttori di giurì, e li magistrati di sicurezza sono soppressi, le loro funzioni saranno esercitate conformemente al codice d'istruzione criminale, da giudici d'istruzione e dal procuratore imperiare, o suo sostituto.

305 *Art.* 43. Le funzioni dal ministero pubblico saranno esercitate in ciascun tribunale di prima istanza da un sostituto del procuratore generale che avrà il titolo di *procuratore imperiale*, e da sostituti del procurator imperiale ne' luoghi ove sarà necessario di stabilirne, senza che il numero possa essere superiore di cinque, eccettuato in Parigi, ove il procuratore imperiale avrà dodiai sostituti.

XXXII.

306 *Decreto imperiale dei 18 Agosto 1810* NAPOLEONE ec.

TIT. I SEZ. II. Del numero de' giudici, e della loro divisione in camere.

307 *Art.* 1. Li nostri tribunali di prima istanza, compresivi li presidenti, vice presidente, e giudici d'istruzione saranno composti dal numero di giudici fissato nello specchio aggiunto al presente decreto (22).

308 *Art.* 2. Li tribunali composti di trè, o quatro giudici, e che non formano se non se una camera, avranno di più trè suppleenti.

309 *Art.* 3. Li tribunali di prima istanza composti di sette, otto, nove, o dieci giudici si divideranno in due camere, una delle quali conoscerà principalmente delle materie civili, e l'altra degl'affari di polizia correzzionale.

310 Ciascuna di esse avrà quattro suppleenti.

311 *Art.* 4. Quelli frai detti tribunali che saranno composti di 12. giudici, si divideranno in tre camere, due delle quali conosceranno delle materie civili, e le terze di quelle di polizia correzzionale.

Avranno questi sei suppleenti.

312 *Art.* 5. Il tribunale di prima istanza del dipartimento della senna si dividerà in sei camere, cinque delle quali conosceranno delle materie civili, e la sesta degl'affari di polizia correzionale.

313 Una delle camere civili sarà più specialmente incaricata della materia sommaria, e della cognizione delle contestazioni relative alle contribuzioni indirette.

314 *Art.* 6. Li giudici dei tribunali di prima istanza divisi in due, o tre camere, saranno ripartiti in queste camere, in modo che non vi siano meno di tre, nè più di sei giudici in ciascuna camera.

315 Nel tribunale di prima istanza del dipartimento della senna, ciascuna camera sarà composta di sei giudici e di due supleenti.

316 *Art.* 7. Li suppleenti saranno specialmente addetti a ciascuna camera, senza che siano dispensati dal fare, se vi è luogo il servigio in un altra camera, saranno compresi nel cangiamento dei giudici da una camera all'altra.

317 *Art.* 8. Nei tribunali divisi in molte camere, vi sarà un vice presidente per cia-

(22 Nel citato specchio il tribunale di prima istanza di Roma è collocato fra quelli di prima classe; vi devono essere tre camere, dodici giudici dei quali due d'istruzione, sei suppleenti, quattro sostituti.

scuna camera, oltre quella che sarà abitualmente presieduta dal presidente del tribunale.

318 In Parigi vi saranno tanti vice presidente, quante sono le camere.

319 *Art.* 9. La camera di polizia correzionale conoscerà degl'appelli delle sentenze rese dai tribunali di semplice polizia.

320 *Art.* 10. Le appellazioni delle sentenze rese in materia correzionale, dai tribunali di prima istanza che siedono nei capi luoghi giudiziari dei dipartimenti, saranno portati alle corti, e tribunali, enunciati nella nota unita al presente decreto N. 11. (23).

SEZIONE II. Dei giudici d'istruzione.

321 *Art.* 11. Vi sarà un giudice d'istruzione presso ciascun tribunale di prima istanza. composto di una, o due camere.

Ve ne saranno sei a Parigi.

322 *Art.* 12 Non vi potrà giammai essere più di un giudice d'istruzione nella stessa camera.

323 *Art.* 13. Il giudice d'istruzione farà le rellazioni delle quali è incaricato dal codice d'istruzione criminale alla camera a cui sarà addetto, salvo quanto sarà detto in appresso.

SEZIONE III. Dei giudici uditori.

324 *Art* 14. Nei tribunali composti di tre giudici compresovi il presidente, e presso li quali il nostro gran giudice avesse inviati dei giudici uditori a forma dell' articolo 13. della legge dei 20. Aprile 1810 (24) questi uditori se avranno l'età richiesta per avere voce deliberativa, saranno chiamati avanti li suppleenti per rimpiazzare li giudici, in caso d'assenza, o altro impedimento.

325 *Art.* 15. Li giudici uditori porteranno lo stesso costume di vestiario dei giudici.

SEZIONE IV Del ministero pubblico.

326 *Art.* 16. Fuori che a Parigi, ove la legge dei 20. Aprile 1810. stabilisce dodici sostituti del procuratore imperiale, li nostri procuratori imperiali dei nostri tribunali di prima istanza avranno il seguente numero di sostituti: quattro nei tribunali divisi in tre camere, due nei tribunali divisi in due camere, uno negl'altri tribunali, fuorchè nell'isola dell'elba, ove il procuratore non avrà sostituti.

327 *Art.* 17. Li procuratori imperiale che avranno quattro sostituti potranno destinarne specialmente due per esercitare le funzioni di officiale di polizia giudiziaria.

328 Il nostro procuratore imperiale a Parigi delegherà queste funzioni a sei dei suoi sostituto.

329 Li sostituti così delegati saranno tenuti, come lo erano li magistrati di sicurezza soppressi di risiedere ciascuno in un circondario particolare della città in cui sarà collocato il tribunale di prima istanza, e che gli sarà assegnato del procuratore imperiale, li loro poteri per altro, come offiziali di polizia giudiziaria non saranno soltanto circoscritti in questo circondario, che sol-

(23) Nella nota qui citata è indicato che gl'appelli delle sentenze proferite dai tribunali di prima istanza dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, devono essere portate alla Corte Imperiale residente in Roma

(24) Vedi – *Corte Imperiale* N. 25.

tarto indicherà li limiti nei quali ciascuno di essi sarà specialmente tenuto di un esercizio costante, e regolare di sue funzioni.

330 *Art.* 18 Li procuratori imperiali che avranno due sostituti potranno parimenti incaricare uno in specie delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria

331 *Art* 19. Sarà sempre libero al procuratore imperiale di cambiare il destino che avrà dato ai suoi sostituti; potrà ancora, ogni qualvolta lo giudicheranno conveneveole esercitare esso stesso quelle funzioni che avesse ad essi specialmente delegate, il tutto senza pregiudizio delle altre disposizioni del Titolo III. del nostro decreto dei 30. Marzo 1808 relative ai diritti, e doveri degl'ufficiali del ministero pubblico nei tribunali di prima istanza (25).

332 *Art.* 20. In caso di assenza, o d'impedimento di un procuratore imperiale che abbia più sostituti, sarà egli supplito del più antico di quelli che non saranno specialmente incaricati delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ed in caso d'impedimento dei stessi sostituti, da un giudice, o suppleente destinato dal tribunale.

333 *Art.* 21. I procuratori imperiali che non avranno che un sol sostituto, saranno egualmente in caso di assensa, o d'impedimento suppliti d questo sostituto, ed in mancanza di questo da un giudice, o da un uditore, se vi sarà presso il tribunale che abbia l'età di 22 anni, o finalmente da un suppleente

334 *Art.* 22. In caso d'assenza, o d'impedimento di uno dei sostituti incaricato specialmente delle funzioni di polizia giudiziaria nella giurisdizione dello stesso tribunale, sarà supplito dal sostituto incaricato delle stesse funzioni nella più vicina parte del suo quartiere, o di sua residenza, ed in mancanza anco di questo, da un sostituto che per tale effetto verrà nominato dal procuratore imperiale, quante volte questo non giudicasse a proposito di adempiere da se stesso tali funzioni.

335 *Art.* 23. Li sostituti di servizio al *parquet*, o all'udienza saranno suppliti, se il bisogno l'esigge, come si è detto nei superiori articoli 20 e 21.

SEZIONE V. Dei cancellieri.

336 *Art.* 24. Li cancellieri del nostro tribunale di prima istanza saranno tenuti di presentare, e fare ammettere al giuramento il numero di sostituti necessario per il servizio.

337 Il cancelliere potrà farsi supplire, presso dei giudici d'istruzione, come pure alle udienze, tanto del tribunale di prima istanza che delle corti d'assises e delle corti speciali, dai suoi sostituti giurati.

338 Egli si conformerà nel resto alle disposizioni del titolo IV. del nostro decreto dei 30 Marzo 1808.

339 *Art.* 26 Il presidente del tribunale, ed il procuratore imperiale potranno, se vi è luogo, avvertire, e riprendere li commessi giurati.

340 Dopo una seconda riprensione il tribunale potrà, sulle requisizioni del ministero pubblico, e dopo di aver sentito il commesso cancelliere incolpato, o averlo debitamente chiamato, ordinare che cessi dalle sue funzioni all'istante, ed il cancelliere sarà obbligato di farlo rimpiazzare nello spazio prefisso del tribunale.

(25) Vedi - *Ministero Pubblico* Nota 1.

341 *Art.* 27. Il cancelliere è solidariamente responsabile delle ammende, restituzioni, spese, danni, ed interessi che risultassero dalle contravenzioni, delitti, o misfatti de'quali si fossero resi colpevoli li suoi sostituti nell'esercizio delle loro funzioni, senza pregiudizio di ricorso contro di essi perciò che può competergli di diritto.

SEZIONE VI. Del rango dei membri dei tribunali di prima istanza fra loro.

342 *Art.* 28. Indipendentemente dalla lista di servizio ordinata dal nostro decreto dei 30 Marzo 1808 (26), ne sarà formata un altra di rango nella quale i membri del nostro tribunale di prima istanza saranno inscritti nell'ordine seguente: il presidente del tribunale, li vice presidenti nell'ordine di anzianità, come vice presidenti, li giudici nell'ordine di lor recessioni, li suppleenti nello stess'ordine.

Nei tribunali composti di tre giudici, e presso i quali il nostro gran giudice avrà mandato degl'uditori, essi saranno, nell'ordine del ricevimento scritti immediatamente dopo i giudici.

Membri del parquet. il procuratore imperiale, li sostituti del procuratore imperiale nell'ordine della recezzione.

Cancelleria. il cancelliere. li suoi sostituti giurati.

SEZIONE VII. Della residenza e de' congedi.

343 *Art.* 29. I membri de'nostri tribunali di prima istanza sono obbligati di risiedere nella stessa città, ove risiede il tribunale di cui fanno parte, all'eccezzione per altro dei giudici suppleenti che potranno risiedere fuori della città, purchè rimangano nel cantone.

344 *Art.* 30. Li vice presidenti, giudici uditori, e sostituti non possono assentarsi per un tempo minore di otto giorni senza averne ottenuto il permesso, cioè li vice presidenti giudici, ed uditori dal presidente del tribunale, e li sostituti del procuratore imperiale.

345 Se trattasi di un assenza maggiore di otto giorni, e minore di un mese, li primi dovranno ottenere il permesso dal primo presidente della corte imperiale, li secondi, quello del nostro procuratore generale.

346 Gl'uni, e gl altri non potranno assentarsi più di un mese, senza un congedo del nostro gran giudice.

347 *Art.* 31. Li presidenti, e procuratori imperiali non potranno egualmente assentarsi per più di tre giorni, e meno di un mese, senza averne ottenuto, li primi il permesso dal primo presidente della corte imperiale, ed i secondi quello del nostro procuratore generale.

348 Se la loro assenza deve prolungarsi al di là di un mese, dovrà quella essere autorizzata dal gran giudice.

349 *Art.* 32. I i nostri primi presidenti, e procuratori generali, renderanno conto ogni tre mesi al nostro gran giudice dei concedi che avranno accordati nell' ultimo trimestre.

350 *Art.* 33. Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili alle assenze che li membri dei tribunali di prima istanza potranno fare duranti le vacan-

(26). Vedi - *Corte Imperiale* Nota 10, e 12.

ze, allorchè eglino non saranno impiegati in qualche servizio incompatibile colle vacanze.

351 Non potranno per altro uscire dal territorio dell'impero anco nel tempo delle vacanze senza il permesso espresso dal gran giudice.

SEZZIONE VIII. *Del servizio, e delle vacanze.*

352 *Art.* 34. L'ordine di servizio continuerà, salve le modificazioni risultanti dal presente decreto a farsi dai nostri tribunali di prima istanza a forma del titolo II del nostro decreto dei 30 Marzo 1808 (27), e del tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna, secondo le disposizioni, e regolamenti che sono state specialmente stabilite per il servizio di questo tribunale.

353 *Art.* 35. Nei tribunali divisi in più camere, ciascuna d'esse penserà alla spedizione sollecita degl'affari che gli sono principalmente attribuiti.

354 Nel caso in cui per seguito di loro respettive attribuzioni, alcune di queste camere fossero sopracaricate, e le altre non occupate abbastanza, il presidente del tribunale potrà delegare a queste nelle richieste del procuratore imperiale, parte degl'affari attribuiti alle altre camere.

355 *Art.* 36. Le camere di servigio per le materie correzionali non avranno vacanze; lo stesso sarà dei giudici d'istruzione.

356 Allorchè questi apparteranno ad una camera che è in vacanza essi faranno le loro relazioni alla camera delle vacanze.

357 *Art.* 37. Le camere incaricate degl'affari civili, avranno vacanza dal 1 di Settembre, al 1 di Novembre.

358 Si osserverà inoltre per la camera delle vacanze ciò che è stabilito nel nostro decreto dei 30 Marzo 18 8 (28).

Disposizioni generali.

359 *Art.* 41. Tutte le disposizioni del nostro decreto dei 30 Marzo 1808 alle quali non è derogato dal presente decreto continueranno ad essere osservate in ciò che risguarda tanto li nostri tribunali di prima istanza, che li patrocinatori, ed uscieri esercenti presso di essi.

360 *Art.* 42. Il nostro gran giudice ministro della giustizia ec.

XLII

Decreto imperiale dei 30 Gennaro 1811.

Spese fisse dei tribunali di prima istanza.

361 *Art.* 12. Gl'assegnamenti dei presidenti, giudici, procuratori imperiali, can-

(27) Il citato titolo parlando dei tribunali di prima istanza alla sezione prima del rango dei giudici fra essi, e pel servizio così si esprime.

Art. 46. Il presidente di un tribunale di prima istanza composto di molte camere, presiederà quella a cui vorrà attaccarsi; presiederà anco le altre camere, quando lo giudicherà convenevole.

Art. 47. Allorchè il presidente sarà nel caso di essere supplito in funzioni che gli sono specialmente attribuite, lo sarà dal più anziano dei vice presidenti.

Se il tribunale non è diviso in molte camere, il presidente sara supplito dal più antico dei giudici.

Art. 48 Il presidente, e li vice presidenti saranno in caso d'impedimento rimpiazzati per il servizio dell'udienza del giudice presente il più anziano nell'ordine di nomina:

In mancanza di suppleenti verrà chiamato un avvocato addetto al tribunale, ed in sua mancanza un patrocinatore, seguendo l'ordine della lista

Art. 50. Si fara ogn'anno un cambio in modo che tutti li giudici facciano consecutivamente il servizio in tutte le camere.

Se vi sono più presidenti, passano essi pure ogn'anno da una camera all'altra.

(28) Vedi *Corte Imperiale* Nola (9).

cellieri, e sostituti giurati dei tribunali di prima istanza, rimarranno nel modo che sono fissati dalla legge e dai nostri decreti.

362 I membri del tribunale di prima istanza di Dovaj avranno lo stesso assegnamento dei giudici di quelli di Valenciennes.

363 *Art.* 13. I vice presidenti avranno lo stesso assegnamento de'giudici con un aumento del quarto in sù.

364 *Art.* 14. I sostituti del procuratore imperiale, avranno lo stesso assegnamento dei giudici.

365 A Parigi li sostituti avranno indipendentemente del loro assegnamento, un supplemento del sesto in sù.

366 *Art.* 15. I giudici uditori non riceveranno assegnamento, che quando rimpiazzeranno un giudice, o un officiale del ministero pubblico. In questo caso essi godranno l'assegnamento del magistrato che rimpiazzano.

367 *Art.* 16. Il cancelliere avrà in ogni tribunale di prima istanza un sostituto giurato per camera.

368 A Parigi il cancelliere del tribunale di prima istanza avrà dodici sostituti giurati.

369 *Art.* 17 Le disposizioni dell'articolo 8 del nostro presente decreto (29) relativo ai cancellieri delle corti imperiali, è comune ai cancellieri dei tribunali di prima istanza.

370 Nulla resta innovato in ciò che riguarda l'assegnamento dei giudici di pace, dei loro cancellieri, e di quelli dei tribunali di polizia tenuti dai giudici di pace.

Minute spese della corte di prima istanza.

371 *Art.* 24. Sarà assegnata ad ogni tribunale di prima istanza, eccettuati quelli, alle minute spese de'quali è proveduto coll'articolo seguente una somma uguale: 1. alla totalità di quanto si accorda allo stesso tribunale: 2. alla totalità di quanto si accorda ai magistrati di sicurezza della giurisdizione di questo tribunale per le loro spese di *bureau*

372 Sarà assegnata una somma di 32 mila franchi al tribunale di prima istanza del dipartimento della Senna.

373 Le minute spese del tribunale di prima istanza di Dovai saranno le stesse del tribunale di Valenciennes.

374 *Art.* 25. Sarà assegnata ad ogni tribunale di prima istanza presso cui sederanno le corti d'*Assises*, e speciali (oltre quelle del luogo, ove siederà la corte imperiale) una somma eguale: 1 alla totalità di quanto si accorda allo stesso tribunale: 2. alla metà di quanto si accorda alla corte di giustizia criminale dello stesso luogo: 3 alla totalità di quanto si accorda ai magistrati di sicurezza per le loro spese di bureau.

375 Tariffa delle spese avanti al tribunale di prima istanza - Vedi - *Tariffa* N. 4, e 6; Vedi - *Tribunali* dal N. 196 al 205, dal N. 214 al 217.

376 Vestiario dei giudici di prima istanza - Vedi - *Vestiario* N. 14.

377 Accettazione dei giudici di prima istanza - Vedi - *Corte d'Appello* N. 53.

TRIBUNALE SPECIALE - Vedi - *Corte Speciale*.

(29) Vedi *Corte Imperiale* N. 179.

TRIBUNATO - Vedi - *Leggi* Nota 9.
TRUFFE - Vedi - *Furti* N. 43, 44 - Vedi - *Pene correzionali* N. 46.
TRUPPE - Vedi nel supplemento Titolo - *Militari*.

TUTELA

SOMMARIO

CODICE NAPOLEONE - LIB. I. TIT. X. CAPO II. Della Tutela.

SEZIONE I. Della tutela del padre, e della madre.

1 *Art.* 389. Il padre, durante il matrimonio, e l'amministrazione de'beni di proprietà de'suoi figli minori.

2 Egli è tenuto a rendere conto della proprietà, e delle rendite di que'beni, di cui egli non ha l'uso frutto, e della sola proprietà di quegl'altri il cui uso frutto gli è dalla legge attribuito.

3 *Art.* 390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale, o civile di uno de'conjugi, la tutela de'figli minori, e non emancipati appartiene *ipso jure* al genitore superstite.

4 *Art.* 391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravvivente, e tutrice un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun'atto relativo alla tutela (1).

5 Se il padre specifica gl'atti pei quali il consulente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l'assistenza di esso.

6 *Art.* 392. La nomina del consulente non potrà essere fatta, che in una delle seguenti maniere.

1.° Per un atto di ultima volontà (2).

2. Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, oppure avanti notari (3).

7 *Art.* 393. Se alla morte del marito la moglie ritrovasi incinta verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia (4).

8 Alla nascita del figlio la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà *ipso jure* il surrogato tutore.

9 *Art.* 394. La madre non è obbligata ad accettare la tutela, non di meno in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore (5).

10 *Art.* 395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà prima del matrimonio, convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

(1) L: 1 ff: de testamentaria tutela.
(2) L: 3 ff. de testamentaria tutela.
(3) Ulpian: fragm: tit: 11 parag: 14:
(4) L: 8 ff: de curator: furioso dandis. L: 20 ff: de tutor: et curator: datis.
(5) L: 6, et 11 cod: qui patent tutores; L: 2 parag: 1, et 2 ff: cod: tit.

11 In mancanza di questa convocazione essa perderà *ipso jure* la tutela, ed il suo nuovo marito sarà solidariamente responsabile di tutte le conseguenze della tutela ch'essa avrà indebitamente conservata (6).

12 *Art.* 396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente responsabile unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio (7).

SEZIONE II. Della tutela conferita dal padre, o dalla madre.

13 *Art.* 397. Il diritto personale di assegnare un tutore parente ed anche estraneo non appartiene che a quello de'genitori il quale morrà l'ultimo (8).

14 *Art.* 398. Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte all'art. 392, e sotto le seguenti eccezzioni, e modificazioni (9).

15 *Art.* 399. La madre rimaritata, e non conservata nella tutela dei figli del primo suo matrimonio, non può assegnare ad essi un tutore (10).

16 *Art.* 400. Quando la madre rimaritata, e conservata nella tutela avrà destinato un tutore ai figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia.

17 *Art.* 401. Il tutore eletto del padre, e della madre, non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d'altronde nella classe di quelle persone alle quali in mancanza di questa elezione speciale può il consiglio di famiglia addossarne il peso.

SEZIONE III. Della tutela degl'ascendenti.

18 *Art.* 402. Quando dall'ultimo dei genitori defunti non sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno, in mancanza di questo, all'avo materno e si terrà lo stesso ordine rimontando la linea ascendentale, in modo che l'ascendente paterno venga preferito costantemente all'ascendente materno del grado medesimo (11).

19 *Art.* 403. Mancando l'avo paterno, ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all'avo paterno del padre del minore.

20 *Art.* 404. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però sciegliere che uno di questi due ascendenti.

SEZIONE IV. Della tutela conferita dal consiglio di famiglia.

21 *Art.* 405. Quando un figlio minore, e non emancipato resterà senza padre, e madre, senza tutore da essi eletto, senza ascendenti maschi, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse si trovasse, o nei casi di esclusione de'quali si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore.

22 *Art.* 406. Questo consiglio sarà convocato, tanto a richiesta a preventiva istanza dei parenti del minore dei suoi creditori, o di altre parti interessate,

(6) L: 2 cod: quando mulier tutelae officio. L: 6 cod: in quibus causis pignus vel hipoteca. Novell: 22 cap: 40

(7) L: 6 cod: in quib: caus: pignus tacite contrahitur.

(8) Ulpian: Fragment: tit: 11: paragr: 14: L: 1: et 3: ff. de testamentaria tutela, L: 4: cod: eod: tit:

(9) L: 3 ff: de testamentaria tutela L: 2 cod: de confirmend: tutor:

(10) Argum: ex Leg: 2. Cod: quando mulier tutelae officio fungi potest.

(11) L. 1, 7, 9, et 10 ff: de legitt: tutor: L: 2 Cod: eod: Til.

quanto ancora *ex officio*, e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona di denunciare a questo giudice di pace il fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore (12).

23 *Art.* 407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti, od affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, le quali potranno prendersi tanto nel comune, ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

24 Il parente sarà preferito all'affine nello stesso grado, e fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

25 *Art.* 408. I fratelli germani del minore, ed i mariti delle sorelle germane, sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

26 Quando siano sei, o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto unitamente alla vedova degl'ascendenti, e dagl' ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero.

27 Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gl'altri parenti per completare il consiglio.

28 *Art.* 409. Quando i parenti, ed affini nell'una, o nell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata all'articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti, od affini domiciliati in distanza maggiore, come pure li cittadini di quel comune cogniti per aver avuta abitualmente relazione di amicizia col padre, o colla madre del minore.

Art. 410. Il giudice di pace, quando anche si trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti, od affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio li parenti, ed affini di grado prossimiore, come pure di grado uguale a quello dei parenti, od affini presenti, in maniera però che ciò si effettui sottraendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negl'articoli precedenti.

29 *Art.* 411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre fra l'intimazione della citazione, ed il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

30 Qualora fra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno di più per ogni tre miriametri.

31 *Art.* 412. Li parenti, affini, od amici in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più di una persona.

32 *Art.* 413. Qualunque parente, affine, od amico, chiamato, e che senza legittima scusa non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di pace.

(12) L: 2 ff: qui petunt Tutores L: 3, et 4: Cod. eod: Tit:

33 *Art.* 414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e trovandosi conveniente, o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro, in cui sembrasse esiggerlo l'interesse del minore, il giudice di pace, potrà rimettere l'assemblea ad altro giorno determinato, o prorogarla.

34 *Art.* 415. Questa assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace, eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza, per lo meno, di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare.

35 *Art.* 416. Al consiglio di famiglia presiederà il giudice di pace, il quale vi avrà voce deliberativa, e preponderante in caso di parità di opinione.

36 *Art.* 417. Quando il minore domiciliato nell'impero, possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l'amministrazione speciale dei suoi beni, verrà affidata ad un procuratore.

37 In tal caso il tutore, ed il procuratore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l'altro per la loro rispettiva amministrazione (13).

38 *Art.* 418. Il tutore in tal qualità agisce, ed amministra dal giorno della sua deputazione, se era presente, diversamente dal giorno in cui gli sarà stata notificata (14).

39 *Art.* 419. La tutela è un peso personale che non passa agl'eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l'amministrazione del loro tutore, e quando siano in età maggiore saranno tenuti a continuarla, finchè sia deputato un nuovo tutore (15).

SEZIONE V. Del tutore surrogato.

40 *Art.* 420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia,

41 Le sue funzioni consisteranno nell'agire per gl'interessi del minore, allorchè questi si trovino in opposizione con quelli del tutore.

42 *Art.* 421. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona avente alcuna delle qualità espresse nelle superiori sezioni I, II, e III del presente capo, questo tutore prima di entrare in funzione dovrà far convocare un consiglio di famiglia, composto nelle forme indicate nella sezione IV. acciocchè passi alla deputazione di un tutore surrogato.

43 Qualora siasi immischiato nell'amministrazione prima di aver adempito a queste formalità, il consiglio di famiglia convocato ad istanza dei parenti, creditori, od altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace ex officio potrà quando siavi dolo per parte del tutore rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore.

44 *Art.* 422. Nelle altre tutele la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore.

45 *Art.* 423. In nessun caso il tutore voterà per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scielto, quando non sianvi fratelli germani, in quella delle due linee a cui il tutore non appartiene.

(13) L: 2 Cod: si ex plurib: tutor: L: 2 Cod: de pericul: tutor: L: 2 Cod: de dividen: tutela L: 4 ff: de administrat:, et pericul: tutor:

(14) L; 1 parag: 1 L: 5 parag, ultimo ff, de administr:, et peric: tutor:

15 L: 16 parag, 1 ff, de tutel: L: 1 ff: de fidejuss: et nominat: tutor:

46 *Art.* 424. Se la tutela diverrà vacante, o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore, non sarà di diritto il tutore, ma dovrà provocare la nomina di un nuovo tutore sotto pena della rifazione dei danni, ed interessi che non potranno derivare al minore.

47 *Art.* 425 Le incombenze del surrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela.

48 *Art.* 426 Le disposizioni contenute nelle sezioni VI, e VII. di questo capitolo si applicheranno ai tutori surrogati.

49 Nondimeno il tutore non potrà provacare la destituzione del surrogato tutore, nè votare nei consigli di famiglia convocati a questo oggetto.

SEZIONE VI. Delle cause che dispensano dalla tutela.

50 *Art.* 427. Sono dispensati dalla tutela: 1.° Li membri delle autorità stabilite nel Titolo II. del secondo statuto costituzionale, e nel Titolo IV. del terzo statuto. 2.° I giudici del tribunale di cassazione i regj procuratori generali, e sostituti presso il medesimo. 3.° I commissarj regj presso la contabilità nazionale 4.° I prefetti. 5.° Tutti i cittadini esercenti un pubblico impiego fuori del dipartimento in cui deve conferirsi la tutela (16).

51 *Art.* 428 sono egualmente dispensati dalle tutele i militari in attività di servizio (17), e tutti coloro che hanno una missione del governo fuori del regno (18).

52 *Art.* 429. Sono egualmente dispensati dalla tutela, i militari in attività di servizio (19) e tutti quelli che hanno una missione del governo fuori del regno.

53 *Art.* 429 Se la missione non è autentica, e sia impugnata, non si ammetterà la dispensa, se non dopo che il governo avrà su di ciò ammessa la sua dichiarazione col mezzo del ministro da cui dipende la missione addetta per titolo di scusa.

Art. 430. I cittadini della qualità indicata nei precedenti articoli che hanno accettata la tutela posteriormente alle funzioni, servigj, o commissioni che li dispensano, non saranno più ammessi a chiedere d'esserne liberati per le stesse cause (20).

54 *Art.* 431 Quelli per lo contrario ai quali le mentovate funzioni, servigj o missioni saranno state conferite posteriormente all'accettazione, ed amministrazione d'una tutela, se non vogliono ritenerla potranno entro un mese far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

55 Cessate le funzioni, servigj, o missione, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal consiglio di famiglia.

56 *Art.* 432. Ogni cittadino non parente, nè affine non può essere costretto ad accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui nella distanza di quattro miriametri non esistessero parenti, ed affini in grado di amministrarla

57 *Art.* 433. Qualunque persona in età di anni 65. compiti, può ricusare di essere tutore. Quello che sarà stato nominato prima di tale età, potrà ai settanta anni farsi deliberare dalla tutela (21).

(16 Institut: tit de excusat: tut: parag: 4 L: 6 parag: 16 L: 17 paragrafi 4, et 5 ff. de excusat tutel:

17 Institut: tit: de excusat: tut: parag: 16 L 8 ff: de excusat: tut: L: 4 Cod: qui dare tutor, vel curat. possunt.

(18. Institut: tit: de excusat: tut: parag: 3 L: 1, et 2 Cod: si tutor, vel curator reipublicae causa aberit.

(19 L: 17 parag: 5 ff: de excusat: tutor:

(20 L: 17 parag: 5 ff: de excusat: tutor:

(21) Instit: de excusat: tutor. parag: L: 10 parag: 8 ff. de excusat: tutor: L: unic: Cod: qui morbo se excusant:

58 *Art.* 434. Qualunque persona attaccata da una grave infermità, e debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela (22).

59 Potrà anco ottenere di esserne liberata, se la infermità è avvenuta dopo la sua nomina (23).

60 *Art.* 435. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall'accettarne una terza (24).

61 Un conjugato, od un padre già incaricato di una tutela non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccetto quelle dei suoi figli.

62 *Art.* 436. Quelli che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni tutela a riserva di quella dei propij figli (25).

63 I figli morti in attività di servizio nelle reggie armate, saranno sempre computati per far luogo alla dispensa (26).

64 Gl'altri figli morti non faranno numero se non in quanto che abbiano essi lasciati dei figli tutt'ora viventi (27).

65 *Art.* 437. La sopravivenza di figli durante la tutela, non potrà autorizzare ad abdicarla (28).

66 *Art* 438 Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente e sotto pena d'inammissibilità di ogni suo reclamo ulteriore proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà.

67 *Art* 439. Se il tutore nominato non hà assistito alla deliberazione che gli ha deferita la tutela, potrà far convocare il consiglio di famiglia, affinche deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

68 A questo effetto dovrà fare i relativi incombenti nel termine di tre giorni, decorrendi dalla notificazione della di lui nomina, il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di distanza del comune del suo domicilio a quello dove si farà luogo alle tutali; trascorso questo termine non sarà più ammissibile la domanda (29).

69 *Art.* 440. se sono rigettati gl'addotti motivi di scusa, potrà ricorrere ai tribunali per farli ammettere, ma durante le liti sarà tenuto ad amministrare provisionalmente

70 *Art.* 441 Venendo ad essere dispensato dalla tutela, quelli che hanno rigettato li motivi di scusa, potrano essere condannati nelle spese di giudizio, e se soccombe, vi sarà condannato egli stesso.

SEZIONE VII.

Dell'incapacità, e delle cause di esclusione e di rimozione dalla tutela.

71 *Art.* 442. Non possono esssere tutori, ne'membri dei consigli di famiglia. 1.° I minori, eccettuato il padre, e la madre (30) 2.° Gl'interdetti. 3. Le

(22 In tit: de excusat: tutor: parag: 8 L: 10 parag: 8 ff de excusat: tutor: L: unic: Cod: qui morbo se excusant:

(23 L 11, et 40 in princip. ff. de excusat.

24 Instit. tit. de excusat. tutelae parag. 6 L. 2 parag 8 L. 3 ff de excusat. tutor.

25 Institut. tit. de excusat tutor in princ L. 2 parag. 2, et 8 ff. de excusat. tutor. L. 1 Cod. qui numero liberor. se excusant.

(26 L. 18 ff. de excusat. tutor. institut. tit. de excusat. tutor. parag 1.

27 L. 2 parag. 4, et 7 ff. de excusat. tutor. L. 2 Cod. qui numero liberorum se excusant.

(28) L 2 parag 4, 6, et 8 ff. de excusat. tutor.

29 Argum. ex L. 1 parag 1, ff. de administrat, et pericul tutor.

30) Institut. de excusat. tutor. parag. 15 L. 5 Cod. de legitimis tutor.

donne a riserva della madre, e degl'ascendenti (31). 4. Tutti quelli, che essi stessi, od il loro padre, e madre hanno col minore una lite, nella quale siano compromessi il suo stato, la sua sostanza, ed una parte considerevole dei suoi beni (32).

72 *Art.* 443 La condanna ad una pena afflittiva, od infamante opera *ipso jure* l'esclusione dalla tutela, ed egualmente produce la destituzione nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita.

73 *Art.* 444. Sono parimenti esclusi dalla tutela, ed anco rimovibili, quando ne siano in esercizio: 1. Le persone di notoria cattiva condotta (33). 2. Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità, od infedeltà (34).

74 *Art.* 445. Qualunque individuo che sarà stato escluso, o rimaso da una tutela non potrà essere membro di un consiglio di famiglia.

75 *Art.* 446. Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo ad istanza del surrogato tutore, od *ex officio* dal giudice di pace.

76 Questo non potrà dispensarsi dall'ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno, o più parenti, ed affini del minore, nel grado di cugini germani, od in altro dei gradi più prossimi (35).

77 *Art.* 447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia, che pronuncierà l'esclusione, o la destituzione del tutore, sarà motivata e non potrà essere presa, se non sentito, o citato il tutore.

78 *Art.* 448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

79 Quando reclami, il surrogatovi tutore domanderà l'omologazione della deliberazione, avanti il tribunale di prima istanza, salva l'appellazione

80 Il tutore escluso, destituito, o rimosso può egli stesso in questi casi chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

81 *Art.* 449. I parenti, ed affini che avranno domandato la convocazione, potranno intervenire nella causa, che verrà istrutta, e giudicata, come affare di urgenza.

SEZIONE VIII. Dell'amministrazione del tutore.

82 *Art.* 450. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gl'atti civili (36).

83 Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia, e sarà responsabile di ogni danno, ed interesse che potessero risultare da una cattiva amministrazioni (37).

84 Non potrà comprare, o prendere in affitto i beni del minore, salvo che

(31) L. 2 ff. de regul. jur. L. 1, et 2 Cod. quando mulier tutelae officio auth. matri, Cod eodem titulo, Novell. 118 cap 5.

(32) Institut. de excus. tutor. parag. 5, L. 27. parag. 1 de testam. tutel. L. 6 parag 18, L. 20, et 21 ff. de excusat. tutor.

(33) Institut. tit. de suspect. tutor. parag. 7.

(34) Institut tit. de suspect tut. parag. 13, L. 3. paragrafi 5, 13, 17 ff. de suspect. tutor. L. 4. parag. 4 ff. eodem titulo, L. 6 ff. ubi pupill. educari ec.

(35) Argum. ex Leg. 1 parag. 3, et 4 ff. de sospect. tutor. L. 6 parag. 1 Cod. eodem titolo, L. 1 paragr. 7 ff. de offic. praefect. Urb.

(36) Institut tit. de auct tutel. L. 12 parag. 3 ff. de administrat. et pericul. tutor.

(37) L. 10, et 33 ff. de administrat, et peric. tutor. L. 1 in princip. ff. de tutelae, et ration. distraend. L. 7. Cod. arbitrium tutelae.

il consiglio di famiglia abbia autorizzato il surrogato tutore a fargliene l'affitto (38), nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione, o credito contro il suo amministrato (39).

85 *Art* 451. Nei 10 giorni successivi a quello della sua nomina da esso debitamente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli, nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario dei beni del minore in presenza del surrogato tutore (40).

86 Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell'inventario, sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichiarazione si farà sull'istanza che il pubblico ufficiale sarà tenuto di fare allo stesso tutore e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale (41).

87 *Art*. 452. Nel mese successivo al compimento dell'inventario, il tutore, in presenza del surrogato tutore, farà vendere col mezzo di atti d'incanto da riceversi da un uffiziale pubblico, e previ gl'avvisi, e pubblicazioni delle quali se ne farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti i mobili, all'eccezzione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in natura (42).

88 In questo caso da un perito che verrà nominato dal surrogato tutore, e presterà giuramento avanti al giudice di pace, essi faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore Restituiranno il valore della stima di quei mobili che non potranno rimettere in natura.

89 *Art* 454 Al momento in cui s'incomincierà l'esercizio di qualunque tutela ad eccezione di quelle de'genitori, il consiglio di famiglia stabilirà presuntivamente, e secondo l'importare de'beni amministrati la somma cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, non che quella dell'amministrazione de' suoi beni (43).

90 Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà autorizzato a farsi coadiuvare nella sua agenzia da uno, o più amministratori particolari, stipendiati, ed amministranti sotto la sua responsabilità (44).

91 *Art*. 455. Il consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l'obbligo nel tutore d'impiegare gl'avanzi de' redditi dedotte le spese. Questo impiego dovrà essere fatto nello spazio di sei mesi, passati i quali, senza che lo abbia effettuato, saranno gl'interessi a carico del tutore (45).

92 *Art*. 456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma da cui dovrà cominciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo agl'interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia (46).

93 *Art*. 457. Il tutore, quand'anche sia il padre, o la madre, non può prende-

(38) L: 34 parag. 7 et L: 46: ff. de contrahenda emptione, L: 5 Cod: eod: tit.

(39) Novell: 72 Cap: 5

(40) L: 7: ff; de administrat:, et pericul: tutor, L: 24 cod. de administrat. tutor., vel curat. L. 13 13 parag: 1 Cod: arbitr: tuteler.

(41) Argum: ex Novell: 72 cap: 5 auth: minoris Cod: qui tutores, vel curatores dare.

(42) L: 22: Cod: de administrat: tutel: ver curat: L: 6: ff: de reb: eorum qui sub; L: 7: parag: 1: ff: de administrat, et pericul: tutor:

(43) L: 2 parag: 1, et 2, et L: 3 ff: ubi pupillus morar, et educari debeat

(44) Argum: ex L: 13 ff: de tutelis, L: 24 in princ ff: de administrel, et pericul: tutor.

(45) L: 7 paragrafi 3, et 11, L: 13 parag. 1, L: 15 parag: de administ:, et pericul tutor, L: 3 Cod: de usuris pupillar.

(46) L: 7 parag: 11, L: 13 ff. de administ:, et periculo tutor:

re danaro a prestito per il minore, nè alienare, od ipotecare i suoi beni immobili, senza l'autorizzazione di un consiglio di famiglia (47).

94 Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per cauzione di assoluta necessità, o di evidente vantaggio (48).

95 Nel primo caso, il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore sarà stata comprovata l'insufficienza dei denari, mobili, e rendite del minore.

96 Il consiglio di famiglia in qualunque caso, indicherà li stabili che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose.

97 *Art.* 458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest'oggetto non avranno esecuzione se non dopo che il tutore ne avrà chiesta, ed ottenuta l'omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, il quale pronuncierà nella camera del consiglio sentito il procuratore imperiale (49).

98 *Art.* 459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore all'asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone, in tre Domeniche consecutive.

99 Ciascuno di questi avvisi sarà approvato, e sottoscritto dal Sindaco del comune in cui sarà stato affisso.

100 *Art.* 460. Le formalità richieste dagl'articoli 457, e 458 per l'alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l'incanto in conseguenza d'una provocazione di un comproprietario indiviso (50).

101 Solamente, ed in questo caso l'incanto potrà farsi nella forma prescritta dall'articolo precedente; gl'estranei vi saranno necessariamente ammessi.

102 *Art.* 461. Il tutore non potrà accettare, nè ripudiare un eredità devoluta al minore, se non previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia. L'accettazione non avrà luogo che col benefizio dell'inventario (51).

103 *Art.* 462. Nel caso in cui l'eredità ripudiata in nome del minore non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui si troverà al tempo dell'accettazione, e senza che si possano impugnare le vedute, e gl'altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante (52).

104 *Art.* 463. La donazione fatta al minore, non potrà accettarsi dal tutore, che coll'autorizzazione del consiglio di famiglia.

105 Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto, che produce, riguardo al maggiore.

(47) L: 1, L: 3 parag: 5, L. 5: parag: 4: ff: de reb: eor: qui sub tutel: L: 4: Cod: de praediis, et aliis reb: minor:

(48) L: 5: parag: 9, 10, et 11 ff: de reb: eor: qui sub tutel: L: 12, et 18, Cod: de praed;, et aliis rebus minor.

(49) L: 1, parag: 2, L: 11; ff: de reb: eor: qui sub tutel, L: 12, et 18, Cod: de praed: et aliis rebus minor.

(50) L: 17 Cod; de praediis, et aliis reb; minor: argum: ex Leg. 21 Cod: de mandat:

(51) L: 3 ff: de bonor: possess: L. 1 parag: 4 ff de successorio edicto. Argum; ex Leg: 8 ff: de acquirend vel ammittenda haeredit.

(52) Argum. ex Leg: 9 parag: 6: Cod de bonis quae liberis.

106 *Art.* 464. Niun tutore, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia potrà intentare in giudizio un azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti (53).

107 *Art.* 465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per provocare ad una decisione (54), potrà però senza tale autorizzazione rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

108 *Art.* 466. Affinchè la divisione produca, riguardo al minore li stessi effetti che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo, ove sarà aperta la successione (55).

109 I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale, o avanti il giudice da lui delegato, di bene, e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione de'beni ereditarj, ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in presenza, o di un membro del tribunale, o di un notaro dal tribunale deputato, il quale ne farà la distribuzione.

110 Qualunque altra divisione, sarà considerata come provisionale.

Art. 467. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, e dal parere di tre giuriconsulti indicati dal procuratore imperiale presso il tribunale civile (56).

111 La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, sentito il procuratore imperiale.

112 *Art.* 468. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto nella condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e quando sia autorizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore, in conformità del prescritto a questo proposito nel Titolo della *Patria Podestà*.

SEZIONE IX. Del rendimento de' Conti della Tutela.

113 *Art.* 469. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione (57).

114 *Art.* 470. Ad eccezione del padre, e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al surrogato tutore li stati dei conti di sua amministrazione, alle epoche che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più di uno stato per anno.

115 Questi stati saranno stesi, e rimessi senza spesa, su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio.

116 *Art.* 471. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggiore età, ed avrà ottenuta l'emancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore.

(53) Argum. ex Leg: 9 parag: 6 ff de administ: et pericul: tutor, L: 6 Cod: de administrat: tutor.
(54) L: 7 in princip. ff. de reb: eor qui sub tutel.
(55) L: 20 ff. de auct:, et consens: tutor:
(56) L: 46 parag. ult. ff: de administ: et pericul: tutor. L. 28 parag: 1 de pactis, L: 22. Cod. eod: tit.
(57) Instit. tit. de Atiliano tutor parag: 7 L. 1 Cod. ubi de ratiocin. tam publ quam privat, auth. quod nunc generale Cod. de curat. furiosi, L. 1 parag. 3 ff. de tutelis, et ratien. distrahendis.

117 Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso (58).

118 *Art.* 472. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore, ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circonstanziato rendimento di conti, e della consegna dei documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato all'esame del conto dieci giorni almeno prima della convenzione.

119 *Art.* 473. Se il conto da luogo a contestazioni, saranno queste promosse, e giudicate, come le altre in materia civile.

120 *Art.* 474. La somma a cui ammonterà il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la domanda (59).

121 Gl'interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno, se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento, fatto dopo l'ultimazione del conto.

122 *Art.* 475. Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggiore età.

Vedi - *Consiglj di Famiglia* dal N. 1 al 9.

Tutela Officiosa - Vedi - *Giudice di Pace* dal N. 53, al 64.

X.

123 *Legge dei 3. Piovoso anno XIII.* (4. *Febrajo* 1805.) Napoleone ec.

124 *Art.* 1. Li fanciulli ammessi negl'Ospizj a qualunque titolo, e sotto qualsisia denominazione, saranno sotto la tutela delle commissioni amministrative di questi stabilimenti, le quali eleggeranno uno dei loro membri per esercitare, quando occorra le funzioni di tutore, e gl'altri formeranno il consiglio di tutela.

125 *Art.* 2. Quando il fanciullo uscirà dall'ospizio per essere collocato come operajo, servitore, o apprendista in un luogo lontano dall'ospizio, ove era stato collocato da principio, la commissione di questo ospizio, potrà per mezzo di un semplice atto amministrativo firmato dal prefetto, conferire la tutela alla commissione amministrativa dell'ospizio dal luogo più vicino alla residenza attuale del fanciullo.

126 *Art.* 3. La tutela dei fanciulli ammessi negl'ospizj durerà fino alla loro maggiore età, o emancipazione per matrimonio, o altrimente.

127 *Art.* 4. Le commissioni amministrative degl'ospizi goderanno relativamente all'emancipazione dei minori che sono sotto la tutela dei diritti accordati dal codice Napoleone al padre, ed alla madre.

128 L'emancipazione sarà fatta dietro il parere dei membri della commissione amministrativa, da quello fra essi che sarà destinato tutore e che sarà solo tenuto a presentarsi a tale effetto avanti il giudice di pace.

129 L'atto di emancipazione sarà rilasciato, senz'altra spesa che quella del registro, e della carta bollata.

130 *Art.* 5. Se li fanciulli ammessi negl'ospizj avranno dei beni, il ricevitore dell'ospizio eserciterà sopra questi le stesse funzioni che sopra li beni dell'ospizio.

(58) L. 1 in princip. ff. de contraria tutelae, et utili actione, L. 1 paragrafi 3, et 9 ff. de tutel., et ration. distrahend. L. 3. Cod. de administrat. tutor.

(59) L. 7 parag. 15 ff. de administrat. et peric. tutor. Argum. ex L. 46 parag. 3 ff. eodem titulo.

131 Tuttavolta li beni degl'amministratori tutori, non potranno a ragione delle loro funzioni essere soggetti ad alcuna ipoteca. La garanzia della tutela starà nella cauzione del ricevitore incaricato della conservazione dei danari, e dell'amministrazione dei beni. In caso di emancipazione, egli eseguirà le funzioni di curatore.

132 *Art.* 6. Li capitoli che apparterranno, e ricaderanno in favore de'fanciulli ammessi negl'ospizj, saranno collocati nei Monti di Pietà; nelle comuni ove questi non saranno stabiliti, li capitoli saranno collocati nella cassa di ammortizzazione, purchè per altro ciascuna somma non sia al di sotto di cento cinquanta franchi; nel qual caso ne sarà disposto secondo ciò che regolerà la commissione amministrativa.

133 *Art.* 7. Le rendite dei beni, e capitoli appartenenti ai fanciulli ammessi negl' ospizj, saranno percepite, fino al loro egresso dei detti ospizj, a titolo d'indennizzazione delle spese occorse per il loro vitto, e mantenimento.

134 *Art.* 8. Se il fanciullo muore prima dell'egresso dall'ospizio, o prima di essere emancipato, o divenuto maggiore, non presentandosi alcun'erede, li di lui beni apparterranno in proprietà all'ospizio, il quale potrà esserne messo in possesso ad istanza del ricevitore e sentito il ministero pubblico.

135 Se in seguito si presenteranno degl'eredi, non potranno riputare i frutti che dal giorno della domanda.

136 *Art.* 9. Gl'eredi che si presenteranno per raccogliere l'eredità di un fanciullo morto prima del suo egresso dell'ospizio, o della sua emancipazione, o maggior'età, saranno tenuti ad indennizzare l'ospizio degl'alimenti somministrati, e delle spese fatte per il fanciullo defonto, per il tempo che sarà rimasto a carico dell'amministrazione, salvo il defalco di ciò che avesse percepito l'ospizio.

TUTORI - Vedi - *Debito Pubblico* dal N. 31, al 36. - Vedi - *Privilegj* dal N. 82, al 94, dal N. 173, al 178. - Vedi - *Stato Civile* N. 226, 229.

V

V A C A B I L I

1 *Decreto Imperiale dei* 5. *Aprile* 1811. *con cui si prendono providenze per il rimborzo dei Vacabili.*

2 *Art* 1. Il credito di 50. millioni di capitale in beni nazionali, ed in rendite demaniali coi nostri decreti dei 5 Agosto, e 29. Decembre 1810. (1) addette all' estinzione del debito pubblico dei cosi detti Stati Romani, viene accresciuto 11. millioni pei dominj nazionali destinati a provvedere al rimborzo de'diversi vacabili, a forma del nostro decreto dei 2. Febbrajo 1811. (2).

3 *Art.* 2. Lo stato di questi beni sarà composto, come quello dei 50. millioni, e la valuta della proprietà di diversa natura sarà fatta nella stessa maniera.

4 Questo stato sarà formato dal consiglio di liquidazione sedente a Roma, e decretato, ed approvato dal luogotenente del governator generale; la consegna dei beni sarà fatta al consiglio di amministrazione del debito pubblico dall'intendente del tesoro imperiale coi titoli, e condizioni prescritte nel nostro decreto dei 5. Agosto 1810.

(1) Vedi - *Roma* dal N. 70, all'87 (2) Vedi - *Liquidazione* dal N. 83, all'89.

5 *Art.* 3. Saranno in conseguenza create nel nostro tesoro imperiale per una nuova somma di 11. millioni delle rescrizioni in pagamento dei beni nazionali nei dipartimenti di Roma, e del trasimeno; il versamento, e l'impiego di queste rescrizioni avranno luogo nella forma autorizzata dai nostri decreti del 5. Agosto, e tre Ottobre ultimo.

6 *Art.* 4. I nostri ministri del tesoro imperiale, e delle finanze ec.

Vedi - *Debito Pubblico* N. 2, e segg.

Circa il pagamento degl'interessi de'vacabili - Vedi - *Luoghi di Monte* N. 80.

Vedi - *Liquidazione* dal N. 83, all'8 , dal N. 128, al 133.

VACANZA - Vedi - *Corte d'Appello* dal N. 75, all'87

V A C C I N A Z I O N E.

S O M M A R I O

I Ordine della Consulta Straordinaria degl'11 Agosto 1809 che istituisce un comitato centrale per la propagazione della Vaccinazione nelli Stati Romani dal N. 1 all'11.

II Ordine della Commissione Amministrativa del Senato Romano che destina in Roma quattro luoghi per la Vaccinazione dei 22 Gennaro 1810 dal N. 12 al 15.

III Membri componenti il comitato di Vaccinazione nota 1.

IV Avviso del comitato di Vaccinazione con cui s'invitano li Sig. Medici ad inscrivere in un registro a ciò destinato il numero delle persone da essi vaccinate dal N. 16 al 19.

V Ordine del Sig. Prefetto di Roma dei 12 Settembre 1812 che prescrive regole ai Medici, o Chirurghi per la propagazione della Vaccinazione dal N 20 al 28.

VI Ordine dello stesso Sig. Prefetto dei 31 Decembre 1813 con cui si prescrivono le precauzioni che devono tenersi acciò il Vajolo naturale non si communichi dal N. 29 al 37.

I.

1 La consulta straordinaria, Ordina.

2 *Art.* 1 Si stabilirà un comitato centrale per la propogazione della vaccinazione nelli stati Romani.

3 *Art.* 2. Questo comitato sarà composto dei signori Duca di Sermoneta. D'Alessandri, Dottori-Morichini, Pietro Lupi, Sarti, Metaxa, e Flajani figlio, segretario (1).

4 *Art.* 3. Il comitato centrale si sceglierà de'corrispondenti in ogni circondario de'dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno.

5 *Art.* 4. Farà pubblicare, e divulgare le diverse istruzioni stampate su questo soggetto per ordine del governo.

6 *Art.* 5 Invigilerà sulla conservazione costante di un deposito del vero *virus vaccinus*, e ne prenderà li suoi corrispondenti.

7 *Art.* 6. Farà sapere ogni mese il numero delle persone a cui è stata fatta la nazione nei due dipartimenti.

8 *Art* 7 Indicherà i maires, i curati, e i medici che avessero in modo più speciale concorso alla propagazione della prattica della detta vaccinazione.

9 *Art.* 8. Questa sarà gratuitamente messa in opera per i poveri a cura, e diligenza del comitato nell'ospizio dei fanciulli esposti detto S. Spirito di Roma.

10 I prefetti del Tevere, e del trasimeno faranno stabilire una consimile istituzione nelle principali città dei loro dipartimenti respettivi.

(1) Questo comitato fu in seguito ampliato, e composto nel seguente modo:

Presidente - Sig. Prefetto del Dipartimento di Roma

Membri - Sig. Duca Braschi Onesti Maire - Principe Ghigi - Abbate Polani.

Medici - Lupi - Metaxa - Polelli - Flajani - Morichini - De Alexandris.

Sisco - *Chirurgo*.

Il Sig. Dottor Giovanelli Medico dell'Ospedale di S Spirito è stato non solo incaricato del servizio dei fanciulli che là si ritengono, ma anco del deposito del *Pus Vaccino*.

11 *Art.* 9. Il comitato centrale renderà conto al referendario consigliere della consulta che ha il dipartimento dell'amministrazione interna.

II.

12 La commissione amministrativa del senato Romano, esecuzione del decreto della suprema consulta straordinaria del dì 28 Ottobre 1809 Ordina.

13 *Art.* 1. Sono destinati in Roma quattro luoghi di vaccinazione negl'ospedali di S. Spirito, S. Giovanni, S. Giacomo, e S. Maria della Consolazione. In questi luoghi, s'innesterà il vajolo vaccino gratuitamente a chiunque si presenterà la Domenica mattina due ore avanti al mezzo giorno da un medico, e due cerusici destinati dal comitato.

14 *Art.* 2. I bambini che si condurranno per farli innestare dovranno avere almeno passato li 40. Giorni d'età, e non essere affetti da alcuna malattia.

15 *Art.* 3. Tutte le persone vaccinate sino al presente giorno sono invitati nel termine di un mese a portare il loro nome, cognome, età, abitazione, e giorno dell'innesto al professore che lo hà innestato, e questo ne darà subito la nota al segretario del comitato centrale.

IV

16 Mentre non ignora il governo, che la maggior parte dei sig. medici fisici di questa città con tutto lo zelo, e la indispensabile esattezza hanno corrisposto alle di lui mire manifestate in varj ordini, e regolamenti pubblicati per estendere il salutevole preservativo della vaccinazione, vuole assolutamente assicurarsi, conforme ne rinnuova ora l'invito, che proseguiranno eglino non con minor calore, ed impegno a praticarlo, non solamente ad ogni richiesta, ma a farlo anco abbracciare colle più ragionevoli persuasive. Brama legalmente conoscere quali siano quelli dei cidetti professori, li quali per avere vaccinato un maggior numero d'individui avranno aquistato un diritto alla riconoscenza di S. M. I. e R. Un generale registro delle vaccinazioni operate che deve formare gl'elementi dei rapporti trimestrali che si debbono a S. E. il sig. ministro dell'interno, ed al comitato centrale di parigi, mantenuto aperto presso il sig. Dottor Flajani segretario di questo comitato, sarà il più autentico documento in favore dei professori che avranno meritate le promesse ricompenze.

17 Restano pertanto invitati tutti li sig. vaccinatori a comunicare al succennato segretario il particolare registro, che dovrà ciascun di loro formare delle vaccinazioni operate, onde con essi arricchire gl'indicati dovuti rapporti.

18 Dovrà questo registro essere composto delle qui descritte colonne: 1. Numero d'ordine. 2. Nome, e cognome del vaccinato. 3. Età. 4. Professione. 5. Esito buono, o spurio. 6. Osservaaioni.

19 Vive il governo nella ferma lusinga ec. Roma li 21 Settembre 1811.

V.

20 *L'uditore Prefetto di Roma*. Ordina:

21 *Art.* 1. Al ricevimento del presente nostro decreto, tutti li sig. maires sono invitati a chiamare a sè li sig. medici, e chirurghi delle respettive comuni per darne loro communicazione, impegnandoli ad impiegare tutti gl'opportuni mezzi, e fare li maggiori sforzi per l'estirpazione del vajolo.

22 *Art.* 2. Li sig. medici condotti, e chirurghi, sono tenuti sotto la loro più

stretta responsabilità di presentarsi alla vaccinazione di tutto gl'individui per li quali ne saranno loro fatte le dimande.

23 *Art.* 3. Sarà stabilito un deposito di *pus Vaccino* nei capi luoghi di circondario, affinchè se ne possa avere sempre del fresco. Altri depositi saranno stabiliti nelle comuni di Civita Castellana, Civitavecchia, Narni, Poggio mirteto, Palestrina, Anagni, Terracina. Li sig. medici condotti di queste città, sono obbligati, sotto pena di destituzione, e di conservare il *pus vaccino* in ciaschedun deposio rispettivamente, sia in un certo numero d'individui successivamente vaccinati, sia in penne, o tubitti ad uso d'arte. ad ogni richiesta di un medico, o cerusico dovranno consegnargli il *pus* necessario per le vaccinazioni.

24 *Art.* 4 Alla fine del mese di Novembre prossimo avvenire dovranno tutto li sig. medici, e chierurghi sotto pena di destituzione, dare al respettivo maire un elenco di tutti gl'individui da loro vaccinati con un ben inteso rapporto sull'esito delle eseguite vaccinazioni.

25 *Art.* 5. Li sig. medici, e cerusici che avranno vaccinato il maggior numero d'invividui saranno annunciati a S. E. il sig. ministro dell'interno, come degni de' premj promessi, inoltre riceveranno li premj particolari, uno di franchi 300, uno di franchi 200, ed altre di franchi 100. Nel concorrere a tale premj il numero delle vaccinazioni eseguite, dovrà oltrepassare quello di 200.

26 *Art.* 6. Nei primi dieci giorni di Decembre li sigg maires manderanno ai respettivi sotto prefetti uno stato nominativo firmato dal medico, e cerusico della comune, e da loro approvato indicante tutte le vaccinazioni fatte nel corso della stagione. Li sigg. sotto prefetti dopo avere presi in esame li stati nominativi, li muniranno del loro visto, e ce li sottoporranno co'loro rapporti, e pareri.

27 *Art.* 7. Le disposizioni degl'articoli 1, 2, 4, e 5 sono egualmente applicabili ai sigg. medici. e cerusici di rione in Roma.

28 *Art.* 8. Copia del presente decreto ec.

VII.

29 *Ordine del sig. prefetto di Roma delli 31 Decembre 1812.*

30 *Art.* 1. Subito che il vajuolo naturale si sarà manifestato in una famiglia, il capo di questa, ed il medico della cura è obbligato di farne una fedele dichiarazione entro lo spazio di due giorni, al più lungo, al maire della comune respettiva.

31 Tutti li sigg. medici che non faranno questa dichiarazione, verranno considerati come demeritevoli di essere considerati nel loro impiego, tanto se saranno medici di rione di Roma, che di condotta nelle comuni.

32 *Art.* 2. Li maires delle respettive comuni, ricevute appena simili dichiarazioni, faranno praticare, senza dilazione nelle vicinanze delle case, ove si è manifestato il vajuolo, la vaccinazione su tutti gl'individui che ne anderanno suscettibili. Faranno intendere agl'abitanti di quelli, che devono, sotto la loro più stretta responsabilità prendere tutte le prudenti misure di precauzione, affinchè non siegua comunicazione del morbo coll'esterno.

33 *Art.* 3. Qualunque siasi capo di famiglia che voglia fare innestare il vajuolo naturale, dovrà prevenire il maire della respettiva comune; nessun innesto di tal genere potrà essere praticato dentro la città, borghi, sobborghi ec.

34 Li contraventori sono pienamente responsabili verso il governo delle comunicazioni del contaggio vajolico, e dei disastri che potrebbero risultare dall' inosservanza di questa disposizione.

35 Si prenderanno dai respettivi maires le opportune misure affinchè le loro cose vengono poste in istato di osservazione, ed impedito affetto qualunque commercio di essi con chicchesia.

36 *Art.* 4. Li sigg. maires dovranno essere responsabili, e giustificare le precauzioni da essi poste in pratica per impedire la comunicazione del vajuolo.

37 *Art.* 5. Copia del presente ordine che dovrà essere affisso nelle respettive comuni, saranno inviate ai sigg. sotto prefetti, e maire di Roma, incaricati della sua esecuzione.

VAGABONDI

SOMMARIO

I Parere del Consiglio di stato degl'11 Gennajo 1808 sulle spese di trasporto dei mendicanti, e vagabondi N. 1, e 2.

II Sono sotto l'immediata ispezzione del Commissario generale di polizia - Remissive N. 3.

III Quali siano le persone che dalla Legge vengono dichiarate tali - Remissive N. 4.

I.

Parere del consiglio di stato degl'11 Gennaro 1808.

1 Il consiglio di stato, visto il suo parere dei 10 Gennajo passato approvato da S. M. li 17 Febrajo; la domanda del ministro dell'interno, tendente a far decidere da quel parere del ministero e sopra quali fondi devono essere pagate le spese di trasporto. e soggiorno dei mendicanti, e vagabondi (1) ricondotti alle loro municipalità, o condotti d'ordine della polizia municipale ne'luoghi di detenzione, delli stranieri cacciati, o degl'individui deportati fuori dell'impero per misura di alta polizia.

2 E' di parere 1. che allo quando mendicanti, e vagabondi sono ricondotti d'ordine dalla polizia municipale nel luogo della loro nascita, o domicilio, o nelle case di detenzione, le spese di viaggio, vitto. condotta, e soggiorno devono essere sodisfatte dal ministero dell'interno; sui fondi generali rimessigli a tale effetto, 2. che allorquando individui sono ricondotti ai confini, o deportati fuori del territorio dell'impero, o trasportati da un luogo ad un altro, per misura di alta polizia, le spese di viaggio, vitto, condotta, e soggiorno devono essere sodisfatte dal ministero della polizia generale, e sui fondi generali accordati a questo effetto.

3 Li vagabondi sono sotto l'immediata ispezzione del commissario generale di polizia - Vedi *Polizia* dal N. 99 al 101.

4 Quali siano le persone che dalle leggi vengono dichiarate vagabondi - Vedi - *Polizia municipale* N 3.

Vedi (*Conventicola* dal N. 5 al 10, dal N. 18 al 25.
(*Giudice istruttore* N. 87.
(*Mendicità* dal N. 82 all'84, 128.

(1) Platone scacciava questa sorta di gente dalla sua Repubblica: *de Leg. Lib. XI - Homines illi Telluris, sunt inutile pondus et fruges consumere nati*. Si considerano come vagabondi gl'individui senza mestiere, senza domicilio certo, senza alcun mezzo di sussistenza, o che non possono certificare della loro condotta, e costumi per mezzo di persone degne di fede - *Sine loco, sine loco, sine fide*.

VAIOLO. Vedi *Vaccinazione*.

VALLIMENTO. Vedi - *Dazio sulle successioni* N. 2.

VASI SAGRI. Vedi - *Religiosi* N 263.

VETTURINI che commettono furti. Vedi - *Furti* N. 14.

VATICANO. Vedi - *Librerie* dal N. 1 al 3. - Vedi - *S. Pietro*.

UCCISIONE. Vedi - *Omicidio* N. 1, 10.

UDIENZE del giudice di pace. Vedi - *Giudice di pace* dal N. 235. al 248.

UDITORI. Vedi - *Corte di appello* N. 91. Vedi - *Tribunali* N. 19, 20, 127, 147 dal 154 al 160. Del consiglio di stato. Vedi - supplemento titolo - consiglio di stato dal N. 19 al 21.

VECCHIAJA. Vedi - *Età senile*.

VEDOVI. Vedi - *Furti* N. 2.

VELI. Vedi - *Camere di commercio* N. 143 e nel supplemento titolo *Commercio*.

VELENI. Vedi - *Medico* N. 67 e 68. Vedi - *Avvelenamento*.

VELLUTI. *Di bambagia* - Vedi - *Camere di commercio*, dal N. 135 al 142, *in seta* - Vedi - *Camere di commercio* dal N. 147 al 153, 155 - Vedi nel supplemento titolo *Commercio* dal N. 159 al 183.

VENDEMMIE. Vedi - *Polizia* N. 28.

VENDITA

SOMMARIO

I.

CODICE NAPOLEONE PARTE III. LIB III. TIT. VI. Della vendita.

CAPO I. Della natura . e forma della vendita .

1 *Art.* 1582. La vendita è una convenzione , per cui uno si obbliga a dare una cosa , e l'altro a pagarla .

2 Può essere fatta tanto per atto autentico , come per scrittura privata (1).

3 *Art.* 1583. E' perfetta fra le parti , e la proprieta si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore , al momento che siasi convenuto dalla cosa , e dal prezzo , quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa , nè pagato il prezzo (2) .

4 *Art* 1584. La vendita può essere fatta puramente , e semplicemente , o sotto condizione sospensiva , o risolutiva .

5 Può altresì avere per oggetto due , o tre cose alternativamente .

6 In tutti gl'indicati casi il di lei effetto è regolato dai principj generali delle convenzioni (3) .

7 *Art.* 1585 Quando si tratti di mercanzia non venduta in massa , ma a peso , numero , e misura , la vendita non è perfetta in quanto che. le cose vendute stanno a rischio del venditore , finchè esse non siano pesate , numerate , o misurate . Il compratore però può chiederne , o la consegna , o li danni , ed interessi se vi è luogo , in caso d'inadempimento della obbligazione (4) .

8 *Art.* 1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa , la vendita è perfetta , quantunque le mercanzie non siano per anche state pesate , numerate , o misurate (5) .

9 *Art.* 1587. Riguardo al vino , all'oglio , ed alle altre cose delle quali si costuma di fare l'assaggio prima della compera , non vi è contratto di vendita , finchè il compratore non le ha assaggiate , ed approvate (6) .

10 *Art.* 1588. La vendita col patto di preventivo assaggio , si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva (7) .

11 *Art.* 1589. La promessa di vendere , equivale alla vendita , quando esiste il consenso reciproco delle parti sulle cose , e sul prezzo .

12 *Art.* 1590. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra , ciascuno dei contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto ; quegli che l'ha data , perdendola ; e quegli che l'ha ricevuta , restituendo il doppio (8) .

13 Il prezzo della vendita deve essere determinato , e specificato dalle parti (9) .

14 *Art.* 1592. Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo ; se questo non vuole , o non può fare la dichiarazione del prezzo , la vendita è nulla (10) .

(1) L. 1 in princip. , et parag. 2 de contrahend. emption. L. 2 ff. de obligat. , et action.

(2) Institut. lib 3 tit. 24 parag 4 l 4 , et l 6 Cod. de pericul. , et comod. rei venditae l. 10 Cod de rei vindicat. l. 6 Cod. de haeredit , vel action, vendit. l. 8 ff. de periculo , et commodo rei venditae .

(3) L 8 in princip. et parag. 1 ff. de pericul., et comodo rei venditae l. 34 parag. 6 ff. de contrahend. emption.

(4) L. 35 parag. 5 ff. de contrahend. emption l. 2 Cod. de periculo, et commodo rei venditae.

(5) L. 35 parag. 5 et 6 , et l. 62 parag. 2 ff. de contrahend empt.

(6) L. 4 in princip. , et parag. 1 ff. de periculo , et comodo rei venditae.

(7) Argum. ex Leg 4 ff. de periculo , et comodo rei venditae .

(8) Argum. ex l. 35 in princip. ff. de contrahenda empt.

(9) L. 2 parag. 1 L. 7 parag. 1 , et 2 l. 35 parag. 1 , et leg. 37 ff. de contrahenda emptione .

(10) L. ult. Cod. de contrahend. empt. , L. 25 in princip. ff. locati conducti.

15 *Art.* 1593. Le spese degl'atti, e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.

CAPO II. Di quelli che possono comprare, o vendere.

16 *Art.* 1594. Possono comprare, e vendere tutti quelli cui non è vietato dalla legge (11).

17 *Art.* 1595. Il contratto di vendita non può aver luogo tra i conjugi che nei tre casi seguenti.

18 1. Quando uno dei conjugi giudizialmente separato cede all'altro dei beni in pagamento dei suoi diritti.

19 2. Quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata è fondata sopra una causa legittima, come sarebbe il rinvestimento dei di lei immobili alienati, o del denaro a lei spettante, e questi immobili, o danaro non cadono in comunione.

20 3. Quando la moglie cede al marito beni, in pagamento di una somma da lei promessagli in dote, quando siasi esclusa la comunione.

21 Salve, in questi tre casi, le ragioni degl'eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto.

22 Non possono essere aggiudicatari sotto pena di nullità nè direttamente, nè per interposte persone.

23 Li tutori relativamente ai beni di quelli di cui hanno la tutela.

24 Li procuratori per li beni che sono incaricati di vendere.

25 Gl'amministratori per li beni dei comuni, o delli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura.

26 Li pubblici ufficiali per li beni del demanio, le vendite dei quali si eseguiscono mediante il loro ministero (12).

27 *Art.* 1597. Li giudici, li loro suppleenti, i regj procuratori, e loro sostituti, li cancellieri, gl'uscieri, li patrocinatori, li difensori officiosi, ed i notari non possono essere cessionarj delle liti, ragioni, ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni, interessi, e spese.

CAPO III. Delle cose che possono vendersi

28 *Art.* 1598. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione (13).

29 *Art.* 1599. La vendita della cosa altrui è nulla. Essa può dar luogo al risarcimento del danno, ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altri (14).

30 *Art.* 1600. Non si possono vendere i diritti di successione d'una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse (15).

31 *Art.* 1601. La vendita è nulla, se al tempo del contratto, era interamente perita la cosa venduta.

(11) L. 10 ff. de curat. fur: dand L. 6. ff. de verb. oblig. L. 26 ff. de contrahend. empt. L. 12 ff: de usurpat., et usucap. L. 13 parag. 9 ff: de action. empti, et venditi.

(12) L. 3 Cod: de contrahend: empt. L: 34 parag. 7, et L: 46 ff. eod. tit

(13) L: 6 L. 22, L; 34 parag. 1, et 2 L: 62 parag: 2. ff. de contrahenda empt. L: 39 parag. 3 ff. de eviction.

(14) L: 1 L: 2, L: 4, et L 6 Cod: de reb: alienis non alienand.

(15) L. 30 Cod: de pactis L. 4 Cod de inutil stipulat. L. 1 ff. de haered. vel action. vendita.

32 Se ne fosse perita soltanto una parte il compratore avrà la scielta, o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo, mediante stima (16).

CAPO IV. *Delle obbligazioni del venditore*.

SEZIONE I. *Disposizioni generali*.

33 Il venditore deve spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga.

34 Ogni patto oscuro, ed ambiguo s'interpreta contro il venditore (17).

35 *Art.* 1603. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende (18).

SEZIONE II. *Della tradizione della cosa*.

36 *Art.* 1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta, in potere, e possesso del compratore,

37 *Art.* 1605. Il venditore adempie l'obbligazione di dimettere gl'immobili, quando a rimesso le chiavi, se trattisi di un edificio, ovvero li documenti della proprietà venduta (19).

38 *Art.* 1606. La tradizione degl'effetti mobiliarj si compie:

O colla loro consegna reale;

O colla consegna delle chiavi degl'edifizj che li contengono;

Od anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li avea già in suo potere in dipendenza d'altro titolo (20).

39 *Art.* 1607. La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore (21),

40 *Art.* 1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore. e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipolazione in contrario.

41 *Art.* 1609. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita, deve farsi nel luogo, ove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

42 *Art.* 1610. Se il venditore ommette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio, o la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede dal fatto del venditore (22).

43 *Art.* 1611. In tutti li casi il venditore deve essere condannato al risarcimento de'danni, ed interessi, qualora della tradizione non fatta nel tempo convenuto, ne risulti un pregiudizio al compratore (23).

44 *Art.* 1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compra-

(16) L: 57, et L: 58 ff, de contrahend. Emp.

(17) L: 21 ff; de contrahend. Emp: L: 30 ff: de pactis L: 172 ff: de regul: jur:

(18) L: 1 in princip: et L: 11 parag. 2 ff: de action: empt:, et vendit: L: 66 ff. de contrahend: emption: L: 5, et L. 6 Cod: de evict:

(19) L: 1: Cod: de donat:

(20) L: 74 ff: de contrahend. empt: L: 9 parag: 6 et 7 ff. de adquirend: rer: domin: L. 1 parag: 21 ff: de adquirend: vel amit: possessione.

(21) L: 2 Cod: de donat: L: 3 Cod: de novat:, et delegat:

(22) L: 3 parag: 3 ff: de action: empt: et vendito.

(23) L. 10 Cod. de action: empti, et vendit: L; 3 Parag. 3 ff: eod; tit:

tore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento (24).

45 *Art.* 1613. Neppure è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè si fosse pattuita una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

46 *Art.* 1614. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova nel tempo della vendita (25).

47 Nel giorno della stessa vendita tutti li frutti spettano al compratore (26).

48 *Art.* 1615. L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare li suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa (27).

49 *Art.* 1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono (28).

50 *Art.* 1617. Se la vendita d'uno stabile è stata fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

51 E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo (29).

52 *Art.* 1618. Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquirente ha la scielta, o di corrispondere il supplemento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto (30).

53 *Art.* 1619. In tutti gl'altri casi; sia che la vendita venga fatta di un corpo certo, e circoscritto, sia che riguardi fondi distinti, e separati; sia che incominci dalla misura, oppure dall'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura, l'espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la diferenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più, o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando non vi sia stipulazione in contrario.

54 *Art.* 1620. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all'accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scielta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogl'interessi se ha ritenuto lo stabile.

(24) L: 19 et L: 53 ff: de contrahend empt: L: 13 parag. 8 ff: de action: empti, et vendit:

(25) L: 7, et L: 16 ff: de pericul: et comod: rei vendit:

(26) L: 13, et L: 16 Cod: de action: empt:, et vendit:

(27) L: 13 parag: 10 L: 14, L: 15, et L: 17 parag: 7 L: 18 ff: de action: empt: et vendit: L: 12 paragrafi 23, 24, et 25 ff: de instructo, vel instrument legato L: 40 parag: 6 L: 47, L: 48 et L 49 ff: de contrahend empt:

(28) L: 6 in princip: et parag: 4 L: 13 parag: 14 L: 22 et L: 34 ff: de action: empt: et vendit: paul: sentent: lib: 2 tit: 17 parag. 4:

(29) L 69 parag: final: ff: de evict: L: 4 parag: 1 ff: de action: empt:, et vendit:

(30) L; 40 parag: 2 ff; de contrahend; empt;

55 *Art.* 1621. In tutti li casi ne'quali il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, anco le spese del contratto medesimo.

56 *Art.* 1622. L'azione pel supplemento del prezzo che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo, e per il recesso del contratto che compete al compratore devono proporsi entro un anno da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni (31).

57 *Art.* 1623. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo, e medesimo prezzo coll'indicazione della misura di ciascuno d'essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell'uno, e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza, e l'azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo non ha luogo, se non in conformità delle regole superiormente stabilite (32).

58 *Art.* 1624. La questione per riconoscere a carico di chi, fra il venditore, ed il compratore debba cadere la perdita, o la deteriorazione della cosa venduta, e non per anco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte al titolo *dei contratti, e delle obbligazioni convenzionali in genere* (33).

SEZIONE III. Della garanzia

59 *Art.* 1625. La garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti; il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda li difetti occulti di essa, o li vizj che danno luogo all'azione redibitoria (34).

§. 1. *Della garanzia in caso di evizione*

60 *Art.* 1626 Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutte, o di parte delle cose vendute, o dei pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati nell'atto della vendita (35).

61 *Art* 1627. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto, e possono pure convenire, che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia (36).

62 *Art.* 1628. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulti da un fatto suo proprio; qualunque convenzione in contrario è nulla (37).

63 *Art.* 1629 Nello stesso caso di stipulata esclusione di garanzia il venditore accadendo l'*evizione* è tenuto alla restituzione del prezzo.

64 Eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo (38).

65 *Art.* 1630. Quando siasi promessa la garanzia, o nulla siasi stipolato su tale

(31) L: 40 in princip; ff: de contrahend; empt;

(32) L: 42 ff; de action: empt:, et vendit;

(33) Tat; Titul; Cod; de pericul:, et comod: rei vendit; L; 62 parag: 2, et L; 68 parag: 3 ff; de contrahend; empt; L: 11 ff; de eviction; Tat; Tit; ff: de periculo, et comod; rei vendit;

(34) L; 3, et L; 11 paragrafi 2, et 3 ff; de not; empt, et vendit; L; 1 parag; 1 ff; de aedilitio edicto.

(35) L 1 et L 47 ff; de eviction. L. 6, et L. 12 Cod. eod: Tit: L: 61 ff: de aedilitio edicto.

(36) L: 11 parag: [illegible] et 18 ff; de act; empt; et vend. L; 23 ff. de regul; jur,

(37) L, 6 parag 9., et L, 11 parag. 18 ff, de action, empt, et vendit,

(38) Argum, ex L, 11 parag, 18 ff, de action, empt, et vendit, L, 68 ff, de eviction,.

oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare dal venditore.

1.° La restituzione del prezzo.

2.° Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa.

3.° Le spese fatte per la denunzia della lite al sno autore, e quelle fatte dall'attore principale.

4.° Finalmente i danni, ed interessi, come pure le spese, ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto (39).

66 *Art.* 1631. Quando all'epoca dell'evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

67 *Art.* 1632 Se però il compratore ha ricavato un utile delle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di riten re sul prezzo una somma corrispon-pondente all'utile predetto (40).

68 *Art.* 1633. Se la cosa venduta al tempo dell'evizione fosse aumentata di prezzo, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che supera il prezzo della vendita (41).

69 *Art.* 1634. Il venditore è tenuto a rimborzare il compratore, od a farlo rimborzare da che ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni, e miglioramenti utili che vi avrà fatti (42).

70 *Art.* 1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborzare al compratore, tutte le spese, anco voluttuose, e di piacere, che qnesto avesse fatto sul fondo (43).

71 *Art.* 1636. Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte soltanto della cosa, e che questa sia di tale entità relativamente al tutto, che l'acquirente non l'avrebbe comprata senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita (44).

72 *Art.* 1637. Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborzato al compratore a norma della stima all'epoca dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, e la cosa venduta sia aumentata, o sia diminuita di valore (45),

73 *Art.* 1638. Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e siano di tale importanza da fare presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo averebbe comperato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescielga di contentarsi di un indennizazione (46).

(39) L, 9 et L, 23 cod, de evict, L, 8, L, 60, et L, 70 ff, eod, tit, L, 13 ff, de action, empt, et vendit:

(40) Argum, ex L, 206 ff, de regul, jur,

(41) L, 45, L, 66 ff, de eviction, L, 9 L, 16 Cod, eod, tit.

(42) L, 65 ff, de rei vindicat, L, 48 parag, 1 ff, de action, empt, et vendit,

(43) L, 38 ff, de rei vindicat, L, 45 parag, 1 ff, de action, empt, et vendit,

(44) L. 38 parag: ult. ff: de aedilit edicto.

(45) L: 1 ff: de evictionibus.

(46) L: 61 ff de aedilit edict; L:1 et L: 35 ff:de action: empt:, et vendit:

74 *Art* 1639. Le altre questioni che possono negare per la rifusione de' danni ed interessi dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite al titolo *dei contratti*, *e delle obbligazioni convenzionali in genere*.

75 *Art* 1640. La garanzia per causa di evizione cessa, quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammissibile l'appellazione senza chiamare in giudizio il venditore, se questo provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda (47).

§. 2 *Della garanzia per i vizj della cosa venduta*

75 *Art.* 1641. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizj occulti che la rendono non atta all'uso, cui è destinata o che talmente lo diminuiscono che se il compratore li avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo (48)

76 *Art* 1642. Il venditore non è tenuto per i vizj apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere (49).

77 *Art.* 1643 E' obbligato per li vizj occulti, quand'anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipolato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia (50).

78 *Art.* 1644. Il compratore nei casi contemplati negl'articoli 1641, e 1643 ha la scelta di rendere la cosa, e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla, e farsi rendere quella parte di prezzo che sarà arbitrata dai periti (51).

79 *Art* 1645. Se il venditore conosceva li vizj della cosa venduta è tenuto, oltre la restituzione del prezzo ricevuto, a tutti li danni, ed interessi verso il compratore (52).

80 *Art* 1646. Se il venditore ignorava li vizj della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, ed a rimborzare l'acquirente delle spese occagionate della vendita (53).

81 *Art.* 1647. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizazioni indicate nei due articoli precedenti.

82 Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito (54).

83 *Art.* 1648 L'azione redibitoria proveniente dai vizj della cosa deve proporsi dall'acquirente entro un breve termine, secondo la natura dei vizj producenti la redibizione, e la consuetudine del luogo, ove è stata fatta la vendita (55).

84 *Art* 1649. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali (56).

CAPO V *Delle obbligazioni del compratore*.

85 *Art.* 1650. L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno, e nel luogo determinati nel contratto di vendita (57).

(47) L: 53 parag, 1 ff: de eviction: L: 8 eod: tit:

(48) L: 1 parag: 1 ff: de aed lit: edict: argum ex L: 1 parag: 1 ff. de action: empt:, et vendit;

(49) L: 1 parag: 6, et L: 14 parag: 10 ff: de aedilit edict:

(50) L: 1 parag: 2 et L: 14 parag: 9 ff: de aedilit: edict:

(51) L: 21 ff: de aedilit: edict:

(52) L. 45 ff: de contrahen l: emptione.

(53) L: 3 in princip: ff: de act: empt:, et vendit; L: 1 Cod: de aedit: action:

(54) L: 11 ff: de evict: L: 23 ff: de regul: jur:

(55) L: 2 Cod: de aedilit: actionib:

(56) L: 1 parag: 23 ff: de aedilit: edict:

(57) L: 13 parag: 20 ff: de action: empt: et vendit:

86 *Art.* 1651. Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito il compratore deve pagare nel luogo, e nel tempo in cui deve farsi la tradizione (58).

87 *Art.* 1652. Il compratore è tenuto all'interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casi seguenti: 1.° se ciò è stato convenuto al tempo della vendita; 2.° se la cosa venduta, e consegnata produce frutti, od altri proventi; 3.° se gli è stata intimata la domanda del pagamento.

88 In quest'ultimo caso gl'interessi non decorrono che dal giorno dell'intimazione (59).

89 *Art.* 1653. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo per temere di esserlo per un azione ipotecaria, o vendicatoria può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescielga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto, che il compratore paghera, non ostante qualunque molestia (60).

90 *Art.* 1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita venga disciolta.

91 *Art.* 1655. Lo scioglimento della vendita degl'immobili deve pronunziarsi indilatamente, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa, ed il prezzo.

92 Non sussistendo questo pericolo il giudice può accordare al compratore una dilazione più, o meno lunga, secondo le circostanze.

93 Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronuncierà lo scioglimento della vendita.

94 *Art.* 1656. Quando al tempo della vendita di un immobile siasi stipulato che non pagandosi il prezzo nel termine stabilito la vendita sia disciolta *ipso jure*, il compratore può non ostante pagare, spirato il termine finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domanda; ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione.

95 *Art.* 1657. Trattandosi di vendita di derrate, ed effetti mobiliarj, lo scioglimento della vendita avra luogo *ipso jure* e senza intimazione a vantaggio del venditore, spirato il termine stabilito per riceverne la consegna.

CAPO VI. *Della nullità, e dello scioglimento della vendita.*

96 *Art.* 1658. Indipendentemente dalle cause di nullità, o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e di quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto, mediante l'uso del diritto di ricupera, e per la modicità del prezzo.

SEZIONE I. *Del retratto convenzionale.*

97 *Art.* 1659. Il retratto convenzionale, ossia recupera è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborzo di cui si tratta nell'*Art.* 1673. (61)

(58) Argum: ex L: 41 parag. 1 ff: de verb: obligat:

(59) L: 5 Cod: de action: empt; et vendit; L; 13 parag; 20 ff; eod; tit; L; 19 ff. de pericul; et comod; rei vendit;

(60) L; 24 Cod; de evict; L; 18 parag; 1 ff; de peric. et comod; rei vendit; L; 5 parag: 4 ff; de doli mali, et metus except.

(61) L. 2, L. 7 Cod. de pactis inter empt., et venditorem L. 1. Cod: quando decreto opus non est.

98 *Art.* 1660. Il diritto di ritratto non può stipolarsi per un tempo maggiore di anni cinque.

99 Quando fosse stipolato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

100 *Art.* 1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

101 *Art.* 1662. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto il compratore, rimane proprietario irrevocabile (62).

102 *Art.* 1663. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo contro chi di ragione (63).

103 *Art.* 1664. Il venditore che ha pattuito il retratto, può promoverne l'azione, contro un secondo acquirente, quand'anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il retratto convenuto (64).

104 *Art.* 1665 Il compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare della prescrizione, tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro che pretendessero di avere ragioni, od ipoteche sopra la cosa venduta (65).

105 *Art.* 1666. Può opporre il beneficio della escussione ai crediti del suo venditore.

106 *Art.* 1667. Se il compratore di parte divisa di un fondo, col patto di retratto è divenuto aggiudicatario del fondo intero per la licitazione contro di esso provocata, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo, quando egli voglia far uso del patto.

107 *Art.* 1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto un fondo tra essi comune, ciascuno può promuovere l'azione di retratto, sopra la parte soltanto che gli spettava (66).

108 *Art.* 1669. Averà luogo la stessa disposizione quando quegli che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi.

109 Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

110 *Art.* 1670. Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori, o di tutti i coeredi affinchè si concordino fra essi pel retratto del fondo intero, e se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

111 *Art.* 1671. Se la vendita di un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell'intero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l'azione di ricupera sopra la porzione che loro competeva.

112 Il compratore non può astringere quello che le promovesse in questo modo a redimere tutto il fondo (67).

113 *Art.* 1672. Se il compratore ha lasciati più eredi l'azione di retratto non può

(62) L. 31, parag. 22 ff. de aedilitio edicto. L. 7 Cod. de pactis inter emptorem, et venditorem;

(63 L. 38 ff. de minoribus.

(64) L; 13 ff de pignoratitia actione. Argum; ex L; 56 ff; de contrahend: empt.

(65 Argum: ex L; 1 ff; de L; commissoria.

(66 L; 11; parag; 1 L; 12, et L; 13 ff; de in diem addictione.

(67) Argum; ex L; 11 ff; de in diem additione.

promuoversi contro ciascuno di essi, che per la sua parte; nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra essi divisa.

114 Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degl'eredi, l'azione di retratto può essere contro esso intentata per la totalità (68).

115 *Art.* 1673. Il venditore che fa uso del patto di retratto deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese fatte per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per qualunque altro legittimo pagamento, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso, se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

116 Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutti i pesi, ed ipoteche di cui il compratore lo avesse aggravato; è però tenuto a mantenere le locazioni fatte del compratore senza frode (69).

SEZIONE II Della rescissione della vendita per causa di lesione.

117 *Art.* 1674. Se il venditore è stato leso, oltre li sette due decimi nel prezzo d'un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand'anche nel contratto avesse rinunciato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore (70).

118 *Art.* 1675. Per conoscere se vi è lesione, oltre li sette due decimi si deve stimare l'immobile secondo il suo stato, e valore al tempo della vendita.

119 *Art.* 1676. La domanda non è più ammissibile spirati due anni da computarsi dal giorno della vendita.

120 Questa dilazione decorre contro le donne maritate, e contro gl'assenti, gl'interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età.

121 La stessa dilazione decorre, e non si sospende durante il tempo stipolato per il retratto.

122 *Art.* 1677. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui li fatti articolati fossero bastantemente verosimili, e gravi per far presumere la lesione.

123 *Art.* 1678. Questa prova non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti, li quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

124 *Art.* 1679. Se vi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà li motivi, senza che sia permesso di fare conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

125 *Art.* 1680. Li tre periti saranno nominati *ex officio*, quando le parti non abbiano convenuto nel nominarli tutti tre unitamente.

126 *Art.* 1681. Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa il compratore ha la scelta, o di restituire la cosa, ritirando il prezzo che egli ha sborsato,

(68) L: 2 Cod: de haereditar. action:

(69) Argum. ex leg. 2, et ex leg: 7 cod: de pact. inter emptor., et vendit. L: 31 ff: de pignorib. et hypothecis.

(70) L. 2 cod: de rescindenda venditione.

o di ritenerla pagando il supplemento al giusto prezzo colla deduzione di un decimo del prezzo totale.

127 Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore (71).

128 *Art.* 1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplemento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all'interesse del supplemento medesimo, dal giorno della domanda di rescissione.

129 Se preferisce di restituirla, e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti del giorno della domanda.

130 L'interesse del prezzo che egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal giorno del pagamento se non ha percepito alcun frutto.

131 *Art.* 1683. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

132 *Art.* 1684. Essa ne meno ha luogo in tutte le vendite che a termini della legge non possono farsi se non coll'autorità giudiziale.

133 *Art* 1685. Le regole espresse nella sezione precedente per il caso in cui più persone hanno venduto unitamente, o separatamente, e per quello in cui il venditore, o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere l'azione di rescissione.

CAPO VII. Della licitazione.

134 *Art.* 1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente, e senza discapito; ovvero se una divisione di beni comuni fatta di reciproco consenso se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa, o voglia prendere, se ne fa la vendita all'incanto, ed il prezzo viene diviso tra i comproprietarj (72).

135 *Art.* 1687. Ciascuno de'comproprietarj è padrone di domandare che gl'estranei siano invitati alla licitazione; essi sono necessariamente invitati quando uno de'comproprietarj è minore.

136 *Art.* 1688. Il modo, e le formalità da osservarsi nella licitazione sono spiegate nel titolo delle successioni (73), e nel codice giudiziario.

CAPO VIII. Della cessione dei crediti, e delle altre ragioni incorporali.

137 *Art.* 1689. La cessione ad un terzo di un credito, d'un diritto, o di un azione si eseguisce tra il cedente, ed il cessionario mediante la consegna del documento che lo comprova.

138 *Art.* 1690 Il cessionario non ha diritto verso i terzi che dopo la denunzia al debitore della seguita cessione.

139 Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso diritto, quando il debire abbia accettata la cessione con un atto autentico (74).

140 *Art.* 1691 Se prima che il cedente, o il cessionario denunciasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato (75).

(71) L: 2, et L: 8 cod: de rescindend: vendit:
(72) L: 1, et L: 3 cod: communi dividundo, L; 55 ff: familiae erciscundae:
(73) vedi articolo – Successioni dal N; [illegible] al [illegible]
(74) Argum: ex L: 3 cod: de novat: et delegat:
(75) Ibidem:

141 *Art.* 1692. La vendita, o la cessione di un credito comprende gl'accessorj del credito stesso, come sarebbe la cauzione, li privilegj, e le ipoteche (76).

142 *Art.* 1693. Questi che vende un credito, od altro diritto incorporale, deve garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia (77).

143 *Art.* 1694. Egli non è responsabile della solvibilità del debitore, che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso dal credito venduto (78).

144 *Art.* 1695. Quando il cedente ha promessa la garanzia della solvibilità del debitore, tale promessa non comprende che la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se ciò non fu espressamente stipolato.

145 *Art.* 1696. Quegli che vende un eredità, senza specificarne in dettaglio gl'oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (79).

146 *Art.* 1697. S'egli avea di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, e ricevuto l'importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della stessa, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non li abbia espressamente riservati nella vendita (80).

147 *Art.* 1698. Il compratore deve dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato per li debiti, e pesi dell'eredità, ed accreditargli quanto gli spettasse sulla medesima, qualora non esiste stipulazione in contrario (81).

148 *Art.* 1699. Quegli contro cui fu da altri cedute un diritto litigioso può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione, colle spese, e legittimi pagamenti, e cogl'interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione (82).

149 *Art.* 1700. La cosa si ritiene per litigiosa, quando vi sia lite, e contestazione nel merito di esse.

150 *Art.* 1701. La disposizione dell'articolo 1699. cessa: 1. Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coerede, o comproprietario del diritto ceduto. 2. Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanti gli è dovuto. 3. Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso (83).

TITOLO VII. *Della Permuta*.

151 *Art.* 1702. La permuta è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un altra (84).

152 *Art.* 1703. La permuta si effettua mediante il solo consenso come la vendita (85).

153 *Art.* 1704. Se uno de'permutanti ha ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che il suo datore non è proprietario della stessa, non può essere costretto a consegnare la cosa promessa in contracambio, ma solo a restituire la cosa ricevuta (86).

(76) L: 2 parag:8 ff: de haeredit:, vel action: vendit:

(77) L: 68 parag: 1 ff: de evictionibus L: 4, et L: 5 ff: de haeredit., vel action: vendita.

(78) L: 2 in princip: L: 10, L: 11, L: 13, et L: 14 parag: 1, et L: 15 ff: de haered;, vel action: vendita:

(79) L: 2 parag: 2 4, et 8 L: 14 parag: 1, et L 20 ff: de haered:, vel action: vendit: L: 10 ff: de regul: jur:

(80) L: 2 parag, 2, 4, et 8 L: 14 parag: 1 et L: 20 ff: de haereditate vel actione vendita L: 6 cod:eod: tit:.

(81) L: 2 parag: 9, 16, 17, 18, 19, e 20 ff: de haereditate, vel actione vendita, L: 10 ff; de regul; jur;

(82) L; 22, et L: 23 cod; mandati:

(83) L: 22 circa med; cod: mandati.

(84) L; 1 ff; de rer; per mut. L; 1 parag; 1 ff; de contrahend; empt;

(85) L; 1 parag; 2 ff de rer; per mut;

(86) L; 1 parag; 3 et 4 ff; eodem.

154 *Art* 1705. Il permutante che ha sofferta l'evisione della cosa ricevuta può a suo arbitrio domandare la rifazione dei danni, ed interessi, o ripetere la sua cosa (87).

155 *Art.* 1706 La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

156 *Art.* 1707. Tutte le regole stabilite per il contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

XVI.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

157 *Art.* 1. La Legge dei 22. Piovoso anno VII. che prescrive le formalità da seguirsi per la vendita di oggetti mobili sarà pubblicata per mezzo del bollettino, ed eseguita nella città di Roma, e nei due Dipartimenti del Tevere, e del Trasimeno incominciando dal primo Marzo prossimo.

158 *Art.* 2. I signori procuratori imperiali presso i tribunali di prima istanza della città di Roma, e dei circondarj faranno leggere la detta legge in due udienze consecutive, affinchè gl'uffiziali ministeriali non possano addurre per pretesto la causa d'ignoranza.

XVII.

Legge dei 22. Piovoso anno VII. (10. *Febrajo* 1777).

159 *Art* 1. Incominciando dal giorno della pubblicazione della presente, li mobili, effetti, mercanzie, legna, frutte, raccolte, ed ogni altro oggetto mobile, non potrà essere venduto pubblicamente, ed all'incanto, se non che in presenza, o per organo del ministero degl'uffiziali pubblici che abbiano qualità di procedervi.

160 *Art.* 2 Niun'uffiziale pubblico potrà procedere ad una vendita pubblica di oggetti mobili, ed all'incanto, prima che sia stata fatta la dichiarazione al burò del registro, nel circondario del quale effettuerà la vendita.

161 *Art* 3. La dichiarazione sarà trascritta su di un registro ritenuto a questo effetto, e munito di date; ella conterrà i nomi, la qualità, e domicilio dell'uffiziale, quello del postulante, quello delle persone, di cui il mobilio sarà posto in vendita, e l'indicazione del luogo nel quale si farà la vendita, e del giorno che comincierà; essa sarà firmata dall'ufficiale pubblico, e glie ne sarà data copia, senz'altra spesa, che il costo della carta bollata sulla quale sarà rilasciata questa copia.

162 Essa non potrà servire che pei mobili di quello che vi sarà nominato.

163 *Art* 4. Il registro sarà in carta non bollata; sarà firmato, e numerato, senza spesa, dal giudice di pace, nel cui circondario esisterà il burò della registrazione.

164 *Art.* 5. Gl'uffiziali pubblici trascriveranno in fronte dei loro processi verbali di vendita le copie delle loro dichiarazioni.

165 Ogni oggetto aggiudicato sarà subito riportato nel processo verbale; il prezzo sarà ivi trascritto tutto in lettere, e tirato fuori di linea in cifra.

166 Ogni seduta sarà chiusa, e firmata dall'uffiziale pubblico, e da due testimonj domiciliati nel luogo.

(87) L; 1 parag; 1 ff; eod;

167 Allorchè una vendita si effettuerà in seguito di un inventario si farà di questo menzione nel processo verbale, indicando in esso la data dell'inventario, il nome del notajo che vi avrà proceduto, e la quietanza della registrazione.

168 *Art.* 6. I processi verbali di vendita non potranno essere registrati, che al burò nel quale saranno state fatte le dichiarazioni.

169 Il diritto di registrazione si riscuoterà sul totale delle somme, che conterrà cumulativamente il processo verbale delle sedute da registrarsi nel termine prescritto dalla legge sulla registrazione.

170 *Art.* 7 Le contravenzioni alle disposizioni qui sopra espresse si puniranno con le multe seguenti, cioè:

Di 100 franchi, contro qualunque uffiziale pubblico che avesse proceduto ad una vendita, senza averne fatta la dichiarazione.

Di 25. franchi per difetto di trascrizione in fronte del processo verbale della dichiarazione fatta al burò del registro.

Di 100. franchi per ogni articolo aggiudicato, e non riportato nel processo verbale di vendita, oltre la registrazione del diritto.

Di 100. franchi ancora per ogni alterazione di prezzo degl'oggetti aggiudicati fatta nel processo verbale, indipendentemente dalla restituzione del diritto, e delle pene di falso.

E di 15. franchi per ogni oggetto il cui prezzo non fosse scritto tutto in lettere nel processo verbale.

171 Le altre contravenzioni che potessero commettere gl'ufficiali pubblici, contro le disposizioni della legge sulla registrazione, saranno punite colle multe, e registrazioni che esso pronuncia.

172 La multa che avrà incorsa ogni cittadino per contravenzione all'*Art.* 1. della presente legge, vendendo, o facendo vendere pubblicamente, ed all' incanto senza il ministero di un ufficiale pubblico, sarà determinata in ragione del valore della contravenzione; Essa non potrà però essere minore di 50. franchi, nè maggiore di mille per ogni vendita, oltre la restituzione dei diritti che si troveranno dovuti.

173 *Art.* 8: I preposti dell'amministrazione del registro, sono autorizzati a recarsi in tutti i luoghi ne'quali si faranno vendite pubbliche, ed all'incanto, e farsi ivi mostrare li processi verbali di vendita, e le copie delle preventive dichiarazioni.

174 Essi stenderanno li processi verbali delle contravenzioni che avranno riconosciute, e verificate; potranno ancora ricercare l'assistenza di un uffiziale municipale, o dell'agente, e dell'aggiunto della comune, o della municipalità, ove si farà la vendita.

175 Le procedure, ed istanze avranno luogo nella forma, e maniera prescritta dalla legge dei 22. Frimajo scorso sulla registrazione.

La prova testimoniale potrà essere ammessa sulle vendite fatte in contravvenzione alla presente.

176 *Art.* 9. Sono dispensate dalla dichiarazione ordinata nell'*Art.* 2 gl'uffiziali pubblici, che dovranno procedere alla vendita de'mobili nazionali, ed a quelle di effetti di Monte di Pietà.

177 *Art.*10. Tutte le disposizioni delle leggi contrarie alla presente, sono annullate.

178 *Art.* 11. La presente risoluzione sarà stampata.

XVIII

CODICE DI PROCEDURA CIVILE PARTE II. LIBRO I.

TITOLO IV. Della subasta per vendita volontaria (89).

179 *Art.* 832. Le notificazioni, e le domande prescritte negl'articoli 2183, e 2185 del codice civile (9) saranno fatte da un usciere che in seguito di una semplice istanza dell'attore nè sarà incaricato dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario, ove esse dovranno aver luogo, e conterranno la costituzione di procuratore nel tribunale avanti cui sarà portata la domanda per la subasta, e per la graduazione.

180 La domanda perchè lo stabile sia posto all'incanto conterrà, sotto pena di nullità dell'incanto medesimo l'offerta di una cauzione, unitamente ad una citazione a comparire dentro il termine di tre giorni avanti lo stesso tribunale per l'ammissione della predetta cauzione, su di che dovrà procedersi sommariamente,

181 *Art.* 833. Se avviene che la cauzione sia rigettata, la domanda, e la maggior parte di mezzo ivi contenute saranno dichiarate nulle, e l'acquirente sarà mantenuto, a meno che non siano state fatte nuove domande, ed oblazioni ad altri creditori.

182 *Art.* 834. Li creditori che avendo un ipoteca, secondo i termini degl'articoli 2 23, 2127, 2128. del codice civile, non avranno fatto iscrivere li loro documenti anteriormente alle alienazioni delli stabili ipotecati che si effettuassero in avvenire. non saranno ammessi a domandare in conformità di quanto è disposto nel Capitolo VIII del Titolo XVIII del Libro 3 del codice civile (92), l'esposizione dei predetti stabili all'incanto. se prima non giustificano di aver fatta l'iscrizione della loro ipoteca. dopo l'atto traslativo di proprietà, ed al più tardi entro il termine di quindici giorni da quello della trascrizione di quest' atto medesimo

183 Tanto dovrà osservarsi anco relativamente ai creditori aventi un privilegio sui beni stabil, senza pregiudizio degl'altri diritti che gl'*Art* 2108, e 2109. del codice civile (9) accordano ai venditori, ed agl'eredi.

184 *Art* 835. Il nuovo proprietario nel caso dell'articolo precedente, non sarà obbligato di fare ai creditori non iscritti anteriormente alla trascrizione dell'atto le notificazioni ordinate negl'articoli 2183, e 2184. del codice civile (94); in ogni caso, se i creditori mancano di presentare la domanda per l'esposizione all'incanto nel termine, e nelle forme prescritte, il nuovo proprietario sarà tenuto al solo pagamento del prezzo, in conformità dell'articolo 2185. del codice civile (95).

185 *Art* 836. Il creditore istante ad oggetto di procedere per via d'incanto alla nuova vendita contemplata nell'art. 2187. del codice civile (95) dovrà fare af-

(89) Veggasi quanto su ciò resta prescritto negl' articoli 2183, 2 84. e 2165 del codice civile al nostro titolo – Privilegi dal N. 152 el 163

(90) Vedi il nostro titolo – Privilegj dal N. 152, al 155, e dal N. 157 al 163.

(92) Vedi ibidem dal N. 148, al 178.

(93 Vedi ibidem N. 37 e 38.

(94 Vedi ibidem dal N. 152 al 156.

(95 Vedi ibidem N. 64.

(96 Vedi ibidem N. 165 e 166.

figgera degl'editti indicanti la prima pubblicazione, la quale sarà fatta quindici giorni dopo tale affissione.

186 *Art.* 837. Il processo verbale di affissione degl'editti sarà notificato al nuovo proprietario, se quello che insta è il creditore, e se è l'acquirente, al creditore che avrà fatta la maggiore efferta.

187 *Art.* 838. L'atto di alienazione terrà luogo dell'originale dell'atto d'incanto.

188 Il prezzo determinato nell'atto medesimo, e la somma della maggiore offerta, staranno in luogo della prima oblazione all'asta.

XIX.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE PARTE II. LIBRO II.

TITOLO V. *Della Vendita de' Mobili di una Successione*.

189 *Art.* 945. Quando in esecuzione dell'art. 826. del codice civile (97) avrà luogo la vendita dei mobili dipendenti da una eredità; essa dovrà farsi colle forme prescritte nel Titolo *Dell'Esecuzione sui mobili* (98).

190 *Art.* 946 Si procederà alla medesima sulle istanze di una delle parti interessate, per mezzo di un ufiziale pubblico, ed in coerenza dell'ordine, che ne darà il presidente del tribunale di prima istanza.

191 *Art.* 947. Saranno citate a trovarsi presenti le parti, che avranno diritto di assistere alla confezione dell'inventario, e che abiteranno, oppure avranno eletto il domicilio nelle distanze di cinque miriametri (99); l'atto sarà notificato al domicilio eletto.

192 *Art* 948. Se insorgono difficoltà, il presidente del tribunale di prima istanza potrà decidere provisoriamente in conseguenza di una esposizione sommaria.

193 *Art.* 949, La vendita sarà fatta nel luogo, ove saranno gl effetti, se non sarà diversamente ordinato.

194 *Art.* 950. Essa dovrà eseguirsi, tanto in presenza che in assenza delle parti interessate, e senza bisogno di chiamare alcuno a rappresentarle, se non compariscono.

195 *Art.* 951. Sarà fatta menzione nel processo verbale della presanza, o dell'assenza della parte istante.

196 *Art.* 952. Se avviene che tutte le parti siano maggiori, presenti, ed unanimi, e che non vi sia alcun terzo interessato, esse non saranno obbligate all'osservanza di alcuna delle formalità superiormente prescritte.

TITOLO VI. Della vendita degli stabili di una successione.

197 *Art.* 953. Li stabili appartenenti a dei maggiori saranno venduti, se pure vi è luogo nella maniera convenuta nei medesimi.

198 Se poi vi sarà luogo ad una vendita da farsi all'incanto; questa dovrà eseguirsi in conformità di quanto è prescritto nel seguente titolo *delle divisioni e delle vendite all'incanto* (100).

199 *Art.* 954. Se li stabili non apparterranno che a dei minori, non sarà permesso di ordinarne la vendita, prima di un consiglio di famiglia (101).

200 Non sarà necessario questo consiglio, quando li stabili apparterranno par-

(97) Vedi il titolo - Successioni N. 156.
(98) Vedi il titolo - Sentenze dal N. 168 al 182.
(99) Trenta miglie Romane.
(100) Vedi qui sotto dal N. 214 al 238.
(101) Veggasi il prescritto su ciò dell'articolo 459 del codice civile nel nostro titolo - Tutela alli N. 98 e 99.

te a dei maggiori, e parte a dei minori, e quando la vendita all'incanto sarà ordinata, in conseguenza dell'istanza dei maggiori.

201 Dovrà procedersi a questa vendita colle formalità prescritte nel titolo *delle divisioni*, *e delle vendite all'incanto* (102).

202 *Art.* 955. Quando il tribunale civile omologherà le deliberazioni del consiglio di famiglia relative all'alienazione degli stabili dei minori, dovrà colla sentenza stessa nominare uno, o tre periti, secondo quello che richiede l'importanza dei beni, ed ordinare che gl'incanti siano pubblicamente aperti sulla stima dei periti medesimi, avanti un membro del tribunale o avanti un notaro incaricato a tale oggetto dalla stessa sentenza.

203 *Art.* 956. I periti, dopo aver prestato giuramento, distenderanno la relazione con un solo parere emessi a pluralità di voci, e questa dovrà presentare i fondamenti della stima che avranno fatta.

204 *Art.* 957. Rimetteranno altresì l'originale della relazione, o nella cancelleria o nelle mani del notaro, secondo che sarà stato destinato a ricevere le oblazioni fatte all'incanto, o un membro del tribunale, o un notaro.

205 *Art.* 958. Gl'incanti saranno aperti sopra il quaderno delle condizioni delle vendite, che sarà stato depositato, o nella cancelleria, o nelle mani di un notaro, e che dovrà contenere: 1. L'esposizione della sentenza, che avrà omologato il consiglio di famiglia. 2. L'indicazione del documento dimostrativo della proprietà. 3. La descrizione sommaria dei beni da vendersi, ed il prezzo della loro stima. 4. Le condizioni della vendita.

206 *Art* 959. Se la vendita sarà giudiziale, il quaderno sarà letto all'udienza, e nel tempo della lettura verrà indicato il giorno, nel quale sarà fatta la prima aggiudicazione preparatoria. Questo giorno sarà distante almeno sei settimane.

207 *Art.* 960. Per mezzo di editti verrà indicata l'aggiudicazione preparatoria, e debba farsi avanti al tribunale, o avanti al notaro. Questi editti non conterranno che la descrizione sommaria dei beni, i nomi, ed i cognomi, la professione, ed i domicilj del minore, del di lui tutore, e del di lui tutor surrogato, ed il luogo di abitazione del notaro, se la vendita dovrà farsi avanti di esso.

208 *Art.* 961. Gl'editti saranno affissi in tre domeniche consecutive: 1. alla parte principale di ciascuna fabbrica posta in vendita, 2. alla parte principale dei comuni, ove saranno situati li beni, ed in Parigi alla sola parte principale della municipalità, nel di cui circondario esisteranno li beni predetti. 3. alla parte esteriore del tribunale, che avrà permessa la vendita, ed anche alla parte del notaro, se questo dovrà procedere alla vendita.

209 I maires delle comuni, ove saranno stati affissi gl'editti apporranno ai medesimi il loro visto, e ne certificheranno la pubblicazione, senza percepirne emolumento, in un esemplare che resterà unito agl'atti.

210 *Art.* 962 Sarà inserita una copia degl'editti in un giornale, secondo quello che è stato prescritto nell'articolo 683 (103); questa inserzione sarà fatta otto giorni almeno avanti il giorno indicato per l'aggiudicazione preparatoria, e

(102) Vedi qui sotto dal N. 214 al 238. (103) Vedi il titolo *Sentenze* N. 245.

dovrà verificarsi nei modi che sono stati esposti nel titolo *del gravamento delli stabili* (104).

Art. 963. L'affissione degl'editti, e l'insersione di essi nei giornali saranno rinnovate otto giorni almeno, avanti l'aggiudicazione definitiva.

211 *Art* 964. Se nel giorno indicato per l'aggiudicazione definitiva, le obbligazioni fatte all'incanto non ascendono al prezzo della stima, il tribunale sulla nuova deliberazione di un consiglio di famiglia, potrà ordinare l'aggiudicazione dello stabile al maggiore offerente quando anche il prezzo si trovi al di sotto della stima. A tale oggetto l'aggiudicazione sarà prorogata con un termine da stabilirsi nella sentenza, il quale non potrà essere minore di quindici giorni.

212 L'aggiudicazione sarà parimente indicata con editti affissi nei luoghi, e nelle comuni predette, muniti del visto certificati, ed inseriti nei giornali, otto giorni almeno avanti la detta aggiudicazione, conforme è stato esposto di sopra.

213 *Art.* 965. Nel resto saranno osservate, riguardo all'ammissione delle offerte, alla forma dell'aggiudicazione, ed agl'atti consecutivi le disposizione contenute nel titolo del gravamento delli stabili, all'articolo 701, e seguenti (105); nondimeno se le offerte saranno ricevute da un notaro, ogni persona avrà diritto di farle, senza ministero di procuratore.

XX.

TITOLO VII. Delle divisioni, e vendite all'incanto

214 *Art.* 966. Quando nei casi contemplati negl'articoli 823, ed 838 del codice civile (106) la divisione dovrà eseguirsi giudizialmente, la parte più diligente dovrà introdurne l'istanza (107).

215 *Art.* 967. In concorrenza di due attori, la prosecuzione del giudizio appartiene a quello che prima dell'altro avrà fatto apporre il visto del cancelliere del tribunale sull'originale della sua domanda; il visto avrà la data del giorno, e dell'ora.

216 *Art.* 968. Il tutore speciale, e particolare da assegnarsi ad ogni minore che abbia degl'interessi opposti nella divisione, sarà nominato secondo le regole contenute nel titolo del consiglio di famiglia (108).

217 *Art.* 969. La sentenza istessa che pronunzierà sull'istanza di divisione, dovrà se pure vi è luogo incaricarne un giudice a tenore dell'articolo 823 del codice civile (109), ed ordinare che li stabili, essendovene, siano stimati dai periti nella maniera prescritta nell'articolo 824 del medesimo codice (110).

218 *Art.* 970. Il tribunale pronunciando su questa domanda dovrà colla sentenza istessa ordinare la divisione, se può aver luogo, o la vendita per via d'incanto da farsi, o avanti un membro del tribunale, o avanti un notaro.

219 *Art.* 971. Sarà proceduto alle nomine, alla prestazione di giuramento, ed alle relazioni dei periti, secondo le formalità prescritte nel titolo delle relazioni dei periti (111). Non di meno, quando tutte le parti saranno maggiori, non si potrà nominare che un solo perito, qualora esse vi acconsentano.

(104) Vedi *Ibidem* N. 245, dal 267, al 278.
(105) Vedi *Ibidem* dal N. 265, al 285.
(106) Vedi il Titolo *Successioni* N. 152, 171.
(107) Veggasi cosa sia su ciò prescritto dal Codice Civile dall'art. 823, all'839. nel nostro Titolo *Successioni* dal N. 152 al 172.
(108) Vedi - *Consiglio di Famiglia* dal N. 1, al 9.
(109) Vedi - *Successioni* N. 152.
(110) Vedi - *Successioni* N. 153.
(111) Vedi - *Perizie* dal N. 1, al 27.

220 *Art.* 972. L'attore per mezzo di un istanza contenente le semplici conclusioni, e fatta da procuratore a procuratore domanderà che siano omologate le relazioni dei periti. Si dovranno praticare, quanto alla vendita le formalità prescritte nel titolo della vendita dei beni stabili (112), aggiungendo nel quaderno delle condizioni per la vendita.

Il nome, e cognome, il luogo di dimora, e la professione dell'attore, il nome, cognome, il luogo, ove dimora il suo procuratore.

I nomi, ed i cognomi, i domicilj, e le professioni dei concorrenti all'incanto.

221 Una copia del quaderno delle condizioni per la vendita sarà notificata per mezzo di un semplice atto ai procuratori dei concorrenti all'incanto, dentro il termine di otto giorni da quello del deposito fatto nella cancelleria, o nelle mani del notaro.

222 *Art.* 973. Le dificoltà che potessero insorgere sul quaderno delle condizioni per la vendita, saranno risolute nell'udienza, senza alcuna dimanda, e sopra un semplice atto di procuratore, a procuratore.

223 *Art.* 974. Quando la situazione degli stabili avrà dato luogo a più perizie distinte, ed ogni stabile sarà stato dichiarato non suscettibile di divisione, non vi sarà luogo all'incanto se dal confronto delle relazioni risulti, che la totalità delli stabili può comodamente dividersi.

224 *Art.* 976. Se l'istanza non riguarda che la divisione di uno, o di più stabili, intorno ai quali siano già liquidati li diritti delle parti interessate, li periti procedendo alla stima, formeranno le porzioni nei modi prescritti dall'articolo 466 del codice civile (113), e dopo che sarà stata omologata la loro relazione, le porzioni saranno estratte a sorte, o avanti al giudice commissario, o avanti un notaro a ciò destinato dal tribunale.

225 *Art.* 976. Negl'altri casi l'attore farà citare li condividenti a comparire nel giorno indicato innanzi al giudice commissario, il quale rimetterà le parti avanti un notaro da elegersi fra loro, se possono, o vogliono convenirne, e nel caso contrario da nominarsi ex officio dal tribunale. Innanzi al notaro le parti verranno ai conti, alle collazioni, alla formazione delle masse, alle prelevazioni, alla composizione delle respettive porzioni ereditarie, ed alla somministrazione, conforme viene ordinato dal codice civile nell'articolo 828 (114).

226 Le stesse regole saranno osservate dopo la vendita all'incanto, qualora il prezzo dell'aggiudicazione debba confondersi con altri oggetti in una massa comune di divisione per bilanciare le diverse porzioni.

227 *Art.* 977. Il notaro deputato, procederà solo, senza l'assistenza di un secondo notaro, o di testimonj; se avanti di lui le parti si fanno assistere da un consulente, gl'onorarj a questo dovuti non entreranno nelle spese di divisione, ma saranno a loro carico.

228 Nel caso contemplato nell'articolo 837 del codice civile (115) il notaro scriverà un processo verbale separato le difficoltà, e le deduzioni delle parti, e rimetterà questo processo nella cancelleria per esservi conservato.

(112) Vedi dal superiore N. 205, al 213.
(113) Vedi – *Tutela* N, 108, 109.
(114) Vedi – *Successioni* N. 159, 159.
(115) Vedi Ibidem N, 170.

229 Se il giudice commissario rimette le parti all'udienza, l'indicazione del giorno in cui dovranno comparire, terrà luogo di aggiornamento per le medesime.

230 Non sarà fatta alcuna intimazione a comparire avanti al giudice ovvero all'udienza.

231 *Art.* 978. Quando la massa da dividersi, le collazioni, e prelevazioni da farsi da ciascuna delle parti interessate saranno di già stabilite dal notaro, secondo gl'articoli 829, 830, ed 831 nel codice civile (116), le porzioni saranno fatte da uno de'coeredi, se tutti sono maggiori, se concordano sull'elezione, e se quello che è stato eletto s'incarica della commissione; in caso diverso, il notaro rimetterà le parti avanti il giudice commissario, senza bisogno di alcun altra procedura, e questo verrà alla nomina di un perito.

232 *Art.* 979. Il coerede eletto dalle parti, ovvero il perito nominato per formar le porzioni, vi procederà per mezzo di una relazione, che sarà rimessa al notaro, e trascritta da questo in seguito delle precedenti operazioni.

233 *Art.* 980. Fissate le porzioni, e decise le controversie che potessero essere insorte sulla formazione di esse, l'attore farà intimare i condividenti a trovarsi nello studio del notaro in un giorno indicato per assistere all'atto col quale sarà chiuso il processo verbale per sentirne la lettura, e firmarlo con esso, se possono, o vogliono.

234 *Art.* 981. Il notaro rimetterà la copia autentica del processo verbale di divisione alla parte più diligente per procurarne la omologazione del tribunale e questo, presenti, o citate le parti, se tutte non hanno assistito all'atto, col quale sarà stato chiuso il processo verbale dovrà, se vi è luogo, omologar la divisione, sulla relazione del giudice commissario, e sulle conclusioni del procuratore imperiale, allorchè le qualità delle parti, richiederà il di lui ministero.

235 *Art.* 982. La sentenza di omologazione ordinerà l'estrazione a sorte delle porzioni, o avanti al giudice commissario, o avanti al notaro, il quale seguita la detta estrazione, dovrà farne immediatamente il rilascio alle parti.

236 *Art.* 983. Tanto il cancelliere, quanto il notaro dovranno rilasciare, o in tutto, o in parte quegl'estratti del processo verbale, che saranno richiesti dalle parti interessate.

237 *Art.* 984. Le formalità superiormente prescritte saranno osservate nelle vendite all'incanto, e nelle divisioni tendenti a far cessare la comunione, allorquando vi saranno interessati i minori, o altre persone, che non godono ancora un libero esercizio dei loro diritti civili.

238 *Art.* 985 Nel resto, quando i comproprietarj, o coeredi saranno tutti maggiori, ammessi al godimento dei diritti civili, presenti, o legittimamente rappresentati, potranno astenersi dalle vie giudiziali, abbandonarle in qualsivoglia stato di causa, ed accordarsi a procedere in quella maniera, che più crederanno di loro interesse - Vedi - *Compre, e vendite*.

XXII.

239 *Parere del consiglio di stato dei 21 Ottobre 1809*

Il consiglio di stato, il quale in seguito della remissione ordinata da S. M.

(116) Vedi Ibidem dal N. 160, al 163.

ha sentito il rapporto della sezione delle finanze su quello del ministro di tale dipartimento, relativo alle quittanze ed ai discarichi dati dalle parti ai notari, cancellieri, commissarj stimatori, e uscieri che hanno proceduto a vendite all' incanto di effetti mobili il qual rapporto presenta le questioni di sapere.

1.° Se si possono inserire questi dicarichi sulle minute di vendite, senza contravenire all'art. 23 della legge delli 30 Brumale anno VII relativa al bollo.

2.° E nel caso che ciò sia permesso, se l'uffiziale pubblico sia tenuto di far registrare li discarichi dati in tal modo nel termine accordato dalla legge per la registrazione della vendita.

240 Veduto 1.° l'articolo 23 della legge delli 13 Brumale anno VII (3 Novembre 1798) così concepito: non potranno farsi nè spedirsi due atti l'uno, sotto l'altro sul medesimo foglio di carta bollata, non ostante qualunque uso, o regolamento in contrario. Sono eccettuate le rattifiche degl'atti stipulati in assenza delle parti, le quittanze di prezzo di vendite ec. ec. ec.

241 Veduto in 2.° luogo l'articolo 42 della legge de' 22 Frimajo anno VII (12 Decembre 1798) così concepito: niun notaro, usciere, cancelliere, segretario, o altro pubblico ufficiale potrà fare, nè rogare un atto in virtù di una scrittura privata, o stipulata in paese estero, inserirlo nelle sue minute, nè riceverlo in deposito, nè rilasciarne estratto, copia, o spedizione, se non è stato preventivamente registrato, sotto pena di 50 franchi d'ammenda ec.

242 Veduti in 3.° luogo li numeri 22. e 27 dell'articolo 68 della stessa legge dei 22 Frimajo anno VII che assoggettano al diritto fisso di un franco li discarichi puri, e semplici dati agl'effiziali pubblici.

243 Considerando 1.° in ciò che concerne la prima questione che l'articolo 23 della legge dei 13. Brumale anno VII dispone formalmente che le quittanze di prezzo di vendite possono scriversi sotto l'atto che ha rapporto alle medesime, che questa forma presenta un vantaggio per gl'uffiziali pubblici, e loro eredi, e successori, in quanto che un discarico dato in tal modo non è soggetto a smarrirsi

244 Considerando in 2.° luogo, relativamente alla 2 questione che a tenore dell'articolo 42 della legge delli 22 Frimajo anno VII un uffiziale pubblico non può inserire nelle sue minute un atto qualunque non registrato, che la quittanza, o discarico dato dalla parte del prezzo di vendita di effetti mobili è un atto che cessa di essere privato dell'istante in cui viene riportato appresso ad un processo verbale, compilato da un uffiziale pubblico, che questo discarico riunisce allora tutti li caratteri di un atto pubblico, e che deve essere redatto, e sottoposto ai diritti, come gl'altri atti di questa specie.

245 Considerando che un uso quasi generale ha fatto sino ad ora dimenticare questi principj, e che la loro applicazione rigorosa pel passato esporrebbe gl' uffiziali pubblici che hanno trascurato di uniformarsi alla legge, a sopportare personalmente le pene ch'essa pronuncia, per l'impossibilità in cui sarebbero di scoprire le parti, che hanno richieste le vendite: è di parere.

246 1. Che le quittanze, e discarichi di prezzo di vendite di mobili fatte da notari, cancellieri, commissarj stimatori, ed uscieri, possano essere poste in seguito, o in margine di processi verbali di vendite.

247 2. Che in questo caso le quittanze, e discarichi devono redigersi in forma

autentica; cioè che l'ufficiale pubblico attesterà che la parte è comparsa avanti di lui per regolare di residuo della vendita, di cui la medesima gli dara discarico, e che ques' atto verrà firmato, tanto dall'uffiziale quanto dalla parte, e se la parte non sa scrivere, da un secondo uffiziale della stessa qualità, o da due testimonj.

248 3. Che le quittanze, e i discarichi formati in tal modo debbano registrarsi ne' termini fissati dall'articolo 20 della legge dei 22 Frimajo anno VII, cioè pei notari ne' dieci, o quindici giorni dalla loro data; pei cancellieri, ne' venti giorni, e pei commissarj stimatori, ne' quattro giorni.

249 Che non è dovuto se non il diritto fisso di un franco, a tenore de' numeri 22 e 27 dell'articolo 68 della medesima legge.

250 4. Che non si deve fare ricerca veruna per le quittanze, e per discarichi per scrittura privata, dati anteriormente alla pubblicazione del presente parere.

251 5. E che il presente parere sia inserito nel bullettino delle leggi.

XXIII.

Ordine del Direttorio Esecutivo dei 12 Fruttifero anno IV (29 Agosto 1796.).

252 Il direttorio esecutivo, avendo sentito il rapporto del ministro della giustizia sugl'abusi che risultano dal diritto che alcuni particolari si arrogano, in certi cantoni, di fare vendite pubbliche di mobili, ed effetti riguardati, come mobili.

253 Considerando che l'articolo I. della legge dei 17. Settembre 1793. autorizzando i notaj, cancellieri, ed uscieri a fare le vendite pubbliche, ha sufficientemente dato a divedere che un tale diritto non potesse esercitarsi dai cittadini, ovvero anche da funzionarj pubblici, li quali non fossero nè uscieri, nè cancellieri, nè notari; che l'intenzione di questa legge è ancor più chiaramente manifestata dall'eccezzione che essa stabilisce nell' *Art.* 2 in favore di quelli tra gl'uscieri stimatori che avevano il diritto di esercitare le altre funzioni di usciere, ed a' quali essa accorda per tale motivo la facoltà di adempirle unitamente agl'uscieri, cancellieri, e notaj, facoltà che sarebbe stato illusorio affatto, e senza oggetto, l'accordare per via di una disposizione espressa, se essa di dritto appartenesse a tutti gl'individui.

254 Considerando che questa verità acquista ancora un nuovo grado di evidenza, allorchè riflettasi che dalla legge di sopra citata, come pure da quella delli 26. Luglio 1790, li notai, cancellieri, ed uscieri sono stati surrogati ai diritti dei già uscieri stimatori, ai quali una fatta di regolamenti, e massime l'editto di Febbrajo 1771, avevano attribuito quello di fare - *soli. e ad esclusione di qualsivoglia altro, la stima, l'esposizione, e la vendita di tutti li beni mobili, sia che le vendite suddette fossero fatte volontariamente, dopo inventario, o per via di giustizia, di qualunque sorta, e modo potessero essere, e senza eccezione veruna.*

255 Considerando che interessa di assicurare al tesoro pubblico la riscossione di tutti i diritti di registro, e di bollo, a' quali sono sottoposti gl'estimi, gl' inventarj, e le pubbliche vendite di mobili, ed effetti riguardati come mobili, li quali diritti sono quasi sempre frodati da quei cittadini che senza un carattere legale si fanno lecito di precedere a simili atti: *Ordina quanto siegue.*

56 *Art.* 1. Conformemente alle leggi delli 26. Luglio 1790, e delli 17. Settem-

bre 1793, ed ai regolamenti anteriori, provvisoriamente mantenuti con decreto della convenzione nazionale delli 21. Settembre 1792, è proibito a chiunque, fuorchè a notari, cancellieri, ed uscieri d'inserirsi negl'estimi, e nelle vendite pubbliche di mobili, ed effetti riguardati come mobili, sia he elleno vengano fatte volontariamente, dopo inventario, ovvero per via di giustizia di qualsisia sorta e maniera possano essere, e senza alcuna eccezzione.

257 *Art.* 2. Li contraventori saranno tradotti avanti li tribunali a requisizione, cura, e diligenza de'commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni, per essere condannati alle multe prescritte dai regolamenti non abrogati; senza pregiudizio de'danni, ed interessi de'notaj, cancellieri, e degl'uscieri, a ragion de'quali questi ricorreranno contro essi, si, e come lo stimeranno.

258 Il presente ordine sarà stampato nel bollettino delle leggi, sarà pubblicato, ed eseguito nei 9. dipartimenti riuniti per mezzo della legge delli 9. Vendemmiajo scorso (1. *Ottobre* 1795.) in un colle leggi delli 26. *Luglio* 1790, 17. *Settembre* 1793.

XXIV.

Ordine del Direttorio Esecutivo dei 27. Nevoso anno V (16 Genn. 1797).

259 Il direttorio esecutivo, visto l'articolo 2. del suo ordine delli 12. Fruttifero anno IV (118) il quale prescrive che li contraventori al diritto esclusivo de'notaj, uscieri, e cancellieri di fare gl'estimi, e le vendite pubbliche di mobili, ed effetti riguardati come mobili saranno tradotti avanti i tribunali a requisizione, e diligenza de'commissarj del direttorio esecutivo presso le amministrazioni, *per essere condannati alle multe prescritte da regolamenti non abrogati.*

260 Considerando che importa per la riscossione de'diritti di registro, e di bollo, di porre nuovamente sotto gl'occhj de'cittadini, e delle autorità costituite li regolamenti che hanno determinate queste multe, e che l'art. 11. della legge delli 12 Vendemmiajo anno IV, autorizza il direttorio esecutivo a far pubblicare le leggi antiche o recenti, quando le giudichi convenevole, e che la legge delli 21. Settembre 1792. mantiene espressamente, sino a che siano revocate tutte le leggi antiche non per anco abrogate.

261 Considerando che le leggi delli 26. Luglio 1790, e 17. Settembre 1793, avendo surrogato li notaj, uscieri, e cancellieri agl'antichi uscieri stimatori in tutte le attribuzioni relative agl'estimi, ed alle vendite di mobili, ch' esse non hanno formalmente eccettuate, ne risulta che le disposizioni penali che sono state prescritte precedentemente contro li contraventori al diritto esclusivo degli uscieri stimatori di fare gl'estimi, e le vendite di mobili, devono pubblicarsi di nuovo per essere applicate ai contraventori allo stesso diritto trasmesso ai notari, cancellieri, ed uscieri. Veduto per conseguenza.

I. L'editto del mese di Febrajo 1771, il quale prescrive ciò che siegue.

262 *Art.* 5 Li suddetti giurati stimatori, venditori di mobili, faranno soli, e ad esclusione di qualunque altro in tutta l'estenzione della giurisdizione del bagliagio siniscalcato, ed altra giudicatura del luogo del loro stabilimento, l'estimo, l'esposizione, e la vendita di tutti li beni mobili, sia che

(118) E' quello trascritto al superiore N. 257.

vengano fatte volontariamente, dopo gl'inventarj, o per autorità di giustizia, in qualunque sorta, e maniera possa ciò essere, e senza eccezzione veruna, riceveranno i denari provenienti dalle suddette vendite anche quando le parti vi chiamassero altri uscieri, e goderanno della facoltà di fare citazioni, o altri atti agl'uscieri appartenenti in caso di esecuzione, e vendita di mobili comulativamente cogl'altri uscieri, nella estenzione della loro giurisdizione.

263 *Art.* 9. Proibiamo espressamente, ed enibiamo a tutti li notaj, cancellieri, uscieri, e sergenti di qualsivoglia giurisdizione, eziandio, degl'ammiragliati d'inservirsi in avvenire nel fare gl'estimi suddetti, le esposizioni, e rendite di beni mobili, in qualunque maniera siasi, sotto pena di mille lire di multa, ed ai registratori delle citazioni, di registrare verun processo verbale di estimo, e vendita de'suddetti beni mobili che si facesse da altri, fuorchè da giurati stimatori sotto pena di simile somma, e le multe anzidette, applicabili per una metà all'ospedale del luogo, e per l'altra metà a quei che sono rivestiti di sopradetti officj, non potranno essere nè moderate, nè riputate comminatorie.

264 II. Le lettere patenti delli 16 Luglio 1771 che ordinano: che si sospenda la leva, e vendita degl'uffizj de'giurati stimatori, venditori di beni mobili, creati con editto del mese di Febrajo scorso fino a tanto che non si fosse diversamente ordinato (119), in conseguenza che i notaj, cancellieri, uscieri, e sergenti possano validamente fare le stime, e vendite di beni mobili, quando saranno richiesti, conformandosi agl'editti, alle dichiarazioni, deliberazioni, ed ai regolamenti a tale oggetto emanati, derogando in quanto a ciò solamente alle disposizioni dell'editto del mese di Febrajo scorso; proibiamo a qualsivoglia persona, eccetto a notaj, cancellieri, uscieri, o sergenti d'ingerirsi nel fare le stime, e vendite di beni mobili, sotto le pene prescritte nell'*Art.* 9 del nostro anzidetto editto.

265 III. La decisione dell'antico consiglio di stato delli 21 Agosto 1775, la quale ordina: che in conformità dell'*Art.* 5 dell'editto del mese di Febrajo 1771, e delle lettere patenti delli 7 Luglio seguente, non potrà procedersi ad alcuna esposizione pubblica, e vendita all'incanto di mobili, ed effetti riguardati come mobili, ossia che facciansi volontariamente, o dopo gl'inventarj, o innanzi ai giudici, o per via di giustizia, in qualunque sorta, e modo ciò possa avvenire, e senza alcuna eccezzione, fuorchè dai notaj, cancellieri, uscieri, e sergenti proibisce, ed inibisce espressamente a qualunque persona, eziandio ai proprietarj de'mobili, ed effetti mobiliarj, eredi, creditori, ed altri d'ingerirsi nel fare le suddette esposizioni, e vendite all'incanto, sotto qualunque pretesto, e per qualsivoglia motivo, sotto pena di confisca dei mobili che saranno ancora esistenti, e di simile multa contro li contraventori.

266 IV. La decisione dell'antico consiglio di stato delli 13 Novembre 1778 che ordina: che l'editto del mese di Febrajo 1771, le lettere patenti dei 7 Luglio dello stess'anno, le decisioni delli 21 Agosto 1772, e 20 Giugno 1775, saranno eseguite, secondo la loro forma, e tenore; vieta per conseguenza a chiunque non abbia qualità legale eziandio ai proprietarj, eredi, ed altri di fare per-

(119) Questa sospensione fu tolta il dì 25 Novembre 1780.

sonalmente l'esposizione, la vendita, o l'aggiudicazione all'incanto di beni mobili, spettanti ai medesimi, o ad altri, sotto pena di confisca de'mobili, e di mille lire di multa; impone ai medesimi di farvi procedere da quel notajo, cancelliere, usciere, o sergente che lor piacerà, li quali saranno obbligati sotto le medesime pene di formare processi verbali in forma, ed in carta bollata delle vendite suddette, e di comprendere nei medesimi processi verbali tutti gl'articoli esposti in vendita, tanto quelli da essi aggiudicati, sia interamente, ovvero in semplice mostra, quanto quelli ritirati, o rilasciati dai proprietarj, od eredi pel prezzo portato dalla subasta, o dalla stima; le quali multe di sopra ordinate non potranno in caso alcuno essere condannate nè minorate dai giudici.

267 Dopo aver sentito il ministro della giustizia;

Ordina che le disposizioni sovraenunciate, saranno di bel nuovo stampate, e pubblicate in un colla presente deliberazione per essere eseguite, secondo la loro forma, e tenore fino a tanto che dal corpo legislativo non siasi in altra guisa ordinato (120).

XXV

Diritto di registro che devonsi per li contratti di vendita.

268 Li contratti di vendita, rivendita, cessione, retrocessione, ed ogni altro atto sì civile, che giudiziario traslativo di proprietà a titolo oneroso di mobili, raccolte in piedi tagli di boschi, ed altri oggetti mobiliarj qualunque compresi quelli fatti per conto dello stato, pagano il diritto di due franchi per ogni cento franchi (121).

269 Le vendite, o cessioni a titolo oneroso delle rendite di qualunque specie, e tanto perpetue che vitalizie, egualmente che delle pensioni, sono sottoposte al diritto di due franchi per ogni cento franchi (122).

270 Le vendite, o cessioni a titolo oneroso delle rendite di qualunque specie, e tanto perpetue che vitalizie, egualmente che delle pensioni; sono sottoposte al diritto di due franchi per ogni cento franchi.

271 Le rendite, cessioni, rivendite, retrocessioni, ed ogni altro atto civile, o giudiziario traslativo di proprietà, o di usofrutto di beni immobili, pagano il diritto di quattro franchi per ogni cento franchi (123).

272 Allorchè un atto traslativo di proprietà, o di usofrutto, sia comprensivo di mobili, o d'immobili, il diritto di registro deve percepirsi sulla totalità del prezzo alla tassa regolata per gl'immobili, a meno che per li mobili non sia stipolato un prezzo particolare, e che questo non sia dettagliatamente descritto nel contratto, articolo per articolo, o almeno in un inventario a parte, che sia fatto parte integrale del detto contratto (124).

273 La quietanza rilasciata, o l'obbligazione assunta nel contratto di vendita per il pagamento di tutto, o parte del prezzo trai contratti non è soggetta

(120) Le due sopratrascritte leggi furono pubblicate, e rese eseguibili per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Conte Miollis Luogotenente del Governatore Generale di Roma dei 26 Gennajo 1812.

(121) Legge dei 22 Frimajo anno VII articolo 69 parag. 5 N. 1,

(122) Detta legge luog. cit. N. 2.

(123) Detta legge, luog. cit. parag. 7 N. 1.

(124) Della legge dei 22 Frimajo anno VII art. 9, ed istruzione decadale art. 1059.

ad alcun diritto particolare (125); ma se il contratto contenga diverse disposizioni indipendenti, e che non derivino necessariamente l'una dall'altra, sarebbe dovuto per ciascheduna di esse, e secondo la sua specie quel diritto particolare che secondo l'articolo della legge referibile alla detta disposizione, gli fosse respettivamente addottato (126).

274 Le vendite, ancorchè fatte per atto privato, possono portarsi alla trascrizione, purchè siano precedentemente registrate (127).

XXVI

Risoluzioni, e decisioni diverse rapporto alle vendite.

275 1.° Se in un atto posteriore alla vendita si dichiari che nella medesima era compreso un altro fondo non descritto per errore, quest'atto non paga che il diritto fisso di un franco (128).

276 2. Se con un medesimo atto si venda ad uno la proprietà di un immobile e ad un altro l'usofrutto comprato; il compratore della proprietà deve pagare il diritto sul prezzo fissato per la nuda proprietà, con più la metà del detto diritto. per l'accrescimento, e reconsolidazione alla sua proprietà del detto usufrutto, che avrà luogo alla morte dell'usufruttuario (129).

277 3.° La vendita delle rendite fondiarie, paga il diritto a ragione del due per cento, come la vendita delle rendite costituite (130)

278 4.° Qualunque uffiziale pubblico che proceda in più comuni alla vendita di oggetti mobiliarj, ancorchè provenienti dalla medesima eredità è tenuto di farne la sua dichiarazione a qualunque uffizio di registro, nel di cui circondario esistino li luoghi nei quali si faccia la vendita (131).

279 5.° Se qualch'uno acquista per sè, e per un terzo assente, e paga dei proprj denari anche la porzione del prezzo dovuta dall'assente, con protesta di rivalersene contro il medesimo, non deve per quest atto alcun diritto particolare, finchè il terzo non acconsenta al fatto acquisto, e non si obblighi di rimborzarlo della sua rata del prezzo, nel qual caso è dovuto sulla medesima il diritto dell'*uno per cento* (132).

280 6.° La dichiarazione delle parti di resilire dal contratto tra le medesime convenuto, fatta nelle 24 ore, non opera mutazione, riduce il contratto a semplice trattato, e non da luogo che al diritto fisso di un franco (133).

281 7.° La vendita fatta con riserva di usofrutto, ancorchè la di lui durata si faccia dipendere da una condizione eventuale, paga il diritto sul prezzo stipolato, con la metà più per il valore dell'usofrutto (134).

282 8.° Se la vendita è fatta con la riserva dell'usofrutto a favore del venditore, e coll'obbligo di pagare una prestazione vitalizia alli suoi figli, qualora sopravivino, il diritto di registro si paga sull'importare del prezzo aumentato dal risultato del decennio della pensione, al quale si considera ascendere in

(125) Detta legge luog. cit. art. 10.

(126) Detta legge art. 11.

(127) Parere del consiglio di stato dei 22 Fiorile anno XIII.

(128) Istruzione decadale art. 219.

(129) Decisione dell'amm. dei 9 Frimajo anno VII riportata in detta istruzzione decadale art. 128, e 320.

(130) Decisione dell'amm. dei 9 Ventoso anno VII in detta istruzione art. 148.

(131) Detta istruzzione art. 310.

(132) Ibidem art. 1095.

(133) Ibidem art. 1127.

(134) Ibidem art. 955.

questo caso di valore dell'usofrutto. E' obbligo per altro di pagare il diritto fisso sul dono aventuale della pensione fatta ai figli in caso di loro sopravvivenza, per quindi esiggere il diritto proporzionale, qualora l'eventualità si verifichi (135).

283 9.° Se nel vendere uno stabile il venditore si riserva una porzione soltanto dell'usofrutto per riconoscere il valore di questa porzione riservata, onde aumentarlo al prezzo su cui esiggere il dazio di registro, conviene necessariamente ricorrere al prezzo della regola proporzionale (136).

284 10.° La permuta di un immobile col capitale di una rendita costituita, non può considerarsi; quanto al registro, come permuta, ma deve aversi come vera vendita (137).

285 11.° La sodalità in un contratto di vendita non importa cauzione, e conseguentemente non può pretendersene il corrispondente dritto (138).

286 12. La rendita di un immobile stipolata oltre al prezzo coll'obbligo di pagare una vendita fondiaria, paga il diritto sul prezzo convenuto, aumentato dal capitale di detta rendita (139).

287 13. La vendita dei legnami gravati fatta nuovamente a danno dell'aggiudicatario per non aver pagato il prezzo di aggiudicazione, si considera come una vendita ordinaria di mobili, e ne paga l corrispondente diritto (140).

288 14. La vendita di una fabbrica con obbligo di demolirla, si considera come una vendita di mobili, e ne paga il conseguente diritto, senza potersi aggiungere al prezzo di acquisto la spesa che occorrerà per la demolizione; ma se nello stesso atto si comprenda la vendita del suolo, la detta distinzione si ha come fatta in frode della legge, deve considerarsi la vendita nel totale come riguardante un immobile, e se ne deve percepire il diritto corrispondente (141).

289 15. La vendita delle mercanzie, e dei bastimenti fatta col mezzo di sensali, e registrabile nel termine di dieci giorni dalla data dell'atto, ed è sottoposta al dritto proporzionale (142).

290 16. Se in un contratto di vendita d'immobile si stipula il patto che il prezzo sia depositato in mano del notaro per pagarsi al venditore, quando abbia giustificato di aver fatte cassare le iscrizzioni ipotecarie gravanti gl'immobili venduti, convien distinguere il caso, che il deposito risulti dallo stesso atto, dall'altro che risulti da un atto posteriore. Nel primo caso, non paga che il dritto fisso di un franco; nel secondo importa deliberazione del compratore, ed è soggetto al diritto di 50 centesimi per ogni cento franchi. L'atto di discarico del notaro depositario paga il dritto fisso di un franco (143).

291 17. La vendita della proprietà, e dell'usofrutto della medesima cosa

(135) Ibidem art. 1082.

(136) Ibidem art. 1110.

(137) Ibidem art. 1203.

(138) Ibidem art. 1223.

(139) Decisione del tribunale della Senna dei 13 Frimajo anno XI che trovasi in detta istruzione art. 1297, e 1353, ed istruzione generale del governo dei 16 Brumajo anno XII, e decisione della corte di cassazione dei 9 Fruttifero anno XII, in detta istruzione art. 1851.

(140) Detta istruzione art. 1486.

(141) Detta istruzione art. 1529, e 1663.

(142) Istruzione del governo dei 28 Vendemmiajo anno XII

(143) Detta istruzione decadale art. 1502.

fatta dalla stessa persona, e con lo stesso atto per il prezzo separatamente designato, e distinto per la proprietà, e rispettivamente per l'usofrutto, paga il diritto corrispondente a ciascuno dei detti titoli, e prezzi, senza poterla valutare altrimenti a meno che non costi di frode (144).

292 18. La vendita di un fondo, e de'bestiami addetti alla di lui lavorazione paga il diritto a ragione del 4 per cento, tanto sul prezzo del fondo, che su quello dei bestiami, per la ragione che dall'*Art.* 524 *del Codice Civile* (145), sono questi considerati come immobili per destinazione (146).

293 19. La vendita e cessione sì attiva, che passiva dei diritti di un eredità paga il diritto correspettivo di mutazione, tanto nel prezzo fissato per la cessione, quanto sull'importare dei debiti accollati al cessionario (147).

294 20. Le vendite di raccolte alberi, o altre cose tutt'ora inerenti al suolo, si considerano come vendite di cose mobili, e pagano il diritto corrispondente alle vendite mobiliari (148), e ciò ancor quando trattandosi di tagli di boschi ec. non sia stata fatta la vendita in tempo antecedente alla loro esecuzione (149).

295 21. Il termine a registrare li processi verbali di vendita di mobili decorre della chiusura di ogni vacazione, o se una, e non già dalla data della chiusura generale (150).

296 22. La vendita stipolata col patto che tutte le spese di registro, isorizione, e trascrizione al libro delle ipoteche, ed onorarj del notaro siano a carico del venditore, paga il diritto sul prezzo stabilito dopo fatta la deduzione di tutte le dette spese, per la ragione che per quanto, l'*Art.* 15 della legge dei 22 Frimajo anno VII stabilisce che li diritti di registro saranno liquidati col prezzo espresso, e sul capitale degl'oneri, che stiano ad aumentarlo, non stabilisce egualmente che debbano essere liquidati sul capitale degl'oneri che stiano a diminuire il detto prezzo (151).

297 23. Le vendite degl'immobili situati in paesi stranieri pagano il solo diritto fisso di un franco, in qualunque offizio siano registrate (152).

298 24. Se la percezzione dei diritti di registro di una vendita d'immobili per spropiazione forzata sia stata sospesa a ragione di appello; se il tribunale di appello abbia confermata l'aggiudicazione, ma li detti dritti non siano stati ancora pagati, e finalmente se gl'immobili siano stati rivenduti con un nuovo incanto a danni, e spese del primo aggiudicatario per un prezzo inferiore, e dopo spirati li termini, nelle circostanze di questo caso, l'aggiudicazione avendo ricevuta la sua perfezione dell'atto di conferma, si è fatto luogo al paga-

(144) Detta istruzione art 1530.

(145) Vedi Tom I pag. 174 N. 12.

(146) Istruzione decadale art. 1728.

(147) Decisione della Corte di Cassazione dei 20 Nevoso anno XII, riportata in detta istruzione art. 1782

(148) Detta istruzione art. 1905, e decisione della corte di cassazione dei 19 Vendemmiajo anno XIV riportata in detta istruzione art. 2220

(149) Decisione dell'amministrazione dei 29 Vendemmiajo anno XIV riportata in detta istruzione art. 2144.

(150) Decisione della corte di cassazione dei 13 Messifero anno XIII riportata in detta istruzione art. 2086

(151) Decisione del tribunale di Parigi dei 29 Fiorile anno XII confermata dalla corte di cassazione dei 29 Piovoso anno XIII, riportate in detta istruzione art. 2287, in revoca di una precedente decisione dell'amm. dei 21 Brumale anno XI, in detta istruzione art 1336.

(152) Istruzione generale del governo degl'11 Marzo 1806.

mento del diritto proporzionale nel termine di venti giorni dalla data del decreto; per mancanza del pagamento in questo termine, il primo aggiudicatario è incorso nella pena del doppio diritto; gl'avvenimenti ulteriori non hanno potuto privare il tesoro pubblico del diritto acquistato, quantunque in ultima analisi la prima aggiudicazione, e quella del nuovo incanto, non operino che una sola mutazione, e conseguentemente per quanto il diritto proporzionale pagato sul prezzo della nuova aggiudicazione, vada in sgravio di quanto dovea pagare il primo aggiudicatario, deve ciò non ostante perseguitarsi il medesimo per il pagamento del dritto che manchi a cuoprire la prima aggiudicazione, e per quello del doppio diritto in pena (153).

299 25. Le vendite dei beni obbligati al senato, ed alle senatorie pagano il dritto del due per cento, come dominj nazionali (154).

XXVII

Parere del consiglio di stato dei 9 Decembre 1810.

300 Il consiglio di stato, il quale d'ordine di Sua Maestà intese il rapporto delle sezioni dell'interno, e della legislazione su quello del ministro dell'interno, e nella petizione dei giudici del tribunale di commercio d'Amiens che ha per oggetto di decidere che l'attribuzione di tutto quello che concerne li fallimenti appartiene ai tribunali di commercio, e che in conseguenza questi tribunali possano ordinare la vendita degl'immobili dei falliti dinanzi un notajo commesso dal tribunale, conforme agl'articoli 528, e 564 del codice di commercio (155).

301 Visto l'articolo 564 del codice di commercio che porta che i sindaci dell'unione procederanno sotto l'autorizzazione del commissario alle vendite dei stabili, secondo le forme prescritte per le vendite dei beni de' minori, forme che l'articolo 459. del codice Napoleone determina in questi termini - La vendita si farà pubblicamente all'incanto, le offerte del quale saranno ricevute da un membro del tribunale civile, o da un notajo a ciò deputato, ed in seguito di tre affissi

302 Visti del pari gl'articoli 683, 701, (156) 955, 962, 964, e 965 (157) del codice di procedura che prescrivono le formalità da adempirsi per la vendita dei beni dei minori.

303 Atteso che li tribunali di commercio non sono che li tribunali di eccezione, che non possono conoscere che di materie delle quali li tribunali ordinarj sono privi per una legge espressa; che l'Art. 528 del codice di commercio portante che i sindaci promuoveranno in virtù del contratto di unione, e senza altri titoli autentici la vendita degl'immobili dal fallito sotto la sorveglianza del commissario, e senza che siavi bisogno di chiamare il fallito, nulla cangia nelle disposizioni dell'articolo 564 dello stesso codice, che ne risulta solamente che i sindaci non possono richiedere il tribunale civile di far procedere alla vendita degl'immobili che con l'autorizzazione del commissario anco nel caso preveduto dall'articolo 964. del codice di procedura civile.

(153) Istruzione decadale art. 2252.

(154) Istruzione del governo del primo Aprile 1809.

(155) Vedi Tom. III Titolo - Fallimento pag. 367 N. 117, ed alla pag 371 N 159.

(156) Vedi tomo VI titolo sentenze pag. 121, N. 241, 261

(157) Vedi li superiori N. 202, 210, 211, e 213.

304 Atteso inoltre che la vendita degl'immobili trae seco spesso questioni di proprietà, di servitù, e d'ipoteca, onde li tribunali di commercio non possono conoscere.

305 *E'di parere*. Che li tribunali sono li soli competenti, esclusi li tribunali di commercio per conoscere delle vendite degl'immobili dei falliti, e dell'ordine, e della distribuzione del prezzo proveniente dalla vendita, e che il presente parere sarà inserito nel bollettino delle leggi.

XXVIII.

306 *Decreto imperiale dei* 22 *Novembre* 1811.

307 *Art.* 1. Le vendite pubbliche di mercanzie alle loggie dei mercanti ed agl'incanti pubblici che l'articolo 492. del codice di commercio (158) autorizza li sensali di commercio a fare nel caso di fallimento potranno essere fatte dai medesimi in tutti li casi, anche in parigi coll'autorizzazione del tribunale di commercio, rilasciate in conseguenza in una istanza.

308 *Art.* 2. Il nostro gran giudice ministro della giustizia ed i nostri ministri dell'interno, e delle finanze, e del tesoro imperiale, sono incaricati ciascuno per quanto il riguarda dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nel bollettino delle leggi.

XXIX.

Decreto imperiale dei 17. *Aprile* 1812. Napoleone ec.

309 Considerando che allorquando noi proferimmo il nostro decreto del di 22. Novembre 1811. che dichiara (159) noi abbiamo ordinato che si farebbe un regolamento, il quale stabilirebbe una linea di demarcazione frà le funzioni delli stimatori, e quelle dei sensali di commercio.

Sentito il consiglio di stato.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

310 *Art.* 1. Le mercanzie denotate nella tabella annessa al presente decreto sono quelle che i sensali di commercio in parigi possono vendere alla borsa, ed all'incanto pubblico coll'annuenza del tribunale di commercio, rilasciata dietro un istanza.

311 *Art.* 2. Nelle altre città del nostro impero, li tribunali, e le camere di commercio faranno uno stato delle mercanzie delle quali potrebbe essere necessario in certe circostanze di autorizzare la vendita alla borsa, ed all'incanto per mezzo del ministero dei sensali di commercio che sottoporranno all'approvazione del nostro ministro delle manifatture, e del commercio.

312 Li tribunali, e le camere di commercio daranno ancora il loro parere sui progetti di regolamenti locali risguardanti le misure d'esecuzione.

313 *Art.* 3. In tutte le città ogni qualvolta che si tratterà di procedere a vendite simili, e prima che possano li tribunali di commercio accordare la loro autorizzazione, salvo li casi di fallimento, li sensali dovranno depositare nella cancelleria del tribunale di commercio una dichiarazione scritta in carta bollata dal negoziante, fabbricante, o commissionario che avrà domandate le facoltà di vendere all'incanto, contenente che le mercanzie da vendersi alla borsa in vendita pubblica, ed all'incanto sono di sua proprietà, oppure che gli sono spedite

(158) Vedi tom. III tit. fallimento pag. 363 N. 69.
(159) Vedi le parole di questa legge al superiore N. 307.

da fuori, da dei mercanti, e negozianti, che l'hanno autorizzato a venderle ed a realizzarle per mezzo della vendita pubblica, e alla borsa, oppure che il prodotto di dette vendite deve servire a rimborsare delle anticipazioni fatte in contrario, od a pagare delle anticipazioni fatte in conseguenze della spedizione di detta mercanzia.

314 Non ostante, e melgrado i casi superiormente contemplati, li tribunali di commercio dovranno giudicare la validità dei motivi.

315 *Art.* 4. Prima di procedere alle vendite sopramenzionate si dovrà formare, e stampare una nota delle derrate, e delle mercanzie da vendersi la quale conterrà la data dell'approvazione accordata dal tribunale di commercio, e sarà firmata dal sensale incaricato di fare la vendita.

316 Questa nota dovrà contenere in succinto le marche, li numeri, le nature, le qualità di ciascuna porzione di mercanzie, li magazzini nei quali sono depositate, li giorni, e le ore che potranno visitarsi, ed i giorni, o le ore nelle quali le vendite pubbliche, ed all'incanto sarà fatta alla borsa.

317 Si dovrà eziandio far menzione in detta nota delle epoche nelle quali saranno consegnate le mercanzie, delle condizioni di pagamento delle tare, delle avorie e di tutte le altre indicazioni, e condizioni che saranno la base e le regole del contratto per li venditori e li compratori.

318 Queste note stampate saranno affisse nei luoghi più visibili e più frequentate dalla borsa, per tutto il tempo che verrà fissato dal tribunale di commercio, ma almeno durante li tre giorni consecutivi che procederanno la vendita.

319 *Art.* 5. Nell'atto della vendita, e prima che si proceda alle offerte all'incanto si esporrà sul tavolino una mostra di ciascun lotto di mercanzie da vendersi la quale dovrà essere esposta in modo che li compratori possino esaminarla, e paragonarla coll'indicazione espressa nella nota stampata.

320 *Art.* 6. Allorquando si farà la vendita, si dovranno scrivere nel margine di registro di ciascun lotto li nomi, e la dimore dei compratori, ed il prezzo dell' aggiudicazione

321 Li lotti non potranno essere, secondo una stima approssimativa, secondo il prezzo medio corrente delle mercanzie di valore inferiore a franchi due mila per la piazza di parigi, e di franchi mille per altre piazze di commercio.

322 Potranno li tribunali di commercio fissarle ad una somma superiore, ma in verun caso li lotti potranno eccedere il valore di franhi cinque mila.

323 *Art.* 7. Le offerte saranno ricevute, e le aggiudicazione fatte dal sensale incaricato dell vendita. Egli dovrà stendere un processo verbale infirmativo di ciascuna sessione dell'incanto, e frà le ore 24. le depositerà nella cancelleria del tribunale di commercio.

324 *Art* 8. Dopo ogni sessione delle offerte li nomi dei compratori, il numero dei lotti, ed il prezzo delle aggiudicazioni saranno notati ed i compratori si formeranno nei fogli che conterranno le loro offerte per far contestare li lotti che gli saranno toccati.

325 Se mai insorgesse intorno a ciò una qualche controversia le dichiarazione del legale dovrà avere quella forza che avrebbe nelle compre, e nelle vendite fatte all'amichevole.

326 *Art.* 9. Per mancanza del conto dell'aggiudicatario di farsi consegnare nei termini prefissi le mercanzie comprate, saranno rivendute per mezzo di subasta a suoi danni, e spese, e ciò tre giorni dopo l'intimazione che gli sarà stata fatta di riceverle, e senza che sia necessaria alcuna sentenza.

327 *Art.* 10. Consegnate che saranno ai compratori le mercanzie vendute, li conti saranno fatti dai mercanti venditori, e sarà posto sui medesimi il visto del sensale incaricato della vendita, e così saranno pagati dai compratori, secondo le condizioni della vendita all'incanto.

328 *Art.* 11. Il diritto di sensaria per queste vendite sarà fissato dai tribunali di commercio, ma non potrà in alcun caso essere superiore a quello stabilito per le vendite fatte all'amichevole per le stesse spese di mercanzie.

329 *Art.* 12. Nel caso che insorgesse qualche controversia si dovrà rimettere la decisione delle medesime al tribunale di commercio, il quale sentenzierà, salvo l'appello, se vi sarà luogo.

330 *Art.* 13. Nel resto dovranno li sensali di commercio uniformarsi alle disposizioni prescritte della legge del dì 22 Piovoso anno VII risguardante la vendita pubblica de'mobili (160).

331 *Art.* 14. Il nostro ministro delle manifatture, e del commercio è incaricato ec.

T A B E L L A

332 Alizari, allume, mandorle, amido, anaci verdi, argento vivo, legno da tinta, legno d'acaju, legno d'ebano, borace raffinato, catrame, cacao, caffè, canfora, cannella, tartaruga, biacca, canapa, cera, cotoni in lana, robbia, garofani, gomma, olj, indaco, sciarappe, ipecacuana, lana, letargirio, manna, melassa, miele, minio, merluzzo, noci moscate, nanchine, oppio, pimento, piombo, pepe, cocciniglia, colla, coppa rossa, cremor di tartaro, cuoj col pelo, denti di elefante, essensa di trementina, noci di galla, zolfo in canna, ed in massa, zuccaro, quercilione, rabarbaro, zafferano, sapone, vainiglia, gelemina, acquavite, osso di balena, sale, setole di porco, potassa, china, riso, gruogo, sego, verderame, sugo di regolizia, stagno, latta, riscoli, sommasco, susine d'Antes in cassa, regolizia, oriana, salza periglia, thè, vini

VENDITORI convinti d'inganno. Vedi - *Pene correzionali* dal N. 55 al 57.

VENEFICIO. Vedi - *Omicidio* N 7.

Vedi - *Pena* N. 3, e nota 2 di questo articolo N. 4.

VERIFICAZIONE DI SCRITTURE. Vedi - *Scritture* dal N. 1 al 26.

V E S T I A R J

S O M M A R I O

I Birri riuniti in corpo N. 1.
II Giudici del tribunale di commercio N. 2.
III Amministratori del dominio N. 3.
IV Amministratori del registro N. 3.
V Amministratori delle foreste N. 4.
VI Ispettori delle foreste N. 4.
VII Sotto ispettori delle foreste N. 4.
VIII Conservatori delle foreste N. 4
IX Agrimensori delle foreste N 4.
X Guardie generali delle foreste N. 4.
XI Guardie ordinarie delle foreste N. 4.
XII Maires N. 5.
XIII Loro aggiunti N. 5.
XIV Officiali di marina, ammiraglio, vice ammiraglio, contr'ammiraglio, capo di divisione, capitano di vascello, capitano di fregata, tenenti, ed alfieri di vascello N. 6
XV Officiali capitani, e tenenti di porto, e maestri di porto N. 7.

(160) Vedi dal superiore N. 159, al 178.

XVI Commissarj di polizia N. 8.
XVII Prefetti N 9.
XVIII Sotto prefetti N. 10.
XIX Segretario generale di prefettura N. 11.
XX Consiglieri di prefettura N. 12.
XXI Giudici di pace N. 13.
XXII Giudici del tribunale di prima istanza, procuratore imperiale, e suoi sostituti, e cancellieri di detto tribunale N. 14
XXIII Tribunale di appello N. 15.
XXIV Tribunal criminale N. 15.
XXV Cancellieri di detti tribunali N. 16.
XXVI Abito da città dei giudici N. 17.
XXVII Uscieri N. 18.
XXVIII Giureconsulti, e Procuratori N. 19.
XXIX Tribunale doganale N. 20.
XXX Università N. 25.
XXXI Ingegnieri dei ponti, e delle strade - *Remissive* N. 26.

BIRRI RIUNITI IN CORPO (1).

1 L'uniforme de'birri riuniti in corpo sarà abito corto ripiegato di panno bigio cupo, bottonato d'avanti, collarino alto di panno torchino, bottoni bianchi lisci, corpetto, e pantaloni dello stesso panno dell'abito per l'inverno, e di anchen per l'estate, mezzi stivaletti di saja, o di panno nero, cappello tondo ripiegato dalla parte sinistra con coccarda, cappiola bianca con penacchietto torchino, ossia pompone, portante il numero della compagnia.

Gl'ufficiali saranno armati di una spada portata in cintura, ornata di una placca rappresentante l'aquila.

I sotto ufficiali di una sciabla.

I fucilieri, allorchè saranno di servizio di una sciabla, e di un moschettone con bajonetta.

La giberna sarà ornata di una placca rappresentante l'aquila, e sarà fissata con delle coroggie col centurone della sciabla.

COMMERCIO (2).

2 Li membri del tribunale di commercio, porteranno in tempo che esercitano le loro funzioni, e nelle ceremonie la toga longa di seta nera con paramani di velluto.

DOMINIO (3).

3 L'uniforme degl'amministratori, ed incaricati dell'amministrazione del dominio nazionale, e del registro sarà il seguente.

L'abito con colli, e rivolto di panno verde cupo, foderato compagno, corpetto bianco, calzoni, o pantaloni verde cupo, cappello alla francese, ed un arma.

L'abito sarà ricamato in argento, d'un disegno in foglie, e spighe con un rivetto liscio sul bordo. Il ricamo sarà, secondo il grado, cioè; per gl'amministratori, al collo, paramani, pattina, e giro esteriore delle saccoccie, con rivetto soltanto intorno all'abito; per i direttori di dipartimento, al collo, paramani, ed alle pattine delle saccoccie, senza rivetto attorno all'abito; per gl'ispettori al collo, e paramani; per i verificatori al collo; il corpetto degl'amministratori sarà ricamato; quello dei direttori sarà bordato solamente di un rivetto; quello degl'ispettori, e verificatori, sarà liscio; l'abito de'ricevitori avrà il rivetto intorno al collo, ed ai paramani, con bottoniere conformi al rivetto ed alle due parti del collo, ed ai paramani; il cappello con galloncino di

(1) Ordine della consulta straordinaria degl'8 Luglio 1809 - Vedi - Birri dal N: 7 al 9:

(2) Ordine della consulta straordinaria dei 16 Aprile 1810: Vedi - Tribunale di commercio N: 22 e 120:

(3) Risoluzione dei consoli della repubblica del 4: giorno complementario anno IX (21 Settembre 1801) pubblicata con ordine della consulta straordinaria dei 14 Settembre 1809 Vedi - Amministrazione de'registri, e de'dominj N: 8:

argento, e piccolo bottone dello stesso modello dell'abito; l'arma sarà una sciabla alla francese, ed un centurone bianco con placca in mezzo.

FORESTE (4).

4 L'uniforme degl'amministratori, ed agenti delle foreste, viene ordinato come siegue: l'abito con rivolto, e pantaloni di panno verde, foderati del medesimo, corpetto di camoscio, cappello alla francese, ed un arma; l'abito sarà ricamato in argento di un disegno a foglie di quercia con un rivetto sull'orlo, secondo il modello che fu annesso alla deliberazione; il ricamo sarà, secondo il grado; cioè per gl'amministratori al bavero, paramano, pattine, e giro esteriore delle saccoccie con rivetto solamente intorno all'abito.

Per gl'ispettori al collo, e paramani.

Per i sott'ispettori al collo.

Il corpetto degl'amministratori sarà ricamato, quello dei conservatori con un rivetto solamente; quello degl'ispettori, e sott'ispettori sarà liscio.

L'abito degl' *Agrimensori* avrà il collo, e i paramani di velluto nero con un gallone d'argento, e due bottoniere ad ambe le parti del collo, un gallone, e due bottoniere ai paramani.

L'abito delle *guardie generali*, avrà collo, e paramani di camoscio con due bottoniere in gallone d'argento sopra ambi le parti del collo, e due ai paramani.

Le *guardie ordinarie* saranno vestite come lo giudicheranno conveniente, ma porteranno sempre la bandoliera, come si fisserà qui appresso.

Il bottone sarà per tutti di metallo bianco con un contorno di foglia di quercia, in mezzo del quale la parola *Foreste*, e la cifra *R. F.*

Il cappello con ganzo d'argento, e piccolo bottone dello stesso modello di quello dell'abito.

L'arma una sciabla francese con centurone verde con placca in mezzo.

La *guardia generale* porterà una bandoliera di camoscio, bordata di un gallone di argento simile a quello delle sue bottoniere, quella delle guardie particolari sarà di camoscio orlata di panno verde, e nel mezzo una placca di metallo bianco con queste parole - *Repubblica Francese*, *Foreste Nazionali*.

Le bandoliere saranno fornite alle guardie ordinarie, a spese della repubblica.

5 *M A I R E S* (5).

Li *Maires* delle comuni di un numero maggiore di 5000. abitanti, hanno per costume di vestiario: l'abito bleù compito, guarnito di bottoni d'argento, il collo, le saccoccie, e le mostre ricamate d'argento di un triplice cordoncino unito; cintura rossa a frange tricolori, cappello alla Francese, guarnito di una cappiola, ed un bottone di argento, ed un arma al fianco.

Li *Maires* delle comuni minori di 5000. anime, hanno per costume di vestiario l'abito bleù, centura rossa a frange tricolori, cappello alla francese, senza guarnizione d'argento.

Gl'*Aggiunti* delle comuni maggiori di 5000 abitanti, portano, come i maires l'abito bleù compito, guarnito di bottoni d'argento, il collo, le saccoccie, e le mostre ricamate d'argento, ma solamente d'un duplice cordoncino unito; centura rossa a frange tricolori, cappello alla francese, guarnito d'una cappio-

(4) Deliberazione dei consoli della repubblica dei 15 Germile anno IX (5 Aprile 1801) pubblicata con ordine della consulta straordinaria dei 9 Gennaro 1810: Vedi - Foreste dal N: 312 al 321.

(5) Ordine della consulta straordinaria delli 2 Luglio 1809 titolo VII dell'articolo 22 al 25.

la, e di un bottone d'argento, ed un arma al fianco.

Gl'*aggiunti* delle comuni inferiori, portano l'abito bleù, cintura rossa a frange bianche, cappello alla francese, senza guarnigione di argento.

O F F I C I A L I.

6 *Di marina* (6) *l'ammiraglio*, *e l'uffiziali generali* che comandano le armate porteranno la stessa uniforme del generale in capo delle armate di terra.

Il *vice ammiraglio* la stessa uniforme del generale di divisione.

Il *contr'ammiraglio* l'uniforme del generale di brigata, l'uniforme degl'*uffiziali di marina* di qualunque grado, sarà composto come segue: vestito turchino nazionale, fodera rossa, oaletto bianco, bavero alto, e ripiegato di scarlatto, rivolti, e paramani turchini, manica aperta, e pattino de'paramani di scarlatto, tasca per traverso con tre bottoni, sotto veste di scarlatto l'inverno, e bianco l'estate, calzoni turchini bleù, cappello montato sciabla dorata.

Il *capo di divisione* porterà sul bavero, sui rivolti, e paramani, e su tutta la longhezza del davanti dell'abito a ricamo della larghezza di dodici linee, spallette di capo di brigata, con una stella in ciascuna spalletta, e sulla dragona due spallette d'oro, e due fiocchetti da ciascun lato del cappello.

Il *capitano di vascello* avrà le medesime decorazioni del capo di divisione, tranne il ricamo sul davanti del vestito, e la stella sulle spallette, e nella dragona.

Il *capitano di fregata* avrà lo stesso ricamo sul bavaro, e sui paramani solamente; egli porterà la spalletta di capo battaglione.

I *tenenti*, *ed alfieri di vascello* porteranno il vestito, ed il cappello liscio; questi due gradi si distingueranno dalle spallette; i tenenti avranno quelle di capitano, e gl'alfieri quelle di tenente d'infanteria. Tutti porteranno bottoni gialli coll'impronta di un ancora, e con queste parole - *Marina Militare*.

7 *Officiali di porto* (7) Il vestiario de' capitani, tenenti, e maestri di porto, stabiliti, e da stabilirsi ne'dipartimenti formati per li stati Romani si regola come siegue.

Capitani e tenenti - abito francese di panno torchino bleù nazionale, collo di panno color'arancio, rivolto di panno torchino bleù, bottoni di ottone dorato liscio, impressi di un ancora, spallina, contraspallina, e dragona del grado di tenente per li tenenti di porto, e per li capitani del grado di capitano d'infanteria, la spada di metallo dorato, come quella d'infanteria. Nell'estate li capitani, e tenenti di porto, potranno portare il corpetto, ed i calzoni di dobletto bianco non rigato, o di *nankin*.

Li mastri di porto avranno per contrassegno distintivo solamente l'abito alla francese di panno turchino bleù nazionale, tal quale si è fissato per gl'ufficiali di porti.

P O L I Z I A (8).

8 Li *Commissarj di polizia* porteranno l'abito nero completo, ed una cintura tricolore, e frange nere, cappello alla francese liscio.

(6) Legge dei 3 Brumajo anno IV (25 Ottobre 1795) sull'organizzazione della marina militare articolo 17; pubblicata con ordine della consulta straordinaria dei 7 Maggio 1810: Vedi - Marina dal N: 117 al 125:

(7) Ordine della consulta straordinaria dei 12 Agosto 1809, relativo al decreto imperiale dei 22 Piovoso anno XIII (11 Febrajo 1805)

(8) Risoluzione che regola il vestiario de'sotto prefetti, dei maires, e de'commissarj di polizia art: 4 e 5: Vedi - Polizia nota 12:

PREFETTURA.

9 Li *Prefetti* hanno per costume di vestiario; abito torchino bleù, corpetto, e calzoni bianchi. collarino, saccoccia, e bordini dell'abito ricamato in argento, secondo i disegni determinati per gl'abiti del governo, sciarpa rossa, frangia d'argento, cappello alla francese bordato d'argento, un arma al fianco (9).

10 Il costume di vestiario dei *sotto prefetti* è abito turchino bleù, corpetto, e calzoni bianchi, collarino, e bordini dell'abito ricamati in argento, di disegno eguale ai prefetti. cappello alla francese liscio, un arma al fianco (10).

11 *I segretarj generali di prefettura* portano lo stesso vestiario dei sotto prefetti con cintura turchina celeste, e frangie d'argento (11).

12 *I consiglieri di prefettura* hanno per vestiario l'abito torbina bleù. corpetto, e calzoni bleù, collarino, e bordini dell'abito ricamati in seta bleù liscia dello stesso disegno delli prefetti, ma di larghezza meno della metà. cintura rossa a frangie bianche, cappello alla francese con bottone, e cappiula nera (12).

TRIBUNALI.

13 *Giudice di pace* - I giudici di pace, ed i loro cancellieri avranno nell' esercizio delle loro funzioni, il medesimo abito dei giudici, e dei cancellieri dei tribunali di prima istanza (13).

14 *Tribunale di prima istanza* - I giudici dei tribunali di prima istanza, li commissarj del governo, ed i loro sostituti (14), come pure li sostituti del commissario del governo presso il tribunale porteranno, *nelle udienze ordinarie*, zimarra, e toga di lana nera con maniche larghe, cintola di lana nera pendente, beretta di lana liscia, ricamata di velluto nero, cravatta pendente di tela battista, bianca a pieghe, capelli longhi, o tondi.

I *presidenti*, ed i vice presidenti avranno la beretta orlata di gallone d'argento.

Nelle udienze solenni, *e nelle ceremonie pubbliche* avranno il medesimo abito, con le seguenti modificazioni. Una zimarra di seta nera con cintola di seta di color turchino celeste, con frangie di seta, la beretta orlata di gallone d'argento; il presidente avrà un gallone doppio; i cancellieri in capite avranno il medesimo abito dei giudici, ma senza orlo alla beretta; li scrivani cancellieri avranno la toga longa senza zimarra (15).

15 *Tribunale di appello*, *e tribunal criminale* (16) I giudici dei tribunali di appello, e dei tribunali criminali, e commissarj del governo, ed i loro sostituti presso questi tribunali porteranno, *nelle udienze ordinarie*, zimarra di seta nera, toga di lana nera con maniche larghe, cintola di seta nera pendente, e frangie compagne, beretta di seta nera liscia, cravatta pendente di tela battista bianca a pieghe, capelli longhi, o tondi; i presidenti, ed i vice

(9) Ordine della consulta straordinaria dei 15 Luglio 1809 titolo III art: 26:
(10) Detto ordine art: 27:
(11) Detto ordine art: 28:
(12) Detto ordine art: 29:
(13) Art: 7 del decreto dei 2 Nevoso anno XI (23 Decembre 1802) pubblicato con ordine della consulta straordinaria dei 22 Luglio 1809.
(14) A questi sono stati surrogati li procuratori imperiali, e li loro sostituti.
(15) Detto decreto dei 2 Nevoso anno XI art: 4 e 5:
(16) Detto decreto art: 2 e 3.

presidenti, avranno la beretta orlata di gallone di velluto nero con filo d'oro. *Nelle grandi udienze e nelle ceremonie pubbliche* porteranno il medesimo abito con le seguenti modificazioni; la toga della medesima forma di lana rossa, beretta di velluto nero orlata con gallone di seta, e filettato d'oro; il presidente avrà un gallone doppio alla beretta.

16 *I cancellieri in capite* porteranno il medesimo abito de'giudici, ma senza orlo alla beretta.

Li scrivani cancellieri avranno la toga chiusa senza zimarra.

17 Li membri di tutti li tribunali porteranno per la città (17) qual'abito di cerimonia, l'abito nero completo alla francese, mantello corto di seta, o di lana dietro alle spalle, crovatta di tela battista, capello a tre pizzi, capelli longhi, o tondi.

18 *Gl'uscieri* porteranno l'abito nero completo alla francese con mantello di lana nera che verrà d'avanti, e longo come il vestito, avranno una bacchetta nera in mano (18).

19 *Li giureconsulti, e li procuratori* nelle udienze di tutti li tribunali avranno la toga di lana chiusa davanti, colle maniche larghe, berretta nera, crovatta simile a quelle dei giudici capelli longhi, o tondi (19).

Tribunale Doganale.

20 *Li grandi prevosti* - Abito nero di velluto, e di seta, secondo la stagione, sciarpa in cintura di seta cremisina, con frangie d'oro, crovatta di merletto, capello a piuma nera, e spada.

21 *Assessori prevostali, e procuratori generali* - Toga di stoffa di seta nera, e cintura di seta cremesina.

22 Cancellieri -; Lo stesso costume degl'assessori, eccettuata la cintura che sarà di seta nera.

23 Assessori de' tribunali ordinarj delle dogane, toghe, cinture, e berettoni di seta nera; li presidenti, e procuratori imperiali, lo stesso costume con la cintura di seta cremesina.

24 Li cancellieri - Berrettone di seta nera; toga della stessa stoffa e calore, ma chiusa (20)

25 *Università*: *I titolati* hanno una doppia palma ricamati in oro sulla parte sinistra del petto. *Gl'uffiziali dell'università*, una palma simile ricamata in argento. *Gl'ufficiali delle accademie* una palma simile, ricamata in seta torchina, e bianca. *Li membri dell'università* - Abbito nero con una palma ricamata in seta torchina sulla parte sinistra del petto. *Li reggenti, e professori* fanno le loro sezioni in veste di stamigna nera; al di sotto della veste, e sulla spalla sinisra è situato il battolo che varia di colore, secondo la facoltà, e di bordura soltanto, secondo i gradi. *Li professori di diritto, e di medicina* conservano l'antico loro abito di costume. *Ingegnieri dei ponti, e delle strade* loro vestiario - Vedi nel supplemento titolo ingegnieri.

(17) Detto decreto art: 9.
(18) Detto decreto art: 8.
(19) Detto decreto art: 6.
(20) Decreto imperiale dei 17 Marzo 1811.

VETERINARIA

Ordine della consulta straordinaria dei 26 Febraro 1810 con cui si prescrivono varie disposizioni per l'esercizio dell'arte veterinaria nei due dipartimenti.

Volendo la consulta preparare l'introduzione dell'esercizio dell'arte veterinaria negli stati Romani - Ordina.

1 *Art.* 1. I sig. prefetti dei due dipartimenti scieglieranno nei loro dipartimenti respettivi due giovani studenti per essere mandati alla scuola veterinaria di Torino.

2 *Art* 2. Questi giovani dovranno adempiere alle condizioni prescritte nelle istruzzioni del ministro dell'interno.

3 *Art.* 3. Saranno mantenuti nella scuola a spese dei respettivi dipartimenti.

4 *Art.* 4. Li padri, e le madri che bramassero mandare a proprie spese uno dei loro figli all'istessa scuola, i proprietarj che desiderassero di mandare uno studente, e supplirne anco la spesa, si daranno carico di prevenirne li sig. prefetti, acciò possano fare a tal'uopo li passi convenevoli.

5 *Art* 5. Li sig. prefetti potranno autorizzare le comuni rurali a riunirsi per collocare uno studente di veterinaria a loro spese, sia nel corso d'arte veterinaria in Roma, sia nelle scuole di Torino.

6 *Art* 6. Li studenti che avessero continuato fino ad ora il corso del sig. Oddi professore nell'università della sapienza, potranno ottenere un brevetto provissorio che verrà loro rilasciato dal rettore, dopo un esame di capacità.

7 *Art.* 7. Saranno ammessi similmente all'esame di capacità prescritto nell'articolo precedente, ed al conseguimento del brevetto provissorio gl'individui li quali esercitano l'arte veterinaria nei due dipartimenti in caso che fossero sufficientemente istruiti, ed in seguito di un attestato delle autorità locali.

8 *Art.* 8. L'esame si farà dal professore di arte veterinaria nell'università della sapienza, a cui saranno aggiunti dal rettore due professori di anatomia.

9 *Art.* 9. L'esame si ravvolgerà sull'anotomia degl'animali sulle loro malattie, sulla cura, sulle operazioni, e sulla fornitura de'cavalli.

10 *Art.* 10. Gl'individui muniti di un brevetto provissorio, la faranno vidimare dalle autorità locali.

11 *Art.* 11. Saranno preferiti di diritto per essere mandati come studenti gratuiti nelle scuole veterinarie dell'impero.

12 *Art.* 12. Sino a nuovo ordine, avranno essi soli di diritto di essere chiamati per tutte le operazioni relative all'arte nelle quali interverrà l'amministrazione pubblica.

13 *Art.* 13. Sarà supplicata S.M.l'Imperatore, acciò permetta che si stabilisca una scuola veterinaria nelli stati Romani pei dipartimenti dell'Italia meridionale.

14 *Art.* 14. Il presente ordine s'inserirà nel bollettino delle leggi. I sig. prefetti dei due dipartimenti, ed il rettore dell'università della sapienza, sono respettivamente incaricati della di lui esecuzione.

VETTURALI

SOMMARIO

I Punizione de'vetturali che alterano li liquidi, e merci che loro sono state affidate - *Remissive* N. 1.

II Prescritto dal codice di commercio sull'articolo de'vetturali dal N. 2 al 10.

1 Che alterano li liquidi, o merci che loro sono state affidate come si puniscano - Vedi - *Furti* N. 15, e 16.

CODICE DI COMMERCIO LIB. I. TIT. IV. SEZ. III. Del vetturale.

2 *Art.* 103. Il vetturale (1) è responsabile della perdita degl'oggetti da trasportarsi, eccettuati i casi di forza maggiore.

3 Egli è responsabile di qualsivoglia avaria, eccettuate soltanto quelle che provengono da difetto della cosa, o da forza maggiore.

4 *Art.* 104. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nel tempo convenuto, non vi è luogo ad indennizzazione contro il vetturale per causa di ritardo.

5 *Art.* 105. La ricevuta degl'oggetti trasportati, ed il pagamento dell'importare della vettura, estinguono qualunque azione contro il vetturale.

6 *Art.* 106. In caso di rifiuto, o di contesa per la ricevuta degl'effetti trasportati, si procede alla verificazione del loro stato e si comprova il medesimo per via di esperti nominati dal presidente del tribunale di commercio, od in sua mancanza dal giudice di pace, e col mezzo di ordinanza a piè di un memorale.

7 Il deposito, o sequestro, e successivamente il trasporto in un pubblico deposito può esserne ordinato.

8 Se ne può prescrivere la vendita a favore del vetturale, sino alla concorrenza dell'importare della vettura.

9 *Art.* 107. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono comuni eziandio ai padroni di navigli, impresarj di diligenze, e vitture pubbliche.

10 *Art* 108 Ogni azione contro il commissario, ed il vetturale per causa della perdita, o della avaria della merce resta prescritta dopo sei mesi per le spedizioni fatte nell'interno della francia, e dopo un anno per quelle dell'esterno, il tutto partendo, pel caso di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle merci avrebbe dovuto effettuarsi, e pel caso d'avarie dal giorno, in cui la consegna delle merci avrà avuto luogo, senza pregiudizio de'casi di frode, o d'infedeltà.

Vedi *Furti* N 20, 21. Vedi *Locazione* dal N. 108, al 113. Vedi *Polizia* N. 30, 31, 4, 45.

VETTURE

Ordine del direttore di polizia sulle vetture di affitto dei 18 *Ottobre* 1810.

Il direttore di polizia ne'dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, incaricato delle funzioni di commissario generale nella città di Roma, e suo territorio, considerando quanto sia importante di stabilire delle regole per il servizio delle vetture di affitto, e di prevenire gl'inconvenienti che potessero risultare delle libertà di averne senza le debite cautele, e volendo ovviare ai disordini che derivano della negligenza, imperizia, o imprudenza de'proprietarj, o de' condottieri delle medesime. Vista l'approvazione del Sig. Prefetto del dipartimento di Roma; Ordina:

2 *Art.* 1. Ogni proprietario di cavalli, carrozze, carrettelle, calessi, carretti, barozze, ed altra qualunque vettura di affitto, si presenterà nel termine di ot-

(1) Chiamasi vetturale chiunque s'incarica di condurre merci col mezzo di vetture, carri, muli, o in altra qualunque guisa da un luogo all'altro, mediante una convenuta mercede per parte del proprietario di esse.

to giorni al commissario della polizia della sua sezione, e ne farà dichiarazione.

3 Questa conterrà il nome, cognome, patria, luogo della sua abitazione della stalla, e della rimessa, qualità, e numero delle bestie, e delle vetture destinate per uso di affitto.

4 *Art.* 2 Il commissario rilascierà a ciascuno, senza spesa copia della sua dichiarazione, e con questa si otterrà dalla direzzione di polizia il permesso da rinnuovarsi ogni anno, di affittare, di trattenersi a questo effetto sulle piazze notate qui appresso, e di girare liberamente colle vetture di affitto.

5 *Art.* 3. Ogni legno di affitto, del quale sarà stata fatta la dichiarazione, e per cui vi sarà il permesso, avrà l'impronta di un numero dipinto in nero sul fondo bianco, ad olio, situato nell'alto del dorso della vettura, al di sotto della imperiale, e ne'due lati nell'alto delli sportelli al di sotto de'cristalli per le carrozze, e nell'alto de'due lati per le carrettelle, e calessi.

6 Lo stesso numero con cifre nere sarà impresso su di una fettuccia bianca, e posto al di dentro della vettura al di sotto della imperiale.

7 Le cifre nell'interno delle vetture saranno alte 25 millimetri, e larghe 7; nell'esterno alte 11 centimetri, e larghe nove.

8 I carri, carretti, trajni, barrozze ec. avranno il numero dell'indicata altezza, e larghezza impresso su di una tavola rotonda del diametro di due decimetri posta in cima di un aste alta sei decimetri, e situata nel lato destro sul davanti della vettura.

9 *Art.* 4. Niuna vettura di affitto potrà restare sulle piazze, o girare per la città senza il numero; questi numeri saranno fatti dagl'artisti che deputerà la direzione di polizia.

10 *Art.* 5. E' vietato di cambiare, vendere, o togliere dal giro di affitto qualunque vettura, senza la dichiarazione che dovrà farne il proprietario, otto giorni prima, al commissario di polizia della sua sezione, e senza il permesso di cancellarne il numero, qual permesso sarà accordato dal direttore di polizia sul certificato della sudetta dichiarazione.

11 *Art.* 6. Le vetture destinate per affittarsi a mese, potranno essere esenti dalla numerazione all'esterno con un permesso della direzione; dovranno però avere nell'interno un numero su di una fettuccia sotto l'imperiale.

12 *Art.* 7. Per assicurare il buon servizio delle vetture di affitto, saranno queste visitate in ogni mese, e sarà riconosciuta la sodalità delle medesime, e dei loro attrezzi dai periti destinati dalla direzione di polizia, coll'assistenza del commissario della rispettiva sezione.

13 *Art.* 8. Ogni cocchiere, o vetturino di legni di affitto è obbligato di provedersi dalla direzione di polizia di un libretto che sarà accordato sull'attestato della sua probità, e perizia, sottoscritto da due proprietarj di vetture di affitto.

14 Questo libretto conterrà il nome, cognome, patria, età, abitazione, e contrasegni del cocchiere, o vetturino. Il proprietario di vetture di affitto, che lo prenderà al suo servizio scriverà nel libretto il giorno che entra presso di lui, e quello in cui ne uscirà.

15 Durante il tempo del servizio riterrà a sè il libretto del cocchiere, o

vetturino, e consegnerà in vece a questo il permesso di girare per la città, o di trattenersi in qualch'una delle piazze a ciò destinate.

16 *Art.* 9. I proprietarj delle vetture di affitto sono tenuti di presentare a qualunque richiesta della polizia tanti libretti, quanti sono i cocchieri, o vetturini di loro servizio, ed indicare il loro domicilio, ed il numero della vettura che sarà stata in ogni giorno affidata a ciascuno di essi.

17 *Art.* 10. Ogni cocchiere, o vetturino sarà tenuto di mostrare a qualunque richiesta della polizia, o delle persone che condurrà il permesso che gli sarà stato consegnato dal proprietario della vettura in conformità dell'*Art.* 8.

18 *Art.* 11. Quando un cocchiere, o vetturino cambierà il padrone, gli restituirà il permesso, e riprenderà il suo libretto che dovrà presentare alla direzione di polizia perchè vi ponga il suo *visto*.

19 *Art.* 12. Li proprietarj delle vetture di affitto non potranno prendere al servizio un cocchiere, o vetturino che non abbia il suo libretto, o non lo abbia presentato per il *visto* alla direzione di polizia.

20 *Art.* 13. E' vietato ai cocchieri, e vetturini di fermarsi colle loro vetture nelle pubbliche strade.

21 I luoghi ove potranno star fermi sono: piazza di Montecitorio, piazza di Venezia, piazza di Spagna, piazza di Montecavallo, piazza di Ponte Sisto, piazza Madama dalla parte delle Cinque Lune, piazza della Madonna de' Monti.

22 *Art.* 14. Niun proprietario, cocchiere, o vetturino potrà affittare, *per uscire dal territorio di Roma*, il suo legno se chi lo chiede non esibisce il suo passaporto.

23 *Art.* 15. Ciascun proprietario, cocchiere, o vetturino nel caso previsto nell' articolo precedente, terrà un registro che conterrà il nome, cognome, professione, ed abitazione degl'individui ai quali avranno affittato, e ne manderanno ogni giorno un estratto alla direzione di polizia.

24 *Art.* 16. Niun cocchiere, o vetturino potrà richiedere un pagamento maggiore di quello che sarà fissato qui appresso.

25 *Art.* 17. Niun cocchiere, o vetturino che sia sulle piazze potrà ricusarsi di servire chi lo richiederà.

26 *Art.* 18. Li cocchieri saranno pagati, o per una corsa, o ad ora durante il giorno dalle [illegible] della mattina, fino alla mezza notte.

27 *Art.* 19. Le corse s'intendono sempre nell'interno della città. Si dice una corsa sola, quando dal luogo della partenza si va direttamente a quello del destino, senza più servirsi della vettura.

28 *Art.* 20. Se durante la corsa un cocchiere sarà obbligato a deviare per volontà delle persone che conduce, la vettura s'intende presa ad ora, ed il prezzo non potrà mai essere minore di quello stabilito per la prima corsa.

29 *Art.* 21. Se un cocchiere è stato chiamato dalla piazza a casa, sarà pagato per mezza corsa, se chi lo chiamò non vorrà servirsene.

30 *Art.* 22. Chi prenderà un legno a corsa, non avrà dritto di sciegliere la strada.

31 Quando il legno è preso ad ora, il cammino dovrà farsi *a piccolo trotto*, e s'intende nella città, ed in tutto il circondario delle vigne.

32 *Art.* 23. Il prezzo delle vetture di affitto per girare dentro la città dalle 6 ore del mattino, fino alla mezza notte sarà;

Carrozze, ed altri legni a quattro luoghi, e a due cavalli	Per una sola corsa 1. franc. 50 cent (1) Per la prima ora 2 franchi (2) Per ciascuna delle seguenti 1 franco (3)
Calessi, ed altre vetture a due posti, ed un cavallo	Per una sola corsa un franco (4) Per la prima ora un franco 75 cent. (5) Per ciascuna delle seguenti 50 cent. (6)

33 *Art.* 24. Restano nel suo pieno vigore le precedenti ordinanze di polizia per tutti indistintamente i legni, anche particolari, di non poter girare di notte, e precisamente dopo l'imbrunir della sera, senz'aver due lumi, uno per parte.

34 *Art.* 25. Si richiamano alla loro piena osservanza tutte le regole concernenti l'accesso, ed il trattenimento dei legni innanzi ai teatri, e nelle strade adjacenti ai medesimi.

35 *Art.* 26. Ogni vettura, sia d'affitto, o particolare non può andare per la città che al *piccolo trotto*, e anderanno al passo ne'mercati, fiere, e luoghi popolati, e strade anguste nelle quali non possono trovarsi insieme due vetture.

36 *Art* 27. I carrettieri, e condottieri di vettura, o di bestie qualunque staranno costantemente a portata, ed in istato di guidarle, e condurle; occuperanno una sola parte delle strade, cammini, o vie pubbliche, ed all'avvicinamento di altre vetture, o bestie ne lascieranno libera almeno la metà.

37 Per quello che avran fatto, o lasciato correre le loro vetture o bestie nell'interno di un luogo abitato, o che avranno violato le regole contro il carico, la rapidità, o la cattiva direzione delle medesime, saranno addottate le convenienti misure di polizia amministrativa, senza pregiudizio della procedura innanzi ai tribunali competenti, e specialmente verso i contraventori all' *Art.* 16 della legge del 19, e 22 Luglio 1791 (7)

38 I commissarj di polizia, e la giandarmeria sono incaricati di vegliare all' esecuzione di questa ordinanza.

Roma 18 *Ottobre* 1810. Firmato - il direttore di polizia **OLIVETTI**.

Vedi - ***Diritti d'ingresso in Roma*** dal N. 1, al 6.

Vedi - *Ponti, ed Argini* dal N. 84, al 90, dal N. 107, al 189.

Vedi - *Macerie*.

UFFIZJ *di Garanzia* - Vedi - *Orefici* dal N. 67, al 109. - ***Di Carità*** - Obbligo de'loro ricevitori per la riscossione ed esazione delle rendite a quelli appartenenti - Vedi - *Contribuzioni* dal N. 107, al 186.

(1) 28 Bajocchi moneta Romana.

(2) Baj. 37 e mezzo moneta Romana.

(3) Baj. 18 tre quattrini moneta Romana.

(4) Baj. 18 tre quattrini.

(5) Baj. 23 un quattrino.

(6) Baj. 9 un quattrino.

(7) Il citato articolo di legge, così si esprime: Se qualche d'uno avendo ferito un cittadino nelle contrade, o strade pubbliche per l'effetto delle sue imprudenze, o della sua negligenza, sia per la rapidità de'suoi cavalli, sia in tutt'altra maniera, ne è risultata rottura di membri, o se dietro il certificato degl'uomini dell'arte la ferita è tale che esigga una cura di 15 giorni, il delinquente sarà condannato ad una multa che non potrà eccedere 500 lire, e ad una prigionia che non potrà eccedere sei mesi. Il padrone sarà civilmente responsabile della condanna pecuniaria pronunciata contro il cocchiere, o conduttore de'cavalli, o gl'altri servitori.

VINO

SOMMARIO

I

Ordine della Consulta Straordinaria dei 9 Marzo 1810.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 1. Coerentemente alla legge dei 19 Marzo 1801, i vini introdotti nella città di Roma, tanto per terra, quanto per acqua, pagheranno al loro ingresso un franco, e sessanta centesimi per barile; l'aceto pagherà la metà del detto diritto.

2 *Art.* 2. I vini raccolti nell'interno della città sudetta saranno sottoposti all' istessa tassa in conformità della legge medesima.

3 *Art.* 3. I vini forastieri pagheranno una doppia tassa al loro ingresso.

4 Saranno considerati come vini forastieri, quelli che s'introducono in bottiglia, ceste, o casse.

5 *Art.* 4. I diritti d'ingresso sulle *acque vite* si riscuoteranno nella stessa città a ragione di sei franchi per barile.

6 *Art.* 5. Non potrà riscuotersi verun altro diritto sugl'oggetti di sopra indicati, per motivo della loro introduzione in Roma.

7 *Art.* 6. I diritti d'ingresso compresi nel presente ordine, dovranno riscuotersi incominciando dal giorno del nuovo appalto; fino a quest'epoca avrà esecuzione l'antica tariffa.

II

Ordine della stessa Consulta dei 13 Aprile 1810.

TITOLO I. *Genere da appaltarsi.*

8 *Art.* 1. La riscossione dei diritti d'ingresso nella città di Roma sui vini, sull'aceto, e sull'acquavite sarà aggiudicata al maggiore, ed ultimo offerente, per goderne durante lo spazio di tre anni, incominciando dal primo del prossimo mese di Maggio.

9 *Art.* 2. Coerentemente alla deliberazione della Cousulta dei 9 dello scorso Marzo, l'appaltatore godrà; 1.° di un franco, e sessanta centesimi per cadaun barile di vino, o di mosto, introdotto, o raccolto nell'interno della città di Roma; 2.° di una doppia tassa sui vini forestieri; 3.° di sei franchi per barile di acquavite; 4.° di ottanta centesimi per barile di aceto.

10 *Art.* 3. Il barile sarà considerato come contenente 57 litri 547 millesimi.

11 *Art.* 4. Il diritto sarà riscosso nell'atto dell'introduzione, ed alle porte, o nei porti di *Ripetta*, e di *Ripagrande*.

12 *Art.* 5. Ad oggetto di prevenire qualunque stazatura. li barili saranno marcati con una impronta esteriore. L'appaltatore potrà nulladimeno far misurare quei vasi, li quali contenessero una maggior quantità di vino.

13 *Art.* 6. Qualunque assaggio è specialmente proibito agl'agenti della riscossione, tuttavia essi potranno assicurarsi per mezzo dell'odore della natura dei liquori che s'introducono.

14 *Art.* 7. Il modo per verificare i vini che sono raccolti nella città di Roma, e d'imporre la riscossione dei diritti, sarà regolato in un capitolo particolare della presente deliberazione.

15 *Art.* 8. Affine di prevenire qualunque frode, i vini, le acquavite, e l'aceto venduti a minuto nel ragio di tre miglia dalla città di Roma, saranno sottoposti al pagamento dei medesimi diritti.

16 *Art.* 9. Le uve introdotte in natura, e destinate al consumo sotto quella forma, non saranno assoggettate alla tassa, salvo il caso di frode.

17 *Art.* 10. Resta annullato qualunque privilegio, o esenzione, e per conseguenza i vini, le acquavite, e l'aceto pagheranno il diritto senza considerazione alcuna del proprietario a cui appartengono, o del luogo d'onde saranno provenuti.

18 *Art.* 11. Li carettieri potranno, giusta l'antico loro uso portar seco del vino, fino alla quantità di quattro litri senza essere assoggettati alla tassa; essa si riscuoterà solamente sulle quantità eccedenti

19 *Art.* 12. L'acquato, o bevanda sarà esente, come per lo passato dai diritti d'ingresso, salvo agl'agenti della riscossione l'assicurarsi della vera natura di questa bevanda.

TITOLO II. Modo della riscossione.

20 *Art.* 13. Le quantità introdotte, saranno tutte ridotte a tariffa in proporzione del diritto imposto ad ogni barile, senza che possa ammettersi, come per lo passato, un diritto particolare per ogni soma, fiasco, cesta, o carico.

21 *Art.* 14. Niuna bevanda potrà entrare per le porte, e per porto di Ripetta, o di Ripa Grande, senza che il conduttore abbia fatto prima dichiarazione all'uffizio di riscossione, e senza che ne abbia pagato il dazio.

22 *Art.* 15. Il ricevitore darà a ciascun dichiarante una poliza la quale indichi il

suo nome la quantità, e qualità delle bevande da introdursi, il paese d'onde essa proviene, la casa od il magazzino che deesi scaricare, e l'ora in cui sarà introdotta ed il diritto che si è pagato.

23 I medesimi detti gli saranno copiati sul registro delle dichiarazioni.

24 *Art.* 16. Conforme al regolamento generale la polizza suddetta sarà cambiata con una bolletta di passo all'uffizio di riscontro, e se ne terrà similmente registro.

25 *Art.* 17. Ciascun conduttore dovrà essere munito della sua polizza particolare. ancorchè il carico composto di più carrette, o barche, appartenga al proprietario istesso.

26 Lo stesso si farà se le differenti parti di un medesimo carico hanno una diversa destinazione, di maniera tale che ogni parte sia accompagnata da una polizza distinta.

27 *Art.* 18. Le introduzioni avranno luogo l'una dopo l'altra senza che i conduttori possano entrare in folla.

28 L'ordine dell'introduzione sarà regolato da quello della prestazione all' uffizio.

29 *Art.* 19 I proprietarj ai quali si destinerà il carico, dovranno conservare la polizza di accompagnamento durante lo spazio di tre giorni dopo l'introduzione. e dovranno essere obbligati di riprodurla in questo termine a qualunque richiesta dell'appaltatore, sotto pena di essere considerati come reo di frode.

30 *Art.* 20 Li conduttori saranno obbligati di esibire la polizza di accompagnamento agl'ispettori, o altre persone agenti dell'appaltatore durante il loro passagio nella città i quali paragoneranno la quantità del carico, e la quantità espressa nella polizza, sotto pena della confisca del carico suddetto.

31 *Art.* 21 Le uve destinate al consumo in natura. quantunque esenti del dazio, saranno dichiarate all'uffizio d'ingresso, facendo menzione del luogo, e della casa ove deesi fare il trasporto.

32 Quelle che fossero cangiate in vino, dovranno pagare la tassa, ed essere dichiarate, al benchè introdotte in città.

33 *Art* 22 Qualsivoglia carro coperto, potrà essere visitato dagl'agenti della riscossione

34 *Art.* 23. All'arrivo di ogni navicello nel porto di Ripetta o di Ripa grande con carico di vino, di acquavita, o di aceto, il padrone del medesimo farà la sua dichiarazione al ricevitore, il quale sarà obbligato di far prevenire immantinente l'appaltatore per assistere, se lo crede convenevole alla verificazione della quantità a bordo di ogni barca, o battello.

35 *Art.* 24. Niuna parte del carico potrà porsi a terra, se prima non siasi effettuata la verificazione suddetta.

36 L'appaltatore potrà porre una guardia a bordo del vascello, incaricata d'invigilare a qualunque scarico fraudolente.

37 *Art.* 25. L'appaltatore potrà richiedere la stazatura delle diverse botti, barili, ed altri vasi a bordo delli navicelli.

38 *Art.* 26 Tutte le quantità trasportate nell'interno della città dovranno essere munite di una polizza di accompagno, come pratticasi alle bevande intradotte per via di terra.

39 *Art.* 27. Le barche provenienti dalla parte della Sabina non potranno fermarsi, dopo aver passato il *Ponte molle* sino al porto di *Ripetta* sotto le pene comminate nella notificazione dei 9 Novembre 1785. (1).

40 Nello stesso modo si procederà per navicelli che arrivano per *Fiumicino*; essi dovranno continuare il loro viaggio senza interruzione, nè ritardo da *Capo due Rami*, sino a *Ripa Grande*.

41 Qualunque scarico parziale che avesse luogo, dopo questi due punti sull'una, o l'altra ripa del fiume Tevere, sarà considerato come fatto in frode, e soggetto alla confisca.

42 *Art.* 28. I carichi di legna, o altre materie mescolate con carichi di vino, saranno assoggettati alle sopra espresse disposizioni.

43 *Art.* 29. I navicelli, o in tutto, o in parte carichi di liquidi li quali arriveranno nella notte, non potranno fare alcuna sorta di scarico, nè gettar l'ancore molto vicino alla riva; le barche dovranno pure in questo caso essere disposte in distanze convenevoli le une dalle altre.

44 Li venditori di vino a minuto nel raggio di tre miglia dovranno fare la dichiarazione ogni volta al direttor generale dei diritti d'ingresso, ed all'appaltatore della quantità, e della natura delle bevande, che essi compreranno, o che raccoglieranno, e pagare il dazio, sotto pena di sequestro delle bevande, che non sono state dichiarate.

45 *Art.* 31. L'appaltatore potrà fare delle visite domiciliarie presso li venditori sopramentovati, ad effetto di assicurarsi che non esiste frode alcuna.

46 *Art.* 32. I magazzini esistenti, o che si formassero nel raggio suddetto, e nei quali si deponessero bevande, saranno sottoposti alle medesime visite, sotto le pene prescritte dall'art. 27. dell'editto dei 16. *Ottobre* 1802. (2).

(1) Il più recente editto dell'estinto governo pontificio sul proposito dell'appalto del dazio del vino fu quello dell'eminentissimo procamerlengo Doria dei 16 Ottobre 1802, e questo al paragrafo 23 ci addita quali fossero le pene comminate dalla citata notificazione del 1785, ne' seguenti termini: per evitare in li le frodi che si possono commettere dai barcaroli, e padroni di filuche troppo facili usarsi alle vicinanze della città, non potranno questi, se tengono il viaggio dalla parte della Sabina, fare alcuna fermata, passata che avranno la vista di ponte mollo, dovendo da quel punto direttamente condursi al porto di Ripetta, conforme è il solito; provenendo poi dalla parte di mare dovranno alla dogana di Capo due Rami dare ciascuno la loro assegna esatta di tutti li fusti esistenti sulli rispettivi legni, e riportarne il bollettone di accompagno, ne potranno sotto qualunque pretesto scaricare per le osterie, e vigne qualunque piccola partita di vino a seconda delle veglianti disposizioni, e singolarmente della notificazione dell'eminentissimo Ruffo già tesoriere generale pubblicata il di 9 Novembre 1785, conforme ora è in osservanza, ne potranno fare alcun altra fermata passato il livello delle mura di Roma, lungo le ripe che resta per la via di porta S.Paolo, e trovandosi ferme, oltrepassati li due sovraindicati punti incorreranno in quelle multe che potrà prescrivere Monsignor tesoriere generale pro tempore, e sorprendendosi mai nell'atto dello scarico di qualunque ben piccola partita di vino, tutto il carico di tal specie che esisterà sul legno, da cui succede lo scarico, caderà in contrabando, quando appartenga allo stesso contraventore, oltre la suddetta pena di scudi dieci:

(2) Il citato articolo parla nei seguenti termini: essendo poi per la distanza molto frequenti le frodi, sarà in piena libertà del signor appaltatore di assoggettare alla polizzatura tutto il vino esistente in ciascuno spaccio che si trova nell'indicata distanza, d rinnovarlo tutte le volte che in cadauno di essi si farà nuova introduzione di vino, e trovandosi del medesimo in seguito vino fuori di poliza, caderà il medesimo in commissum e lo spacciatore caderà nella pena di scudi dieci reali per ogni vaso, e per ogni contravenzione, seppure non piacesse ai signor appaltatore concordare con tali spacciatori, restando in pieno suo arbitrio il farlo. La detta polizatura poi dovrà succedere con le stesse regole che erano in osservanza nel tempo che gl' osti, e tavernieri di Roma erano soggetti a simili provedimenti, specialmente circa il divieto di ritenere nelle loro osterie bocaloni, ed altri vasi allora proibiti, e contravenendosi s'incorrerà la pena della perdita del vino, e di scudi dieci per ogni contravenzione come sopra, riservandosi per altro a monsignor tesoriere generale di prendere altre, e più opportune, e ragionevoli provisioni, non meno per la indennità del signor appaltatore su quest' oggetto, che per quiete di chi eserciterà tali spac-

47 *Art.* 33. Quelli che possiedono vigne fuori di Roma, e nell'estenzione di detto raggio dovranno dichiarare al direttore generale dei diritti d'ingresso, ed all'appaltatore nello spazio di tre giorni consecutivi alla raccolta, la quantità di mosto proveniente dalle loro vendemmie, e la quantità dei lavori fatti.

48 Essi dovranno far dichiarazion di ciascuna vendita come sopra, sotto pena di essere puniti come prescrivesi nell'art. 28. dello stesso editto (3)

TITOLO III. Disposizioni particolari pei vini raccolti nell'interno della città di Roma.

49 *Art.* 34. Niuno de'proprietarj, o affittuarj di vigne situate nel recinto della città di Roma, potrà cominciare le vendemmie, senza averlo prima dichiarato al direttore generale dei diritti d'ingresso, ed all'appaltatore, e senza averne ottenuto permesso firmato da ambedue.

50 Questo permesso sarà dato gratuitamente, salvo il prezzo della carta bollata; Esso conterrà il nome del proprietario del fondo, il luogo, ove esiste la vigna, e la di lui estenzione, come pure la quantità presupposta della raccolta da farsi.

51 *Art.* 35. Nel termine di tre giorni consecutivi alla formentazione, li proprietarj del vino raccolto, dovranno dichiarare la quantità al direttore, ed appaltatore, li quali daranno ad essi ricevuta della dichiarazione, e le scriveranno sui loro registri.

52 Il pagamento dei diritti per parte dei proprietarj avrà luogo innanzi alla fine di Decembre di ogni anno.

53 *Art.* 36. L'aceto dovrà essere parimenti l'oggetto di una dichiarazione particolare nel termine di venti giorni, dopo che li vini raccolti sono stati posti nelle botti.

54 *Art.* 37 Le fabbricazioni d'acquavite che potrebbero farsi nell'interno della città, dovranno essere similmente dichiarate al direttor generale, ed all'appaltatore, prima di mettere fuoco alla caldaja e ad ogni cottura.

55 Il diritto sulle acquavite fabbricate in Roma si pagherà nella stessa guisa, come se si fossero introdotte dall'estero.

56 *Art.* 38. Le visite autorizzate dall'*Art.* 32. del citato editto (4), continueranno a farsi nelle cantine, e nei tinelli a piacimento del direttor generale, e dell'appaltatore.

(3 Ecco come parla questo articolo: a maggior cautela tutti li possessori delle vigne entro una tale distanza e per loro gl'affittuarj, ancorchè non tenghino spaccio a minuto, seguita la raccolta delle uve dovranno nel termine di tre giorni dare l'assegna del mosto imbottato e del numero delle botti riempite, siccome volta per volta, che ne faranno la vendità, o la estrazione fuori della estensione di tre miglia dovranno enunciare al medesimo appaltatore la quantità del vino venduto, o estratto, ed il nome del compratore che lo avrà acquistato, e mancando in qualunque volta a tale denuncia da farsi entro il termine di tre giorni dopo la estrazzione caderà in commissum, il vino venduto, ed incorrerà il venditore nella pena di scudi dieci reali come sopra, e volendo questi vendere a minuto il vino raccolto nelle vigne proprie, o ritenute a fitto, dovranno concordare con l'appaltatore, diversamente saranno soggetti alla polizzatura nel modo di sopra stabilito.

(4 L'articolo 32 di detto editto, così si esprime: sarà in piena libertà dell'appaltatore di far visitare, e rincontrare la quantità del vino assegnato, e raccolto in tali vigne, ed orti, per verificare se le assegne corrispondino al genere in essere, e trovando che il vino, o il mosto sia superiore all'assegna, il di più che risultasse oltre le dette assegnasse, caderà in contrabando, ed il contraventore sarà inoltre soggetto alla pena di scudi dieci, come sopra.

57 *Art.* 39. A norma delle pene prescritte nell' *Art* 31. dello stesso editto (5) non si potrà trasportare, o rimuovere dal luogo, bevanda alcuna raccolta, o fabbricata nell'interno della città, senza averne prima dato avviso al direttore generale, ed all'appaltatore, e senza essere munito della bolletta d'uso.

58 *Art.* 40. Qualunque trasporto di vino da un luogo all'altro fatto dai proprietarj, o affittuarj di vigne nel recinto della città, senza averne prima dato avviso al direttore generale, ed all'appaltatore, e senza essere munito della bolletta d'uso.

59 *Art.* 40. Qualunque trasporto di vino da un luogo all'altro fatto dai proprietarj o affittuarj di vigne nel recinto della città, dovrà essere autorizzato con una preventiva dichiarazione, e colla solita bolletta.

60 Nella stessa guisa si procederà per tutti li depositi di vino nelle grotte dette di testaccio; inoltre non potranno condursi nelle medesime i vini, senza avere giustificato il pagamento del diritto.

61 L'estrazione dei vini delle grotte suddette sarà sottoposta alla medesima formalità.

TITOLO IV. Condizione dell'aggiudicazione.

62 *Art.* 41. L'aggiudicazione si farà all'incanto, dopo la pubblicazione, o gl' affissi.

63 L'incanto non sarà definitivo, se non quando si estinguerà una candela, senza che siasi fatta alcuna nuova offerta.

64 *Art.* 42. Il sig. prefetto del dipartimento di Roma riceverà le offerte, e delibererà l'aggiudicazione.

65 *Art.* 43. Tutti quelli li quali per le loro funzioni potranno in qualunque modo invigilare al diritto d'ingresso, non potranno prendere parte negl'incanti, ne associarsi direttamente, o indiretta all'affitto, sotto pena di nullità, e del risarcimento di tutti li danni, e spese.

66 *Art.* 44. Se si presentasse ad offrire un individuo che non potesse dare alcun indizio riguardo alle facoltà di poter pagare, il sig. prefetto, dopo avere inteso il parere del consiglio di prefettura, potrà privarlo della facoltà di offerire all'incanto.

67 La decisione che si prenderà a tal'uopo, si farà in iscritto.

68 *Art.* 45. Nel caso in cui l'apppaltatore avesse degl'associati egli dovrà farne dichiarazione nel processo verbale di aggiudicazione, procurare l'obbligo di quelli che sono presente per mezzo della loro firma nell'atto suddetto, ed obbligarsi di riportare quella di ognuna degl'altri nel termine di tre giorni.

69 *Art.* 46. La prima fissazione di prezzo, sarà nella somma di ottocento mila franchi all'anno.

79 *Art.* 47. L'appalto dei diritti sui vini, non potrà essere distinto, ed aggiudicato separatamente da quello dei diritti sulle acquavite, e sull'aceto.

71 *Art.* 48. Oltre il prezzo di aggiudicazione che risulterà dalle offerte, l'appal-

(5) Questo articolo così parla: non sarà lecito ad alcuno, dei proprietarj, o affittuarj delle vigne, ed orti, entro le mura di Roma fare la vendemmia, nè trasportare le uve, e mosto da luogo ad altro, senza darne la denunzia, con la precisa indicazione del luogo, e del tempo all'appaltatore, e prenderne da lui, o suoi ministri la bolletta, che dovrà darsi gratis, altrimenti s'incorre la perdita del genere, e la pena di scudi dieci per ogni contravenzione.

tatore dovrà dividere insieme col governo gl'utili eccedenti, detraendo qualunque spesa di amministrazione nella seguente proporzione, cioè, per una decima parte sui primi venti mila franchi di utile, per una sesta parte sui primi venti mila franchi che seguiranno; per una terza parte, se gli utili montino a più di quaranta mila franchi fino a cento, e per una metà sulle somme di cento mila franchi, ed al di sopra.

72 *Art* 49. Il prezzo di aggiudicazione sarà pagato per intiero dall'appaltatore, qualunque sia il prodotto della riscossione, e senza che possa prevalersi del pretesto di perdita, o reclamare veruna indennità.

73 *Art.* 50. Le spese di riscossione, e di amministrazione saranno prelevate sugl' utili per una duodecima parte in fine di ogni mese, senza però che sia lecito all'appaltatore di esimersi dal pagamento integrale del prezzo dell'aggiudicazione, o di sospenderlo.

74 L'appaltatore in fine di ogni mese pagherà la duodecima parte del prezzo dell'aggiudicazione.

75 Li pagamenti si effettueranno in moneta d'oro, e d'argento in corso; potrà ammettersi una quarantesima parte in moneta di rame. La divisione degl' utili, ovvero delle somme eccedenti il prezzo dell'aggiudicazione, e le spese di amministrazione, sarà effettuata alla fine di ogni anno.

76 *Art.* 52. Questa divisione però sarà provvisoria, se ne farà una generale, e definitiva alla fine dell'appalto sù tutti li prodotti che si sono ottenuti nella sua durata, ne sarà approvata la liquidazione sù di una tassa media in ogni anno.

77 *Art.* 53. Il regolamento generale approvato dalla consulta li 6 di Aprile, sarà osservato in tute le sue disposizioni.

78 *Art.* 54. Il diritto di magazzinaggio farà parte della massa dei prodotti, come il semplice de'diritti,

79 La riscossione si farà dagl'agenti attuali, e ciascuno nell'ordine delle funzioni, che gli saranno state attribuite.

80 *Art.* 56. Nulladimeno, oltre la facoltà che avrà l'appellatore di stabilire a proprie spese in ciascun offizio agenti particolari, e di nominare gl'ispettori per suo proprio conto, che dovrà fare approvare dal direttore generale, potrà in caso di giuste lagnanze contro qualch'uno degl'agenti della riscossione, chiedere la di lui destituzione, e sostituzione di altro, al sig. prefetto di Roma, il quale prima di pronunziare, dovrà sempre udire il direttore generale dei diritti d'ingresso, e l'accusato.

81 *Art.* 57. Si farà una ripartizione trà tutti gl'appaltatori dei diritti d'ingresso, in proporzione del prezzo fisso della loro aggiudicazione per le spese di amministrazione e per l'onorario degl'impiegati nominati dal governo.

82 *Art* 58. La porzione che risulterà della ripartizione suddetta sarà l'unica, per cui l'appalto dei liquori dovrà concorrere alle spese, e stipendj.

83 *Art.* 59. Nel caso in cui non si fosse appaltata una porzione dei diritti suddetti, l'amministrazione dovrà concorrere al pagamento in proporzione dei prodotti derivanti da quei capi che non son affittati.

84 *Art.* 60. Se vien fatto qualche aumento sulla quota dei diritti l'appaltatore renderà conto rigoroso, ed indipendentemente del suo appalto del prodotto dall' aumento suddetto, senza verun altra indennità fuori di quella dell'uno per cento sul loro totale.

85 *Art.* 61. In caso di riduzione dei frutti sia per mezzo di una diminuzione fatta sulla tariffa, sia a motivo di esenzione di alcune classi di individui, se ne terrà conto all'appaltatore, sul prezzo fisso.

86 *Art.* 62. Le spese di registro, e di carta bollata per l'esazione saranno comprese nelle spese di amministrazione da detrarsi prima di ogni utile.

87 *Art.* 63. Le spese di aggiudicazione come pure quelle di registrazione dell'affitto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

88 Se ne unirà dal prefetto uno stato dettagliato alla nota de'pesi prima di ricevere le offerte.

89 *Art.* 64. Le contravenzioni potranno essere portate direttamente in giudizio dall'affittuario, dopo averle riferire al direttor generale dei diritti d'ingresso, che dovrà dare il suo parere nel termine di 24. ore.

90 In caso che fosse favorevole alle procedure giudiziali, le spese saranno levate prima, come spese di amministrazione sulle somme eccedenti il prezzo fisso dall'aggiudicazione.

91 In caso di opposizione, l'affittuario potrà ancora proseguire gl'atti giudiziali ma a suo rischio, e pericolo, e senza imputazione alcuna delle dette spese.

92 *Art.* 65. L'affittuario non potrà fare alcuna transazione sulle frodi, senza parteciparlo al direttore de'diritti d'ingresso, e si terrà scrittura de'prodotti di questa specie.

93 *Art.* 66. L'affittuario non potrà prendere alcun'associato nuovo, nè fare alcuna cessione parziale, o totale di ciò che gode, senza l'approvazione del prefetto.

94 *Art.* 67. L'affittuario dovrà pagare il canone ad ogni scadenza.

95 Sarà sottoposto all'arresto personale per la riscossione di tutte le somme arretrate.

96 *Art* 68. L'arresto personale sarà ordinato dal prefetto del dipartimento di Roma sulla petizione del direttor generale de'diritti d'ingresso, che dovrà mese per mese formare uno stato della situazione di ciascun'affittuario.

97 Se insorgono delle dispute a questo riguardo, si porteranno avanti il consiglio di prefettura.

98 *Art.* 69. In niun caso, e per niuna cagione potrà l'affittuario essere ammesso a rendere un conto rigoroso sui prodotti della riscossione affittata.

99 *Art.* 70. In caso di *deficit*, e di mancanza di pagamento il direttor generale de' diritti d'ingresso potrà suggerire al prefetto quelle tali misure che saranno trovate a proposito alla circostanza, tanto per la rescrizione del contratto colli danni, ed interessi, quanto per il sequestro dei prodotti.

100 Il prefetto dovrà, prima di venire a qualunque decisione sentire l'affittuario.

101 *Art.* 71. L'affittuario dovrà fornire entro il termine di tre giorni dal punto dell'aggiudicazione una fidejussione buona, e solvibile, che si obbligherà in solido con lui all'esecuzione del contratto, e sotto le medesime condizioni.

102 In caso di disputa sulla solvibilità, se ne deciderà dal consiglio di prefettura.

VII

103 *Ordine della Consulta Straordinaria dei* 15. *Giugno* 1810.

La Consulta Straordinaria ec. Ordina:

Il decreto imperiale dei 23. Aprile 1810. relativo all'introduzione nelli stati

Romani de'vini provenienti dalla Corsica, e dall' isola d'Elba sarà pubblicata per mezzo del bollettino.

VIII.

104 *Decreto Imperiale dei* 23. *Aprile* 1810.

105 *Art.* 1. I vini delle isole di Corsica, ed Elba non pagheranno nell'entrare ne' porti degli Stati Romani se non che cinque centesimi per litri.

106 *Art.* 2. I vini dovranno essere accompagnati di certificati di origine, rilasciati dai sotto prefetti nell'isola di Corsica, e dal commissario generale imperiale nell'isola d'Elba.

107 I detti vini non potranno imbarcarsi, se non nei porti ove trovansi ricevitori di diritti di navigazione, li quali dopo di avere vidimati li certificati di origine, rilascieranno le spedizioni necessarie, perchè vengono ammessi ne' porti di destinazione.

108 Il nostro ministro delle finanze è incaricato ec.

IX.

109 *Ordine del Sig. Maire di Roma dei* 21. *Novembre* 1812.

Visti gl'art. 479, e 480. del codice penale (6); Visti gl'antichi regolamenti; Visti li reclami delle autorità; Visti li rapporti delli sig. commissari di polizia sulli disordini che insorgono continuamente nei luoghi pubblici, ove si spaccia il vino, ed acquavita, massime in tempo di notte.

110 Considerando che per la pubblica tranquillità e sicurezza le riunioni, e rumori notturni debbono essere onninamente vietati. Ordina.

111 *Art.* 1. Tutti li luoghi pubblici, ove si vende vino, ed acquavite saranno chiusi alle ore tre della notte, al quale oggetto suonerà a tale ora la campana di Monte Citorio.

112 *Art.* 2. Le persone che vi si troveranno, quando la campana darà il segno dell' ora, in cui dovranno essere chiusi, si ritireranno, e non potranno restarvi sotto alcun pretesto, giacchè li proprietarj incorreranno le medesime pene, come se avessero continuato a tenere aperti detti luoghi, oltre l'ora prescritta.

113 *Art.* 3. Li trattori, ed albergatori potranno ottenere da noi uno speciale permesso per ritenere aperte le loro case, anche in ora più tarda, presso un certificato del rispettivo signor commissario di polizia, comprovante le loro buone qualità

114 *Art.* 4. Li contraventori saranno tradotti avanti il tribunale competente per essere punito a forma della legge, e saranno inoltre prese contro di essi le misure amministrative, che li casi renderanno necessarie.

115 *Art* 5. Li Sig commissari di polizia restano strettamente incaricati della esecuzione del presente ordine.

Il Duca *Braschi Onesti* Maire.

Vedi - *Dogane* N. 443, 444.

V I O L E N Z E.

Violenza al delitto - Vedi - *Demenza* N. 1.

(6) Vedi - Polizia dal N. 44 al 57.

Fatte ai depositarj dell'autorità, e della forza pubblica - Vedi - *Autorità Pubblica* dal N. 1, al 16.

Violenze leggiere - Vedi - *Tribunale di Polizia Semplice* Nota coll' asterisco art. 605. §. 8.

VIRICIDIO - Vedi - *Omicidio* N. 43

VISITE DOMICILIARIE.

SOMMARIO

I Ordine della consulta straordinaria degl'8 Agosto 1799 con cui si pubblicano le leggi che sono in vigore nell'Impero Francese per mantenere la garanzia costituzionale nelle abitazioni dal N. 1 al 3.

II Estratto delle costituzioni dell'Impero dei 22 Glaciale anno VIII sull'inviolabilità d'asilo nelle abitazioni dal N. 4 al 6.

III Estratto della legge dei 28 Germile anno VI che vieta alli Giandarmi d'inquietare l'asilo delle abitazioni private, se non che nei casi in quelle prescritti dal N. 7 all'11.

I.

1 *Ordine della Consulta Straordinaria delli* 8. *Agosto* 1799.

La Consulta Straordinaria ec Ordina:

2 *Art.* 1. L'articolo 76. delle costituzioni dell'impero de' 20. Glaciale anno 8, gl'articoli 129, 130, e 131. della legge de' 28. Germile anno 6. relativa alle funzioni della giandarmeria saranno pubblicate, ed affisse ec.

3 *Art.* 2. I tribunali, e tutte le autorità civili, e militari sone specialmente incaricate di far rispettare il domicilio degl abitanti, e di far processare tutti coloro, che senza ordini legittimi, e senza osservare le forme prescritte dalle leggi si facessero lecito di notte tempo di far visite domiciliarie.

II.

Estratto dalle Costituzioni dell Impero de' 22 Glaciale Anno VIII. (13. *Decembre* 1799).

4 *Art.* 76. La casa di tutte le persone che abitano il territorio Francese è un asilo inviolabile.

5 In tempo di notte, niuno ha dritto di entrarvi, eccetto nel caso d'incendio, d'inondazione, o di reclamo fatto dall interno della casa.

6 In tempo di giorno si può entrare per un oggetto speciale, determinato, o da una legge, o da un ordine emanato da un autorità pubblica.

III.

Estratto della Legge dei 28 *Germile anno VI* (17. *Aprile* 1798).

7 *Art.* 129. I membri della giandarmeria nazionale saranno autorizzati a visitare gl'alberghi, osterie, ed altre case aperte al pubblico, anco in tempo di notte, fino all'ora in cui le dette case devono essere chiuse, secondo i regolamenti di polizia, per farvi ricerca delle persone che sono state loro indicate, o delle quali sarà stato ordinato l'arresto da un autorità competente.

8 *Art.* 130. Gl'osti, e albergatori saranno tenuti di comunicare li loro registri, ogni volta che ne saranno richiesti dagl'ufficiali, e comandanti di brigata del loro circondario.

9 *Art.* 131. La casa di ogni cittadino, essendo un asilo inviolabile in tempo di notte, la giandarmeria nazionale non potrà entrarvi che ne'casi d'incendio, d'inondazione, o di reclamo proveniente dall'interno della casa.

10 Essa potrà di giorno ne'casi, e nelle forme prevedute dalle leggi eseguire gl'ordini delle autorità costituite

11 Essa non potrà far visita alcuna nella casa di un cittadino, ove potesse

sospettare che si fosse rifugiato un colpevole, senza un mandato di perquisizione, rilasciato, o dal direttore del giuri nel caso in cui procedesse come ufficiale di polizia giudiziaria, o dal giudice di pace o dal commissario di polizia, ovvero dall'aggiunto, o agente municipale, che facesse le funzioni di commissario di polizia, ma potrà circondare la casa, o guardarla a vista, aspettando la spedizione del mandato.

Vedi - *Polizia Municipale* dal N. 12 al 17.

VITALIZIO - Vedi - *Sorte* dal N. 6 al 23. Rendite vitalizie. Vedi - *Notari* dal N. 231 al 260.

UNIFORME. Vedi - *Autorità pubblica* N. 50.

UNIVERSITA'

SOMMARIO

I

Ordine della consulta straordinaria delli 28 *Ottobre* 1809.

La consulta straordinaria ec. *Ordina*.

1 *Art.* 1. Il Codice Napoleone, ed il nuovo codice di commercio s'insegneranno alternativamente col codice romano nelle due università della Sapienza, e di Perugia a contare dalla prossima riapertura del corso de' studj.

2 *Art.* 2. I professori della facoltà di dritto si concerteranno fra loro sotto la direzzione del rettore della detta universita, perchè due fra loro in cadauna delle medesime si dividano questo ammaestramento durante il corso del prossimo anno scolastico.

3 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inviato ai rettori delle dette università, ed inserito nel bollettino delle leggi.

II

Ordine della stessa consulta dei 15 *Gennaro* 1810.

4 Trovandosi la consulta straordinaria in obbligo di provvedere ai bisogni dell'università della Sapienza per l'anno 1810, e di fissare le disposizioni provisorie pel regime, e per l'amministrazione interna, che son divenute indispen-

sabili, dacchè il collegio degl'avvocati concistoriali ha cessato dalle funzioni che esercitava a tale oggetto, ordina

5 *Art.* 1. Le riscossioni, e le spese dell'università della Sapienza, sono regolate per l'anno del 1810 conforme allo specchio degl'anni precedenti, salvo le modificazioni espresse nella presente deliberazione.

6 *Art.* 2. Le funzioni che nell'università si esercitavano dal Collegio degl'avvocati concistoriali e dai suoi delegati saranno adempite da un dottore, da un cancelliere, ed ispettore scielti tra gl'individui dell'università; il primo godrà provisoriamente di un supplemento di stipendio di dugento quaranta scudi romani; il 2. di cento, ed il 3. di ottanta.

7 L'ispettore dovrà assistere il rettore.

8 *Art* 3. Le cattedre esistenti nell'università della sapienza saranno divise in cinque facoltà, cioè:

Prima Facoltà di Teologia.

9 Una cattedra di Teologia Dogmatica. Una d'istoria ecclesiastica. Una di morale. Una di scrittura sagra. Una d'istituzione canonica.

Seconda Facoltà di Giurisprudenza

10 Una d'istituzione civile. Due di diritto civile. Una di legislazione, e di procedura criminale.

Terza Facoltà di Medicina.

11 Una catedra di anatomia. Una di nosologia, e patologia. Una in materia di medicina. Una di clinica interna, e delle operazioni. Una di clinica esterna. Una di ostetricia. Una di arte veterinaria.

Quarta Facoltà Delle Scienze di Fisica, e Matematica.

12 Una cattedra di geometria trascendente. Una di astronomia. Una di fisica. Una di chimica. Una di storia naturale, e mineralogia. Una di botanica.

Quinta Facoltà di belle Lettere.

13 Una cattedra di filosofia. Una di logica, e metafisica. Una di eloquenza greca. Una di lingua araba. Una di lingua siriaca. Una di lingua ebraica. Totale generale numero trenta.

14 I supplementarj sopranumeri attualmente addetti alle diverse cattedre continueranno le loro funzioni.

15 *Art.* 4. Il consiglio dell'università sarà provisoriamente composto indipendentemente dal rettore, dall'ispettore, e dal cancelliere di dieci membri, cioè.

16 Cinque professori di merito, che saranno per diritto i più anziani di ciascuna delle facoltà.

Cinque professori in esercizio scielti ciascuno dalle facoltà respettive fra loro medesimi.

17 *Art.* 5. Li professori delle facoltà di medicina, dovranno fare nei grandi spedali di Roma i corsi prattici di chimica, le operazioni chirurgiche, e quelle di ostetricia.

18 Il modo di questo insegnamento sarà concertato sotto l'autorità della commissione amministrativa della città di Roma fra i lettori dell'università, e le amministrazioni degl'ospedali respettivi.

19 *Art.* 6. I gradi di licenziati e di dottori non potranno ottenersi nelle diverse facoltà, contando dalla pubblicazione del presente ordine, che secon-

do il numero d'iscrizioni, ed esami prescritti dai regolamenti dell'impero (1).
20 Ciò non ostante li studj fatti dalli scola i fino al giorno d'oggi verranno loro valutati, come gl'esami che avessero potuto aver luogo nelle forme precedentemente stabilite.
21 Gl'esami si faranno dal consiglio dell'università; le iscrizioni si rilascieranno provvisoriamente dal cancelliere, ed i diplomi dal rettore.
22 *Art.* 7. Si farà in conseguenza del consiglio dell'universita un progetto di regolamento provisorio per l'esami, pel rilascio delle iscrizioni, e de'diplomi, e per le retribuzioni da pagarsi dalli studenti. Il progetto sarà sottomesso all' approvazione dell'autorita superiore.
23 *Art.* 8. Il prodotto delle retribuzioni pagate per le iscrizzioni, e per i diplomi si passerà nella cassa dell'università,
24 Due terzi del prodotto si ripartiranno proporzionatamente in supplemento dell'onorario pei professori che avessero meno di scudi 120 di paga. e l'altro terzo sarà impiegato alle spese indispensabili delli sperimenti, ed adunanze.
25 *Art* 9. La ritenzione del tre per cento continuera a farsi sulla paga de'professori per formare il fondo di giubilazione, e delle penzioni.
26 *Art.* 10. La commissione amministrativa della città di Roma prenderà delle misure per fare assegnare un estenzione conveniente al giardino bottanico.
27 *Art.* 11. Quello che resta nelle casse provenienti dalle retribuzioni, che potessero essere state pagate nell'ultimo semestre del 1809 in favor del collegio degl'avvocati concistoriali, e del collegio de'medici, si passerà nella cassa dell'università, e s'impieghera alle riparazioni le più urgenti dell'edifizio.
28 *Art.* 12. Gl'articoli 8, 9, e 10 qui sopra sono applicabili all'università di Perugia.
29 *Art.* 13. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino ec.

IV

Ordine della stessa Consulta delli 6 Aprile 1810.

30 La consulta straordinaria, Ordina:
31 *Art.* 1. L'ispettore dell'università della Sapienza terrà aperto in sua casa tre volte nell'anno, ed in giornate fisse il registro delle inscrizioni, affinchè li scolari vi segnino essi medesimi il loro nome, cognome, patria, età, abitazione, la facoltà a cui si applicano, e le scuole che frequentano.
32 Nelle facoltà di teologia; fisica, matematica, e belle lettere pagheranno tre soli franchi per ogni inscrizione, e nelle facoltà di medicina, e giurisprudenza, pagheranno cinque franchi.
33 *Art.* 2. In fine di ogni anno scolastico, potranno li scolari ottenere un certificato de'loro studj. Il rettore non accorderà questo certificato ai rispettivi professori, che per coloro fralli scolari, che avranno ottenute le tre inscrizioni prescritte dall'articolo precedente.
34 *Art.* 3 In conseguenza dell'articolo precedente ogni attestato fatto da un professore, qualunque siasi sarà considerato come nullo, sia per il concorso alla *Laurea*, ed alle cattedre, sia per qualunque altro oggetto.
35 *Art* 4. In fine di ogni anno scolastico si faranno gl'esami in ciascun a facoltà,

(1) Vedi il titolo - *Medico* dal N: 1, al 16

A questi esami assisteranno il rettore, l'ispettore, e li due membri del consiglio delle facoltà rispettive.

36 *Art.* 5. Li soli scolari che avranno ottenuto le tre inscrizioni saranno ammessi agl'esami.

37 *Art.* 6. Gl'esami saranno intimati dal rettore, o dall'ispettore.

38 *Art.* 7. Per le facoltà delle scienze fisiche, matematiche, e belle lettere gl'esami saranno *verbali*, vale a dire consisteranno in varie quistioni proposte ai scolari sulle diverse scienze, o parti delle facoltà alle quali saranno applicati.

39 Venendo approvati in questi esami otterranno un diploma, ovvero si accorderà loro una laurea gratuitamente.

40 *Art.* 8. Nella facoltà di teologia si passerà dottore dopo essersi assoggettati a due esami verbali in fine del primo. e secondo anno, e dopo di avere sostenuta una tesi pubblica in fine del terzo anno.

41 Dopo li due primi esami, si otterrà il grado di *Licenziato*, e dopo il terzo esame quello di *Dottore*.

42 *Art.* 9. Nella facoltà di giurisprudenza, e di medicina li scolari dovranno egualmente sottoporsi a tre esami. In fine dei due primi anni li due esami saranni verbali; nel terzo anno vi sarà un esame che in parte dovrà sostenersi a viva voce, ed in parte collo scrivere nel momento una disertazione sopra un quesito tirato a sorte.

43 Li studenti di medicina dovranno inoltre fare alla fine del terzo anno una incisione anatomica, che loro verrà proposta nell'esame.

44 *Art.* 10. Li studenti nella facoltà di giurisprudenza che saranno stati approvati nei due primi esami, otterranno la patente di *Licenziati*, e quelli che saranno stati approvati nel terzo esame, otterranno il diploma di dottore.

45 *Art.* 11. Li studenti di medicina che saranno stati approvati nel primo esame, saranno dichiarati *Bacellieri* mediante un diploma; quelli approvati nel secondo esame avranno il grado di *Licenziato* per mezzo di un secondo diploma; finalmente quelli che saranno pure approvati nel terzo esame, otterranno il diploma di dottore.

46 *Art.* 12. Gl'esaminatori in teologia, saranno li professori di questa medesima facoltà.

47 *Art.* 13. Gl'esaminatori in giurisprudenza, saranno li professori di questa medesima facoltà

48 *Art.* 14. Gl'esaminatori in medicina saranno 1.° li medici chiamati fin'ora di *Collegio*, e che in avvenire formeranno un sol corpo coi professori della facoltà medica della Sapienza sotto il nome di *Associati* a questa facoltà; 2.° li professori nelle cattedre di medicina; 3.° finalmente li due professori di chimica, e bottanica.

49 *Art.* 15. Il corpo di tutti questi esaminatori prenderà il nome di *facoltà medica*.

50 *Art.* 16. Questa facoltà avrà un presidente che si rinnuoverà ogn'anno, e che verrà scielto per via di scrutinio dai membri della stessa facoltà radunati a tale effetto dal direttore della Sapienza in un tempo determinato.

51 *Art.* 17. Al presidente della facoltà medica saranno indirizzate tutte le que-

stioni concernenti l'arte medica, chirurghica, e farmaceutica; questioni che saranno esaminate, e sciolte dai membri di questa medesima facoltà; il presidente sarà autorizzato a convocarli per questo effetto, quando lo stimerà a proposito.

52 *Art.* 18. La facoltà di medicina avrà inoltre le medesime attribuzioni, di cui godea in addietro il collegio dei medici, in ciò che riguarda le visite delle spezierie, e drogherie in Roma, e dei paesi annessi, e per ciò che è relativo all' esame dei medicinali, segreti, e dei cirlatani, dentisti, e sotto la vigilanza dell'autorità amministrativa.

53 *Art.* 19. Gl'esaminatori delle scienze fisiche, matematiche, e belle lettere, saranno presi frai professori di questa facoltà.

54 *Art.* 20. Nelle facoltà di giurisprudenza, e medicina si continueranno a dare due dottori gratuiti, chiamati d'onore a coloro, che in modo il più segnalato, si saranno distinti fra gl'altri.

55 *Art.* 21. Li studenti di chirurgia saranno sottoposti ad un esame verbale in fine del primo anno de'loro studj, ed in fine del secondo anno ad un esame verbale, ed un altra in iscritto egualmente che i medici. Faranno di più una preparazione anatomica. Dopo avere sostenuti questi esami otterranno il diploma di dottore in chirurgia.

56 *Art.* 22. Gl'esaminatori dei studenti in chirurgia, saranno presi frai membri della facoltà medica.

57 *Art.* 23. Li giovani studenti già dichiarati dottori in medicina, ed in chirurgia, presentando alla facoltà medica il certificato, li primi di due anni di chirurgia inferiore, li secondi di due anni di chirurgia esteriore, dopo un rigoroso esame verbale, e la soluzione di tre casi prattici, otterranno un secondo diploma, con cui si accorderà loro la facoltà di esercitare la medicina, e la chirurgia prattica.

58 *Art.* 24. Li dottori in chirurgia, non potranno, fino a nuov'ordine, curare, se non che le sole malattie esteriori, ne spedire ricette che per medicamenti esterni.

59 *Art.* 25. Li chirurghi chiamati di bassa chirurgia, cioè quei che si limitano a cavar sangue, e ad applicare li vescicanti non potranno esercitare quest'arte, senza un diploma particolare.

60 *Art.* 26. Li studenti di teologia, e giurisprudenza per aspirare al dottorato, dovranno avere frequentato pel corso di tre anni le scuole dei professori stabiliti nell'*Art.* 12, e 13 per esaminatori in queste facoltà.

61 *Art.* 27. Li studenti di medicina che aspirano alla stessa meta, oltre il corso della facoltà medica (eccettuata la chirurgia, e l'ostetricia) dovranno avere frequentate egualmente per tre anni le sezzioni di chimica, e bottanica.

62 *Art.* 28. Li studenti di chirurgia, oltre lo studio di quest'arte, saranno tenuti a frequentare per due anni le scuole di anatomia, fisiologia, chimica, ed ostetricia.

63 *Art.* 29. Li studenti delle scienze fisiche, e matematiche, saranno soltanto obbligati a frequentare le scuole, ove aspirano ad essere gratuiti.

64 *Art.* 30. Li due professori di chimica, e bottanica che appartenevano alla fa-

coltà medica, continueranno a godere quegl'onorarj, che avevano in questa qualità.

65 *Art.* 31. L'ammontare dei diritti delle inscrizioni si passerà nella cassa dell università. Una metà del prodotto delle patenti, diplomi etc. sarà passato nella medesima cassa, e l'altra sarà divisa fra gl'esaminatori della detta facoltà, dopo di avere prelevati gl'emolumenti degl'impiegati.

66 *Art.* 32. Il dottore dell'università dopo avere passato nella cassa tutto ciò che deve entrarvi, riterrà il restante in deposito per dividerlo in fine dell'anno nel modo prescritto nell'articolo precedente.

67 *Art.* 33. Coloro che aspireranno ad essere graduati, si presenteranno al dottore, o all'ispettore dell'università, che darà loro li convenevoli schiarimenti.

68 *Art.* 34. Tutti li certificati, diplomi ec., ottenuti dalli studenti, egualmente che gl'esami fatti fino alla pubblicazione del presente regolamento, nelle forme allora stabilite, conserveranno il pieno, ed intero loro effetto.

69 *Art.* 35. Per mantenere l'emulazione fralli studenti, saranno decretati in fine di ogni anno cinque premj (uno per ogni facoltà) a quelli frai medesimi, che nei sovraindicati esami avranno ottenuto il maggiore vantaggio nella respettiva facoltà. La spesa di questi premj sarà pagata coi denari della cassa dell'università.

70 *Art.* 36. Li venditori di ricette, dentisti, occulisti ec., ed altri che pretendono avere segreti, e medicamenti per la guarigione di qualche male particolare, dovranno presentare l'approvazione avutane al presidente della facoltà medica, che gli e le farà rinnuovare. Quelli che non l'avranno, potranno ottenerla giuste le forme prescritte dalle leggi.

71 *Art.* 37. In caso di contravenzione li sovradetti venditori, dentisti, occulisti, saranno puniti, secondo le leggi.

72 *Art.* 38. Le cattedre, ed il collegio di farmacia formeranno d'or'innanzi una scuola di farmacia unita all'università; essa verrà divisa in corso di farmacia teoretica, e di farmacia prattica.

73 *Art.* 39. Il professore di chimica spiegherà nel suo corso ordinario un trattato sulla chimica applicata alla medicina. Il professore di bottanica aggiungerà egualmente al suo corso un trattato sull'istoria naturale della pianta che hanno le virtù di medicamenti.

74 *Art.* 40. Gl'esami teoretici si faranno col concorso della facoltà medica, e gl esami prattici si faranno della scuola dalla formacia, a cui si trovino aggregati tutti li membri attuali del collegio di farmacia.

75 *Art.* 41. Le nscrizioni si prenderanno dalli studenti di farmacia, come quella delle facoltà medica, ed il prodotto delle retribuzioni sarà impiegato all'aumento delle paghe dei professori di farmacia.

76 *Art.* 42. Si terrà a quest'effetto un conto di tutte le inscrizioni in chimica, e bottanica de' studenti che si applicano alla farmacia.

77 *Art.* 43. I diplomi di ammissione per li figliuoli delli speziali si pagheranno soltanto una metà di quelli degl'altri.

78 Il terzo di questa retribuzione anderà a vantaggio dei professori di farmacia, e gl'altri due terzi saranno impiegati alla conservazione della chiesa, ed ospedali delli speziali.

79 *Art.* 44. Li giovani speziali impiegati attualmente nelle spezierie, potranno rimanervi provisoriamente, ma li loro maestri saranno responsabili di loro operazioni.

80 *Art.* 45. Quelli che brameranno aprire botteghe da speziale, dovranno esibire il diploma certificato di amminissione alla facoltà medica, egualmente che il certificato dell'esercizio di quattro anni in qualche spezieria; la retribuzione pagata per il diploma di esercitare, sarà ripartita fra la cassa dell'università, e quella delle scuole di farmacia.

81 *Art.* 46. La scuola di farmacia continuerà a godere dei beni stabili acquistati dai loro predecessori, e ad impiegarne li proventi alla conservazione della sua chiesa, e del suo spedale.

82 *Art.* 47. La scuola di farmacia avrà un presidente che diriggerà gl'esami prattici, e che invigilerà alla conservazione della chiesa, e dell'ospedale.

83 *Art.* 48. Li speziali attualmente in esercizio si presenteranno al presidente della facoltà medica, per ottenere la patente di poter esercitare la sua arte. Questa patente verrà loro accordata senza esame, e senza retribuzione, ma d'ora innanzi non sarà spedita che sotto le condizioni contenute negl'articoli precedenti.

84 *Art* 49. Li venditori di droghe di qualunque specie, non potranno nè preparare, nè vendere medicamenti composti sotto qualsivogli a pretesto, nè senz'ordine del medico, e chirurgo, nè specialmente con qualunque sorta di preparazione pericolosa, come l'oppio, e l'acido solforico ec.

85 *Art.* 50. Il presidente della facoltà medica invigilera all'esatta esecuzione del presente regolamento, il quale sarà eseguito provisoriamente, finchè non sia diversamente disposto dall'autorità superiore.

86 *Art.* 51. Le disposizioni del presente regolamento si indicheranno applicabili alle facoltà delle scienze, e belle lettere che s'ingegnano nel Collegio Romano, e nell'università di Perugia.

87 Il Collegio Romano continuerà a conferire li gradi nel suo seno per le due facoltà sovrà indicate, e godrà del prodotto della retribuzione che si riscuoteranno sul medesimo piede dell'università della Sapienza.

88 *Art.* 52. Il presente regolamento sarà pubblicato per mezzo del bollettino.

89 Qual diritto debbano pagare le università per le successioni che acquistano - Vedi - *Successioni* N 89.

XIII

Decreto imperiale dei 17 *Marzo* 1808.

90 NAPOLEONE per la grazia di Dio ec. ec. ec.

Vista la legge dei 10 Maggio 1806, portante la formazione di un corpo destinato alla pubblica istruzione; sentito il nostro consiglio di stato, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I. Organizzazione generale dell'università.

91 *Art.* 1. La pubblica istruzione in tutto l'impero è confidata esclusivamente all'università.

92 *Art.* 2. Nessuna scuola, nessun stabilimento, qualunque esso sia, d'istruzione, non può essere formato fuori dell'università imperiale, e senza l'autorizazione del suo capo.

93 *Art.* 3. Niuno può aprire una scuola, nè insegnare pubblicamente, senza essere membro dell'università imperiale, e graduato in una delle facoltà che la compongono; ciò non ostante, nei seminarj l'istruzione dipende dagl'arcivescovi, e vescovi, ciascuno nella sua diocesi. Questi ne nominano, e ne richiamano li direttori, e professori, e sono soltanto obbligati di osservare le regole da noi approvate per li seminarj.

94 *Art.* 4. L'università imperiale sarà composta di altrettante accademie, quante sono le corti di appello.

95 *Art.* 5. Le scuole appartenenti a ciascuna accademia saranno fissate coll'ordine seguente: 1. la facoltà per le alte scienze, e per conferire i gradi, 2. i licei per le lingue autentiche, la storia, la rettorica, la logica, e gl'elementi delle scienze matematiche, e fisiche, 3. li collegj, cioè le scuole secondarie comunali per gl'elementi delle lingue antiche, ed i primi principj della storia, e delle scienze. 4. le istituzioni (scuole tenute da istitutori particolari) nelle quali l'insegnamento si approssima a quello de'collegj, 5. Le scuole di domicilio dette a dozzina, appartenenti a maestri particolari, e consagrate a studj meno profondi di quelli delle istituzioni, 6. le scuole primarie, dove si apprende a leggere, a scrivere, e le prime nozioni dell'aritmetica.

TITOLO II. Della composizione della facoltà.

96 *Art.* 6. Vi saranno nell'università imperiale cinque ordini di facoltà, cioè: 1. facoltà di teologia, 2. facoltà di diritto, 3. facoltà di medicina, 4. facoltà di scienze matematiche, e fisiche, 5. facoltà di belle lettere.

97 *Art.* 7. L'arcivescovo, o vescovo del capo luogo dell'accademia, presenterà al gran maestro li dottori in teologia, fra i quali saranno nominati i professori. Ciascuna delle presentazioni sarà, per lo meno di tre soggetti, per li quali sarà stabilito il concorso, sul quale dovranno pronunciare li membri della facoltà teologica.

98 Il gran maestro nominerà per la prima volta li decani, e professori fra i dottori presentati dall'arcivescovo, o dal vescovo, nella maniera che è stata detta di sopra.

99 I decani, e professori delle altre facoltà, saranno per la prima volta nominati dal gran maestro.

100 Dopo la prima formazione, li posti vacanti dei professori in queste facoltà, saranno dati per concorso.

101 *Art.* 8. Vi saranno tante facoltà teologiche, quante sono le chiese metropolitane. Ve ne sarà una a Strasburgo, ed una a Ginevre per la religione riformata.

102 Ciascuna delle facoltà teologiche sarà composta di tre professori almeno, ed il numero potrà esserne accresciuto se sembrasse che la quantità degl'allievi lo esigesse.

103 *Art.* 9. Di questi tre professori, uno insegnerà la storia ecclesiastica, l'altro il dogma, ed il terzo la morale evangelica.

104 *Art.* 10. Vi sarà alla testa di ciascuna facoltà teologica, un decano scielto fra i professori.

105 *Art.* 11. Le scuole attuali di diritto, formeranno dodici facoltà dello stesso nome appartenenti alle accademie nei circondarj delle quali queste scuole so-

no situate. Queste saranno organizzate come lo erano in vigore della legge delli 22 Ventoso anno XII (13 Marzo 1804), e del decreto imperiale del quarto giorno complementario del medesimo anno (21 Settembre 1804).

106 *Art* 12. Le cinque scuole attuali di medicina formeranno cinque facoltà del medesimo nome, ed apparterranno alle accademie, nelle quali esse sono situate.

107 Esse conserveranno l'organizzazione stabilita dalla legge del 19 Ventoso anno XI (10 Marzo 1803).

108 *Art.* 13. Sarà stabilita una facoltà, di scienze, unite a ciascun liceo, capo luogo di un accademia. Il primo professore di matematica di tal liceo ne farà necessariamente parte. Si aggiungeranno tre professori, uno di mattematica, l'altro di storia naturale, ed il terzo di fisica, e di chimica. Il superiore, o proveditore de'licei, ed il censore ci saranno aggiunti.

Uno de'professori sarà decano.

109 *Art.* 14. Il luogo, ove la facoltà delle scienze risiederà, come anche quella delle lettere, sarà stabilito dal capo dell'università.

110 *Art.* 15. Vi sarà unita a ciascun liceo, capo luogo di un accademia, una facoltà letteraria; questa sarà composta di un professore di belle lettere del liceo, e di due altri professori.

111 Il proveditore, ed il censore potranno essergli aggiunti.

112 Il decano sarà scielto fra i primi tre membri.

113 A Parigi la facoltà letteraria sarà formata di tre professori del collegio di Francia, e di tre professori di belle lettere de'licei.

114 Il luogo di sua residenza, come anco quello, ove si terranno gl'atti della facoltà delle sentenze di Parigi sarà stabilito dal capo dell'università.

TITOLO III. Dei gradi delle facoltà, e dei mezzi di ottenerli.

§. 1. *Dei gradi in generale.*

115 *Art.* 16. I gradi in ciascuna delle facoltà saranno in numero di tre, cioè, il *baccalaureato*, la *licenza*, ed il *dottorato*.

116 *Art.* 17. Li gradi saranno conferiti dalla facoltà, ed in seguito degl'esami, ed atti pubblici.

117 *Art* 18. I gradi non conferiranno il titolo di membro dell'università, ma saranno necessarj per ottenerlo.

118 §. 2. *Dei gradi delle facoltà letterarie.*

119 *Art.* 19. Per essere ammesso a subire l'esame del baccalaureato nella facoltà letteraria, bisognerà: 1. essere almeno dell'età di 16 anni, 2. rispondere a tutto ciò che s'insegna nelle classi alte de'licei.

120 *Art.* 20. Per subire l'esame della licenza nella medesima facoltà sarà d'uopo: 1. produrre le proprie lettere di baccelliere, ottenute da un anno in poi, 2. comporre in latino, ed in francese sopra un soggetto indicato, ed in un tempo determinato.

121 *Art.* 21. Il dottorato nella facoltà letteraria, non potrà essere ottenuto, che presentando il suo titolo di licenza, e sostenendo due tesi, l'una sulla rettorica, e sulla logica, e l'altra sulla letteratura antica; la prima di queste dovrà essere scritta, e sostenuta in latino.

§. 3. *Nei gradi delle facoltà delle scienze mattematiche, e fisiche.*

122 *Art.* 22. Non si riceverà alcun baccelliere nella facoltà delle scienze, che do-

po avere ottenuto il medesimo grado in quella letteraria, e rispondendo sull' aritmetica, geometria, trigonometria rettilinea, algebra, e sua applicazione alla geometria.

123 *Art.* 23. Per essere ricevuto licenziato nella facoltà delle scienze, sarà d'uopo sapere rispondere sulla statica, e sopra il calcolo differenziale, ed integrale.

124 *Art.* 24. Per essere ricevuto dottore in questa facoltà si dovranno sostenere due tesi, sia sulla meccanica, e l'astronomia, sia sulla fisica, e la chimica, sia sulle tre parti di storia naturale, secondo quella delle scienze, all'insegnamento della quale uno dichiarerà volersi dedicare.

§. 4 *Dei gradi delle facoltà di medicina, e di diritto.*

125 *Art.* 25. I gradi delle facoltà di medicina, e di diritto continueranno ad essere conferite in conformità delle leggi, e regolamenti stabiliti per queste scuole.

126 *Art* 26. A contare dal primo Ottobre 1815 niuno potrà essere ammesso al *baccalaureato* nella facoltà di medicina, e di diritti, senza avere almeno il grado di baccelliere in quella delle lettere.

§. 5. *Dei gradi, e delle facoltà teologiche.*

127 *Art.* 27. Per essere ammesso a subire l'esame del *baccalaureato* in teologia, bisognerà: 1. avere l'età di venti anni, 2. essere baccelliere nella facoltà letteraria, 3. avere fatto un corso di tre anni in una delle facoltà teologiche. Non si potranno ottenere le lettere di baccelliere, che dopo di avere sostenuta una tesi pubblica.

128 *Art.* 28. Per subire l'esame delle licenze in teologia bisognerà produrre le proprie lettere di baccelliere; ottenute da dopo un anno almeno.

129 Non si potrà essere ricevuto licenziato in questa facoltà, senza avere sostenuto due tesi pubbliche, l'una delle quali, sarà necessariamente in latino.

130 Per essere ricevuto dottore in teologia, bisognerà sostenere un ultima tesi generale.

131 *TITOLO IV. Dell'Ordine che sarà stabilito frai membri dell'Università, dei Ranghi, e dei Titoli attaccati alle Funzioni.*

§ I *Dei Ranghi frai Funzionarj.*

132 *Art.* 29 I funzionarj dell'Università prenderanno rango fra loro nell'Ordine seguente.

R A N G H I

	D'AMMINISTRAZIONE	D'ISTRUZIONE
1.	Il Gran Maestro	
2.	Il Cancelliere	
3.	Il Tesoriere	
4.	Il Consigliere a Vita	
5.	Il Consigliere Ordinario	
6.	L'Ispettore dell'Università	
7.	Li Rettori dell'Accademia	
8.	Gl' Ispettori dell'Accademia	
9	I Decani della Facoltà.	
10.	. . . .	I Professori della Facoltà
11.	I Proveditori dei Licei	
12.	I Censori dei Licei	

13. . . . . I Professori dei Licei
14. I Principali dei Collegj .
15. . . . . Gl' Aggregati
16 . . . . I Reggenti dei Collegj
17. I Capi delle Istituzioni
18. I Maestri delle Scuole di dozzina
19. . . . . I Maestri di Studj .

133 *Art.* 30. Dopo la prima formazione dell'Università Imperiale, l'ordine dei ranghi sarà seguito nella nomina dei funzionarj , e niuno potrà essere chiamato ad alcun posto , senza aver precedentemente occupati li posti inferiori .

134 Gl'impiegati formeranno ancor essi una carriera la quale darà speranza alla buona condotta , ed al sapere di conseguire li primi ranghi dell'università .

135 *Art.* 31. Per corrispondere alle diverse funzioni di sopra enunciate, sarà d'uopo d'avere ottenuto nelle diverse facoltà dei gradi corrispondenti alla natura , ed all'importanza di queste funzioni .

1. Gl'impieghi di maestro di studio delle scuole detta a dozzina , non potranno essere occupati che da individui , li quali avranno ottenuto il grado Baccelliere nella facoltà letteraria .

2. Farà d'uopo essere baccelliere nelle due facoltà delle lettere , e delle scienze , per divenir capo d'istituzione ,

3. I principali , ed i regenti dei collegj , gl'aggregati , e professori della sesta , e quinta , della quarta , e terza classe dei Licei , dovranno avere il grado di *Baccelliere* nella facoltà delle lettere , o delle scienze , secondo che essi insegneranno le lingue , o le mattematiche .

4. Gl'aggregati , e professori della seconda , e prima classe de'licei , dovranno essere licenziati nelle facoltà relative alle di loro classi ,

5. Gl'aggregati , e professori di belle lettere , e di mattematiche sublimi nei licei , dovranno essere dottori nelle facoltà delle lettere , e delle scenze ,

6. I Censori saranno licenziati in queste due facoltà .

7. I providori al grado di dottori nelle lettere , aggiungeranno quello di baccelliere nelle scienze . 8. I Professori della facoltà , ed i decani , dovranno essere dottori nelle di loro facoltà rispettiva .

§. 2. *Dei Titoli appartenenti alle Funzioni* .

136 *Art.* 32. Sono create frai graduati funzionarj dell'università dei titoli onorifici, destinati a distinguere le funzioni eminenti , ed a ricompensare li servigj resi nell'insegnamento : questi titoli saranno nel numero di tre : 1. i titolati ; 2. gl' ufficiali dell'università ; 3. gl'offiziali delle accademie .

137 *Art.* 33. A questi titoli saranno attaccati : 1. Delle penzioni che saranno date dal gran maestro , 2. Una decorazione che consisterà in una doppia palma ricamata sulla parte sinistra del petto . La decorazione sarà ricamata in oro per li titolati ; in argento per gl'ufficiali dell'università , ed in seta torchina , e bianca per l'ufficiali delle accademie .

138 *Art.* 34. Saranno titolati nell'università imperiale nell'ordine seguente : 1. il gran maestro dell'università ; 2. il cancelliere - *idem* ; 3. il tesoriere - *idem* ; 4. i consiglieri a vita - *idem* .

139 *Art.* 35. Saranno di diritto officiali dell'università , li consiglieri ordinarj dell'

università, gl'ispettori dell'università, i rettori, gl'ispettori delle accademie, i decani, ed i professori delle facoltà.

140 Il titolo d'officiale dell università, potrà ancora essere accordato dal gran maestro ai proveditori, censori, ed ai professori delle due prime classi dei licei, li più ragguardevoli per i di loro talenti, e per i di loro servigj.

141 *Art.* 36. Saranno di diritto officiali dell'accademia i proveditori, i censori, e professori delle due prime classi dei licei, ed i principali dei collegi.

142 Il titolo di officiale delle accademie, potrà ancora essere accordato dal gran maestro agl'altri professori dei licei, come ancora ai reggenti dei collegi, ed i capi d'istruzioni, nel caso che questi diversi funzionarj, avessero meritato tale distinzione, per mezzo di servigj eminenti.

143 *Art.* 37. I professori, ed aggregati dei licei, i reggenti dei collegi, ed i capi d'istruzione che non avessero i titoli precedenti, porteranno nella stessa guisa, che i maestri delle scuole a dozzina, ed i maestri di studio il solo titolo di membri dell'università.

TIT. V. *Delle basi dell'insegnamento nelle Scuole dell'Università.*

144 *Art.* 38. Tutte le scuole dell'università imperiale, prenderanno per base del loro insegnamento: 1. Li precetti della religione cattolica. 2. La fedeltà all' imperatore, alla monarchia imperiale, depositaria della fortuna dei popoli ed alla dinastia Napoleoniana, conservatrice dell'unità della francia, e di tutte le idee liberali, proclamate per mezzo delle costituzioni: 3 L'ubbidienza agli statuti del corpo insegnati, li quali hanno per oggetto l'uniformità dell'istruzione, e che tendono a formare per lo stato dei cittadini attaccati alla loro religione, al loro principe, alla loro patria. ed alla loro famiglia. 4. Tutti li professori di teologia saranno tenuti di conformarsi alle disposizioni dell'editto del 1682. concernente le quattro proposizioni contenute nella dichiarazione del clero di Francia del detto anno.

TIT. VI. *Delle obbligazioni che contraggono li membri dell'Università.*

145 *Art.* 39. A termine dell'articolo 2. della legge delli 10. Maggio 1806. i membri dell'università imperiale nel punto della di loro istallazione contrarranno per mezzo di giuramento le obbligazioni civili, speciali, e temporanee che devono legarli al corpo insegnante.

146 *Art* 40. Essi s'impegneranno all'esatta osservanza delli statuti, e regolamenti dell'università.

147 *Art* 41. Essi prometteranno obbedienza al gran maestro in tutto ciò che egli loro comanderà in nostro servizio, e per il bene dell'insegnamento.

148 *Art.* 42. Essi s'impegneranno a non abbandonare il corpo insegnante, e le di loro funzioni, se non che dopo di averne ottenuto il consenso del gran maestro nelle forme che vanno ad essere prescritte.

149 *Art.* 43 Il gran maestro potrà disimpegnare un membro dell'università dalle sue obbligazioni, e permettergli di abbandonare il corpo; in caso di rifiuto del gran maestro, e di persistenza della parte di un membro dell'università nella risoluzione di lasciare il corpo. il gran maestro sarà obbligato di rilasciarsi una lettera di ***Exeat*** dopo tre domande consecutive, replicate di due in due mesi.

150 *Art.* 44. Quello che avrà abbandonato il corpo insegnante, senza aver adem-

pito a queste formalità, sarà cassato dal specchio degl'impiegati dell'università ed incorrerà nelle pene che sono addette a tal'radiazione.

151 *Art.* 45. I membri dell'università non potranno accettare alcuna funzione pubblica, o particolare, salariata senza il permesso autentico del gran maestro.

152 *Art.* 46. I membri dell'università saranno obbligati d'istruire il gran maestro, ed i di lui officiali di tutto ciò che venisse in di loro conoscenza, essere contrario alla dottrina, ed ai principj del corpo insegnante negli stabilimenti d'istruzione pubblica.

153 *Art.* 47. La pena di disciplina che porterebbe seco la violazione dei doveri, e delle obbligazioni, saranno: 1.° Gli arresti. 2.° La riprenzione in presenza di un consiglio accademico. 3.° La censura in presenza di un consiglio dell'università. 4.° La mutazione per un impiego inferiore. 5.° La sospensione dalle funzioni per un tempo determinato, senza, o colla privazione totale, o parziale dello stipendio. 6.° La riforma, e congedo dato dal tempo dell'emeritato, con uno stipendio minore della penzione degl'emeriti. 7.° Finalmente la cassazione dello specchio dell'università.

Art. 48. Ogni individuo che avrà incorso ne la cassazione, sarà inabilitato ad essere impiegato in qualunque pubblica amministrazione.

154 *Art.* 49. I rapporti fra le pene, e le contravenzioni ai doveri, come anco la graduazione di queste pene in seguito dei differenti impieghi, saranno stabiliti per mezzo di statuti.

TIT. VII Delle funzioni, ed attribuzioni del gran maestro dell'università.

155 *Art.* 50. L'università imperiale sarà amministrata e governata dal gran maestro che sarà nominato, e revocabile da noi.

156 *Art.* 51. Il gran maestro avrà la nomina ai posti amministrativi, ed alle cattedre dei collegj, e dei licei; egli nominerà egualmente gl'ufficiali delle accademie, e quelli delle università, e farà ancora tutte le promozioni nel corpo insegnante.

157 *Art.* 52. Egli istituirà i soggetti li quali avranno ottenuto le cattedre della facoltà in seguito dei concorsi, il metodo dei quali sarà determinato dal consiglio dell'università.

158 *Art.* 53. Egli nominerà e situerà nei licei gl'allievi che avranno consorso per ottenere delle borse intiere, o parziali.

159 *Art.* 54. Egli accorderà il permesso d'insegnare, o di aprire delle case d'istruzione ai graduati dell'università, che gli e la dimanderanno, e che avranno adempito alle condizioni richieste dai regolamenti per ottenere questo permesso.

160 *Art.* 55. Il gran maestro ci sarà presentato dal nostro ministro dell'interno, per sottoporci in ciascun anno: 1.° Il prospetto delli stabilimenti d'istruzione e specialmente delle pensioni, istituzioni, collegi, e licei. 2.° Quello degl'officiali delle accademie, e degl'officiali dell'università. 3.° Il prospetto dell'avvanzamento de'membri del corpo insegnante che lo avranno meritato per li di loro servigj. Egli farà pubblicare questi prospetti all'apertura dell'anno scolastico.

161 *Art.* 56. Egli potrà far passare da un accademia in nn altra i regenti, ed i principali dei collegj mantenuti dalle communi, come anche i funzionarj, e professori de'licei, prendendone il parere da tre membri del consiglio.

162 *Art.* 57. Egli avrà il diritto di condannare agl'arresti alla sospenzione, alla censura, alla mutazione, e sospenzione delle funzioni (2) li membri dell'università, li quali avessero mancato tanto gravemente ai loro doveri da meritarsi queste pene.

162 *Art.* 58. In seguito degl'esami, e sui rapporti favorevoli delle facoltà, visati dal rettore, il gran maestro rattificherà le ammissioni. Nel caso che egli credera di dovere ricusare questa rattifica, egli lo riferirà al nostro ministro dell' interno, il qnale ce ne farà il suo rapporto, per essere preso dal nostro consiglio di stato, quel partito che sarà giudicato conveniente.

163 Allorquando egli lo crederà utile al mantenimento della disciplina il gran maestro potrà fare rincominciare gl'esami, per il conseguimento dei gradi.

164 *Art.* 59. I gradi, i titoli, le funzioni, le cattedre ed in generale tutti gl'impieghi dell'università, saranno conferiti ai membri di questo corpo per mezzo di diplomi dati dal gran maestro, e portanti il sigillo dell'università.

165 *Art.* 60. Egli darà alle differenti scuole li regolamenti di disciplina, che saranno discussi dal consiglio dell'università.

166 *Art.* 61. Egli convocherà il consiglio, ed a quello presiederà, e ne nominerà li membri, come anco quello dei consigli accademici siccome sarà detto nei titoli seguenti.

167 *Art.* 62. Egli si farà render conto dello stato della riscossione, e delle spese degli stabilimenti d'istruzione, e lo farà presentare dal tesoriere al consiglio dell'università.

168 *Art.* 63. Egli avrà diritto di fare affiggere, pubblicare gl'atti di sua autorità e quelli del consiglio dell'università; questi atti dovranno essere muniti del sigillo dell'università, rappresentante un Aquila che porta una palma, secondo il modello annesso al presente decreto.

TITOLO VIII

Delle funzioni, ed attribuzioni del cancelliere, e Tesoriere dell'università.

169 *Art* 64. Vi saranno immediatamente dopo il gran maestro due titolari dell' università imperiale, l'uno avrà il titolo di cancelliere, e l'altro quello di tesoriere.

170 *Art.* 65. Il cancelliere, ed il tesoriere saranno nominati, e revocabili da noi.

171 *Art.* 66. In assenza del gran maestro, essi presiederanno al consiglio, seguendo l'ordine del loro rango.

172 *Art.* 67. Il cancelliere sarà incaricato del deposito, o della custodia degl'archivj, e del sigillo dell'università, sottoscriverà tutti gl'atti emanati dal gran maestro, e dal consiglio dell'università; sottoscriverà egualmente tutti i diplomi dati per tutte le funzioni, presenterà al gran maestro i titolati, gl'ufficiali dell'università, e delle accademie, come anco i funzionarj che devono prestare il giuramento, egli sorveglierà alla compilazione del gran registro attuale dei membri dell'università, del quale sarà parlato al titolo delle disposizioni generali.

173 *Art* 68. Il tesoriere sarà specialmente incaricato dell'esigenze, e delle spese dell'università, invigilerà acciocchè i diritti percepiti in tutto l' impero a pro-

(2) Vedi il superiore Numero 153.

fitto dell'università, siano fedelmente versati nel suo tesoro, trarrà gl'ordini degl'appuntamenti, e pensioni dei funzionarj dell'università. Egli sorveglierà alla contabilità dei licei, dei collegi, e di tutti li stabilimenti delle accademie e ne farà il suo rapporto al gran maestro, ed al consiglio dell'università.

TITOLO IX. *Del consiglio dell'università.*

§. I. *Della formazione del Consiglio.*

174 *Art.* 69. Il consiglio dell'università sarà composto di trenta membri.

175 *Art.* 70. Dieci di questi membri, dei quali sei scielti fra gl'Ispettori, e quattro frai rettori, saranno consiglieri a vita, o consiglieri titolati dall'università; eglino saranno da noi muniti di brevetto.

176 I consiglieri ordinarj nel numero di venti, saranno presi fra gl'ispettori, e decani, i professori della facoltà, ed i proveditori de'licei.

177 *Art.* 71. Tutti gl'anni il gran maestro farà una lista di 20. consiglieri ordinarj, che devono completare il consiglio per tutto l'anno.

178 *Art.* 72. Per essere consigliere a vita bisognerà avere al meno dieci anni di anzianità nel corpo dell'università; essere stato cinque anni rettore, o ispettore, ed avere seduto in consiglio in questa qualità.

179 *Art.* 73. Un segretario generale scielto frai consiglieri ordinarj, e nominato dal gran maestro formerà li processi verbali delle sedute del consiglio.

180 *Art.* 74. Il consiglio dell'università si riunirà almeno due volte per settimana, e più spesso, se il gran maestro lo troverà necessario.

181 *Art.* 75. Il consiglio per il lavoro, sarà diviso in cinque sezioni: la prima si occuperà dello stato, e del perfezionamento degli studj. La seconda dell'amministraaione, e della polizia delle scuole. La terza della contabilità. La quarta del contenzioso. La quinta degl'affari del sigillo dell'università.

182 Ciascuna sezione esaminerà gl'affari che gli saranno rimessi dal gran Maestro, e ne farà il rapporto al consiglio che ne delibererà.

§. II. *Delle Attribuzioni dell'Università.*

183 *Art.* 76. Il gran maestro proporrà alla discussione del consiglio tutti li progetti di regolamento, e di statuto che potessero essere fatti per le scuole di diversi gradi.

184 *Art.* 77. Tutte le questioni relative alla polizia, alla contabilità, ed alla amministrazione generale della facoltà dei Licei, e dei Collegj, saranno giudicate dal consiglio, il quale decreterà i *Budgets* di queste scuole, sul rapporto del tesoriere dell' università.

185 *Art.* 78. Egli giudicherà sulle lagnanze dei superiori, e sui reclami degli Inferiori.

186 *Art.* 79. Egli solo potrà percuotere i membri dell'università, colle pene della riforma, e della cassazione (3) in seguito dell'istruzione, e dell'esame dei delitti, che porteranno seco la condanna a questa pena.

187 *Art.* 80. Il consiglio ammetterà, o rigetterà le opere che sono state, o che dovranno essere poste nelle mani degli allievi, o situate nelle biblioteche dei licei, e dei collegj; egli esaminerà le opere nuove che saranno proposte per l'insegnamento delle scuole medesime.

(3) Vedi come alla nota precedente:

188 *Art.* 81. Egli ascolterà il rapporto degl'ispettori nel ritorno delle loro missioni.

189 *Art.* 82. Gl'affari contenziosi relativi all'amministrazione generale delle accademie, e delle di loro scuole, e quelli che riguarderanno in particolare i membri dell'università, rapporto alle di loro funzioni, saranno portati al consiglio dell'università. Le sue decisioni prese sulla maggiorità assoluta delle voci, ed in seguito di una matura discussione, saranno eseguite dal gran maestro. Ciò si potrà ricorrere al nostro consiglio di stato, contro le decisioni, sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

190 *Art* 83. In seguito della proposizione del gran maestro e sulla presentazione del nostro ministro dell'interno, una commissione del consiglio dell'università potrà essere ammessa al nostro consiglio di stato per sollecitare la riforma dei regolamenti, e le decisioni interpretative della legge.

191 *Art.* 84. Li processi verbali delle sedute dell' università saranno mandati in ogni mese al nostro ministro dell'interno. Li membri del consiglio potranno fare inscrivere in questi processi verbali li motivi delle di loro opinioni, allorquando queste saranno differenti del parere addottato dal consiglio.

TITOLO X. Dei Consigli Accademici.

192 *Art.* 85. Sarà stabilito nel capo luogo di ciascuna accademia un consiglio composto di dieci membri, designati dal gran maestro frai funzionarj, ed officiali dell'accademia.

193 *Art.* 86. I consigli accademici saranno presieduti dai rettori; essi si riuniranno almeno due volte al mese, ed anco più spesso se i rettori lo giudicano conveniente. Gl'ispettori delli studj vi assisteranno, allorquando si troveranno nel capo luogo delle accademie.

194 *Art.* 87. Nei consigli accademici si tratterà: 1. Dello stato delle scuole dei di loro respettivi Circondarj: 2. Degl'abusi che potessero introdursi nella di loro disciplina, amministrazione economica, e loro insegnamento, e dei mezzi di rimediarvi: 3. Degl'affari contenziosi, relativi alle di loro scuole in generale, o ai membri dell'università residenti nei di loro circondarj: 4. Dei delitti che potessero essere stati commessi da questi membri: 5. Degl'esami dei conti dei collegi, e licei situati nei di loro circondarj.

195 *Art.* 88. I processi verbali, e rapporti di questi consigli saranno mandati dai rettori al gran maestro, e da questi communicati al consiglio nell'università, il quale vi delibererà, sia per rimediare agl'abusi denunciati, sia per giudicare li delitti e contravenzioni, in seguito dell'istruzione scritta, come si è detto all'art. 79 (4). I rettori potranno aggiungere il di loro sentimento particolare ai processi verbali dei consigli accademici.

196 *Art* 89. A Parigi il consiglio dell'università farà le funzioni del consiglio accademico.

TITOLO XI. Degl Ispettori dell'Università, e di quelli delle Accademie.

197 *Art.* 90. Gl'ispettori generali dell'università, saranno nominati dal gran maestro, e presi fra gl'officiali dell'università. Il di loro numero sarà di venti almeno, e non potrà eccedere quello di trenta.

198 *Art.* 91. Eglino saranno divisi in cinque ordini, come la facoltà: non apparte-

(4) Vedi il superiore N. 186.

ranno ad alcuna accademia in particolare ; essi le visiteranno alternativamente, e sull'ordine del gran maestro, per riconoscere lo stato degli studj, e della disciplina nelle facoltà, i li ei, ed i collegj, per assicurarsi dell'esattezza, e dei talenti de' Professori, dei regenti, e dei maestri di studio; Per esaminare gl'allievi, e finalmente per sorvegliare all' amministrazione, ed alla contabilità.

199 *Art.* 92. Il gran maestro avrà diritto di spedire nelle accademie, ed a titolo d'ispezioni straordinarie dei membri del consiglio, altri che gl'ispettori dell' università, allorquando vi sarà luogo di esaminare, e d'istruire qualche importante affare.

200 *Art.* 93. Vi saranno nella stessa accademia uno, o due ispettori particolari, li quali saranno incaricati per ordine del rettore della visita, ed ispezione delle scuole dei di loro circondarj, specialmente dei collegi, delle istituzioni delle scuole a dozzina, e delle scuole primarie. Essi saranno nominati dal gran maestro, sulla pr sentazione dei rettori.

TITOLO XII. Dei Rettori delle Accademie.

201 *Art* 94. Ciascun accademia sarà governata da un rettore, sotto gl'ordini immediati del gran mestro, che lo nominerà per cinque anni, e lo sceglirà fra gl'officiali dell' accademia.

202 *Art.* 95. I rettori potranno essere nominati di nuovo, altrettante volte, quante saranno giudicati utili dal gran maestro.

203 Eglino risiederanno nel capo luogo delle accademie.

204 *Art.* 96. I medesimi assisteranno agl'esami, ed alle ammissioni delle facoltà; Visiteranno, e rilascieranno i diplomi de'graduati, che saranno subito mandati al gran maestro per essere rattificati.

205 *Art* 97. Essi si faranno rendere conto dai decani delle facoltà, dai proveditori dei licei, e dai principali dei collegj, dello stato di questi stabilimenti, e ne diriggeranno l'amministrazione, sopra tutto sotto il rapporto della severità nella disciplina, e dell'economia nelle spese.

206 *Art.* 98. Faranno essi visitare, e sorvegliare dagl'ispettori particolari dell' accademie le scuole, e particolarmente i collegj, le istituzioni, e le scuole a dozzina, ed essi stessi faranno la visita più spesso che loro sarà possibile.

207 *Art.* 99 Sarà tenuto in ciascheduna scuola in virtù dell'ordine dei rettori un registro annuale, sul quale ciascun amministratore, professore, aggregato, regente, e maestro degli studj scriverà egli stesso, e per colonna, e suoi nomi, cognomi, età, luogo di nascita, come anco i posti che egli ha occupato, e gl'impieghi che ha sostenuto nelle scuole.

208 I capi delle scuole manderanno un duplicato di questi registri ai rettori nelle di loro accademie, li quali li faranno giungere al cancelliere dell'università. Il cancelliere con queste liste accademiche, farà formare per ciascun anno un registro generale, che sarà deposto negl'archivj dell'università.

TITOLO XIII. Dei regolamenti da darsi ai licei, ai collegi, alle istituzioni, alle scuole di dozzina, ed alle scuole primarie.

209 *Art.* 100. Il gran maestro farà rivedere, discutere, e decretare dal consiglio dell'università i regolamenti in oggi esistenti per i licei, ed i collegi; i cam-

biamenti, e modificazioni che potessero esservi fatte, dovranno essere d'accordo colle seguenti disposizioni.

210 *Art.* 101. In avvenire, e dopo la completa organizzazione dell'università, i proveditori, e censori dei licei, i principali, e reggenti de'collegj, come anco li maestri delli studj saranno costretti al celibato, ed alla vita comune.

211 I professori dei licei, potranno essere ammogliati, ed in questo caso alloggieranno fuori del liceo. I professori celibi, potranno alloggiarvi, e profittare della vita comune.

212 Niun professore di liceo potrà aprire delle scuole a dozzina, nè fare delle classi pubbliche fuori del liceo; ciascuno di questi, potrà ciò non ostante prendere in sua casa, uno, o due allievi che sieguono le classi dei licei.

113 *Art.* 102 Niuna donna potrà essere nè alloggiata, nè ricevuta nell'interno de' licei, e de'collegj

214 *Art* 103. I capi delle istituzioni, ed i maestri delle dozzine, non potranno esercitare, senza aver ricevuto dal gran maestro dell'università un brevetto portante la facoltà di poter tenere il di loro stabilimento Questo brevetto sarà di dieci anni, e potrà essere rinnovato. Tanto gl'uni che gl'altri si uniformeranno ai regolamenti che il gran maestro loro diriggerà, dopo averli fatti deliberare, e decretare in consiglio dell'università.

215 *Art.* 104. Niente sarà stampato, e pubblicato per annunziare gli studj, la disciplina, le condizioni delle scuole, e dozzine, nè sopra gl'esercizj degl'allievi nelle scuole, senza che i diversi prospetti, e programmi siano stati sottoposti ai rettori, ed ai consigli delle accademie, e senza averne ottenuto l'approvazione.

216 *Art.* 105. Sulla proposizione dei rettori, il parere degl'ispettori, ed inseguito di una informazione fatta dai consigli accademici, il gran maestro, dopo aver consultato il consiglio dell'università potrà far chiudere le istituzioni e le scuole a dozzina, ove sarà stato riconosciuto esservi dei gravi abusi, e dei principj contrarj a quelli che professa l'università.

217 *Art.* 106 Il gran maestro farà discutere dal consiglio dell'università la questione relativa ai gradi d'istruzione che dovranno essere attribuiti a ciascun genere di scuola, affinchè l'insegnamento sia distribuito più uniformemente che sia possibile in tutte le parti dell'impero ed acciò si stabilisca un emulazione utile ai buoni studj.

218 *Art.* 107. L'università prenderà delle misure, acciocchè l'arte d'insegnare a leggere, e scrivere, e le prime cognizioni del calcolo nelle scuole primarie non sia d'ora in poi esercitata che da maestri assai esperti, per comunicare con facilità, e sicurezza queste prime cognizioni necessarie a tutti gl'uomini.

219 *Art* 108. A questo effetto saranno stabilite in ciascuna accademia, e nell'interno dei collegi, o dei licei, uno, o più classi normali destinate a formare dei maestri per le scuole primarie. Ivi si esporranno li metodi li più proprj a perfezzionare l'arte di dimostrare a leggere, scrivere, e far conti.

220 *Art.* 109. I fratelli delle scuole cristiane saranno muniti di brevetto, ed incoragiti dal gran maestro, il quale viserà i di loro statuti interni, li ammetterà al giuramento, prescriverà loro un abito particolare, e farà sorvegliare alle di loro scuole.

221 I superiori di queste congregazioni potranno essere membri dell'università.

TITOLO XIV.

Del modo di rinnuovare i funzionarj, e professori dell'università.

§. 1 *Degl'aspiranti, e della scuola normale.*

222 *Art.* 110. Sarà stabilita a Parigi una scuola normale destinata a ricevere sino a 300 giovani, li quali saranno formati nell'arte d'insegnare le lettere, e le scienze.

223 *Art.* 111. Gl'ispettori scieglieranno in ogni anno nei licei, in seguito degl'esami, e dei concorsi un determinato numero di allievi dell'età di 17 anni almeno, fra quelli de'quali la buona condotta, ed i progressi saranno stati più costanti e che si dimostreranno i più abili per l'amministrazione, e per l'insegnamento.

224 *Art.* 112. Gl'allievi che si presenteranno a questo concorso, dovranno essere autorizzati dal padre, e dal tutore a proseguire la carriera dell'università; essi non potranno essere ricevuti alla scuola normale, che impiegandosi a restare dieci anni almeno nel corpo insegnante.

225 *Art.* 113. Questi aspiranti seguiteranno le sezioni del collegio di Francia, della scuola politecnica, e del museo di storia naturale, secondo che essi si destineranno ad insegnare le lettere, ed i diversi generi di scienze.

226 *Art.* 114. Gl'aspiranti, oltre queste lezioni avranno nella di loro scuola dei ripetitori scelti frai più abili, ed anziani frai di loro condiscepoli, sia per rivedere gl'oggetti che loro saranno stati insegnati nelle scuole speciali di sopra enunciate, sia per esercitarsi nelle esperienze di fisica, e di chimica, e per formarsi nell'arte d'insegnare.

227 *Art.* 115. Gl'aspiranti non potranno restare più di due anni nella scuola normale: essi saranno ivi mantenuti a spese dell'università, ed obbligati ad una vita comune in seguito di un regolamento che il gran maestro farà discutere nel consiglio dell'università.

228 *Art.* 116. La scuola normale sarà sotto la sorveglianza di una dei quattro dottori consiglieri a vita, che vi risiederà, ed avrà sotto di lui un direttore delli studj.

229 *Art.* 117. Il numero degl'aspiranti da riceversi in ogni anno nei licei, e da mandarsi nella scuola normale di Parigi, sarà regolato dal gran maestro, in conformità dello stato, e del bisogno dei colleggi, e dei licei.

230 *Art.* 118. Gl'aspiranti nel corso dei due loro anni di studio fatto nella scuola normale, oppure al termine di quelli, dovranno prendere a Parigi li di loro gradi nella facoltà delle lettere, o in quella delle scienze. Essi saranno subito chiamati dal gran maestro ad occupare i posti nelle accademie.

§ 2. *Degl'aggregati.*

231 *Art.* 119. I maestri di studio dei licei, ed i reggenti dei colleggi saranno ammessi a concorrere fra loro per ottenere di essere aggregati al professorato dei licei.

232 *Art.* 120. Il metodo dell'esame necessario per il concorso degl'aggregati sarà determinato dal consiglio dell'università.

233 *Art.* 121. Sarà susseguentemente ricevuto un numero di aggregati sufficiente

a rimpiazzare i professori dei licei; questo numero non potrà eccedere il terzo di quello dei professori.

234 *Art.* 122 Gl'aggregati avranno uno stipendio annuale di 400 franchi, che percepiranno fino a che saranno nominati ad una cattedra di liceo. Eglino saranno dal gran maestro ripartiti nelle accademie, e rimpiazzeranno li professori malati.

TITOLO XV. Dell'emeritato, e delle giubilazioni.

235 *Art.* 123. I funzionarj dell'università compresi nei quindici primi ranghi all'articolo 29 (5) dopo un esercizio non interrotto di trent'anni, potranno essere dichiarati *Emeriti*, ed ottenere una penzione di giubilazione che sarà destinata dal consiglio, secondo le differenti funzioni.

236 Ciascun'anno di esercizio al di sopra dei 30 anni, sarà contato agl'emeriti, ed aumenterà di una ventesima parte la di loro penzione.

237 *Art.* 124. Le pensioni degl'emeriti non potranno essere cumulate con li stipendj che provenissero da qualsisiasi impiego dell'università.

238 *Art* 125. Sarà stabilita una casa di ritiro, ove gl'emeriti potranno essere ricevuti, e mantenuti a spese dell'università.

239 *Art.* 126. I funzionarj dell'università, se nel tempo dell'esercizio delle di loro funzioni saranno attaccati da qualunque malattia, che loro impedisce di continuare, potranno essere ricevuti nella casa di ritiro, prima dell'epoca del di loro emeritato.

240 *Art.* 127. I membri delle antiche corporazioni insegnanti, dell'età di più di 60 anni che si trovassero nel caso indicato dall'articolo precedente, potranno essere ammessi nella casa di ritiro dell'università, o ottenere una pensione in seguito della decisione del gran maestro, a cui essi dirigeranno li loro titoli.

TITOLO XVI Del Vestiario.

241 *Art.* 128. Il vestiario comune di tutti li membri dell'università sarà l'abito nero con una palma ricamata in seta turchina sulla parte sinistra del petto.

241 *Art.* 129 I reggenti, e professori, faranno le di loro lezioni in veste di stamigna nera, al di sotto della veste, e sulla spalla sinistra sarà situato il batolo, che varierà di colore secondo le facoltà, e di bordura soltanto, secondo i gradi.

243 *Art.* 130. I professori di dritto, e di medicina, conserveranno il loro abito di costume attuale.

TITOLO XVII

244 *Art.* 131. I quattro cento mila franchi di rendita iscritti sul gran libro, ed appartenenti alla istruzione pubblica, formeranno l'appannaggio dell'università imperiale.

245 *Art.* 132 Tutte le retribuzioni pagate per collazione di gradi nelle facoltà di teologia, di lettere, e di scienze, saranno versate nel tesoro dell'università.

246 *Art* 133. Sarà fatta a profitto del medesimo tesoro un anticipazione di un decimo, preso sui diritti percepiti nelle scuole di dritto, e di medicina per gl'esami, e per l'ammissioni I nove ultimi decimi continueranno ad essere erogati per le spese di queste facoltà.

(5) Vedi il superiore N. 132:

247 *Art.* 134. Sarà prelevata a profitto dell'università una ventesima parte delle retribuzioni pagate da ciascun'allievo per la propria istruzione .

248 Questa somma presa su tale introito sarà tolta dal capo di ciascuna scuola , il quale ne darà conto ogni tre mesi almeno al tesoriere dell'università .

249 *Art.* 135. Allorquando la retribuzione pagata per l'istruzione degl'allievi , sarà confusa con le di loro pensioni . i consigli accademici determineranno la somma da togliersi su ciascun penzionato , per servire al tesoro dell'università .

250 *Art.* 136. Sarà stabilito sulla proposizione del consiglio dell'università ed a norma dei sistemi addottati per li regolamenti dell'amministrazione pubblica un diritto di sigillo per tutti i diplomi . brevetti , permessi ec sottoscritti dal gran maestro . e che saranno rilasciati dal cancelliere dell'università , il prodotto di questo diritto verrà versato nel tesoro dell'università .

251 *Art.* 137. L'università è autorizzata a ricevere le donazioni e legati che gli saranno fatti secondo le forme prescritte per li regolamenti dell'amministrazione pubblica .

TITOLO XVIII Delle spese dell' Università Imperiale .

252 *Art.* 138. Il cancelliere , ed il tesoriere avranno ciascuno un appannaggio di 15 mila franchi ; il segretario del consiglio di 10 mila franchi ; i consiglieri a vita di 10 mila franchi ; i consiglieri ordinarj di 6 mila franchi ; gl'ispettori , e rettori di 6 mila franchi ; le spese di giro saranno pagate a parte .

253 *Art.* 139. Per il mantenimento annuale di ciascuna delle facoltà di lettere , e di scienze che saranno stabilite nelle accademie sarà assegnata una somma di cinque , a dieci mila franchi .

254 *Art.* 140. Sarà fatto un fondo annuale di 300 mila franchi per il mantenimento di 300 allievi , e per l'appannaggio dei professori , come anche per le altre spese della scuola normale .

255 *Art.* 141. La somma destinata al mantenimento della casa di ritiro . ed al pagamento delle pensioni degl'emeriti è fissata per il primo anno a 100 mila franchi .

256 Per ciascuno degl'anni seguenti , questa somma sarà regolata dal gran maestro , in consiglio dell'università .

257 *Art.* 142. Il gran maestro erogherà la porzione che potrà rimanere delle rendite dell'università imperiale , dopo il pagamento delle spese . 1. in penzioni per i membri di questo corpo che si saranno più distinte per li di loro servigj , ed il di loro attaccamento ai suoi principj . 2. in rinvestimenti vantaggiosi per aumentare la dotazione dell'università

TITOLO XIX Disposizioni Generali .

258 *Art.* 143. L'università imperiale , ed il suo gran maestro da noi incaricato esclusivamente della cura dell'educazione , e della pubblica istruzione in tutti l'impero , si occuperanno senza interruzzione a perfezionare l'insegnamento in tutti i generi , e favorire la composizione delle opere classiche ; essi invigileranno specialmente , affinchè l'insegnamento delle scienze sia sempre in perfetto parallelo alle cognizioni acquistate , ed affinchè lo spirito di sistema non possa giammai arrestarne i progressi .

259 *Art.* 144. Noi ci riserbiamo di riconoscere , e di ricompensare d'una maniera

particolare li grandi servigj che potessero essere resi dai membri dell'università per l'istruzzione dei nostri popoli, come anco di riformare, e ciò per mezzo di decreti presi dal nostro consiglio tutte le decisioni, statuti, o atti emanati dal consiglio dell'università, o dal gran maestro, tutte le volte che noi lo giudicaremo utile al bene dello stato.

Data dal nostro palazzo delle Tuileries li 17 Marzo 1808.

Firmato - NAPOLEONE.

XLIV

260 Decreto imperiale dei 15 Novembre 1811 *Napoleone ec.*

Capitolo I. Titolo I. Dei Licei.

261 *Art.* 1. Il numero dei licei in tutta la estenzione dell'impero sarà portato a cento; quelli che in conseguenza dovranno essere eretti, saranno stabiliti nel più breve spazio di tempo possibile, ed in modo che nel corso dell'anno 1812 vi siano in attività almeno 80 licei, e nel corso del 1813 gl'altri venti.

262 *Art.* 2. Il gran maestro della università in seguito degl'indizj somministrati dai rettori, del parere degl'ispettori generali, e sulla deliberazione del consiglio dell'università, proporrà, di qui al primo Marzo il quadro dei collegj che dovranno essere eretti in licei, li quali saranno presi fra quelli della città, le meglio situate, le meglio provedute di locali, e di mezzi, e le quali avranno dimostrato maggior zelo nel favorire la istruzione, per essere da noi presa una determinazione nel nostro consiglio di stato, e sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

263 *Art.* 3 Le comuni, i collegj delle quali saranno eretti in licei, continueranno a provedere alle spese di primo stabilimento, ed alla manutenzione dei locali, in ciò che concerne li grossi risarcimenti.

264 *Art.* 4. I locali de'licei esistenti nel decorso dell'anno, saranno posti in stato di contenere per quanto sarà possibile, trecento allievi. Se a questo effetto vi sarà bisogno di fondi da somministrarsi dalle città, o circondarj, vi sarà preso provvedimento, siccome è stato detto nel precedente articolo.

265 *Art.* 5. I locali dei licei ultimamente eretti saranno in maniera da poter contenere almeno 200 allievi convittori, e saranno disposti a riceverli nel più breve spazio di tempo.

266 *Art.* 6. In esecuzione dei sopraespressi articoli 3, 4, e 5. saranno formati dei piani, e scandagli, con dettagliata stima, li quali dovranno essere approvati dal nostro ministro dell'interno.

267 *Art* 7. Li regolamenti già fatti, saranno osservati in tutti i licei.

268 *Art* 8. Nella medesima città non vi sarà che un liceo.

269 Sono eccettuate le città di 60000. anime, ed al di sopra ove vi potrà essere un liceo, ed uno o più collegj.

270 *Art.* 9 Saranno stabiliti a Parigi quattro nuovi licei, e li due licei che non hanno allievi convittori, saranno posti in stato di riceverne, nel corso dell' anno 1812.

TITOLO II. *Dei Collegj.*

271 *Art.* 10 I collegj saranno divisi in due classi secondo il grado d'insegnamento autorizzato in ciascuno di questi stabilimenti.

272 *Art.* 11. Li stipendj dei regenti, e maestri dei collegj saranno da noi regola-

ti, e decretati in consiglio di stato sul parere del consiglio dell'univesità, e sul rapporto del nostro ministro dell interno, e posti fra le spese fisse, ed ordinarie delle citta.

273 Lo stesso seguirà dello stipendio dei principali dei detti collegi, tutte le volte che questi non terranno il collegio per di loro proprio conto.

274 *Art.* 12. Le somme che dalle respettive comuni dovranno essere fornite per li di loro collegj, continueranno ad essere in ciascun anno decretate da noi nel ***Budget*** di queste comuni, dopo che ci sarà stato fatto conoscere, se vi esiste un convitto se questo vada per amministrazione, o per impresa, e quale sia il risultato economico della sua amministrazione.

275 Il consiglio di amministrazione darà anticipatamente il suo parere in conformità del nostro decreto dei 4 Giugno 1809.

276 *Art.* 13. I conti delle spese dei collegj che saranno resi in ciascu'anno del principale ad un *bureau* composto dal *maire* presidente, di un membro del consiglio dell'accademia, o altro delegato dal rettore, di due membri del consiglio di dipartimento, o di circondario, e di due membri del consiglio municipale.

277 Questi quattro ultimi saranno nominati in ciascun anno dal prefetto.

278 *Art.* 14 A contare dal primo Gennajo 1812. gl'allievi, convittori dei collegj, porteranno un abito torchino, la forma del quale sarà determinata dal gran maestro.

TITOLO III. *Istituzione, e Scuole a dozzina.*

§. 1. *Delle Istituzioni.*

279 *Art.* 15. Le istituzioni situate nelle città, le quali non hanno nè licei, nè collegj, non potranno portare il loro insegnamento al di sopra delle classi di umanità.

280 Le istituzioni situate nelle città, ove vi è un liceo, o un collegio non potranno insegnare che li primi elementi li quali non fanno parte della istruzione data ai licei, o collegj, e ripetere l'insegnamento del collegio, o del liceo, per i di loro proprj allievi, li quali saranno obbligati di andare al liceo, o al collegio, o di seguirne le classi.

§. 2 *Delle Scuole a dozzina.*

281 *Art.* 16. Le scuole a dozzina situate nelle città, ove non vi è nè liceo, nè collegio, non potranno portare il di loro insegnamento al di sopra delle classi di grammatica, e degl'elementi di aritmetica, e di geometria.

282 Nelle città, ove esiste un liceo, o collegio, eglino non potranno ripetere, che le lezioni del liceo, o del collegio, sino alle classi di grammatica, ed agl'elementi dell'aritmetica, e geometria inclusivamente.

283 Eglino dovranno mandare li loro allievi. al liceo. o collegio.

§. 3. *Regole comuni alle istituzioni, ed alle Scuole a dozzina.*

284 *Art.* 17. Incominciando dal 1. Novembre 1802. i capi delle istituzioni, ed i maestri delle scuole a dozzina, non potranno avere degli allievi a domicilio nelle di loro case al di sopra dell'età di 9. anni, che allorquando il numero degl' allievi convittori che possono essere ricevuti nel liceo, o nel collegio stabilito nella medesima città, o nella residenza del liceo si trovasse compito.

285 *Art.* 18. A questo effetto il numero degl'allievi convittori, che può ricevere il liceo, o il collegio, sarà comprovato dal prefetto, sul rapporto del provveditore o del principale, ed il processo verbale ne sarà trasmesso al gran maestro della università.

286 *Art.* 19 I capi d'istituzione, ed i maestri di scuole a dozzina non potranno per ciò ricevere a domicilio degl'allievi, al di sopra dell'età di 9 anni, che nel caso nel quale il provveditore, o il principale dichiarasse, che il numero degl' allievi, determinato dall'articolo sopra enunciato, è completo, e che l'allievo fosse portatore di questa dichiarazione.

287 *Art* 20. Gl'articoli sopraddetti sono applicabili ai nuovi licei, a contare dal primo giorno dell'anno scolastico, che seguirà lo stabilimento.

288 *Art.* 21. A contare dal prossimo ingresso delle classi tutti gl'allievi ricevuti nelle istituzioni, o nei domicilj porteranno l'abito uniforme dei licei, sotto pena, contravenendo dalla chiusura dello stabilimento. Gl'ispettori faranno le necessarie visite per assicurarsi dell'osservanza di questa disciplina.

289 *Art.* 22. Nelle città, ove vi è liceo, o collegio gl'allievi delle istituzioni, e scuole a dozzina, al di sopra dell'età di 10. anni, saranno condotti da un maestro alle classi dei licei, o collegj

290 *Art* 23. Li studenti che si presenteranno per prendere de'gradi nelle lettere, o nelle scienze, saranno obbligati di esibire il certificato di studj, in una scuola nella medesima città, a meno che eglino non pruovino di essere stati allevati da un istitutore, dal di loro padre zio o fratello

TITOLO IV. *Delle Scuole secondarie dedicate alla istituzione degl'allievi, che destinansi allo stato ecclesiastico.*

291 *Art* 24 Le scuole dedicate in più particolar modo alla istituzione degl'allievi li quali si destinano allo stato ecclesiastico, sono quelle, ove questi allievi sono istituiti nelle lettere, e nelle scienze, in conformità del nostro decreto imperiale dei 9 Aprile 1809

292 *Art.* 25. Tutte queste scuole saranno governate dalla università; elleno non potranno essere organizzate che da quelle, nè regolate che sotto la di lei autorità, e l'insegnamento non potrà esservi dato che dai membri della università, essendo alla disposizione del gran maestro.

293 *Art.* 26 I prospetti, e regolamonti di queste scuole saranno stesi dal consiglio della università sulla proposizione del gran maestro.

294 *Art.* 27. Non potrà esservi più di una scuola secondaria ecclesiastica per dipartimento Il gran maestro indicherà, avanti il 15. Decembre prossimo quelle da conservarsi; tutte le altre saranno chiuse a datare dal 1. Gennajo.

295 *Art.* 28. A datare dal 1. Luglio 1812. tutte le scuole secondarie ecclesiastiche, che non si trovassero situate nella città, ove esiste un liceo, o un collegio, saranno chiuse.

296 *Art* 29. Nessuna scuola secondaria ecclesiastica potrà essere situata nella campagna.

297 *Art.* 30. L'università s'impadronirà di tutte le case, e mobili delle scuole ecclesiastiche, che non fossero conservate, per essere impiegati nelli stabilimenti d'istruzione pubblica.

298 *Art.* 31. I nostri prefetti, e li nostri procuratori generali presso le nostre corti

imperiali, daranno mano acciocchè l'università faccia eseguire le disposizioni contenute ne' quattro articoli precedenti.

299 *Art.* 32. In tutti i luoghi, ove vi sono delle scuole ecclesiastiche, gl'allievi di queste scuole saranno condotti al liceo, o al collegio, per ivi seguire le di loro classi.

300 Gl'allievi delle scuole secondarie ecclesiastiche porteranno l'abito ecclesiastico; tutti gl'esercizj si faranno al suono della campana.

TITOLO V. *Della sorveglianza amministrativa, sulli stabilimenti diretti dalla Università Imperiale.*

301 *Art.* 33 Niente è derogato per mezzo delle precedenti disposizioni al diritto che hanno i nostri prefetti, ed al dovere che loro è imposto di sorvegliare sulli stabilimenti d'istruzione situati nei loro rispettivi dipartimenti.

302 *Art.* 34. Eglino si daranno ogni premura specialmente di esaminare, se le disposizioni dei nostri decreti imperiali sopra il regolamento di questi stabilimenti sono esattamente osservate, e se si ha cura convenevole dei costumi, e della salute degli allievi.

303 *Art* 35 Eglino visiteranno in conseguenza da un tempo all'altro, i licei, i collegj, le istituzioni, e scuole a domicilio dei loro dipartimenti

304 *Art.* 36. Essi potranno delegare li sotto prefetti per le visite dei licei, e collegi situati fuori del capo luogo.

305 *Art.* 37. Li prefetti potranno essere accompagnati, ed assistiti nelle di loro visite dal maire della città.

306 *Art.* 38. I proveditori principali, e capi de' diversi stabilimenti daranno loro tutti li documenti proprj a schiarirgli nelle di loro ricerche, in conformità degl'articoli 2, e 3 sopra indicati.

307 *Art.* 39 Essi potrano ricevere, esiggere all'occorenza gli schiarimenti dai professori, maestri, impiegati degli stabilimenti, e dai padri di famiglia.

308 *Art.* 40. I nostri prefetti nulla potranno ordinare, nulla cangiare dell'ordine amministrativo dei Licei, o collegj, nè prescrivere alcuna cosa; ma eglino saranno obbligati di diriggere al nostro ministro dell'interno le informazioni che avranno raccolte, le accompagneranno colle loro osservazioni, e ne istruiranno il gran maestro.

CAPITOLO II Della disciplina, e giurisdizione della università.

TIT. I. Della competenza - §. 1. Della competenza in quanto alle persone.

309 *Art.* 41. In conseguenza del decreto imperiale de' 17 Marzo 1808 (6) l'università imperiale avrà giurisdizione su tutti li suoi membri, in tutto ciò che concerne la osservanza dei suoi statuti, e regolamenti, la sodisfazione ai doveri, ed alle obbligazioni di ciascuno, le lagnanze, e riclami contro i suoi membri, relativamente all'esercizio delle loro funzioni, le ingiurie, diffamazioni, e scandali frai membri, e l'applicazione delle pene incorse dai delinquenti,

310 *Art.* 42. Questa giurisdizione sarà esercitata dal gran maestro, e dal consiglio della università, in conformità dei regolamenti.

311 *Art.* 43. Allorquando vi sarà luogo di applicare ai membri della università, li

(6) Vedi dal superiore N. 90, al 259.

quali avranno mancato ai loro doveri le pene menzionate nell'articolo 57 del decreto imperiale dei 17 marzo 1808 (7), il gran maestro giudicherà solo, nella forma, e sulle istruzioni determinate ai titoli.

312 *Art.* 44 Il consiglio dell'università potrà solo applicare ai membri della università le pene della riforma, e quella della cassazione del quadro dell'università, in conformità dell'articolo 79 del decreto dei 17 Marzo (8).

313 *Art* 45. Il consiglio dell'università è solo giudice delle lagnanze dei superiori, e dei reclami degl'inferiori, secondo il termine dell'articolo 78 del medesimo decreto (9), allorquando si tratta di abuso di autorità, di accesso di potere, ed in generale della interpretazione dei regolamenti.

314 *Art* 46. Nel caso che il consiglio della università dovesse essere giudice, il gran maestro potrà, se vi è urgenza, ordinare provisoriamente per mezzo di semplici decreti, la sospensione, gl'arresti, o altri simili provedimenti, che punto non oltre passino la di lui competenza; egli potrà autorizzarvi i rettori, coll'obbligo d'informare subitamente.

§. 2. *Della competenza in materia della contabilità.*

315 *Art.* 47. I conti di quelli che ricevono i denari dell'università, in ciascuna accademia, saranno verificati, e decretati dal consiglio dell'accademia.

316 *Art.* 48. I decreti del consiglio dell'accademia, saranno esecutorj, per provedimento, contro il contabile che fosse in debito.

317 *Art.* 49 Tutti i conti saranno direttamente mandati al tesoriere, riveduti, e definitivamente approvati dal consiglio della università.

318 *Art.* 50. In caso di contestazione della parte del contabile il consiglio della università sarà giudice, salvo il ricorso al nostro consiglio di stato, per l'intermediario della commissione del contenzioso; la dilazione per tale ricorso incomincierà dal giorno nel quale sarà notificata la decisione del consiglio della università.

§ 3. *Della competenza in materia di diritti dovuti alla università.*

319 *Art.* 51. I consigli di accademia verificheranno ed approveranno li stati degl'allievi che stanno a dozzina, e del prezzo della medesima fornita dagl'istitutori, e maestri di scuola a dozzina, secondo i termini dell'articolo 119 paragrafo 4 titolo IV (10), per il pagamento dei diritti dovuti alla università.

320 *Art* 52. Il rettore incaricato della esecuzione, spedirà contro gl'istitutori, e maestri di dozzina morosi, delle così dette *Mano Regie*, eseguibili per provvedimento, senza pregiudizio di ciò che è riferito nell'articolo 63 (11) in caso di falze dichiarazioni.

321 *Art.* 53. Gl'istitutori, e maestri di dozzina potranno provvedersi, tanto contro il decreto, quanto contro la *Mano Regia*, avanti quella delle nostre corti imperiali nella residenza della quale sarà situata l'accademia a cui questi maestri apparterranno.

322 Questo provvedimento avrà luogo nelle dilazioni stabilite per l'appello del codice di procedura civile. Queste dilazioni correranno dal giorno della verificazione del decreto, o della *Mano Regia*.

(7) Vedi il superiore N. 162.
(8) Vedi il superiore N. 186.
(9) Vedi il superiore N. 186.
(10) Vedi qui sotto N. 389.
(11) Vedi qui sotto N. 331.

TITOLO II. Delle contravenzioni, dei delitti, e delle pene.

SEZ. I. Di quelli che insegnano pubblicamente in contravenzione delle leggi, e delli statuti della università, e della chiusura delle loro scuole.

323 *Art.* 54. Se qualch'uno insegna pubblicamente, e tiene scuola senza l'autorizzazione del gran maestro, sarà processato d'officio dai nostri procuratori imperiali, li quali faranno chiudere la scuola, e secondo che il caso lo esiggerà, potranno decretare mandato di arresto contro il delinquente.

324 *Art.* 55. Se il nostro procuratore imperiale negligentasse di procedere, il rettore dell'accademia, ed anche il gran maestro, saranno obbligati de denunciare questa mancanza in officio ai nostri procuratori generali, li quali daranno mano acciò si proceda senza ritardo, e renderanno conto al nostro gran giudice della negligenza degl'officiali dei nostri tribunali inferiori.

325 *Art.* 56. Quello che insegnerà pubblicamente, e terrà scuola senza autorizzazione sarà tradotto sulla inquisizione del nostro procuratore imperiale, in polizia correzionale, e condannato ad una multa che non potrà essere al di sotto di cento franchi, nè più di tre mila, la metà dei quali sarà applicabile al tesoro dell'università, e l'altra metà ai fanciulli esposti, senza pregiudizio di più grandi pene, se quello fosse stato trovato colpevole di aver diritto l'insegnamento in una maniera contraria all'ordine, ed al pubblico interesse.

326 *Art.* 57. In conformità dell'articolo 105 del nostro decreto imperiale dei 17 Marzo 1808 (12), ed indipendentemente dal processo ordinato dagl'articoli precedenti, il gran maestro dopo presa la informazione, e pronunciata la sentenza dal consiglio della università nelle forme prescritte dai titoli seguenti IV, e V (13) farà chiudere le istituzioni, e dozzine, ove saranno stati riconosciuti de'grandi abusi, ed ove l'insegnamento fosse diretto sopra principj contrarj a quelli che professa la università.

SEZ. II. Della esecuzione delle sentenze del consiglio della università.

327 *Art.* 58. Il gran maestro diriggerà una spedizione, in forma della ordinanza, o della sentenza, la quale annunzierà la chiusura di uno stabilimento d'istruzione al nostro procuratore imperiale presso il tribunale del domicilio del delinquente, restando quello obbligato, sotto la sua diligenza di farlo eseguire nello spazio di ventiquattr'ore.

328 *Art.* 59. Allorquando vi sarà luogo di far chiudere una scuola, istituzione, e dozzina, il gran maestro ne darà avviso anticipatamente, almeno otto giorni avanti al rettore nel circondario del quale quella sarà situata, affinchè egli si concerti col procuratore imperiale, con il quale prenderà le misure convenienti agl'interessi degl'allievi, e delle di loro famiglie.

328 *Art.* 60. Allorquando il nostro procuratore imperiale presso il tribunale del contraveniente, crederà dovere far processare d'offizio quello che insegnasse senza autorizzazione, ne informerà nella stessa guisa preventivamente il rettore, e ne renderà informato il gran maestro, a cui communicherà li motivi di urgenza che hanno determinato a procedere d'officio.

329 *Art.* 61. Il rettore prevenuto dal procuratore imperiale, che deve accadere la chiusura di una scuola, istituzione, o dozzina, manderà l'ispettore dell'acca-

(12) Vedi il superiore N. 216.

(13) Vedi qui sotto dal N. 361, al 393.

demia, ed in assenza di questo, delegherà un membro del consiglio accademico, il quale si concerterà col procuratore imperiale come è stato detto al superiore articolo 60, affinchè li parenti, o tutori degl'allievi siano avvertiti, ed acciocchè gl'allievi che trovansi a dozzina, li parenti dei quali sono troppo lontani, per subito richiamarli, siano intanto ricevuti con li di loro effetti in una casa conveniente. In caso di diversità di pareri, il procuratore imperiale deciderà.

330 *Art* 62. In tutti i casi nei quali vi sarà luogo di chiudere una scuola, dozzina o istituzione, se si presenta qualch'un membro dell'università, o anche un particolare, che avesse le qualità richieste, e meritasse tutta la confidenza, e che si offrisse d'incaricarsi degl'allievi, siano questi a dozzina, o non lo siano, sino a che sia stato altrimenti proveduto, il rettore colla approvazione del rettore imperiale, potrà autorizzarvelo provisoriamente, ed il gran maestro, sempre in simili casi conferirà il necessario potere al rettore. Il procuratore imperiale potrà da se stesso dare questa autorizzazione, e senza l'intervento del rettore.

SEZ. III Delle convenzioni agl'obblighi, ed ai doveri, dei delitti, e delle pene.

§. 1. *Delle contravenzioni ai doveri verso l'università.*

331 *Art.* 63. Li maestri delle scuole a dozzina, ed i capi d'istruzione autorizzati, li quali faranno false dichiarazioni sul numero dei di loro allievi, sul prezzo della dozzina, e sul grado d'istruzione che ha luogo nelle di loro case, saranno obbligate alla restituzione delle retribuzioni delle quali avessero privata l'università, e condannati a guisa di multa verso la medesima a pagare una somma eguale a quella che essi pagano per il di loro diploma; saranno di più censurati, ed in questo caso l'esecuzione sarà fatta a carico del nostro procuratore imperiale, come si è detto nell'articolo 58. della sezione precedente (14).

332 *Art.* 64. Ogni maestro di scuola a dozzina o capo d'istituzione, ogni membro dell'università, il quale si dipartirà dalle basi d'insegnamento prescritte dalle leggi, e dai regolamenti, sarà censurato, o sarà punito colla sospensione dalle sue funzioni per mezzo della riforma, o colla cassazione del quadro, secondo la natura, e la gravità della trasgressione.

333 *Art* 65. I professori, censori, regenti, aggregati, e maestri di studj, li quali senza leggittima causa, e senza averne prevenuti li proveditori nei licei, i decani nelle faccoltà si dispenzeranno del fare le loro legioni, o di escrcitare le loro funzioni, saranno appuntati, e subiranno una proporzionata ritenzione, sopra il di loro onorario in ogni giorno di assenza; in ceso di recidiva saranno rimproverati, e potranno ancora essere sospesi dalle loro funzioni, con privazione di onorario, per tutto il tempo che crederà il gran maestro, in seguito del sentimento del consiglio accademico.

334 *Art.* 66. Ogni membro dell'università che mancherà alla subordinazione stabilita per mezzo delli statuti, e regolamenti, ed al rispetto dovuto ai superiori, sarà redarguito, censurato, o sospeso dalle sue funzioni, secondo la gravità del caso.

(14) Vedi N. 327.

335 *Art.* 67. In nessun caso la sospenzione, sia o nò accompagnata dalla privazione dell'onorario, potrà eccedere tre mesi.

336 *Art.* 68. Se un membro della università è imputato di fatti che producono scandalo nella casa alla quale egli appartiene, o che feriscano la delicatezza, o la onestà, sarà cassato, riformato, censurato, e rimproverato, secondo li casi.

337 *Art.* 69. Il membro della università, che abbandonerà le sue funzioni, senza aver osservate le condizioni che si esiggono dall' *Art.* 45. del decreto dei 17. Marzo (15), sarà cancellato dal quadro dell'università, in conformità dell'*Art.* 44. del medesimo decreto (16), ed inoltre sarà condannato ad una detenzione proporzionata per la sua durata alla gravità delle circostanze, e che non potrà superare un anno.

338 La sentenza che la pronuncierà sarà diretta a quello trà nostri procuratotori a cui apparterrà, il quale sarà obbligato di farla senza ritardo eseguire.

339 *Art* 70. Se un membro della università convertirà in altro uso li danari che gli saranno stati affidati, sarà cassato dal quadro, e condannato alla restituzione, senza pregiudizio dell'azione criminale che sarà intentata nei tribunali, secondo il caso.

§. 2. *Dei dilitti frai membri della università.*

340 *Art.* 71. Frai membri delle università le ingiurie verbali, o in iscritte saranno punite, sulla lagnanza della parte offesa, colla ammonizione, o censura, secondo il caso; sarà d'altronde fatta alla parte offesa tale scusa, o risarcimento quale il consiglio stimerà conveniente.

341 *Art.* 72. Se un membro delle università si permettesse delle vie di fatto contro un altro membro della medesima, sarà in seguito della lagnanza dell'offeso, punito colla censura, o colla sospensione dalle sue funzioni, la quale in questo caso non potrà essere al di sotto di un mese, colla privazione dell'onorario; se le vie di fatto fossero state commesse da un inferiore ad un superiore, il colpevole sarà cancellato del quadro dell'università.

342 *Art.* 73. Se un membro dell'università si rendesse colpevole di diffamazione, o di calunnia verso un altro membro, sarà punito colla sospensione dalle sue funzioni, accompagnata dalla privazione dell'onorario per tre mesi ed ancora colla cassazione del qnadro, con affissione della ordinanza, secondo la gravità del caso.

343 *Art* 74. Ogni membro dell'università il quale sotto pretesto di punizione si fosse permesso verso li di loro allievi di dare delle pene proibite dai regolamenti, o dei cattivi trattamenti, sarà punito, secondo che il caso comporterà colla censura, colla sospensione, o colla destituzione, il tutto senza pregiudizio del ricorso avanti li tribunali, nel caso che i parenti volessero farlo, o nel caso che il pubblico ministero credesse doverlo fare d'officio.

344 *Art.* 75. Il superiore, il quale avrà abusato della sua autorità, verso il suo inferiore, sarà rimproverato, o censurato, secondo le circostanze.

§. 3. *Dei delitti commessi dagl'allievi.*

345 *Art.* 76. Gl'allievi dei licei, e dei collegi al di sotto di 16. anni, non saranno puniti per delitti da loro commessi nell'interno di queste case, che dalla

(15) Vedi il superiore N. 151.

(16) Vedi il superiore N. 150.

università senza pregiudizio di ciò che sarà detto in appresso *Titolo VII. Art.* 158 e seguente (17).

346 *Art* 77. Essi secondo la gravità dei casi saranno puniti nell'interno del liceo e del collegio di una detenzione di tre giorni a tre mesi, in un locale a questo effetto destinato.

347 *Art.* 78. Se i padri, madri, o tutori si opponessero alla esecuzione di tali misure, l'allievo sarà loro restituito, e non potrà più essere ricevuto in alcun altro liceo, o collegio, delle università, e sarà rimesso, se il caso lo esigge, alla giustizia ordinaria.

348 *Art.* 79. In quanto ai delitti commessi dagl'allievi al di fuori, nelle sortite, e passeggiate fatte in comune, la parte offesa conserverà il diritto di attenersi, se lo vuole alle vie ordinarie, per essere indennizzata; in tutti i casi l'azione sarà diretta contro il capo dello stabilimento a cui apparterrà l'allievo, il qual capo sarà civilmente responsabile, salvo il suo ricorso contro il padre, la madre, e tutore, stabilendo sempre che non e derivato dai maestri di provedere, o d'impedire il delitto.

§ 4. *Disposizione generali*.

349 *Art.* 80. Ogni recidivo potrà essere immediatamente punito con pena superiore a quella che anteriormente gli sarà stata imposta.

350 *Art* 81. Ogni membro della università che ricuserà di sottomettersi agl'ordini, o sentenze che lo risguardano dopo di esserne stato intimato, e dopo di essere stato precedentemente avvertito della pena, sarà costretto di farlo per la via di giustizia.

351 *Art.* 82. Nel caso che terze persone avessero parte nella contestazione, questa sarà portata avanti li tribunali, se li terzi non acconsentissero di uniformarsi alla sentenza del gran maestro, o del consiglio delle università.

TITOLO III Dei riclami, e delle lagnanze.

352 *Art.* 83. I riclami avranno luogo dalla parte degl'inferiori, in caso di abuso di autorità, o di eccesso di potere dei superiori, o di falsa applicazione dei regolamenti; questi potranno anco farsi dalle persone incaricate delle esigenze delle retribuzioni della università, incaso di rifiuto, di ritardo, o di frode dalla parte dei maestri d'istruzione, o di dozzina che sono debitori.

353 *Art.* 84. Le lagnanze avranno luogo per le contravenzioni ai doveri, o per li delitti menzionati nel titolo precedente.

354 *Art.* 85. I reclami, e le lagnanze contro i membri della università saranno portati avanti il rettore dell'accademia, nelle pertinenze della quale il membro incolpato esercita le sue funzioni.

355 *Art* 86. Elleno potranno essere dirette ai decani delle facoltà, proveditori dei licei, ai principali de'collegi, o altri capi delle case, ove il membro incolpato esercita le sue funzioni. Questi le faranno passare al rettore, e nelle pertinenze dell'accademia di parigi, al gran maestro, con gli schiarimenti che avranno potuto procurarsi, ed il loro parere motivato.

356 *Art.* 87. Esse potranno sempre essere portate direttamente avanti il gran maestro.

(17) Vedi qui sotto ai N. 427, 428.

357 *Art.* 88. Saranno fatte in iscritto, datate, e sottoscritte da quello che le presenterà, e registrate sopra un registro a ciò destinato, con un numero sotto, di cui ne sarà data ricevuta alla parte.

358 *Art.* 89. Gl'ispettori generali, e gl'ispettori delle accademie dovranno formare lagnanze degl'abusi, contravenzioni, e delitti giunte a lor cognizione. Gl'ispettori di accademia le porteranno avanti il rettore, gl'ispettori generali, avanti il gran maestro.

359 *Art.* 90. I rettori delle accademie avranno il diritto di sospendere provisoriamente dalle loro funzioni, rendendone conto senza dilazione al gran maestro, i membri delle università contro i quali la incolpazione portata potrebbe dar luogo alla riforma, o alla cassazione.

360 *Art.* 91. Le lagnanze dirette contro gl'allievi, saranno sempre portate avanti il rettore.

TITOLO IV. Della istruzione.

§. 1. *Della istruzione degl'affari della competenza del gran maestro solo.*

361 *Art.* 92. Nei casi riposti nell'*Art.* 37 del decreto dei 17. Marzo 1808. (18) e dove il gran maestro giudica solo, egli pronuncierà in seguito delle istruzioni, o rapporti dei consigli accademici ad esso mandati dai rettori, e nelle pertinenze dell'accademia di parigi, sulle istruzioni, e rapporti degl'ispettori.

§. 2. *Degl'affari attribuiti al consiglio della università.*

362 *Art.* 93. Gl'affari, la competenza dei quali è attribuita dall'*Art* 79. del medesimo decreto (19) al consiglio dell'università, e che insorgeranno nel circondario d'un accademia che non sia quella di parigi, saranno portati dal rettore avanti il consiglio dell'accademia, ove l'affare sarà istruito nella maniera, come segue.

363 *Art.* 94. Allorquando un reclamo sarà fatto, o una lagnanza sarà diretta contro un membro dell'università, della natura di quelle che devono essere giudicate dal consiglio della stessa università, quella sarà dal rettore sottoposta all'esame del consiglio accademico, il quale sulle conclusioni dell'ispettore incaricato del pubblico ministero, giudicherà se questa è ammissibile, e se vi è luogo d'istruire.

365 *Art.* 95. Se il consiglio stima che non vi è luogo, la memoria, o la supplica sarà rimandata a quello che l'avrà presentata, con il parere motivato dal consiglio; il reclamante potrà provedersi contro la decisione avanti il cancelliere, il quale sottometterà il reclamo al consiglio della università.

366 *Art.* 96 Se il reclamo, o la lagnanza è mandata direttamente al gran maestro, sarà da questo rimessa al cancelliere che la comunicherà alla sezione del contenzioso del consiglio delle università, la quale ne farà il suo rapporto al consiglio medesimo; se questo stima che non vi è luogo di seguitare, la memoria sarà respinta, come si è detto di sopra.

367 *Art.* 97. Se è giudicato che vi sia luogo di seguitare, il consiglio decreterà che la memoria sia comunicata a quello contro cui il reclamo è diretto, acciocchè vi risponda nel termine di otto giorni. La memoria sarà mandata per tale effetto al rettore, e dal rettore al capo della casa, cui appartiene il membro dell'università posto in causa, il quale glie ne rilascierà la sua ricevuta.

(18) Vedi il superiore N. 143. (19) Vedi il superiore N. 186.

368 *Art.* 98. Se questo manca di mandare la risposta nel termine suddetto, sarà fatto diritto sulla produzione del reclamante.

369 *Art.* 99. Se vi è luogo di dare ascolto alle parti, il consiglio accademico, ed a Parigi il consiglio dell'università incaricato della istruzione, ordinerà la di loro comparsa; le di loro deposizioni, e dichiarazioni saranno consegnate in iscritto, e le parti saranno interpellate a sottoscriverle. Il presidente, ed il segretario sottoscriveranno il processo verbale.

370 *Art* 100. Allorquando vi sarà luogo di pronunciare la riforma, o la cassazione, il prevenuto sarà necessariamente inteso in persona, o chiamato per esserlo; s'egli comparirà sarà formato il processo verbale delle di lui risposte.

371 *Art.* 101. Allorquando vi sarà luogo a comprovare li fatti per mezzo di visite de' luoghi, verificazione di documenti, o di effetti mobili, o per mezzo di dichiarazione di testimonj, il rettore, a questo effetto, incaricherà un consigliere, o un ispettore, il quale formerà un processo verbale in cui farà menzione delle dichiarazioni che saranno state fatte, e dei fatti ch'egli avrà raccolti.

372 *Art.* 102 Sarà data copia dei processi verbali delle memorie, e giustificazioni alle parti interessate; esse saranno avvertite per mezzo di postilla nella copia medesima dei documenti, di dare risposta nel termine di otto giorni, altrimenti sarà giudicato su ciò che sarà stato prodotto.

373 *Art.* 103. A Parigi, ove non vi è consiglio accademico, gl'affari saranno direttamente portati al consiglio della università.

374 *Art.* 104. Quelli saranno in seguito comunicati al cancelliere, che fa le funzioni di ministero pubblico presso il consiglio della università, e rimandati con le sue conclusioni, o requisitorie alla sezione del consiglio della università, incaricato nel contenzioso, il quale ne farà il suo rapporto al consiglio.

375 *Art.* 105. Sarà quindi esaminato dal consiglio delle università, e sulle conclusioni del ministero pubblico in ciascun affare, quale è la pena applicabile alla contravenzione, o al delitto sul quale sarà stato fatto ricorso, a fine di determinare se il giudizio appartiene alla università, o al gran maestro.

376 *Art* 106. Allorquando sarà giudicato che la cognizione dell'affare appartiene al consiglio delle università, l'istruzione sarà rimandata alla sezione del contenzioso, con le conclusioni del ministero pubblico, essa ne farà il suo rapporto, e darà il suo parere al consiglio.

377 *Art.* 107. Se la sezione del contenzioso crede che l'affare non sia sufficientemente istruito ne farà il suo rapporto al consiglio, e questo ordinerà il compimento della istruzione creduto necessario.

378 *Art.* 108 Se l'affare viene da un consiglio accademico, sarà rimandato al rettore, per essere riportato a questo consiglio, ad effetto di completarvi l'istruzione.

379 *Art.* 109. Nel caso di ricorso portato contro un allievo, il rettore incaricherà l'ispettore di accademia, ed in mancanza di questo un membro del consiglio per trasferirsi sul luogo, fare le necessarie informazioni, sentire l'allievo nelle sue risposte, e di tutto formarne processo verbale.

380 *Art.* 110. Tutti gl'atti di disciplina di amministrazione interna e di giurisdizione dell'università, saranno su carta libera.

§. 3. *Della istruzione in materia di contabilità.*

381 *Art.* 111. Li conti per la università, e per li stabilimenti che ne dipendono, saranno verificati, ed approvati nella forma stabilita dalli statuti, e dai regolamenti, sulla amministrazione economica delli stabilimenti delle università.

382 *Art.* 112. Se il conto è dibattuto per contradetta del consiglio accademico, li dibattimenti saranno dal rettore comunicati al contabile con avvertirlo di somministrare le sue risposte dentro uno spazio di tempo che non potrà essere minore di otto giorni, nè maggiore di un mese, secondo le distanze della dimora del contabile.

383 *Art.* 113. Se il contabile mancherà di dare le sue risposte nello spazio determinatogli, si procederà di seguito all'appuramento, ed alla discussione del conto.

384 *Art.* 114. Secondo li termini delli articoli 68, ed 83 del nostro decreto delli 7 Marzo 1808 (20) li processi verbali, e rapporti dei consigli accademici saranno diretti al gran maestro, che li comunicherà al tesoriere; li conti saranno mandati direttamente al tesoriere che farà il suo rapporto e darà il suo parere al consiglio dell'università.

385 *Art.* 115. Sentito che sia il tesoriere, l'esame del conto sarà rimandato alla sezione della contabilità del consiglio della università, il quale ne farà il suo rapporto allo stesso consiglio.

§ 4. *Istruzione, e persecuzioni contro li debitori dei diritti dovuti all'università.*

386 *Art.* 116. Il ricupero dei diritti dovuti alla università da tutti gl'istitutori, maestri di scuole a dozzina, e maestri di scuole, tanto per conto proprio, che per conto degl'allievi, sarà fatto a cura del rettore.

387 *Art.* 117. Gl'istitutori, e maestri verseranno li diritti dovuti per li loro allievi, ogni trimestre anticipatamente.

388 *Art.* 118. Essi saranno obbligati di mandare ogni trimestre, un mese avanti al rettore lo stato da loro sottoscritto, e certificato della verità del numero dei di loro allievi, scuolari a dozzina, ed esteri, per il prezzo che quelli pagano per li loro domicilj.

389 *Art.* 119. Li stati saranno visati dal maire della comune ove è stabilita la scuola a dozzina, il quale potrà nelle sue visite, verificare il numero degl'allievi, e comunicherà al rettore tutti li schiarimenti che avrà potuto raccogliere sul prezzo delle dozzine.

390 *Art.* 120. Questi stati stati saranno esecutorj contro gl'istitutori, maestri di scuola a dozzina, direttori di scuole, morosi nel pagare l'ammontare del di loro debito, in virtù della mano regia rilasciata dal rettore in conformità dell'articolo 52 del presente decreto (21).

386 *Art.* 121. Se gl'istititutori, e maestri di scuole a dozzina mancheranno di mandare li stati dei quali si parla, dopo l'intimazione fattagli nella requisitoria del rettore, essi saranno sulla di lui denunzia attaccati a cura del nostro procuratore imperiale, il quale potrà ordinare la chiusura della di loro scuola.

387 *Art.* 122. Lo stesso si praticherà riguardo agl'istitutori, e maestri di scuole a dozzina, che ricusassero, o ritardassero il pagamento dei diritti da loro personalmente dovuti in conformità delli statuti, e dei regolamenti.

(20) Vedi li superiori N. 173, e 195.

(21) Vedi il superiore N. 320.

388 *Art.* 123. In caso di ricorso alle nostre corti imperiali contro i decreti, e le mano regie, come si è detto di sopra §. 3 titolo I. art. 54 (22) si procederà nelle nostre corti sommariamente, e sopra una semplice memoria, come si pratica per l'amministrazione dei dominj.

TITOLO V. Del ministero pubblico, e delle sue funzioni.

389 *Art.* 124. In tutti gl'affari di giurisdizione, il cancelliere della nostra università imperiale farà presso il consiglio le funzioni di ministero pubblico. Egli dovrà essere inteso sulle sue conclusioni, le quali saranno testualmente richiamate in tutti li giudicati del consiglio.

390 In sua mancanza, sarà rimpiazzato da quel membro dell'università, che si trovasse l'ultimo scritto nell'ordine del quadro.

391 *Art.* 125. Egli di officio potrà denunciare al consiglio delle università tutte le contravenzioni, e trasgressioni, o i delitti che potessero essere venuti a di lui conoscenza.

392 Il consiglio della università sarà obbligato di prenderci provedimento.

393 *Art.* 126. Un ispettore di accademia eserciterà presso di ciascun consiglio accademico le funtioni di ministero pubblico nel caso, e nella maniera qui sopra stabilita per l'esercizio di questo ministero presso il consiglio della università.

TITOLO VI. Dei giudizj, e della di loro esecuzione.

§. 1, *Delle ordinanze, e dei giudicati.*

394 *Art.* 128. Gl'atti di giurisdizione emanati dal gran maestro solo, avranno la qualifica di ordinanza; quelli che derivano dal consiglio della università porteranno il titolo di giudicati.

395 *Art.* 129. I giudicati del consiglio delle università saranno resi in nome del gran maestro, e del consiglio delle università in questi termini - *in virtù degl' articoli 77 e seguenti del decreto dei 17 Marzo 1808, e delli statuti della università imperiale, il consiglio della università ha giudicato, e noi gran maestro ordiniamo ...*

396 *Art.* 130. Le ordinanze del gran maestro saranno rese a solo suo nome in questi termini - *in virtù dell'articolo* 57 *del decreto dei 17 Marzo* 1808, *visto il rapparto ec. noi gran maestro ec. .. ordiniamo.*

397 *Art.* 131. Le ordinanze del gran maestro, ed i giudicati del consiglio delle università, esprimeranno sempre il fatto, ed i motivi.

398 *Art.* 132. Li giudicati del consiglio, e le ordinanze del gran maestro saranno sottoscritte dal gran maestro, e dal segretario generale; esse saranno munite di sigillo, e sottoscritte dal cancelliere.

399 Esercitando il cancelliere le funzioni di pubblico ministero in assenza del gran maestro, il tesoriere presiederà, e sottoscriverà i giudicati; ed in assensa del tesoriere, presiedera il decano dei consiglieri.

400 *Art.* 133. Le minute delle ordinanze, e dei giudicati suddetti saranno senza dilazione sottoscritte dal gran maestro, e dal segretario generale.

401 *Art.* 134. Tanto le une, quanto gl'altri saranno trascritti su due differenti registri, a tale effetto tenuti dal segretario generale, i fogli dei quali saranno numerati, e firmati dal cancelliere.

(22) Vedi il superiore N. 325.

402 *Art.* 135. Le minute saranno rimesse dal segretario generale alla cancelleria, l'ultimo giorno di ciascun mese. Il cancelliere ne darà discarico.

403 *Art.* 136. Potranno essere rilasciate delle spedizioni, alle parti interessate, che le ricercassero.

404 *Art* 137. I rettori potranno nella stessa guisa, rilasciare delle copie collazionate, sulle spedizioni a loro rimandate dal gran maestro.

405 *Art.* 138. I giudicati, e le ordinanze saranno spedite su carta comune, munita soltanto del sigillo delle università.

406 *Art.* 139 Le minute, ed i registri non potranno essere comunicati che al gran maestro, al cancelliere, al tesoriere, ed ai membri del consiglio.

§. 2. *Della esecuzione delle Ordinanze. e dei Giudicati.*

407 *Art.* 140. Le spedizioni saranno mandate ai rettori, li quali saranno incaricati dell'esecuzione dei giudicati in tutti li stabilimenti che dipendono dalle loro accademie, ed i quali ne renderanno conto al gran maestro.

408 *Art.* 141. Li documenti diretti dalli rettori al gran maestro, saranno loro rimessi colla spedizione dell'ordinanza, o del giudicato che eglino dovranno fare eseguire.

409 *Art.* 142. Il giudicato, e l'ordinanza, appena saranno stati ricevuti saranno notificati dal rettore al membro della università che lo riguardano. Questa notificazione si farà rimettendogli la copia della ordinanza, certificata conforme alla spedizione del rettore, e da esso sottoscritto con ingiungergli di prestarvi obbedienza.

410 *Art.* 143. Se il giudicato, o l'ordinanza risguarda un membro di facoltà, la notificazione gli sarà fatta dal rettore, il quale per ciò lo avvertirà; se il membro della facoltà risiede fuori del capo luogo, la notificazione sarà fatta dal decano; se quella riguarda un membro del liceo, sarà fatta dal proveditore, e nei collegi dal principale, al quale il rettore a questo effetto lo dirigerà.

411 *Art.* 144. Se si tratta di un maestro di scuola a dozzina, o di un capo d'istituzione, il quale non risiede nel capo luogo; il rettore incaricherà il proveditore, o il principale il più vicino, o altro funzionario della università che egli crederà più a proposito, secondo le circostanze, il quale subito renderà conto al rettore della notificazione, o dal giorno nel quale sarà stata fatta.

412 *Art.* 145. Il rettore farà menzione della notificazione, e del giorno nel quale sarà stata fatta sulla spedizione restata in sue mani; egli depositerà la spedizione negl'archivj dell'accademia, ed il deposito sarà scritto sopra un registro a tale effetto destinato.

413 *Art.* 146. Il membro della università condannato in forza di un ordinanza del gran maestro, o per giudicato del consiglio della università, al rimprovero, alla censura, o a qualunque altra pena riferita nello statuto dei 17 Marzo 1808, e nel presente decreto, fuorichè alla riforma, o alla cassazione del quadro, sarà tenuto di comparire in persona nel consiglio dell' accademia, per sentire pronunciare la sua sentenza, ed a Parigi nel consiglio dell'università, nel giorno che gli sarà fissato dalla notificazione che gli sarà fatta.

414 *Art.* 147. Se nel giorno fissato nella notificazione il membro della università non sodisfa alla ordinanza, sarà intimato ad obbedirvi, entro un altro nuovo spazio di tempo di otto giorni, avvertendolo della pena alla quale egli si espo-

ne non prestando obbedienza, in conformità di quanto viene prescritto all'articolo 61 del presente decreto (23).

415 Questa intimazione gli sarà fatta dal rettore, dal provveditore, e dal principale, secondo il caso. Ne sarà reso conto dal proveditore, o dal principale rettore, e dal rettore al gran maestro.

416 *Art* 148. Se un membro della università è condannato alla riforma, o alla cassazione del quadro, il giudicato per la esecuzione sarà rimandato dal cancelliere al procuratore generale della corte imperiale della pertinenza, per essere a sua cura letto al condannato in pubblica udienza.

417 *Art.* 149. Esso potrà ricorrere al nostro consiglio di stato contro li giudicati del consiglio della università in materia di contravenzione ai doveri, e di delitti frai membri, allora quando il giudicato pronunzierà le pene della cassazione dal qudro, senza pregiudizio dell'azione giudiziaria, quando vi sarà luogo.

418 Questo ricorso non sarà ammesso per tutte le altre pene.

419 *Art.* 150. Ogni tre mesi sarà spedita dal segretario generale della università al nostro ministro dell'interno copia dei giudicati, e delle ordinanze pronunziate nei casi di sopra espressi.

§. 3. *Dell' esecuzione de' Giudicati in materia di Contabilità*.

420 *Art.* 151. Allora quando un contabile dell'università sarà costituito in debito, o in mora, il debito sarà subito saldato dalla di lui cauzione, in seguito colla ritenzione di ciò che è dovuto al contabile per suo onorario, ed in caso che ciò non bastasse sulli suoi beni.

421 *Art.* 152. Il contabile costituito in debito sarà attaccato sulla requisitoria del tesoriere, ed a cura del rettore.

422 *Art.* 153. Lo stesso sarà praticato per l'esigenza dei diritti dovuti alla università.

423 *Art.* 154. Tutti gl'atti conservatorj potranno essere fatti, e tutte le iscrizioni potranno essere prese a profitto dell'università contro quelli li quali hanno l'esigenza de'suoi denari, dal momento che eglino entreranno in funzioni per questa esigenza.

424 *Art.* 155. L'*Art.* 2121. del codice Napoleone (24) che stabilisce l'ipoteca legale a profitto dei pubblici stabilimenti, sarà applicabile alla università.

425 *Art.* 156. Del rimanente nulla è innuovato relativamente agl'atti giudiziarj concernenti l'esecuzione dei decreti, e dei giudicati, dei quali si parla, la cognizione di questi appartenendo ai tribunali, secondo le forme stabilite dalle leggi generali.

TIT. VII. *Dell'azione della giustizia, e della polizia ordinaria nell'interno degli stabilimenti pubblici appartenenti all'università*.

426 *Art.* 157. Fuori del caso di fragrante delitto, d'incendio, o di soccorso per i quali si reclami dall'interno dei licei, collegj, o altre pubbliche scuole appartenenti alla università, niun'officiale di polizia, o di giustizia potrà introdurvisi per verificare il corpo di un delitto, o per la esecuzione di un mandato di trasporto, o di arresto diretto contro de'membri, o allievi di questi stabili-

(23) Vedi il superiore N. 350. (24) Vedi - Privilegj N. 55.

menti; s'egli non ha una speciale autorizzazione, ed in scritto de'nostri procuratori generali, di loro sostituti, o dei nostri procuratori imperiali.

427 *Art.* 158. Le nostre corti imperiali eserciteranno il loro diritto a causa di delitto, o attentato commesso nelli stabilimenti della universita li quali su questo rapporto non avranno altri privilegj, che quelli accordati per li casi previsti nel presente decreto.

428 *Art.* 159. Nulla di meno li nostri procuratori generali, sono specialmente incaricati dell'esame, e di procedere, se vi è luogo contro tutto ciò che potrebbe accadere in detti stabilimenti, che fosse al caso di dar luogo all'applicazione delle leggi penali, affinchè si proceda in maniera di potere conciliare tutto ciò che conviene alli stabilimenti della universita, coll'interesse della società offesa, e della giustizia oltraggiata.

429 *Art* 160. Li nostri procuratori generali potranno fare richiesta, e le nostre corti ordinare, che de'membri della università, o studenti prevenuti di attentati, o delitti, siano giudicati dalle dette corti, nella stessa guisa che si è detto per quelli che esercitano certe funzioni, secondo la legge del 20. Aprile art. 10, ed il codice d'istruzione criminale art. 479. (25).

430 *Art.* 161. Li nostri procuratori generali, ed imperiali, sono egualmente obbligati di procedere in caso di negligenza, o ritardo delli officiali della università contro gl'individui che ne sono membri in ragione dei delitti, e delle contravenzioni riferite al titolo II. capitolo II. articoli 54, 63, 69 74, e 79. del presente decreto (26).

431 *Art.* 162. In ogni affare che interessa i membri, o gl'allievi della università, li nostri procuratori generali saranno obbligati di darne conto al nostro gran giudice, ministro della giustizia, e di renderne informato il nostro ministro dell'interno, ed il gran maestro dell'universita.

432 *Art.* 163. Se un membro della universita fosse gastigato giustamente, e condannato per delitto, egli cesserebbe per il fatto stesso della sua condanna di essere membro della università; la sua degradazione gli sarà pronunciata dal presidente dopo la condanna, ed egli sarà subito cassato dal quadro, sull'avviso che dal procuratore generale presso la corte che avrà fatto il processo, sarà dato al gran maestro.

433 In caso di contumacia egli sarà provisoriamente cassato dal quadro, riservatogli di rappresentarsi nelli spazj fissati nel codice di giustizia criminale.

434 *Art* 164. Quello che avrà subita una condanna di giurisdizione della polizia correzionale, potrà secondo le circostanze essere rimproverato, censurato, riformato, e cassato dal quadro.

CAPITOLO III. *Del rango dei rettori. e dei corpi accademici.*

435 *Art.* 165. Il corpo della accademia, composto del rettore, degl'ispettori, del consiglio accademico, e delle facoltà, prenderà rango immediatamente dopo il corpo municipale.

436 *Art.* 166. Allorquando una facolta risiederà in un capo luogo di dipartimento, che non sarà capo luogo di accademia, essa prendera il medesimo rango.

437 *Art.* 167. Il decano marcerà alla testa della facoltà. I provveditori de'licei as-

(25) Vedi Giudice N. 19.

(26) Vedi li superiori N. 323, 331, 337, 343, e 348.

sisteranno alle pubbliche cerimonie, e marceranno coll'accademia, e facoltà, al rango del di loro grado nell'università.

CAP. IV TIT. I. *Delle dotazioni, e fondazioni provenienti dalle università, accademie, e collegj, tanto dell'antico, che del nuovo territorio dell' impero, attribuite alla università imperiale.*

438 *Art.* 168. In conformità del decreto delli 11. Decembre 1808. l'università sarà messa in possesso senza ritardo di quei beni nel detto decreto mentovati, che ancora non gli sono stati rilasciati.

439 *Art.* 169. Il gran maestro ci sottometterà lo stato dei beni già ricuperati, li quali non sono gravati di alcuna fondazione di borze, e che consistendo in edifizj in cattivo stato, e senza profitto, in terre, o in rendite dipendute, sarebbero più di peso, che di vantaggio alla università, per essere da noi autorizzato a venderle, e ad impiegarne il prodotto in stabilimenti delle università, o in aumento di notazione.

440 *Art.* 170. Le fondazioni, e dotazioni di borze create per l'istruzione degl'allievi nelle università, accademie, e collegj, ed altri stabilimenti d'istruzione pubblica soppressi, tanto dell'antico, che del nuovo territorio, le rendite dei quali, fino a questo punto non sono state percepite dall'amministrazione del demanio, dalla cassa di ammortizzazione, o da qualche altro stabilimento cessionario, e che a contare dalla pubblicazione del presente decreto, saranno scoperti, e potrano essere ricuperati dalla università imperiale, gli apparterranno, per essere da questa applicati al di loro destino, in conformità dei titoli.

441 *Art.* 171. Il gran maestro riceverà le dichiarazioni che potessero essergli fatte sulla esistenza di queste fondazioni, e dotazioni, e dopo una deliberazione del consiglio delle università, accetterà le offerte, e condizioni proposte per stabilire il corso delle rendite, e prodotti destinati a queste funzioni, ed a restituirne i titoli, sempre sotto nostra speciale autorizzazione, data in consiglio di stato, e sul rapporto del ministro dell'interno.

442 *Art.* 172. Allorquando le fondazioni saranno state fatte con condizioni, che le borse sarebbero nominate dai fondatori, o che quelli della di loro famiglia, sarebbero preferiti ad averle, queste disposizioni saranno mantenute, ed il gran maestro le farà osservare.

443 *Art.* 173. Quando le fondazioni saranno state fatte in favore de'fanciulli originarj di una città, o di una determinata contrada, esse non potranno essere date ad altri, se non che in mancanza dei soggetti di quella qualità indicata nei contratti.

444 *Art* 174. Allorquando vacheranno delle borse della specie di quelle indicate nell'articolo precedente, e la fondazione delle quali non sarebbe fatta in favore di alcuna persona, o di alcun luogo determinato, ed i fondatori delle quali non se ne fossero riservate le nomine, o non avessero lasciati eredi dei di loro diritti, esse saranno date da noi, sulla presentazione di tre soggetti, che ci sarà fatta dal nostro ministro dell'interno, sul parere del gran maestro, quali soggetti saranno di preferenza presi fra quelli li quali provassero che appartenevano alla di loro famiglia delle borse fondate nelle università accademie, o collegj soppressi, le dotazioni delle quali sonosi perdute per le di loro famiglie.

TIT. II. *Delle dotazioni, e fondazioni, che saranno fatte in avvenire.*

445 *Art.* 175 Il gran maestro potrà essere autorizzato ad accettare, dopo una deliberazione del consiglio della università le dotazioni, e fondazioni che in avvenire saranno fatte alla università osservando le forme, e condizioni prescritte per le accettazione di donazioni, e legati fatti alle comuni, ed agl'ospizj nei nostri decreti, e provedimenti sù questa materia, le disposizioni dei quali sono dichiarate applicabili alle donazioni, e legati fatti alle università imperiale.

446 *Art.* 176. Li donanti, e fondatori potranno a loro arbitrio mettere tutte le condizioni che non saranno contrarie alla disposizione del *Titolo V.* del decreto dei 17 Marzo 1808. (27), alla polizia della università, ed ai regolamenti del diritto comune.

447 *Art.* 177. Le fondazioni delle borse conterranno la esatta indicazione dei beni a quelle destinati; e se questi sono beni immobili nel momento della stipolazione dell'atto, saranno adempite tutte le forme richieste dalle leggi sulle ipoteche.

448 *Art.* 178. Le carte originali dell'atto saranno mandate agl'archivj della università, ed una copia di quelle al capo luogo dell'accademia nel circondario della quale sarà situato il liceo, o collegio a cui verrà applicata la fondazione.

449 *Art.* 179 Se il fondatore ha destinato degl'amministratori del bene applicato alla fondazione, questa amministrazione avrà luogo sotto la sorveglianza del rettore dell'accademia nel circondario della quale dovrà adempirsi all'oggetto della fondazione, ed egli potrà farsene render conto in ogni anno.

450 *Art.* 180. Le disposizioni degl'*Art.* 172, 173, e 174. sono applicabili alle fondazioni delle borse che fossero fatte in avvenire.

451 *Art.* 181. I nomi dei donanti, e fondatori saranno scritti negl'archivj dell'università sopra un registro a ciò destinato; essi saranno proclamati nella distribuzione generale dei premj del liceo, o del collegio al quale la fondazione sarà applicata, ed a parigi nella distribuzione generale dei premj di tutti i licei. Avranno essi, e dopo di loro il principale erede un posto distinto nella distribuzione dei premj, nelli esercizj pubblici, o nelle feste, e ceremonie che potessero aver luogo nel liceo, o nel colleggio a cui essi avranno applicata la fondazione, ed a parigi, se vi risiedono, facendosi riconoscere

452 *Art.* 182. Le comuni, oltre quelle comprese nel nostro decreto dei 10. Maggio 1808. che porta la formazione delle borse nei licei, le quali vorranno fondare particolarmente delle borse nelli licei, per gl'allievi dei loro collegi, o per li fanciulli originarj della comune, potranno essere ammesse a farlo, in forza di decreto reso in consiglio di stato, in seguito di una deliberazione del corpo municipale, approvata dal prefetto del dipartimento, e comunicata al gran maestro della università, il quala prenderà il parere del consiglio della università e lo trasmetterà al ministro dell'interno per farvene un rapporto.

453 *Art.* 183. La deliberazione del corpo municipale conterrà l'esposto della natura delle fondazioni progettate, delle condizioni sotto le quali si proporrà di farla, e la indicazione dei fondi sui quali sarà costituita.

454 *Art.* 184. L'atto di fondazione non sarà stipolato che allorquando la delibera-

(27) Vedi il superiore N. 144.

razione fatta, ed approvata conforme agl'articoli che precedono, sarà stata rinvestita della nostra autorizzazione; quest'atto sarà fatto avanti il notaro, e sottoscritto dal maire della comune fondatrice; si annetterà ancora la spedizione della deliberazione, e del decreto di autorizzazione.

455 *Art.* 185. Le comuni delle quali si tratta, potranno riservarsi la nomina alle borse da loro fondate: in mancanza di tale riserva la nomina sarà fatta in conformità dell'articolo 3. del nostro decreto dei 2. Maggio 1811.

456 *Art.* 186. Le nomine delle comuni saranno fatta per mezzo di una deliberazione del corpo municipale, approvata dal prefetto del dipartimento.

TITOLO V. Disposizioni generali.

457 *Art.* 187. Il consiglio della università rappresenterà un progetto nel quale indicherà le professioni alle quali converrà imporre l'obbligo di prendere de'gradi nelle diverse facoltà.

458 *Art.* 188 Il consiglio della università presenterà un progetto di decreto per regolarizzare le istruzioni, e ricevimento degl'officiali di sanità.

459 *Art.* 189 Il gran maestro dell'università renderà conto nel più breve spazio di tempo della situazione attuale delle facoltà di diritto situate nelle diverse città del nostro impero dei progressi che esse hanno fatto dopo la loro riunione alla università imperiale, egli proporrà li mezzi di mettere le loro proprie rendite in equilibrio colle di loro spese, sia con la riduzione di queste, sia con la traslazione, o soppressione di quelle facoltà, le quali non avessero potuto avere un numero sufficiente di allievi, sia finalmente coll'aumento delle tasse di retribuzioni stabilite per le iscrizioni, e diplomi, affine di essere in seguito sù tutto, e dopo il rapporto del nostro ministro dell'interno, prese le più convenienti determinazioni.

460 *Art.* 190 Il gran maestro della università, renderà conto nella stessa maniera al nostro ministro dell'interno, il quale ce ne farà rapporto degl'espedienti presi per le esecuzioni degl articoli 107, e 108 delli statuti delle università imperiali dei 17. Marzo 1808. in ciò che concerne la primaria istruzione, e dei risultati ottenuti.

461 *Art.* 191. Il nostro ministro dell'interno si sottoporrà ancora un rapporto relativo alla maniera particolare di quella sorveglianza che l'università potrà esercitare sui maestri di scula, o sugl'istitutori delle scuole primarie. Questo rapporto dovrà proporre de'mezzi di conciliare colla sorveglianza della università, l'autorità che devono conservare i prefetti, sotto prefetti, e maires sui maestri, ed istitutori delle piccole scuole.

462 *Art.* 192. Sino a tanto che da noi siano state ulteriormente prese delle disposizioni per assicurare, o per migliorare la istruzione primaria in tutta la estensione del nostro impero, li prefetti, li sotto prefetti, e li maires continueranno ad esercitare la di loro sorveglianza sulle scuole, e dovranno dirigere il di loro rapporto all'autorità a loro superiore; ciò non ostante il gran maestro continuerà a nominare i maestri. Gl'ispettori di accademia invigileranno acciocchè li maestri non portino il loro insegnamento al di sopra del leggere, scrivere, e l'aritmetica, ed acciocchè eglino osservino li regolamenti stabiliti, e che sono vi relativi.

463 *Art.* 193. I nostri ministri sono incaricati ec.

LXXII.

Decreto imperiale dei 17 Settembre 1808.

464 *Art.* 1. Il gran maestro dell'università presterà il giuramento nelle nostre mani.

465 Egli ci sarà presentato dal principe arcicancelliere, della cappella imperiale, con le medesime cerimonie degl'arcivescovi.

466 La formola del giuramento, sarà così concepita: SIRE,. Giuro innanzi a DIO, a VOSTRA MAESTÀ' di adempiere tutti li doveri che mi sono imposti di non servirmi dell'autorità che mi affida, se non se per formare cittadini attaccati alla loro religione. al loro principe alla lor patria, ed ai loro parenti, di favorire con tutti li mezzi che sono in mio potere li progressi dei lumi, de'buoni studj, e de'buoni costumi, di perpetuare le tradizioni per la gloria della dinastia vostra, la felicità de'figli, ed il riposo de'padri di famiglia.

TITOLO II.

467 *Art.* 2. Datando dal primo di Gennajo 1809 l'istruzzione pubblica in tutto l'impero sarà affidata esclusivamente alle università.

468 *Art.* 3. Qualsivoglia stabilimento d'istruzzione che all' epoca sopraccennata non fosse munito di un diploma espresso del gran maestro, cesserà di esistere.

469 *Art.* 4. Per la prima formazione solamente non sarà necessario che li membri dell'università che insegneranno siano graduati in una facoltà; non saranno tenuti di esserlo, se non se datando dal primo di Gennajo 1815.

TITOLO III.

470 *Art.* 5. Avanti il primo di Decembre prossimo venturo l'arcivescovo, o il vescovo del capo luogo di ognuna delle accademie, ove vi sarà una facoltà di teologia, presenterà al gran maestro li soggetti fra i quali saranno nominati li decani, ed i professori di teologia.

471 *Art.* 8. Riguardo alle due facoltà di teologia di *Argentina*, e di *Ginevra*, e di quella che sarà quanto prima stabilita in *Montalbano* li candidati saranno presentati alla stessa epoca dai presidenti del concistorio di quelle tre città.

472 *Art.* 7. Il gran maestro nominerà per la prima volta li decani, e li professori frai soggetti presentati in numero triplo di quelle de'posti ai quali converrà provedere, e questa nomina sarà fatta avanti il primo di Gennajo 1809.

473 *Art.* 8. Il gran maestro nominerà parimente per la prima volta, ed avanti il primo Gennajo 1809 li decani, e li professori delle altre facoltà.

474 *Art.* 9. Le cattedre delle facoltà di teologia non saranno date al concorso. se non se datando dal primo di Gennajo 1815, e quelle di lettere, e di scienze, se non se contando dal primo Gennajo 1811, sino allora, sarà il gran maestro quello che nominerà.

TITOLO IV.

475 *Art.* 10. Sino al primo di Gennajo 1815, epoca alla quale le persone che si destinano all'istruzione pubblica avranno potuto procurarsi le qualità richieste, l'ordine de'gradi non sarà seguito nelle nomine de'funzionarj, ma nessuno potrà essere uffiziale dell'università, o uffiziale di accademia prima di avere trent'anni compiti.

476 *Art.* 11. Tutti gl'individui però che hanno esercitato per dieci anni delle funzioni nell'istruzione pubblica, potranno ricevere dal gran maestro il diploma dal grado corrispondente alle funzioni che adempiano.

477 Tutte le nomine del gran maestro che non saranno fatte fra gl'individui qui sopra indicati, saranno sottoposte alla nostra approvazione, ed allorchè sarà stata accordata, sarà rilasciato ai funzionarj un diploma del grado corrispondente alle funzioni alle quali saranno stati promossi.

478 Li consiglieri titolari saranno nominati da noi quanto prima; godranno sin da quest'oggi gl'onori, e li stipendj attenenti al loro titolo; riceveranno da qui a cinque anni, un brevetto di consiglieri vita durante, se da qui a quell' epoca avranno corrisposto alle nostre speranze, ed alla nostra fiducia.

479 *Art.* 12. Avanti il primo di Gennajo 1809 il gran maestro nominerà li consiglieri ordinarj, gl'ispettori dell'università, li rettori, e gl'ispettori delle accademie, li proveditori, e li censori de'licei, conformandosi alle regole che non ha guari furono stabilite.

TITOLO V.

480 *Art.* 13 Tutti gl'ispettori, proveditori, censori, professori, ed altri agenti attuali dell'istruzione pubblica, saranno tenuti di dichiarare al gran maestro, se hanno l'intenzione di far parte dell'università imperiale, e di contrarre le obbligazioni imposte ai suoi membri.

481 Queste dichiarazioni dovranno essere fatte avanti il dì primo Novembre prossimo venturo.

482 *Art.* 14. Prima dei 15 Gennajo 1809, tutti li membri dell'università dovranno aver prestato il giuramento prescritto dall'articolo 39 del nostro decreto dei 17 Marzo ultimo (28), in mancanza di che non potranno continuare le loro funzioni.

TITOLO VI.

483 *Art.* 15. Il gran maestro è autorizzato a nominare sulla presentazione di tre soggetti fatta dal tesoriere, un cassiere generale dell'università, incaricato sotto la vigilanza del tesoriere, della totalità delle riscossioni, e del pagamento delle spese sugl'ordini in iscritto del tesoriere.

484 Il cassiere generale renderà il conto annuo.

TITOLO VII.

485 *Art.* 16. Gl'articoli 90, e 94 del decreto dei 17 Marzo (29) in quello che concerne la scielta degl'ispettori dell'università, e de'rettori delle accademie, non avranno parimente la loro esecuzione, fuorchè dal primo Gennajo 1811.

TITOLO VIII.

486 *Art.* 17. Il penzionato normale sarà posto in attività nel decorso dell'anno 1806 il numero degl'alunni non potrà trascendere più di 100 il primo anno, duecento il secondo, e non sarà completo che il terzo anno.

487 *Art.* 18. Il capo della scuola normale potrà essere scielto dal gran maestro frai consiglieri a vita indistintamente, finchè vi siano quattro rettori consiglieri a vita.

TITOLO IX.

488 *Art.* 19. La casa degl'emeriti sarà aperta nel corso dell'anno 1809.

489 *Art.* 20. La ritenzione del venticinquesimo fatta sin'ora sulli stipendj de'prove-

(28) Vedi il superiore N. 165.

(29) Vedi li superiori N. 197., 201.

ditori . censori , e professori per le penzioni di riposo avrà luogo sopra tutti li stipendj dell'università .

TITOLO X.

490 *Art.* 21. Li fondi delle borse ne'licei formati dal governo saranno depositati per dodicesimo nella cassa dell'università, sull'ordine del nostro ministro dell' interno , ed in virtù della quietanza del cassiere dell'università , vidimata dal tesoriere .

491 *Art.* 22. Il contingente annuo della città per le borse destinate in ogni liceo , agl'alunni delle scuole secondarie , sara depositato dal cassiere del comune , e parimenti per dodicesimo nella cassa del liceo in cui saranno stabilite le borse sull'ordine de'prefetti , ed in Parigi sull'ordine del ministro dell'interno .

492 *Art.* 23 Le fabbriche de'licei , e collegj , come pure quelle delle accademie saranno mantenute annualmente a spese della città , ove sono stabilite ; per conseguenza li comuni porteranno ogni anno ne'loro conti , per essere verificata , regolata , ed accordata dall'autorità competente la somma necessaria pel mantenimento , e pe'restauri di tali stabilimenti , conforme alli stati che ne saranno forniti .

TITOLO XI.

393 *Art.* 24. La cassa di estinzione è autorizzata di aprire per l'università imperiale un credito di un militare con interesse di cinque per cento , durante un anno . L'università a proporzione che riscuote à , rimborzerà la cassa di estinzione , finchè abbia saldato tutto il suo debito .

TITOLO XII.

494 *Art.* 25. La retribuzione annua delli studenti mentovata nell' *Art.* 137 del nostro decreto dei 17 Marzo decorso (30) , è fissata come siegue , cioè ;

Per pensionarj nelle pensioni , istituzioni , collegj , licei , e seminarj al ventesimo del prezzo della pensione pagata per ogni alunno .

Per gl'alunni a mezza penzione , per gl'esterni , e per gl'alunni gratuiti o non gratuiti , ad una somma eguale a quella che pagano li pensionarj dello stabilimento in cui sono ammessi .

495 *Art.* 26. Gl'alunni di penzione , o d'instituzione che seguitano , e pensano come esterni li corpi di un liceo , non pagheranno la sopracitata lezione al liceo, ma solamente nella loro penzione , o istituzione .

TITOLO XIII.

496 *Art.* 27. Saranno pagati pe'diplomi che danno permissione d'aprire una scuola, accordati dal gran maestro , in virtù degl'articoli 2 , 54 , e 103 del nostro decreto dei 17 Marzo (31) ; cioè :

Duecento franchi dai maestri di pensione . In Parigi trecento .

Quattro cento franchi dagl'istitutori . In Parigi , seicento .

497 Questo pagamento sarà effettuato da dieci anni , in dieci anni all'epoca del rinnuovamento de'diplomi .

498 *Art.* 28. Il diritto di sigillo per questi diplomi , e compreso nelle somme qui sopra espresse .

(30) Vedi il superiore N. 251.

(31) Vedi li superiori N. 92 , 159 , e 214.

499 *Art.* 29. I i maestri di penzione, e gl'istitutori pagheranno ogni anno il primo Novembre il quarto della somma fissata qui sopra.

500 *Art.* 30. Le retribuzioni mentovate su due titoli precedenti saranno esigibili a datare dal primo di Novembre 1808.

LXXIII

Decreto imperiale degl' 11 *Decembre* 1808.

501 *Art.* 1. Tutti li beni mobili, li stabili, e le rendite che appartennero al già Pritaneo Francese, alla università, alle accademie, ed ai collegi sì del vecchio, come del nuovo territorio dell'impero, che non sono alienate, o che non sono definitivamente applicate da decreto speciale ad un servizio pubblico, sono date all'università imperiale.

502 *Art.* 2. In tutti li capi luoghi delle antiche università ne'quali esistessero ancora beni bastevoli per la fondazione, ed il mantenimento di un liceo, o di un collegio, l'università imperiale manterrà uno di questi due stabilimenti, e vi saranno da Noi date delle borze, secondo la destinzione de'fondatori, e di preferenza alle famiglie de'medesimi, senza però derogare alle disposizioni particolari prese ne'nostri decreti precedenti, per la università di Genova, Torino, Ginevra, od altre.

503 Queste università, prenderanno soltanto il nome di accademie.

LXXIV

Decreto imperiale dei 17 *Febrajo* 1809. NAPOLEONE ec.

TITOLO I. De' diritti relativi ai gradi.

504 *Art.* 1. Li diritti relativi ai gradi, sono di tre specie; cioè li diritti d'inscrizione ai corsi, li quali saranno esatti eziandìo in quella facoltà nelle quali non è dichiarata l'inscrizione necessaria dal nostro decreto dei 17 Marzo 1808: li diritti di esame; li diritti di diploma.

505 *Art.* 2. Le iscrizioni, e li diritti relativi ad esse non saranno pagate dagl'alunni de'licei; il diritto di ventesimo sopra le loro pensioni terrà luogo.

506 *Art.* 3. Li diritti d'iscrizione, qualora non saranno stati pagati nell'inscriversi pe'corsi della facoltà, ed i diritti di esame, saranno versati anticipatamente nella cassa delle accademie; quelli de'diplomi lo saranno dopo l'esame.

507 *Art.* 4. Ogni cassa d'accademia riceverà tutti li diritti di qualsivoglia genere, e ne renderà conto senza retribuzione al tesoriere dell'università.

508 *Art.* 5. Il rettore di ogni accademia sarà incaricato di ottenere dal gran maestro, e di far rilasciare ai candidati, senza nuove spese, le rattificazioni delle accettazioni, le copie de'diplomi.

509 *Art.* 6. Le accademie somministreranno il locale, e saranno incaricate delle spese di polizia per gl'esami, e le tesi; le altre spese, e specialmente quelle della stampa delle tesi, saranno sopportate dai candidati

510 *Art.* 7. Quando il gran maestro avrà stimato convenevole di far ricominciare l'esame di un candidato, ammesso ad una facoltà, il secondo esame sarà gratuito.

511 *Art.* 8. Quel candidato il quale si presentasse di bel nuovo, dopo essere stato giudicato da una facoltà non essere bastantemente instrutto, pagherà di nuovo li diritti di esame.

512 *Art.* 9. Li diritti da pagarsi nella facoltà delle lettere, e delle scienze sono

fissati come segue; *Baccalaureato*, diritti di esame franchi 24, diritti di diploma franc. 36, diritti delle quattro iscrizioni franc. 12; *Licenza*, diritti di esame franc. 24, diritti di diploma franc. 36; *Dottorato*, diritti di esame franc. 48, diritti di diploma franc. 72.

513 *Art.* 10. Sarà pagato dai candidati della facoltà di giurisprudenza, e di medicina alla cl sse delle accademie per li diritti di *visa*, e ratificazione ordinate dall'articolo 96 del decreto dei 17 Marzo 1808 (33), oltre quanto loro prescrivono di pagare alla facoltà, li decreti esistenti, e non ostante il pagamento del decimo prescritto dall'articolo 133 del decreto dei 17 Marzo (34); cioè: per il baccalaureato di giurisprudenza franchi 36; per la licenza di giurisprudenza franc. 48; per la laurea dottorale di giurisprudenza franc. 48; per la laurea dottorale di medicina, e di chirurgia franc. 100.

514 *Art.* 11. Le accettazioni d'uffiziali di sanità, e di speziali saranno vidimate da' decani della facoltà di medicina, e da'rettori delle accademie; saranno pagati per questo *visa*, franchi 50, ed in Parigi franchi 100.

Art. 12. Li diritti di esame di teologia saranno di franchi dieci per ciascuno, li diritti di diploma saranno: per il baccalaureato di franchi 15; per la licenza franc. 15; per dottorato franc. 50.

515 *Art.* 13. Quelle persone le quali per l'articolo 11 del decreto imperiale del 17 Settembre 1808 (35) sono nel caso di ottenere diplomi, senza previo esame le quali fossero gia state laureate nelle antiche università, non pagheranno come li laureati medesimi, se non sè li diritti di diploma.

516 Quelle fra queste persone le quali non fossero state laureate nelle dette università, saranno tenute per ottenere li diplomi corrispondenti ai loro gradi di pagare li diritti di esame, e quelli di diploma.

TITOLO II. De' diritti relativi agl'impiegati.

517 *Art.* 14. Tutti quest'uffiziali, e quegl'impiegati dell'università, delle accademie, e de'licei, li quali assumano funzioni salariate, oppure che passeranno a funzioni superiori, pagheranno una volta per sempre per diritto di sigillo de'loro diplomi, e brevetti la vigesima quinta parte del loso assegnamento fisso.

518 *Art.* 15. Questo diritto potrà essere pagato in tre pagamenti eguali per via di ritenzione fatta sopra li tre primi mesi del loro assegnamento.

519 *Art.* 16. Quelle persone che saranno confermate nei loro impieghi attuali, saranno esenti da questo diritto.

520 *Art.* 17. La formola del diploma per la collazione de'gradi sarà conforme a quella data in fine del nostro presente decreto: Firmato NAPOLEONE.

FORMOLA DI DIPLOMA

UNIVERSITA' IMPERIALE

Diploma di.....

521 *In Nome di Napoleone Imperatore de'Francesi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno.*

Noi Luigi di Fontanes Gran Maestro dell'università imperiale, conte dell' impero.

(33) Vedi il superiore N. 204.
(34) Vedi il superiore N. 246.
(35) Vedi il superiore N. 105.

Visto il certificato di capacità al grado di .... accordatoli .... dal decano, e da'professori della facoltà di .... accademia di .... al Signore .... nato a .... dipartimento di .... li ....

Vista l'approvazione data ad esso certificato da .... rettore di essa accademia.

Ratificando il suddetto certificato.

Diamo colle presenti al Signor .... il diploma di .... per goderne coi diritti, e con le prerogative ad esso annesse dalle leggi, e da'regolamenti, tanto nell'ordine civile, quanto nell'ordine delle funzioni dell'università.

Dato dal luogo, e col sigillo dell'università.

In Parigi li

IL GRAN MAESTRO

Il Cancelliere

Da parte di S. E. il Gran Maestro - *Il Segretario Generale*.

Rilasciato da Noi *N. N. Rettore dell'Accademia*.

LXXVIII

Decreto imperiale dei 4 Giugno 1808.

TITOLO I. Della facoltà di Giurisprudenza.

522 *Art.* 1. In sequela dell'articolo 91 del decreto imperiale dei 17 Marzo 1803 (36), gl'ispettori attuali delle scuole di giurisprudenza diverranno inspettori generali dell'università, e comporranno l'ordine della facoltà di giurisprudenza.

523 Le funzioni che li medesimi esercitavano per regolare l'insegnamento della giurisprudenza, e per vidimare li diplomi della facoltà di questo nome, saranno ripartite secondo le regole stabilite nel medesimo decreto come sarà detto in appresso.

524 *Art.* 2. In conformità dell'articolo 60, e 76 di esso decreto (37), l'insegnamento della giurisprudenza sarà regolato, come quello di tutte le altre facoltà dal consiglio dell'università. Potrà però il gran maestro chiamare gl'ispettori della facoltà di giurisprudenza qualora stimasse li loro lumi necessarj. Potrà eziandio adunare questi ispettori, come quelli delle altre facoltà, sotto la presidenza di un consigliere titolare, affine di sentire il loro parere intorno alle materie relative all'insegnamento della giurisprudenza.

525 *Art.* 3. Giusta li termini dell'articolo 96 (38) li diplomi saranno vidimati dai rettori, li quali li manderanno alla ratifica del gran maestro, e li rilascieranno ai graduati.

5 6 Li rettori segneranno con numeri, contrasegneranno, e firmeranno ogni trimestre li registri delle inscrizioni tenuti dai segretarj delle scuole.

527 *Art.* 4. In conformità degl'articoli 87, e 97 (39) le funzioni dei consigli particolari di disciplina, e d'insegnamento delle facoltà di giurisprudenza, e la vigilanza sopra li di loro comitati d'amministrazione spetteranno ai consigli delle accademie delle quali esse fanno parte.

528 *Art.* 5. In conformità degl'articoli 62, e 77 del decreto precitato (40) il

(36) Vedi li superiori Num. 197, e 198.

(37) Vedi li superiori N. 165, e 183.

(38) Vedi il superiore N. 304.

(39) Vedi li superiori N. 194, 205.

(40) Vedi li superiori N. 167, 18 4.

progetto annuo dei *Budgets* delle facoltà di giurisprudenza, la cui compilazione era affidata agl'uffizj di amministrazione sarà proposto dai decani di essa facoltà, consegnato dai medesimi ai rettori, li quali li sommetteranno col loro parere ai consigli accademici.

529 Questi *Budgets* saranno poi indirizzati al tesoriere dell'università per essere sottoposti all'approvazione del consiglio dell'università.

529 *Art.* 6. Li *Budgets* della facoltà di giurisprudenza, come quelli delle altre facoltà saranno, dopo aver ricevuta l'approvazione del consiglio dell'università, rimessi dal tesoriere dell'università ai rettori, li quali li trasmetteranno alli cassieri delle accademie de'quali si è parlato negl'articoli 3, e 4 del decreto dei 17 Febrajo 1809. (41)

530 Li cassieri pagheranno le spese notate nei *Budgets* senza che essi possano oltrepassare la somma fissata per ogni articolo, sopra li stati d'assegnamenti, o conti di spese stabiliti con regolarità.

531 *Art.* 7. Col beneplacito però del gran maestro, in seguito di deliberazione del consiglio, il segretario della scuola di giurisprudenza per questa facoltà, ed un membro delle altre facoltà per ciascuna di esse saranno autorizzati: 1°. a ricevere li diritti da riscuotersi in esse; 2.° a pagare gl'assegnamenti fissi, ed i supplementi, come pure le altre spese delle facoltà autorizzate dal *Budgets* giusta gl'articoli 6, ed 11 del presente decreto, per quanto lo permetterà la somma de'fondi ricevuti dai medesimi, e senza pregiudizio del versamento che deve essere fatto dal tesoro pubblico pel pagamento degl'assegnamenti fissi, ed altre spese.

532 In conseguenza, essi faranno il versamento, tanto in denari, quanto in conto di spese.

533 *Art.* 8. Il conto delle spese della facoltà di giurisprudenza sarà reso, e compreso nel conto generale di ogni accademia, il quale sarà in ogni anno, dopo essere stato commesso al consiglio accademico, mandato al tesoriere dell'università, per essere sul suo rapporto giudicato, ed approvato dal consiglio dell'università, in esecuzione dell'articolo 7 del decreto dei 17 Marzo 1808 (42).

534 *Art.* 9. Li *Budgets* della facoltà di giurisprudenza comporranno un titolo de' *Budgets* generali della accademia nella quale saranno comprese queste facoltà.

535 *Art.* 10. Il supplemento di assegnamento, ed il diritto di presenza accennati negl'articoli 16, e 65 del decreto del giorno 4 complementario dell'anno XII (43) saranno determinati dal consiglio dell'università, col parere de'rettori, e sulla proposizione del gran maestro.

536 *Art.* 11. Li fondi già versati nella cassa di estinzione, e quelli che avrebbero dovuto essere versati in vigore dell'articolo 65 del sopracitato nostro decreto del dì 4 complementario anno XII, pagate le spese annue, ordinarie, e straordinarie di ciascuna facoltà, saranno versati nella cassa nell'università, li primi per essere impiegati subito nelle spese della facoltà di medesimo ordine, ed i regolari per servire alle spese dell'università.

(41) Vedi li superiori N. 906, 507.
(42) Vedi il superiore N: 184.
(43 Vedi nel supplemento Titolo – Istruzione Pubblica N: 115, 166.

TITOLO II. Delle facoltà di medicina.

537 *Art.* 12. Le dispenze d'esame per essere ammesso a sostenere una tesi per ottenere il diploma di dottore ne'casi previsti nell'articolo 11 della legge dei 19. Ventoso anno XI, e negl'articoli 31, e 32. del decreto del 20 Pratile del medesimo anno, contenente *il regolamento per l'esercizio della medicina* (44), saranno accordate dal gran maestro sul rapporto del rettore dell'accademia in cui sarà dimandato il diploma; queste dispense non potranno essere accordate che fino al dì 1 Gennajo 1815

538 *Art.* 13. Le dispense d'iscrizioni menzionate negl'articoli 27, 28, e 29. del detto decreto dei 20. Pratile anno XI. saranno pure rilasciate dal gran maestro, sul rapporto del rettore.

539 *Art.* 14. Il rettore segnerà con numeri, contrasegnerà, e formerà il registro delle iscrizioni, tenute dal segretario delle facoltà.

540 Egli vidimerà, e rilascierà li diplomi de'graduati, giusta l'articolo 96. del decreto del 17. Marzo 1808.

541 *Art.* 15. Sarà proceduto per la formazione dei Budgets delle facoltà di medicina, e del pagamento delle loro spese, come fu regolato dagl'*Art.* 5, 6, 8, 9, e 10. sopra espressi per le facoltà di giurisprudenza.

TITOLO III *Dell'università di Torino, e di Genova; Del modo di aggregare queste università all università imperiale.*

542 *Art.* 16. L'università di Torino formerà, colle scuole della giurisdizione della corte di appello del medesimo nome, conforme al decreto imperiale degl'11 Decembre 1808 l'una delle accademie di cui l'università imperiale ha da essere composta.

543 *Art.* 17. Il suo gran consiglio di amministrazione, sarà rimpiazzato da un consiglio accademico, nelle forme, e con le funzioni prescritte sul titolo X del decreto imperiale dei 17 Marzo 1808 (45).

544 *Art.* 18. Le scuole di giurisprudenza, e di medicina di essa accademia formeranno due facoltà con questi nomi.

545 Le scuole delle scienze naturali, e mattematiche, saranno riunite per formare le facoltà delle scienze.

546 Le scuole della lingua, e di antichità sarà organizzata in facoltà delle lettere.

547 Sarà stabilita una facoltà di teologia.

548 *Art.* 19. Le funzioni dei consigli particolari di disciplina, stabiliti presso ogni facoltà, adempite dal consiglio accademico di Torino, saranno conservate.

549 *Art.* 20. L'università di Genova formerà come quella di Torino l'una delle accademie dell'università imperiale, come è detto negl'*Art.* 18 e 19

550 *Art.* 21. Le scuole di giurisprudenza, e di medecina, formerano le due facoltà del medesimo nome

551 La scuola di farmacia sarà conservata, ed annessa alla facoltà di medicina.

552 Le scuole delle scienze, e di letteratura saranno organizzate in facoltà delle scienze, e delle lettere.

(44) La consulta straordinaria di Roma, volendo dare col suo ordine degl'11 Novembre 1809 una sistemazione per l'esercizio della medicina, e della chirurgia estrasse la maggior parte degl'articoli che compongono detto ordine della qui citata legge dei 19 Ventoso anno XI, come può rincontrarsi nel tom. V. di quest'opera alla pag 131, e seguenti.

(45) Vedi dal superiore Num. 192 al 196.

553 La scuola delle scienze commerciali sarà annessa alla facoltà delle scienze.

554 Sarà formata una facoltà di teologia.

555 *Art.* 22. Il consiglio dell'università farà li regolamenti necessarj per la completa esecuzione del presente titolo.

TITOLO IX Degl'uffizj d'amministrazione, e de'licei, e dei collegj.

556 *Art.* 23. Gl'uffizj d'amministrazione stabiliti presso i licei, saranno rimpiazzati dai consigli accademici, e ne'luoghi lontani dal capo luogo, dei delegati dal rettore, presieduti da un ispettore d'accademia.

557 *Art.* 24. Gl'uffizj d'amministrazione dei collegj saranno nominati dai rettori, e presieduti da un ispettore d'accademia.

558 *Art* 25. Le spese de'collegi a carico de'comuni saranno regolate ogni anno, prima della compilazione del *Budget* di essi comuni, dal consiglio dell'università, sul parere de'rettori delle accademie, e sulla proposizione del gran maestro.

TITOLO V. Disposizioni generali.

559 *Art.* 26. Li diplomi dati dal gran maestro ai graduati non sono soggetti al bollo.

TITOLO VI. Proposizioni transitorie sopra le scuole veterinarie, e di musica di Torino; Le scuole delle arti del disegno di Torino, e di Genova.

560 *Art.* 27. Il nostro ministro dell'interno ci farà un rapporto il di cui oggetto sarà di assimilare le scuole veterinarie di Torino alle nostre scuole imperiali *d'Alfort*, e di *Liene*.

561 *Art.* 28. Le scuole di musica di torino sarà organizzata in modo che trovisi riunita al conservatorio di musica di parigi.

562 *Art.* 29. Le scuole delle arti di disegno di Torino, e di Genova saranno riunite alle scuole speciali che esistono in parigi, nel palazzo delle scienze, e delle arti.

563 *Art.* 30. Il nostro ministro dell'interno ci proporrà la somma da ritenersi sulla dotazione dell'università di Torino, per formare quella della scuola veterinaria, e di musica, delle scuole delle arti del disegno di Torino; si eseguirà lo stesso sopra li fondi dell'accademia di Genova, per le scuole delle arti del disegno di esse città, ed abbisognando ci proporrà il supplemento di fondi necessario per migliorare il sistema di questi stabilimenti.

564 *Art.* 31. Ciascuno di essi continuerà a stare nel luogo in cui ora ritrovasi (47).

Vedi nel supplemento titolo - *Istruzzione pubblica*.

UOMINI malintenzionati. Vedi - *Polizia municipale* N. 5.
UOMINI sospetti. Vedi - *Polizia municipale* N. 4.
UOMINI vagabondi. Vedi - *Polizia municipale* N. 3. Vedi - *Briganti*.
VOTI MONASTICI. Vedi - Religiosi N. 85.
USO. Vedi - *Usufrutto* dal N. 60 al 73.
USORICIDIO. Vedi - *Omicidio* N. 43.

(47) Tanto il decreto imperiale dei 17 Marzo 1808 da noi riportato dal N. 90 al 259, quanto le altre leggi risguardanti l'università che si ritrovano trascritte dal N. 464, fino al 564 furono pubblicate, e rese esecutorie nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del sig. luogotenente del governator generale di Roma dei 9 Febrajo 1813.

USCIERI (1)

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 17 *Giugno* 1809.

TITOLO V. CAPITOLO VIII. SEZIONE II. Degl'uscieri.

1 *Art.* 128 Si stabilirà presso la corte d'appello, e presso i tribunali de'circondarj, e di commercio un numero fisso di uscieri, questo numero sarà ulteriormente regolato dal governo.

2 *Art.* 129. Gl'uscieri saranno a nomina dell'Imperatore.

3 *Art.* 130. Questi saranno incaricati esclusivamente del servizio personale presso i loro tribunali respettivi, e delle denuncie di difensore a difensore, e

(1) Gl'uscieri sono funzionarj pubblici addetti ai tribunali. Le loro funzioni consistono nel presentar citazioni, nell'assegnare dei termini alle parti a comparire avanti li tribunali, nel dare esecuzione alli decreti che vengono emanati dalli stessi tribunali, nel notificare le sentenze esecutive, nel fare sequestri, ed esecuzioni, nel procedere agl'ordini, ed affissi relativi alle spropriazioni forzate, e finalmente nel fare tutti gl'atti che sono necessarj in un processo giudiziario per la maggior sua validità Possono ancora procedere alla vendita delle cose mobiliari che sono state esecutate, ma è loro vietato di passarne alcun atto, finalmente non possono ricusare il lor ministero a chiunque lo chiegga.

faranno coerentemente tutte le altre intimazioni, ma nella giurisdizione solamente del tribunale di prima istanza.

4 *Art.* 131. Gl'uscieri delle giustizie di pace potranno instromentare nella giurisdizione del cantone, ove saranno stabiliti per tutti i tribunali qualsivogliano, avranno solo però il diritto di eseguire per la giustizia di pace alla quale saranno addetti.

5 *Art.* 132 Gl'uscieri non potranno esercitare il loro impiego che dopo aver prestato il giuramento avanti al tribunale presso il quale saranno stati ricevuti.

6 *Art.* 133. Il giorno dopo della lettura all'udienza, e del registro in cancellaria del tribunale, del decreto che nomina gl'uscieri, tutti gl'altri individui non compresi in detto decreto non potranno più eseguire, e cesseranno ogni funzione.

7 *Art.* 134. Le funzioni di uscieri, e quelle di avvocato, o di difensore sono insieme incompatibili.

II.

Decreto imperiale delli 30 *Marzo* 1808.

TITOLO V. Degl'uscieri.

8 *Art* 94. I nostri tribunali di prima istanza designeranno pel servizio interno quei loro uscieri che stimeranno più degni della loro fiducia.

9 *Art.* 95. Gl'uscieri dell'udienza delle nostre corti, e dei nostri tribunali di prima istanza faranno a vicenda il servizio interno, tanto nelle udienze, quanto nelle assemblee generali, e particolari, negl'esami, e nelle altre commissioni.

10 *Art* 96. Gl'uscieri che saranno di servizio, si porteranno nel luogo dell esedute, un ora prima dell'apertura dell' udienze, faranno nella cancelleria l'estratto delle cause che avranno da chiamare.

11 Avranno cura che nessuno s'introduca nelle camere del consiglio, senza essersi fatto prima annunziare, eccettuati li membri della corte, o del tribunale.

12 Essi manterranno, sotto gl'ordini dei presidenti la polizia delle udienze.

13 *Art.* 97 Gl'uscieri delle udienze avranno presso la corte, o presso il tribunale una camera ovvero un banco in cui depositeranno gl'atti, e le scritture che saranno notificate da causidico, a causidico.

14 *Art.* 98. Gl'emolumenti dell'appello delle cause, e delle significazioni da causidico a causidico saranno spediti con eguaglianza fra loro.

15 *Art.* 99. Gl'uscieri designati dal primo presidente della corte, o dal presidente del tribunale di prima istanza assisteranno nelle ceremonie pubbliche, e precederanno li membri della corte, o del tribunale.

III.

Ordine della consulta straordinaria dei 4 *Gennaro* 1810.

16 La consulta straordinaria, veduto l'articolo 26 della sua deliberazione dei 21 Luglio passato (2) il quale porta che ogni corte di giustizia comunale dovesse stabilire una tariffa per il salario degl'uscieri, e che questa dovesse essere sottoposta all'approvazione del governo.

(2) Vedi tom: II pag: 176 N: 29:

17 Veduto l'articolo 19 della deliberazione de'9 Agosto 1809, che prescrive egualmente la formazione di una tariffa per il salario degl'uscieri (3).

18 Veduto l'articolo 28 della stessa deliberazione, il quale porta che il prefetto debba progettare una tariffa per la tassa de'testimonj da approvarsi dalla consulta (4).

19 Veduti i progetti fatti dal prefetto del dipartimento del Trasimeno, e della corte di giustizia criminale del dipartimento del Tevere, le osservazioni fatte dai procuratori generali presso le corti di giustizia criminale del Tevere, e del Trasimeno: ordina ciò che siegue

TITOLO I. Salario degl'uscieri.

20 *Art.* 1. Nulla sarà accordato agl'uscieri per trasportarsi ad un mezzo miriametro di distanza (5) del loro domicilio al di là di questa distanza si pagherà ad essi, oltre il dritto degl'atti ai quali avranno proceduto per ogni miriametro, compreso il viaggio di andata, e ritorno fr. 3.

21 Il quarto di più per li paesi di montagna.

22 Le funzioni di miriametro si regoleranno in proporzione.

23 *Art.* 2. Sarà loro accordato per ogni originale di esecuzione di citazione 50 *cent.*

Per ogni copia, compreso il salario dello scrittore 50 cent.

Se le scritture contengono più di un ruolo di minuta si passerà ad essi per ogni ruolo ulteriore 20 cent.

24 *Art.* 3. Per ogni mandato di traduzione avanti il magistrato, allorchè il reo si arrende alla semplice intimazione, che gli viene fatta 1 fr.

Se si deve impiegare la forza, se ne forma processo verbale, che si passerà separatamente dal mandato di traduzione 2 fr.

25 *Art.* 4. Per ogni mandato di deposito 3 fr.

26 *Art.* 5. Per ogni processo verbale di perquisizione in forza di mandato di arresto, o di ordinazione di carcerazione, e di giudicato di condanna, allorchè la persona non ha potuto essere arrestata 3 fr.

Non potrà farsi più di un processo verbale di perquisizione di uno stesso individuo, anco in giorni differenti, senza un ordine espresso de'magistrati.

27 *Art* 6. Per cattura in virtù di mandato di arresto di ordinazione, di carcerazione, e di giudizio di condanna compresovi il processo verbale di perquisizione, la notifica, ed il salario di quei che vi hanno assistito 15 fr.

28 *Art.* 7. Per processo verbale di perquisizione, pubblicazione, ed affissione delle ordinazioni contro i contumaci, compresovi il salario del trombetta, o tamburro ed il prezzo delle copie affisse 6 fr. 50 cent.

29 *Art* 8. Per ogni processo verbale di esposizione sul palco 3 fr.

30 *Art.* 9. Per ogni processo verbale di esposizione a morte 6 fr.

Non può farsi che un sol processo verbale per ciascuna esecuzione, qualunque sia il numero de condannati alla stessa pena, allorchè se ne fa l'esecuzione lo stesso giorno, sebbene in virtù di giudicati diversi.

31 *Art.* 10. Gl'uscieri de'tribunali di prima istanza, non possono istrumentare, ossia eseguire atti fuori del loro circondario, senza una commissione speciale del ministero pubblico.

(3) Vedi il N: 26 della pag: 179 del presente tomo:
(4) Veggasi il N 36 della pag: 181 del presente tomo:
(5) Tre miglia Romane.

32 Quei delle corti di giustizia criminale non possono egualmente attitare fuori della loro residenza, senza una speciale commissione del procurator generale.

33 *Art.* 11. In casi straordinarj si provederà all'indennità degl'uscieri, e nella loro petizione dai magistrati respettivi che ne fisseranno l'ammontare, secondo le circostanze (6).

34 Le azioni degl'uscieri per la mercede degl'atti che notificano e delle commissioni che eseguiscono si prescrivono col decorso di un anno (7).

35 Gl'uscieri dopo due anni dall'esecuzione della commissione o della notificazione degl'atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal renderne conto (8).

VI.

Ordine della Consulta straordinaria dei 10 *Decembre* 1810.

36 La consulta straordinaria ec. Ordina:

37 *Art.* 1. Allorchè un cantone resta lontano più di sei miglia Romane dall'uffizio della registrazione da cui dipende, gl'uscieri che risiedono in questo cantone godranno di un termine di sei giorni per registrare li loro atti.

38 *Art.* 2. Gl'uscieri che si trovano nel caso dell'articolo precedente, e che sono stati condannati ad ammende per non aver fatto registrare li loro atti nel termine voluto dalla legge, saranno assoluti dalle dette ammende.

39 *Art.* 3. Allorchè le comunicazioni tra il cantone in cui l'usciere ha eseguito l'atto, ed il luogo ove è stabilito l'ufficio di registrazione sono interrotte, o per ragione di accrescimento d'acque, o per altre cause consimili, gl'uscieri riporteranno un certificato che loro rilascierà in carta semplice il giudice di pace, comprovante li suddetti fatti, e l'epoca nella quale gl'ostacoli hanno cessato. Il termine a registrare non correrà in tal caso che da quest'epoca, ed in vista di questo certificato gl'uscieri, non potranno essere sottoposti ad alcuna ammenda.

40 *Art.* 4. I direttori del registro, e de'dominj dei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno, sottoporranno alla Consulta lo stato de'cantoni compresi nella eccezzione riportata nell'articolo primo.

41 Intanto si dichiara essere in questo caso, li cantoni seguenti del dipartimento di Roma: *Bracciano*, finchè il ricevitore del nuovo uffizio ha stabilito non entra in funzioni; dipendeva dall'uffizio di Civitavecchia - *Sezze*, dipendente da Terracina - *Montefiascone*, dipendente da Viterbo - *Bagnorea*, idem - *Corneto*, dipendente da Civitavecchia - *Morlupo*, dipendente da Civitacastellana - *Vignanello*, idem - *Orte*, idem - *Ceprano*, dipendente da Frosinone - *Valle Corsa*, idem - *Filettino*, idem - *Magliano*, dipendente da Nemi - *Aspra*, *e Torri*, dipendente da Poggio Mirteto.

42 *Art.* 5. La formazione, e pubblicazione dello stato ordinato dell'articolo precedente, non cagionerà alcun'ritardo all'esecuzione della disposizione riportata nell'articolo primo.

(6) Veggasi più dettagliatamente trattato il punto della tassa risguardante gl'uscieri, e nel titolo spese di giustizia dal N. 25 al 30, ed in quello - Tassa dal N. 5 al 171 e dal N. 541 al 550.

(7) Cod. Napoleone art. 2272.

(8) Lo stesso codice art. 2276.

43 *Art.* 6. Li direttori della registrazione dei due dipartimenti proporranno egualmente senza indugio alla Consulta li cambiamenti che troveranno convenienti nell'applicazione de'capo luoghi de'cantoni agl'uffizj di registrazione già stabiliti.

44 *Art.* 7 Il presente ordine sarà diretto a S. E. il ministro delle finanze per essere sottoposto all'approvazione ec.

45 *Art.* 8. Sarà pubblicato nel bollettino.

VII

Estratto del decreto imperiale del 1 Settembre 1811.

46 *Art.* 4 Nel termine di un anno a computare dal dì 1 Gennajo 1812, gl'uscieri dei tribunali di prima istanza, e delle giustizie di pace delli dipartimenti di Roma, e del Trasimeno depositeranno le loro cauzioni, le quali saranno fissate per li primi a 200 franchi, e per gl'altri a 100 franchi.

47 *Art.* 5. Li pagamenti di queste cauzioni saranno fatti per porzioni uguali di tre mesi in tre mesi, e l'ammontare delle medesime verrà depositato direttamente nella cassa di estinzione a forma del nostro decreto degl'11 Gennajo 1811.

VIII

Legge del 1 *Pratile anno* X (21 *Maggio* 1802.)

48 Il governo della Repubblica sul rapporto del consigliere di stato ministro della giustizia; ordina:

49 *Art.* 1. Sono fra loro incompatibili le funzioni di usciere e quelle di difensore officioso; nessuno potrà esercitarlo cumulativamente.

50 *Art.* 2. Il gran giudice ministro della giustizia è incaricato della esecuzione del presente ordine, che sarà inserito nel bollettino delle leggi (10).

IX

Doveri degl'uscieri, rispetto al registro.

51 Gl'uscieri devono far registrare li loro atti, e citazioni e pagare i diritti, senza poterne diferire, o diminuire il pagamento, sotto qualunque pretesto, nel termine di quattro giorni (11).

52 In difetto del registro nel termine prescritto, le citazioni, e processi verbali sono nulli. Gl'uscieri sono responsabili di tale nullità verso le parti; incorrono nella pena di 25 franchi per ogni contravenzione, e devono pagare inoltre una somma equivalente all'ammontare del dritto (12) l'atto in questo caso. essendo dichiarato nullo, non può più ricevere la formalità del registro. Li ricevitori segneranno ad entrata sul registro ordinario l'ammontare del diritto, e la pena pronunciata soltanto, se il contraventore acconsenta di sodisfarlo volontariamente. In caso diverso stenderanno processo verbale per ottenere la condanna del contraventore alle pene pronunciate dalla legge.

53 La pena di 25 franchi pronunciata come sopra per la mancanza del registro nel termine prescritto, non si applica agl'atti di vendita dei mobili, ed altri soggetti al diritto proporzionale. La pena per questi è di una somma

(10) Questa legge fu pubblicata, e resa esecutoria per li dipartimenti di Roma, e del Trasimeno con ordine del Sig. Luogotenente Generale di Roma dei 4 Febraro 1812.

(11) Legge dei 22 Frimajo anno VII art. 7, 20, 28, e 29.

(12) Detta legge art. 34.

eguale all'ammontare del diritto, senza che possa essere minore di 50 franchi. Il contraventore è inoltre tenuto sempre al pagamento del diritto dei detti atti, salvo il suo regresso contro le parti per questo diritto solamente (13).

54 In tutti li casi ne'quali gl'uscieri abbiano anticipato il pagamento dei diritti, potranno prendere un esecutoria dal giudice di pace, o dal presidente del tribunale di prima istanza del loro cantone, onde averne il rimborzo. In caso di opposizione la causa sarà istruita nello stesso modo di quelle che si fanno ad istanza dell'amministrazione del registro (14).

55 Gl'uscieri non possono citare, nè fare alcun'atto, o dare alcun'avviso in sequela di un atto privato, o passato in paese straniero, che non sia stato precedentemente registrato, sotto pena di 50 franchi e di essere personalmente responsabile dell'ammontare del diritto (15).

56 Sono egualmente sottoposti alle medesime pene, quando rilasciano o un brevetto, o in copia, e spedizione un atto non ancor registrato, e sottoposto al registro sopra la minuta, o originale, e quando facciano un atto simile, e ciò ancora quando il termine a registrare l'atto originario non fosse ancora spirato (16); sono solamente eccettuate le citazioni, o altri atti di simil natura, che si notificano alle parti, o per mezzo di affissi, o proclami, li biglietti ad ordine, le cessioni di azioni, o porzioni di azioni mobiliarie delle compagnie, e società di azionarj, e tutti gl'altri effetti negoziabili di particolari, o compagnie, quali atti potranno essere presentati al registro unitamente ai protesti che saranno fatti (17).

57 Devono far menzione sopra gl'atti fatti in virtù di atti privati, o passati in paese straniero, e sottoposti al registro del seguito pagamento dei diritti, trascrivendovi letteralmente la quietanza del ricevitore; ogni contravenzione a quest'ordine è punita coll'ammenda di 10 franchi (18).

58 In caso di falza menzione di registro, devono essere perseguitati dal ministero pubblico sulla denunzia degl'impiegati del registro, ed essere condannati alle pene pronunciate contro li falzarj (19).

59 Qualora non annunciano in testa de'loro atti relativi alle professioni sottoposte alla patente, il numero, la data della patente, la classe per la quale sia stata presa, ed il nome della comune che l'ha rilasciata sono sottoposti ad una penale di 500 franchi (20).

60 Li detti uscieri devono tenere dei repertorj a colonne, sui quali devono inscrivere giorno per giorno, senza lasciare in bianco, ne interlinee, e per ordine di numero tutti gl'atti, e citazioni del loro ministero, sotto pena di cinque franchi per ogni ommissione (21); devono presentare li loro repertorj ogni tre mesi alli ricevitori del registro della loro residenza, che vi apporranno il visto, ed annuncieranno il numero degl'atti inscritti. La detta presentazione avrà luogo nei primi dieci giorni dei mesi di Gennajo, Aprile, Luglio, e Ottobre di ogni anno sotto pena di dieci franchi per ogni dieci giorni di ritardo,

(13) Ibidem.
(14) Detta legge art. 30.
(15) Detta legge art. 23 N. 42.
(16) Detta legge art. 41, e 42.
(17) Detta legge art. 41, e 69 parag. 2 N. 6.
(18) Detta legge art. 44.
(19) Detta legge art. 46.
(20) Legge del 1 Brumale anno VII.
(21) Legge dei 22 Frimajo anno VII art. 49.

avvertendosi per altro che la detta presentazione non li disponga dall'obbligo di presentare, e communicare li loro repertorj, egualmente che tutti gl'atti de' quali siano repertorj, ad ogni richiesta degl'impiegati nel registro, eccettuati li giorni festivi, sotto pena di 50 franchi in caso di rifiuto (22); il detto rifiuto deve essere provato per mezzo di processo verbale, fatto in presenza di un uffiziale municipale, o dell'agente, e suo aggiunto della comune del luogo (23); li detti repertorj finalmente devono essere tenuti in carta bollata, e devono essere firmati ad ogni carta dal giudice di pace del domicilio degl'uscieri, o del presidente del tribunale civile di prima istanza del circondario (24).

61 Gl'uscieri non possono dispensarsi dal lasciar prendere agl'impiegati del registro la copia dei loro atti de'quali non resti l'originale, e di certificarle per vere, per così evitare che li detti impiegati non ritengano li detti atti per 24 ore, onde procurarsene a loro spese una copia collazionata in forma. In ogni altro caso li ricevitori non possono ritenere li detti atti, nè sospendere, o trattenere il corso della processura (25).

62 Gl'uscieri dei diversi tribunali di prima istanza, possono fare, e notificare validamente li loro atti nel circondario solamente in cui si estenda la giurisdizione del respettivo tribunale di prima istanza a cui siano addetti. Quelli della corte imperiale possono farlo egualmente, ma sempre nel solo circondario della giurisdizione dei tribunali di prima istanza del luogo ove risiede la corte imperiale (26).

63 Gl'uscieri di udienza sono tenuti d'inscrivere nei loro repertorj tutte le intimazioni, e citazioni all'udienza dei procuratori (27).

64 Gl'uscieri ordinarj, che passano ad uscieri di udienza, sono obbligati di rinnuovare il loro giuramento avanti li tribunali, presso li quali esercitano le loro funzioni, e devono pagare per questo nuovo giuramento un nuovo diritto di 15 franchi (28).

65 Sono ancora tenuti a portare sopra li loro repertorj tutti gl'atti di citazione, e notificazione da procuratore, a procuratore (29) devono registrare li detti atti nel solito termine di quattro giorni della loro data alle pene di sopra espresse (30).

66 Non sono però tenuti di registrare appiè di dette citazioni, o notificazioni la spesa occorrente, mentre non è applicabile a tali atti (31).

67 Possono senza contravenzione stendere nello stesso atto di protesto di un effetto commerciabile, la denunzia del protesto medesimo che devono fare al giratario (32).

68 Gl'uscieri dei tribunali criminali devono tenere li repertorj in buona forma, come gl'uscieri dei tribunali civili, e devono notarvi giorno per giorno

(22 Detta legge art. 52, e 54.
(23 Detta legge art. 52.
(24 Detta legge art. 54.
(25 Detta legge art. 56.
(26 Decreto Consolare dei 22 Termifero anno VIII art. 7, ed istruzione decadale art. 937.
(27 Decisione del ministro delle finanze dei 16 Piovoso anno XIII riportata nella suddetta istruzione art. 1936.
(28 Detta istruzione art. 2233.
(29 Lettere del gran giudice dei 19 Frimajo anno XIV, e 15 Luglio 1806 riferite in detta istruzione art. 2364.
(30 Legge dei 7 Ventoso anno IX art. 15.
(31 Detta istruzione art. 2527.
(32) Detta istruzione N. 2728.

senza lagune in bianco, nè interlinee, e per ordine di numero tutti gl'atti del loro ministero, sotto pena di cinque franchi per ogni ommissione (33).

X

Parere del consiglio di stato dei 3 Ventoso anno XIII (22 Febraro 1805) approvato da Sua Maestà il dì 5 Ventoso medesimo.

69 Il consiglio di stato, il quale in seguito della trasmissione fattagli da Sua Maestà ha inteso il rapporto della sezione dell'interno sopra quello del gran giudice ministro della giustizia relativamente ad una lettera al medesimo diretta dal giudice di pace del cantone di *Duffal* dipartimento delle due *Nethe* in data dei 26 Frimajo anno XIII contenente le seguenti questioni.

70 1.° Se gl'uscieri sono funzionarj pubblici; 2.° in quali casi essi devono o non devono essere obbligati a pagare il diritto di pedagio stabilito sul ponte di *Duffel* li funzionarj pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

71 Considerando che gl'uscieri non si risguardano in esercizio di loro funzioni, che al domicilio dei particolari, ai quali essi hanno da notificare qualche atto del loro ministero, e non al momento in cui sortono dalle loro case per portarsi, o andare ad attendere ai loro proprj affari.

72 E' d'avviso che gl'uscieri devono veramente essere riguardati come funzionarj pubblici nell'esercizio delle loro funzioni essendo manifesto che allorquando essi accompagnano qualche detenuto, o condannato, il corpo intero, o qualche membro del tribunale al quale sono addetti, andando per il loro servizio, essi devono in tutti gl'altri casi essere sottoposti, come li semplici particolari al diritto (34).

XI

73 *Decreto imperiale dei 14 Giugno* 1813. NAPOLEONE ec.

TITOLO I. Della nomina, del numero, e della residenza degl'uscieri.

§. 1. *Della nomina, e del numero degl'uscieri.*

74 *Art.* 1. Gl'uscieri istituiti per il servizio delle nostre corti imperiali, e prevostali, e per tutti li nostri tribunali, saranno nominati da noi.

75 *Art.* 2. Avranno tutti lo stesso carattere, le stesse attribuzioni, ed il dritto di esercitare il loro uffizio nell'estenzione della giurisdizione del tribunale civile del circondario di lor residenza.

76 Ciò non ostante le nostre corti, e tribunali sceglieranno fra questi uscieri conforme al titolo V del nostro decreto dei 30 Marzo 1808 (35) quelli che giudicheranno li più degni di loro fiducia per il servizio interno delle loro udienze.

Art. 3. Gl'uscieri così scielti per le nostre corti, e tribunali, continueranno a portare il titolo *d'Uscieri d'udienza*, ed avranno per questo particolare servizio un indennità che sarà regolata dai seguenti articoli 93, 94, 95, 96, e 103.

77 *Art.* 4. Lo specchio degl'uscieri di udienza sarà rinnuovato nel mese di No-

(33) Ibidem art. 2789.

(34) Questo parere fu pubblicato, e reso esecutorio nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno del Sig. Luogotenente del Governatore Generale di Roma con ordine dei 20 Maggio 1813.

(35) Vedi dal superiore N. 10 al 15.

vembre di ciascun'anno; tutti li membri in esercizio saranno rieleggibili; quei che non saranno stati rieletti, rientreranno nella classe degl'uscieri ordinarj.

78 *Art.* 5 Quegl'uscieri che saranno in attività al punto della pubblicazione del nostro presente decreto, continueranno provvisoriamente l'esercizio di loro funzioni, ma non vi saranno mantenuti, se non che dopo di avere ottenuta da noi una commissione confirmativa.

79 A tal effetto rimetteranno nel termine di tre mesi dopo la detta pubblicazione tutti li titoli, e documenti che risguardano le loro precedenti nomine, e recussioni alla cancelleria del tribunale di prima istanza di lor residenza.

80 Vi uniranno la loro domanda, di commissione confirmativa, ed il cancelliere gli rilascierà di tutto ricevuta.

81 Il nostro procuratore presso il tribunale di prima istanza invierà questa inchiesta col sentimento del tribunale al nostro procuratore generale, che prenderà il sentimento della corte imperiale, ed invierà il tutto al nostro gran giudice ministro della giustizia.

82 *Art.* 6. Allorchè la lista degl'uscieri ai quali avranno accordata la nostra commissione confirmativa sarà stata rimandata dal nostro gran giudice al nostro procuratore generale. quei che non si ritroveranno su detta lista saranno obbligati di cessare le loro funzioni dal giorno in cui gli sarà stata fatta la notificazione a diligenza del pubblico ministero; questa stessa lista sarà inoltre affissa nella sala d'udienza, e nella cancelleria della corte, o tribunale.

83 *Art.* 7. Ciascun'usciere che avrà ottenuta la commissione confirmativa, presterà nel termine di due mesi a contare dal giorno in cui la lista sarà stata affissa. e nell'udienza della corte, o tribunale per cui è destinato il giuramento *di fedeltà all'Imperatore. di obbedienza alle costituzioni dell impero, di di conformarsi alle leggi e regolamenti che concernono il lor ministero, e di adempiere alle sue funzioni con esattezza, e probità.*

84 *Art.* 8. Il nostro gran giudice ministro della giustizia, dopo di aver preso il sentimento delle nostre corti. e le osservazioni dei nostri procuratori generali, ci proporrà la fissazione definitiva del numero degl'uscieri che deve trovarsi nella giurisdizione di ciascun tribunale civile del circondario.

85 *Art.* 9. Se il numero degl'uscieri conservati in seguito della disposizione del superiore *Art.* 6 eccede quello che sarà definitivamente fissato da noi in esecuzione del precedente articolo, la riduzione a quest'ultimo numero non si opererà che per morte, dimissione, o destituzione.

86 *Art.* 10. Rispetto a quelli che aspireranno all'avvenire ai posti d'uscieri ordinarj le condizioni richieste saranno: 1.° essere in età di 25 anni compiti; 2.° aver sodisfatto alle leggi della coscrizione militare; 3.° aver lavorato almeno pel corso di due anni, siasi nello studio di un notaro, o di un *avouè*, siasi presso un usciere. o pel corso di tre anni nella cancelleria di una corte imperiale, o di un tribunale di prima istanza; 4.° di aver ottenuto dalla camera di disciplina di cui si parlerà in appresso un certificato di moralità, di buona condotta, e di capacità.

87 Se la camera accorda troppo leggermente, o ricusa senza un giusto motivo questo certificato, potrà ricorrersi al tribunale di prima istanza; cioè; nel primo caso dal procuratore imperiale; nel secondo della parte interessata.

In conseguenza il tribunale, dopo di aver presa cognizione dei motivi di ammissione, o di rifiuto della camera, come pure dei mezzi giustificativi dell' aspirante, e dopo di avere inteso il nostro procuratore generale, potrà esso stesso ricusare, o accordare il certificato con una deliberazione, copia di cui sarà unita all'atto di presentazione del candidato.

88 *Art.* 11. Quelli che saranno nominati uscieri si presenteranno un mese dopo la notificazione ad essi fatta dal decreto di loro nomina all'udienza pubblica del tribunale di prima istanza, e vi presteranno il giuramento prescritto dall'*Art.* 7.

89 *Art.* 12. Questi uscieri non potranno fare verun atto del lor ministero avanti di avere prestato il detto giuramento, e non saranno ammessi a prestarlo, che sulla rappresentazione della ricevuta della cauzione fissata dalla legge.

90 *Art.* 13. Quelli che non avranno nel termine soprapreﬁsso prestato il giuramento, rimarranno scaduti dalla lor nomina, quando non provino non essere in colpa di tale ritardo, nel quale caso il tribunale potrà dichiarare che sono assoluti dalla incorsa decadenza, e li ammetterà al giuramento.

91 *Art.* 14. Le precedenti disposizioni è applicabile agl'uscieri dei quali si è parlato nell'*Art.* 5 relativamente alla dilazione fissata dall'*Art.* 7.

§. 2. *Della residenza degl'uscieri.*

92 *Art.* 15. Gl'uscieri di residenza saranno tenuti, sotto pena di essere rimpiazzati di dimorare nelle città ove risiedono le corti, e tribunali presso li quali dovranno respettivamente fare il loro servizio.

93 *Art.* 16. Gl'uscieri ordinarj saranno tenuti sotto la stessa pena di rimanere nella residenza che loro sarà stata assegnata dal tribunale di prima istanza.

94 *Art.* 17. La residenza degl'uscieri ordinarj verrà fissata, per quanto sarà possibile, fissata nel capo luogo del cantone.

95 *Art.* 18. Se le circostanze di località non permettano lo stabilimento di un usciere ordinario nel capo luogo del cantone, il tribunale di prima istanza la fisserà in una delle comuni, le più vicine del capo luogo.

Art. 19. Nelle comuni divise in due, o più circondarj di giustizia di pace, ciascun'usciere ordinario sarà tenuto di fissare la sua dimora nel quartiere che il tribunale di prima istanza giudicherà conveniente d'indicargli a tale effetto.

TITOLO II. *Delle attribuzioni degl'uscieri, e dei loro doveri.*

CAPITOLO I. *Attribuzioni degl'uscieri.*

§. 1. *Servizio personale presso le corti imperiali, e prevostali, e presso li diversi tribunali.*

96 *Art.* 20. Gl'uscieri di udienza sono mantenuti nel dritto, ed obbligazione che loro vengono accordati, ed imposte dal nostro decreto dei 30 Marzo 1808 di fare respettivamente presso le loro corti, e respettivi tribunali il servizio personale alle udienze, alle assemblee generali, o particolari, alle informazioni, interrogatorj, ed altre commissioni, come pure al *Parquet*

97 Potranno ciò non ostante le nostre corti servirsi accidentalmente di uscieri ordinarj, in mancanza, o in caso d'insufficenza degl'uscieri d'udienza.

98 *Art.* 21. Il servizio personale d'usciere presso le corti d'*Assise* e le corti *speciali*, sarà fatto, cioè; nelle città, ove risiedono le nostre corti imperiali dagl'uscieri di udienza della corte imperiale, ed altrove dagl'uscieri d'udienza

dal tribunale di prima istanza del luogo, ove si terranno le sedute della corte d *assise*, o della corte *speciale*.

99 L'articolo 118 del nostro decreto dei 6 Luglio 1810, relativo al modo di designazione degl'uscieri che devono fare il servizio presso le corti d'*Assises*, e le corti *speciali* dei dipartimenti fuori di quello ove risiede la corte imperiale, continuerà ad essere eseguito.

Art. 22. Gl'uscieri che saranno designati per fare il servizio personale presso la corte d'*assises*, e le corti *speciali* non potranno durante il corso delle sessioni criminali sortire dal cantone di loro residenza senza un ordine espresso del procuratore generale, o del procuratore imperiale criminale.

100 *Art* 23. Saranno fatti dalle nostre corti, e tribunali dei regolamenti particolari sull'ordine del servizio dei loro uscieri d'udienza, conformandosi alle disposizioni del presente titolo, ed a quelle del titolo V del nostro decreto dei 30 Marzo 1808.

101 Li regolamenti che saranno su tale oggetto formati dalli tribunali di prima istanza, o di commercio, e tribunali ordinarj delle dogane, saranno sottoposti all'approvazione delle corti nella giurisdizione della quale questi tribunali si trovano collocati.

§. 2. *Dritto di presentare citazioni, intimazioni ec.*

102 *Art.* 24. Qualunque citazione, notificazione, e significazione necessaria per l'istruzione delli processi, come pure qualunque atto necessario per l'esecuzione delle ordinanze di giustizia, sentenze, ed arresti saranno fatti concorrentemente dagl'uscieri d'udienza, e gl'uscieri ordinarj ciascuno nell'estenzione della giurisdizione del tribunale civile di prima istanza di sua residenza, salve le rescrizioni che si trovano prescritte dalli seguenti articoli.

103 *Art.* 25. Gl'uscieri d'udienza della nostra corte di cassazione, continueranno nel luogo dell'estenzione della residenza di questa corte ad agire esclusivamente a qualunque altro usciere per gl'affari portato avanti di lei.

104 *Art* 26 Gl uscieri d'udienza delle nostre corti imperiali, e quelli dei nostri tribunali di prima istanza faranno esclusivamente presso le loro corti, e tribunali respettivi, le significazioni da *Avouè* ad *Avouè*.

105 *Art.* 27. Gl'uscieri d'udienza delle nostre corti prevostali, e tribunali ordinarj delle dogane faranno esclusivamente per le loro corti, e tribunali respettivi, e nell'estenzione del cantone di loro residenza tutte le citazioni, ed informazioni in materia di dogane

106 *Art* 28. Tutte le citazioni, ed atti del ministero d'uscieri presso le giustizie di pace, e li tribunali di polizia saranno fatti dagl'uscieri ordinarj impiegati al servizio delle udienze.

107 In mancanza, ed in caso d'insufficienza degl'uscieri ordinarj della giurisdizione, li detti atti saranno fatti dagl'uscieri ordinarj di uno dei cantoni li più vicini.

108 *Art.* 29. E' iterativamente vietato a qualunque usciere senza distinzione di agire in materia criminale, o correzionale fuori del cantone di loro residenza, senza un ordine espresso rilasciato come trovasi prescritto nell'*Art.* 84 del nostro decreto dei 18 Giugno 1811

109 *Art.* 30. Li nostri procuratori presso li tribunali di prima istanza, e li giudici

d'istruzione non potranno rilasciare simili ordini che per l'estenzione della giurisdizione del tribunale di prima istanza.

110 *Art.* 31. Li nostri procuratori imperiali potranno ordinare il trasporto d'un usciere in tutta l'estenzione del dipartimento.

111 *Art.* 32. La disposizione del precedente articolo è applicabile ai nostri procuratori presso li tribunali ordinarj delle dogane a meno che non ve ne siano nello stesso dipartimento due, o più; in questo ultimo caso non potranno ordinare il trasporto che per la porzione di questo dipartimento che forma la giurisdizione del loro tribunale.

112 *Art.* 33. Il trasporto degl'uscieri nei diversi dipartimento della giurisdizione delle nostre corti imperiali, e prevostali non potrà essere autorizzato negl'affari criminali, se non che dai nostri procuratori generali presso quelle corti.

113 *Art.* 34. In materia di semplice polizia niun'usciere potrà agire fuori del cantone di sua residenza, quando non sia nel caso previsto del secondo paragrafo dell'articolo 28 del presente decreto, ed in virtù di una cedola rilasciata a tale effetto dal giudice di pace.

114 *Art.* 35. In tutti li casi ne'quali li regolamenti accordano agl'uscieri un indennità per spese di viaggio, non sarà assegnato che un sol dritto di trasporto per la totalità degl'atti che l'usciere avrà fatti nella stessa corsa, e nello stesso luogo.

115 Questo dritto sarà diviso in tante porzioni eguali fra loro quanti sono gl'originali di atti, ed a ciascuno di questi atti l'usciere applicherà una di dette porzioni, ciò sarà sotto pena di rigettito della tassa, o di restituzione alle parti, e di una multa che non potrà eccedere li cento franchi, nè essere minore di venti.

116 *Art.* 36. Qualunque usciere che incaricasse un altro usciere di diversa residenza di agire per esso, ad effetto di procurarsi un dritto di trasporto che non li verrebbe accordato, se avesse agito da sè, sarà punito di una multa di cento franchi; l'usciere che avrà prestato la sua soscrizione sarà punito con la stessa pena.

117 In caso di recidiva, la multa sarà doppia, e l'usciere sarà destituito.

118 In ogni caso il dritto di trasporto indebitamente richiesto, o pagato, sarà rigettato dalla tassa, o reso alla parte.

§. 3. *Esecuzioni, e vendite pubbliche di mobili, ed effetti mobiliarj.*

119 *Art.* 37. Nei luoghi pei quali non vi si trovano stabili dei commissarj esclusivamente incaricati di fare le esecuzioni, e vendite pubbliche de'mobili ed effetti mobiliarj gl'uscieri tanto d'udienza che ordinarj continueranno a procedere alle dette esecuzioni, e vendite pubbliche in concorrenza coi notari, e cancellieri, conformandosi alle leggi, e regolamenti che ci sono relativi.

120 *Art.* 38. Gl'uscieri non potranno, nè direttamente, nè indirettamente rendersi aggiudicatarj degl'oggetti mobili che saranno incaricati di vendere.

121 Qualunque contravenzione a tale disposizione sarà punita colla sospensio- dell'usciere per tre mesi, ed una multa di cento franchi per ciascun'articolo da esso comprato, senza pregiudizio di pena più forte nei casi previsti dal codice penale.

122 La recediva in qualunque caso si sia, opererà sempre la destituzione.

CAPITOLO II. Doveri degl'Uscieri.

123 *Art.* 39. Gl'uscieri sono tenuti di conformarsi nei limiti dal loro ministero, sotto le pene portata dall'articolo 132. del codice di procedura civile.

124 *Art.* 40 L'esercizio dell'ministero d'usciere è incompatibile con qualunque altra funzione pubblica salariata.

125 *Art.* 41. E'vietato agl'uscieri, sotto pena di rimpiazzo di tenere albergo, ostaria, caffè, e giuochi di bigliardo, anco sotto il nome delle loro mogli, quando non vi siano state specialmente autorizzati.

Art. 42. Gl'uscieri sono obbligati di esercitare il loro ministero ogni volta che ne saranno richiesti, e senza accettazione di persone, salve le proibizioni per causa di parentela, o d'alleanza prescritte dagl'articoli 4, e 66. (36) (37) del codice di procedura civile.

126 Si eseguirà l'articolo 85. dell'nostro decreto dei 18. Giugno 1811. riguardo a qualunque usciere che senza giusta causa ricusasse il suo ministero a quel particolare che lo richiederà.

127 *Art.* 43. Le copie che verranno significate dagl'uscieri saranno ben corrette, e leggibili, sotto pena di ricusa di tassa, e di restituzione delle somme ricevute.

128 Li fogli impiegati a tali copie non potranno contenere più di 40. linee per pagina di carta media, e più di cinquanta linee per pagina di foglio grande sotto pena di una multa di 25. franchi, conforme all'articolo 16. della legge sulla carta bollata dei 13. *Brumajo anno VII.*

129 Se la copia di un arresto, o di una sentenza in ultima istanza non è conforme a ciò che è prescritto nel presente articolo, l'usciere che l'avrà significato sarà condannato ad una multa di 25 fr. sulla sola istanza del ministero pubblico, e dalla corte, o tribunale avanti cui sarà stata prodotta la detta copia.

130 Li nostri procuratori generali, ed imperiali sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione del presente articolo.

131 *Art.* 44. Se l'usciere che contraviene ad una delle disposizioni del precedente articolo è convinto di recidiva, il ministero pubblico potrà provocare la di lui sospensione, o il di lui rimpiazzo se crederà esservi luogo.

132 *Art.* 45 Qualunque usciere che non rimetterà da se stesso alla persona, o domicilio la citazione, o la copia delle carte che sarà stato incaricato a significare, sarà condannato per via di polizia correzionale ad una sospensione di tre mesi, e ad una multa che non potrà essere minore di 200. franchi, nè eccedere due mila franchi, ed alla refezione dei danni, ed interessi delle parti.

133 Se delle informazioni che verranno prese risulta cha abbia agito fraudolentemente sarà processato criminalmente, e punito a seconda dell'articolo 146. del codice penale (38).

Art 46 Li repertorj che gl'uscieri sono obbligati di tenere conforme alla legge dei 22. *Frimajo anno VII.* relativamente al registro saranno numerati, e firmati, cioè.

134 Quelli degl'uscieri di udienza dal presidente della corte, o del tribunale, o dal giudice che sarà stato a tal fine incombensato.

(36) Vedi Tom. IV. Titolo Giudice di Pace pagina 70 Num. 260.

(37) Vedi il Titolo Tribunale di Prima istanza Numero 138.

(38) Vedi Tom. III. Titolo Falsità pagine 382. Numero 19.

135 Quelli degl'uscieri ordinarj che risiedono nella città, o presso li tribunali di prima istanza, dal presidente del tribunale, o dal giudice a tal'uopo commesso.

136 Quelli degl'altri uscieri dal giudice di pace del cantone di loro residenza.

137 *Art.* 47. Oltre le menzioni che a termini dell'articolo 50 della stessa legge devono essere fatte nei detti repertorj, gl'uscieri vi segneranno in una particolare colonna l'importo di ciascun atto, o intimazione, deducendovi le somme da essi sborsate.

138 *Art.* 48. Per falicitare la tassa di spese gl'uscieri, oltre, la menzione che devono fare in fine dell'originale, e delle copie di ciascun atto dell'ammontare dei loro dritti, saranno obbligati d'indicare un margine dell'originale il numero dei roli della copia delle carte presentate, e d'indicare ancora il dettaglio di tutti gl'articoli di spese che formano l'importo dell'atto

TITOLO III. Della riunione degl'uscieri in comunità di circondario.

CAPITOLO I. Formazione delle comunità.

139 *Art.* 49. Vi sarà comunità frà tutti gl'uscieri senza eccezione che risiedono ed agiscono nell'estenzione della giurisdizione del tribunale civile del circondario di loro residenza.

140 *Art.* 50. Il dipartimento della Senna, non avendo che un sol tribunale civile, tutti gl'uscieri che esercitano in questo dipartimento, compresivi quelli della nostra corte di cassazione, saranno richiamate in comunità.

141 *Art.* 51. Ciascuna comunità avrà una camera di disciplina, che sarà presieduta da un sindaco.

CAPITOLO II. Organizzazione della camera di disciplina.

142 *Art.* 52. Il numero dei membri della camera di disciplina, compresovi il sindaco è fissato, cioè: A *quindici* nel dipartimento della Senna; a *nove* negl'altri dipartimenti ove vi saranno più di 50. uscieri; a *sette* nei circondarj, ove il numero degl'uscieri sarà da trenta a cinquanta; a *cinque* nei circondarj, ove ve ne saranno meno di trenta.

143 *Art.* 54. In ciascuna camera vi sarà, oltre il sindaco un relatore, un tesoriere, un segretario.

144 *Art.* 55. Il sindaco, e due altri membri della camera saranno necessariamente presi fra gl'uscieri di residenza nel capo luogo del circondario.

145 Nei circondarj ove risiedono le corti imperiali, vi saranno sempre nella camera di disciplina, indipendentemente dal sindaco, almeno tre uscieri del capo luogo.

146 Nel dipartimento della Senna di due terzi almeno della camera compresovi il sindaco, saranno presi frà gl'uscieri di Parigi.

147 *Art.* 56 Il sindaco sarà nominato ogni anno, cioè, nei circondarj, ove siedono le nostre corti imperiali dal primo presidente sulla presentazione che gli verrà fatta di tre membri dal nostro procuratore generale, e negl'altri circondarj dal presidente del tribunale di prima istanza, sulla presentazione di tre membri che sarà egualmente fatta dal nostro procuratore imperiale. Il sindaco sarà indefinitivamente rieligibile.

148 *Art.* 57. Se per la nomina del sindaco vi fosse di disparità d'opinione, ne sarà

fatta relazione alla camera presso la quale siede il presidente ed al medesimo tribunale, se non è diviso in molte camere.

149 *Art.* 58. La prima nomina degl'altri membri delle camere di disciplina sarà fatta nello stesso modo che quelle del sindaco.

150 *Art.* 59. Dopo questa prima nomina, li membri delle camere di disciplina, eccettuatone il sindaco, saranno eletti dall'assemblea generale degl'uscieri, quali si riuniranno a tale effetto nel capo luogo del circondario, sulla convocazione, e sotto la presidenza del sindaco.

151 *Art.* 60. L'elezione dei membri della camera di disciplina si farà a scrutinio segreto.

Un scrutinio particolare avrà luogo per la nomina del tesoriere; che sarà sempre preso frà gl'uscieri del capo luogo.

152 Gl'altri membri della camera saranno nominati, senza designazione di funzioni, con un bollettino di liste che contenga un numero di nomi che non potrà eccedere quello dei membri da nominarsi.

153 Tutte queste nomine saranno fatte alla maggiorità assoluta.

Art. 61. Allorchè vi saranno cento, e più votati l'assemblea si dividerà in varie camere, o *bureaux* che non potranno essere composti di meno di trenta ne di più di cinquanta votanti.

154 Questi *bureaux* saranno presieduti, il primo dal sindaco a ciascuno degl' altri dal più vecchio degl'uscieri presenti, li due più vecchj, dopo questo, faranno le funzioni di scrutatori ed il più giovane quelle di segretario.

155 *Art.* 62. La camera di disciplina sarà rinnuovata ogni anno per terzo, o se il numero non è suscettibili di tal divisione, per porzioni la più prossima al terzo, facendo ogni anno alternare le porzioni inferiori, o superiori al terzo, incominciando dalle inferiori, in modo che in ogni caso niun membro possa restare in funzioni più di trè anni consecutivi.

156 *Art.* 63. La sorte indicherà quelli frai membri che dovranno sortire nel primo e second'anno; in seguito si opecerà il rinuovamento per ordine d'antichità nella nomina.

157 Li membri che sortono non saranno rieligibili che dopo l'intervallo di un anno, ad eccezzione del tesoriere che sarà sempre rieligibile.

158 *Art.* 64. Allorchè il numero totale degl'uscieri che formano la communità non sarà sufficiente per il rinnuovamento della camera come viene di sopra prescritto, questo rinnuovamento non avrà luogo che fino alla concorrenza del numero esistente.

159 *Art.* 65. Li membri della camera di disciplina nomineranno frà essi allo scrutinio segreto, ed alla maggiorità assoluta un relatore, ed un segretario.

160 Questa nomina sarà rinnuovata ogni anno, e li stessi potranno essere rieletti.

161 *Art.* 66. In caso di divisione di voci per la detta nomina, lo scrutinio sarà ricominciato, e se il risultato è lo stesso, il più vecchio dei due membri che saranno l'oggetto di questa divisione sarà nominato di diritto, purchè non abbia pel corso dei due anni precedenti esercitata la stessa funzione sù cui cade la nomina, nel qual caso, la nomina di diritto sarà per il suo concorrente.

163 *Art.* 67. La nomina dei membri delle camere di disciplina avrà luogo in ciascun anno nella prima quindicina di Ottobre, e sarà immediatamente seguita dalla nomina del relatore, e del segretario.

164 *Art.* 68. La camera, e gl'ufficiali entreranno in esercizio il 1. di Novembre.

165 *Art.* 69. La camera terrà le sue sedute nel capo luogo del circondario; essa si adunerà almeno una volta al mese.

166 Il sindaco le convocherà estraordinariamente quando lo giudicherà conveniente, o sulla richiesta motivata di due altri membri.

167 Sarà obbligato di convocarle tutte le volte che ne riceverà l'ordine dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal nostro procuratore presso questo tribunale.

CAP. III. *Attribuzioni della camera di disciplina, e de'suoi officiali.*

169 *Art.* 70. La camera di disciplina è incaricata: 1. Di vegliare al mantenimento dell'ordine, ed alla esecuzione delle leggi, e regolamenti che concernono gl' uscieri. 2. Di prevenire, e conciliare le dispute che possono elevarsi fra gl' uscieri relativamente ai loro dritti, funzioni, e doveri, ed in caso di non conciliazione, di dare il suo sentimento, come terzo su tali contestazioni: 3. Di spiegarsi egualmente per forma di sentimento, sulle querele, o reclami dei terzi contro gl'uscieri a causa di loro funzioni, e sulle riparazioni civili che potrebbero risultare da tali querele, e reclami. 4. Di dare il suo sentimento, come terzi sulle difficoltà che possono elevarsi, rapporto alla tassa delle spese, ed indennità riclamate dagl'uscieri. Allorchè la camera non sarà adunata, questo sentimento potrà essere dato da uno dei suoi membri, quando l'oggetto della contestazione non sia di un oggetto maggiore nel qual caso la camera stessa si spiegherà alla prossima seduta, o, se il caso è urgente, in una seduta straordinaria. 5. Di applicare essa stessa le pene stabilite del seguente articolo, e di denunciare al procuratore imperiale di fatti che darebbero luogo a pene di disciplina eccedenti le competenze della camera, o ad altre pene più gravi. 6. Di rilasciare, se vi ha luogo, tutti li certificati di moralità di buona condotta, e di capacità, a quelli che si presenteranno per essere nominati uscieri. 7. Di egualmente spiegarsi sulla condotta, e moralità degl'uscieri in esercizio, ogni qualvolta ne sarà richiesta dalle corti, e tribunali, o dagl'officiali del ministero pubblico. 8. Finalmente di rappresentare tutti gl'uscieri sotto il rapporto dei loro dritti, interessi comuni, ed in conseguenza di amministrare la borza comune di cui si parlerà nel seguente *Capitolo V.*

170 *Art.* 71. Le pene di disciplina che la camera da se stessa puole infliggere, sono: 1. Il richiamo all'ordine. 2 La censura semplice portata nella stessa decisione. 3. La censura con riprenzione da farsi dal sindaco all'usciere in persona nella camera adunata. 4. L'intenzione d'ingresso nella camera duranti sei mesi al più

171 *Art.* 72. L'applicazione fatta dalle camera degl'uscieri delle pene di disciplina specificate nel precedente articolo non pregiudica punto all'azione delle parti interessate, nè a quelle del ministero pubblico.

172 *Art.* 73. Qualunque condanna degl'uscieri alla multa, alla restituzione, ed ai danni, ed interessi per fatti relativi alle loro funzioni, sarà pronunciata dal tribunale di prima istanza dal luogo di loro residenza, salvo il caso previsto dal 3. §. dell'*Art.* 43., a richiesta delle parti interessate, o dal sindaco delle

comunità, o in nome della camera di disciplina; potrà esserlo ancora ad istanza del ministero pubblico.

173 *Art.* 74. La sospenzione degl'uscieri non potrà essere pronunciata che dalle corti, e tribunali ai quali saranno respettivamente attaccati.

174 *Art.* 75. Dal presente titolo non è in conto alcuno derogato alle disposizioni degl'articoli 102, 103, e 104. del nostro decreto dei 30. Marzo 1808.

175 *Art.* 76. Il sindaco avrà la polizia d'ordine sulla camera; proporrà li soggetti delle deliberazioni, raccoglierà le voci e pronuncierà il risultato delle deliberazioni. Diriggerà qualunque azione, o domanda che dovrà esercitarsi a prò della camera, ed agirà per essa, ed in di lei nome in tutti li casi conforme a ciò che sarà stato da essa deliberato avrà sola il dritto di corrispondere in nome della camera col presidente, ed il ministero pubblico, salvo, in caso d'impedimento la delegazione al relatore.

176 *Art.* 77. Il relatore riferirà alle camere, siasi d'officio, siasi sull'istanze delle parti interessate, o di uno dei membri della camera, li fatti che possono dar luogo a misura di disciplina contro li membri della comunità.

177 Raccoglierà le notizie su questi fatti, come su tutti gl'affari che devono essere portati a cognizione della camera, e glie ne farà la relazione.

178 *Art* 78. Il tesoriere terrà la borza comune, conforme alle disposizioni del seguente *Capitolo V*.

179 *Art.* 79. Il segretario stenderà le deliberazioni della camerà. Sarà il custode degl'archivj, e rilascierà le spedizioni.

CAPITOLO IV. *Forma di procedere nelle camere di disciplina*.

180 *Art.* 8 . La camera non potrà fare l'applicazione delle pene di disciplina specificate nel superiore *Art.* 71, se non dopo di avere inteso l'usciere incolpato, o in caso che manchi di comparire nel termine assegnatogli nella citazione; questo termine non sarà g ammai minore di 5. giorni.

181 *Art.* 81. La citazione sarà data con una semplice lettera indicativa dell'oggetto, sottoscritta dal relatore, ed inviata dal segretario che ne terrà nota su d'un registro ritenuto a tale effetto, numerato, e segnato dal presidente del tribunale di prima istanza.

182 *Art.* 82. La stessa forma avrà luogo per chiamare tutte le persone uscieri, o altri che vorranno essere intesi sui reclami, o querele da essi diretti alla camera di disciplina.

183 *Art.* 83 Allorchè si tratterà di contestazioni fra uscieri, le citazioni potranno essere respettivamente date nella forma ordinaria, depositando gl'originali al segretariato della camera.

184 *Art.* 84 In tutti li casi, le parti potranno presentarsi alle sedute della camera, volontariamente, e senza precedente citazione.

185 *Art.* 85. La camera non potrà pronunciare, nè omettere il suo sentimento su verun'affare, che dopo di aver'inteso il relatore.

186 *Art* 86. Non potrà validamente deliberare, se li membri votanti non formano almeno li due terzi di quelli che la compongono.

187 *Art.* 87. Le deliberazioni saranno prese alla maggiorità assoluta dei voti, il sindaco avrà voce preponderante in caso di uguaglianza.

188 *Art.* 88. Le deliberazioni saranno inserite su di un registro numerato, e firmato dal sindaco; saranno soscritte da tutti li membri che vi avranno concorso.

189 Le spedizioni saranno descritte dal sindaco, e segretario.

190 *Art.* 89. Tutti gl'atti della camera, siasi in minute, siasi per copia all'eccezione dei certificati, ed altre carte da rilasciarsi ai candidati, o a qualunque altro individuo per interessi loro particolari, saranno esenti del bollo, e del registro.

191 *Art.* 90. La camera sarà obbligata di presentare ai nostri procuratori generali, ed imperiali, tutte le volte che ne sarà richiesta, li registri di sue deliberazioni, e qualunque altra carta depositata ne'suoi archivj.

CAPITOLO V. *Della Borza Comune.*

192 *Art.* 91. In ciascuna comunità d'uscieri vi sara una borza comune firmata, ed amministrata presso le regole stabilite nel presente capitolo.

193 *Art.* 92. Ciascun'usciere verserà nella borza comune del suo circondario li due quinti di tutti li suoi emolumenti.

194 Gl'uscieri sospesi, o destituiti vi verseranno colla stessa proporzione gl' emolumenti esatti fino all'epoca della loro sospenzione, o destituzione.

195 *Art.* 93. Gl'uscieri di udienza non verseranno nella borza comune gl'emolumenti di appello di cause, e di significazioni da *Avouè* ad *Avouè*, e neppure gl'emolumenti degl'atti relativi ai processi criminali, e correzionali, eccettuatene le significazioni alle parti, ed assignazioni ai testimonj.

196 *Art.* 94. Gl'uscieri di udienza d tutti li nostri tribunali di commercio senza distinzione di luogo, riceveranno trenta centesimi, per ciascun appello di causa, e quelli presso li tribunali di pace quindici centesimi, la quale verificazione sarà egualmente eccettuata dal versamento nella borza comune.

197 *Art.* 95. Il prodotto totale degl'emolumenti eccettuati dai due precedenti articoli, sarà diviso per porzioni eguali frai soli uscieri d'udienza della corte, o del tribunale, ove sono stati esatti, e senza alcuna disti zione fra questi uscieri, in qualunque maniera il servizio interno sia stato fra essi distribuito.

198 *Art.* 96. Gl'uscieri di udienza che riceveranno un trattamento, non ne verseranno veruna porzione nella borza comune; nel resto sono loro applicabili gl' *articoli* 92, 93, e 95.

199 *Art.* 97. Li versamenti alla borza comune de'quali si è superiormente parlato saranno fatti nelle mani del tesoriere della camera di disciplina, almeno cinque giorni avanti le epoche delle discipline che avrà luogo in esecuzione dei seguenti articoli 103, 104, 105, e 106, ed in pruova di ciascuno dei detti versamenti, l'usciere rimetterà al tesoriere una copia letterale su carta libera del suo repertorio, partendo dal giorno dell'ultimo versamento.

Art. 98. L'usciere che contraviene a qualc'una delle obbligazioni che gli vengono imposte dal precedente articolo sarà condannato a 100 franchi di multa: l'ordine di cattura contro l'usciere avrà luogo: per il pagamento della multa; per la consegna della copia del repertorio; per il pagamento della somma che deve versare nella borza comune.

200 *Art.* 99. Il sindaco potrà esiggere la rappresentazione dell'originale del repertorio, e se le copie rimesse al tesoriere non è conforme l'usciere in frode sarà condannato sott'ordine di cattura alla multa di 100, franchi per ciascun'articolo ommesso, o infedelmente trascritto.

201 *Art.* 100. Sarà egualmente versato nella borza comune il quarto delle multe pronunciate contro gl'uscieri per delitti, o contravenzioni relative all'esercizio del loro ministero.

202 Queste multe saranno riscosse in totalità del ricevitore del registro del capo luogo del circondario il quale terrà conto in ogni trimestre alle comunità dagl'uscieri della porzione che potrà spettargli a seconda del presente articolo.

203 *Art.* 101. La comunità fisserà in ciascun'anno in assemblea generale la somma che dovrà prendersi sulla borza comune, tanto per diritto di riscossione, quanto per spese di *bureau* ed altre della camera.

204 La decisione che determinerà questa somma sarà omologata dal tribunale di prima istanza, sulle conclusioni del ministero pubblico.

205 *Art* 102. L'assemblea generale potrà ancora autorizzare la camera di disciplina a disporre di una somma determinata sulla detta borza in sollievo dei bisogni degl'uscieri ritirati per causa d'infermità, o di vecchiaja, e delle vedove, ed orfani delli stessi uscieri.

206 La decisione che sarà su ciò presa sarà omologata, come si è detto nell' articolo precedente, e nell'uno, e l'altro caso non sarà dovuto che il semplice diritto di registro.

207 *Art.* 103. Li fondi della borsa comune detrattene le somme levate che saranno state autorizzate, conforme ai due articoli precedenti, saranno divise relativamente al numero d'uscieri che compongono le comunità in altrettante parti, e porzioni che sarà necessario affinchè la distribuzione di detti fondi sia fatta come siegue.

208 Ciascun usciere d'udienza delle corti imperiali, avrà una parte e mezza.

209 Ciascun usciere d'udienza dei tribunali di prima istanza avrà una parte, ed un quarto.

210 Tutti gl'altri uscieri d'udienza, o ordinarj avranno una parte per ciascuno.

211 Ciò non ostante nei capo luoghi di dipartimento, oltre quello, ove siede la corte imperiale, gl'uscieri di udienza addetti alla corte d'assises saranno trattati come quelli della corte imperiale, allorchè faranno presso la detta corte d'assises un servizio continuato, e non alternativo cogl'uscieri d'udienza del tribunale di prima istanza.

212 Sono compresi fra gl'uscieri d'udienza che avranno una sola parte quei che ricevono un trattamento, a qualunque corte, o tribunale appartenghino.

213 *Art.* 104. Gl'uscieri destituiti, dimissionarj, o morti non saranno compresi nella divisione, se non che per le somme versate nella borza comune, o che vi dovranno essere state versate avanti l'epoca di loro destituzione, dimissione, o morte, e soltanto nella proporzione del tempo che sarà scorso fino a quest' epoca partendo dall'ultima divisione.

214 *Art.* 105. Gl'uscieri sospesi dalle loro funzioni non parteciperanno a veruna distribuzione delle somme versate nella borza comune durante il tempo di lor sospensione; riguardo poi alle somme versate anteriormente non vi avranno parte che nella proporzione del numero di giorni che saranno passati dall'ultima divisione, fino all'epoca di lor sospensione.

215 *Art.* 106. In ogni trimestre avrà luogo di divisione della borza comune. Potrà

essere fatta più spesso, se la camera lo giudica convenevole, con avvertire otto giorni prima li membri della comunità.

216 *Art.* 107. Alle epoche fissate per la divisione il tesoriere presenterà alla camera il conto di entrata, e spese dopo l'ultima divisione col progetto della ripartizione da farsi, conforme agl'articoli 103, 104. e 105.

217 Il conto, e lo stato di ripartizione saranno verificati, arrestati. e soscritti da ciascuno dei membri presenti, al più tardi otto giorni dopo la presentazione,

218 *Art.* 108. Subito che la ripartizione sarà stata arrestata dalla camera, le parti saranno esiggibili; il tesoriere sarà obbligato di rilasciarle a quelli che vi avranno dritto, e nella loro domanda, che ne farà fare ricevuta senza spesa.

219 *Art* 109. Nel mese seguente alla ripartizione fatta dalla camera, ogni usciere del dipartimento potrà prendere comunicazione, senza però rimuoverlo dal suo luogo del conto, e della corte giustificativa. come pure dello stato di ripartizione, e farvi le sue osservazioni, sulle quali sarà la camera tenuta di pronunciare nel termine di otto giorni.

220 Se l'usciere che riclama, non vuole acquietarsi dopo la decisione della camera, ne sarà fatta relazione al tribunale di prima istanza che pronuncierà dopo di aver inteso il procurator imperiale.

221 *Art* 110. Il tesoriere renderà ancora in ciascun anno nei primi quindici giorni di Ottobre il conto generale di sua entrata, ed uscito dall'anno precedente.

222 Questo conto sarà verificato, arrestato, e soscritto da ciascuno dei membri della camera; potrà essere dibattuto nello stesso modo che li conti particolari; la dilazione per poter prendere comunicazione sarà di due mesi dal giorno in cui la camera avrà definitivamente arrestati li detti conti.

223 *Art.* 111. Il tesoriere che troverassi in ritardo, o che ricuserà, siasi di rendere li suoi conti siasi di rimettere le somme da esso dovute alla comunità, o ad uno de'suoi membri potrà essere perseguitato dalle parti interessate per tutte le vie ordinarie di dritto, ed anco per quella di carcerazione, come retentore di denaro altrui.

224 *Art.* 112. Il Tesoriere terrà un registro numerato, e soscritto dal primo presidente del tribunale di prima istanza in cui annoterà giorno per giorno le riscossioni, e spese. La camera potrà farsi rappresentare questo registro così spese che lo giudicherà convenevole, ed arrestarne li conti con una deliberazione che vi sarà trascritta in doppia minuta; essa li arresterà necessariamente ogni anno, allorchè verificherà il conto generale del tesoriere.

225 *Art.* 113. Il tesoriere sarà obbligato, se l'assemblea generale lo esigge di prestare sigurtà solvibile per l'ammontare presunto di ciò che potrà ritrarre pel corso di quattro mesi.

226 *Art.* 114. Il nostro gran giudice è incaricato ec.

227 Vestiario degl'uscieri - Vedi il titolo *Vestiario* N. 18.

228 Società da farsi dagl'uscieri per li due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno - Vedi tomo IV titolo *Impiegati* pag. 263 N. 11 e 12.

229 A qual scopo siano addette le cauzioni in numerario che devono prestare gl'uscieri, e formalità necessarie per poterle ritirare - Vedi tomo I, titolo *Contribuzioni* pag. 455 dal N. 175 al 181.

230 Quali uscieri possino fare il loro servizio nelle corti imperiali, in quelle d'assises, e nelle corti speciali - Vedi tomo II titolo *Corti Imperiali* pag. 228 dal N. 159 al 163.

231 Indennità dovute agl'uscieri, allorchè devono trasportarsi alla cancelleria, o avanti un giudice istruttore per rimettere li titoli arguiti di falso o carta di paragone - Vedi alla pag. 200 del presente tomo, titolo *Spese di Giustizia* N. 184, 187.

232 Gl'uscieri hanno il diritto esclusivo assieme colli notari, e cancellieri d'ingerirsi negl'estimi, e nelle vendite pubbliche di mobili - Vedi il titolo *Vendite* dal N. 252, al 267.

233 Pene degl'uscieri che contravengono alle leggi del registro - Vedi tomo VI titolo *Registro* pag. 524 dal N. 434 al 436.

XXVII.

Decreto imperiale dei 29 *Agosto* 1813.

Napoleone Imperatore ec. ec.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

234 *Art.* 1. Le copie d'atti di sentenze, di deliberazioni, e di tutte le altre scritture che saranno fatte dagl'uscieri, dovranno essere corrette, e legibili, sotto pena di non aver luogo la tassa, come è stato di già ordinato con l'articolo 28 del decreto imperiale dei 16 Febraro 1807, per le scritture fatte dagl' *Avouès*.

235 Li fogli impiegati in queste copie non potranno contenere più di 35 linee per pagina in foglio piccolo, più di 40 linee per pagina in foglio medio, e più di 50 linee per pagina in foglio grande, sotto pena dell'ammenda di 35 franchi pronunziata per le spedizioni con l'articolo 26 della legge dei 13 Brumajo anno 7.°

236 *Art.* 2. L'usciere che avrà significata una copia di citazione, o di pubblicazione di sentenza, o di deliberazione che non fosse legibile, sarà condannato all'ammenda di 25 franchi, sulla sola provocazione del ministero pubblico, e della corte, o tribunale avanti al quale sarà stata prodotta.

237 Se la copia è stata fatta, e firmata da un *Avouè*, l'usciere che l'avrà significata sarà egualmente condannato all'ammenda, salvo il suo ricorso contro l' *Avouè*, come crederà di ragione.

238 *Art* 3. Gl'articoli 43 e 57 del nostro decreto dei 14 Giugno 1813 sono revocati (39).

Vedi - *Giudici* N. 1, 6. *Giudice di pace* N. 9, 420, 430, 431, 494. *Tribunale di prima istanza* N. 1, 128, 147, 148, dal N. 151, al 153. dal N. 161. al 163. *Tribunale di commercio* N. 4. *Corte d'appello* N. 4. *Tribunale di polizia semplice* N. 1, 7 *Registro* N. 102, 132, 139 dal N. 162, al 184.

USUFRUTTO

SOMMARIO

(39) Vedi li superiori Numeri 127, e 148.

CODICE NAPOLEONE Libro secondo.
TITOLO TERZO Dell'uso frutto, dell'uso, e dell'abitazione.
CAPO PRIMO Dell'usufrutto.

1 *Art.* 578. L'usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne le sostanze (1).

2 *Art.* 579. L'usufrutto è stabilito dalla legge, e dalla volontà dell'uomo (2).

3 *Art.* 580. L'usufrutto può costituirsi, o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione (3).

4 *Art.* 581. Può ugualmente costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili, od immobili (4).

SEZIONE I. Dei diritti dell'usufruttuario.

5 *Art.* 582. L'usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa di cui ha l'usofrutto (5).

6 *Art.* 583. Li frutti naturali sono quelli che la terra produce da se stessa. Il reddito, ed il parto degl'animali sono pure frutti naturali.

7 I frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono mediante la coltura.

8 *Art.* 584. I frutti civili sono le prigioni delle case, gl'interessi de'capitali esigibili, le rendite arretrate.

9 I fitti de'fondi locati si annoverano pure nella classe dei fondi civili.

10 *Art.* 585. Li frutti naturali, ed industriali pendenti dai rami, ed uniti al suolo nel momento in cui si fa luogo all'usufrutto, appartengono all'usufruttuario.

11 I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l'usufrutto appartengono al proprietario senza compenso nè da una parte, nè dall'altra dei lavori, e delle semente, ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse al tempo in cui incominciò l'usufrutto, o venne a cessare (6).

12 *Art.* 586. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case, ed agl'altri frutti civili.

13 *Art.* 587. Se l'usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il denaro, i grani, i liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll'obbligo di restituirli in eguale quantità, qualità, e valore, o di pagarne la loro stima al termine dell'usufrutto (7).

14 *Art.* 588. L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all'usufruttuario, durante il suo usofrutto il diritto di riscuotere le annualità arretrate, senza essere tenuti a veruna restituzione.

15 *Art.* 589. Se l'usufrutto comprende cosa che senza consumarsi si deteriorano

(1) Instit. lib. 2. tit. 4. in princip. L. 1, et 2. ff. de us: fruct., et quemad. L. 25. ff. de verb. signif,

(2) L. 3. in prin. et L. 6. de usufruct., et quemad. Paul. Scut. L. 3. tit. 6. paragr. 17.

(3) L. 4. ff. de usufruct., et quemad.

(4) L. 3. paragr. 1. ff. de usufruct., et quemad.

(5) L. 1. L. 7. in princ. et parag. 1. L. 9. et L. 59, parag. 1. ff, de usufruct., et quemad.

(6) L. 27. in princip. et L. 58. in princip. ff de usufruct., et quemad L. 13. ff quib. mod. usus fruct, et usus amitt. L. 32. parag 7 ff de usu, et usufruct., et reditu legato.

(7) L. 7. ff. de usufruct. ear. rer. quae usu consumantur.

a poco, a poco con l'uso, come la biancheria, e la mobiglia. l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell'usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo, o per sua colpa (8).

16 *Art.* 590. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine, e la quantità de'tagliamenti, giusta la distribuzione, e la pratica dei proprietarj, senza indennizzazione però a favore dell'usufruttuario, o dei suoi eredi per li tagliamenti ordinari dei boschi cedui, o di quelli riservati, perchè crescano, o dei boschi d'alto fusto che non fossero stati tagliati pendente l'usofrutto.

17 I piantoni quando si possono estrarre da un semensajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell' usofrutto, col peso all' usufruttuario di confermarsi agl'usi de'luoghi per la rimessa dei virgulti (9).

18 *Art.* 591. L'usufruttuario, uniformandosi sempre alle epoche, ed alla pratica degl'antichi proprietarj, approfitti ancora della parte di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi sieguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo (10).

19 *Art.* 592. In tutti gl'altri casi non è lecito all'usufruttuario di valersi degl'alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni cui egli è tenuto gl'alberi svelti, o atterrati per accidente, a quest'oggetto può anco farne atterrare, se è necessario, ma è tenuto di farne constare al proprietario la necessità (11).

20 *Art.* 593. L'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne non che i prodotti annuali, e periodici degl'alberi, osservando sempre l'uso del paese, o la pratica dei proprietarj (12).

21 *Art.* 594. Gl'alberi fruttiferi che muojono, come anco quelli che sono scielti, e spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, col peso di surrogarne altri (13).

22 *Art.* 595. L'usufruttuario può godere egli stesso, o dare in affitto ad altri, o rendere, o cedere l'esercizio de'suoi diritti a titolo gratuito (14). Affittando è tenuto ad uniformarsi per il tempo in cui l'affitto deve essere rinnuovato, e per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo - *del contratto del matrimonio, e dei diritti respettivi dei conjugi* (15).

23 *Art* 596. L'usufruttuario gode dell'incremento prodotto per alluvione al fondo di cui ha l'usufrutto (16).

24 *Art.* 597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente di tutti

(8) L. 15. ff. de usufruct., et quemad. quis utatur L. 9. parag. 3. ff. usufructuar. quemad. caveat.

(9) L. 9. paragr. 6, et 7. ff. de usufruct., et quemad. quis utatur: L. 40 paragr. 4 ff. de contraend. empt.

(10) L. 40 paragr. 4. ff. de contraend. empt. L. 10 ff. de usufruct. quemad quis utatur.

(11) L. 11, et L. 12 in princ. ff. de usufruct. quemadm. quis utatur.

(12) L. 9. paragr. 7. L. 10 ff. de usufruct, et quemadm. quis utatur.

(13) L. 18. ff. de usufruct, et quemad. quis utatur.

(14) L. 12 paragr. 2. L. 67. ff. de usufruct., et quemad. quis utatur.

(15) L. 9. paragr. 1. ff. locati conducti.

(16) L. 9. paragr. 4. ff. de usufruct, et quemad. quis utatur.

quelli de'quali potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo (17).

25 *Art.* 598. L'usofruttuario gode delle miniere, e delle cave di pietre che sono aperte, ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usofrutto, nel modo stesso che ne goderebbe il proprietario (18); ma se si tratta di escavazione che non possa eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal governo.

26 Non ha però verun diritto sulle miniere, e cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di *Torba* non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l'usofrutto.

27 *Art.* 599. Il proprietario non può col proprio fatto, o in qualunque siasi modo nuocere ai diritti dell'usofruttuario (19).

28 L'usofruttuario del suo conto non può in fine dell'usofrutto ripetere alcuna indennizzazione per li miglioramenti che pretendesse aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore delle cose.

29 Può egli bensì, non che li suoi eredi togliere li specchj, i quadri, ed altri ornati che vi avesse fatto collocare, coll'obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato.

SEZIONE II. Delle obbligazioni dell'usofruttuario.

30 *Art.* 600. L'usofruttuario prende le cose nello stato in cui si ritrovano, ma non può conseguirne il possesso, se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato un inventario dei mobili, ed uno stato degl'immobili soggetti all'usofrutto (20).

31 *Art.* 601. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, seppure non è dipensato dal titolo stesso da cui deriva l'usofrutto; il padre però, e la madre che hanno l'usofrutto legale dei beni de'loro figli, il venditore, il donatore che si è riservato l'usofrutto, non sono obbligati a dar cauzione (21).

32 *Art.* 602. Se l'usofruttuario non trova la cauzione, gl'immobili sono dati in affitto, o messi sotto sequestro (22).

I denari compresi nell'usofrutto sono impiegati.

Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimenti impiegato.

In questo caso appartengono all'usofruttuario gl'interessi dei capitali, ed i fitti.

33 *Art.* 603. Non prestandosi dall'usofruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili li quali deperiscono coll'uso, siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l'usofruttuario ne percepisce l'interesse durante l'usofrutto; potrà nondimeno domandare, ed i giudici potranno ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessarj pel proprio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e coll'obbligo di restituirli in fine dell'usofrutto.

(17) L. 12. ff. comunia praediorum: L. 20 paragr. 1 ff. si servitus vindicatur.

(18) L. 9, parag. 2, et 3. ff. de usufruct, et quemadm. quis utatur.

(19) L. 15. paragr. 6, 7. L. 16. ff. de usufruct. et quemadm. quis utatur.

(20) L. 65 paragr. 1. ff. de usufruct, et quemadm. quis utatur: L. 1. in princip. et paragr. 4. ff. usufructuarius quemad. caveat: L. 13. in princip. de usufruct, et quemad. quis utatur.

(21) L. 1. in princip.: L. 2. ff. usufructuar. quemad. caveat: L. 1 Cod. da usufruct, et habitat: L. 7. cod. ut in possession. legat, vel fideicom.

(22) L. 5 in princip., et paragr. 1. ff. in posses. legator, vel fideicom. servant.

34 *Art.* 604. Il ritardo nel dar cauzione, non priva l'usufruttuario dei frutti su' quali può aver ragione; questi gli sono dovuti dal momento, in cui si fa luogo all'usufrutto (23).

35 *Art.* 605. L'usufruttuario non è tenuto, se non alle riparazioni ordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che non siano state cagionate dall'inseguimento delle riparazioni ordinarie, dopo che ha avuto luogo l'usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario (24).

36 *Art.* 606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre, e delle volte, il rinnuovamento delle travi, e degl'interi coperti de'tetti.

Quelle degl'argini, e delle mura di sostegno, e di cinta egualmente per intiero.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

37 *Art.* 507. Nè il proprietario, nè l'usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è accaduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito (25).

38 *Art.* 608. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è tenuti a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni, ed altri pesi, che secondo la consuetudine cadono sui frutti (26).

39 *Art.* 609. L'usufruttuario, ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento de'carichi che possono essere imposti sulla proprietà durante l'usufrutto.

Il proprietario è tenuto pagarli, e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se dall'usufruttuario se ne anticipi il pagamento, questo ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell'usufrutto.

40 *Art.* 610 Il legato di una rendita vitalizia, o di una penzione alimentaria fatto da un testatore, si deve prestare interamente dal legatario universale dell'usufrutto, e dal legatario a titolo universale in proporzione del loro godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione (27).

41 *Art* 611. L'usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei debiti per li quali il fondo è ipotecato; se viene forzato a pagarli ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all'*Art.* 1020 al titolo delle do-*Donazioni tra'vivi e dei testamenti* (28).

24 *Art.* 612. L'usufruttuario, o universale, o a titolo universale deve contribuire col proprietario al pagamento dei debiti nel modo che segue.

43 Si stima il valore del fondo soggetto all'usufrutto, si fissa in seguito il contribuito al pagamento de'debiti in ragione di questo valore.

Se l'usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto, senza alcun'interesse; se l'usufruttario non vuol fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l'usufruttuario gli e ne

(23) Argum. ex L. 13 ff. de usufruct., et quemadmod.

(24) L. 32 parag. 5 ff. de usu, et usufruct. legat. L. 20 ff. de damno infecto.

(25) L. 7 parag. 2 L. 65 parag. 1 ff. de usufruct. et quemad. L. 2 ff. de damno infect.

(26) L. 52 ff de usufruct. et quemad. L. 28 ff de usu, et usufruct legat.

(27) Argum. ex L. 8 parag. 4 cod de bon. quae liberis.

(28) Argum. ex L. 23 ff. de usu, usufruct. et reditu legato.

corrisponde l'interesse durante il tempo dell'usufrutto, o di far vendere una porzione de' beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

44 *Art.* 613. L'usufruttuario non è tenuto che per le spese nelle liti concernenti l'usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero far luogo.

45 *Art.* 614. Se durante l'usufrutto un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a denunciargli tali fatti, e mancando a ciò egli è responsabile di tutti i danni che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per li deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati (28).

46 *Art.* 615. Se l'usufrutto non è costituito che sopra un animale il quale venga a perire senza colpa dell'usufruttuario, non è questo tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne la stima (29).

47 *Art.* 616. Se il gregge su cui è stabilito l'usufrutto, perisce intieramente per caso, o per malattia, e senza colpa dell'usufruttuario, questo non è obbligato che a render conto al proprietario delle pelli, o del loro valore.

48 Se il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare li capi degl'animali che sono periti sino alla concorrente quantità de' nati (30).

SESSIONE III. Dei modi con cui finisce l'usufrutto.

49 *Art.* 617. L'usufrutto si estingue: Colla morte naturale, o civile dell'usufruttuario (31). Collo spirare del tempo per cui fu costituito (32). Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario, e di proprietario (33). Col non usurne pel corso di anni trenta (34). Col totale deperimento della cosa sulla quale fu costituito l'usufrutto (35).

50 *Art.* 618. L'usufrutto può anco cessare per l'abuso che facesse l'usufruttuario del suo diritto, quanto col cagionare deterioramento ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di riparazioni (36).

51 I creditori dell'usufruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni, possono offerire la riparazione dei commessi deterioramenti, e garantirne per l'avvenire.

52 I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze pronunciare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, ovvero ordinare l'immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all'usufrutto, col peso però di pagare annualmente all'usufruttuario, ed agl'aventi causa del medesimo una somma determinata sino al momento in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

(28) L. 1 parag. 7 L. 2 ff. usufruct. quemad. caveat

(29) L. 70 parag. 3 ff. de usufruct. de quemad.

(30) Institut. L. 2 Tit. 1 parag. 40. L. 68 parag. 2 L. 69, et 70 ff. de usufruct., et quemad.

(31) Institut. L. 2 tit. 4 parag. 40 L. 1, 3 parag. 3 ff. quib. mod. usufr. vel usus amittat. L. 10 ff. capite minut. L. 5 ff. de usu, usufruct. et reditu legat. L. 16 cod. de usufruct., et habitat.

(32) Institut. L. 2 tit. 4 parag. 4. L. 3, 12, 14 cod. de usufruct., et habit.

(33) Institut. lib. 2 tit. 4 parag. 4. L. 17, et 27 quibus mod. usus fructus, vel usus ammit. Paul. Sent. T. 3 tit. 6 parag. 33 L. 10 ff. de vi, et vi armata.

(34) Institut. lib. 2 tit. 4 parag. 4 L. 16 cod. de usufruct., et habitat. L. 3 ff. si usus fructus petatur L. 3 cod. de praescript. 30, vel 40 annor.

(35) Institut. lib. 2 tit. 4 parag. 4 L. 2 34 parag. 2 L. 36 ff. de usufruct. et quemadm. L. 5 parag. 2 L. 10 parag. 1, et 7 L. 23 ff. quibus mod. usus fructus, vel usus ammitt.

(36) Institut. lib. 2 tit. 4 parag. 4.

53 *Art.* 619. L'usufrutto che non è accordato ai particolari non dura oltre trent'anni.

54 *Art.* 620. L'usufrutto concesso sino che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell'età fissata (37).

55 *Art.* 621. La vendita delle cose soggette all'usufrutto, non porta verun cangiamento al diritto dell'usufruttuario, egli continua nell'usufrutto, se non vi ha formalmente rinunciato (38).

56 *Art.* 622. Li creditori dell'usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all'usufrutto che questo avesse fatta a loro pregiudizio (39).

57 *Art.* 623. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane (40).

58 *Art.* 624. Se l'usufrutto non è costituito che sopra un edificio e questo venga distrutto da un incendio, o da altro accidente, ovvero ruvini per vetustà, l'usufruttuario non avrà diritto di godere nè l'area, nè i materiali (41).

59 Se l'usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l'edificio non era che una parte, in tal caso l'usufruttuario godrà del suolo, e de'materiali (42).

CAPO II. *Dell'uso, e dell'abitazione.*

60 *Art.* 625. Li diritti d'uso, e di abitazione si acquistano, e si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto (43).

61 *Art* 626 Non si può godere di tali diritti, senza che si sia dato previamente cauzione, e si formino li stati, e gl'inventarj, come nel caso dell'usufrutto (44).

62 *Art.* 627. L'usuario, e quello che ha il diritto di abitazione, devono goderne da buon padre di famiglia (45).

63 *Art.* 628. I diritti di uso, e di abitazione sono regolati dal titolo che li stabilisce, e ricevono maggiore, o minore estenzione giusta le disposizioni in esso contenute.

64 *Art* 629. Se il titolo non determina l'estenzione di questi diritti, saranno regolati, come siegue.

65 *Art.* 630. Colui che ha l'uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che gli è necessario per li suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.

66 Può percepirli anco per li bisogni de'figli, che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell'uso (46).

67 *Art* 631. L'usuario non può cedere, nè affittare il suo diritto ad un altro (47)

68 *Art.* 632. Quegli che ha il diritto di abitazione in una casa, può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè non fosse maritato all'epoca in cui acquistò questo diritto (48).

(37) L. 12 cod. de usufruct. et habitat.

(38) L. 19 ff. quib. mod usufruct., vel usus amitt. L. 17 parag. 2 ff. de usufruct. et quemad. argum. ex L 34 ff. de regul. jur.

(39) L. 3. parag 1 ff. de usufruct. et quemad.

(40) L. 34 parag. 2 L 53 ff de usufruct. et quemad.

(41) L. 5 parag. 2 ff. quibus mod. ususfruct. vel usus ammittat.

(42) L. 34 parag. 2 ff. de usufruct et quemad. L. 8, et 9 ff. quibus modis ususfruct. vel usus amitt.

(43) Institut. lib. 2 tit. 5 parag 1. L. 1 ff. de usu, et habit. L. 31 parag 3 ff. de usufruct. et quemad.

(44) L. 1 in princip. ff. usufructuar. quemadm. cavent. L. 4 cod. de usufruct., et habitatione.

(45) Argum. ex L. 65 ff. de usufruct. et quemad.

(46) Institut. lib. 2 tit. 5 parag. 2 L. 12 ff. de usu, et habitat.

(47) L. 2, 8, et 11 ff. de usu, et habitat.

(48) L. 2, 4, 5, 6, et 8 ff. de usu, et habitat.

69 *Art.* 633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di quello al quale venne accordato un tale diritto, e della sua famiglia (49).

70 *Art.* 634. Il diritto di abitazione non può essere nè ceduto, nè locato (50).

71 *Art.* 635. Se l'usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutte le case, spettano ad esso le spese della cultura, le spese delle riparazioni ordinarie, ed i pagamenti delle contribuzioni, nell'egual modo che appartengono all'usufruttuario.

72 Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode (51).

73 *Art.* 636. L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

USURA - Del denaro - Vedi - *Denaro* - Del Debito Pubblico - Vedi - *Interessi* dal N. 1, al 3.

USURAJO - Vedi - *Denaro* N. 9 e 10.

Z E C C A

S O M M A R I O

I. Ordine della Consulta Straordinaria dei 15 Giugno 1809 con cui si pone l'ispezione della Zecca sotto il Direttore delle Finanze N. 1.

II. Ordine della stessa Consulta dei 24 Giugno 1809 in cui si prefiggono regole per il mantenimento ed esercizio della Zecca N. 2. al 9.

III. Ordine dei 10 Termifero anno XI. che autorizza l'Amministrazione generale delle Zecche a tradurre avanti li Tribunali gl'Agenti ad essa subordinati dal N. 10, al 12.

IV. Avviso del Commissario Imperiale della Zecca di Roma dei 27. Aprile 1812. sull'apertura che si fa del Cambio dell'oro, ed argento, suo Peso, Titolo, e valore dal N. 13, al 28.

V. Tariffa del prezzo dell'oro, e dell'argento al Titolo di novecento millesimi dal N. 21, al 26.

I.

La consulta straordinaria ec. Ordina:

1 *Art.* 7. L'ispezione del titolo, e la fabbricazione delle monete fatte per conto dello stato, o per quello de'particolari, sarà esercitata dal membro della consulta, direttore delle finanze.

II.

La consulta straordinaria ec. Ordina:

2 La zecca delle monete stabilite nella città di Roma, la sua amministrazione, e le forme attuali per la fabbricazione, come pure i titoli, e le diverse specie di monete sono provisoriamente mantenute, sotto la sopraintendenza del suo direttore attuale.

3 La zecca delle monete di Roma, continuerà come per l'addietro a ricevere delle materie per parte de'particolari, ed a convertirle in moneta, secondo le regole solite monetarie.

4 Il membro della consulta che dirigge il dipartimento delle finanze assisterà alla redazione dell'atto che porta in verificazione del monetario, e della consegna delle monete fabbricate.

5 L'imposizione di 6 decimi per cento continuerà a percepirsi, salvo il render ragione alle richieste particolari.

6 Le spese di monetazione, e gl'altri prodotti della zecca delle monete riceveranno provisoriamente lo stesso destino, e saranno applicate alle medesime spese.

7 Il direttore delle monete, renderà conto di ciascuna monetazione al

(49) L. 2, et 4 ff. de usu, et habitat.

(50) L. 8 ff. de usu, et habitat.

(51) L. 18 ff. de usu, et habitat.

membro della consulta che ha il dipartimento delle finanze, e questo mostrerà ogni mese alla consulta lo specchio delle monete fabbricate dentro il mese, le spese della zecca, ed il prodotto incassato della fabbricazione.

8 In ogni monetazione il direttore della zecca delle monete presenterà al membro della consulta incaricato dal dipartimento delle finanze i nomi dei due consoli degl'orefici, del pesatore, de'due assaggiatori, e da due sopraintendenti che devono assistere alla verificazione della fabbricazione.

9 La consulta dichiara in nome di sua Maestà l'Imperatore, e Re che la purità del titolo, e l'esattezza del peso di ogni specie di monete d'oro, e d'argento saranno osservate con la più scrupolosa severità.

III.

10 *Dei 10. Termidoro Anno XI.* (29. Luglio 1803.).

Il governo della repubblica sul rapporto del gran giudice ministro della giustizia: Ordina:

11 *Art.* 1. L'amministrazione generale delle zecche è autorizzata a tradurre avanti li tribunali, senza ricorrere alla decisione del consiglio di stato gl'agenti da essi dipendenti.

12 *Art.* 2. Il gran giudice ministro della giustizia ec. (1).

IV.

13 La zecca di Roma conservata con decreto di S.M. l'Imperatore e Re delli 31. Luglio 1811, aprirà li suoi uffizj di cambio, tanto per le diverse specie di monete estere, che per le materie d'oro, e d'argento il 1. Maggio 1812.

14 Li cambj si faranno a tenore delle tariffe fissate dalle leggi, e decreti del governo, ed i pagamenti si effettueranno in specie imperiali della natura stessa di versamenti.

15 Le materie, come monete vecchie, la di cui impronta è cancellata, e vasellame d'incognito titolo, non potranno essere ricevute se non che dopo la fusione. che potrà esserne fatta alla zecca, in seguito dell'autorizzazione del commissario imperiale, e sul saggio del direttore della fabbricazione, o sopra quello dell'amministrazione generale delle zecche a Parigi, a cui si farà un invio d'una presa di saggio, se il latore delle materie vi acconsente.

16 Il vasellame bollato coi nuovi ponzoni di garanzia, sarà ricevuto ai titoli che essi indicano.

17 Le materie benchè saggiate dai saggiatori del commercio non saranno ammessi al cambio del cassiere se non che dopo aver fatto intervenire il direttore della fabbricazione, che ha la facoltà di riportarsene ai saggi presentati, o di rigettarli; In questo ultimo caso, i particolari possono ancora indrizzarsi all'amministrazione conformandosi alle disposizioni della legge.

18 Il titolo delle monete imperiali è di cento millesimi vale a dire di nove parti di materia fina allegata ad un decimo di altra materia.

19 Questo titolo corrisponde per l'oro di 21. denari, 14. grani, quattrocento millesimi di grani.

20 E per argento a 10. oncie, 19. denari, 200. millesimi di denaro.

(1) Questa Legge fu pubblicata, e resa esecutoria nei due dipartimenti di Roma, e del Trasimeno dal Luogotenente del Governatore di Roma con Ordine dei 4. Febbrajo 1812.

Tariffa del Prezzo dell'oro, e dell'argento al titolo di novecento millesimi.

PESO						VALUTA					
Decimale	ROMANO					Dell'Oro	DELL'ARGENTO				
Gram.	Lib.	Onc.	Den.	Gra.	Milles	Franchi	Cent.	Dec	Franchi	Cent.	Dec.
1	,,	,,	,,	20	385	3	09	1	,,	19	7
2	,,	,,	1	16	770	6	18	2	,,	39	4
3	,,	,,	2	13	155	9	27	3	,,	59	1
4	,,	,,	3	09	540	12	36	4	,,	78	8
5	,,	,,	4	05	925	15	45	5	,,	98	5
6	,,	,,	5	02	310	18	54	6	1	18	2
7	,,	,,	5	22	695	21	63	7	1	37	9
8	,,	,,	6	19	080	24	72	8	1	57	6
9	,,	,,	7	15	465	27	81	9	1	77	3
10	,,	,,	8	11	850	30	91	,,	1	97	,,
20	,,	,,	16	23	700	61	82	,,	3	94	,,
30	,,	1	01	11	550	92	73	,,	5	91	,,
40	,,	1	09	23	400	123	64	,,	7	88	,,
50	,,	1	18	11	250	154	55	,,	9	85	,,
60	,,	2	02	23	100	185	46	,,	11	82	,,
70	,,	2	11	10	950	216	37	,,	13	79	,,
80	,,	2	19	22	8 0	247	28	,,	15	76	,,
90	,,	3	04	10	650	278	19	,,	17	73	,,
100	,,	3	12	22	500	309	10	,,	19	70	,,
200	,,	7	01	21	,,	618	20	,,	39	40	,,
300	,,	10	14	19	500	927	30	,,	59	10	,,
400	1	02	03	18	,,	1236	40	,,	78	80	,,
500	1	05	16	16	500	1545	50	,,	98	50	,,
600	1	09	05	15	,,	1854	60	,,	118	20	,,
700	2	,,	18	13	500	2163	70	,,	137	90	,,
800	2	04	07	12	,,	2472	80	,,	157	60	,,
900	2	07	20	10	500	2781	90	,,	177	30	,,
1000	2	11	09	09	,,	3091	,,	,,	197	,,	,,

22 L'oro fino del titolo di mille millesimi, ossia di 24. denari, portato al cambio per la fabbricazione delle monete si paga franchi 3434. e centesimi 44, e l'argento del medesimo titolo, ossia 12. oncie, si paga fr. 218, e cent. 88.

23 Nei prezzi descritti sulle tariffe del governo, è compreso quello di fabbricazione. Non rimane a carico del latore delle materie che il dazio di affinamento, che devono pagare tutte le materie che sono al di sotto del titolo delle monete imperiali

24 Questo dazio è regolato, secondo che il titolo delle materie versate al cambio più, o meno se ne discosta; esso non può essere per l'oro minore di 32. centesimi, nè maggiore di 16. franchi, e 62. cent. per ogni chilogrammo, e per l'argento, nè meno di 5. cent., nè più di 14. fr. per chilogrammo.

25 I titoli delle materie al di sopra di 900 millesimi, si combinano con quelli delle materie al di sotto, e con quest› mezzo diminuisce il dazio, a cui sono soggette quelle, che non arrivano al titolo delle monete imperiali.

26 *Il Vasellame, ed altri lavori d'Oro, e di Argento di Parigi, e dei Dipartimenti saranno ricevuti pel cambio alla Zecca ai prezzi seguenti:*

NATURA Degli Oggetti	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	TITOLO					VALUTA			
		Francese	ROMANO				*Di un Chilogramma*		*Di un oncia Romana ossia 28. Grammi, 256. Milligrammi*	
		Gr.	On.	D.	G.	Mil.	Fr.	C.	Franchi	Cen.
Oro . .	Vasellame col Gallo N. 1.	919	,,	22	01	344	3156	25	89	18
	Detto id. . . N 2	840	,,	20	03	840	2884	93	81	52
	Altri lavori id. . . N. 3.	750	,,	18	,,	,,	2575	83	72	78
	Vasellame bollato coi 3 ponzoni di Parigi . . .	906	,,	21	17	856	3111	61	87	92
Argento	Argenteria col Gallo N. 1.	948	11	69	312	1000	207	51	5	86
	Detta id. . . . . N. 2.	799	9	14	112	1000	174	89	4	94
	Vasellame montato di Parigi	938	11	06	144	1000	205	32	5	80
	Detto senza saldatura dei Dipartimenti . . .	934	11	04	992	1000	204	44	5	77
	Detto senza saldatura e montato dei Dipartimenti	927	11	02	976	1000	202	91	5	73

27 Gl'uffizj saranno aperti i Lunedi, Martedi. Mercoledi, Venerdi, e Sabbati dalle 9. ore del mattino, fino alle 2. pomeridiane.

28 Le piccole quantità di materia saranno pagate in contanti, e soltanto per li versamenti importanti riceveranno li particolari de'boni, pagabili fra sette,

o otto giorni; questi boni saranno il dettaglio delle materie. che saranno state versate, e saranno sottoscritti dal cassiere, e vidimati dal direttore della fabbricazione a norma della legge. Roma li 27. Aprile 1811.

Il Commissario Imperiale *L. Foulques*.

ZOLFO - Vedi - *Mine* N. 4. dal N. 119, al 121.

ZUCCARO

SOMMARIO

I.

Ordine della consulta straordinaria dei 7. Settembre 1810.

1 La consulta straordinaria ec. Ordina:

2 *Art.* 1. L'articolo 4. del decreto imperiale dei 18. Giugno 1810, ed il decreto imperiale del di 22. Agosto dello stesso anno, saranno inseriti nel bollettone, stampati, ed affissi nei due dipartimenti.

3 *Art.* 2 Sua Eccellenza il presidente della consulta, sarà invitato a porre sotto gl'occhj di S. Eccellenza il ministro dell'interno li lavori eseguiti due anni sono dal signor Colizzi di Spoleto, professore in tale materia.

4 *Art.* 3. Il presente ordine sarà inserito nel bollettino.

II

Decreto imperiale dei 18. Giugno 1810.

5 *Art.* 4. Incominciando dal 1. Gennajo 1811. per perentorio termine lo zuccaro d'uva, terrà luogo di quello delle canne in tutti li nostri stabilimenti pubblici.

III.

6 *Decreto imperiale dei 22. Agosto 1810.* Napoleone ec.

7 *Art.* 1. Al primo di Giugno 1811. la somma di 200 mila franchi sarà ripartita frà i dodici stabilimenti che avranno fabbricato la più grande quantità di zuccaro d'uva.

8 *Art.* 2. Il riparto sarà fatto in proporzione della quantità di zucchero, che ciascun di essi avrà fabbricato.

9 *Art.* 3. Per avere diritto al concorso bisognerà aver fabbricato almeno dieci mila Kilogrammi di zuccaro.

10 *Art.* 4. Le quantità di zuccaro fabbicato saranno verificate da un commissasario nominato a tal effetto dal prefetto del dipartimento, e contestate dal *maire* del luogo.

11 *Art.* 5. Il prefetto diriggerà questi attestati al nostro ministro dell'interno innanzi al 1. Marzo 1811. manderà nel tempo stesso une mostra dello zuccaro fabbricato.

12 *Art.* 6. Il nostro ministro dell'interno ci farà un rapporto a questo effetto; ci

farà con esso conoscere i fabbricanti, che avranno perfezionato il metodo della fabbricazione (1), e ci proporrà le ricompenze, e gl'incoraggimenti che essi avranno meritati (2).

13 Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione ec.

(1) Il Ministro dell' Interno nominò una commissione speciale da cui si fornissero le istruzzioni necessarie per la fabbricazione del zucchero d'uva, e furono le seguenti.

PRIMA OPERAZIONE.

Tutte le uve hanno dello zuccaro, ma tutte non ne hanno una egual quantità. Le uve più dolci, non sono sempre le più zuccherose. Generalmente le uve che fanno vini più spiritosi sono le più abbondanti di zuccaro. Nel rimanente l'esperienza insegnerà ben presto in ogni cantone di vignato quali siano le uve che si devono preferire. Si dà già la preferenza alle uve bianche perchè esse danno meno di principio colorante, e si ottengono a minor prezzo.

La quantità dello zuccaro deve ancora variare, secondo i climi, le staggioni, e la maturità del frutto. Così le uve del mezzo giorno daranno più zuccaro che quelle del Nord. Le raccolte degl'anni caldi, e secchi saranno più proprie alla fabbricazione del zuccaro che quelle degl'anni freddi, ed umidi, ed un uva matura darà più zuccaro di quella che non è giunta ancora ad una perfetta maturità, ma queste differenze sono meno considerabili di quello che potrebbe far supporre la diversità del suolo, e de' climi, e non vi ha paese dove non si possa adoprar l'uva con vantaggio per estrarne dello zuccaro.

In ogni caso bisogna coglier l'uva, allorchè è secca, pestarla, o stringerla nella maniera solita, e versare il mosto in un paniere rivestito di tele per separarne le pellicole, gl'acini, i racimoli, e altri corpi estranei, che il mosto porta seco.

Non si deve pestare, o stringer l'uva che leggermente, ed impiegare il prodotto della prima pestatura per fabbricare lo sciroppo, e lo zuccaro. Il mosto che viene in seguito da una pestatura più forte potrà destinarsi a fare del vino.

Il mosto estratto dall'uva, non tarda a fermentara, e da quel momento non si potrebbe serbarlo senza alterazione in tutto il tempo che è necessario a poterne estrarre lo zuccaro che hà. Bisogna adunque prevenire, ed impedire questo moto di fermentazione, e ciò si fà con una operazione semplicissima, che si chiama *muta*, o *solferaggio*.

A misura che il mosto discorre a traverso il paniere si versa in una botte, della quale se ne riempie una quarta parte; Si bruciano nella capacità vuote delle botte due o tre stoppini, o striscie di panno lino impregnate di zolfo, si tura la bocca, e si agita la botte per qualche tempo perchè il vapore sulfureo s'insinui nel mosto. Si lascia riposare in seguito finchè il vapore non forzi più la bocca. Dopo ciò si stappa la botte, che si riempie di nuovo mosto fino alle metà; Vi si brugiano ancora due, o tre stuppini, si tura, si agita, si lascia riposare, e si riapre nuovamente per riempirla fino ai tre quarti; si brugiano li stuppini, e si rinnuova l'operazione fino a che la botte sia piena. Dopo un giorno di riposo si versa dolcemente il mosto che si è chiarificato, e decolorato al di sopra della feccia che resta in fonde, si cola col paniere guarnito della sua tela, e si versa in un altra botte nella quale siansi brugiati tre, o quattro stuppini di zolfo. Noi consigliamo di *muture*, o *sulforare* il mosto un poco forte, perchè oltre il vantaggio di preservar molto meglio il mosto, l'estratto dello zuccaro grezzo ne diviene più facile, nel tempo medesimo che è più bello.

Il mosto preparato in tal modo può conservarsi senza alterazione per lungo tempo.

Si può al più sopprimere il solferaggio, allorchè lavorando su piccole quantità si può portare il mosto nel caldajo a misura che si estrae, ed evapoporarlo in seguito: nulladimeno il solferaggio è utile ancora in questo caso, ed è indispensabile quando si tratta di operare in grande, e dove in conseguenza è necessario di fare delle proviste di mosto.

SECONDA OPERAZIONE

Preparazione dello Siroppo.

Si mette il mosto nella caldaja gli si fà prendere un grado leggiero di colore; In questo stato gli si getta della creta in polvere, o del marmo bianco tritato; si fa un assai viva effervescenza; Si agita il liquore: si lascia calmare l'effervescenza, vi si aggiunge della creta, o del marmo a più riprese fino a che non vi si osservi più alcun movimento. Si porta allora il liquore ad abullizione, si mantiene per alquanti minuti in questo stato, dopo di che si versa il mosto soturo in piccioli tini conici, dove si lascia riposare per 24 ore; si porta in seguito nella caldaja con molta precauzione per non toccare la deposizione. Si filtra questa deposizione per riunirla alla massa. Si procede allora alla chiarificazione, che si fa con le chiare d'uovo, ed il sangue di bue. Se s'impiegano gl'uovi ve ne bisognano tre per 25 libre di mosto, ed in tal caso si stemperano le chiare d' ovi in un poco di mosto sbattendole con arbusti di Erica, o con una spattela, si versa in seguito questa materia così mescolata nel mosto, agitandole, e muovendole con cura.

Se s'impiega il sangue di bue bisogna mescolarlo col mosto nella proporzione di due, o tre libre per ogni cento libre di mosto; si stempra il sangue di bue in una piccola quantità di mosto che si sbatte, come quando si opera con le chiari d'ovi.

Si fa allora un fuoco vivo, si agita il liquore, si schiuma con cura, e vi si porta l'evaperazione fino al grado ventisei, o ventisettesimo bollente dell' Igrometro di Baumè. Si riversa allora il mosto nei tinozzi che saranno situati in un luogo fresco, e tranquillo, perchè deponga una parte dei sali estranei allo zuccaro. Dopo qualche giorno di riposo si versa in un altro vaso al di sopra della deposizio-

Decreto imperiale dei 25. Marzo 1811.

NAPOLEONE IMPERATORE ec. ec. ec.

Sul rapporto della commissione nominata per esaminare li mezzi preposti per naturalizzare sul continente del nostro impero, lo zuccaro, l'indico, i cotoni e diversi altri prodotti delle due indie,

ne per metterlo nelle caldaje, o schifi assai larghi, e poco profondi, dove subisce l'ultima evaporazione. In questa ultima operazione bisogna rinforzare il fuoco, non riscaldare la caldaja che nel suo fondo, agitare continuamente il siroppo con un rustrello, e terminare l'operazione allorchè la contravenzione è stata portata al trentesimo grado bollente dell'Igrometro.

Pare che quando la temperatura dell' atmosfera non si trova ad un termine vicino al ghiaccio si può portare l'evaporazione fine al 34. grado.

E' molto interessante di affrettare la contrazione dello sciroppo con un fuoco vivo, ed agitare continuamente il liquore, perchè non si attacchi alle pareti dei vasi, ed il siroppo non si annerisca.

Siccome fa duopo raffreddare prontamente il siroppo, si può versarlo in un serpentino bagnato nell'acqua fredda, come si prattica già in molte parti.

TERZA OPERAZIONE.

Preparazione dello Zuccaro grezzo d'Uva.

Allorchè il siroppo è fabbricato se ne riempiono delle grandi terrine che si espongono in un luogo fresco, a scanzo della polvere e coperte da una tela.

Nel termine di venti, o trenta giorni si forma una deposizione ben granita che riempie il vaso per tre quarti.

Questa deposizione si forma tanto più presto, quanto che la temperatura è più fredda, ed è per questa ragione che bisogna fare queste operazioni nell'inverno.

Si potrà facilitare, ed accelerare la formazione della deposizione, versando nello Sciroppo dello zuccaro grezzo già estratto, e multiplicandone le superficie con dei bastoni che si possono impiantare nella farina.

Allorchè la deposizione non cresce più s'inchina la terrina e si fa colare tutto lo sciroppo che non si è voluto rapprendere; si può similmente versare sopra una stamigna per far filtrare lo sciroppo, e sbarazzarlo dalla deposizione.

Questo siroppo separato dallo zuccaro può servire a diversi usi economici, e nel caso in cui non fosse suffieientemente concentrato si può portarne la concretazione fino al 36, o 37 grado per prevenire ogni movimento ulteriore di fermentazione.

La deposizione ben stillata forma lo zuccaro grezzo.

QUARTA OPERAZIONE.

Purificazione dello zuccaro grezzo, o mascavato.

Dopo avere esaminato, e pesato con cura le diverse maniere di purificare il mascavato che ci sono state presentate, cioè quelle del Sig. Foucques, quelle del Sig. de Dosne e quelle del Sig. Bournissac, noi pensiamo che il più semplice, il più pronto, ed il più economico sarebbe il seguente.

Macinare bene, ed esattamente il mascavato, metterlo ancora umido nei sacchi di una buona tela mezzo imbiancata, o abbrustolita al fuoco per brugiare li piccoli fili di calusine che si fossero mescolati nello zuccaro.

Portare i sacchi sulle tavole di un torchio, o distenderveli uno accanto all'altro.

Stringere in seguito graduaamente per far calar e lo sciroppo che impasta lo zuccaro, e terminare colla pressione la più forte che si possa dare.

Il bisogno che si estrae con questa prima pressione può servire a tutti gl' usi nei quali si usa lo sciroppo d'uva.

Dopo terminata questa prima operazione si ritira il mascavato dai sacchi, si distende sopra una tavola, e si divide in maniera che formi una polvere fina, e senza grumi.

Si ammette questa polvere con un poco di acqua, si agita perchè sia in ogni parte ugualmente impregnata, e si assoggetta ad una seconda pressione uguale alla prima.

Si può ripetere questa operazione, e si avrà uno zuccaro grosso d'un bianco un poco giallo, ma di un cattivo gusto, e che può sostituirsi allo zuccaro grezzo dalle canne di zuccaro nella più parte delli suoi usi.

Le acque siropposе che calano dal torchio, non hanno bisogno che di essere ridotte per formare dei siroppi di buona qualità.

Per dare più bianchezza a questo zuccaro grezzo, o fargli acquistare tutte le qualità dello zuccaro di canna rapata, si può terminare l'operazione imbevendo questo zuccaro grezzo di spirito di vino raffinatissimo fino alli 28, o 30 gradi, e metterlo in seguito nel torchio come nelle operazioni precedenti. Il risultato di questa ultima operazione, sarà un zuccaro grezzo di una bianchezza paragonabile a quella del più bel zuccaro grezzo di commercio.

Basta di esporre questo zuccaro grezzo sulle tavole all'aria perchè perde l'odore di spirito di vino, che presenta dopo l'operazione.

Allorchè si opera sopra piccole quantità, in luogo d'impiegare i torchj si può far uso di un panno nel quale si rinchiuda lo zuccaro grezzo per stringerlo fortemente colle due mani.

Lo spirito di vino che è servito per una operazione può essere impiegato per una seconda, e per una terza ancora, fino a che siasi fortemente colorito, e che abbia preso una consistenza siropposa.

Allorchè si tratta di zuccaro grezzo secco, bisogna impiegare dello spirito di vino più debole, e se dopo le diverse operazioni che abbiamo descritte, lo zuccaro grezzo non è bianchissimo si possono ripetere le medesime operazioni.

15 Sulla presentazione che ci è stata fatta d'una quantità considerabile di zuccaro di barbabietole raffinato, cristallizzato, ed avente tutte le qualità, e proprietà dello zuccaro di canna.

16 Sulla presentazione che ci è stata egualmente fatta al consiglio di commercio di una gran quantità d'indico estratto dalla pianta di pastello, che producono in abbondanza li dipartimenti del mezzo giorno del nostro impero, il quale indico hà la proprietà dell'indico delle due indie.

Siccome queste operazioni non sono nè lunghe, nè costose è cosa utile operare sù piccole quantità, il torchio assiste allora ugualmente su tutta la massa, e lo zuccaro grezzo imbianchisce molto meglio, e più presto.

Lo zuccaro grezzo così preparato può sostituirsi allo zuccaro in quasi tutti gli usi.

Si può ancora dargli della consistenza, e fino alla forma dei pani di zuccaro, comprimendolo fortemente nelle forme con un postello, siccome si pratica quando si forma lo zuccaro battuto.

Secondo li calcoli che sono stati fatti sino a questo giorno cento libre di Siroppo possono fornire 65 libre di mascovato, che dopo le diverse operazioni della quale abbiamo parlato, devono dare almeno 30 in 35 libre di eccellente zuccaro grezzo.

QUINTA OPERAZIONE

Raffinamento dello Zuccaro Grezzo.

Lo zuccaro grezzo del quale noi abbiamo parlato può essere sostituito allo zuccaro di canna presso che in tutti gl'usi, ed in questo stato probabilmente si spanderà nel commercio lo zuccaro dell'uve.

Può nondimeno essere migliorate, ed ottenersi più puro ed in pane col metodo del Sig. Foucques, e con quello del Sig. di Hosne che si daranno a conoscere.

Quest'ultimo raffinamento è necessario per ottenere lo zuccaro in tutta la sua purità, può allora servir ad ogni uso in paragone dello zuccaro stesso in canna raffinato.

Osservazioni sullo Zuccaro d'Uve.

Bisogna distinguere lo zuccaro dell'uva da quello della canna, benché il primo possa in ogni caso tener luogo in quest'ultimo.

Lo zuccaro d'uva condisce meno che quello di canna; ne abbisogna quasi il doppio, perchè produca lo stesso effetto.

Esso è meno solvibile nell'acqua fredda.

Esso si liquefà ad un calore assai debole.

Non fa a principio la stessa impressione sulla lingua, ma dopo che si è fuso nella bocca, lascia un gusto così schietto come quello dello zuccaro in canna.

La fabbricazione dello zuccaro d'uva lascia per residuo una gran quantità di Sciroppo di cui potrebbe credersi difficile il commercio; Ma questa melassa che sarà d'un prezzo bassissimo può tener luogo dallo zuccaro in qualche uso, e noi pensiamo che non si tarderà molto a meschiarlo col mosto per dare più spirito ai vini, e correggere ad alle loro asprezze, ed all'immaturità dell'uve ne'climi freddi, ed in tutti i casi ove esse non arrivano a maturarsi. Quest'abbondanza di Siroppo darà modo di ottenere con poca spesa ne'più cattivi paesi di vignato, di vini spiritosi, come nel mezzo giorno. Essa contribuirà a dar de'vini eccellenti in tutti i paesi, e che si perfezioneranno col tempo, in vece d'alterarsi, e d'inacidirsi.

Si può acquistare un idea de'vantaggi che offrono li stabilimenti dello zuccaro d'uva prendendo il termine di messo del prodotto dell'uve su tutti i punti della Francia.

Cinquecento libre d'uva, rendono quattrocento libre di mosto.

Quattrocento libre di mosto danno cento libre di Sciroppo, cento libre di Sciroppo producono settanta libre di mascavato, d'onde si possono estrarre trenta, e trentacinque libre di bello zuccaro grezzo.

Si può adunque avere con cinquecento libre d'uva

Siroppo - - - - - - - Settanta libre

Zuccaro grezzo - - - - Trenta libre

La spesa sarà tanto meno considerevole quanto più si lavorerà in grande, e l'esperienza ha insegnato al Sig. Loroche (di Bergerac) il quale nel 1809 ha fabbricato 2500 quintali di Siroppo d'uve che una operazione ben calcolata, il di cui risultato avea date 2766 libre di Siroppo, e 614 libre di zuccaro gli ha costato 217 lire, e dieci soldi, cioè

Carbonate di calcina 2 lire 10 soldi. Ovi 25 lire. Combustibile 106 lire. Giornate d'Operaj 60 lire. Giornate per la manipolazione dello zuccaro grezzo 24 lire.

Ora queste 3380 libre di prodotto in Siroppo o Zuccaro grezzo provenivano da dieci botti di mosto che egli ha valutato 1200 lire.

La spesa totale è dunque di 1417, e dieci soldi. Il prodotto di 2766 libre di Siroppo, e 614 libre di zuccaro grezzo.

Vi sono dei cantoni della Francia, ove il risultato sarà più utile ancora, perchè secondo l'esperienza del Sig di Bournissac fatte a Noves vicino ad Avignone, il mosto produce un terzo di Siroppo.

Non rimane dunque alcun dubbio sull'utile che offrono stabilimonti di questo genere, e si può esser convinti che fra poco la Francia, la Spagna, l'Italia, ed il Portogallo si libereranno da una gravosa imposta che si negava all'estero: Daranno nuovamente ai vini preziosi del loro suolo un valore che la loro abbondanza, e la mancanza di esito non permettono di sperare, e che sotto il Regno di Napoleone segnalato per tante meraviglie si vedrà una rivoluzione, non meno utile all'industria ed all'agricoltura, che funesta ai nostri nemici: *Chaptel*, *Vauquelin*, *Proust*, *Berthollet*, *Parmentier*.

17 Avendo il diritto di contare che per mezzo di queste due preziose scoperte, il nostro impero non tarderà ad essere liberato da un esportazione di cento milioni necessario fino a questo giorno per servire al suo consumo in zuccaro ed in indico.

Noi abbiamo decretato, e decretiamo ciò che siegue.

18 *Art.* 1. Saranno messi nel nostro impero, sino alla concorrenza di 32 mila *hectari* in coltura di barbabietole proprie alla fabbricazione dello zuccaro (3).

19 *Art.* 2. Il nostro ministro dell'interno farà la distribuzione di questi 32 mila *hectari* frai dipartimenti del nostro impero, prendendo in considerazione li dipartimenti nei quali era stabilita la coltura del tabacco, ed ove le terre sono per loro natura più favorevoli alla coltura della barbabietola.

20 *Art.* 3. Li nostri prefetti prenderanno delle misure perchè le quantità di *hectari* addetti ai loro dipartimenti si trovino in piena coltura in quest'anno, o al più tardi nell'anno prossimo.

21 *Art.* 4. Sarà posto nel nostro impero, sino alla concorrenza di un numero di *hectari* determinato in cultura di pastello proprio alla fabbricazione dell'indico, e nella proporzione della quantità necessaria alle nostre manifatture.

22 *Art.* 5. Il nostro ministro dell'interno ne farà la distribuzione frai dipartimenti del nostro impero, prendendo particolarmente in considerazione li dipartimenti

(2) Per secondare meglio le intenzioni Imperiali il Sig. Baron de Tournon Prefetto di Roma ad incoraggimento della confezzione dello Siroppo, e dello zuccaro tratto dall'uve nel suo Dipartimento pubblicò la seguente Notificazione: ,, Resta prevenuto il pubblico, e segnatamente li Sig. Speziali, fabbricanti di liquori, e caffettieri, che gl'Ospedali civili, e militari di Roma, dovranno in quest'anno far provista di quantità notabile di Siroppo composto dalle uve. Resti perciò invitato chiunque volesse attendere ad una tal fornitura di portarsi il giorno 19 del corrente mese di Settembre 1810 nel palazzo della Prefettura per presentare le sue sommissioni.

,, Sono similmente tutti avvertiti che saranno distribuiti dei premj a quelli, che avranno fabbricato in quest'anno una maggior quantità di Sciroppo d'uve, o una maggiore, e più perfetta quantità di zuccaro concreto dal detto Sciroppo.

,, 1. A quello che avrà fabbricato una quantità di zuccaro ordinario, ossia Cassonada d'uve non minore di libre 400 sarà accordato un premio di scudi cinquanta: Sarà però sempre preferito chi ne avrà fatto maggior quantità sopra le dette libre 400.

,, 2. A quello che avrà fatto la quantità di zuccaro destinato maggiore sopra le libre 100 sarà accordato un premio di *Scudi venticinque*.

,, 3. Chi avrà fatta la maggior quantità di sciroppo d'uva sopra le libre mille, goderà di un Premio di scudi venticinque.

,, Questi premj parziali non restano compresi, ma sono considerati separatamente dal gran premio di scudi cinquemila promosso dal governo.

Roma 17 Settembre 1810.

Il Baron TOURNON Prefetto di Roma.

Anco il Sig. Maire di Roma con sua notificazione del 1. Febbrajo 1811 promise li seguenti premj.

A norma dell'avviso del Sig. Prefetto in data delli 17 Settembro 1810, in cui si ripromette un premio proporzionato alle diverse quantità di sciroppo di uve che dalli varj fabbricanti si saranno da esse estratte, non che lo zucchero prodotto da quello, resta invitato ogni fabbricante a l'esibire al palazzo della prefettura la nota del quantitativo di detto sciroppo, e zuccaro, onde possa conseguirne il ripromesso meritato premio.

Come siegue:

1. A quello che avrà fabbricato una quantità di zuccaro ordinario, ossia cassonada d'uva, non minore di libre 400. sarà accordato un premio di scudi 50: sarà però sempre preferito chi ne avrà fatta la maggior quantità sopra le dette libre 400.

2. A quello che avrà fatta la quantità di zuccaro raffinato, maggiore sopra le libre 100, sarà accordato un premio di scudi 25.

3. Chi avrà fatta la maggior quantità di sciroppo d'uve sopra le libre mille, goderà di un premio di scudi 25.

Questi premj parziali non resteranno compresi, ma sono considerati separatamente dal gran premio di scudi cinquemila promessi dal Governo.

Roma il 1. Febbrajo 1811.

Il Duca BRASCHI ONESTI Maire.

(3) *L'hectare* equivale a due quarte del Rubbio Romano, mezzo scorzo, 109 stajoli.

al di là delle alpi, e quelli del mezzo giorno, ove questa coltura hà fatto altre volte grandi progressi.

23 *Art.* 6. Li nostri prefetti prenderanno delle misure perchè la quantitità di *hectari* addetti ai loro dipartimenti si trovino in piena coltura al più tardi l'anno prossimo.

24 *Art.* 7 La commissione destinerà prima dei 4 di Maggio li luoghi li più convenienti per lo stabilimento di sei scuole sperimentali, ove s'insegnerà la fabbricazione dello zuccaro di *barbabietole* conformamente alle operazioni dei chimici.

25 *Art.* 8. La commissione destinerà ugualmente, e nella stessa epoca i luoghi li più convenienti per lo stabilimento di quattro scuole sperimentali, ove s'insegnerà l'estrazione della polvere di pastello, e la fabbricazione dell'indico secondo le operazioni approvate da essa.

26 *Art.* 9 Il nostro ministro dell'interno farà conoscere ai prefetti i luoghi, ove saranno situate queste scuole, e dove dovranno essere mandati gl'alunni destinati a questa fabbricazione.

27 I proprietarj, e coltivatori, che vorranno assistere al corso delle dette scuole sperimentali vi saranno ammessi

28 *Art.* 10 Li signori *Baruel*, e *Isnard* che hanno perfezionato le operazioni dell'estrazione dello zuccaro di *barbabietola* saranno specialmente incaricati della direzzione di due delle sei scuole sperimentali.

29 *Art.* 11. Il nostro ministro dell'interno, in conseguenza loro farà dare in gratificazione, la somma necessaria per la formazione dei detti stabilimenti, la quale somma sarà presa sui fondi di un millione, che noi mettiamo a disposizione del suddetto ministro nel *Budjet* del presente anno 1811. per l'incorraggimento della fabbricazione dello zuccaro di *barbabietola*, e dell'indico di pastello.

30 *Art.* 12. A contare dal 1. Gennaro 1813 e sul rapporto che ce ne farà il nostro ministso dell'interno, lo zuccaro, e l'indico delle due indie saranno proibiti, e considerati come merci di fabbrica inglese; o provenienti dalcommercio dell'inghilterra.

31 *Art.* 13. Il nostro ministro dell'interno è incarieato dell'esecuzione del presente decreto.

Segnato - NAPOLEONE.

ZUPPE

Vedi - *Stabilimenti di beneficenza* dal N. 92, al 116.

Fine del Tomo VII. ed Ultimo.

Il prezzo di questo Volume di foglj 90. e mezzo è per gli Associati Scudi 3.